Nr. 2413/2021/ R.G.
Nr. 5628/2015 + 5851/2017 Reg.Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
sezione **PRIMA Penale** composta dai Magistrati:

1. **Dott.** Francesco Giuliano **Presidente**
2. **Dott.** Alberta Beccaro **Consigliere**
3. **Dott.** David Calabria **Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/~~camerale~~ odierna dal **Dott.ri** Beccaro e Calabria

Inteso il P.G. dott. appellant difensor come da verbale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

GIUSTINI EMANUELE

Nato a Roma il 03.06.1969

Elettivamente domiciliato presso Avv. Oreste Dominioni del Foro di Milano

Libero - **PRESENTE**

Difensore di fiducia Avv. Oreste Dominioni del Foro di

Difensore di fiducia Avv. Concetta Miucci del Foro di Milano

MARIN PAOLO

Nato a Montecchio Maggiore il 26.05.1962

N. 3348 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 10/10/2022

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il 04 GEN. 2023

IL FUNZIONARIO Cancelliere
Dott. Carlo Mancini

fatto avviso di che all'**art. 548-128** Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

Domiciliato presso l'Avv. Lino Roetta del Foro di Vicenza
Libero – **NON PRESENTE**
Difensore di fiducia Avv. Lino Roetta del Foro di Vicenza

PELLEGRINI MASSIMILIANO

Nato a San Donà di Piave il 29.01.1966

Domiciliato presso Avv. Vittorio Manes del Foro di Bologna

Libero – **PRESENTE**

Difensore di fiducia Avv. Vittorio Manes del Foro di Bologna

PIAZZETTA ANDREA

Nato a Pederobba il 21.02.1970

Domiciliato presso Avv. Nicolò Bertolini Clerici del Foro di Milano

Libero – **NON PRESENTE**

Difensore di fiducia Avv. Nicolò Bertolini Clerici del Foro di Milano

Difeso di fiducia dall' Avv. Giuseppe Todaro del Foro di Milano

ZIGLIOTTO GIUSEPPE

Nato a Gambellara il 05.01.1964

Residente a Longare via Bugano 66

Libero – **NON PRESENTE**

Difensore di fiducia Avv. Giovanni Manfredini del Foro di Vicenza

Difensore di fiducia Avv. Giulio Manfredini del Foro di Vicenza

ZONIN GIOVANNI

Nato a Gambellara (VI) il 15.01.1938

Domiciliato presso Avv. Enrico Mario Ambrosetti del Foro di Vicenza

Libero – **PRESENTE**

Difensore di fiducia Avv. Enrico Mario Ambrosetti del Foro di Vicenza

Difensore di fiducia Avv. Tullio Padovani del Foro di Pisa

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

BANCA POPOLARE DI VICENZA in liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore

Difensore Avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano – non presente, sostituito dall'Avv. Roberta Bottone del Foro di Padova per delega orale –

PRESENTE

RESPONSABILE CIVILE – ESTROMESSO con ordinanza depositata all'udienza del 22/04/2022.

BANCA POPOLARE DI VICENZA in liquidazione coatta amministrativa in persona dei legali rappresentanti pro tempore Di Cecco Giustino, Ferraio Claudio e Viola Fabrizio

Parti civili:

1. Avvocato Stefania Ceci del Foro di Roma, quale procuratore speciale della Banca D'Italia, Istituto di Diritto Pubblico con sede in Roma, già costituita nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefania Ceci di Roma

2. Avvocato Deborah Spedicati del Foro di Roma, quale procuratore speciale della parte civile Consob già costituita nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Deborah Spedicati di Roma

3. Avvocato Aldo Agostinacchio di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Aldo Agostinacchio di Treviso

4. Avvocato Chiara Altin di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Chiara Altin di Treviso

5. Avvocato Graziano Amodeo di Brescia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Graziano Amodeo di Brescia

6. Avvocato Cristian Amoroso di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Cristian Amoroso di Vicenza –

7. Avvocato Stefano Antiga di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefano Antiga di Treviso –

8. Avvocato Alberto Antonello di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alberto Antonello di Padova

9. Avvocato Carlo Anzil di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carlo Anzil di Udine

10. Avvocato David Giuseppe Apoloni di Perugia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato David Giuseppe Apolloni di Perugia

11. Avvocato Francesca Baggio di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesca Baggio di Treviso

12. Avvocato Luca Baj di Bergamo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luca Baj di Bergamo

13. Avvocato Silvia Balboni di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Silvia Balboni di Vicenza

14. Avvocato Duccio Balestri di Prato, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Duccio Balestri di Prato

15. Avvocato Diana Baraldo di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Diana Baraldo di Padova

16. Avvocato Bruno Barbieri di Bologna, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Bruno Barbieri di Bologna

17. Avvocato Maria Italia Barile di San Vito al Tagliamento, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Maria Italia Barile di San Vito al Tagliamento

18. Avvocato Lorenzo Baronti di Pistoia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Lorenzo Baronti di Pistoia

19. Avvocato Giancarlo Barracato di Termini Imerese, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giancarlo Barracato di Termini Imerese

20. Avvocato Mattia Basso di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mattia Basso di Padova

21. Avvocato Emanuela Bellini di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Emanuela Bellini di Verona

22. Avvocato Ludovica Bernardi di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Ludovica Bernardi di Treviso

23. Avvocato Giovanni Bertacche di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giovanni Bertacche di Vicenza

24. Avvocato Renato Bertelle di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Renato Bertelle di Vicenza

25. Avvocato Marco Bertin di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marco Bertin di Vicenza

26. Avvocato Marilena Bertocco di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marilena Bertocco di Padova

27. Avvocato Cristina Bertolano di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Cristina Bertolano di Udine

28. Avvocato Andrea Bertuzzo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Bertuzzo di Vicenza

29. Avvocato Rodolfo Bettiol di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Rodolfo Bettiol di Padova

30. Avvocato Andrea Biasia di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Biasia di Padova

31. Avvocato Mariuccia Biondo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mariuccia Biondo di Vicenza

32. Avvocato Andrea Bona di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Bona di Venezia

33. Avvocato Stefano Bonacchi di Pistoia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.

Difensore: Avvocato Stefano Bonacchi di Pistoia

34. Avvocato Sabrina Bonanno di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Sabrina Bonanno di Vicenza

35. Avvocato Carlo Bonzano di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carlo Bonzano di Roma

36. Avvocato Denaura Bordandini di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Denaura Bordandini di Udine

37. Avvocato Massimo Borgobello di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Massimo Borgobello di Udine

38. Avvocato Laura Bortolamei di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Laura Bortolamei di Padova

39. Avvocato Francesco Mario Boschin di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Mario Boschin di Vicenza

40. Avvocato Venera Bottino di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Venera Bottino di Vicenza

41. Avvocato Gianfranca Bressan di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Gianfranca Bressan di Vicenza

42. Avvocato Andrea Buranello di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Buranello di Venezia

43. Avvocato Fabrizia Bussolino di Torino, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fabrizia Bussolino di Torino

44. Avvocato Antonino Cacia di Messina, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Antonino Cacia di Messina

45. Avvocato Antonello Calabrese di Bologna, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Antonello Calabrese di Bologna

46. Avvocato Virgilio Calabrese di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Virgilio Calabrese di Padova

47. Avvocato Fabio Calderone di Palermo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fabio Calderone di Palermo

48. Avvocato Marzia Callegaro di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marzia Callegaro di Treviso

49. Avvocato Sergio Calvetti di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Sergio Calvetti di Treviso

50. Avvocato Giovanni Cambi di Prato, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giovanni Cambi di Prato

51. Avvocato Marco Cammarata di Palermo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marco Cammarata di Palermo

52. Avvocato Carlotta Campeis di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carlotta Campeis di Udine

53. Avvocato Nicola Cannone di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nicola Cannone di Udine

54. Avvocato Pietro Caporello di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Pietro Caporello di Padova

55. Avvocato Beatrice Capri di Bologna, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Beatrice Capri di Bologna

56. Avvocato Luca Carà di Enna, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luca Carà di Enna

57. Avvocato Caterina Ceregnato di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.

Difensore: Avvocato Caterina Ceregnato di Venezia

58. Avvocato Giovanni Caruso di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giovanni Caruso di Padova

59. Avvocato Francesca Casarotto di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesca Casarotto di Vicenza

60. Avvocato Elisa Castrilli di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisa Castrilli di Vicenza

61. Avvocato Fulvio Cavallari di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fulvio Cavallari di Padova

62. Avvocato Elisa Cecchetto di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisa Cecchetto di Vicenza

63. Avvocato Pierantonio Cenci di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Pierantonio Cenci di Vicenza

64. Avvocato Graziana Cenna di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Graziana Cenna di Treviso

65. Avvocato Cristina Ceron di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Cristina Ceron di Treviso

66. Avvocato Roberto Cianci di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Roberto Cianci di Udine

67. Avvocato Paolo Ciccotto di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Paolo Ciccotto di Vicenza

68. Avvocato Alberto Cino di Pordenone, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alberto Cino di Pordenone

69. Avvocato Fabrizio Ciuffreda di Bologna, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fabrizio Ciuffreda di Bologna

70. Avvocato Lorenzo Colautti di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Lorenzo Colautti di Udine

71. Avvocato Emanuele Compagno di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Emanuele Compagno di Venezia

72. Avvocato Ezio Conte di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Ezio Conte di Venezia

73. Avvocato Francesco Corfiati di Macerata, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Corfiati di Macerata

74. Avvocato Marisa Franca Costelli di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marisa Franca Costelli di Milano

75. Avvocato Gaetano Crisafi di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Gaetano Crisafi di Vicenza

76. Avvocato Coriolano Cuozzo di Cassino, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Coriolano Cuozzo di Cassino

77. Avvocato Riccardo Cusinato di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Riccardo Cusinato di Vicenza

78. Avvocato Camilla Cusumano di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Camilla Cusumano di Verona

79. Avvocato Vincenzo Cusumano di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Vincenzo Cusumano di Padova

80. Avvocato Nicola D'Andrea di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nicola D'Andrea di Udine

81. Avvocato Silvia dal Santo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Silvia dal Santo di Vicenza

82. Avvocato Gianluca de Blasio di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Gianluca de Blasio di Vicenza

83. Avvocato Stefano De Checchi di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefano De Checchi di Padova

84. Avvocato Nadia de Franceschi di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nadia de Franceschi di Padova

85. Avvocato Letizia de Ponti di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Letizia de Ponti di Vicenza

86. Avvocato Andrea de Scopoli di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea de Scopoli di Vicenza

87. Avvocato Antonino de Silvestri di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Antonino de Silvestri di Vicenza

88. Avvocato Laura della Rosa di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Laura della Rosa di Udine

89. Avvocato Antonio Di Gaspare di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Antonio Di Gaspare di Roma

90. Avvocato Sergio Di Chiara di Ferrara, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Sergio Di Chiara di Ferrara

91. Avvocato Francesco Di Ciollo di Latina, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Di Ciollo di Latina

92. Avvocato Raffaela di Paolo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Raffaela di Paolo di Vicenza

93.Avvocato Calogero Di Stefano di Palermo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Calogero Di Stefano, del Foro di Palermo

94. Avvocato Andrea Dondè di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Dondè, del Foro di Milano

95. Avvocato Cristian D'Orlando di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Cristian D'Orlando di Udine

96. Avvocato Costanza D'Ormea di Torino, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Costanza D'Ormea di Torino

97. Avvocato Luigi Fadalti di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luigi Fadalti di Treviso

98. Avvocato Mario Faggionato di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mario Faggionato di Vicenza

99. Avvocato Alessando Fagni di Pistoia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alessando Fagni di Pistoia

100. Avvocato Daniele Fantini di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Daniele Fantini di Vicenza

101. Avvocato Andrea Ferraro di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Ferraro di Padova

102. Avvocato Chiara Ferretto di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Chiara Ferretto di Vicenza

103. Avvocato Lucio Ferronato di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Lucio Ferronato di Vicenza

104. Avvocato Alessandro Filippi di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alessandro Filippi di Venezia

105. Avvocato Andrea Filippini di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Filippini di Verona

106. Avvocato Luisa Fiorentino di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luisa Fiorentino di Vicenza

107. Avvocato Francesco Fontana di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Fontana di Vicenza

108. Avvocato Nadia Forlin di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nadia Forlin di Treviso

109. Avvocato Simonetta Fulco di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Simonetta Fulco di Roma

110. Avvocato Giuseppe Galzignato di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giuseppe Galzignato di Treviso

111. Avvocato Marilena Gasparella di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marilena Gasparella di Vicenza

112. Avvocato Pio Gaudiano di Foggia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Pio Gaudiano di Foggia

113. Avvocato Ramona Giobbi di Bergamo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Ramona Giobbi di Bergamo

114. Avvocato Fabio Giuggioli di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fabio Giuggioli di Treviso

115. Avvocato Silvia Giuriato di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Silvia Giuriato di Padova

116. Avvocato Valeria Gloder di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Valeria Gloder di Vicenza

117. Avvocato Valentina Greco di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Valentina Greco di Roma

118. Avvocato Michele Grigenti di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Michele Grigenti di Vicenza

119. Avvocato Salvatore Grillo di Pisa, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Salvatore Grillo di Pisa

120. Avvocato Maria Maddalena Grillone di Vibo Valentia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Maria Maddalena Grillone di Vibo Valentia – CANCELLATA all'Albo

121. Avvocato Giada Grollo di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giada Grollo di Treviso

122. Avvocato Pietro Guidotto di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Pietro Guidotto di Treviso

123. Avvocato Nicola Gusi di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nicola Gusi di Vicenza

124. Avvocato Alessandro Imbruglia di Barcellona Pozzo di Gotto, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alessandro Imbruglia di Barcellona Pozzo di Gotto

125. Avvocato Mario l'Insalata di Parma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mario l'Insalata di Parma

126. Avvocato Gaetano Laghi di Napoli, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.

Difensore: Avvocato Gaetano Laghi di Napoli

127. Avvocato Alberto Leoncini di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Alberto Leoncini di Treviso

128. Avvocato Mario Giuseppe Leone di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mario Giuseppe Leone di Vicenza

129. Avvocato Giulia Levante di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giulia Levante di Vicenza

130. Avvocato Andrea Levantino di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Andrea Levantino di Venezia

131. Avvocato Eva Liberalato di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Eva Liberalato di Treviso

132. Avvocato Elena Libone di Viareggio (Lucca), quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elena Libone di Viareggio (Lucca)

133. Avvocato Gianluca Lombardozzi di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Gianluca Lombardozzi di Roma

134. Avvocato Chiara Lorenzetti di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Chiara Lorenzetti di Venezia

135. Avvocato Enrico Losavio di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Enrico Losavio di Vicenza

136. Avvocato Pier Matteo Lucibello di Firenze, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Pier Matteo Lucibello di Firenze

137. Avvocato Matteo Maccagnani di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Matteo Maccagnani di Treviso

138. Avvocato Nicola Madìa di Roma, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nicola Madìa di Roma

139. Avvocato Maela Magliocco di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Maela Magliocco di Vicenza

140. Avvocato Carla Magrin di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carla Magrin di Udine

141. Avvocato Angelo Maiolino di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Angelo Maiolino di Vicenza

142. Avvocato Paolo Malagutti di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Paolo Malagutti di Verona

143. Avvocato Vincenzo Maltese di Trapani, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Vincenzo Maltese di Trapani

144. Avvocato Giovanna Marchesan di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giovanna Marchesan di Treviso

145. Avvocato Giulia Marchiori di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giulia Marchiori di Vicenza

146. Avvocato Enrico Mariotto di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Enrico Mariotto di Vicenza

147. Avvocato Emanuela Marsan di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Emanuela Marsan di Vicenza

148. Avvocato Tiziana Martini di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Tiziana Martini di Vicenza

149. Avvocato Mariastella Mazzon di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.

Difensore: Avvocato Mariastella Mazzon di Treviso

150. Avvocato Giorgio Mazzuccato di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giorgio Mazzuccato di Padova

151. Avvocato Federico Menegardi di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Federico Menegardi di Vicenza

152. Avvocato Francesca Meucci di Prato, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesca Meucci di Prato

153. Avvocato Elisa Monticelli di Prato, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisa Monticelli di Prato

154. Avvocato Federica Moro di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Federica Moro di Padova

155. Avvocato Gianni Morrone di Padova **(ha revocato la costituzione di parte civile già in data 22.02.2019)**

156. Avvocato Matteo Moschini di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Matteo Moschini di Treviso

157. Avvocato Diego Novello di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Diego Novello di Vicenza

158. Avvocato Gerardina Orlandella di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Gerardina Orlandella di Vicenza

159. Avvocato Nino Orlandi di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Nino Orlandi di Udine

160. Avvocato Fabio Marzio Palazzo di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Fabio Marzio Palazzo di Milano

161. Avvocato Rosa Parenti di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Rosa Parenti di Treviso

162. Avvocato Federico Partele di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.

Difensore: Avvocato Federico Partele di Treviso

163. Avvocato Roberto Pascolat di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Roberto Pascolat di Udine

164. Avvocato Simonetta Maria Pastorello di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Simonetta Maria Pastorello di Padova

165. Avvocato Michele Pedoja di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Michele Pedoja di Treviso

166. Avvocato Denise Pedrali di Brescia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Denise Pedrali di Brescia

167. Avvocato Mariagrazia Pegoraro di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mariagrazia Pegoraro di Vicenza

168. Avvocato Laura Pellizari di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Laura Pellizari di Vicenza

169. Avvocato Michele Pertile di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Michele Pertile di Vicenza

170. Avvocato Claudia Domizia Perucca Orfei di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Claudia Domizia Perucca Orfei di Vicenza

171. Avvocato Stefano Perusi di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefano Perusi di Verona

172. Avvocato Luca Pigato di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luca Pigato di Vicenza

173. Avvocato Filippo Piovan Di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Filippo Piovan Di Vicenza

174. Avvocato Lorenzo Pistone di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Lorenzo Pistone di Treviso

175. Avvocato Paolo Polato di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Paolo Polato di Venezia

176. Avvocato Martino Pozzan di Trento, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Martino Pozzan di Trento

177. Avvocato Elisa Pozzato di Rovigo, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisa Pozzato di Rovigo

178. Avvocato Federico Pronovi di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Federico Pronovi di Vicenza

179. Avvocato Barbara Puschiasis di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Barbara Puschiasis di Udine

180. Avvocato Francesco Querci di Prato, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Querci di Prato

181. Avvocato Franco Rainaldi di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Franco Rainaldi di Vicenza

182. Avvocato Victor Rampazzo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Victor Rampazzo di Vicenza

183. Avvocato Francesca Rando Di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesca Rando Di Vicenza

184. Avvocato Luigi Ravagnan di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luigi Ravagnan di Venezia

185. Avvocato Leonardo Rebellato di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Leonardo Rebellato di Vicenza

186. Avvocato Paola Regazzo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Paola Regazzo di Vicenza

187. Avvocato Mario Rigo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Mario Rigo di Vicenza

188. Avvocato Roberto Rigoni Stern di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Roberto Rigoni Stern di Vicenza

189. Avvocato Daniele Ripamonti di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Daniele Ripamonti di Milano

190. Avvocato Carlo Edoardo Rocca Di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carlo Edoardo Rocca di Milano

191. Avvocato Sveva Rossi di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Sveva Rossi di Padova – CANCELLATA dall'Albo dopo notifica decreto di citazione

192. Avvocato Salvatore Ruberti di Lecce, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Salvatore Ruberti di Lecce

193. Avvocato Ruggero Rubisse di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Ruggero Rubisse di Vicenza

194. Avvocato Davide Sangiorgio di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Davide Sangiorgio di Milano

195. Avvocato Agnese Sbraccia di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Agnese Sbraccia di Venezia

196. Avvocato Erika Scarpa di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Erika Scarpa di Padova

197. Avvocato Stefania Scarparo di Venezia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefania Scarparo di Venezia

198. Avvocato Guido Scudeller di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Guido Scudeller di Treviso

199. Avvocato Claudia Selmi di Lucca, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Claudia Selmi di Lucca

200. Avvocato Lina Sguassero di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Lina Sguassero di Udine

201. Avvocato Simeone Taryn di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Simeone Taryn di Milano

202. Avvocato Elisa Sottosanti di Gorizia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisa Sottosanti di Gorizia

203. Avvocato Monica Spada di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Monica Spada di Vicenza

204. Avvocato Paolo Spagnolo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Paolo Spagnolo di Vicenza

205. Avvocato Carlo Spillare di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Carlo Spillare di Vicenza

206. Avvocato Stefano Squarise di Padova, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Stefano Squarise di Padova

207. Avvocato Riccardo Ternullo di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Riccardo Ternullo di Verona

208. Avvocato Francesco Ternullo di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Ternullo di Verona

209. Avvocato Massimo Thiella di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Massimo Thiella di Vicenza

210. Avvocato Riccardo Todesco di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Riccardo Todesco di Vicenza

211. Avvocato Dario Trevisan di Milano, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Dario Trevisan di Milano

212. Avvocato Francesca Turini di Pavia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesca Turini di Pavia

213. Avvocato Ilaria Valentini di Pistoia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Ilaria Valentini di Pistoia

214. Avvocato Vittorio Vanzo di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Vittorio Vanzo di Verona

215. Avvocato Jessica Vestito di Torino, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Jessica Vestito di Torino

216. Avvocato Michele Vettore di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Michele Vettore di Vicenza

217. Avvocato Francesco Vettori di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Francesco Vettori di Vicenza

218. Avvocato Vianelli Federico di Treviso, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Vianelli Federico di Treviso

219. Avvocato Giovanni Villari di Messina, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Giovanni Villari di Messina

220. Avvocato Enrico Vitacchio di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Enrico Vitacchio di Vicenza

221. Avvocato Matteo Zaccaria di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Matteo Zaccaria di Vicenza

222. Avvocato Marcella Zanchetta di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Marcella Zanchetta di Vicenza

223. Avvocato Luca Zanfagnini di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Luca Zanfagnini di Udine

224. Avvocato Anna Silvia Zanini di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Anna Silvia Zanini di Vicenza

225. Avvocato Romina Zanvettor di Brescia, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Romina Zanvettor di Brescia

226. Avvocato Erica Zocca di Verona, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Erica Zocca di Verona

227. Avvocato Massimo Zocca di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Massimo Zocca di Vicenza

228. Avvocato Maurizio Zuccollo di Vicenza, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Maurizio Zuccollo di Vicenza

229. Avvocato Elisabetta Zuliani di Udine, quale procuratore speciale delle parti civili già costituite nel procedimento de quo.
Difensore: Avvocato Elisabetta Zuliani di Udine

Appellanti gli imputati, la Procura della repubblica di Vicenza, le parti civili e il Responsabile Amministrativo Banca Popolare di Vicenza avverso la sentenza n. 348/2021 del Tribunale di Vicenza emessa in data 19.12.2021 che così decideva :

Letti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI responsabili dei reati loro ascritti in rubrica e, esclusa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.,

riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti contestate, unificati i reati nel vincolo della continuazione, più grave il reato sub H1), condanna:
GIUSTINI EMANUELE alla pena di anni sei mesi tre di reclusione,
MARIN PAOLO e PIAZZETTA ANDREA alla pena di anni sei di reclusione ciascuno,
ZONIN GIOVANNI alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.
Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al pagamento delle spese processuali.
Letto l' art. 29 c.p. dichiara gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Letto l'art. 2641 comma II c.c. dispone nei confronti degli imputati la confisca per il valore equivalente alla somma di € 963.000.000.
Letto l'art 530 c.p.p. assolve PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Letto l'art. 317 comma IV c. p. p. dichiara l'inefficacia dei sequestri conservativi eseguiti nei confronti degli imputati PELLEGRINI MASSIMILIANO e ZIGLIOTTO GIUSEPPE a far data dalla irrevocabilità della pronuncia.
Letto l'art. 531 c. p. p. dichiara non doversi procedere nei confronti di GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI in relazione al capo A1), limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013 perché estinte per intervenuta prescrizione.
Letti gli artt. 69 D.Lgs. 231/01, 533, 535 c. p. p. dichiara Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.12 comma II lett. A) d lgs 231/2001, applicata la disciplina della pluralità di illeciti di cui all'art. 21 d.lgs. n.231/2001, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di € 364.000.
Letto l'art. 19 D.Lgs. 231/01 dispone nei confronti dell'ente la confisca della somma di euro € 74.212.687,50.
Letti gli artt. 53 D.lgs. 231/01, 323 c.p.p . revoca il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Vicenza in data 18.5.2017 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza limitatamente alla somma di € 31.800.000, di cui ordina la restituzione all'ente.
Condanna Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 240 c.p. dispone la confisca dei documenti cartacei ed informatici oggetto di sequestro probatorio eseguito nelle date 21 e 22 settembre 2015 e la conservazione dei reperti agli atti del presente procedimento.
Visto l'art. 83 TUB dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.
Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO (tranne che nei confronti di Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia, Toninello Laura), PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore delle parti civili private di cui all'allegato elenco, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio come dal richiamato elenco.

Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, Naim Barbara (per l'importo di cui all'elenco allegato), Bertinato Giovanni per la quota parte di euro 108,00 (oltre accessori di legge).
Condanna gli imputati GIUSTINI EMANUELE, MARIN PAOLO, PIAZZETTA ANDREA e ZONIN GIOVANNI al risarcimento dei danni in favore della parte civile Banca d'Italia, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 89.970 , di cui € 23.220 per onorari oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Condanna GIUSTINI EMANUELE al risarcimento dei danni in favore della parte civile Consob, rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione, oltre al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio liquidate in € 3.870, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Condanna gli imputati al pagamento di una provvisionale in favore di Banca d'Italia pari ad € 601.017,39 nonché in favore delle parti civili private come da elenco allegato che viene quantificata nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte.
Condanna Giustini Emanuele al pagamento di una provvisionale in favore di CONSOB pari ad € 186.570,00.
Dispone la trasmissione degli atti al PM in sede per quanto di competenza in relazione all'ipotesi di reato contestata sub N1 a carico di Zonin Giovanni

Avv. Aldo Agostinacchio
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):
3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 175/368
Costituite per il solo capo A1:

1. MASSIMO STOCCO
2. ANTONIO STOCCO

Avv. Chiara Altin
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):
5.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
189,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 21/428, 23/428, 25/428, 29/428, 267/428, 271/428 e 537
Costituite per il solo capo A1):

1.CASTORO MARIA IPPOLITA
2. GERLIN MARISA
3. GIOVANNA VENDRAMINI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAPUZZO PAOLO
2.FIORAVANTI VETTORETTI sottoscrittore delle azioni (ELDA CORRADO E MARIA TERESA VETTORETTI cointestatarie del conto corrente utilizzato per l'acquisto delle azioni)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. WALTER SEBENELLO

Avv. Graziano Amodeo
Liquidazione onorari e spese:
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n.:240
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.RIDOLI BASILIO

Avv. Cristian Amoroso
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.: 191 e 388

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. MENDO ROBERTO ANGELO

Avv. Stefano Antiga

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n.: 1

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittrice solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GIARDINI SERGIO

Avv. Alberto Antonello

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

3.600,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero n.: 217- 414

Costituite per il solo capo A1):

1. MIOTTO MAURO

Avv. Carlo Anzil

(22 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare):

8.280,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero: n. 287, 324 e 503

Costituite per il solo capo A1):

1. Vidal Filena (503)
2. Cecchini Gioconda (503)
3. Pasut Rosa Laura (503)
4. Scoda Roberta (503)
5. Zuccolo Alberto (503)
6. Simeon Nerina (503)
7. Zuttion Orianna (503, 128)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Antoniutti Laura (503)
2. Calligaro Rodolfo (503)
3. Lirussi Nevia (503)
4. Nobile Tiziana (503)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cattelan Fabrizio (503)
2. Cattelan Viviana (503)
3. Durigon Orfeo (287, 324)
4. Paulesso Marinella (287, 324)
5. Facchin Federico (287, 324)
6. OTTO s.r.l. (503)
7. Zuccolo Caterina (503)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Cicuto Nadia (503)
2. Rossi Livio (503)
3. Masolini Franco (503)
4. Turello Gianfranco (503)

Avv. David Giuseppe Apolloni

Liquidazione onorari e spese:

3840,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

135,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 226

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. TECNOSTRADE SRL
2. MIRCO CIPOLLETTA
3. ELISABETTA GIRARDI
4. FRANCESCA SANTAROSSA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SPINELLI E MANNOCCHI SRL

Avv. Francesca Baggio

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare)

3.960,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

202,00euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 262 e 262 bis

Parte costituita per i capi a1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

Federico Vianelli

Parte costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013.

Alessandro Zuanetti

Avv. Luca Bai
Liquidazione onorari e spese
8750 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DISPOSITIVO AD ESCLUSIONE DI CONFCONSUMATORI
Parti civili n. 17 e 561
Parti civili costituite in relazione al capo a1

Ruggeri Nicola
Castiglioni Angelo
Ellebi Impianti S.r.l.
Macolino Vincenzo
Batosti Silverio
Agnani Maria Teresa
Bellicchi Luciano
Bernardi Giorgio
Bucciarelli Lorenzo
Negri Sabrina
Sofisti Giovanna
Ziveri Maurizio
Davanzo Pietro
Riva Emanuela
Videtta Elisa
Allodi Luca
Iasoni Maria
Gandini Luigi
Bernabini Franca
D'Elia Daiana
Valduga Armando
Monzon Maria del Carmen

Lombardini Aldo
Martinelli Alessandro
Mazzoleni Luca
Rota Gianfranco S.r.l. l.r.p.t. Rota Giuliano
Lombardini Davide
Curnis Anna
Zuccon Ernesto
Bertato Vincenzo
Ghislanzoni Giandionigi
CONFCONSUMATORI

parti civili costituite in relazione al capo a1 e i in quanto sottoscrittori del solo aumento di capitale del 2013

O.C. Lean S.r.l.

parti civili costituite in relazione al capo a1 e j in quanto sottoscrittori del solo aumento di capitale del 2014

Bargiacchi Sara
Davitti Riccardo
Marzocchi Monia
Minacci Marco
Merelli Luca
Merelli Marco
Chezzi Paola
Fava Lino
Maini Maria Fernanda
Monaco Vincenzo
Molari Francesca

Avv. SILVIA BALBONI

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare)

4.320,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA

54,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.: 557 e 50+422
Costituite per il solo capo A1):

1. BALBONI FLAVIO N. 557
2. FRACCARO ANTONIETTA NADIA N. 557

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GUGLIELMI LAURA N. 50+422

Avv. Duccio Balestri
Liquidazione onorari e spese
4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 621
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

MANIFATTURA MAC & CO SRL in persona del l.r.p.t

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

DABIZZI SARA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DABIZZI LINDA
2. GORI ALESSIO
3. MELANI LORENZO IN PROPRIO E QUALE TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ORDITURA MELANI LORENZO
4. SPAGNESI MARIO

Avv. DIANA BARALDO
Liquidazione onorari e spese
3.120,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
704,28 euro per spese non esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 500
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. IMOB S.R.L.

2.BALDAN MASSIMO
3.BALDAN ANDREA

Avv. Bruno Barbieri
(parti civili 87)
Liquidazione onorari e spese
10.045,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 178 e n. 570
Costituite per il solo capo A1):

1. ARCANGELI ANNA MARIA
2. BISAZZA ILARIA
3. BISAZZA PIERANDREA
4. BISAZZA SARA
5. BRULLO GABRIELE
6. BRULLO GIOVANNI
7. CASTOPOLI SILVANA ALICE
8. CODA GIAN CARLO
9. DALL'ARMELLINA MARIA TERESA
10.FABRIS BERTILLA
11.FENZA MAURO
12.FERRARIO VITTORIO
13.PIZZIGHELLO ROMANO
14.RADEGONDA DAMIANO
15.ROMA FABIO
16.SPADOLINI MAURIZIO
17.ZARINI ELENA
18.CARRETTA TERESA VITTORIA
19.DE LUCA GENNARO
20.DE TOMMASO PAOLO
21.ENEA ANNA
22.PANISI LUCIANO
23.TRENTIN SUSI
24.BONAFEDE SOFIA
25.CORRIDORI MANUELA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI BENVENUTO PAGANI
26.DE MARCHI LIDIA IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
27.SACCO ZIRIO PIERLUIGI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
28.PORTARO GIUSEPPE

29.STEFANINI PAOLO AMM. UNICO DELLA S.R.L. IDROELETTRICA BOSCHETTO

Costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BRUNI MANUEL
2. CORTELAZZO FRANCESCA
3. CORTELAZZO MAURIZIO
4. DARDI FABIO
5. DI CARO ROCCO
6. GARZARO ALICE
7. GUTTADAURO SALVATORE
8. IIRITANO ERMANNA
9. LONGO ANNA MARIA – A.I.A.S. ONLUS
10.MELANI STEFANIA
11.BUNELLO ADILLA
12.GARAU EFISIO
13.ROMANO LUCIANO
14.DEL PECCHIA ALESSIO
15.LAISE FRANCESCO
16.SANTINI LAURA
17.GNAGNARELLA FELICE
18.TINTI MARIA

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BARTUCCIO ANGELO SALVATORE
2. BRANNETTI MORENA
3. CASTIELLO ANTONELLA
4. DEL GROSSO PIER LUIGI
5. DORIGATI ELENA
6. GASPARINI SONIA
7. GIGAHERTZ S.R.L. IN PERSONA DELL'AMM. E LEGALE RAPPR. BRASIELLO FRANCO
8. LONGHIN CARLO
9. MHZSTORE S.R.L. IN PERSONA DELL'AMM. BRASIELLO FRANCO
10.RICCARDI ROMANO
11.SOLINAS PAOLO
12.TALLARICO ANTONIO
13.VRICELLA MARIO
14.GIUNTINI SERGIO
15.BRION DAVIDE

16.CECCHELLA CARLO
17.ANDERLUCCI NOEMI

Costituite per i capi A1), I) e L) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ALESSI ANDREA FRANCESCO
2. BORTOLAZZO AUGUSTO
3. BRASIELLO FRANCO
4. CORTIANA RINA
5. CURCURU' SERAFINO
6. DAVERIO PAOLO
7. DE VENUTO MARIA LUISA
8. ESBORNI GIORGIO
9. MILANESE GIULIANA
10.MONTINERI ANTONIO
11.MONTINERI GUGLIELMO
12.NICOLINI GIANPIETRO
13.PERON FABIO
14.PESAVENTO CARLA
15.PESCINA ROBERTO
16.PICCOLI FRANCESCA
17.BERNAREGGI SILVANA
18.FACCI MARIANGELA
19.LENZI LUCIANO
20.ERBETTA ANNA MARIA
21.SACCO ZIRIO RENATO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI SACCO ZIRIO LIBERO
22.SASSI FRANCESCO S.R.L.
23.BERNARDINETTI LUCA IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPR. DI FARMACIA MARAINI S.A.S. DEL DOTT. LUCA BERNARDINETTI & C.

Avv. Maria Italia Barile
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 244
Parte civile costituita in relazione al capi a1 e i

GIULIO DURIGON

Avv. Lorenzo Baronti
Liquidazione onorari e spese

846

5.280,00 euro per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 610
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FABBRI MASSIMO
2.MARCANTUONO MICHELE, in qualità di legale rapp.te pro tempore della società TSM COSTRUZIONI SAS DI MARCANTUONO M. e SASSOLI G,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.GIANNETTI MONICA
2. GHERGO LUCIA
3 LEPORE MAURIZIO
4. MARCANTUONO MICHELE
5 NUNZIATI MASSIMO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Ristorante Le Fontanelle Srl, nella persona del legale rapp.te pro tempore D'Aloisio Valentino
2. BRACHI STEFANO

Avv. Giancarlo Barracato
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per **onorari oltre 15% IVA e CPA**
Parte civile 525
Costituito per al

DOMILICI VINCENZA

Avv. Mattia Basso
Liquidazione onorari e spese
3.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
54,00 euro per spese esenti
Parti civili n. 631
Costituite per il solo capo A1:

1. Mazzolo Giacomo
2. Mazzolo Michele

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

34

1. Budai Gianni

Avv. Emanuela Bellini
Liquidazione onorari e spese
8.750,00 euro per spese oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 649
Costituite per il solo capo A1

BURTI MILENA
CASTELLANI SILVIO
CASTELLANI MAURIZIO
ISOLATI ISABELLA
COMPRI FAUSTO
CORSINI ITALO
CORSINI MICHELE
CORSINI VANNY
GROMENEDA CARLO
SIMONCELLO LUCIANO
MECENERO NADIA
FIORESE MASSIMILIANO
MELISON LIA
SPILLER FIORELLA
DAL ZOTTO AGNESE
CAMPLANI NICCOLETTA
APOSTOLI PAOLO
ZENTI CANDIDA
VALENTINI MIRELLA
ZERBINATO RENATO
ZERBINATO CLAUDIO
PIAZZI RENZO
GIACOMAZZI Enzo
LO CICERO PATRIZIA
VALENTINI FRANCESCO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2013

GROMENEDA PAOLA
MENEGOLO FABIO
ZANIN DOMENICO
FORNASA DAMIANO
BACCO CARLA
FORNASA ALICE

FORNASA JESSICA
SCHIAVOTTO Anna Maria

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2014

DANESE GRAZIELLA
BESCHIN VITTORIO
SMILE CENTER SRL
MARANA VALENTINO

Costituite per i capi A1 I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

GOBBO DRUSOLINA
SIMIONI IVANA
ROSSETTO CECILIA
GIAROLA DONATO VITTORIO
PAPESSO GIOVANNA
BRAZIOLI MARIA PAOLA

avv. Ludovica Bernardi
Liquidazione onorari e spese
4920,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
528,85 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 580
Costituite per il solo capo A1):

1. ing. UGOBERTO MARIA DI CARPEGNA BRIVIO
2. sig. NORINA BARBATO, sig. LAURA VENDRAMIN, in nome proprio e in nome e per conto della sig. BARBARA PAULETTI, geom. ANTONELLO VENDRAMIN, geom. MASSIMO VENDRAMIN, in nome proprio e, lo stesso, congiuntamente alla sig. Anna Durante, nella veste di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore LUCREZIA VENDRAMIN, sig. VALENTINA PAULETTI, tutti in qualità di eredi del sig. FERDINANDO VENDRAMIN

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

36

1. sig. ROSSELLA BAGGIO
2. dott. LAURA TAGLIAPIETRA
3. sig. PIERLUIGI VERONA e sig. MARIA GIOVANNA VALLORTIGARA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. dott. ANTONIO GAGLIARDI

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. dott. DANIELA DALLA POZZA

Avv. Giovanni Bertacche

Liquidazione onorari e spese

2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

312,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile n. 13

Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. **BELLAME GIULIANO**

Avv. Renato Bertelle

Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare e fase cautelare

13.270,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 233, 353 bis e 526

Per le parti civili costituite per il solo capo A1

1	ABAKO S.R.L.
2	ABUDAN ZAFER
3	ALLEGRINI MARIA
4	ANDREOSE MARIA
5	BACILIERO GIULIANA
6	BAIOCCO ENRICO
7	BALDISSERI PRIMO
8	BANDELI LAURA
9	BARUFFALDI STEFANIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
10	BASSAN LUIGI
11	BASSAN SERGIO
12	BASSAN SERGIO S.r.l. unipersonale

13	BASSO IVANA
14	BASSO PRASSEDE
15	BASTIANELLO DANIELA
16	BEDIN GAETANO
17	BELLONZI SANDRO
18	BERTAGNOLI ERMIDA
19	BERTINATO GIOVANNI
20	BERTINATO STEFANIA
21	BERTON NORBERTO
22	BIASIN DONATA
23	BIBIANI LUCIA
24	BOARETTO GIANCARLO
25	BONALDO SABRINA
26	BONANNO MIRANDA
27	BORGHIN FABRIZIA
28	BORRIERO GIOVANNA
29	BORSO MARIA TERESA
30	BRAGAGNOLO ARIANNA
31	BRAZZALE LUCA
32	BRESSAN ANNA
33	BRESSAN ANNALISA
34	BRIGO PAOLO
35	BRIGO RUGGERO
36	BRUNELLO GIOVANNI
37	BRUNELLO NATASCIA
38	BRUNELLO NICOLO'
39	C.M.S. S.r.l.
40	C.P.F. di CAVALLO CARMELO & C Snc
41	CAMPI ALESSANDRO
42	CAMPI LINO
43	CAMPI SILVIA
44	CANEVA ROBERTA
45	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.
46	CAPOTOSTI SILVANO
47	CARLETTI ANGELA
48	CARLETTI LAURETANA
49	CASALIN FLAVIO
50	CASETTO DAVIDE
51	CASETTO STEFANIA
52	CASTAGNA ANTONIO
53	CASTELLO GIULIANO
54	CAU GASTONE

55	CAVALLO CARMELO ANTONIO
56	CAZZAMALI GABRIELLA
57	CAZZARO IVANA
58	CAZZOLA LUCIANA
59	CELLEGHIN AMPELIA
60	CELLEGHIN AMPELIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
61	CENZI CARLO
62	CERETTA MARIA LUISA
63	CERETTA PAOLA
64	CERISARA INES
65	CESARO CRISTIANO
66	CITTON INES
67	COMMERCIO FRUTTA CUGINI SANDRI SRL
68	COMPARE ANTONIETTA
69	CONSOLARO MARCELLINO
70	CONTIERO RENZO
71	CONTIN ANNA
72	CORAZZA GIORGIO
73	CORTIANA LIDIA
74	COSTENIERO BERNARDETTA
75	CRESTANI GIUSEPPE
76	CROVATO MARIA ADELE
77	DA ROS ALDO
78	DAL POZZO GENNJ
79	DAL POZZO GIAN MARTINO
80	DAL PRA' ALBERTO
81	DAL SASSO MARIA LUIZA
82	DALLA BONA GRAZIANO
83	DARCOSTI RAFFAELLO
84	DAVANZO FLAVIANO
85	DE FACCI RINO
86	DE PRA RITA
87	DE ROSSO ANDREA
88	DE TONI ANGELO
89	DE VICARI ENZO
90	DE VICARI GIAMPIETRO PAOLO
91	DENTI GIUSEPPE
92	DESTRO LUCIANA
93	DI NORA ENZO
94	DOMENICHINI ANDREA
95	DORO LORETTA

96	DUO' ANTONIO
97	DUO' LUIGI
98	DUO' MASSIMO
99	DUO' PAOLO
100	DUO' ROBERTO
101	DUSO MARIA NADIA
102	FABBRIS MARIA LUISA
103	FABBRIS NICOLA
104	FABBRIS RUGGERO
105	FACCIN DIEGO
106	FACCIN WILMA
107	FALLIMENTO SORGENTE INLAVORO
108	FARESIN ROSA MARIA
109	FEDELE CARMELA
110	FEDYANINA MARINA
111	FEN ENERGIA
112	FERRO BRUNO
113	FERRONATO MARIA ANTONIA
114	FINCO ALESSANDRA
115	FINCO GIOVANNI
116	FINCO MIRELLA
117	FINCO SERGIO
118	FOCHESATO FABRIZIO
119	FONGARO ELENA
120	FOSSA MARIA GRAZIA
121	FRACASSO ALESSANDRO
122	FRISON ANNAMARIA
123	GAGGIO ROSANNA
124	GALASSETTI DAVIDE quale erede di BARUFFALDI MARIO
125	GALASSETTI LUCA quale erede di BARUFFALDI MARIO
126	GALVAN GIUSEPPE
127	GASPARI MARIROSA
128	GIANELLO SILVANO
129	GIURIOLO PIETRO
130	GOMITOLO ATTILIO
131	GRANCARA DANIELE
132	GRANCARA MICHELA
133	GRIFFANTE EZIO
134	GROTTO GABRIELE GIUSEPPE
135	GROTTO PIERLUCA

136	GUALTIERO CLEMENTINA
137	GUERRA FRANCO
138	GUIDOLIN LISA in qualità di erede di MAULE BARBARA
139	GUIDOLIN MARTINA in qualità di erede di MAULE BARBARA
140	GUIDOLIN MORENO in qualità di erede di MAULE BARBARA
141	GUIDOLIN NICOLA in qualità di erede di MAULE BARBARA
142	HEMOFENIX MEDICAL S.R.L.
143	INTERNATIONAL GOLD AND SILVER SERVICE S.r.l.
144	LANZA ITALO
145	LANZARINI ANTONIETTA
146	LIBONDI FRANCESCO
147	LIBONDI RENATO
148	LORENZI PAOLO
149	LUCCHIN ALDO
150	LUCISANO ONDINO
151	LUNARDON GINA
152	MADDALENA ROBERTO
153	MAGAGNA ALBERTO
154	MAGALINI MARIA FRANCESCA
155	MALANDRIN ENRICO
156	MALANDRIN FLORIANO
157	MANDARINI RUGGERO
158	MANDARINI RUGGERO ditta individuale
159	MANEA ALESSANDRO
160	MANNERUCCI LEONARDO
161	MANTESE LUIGI
162	MANTIERO GILIOLA
163	MARANA ANNAMARIA
164	MARINI MARCHETTO
165	MARINI PIERANTONIO
166	MARTINI PIERPAOLO
167	MARZOLANI GIANNINA
168	MASSIGNAN ILARIA
169	MASTELLA CARLOTTA
170	MASTELLA CATERINA
171	MASTELLA GIANCARLO
172	MATTIELLO GIUSEPPE
173	MENDOZA DELFINA
174	MENEGAZZO STEFANIA

175	MENEGUZZO ROMEO
176	MORO GIUSEPPE
177	MUNARINI MICHELE
178	MUZZO CATERINA
179	NDIAYE MATHIAW
180	NOVELLA ALBERTO
181	NOVELLA ELENA
182	NOVELLA PIERPAOLO
183	NOVELLO DIEGO
184	ODELANTI GIOVANNI BATTISTA
185	ORLANDI EVA
186	PAGANI DOMENICA MARIA
187	PANARESE UGO
188	PANOZZO ELIO
189	PEGORARO CESARE MICHELE
190	PEGORARO LAURA
191	PERETTI GABRIELLA
192	PERICI EMANUELE
193	PERNIGOTTO GABRIELLA IRENE
194	PIANEGONDA DARIO
195	PIAZZA GIUSEPPE (n. 30/09/1948)
196	PITTON CAMILLA
197	PITTON UMBERTO
198	PIVETTI MASSIMO
199	POLETTO PAOLO
200	POLI MATTEO
201	POLI VALERIO
202	POLI SILVIA
203	PONTINI RENATA
204	PONTINI ROBERTO
205	POTONI FRANCO
206	POZZA GIUSEPPE GIOVANNI
207	PRETTO NADIA
208	RANCAN DEBORA
209	RANCAN FRANCESCO
210	RANCAN RACHELE
211	RIGON CECILIA
212	RINALDI SILVANO
213	RIZZOTTO LUCIA
214	ROMAN STEFANO
215	RONCO GIOVANNA
216	ROSA MARIA

a2

217	ROSSI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione
218	RUFFA TIZIANO
219	SACCONE GIUSEPPE
220	SANDONA' DANIELE
221	SANDONA' RESIO
222	SANDRI DOMENICO
223	SANDRIO GIORGIO
224	SANTACATTERINA ANGELO
225	SARAFIN S.p.a.
226	SARTORI CLAUDIO
227	SARTORI DIEGO
228	SCALABRIN FRANCESCO
229	SCALABRIN MONIA
230	SCALCHI ANGELO
231	SCORTEGAGNA MARIANO
232	SCORZATO LUCIA
233	SEGALLA ORNELLA
234	SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
235	SOLDA' ROBERTO
236	SOLIGO DENIS
237	SORGATO PIETRO
238	SPANU ROBERTO
239	SQUAIELLA MAURIZIO
240	STOCCO CESARINO
241	STRINGARI FABIO
242	SUTERA SARDO ALBERTO
243	TAMBURINI URIA
244	TASINAZZO ROSSELLA
245	TIBALDO LUIGI
246	TIBALDO VALERIO
247	TREMUL DONATELLA
248	TURATO ANTONELLA
249	VANZAN GINO
250	VANZAN LUIGI
251	VECCHIATI ENRICA
252	VENTURELLI ADRIANO
253	VERONESE FILIPPO
254	VESCOVI ENRICO
255	VITALI SONIA
256	WRASTOR ALIX MARIE BERTHE
257	ZAFFIRO HOLDING S.p.a.
258	ZAMBONI DANIELA

a3

259	ZANELLA LUIGINO
260	ZANIN RINO
261	ZANOTTO ANNA BRUNA
262	ZULLO FRANCO

Per le parti civili costituite per i capi A1 ed I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

1	ANDREOSE MARIA
2	BACILIERO GIULIANA
3	BANDELI LAURA
4	BASSO PRASSEDE
5	BOARETTO GIANCARLO
6	BORSO MARIA TERESA
7	BRAGAGNOLO ARIANNA
8	BRIGO RUGGERO
9	CAVALLO CARMELO ANTONIO
10	CERETTA MARIA LUISA
11	CESARO CRISTIANO
12	CITTON INES
13	COMMERCIO FRUTTA CUGINI SANDRI SRL
14	COMPARE ANTONIETTA
15	CONTIERO RENZO
16	CORAZZA GIORGIO
17	CRESTANI GIUSEPPE
18	CROVATO MARIA ADELE
19	DA ROS ALDO
20	DAL POZZO GENNJ
21	DAL PRA' ALBERTO
22	DAL SASSO MARIA LUIZA
23	DE FACCI RINO
24	DENTI GIUSEPPE
25	DESTRO LUCIANA
26	DI NORA ENZO
27	DORO LORETTA
28	DUO' MASSIMO
29	DUO' ROBERTO
30	FABBRIS MARIA LUISA
31	FABBRIS NICOLA
32	FABBRIS RUGGERO
33	FEDYANINA MARINA
34	FOCHESATO FABRIZIO
35	FRACASSO ALESSANDRO
36	GAGGIO ROSANNA

37	GALVAN GIUSEPPE
38	GROTTO PIERLUCA
39	LUCCHIN ALDO
40	LUCISANO ONDINO
41	MAGAGNA ALBERTO
42	MANNERUCCI LEONARDO
43	MANTIERO GILIOLA
44	MARTINI PIERPAOLO
45	MORO GIUSEPPE
46	PEGORARO CESARE MICHELE
47	PIAZZA GIUSEPPE (n. 30/09/1948)
48	POLETTO PAOLO
49	POLI MATTEO
50	POLI VALERIO
51	POLI SILVIA
52	POTONI FRANCO
53	RANCAN RACHELE
54	SACCONE GIUSEPPE
55	SANDONA' DANIELE
56	SCALABRIN FRANCESCO
57	SCALABRIN MONIA
58	SPANU ROBERTO
59	STOCCO CESARINO
60	STRINGARI FABIO
61	TREMUL DONATELLA
62	TURATO ANTONELLA
63	VECCHIATI ENRICA

Per le parti civili costituite per i capi A1 ed L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014

1	ABAKO S.R.L.
2	BELLONZI SANDRO
3	BRESSAN ANNA
4	C.M.S. S.r.l.
5	CAPOTOSTI SILVANO
6	CARLETTI LAURETANA
7	CASTAGNA ANTONIO
8	CAU GASTONE
9	CAZZAMALI GABRIELLA
10	CONTIN ANNA
11	DE PRA RITA
12	DE ROSSO ANDREA
13	DE VICARI GIAMPIETRO PAOLO

GS

14	FACCIN DIEGO
15	FOCHESATO FABRIZIO
16	FONGARO ELENA
17	FOSSA MARIA GRAZIA
18	FRISON ANNAMARIA
19	GOMITOLO ATTILIO
20	LORENZI PAOLO
21	MADDALENA ROBERTO
22	MALANDRIN ENRICO
23	MALANDRIN FLORIANO
24	MANDARINI RUGGERO
25	MANDARINI RUGGERO ditta individuale
26	MANTESE LUIGI
27	MENEGUZZO ROMEO
28	MUZZO CATERINA
29	NOVELLO DIEGO
30	PEGORARO LAURA
31	PERNIGOTTO GABRIELLA IRENE
32	RANCAN DEBORA
33	RIGON CECILIA
34	SANTACATTERINA ANGELO
35	SEGALLA ORNELLA
36	SUTERA SARDO ALBERTO
37	VESCOVI ENRICO
38	ZAMBONI DANIELA
39	ZULLO FRANCO

Per le parti civili costituite per i capi A1, I ed L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013, sia dell'aumenti di capitale 2014

1	BAIOCCO ENRICO
2	BARUFFALDI STEFANIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
3	BASSO IVANA
4	BEDIN GAETANO
5	BERTAGNOLI ERMIDA
6	BERTINATO STEFANIA
7	BERTON NORBERTO
8	BONALDO SABRINA
9	BORRIERO GIOVANNA
10	BRAZZALE LUCA
11	BRESSAN ANNALISA
12	BRUNELLO GIOVANNI
13	BRUNELLO NATASCIA

14	BRUNELLO NICOLO'
15	CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.
16	CASETTO DAVIDE
17	CASETTO STEFANIA
18	CELLEGHIN AMPELIA
19	CELLEGHIN AMPELIA quale erede di BARUFFALDI MARIO
20	CERETTA PAOLA
21	CONSOLARO MARCELLINO
22	DALLA BONA GRAZIANO
23	DAVANZO FLAVIANO
24	DE TONI ANGELO
25	DOMENICHINI ANDREA
26	DUO' LUIGI
27	DUSO MARIA NADIA
28	FACCIN WILMA
29	FALLIMENTO SORGENTE INLAVORO
30	FARESIN ROSA MARIA
31	FEDELE CARMELA
32	FEN ENERGIA
33	FINCO MIRELLA
34	GALASSETTI DAVIDE quale erede di BARUFFALDI MARIO
35	GALASSETTI LUCA quale erede di BARUFFALDI MARIO
36	GIANELLO SILVANO
37	GRANCARA DANIELE
38	GRANCARA MICHELA
39	GUIDOLIN LISA in qualità di erede di MAULE BARBARA
40	GUIDOLIN MARTINA in qualità di erede di MAULE BARBARA
41	GUIDOLIN NICOLA in qualità di erede di MAULE BARBARA
42	HEMOFENIX MEDICAL S.R.L.
43	INTERNATIONAL GOLD AND SILVER SERVICE S.r.l.
44	LIBONDI FRANCESCO
45	LIBONDI RENATO
46	MANEA ALESSANDRO
47	MARINI MARCHETTO
48	MARINI PIERANTONIO

49	MATTIELLO GIUSEPPE
50	MENDOZA DELFINA
51	MUNARINI MICHELE
52	ODELANTI GIOVANNI BATTISTA
53	ORLANDI EVA
54	PANOZZO ELIO
55	PERICI EMANUELE
56	PITTON CAMILLA
57	PITTON UMBERTO
59	RIZZOTTO LUCIA
60	ROMAN STEFANO
61	RONCO GIOVANNA
62	RUFFA TIZIANO
63	SCALCHI ANGELO
64	SCORTEGAGNA MARIANO
65	SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO
66	SOLDA' ROBERTO
67	TAMBURINI URIA
68	TASINAZZO ROSSELLA
69	TIBALDO LUIGI
70	VANZAN LUIGI
71	VERONESE FILIPPO
72	WRASTOR ALIX MARIE BERTHE
74	ZANELLA LUIGINO

Avv. Marco Bertin
Liquidazione onorari e spese
2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 626
Costituite per il solo capo A1):

1. **RIZZI PAOLO**
2. **CAODURO ANNA**

Avv. Marilena Bertocco
Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare
9.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 535, 67, 67 bis, 65, 65 bis, 59, 59 bis, 81, 81 bis, 75, 75 bis, 83, 83 bis, 85, 85 bis, 61, 61 bis 77, 77 bis 73, 73 bis, 51, 51 bis 67, 67 bis, 53, 53 bis
Costituite per il solo capo A1):

535 LONGO GIOVANNI

535 MARCHETTI GABRIELE
535 MARCHETTI GIOVANNI
535 MARCHETTI MARIANO
59+bis TASINATO ROSANNA
67+bis TODESCHINI M. LUISA
67+bis BERTOLDI ALBERTO
535 BOSONI MASSIMO
535 CARLI CRISTINA
535 CAROLLO ALDO
535 DELLAI FABIO
59+bis FACCIN LORENZO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

535 BIANCO RENZO
535 DELLAI TERESITA
73+bis LOCALLO MARIA ANTONIA
53+bis VIGILANTE ALFIO
57+bis VELLARDI MANLIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

65+bis CENCI LUIGI
85+bis GIARETTA DANIELE
85+bis GIARETTA PIETRO
61+bis GOTTARDO VALTER

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

81+bis FILIPOZZI LORENZO
75+bis FONTANA MARA
83+bis FRASSON GABRIELLA
77+bis LIBRELOTTO GABRIELE
77+bis PERON LUCIANA
51+bis RIZZO ANTONELLA
69+bis ZENERE MADDALENA
535 BALLANI TERESA

Avv. Cristina Bertolano

Liquidazione onorari e spese anche per l'udienza preliminare

3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

77,3 euro per spese esenti

Parte civile costituita in per il capo i)

Fratelli Micoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Renato Micoli

69

Avv. Andrea Bertuzzo
Liquidazione onorari e spese
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 173 e 235
Costituite per il solo capo A1)

MEDOLAGO ALBANI MARIA PIA
ZANETTI BENEDETTA MARIA CHIARA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

SCHIESARI TOMMASO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014

ZANETTI GIUSEPPE

Avv. Rodolfo Bettiol
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
Parte civile n. 513
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. VENZO DONATELLA

Avv. Andrea Biasia
Liquidazione onorari e spese
€ 5.640 per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 335 e 563
Costituite per il solo capo A1):

1. ANNA FERIN
2. SERENELLA VALENTE
3. ANTONIETTA ZANOTTO
4. SILVIO ZANOTTO
5. ERME ZAPPON
6. RENATA CHILO'
7. VALERIA ORTOLANI
8. ROBERTA ORTOLANI

9. MARA ORTOLANI

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. SILVIA ORTOLANI

Avv. Mariuccia Biondo

Liquidazione onorari e spese

1.764,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)

2,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Costituite per il solo capo A1):

1. CORTESE ALESSANDRA (n. 26)
2. CORTESE NICOLO' (n. 26/26bis)
3. CORTESE ROBERTO (n. 26/26bis)
4. CORTESE ANTONIO (n. 26/26bis)
5. RIGONI MARCELLA (n. 26/26bis)
6. VELLAR ANNAMARIA (n. 26/26bis)
7. ZAUPA ENZO (n. 507)
8. DALLE FUSINE GIANNA (n. 507)
9. BIONDO GIOVANNI (n. 507)
10. BAUDO BARBARA (n. 507)
8. AGUGGIARO PAOLO (n. 507)
9. AGUGGIARO ELIGIO (n. 507)
10. ROSSI GIOVANNA (n. 28/28bis)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. VELLAR ARTURO (n. 26/26bis)

Costituite per i capi A1), i) e L) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BRUNELLO GIANNI (n. 28/28bis)

Avv. Andrea Bona

Liquidazione onorari e spese

8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 646

parti costituite per il solo capo a1.

Bandini Francesco
Bergamo Bruno
Bergamo Simone

Burel Luigia
Carnemolla Ballotta Alessandro
Centis Dolores
Corazza Piergiorgio
Daneluzzi Vicenzina
De Bon Paola
Falcomer Nidia
Fuccaro Matteo
Infanti Iolanda
Mosconi Alessandro
Nardin Virna
Perrone Olimpia
Populin Flavio
Quintavalle Armando
Quintavalle Primo
Rinaldi Domenico
Russo Enrico
Simonetto Diva
Simonetto Elena
Tartaggia Claudio
Tomasi Giuseppe
Troccoli Rocco
Gatto Raffaele
Vettoretto Elda
Scacco Carla Luigina.

parti costituite per i capi a1 e i in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale del 2013.

Bossi Loredana

parti costituite per i capi a1 e l in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale del 2014.

Busato Mario
Cescon Guerrino
De Vallier Mario
Elisa Goldin

Avv. STEFANO BONACCHI

Liquidazione onorari e spese

€ 7.080 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 618

Costituite per il solo capo A1):

BURBERI ELENA

52

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GIUSTI MASSIMO
2. Ditta Individuale Innocenti Maurizio
2. Rifinizione Vignali spa
4. Paoli Lorenzo

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Lo Strofinaccio di Bonanni Alessandro
2. Borri Roberto Galliano
3 Bardazzi Roberto e Celli Gianna
4. Falchi Ilaria
5. Franco Loredana
6. Giusti Renzo
7. Innocenti Maurizio, in proprio
8. Pittalis Giuseppina
9. Nencioli Luigi
10. Pagnini Giuseppe
11. Papi Edoardo
12. Monaco Gregory
13. Panerai Fabio

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bargi Maria Luisa
2. Buccelli Rita
2. Marseglia Dina
4. Nieri Gigliola

Avv. Sabrina Bonanno

Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare e la fase cautelare)

€ 6.560 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti civili n. 100 e 385

Costituite per il solo capo A1)

866

FERRO FRANCESCA
GUSELLA FIORENZA
SGARBI GABRIELLA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013

CAODURO ADELINO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

MAZZILLI DOMENICO
ZANCHETTA ALBERTO
ZANCHETTA ANTONIO LUIGI

Avv. Carlo Bonzano
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Costituite per i capi A1) e l)

General Holding Company s.r.l. (n. 506)

Avv. Denaura Bordandini
(99 considerate le parti escluse erroneamente indicate in tabella)
Liquidazione onorari e spese
10.045,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 643
Costituite per i capi A1, I e L.

Alessandro Tion
Francesca Piazza
Lucia Mazzoccoli
Manuel Schiava
Lorena Goi
Lida Bellina
Franco Vattolo
Arturo Andrea Andreucci Florio
Sonia Costantini
Bruna Tracogna
Giovanna Roiatti
Bruno Iaiza
Giancarlo Picco
AnnaMaria Rizzi
Sonia Cacitti
Carlo Romanello
Fortunato Tonin

Tecla Frucco
Mirella Battistella
Massimiliano Zotti
Anna De Matteis
Calogero Castronovo
Paolo Venturini
Daniela Spinosa
Carmen Miconi
Milena Andrian
Vito Giorgio Andrian
Giuseppina Sartor
Dania Piva
Federica Moretti
Silvia Osso
Bruno Miani
Marileda Pecile
Linda Tonutto
Paolo Boscutti
Laura Feruglio
Anna Costa
Arianna De Leo
Barbara Venuti
Luisa Savoiardi
Marisa Gerussi
Gabriele Marini
Federica Rojatti
Elisabetta Peccol
Alessandra Grassi
Adriano Tomba
Serafini Emanuele
Grbcic Barbara
Maria Ida Vitali
Elsa Serafini
Tonino Vettori
Paola Mizzau
Lepore Adeodato
Raffaella Giampaoli
Valerio Ioan
Mausi Strizzolo
Ioan Ottavio
Giovanni Cerno
Antonio Modesti

Anna Maria Gasparotto
Ivan Venturini
Ivan Maggiolo
Marialetizia Milanese
Giuseppe Peccol
Anna Valentina Boscutti
Longino Tion
Fabio Maniero
Paolino Massarotto
Glauco Anzil
Venicio Luigi Asquini
Edi Asquini
Andrea Marmai
Flavio Franzolini
Giuseppe Signore
Carla Macoratti
Roberto Fabris
Nadia Savelli
Adriana Antonutti
Liliana Cereda
Claudia Croatto
Antonio Bidin
Monica Ghiraldo
Carlo Spaliviero
Alessandro Greatti
Rino Marini
Giacomo Marini
Gabriele Mrini
Rino Murador
Giampietro Santucci
Giacomo Chiarandini
Cateina Franzolini
Roberto Vesca
Ivano Milocco
Gianna Liani
Roberto Picco
Onorina Calderini
Caterina Martini
Nives De Bernardo
Andrea Lavorenti

Avv. Massimo Borgobello

(111 parti civili)
Liquidazione onorari e spese
10.395,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 642
Costituite per i capi A1, I e L.

1	Edda Favero
2	Glauco Martini
3	Gabriella Grassi
4	Dario Gasparini
5	Paola Gasparini
6	Rosanna Passoni
7	Roberto Chiap
8	Cristina Micoli
9	Mangilli Federica
10	Daniela Claut
11	Franco Macor
12	Giacomo Pitassi
13	Morena Commisso
14	Francesco Arrigoni
15	Paola Vardanega
16	Francesca Zani
17	Stefania del Mestri
18	Giovanni Valiera
19	Augusta Laurenti
20	Bruno Traspadini
21	Emilio Mario Viezzi
22	Daniela Troina
23	Mario Padovani
24	Adone Danelutti
25	Gordini Virginia
26	Luciana De Barba
27	Umberto Venier
28	Roberto Gualteroni
29	Dino De Caneva
30	Denise Di Brazza
31	Furio Zini
32	Maria Milloni
33	Guido Perini
34	Anna Maria Buri
35	Anna Maria Lepore
36	Roberto Santini

37	Silvana Rizzolati
38	Alessandra Pecoraro
39	Lidia Grassi
40	Marisa Loszach
41	Gianfelice Sandali
42	Silvano Contessi
43	Nicola Bortolotti
44	Gioia Di Bez
45	Giuseppina Gallo
46	Lieta Jogna-Prat
47	Giovanna Antonutti
48	Antonietta Bonvini
49	Bruno Del Frari
50	Anna Eustachio
51	Mariapaola Pilosio
52	Gianfranco Baldan
53	Mirna Deana
54	Ilva Castellani
55	Francesca Burlon
56	Miriam Bortolotti
57	Silvano Boemo
58	Luigi Specogna
59	Marilena Strizzolo
60	Remo Lanzi
61	Umberto Jogna Prat
62	Bruna Basello
63	Giulia Michi
64	Luca Giuliani
65	Giovanni Giuliani
66	Stefano Giuliani
67	Pietro Vigant
68	Barbara Brisinello
69	Antonio Michelin
70	Giuliano Stroppolatini
71	Giovanna Pantarotto
72	Maria Tibalt
73	Maria Letizia Tassotti
74	Paola Zanon
75	Marcello Tonin
76	Isabella Castagnevi
77	Giuliano Vidoni
78	Danilo Birri

79	Anna Bassi
80	Cristina Triolo
81	Daniela Sedran
82	Roberto Bruno
83	Enzo Malaman
84	Luigino Beltramini
85	Lisa Poli
6	Raffaella Piazza
87	Luciano Zanatta
88	Roberto Schiava
89	Luca Poli
90	Sandra Paviola
91	Claudio Bugatto
92	Loris Di Giorgio
93	Daniela Del Fabro
94	Antonietta Simeoni
95	Regina Comuzzi
96	Raffaele Pravisano
97	Sergio Tosolini
98	Carmine Ruta
99	Paolo Cavazzan
100	Gianpaolo Gallina
101	Ermelina Buiese
102	Alessandro Spaliviero
103	Paolo Spaliviero
104	Luisa Giovinetti
105	Francesco Spaliviero
106	Salvatore Lai
107	Giambattista Paoloni
108	Luigi Scandolo
109	Raffaella Scandolo
110	Luisina Menossi
111	Paolo Calligaris

Avv. Laura Bortolamei

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare e fase cautelare)

5.840,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.197, 261, 398, 398 bis 400 e 402

Costituite per il solo capo A1):

1.Nardini Cristina
2.Nardini Francesca

2.Eredi Cav. Giuseppe Nardini
4.Faoro Maria Luisa

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.RCE SRL

Avv. FRANCESCO MARIO BOSCHIN
Liquidazione onorari e spese
2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 602
Costituita per il solo capo A1):

COSTA ANTONIO
FIORETTO ORNELLA

Avv. Venera Bottino (Patrocinio a spese dello Stato, decreto GuP Vicenza del 11.12.17)
Liquidazione onorari e spese
1.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 205 e 415
Costituita in ordine ai reati ascritti ai capi a1) e i)

BARBARA NAIM

Avv. Gianfranca Bressan
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
parte civile n.344
Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.FRARON MAURIZIO

Avv. Andrea Buranello
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
4.320,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 249
Costituite per il solo capo A1):

1.Bottari Maria
2.Pio Stefano

3.Pio Giulietta

Avv. Fabrizia Bussolino
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA
2,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 508
Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

F.LLI ROTTA S.R.L.

Avv. Antonino Cacia
Liquidazione onorari e spese
4.560 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 567 e 260

in relazione al capo A1	BONCODDO SALVATORE
in relazione ai capi A1, i e l	CIRAOLO LUIGI
In relazione ai capi A1 e i	FICHERA DONATELLA
In relazione al capo A1	FICHERA RENATA
In relazione ai capo A1 e l	MASI MARIA
In relazione ai capi A1 i e l	RUSSO FABIO
In relazione ai capi A1 e i	RUSSO ROSA

Avv. Antonello Calabrese
Liquidazione onorari e spese
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 10 e 10bis, 12 e 12bis, 14 e 14bis, 16 e 16bis
Costituite per il solo capo A1):

1. ANNA BARBOT
2. MASSIMO BARBOT
2. ORIANA TESSAROLO
4. DOMENICO BARBOT

Avv. VIRGILIO CALABRESE
(n. 68 parti civili)
Liquidazione onorari e spese
9.695 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 594
Costituite per il solo capo A1:

1. ANSA TERMOPLASTICI S.R.L. (n. 1)
2. BSG Solutions S.r.l. (n. 8)
3. CAMELOT HOLDING S.R.L. (n. 9)
4. DALL'OGLIO ROBERTA (n. 15)
5. DEAN AUTO S.N.C. di Dean Renzo & C. (n. 16)
6. INTERLIGGI TRASPORTI S.A.S. di Aquila Maurizio e Firrincieli Vincenzo (n. 22)
7. PORTO ALLEGRO S.R.L. (n. 36)
8. F.D.E. S.P.A. (n. 50)
9. BIANI ILIC (n. 61)
10. BIANI PAOLO (n. 64)
11. MANIFATTURA NOVENTANA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 65)

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CANTON FRANCESCO (n. 10)
2. DSA MED S.R.L. (n. 17)
3. MARTIGLI DILETTA E MARTIGLI PIER FRANCESCO (n. 30)
4. M.E.C.C. ALTE S.P.A. (n. 31)
5. TEST TECHNOLOGIES – S.R.L. (n. 42)
6. VOLPI DOMENICO (n. 47)
7. ZANARDI ALTERNATORI S.R.L. (n. 48)
8. F.D.E. SOLAR S.R.L. (n. 49)
9. F.D.F. S.A.S. DI FOCHESATO ELVIO & C (n. 51)
10. FOCHESATO ELVIO (n. 52)
11. BIANI CLAUDIA (n. 62)
12. SCALA ANNALISA (n. 63)

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ANTICA OSTERIA DINDI S.A.S. di Boncore Davide (n. 2)
2. ASPIRECO S.R.L. (n. 3)
3. CANTON LUCA (n. 11)
4. CANTON PROFESSIONAL S.R.L. (n. 12)
5. EDILIZA SAN GIORGIO – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (n. 18)
6. IMMOBILIARE VOLPI S.R.L. (n. 21)
7. KIMEX S.R.L. (n. 23)
8. LA INNOVAPACK S.R.L. (n. 26)
9. LORETI ROBERTA (n. 28)
10. LORETI SILVIA (n. 29)

11. MPOWER S.R.L. (n. 32)
12. PARALUPPI OTELLO (n. 34)
13. SPEMITAL – S.P.A. (n. 38)
14. VIMERCATI MARIA ANTONIETTA (n. 46)
15. TECNOSTAND S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (n. 56)
16. DISINFECTA S.P.A. (n. 57)
17. IT PARTNER ITALIA S.R.L. (n. 60)
18. AEP TICKETING SOLUTIONS S.R.L. (n. 67)
19. BISELLO DAVIDE (n. 68)

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ASSETWORK S.R.L. (n. 4)
2. AVIP ITALIA S.R.L. (n. 5)
3. BERTOLI MASSIMO (n. 6)
4. BONCORE DAVIDE (n. 7)
5. C.I.B. UNIGAS S.P.A. (n. 13)
6. CO.MECC.FIN S.R.L. (n. 14)
7. FINATAN S.P.A. (n. 19)
8. GILANIA S.R.L. (n. 20)
9. KRUGER S.à.r.l. (n. 24)
10. L&T PROFESSIONALS S.R.L. (n. 25)
11. LA.MET. S.P.A. (n. 27)
12. O.M.F. DEI F.LLI FUMAGALLI S.R.L. (n. 33)
13. PIERNI MASSIMILIANO (n. 35)
14. RIK-FER S.R.L. (n. 37)
15. TARABOTTI FABIO (n. 39)
16. TECNODIA S.R.L. (n. 40)
17. TECNOWARE S.R.L. (n. 41)
18. T.M.R. CEDERNA FODERE S.P.A. (n. 43)
19. VENCO PROFESSIONAL S.R.L. (n. 44)
20. VEN.CO S.R.L. (n. 45)
21. ANGELA GRAGNOLATI (n. 53)
22. GIOVANNI TAGLIABUE (n. 54)
23. ROBERTO DIGIORGIO (n. 55)
24. MATEC S.R.L. (n. 58)
25. CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD (n. 59)
26. KATANE' AUTO S.R.L. (già AUTOSOLE S.R.L.) (n. 66)

Avv. Calderone Fabio
Liquidazione onorari e spese
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 511
Costituita in relazione ai capi a1, i e l

Farina Caterina

Avv. Marzia Callegaro
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
5.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.129, 229, 264, 376, 562
Costituite per il solo capo A1):

1. BASSO FRANCO
2. PELLIZZARI LORETA
3. CAZZARO GIULIANO
4. HIRONDELLE S.R.L.
5. PERISSINOTTO MAURO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. MASSAROTTO MARIAGRAZIA

Avv. Sergio Calvetti
Liquidazione onorari e spese (anche per l'udienza preliminare)
16.100,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
243,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numeri 128, 276, 332 e 545
Costituite per il solo capo A1):

(E)LABOR GROUP SOCIETA' COOPERATIVA in persona del legale rappresentante PETRIS MAURIZIO
ABENI ALBERTO
AGOSTINI ANTONIO
AGOSTINI DANIELA
AGOSTINI MARA
AGOSTINI WALTER
AGOSTO ROBERTO
AITI GIAMPIETRO

ALBANESE ALESSIA
ALBANESE ANGELINA
ALBANESE ANGELO
ALEO DARIO
ALLEGRO DANIELE
ALMACLARA S.R.L. in persona del legale rappresentante BORGOGNO ROBERTO
ALTOE' ANNA
AMBROSINI GERMANA
AMBROSINI SILVANA
AMICO GIANLUCA
ANDOLFATTO ENRICHETTA
ANDREOLA LIVIO
ANDRETTA GIORDANO
ANDRUSSO TERESA
ANTONIAZZI DIEGO, ANTONIAZZI LIANA e ANTONIAZZI LUCA quali eredi di ANTONIAZZI GIUSEPPE
APOLLONI ANGELINDA
APOLLONI TIZIANO
APRILE GIUSEPPA
ARCANGELI ALESSANDRO
ARMAN ANDREA
ARTUSO VALENTINA
ATHENA SERVICE in persona del legale rappresentante BIZZOTTO SOFIA
ATTIANESE CARLO
AURIEMMA ANTONIO
AZZOLIN LOREDANA
BAESSO MARINELLA in proprio e quale erede di BERTUOLA MARIA STELLA
BAGGIO ANNAMARIA
BAGGIO MARIO in proprio e quale erede di BAGGIO FRANCESCO
BAGGIO MONICA
BAGHIN NERIO
BAGNARA LAURA
BALDAN GRAZIANO

BALLAN LUIGINO
BANDERA DONATELLA
BARACCHINI PIETRO
BARATTO ALFREDO
BARATTO BARBARA
BARATTO CATERINA
BARBIERI ANTONIETTA in proprio e quale erede di MATTEAZZI EUGENIO
BARBON RITA
BARCO MARIANGELA
BARILE SABRINA
BARSELLA ANNA MARIA
BASEGGIO LORETTA
BASSI GIANNA
BASSI MAURO
BASSO LUIGIA
BASSO MARIA in proprio e quale erede di BASSO OTTORINO
BASSO RENATO
BASTON GIUSEPPINA
BATTAGLIA FRANCESCO
BATTAGLIA TARCISIO
BATTISTELLO FRANCA
BATTISTON GIULIETTA
BATTISTON LUIGINO
BATTISTUTTI MICHELE
BATTOCCHIO GIOVANNI
BAU' GIANNI
BELLAMIO GRAZIANO
BELLAMIO LUCA
BELLAMIO VITTORIANA
BELLON MICHELE
BELLOTTO NICCOLO' in persona di esercente la potestà genitoriale SILVESTRI BARBARA

BELPINATI LORENZO
BELTRAME RENATA
BELTRAME SILVANO
BENAZZI ELENA
BENEDETTI SABINA in proprio e quale erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
BENETTI GLORIA in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENETTI MICHELE MARIO in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENETTI NADIA quale erede di ISATTI OLIVO
BENETTI STEFANO BORIS in proprio e quale erede di BENETTI GIOVANNI
BENEVENTI IVANO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE BENEVENTI MAURO
BENINCA' FEDERICO in proprio e quale erede di BENINCA' ALVIO
BENVEGNU' ADRIANO
BERALDO GABRIELLA
BERGAMIN ALESSIA
BERIA GABRIELE
BERNARDELLE CRISTINA
BERNARDEZ SEBASTIAN
BERNARDI GABRIELLA quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
BERNINI CELINA
BERNINI LORENZO
BERTI ENNIO
BERTI ENRICO
BERTI GASTONE
BERTI LUCIO
BERTINATO DONATELLA
BERTINATO DONATELLA E LOTTO RENZO
BERTO ANTONIO PIETRO
BERTO LUIGI
BERTOLA ANNA
BERTOLDO FRANCESCA
BERTOLDO MICHELE

BERTOLINI BERNARDO GUALTIERO GIOVANNI
BERTOLISSI MANUELA
BETTANIN ANTONIO quale erede di BETTANIN GIOVANNI
BETTINARDI NICOLETTA
BETTIO ENRICO
BEZZEGATO DENIS
BIANCHI MICHELE E MORETTI MARISA
BIANCHINI BARBARA
BIANCHINI DANIELA
BIANCHINI GIUSEPPE
BIANCHINI MARCO
BICEGO BENVENUTO
BIGARELLO ROSANNAassistita deall'amministratore di sostegno BORTOLUZZI NICOLETTA
BINOTTO ANDREA
BINOTTO ANTONIO
BINOTTO LIDIA TERESA
BIONDARO LUISA
BISSACCO MARIA LUISA
BISTACCO DIVA
BITTANTE MONICA
BIZZOTTO CARLO
BIZZOTTO GRECA
BLASICH GIOVANNI
BLASICH ROBERTO
BLASONI PAOLO
BOARIA ANNA MARIA
BOGHETTO CRISTINA
BOGHETTO GERMANA
BOGHETTO GIAN VITTORE
BOGHETTO LUCIANO
BOGHETTO LUIGI

BOGHETTO MARIA
BOGHETTO TIZIANA
BOLCATO LEDA
BONALDO GELINDO
BONASSI PIERANTONIO
BONATO ALESSANDRA TIZIANA
BONATO GIOVANNI
BONATO MARIA ANTONIETTA
BONET MARTINA
BONGIOVANNI ALBERTO
BONGIOVANNI LAURA
BONGIOVANNI PAOLO
BORDIGNON ADRIANO
BORDIGNON ALESSANDRA
BORDIGNON GRAZIELLA
BORDIGNON PIERPAOLA
BORDIGNON RENZO
BORDIGNON ROMEO
BORGO LUCA
BORTOLAMAI ANNAMARIA
BORTOLAMEI MARCO
BORTOLASO ALESSANDRO
BORTOLIN RENZO
BORTOLIN ROBERTO
BORTOLINI UMBERTA
BORTOLOMIOL AGNESE
BOSETTI FRANCESCA
BOTTECCHIA FRANCESCA
BOTTEGA EGLE
BOTTEGA GIUSEPPE
BOTTIGNOLO MARIA
BRAZZALE GIORGIO
BRAZZALE LUCIANO

BREDA GABRIELLA
BREDA OSCAR
BRENO S.R.L. in persona del legale rappresentante RUMOR CARLO
BRESSAN ADRIANA
BRESSAN FEDERICO
BRESSAN GIULIO
BRIGHENTI ROBERTO
BRIGHINA SALVATORE
BRIZZI ANTONELLA
BRONCA GIORGIO
BRUNELLI BRUNA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLI EMILIANA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLI RICCARDA quale erede di BRUNELLI ANTONIO
BRUNELLO DONATELLA
BRUNELLO RICCARDO
BRUNI OLGA
BRUSAROSCO PAOLA in proprio e quale erede di BRUSAROSCO MARIATERESA
BRUSTOLIN ALDO
BRUZZO NADIA
BUBOLA ALESSANDRO
BUGA LUCIANA
BUSATO OLGA
BUTTAZZONI ANGELO
CAGNIN NICOLETTA
CALDART MICHELA
CALIARI MARIA TERESA
CALLEGARI SERGIO
CALLEGARIN EMANUELA
CALLEGARO MONICA
CALLIGARO BRUNA
CALMONTE EZIO
CALVI FABIO

CAMILOT NICOLA
CAMPAGNARO FRANCESCO
CAMPAGNOLO ALESSANDRA
CAMPAGNOLO CARLA
CAMPAGNOLO GABRIELE quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
CAMPAGNOLO MARCO quale erede di CAMPAGNOLO GRAZIANO
CAMPANARO ANTONIO
CANALE ANTONIO
CANDIANI GIOVANNA
CANOVA ESTER
CAORLE CATERINA FIORENZA
CAPPELLINA ALDA
CAPPUCCILLI FRANCESCO
CARETTA CARLO
CARETTA ELENA
CARETTA NICOLA
CARETTA RICCARDO
CARGIOLLI MARIA LUCIA
CARGNIN CAMILLO PAOLO
CARLETTO MARIA TERESA
CARLOTTO WALTER
CARNEVALI CLORI
CARNIEL GIANNA
CAROLLO EMMA
CARRABS MARISA
CASA BELLA DAL CIN S.A.S. DI NADAL MARIA BRUNA & C. in persona della legale rappresentante NADAL MARIA BRUNA
CASAROTTO PAOLA
CASARSA DARIO
CASEIFICIO ELDA S.R.L. in persona del legale rappresentante ZERBATO ELEONORA
CASOLI GIONATA
CASOTTO STEFANO

884

CASTELLINI ALBERTO
CASTELLINI EGISTO
CASTELLINI MARCO
CASTOLDI MARCO
CASTORO CARLO
CASULA SERGIO
CATALANO ANGELO
CATELLI LAURA PAOLA MARIA
CATELLI LOLA
CATTAZZO SONIA
CATTELAN GRAZIA in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
CATTELAN VALENTINO in proprio e in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
CAUZZO GUIDO
CECCATO ILARIO
CECCHINATO ELSA
CELI BARBARA
CEMIRTAN VIORICA
CENTOFANTI MARIO EMILIO
CENZI CARLA MARIA
CENZI FRANCA
CERONI FABRIZIA
CERSOSIMO ALFREDO
CERVESON CARMEN
CERVI ADELIA
CERVI ROBERTO
CESCHIN ANTONIO
CHECCHIN PASQUA in persona del procuratore generale DE FRANCESCHI TIZIANA
CHEMELLO SANTO
CHIARELLO GIANNI
CHIMIFER SNC in persona del legale rappresentante APOLLONI TIZIANO

CHIMINELLI FRANCESCA MARIA
CHINELLATO MARY
CHINELLATO MICHELA
CIABATTARI GIOVANNI MARIO E DEL NISTA ADRIANA
CICIA GIUSEPPE
CIET ANNAMARIA
CILENTO FABIO
CILENTO RENATO
CIMAROSSA LUCIA
CIMINO ANTONIO
CIMOSO PAOLA
CINGANO MARINA
CINGANO MONICA
CIVAI MARCO
CLEMENTI FLAVIA in proprio e in qualità di erede di DALLA VECCHIA BERTILLO
COCCO CHRISTIAN CLAUDIO
COCCO GIANCARLO
CODELLO SERAFINA NIVES
COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO - S.C.A R.L. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE MASCHIETTO PIERGIOVANNI
COLMAGRO ANTONELLA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLMAGRO MICHELANGELO e BENEDETTI SABINA quali genitori esercenti la potestà genitoriale su COLMAGRO ENRICO, COLMAGRO ALESSANDRA e COLMAGRO FRANCESCO, eredi di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLMAGRO MICHELANGELO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
COLO' FRANCESCO
COLOMBO GIUSEPPE
COLONNA VALTER
COLPO RENZO
COLTRI GRAZIELLA

886

COMAR VOLVENO
COMMERCIALE FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL in persona del Legale Rappresentante BARONI ANNA
CONSELVAN ELISABETTA
CONSELVAN OMERO
CONT SA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE VISINONI FABRIZIO RICCARDO
CONTARDO FAUSTINO
CONTE FRANCESCO
CONTE LAURA
CONTE SEILA
CONTESSOTTO ROBERTO
COPETTI ADRIANA in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI AURELIO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI FIORENZO in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI MARINA in proprio e quale erede di BELLINA LUIGIA
COPETTI MAURO
COPETTI ROBERTO in proprio e in qualità di erede di BELLINA LUIGIA
COPPE RINO
CORAI SANDRA
CORAZZIN ANNA
CORBETTA CATERINA
CORDOVA ANNAMARIA
CORRADINI CLAUDIO GIOVANNI E MONACO ELENA GIULIA
CORRADINI RENZO GIANNI
CORRADINI SCIPIONE E CALVI MARIA ROSA
CORRADO EVELINA in qualità di erede di MIOTTO SILVIA ULES
CORRADO LUISA
CORSI ANDREA GIUSEPPE
CORSI MARINO E VILLA MARIA LUISA
CORTESE GIORGIO ANGELO
CORTI MONICA
COSARO MARIANGELA

76

COSATTI RICIOTTI
COSMO LUCIA
COSTA GIGLIANGELA
COSTA GIUSEPPE
COSTA IVO
COSTA MIRCO
COVALERO ANNA MARIA
CRACCO ADRIANO
CRAGNOLINI DANIELA
CRAPANZANO CALOGERO
CRAPANZANO VINCENZO
CRESPI GIUSEPPE
CRISTIANI MARIA
CROSARA ERNESTO
CROSETTA ANTONIO
CUCCO GIOVANNI
CUPIOLI ROBERTO
CURCIO MANOLA quale erede di CURCIO MARIO
CURCIO MICHELE quale erede di CURCIO MARIO
CURSAL S.R.L. in persona del legale rappresentante CURTOLO GIUSEPPE
CURTOLO GIUSEPPE
CUZZOCREA DEMETRIO
CUZZUOL CLAUDIO
D'ADAM SONIA
D'ALONZO ELENA
DAL CENGIO ANTONELLA
DAL LAGO MARIA
DAL MASO VITTORIO
DAL MOLIN ALBERTA
DAL MOLIN LAURO
DAL MOLIN ROSANNA
DAL PONTE ALBERTO

DAL POZZO ROBERTO
DAL POZZOLO DENIS
DAL SANTO SILVERIA, DALLE CARBONARE FRANCESCA, DALLE CARBONARE GIULIANO E DALLE CARBONARE MAURIZIO in proprio e in qualità di eredi di DALLE CARBONARE OTTORINO
DAL TOSO NILO
DALL'ARMI MARIA ANTONIETTA
DALLA FONTANA ANGELO
DALLA FONTANA GIANANTONIO
DALLA GRANA GIOVANNA in proprio e in qualità di eree di BRUNI OLGA
DALLA GRANA MARIA ANTONELLA in qualità di tutore di DALLA GRANA GIOVANNI PAOLO
DALLA GRANA MAURIZIO
DALLA LIBERA BRUNO
DALLA RIVA ANGIOLINA
DALLA VECCHIA STEFANIA in proprio ed in qualità di erede di DALLA VECCHIA RINO
DALLA VIA GIAMPIETRO
DALLE CARBONARE CARLO
DAMINATO CRISTINA
DAMINATO NADIA
DANELLUTO CINZIA
DANIELE ALFREDO
DANY S.P.A. in persona del legale rappresentante PIPINATO DAMIANO
DAVINI GIULIANO
DE ANTONI GLORIA
DE BACCO BRUNO
DE BENEDETTI MARIA CRISTINA
DE BERNARDINI LAURA FRANCESCA
DE BERNARDINI LOREDANA
DE BIASI ADRIANA
DE BONA LUCA
DE BONA RENATO

DE FAVERI MARIO
DE FRANCESCHI GUERRINO
DE GUZ MARIA PIA
DE LORENZI CARLA
DE LORENZI PIERINA
DE LUCA SANDRA
DE MARCHI ALBERTO
DE MARCHI FLORIA in proprio e in qualità di erede di DE MARCHI CORRADO
DE MARCHI MICHELE
DE MARCHI RENATO in proprio e in qualità di erede di erede di DE MARCHI CORRADO
DE MURI GIOVANNA
DE POLO ROMANO
DE PRETTO MASSIMO
DE ROSSI PATRIZIA
DE TONI LUIGINA
DEA MARIO
DEGLI ANGELI MICHELE
DEGLI AZZONI AVOGADRO JACOPO
DEL COL REMIGIO
DEL CURTO ANDREA e MANNI ANNAMARIA
DELLA ROSSA LORIS
DELLA VEDOVA FRANCA
DELVECCHIO COSIMO
DEMANUELLI MARCO
DEPAU LILIANA
DESIGN & DEVELOP SRL in persona del Legale Rappresentante BORDIN GIOVANNA
DI BERT DENIS
DI EFFE IMPIANTI & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante FERRON DOMENICO
DI GUIDA NICOLA
DI TORE LYDIA SONJA
DIAZ LUCA e DIAZ MARIO

DIONISI GIANLUCA
DIONISI MARIA LUISA
DISERO' BRUNA
DOLZAN DAVIS
DOLZAN GIUSEPPE
DOLZAN PIERINA
DONADELLO DOMENICO
DOPLA SPA in persona del legale rappresentante LEVADA CARLO
DOVIGO ANGELO
DOVIGO ANNA CLOTILDE
DOVIGO FRANCESCA
DOVIGO STEFANO
DRUSIAN LUCIANO
DUCA FRANCO
DUE D s.r.l. in persona del legale rappresentante BOSCHETTO DANIELA
DUEDA SRL in persona del legale rappresentante PETRAZ DANIELE
DURIGHEL FAUSTO
DUSSIN CARLO
DUSSIN CRISTIAN
DUSSIN DAVIDE
EFFEGI SNC in persona del legale rappresentante POJER GIOVANNI
ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore COSSETTINI SILVANO
EMBRITI CHIARA
EMBRITI EVA
ENDRIZZI GIUSEPPE
ENGLARO RAIMONDO GABRIELE
FABRIN VILMA
FABRIS GIOVANNI
FACCI CATERINA
FANARI SALVATORE
FANTIN ROBERTO

FANTUZZI CHRISTIAN
FANTUZZI LUIGI in qualità di erede di FANTUZZI ALDO
FANUTTI LILIANA
FARMACIA PARDEO DOMENICO ANTONINO SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PARDEO DOMENICO ANTONINO
FASOLI FIORELLA
FASOLO ALESSIA
FATTORI GIANFRANCO
FAVERO ERMENEGILDO
FAVERO FEDERICA
FAVERO WANDA
FAVRIN MARINO
FEDELI MARTA
FEDERICI MICHELE E ORIGGI PAOLA SIMONA
FELICI GIANCARLO
FELTRIN NICOLA
FERRACIN ALDO
FERRACIN BRUNO
FERRACIN MARY
FERRACIN PIETRO
FERRACIN RENZO
FERRAIUOLO ALESSANDRO
FERRARESE BRUNO
FERRARI ANNA
FERRARO GENNARO LORENZO
FERRARO MARIA GABRIELLA
FERRETTI CHIARA
FERRETTO PATRIZIA
FERRON DOMENICO
FERRON ELISA in proprio ed in qualità di erede di BALDAN GASTONE
FIANDANESE SALVATORE E CRISTIANI MARIA

FILIPPI ADRIANO
FILIPPIN ANGELINA
FILIPPIN LOREDANA
FILIPPIN ROMANA
FINOZZI MARINO
FIOCCO FRANCO
FIOR STEFANIA
FIORIN RENATA
FIORINI PAOLO
FIORINI SILVIA
FLORIAN SEVERINA
FOMMEI DANIELE
FONTANA GIOVANNI
FORALOSSO GIANNI
FORATO DIEGO
FORGIONE ENZO
FORGIONE RAFAEL
FORMAGGIO ANTONIO
FORMISANO CLAUDIO E GIANNINI MARTINA
FRACASSO GIANFRANCO
FRACCARO LUCA
FRANCHETTO LUCIA
FRANZAN ANTONIA
FRARE RAFFAELA
FRATELLI MONTAGNA SRL in persona del legale rappresentante MONTAGNA RENATO
FRESCHI ANITA
FRESCHI MARA
FRESCURA BARBARA
FRESCURA PIERGIORGIO in proprio ed in qualità di erede di FRESCURA GIANNI
FRIGHETTO ALBERTO
FRIGO BRUNO
FRIZZARIN FRANCESCO

FRUGANI ANITA
FUMAGALLI MASSIMO
FUMAROLI FELICE E BONICATTO MARIANGELA
FURLANI CLARA OLIVA
GA.NA SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE GARBIN DANIELA
GABANA SIMONE
GABRIELI MARIA PIERA in proprio ed in qualità di erede di MARTINI ZENO
GAI VINCENZO
GAIANI GHERARDO
GAION PAOLA
GALASSI ALESSANDRO
GALLIAZZO STEFANIA
GALLINARO GIULIO
GALLO MARIELLA
GAMBALUNGA LUIGI
GAMBALUNGA VALENTINA
GANASSIN GRAZIELLA
GANASSIN NADIA
GARBIN ROBERTO
GARBUIO ANNA MARIA
GASOLI MARISA
GASTALDELLO LORETTA
GATTO ENRICA
GATTO SILVIA
GATTO VITTORIO
GAVA BORTOLO
GAZZIGNATO BRUNO
GENOVESE MARINA
GENTILI ELISABETTA
GENTILIN COSTANTINA
GERLIN MARISA
GERONAZZO MARIEMMA
GEROSA ROBERTO

GHERLENDA SILVANA
GHIRARDELLO IDELMA
GHIZZO MICHELE
GIACOMIN AGNESE
GIACOMINI CARLO in proprio ed in qualità di erede di GIACOMINI ETTORE
GIANELLO NADIA
GIANESINI MARCO
GIANNINI LUCA
GIANNINI MARTINA, GIANNINI SANDRO E BONUCCELLI ORNELLA ROSSELLA
GIANNINI SANDRO
GIDAL ITALIA SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FURLAN GIOVANNI
GIORIO SERGIO
GIOTTO MARIA GRAZIA
GIRARDI ALFIO
GIRARDI ANTONELLO
GIRARDI GRAZIANA
GIROLAMETTO IDA
GIROTTO ANDREA
GIROTTO BIANCA
GIULIANI GIOVANNI
GIULIANI GIULIANO
GIULIANI LUCIANO
GIULIANI NICOLE
GOLIN RITA
GOLLA LUCIANO
GONZATI ANTONELLA
GRAFITALIA LUXURY PACK SRL in persona del legale rappresentante DEGLI ANGELI MICHELE
GRASSO ANTONIO
GRASSO LOREDANA MARIACARLA
GRAZIAN ANTONIO
GRAZIANI CARLO

82

GRAZIANI FRANCESCA
GREGORATTO FRANCO
GRILLO MARIA CRISTINA
GRION FRANCA
GRION LAURA
GUADAGNIN GIOVANNI
GUADAGNIN MARCO
GUARDA GIOVANNI BATTISTA
GUARDA MARCO
GUASTELLA ELIDORO
GUATTA SALVATORE E INTROINI MARIA
GUBIANI RENZO in proprio e quale erede di GUBIANI MARIO
GUGLIELMIN ANNA MARIA
GUGLIELMIN STEFANIA
GUGLIUZZA PIETRO
GUIDOLIN GIANCARLO
GUIDOLIN GUIDO
HOTEL PLAZA s.p.a. in persona del Legale Rappresentante PAGNAN CLARA
HUGON ERICA
IMMOBILIARE COSTA SAS in persona del legale rappresentante COSTA OLINDO
IN SITU SRL in persona del LR LA PORTA MASSIMILIANO
ISATTI DEBORA quale erede di ISATTI OLIVO
LAGO LORIS
LAGO MARCO
LAIN LORENZA
LAMON ANGELO
LAZZARIN SILVANO
LESSIO DIMITRI
LETTIS MARIA
LEVADE EUGENIO
LEVADE STEFANIA
LICCIARDI AGOSTINO e GRASSO MARIA
LIECIANI RENATO

83

LILLA LUCA
LINCETTO CLAUDIO
LION LISETTA
LIVRIERI FRANCESCO
LOCARE SAS in persona del legale rappresentante ANDRIOLLO GIAMBERTO
LOMBARDI GIOVANNI GIUSEPPE
LORANDI EGIDIO
LORANDI MARIA GABRIELLA
LORANDI PATRIZIA
LORENZINI DIEGO E RIGAMONTI LUISA
LORENZON GUIDO
LORIANO ALDO
LORIANO NICOLA
LOSCHI ADELINDA
LOZZA ALESSANDRO GIUSEPPE
LOZZA GIUSEPPE FEDERICO
LUCATO FABIO
LUCCA ANTONIO
LUCCHETTA GASPERINA
LUCCHETTA GIOVANNI
LUISON GIOVANNI
LUNARDON DAVIDE
LUNATI LORENZO ARTURO
LUNELLI LUIGI
LURASCHI MAURIZIO
LUTZU ALBERTO
MACTEES SRL in persona del legale rappresentante MACCAN COSTANTE
MACULAN DOMENICO LUIGI
MACULAN FEDERICO GIORGIO
MACULAN VASCO
MAGAGNATO ALBERTO
MAGISTRIS PIETRO

MAGNABOSCO CLAUDIO
MAGRIN ANTONIO GIOVANNI
MAGRIN LEILA
MAINO RENATA
MAISTRELLO DANIELA
MAISTRELLO GUERRINO
MALAGUTI GIORGIO
MALERBA FRANCO
MALTAURO GIOVANNI
MALTAURO MARIA TERESA
MALVICINO GIAN ANDREA
MANENTI ALESSIO
MANFREDINI CARLO E MESSINA SARA
MANTOVANI SARA
MARAGNO GIOVANNI
MARAN LAURA
MARAN ORESTE
MARANGON RENZO
MARANGONI GIULIANO e FERRO GINA
MARCANTE ERRICA
MARCATO EMMA VALENTINA
MARCHESAN DONATELLA
MARCHESI ALDO
MARCHESINI SILVANA
MARCHETTI ALESSANDRO
MARCHETTI FRANCO
MARCHETTI NICOLETTA
MARCHETTO GABRIELLA
MARCHETTO ROBERTO
MARCHI VALERIA
MARCHIORI DIEGO
MARCHIORI TULLIO

MARCHIORON MILVA
MARCUCCI CARLALBERTO E MARCUCCI UMBERTO
MARDERO ALDO
MARDERO EZIO
MARENDA ANTONIETTA
MARETTO RENZO
MARGINI LUIGI UMBERTO
MARIANI FANNY
MARIN PAOLO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
MARINI CELESTINO
MARINOTTO LORIS
MARINOTTO MATTEO
MARMUSSINI BRUNO
MARRAS ANTONIO MELIS MARIA STELLA
MARSILIO ANNA
MARTIGNON GIULIANO
MARTINI CRISTINA
MARTINI EZIO
MARTINI FRANCESCA
MARTINI PAOLA
MARZARI ENZO
MASATTI VALERIA
MASCHIO MARIELLA
MASIN DARIO
MASON ALESSANDRA
MASOTTI ORAZIO
MASOTTI SILVIA
MASSIGNANI ALBANO
MASSIGNANI ERNESTO
MASSIGNANI FABIO
MASTRANGELO GIANFRANCO
MATTEAZZI ANTONIO in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO

MATTEAZZI FRANCESCO in proprio e quale erede di MATTEAZZI EUGENIO
MATTEAZZI STEFANO in proprio ed in qualità di erede di MATTEAZZI EUGENIO
MAULE SERENELLA
MAURIZI MAURIZIO
MAZZER MATTIA
MAZZOCCA ILARIO
MAZZUCCO SABRINA
MEASSI AMBRETTA
MEDA PATRIZIA
MELIS MARIA STELLA
MELLO EMMA
MENEGATO VALERIA
MENEGHETTI GIOVANNI
MENEGHINI ANGELO
MENEGOLO ROBERTA
MENGATO ELISA
MENIN MARCO
MENIN VALENTINO
MENINI ADRIANO
MEONI ROSETTA
MERCANTI ROSANNA in proprio e quale erede di GEREMIA ANTONIETTA
MERLO GIOVANNI E GUATTA ANNA MARIA
MERLO MARIA GRAZIA
MEROI STENO
MEROTTO LUCIANA
MICHIELON ANGELO
MICHIELON LUCIANO
MICHIELON VALTER
MIGLIORINI LUCA
MILAN ANTONIETTA
MILANI GIORGIO
MILOCCO LEDA
MINGARDI ANNA

MIONETTO FIORENZO
MIONI PATRIZIA
MOGNON ARIANNA
MOLINARO ILARIA
MOLINARO SILVIA
MOLON ELSA
MONCHELATO SABINA IN PROPRIO E IN QUALITA' DI EREDE DI MONCHELATO DOMENICO
MONTAGNA GIANGAETANO
MONTAGNANI PAOLA
MONTI FRANCESCA
MONTI FRANCESCA (1954)
MONTI GIANLUIGI
MONTICO CRISTINA
MONTRESOR EMILIO
MORASSI SONIA
MORESCO ROBERTA
MORETTI MARA
MORETTI PAOLO
MORETTO MANUELA
MORGANTI MARCO
MORO ANNA MARIA
MORRA ROMANO
MORRA VALENTINA
MOSERLE GEMMA
MUNARETTO MAURO
MUNARETTO STEFANO
MUNARINI PAOLA
MUSETTI FRANCA
NANNI MARIO
NAPPO RAFFAELE
NARDER GIORGIO
NARDIN GIORGIO (1947)
NASATO FRANCA

NASTRIFICIO BE RA TEX SRL in persona del legale rappresentante RAIMONDI GIAN MARIO
NAVA MAURIZIO
NEGRO MARCIGAGLIA CLAUDIO
NICHELE ALBANO
NICOLI MARIA CRISTINA
NOLASCO VALERIO E SCIBETTA MARIA ANGELA
NORTH PLASTIK SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FAVAZZA MAURIZIO
NOVELLA LUIGI
NOVELLO ALDO
OFFICINE CRACCO SAS in persona del legale rappresentante CRACCO FABIO
OLIVA GIULIANO
OLIVAN GIUSEPPE
OLIVARI ROSA
OMETTO ADRIANO
ORLANDO CALOGERO
ORLANDO DIEGO
ORLANDO LORENZA
OSSI MARIA LUISA
PADOIN CLARA
PADOVAN FRANCESCO
PADOVAN STEFANO
PADULA MICHELA
PAGANI GIOVANNI e MANCUSO CATERINA LUCIA
PAIUSCO ERISTEO
PALAZZI BICE
PALAZZI GUIDO
PANOZZO RENATO
PANTALEONE GIOVANNA
PARENTI MAURO
PARISE DONATO
PARISOTTO SILVIA

PAROLINI MARISA
PASETTO ADRIANO
PASIAN GIOVANNI
PASIN FIORENZO
PASSARETTI ANTONIO
PASTRO GIAMPIERA
PAVAN LUCA
PAVAN PAOLO
PAVANATO VALENTINA
PAVANELLO GIUSEPPE
PAVINATO VITTORINO
PAVIOTTI SILVANO
PEDROLLO MARCELLO
PEGORARO ALESSANDRA
PEGORARO LUCIANO
PEGORARO MONICA
PELLEGRINI ANTONELLA
PELLEGRINI GUIDO
PELLEGRINI MARISA
PELLIZZARI GIOVANNI BATTISTA
PENELLO MARIA ROSA
PERLETTI PASQUINA
PERNIOLA VIVIANA
PERON ANTONIO
PERON LIDIA
PERONA PAOLA in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO
PERONI COSTANTE
PERUCCA GIANNA
PERUCCON FRANCO
PERUFFO DANIELA
PERUZZO BORTOLO
PERUZZO GIOVANNI

PERUZZO ROSALIA
PESERICO ANNAMARIA
PESERICO VIRGILIO GIUSEPPE
PETRAZ GILBERTO LUIGI
PIANCA GIOVANNA
PIAZZI STEFANO
PICCALUGA LUCIA E ALLERINO ROBERTO
PICCOLI LUCIANO
PICCOLO ROBERTO
PICCOLOTTO SILVANA
PICONE FRANCESCA
PICONE FRANCO
PICONE PATRIZIA
PIETROBON VELDA
PILLON MICHELE
PILOTTO STEFANO
PINI ALESSANDRO
PINTON TINO
PINTORE GIAN FERNANDO
PIOVESAN SILVIO
PIOVESAN TIZIANO
PIPINATO DAMIANO
PIPINATO DANIELA
PIZZAIA RAFFAELA
PIZZOLATO SERENELLA
PLAINO WALTER
POLETTINI DAVIDE GIUSEPPE
POLGA LIA
POLITO CRISTINA
POLO LUCA POLO MARTINA e POLO NICOLA
POLONI LILIANA

91

POLONI ORNELLA
POMPILI FRANCO
PONI WALTER
PONTAROLO PIETRO
PONTIGGIA GRASSO SIMONE
PONTIVI NICOLA PONTIVI STEFANO PONTIVI GIANNI PONTIVI JACOPO PONTIVI ALESSANDRA PONTIVI VALERIA in qualità di eredi di: PONTIVI GIORGIO
PONTONI GIANCARLO
POPPI ROBERTA
PORFIDO BRUNA
PORFIDO GIANPAOLO
PORFIRI ANTONIA
PORTELLI BRUNO
PORTELLI LUISA
POSER DANILO
POZZO MARCELLO
POZZOBON ALBA
PRETO DORINA VITTORIA
PRETTO EZIO
PRETTO FLORA
PREVEDELLO PAOLO
PRIAMO LUIGI
PUCE GILBERTO e PUCE GIORGIO
PUTIN FEDERICO
PUTIN GIANCARLO
PUTIN RICCARDO
QUADRELLI GRAZIELLA

QUADRIO RENATO
QUINZIATO LEOPOLDINA
RADER PAOLA in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
RASERA CHIARA in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO
RASERA ENRICO in proprio e quale erede di RONFINI MARIA ROSA e RASERA COSTANTINO
RATTI STEFANIA
RAUMER LORIS
RAVANO POWER SRL in persona del legale rappresentante GIOVANNI RAVANO
REBESCHINI ALBERTO
REGAGIOLI FRANCESCO
REGAGIOLI GIUSEPPE
REGANAZ ELSA
REGHELIN GIUSEPPE
REGHELIN SONIA
REGINATO LUCIA
RENIERO GIORGIO
RICCERI FEDERICA
RIELLO MICHELA
RIGAMONTI ENRICO MARIA
RIGHETTO MARIELLA ROSANNA
RIGO STEFANIA
RIGOLON ANDREA
RIGONI GIANNI
RIPOLI DOMENICO
RIPOLI MARINA
RISICATO FRANCESCA
RISTALDI MARIO
RIZZARDI LIVIA
RIZZATO MARIA ELISABETTA
ROCCHETTO MICHELE
RODIGHIERO GAETANO

93

ROMAGNOLI PATRIZIA
ROMARE MARIA
RONDON FRANCO
RONZANI FRANCESCO
ROSA ROBERTO (1963)
ROSSATO GERMANO
ROSSETTI EDOARDO
ROSSETTO RENZO
ROSSI ALESSANDRA quale erede di ZORZI RITA
ROSSI GABRIELLA
ROSSI GRAZIELLA
ROSSI LORENZO
ROSSI LUISA MONICA
ROSSI MICHELA
ROSSI RITA
ROSSI ROBERTO
ROSTIROLLA MARCELLO
RUBINI GRAZIA
RUGGERI LUIGINA
RUGGERI MAURIZIO
RUGGERI RAFFAELE
RUGIERO IRENE
RUMOR GISELLA
RUMOR MEZZALIRA CLAUDIA
S.P.S. IMMOBILIARE S.r.l. in persona del legale rappresentante SANTAROSSA NATALE
SABAINI VERONICA
SACCARDO ALBINO SACCARDO ANNAMARIA SACCARDO BORTOLO SACCARDO CLAUDIO SACCARDO ELISA SACCARDO LIDIA in qualità di eredi di SACCARDO GIUSEPPE
SACCARDO ANDREA

SACCARDO GIOVANNI
SACCARDO GIUSEPPE
SACCHI GIANNI
SAGGIN LUIGINA
SAGGIORATO LAURETTA
SALA FRANCESCA
SALLUCE ANGELO
SALLUCE ARIANNA
SALMASO LUIGINA in proprio ed in qualità di erede di FRESCURA GIANNI
SALMASO MARIA GRAZIA
SALVADOR CARLO
SAMBITO ROSARIA
SANDRI LUCA
SANT'AMBROGIO ANTONIA in proprio ed in qualità di erede di BIANCHINI GUIDO
SANTOSTEFANO SILVIA
SARETTA ELISA
SARTOR MARIO
SARTORE GUIDO
SARTORETTO EUGENIO
SARTORETTO GAETANO
SARTORETTO GIOVANNAMARIA
SARTORI ALESSANDRA
SARTORI ALESSANDRO
SARTORI GIANNANTONIO
SARTORI ILARIA
SARTORI MARIA LUISA
SASSARO FEDERICO
SAVEGNAGO GIANMARIA
SAVEGNAGO LUCIO
SAVIO ELVIRO
SAVIO RUGGERO in proprio e quale erede di ROSSATO MARIA GIUSEPPINA

SBORDONI ANDREA
SCALCO MARA
SCAPPIN CESARE
SCARPIN VALENTINA
SCARPINI MANUELA
SCHIAVO CARLA quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore MATTEAZZI ALESSANDRO erede di MATTEAZZI EUGENIO
SCHIZZAROTTO EMANUELA
SCIVIERO ANSELMO CLAUDIO
SCOMAZZON ANNA
SCOMAZZON FLORA
SCOMAZZON STEFANO
SCORSIN MARIA
SCREMIN ARDUINO
SECCHI ELENA
SELLA LOREDANA
SEMIKINA ELENA
SERAFIN DORELLA
SETTE CARLA
SICULIANO DANIELE
SIDERFORGEROSSI SPA in persona del legale Rappresentante GIACOMELLI LUCIANO
SIGNORELLO ROSARIO
SIGNORINI ORNELLA
SILVESTRI BATTISTA
SILVESTRI GIGLIOLA
SILVESTRI MAURIZIO
SILVESTRI NICOLA in proprio e quale erede di BATTOCCHIO FLORA
SIMEONI DINO
SIMONCINI MARIO
SIMONETTI MANFREDO
SIMONETTO RITA
SINICO CLAUDIA AGNESE

SOFIA MAURO
SOLEMA S.R.L. in persona del legale rappresentante MAZZOLA ENNIO
SPAGNOL SANDRO
SPAGNOL STEFANO
SPILLER ANTONIO
SPILLERE ANTONIO
SPILLERE ROSALIA
SPRICIGO REMO
SPUNTON ANNA MARIA
SQUIZZATO ROMEO
STEFANELLO BEATRICE in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANELLO MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANELLO STEFANO in proprio ed in qualità di erede di BERENGAN MARIA ANTONIETTA
STEFANI CARLOTTA
STEFANI NICOLA
STEFANI RICCARDO
STEFANI SARA
STEFANI VALENTINA
STEFANI VALERIA
STEFANI WALTER
STEFANINI MARIA GIOIA
STELLA BORTOLO
STRAPPAZZON GIORGIO
SUSANETTO MILVIA
SUT LUCIANO
TACCHI MANUEL
TEDONE FRANCESCO
TEMPORIN CARLA
TERREN GIORGIO
TERZO MARIA GABRIELLA

TESSARI GIANCARLA
TESSARO BRUNO
TESSAROLO ANTONIO in proprio e quale erede di TESSAROLO NICODEMO
THIELLA GIOVANNI
THIELLA LAURA
TIATTO PAOLO
TIBALDO SILVANO
TIBERIO MARGHERITA
TINTERI ASSICURAZIONI SAS DI TINTERI QUIRICO & C.
TINTERI QUIRICO
TOALDO GIOVANNI
TOALDO MARIA BERTILLA
TOBALDINI MAURIZIO
TOBIA SRL in persona del legale rappresentante LORENZINI DIEGO
TOFFOLI ELISA
TOGNONI SILVANO
TOLDO ANTONIO
TOMASELLA VALENTINO
TOMAT FAUSTO
TOMBEL GIORGIA
TOMBEL GIORGIA in qualià di amministratore di sostegno di STEFANELLO MARIA STELLA
TOMBEL LAURA
TOMBOLAN AMELIA
TOMBOLAN FRANCA
TOMELINI GIUSEPPINA in proprio ed in qualità di erede di GRENDENE GIUSEPPE
TONATO GRAZIELLA
TONELLO ROBERTO
TONELLOTTO PAOLO
TONIATO ANTONIO
TONIELLO FILIPPO

TONIETTO STEFANO in proprio e quale erede di TONIETTO DINO
TONIN LUCIA
TONIN PAOLO
TONIOLO GIANFRANCO
TONIUTTI VALENTINA
TORMENA GIANCARLA
TORMENA RINO
TORRESIN FEDERICO
TORRESIN MARIA
TOSATO STEFANO
TOSO ANTONIA
TOSONE FRANCO
TRAMET ROSSELLA
TREMEA MAURO
TRESSI MARIA CONCETTA
TRESTINI GIOVANNI
TREVILEGNO s.a.s. in persona del socio accomandatario MARCON GIUSEPPE
TUMIOTTO MARIA quale erede di CURCIO MARIO
TURATO ETTORE
TURCATO DINO
VACCARI IVRANA in proprio ed in qualità di erede di CATTELAN GIOVANNI GINO
VALBUSA PAOLO
VALENTE MARIA in proprio e quale erede di CAMPESE BATTISTA
VALERIO VALERIA
VALLE VALERIO
VANGELISTA SIMONE
VANZO CATERINA
VANZO ROBERTO
VARIOLA VERA
VAROTTO ANTONIA
VAROTTO RENATO
VEDELAGO CLAUDIA
VEDELAGO GLORIA

VEDOVA SILVANA
VELO GIULIANA
VELO LUCIA GABRIELLA
VENCHIAREDO CASEIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale rappresentante ALLEGRO DAVID
VENUTO ENRICA
VENUTO MARTINA
VENUTO RENZA
VENZO ELIO
VERONA FRANCESCO
VESCOVI MARIA LUISA
VETTORETTI EVARISTO
VETTORETTI LORENZA
VEZZARO ELDA
VIANELLO CARLO
VIANELLO CARLO E VIANELLO SANDRO
VICINO VALTER
VIGOLO ANGELA MARIA
VILLA MILENA
VILLANOVA LUIGINA
VILLORESI PAOLO
VIRGOLINO MARIA TERESA
VISENTIN DOMENICO
VIT GIUSEPPE
VIVIAN SAMUELE
VIVODA GIANLUIGI
VOCATURO ERNESTO
VOLPATO GIANFRANCO
VOLPATO SANTINA
ZACCARIA CARLO
ZAGO ALBERTO in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
ZAGO BEATRICE in proprio e in qualità di erede di ZAGO BRUNO
ZAMBOLIN FERNANDA

ZAMPERETTI FABIO
ZAMPERETTI MASSIMO
ZAMPIERI CLAUDIA
ZANARELLA BRUNO
ZANATTA LUCIANA
ZANATTA SANTINA
ZANCAN ELISABETTA
ZANCHETTA ADRIANA
ZANE FERRUCCIO
ZANETTE MAURO
ZANIBELLATO GILDO
ZANIBELLATO SILVIA
ZANIN ANNA
ZANINI GINO
ZANINI LUCIANO
ZANIOLO MONICA
ZANON ROBERTO
ZANOTTO EMILIA
ZARAMELLA ANNAMARIA
ZARDINI FRANCA
ZARDO ARTEMIO
ZARDO LILIANA
ZATTA MARA
ZEBA ADA
ZEN ELENA
ZENNARO GABRIELLA
ZILIO CRISTIANA
ZILIO GIUSEPPE
ZILIO GIUSEPPE 1943
ZILIO WALTER
ZILLI ALESSANDRA
ZIMBOLANI BRUNO
ZIMBOLANI MASSIMO

101

ZOCCHE LUIGI
ZOPPEI ALESSANDRO
ZOPPEI CARLO
ZORDAN DINO
ZORZI MASSIMO
ZORZI STEFANO
ZUCCHETTO ELENA
ZULIANI LUCIANA
ZULIANI MARA

Costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

3D ANTIPARASSITARIA in persona del legale rappresentante RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
ABENAVOLI MARIA FRANCESCA
AGOSTINI GIANNA
AGOSTO ALESSANDRO
ALBANESE MAURIZIO
ALEARDI MADDALENA
ALOISI NICOLA
ANDRETTA ANNALISA
ANDRIOLI GUIDO
ANDRIOLO LORELLA
ANGELIERI ANGELA
ARZENTON DAMIANO
ARZENTON DIMITRI
ASTARITA CIRO
ATTANASIO ALESSANDRO
ATZORI AGOSTINO
BACCARIN GIUSEPPE
BADODI ROBERTA
BAGGIO GINO
BAGGIO GIOVANNI
BAGGIO RUGGERO

BAGGIO SILVANO
BAGHIN RODOLFO
BALBINOT JEAN ALBERT
BALBO ROSETTA
BALCON ANTONIO
BALDAN BARBARA
BALLAN FRANCO
BALLAN LUCA
BARBAGALLO IRENE
BARBIERI CINZIA
BARON ROBERTA
BARUZZI BARBARA
BARZAN WALTER
BASCHERA MARYLISA
BASILE NICOLA DANTE
BASSANI GUERRINO
BATTAGGIA CRISTINA
BATTAGGIA DONATELLA
BATTISTEL DORIANO
BATTOGLIA GIORGIO
BAU' ELISA
BAU' FRANCESCA
BBM S.N.C. in persona del legale rappresentante BERTOLDO MICHELE
BEDIN CRISTINA
BELFIORI ALESSANDRO
BELLINZANI ADRIANO
BELTRAME GUERRINO
BELTRAME ODILLA
BERETTA PAOLA
BERNARDELLE GIOVANNI
BERTO ANTONIETTA
BERTOLDI DANIELA

BERTOLIN GIAMPAOLO
BERTOLIN SIMONE
BESCHI CATERINA
BETTINI MARCO
BETTINI SERGIO
BETTIO PATRIZIA in proprio e quale erede di ROMAGNOLI SANDRO
BIANCHI ALDO
BIASON MARCELLO
BILIATO EGIDIO
BISINELLA EMMA LINA
BISOGNO MARIANO
BIZZOTTO ENRICO
BLASONI RENZO
BOBBATO RINO
BOFFO OTTORINO
BON PAOLA
BONALDI FRANCESCA
BONAMIGO GIUSEPPE
BORATTO ANNA
BORDIGNON FLAVIO
BORSOI CARLO
BORTIGNON CALISTO
BORTOLATO ENNIO
BORTOLATO GIULIANO
BORTOLATO GIUSEPPE
BORTOLATO RENZO
BORTOLIN MARCO
BORTOLIN MARILENA
BOTTER ZENO
BRAGAGNOLO EMILIO
BREDA FRANCO
BRIANI FERDINANDO

BRIANI GIANFRANCO
BRIANI PIERFEDERICO
BROSOLO ANNAMARIA
BRUN SARA
BRUNELLI CAMILLO
BRUSTOLIN EDA
CAB LOG S.R.L. in persona del legale rappresentante BORTOLATO RENZO
CAMELOT S.R.L. in persona del socio unico MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
CAMPARDO GIANFIORE
CAMPESE CARLO
CANAL SERGIO
CANALE CARLO
CANALE GABRIELE
CANALE GIULIO
CANDIA LORENZO
CANDIAGO MARCO
CANDIAGO PAOLO
CANDIAGO PIERGIORGIO
CAPOZZO SILVANA
CARAMAZZA MARIA TERESA, CARAMAZZA PIETRO, CARAMAZZA GIULIANA E CARAMAZZA ANTONINO quali eredi di MAGISTRIS GIUSEPPINA
CARNIEL EUGENIA
CAROLLO MARTINO
CAROLLO VIRGINIA
CARRARO ASCENSORI S.R.L. in persona del legale rappresentante CARRARO FORTUNATO
CARRARO EMANUELA
CARRETTA MARIA MADDALENA
CASARIN CLAUDIO
CASTEGNARO MARTINA
CASTEGNARO PIETRO
CASTELLO ANTONIO MARCELLO

105

CATALANO FILIPPO quale titolare di FARMACIA CATALANO FILIPPO
CATTELAN MARIA FRANCESCA
CATTELAN SUSI
CATTELAN VILMA
CAUZZO CLAUDIO
CAVAGGION FABIO
CAVAGGION STEFANO
CAVALLO MARCO
CECCHIN DESY
CECCHIN LARA
CECCHIN ORIANNA
CELEGON GIAMPAOLO
CELI DINO
CESARANO RAFFAELE
CESARO PAOLO
CHEMELLO GIACOMO
CHILESE GIORGIO
CHINEA MARIO in proprio ed in qualità di legale rappresentante di KINEA PLURY GAMES S.A.S.
CHINELLATO LUCA
CINERANI FABIO
CISCATO FIORENZO
CIVIERO GIOVANNI
COCCO GIANFRANCO
COCCO MANUELA
COLLAVO GABRIELA
COMIS ERIKA ROSA
COMIS GIUSEPPE
COMPARIN SERGIO
CONDOTTA LAURA
CONFORTIN ANTONIO
CONTE GIUSEPPE

COPETTI ANGELA
CORRADIN STEFANO
CORTELLA CRISTINA
CORTESE DANIELA LUIGIA
COSATTI MAURIZIO
COTTIGNOLI MARTA
COZZI ADELE
CUTTINI LUCA
CUZZI SERGIO
DA DALT STEFANO
DAL LAGO S.R.L. in persona del Legale Rappresentante DAL LAGO GIANNI
DAL PIZZOL VIRGINIA
DAL POZZOLO LORIS
DAL POZZOLO LUIGI FRANCESCO
DAL SANTO ANTONIO
DAL SANTO CARLO
DAL TOE' ELDA
DAL TOE' ITALA
DAL TOSO FERNANDA
DALL'ARMI ANNA MARIA
DALL'ARMI PAOLA
DALLA LONGA MARCO
DALLA VECCHIA CLAUDIA
DANIELE PAOLO
DE BENEDETTI FRANCESCHINO
DE GASPARI MARIA
DE GIACINTO JOSEPH
DE GRANDIS VANIA
DE MARCHI ROBERTO
DE MARCHI TARCISIO
DE MARCHI UGO

107

DE POLO SIMONE
DE ZEN FRANCESCA
DE ZOTTI PALMIRA
DELISE PIETRO
DESTRO DORIANO
DEXIM SRL in persona del Legale rappresentante MARSILIO DANIELA
DINI ALBINA
DIVAGE INTERNATIONAL SPA in persona del Legale Rappresentante CORRADI MATTIA
DOLZAN SEBASTIAN
DOTTO DEVI
DOVIGO MARIA
DOZZO MILENA
DUDINE ROBERTO
DURATTI GIOVANNI
ENTITY IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante CAVAGGION STEFANO
FABRIS EMILIO
FACCHIN SAMANTA
FACCI LEONILLA
FACCIO ELIO
FALEZZA ANTONELLA
FANTUZZI ANTONELLO
FARINA ALESSANDRA
FARISATO MANUELA
FAVARO GABRIELLA
FAVARO RUGGERO
FAVRETTO ANNA MARIA
FAVRETTO MARIO in proprio ed in qualità di erede di TITTOTO CRISTINA
FAVRIN GIOVANNA
FEDELE LAURA
FERRETTO GIULIANO

108

FERRIGOLO BRUNO
FESTINI ARMANDO
FIASCHI ROMANO
FILIPPI FABRIZIO
FILIPPINI GIAMPIETRO
FINOTTO GABRIELE
FIORIN GRAZIELLA
FORTIN VALENTINA
FOSCHIATTI WALTER
FRANCESCHI ENZO
FRANCESCHINI LUCIA
FRASSON MARISA
FRIGO ALBERTA
FURLAN IVONE
FURLAN MARIA
GALANTE MARICA
GALLI ENRICO
GALLINARO LUCA
GALLIO MARIO
GARBIN DANIELA
GARDIN STEFANO
GASPARINI FRANCA
GAVA LILIA
GAZZOLA SIMONETTA
GENERO CLAUDIO
GERANI MARIO
GEREMIA RINALDO
GHERLENDA ELENA
GIACOMAZZI ELISA
GIACOMIN SANTE
GIORGI GIOVANNI
GIOTTO LIDIA

609

GIROTTO ANNALISA in proprio ed in qualità di erede di MARCHETTO GIOVANNI
GIULIANI CLAUDIO
GIUMMOLE' VINCENZO
GIURIATO & FORTUNA SPA in qualità del legale rappresentante FIORIO RENATO
GOGGI MARIA ANGELA
GOMIERO FEDERICO
GREGORATTO FRUTTUOSO
GRIGOLIN MAURIZIO
GRIGOLIN RENATO
GRILLO NICOLA in proprio e quale erede di GRILLO VOTTORIO
GROLLA MARIANGELA
GRUPPO FERRARI UNISEX SNC in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FERRARI GIAMPIERTO
GUIDOLIN GIORGIO
GUIZZO ROBERTO
GUIZZO SERENA
IAIZA ROBERTO
IMMOBILIARE LEMA SRL in persona del legale rappresentante PADOAN ANTONELLA
INSERRATO VITO
JESSE ALESSANDRO
KORNYEYEVA LARYSA
L.A.M.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante PIZZUTTO AMEDEO
LAGHETTO CLAUDIO
LAGO FRANCESCO
LAPPO GIOVANNI
LEONARDI MIRCO
LEONI LORIS
LEONI LUCA
LEPORE FRANCA
LESSIO PAOLO

LIBERATORE MARIAROSARIA
LIBERO ROBERTO
LOCATELLI MARIA ELENA
LOLLATO GABRIELLA ERNESTA
LONGO MASSIMO
LORENZON MARIA GRAZIA
LORIANO FEDERICA
LOTTO RENZO
LOVATO ADRIANO
LUSIANI ALBERTO
MADDALENA ANDREA
MADDALENA EDDY
MADDALENA LUIGI
MALTAURO BRUNA
MAMPRIN FRANCESCA
MANFRIN GIUSEPPE
MANSUTTI ANNA
MARANGONE GIACOMINO
MARANGONE LUCA
MARANGONI SIRA
MARCANTE FRANCESCO
MARCHESIN DANIELA
MARCHETTI MARIA ANTONIA
MARCHIORI ROBERTA
MARCOLIN GIOVANNI BATTISTA
MARCUZZI LUCIA
MARDERO SERGIO
MARTA LELIO
MARTIN ALESSANDRA
MARTINELLI NICOLETTA
MARTINI MARTINO

MARTINI VALTER
MARZA' NORMA
MARZIO ANNA MARIA
MASCOTTO DANIELE
MASSIGNANI ILARIO
MASUTTI FRANCESCA
MAURO MARILENA
MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
MAZZARO ANDREA
MAZZEI LORIS
MAZZOCCA FABIO
MAZZOLI DANIELE
MAZZON CECILIA
MEDEOT MATTEO
MELATO MIRCO
MENEGAZZO RUGGERO
MENEGOLO ROSSELLA
MEREDO BEATRICE in persona del procuratore di MEREDO ROBERTO
MEREDO ROBERTO
MEREDO SILVIA in persona del PROCURATORE GENERALE MEREDO ROBERTO
MERLUZZI PAOLA
MICHIELIN MARIALUISA
MINGARDI ROBERTO
MIOLLI SERENA
MONTEMEZZO GIULIANA
MORANDINI LAURA
MORETTO FABRIZIO
MORETTO MAURO
MOROCUTTI ROSANNA
MOTTERLE ROSANNA
MUCIACCIA GABRIELLA
MURER ELIO

MURRO BEATRICE
NADAL MARIA BRUNA
NARDELLO GIULIO
NEGRO ROBERTA
NICHELE ROBERTO
NICOLETTI STEFANIA
NICOLIN CINZIA
NICOLIN ILENIA
NOVELLI LUCIANO
OLIVIERI DOMENICO GHISLAIN MARIE
ONORATO GERARDO ROCCO
ORIOLES MASSIMO
ORSARIA WILMA
PADOAN ANTONELLA
PAGLIARUSCO DOMENICO
PAGNUTTI ENA EMILIA
PALERMO ANTONIO
PAPA RENATO
PARLATO LORETTA
PASINATO RITA
PASINI GIULIETTA
PASQUALE MARIA ROSA
PAVAN ELIDE
PEGORIN ROBERTA
PELLIZZARI MARIA
PELLIZZATO LUCIANA
PELLIZZER FRANCESCO
PELOSIN ALDO
PEREGO MARTA
PERUSIN ALDO
PERUZZI ISABELLA

113

PESAVENTO ALESSANDRO
PESAVENTO STEFANO
PESTRIN MARIO
PIAZZA IDA
PITTINI DARIO
PIVETTA ALBERTO
PIVETTA ENRICO
PIVETTA ENZO
PIZZARDIN GIROLAMO
PIZZUTTO AMEDEO
POBBE GILBERTO
POJER MARCO
PONTAROLO MATTEO
POSER CLARA
POZZA ELIDE
PRIMON VIRGILIO
PROSDOCIMO SARA
RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
RAIMONDI GIAN MARIO
RANZATO FRANCESCO
RAVAZZOLO VANIA
RENIERO MICHELE
RI.BI SNC in persona del legale rappresentante BISOGNO MARIANO
RIELLO PAOLA
RIGON FRANCESCO GIUSEPPE
RIGON GIAMBATTISTA
RIGONI ITALO
RIVA ENRICO
RO.MI SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE MENDO VITTORIO
ROMANIN FRANCESCO
ROMANO ANTONIO

ROSA SILVIA
ROSSI BRUNO
ROSSI SONIA
SABAINI LEONARDO
SACCARDO ERNESTO
SACCARDO SERGIO
SACCARDO VALENTINO
SACCHETTO GABRIELLA
SALVALAGGIO LUIGI
SAMBUCCO GINO
SANTAROSSA NATALE
SANTISI BIANCA STELLA
SARTORI ANNA CHIARA
SCALCO MAURO
SCANAVIN SILVANO
SCAPIN GIOVANNI
SCHIAVO BARBARA
SCHIAVO LUIGINO
SCHIZZAROTTO LUCIANO
SCOMAZZON ANDREA
SELMO ALESSANDRO
SERRAGLIA MATTEO
SGARAVATO DINO
SILVESTRI BARBARA
SIRENA BRUNA
SLAVIERO NIVES
SONZOGNO UBERTO
SORGATO SETTIMO
SOTTANA GINA
SOTTORIVA ROBERTA
SPILLER ILIA MARIA
STEFANI MARILENA

STELLA ADRIANA
STELLA ROBERTO
STELMA SRL in persona del legale rappresentante MAGRIN ANTONIO GIOVANNI
STOCCO GIUSEPPE
STOCCO MARCELLA
STRAZZA ELSA
STRAZZA ELSA quale amministratore di sostegno di GAZZOLA PIETRO
STUDIO G.E.G. SRL in persona del legale rappresentante ZANCONATO GIORGIO
SUT MARA
SUT MICHELE
SUZZI LORENZO
TARGHETTA FRANCA
TESTOLIN GIUSEPPE
TIBALDO MASSIMILIANO
TIBERIO LEONILDO
TOLDO PAOLA
TOMAS LINO
TOMASIN BRUNA
TOMBA MARIA DONATA
TON DANIELA
TONGIANI MARIA DELMA
TONON GLISELIDE
TOPPAN RITA CINZIA
TOSATO LUCA
TOSATTO FRANCO
TOSOLINI ANNA
TOTTENE ELENA
TRAVERSIN PRISCILLA
TUBIANA MANUELA in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TUBIANA MAURO in proprio e in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TURIONI MARIO

116

TUROLDO FABRIZIO
TUTI GIACOMO
TUVERI DANIELA
VACCARI ENRICO
VALENTE DAMIANO DOMENICO
VALENTE DAVIDE
VALENTINI ANGELO
VALLOTTO LUCA
VEDOVATO RAFFAELLA
VENTURIN SILVANA IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
VENUTI LUISA
VENUTI NELLA
VENZO VITTORIA
VERONA ANDREA
VERONA VINITA' SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE ISALBERTI STEFANIA
VETTORE FRANCO
VICENTIN ALBERTO
VICENTIN LUIGINO
VIDALE TERESINA
VIERO MARIA
VIOLINO PAOLO
VISCHIO ALDA in qualità di erede di ZANNONI AVINDA
VOLPATO DANIELE
VOLPATO MARTA
VOLPATO THERMOSERVICE SAS in persona del legale rappresentante VOLPATO AMERIGO
VOLPI CHIARA
VOLPIANA PIETRO PAOLO
XICCATO MAURIZIO
ZACCARIOTTO IDA
ZAGO LUCIA

ZANAZZO LUCA
ZANAZZO PAOLO
ZANCAN ANTONIO
ZANCAN CLARA
ZANCAN MICHELA
ZANCAN MONICA
ZANCHETTIN GIANFRANCA
ZANCONATO RAFFAELA RITA
ZANELLA KATJA
ZANELLATO GIORGIO
ZANETTE GIANCARLO
ZANETTI ATTILIO
ZANIN MARIA
ZARDO VITTORIO
ZENERE BRUNA
ZERMAN TAMARA
ZIGGIOTTO LUIGI
ZOIA MARTINA
ZORDAN ALBANO
ZORZI RENZO

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

A&A REAL ESTATE S.R.L. in persona del legale rappresentante MASUTTI ALBERTO
AL PRINCIPE S.R.L. in persona del legale rappresentante ZANE ROBERTO
ALAIMO GIOVANNI
ALBAN FLAVIA
AMADIO LIA
ANDREOLA ROSELLA
ANTONELLO CLAUDIO
ARFIERO FRANCESCO
ASTORINA ANTONIO
BACCHION ELISA

BALDOTTO SILVANA
BALLOTTA MARIA CLARA
BARBIERO MASSIMO
BARBON ROBERTO
BARDIN GIUSEPPINA
BASSO FRANCO
BASSO MAURIZIO
BATTAGGIA FRANCO
BATTAGION MARISA
BATTISTON LUCIANA
BELLON GIULIANA
BELLOTTO SOFIA in persona di esercente la potestà genitoriale SILVESTRI BARBARA
BENZONI MAURO
BERGAMIN LISA
BERIA ROBERTO
BERTI S.R.L. in persona del legale rappresentante BERTI GASTONE
BIANCHIN DANIELA
BIZZOTTO MOIRA
BONALDO MORENO
BORATTO STEFANO
BORTOLI MILENA
BORTOLUSSI AURELIO
BOTTECCHIA PAOLO
BOZZETTO MARIA
BRAUNER MAURO
BRAZZALE GIOVANNI
BRUNALLE GIANNA
BRUNALLE LORETA
BRUNELLI CARLA EMMA
BUCCIOL NICOLETTA
BUTTOLO DANIELE
BUTTOLO GIANCARLO

BUZZONI MARISA
CALLEGARO ALICE
CAMERINI DEBORAH
CAMPAGNARO MARCO
CANZAN MARIA
CAPITANIO RICCARDO
CAPORALE ANTONIO
CARAMEL LUCIANO
CARNIATO IRENE
CARNIELLI ELENA
CARRIERO ROSA
CASATO MARIO GIUSEPPE
CASTEGNARO SONIA
CAVINATO SILVIA
CELI RUBE BEPPINO
CHILESE LUIGI
CIMENTI LUCIANO
COLOGNESE FABIO
COLOMBO MARIO
COLPO & ZILIO SPA in persona del legale rappresentante COLPO RENZO
COMUNITA' RELIGIOSA ISPETTORIA TRIVENETA S.M.D. MAZZARELLO in persona del legele rappresentante Suor De Fortunati Palmira
CORRA' MARIO
CORRO' GIULIETTA
CRACCO ANDREA
CUCH MIRELLA
CULEDDU ERMIDA
D'AGOSTINO MARIAROSARIA
D'AGOSTINO ROSARIO
DAL BEN GIROLAMO
DAL BIANCO GIORDANO
DAL BO SILVIA

DAL BO' ELVIO
DAL COL PATRICK
DAL CORTIVO ANNUNZIO
DAL LAGO CARLA
DAL MASO CATERINA
DAL MASO FIORELLA
DAL SANTO SERGIO
DALLA CROCE ANGELA
DALLA VALLE MARIALUISA
DARIOL FLORA
DE BACCO LUIGI
DE FILIPPO GLAUCO
DE GAN ROBERTO
DE GASPARI ARDUINO
DE MARCHI ALESSANDRA
DE MARCO EBE
DEA SRL in persona del legale rappresentante VICINO MASSIMO
DEAPEL S.R.L. in persona del legale rappresentante PANAROTTO SERGIO
DEGLI AGOSTINI TINO LORIS
DEL FRATE ELISA
DELLA MAGGIORA SANDRO
DELLA ROSSA ANNAMARIA
DI SOPRA OSCAR
DILLEY WANDA ELAINE
DONELLI GROUP SRL in persona del legale rappresentante DEL LATTE GIUSEPPE
FASOLO FERNANDO
FAVERO BORTOLO LINO
FERRARI GIAMPIETRO
FERRO GIUSEPPE
FERRON FRANCESCO
FIORENTINO ANGELINA

FIOROTTO CLAUDIO
FLOREANI FABRIZIO
FOCHESATO NATALINA
FOFFANO SILVANA
FORTUNATO GIUSEPPE
FRACCAROLI SARA
FRASSON CLAUDIA
FRESCURA BEATRICE
FRESCURA MARCO
FRESCURA SIMONETTA
FRIGO SANDRA
FUNGENZI MONICA (Ditta individuale)
GALLEGATI LAMBERTO
GAMBINO VINCENZO
GASPAROTTO GIACOMO
GASTALDON BARBARA
GAZZETTA DORIANA
GENNARO FERNANDA
GENTILINI TERESA
GERARDI EROS
GERMANO ANDREA
GIACOMAZZI MARIA ANTONIETTA
GIOPPATO RENATO
GIROLA MAURIZIO in proprio e quale erede di CORRA' TARCISIA
GOLA ISABELLA
GREATTI FRANCO
GREGO PASQUALINA MARIA
GREGORI MARIA LORETA
GROPPO LUCILLA
IACUZZI FRANCESCO
IDEAL PELLE SRL in peersona del Legale Rappresentante ZANE FERRUCCIO

JESSOLAR S.R.L. in persona del legale rappresentante GRIBALDO MASSIMO
LAGO ARIANNA
LANIFICIO REXLANE S.R.L. in persona del legale rappresentante LUCA GIOVANNELLI
LANZEROTTO MARGHERITA
LAZZARI DANIELA
LIBERUM S.R.L. in persona del legale rappresentante FANTINELLO GIANDOMENICO
LIONELLO ROSELLA
LORENZATO DANIELA
LOSCHI ROSANNA
LOVATELLO RUDY
LOVATO AUGUSTO
LOVATO ELENA
LOVATO EMANUELA
LUGLI ROBERTA
LUISON ROBERTO
LUNARDON DONATELLA
LUSIANI GIAN ETTORE
MADDALENA MAURIZIO
MARANGON MARIAROSA
MARCOLIN CRISTIANA
MAROBIN ROSETTA
MARSIGLIA LAUREDANA
MARSILIO PIETRO
MARTONE IOLANDA
MASETTO DIEGO
MATTAROLO PAOLA
MATTIAZZO MARIA GIOVANNA
MAURIZIO MARIO
MECCHIA ANGELA GLADYS
MEN GUIDO

MENAZZA TANIA in proprio ed in qualità di legale rappresentante di ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA
MENINI ALESSIO
MICHELETTO SRL in persona del legale rappresentante MICHELETTO NEVIO
MICHIELON FABRIZIO
MICHIELON ROBERTO
MOGENTALE FERNANDA
MONCADA MARGARET
MORELLATO PAOLO
MOROSINOTTO LOREDANA
NEXT SRL in persona del legale rappresentante DE PELLEGRIN SAVI PAOLO
PANCIATICHI ANDREA
PARISOTTO PIERGIORGIO
PASQUAL MARIA PIA
PASQUALOTTO MASSIMO
PAVIA SANTA
PAVIN PATRIZIA
PEDRINA CARLA
PELLIZZARI MARIO
PERUFFO BRUNO
PESAVENTO VINCENZO
PETRONIO ANDREA
PETTA PASQUALE
PIANALTO BERTILLA
PIGATO ARMIDO
PIGATO VITTORINO
PIGIONI LUIGINO
PILOSIO GIOVANNI
PILOTTO ANTONIO
PISCOPO ROBERTO

PIVATO STELLA
POBBE GIANFRANCO in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POBBE ROBERTA in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POGGIA ORNELLA
POGGIA SABRINA
POLI CARLO
PONTAROLO ENRICO
POZZA ANITA
POZZA ELVIO
POZZA KETTY
POZZATO BRUNO
POZZO LUIGINA
PRIAMO RAFFAELA
PUNTI VENDITA SRL in persona della LEGALE RAPPRESENTANTE PICCOLI FULVIA
PUNTO PIUMA in persona del legale rappresentante FIOROTTO CLAUDIO
RAFFA LETTERIA
REGINATO GIOVANNI
REGINATO PAOLO
RIGON LUIGI
RIGON MARCELLA
RIZZATO GIACOBBE
ROCCO ANTONIETTA
RODATO ENRICO
RODATO PAOLO
ROSSI ORNELLA
ROSSI SIRENA FRANCO
ROSTIROLLA ALESSANDRO
RUSSO CONCETTA
SACCHETTI ALESSANDRA
SACCHETTI SILVIO
SALLUCE ELISABETTA

SALVADORI FABIO
SALVALAGGIO BRUNO
SANSON MASSIMO
SASSARO GIANCARLO
SBABO ERICA
SBUELZ LUCIA
SBUELZ PAOLA
SCROCCARO FRANCO
SEMBENELLI LUCA
SERAFINI DONELLA
SOCIETA' COOPERATIVA FONDO DI SOLIDARIETA' ECCLESIALE in persona del presidente DON MASSIMO DRAGHI
SOLCO LUANA
SPECOGNA ELIO
SPILLER ANGELA
STEFANI ANDREA
STELLA RINO
STONA VALERIA
STRAZZABOSCO LINDA
SUTOR ANNA
SUTOR MARIO
SWEET AND GO SRL in persona del legale rappresentante ZANE ANGELICA
TAGLIARO NADIA
TALOTTI MAURIZIO
TANELLO GIANFRANCA
TASSOTTI NEREO
TECNOGAMMA SRL UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante MARZA' NORMA
TISO LAURETTA
TODESCO JESSICA
TONELLO ADRIANO
TONIDANDEL GIANLUCA

TONIETTO DONATELLA
TONIOLO ALBERTO
TROTTA CAMILLA
TROTTA CRESCENZO
TROTTA PASQUALINA
VALENTE DOMENICO
VALENTE PIA
VETTOREL PIO
VIO MONICA
XILLO BERTILLA
ZAMPIERI CESARE
ZANDONELLA SILVIO
ZANETTE MIRCA
ZANON PATRIZIA
ZATORRI RENZO
ZOPPELLO LUCIO
ZORZITTO BRUNA

Costituite per i capi A1), I) eL) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

ADAMI DEMETRIO
AGOSTINELLI GIOVANNI
AGOSTINELLI ROBERTO
AGOSTO BENIAMINO in proprio e quale erede di AGOSTO REGOLO
ANDREOLI FEDERICA
ANDRIOLI ALESSANDRO
ANZOLIN LORIS, *ANZOLIN PAOLO e* ZACCARIA NIRVANA in proprio e quali eredi di ANZOLIN OTTORINO
ARIS S.R.L. in persona del legale rappresentante PAOLETTI ALDO
ARRIGONI ETTORE
ARTUSO LIDIA GIUSEPPINA
AZZALINI SANDRO
BACCHION MICHELANGELO

127

BADIN ANTONELLA
BALLAN RENATA
BALLESTRIN ANGELICA
BARATTO DANIELA
BARBIERI NATALINO
BARON FEDERICA
BARUZZI EMANUELA
BARUZZI TULLIO
BASSO ROSA
BATTAGIN CRISTINA
BATTISTELLA ANDREA
BATTISTON FRANCESCO
BEGHIN BIANCA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
BELLARO MATTEO
BELLIN FLAVIO
BELLIS ROBERTO
BELLONI SERGIO
BENINCA' ALDO
BENINCA' ANNA
BENINCA' LUIGI
BENINCA' SERGIO
BERGAMIN PAOLO
BERLATO LUCIA
BERNARDELLE MARCO
BERNARDI CRISTINA
BERNARDI GUIDO
BET DANTE
BETTANIN BRUNO
BETTINI PAOLO
BETTIO ANDREA
BIANCHET EZIA
BIDINELLI RENZO

BISELLO ROMANO
BOCCACCIO GIOVANNI
BONAMIGO MARTINO
BONATO ALBERTO
BONATO ANDREA
BONATO ANTOLINO
BONATO CARLO
BONATO MAURO
BONTORIN DOMENICA
BONTORIN EMANUELE
BONTORIN LAURA
BONTORIN MARIA ROSA
BORSATO GIANMARIA
BORSATO MONICA
BORTIGNON ELISABETTA
BORTOLATO ALFIO
BORTOLI ANTONIO
BORTOLOTTI LAURA
BORTOLOTTI LAURA MARIA in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BORTOLOTTI MAURO in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BRAZZALE ANTONIETTA
BREDA MAURA
BRISOLIN DENIS
BURGIO LORENZO
BUZZACCHERA CRISTINA
CA METAL SRL in persona del legale rappresentante CAMPANOTTO ROSANNA
CABERLOTTO MANUELA
CABERLOTTO STEFANO
CAINERO ANNA LUCIA
CALANDRA ANGELO
CALCAGNOTTO MARCO

CALCAGNOTTO MARIO
CALDART PAOLO
CALLEGARO BRUNO
CALVI PIERINA
CAMPAGNARO ANNA MARIA
CAMPAGNOLO GINO
CANAL AUGUSTA
CANDOLINI VALTER
CAODURO LUCIANO
CAON ELIO
CAPORIN MICHELA
CARACCIOLO FRANCO
CAROLLO MAURIZIO
CARUSO CLAUDIA
CASAGRANDE MARIA BRUNA
CASAROTTO FRANCA
CASAROTTO GIUSEPPE
CASAROTTO LUCA ANTONIO
CASTAGNINO SARA
CASTEGNARO MANUELE
CASTOLDI BRUNO
CATTAROSSI GIANFRANCO
CAVALLIN LUCIANO
CAVALLIN VALERIA
CAVINATO FRANCESCO
CEDRINI GRAZIELLA
CENZATO LUCIA
CEOLA GIANFRANCO
CERANTOLA GIOVANNI
CERONI ANNA in proprio e in qualità di erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
CIELO ANDREA

130

CIMOLATO BERTILLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GABRIELLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GIANNI in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO MICHELE in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CINEL LINA
CINELLO SERGIO
CIUFFREDA ROBERTO
COGO DONATO
COLOMBARA MARIA TERESA
CONTADIN GIULIANA
CORIMM S.R.L. in persona del Legale Rappresentante RIVA ENRICO
CORRADO CLAUDIO
CORTOLEZZIS ERMES
COSSIO ANDREA
COSTA EUGENIO
COSTALUNGA MIRELLA
COSTENIERO ANNITA
CREMONESE ANGELA
CREMONESE GIOVANNI
CUNIAL MARCO
CUNICO TONINO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUNICO TONINO SRL
D'ADDA FERDINANDO
D'AGOSTIN LUCA
D'AGOSTINO OTTAVIO
D'INCA GIUSEPPE
DA DALTO MAURO
DABBENI SALA FEDERICA
DAL CIN EDI
DAL CIN EDOARDO
DAL CIN MARISILVA

DAL MASO LORENZA
DAL SANTO ORIETTA
DAL SANTO ROSSELLA
DAL TOE' BRUNO
DAL TOSO LORETTA
DALL'OSTO BRUNO
DALLA RIZZA GEMMA
DANIELE VALERIA
DE BLASIS AUGUSTO
DE GOBBI ANNAMARIA
DE GRANDIS ELENA
DE GRANDIS ELIO
DE RANGO VALENTINO
DE TOMASI MARIA
DE TONI GHERARDO
DE TONI GHERARDO E DE TONI NICOLETTA in qualità di procuratori generali di DE TONI ANTONIO
DE TONI NICOLETTA
DEI SVALDI ARNALDO
DEL FRATE GIANPAOLO
DELLA PUTTA DIEGO
DIDONE' LUCA
DOVIGO MASSIMO
DRI' GIUSEPPE
DUREGHELLO ALESSANDRA
EBERLE ERMINIA
ERREIMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante RIVA ENRICO
EUROCOLTELLERIE S.R.L. in persona del legale rappresentante FERRARO ANTONIO
FABRIS TERESA
FACCA ANTONIO
FACCIO ROSALINDA in proprio ed in qualità di erede di FACCIO FERDINANDO
FAGOTTO PIETRO

FANTUZZI CARMELO
FARESIN LUCA
FARESIN MARIO
FARINAZZO MARINA
FATTORI PAOLO
FAVA SILVIA
FAVERO ROBERTO
FEDERLE ASTRID
FELETTIGH TIZIANA
FERRARA COSTANTINO
FERRARI ALDO
FERRARI LUCIANO
FERRARI LUCIO
FERRARO ANTONIO
FERRON LUCIANA
FERUGLIO GIAMBATTISTA
FERUGLIO VANDA
FI.DAL. STAMPI S.R.L. in persona del legale rappresentante FILIPPOZZI PAOLO
FILARETTI DINO
FILIPPETTO NATALINO
FINOZZI NAIDA
FIORENTINI ACHILLE
FIORIO STEFANIA
FLORIAN MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di AGOSTO REGOLO
FLUMAR SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SRL in persona del legale rappresentante D'ADDA FERDINANDO
FOLLIERO GABRIELLA
FORESTAN LUIGI
FORESTAN SERGIO
FORNASIERO DANILO
FRANCESCHI LUCIA
FRASSINELLI PAOLO

FREGONESE CARLA
FRESCHI CLAUDIO
FRESCURA LEO
FRIGERIO ZENO NICOLO'
FRUGONI GIUSEPPE
FUSETTI ELISABETTA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
FUSETTI LAURA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
GAFFO BRUNO
GALLIO ALEX
GALLO ANNA
GALLO MARIA
GALLONI MAURO
GALVANINI ORIANO
GANASSIN GINO
GASPARINI MICHELE
GASPARINI SPA in persona del legale rappresentante GASPARINI FILIPPO
GASTALDON ESTERINA
GASTALDON LUIGINO
GATTI EDOARDO
GATTO ANNA MARIA
GAVA AMABILE
GAZZOLA TAMARA
GHIZZO NELLO
GIACOMAZZI SERGIO
GIACON MARA
GIARETTON MORENO
GIOLO MARIO
GIOLO NANCY
GIORDANI IRMA
GOBBO MARISA

GOBBO TIZIANA
GREATTI IVAN
GRESELIN GIOVANNI
GUERRATO DANIELA
GUIDOLIN ALESSANDRO
GUSATTO ANTONIO
LA CORCIA ANGELO
LANZA PAOLA
LANZONI FRANCO
LAZZARIN ANNA MARIA
LAZZARIS GIULIANA
LAZZARO MARA
LEITA MALVIO
LESSIO GASPARE
LICURSI MAURO
LIGUSTRI ANTONIO
LOPEZ IRIS
LOVATI LUIGI
LOVATO NORMA
LUCHIN SERENELLA
MADARO ANTONIO
MAMPRIN MARCO
MANERA CARLO
MANNONI DOMENICO
MARAN ALBERTO
MARAN ARSENIO
MARANGONE EVA
MARCON BRUNO
MARIN DAVIDE IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
MARIN ISABELLA
MARTIN LUCIANO

MARTINI CARLO
MARTINI STEFANO
MASCHIETTO PIERGIOVANI
MASIERO ANTONELLA
MASOCCO MARGHERITA
MASSARO LUIGINO
MASSAROTTO LINO
MAZZOBEL EDDA
MAZZOCCA LUIGINO
MEGGIORIN MERCEDE
MELER ANGELINA
MERLIN PAOLO
MIAN NATALINO
MIAN PIETRO
MICHELETTO LUCIA
MICHELETTO STEFANO
MIELE EMANUELA
MIGLIORINI GABRIELLA
MION EMMA
MOGNON ERINO
MOLETTA GIANLUCA
MOLINARO PAOLO
MONTAGNA CORRADO
MORETTI ROBERTO
MORETTO ANDREA
MORO ANGELO
MORO RENZO
MOSELE DANIELA
MOSSUTTI CLAUDIO
MOSSUTTI MARCO
MOSSUTTI NICOLA

MOTTIN MARIA TERESA
NADALUTTI GABRIELLA
NALETTO ELENA
NARDO LIVIO
NARDON CESARINA in proprio e quale erede di NICHELE GUIDO
NARDONE BENIAMINO
NASCIMBEN CLAUDIO
NICHELE FRANCESCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRANCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRATELLI SRL in persona del Legale Rappresentante NICHELE FRANCESCO
NICOLAZZO LUIGINA
NICOLETTO ENRICO
NICOTINA EMILIO
NOVENTA ENNIO
OLIVO GINO
OMETTO MIRCO
PADOVAN LAURA
PADRIN ADRIANO
PAGGIARO LORETA
PAISSAN ANITA
PALAZZI MARINELLA
PANFILI MAURIZIA
PANOZZO ARNALDA
PANOZZO IOLE
PASQUALETTO CRISTINA
PASSARIN ROSETTA
PATAT ALESSANDRO
PAULETTO BRUNO
PAVAN MIRELLA
PAVIA CRISTOFARO
PEDRON DANIELE

PEGORARO STELLA ROSANNA
PEGORIN LUIGI
PELLEGRINA LUCIANO
PELLIN MARIA PIA
PERIN MAURIZIO
PERTILE MAURIZIO
PERUZZO SILVANA
PESCE GABRIELE
PICCOLO CORINA
PICCOLO PIETRO
PILLON BARBARA
PILLON LORETTA MARIA
PILOSIO FRANCESCA
PITTARO FRANCO
PIVATO AGNESE
PIZZATO BARBARA
PIZZATO LORELLA
POBBE EUGENIO
POLETTO DANILO
POLETTO RICCARDO
POLISENO GUIDO
POLLESEL ROBERTO
POLO ROBERTINO
PORNARO LORELLA
POZZATO CARLO
PROSDOCIMO FRANCESCO
R&G VETRO S.A.S. di PARRELLA GIOVANNI & C.
RASO SONIA
REBELLATO DANILO
RETRAZIONE ARTIGIANA srl in persona del Legale Rappresentante FIASCHI ROMANO
RIGOLON LUCIANO

RISPOLI DONATO in proprio nonchè in qualità di socio dell'estinta DITTA INDIVIDUALE RISPOLI DONATO
RIZZI MARIO
RODEGHIERO MIRCA
ROMANELLO ORIANA
RONCHI VALERIO
ROSA GRAZIANO
ROSA ROBERTO 1955
ROSSA FRANCESCO
ROSTIROLLA GILDO
RUBIN MONICA
RUI FRANCO
RUI MAURO MORENO
RUSSO GENNARO
SACCARDO ALFREDO
SACCARDO ISABELLA
SAGGIORATO PATRIZIA
SALAMI FERNANDO
SALVADOR GRAZIANO
SALVESTRIN FABIO
SAN GRATO S.P.A. in persona del legale rappresentante FRESIA ELIGIO
SAN MARCO PELLI GREZZE S.P.A. in persona del legale rappresentante GEROLIMETTO EDOARDO
SARTOR IVAN
SARTORI GRAZIELLA
SASSO MARIA ELISA
SCAFFIDI PIERANGELO
SCAPIN FIORINO
SCAPIN PAOLO
SCARANTO FRANCO
SEGANFREDDO FERDINANDO
SELMO MASSIMO in proprio e in qualita di erede sacchiero gina

SELMO MATTEO in proprio e in qualità di erede di sacchiero gina
SERACO SRL in persona del legale rappresentante RUFFOLO GABRIELE
SERAFINI LUCIANA
SERBLIN BEATRICE
SERRADURA FABIO
SIBA TRADE SRL in persona del Legale Rappesentante CRACCO ADRIANO
SIEGA DANIELA
SILVESTRI LUIGINO
SILVESTRI SILVANO
SILVESTRI VALERIO
SIMONETTI TEO
SOCIETA' COOPERATIVA APONENSE in persona del legale rappresentante PALMIERI RUGGERO
SOCIETA' OPERAZIONI DI SICUREZZA SRL in persona del legale rappresentante LUIGI GALAVANO
SOFFIATO STEFANO
SOSTIZZO LORENZINO
SPADER ANNIBALE
SPAGNOLO LAURA
SPANESI s.p.a. in persona del legale rappresentante FERDINANDO SIMONE SPANESI
SPERANZA DEFENDENTE
SPIMPOLO LUISA
SPITALE GIUSEPPE
SPOLAOR ANNA ROSA
SYLUX s.a.s. di MORON ROMEO, FASOLATO ENRICO & C. in persona del socio MORON ROMEO
TACIANI RENATO
TADIELLO LORELLA
TEVAROTTO ALESSANDRO
TIBALDO FRANCO
TIBALDO PAOLO
TOMAS CATERINA

TOMASI GIANFRANCO
TONCHIA MIRELLA
TONET CLAUDIO
TONIATO LUCIANO
TORMENA EMMANUELE
TOTTENE GINO
TOTTENE SILVIO
TOTTI SILVANO
TREVISAN NATALINO
TUCCIO MAURO
URBANI PAOLO
VACCARI AUGUSTO
VADORI ALDO
VALANDRO FIORELLA
VALDEMARCA MARCELLO
VALDEMARCA MICHELE
VANZETTO LUISA in proprio ed in qualità di erede di VANZETTO GIOVANNI
VEDOVATO GIOVANNI
VERLATO PAOLO
VEZZARO GIAMPIETRO
VEZZARO GIUSEPPE
VICARIO DANILO
VICEDOMINI MARIO
VIGO STEFANO
VISENTIN FLORA
VISENTINI IGINO
VISINTIN GIUSEPPINA
VOLPATO FRATELLI SRL in persona del legale rappresentante VOLPATO GIOVANNI
VOLPATO TOMMASO
YELLOW TAX MULTISERVICE SRL in persona del legale rappresentante GENTILE MARCO

ZAFFIN ELENA
ZAFFIN FILIPPO
ZAFFIN LINDA
ZAGGIA ALESSANDRO
ZAMBON CLAUDIO
ZAMBON FLORIANO
ZAMBON ROSANNA
ZAMPERETTI RICCARDO
ZAMPIERI SIMONE
ZANATTA DINO
ZANAZZO GIANFRANCO
ZANCHETTI RUGGERO
ZANCHI DINA
ZANFORLIN ANTONIO
ZANIN ANDREA
ZANIN BENIAMINO
ZANIN LUIGI
ZANINARI ALBERTO
ZANOTTO FLORA
ZENZI LUCIANA
ZIGGIOTTO FRANCESCO
ZIN RAFFAELE
ZONCATO ALBERTO
ZOPPAS ANTONIO
ZORZI GILIANA
ZORZI LUISA
ZUANETTI PRIMO
ZUFFELLATO CHIARA
ZUFFELLATO PAOLA
ZULIAN GRAZIELLA
ZULIANI PAOLO

142

Avv. Giovanni Cambi
Liquidazione spese e onorari
6.480,00 euro per onorari per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 630
Costituite per il solo capo A1):

1. BRACHI GIANNA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FEDERICO TOSONI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ALDO PATRUNO
2. PAOLO PATRUNO
3. FABRIZIO BENELLI
4. FEDERICO CIAMPI
5. BRUNO FAGGI

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVANA ZANATELLI
2. ELENA CHIARAMONTI
3. ROSA MARIA MINI
4. GIULIANA SPINELLI
5. FRANCO FLAMINI
6. DANIELA CHIARAMONTI
7. DANIELE AMERINI
8. CARLO BALDI
9. CARLO MARSILIO BUTI
10. GIANLUCA ANTONIO DIDDI

Avv. MARCO CAMMARATA
Liquidazione spese e onorari
8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 310 e 530.
costituite per i capi di imputazione che vanno da a1) ad l) in quanto sottoscrittori degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014:

1.ADRAGNA ANDREA 2.MORANA IVANA 2.AGOSTARA CARMELA 4.BERINGHELI CALOGERO
5.BONDI' ROSARIO-OLIVERI ROSANNA 6.BRAVI GIAN LUCA

163

7.BRAVI MARIA ANTONIETTA 8.BRAVI MASSIMILIANO 9.CALEFATI CONSUELO 10.CAMPIONE ELEONORA 11.CAMPISI SILVANA 12.CAMPO CATERINA 13.CAPITUMMINO FRANCESCO 14.CAPITUMMINO ANGELO 15.CATANZARO GIUSEPPE 16.MAGGIO ELISABETTA 17.DATO SILVIA 18.DURANTE GIUSEPPE 19.GENOVA MARCO 20.GRANA' SERGIO 21.LO CASTRO LUCIANO 22.LO CASTRO ANTONINO 23.PANTANO PIERINA 24.LONGO ANTONIO 25.MAGGIO MARIA SAVERIA 26.MAGGIO CARMELA 27.MANNINA LOREDANA 28.MASSA FRANCESCO 29.ZORA VINCENZA 30.MESSINA ARMANDO 31.MIRTO GIUSEPPA MARIA 32.NOBILE BRIGIDA 33.RUFFINO GIUSEPPE 34.VACCARI LUCIA ALMA 35.TELARETTI ENRICO 36.MANCUSO ROSALIA - TOMASINI CALOGERO 37.VERCIO CALOGERO 38.AGLIERI RINELLA ANTONINO

Avv. Carlotta Campeis

Liquidazione spese e onorari

5760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

189,00 euro per spese esenti

parti civili n. 577

Costituite per il solo capo A1:

1.Ivano Fari, Sergio Fari, Riccardo Fari, Fantini Claudia
2. Ester Masotti
3.Virgilio Zambolin

MGG

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.Stefano Pozzana

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Veronique Mushanya
2. Marta Fornezza, Bruno Fornezza

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Valli Galluzzo

Avv. Nicola Cannone
Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)
3960,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
227,17,00 euro per domiciliazione
parti civili n. 110 e 524
Costituite in relazione al capo I)

Alessandro Bonut capi i
Giulio Bogoni, in qualità di legale rapp. pro tempore di La Casa Real Estate S.r.l.

Avv. Pietro Caporello
Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
54,00 euro spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte Civile costituita numero 192 – 411
Costituita per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittore sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.ONDER Giacomo

Avv.Beatrice Capri
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parte civile n. 52
parte civile costituita nel procedimento penale in epigrafe indicato per i capi di imputazione A1), I) e L),

C.O.D.A.C.O.N.S.

Avv. Luca Carà
Liquidazione spese e onorari

3.870,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)
Parti civili n. 639

FABBRO Edi
IACUZZI Luigina
VACCARO Mirella
CALABRESE Berardino
LIVONI Bruno
LIVONI Michela,
CAMPESE Daniela

Avv. Caterina Caregnato
Liquidazione spese e onorari
2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 596
Parti costituite in relazione ai capi A1, I,L

DAVIDE STELLA anche in qualità di erede (figlio) della sig.ra Bianco Rosa

Avv. Giovanni Caruso
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
184,6 euro per spese esenti
parte civile n. 501
Costituita per il solo capo A1) in relazione al danno patrimoniale:

1. Comune di Vicenza

Avv. Francesca Casarotto
Liquidazione spese e onorari
4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 221
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.MARCHIORI LEONILDO
2.MARCHIORI GIULIA
3.MARCHIORI ELENA
4.MARCHIORI ALBERTO CATTERINO
5. MARCHIORI FRANCESCO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

146

1.RIGONI MARGHERITA

Avv. ELISA CASTRILLI
Liquidazione spese e onorari
5.880,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n.: 168, 170, 172, 440, 440 bis, 442, 442 bis, 536
Costituite per il solo capo A1:

SCANTABURLO FRANCO BOTTESIN LAURA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

ROSSI MARIO CENTOMO SARA
CASAROTTO ALBERTO PERIN GIULIANA
AZIONI COINTESTATE tra RADOSSI VILMA TREVISAN MARISA TREVISAN STEFANIA Tutti quali eredi di Trevisan Francesco
VALENTE PIETRO

Costituite per i capi A1 e J in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

COSARO ORLANDO

Difensore Avv. Fulvio Cavallari
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 107-107 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Adusbef

Avv. ELISA CECCHETTO
Liquidazione spese e onorari
3.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 122, 124, 126

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

124. SCHIAVO ANGELO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

122. SCHIAVO OTELLO
126. MASSIGNANI EMANUELA

Avv. PIERANTONIO CENCI

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

4.680,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

81,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero: 70, 66 e 424

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FASOLO FRANCESCA N. 70+424

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. LAURA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
2. ANDREA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
3. ANNA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)

Avv. GRAZIANA CENNA

Liquidazione spese e onorari

9.659,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 80,80 bis,84,84 bis, 290,364,556

Costituite per il solo capo A1):

1.BASSO TINO
2.BICEGO PAOLA
3. CANZIAN LUCIANA
4. COSANI BARBARA
5. CORA' CAMILLA
6. COSARO ANNA
7. COSARO CARLO
8. COSARO ELISA
9. FERRARI CARLO

10. FERRARI FRANCESCA
11. FOLCO FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE
12. GERMANI SUSI
13. MANAVELLO ARRIGO
14. MARINATO LUISA
15. PANAZZOLO ROBERTA
16. PIOVESANA SRL
17. PIOVESANA PAOLO
18. PIOVESANA MARIA PAOLA
19. PIOVESANA VALERIA
20. PIZZO CRISTIAN
21. RUMIZ ELDA
22. SARI PAOLO
23. SERAFINI MAURO
24. SERAFINI SARA
25. SERENA BRUNA
26. ZORZAN IRENE
27. ZUCCALMAGLIO LAURA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.BALDAS LUCA
2.BIASETTO MARINO
2. MARIANGELA CARBONI
4. CASINI GIULIA
5. DI BERT GIULIA
6. DI BERT LAURA
7. DI BERT MARINA
8. FURLAN MARIA LUISA
9. GIARRETTA MARIA TERESA
10. GUIDOLIN FERRUCCIO
11. MARTINUZZI MICHELE
12. MURADORE RINO
13. MURADORE ROBERTO
14. PASCOLI CLAUDIO
15. PASCOLI GIANMARCO
16. PERONI LUIGI
17. SIMONETTO UGO
18. ZACCARON FRANCO
19. ZAMINATO VENZANZIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ANDREUTTI MARIO

2. BOLLA MARCO
3. DE LUNA SALVATORE
4. ORO ELIO
5. WOOLLY SRL

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SABBADIN LUCIA
2. ORO GIOVANNI
3. ZECCHINON RITA

AVV. CRISTINA CERON

Liquidazione spese e onorari

4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.: 37 239 307 (378) 518

Costituite per il solo capo A1):

1.ANTONIA LUNARDON 307 (378)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ANNA ROSA BAGGIO 37 (378)
2.NICOLA UMBERTO VIDALE 239 (378)
3. PAOLO MARIA VIDALE 239 (378)
4. GIOVANNI LUCA VIDALE 239 (378)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.MICHELA LANTE 518

Avv. Roberto Cianci

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza prelimare

8.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti Costituite per il solo capo A1):

1. Gabriele Agrizzi 2. Emanuela Moro **n.42;**
3. Valerio Cernoia **n.44;**
4. Bianca Lucia, 5. Giorgio De Stavola 6. Gianmario De Stavola **n.46;**
7. Renato Fasano 8. Isabella Cimaponti **n.48;**
9. Emanuele Petillo

ZAMPERETTI FABIO
ZAMPERETTI MASSIMO
ZAMPIERI CLAUDIA
ZANARELLA BRUNO
ZANATTA LUCIANA
ZANATTA SANTINA
ZANCAN ELISABETTA
ZANCHETTA ADRIANA
ZANE FERRUCCIO
ZANETTE MAURO
ZANIBELLATO GILDO
ZANIBELLATO SILVIA
ZANIN ANNA
ZANINI GINO
ZANINI LUCIANO
ZANIOLO MONICA
ZANON ROBERTO
ZANOTTO EMILIA
ZARAMELLA ANNAMARIA
ZARDINI FRANCA
ZARDO ARTEMIO
ZARDO LILIANA
ZATTA MARA
ZEBA ADA
ZEN ELENA
ZENNARO GABRIELLA
ZILIO CRISTIANA
ZILIO GIUSEPPE
ZILIO GIUSEPPE 1943
ZILIO WALTER
ZILLI ALESSANDRA
ZIMBOLANI BRUNO
ZIMBOLANI MASSIMO

101

ZOCCHE LUIGI
ZOPPEI ALESSANDRO
ZOPPEI CARLO
ZORDAN DINO
ZORZI MASSIMO
ZORZI STEFANO
ZUCCHETTO ELENA
ZULIANI LUCIANA
ZULIANI MARA

Costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

3D ANTIPARASSITARIA in persona del legale rappresentante RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
ABENAVOLI MARIA FRANCESCA
AGOSTINI GIANNA
AGOSTO ALESSANDRO
ALBANESE MAURIZIO
ALEARDI MADDALENA
ALOISI NICOLA
ANDRETTA ANNALISA
ANDRIOLI GUIDO
ANDRIOLO LORELLA
ANGELIERI ANGELA
ARZENTON DAMIANO
ARZENTON DIMITRI
ASTARITA CIRO
ATTANASIO ALESSANDRO
ATZORI AGOSTINO
BACCARIN GIUSEPPE
BADODI ROBERTA
BAGGIO GINO
BAGGIO GIOVANNI
BAGGIO RUGGERO

BAGGIO SILVANO
BAGHIN RODOLFO
BALBINOT JEAN ALBERT
BALBO ROSETTA
BALCON ANTONIO
BALDAN BARBARA
BALLAN FRANCO
BALLAN LUCA
BARBAGALLO IRENE
BARBIERI CINZIA
BARON ROBERTA
BARUZZI BARBARA
BARZAN WALTER
BASCHERA MARYLISA
BASILE NICOLA DANTE
BASSANI GUERRINO
BATTAGGIA CRISTINA
BATTAGGIA DONATELLA
BATTISTEL DORIANO
BATTOGLIA GIORGIO
BAU' ELISA
BAU' FRANCESCA
BBM S.N.C. in persona del legale rappresentante BERTOLDO MICHELE
BEDIN CRISTINA
BELFIORI ALESSANDRO
BELLINZANI ADRIANO
BELTRAME GUERRINO
BELTRAME ODILLA
BERETTA PAOLA
BERNARDELLE GIOVANNI
BERTO ANTONIETTA
BERTOLDI DANIELA

103

BERTOLIN GIAMPAOLO
BERTOLIN SIMONE
BESCHI CATERINA
BETTINI MARCO
BETTINI SERGIO
BETTIO PATRIZIA in proprio e quale erede di ROMAGNOLI SANDRO
BIANCHI ALDO
BIASON MARCELLO
BILIATO EGIDIO
BISINELLA EMMA LINA
BISOGNO MARIANO
BIZZOTTO ENRICO
BLASONI RENZO
BOBBATO RINO
BOFFO OTTORINO
BON PAOLA
BONALDI FRANCESCA
BONAMIGO GIUSEPPE
BORATTO ANNA
BORDIGNON FLAVIO
BORSOI CARLO
BORTIGNON CALISTO
BORTOLATO ENNIO
BORTOLATO GIULIANO
BORTOLATO GIUSEPPE
BORTOLATO RENZO
BORTOLIN MARCO
BORTOLIN MARILENA
BOTTER ZENO
BRAGAGNOLO EMILIO
BREDA FRANCO
BRIANI FERDINANDO

BRIANI GIANFRANCO
BRIANI PIERFEDERICO
BROSOLO ANNAMARIA
BRUN SARA
BRUNELLI CAMILLO
BRUSTOLIN EDA
CAB LOG S.R.L. in persona del legale rappresentante BORTOLATO RENZO
CAMELOT S.R.L. in persona del socio unico MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
CAMPARDO GIANFIORE
CAMPESE CARLO
CANAL SERGIO
CANALE CARLO
CANALE GABRIELE
CANALE GIULIO
CANDIA LORENZO
CANDIAGO MARCO
CANDIAGO PAOLO
CANDIAGO PIERGIORGIO
CAPOZZO SILVANA
CARAMAZZA MARIA TERESA, CARAMAZZA PIETRO, CARAMAZZA GIULIANA E CARAMAZZA ANTONINO quali eredi di MAGISTRIS GIUSEPPINA
CARNIEL EUGENIA
CAROLLO MARTINO
CAROLLO VIRGINIA
CARRARO ASCENSORI S.R.L. in persona del legale rappresentante CARRARO FORTUNATO
CARRARO EMANUELA
CARRETTA MARIA MADDALENA
CASARIN CLAUDIO
CASTEGNARO MARTINA
CASTEGNARO PIETRO
CASTELLO ANTONIO MARCELLO

105

CATALANO FILIPPO quale titolare di FARMACIA CATALANO FILIPPO
CATTELAN MARIA FRANCESCA
CATTELAN SUSI
CATTELAN VILMA
CAUZZO CLAUDIO
CAVAGGION FABIO
CAVAGGION STEFANO
CAVALLO MARCO
CECCHIN DESY
CECCHIN LARA
CECCHIN ORIANNA
CELEGON GIAMPAOLO
CELI DINO
CESARANO RAFFAELE
CESARO PAOLO
CHEMELLO GIACOMO
CHILESE GIORGIO
CHINEA MARIO in proprio ed in qualità di legale rappresentante di KINEA PLURY GAMES S.A.S.
CHINELLATO LUCA
CINERANI FABIO
CISCATO FIORENZO
CIVIERO GIOVANNI
COCCO GIANFRANCO
COCCO MANUELA
COLLAVO GABRIELA
COMIS ERIKA ROSA
COMIS GIUSEPPE
COMPARIN SERGIO
CONDOTTA LAURA
CONFORTIN ANTONIO
CONTE GIUSEPPE

COPETTI ANGELA
CORRADIN STEFANO
CORTELLA CRISTINA
CORTESE DANIELA LUIGIA
COSATTI MAURIZIO
COTTIGNOLI MARTA
COZZI ADELE
CUTTINI LUCA
CUZZI SERGIO
DA DALT STEFANO
DAL LAGO S.R.L. in persona del Legale Rappresentante DAL LAGO GIANNI
DAL PIZZOL VIRGINIA
DAL POZZOLO LORIS
DAL POZZOLO LUIGI FRANCESCO
DAL SANTO ANTONIO
DAL SANTO CARLO
DAL TOE' ELDA
DAL TOE' ITALA
DAL TOSO FERNANDA
DALL'ARMI ANNA MARIA
DALL'ARMI PAOLA
DALLA LONGA MARCO
DALLA VECCHIA CLAUDIA
DANIELE PAOLO
DE BENEDETTI FRANCESCHINO
DE GASPARI MARIA
DE GIACINTO JOSEPH
DE GRANDIS VANIA
DE MARCHI ROBERTO
DE MARCHI TARCISIO
DE MARCHI UGO

107

DE POLO SIMONE
DE ZEN FRANCESCA
DE ZOTTI PALMIRA
DELISE PIETRO
DESTRO DORIANO
DEXIM SRL in persona del Legale rappresentante MARSILIO DANIELA
DINI ALBINA
DIVAGE INTERNATIONAL SPA in persona del Legale Rappresentante CORRADI MATTIA
DOLZAN SEBASTIAN
DOTTO DEVI
DOVIGO MARIA
DOZZO MILENA
DUDINE ROBERTO
DURATTI GIOVANNI
ENTITY IMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante CAVAGGION STEFANO
FABRIS EMILIO
FACCHIN SAMANTA
FACCI LEONILLA
FACCIO ELIO
FALEZZA ANTONELLA
FANTUZZI ANTONELLO
FARINA ALESSANDRA
FARISATO MANUELA
FAVARO GABRIELLA
FAVARO RUGGERO
FAVRETTO ANNA MARIA
FAVRETTO MARIO in proprio ed in qualità di erede di TITTOTO CRISTINA
FAVRIN GIOVANNA
FEDELE LAURA
FERRETTO GIULIANO

FERRIGOLO BRUNO
FESTINI ARMANDO
FIASCHI ROMANO
FILIPPI FABRIZIO
FILIPPINI GIAMPIETRO
FINOTTO GABRIELE
FIORIN GRAZIELLA
FORTIN VALENTINA
FOSCHIATTI WALTER
FRANCESCHI ENZO
FRANCESCHINI LUCIA
FRASSON MARISA
FRIGO ALBERTA
FURLAN IVONE
FURLAN MARIA
GALANTE MARICA
GALLI ENRICO
GALLINARO LUCA
GALLIO MARIO
GARBIN DANIELA
GARDIN STEFANO
GASPARINI FRANCA
GAVA LILIA
GAZZOLA SIMONETTA
GENERO CLAUDIO
GERANI MARIO
GEREMIA RINALDO
GHERLENDA ELENA
GIACOMAZZI ELISA
GIACOMIN SANTE
GIORGI GIOVANNI
GIOTTO LIDIA

GIROTTO ANNALISA in proprio ed in qualità di erede di MARCHETTO GIOVANNI
GIULIANI CLAUDIO
GIUMMOLE' VINCENZO
GIURIATO & FORTUNA SPA in qualità del legale rappresentante FIORIO RENATO
GOGGI MARIA ANGELA
GOMIERO FEDERICO
GREGORATTO FRUTTUOSO
GRIGOLIN MAURIZIO
GRIGOLIN RENATO
GRILLO NICOLA in proprio e quale erede di GRILLO VOTTORIO
GROLLA MARIANGELA
GRUPPO FERRARI UNISEX SNC in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE FERRARI GIAMPIERTO
GUIDOLIN GIORGIO
GUIZZO ROBERTO
GUIZZO SERENA
IAIZA ROBERTO
IMMOBILIARE LEMA SRL in persona del legale rappresentante PADOAN ANTONELLA
INSERRATO VITO
JESSE ALESSANDRO
KORNYEYEVA LARYSA
L.A.M.A. S.R.L. in persona del legale rappresentante PIZZUTTO AMEDEO
LAGHETTO CLAUDIO
LAGO FRANCESCO
LAPPO GIOVANNI
LEONARDI MIRCO
LEONI LORIS
LEONI LUCA
LEPORE FRANCA
LESSIO PAOLO

LIBERATORE MARIAROSARIA
LIBERO ROBERTO
LOCATELLI MARIA ELENA
LOLLATO GABRIELLA ERNESTA
LONGO MASSIMO
LORENZON MARIA GRAZIA
LORIANO FEDERICA
LOTTO RENZO
LOVATO ADRIANO
LUSIANI ALBERTO
MADDALENA ANDREA
MADDALENA EDDY
MADDALENA LUIGI
MALTAURO BRUNA
MAMPRIN FRANCESCA
MANFRIN GIUSEPPE
MANSUTTI ANNA
MARANGONE GIACOMINO
MARANGONE LUCA
MARANGONI SIRA
MARCANTE FRANCESCO
MARCHESIN DANIELA
MARCHETTI MARIA ANTONIA
MARCHIORI ROBERTA
MARCOLIN GIOVANNI BATTISTA
MARCUZZI LUCIA
MARDERO SERGIO
MARTA LELIO
MARTIN ALESSANDRA
MARTINELLI NICOLETTA
MARTINI MARTINO

MARTINI VALTER
MARZA' NORMA
MARZIO ANNA MARIA
MASCOTTO DANIELE
MASSIGNANI ILARIO
MASUTTI FRANCESCA
MAURO MARILENA
MAZZAGLIA PAOLA FIRMINA
MAZZARO ANDREA
MAZZEI LORIS
MAZZOCCA FABIO
MAZZOLI DANIELE
MAZZON CECILIA
MEDEOT MATTEO
MELATO MIRCO
MENEGAZZO RUGGERO
MENEGOLO ROSSELLA
MEREDO BEATRICE in persona del procuratore di MEREDO ROBERTO
MEREDO ROBERTO
MEREDO SILVIA in persona del PROCURATORE GENERALE MEREDO ROBERTO
MERLUZZI PAOLA
MICHIELIN MARIALUISA
MINGARDI ROBERTO
MIOLLI SERENA
MONTEMEZZO GIULIANA
MORANDINI LAURA
MORETTO FABRIZIO
MORETTO MAURO
MOROCUTTI ROSANNA
MOTTERLE ROSANNA
MUCIACCIA GABRIELLA
MURER ELIO

MURRO BEATRICE
NADAL MARIA BRUNA
NARDELLO GIULIO
NEGRO ROBERTA
NICHELE ROBERTO
NICOLETTI STEFANIA
NICOLIN CINZIA
NICOLIN ILENIA
NOVELLI LUCIANO
OLIVIERI DOMENICO GHISLAIN MARIE
ONORATO GERARDO ROCCO
ORIOLES MASSIMO
ORSARIA WILMA
PADOAN ANTONELLA
PAGLIARUSCO DOMENICO
PAGNUTTI ENA EMILIA
PALERMO ANTONIO
PAPA RENATO
PARLATO LORETTA
PASINATO RITA
PASINI GIULIETTA
PASQUALE MARIA ROSA
PAVAN ELIDE
PEGORIN ROBERTA
PELLIZZARI MARIA
PELLIZZATO LUCIANA
PELLIZZER FRANCESCO
PELOSIN ALDO
PEREGO MARTA
PERUSIN ALDO
PERUZZI ISABELLA

113

PESAVENTO ALESSANDRO
PESAVENTO STEFANO
PESTRIN MARIO
PIAZZA IDA
PITTINI DARIO
PIVETTA ALBERTO
PIVETTA ENRICO
PIVETTA ENZO
PIZZARDIN GIROLAMO
PIZZUTTO AMEDEO
POBBE GILBERTO
POJER MARCO
PONTAROLO MATTEO
POSER CLARA
POZZA ELIDE
PRIMON VIRGILIO
PROSDOCIMO SARA
RAFFAELLI LUCA FRANCESCO
RAIMONDI GIAN MARIO
RANZATO FRANCESCO
RAVAZZOLO VANIA
RENIERO MICHELE
RI.BI SNC in persona del legale rappresentante BISOGNO MARIANO
RIELLO PAOLA
RIGON FRANCESCO GIUSEPPE
RIGON GIAMBATTISTA
RIGONI ITALO
RIVA ENRICO
RO.MI SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE MENDO VITTORIO
ROMANIN FRANCESCO
ROMANO ANTONIO

ROSA SILVIA
ROSSI BRUNO
ROSSI SONIA
SABAINI LEONARDO
SACCARDO ERNESTO
SACCARDO SERGIO
SACCARDO VALENTINO
SACCHETTO GABRIELLA
SALVALAGGIO LUIGI
SAMBUCCO GINO
SANTAROSSA NATALE
SANTISI BIANCA STELLA
SARTORI ANNA CHIARA
SCALCO MAURO
SCANAVIN SILVANO
SCAPIN GIOVANNI
SCHIAVO BARBARA
SCHIAVO LUIGINO
SCHIZZAROTTO LUCIANO
SCOMAZZON ANDREA
SELMO ALESSANDRO
SERRAGLIA MATTEO
SGARAVATO DINO
SILVESTRI BARBARA
SIRENA BRUNA
SLAVIERO NIVES
SONZOGNO UBERTO
SORGATO SETTIMO
SOTTANA GINA
SOTTORIVA ROBERTA
SPILLER ILIA MARIA
STEFANI MARILENA

STELLA ADRIANA
STELLA ROBERTO
STELMA SRL in persona del legale rappresentante MAGRIN ANTONIO GIOVANNI
STOCCO GIUSEPPE
STOCCO MARCELLA
STRAZZA ELSA
STRAZZA ELSA quale amministratore di sostegno di GAZZOLA PIETRO
STUDIO G.E.G. SRL in persona del legale rappresentante ZANCONATO GIORGIO
SUT MARA
SUT MICHELE
SUZZI LORENZO
TARGHETTA FRANCA
TESTOLIN GIUSEPPE
TIBALDO MASSIMILIANO
TIBERIO LEONILDO
TOLDO PAOLA
TOMAS LINO
TOMASIN BRUNA
TOMBA MARIA DONATA
TON DANIELA
TONGIANI MARIA DELMA
TONON GLISELIDE
TOPPAN RITA CINZIA
TOSATO LUCA
TOSATTO FRANCO
TOSOLINI ANNA
TOTTENE ELENA
TRAVERSIN PRISCILLA
TUBIANA MANUELA in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TUBIANA MAURO in proprio e in qualità di erede di TRABUCCO ANNA
TURIONI MARIO

116

TUROLDO FABRIZIO
TUTI GIACOMO
TUVERI DANIELA
VACCARI ENRICO
VALENTE DAMIANO DOMENICO
VALENTE DAVIDE
VALENTINI ANGELO
VALLOTTO LUCA
VEDOVATO RAFFAELLA
VENTURIN SILVANA IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
VENUTI LUISA
VENUTI NELLA
VENZO VITTORIA
VERONA ANDREA
VERONA VINITA' SRL in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE ISALBERTI STEFANIA
VETTORE FRANCO
VICENTIN ALBERTO
VICENTIN LUIGINO
VIDALE TERESINA
VIERO MARIA
VIOLINO PAOLO
VISCHIO ALDA in qualità di erede di ZANNONI AVINDA
VOLPATO DANIELE
VOLPATO MARTA
VOLPATO THERMOSERVICE SAS in persona del legale rappresentante VOLPATO AMERIGO
VOLPI CHIARA
VOLPIANA PIETRO PAOLO
XICCATO MAURIZIO
ZACCARIOTTO IDA
ZAGO LUCIA

ZANAZZO LUCA
ZANAZZO PAOLO
ZANCAN ANTONIO
ZANCAN CLARA
ZANCAN MICHELA
ZANCAN MONICA
ZANCHETTIN GIANFRANCA
ZANCONATO RAFFAELA RITA
ZANELLA KATJA
ZANELLATO GIORGIO
ZANETTE GIANCARLO
ZANETTI ATTILIO
ZANIN MARIA
ZARDO VITTORIO
ZENERE BRUNA
ZERMAN TAMARA
ZIGGIOTTO LUIGI
ZOIA MARTINA
ZORDAN ALBANO
ZORZI RENZO

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

A&A REAL ESTATE S.R.L. in persona del legale rappresentante MASUTTI ALBERTO
AL PRINCIPE S.R.L. in persona del legale rappresentante ZANE ROBERTO
ALAIMO GIOVANNI
ALBAN FLAVIA
AMADIO LIA
ANDREOLA ROSELLA
ANTONELLO CLAUDIO
ARFIERO FRANCESCO
ASTORINA ANTONIO
BACCHION ELISA

BALDOTTO SILVANA
BALLOTTA MARIA CLARA
BARBIERO MASSIMO
BARBON ROBERTO
BARDIN GIUSEPPINA
BASSO FRANCO
BASSO MAURIZIO
BATTAGGIA FRANCO
BATTAGION MARISA
BATTISTON LUCIANA
BELLON GIULIANA
BELLOTTO SOFIA in persona di esercente la potestà genitoriale SILVESTRI BARBARA
BENZONI MAURO
BERGAMIN LISA
BERIA ROBERTO
BERTI S.R.L. in persona del legale rappresentante BERTI GASTONE
BIANCHIN DANIELA
BIZZOTTO MOIRA
BONALDO MORENO
BORATTO STEFANO
BORTOLI MILENA
BORTOLUSSI AURELIO
BOTTECCHIA PAOLO
BOZZETTO MARIA
BRAUNER MAURO
BRAZZALE GIOVANNI
BRUNALLE GIANNA
BRUNALLE LORETA
BRUNELLI CARLA EMMA
BUCCIOL NICOLETTA
BUTTOLO DANIELE
BUTTOLO GIANCARLO

BUZZONI MARISA
CALLEGARO ALICE
CAMERINI DEBORAH
CAMPAGNARO MARCO
CANZAN MARIA
CAPITANIO RICCARDO
CAPORALE ANTONIO
CARAMEL LUCIANO
CARNIATO IRENE
CARNIELLI ELENA
CARRIERO ROSA
CASATO MARIO GIUSEPPE
CASTEGNARO SONIA
CAVINATO SILVIA
CELI RUBE BEPPINO
CHILESE LUIGI
CIMENTI LUCIANO
COLOGNESE FABIO
COLOMBO MARIO
COLPO & ZILIO SPA in persona del legale rappresentante COLPO RENZO
COMUNITA' RELIGIOSA ISPETTORIA TRIVENETA S.M.D. MAZZARELLO in persona del legele rappresentante Suor De Fortunati Palmira
CORRA' MARIO
CORRO' GIULIETTA
CRACCO ANDREA
CUCH MIRELLA
CULEDDU ERMIDA
D'AGOSTINO MARIAROSARIA
D'AGOSTINO ROSARIO
DAL BEN GIROLAMO
DAL BIANCO GIORDANO
DAL BO SILVIA

DAL BO' ELVIO
DAL COL PATRICK
DAL CORTIVO ANNUNZIO
DAL LAGO CARLA
DAL MASO CATERINA
DAL MASO FIORELLA
DAL SANTO SERGIO
DALLA CROCE ANGELA
DALLA VALLE MARIALUISA
DARIOL FLORA
DE BACCO LUIGI
DE FILIPPO GLAUCO
DE GAN ROBERTO
DE GASPARI ARDUINO
DE MARCHI ALESSANDRA
DE MARCO EBE
DEA SRL in persona del legale rappresentante VICINO MASSIMO
DEAPEL S.R.L. in persona del legale rappresentante PANAROTTO SERGIO
DEGLI AGOSTINI TINO LORIS
DEL FRATE ELISA
DELLA MAGGIORA SANDRO
DELLA ROSSA ANNAMARIA
DI SOPRA OSCAR
DILLEY WANDA ELAINE
DONELLI GROUP SRL in persona del legale rappresentante DEL LATTE GIUSEPPE
FASOLO FERNANDO
FAVERO BORTOLO LINO
FERRARI GIAMPIETRO
FERRO GIUSEPPE
FERRON FRANCESCO
FIORENTINO ANGELINA

121

FIOROTTO CLAUDIO
FLOREANI FABRIZIO
FOCHESATO NATALINA
FOFFANO SILVANA
FORTUNATO GIUSEPPE
FRACCAROLI SARA
FRASSON CLAUDIA
FRESCURA BEATRICE
FRESCURA MARCO
FRESCURA SIMONETTA
FRIGO SANDRA
FUNGENZI MONICA (Ditta individuale)
GALLEGATI LAMBERTO
GAMBINO VINCENZO
GASPAROTTO GIACOMO
GASTALDON BARBARA
GAZZETTA DORIANA
GENNARO FERNANDA
GENTILINI TERESA
GERARDI EROS
GERMANO ANDREA
GIACOMAZZI MARIA ANTONIETTA
GIOPPATO RENATO
GIROLA MAURIZIO in proprio e quale erede di CORRA' TARCISIA
GOLA ISABELLA
GREATTI FRANCO
GREGO PASQUALINA MARIA
GREGORI MARIA LORETA
GROPPO LUCILLA
IACUZZI FRANCESCO
IDEAL PELLE SRL in peersona del Legale Rappresentante ZANE FERRUCCIO

JESSOLAR S.R.L. in persona del legale rappresentante GRIBALDO MASSIMO
LAGO ARIANNA
LANIFICIO REXLANE S.R.L. in persona del legale rappresentante LUCA GIOVANNELLI
LANZEROTTO MARGHERITA
LAZZARI DANIELA
LIBERUM S.R.L. in persona del legale rappresentante FANTINELLO GIANDOMENICO
LIONELLO ROSELLA
LORENZATO DANIELA
LOSCHI ROSANNA
LOVATELLO RUDY
LOVATO AUGUSTO
LOVATO ELENA
LOVATO EMANUELA
LUGLI ROBERTA
LUISON ROBERTO
LUNARDON DONATELLA
LUSIANI GIAN ETTORE
MADDALENA MAURIZIO
MARANGON MARIAROSA
MARCOLIN CRISTIANA
MAROBIN ROSETTA
MARSIGLIA LAUREDANA
MARSILIO PIETRO
MARTONE IOLANDA
MASETTO DIEGO
MATTAROLO PAOLA
MATTIAZZO MARIA GIOVANNA
MAURIZIO MARIO
MECCHIA ANGELA GLADYS
MEN GUIDO

MENAZZA TANIA in proprio ed in qualità di legale rappresentante di ALBERGO GERMANIA DI MENAZZA TANIA
MENINI ALESSIO
MICHELETTO SRL in persona del legale rappresentante MICHELETTO NEVIO
MICHIELON FABRIZIO
MICHIELON ROBERTO
MOGENTALE FERNANDA
MONCADA MARGARET
MORELLATO PAOLO
MOROSINOTTO LOREDANA
NEXT SRL in persona del legale rappresentante DE PELLEGRIN SAVI PAOLO
PANCIATICHI ANDREA
PARISOTTO PIERGIORGIO
PASQUAL MARIA PIA
PASQUALOTTO MASSIMO
PAVIA SANTA
PAVIN PATRIZIA
PEDRINA CARLA
PELLIZZARI MARIO
PERUFFO BRUNO
PESAVENTO VINCENZO
PETRONIO ANDREA
PETTA PASQUALE
PIANALTO BERTILLA
PIGATO ARMIDO
PIGATO VITTORINO
PIGIONI LUIGINO
PILOSIO GIOVANNI
PILOTTO ANTONIO
PISCOPO ROBERTO

PIVATO STELLA
POBBE GIANFRANCO in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POBBE ROBERTA in proprio ed in qualità di erede di POBBE ROBERTO
POGGIA ORNELLA
POGGIA SABRINA
POLI CARLO
PONTAROLO ENRICO
POZZA ANITA
POZZA ELVIO
POZZA KETTY
POZZATO BRUNO
POZZO LUIGINA
PRIAMO RAFFAELA
PUNTI VENDITA SRL in persona della LEGALE RAPPRESENTANTE PICCOLI FULVIA
PUNTO PIUMA in persona del legale rappresentante FIOROTTO CLAUDIO
RAFFA LETTERIA
REGINATO GIOVANNI
REGINATO PAOLO
RIGON LUIGI
RIGON MARCELLA
RIZZATO GIACOBBE
ROCCO ANTONIETTA
RODATO ENRICO
RODATO PAOLO
ROSSI ORNELLA
ROSSI SIRENA FRANCO
ROSTIROLLA ALESSANDRO
RUSSO CONCETTA
SACCHETTI ALESSANDRA
SACCHETTI SILVIO
SALLUCE ELISABETTA

SALVADORI FABIO
SALVALAGGIO BRUNO
SANSON MASSIMO
SASSARO GIANCARLO
SBABO ERICA
SBUELZ LUCIA
SBUELZ PAOLA
SCROCCARO FRANCO
SEMBENELLI LUCA
SERAFINI DONELLA
SOCIETA' COOPERATIVA FONDO DI SOLIDARIETA' ECCLESIALE in persona del presidente DON MASSIMO DRAGHI
SOLCO LUANA
SPECOGNA ELIO
SPILLER ANGELA
STEFANI ANDREA
STELLA RINO
STONA VALERIA
STRAZZABOSCO LINDA
SUTOR ANNA
SUTOR MARIO
SWEET AND GO SRL in persona del legale rappresentante ZANE ANGELICA
TAGLIARO NADIA
TALOTTI MAURIZIO
TANELLO GIANFRANCA
TASSOTTI NEREO
TECNOGAMMA SRL UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante MARZA' NORMA
TISO LAURETTA
TODESCO JESSICA
TONELLO ADRIANO
TONIDANDEL GIANLUCA

TONIETTO DONATELLA
TONIOLO ALBERTO
TROTTA CAMILLA
TROTTA CRESCENZO
TROTTA PASQUALINA
VALENTE DOMENICO
VALENTE PIA
VETTOREL PIO
VIO MONICA
XILLO BERTILLA
ZAMPIERI CESARE
ZANDONELLA SILVIO
ZANETTE MIRCA
ZANON PATRIZIA
ZATORRI RENZO
ZOPPELLO LUCIO
ZORZITTO BRUNA

Costituite per i capi A1), I) eL) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

ADAMI DEMETRIO
AGOSTINELLI GIOVANNI
AGOSTINELLI ROBERTO
AGOSTO BENIAMINO in proprio e quale erede di AGOSTO REGOLO
ANDREOLI FEDERICA
ANDRIOLI ALESSANDRO
ANZOLIN LORIS, ANZOLIN PAOLO e ZACCARIA NIRVANA in proprio e quali eredi di ANZOLIN OTTORINO
ARIS S.R.L. in persona del legale rappresentante PAOLETTI ALDO
ARRIGONI ETTORE
ARTUSO LIDIA GIUSEPPINA
AZZALINI SANDRO
BACCHION MICHELANGELO

127

BADIN ANTONELLA
BALLAN RENATA
BALLESTRIN ANGELICA
BARATTO DANIELA
BARBIERI NATALINO
BARON FEDERICA
BARUZZI EMANUELA
BARUZZI TULLIO
BASSO ROSA
BATTAGIN CRISTINA
BATTISTELLA ANDREA
BATTISTON FRANCESCO
BEGHIN BIANCA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
BELLARO MATTEO
BELLIN FLAVIO
BELLIS ROBERTO
BELLONI SERGIO
BENINCA' ALDO
BENINCA' ANNA
BENINCA' LUIGI
BENINCA' SERGIO
BERGAMIN PAOLO
BERLATO LUCIA
BERNARDELLE MARCO
BERNARDI CRISTINA
BERNARDI GUIDO
BET DANTE
BETTANIN BRUNO
BETTINI PAOLO
BETTIO ANDREA
BIANCHET EZIA
BIDINELLI RENZO

128

BISELLO ROMANO
BOCCACCIO GIOVANNI
BONAMIGO MARTINO
BONATO ALBERTO
BONATO ANDREA
BONATO ANTOLINO
BONATO CARLO
BONATO MAURO
BONTORIN DOMENICA
BONTORIN EMANUELE
BONTORIN LAURA
BONTORIN MARIA ROSA
BORSATO GIANMARIA
BORSATO MONICA
BORTIGNON ELISABETTA
BORTOLATO ALFIO
BORTOLI ANTONIO
BORTOLOTTI LAURA
BORTOLOTTI LAURA MARIA in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BORTOLOTTI MAURO in proprio e quale erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
BRAZZALE ANTONIETTA
BREDA MAURA
BRISOLIN DENIS
BURGIO LORENZO
BUZZACCHERA CRISTINA
CA METAL SRL in persona del legale rappresentante CAMPANOTTO ROSANNA
CABERLOTTO MANUELA
CABERLOTTO STEFANO
CAINERO ANNA LUCIA
CALANDRA ANGELO
CALCAGNOTTO MARCO

CALCAGNOTTO MARIO
CALDART PAOLO
CALLEGARO BRUNO
CALVI PIERINA
CAMPAGNARO ANNA MARIA
CAMPAGNOLO GINO
CANAL AUGUSTA
CANDOLINI VALTER
CAODURO LUCIANO
CAON ELIO
CAPORIN MICHELA
CARACCIOLO FRANCO
CAROLLO MAURIZIO
CARUSO CLAUDIA
CASAGRANDE MARIA BRUNA
CASAROTTO FRANCA
CASAROTTO GIUSEPPE
CASAROTTO LUCA ANTONIO
CASTAGNINO SARA
CASTEGNARO MANUELE
CASTOLDI BRUNO
CATTAROSSI GIANFRANCO
CAVALLIN LUCIANO
CAVALLIN VALERIA
CAVINATO FRANCESCO
CEDRINI GRAZIELLA
CENZATO LUCIA
CEOLA GIANFRANCO
CERANTOLA GIOVANNI
CERONI ANNA in proprio e in qualità di erede di BORTOLOTTI MAURIZIO
CIELO ANDREA

CIMOLATO BERTILLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GABRIELLA in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO GIANNI in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CIMOLATO MICHELE in proprio e quale erede di CIMOLATO EUGENIO
CINEL LINA
CINELLO SERGIO
CIUFFREDA ROBERTO
COGO DONATO
COLOMBARA MARIA TERESA
CONTADIN GIULIANA
CORIMM S.R.L. in persona del Legale Rappresentante RIVA ENRICO
CORRADO CLAUDIO
CORTOLEZZIS ERMES
COSSIO ANDREA
COSTA EUGENIO
COSTALUNGA MIRELLA
COSTENIERO ANNITA
CREMONESE ANGELA
CREMONESE GIOVANNI
CUNIAL MARCO
CUNICO TONINO IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUNICO TONINO SRL
D'ADDA FERDINANDO
D'AGOSTIN LUCA
D'AGOSTINO OTTAVIO
D'INCA GIUSEPPE
DA DALTO MAURO
DABBENI SALA FEDERICA
DAL CIN EDI
DAL CIN EDOARDO
DAL CIN MARISILVA

DAL MASO LORENZA
DAL SANTO ORIETTA
DAL SANTO ROSSELLA
DAL TOE' BRUNO
DAL TOSO LORETTA
DALL'OSTO BRUNO
DALLA RIZZA GEMMA
DANIELE VALERIA
DE BLASIS AUGUSTO
DE GOBBI ANNAMARIA
DE GRANDIS ELENA
DE GRANDIS ELIO
DE RANGO VALENTINO
DE TOMASI MARIA
DE TONI GHERARDO
DE TONI GHERARDO E DE TONI NICOLETTA in qualità di procuratori generali di DE TONI ANTONIO
DE TONI NICOLETTA
DEI SVALDI ARNALDO
DEL FRATE GIANPAOLO
DELLA PUTTA DIEGO
DIDONE' LUCA
DOVIGO MASSIMO
DRI' GIUSEPPE
DUREGHELLO ALESSANDRA
EBERLE ERMINIA
ERREIMMOBILIARE S.R.L. in persona del legale rappresentante RIVA ENRICO
EUROCOLTELLERIE S.R.L. in persona del legale rappresentante FERRARO ANTONIO
FABRIS TERESA
FACCA ANTONIO
FACCIO ROSALINDA in proprio ed in qualità di erede di FACCIO FERDINANDO
FAGOTTO PIETRO

132

FANTUZZI CARMELO
FARESIN LUCA
FARESIN MARIO
FARINAZZO MARINA
FATTORI PAOLO
FAVA SILVIA
FAVERO ROBERTO
FEDERLE ASTRID
FELETTIGH TIZIANA
FERRARA COSTANTINO
FERRARI ALDO
FERRARI LUCIANO
FERRARI LUCIO
FERRARO ANTONIO
FERRON LUCIANA
FERUGLIO GIAMBATTISTA
FERUGLIO VANDA
FI.DAL. STAMPI S.R.L. in persona del legale rappresentante FILIPPOZZI PAOLO
FILARETTI DINO
FILIPPETTO NATALINO
FINOZZI NAIDA
FIORENTINI ACHILLE
FIORIO STEFANIA
FLORIAN MARGHERITA in proprio ed in qualità di erede di AGOSTO REGOLO
FLUMAR SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SRL in persona del legale rappresentante D'ADDA FERDINANDO
FOLLIERO GABRIELLA
FORESTAN LUIGI
FORESTAN SERGIO
FORNASIERO DANILO
FRANCESCHI LUCIA
FRASSINELLI PAOLO

FREGONESE CARLA
FRESCHI CLAUDIO
FRESCURA LEO
FRIGERIO ZENO NICOLO'
FRUGONI GIUSEPPE
FUSETTI ELISABETTA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
FUSETTI LAURA in proprio e quale erede di FUSETTI UMBERTO
GAFFO BRUNO
GALLIO ALEX
GALLO ANNA
GALLO MARIA
GALLONI MAURO
GALVANINI ORIANO
GANASSIN GINO
GASPARINI MICHELE
GASPARINI SPA in persona del legale rappresentante GASPARINI FILIPPO
GASTALDON ESTERINA
GASTALDON LUIGINO
GATTI EDOARDO
GATTO ANNA MARIA
GAVA AMABILE
GAZZOLA TAMARA
GHIZZO NELLO
GIACOMAZZI SERGIO
GIACON MARA
GIARETTON MORENO
GIOLO MARIO
GIOLO NANCY
GIORDANI IRMA
GOBBO MARISA

GOBBO TIZIANA
GREATTI IVAN
GRESELIN GIOVANNI
GUERRATO DANIELA
GUIDOLIN ALESSANDRO
GUSATTO ANTONIO
LA CORCIA ANGELO
LANZA PAOLA
LANZONI FRANCO
LAZZARIN ANNA MARIA
LAZZARIS GIULIANA
LAZZARO MARA
LEITA MALVIO
LESSIO GASPARE
LICURSI MAURO
LIGUSTRI ANTONIO
LOPEZ IRIS
LOVATI LUIGI
LOVATO NORMA
LUCHIN SERENELLA
MADARO ANTONIO
MAMPRIN MARCO
MANERA CARLO
MANNONI DOMENICO
MARAN ALBERTO
MARAN ARSENIO
MARANGONE EVA
MARCON BRUNO
MARIN DAVIDE IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI EREDE DI MARIN GIORGIO
MARIN ISABELLA
MARTIN LUCIANO

MARTINI CARLO
MARTINI STEFANO
MASCHIETTO PIERGIOVANI
MASIERO ANTONELLA
MASOCCO MARGHERITA
MASSARO LUIGINO
MASSAROTTO LINO
MAZZOBEL EDDA
MAZZOCCA LUIGINO
MEGGIORIN MERCEDE
MELER ANGELINA
MERLIN PAOLO
MIAN NATALINO
MIAN PIETRO
MICHELETTO LUCIA
MICHELETTO STEFANO
MIELE EMANUELA
MIGLIORINI GABRIELLA
MION EMMA
MOGNON ERINO
MOLETTA GIANLUCA
MOLINARO PAOLO
MONTAGNA CORRADO
MORETTI ROBERTO
MORETTO ANDREA
MORO ANGELO
MORO RENZO
MOSELE DANIELA
MOSSUTTI CLAUDIO
MOSSUTTI MARCO
MOSSUTTI NICOLA

136

MOTTIN MARIA TERESA
NADALUTTI GABRIELLA
NALETTO ELENA
NARDO LIVIO
NARDON CESARINA in proprio e quale erede di NICHELE GUIDO
NARDONE BENIAMINO
NASCIMBEN CLAUDIO
NICHELE FRANCESCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRANCO in proprio e quale erede di NICHELE BRUNO
NICHELE FRATELLI SRL in persona del Legale Rappresentante NICHELE FRANCESCO
NICOLAZZO LUIGINA
NICOLETTO ENRICO
NICOTINA EMILIO
NOVENTA ENNIO
OLIVO GINO
OMETTO MIRCO
PADOVAN LAURA
PADRIN ADRIANO
PAGGIARO LORETA
PAISSAN ANITA
PALAZZI MARINELLA
PANFILI MAURIZIA
PANOZZO ARNALDA
PANOZZO IOLE
PASQUALETTO CRISTINA
PASSARIN ROSETTA
PATAT ALESSANDRO
PAULETTO BRUNO
PAVAN MIRELLA
PAVIA CRISTOFARO
PEDRON DANIELE

PEGORARO STELLA ROSANNA
PEGORIN LUIGI
PELLEGRINA LUCIANO
PELLIN MARIA PIA
PERIN MAURIZIO
PERTILE MAURIZIO
PERUZZO SILVANA
PESCE GABRIELE
PICCOLO CORINA
PICCOLO PIETRO
PILLON BARBARA
PILLON LORETTA MARIA
PILOSIO FRANCESCA
PITTARO FRANCO
PIVATO AGNESE
PIZZATO BARBARA
PIZZATO LORELLA
POBBE EUGENIO
POLETTO DANILO
POLETTO RICCARDO
POLISENO GUIDO
POLLESEL ROBERTO
POLO ROBERTINO
PORNARO LORELLA
POZZATO CARLO
PROSDOCIMO FRANCESCO
R&G VETRO S.A.S. di PARRELLA GIOVANNI & C.
RASO SONIA
REBELLATO DANILO
RETRAZIONE ARTIGIANA srl in persona del Legale Rappresentante FIASCHI ROMANO
RIGOLON LUCIANO

RISPOLI DONATO in proprio nonchè in qualità di socio dell'estinta DITTA INDIVIDUALE RISPOLI DONATO
RIZZI MARIO
RODEGHIERO MIRCA
ROMANELLO ORIANA
RONCHI VALERIO
ROSA GRAZIANO
ROSA ROBERTO 1955
ROSSA FRANCESCO
ROSTIROLLA GILDO
RUBIN MONICA
RUI FRANCO
RUI MAURO MORENO
RUSSO GENNARO
SACCARDO ALFREDO
SACCARDO ISABELLA
SAGGIORATO PATRIZIA
SALAMI FERNANDO
SALVADOR GRAZIANO
SALVESTRIN FABIO
SAN GRATO S.P.A. in persona del legale rappresentante FRESIA ELIGIO
SAN MARCO PELLI GREZZE S.P.A. in persona del legale rappresentante GEROLIMETTO EDOARDO
SARTOR IVAN
SARTORI GRAZIELLA
SASSO MARIA ELISA
SCAFFIDI PIERANGELO
SCAPIN FIORINO
SCAPIN PAOLO
SCARANTO FRANCO
SEGANFREDDO FERDINANDO
SELMO MASSIMO in proprio e in qualita di erede sacchiero gina

SELMO MATTEO in proprio e in qualità di erede di sacchiero gina
SERACO SRL in persona del legale rappresentante RUFFOLO GABRIELE
SERAFINI LUCIANA
SERBLIN BEATRICE
SERRADURA FABIO
SIBA TRADE SRL in persona del Legale Rappesentante CRACCO ADRIANO
SIEGA DANIELA
SILVESTRI LUIGINO
SILVESTRI SILVANO
SILVESTRI VALERIO
SIMONETTI TEO
SOCIETA' COOPERATIVA APONENSE in persona del legale rappresentante PALMIERI RUGGERO
SOCIETA' OPERAZIONI DI SICUREZZA SRL in persona del legale rappresentante LUIGI GALAVANO
SOFFIATO STEFANO
SOSTIZZO LORENZINO
SPADER ANNIBALE
SPAGNOLO LAURA
SPANESI s.p.a. in persona del legale rappresentante FERDINANDO SIMONE SPANESI
SPERANZA DEFENDENTE
SPIMPOLO LUISA
SPITALE GIUSEPPE
SPOLAOR ANNA ROSA
SYLUX s.a.s. di MORON ROMEO, FASOLATO ENRICO & C. in persona del socio MORON ROMEO
TACIANI RENATO
TADIELLO LORELLA
TEVAROTTO ALESSANDRO
TIBALDO FRANCO
TIBALDO PAOLO
TOMAS CATERINA

140

TOMASI GIANFRANCO
TONCHIA MIRELLA
TONET CLAUDIO
TONIATO LUCIANO
TORMENA EMMANUELE
TOTTENE GINO
TOTTENE SILVIO
TOTTI SILVANO
TREVISAN NATALINO
TUCCIO MAURO
URBANI PAOLO
VACCARI AUGUSTO
VADORI ALDO
VALANDRO FIORELLA
VALDEMARCA MARCELLO
VALDEMARCA MICHELE
VANZETTO LUISA in proprio ed in qualità di erede di VANZETTO GIOVANNI
VEDOVATO GIOVANNI
VERLATO PAOLO
VEZZARO GIAMPIETRO
VEZZARO GIUSEPPE
VICARIO DANILO
VICEDOMINI MARIO
VIGO STEFANO
VISENTIN FLORA
VISENTINI IGINO
VISINTIN GIUSEPPINA
VOLPATO FRATELLI SRL in persona del legale rappresentante VOLPATO GIOVANNI
VOLPATO TOMMASO
YELLOW TAX MULTISERVICE SRL in persona del legale rappresentante GENTILE MARCO

ZAFFIN ELENA
ZAFFIN FILIPPO
ZAFFIN LINDA
ZAGGIA ALESSANDRO
ZAMBON CLAUDIO
ZAMBON FLORIANO
ZAMBON ROSANNA
ZAMPERETTI RICCARDO
ZAMPIERI SIMONE
ZANATTA DINO
ZANAZZO GIANFRANCO
ZANCHETTI RUGGERO
ZANCHI DINA
ZANFORLIN ANTONIO
ZANIN ANDREA
ZANIN BENIAMINO
ZANIN LUIGI
ZANINARI ALBERTO
ZANOTTO FLORA
ZENZI LUCIANA
ZIGGIOTTO FRANCESCO
ZIN RAFFAELE
ZONCATO ALBERTO
ZOPPAS ANTONIO
ZORZI GILIANA
ZORZI LUISA
ZUANETTI PRIMO
ZUFFELLATO CHIARA
ZUFFELLATO PAOLA
ZULIAN GRAZIELLA
ZULIANI PAOLO

142

Avv. Giovanni Cambi
Liquidazione spese e onorari
6.480,00 euro per onorari per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 630
Costituite per il solo capo A1):

1. BRACHI GIANNA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FEDERICO TOSONI

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ALDO PATRUNO
2. PAOLO PATRUNO
3. FABRIZIO BENELLI
4. FEDERICO CIAMPI
5. BRUNO FAGGI

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVANA ZANATELLI
2. ELENA CHIARAMONTI
3. ROSA MARIA MINI
4. GIULIANA SPINELLI
5. FRANCO FLAMINI
6. DANIELA CHIARAMONTI
7. DANIELE AMERINI
8. CARLO BALDI
9. CARLO MARSILIO BUTI
10. GIANLUCA ANTONIO DIDDI

Avv. MARCO CAMMARATA
Liquidazione spese e onorari
8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 310 e 530.
costituite per i capi di imputazione che vanno da a1) ad l) in quanto sottoscrittori degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014:

1.ADRAGNA ANDREA 2.MORANA IVANA 2.AGOSTARA CARMELA 4.BERINGHELI CALOGERO
5.BONDI' ROSARIO-OLIVERI ROSANNA 6.BRAVI GIAN LUCA

163

7.BRAVI MARIA ANTONIETTA 8.BRAVI MASSIMILIANO 9.CALEFATI CONSUELO 10.CAMPIONE ELEONORA 11.CAMPISI SILVANA 12.CAMPO CATERINA 13.CAPITUMMINO FRANCESCO 14.CAPITUMMINO ANGELO 15.CATANZARO GIUSEPPE 16.MAGGIO ELISABETTA 17.DATO SILVIA 18.DURANTE GIUSEPPE 19.GENOVA MARCO 20.GRANA' SERGIO 21.LO CASTRO LUCIANO 22.LO CASTRO ANTONINO 23.PANTANO PIERINA 24.LONGO ANTONIO 25.MAGGIO MARIA SAVERIA 26.MAGGIO CARMELA 27.MANNINA LOREDANA 28.MASSA FRANCESCO 29.ZORA VINCENZA 30.MESSINA ARMANDO 31.MIRTO GIUSEPPA MARIA 32.NOBILE BRIGIDA 33.RUFFINO GIUSEPPE 34.VACCARI LUCIA ALMA 35.TELARETTI ENRICO 36.MANCUSO ROSALIA - TOMASINI CALOGERO 37.VERCIO CALOGERO 38.AGLIERI RINELLA ANTONINO

Avv. Carlotta Campeis

Liquidazione spese e onorari

5760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

189,00 euro per spese esenti

parti civili n. 577

Costituite per il solo capo A1:

1.Ivano Fari, Sergio Fari, Riccardo Fari, Fantini Claudia
2. Ester Masotti
3.Virgilio Zambolin

lGG

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.Stefano Pozzana

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Veronique Mushanya
2. Marta Fornezza, Bruno Fornezza

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Valli Galluzzo

Avv. Nicola Cannone
Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)
3960,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
227,17,00 euro per domiciliazione
parti civili n. 110 e 524
Costituite in relazione al capo I)

Alessandro Bonut capi i
Giulio Bogoni, in qualità di legale rapp. pro tempore di La Casa Real Estate S.r.l.

Avv. Pietro Caporello
Liquidazione spese e onorari (anche per l'udienza preliminare)
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
54,00 euro spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte Civile costituita numero 192 – 411
Costituita per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittore sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.ONDER Giacomo

Avv.Beatrice Capri
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parte civile n. 52
parte civile costituita nel procedimento penale in epigrafe indicato per i capi di imputazione A1), I) e L),

C.O.D.A.C.O.N.S.

Avv. Luca Carà
Liquidazione spese e onorari

145

3.870,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)
Parti civili n. 639

FABBRO Edi
IACUZZI Luigina
VACCARO Mirella
CALABRESE Berardino
LIVONI Bruno
LIVONI Michela,
CAMPESE Daniela

Avv. Caterina Caregnato
Liquidazione spese e onorari
2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n. 596
Parti costituite in relazione ai capi A1, I,L

DAVIDE STELLA anche in qualità di erede (figlio) della sig.ra Bianco Rosa

Avv. Giovanni Caruso
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
184,6 euro per spese esenti
parte civile n. 501
Costituita per il solo capo A1) in relazione al danno patrimoniale:

1. Comune di Vicenza

Avv. Francesca Casarotto
Liquidazione spese e onorari
4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 221
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.MARCHIORI LEONILDO
2.MARCHIORI GIULIA
3.MARCHIORI ELENA
4.MARCHIORI ALBERTO CATTERINO
5. MARCHIORI FRANCESCO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

146

1.RIGONI MARGHERITA

Avv. ELISA CASTRILLI
Liquidazione spese e onorari
5.880,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n.: 168, 170, 172, 440, 440 bis, 442, 442 bis, 536
Costituite per il solo capo A1:

SCANTABURLO FRANCO BOTTESIN LAURA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

ROSSI MARIO CENTOMO SARA
CASAROTTO ALBERTO PERIN GIULIANA
AZIONI COINTESTATE tra RADOSSI VILMA TREVISAN MARISA TREVISAN STEFANIA Tutti quali eredi di Trevisan Francesco
VALENTE PIETRO

Costituite per i capi A1 e J in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

COSARO ORLANDO

Difensore Avv. Fulvio Cavallari
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 107-107 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Adusbef

Avv. ELISA CECCHETTO
Liquidazione spese e onorari
3.120,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 122, 124, 126

147

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

124. SCHIAVO ANGELO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

122. SCHIAVO OTELLO
126. MASSIGNANI EMANUELA

Avv. PIERANTONIO CENCI

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

4.680,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

81,00 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero: 70, 66 e 424

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FASOLO FRANCESCA N. 70+424

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. LAURA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
2. ANDREA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)
3. ANNA GUGLIELMI N. 66+424 (EREDE SIG. ROBERTO GUGLIELMI PER LA QUOTA DI 1/3)

Avv. GRAZIANA CENNA

Liquidazione spese e onorari

9.659,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 80,80 bis,84,84 bis, 290,364,556

Costituite per il solo capo A1):

1.BASSO TINO
2.BICEGO PAOLA
3. CANZIAN LUCIANA
4. COSANI BARBARA
5. CORA' CAMILLA
6. COSARO ANNA
7. COSARO CARLO
8. COSARO ELISA
9. FERRARI CARLO

10. FERRARI FRANCESCA
11. FOLCO FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE
12. GERMANI SUSI
13. MANAVELLO ARRIGO
14. MARINATO LUISA
15. PANAZZOLO ROBERTA
16. PIOVESANA SRL
17. PIOVESANA PAOLO
18. PIOVESANA MARIA PAOLA
19. PIOVESANA VALERIA
20. PIZZO CRISTIAN
21. RUMIZ ELDA
22. SARI PAOLO
23. SERAFINI MAURO
24. SERAFINI SARA
25. SERENA BRUNA
26. ZORZAN IRENE
27. ZUCCALMAGLIO LAURA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.BALDAS LUCA
2.BIASETTO MARINO
2. MARIANGELA CARBONI
4. CASINI GIULIA
5. DI BERT GIULIA
6. DI BERT LAURA
7. DI BERT MARINA
8. FURLAN MARIA LUISA
9. GIARRETTA MARIA TERESA
10. GUIDOLIN FERRUCCIO
11. MARTINUZZI MICHELE
12. MURADORE RINO
13. MURADORE ROBERTO
14. PASCOLI CLAUDIO
15. PASCOLI GIANMARCO
16. PERONI LUIGI
17. SIMONETTO UGO
18. ZACCARON FRANCO
19. ZAMINATO VENZANZIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. ANDREUTTI MARIO

2. BOLLA MARCO
3. DE LUNA SALVATORE
4. ORO ELIO
5. WOOLLY SRL

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SABBADIN LUCIA
2. ORO GIOVANNI
3. ZECCHINON RITA

AVV. CRISTINA CERON

Liquidazione spese e onorari

4.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.: 37 239 307 (378) 518

Costituite per il solo capo A1):

1.ANTONIA LUNARDON 307 (378)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ANNA ROSA BAGGIO 37 (378)
2.NICOLA UMBERTO VIDALE 239 (378)
3. PAOLO MARIA VIDALE 239 (378)
4. GIOVANNI LUCA VIDALE 239 (378)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.MICHELA LANTE 518

Avv. Roberto Cianci

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza prelimare

8.200,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti Costituite per il solo capo A1):

1. Gabriele Agrizzi 2. Emanuela Moro **n.42;**
3. Valerio Cernoia **n.44;**
4. Bianca Lucia, 5. Giorgio De Stavola 6. Gianmario De Stavola **n.46;**
7. Renato Fasano 8. Isabella Cimaponti **n.48;**
9. Emanuele Petillo

10.Giuseppe Petillo **n.308** (già n.201);
11.Sabrina Vivan **n.308** (già n.265);
12.Morena Tosolini 13.Luciano Cecconello **n.534**

Avv. Paolo Ciccotto

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare e per la fase cautelare

7640,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

1.896,50 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 125, 219

Costituite per il solo capo A1):

1.Pizzolato Silvano
2.Pizzolato Alberto
3. Panato Adriana

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Micheletto Giampaolo

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Carli Annalisa
2. Cristofari Gianmarco
3. Cristofari Sofia
4. Rolando Giovanni Battista

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Melison Costante
2.Melison Egidio

Avv. Alberto CINO

Liquidazione spese e onorari

2.760,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.: 627

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Marco SCLABAS
2. Valeria MARANGONE

Avv. Fabrizio Ciuffreda

Liquidazione spese e onorari
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 635
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.SERGIO ZANON
2.CESARE ZANON
2.ANNA ELENA ZANAN
4.TONIETTO GIOVANNI -BIRON ADELINA

Avv. Lorenzo Colautti
Liquidazione spese e onorari
7.080,00euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 606
Costituite per il solo capo A

TAVERNA TEDESCO GIUSEPPE
CECCONI ENRICHETTA
PIGHIN MAURO
PIGHIN ANNA
FAZION LOREDANA
MARGHERITA e MADDALENA DALLA MURA
AGOSTO MARIA

Costituite per i soli capi A1 ed i) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 201

DE FAZIO ALBERICO
DEANA FEDERICA
RISANO CHIARA
FRISANO LUCIANO
FRISANO LUISA
MARZIN MARA
TAVERNA TEDESCO PAOLO
ZAMO' LUCIO

Costituite per i soli capi A1 e l) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale del 2014

STOCCO ALESSIO
STOCCO ANDREA
RAFFAELA TAVAGNACCO
ZAMO' FRANCESCA
ZAMO' MASSIMILIANO

Costituite per i capi A1, i) ed l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale del 2013 sia dell'aumento di capitale del 2014

D'ONOFRIO GIUSEPPE
STOCCO ALESSANDRO

Avv. Emanuele Compagno

Liquidazione spese e onorari

7080,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 645

Costituite per il solo capo A1):

1. Carretta Mauro
2. Carretta Paola
3. Cerisasa Mariella
4. Dal Maso Alessandro
5. Dalla Pria Roberta
6. Scandian Margherita
7. Vitella Maria Maddalena

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Dal Zotto Enzo
2. Dalla Via Renzo
3. Grotto Luigi
4. Micheletto Adriana
5. Rizzato Agnese
6. Sartore Lodovico
7. Zordan Gigliana

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Preto Simone
2. Rocchetti Mariano

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Benetti Maddalena
2. Cammarata Roberto
3. Carrera Anselmo
4. Dotto Simone
5. Leonello Pietro
6. Lucchin Luciana

Avv. Ezio Conte
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
10.745,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
162,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti nr. 256 e nr. 502
Parti civili costituite per il solo capo A1):

1. BARBARESCO Ines
2. BIGNU' Margherita
3. BORGO Matteo
4. BORGO Valter
5. BRUNELLO Luciana
6. CASPON Fiorella
7. CASPON Giancarlo
8. CAVAGGIONI Ilaria
9. CINA' Giacomo
10. COLACINO Maria
11. CONCATO Francesca
12. CORONIN Alessandra
13. CUSINATO Guido
14. DAL MASO Patrizia
15. DAL MASO Roberta
16. DAL ZOTTO Orfeo
17. DAMETTO Luigi
18. DE NARDI Gabrielle
19. DE PRETTO Fabio
20. DE PRETTO Stefano
21. DI DONATO Roberto
22. FASOLO Gianni
23. FILIPPI Maria
24. FORNARI Franco
25. FORNARI Vittoria
26. FUNARI Nicola
27. FUNARI Stefania
28. GHIRARDO Giovanni Battista
29. GHIRARDO Lamberto
30. GROTTO Giovanni Mario
31. GUZZO Antonella
32. GUZZO Giacomo
33. LEDER Maria Angelina
34. LORENZON Pietro Antonio
35. MAINO Maddalena

156

36. MANEGA Maurizio
37. MASSAGRANDE Teresa
38. NICHELE Giuliana
39. PERIN Angelo
40. PERINTI Barbara
41. PERINTI Gian Enrico
42. PERINTI Lorenza
43. PERINTI Marzia
44. PERINTI Paola
45. PONTINI Alberto
46. POSSAMAI Mira
47. RIZZATO Giuliano
48. SABADIN Lucia
49. SARPELLON Marina
50. SARTORI Carlo
51. SARTORI Daniela
52. SARTORI Laura
53. SASSO Giovanna Margherita
54. SOAVE Anna
55. STASIO Anna Maria
56. STELLA Giancarlo
57. STRAZZABOSCO Guido
58. TAPPARO Andrea
59. TOLIN Alberto
60. TOLIN Luigi
61. TONIOLO Angelo
62. VALENTINI Delfina
63. VANIN Maria Cesarina
64. ZANARDO Guendalina
65. ZAUSA Roberta

Parti civili costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2013:

1.ASSIRELLI Brunella
2.BATTAGIN Daniela
3. BOLZAN Eliseo
4. BORGO Domenico
5. CAMERIN Maria
6. CAMERIN Rosanna
7. CASOTTO Patrizia
8. CASPON Sonia
9. CUSINATO Francesca
10. DAL MASO Antonio
11. DALLE CARBONARE Giuseppe

12. DE PIERI Daniele
13. FASOLO Paola
14. FERRACIN Emilio
15. FERRONATO Pierfranco
16. GAGGIOLI Tullio Maria
17. MAZZOLENI Michele
18. MAZZOLENI Stefano
19. MILAN Giancarlo
20. MORESSA Antonio
21. PACCHIONI Giorgio
22. PAGGIUSCO Raffaele
23. PINI Erman
24. POLGA Giuseppe Ernesto
25. RAINATO Paolo
26. RIGHETTI Lucia
27. RUBBO Regina Irma
28. SCHIAVON Pietro
29. SCUSSEL Giovanna
30. SPADAROTTO Antonio
31. STEFENELLO Davide
32. TADIOTTO Bernardino
33. TOLIN Italo
34. TOLIN Lionello
35. TORRESIN Paolo
36.TOVENA Annamaria
37. TROI Rosanna
38. ZAMPESE Flora
39. ZANGRANDO Leonildo

Parti civili costituite per i capi A1) e I) in quanto sottoscrittori dell'aumento di capitale 2014:

1. BAIDO Emilio
2. BILLIO Gaudenzio
3. BOESSO Oscar
4. BUSETTO Fabiano
5. CARLET Camillo
6. COSTA Carmencita
7. DALLE RIVE Santina
8. DE PIERI Enrico
9. FAVARETTO Maurizio
10. GNECH Raffaele
11. IOP Laura
12. LOMBARDINI Giulio
13. MASSAROTTO Giuliana
14. MENEGAZZI Sandra
15. PAPA Anna
16. PASSARELLA Eugenio

17. PEROCCO Giovanna
18. ROSSETTO Patrizia
19. SALARO Domenico
20. SINIGAGLIA Fausto
21. TAMIOZZO Antonella
22. TURCHETTI Silvia
23. ZANCHETTA Stefano

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. ARTUSO Terenzio
2.BALZAROLO Laura
3.BARAUSSE Luigino
4. BARON Riccardo
5. BAZZAN Gianni Franco
6. BEDIN Teresa
7. BOSCATO Mario
8. BOSCATO Raffaele
9. BOTTACIN Alberto
10. BRAIOLA Maria
11. BRAZZALE Emanuela
12. CADERBE Elisa
13. CASARIN Eliseo
14. CASONATO Gianfranco
15. CERANTOLA Bruno
16. CINEL Luciano
17. CORTIVO Sergio
18. DALLA COSTA Mario
19. DE PIERI Matteo
20. DE PIERI Valerio
21. DIDONE' Donatella
22. GHIRARDELLO Aldo
23. GNECH Antonella
24. GRAZIAN Valeria
25. LOMBARDINI Emilio Angelo
26. MAGUOLO Luisa
27. MANEGA Gianni
28. MATTEAZZI Antonio
29. MICHELETTO Manuela
30. NOVELLO Giovanni Luigi
31. PINZAN Gianfrancesco
32. REFOSCO Elisa
33. ROSA Luciano
34. SANTINI Adele Giulia
35. SBRISSA Damiano
36. SCANDIAN Lina

151

37. SCARAMAL Silvano
38. SLAVIERO Alberto
39. SPISNI Gianluca
40. TONELLO Pierina
41. VIAN Valter
42. ZANIVAN Enrico

Avv. Francesco Corfiati
Liquidazione spese e onorari
10.395,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 609

Parti civili costituite per il solo capo A1):

1) ACITO ANTONIA
3) AMBROSI MASSIMO
7) ZUCCHELLI ANDREA
8) BALSAMA' LUIGI
9) BARBATO STEFANO
10) BARGIACCHI ANDREA
12) BELLETTI GAETANO
14) BERARDI ROCCO ALBERTO MAURIZIO
17) BISIO MARCO GIUSEPPE
18) BOMBONATI ZENARI MARCO
21) BONGIORNO ANNALISA
22) BONGIORNO CARMELA
23) BONGIORNO FRANCESCA
24) BONGIORNO GIUSEPPE
25) BONGIORNO GIUSEPPINA
26) BONGIORNO LAURA
30) CACCIAMANI STEFANO
31) CALABRIA SARA
33) CAMATTARI OSANNA
35) CAPELLO ELISABETTA
36) CASALI PIETRO
37) CASTELLOTTI IVAN
40) CIVALLERI CLAUDIO
44) D'AMELIO MICHELA
45) D'AMELIO ALFONSINA
49) DI STEFANO ALBERTO
50) LA ROSA PAOLA
53) GALLERANI GUIDETTI ROBERTO
54) GANDINI MAURIZIO
57) GET SICILY SRL
61) GODORECCI PIERO

64) GUADAGNUOLO GIUSEPPE
65) GUERRINI GIANFRANCO
68) LANATI ALBERTO
69) LICHERI GIOVANNI PIETRO
73) MAIORANA NICOLA
74) MAROTTA MONICA
75) MARTINELLI MARCO
79) MONICI CARLO
83) OTTONELLO LAZZARO
84) PRATO GIOVANNA
86) PANTALEO ONOFRIO
87) PARDINI ENRICA
88) SIMONETTI ROBERTO
89) PARDINI FABRIZIO
92) PATRIZIO ENNIO
93) PELUSO RENATO
98) PRATO IVANA
101) RONCALETTI SILVANO
104) SAGGESE MICHELA
105) SCIARRONE CLAUDIO
106) SEGALA GIUSEPPE
107) SEGALA SERGIO
109) SOMMAGGIO VALENTINO
114) VALANIA CARLO
117) ZANGRILLI LORENZO
118) ZINGALE GABRIELE
119) SCAMANGAS STAMATI
120) VINCIGUERRA GIUSEPPA

Parti civili costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

Parti civili
5) ARDILA GALLEGO MARTHA PATRICIA
6) ARDILA GALLEGO MARIA NELFI
34) CAMPANA ARAMIS ALBERTO
100) REGINA VINCENZO

Parti civili costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

Parti civili
39) CHESI LEONARDO
85) PALPINI FEDERICA
99) RADIN FABRIZIO
103) SARTORATO DINO

Parti civili costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Parti civili
2) ALECI VINCENZO
4) AMBROSINI ANTONELLA
11) BARILA' ANDREA

20) BONATO ROBERTA
27) BOT MARIA ANTONIETTA
28) DAINESE GIOVANNI
32) CALZAVARA LUISA
38) CASTELLUCCI MARIA TERESA S.R.L.
41) DAINESE LUIGI
42) DAINESE MARIA TERESA
43) DA RONCHE EGIDIO
46) DE CASTELLI GRAZIELLA
47) DE RISKY CARLO
48) DI PIAZZA ANDREA
52) FUSARO VALENTINO
58) GNOCCHI ANDREA
59) GOBBO FRANCESCO EUGENIO GIANNI
60) GOBBO GIULIA MARIA LETIZIA
62) GRASSI GIUSEPPE
67) IULIANO DANIELE
71) LUGLIA SANDRO
77)MENEGHINI GIORGIO
78) METRIA S.R.L.
82) OLIVIER GUIDO
90) PARISI ANTONINO
94) PIAZZA GIUSEPPE
95) PICCOLO ANTONELLA
97) PLEBANI MONICA ESTER
102) RONCON MONICA
110) TOMAT NIVES
112) WOLFSGRUBER LEDI
113) BETTIATI ANGELO
115) VERRI VIVIANA
116) ZACCHELLO DIEGO
121) SCALCO PIER GIORGIO

Avv. Marisa Franca Costelli
Liquidazione spese e onorari
6.480,0 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 358
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.**BENETTI** Marta Alessandra
2.**CARRARA** Monia
3.**NATEL SRL in liquidazione**
4.**RA Immobiliare-RIZZA** Michele

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.**MUSOLINO** Angelo

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.**BERNABEI** Carlo
2.**CHITOTTI** Emilio Giuseppe Primo
3.**DE LA FLUENTE** Herminia
4.**DORIGO** Roberto
5.**GHILARDI** Roberta
6.**GLOBAL SERVICE** (già VT Telematica srl)
7.**MO.PA SRL**
8. **MILANI** Marisa
9.**SANA** Pier Lorenzo
10.**SANA** Luigi **e TAORMINA** Teresa
11.**VOLPE Modesto**
12. **ZARELETTRIC SRL**

Avv. Gaetano Crisafi

Liquidazione spese e onorari

6.360,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.185 e 362

Costituite per il solo capo A1):

1. YANG YIKE

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Boer Annamaria
2. Crisafi Antonino
3. Doppieri Giovanni
4. Peruzzo Gianna
5. Capovilla Abramo
6. Fiaccadori Alessandra
7. Fiaccadori Franca
8.Fiaccadori Carla
9. Telve Bruno
10. Nicolato Giulia
11.Benedetti Luigi
12.Molino Benedetti E. s.r.l
13.Baruffato Iole
14.Tortorani Paola
15.Ronco Claudio

Avv. Coriolano Cuozzo

Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare

4.320,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

Parti civili costituite in relazione ai capi a1), i) ed l)

FERRARA ANTONIO CESARE (Pos.115)
DI MENNA ROSALIA, (Pos.115)
COMPARIN ANGELO (Pos.119)

Avv. RICCARDO CUSINATO

Liquidazione spese e onorari

3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

1526,56 euro per spese esenti

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 282

Costituite per il solo capo A1):

1. VALMORBIDA GIOVANNI ANGELO
2. ELVIRA ROSA
3. VALMORBIDA DENIS
4. VITELLA GIULIA

Avv. Camilla Cusumano

Liquidazione spese e onorari

10.045,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero **102 + 220 + 300 + 318 + 408**

Costituite per il solo capo A1):

1. Baldi Dimitri
2. Balsano Paola Maria Gioia
3. Barsuglia Marco
4. Battistello Luciano
5. Boldrin Lucia Giovanna
6. Bonetto Maria Grazia (e Ligozzi Maurizia)
7. Bonfiglioli Andrea
8. Bracesco Enrico
9. Bracesco Paola
10. Caccia Catia
11. Carbonati Alda Catia
12. Carlana Marino
13. Casarotto Tiziano
14. Cecchini Gloria
15. De Bartolo Vincenzo
16. Desideri Aldo
17. Fang Li Fen
18. Fantoni Giada
19. Fazzini Alessandra
20. Fontana Fabio
21. Gherardi Lucia
22. Giuliani Alfredo
23. Gobbo Livio Marcello
24. Jolovic Milena

25. Lusente Paola
26. Montanari Claudio
27. Nardo Vittorio
28. Ogheri Piero
29. Ortino Simone
30. Paradisi Angela,
31. Pozzi Cesarina (Vedi Paradisi)
32. Perozzi Eleonora, MASSENTI SRL
33. Presta Stefano
34. Righetti Emma Rosa
35. Roncaglia Iolanda
36. Spanò Francesco
37. Testa Paolo
38. Urbani Maria

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

NOME PARTE
1. Bozzini Alessandro,
2. Cicconofri Alberto,
3. Faccioli Silvana,
4. Gaiga Stefano,
5. Germano Alberto,
6. Maniscalco Giovanni,
7. Ometto Antonio,
8. Ometto Fabio,
9. Orlandini Roberto,
10. Padellaro Salvatore,
11. Panconi Emanuele,
12. Pescini Andrea,
13. Piovan Massimo,
14. Romei Alessandro,
15. Valenti Paolo,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

NOME PARTE
1. Adami Annalisa,
2. Allegri Giuliano Ottorino,
3. Alteri Mauna,
4. Bova Alessandro,
5. Bova Giuseppe,
6. Erbice Gianfranco,
7. Giancristofaro Anna,
8. Giugni Antonella,
9. La Rocca Gennaro,
10. Marchi Ornella,
11. Pini Francesco,
12. Pini Marco,
13. Prestanti Gianna,
14. Ricceri Rosario,
15. Spiezia Filippo,
16. Spiezia Nicolò,
17. Trestin Giacomo,
18. Turelli Nicky

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. Bergozza Alberto,
2. Bergozza Federico,
3. Bergozza Mauro,
4. Borella Paolo,
5. Borella Piera Maria,
6. Bozzini Andrea,
7. Bozzini Nadia,
8. Capitanio Lucia,
9. Casarotto Rino,
10. De Marchi Daniela,
11. Ferritti Maria Elisa,
12. Gietl Aurelia,
13. Lieciani Norma,
14. Maule Roberta,
15. Nobile Salvatore,
16. Nunziati Luca,
17. Ricciardi Andrea,
18. Righetti Simone,
19. Soldi Franca
20. Toccafondi Alberto,
21. Vaccari Vittoriano,

Avv. Vincenzo Cusumano

Liquidazione spese e onorari

8.750,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 104, 218, 299, 412

Costituite per il solo capo A1):

1. AM. ASO S.r.l.,
2. Amici Giuseppe,
3. Asaro Massimiliano,
4. Bertozzi Maria Teresa e Zaverini Maurizio Oreste
5. Campostrini Bianca,
6. Carraro Paolina,
7. Giusti Franco,
8. Gleria Mariano,
9. Rinaldi Eugenio,
10. Rossetti Flavio,
11. Ruffo Gianfranco
12. Scarlassara Maria Pia,
13. Soster Maria Giovanna,
14. Vallan Ilaria
15. Zanoni Luciano,
16. Zatta Daniela,
17. Zaverini Luca,

18. Zuffellato I Chen,

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Bertolini Giuseppe,
2. Divo Rita,
3. Marchi Graziella Maria,
4. Martini Francesco,
5. Martini Maria,
6. Quarti Ettorina,
7. Raffaello Ezio,
8. Savaris Christian,
9. Semisa Giuseppe
10. Sguazzardo Alice,
11. Sguazzardo Roberto,

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Boseggia Giuseppe,
2. Dalla Valle Guido,
3. Novello Vannia,
4. Sebastio Roberto
5. Soave Teresa,
6. Stevanato Elio,
7. Tolio Giuseppe,

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ferritti Valentina,
2. Formiga Angelo,
3. Marcigaglia Luca,
4. Scazzocchio Pier Vittorio,
5. Silvagni Ivana,
6. Silvagni LucianA
7. Zini Giuseppe,

Avv. Nicola D'Andrea

Liquidazione spese e onorari

5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 638

Costituite per il solo capo A1):

1. SALVATORE GAMBARDELLA,
2. RANUT CORRADO,
3. MAZZACCO PAOLA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. TREVISANUT GIOVANNI,
2. COCCOLO ALDO
3. TOLIO LIA,

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. TURCATEL ANNUCCIA

2. WEISE – PASCHETTO PETRA ALEXANDRA
3. PASCHETTO JOSEPH HUGO,

Avv. SILVIA DAL SANTO
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
1.527,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 183
Costituite per il solo capo A1):

1. **PASIN LAURA**

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. **PASIN GIOVANNI**

Avv. Gianluca De Blasio
Liquidazione spese e onorari
4.920,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
216,00 euro per spese esenti
parti civili numero 285 e 438
Costituite per il solo capo A1):

1. BRUNELLO Maria Vittoria
2. CANALE Lucia
3. LAVATORI Maria Pia e TROMBETTA Silvio
4. RANCAN Agnese
5. RIGO Giovanni
6. RIGO Giulia
7. RIGO Vittorio

Costituite per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Tonello Chiara

Avv. Stefano De Checchi
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 122

166

PAGLIARUSCO Valeria
VANZETTO Gianni

Avv. Nadia De Franceschi
Liquidazione spese e onorari
3.840,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
487,00 euro per spese esenti
8,95 euro per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile numero 184
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bruna Ranalli
2. Emilio Antonello
3. Gianni Cisotto
4. Bruna Bottaro
5. Carmela Bottaro

Avv. Letizia De Ponti
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
6.960,00 per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 167 – 171 – 437 e 437 bis – 565
Costituite per il solo capo A1:

1.BOSCHETTI dott. GIUSEPPE
2.MORELLI ROBERTA
3.PIZZOLATO MARILENA
4.BENVEGNU' ALESSANDRA
5.BENVEGNU' GIOVANNA
6.BAUDELLINI BRUNO
7.CANELLA MARIA AMALIA
8.SARTORI ALBERTO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.FACCIN ANDREA

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.DOLCETTA ing. CESARE
2.CORRADIN arch. PIERO

980

167

Avv. Andrea De Scopoli
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare e fase cautelare
4.400,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
27,00 euro per spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 121
Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. FERRONATO LUCIO

AVV. ANTONINO DE SILVESTRI
Liquidazione spese e onorari
6.720,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
1.026,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero: 263/01; 263/02; 263/03; 263/04; 263/05; 263/06; 263/07; 263/08; 263/09; 263/10; 263/11; 263/12; 263/13; 263/14; 263/15; 263/16; 263/17; 263/18 e 320/01 326/01; 326/02; 326/03; 326/04; 326/05; 326/06; 326/07; 326/08; 326/09; 326/10; 326/11; 326/12; 326/13; 326/14; 326/15; 326/16; 326/17; 326/18; 326/19
Costituite per il solo capo A1:

Montanari Elena
Mattei Loris
Marioni Monica
Marioni Elio
Par. Imm Srl

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

Calderini Daniela
Mir Spa
De Silvestri Luca
Marioni Alessia
Frigo Oreste
Marchetto Luigi

Costituite per i capi A1 e J in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

Rossetto Cereali Spa
Benedetti Ruggero
Benedetti Giuseppe
Benedetti Mirco
Benedetti Giovanni
Benedetti Fratelli Srl

168

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Rossi Rosanna
Luca Savino

Avv. LAURA DELLA ROSA
Liquidazione spese e onorari
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
108,00 euro per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 540
Costituite per il solo capo A1:

1. SELAN CHIARA
2. SELAN UMBERTO
3. CASTELLARIN NORIS
4. VIDA FABRIZIO

Avv. Antonio Di Gaspare
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
per la parte civile n. 34
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Costituita per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.FIMA S.p.A.

Avv. SERGIO DI CHIARA
Liquidazione spese e onorari
3.420,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA (compenso richiesto dal difensore)
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 113
Costituiti per A1)

SALSI CLAUDIO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

169

1. DEGANELLO RENZO PIETRO
2. MONTANARI LUCA
3. MATTIOLI ANNALIA

Avv. Francesco Di Ciollo
Liquidazione spese e onorari anche per l'udienza preliminare
3.600,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
parte civile numero n. 4305 – posizione n. 204
Costituita per il capo A1:

CERERE IMMOBILIARE APPALTI CIA S.R.L.

Avv. RAFFAELA DI PAOLO
Liquidazione spese e onorari
3.480,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n 114 e 298
Costituite per il capi A1) :

114. BILLE MANLIO
114. SIGNORINI ROMANO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

298. MORELLATO CINZIA
298. MORELLATO MARIANGELA

Avv. Calogero Di Stefano
Liquidazione spese e onorari
5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 206
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Lipari Vincenzo
2. Maltese Giovanni
3. Maltese Giuseppe
4. Manzella Marco Giuseppe
5. Manzo Antonino

6. Manzo Vincenzo
7. Manzo Vita
8. Matranga Teresa
9. Nautilus Aviation s.p.a.

Avv. Andrea Dondè
Liquidazione spese e onorari
5.280,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
Parti civili n. 640

Nicola DIVIESTI,
Raffaella LONGATO,
Iolanda CATTIVELLO,
Carlo GEROLIMETTO,
Paola FABRIS, LONGOR S.A.S.,
Elena CRISTOFOLI,
Valerio PELLIZZON
Viviana TOSO.

Avv. Cristian D'Orlando
Liquidazione spese e onorari
4.560,00 euro per onorari oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 604
Costituite per il solo capo A1):

1. DEL FABBRO PAOLO
2.DEOTTO DARIA
3. BEARZI ALBERTO
4. FACHIN ALEN
5. GRANZOTTI LORIS
6 CIMENTI NICOLA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DEL FABBRO VALENTINO

Avv. Costanza d'Ormea
Liquidazione spese e onorari
2.400,00 euro oltre accessori di legge se dovuti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

171

parti civili 588

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GEST.IN S.P.A.

172

Avv. Luigi Fadalti

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese:

€ 11.945 + 15% spese generali + IVA + CPA ,

oltre spese non imponibili € 3.021

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n. 49 (*bis*) – 289 (*bis*) – 297 (*bis*) - 555

Costituite per il solo capo A1):

1	Amedei Bruno
2	Andreazza Mariano
3	Andreetta Adriano
4	Arban Gianfranco
5	Arman Andrea
6	Ballan Gabriele
7	Ballancin Teresina
8	Baratto Antonio
9	Baratto Fiorella
10	Basso Dolores
11	Basso Elio
12	Basso Giancarlo
13	Basso Marco
14	Bellato Daniela
15	Bertolo Bruna
16	Bortoli Maria Grazia
17	Camozzato Fabio
18	Camozzato Guido
19	Canal Adelina
20	Caneve Angelo
21	Caneve Bortolo S.A.S.
22	Cargnel Michele
23	Carlon Ovidio
24	Casanova Oliva
25	Ceccato Armando
26	Ceccato Elisa
27	Ceccato Vanni
28	Cietto Gianpiero
29	Cilia Bruno
30	Costa Martina Manuela
31	Costa Michele
32	Dal Mas Maria Luisa
33	Dal Mas Rosanna
34	Dallan Carmela

35	De Bernardo Carla
36	De March Valerio
37	Dissegna Flaviana
38	Effeemme Sas Di Menna F. E C. In Liquidazione
39	Fregnan Maria Luigia
40	Gerotto Lorenzo
41	Guglielmin Roberto
42	Guidolin Benvenuta
43	Lago Anita
44	Lago Dionisio
45	L.E.M. S.A.S. Di Casanova Oliva & C.
46	Maddalon Gina
47	Maglificio Giordano's S.R.L.
48	Mantoet Elisabetta
49	Mantoet Renzo
50	Marcon Livia
51	Marin Luigi
52	Mason Valter
53	Mazzarolo Giuseppe
54	Mazzero Paolo
55	Miatello Dolores
56	Milani Maria Luisa
57	Minato Attilio
58	Minato Fabio
59	Mionetto Gino
60	Morao Lorenzo
61	Moretto Aldo
62	Moro Marco
63	Napolitano Angelo
64	Oregna Barbara
65	Perenzin Guerrino
66	Piccin Luigina
67	Pilotto Corrado
68	Pilotto Lara Ginevra
69	Piovesan Luigino
70	Polesso Silla
71	Pozzobon Daniele
72	Rebuli Oreste
73	Reghini Francescaromana

17G

74	Reghini Paola
75	Reginato Nelly
76	Ronconi Ottaviano
77	Sartori Giuditta
78	Sartori Teresiana
79	Simioni Mara
80	Simioni Ottaviano
81	Stocco Angelo
82	Stocco Riccardo
83	Stragliotto Marina
84	Vanzin Lucia

Costituite per i capi A1) e i) :

1	Andretta Maurizio
2	Antonello Mariarosa
3	Antonello Rosanna
4	Arman Anna
5	Bedin Danilo
6	Berto Ivano
7	Bolgan Enzo
8	Bortolamiol Vittoria
9	Carelle Nadia
10	Ceccato Orfeo
11	Costa Arrigo
12	Dalcolmo Giorgio
13	De Conti Carla
14	De Luca Nella
15	Fabbian Giovanni
16	Fiorin Ottorina
17	Fraccaro Oscar
18	Fraccaro Roberto
19	Franceschini Walter
20	Garzotto Giulietta
21	Gatto Loris
22	Giordan Giorgio
23	Guarnieri Maurizio
24	Jguirime Nizar
25	Mastrangelo Mario
26	Molin Gianfranco
27	Mossenta Sabrina
28	Orso Gabriele
29	Poloni Annamaria
30	Quagliotto Angelino

31	Rebellato Bruno
32	Scoizzato Silvano
33	Tedesco Maria Grazia
34	Tempesta Marco
35	Volpato Dino
36	Zadra Ada

Costituite per i capi A1) e I)

1	Andreazza Paola
2	Bacchion Attilio
3	Bianco Alberto
4	Brino Emanuela
5	Bubacco Adriano
6	Capolicchio Rodolfo
7	Carraro Carla
8	Casagrande Isabel Josefina
9	Da Ros Luigi
10	Da Rui Luciana
11	Dalla Valle Flavia
12	Davare Paola
13	Della Schiava Giuseppina
14	Din Christian
15	Gaburro Roberta
16	Gallo Giuliano
17	Gatto Ornella
18	Gazzola Tiziano
19	Geronazzo Giuseppe
20	Mantoet Paola
21	Manzoni Bruno
22	Paulon Daniela
23	Piovesan Dario
24	Piovesana Emanuele
25	Piovesana Francesca
26	Pizzolotto Enrico
27	Rech Cristina
28	Santi Lidia Maria
29	Silvello Gino
30	Silvello Silvia
31	Spinetta Luigi Giuseppe
32	Steffan Renato

33	Tiatto Giuseppina
34	Vanzin Rinalda
35	Visentin Valchiria

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Andretta Rosalinda
2	Beltrame Vally
3	Bergamin Rosy
4	Bortolomiol Carlo
5	Bovo Giovanni
6	Bovo Maurizio
7	Calafa' Luciano
8	Calcagnotto Carla
9	Carnelos Giorgio
10	Ceccato Nicola
11	Ceolin Gianantonio
12	Codello Telvio
13	Codello Walter Ersenio
14	Crea Paolo
15	Da Re Liliana
16	Danesin Vitaliano
17	De Conti Emilio
18	Franco Paolo
19	Gesuato Lucia
20	Isotton Fiore
21	Manesso Maria Vilma
22	Maso Marisa
23	Mionetto Maria Teresa
24	Mognato Brunella
25	Padovan Michele
26	Pelloso Sergio
27	Pierotto Giuseppina
28	Scarpel Lidia
29	Scarton Valeria
30	Steffan Lucia
31	Stramare Carmelo
32	Stramare Cristina
33	Tormena Claudia
34	Vianello Linda
35	Volpato Sergio
36	Zago Daniela
37	Zago Regina

38	Zecca Flora
39	Zilio Rino
40	Zilli Agostino

AVV. MARIO FAGGIONATO

Liquidazione onorari (fase GUP e cautelare reale) e spese

€ 7280, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili num.164, 164 bis e 543

Costituite per il solo capo A1):

1	Cataldi Luciano (n.164)
2	Lucchetta Roberto (n. 164)
3	Novelli Ilaria (n. 164 bis)
4	Pellizzaro Cesarina (n. 164 bis)
5	Sartori Giuseppina (n. 164)

Costituite per i capi A1) e i)

1	Cataldi Antonella (n. 164)
2	De Toni Pietro (n. 164)

Costituite per i capi A1) e l)

1	Pozzato Roberto (n. 543)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Vialetto Agostino (n. 164)

AVV. ALESSANDRO FAGNI

Liquidazione onorari e spese

€ 8.750, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N 616

Costituite per il solo capo A1):

Lombardi Cristian
Risaliti Giacomo
Carmelo Corso

Costituite per i capi A1) e i) :

Natalizio Michele
Meini Alessandro

178

Lastrucci Bruno
Fioravanti Giuseppe
Brandi Valentina
Filatura Neri e Panetta Srl
Belli Paola
Marianna Di Belli Paola

Costituite per i capi A1) e l):

Rozzi Wolfrano
Stefanacci Mario
Calì Leonarda
Bensi Marisa
Antica Trattoria di Tranway Sas
Conti Domenico e Luciani Marisa
Carlesi Damiano
Cafissi Gabriele
Minocci Alvaro
Moretto Guido
Lanificio Il Fiorino srl
Moretto Alessandro
Ridolfi Massimo
Ambrosio Mario Pacifico
Bandinelli Graziella
Serrotti Matteo
Nerini Giovanni
Nerini Alessandro
Zanieri Anna
Poggianti Paolo
Orlandini Anna

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	1 Abati Alvaro Alessandro
2	2. Rosadoni Edo
3	Ditta individuale Bacchereti Paolo
4	Piccini Serena
5	Rinda Diva Vivetta Maria
6	Marini Riccardo
7	Parlunger Ingrid
8	Pieraccioli Luca

AVV. FANTINI DANIELE

Liquidazione onorari e spese

3.840 euro, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

1527,50 euro per spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili num. 68 e 72
Costituite per il solo capo A1):

Adriani Andrea (N. 68)
Adriani Luca (N. 68)
Adriani Mariangela (N. 68)
Zocche Lidia (N. 68)
Carretta Mirko (N. 72)

AVV FERRARO ANDREA
Liquidazione onorari e spese
€ 3120, oltre 15% spese generali. IVA e CPA,
€ 81 SPESE NON IMPONIBILI
Parti civili n 629 (capi A1 e I)

1	Antonelli Benedetta
2	Antonelli Emilio
3	C. Fulgar S.p.A.

AVV. FERRETTO CHIARA
Liquidazione onorari e spese
€ 2760 , oltre 15% IVA e CPA,
€ 27 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 82/82bis e 105/105/bis
Costituite per i capi A1) e i)

1	Werner Ricciolini

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Sergio Ferronato

AVV. FERRONATO LUCIO
Liquidazione onorari e spese
€ 7.320,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€ 648 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.251 e n.528

Costituite per il solo capo A1):

1	528 - Cappon Daniele
2	528 - Martini Oscar
3	528 - Zara Bertilla
4	528 - Lucchetta Armando
5	528 - Fiorese Ruggero
6	528 - Bonato Elisabetta
7	528 - Dalla Valle Claudio
8	528 - Peggion Vittorio
9	528 - Berton Cesira
10	528 - Speranza Riccardo
11	528 - Speranza Francesco
12	251- Rigoni Mariano

Costituite per i capi A1) e i)

1	251 - Vender Luciana
2	251- Bortignon Giulio

Costituite Per I Capi A1) E L)

1	528 - Alzetta Silvia
2	528 - Davi' Alessandra
3	528 - Andretta Thierry
4	528 - Emaldi Giancarlo
5	528 - Emaldi Elisabetta
6	528 - Cappon Renato
7	528 - Posocco Giovanni
8	528 - Dal Mas Laura
9	528 - Peggion Maurizio
10	528 - Zaramella Monica

AVV. FILIPPI ALESSANDRO

Liquidazione onorari e spese

€ 7560, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

SPESE NON IMPONIBILI € 416

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 625

994

121

Costituite per il solo capo A1):

1	Bozzato Riccardo
2	Dal Mas Gabriele
3	Mengo Davide
4	Quintavalle Ennio
5	Venaruzzo Pietro
6	Venaruzzo Stefano
7	Vettorel Fabio
8	Zamparo Angela

Costituite per i capi A1) e l)

1	Bello Michele
2	Casaula Enza
3	Giuliato Francesca
4	Giuliato Silvano
5	Lucchetta Marco

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Boldarin Maria Teresa
2	Casaula Diletta
3	Comelli Antonio
4	Depentor Giuseppe
5	Disma Roberto Tosetto
6	Faggiani Giuseppe
7	Fiocchi Oriana
8	GIELLE PLAST S.R.L. In Persona Del L.R.P.T. Sig. Marco Lucchetta
9	Marcon Antero
10	Montagner Walter
11	Societa' Agricola Tosetto S.R.L. In Persona Del L.R.P.T. Disma Tosetto
12	Tosetto Gianni Giuliano
13	Tosetto Maddalena

AVV. FILIPPINI ANDREA

Liquidazione onorari e spese

€ 9.695 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N.° 86, 88, 92, 94, 96, 207, 531

Capo A1

1. Acco Giosue' Costantino

995

182

2. Adelfes Srl
3. Agugiaro Alberto
4. Baldin Giulio
5. Barattoni Anna Luisa
6. Bernardotto Diego
7. Boriero Franco
8. Bortolamei Andrea
9. Bovis Roberto
10. Bovis Stefania
11. Calogero Francesco Pietro
12. Campagnolo Giuliana
13. Carlino Andrea
14. Carraro Federica
15. Castellani Livio
16. Crevellin Fabrizio
17. Dal Pra Miranda
18. Dal Santo Francesca
19. De Pentor Maurizio
20. Fenzi Gloria
21. Ferraro Paolo
22. Frigo Sandro
23. Galvan Cecilia
24. Giacometti Lorenza
25. Girardi Guerrino
26. Laddomada Michele
27. Latessa Cristina
28. Lovato Daniela
29. Menegatti Claudio
30. Nevoso Veronica
31. Pasqualetto Sergio
32. Pellizzari Giancarla
33. Peruzzi Giuseppe
34. Piovan Silvia
35. Pittaro Agostino
36. Polo Andrea
37. Professione Remigio
38. Salvagno Patrizia
39. Sandrin Paola
40. Sartori Isabella
41. Saurin Cinzia
42. Savegnago Maria Santina

996

43. Scassi Annarito
44. Schiavo Graziella
45. Sordon Franca
46. Sterluti Tarcisio
47. Tagliabue Annarita
48. Testolin Germano
49. Tosato Franceschina
50. Tosato Rina
51. Zennaro Maria Cristina
52. Zordan Mario

Capi A1 E I

1. Bernardotto Silvia
2. Fioravanzo Raffaele

Capi A1 I E L

1.Carli Valentino
2-Rossi Silvano
3 Santaliana Giuliana
4 Stefano Marco Matteo
5 Steffanon Fabio
6 .Tronconi Claudia

<u>AVV. FIORENTINO LUISA</u>

Liquidazione onorari e spese

€ 6.840 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 250

Costituite per il solo capo A1):

1	Muraro Adriana
2	Soster Lorella
3	Sartori Sandro
4	Maritan Antonella
5	Pangrazio Bortolina
6	Sartori Brunella
7	Zordan Chiara
8	Zordan Simonetta

186

9	Rossato Bruna
10	Zordan Giulia
11	Zordan Silvia
12	Marzaro Francesco
13	Marzaro Paolo
14	Marzaro Andrea
15	Marzaro Francesca

Costituite per i capi A1) e l)

1	Crestale Maurizia

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	Soprana Caterina
2	Vincenzi Giorgio
3	Vincenzi Marco
4	Vincenzi Paolo

AVV. FONTANA FRANCESCO

Liquidazione onorari e spese

€ 7.200 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

Parti civili n.150, 410, 150 bis e 541

Costituite per il solo capo A1):

1	Baldin Enzo (150, 410)
2	Borsato Bertilla (150, 410)
3	Gallo Francesco (150, 410)
4	Libanori Franco (150, 410)
5	Libanori Gianni (150, 410)
6	Perlini Daniela (150, 410)
7	Tomasetto Iolanda Graziella (150, 410)
8	Zaffonato Simone (150, 410)

Costituite per i capi A1) e i)

1	Fiorillo Domenico (150, 410)
2	Sanguin Olivetta (150, 410)

Costituite per i capi A1) e l)

1	Bizzaro Graziella (150, 410)
2	Bordin Giuseppe (150, 410)
3	Grazioli Claudio (150, 410, 150bis)
4	Lopardo Cataldo (150, 410, 150bis)
5	Miotto Francesca (150, 410, 150bis)
6	Missiaggia Daniela (150, 410, 150bis)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1	1.Bendagli Anna (150, 410, 150bis)
2	2.Bendagli Beatrice (150, 410, 150bis)
3	3.Dal Prà Palmira (150, 410, 150bis)
4	4.Fiorillo Domenico n.q. a.u. Kernel S.r.l. (150, 410, 150bis)
5	5.Marchioro Paolo (150, 410)
6	6.Visonà Diana Vincenza (150, 410, 150bis)
7	7. Gazzotti Luca n.q. di l.r. di Werther International S.p.a. (541)

AVV. FORLIN NADIA

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili num 19 e 339

Costituite per i capi A1) e i)

1	Forlin Matilde

Capi A1), I) E L)

1	Forlin Luciano

AVV. FULCO SIMONETTA

Liquidazione onorari e spese

3120, 00 euro oltre 15%spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 35, 39 e 41.

Costituite per i capi A1) e i)

1	Catello Comentale
2	Giuseppe Comentale
3	S.C.F. S.r.l.

AVV. GALZIGNATO GIUSEPPE

Liquidazione onorari e spese

€ 4.920, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 599 .

Costituite per il solo capo A1):

Laura Fornasier
Sandra Serafin
Roberta Bazzaco
Saverio, Stefano E Sandra Peron

Costituite per i capi A1) e l) :

Anna Zanco
Daniela Berti

AVV. GASPARELLA MARILENA

Liquidazione onorari e spese

€ 2.400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 234.

1	Zappia Cristina

AVV. GAUDIANO PIO

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese

€ 3.200, oltre 15% spese generali , IVA e CPA,

Parti civili n. 254

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

	Giuseppe Sparapano

AVV. GIOBBI RAMONA

Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese

€ 3.960, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

SPESE NON IMPONIBILI € 81
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 7e 383
Capi a1), L

1	Baldassari Cecilia

Capo a1)

1	Nuova edil biesse srl

Avv. Fabio Giuggioli
Liquidazione onorari e spese **3.840,00 euro per onorari oltre 15% spese generali, IVA e CPA**
108,00 euro per spese esenti
parti civili numero 584
Costituite per il solo capo A1:

1. Danilo Piccolo
2. Edda Prosdocimo
3. Daniela Canel

Costituite per i capi A1, I e L

Matthias Gasser
M. Gasser S.r.l.

AVV. GIURIATO SILVIA
Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese
€ 4320, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
SPESE NON IMPONIBILI € 81
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 63, 87, 288
Capi a1 ,I ,L

1	Fontana Franco
2	Costa Iose
3	Convento Marianna

AVV. GLODER VALERIA
Liquidazione onorari e spese
€ 3.840, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€ 208,69 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili N 111, 117, 228, 266.
Costituite per capo A1):

Zaccaria Mario (N. 111)
Orlandi Loredana (N. 117)
Palladio One S.R.L. (N. 228)
Zaccaria Carlo (N. 266)

AVV. GRECO VALENTINA
Liquidazione onorari (anche fase GUP) e spese
€ 10.895 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€ 154,61spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 134 – 134 bis – 516,
Capo A1

1. Agresti Alessandra
2. Baggio Fiorenza
3. Cecchinato Gianni
4. Ceolato Maria Rosa
5. De Paola Andrea
6. Didoni Francesco
7. Fiore Luca
8. Frizziero Marco
9. Giacomet Vania
10. Lio Giuliano
11. Marchesi Marco
12. Natali Andrea
13. Pareti Laura
14. Rigoni Mara
15. Rigoni Maria Teresa
16. Rossi Emma
17. Sabin Alberto
18. Sabin Elena
19. Sabin Maurizio
20. Sartorel Marzio
21. Serato Maria
22. Serato Simone
23. Simionato Patrizia

24. Todesco Giovanni
Valentini Angelo
25. Valentini Cristiana
26. Zanini Marilisa
27. Ziletti Clara
28. Ziviani Gabriele

Capi A1 e I

1. Barbieri Pietro
2. Bissoli Federico
3. Cicogna Lionello
4. Crema Tiziano Ferdinando
5. Degiacomi Alex
6. De Simone Simona
7. Dionisi Maria
8. Falcioni Elisa
9. Ferlin Teresa
10. Gangemi Giorgio
11. Magri Ermellina
12. Marchesi Bruno
13. Moscatelli Marzia
14. Orsi Pierangelo
15. Pastorelli Ruggero
16. Pecile Addo
17. Piva Michele
18. Pozzar Silvana
19. Raisi Alessio
20. Sandri Giovanna
21. Serato Vittorio
22. Simeone Nor
23. Simoncelli Aurelia
24. Venettoni Roberto

Capi A1 ed L

1. Anfuso Paolina
2. Antonioni Camilla
3. Bandaccari Rismo
4. Becagli Sandra
5. Canton Agostino
6. Capogna Mara

190

7. Cappelletti Andrea
8. Chicchio Paolo
9. Es Pace Srl
10. Gusella Nausika
11. Lombardo Placido
12. Macino Pamela
13. Modena Giovanni
14. Saitta Alessandro
15. Schiaccinomania Di Andrea Mo.

Capi A1, I ed L

1. Agostini Francesco
2. Bordignon Luigino Giuseppe
3. Bottega Pietro
4. Cagnatel Paolo
5. Celi Ida
6. Giannetto Domenico
7. Ianni' Carmelo
8. Iazzolino Patrizia
9. Martire Fiorello
10. Miccoli Ormea
11. Romeo Maria
12. Spina Paolo
13. Toccafondi Marco
14. Valeri Claudio

AVV. GRIGENTI MICHELE

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili N. 24 – 24 bis

Costituite per il solo capo A1):

Biondo Mariuccia (24/24BIS)

Costituite per i capi A1) e i)

Baudo Giuseppe (n. 24/24bis)

AVV. GRILLO SALVATORE

Liquidazione onorari e spese

€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili N. 622
Capi A1,I,L

Gaspari Ciro
Olmo Patrizia

AVV. GRILLONE MARIA MADDALENA
Liquidazione onorari e spese
€ 2.760 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 31, 177, 375
Costituite per il solo capo A1):

Galli Marco
Pinzini Giuseppe

AVV. GROLLO GIADA
Liquidazione onorari e spese
€ 2 400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 199
Capo A1

Rosolen Maria

AVV. GUIDOTTO PIETRO
Liquidazione onorari e spese
€ 10.395 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 5, 195, 243, 313, 365 e 509
Costituite per il solo capo A1

Antonello Angelo
Argentin Giorgio
Bartoli Cristina
Bergamin Marco
Berro Giorgio
Berro Paolo
Bertelli Marcello, Bertelli Franco, Bertelli Davide e Despini Anna Rosa (Quali Eredi Bertelli Enzo)
Berton Alessandro

192

Bisinella Flavio
Bizzotto Gabriella
Brotto Ermelindo
Brun Carlo Pietro
Bulla Rosa
Burgarello Liliana
Cadamuro Annamaria
Callegaro Davide
Campagnolo Agnese
Cancian Maria Saveria
Caon Camillo
Carlesso Eros
Casale Cardini Srl Unipersonale
Casarin Nella
Cattapan Gianni
Cecchin Romano
Centi Riccardo
Cherobin Luciano
Chiappa Valeria
Cimador Anna Maria
Cinello Dario
Consorzio Di Garanzia Fidi Pordenone, In Breve *"Confidi Pordenone"*
Costa Bertilla
Daminato Claudio
Daminato Luigi
Didone' Giorgio
Donini Osvaldo
Dorella Stefania
Farinon Olinta *De Cuius*: Eredi Scalzotto Augusto E Scalzotto Paola
Fornasiero Lidia
Gallo Claudia
Gallo Valter
Gatto Elisabetta
Gazzola Maria Teresa
Guerra Learco
Guidolin Silvana
Levante Cristina *(Iure Hereditatis, Quale Erede di Levante Igina)*
Levante Giulia *(Iure Hereditatis, Quale Erede di Zonin Maria)*

193

Lunardon Alberto
Magnabosco Filippo
Marin Fabio
Marin Mara
Masiero Silvio
Maso Maria Antonia
Mason Luisella
Menegotto Anna Maria
Menegotto Cristina
Miotto Flavia Adriana
Moro Emilio
Moro Luca
Moro Marica
Notte Luca
Panontin Valeria
Parolin Luciana
Pavan Sonia
Pellizzari Luciano
Piazza Oscar
Pisanello Alessandro
Pislor Lorenzo
Prevedello Stefano
Quaser S.r.l.
Rc di Centi R. S.r.l.
Rossi Amedeo
Salvador Giovanni
Scalco Giuseppe
Scatemburlo Lorenzo
Segalla Bruno
Segalla Marco
Squasi Valeriano
Stella Lucia
Stopiglia Anna
Tedesco Daniela
Testini Donato
Tonello Adriano
Toniolo Denis
Trentin Aristea
Trevisan Laura
Trinca Luca, Trinca Debora e Fornasiero Lidia *(Quali Eredi di Trinca Giorgio)*

194

Valiante Piero
Vanzetto Claudio
Vedelago Rossana *(Iure Proprio e Quale Genitore Minori Pilotto Chiara e Pilotto Giorgio) Tutti in qualità di eredi di Pilotto Leonardo*
Vit Giorgio
Zampieri Silvana
Zanon Giovanni
Zonta Massimiliano
Zoppei Eros

Costituite per i capi A1 e I

Boraley Francesco
Bottero Luigi
Cunico Guido
Furlan Alvise
Monegato Renato
Reginato Benvenuto
Reginato Sabrina
Rigato Alberto
Segalla Sonia
Teso Lidia

Costituite per i capi A1 e L

Bonfa' Francesca
Buzzi Giovanna
Campagnaro Roberto
Cavasin Elsa
Cilento Adele
Croci Maurizio
Crupi Teresa
De Luchi Lucia
De Rossi Francesco
Didone' Iria
Didone' Maurizio
Ferrucci Mario e Pucci Giuseppina
Fraccaro Donatella
Fraccaro Fernando
Gangemi Luciana
Giuggioli Alessandro
Leonardi Claudia
Lupis Felice
Magazzino Dinelli di Dinelli Luigina &

C. S.a.s.
Maggio Antonio e Gus Daniela
Massaro Maria Elisa
Miosotis Transport di Mauri Giuseppe & C. S.n.c.
Missaglia Claudio
Nisi Patrizia
Palumbo Salvatore
Previti Antonino
Previti Giuseppa

Costituite per i capi A1, I e L

1.	Bertolo Giulio
2.	Bertolo Mario
3.	Corradin Federico
4.	Dal Pino Americo
5.	Dorella Manfredo
6.	Fly S.r.l.
7.	Helios Arredo Urbano S.r.l.
8.	Marcon Margherita
9.	Salamone Marco
10	Trinca Debora
11	Trinca Impianti S.a.s. di Trinca Giorgio & C.
12	Trinca Luca
13	Zara Emanuela

AVV. GUSI NICOLA

Liquidazione onorari(fase Gup e cautelare reale) e spese

€ 4.400 oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€ 240 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 76

Capi A1 e I

1	Fornasa Paola

AVV. IMBRUGLIA ALESSANDRO

Liquidazione onorari e spese

€ 4.920 , oltre 15%, spese generali , IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n. 357, 523

capo A1

Sottile Caterina
Sottile Domenica
Orto Gaetano
Lombardo Ilenia
Barracato Giancarlo
Graf Herbert
UDICON, Unione Difesa Consumatori

Capi A1 e I

Bianca Marco

AVV. MARIO L'INSALATA

Liquidazione onorari(fase Gup) e spese

€ 5.040, oltre 15%spese generali, IVA e CPA,

€ 612,50 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili 186 e 429.

Capi A1
1. Tonello Alberto
2. Sbernini Mario

Capo A1 e I

1. Tonello Silvia
2. Menin Ivana
3. Manghi Carlo

AVV. LAGHI GAETANO

Liquidazione onorari(fase Gup) e spese

€ 5.040 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 420-420bis– 179-211:

Capo A1

Boschetti Fabio
Boschetti Giorgio
Faggionato Mario
Fiorotto Maria Bruna
Vettore Michele

AVV. LEONCINI ALBERTO

1010

Liquidazione onorari e spese
€ 2400 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 3
capo A1):

I.Bi.Vi. Irrorazione s.n.c.

AVV. MARIO G. LEONE
Liquidazione onorari(fase Gup) e spese
€ 4.320, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 189 e 396
Capo A1

Roccoberton Fabrizio
Roccoberton Sergio
Nicoletti Teresa

AVV. LEVANTE GIULIA
Liquidazione onorari(fase Gup) e spese
€ 3.120, oltre 15% spese generali ,IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.393 e 393 bis
Costituite per il solo capo A1

Silvia Ravaglia

Capo A1 e L

Maurizio Ravaglia
Alida Stefanacci

Avv ANDREA LEVANTINO
Liquidazione onorari e spese
€ 4.200, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 613
Costituite per i capi A1) e i)

1. Favero Donatella
2. Levantino Filippo
3. Levantino Laura
4. Dofim S.a.s. di Favero Donatella

Costituite per i capi A1) e l)

1011

198

1.Marina Balleello
2. Paolo Venezian

AVV. EVA LIBERALATO
Liquidazione onorari
€ 3480 e spese oltre 15%spese generali, IVA e CPA,
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 312
Costituite per il solo capo A1):

1. Stocco Paola
2. Liviero Valter
3. Liviero Valter, titolare della ditta individuale "Venus Game di Liviero Valter"

Costituite per i capi A1) e i) :

1. Liberalato Savino e Carraro Manuela

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Girotto Fernanda
2. Bergamin Nicola
2. Bergamin Diego

AVV. ELENA LIBONE
Liquidazione onorari
€ 2400 e spese, oltre 15%spese generali, IVA e CPA,
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 620
Costituite per i capi A1), i) e l)

1. IMMOBILIARE CROCI Srl

AVV. LOMBARDOZZI GIANLUCA
Liquidazione onorari
€ 2400 oltre 15% spese generali , IVA e CPA,
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 202
Costituite per i capi A1)

1. PIANOFORTI PAPI SNC DI

FABBRIZIO E FABIO PAPI

AVV. LORENZETTI CHIARA
Liquidazione onorari e spese
€ 2760 , oltre 15% spese generali , IVA e CPA,
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 581
Costituite per i capi A1 e L

1.Giovanna Malusa

Costituite per i capi A1, I e L

1.Roberto Malusa

AVV. LOSAVIO ENRICO
Liquidazione onorari(anche fase GUP e cautelare reale) e spese
€ 8750 , oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€1.838 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n 54, 10, 350
Costituite per i capi A1)

Barichella Claudio
Bizzotto Milena
Broglio Giorgio
Cocco Maurizio
Ghirardello Sergio
Locatelli Vincenzo
Mabilia Luciana
Moro Luciano Redento
Piazza Luigia
Sartori Giuliana
Sartori Leopoldo
Scapin Mila
Suelotto Eleonisia
Tonin Filimario
Tosin Gianni
Vangelista Gianni
Vangelista Giovanna

Costituite per i capi A1) e i)

Bresolin Ketty
Busatto Giovanni

200

Do Rosario Manuel
Lanza Maria E Lazzarotto Stefano
Zanon Enrico

Costituite per i capi A1) e L)

Bisol Angelina
Modelli Mirella

Costituite per i capi A1), i) e L)

1. Bergamin Giannina
2. Binotto Anna Maria
3. Bonotto Vana
4. Cecconello Giovanni Franco
5. Gasparotto Paola
6. Marchiori Nadia
7. Massaro Luisella
8. Moro Paola
9. Moro Roberto
10. Scalco Ivano
11. Tardivo Mario
12. Tardivo Nicoletta
13. Visentin Maria Antonia
14. Zanin Samuele
15. Zuffellato Gelmino

AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO

Liquidazione onorari e spese

€ 2400 , oltre 15% IVA e CPA

Parti civili n 589

Costituite per il solo capo A1):

1	CAP – Cooperativa Autotrasporti Pratese

AVV. MACCAGNANI MATTEO

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese

€ 4320, oltre 15% IVA e CPA,

€81,00 per spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

1014

201

Parti civili n 636

CAPO A1

1. Rinaldo Cinzia
2. Rinaldo Sonia

Capi A1) E I)

1. Veronese Nicola

AVV. NICOLA MADÌA

Liquidazione onorari(anche fase GUP) e spese

€ 3.600, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n 194 e 194 bis

Costituite per i capi A1), i) e l)

1.Annamaria Monti

AVV. MAGLIOCCO MAELA

Liquidazione onorari e spese

€ 5.984 (IMPORTO RICHIESTO), oltre 15% spese generali, IVA e CPA,

€415,00 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n.154 – 231 – 433 – 433 bis – 569 – 231 – 231 bis – 321 – 321 bis – 417 - 182

Costituite per i capi A1)

1. Contardo Lorenzo (154)
2. Lovato Flavio (417)
3. Lucato Giuseppe (433 E 433 Bis)
4. Lucato Massimo (433 E 433 Bis)
5. Marchesan Valerio (231)
6. Russo Luca e Baciga Denise (N. 231)
7. Sartori Cristina (N. 569)
8. Zanon Elisabetta (231 E 231 Bis)
9. Zanon Giuseppe O. (231 E 231 Bis)
10. Zanon M. Donatella (231 E 231 Bis)
11. Lovato S. E Antoniazzi P. (182)

Costituite per i capi A1), I) e L

Cattelan Silvano Ads Jometti

(Nn. 321 E 321 Bis)
2 Grigolo E Romio (N. 231)

AVV. MAGRIN CARLA
Liquidazione onorari e spese
€ 8.750, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,
€918 spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n.619
Costituite per i capi A1)

1. Bortoluzzi Primo
2. Candoni Silvana
2. Marsilio Alessandro
4. Pillinini Luca
5. Castellani Liavittoria
6. Facile Stefano
7. Forte Emma
8. Fabbro Mario
9. Giurleo Marco
10. Ligi Adriana
11. Piva Ornella
12. Pugnale Fabiola
13. Padovan Nerina
14. Peruzzi Daniele
15. Pozzo Paolo

Costituite per i capi A1) e i)

1. Deana Giuliana
2. Mattioni Luigia
3. Stefanon Angelo
4. Suerz Marta
5. Solerti Miria
6. Sandri Alvio

Costituite per i capi A1) e l)

1. Clocchiatti Lisa
2. Pecile Maria Pia
3. Tomasig Sergio
4. Tomasig Luciana

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. Buffon Maria
2. Calligaris Enrico

3. De Zorzi Maria
4. Gaffarelli Alberico
5. Lestani Enzo Per Lestani Maurizio
6. Milocco Gabriella
7. Milocco Vanni
8. Malisan Magda
9. Sartori Roberto
10. Talmassons Mario

Avv. ANGELO MAIOLINO
Liquidazione onorari e spese
€ 2400, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
parti civili numero 597
Costituite per il solo capo A1):

Bizzotto Cesare

Avv. PAOLO MALAGUTI
Liquidazione onorari e spese
€ 3120, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI N 370 E 548
Costituite per il solo capo A1):

1. PASSARIN Giuseppina
2. MORO Gianfranco

Costituite per i capi A1), i) e l)

3. PICCOLO Vincenzo

Avv. MALTESE VINCENZO
Liquidazione onorari e spese
€ 6.000, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 583
Costituite per i capi A1) e i) :

1. Sanacore Vito (1986)
2. Cannizzaro Laura

Costituite per i capi A1) e l):

1.Silvestro Giovanni
2.Galia Gaspare
2.Caito Maria Pia
4.Ditta Anna Maria

204

5. Sanacore Francesco
6. Sanacore Gaetana
7. Sanacore Vito (1987)

Costituite per i capi A1), i) e l)

1.Sanacore Serena
2.Pecorella Pietro
2.Cannizzaro Giuseppe
4.Sanacore Carlo

AVV. MARCHESAN GIOVANNA

Liquidazione onorari e spese

€ 2400 , OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 295 / 427

Costituite per il solo capo A1):

Liberlato Augusta.

AVV. MARCHIORI GIULIA

Liquidazione onorari e spese

€ 2400,00 OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 223, 384

Costituite per il solo capo A1):

Poletto Katia

AVV ENRICO MARIOTTO

Liquidazione onorari(anche fase gup) e spese

€ 3960 , oltre spese generali 15%, IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 209+371 , 248+371

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. Giovanna Peretti
2. Marta Roveggio

AVV EMANUELA MARSAN

Liquidazione onorari e spese

205

€ 5640, oltre spese generali 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 30 e 304
Costituite per il solo capo A1

1. Ambrosini Giovanna
2. Bizzotto Renzo
3. Mezzato Giovanni

Costituite per i capi A1 e I

Frasson Federico
Frasson Danillo
Scalco Laura

Costituite per i capi A1 e L 4

Terroni Luisa

AVV. MARTINI TIZIANA
Liquidazione onorari e spese
€2400 , oltre spese generali 15% IVA e CPA,
€ 46,38spese non imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n 579
Costituite per i capi A1 I e L

1 Iargoni Luigi

206

2 Rossin Luciano 3 Zanirato Cinzia

Costituite per i capi A1, I

1. Sartori Gianberto

AVV MAZZON MARIA STELLA

Liquidazione onorari e spese

€10.395, oltre spese generali 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 651

Costituite per i capi A1, I

NOME PARTI
Boesso Giampietro
Borsatto Eliseo
Dalla Vecchia Dino Giovanni
Peretti Teresiana
Rigoni Stefania
Tonini Giuliano
Toniolo Paola
Milanova Vladimira
Pellizzaro Franca
Zecchin Angelina

CAPI I ED L

NOME PARTI
Capitanio Mariarosa
Ceccato Rosanna
Dal Zotto Lino
Del Pino Alberto
Francescato Egidio
Frezza Natalina
Frinzi Cristiano
Penta Francesco
Penta Nicolino
Pilotto Vittoria

207

Polati Giovanni
Rossi Giovanni
Segalla Antonio
Sella Giorgio
Simonetto Fernando
Sinigaglia Galdino
Spaliviero Erica
Sperotto Carla
Vanin Mario
Galante Maria Angela
Giorgi Achille
Gnata Mariano
Illetterati Rita
Liparota Francescantonio
Lombardo Arianna
Maino Giovanni
Maraschin Maurizio
Mei Barbara
Meneghin Patrizia
Moracchiato Franco
Mozzato Sergio

CAPI A1 I ED L

NOME PARTI
Amanatidou Eleni
Barollo Roberto
Bassanese Alessandro

costituite per il solo capo I)

NOME PARTI
Castegnaro Giovanna
Dal Zotto Tiziano
Valente Clara
Giammartini Claudio
Lasferza Renzo
Zecchin Lucia

AVV. MAZZUCCATO GIORGIO

Liquidazione onorari e spese

€4320, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 158, 319,426, 527

CAPI A1, L,I

1	Alessandro Benvenuto
2	Emma Luciana Dal Maso
3	Fulvio Giordano

AVV MENEGARDI FEDERICO

Liquidazione onorari e spese

€2760, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 647

CAPO A1:

Saccardo Daniela,
Zanetti Piera

AVV. MEUCCI FRANCESCA

Liquidazione onorari e spese

€9950, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 176, 315, 347, 347bis, 544

capo A1):

NOME PARTE
1. Pesavento Marco
2. Pesavento Gerardo
3.Pesavento Giorgio
4.Rigoni Maria Chiara

Costituite per i capi A1) e i):

NOME PARTE
5.Cecconi Donatella
6-7. Massai Luca e Massai Sara
8.Francini Cristina
9. Guasti Laura
10. Gianna Rosa Daniela Guasti,
11. Lea Maria Anna Mazzetti,
12. Agati Paola Maria
13. Frati Simone

14. Mantiero Maria Pia
15. "T.T. Tecnosistemi spa"

Costituite per i capi A1) e l)

16. Pianti Alessandra
17.Lombardi Rossana
18. Meucci Elisa
19.Bertini Maria Angela
20-21. Rabatti Marco e Marcati Greta,
22. Bonacchi Simone
23. Pugi Mauro
24-25. Giovannetti Doriano, e Giovannetti Doriana Stefania
26-27. Fratini Piero e Buchetti Maria Stella,
28-29. Lombardi Elena e Pardini Francesco Paolo
30. Oppo Gian Marco
31. Capaccioli Faliero
32- 33. Morganti Manuela e Morganti Stefania
34- 35. Petrucci Massimiliano e Mannori Roberta Giulia
36. Pratoalta SAPA di Sarti Roberto &C

Costituite per i capi A1), i) e l)

NOME PARTE
37.Bruschi Riccardo Gabriele
38.Paoletti Gabriele
39.Ciampolini Roberto Lorenzo
40.Cipriani Marco
41.Studio Ceri srl

AVV. MONTICELLI ELISA

Liquidazione onorari e spese

€2760, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI N 628

capo A1) l)

MONITCELLI CLAUDIO

capi A1, i, l

1. BLACK ROCK

AVV. MORO FEDERICA

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese

€8.880, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA,

€ 92,76 spese non imponibili

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 136 E 336

1. MUNARI LUCIANA
2. MANTOAN ARMANDO
3. STOCCHERO VALENTINO
4. BITTANTE MARGHERITA
5. TRAVAN MICHELA
6. BIANCHIN ROBERTO
7. MORO GARY
8. SANDRI LUIGI
9. BERNAR GIOVANNI
10. GAZZOLA ANGELA
11. ZONTA EDILIA MARCELLA

Costituite per i capi A1) e i)

1. SIMIONI TIZIANO
2. PIERBON NADIA
3. SARTORI ADRIANO

Costituita per i capi A1) e l)

NOME PARTE
1. BISINELLA MARIANO
2. FRISON ERMENEGILDO
3. LUNARDON FRANCESCA
4. BERNAR SEBASTIAN
5. GAZZOLA CRISTINA
6. GAZZOLA ANDREA
7. PARISE GIUSEPPINA
8. DISEGNA SILVIO
9. ADRIAN EMILIA

Costituite per i capi A1), i) e l)

1. GIANESE TERESIO
2. ALAJ AGRON
3. CASTELLAN PAOLA
4. MARAGNO FAUSTINO

AVV. MORRONE GIANNI

1024

24

Liquidazione onorari(ANCHE FASE GUP) e spese**€3.120, OLTRE SPESE GENERALI 15% IVA e CPA**

PARTI CIVILI N 144, 144BIS 135, 135 BIS ,259,259 BIS **PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO**

Costituite per i capi A1) e I)

ABC IMMOBILIARE SRL
BUFACCHI SANDRO
TORZILLI MAURO

AVV. MOSCHINI MATTEO

Liquidazione onorari e spese

€ 11.420,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili n 8, 8 bis, 334,334 bis, 505, 512,

capo A1)

Anderle Sergio
Andreola Maria
Apolloni Franco
Assistudio S.a.s.
Balliana Nadia
Baron Michele
Bastasin Cristina
Beltrame Barbara
Beltrame Elio
Beltrame Tiziano
Benetollo Giorgio
Bergo Giulietta

Bernardi Giovanna
Berti Bruno
Bisutti Siddhartha
Biz Luciano
Bizzotto Giancarla
Bognolo Anna
Bognolo Enrico
Bologna Irma
Bramezza Angela

1025

Buso Antonio
Buzzetti Valter
Camilli Luigino
Campagnola Gabriele
Cattani Flavio
Ciciliot Patrizia
Collanega Angelo
Compagnin Carlo
Contessotto Michelangelo
Corner Carlo
Corrado Silvana
Corte Lorenzina
Cortina Luciana
Crapella Margherita
Cunico Emanuela
Dalla Libera Lino
Dalla Libera Mirca
Dalla Libera Sandra
Dalla Libera Sonia

Dalla Pozza Luciana
Dall'Armi Andrea
Dal Pos Primo
De Biasi Ornella
Dell'Antonia Fedora
De Nardi Feliciano
De Sordi Carlo
De Sordi Federico
De Tomasi Elena
Diamont s.r.l.
Di Lorenzo Oscar
Ditta Camilli Luigino
Dolci Primo Davide
E.EMME S.r.l.
Emilio Marta
Facco Massimo

Facco Massimo S.r.l.
Falavigna Sandro
Faresin Alice
Faresin Anna Viola
Faresin Giuseppe
Fasoli Roberto
Fedon Biancarosa
Fornasier Marco
Fornasier Matteo
Fornasini Mario
Franchin Rosanna
Franzoso Simonetta
Gallo Maria
Gallon Annamaria
Gardin Edi
Gasparin Giovanni
Gasparini Gabriella
Gatto Luigi
Gava Alberto
Gava Cristiana
Gava Danile
Giacomon Antonio
Giorato Giorgio
Giotto Bruna
Gobbato Angela
Gobbato Lorenzo
Grasso Angelo
Idda Claudia
Immobiliare San Marco di Toto Paola & C. S.a.s.
Lago Maria Francesca
Lamonato Renato
Lorenzato Claudia
Lorenzetto Remo
Lovisotto Christian
Lupi Giovanna

Malfatto Ramon
Masiero Giovanni
Mazzocco Giovanni
Micheletto Luigina
Mirandola Luigi
Mion Francesco
Norani Guerrino
Pagliaroli Dante
Pagnan Antonio
Pagnan Neri
Panizzolo Susanna
Panziera Enrico
Pasin Laura
Pasqualetto Davide
Pasqualetto Renzo
Piazza Loredana
Piron Roberto
Poluzzi Renzo
Porra Vittorio
Preo Francesco
Presti Gloria
Preto Giandanilo
Quagliato Francesca
Rasera Livio
Rebesco Giuseppe
Recchia Susanna
Reffo Lina
Rigoni Bruno
Rinaldi Manuela
Rinaldi Nicola
Rossettini Luca
Rossetto Tommaso
Rossi Angelo
Ruffato Daniela
Ruggeri Lucia
Sala Martina

215

Salvador Tomaso
Santi Carlo
Santi Saverio
Schiavotto Annalisa
Sobon Veronique
Sonaggere Paola
Sovilla Andrea
Tomasella Giuliana
Tiso Richeard
Stella Mauro
Tessaro Stefano
Toniato Giovanna
Trentin Emanuele
Trentin Pia
Vanadia Gaetano
Vanzelli Alessandro
Verlato Narciso
Vettore Fiorenzo
Viero Giorgio
Viviani Adelchi
Viviani Ernestina
Zanchetta Adriana Lydia
Zandomeneghi Daniele
Zanetti Gianfranco
Zanin Roberta
Zanusso snc
Zatta Carmina
Zerbinato Giorgio
Zoccarato Gabriele
Zoccarato Giuseppe
Zoccarato Graziella
Zoccarato S.a.s.
Zonato Ivano
Zorzin Massimo

capi A1) e I) solo aumento di capitale 2014:

216

Barin Confezioni
Benazzato Paolo
Coppe Davide
Brescaccin Ottavio
Caranfill Antonio
Carnello Renzo
Comel Maria Crisitna
Dal Corso Michele
De Maio Pantaleone
Lamonato Dino
Greco Maria
Manente Danilo
Mazzoleni Michele
Minante Ivano
Moscon Stefania
Punto vodafone
Rigon Andrea
Nicosia Sabrina

Sanremo Coffe
Sartori Eli Maria
Scarpa Maurizio
Scopel Stefano
Sditdikova Rozalia
Strazza Manuel
Tiso Amalia
Toto Paola
Volpato Sandra
Vio Francesco

Costituite per i capi A1) e i) solo aumento di capitale 2013:

Benelle Leonardo
Barà Maria
Como Giuseppe
Dal Bianco Franco
Ditta calzature Steffanolli
Ercolini Luca
Favorido Barbara
Lion Roberto
Mion Francesca
Monanni Mirko

217

Marsango Paola
Moschin Mauro
Pavan Guerrino
Pillon Ines
Pirazzo Pierina
Rossetto Tommaso
Pupetti Maria Teresa
Scognamillo Massimiliano
Serafini Massimo
Smaniotto Paolo
Tabaro Sergio
Troiar E Saggiorato

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

Basso Ruggero
Angeleri Paolo
Baggio Guerrino
Canton Bruna
Colferai Dario
Codato Enrico
Dalla Vecchia Gialuigi
De Faveri Erina
De Faveri Diego
De Conto Stella
Franco Diego
Gentili Serenella
Geronazzo Elisabetta
Levarato Redento
Marin Davide
Marsango Andrea
Martin Enrico
Massarotto Carlo
Merotto Fabrice
Milani Emilio
Mirandola Emanuele
Mirandola Maria Pia
Pavan Antonio
Peggion Emilio
Pertile Michela
Preo Francesco

28

Rigon Maurizio
Rossettini Giancarlo
Sacchetto Antonella
Schiavon Adriano
Sidea snc
Sist Gino Soligo Bruna
Spinazzè Guido
Tabacchi Diana
Tartaro Angelina
Toso Annalisa
Vigolo Gastone
Zanandrea Alex
Zanandrea Daniele
Zangirolami Antonio

Avv. DIEGO NOVELLO
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero pos. 519, 519 e 232

Costituite per il solo capo A1:

1.BAUCE FORTUNATO
2.BUSATO LUCIANO
3. CARRARO LUCIANA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.REPEN MARMI DI BAUCE FORTUNATO

Avv. Gerardina Orlandella
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 162,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.269, 436, 436 bis, 568
Costituite per il solo capo A1):

1. PACCANARO CLAUDIO
2. CARRER ANDREA
3. CARRER CLAUDIA
4. VALENTINI ELENA

Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

5. MANSURA PATRIZIA

Avv. Nino Orlandi
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili n. 632
Costituite per il solo capo A1):

1.SERGIO PICCO, ILDE DOMENICHINI
2.NELLO FIOR, QUALE SOCIO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' LEGNOPIU' DI FIOR NELLO & CARLO S.N.C.
2.MORENO PASIN, IN PROPRIO E QUALE SOCIO UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' PASINPLAST

S.R.L.

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. PIER GIORGIO BONINI

avv. Fabio Marzio Palazzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.200 per onorari oltre 15%, Iva, CPA
euro 878,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile n. 586
Costituite per il solo capo A1):

1. Antonella Amenduni Gresele
2. Ernesto Amenduni Gresele
3. Massimo Amenduni Gresele
4. Maurizio Amenduni Gresele
5. Michele Amenduni Gresele
6. PERIGE S.R.L.

Avv. Rosa Parenti
(54 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 9.695 per onorari oltre 15% IVA CPA
euro 189,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 40 – 273 – 391 bis e 554
Costituite per il solo capo A1:

1. ATZEI ANGELINO
2. BARICHELLO MARIO
3. BATTISTELLA PAOLO GIOVANNI
4. BATTISTELLA VALFEO & C. SNC di Battistella Paolo e Stefano
5. BERGAMO FRANCA
6. BERTI EMANUELA
7. BIGARAN SANTE
8. CITRON ELENA

9. CITRON PAOLO
10. DANELUZZI GIORGIO
11. DE BIASI LARA
12. DEDIN RINALDO
13. DEDIN TIZIANO
14. DI DOMENICO ADAMO
15. ERODE LUISELLA
16. GANEO RENATO
17. MORENA SNC di Adamo Di Domenico & C.
18. SIMON OSTAN JOLE
19. SPONCHIADO CATIA
20. TONUS CARLA
21. ZAGO GABRIELE

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BORTOLON MICHELE
2. DA RIOL MARCO
3. GOBBATO MAURIZIO
4. LORENZON ORNELLA
5. MARCATO LAURETTA
6. MASARO GIORGIO
7. PAVANETTO DINO
8. PAVANETTO ISABELLA
9. PIN VANIA
10. TEGON GIOVANNINA
11. VENTURINI REMO

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

NOME PARTE
1. BATTISTELLA PAOLO
2. BOCCALON ENRICO
3. BOEM MICHELE
4. DI TOS ENZO GIOVANNI
5. GEROTTO ANNALISA
6. IMPRESA EDILE DEDIN SRL
7. IOP GIORGIO

222

8. TAMAI MARSIGLIO
9. TESO ARMANDO
10. TESO STEFANO
11. TONON MARIALUISA
12. ZORZETTO GABRIELA

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

NOME PARTE
1. BALDO LUCA
2. BATTISTELLA STEFANO
3. BATTISTELLA VALFEO
4. DIANA ANTONIO
5. KEY AUTOMATION SRL
6. MARIAN MILENA
7. MILANI LOREDANO
8. MONTAGNER EVA
9. SACCARDI GIOVANNI
10. ZANELLA DONATELLA

AVV. FEDERICO PARTELE
(65 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 10.895 oltre 15% IVA CPA
euro 1.781,25 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili posizione n. 106 E N. 514
Costituite per il solo capo A1:

1.	BATTISTELLA ALFREDO
2.	BIZZOTTO GIUSEPPE ROLLI
3.	BIZZOTTO LUCA
4.	BREDA LORENZA
5.	CAPOVILLA PIETRO
6.	CERVELLIN LORIS
7.	COSTA MARILYNE
8.	FERLIN DENIS
9.	LAZZAROTTO EMILIO
10.	MAZZOCCHIN ANNAMARIA
11.	POSOCCO BERNARDINA
12.	SINDICO PAOLO

13.	ULIANA ANTONIO

1.	BORTIGNON MARIO
2.	BOTTARETTO DIEGO
3.	BRESOLIN MATTEO
4.	EDILNOVA DI SARTORETTO SRL
5.	FAVERO PAOLO
6.	GALLINA EVELINA
7.	GALLINA GALDINO
8.	GALLINA GERMANA
9.	MARCHIORI RENATO
10.	MONICO LUIGI
11.	ROSSI GIACOMINA
12.	TORRESIN CHIARA

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.	ANDOLFATTO LUCIA
2.	CAMPAGNOLO MASSIMILIANO
3.	CARRARO ADELINO
4.	CHIOMENTO TIZIANO
5.	DE TONI TARCISIO
6.	FAVERO MARTINA
7.	LANCERIN ANNA MARIA
8.	MUNAROLO SONIA
9.	PANZIERA MARCO
10.	SONDA MARINO
11.	STOCCO DINO
12.	VARDANEGA LUANA
1.	BAZZARRO SILVANA
2.	BRESOLIN GIROLAMO
3.	BRUGNARO GIANFRANCO
4.	GALLINA ALBERTO
5.	GALLINA LARA
6.	LAVANDER ANNA
7.	SARTORETTO LORENA

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.	BOARO CARLA
2.	FAVERO MARIA CONCETTA

1.	DAL MORO DANIELE
2.	GEREMIA FOSCA
3.	GHEDIN CLARA
4.	IMMOBILIARE FAMM SRL
5.	SARTORETTO STEFANO

Costituite per i capi A1 , I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.	BERTON TERESA
2.	BIANCHIN ELISABETTA
3.	CAMPAGNARO GIANNI
4.	CAMPAGNARO IVANO
5.	CASTELLAN GIUSEPPINA
6.	DE ROCCHI MARIA ASSUNTA
7.	GARBUI DANILLO
8.	IAZZETTA NICOLA
9.	SGUARIO PIETRO
10.	TOSIN RINALDO
11.	TOSIN ROBERTO

1.	DAMINATO FRANCESCA
2.	FABRIS GUERRINO
3.	MARINI GIANPIETRO

Avv. ROBERTO PASCOLAT
(35 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 8.750 per onorari oltre 15% , IVA , CPA
euro 918,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 607
Costituite per il solo capo A1):

1.	3.MARIA GRAZIA BRANDOLIN
2.	6.ANNAMARIA CANTONI
3.	7.FRANCO CARLON
4.	9.GIOVANNI COMINI
5.	14.GABRIELLA DEL FRATE
6.	16.ROMANA FELICE
7.	17.NIDA FERUGLIO
8.	18.MARIA GRAZIA FRESCHI
9.	27.MANUELA PAOLONI

10.34.RENATO TOSOLINI

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. 4.GIANCARLO BUTTAZZONI
2. 10.LETIZIA DA BROI
3. 11.UGO DA BROI
4. 15.GIANPAOLO DELLA MARINA
5. 19.LORIS GOBBATO
6. 20.CATERINA GOTTARDO
7. 23.LEOPOLDO MICHELINI
8. 24.LISANNA MION
9. 26.SANDRO MOSSENTA
10.32.MARIA TOMBA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. 5.GIULIA BUTTAZZONI
2. 12.GIUSEPPE DE ANNA
3. 28.MARCO SERGIO PITTORITTO
4. 29.SEDIA ELITE SRL
5. 30.SEGANFREDDO LAURA
6. 31.ENZO STELLA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. 1.LAURA BELLESE
2. 2.ANNA BELTRAME
3. 8.TERESA CARRARA
4. 13.DANIELE DEGANO
5. 21.GENNARO LONGOBARDI
6. 22.GIANNINA MARCHET
7. 25.ITALO PAOLO MORO
8. 29.SEDIA ELITE SRL.
9. 33.ROSALBA TONEATTO

Avv. Simonetta Maria Pastorello (Patrocinio a spese dello Stato, decreto GuP Vicenza del 26.1.18)

Liquidazione onorari e spese:
euro 1600,00 per onorari oltre 15%, iva, cpa
parte civile numero 291

Costituite per il solo capo A1):

1.CITTADINANZATTIVA ONLUS

Avv. Michele Pedoja
Liquidazione onorari e spese:
eruo 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 646,74 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile numero 582
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Sig.ra Mara Masiero in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* della Società NAI S.r.l.

Avv. Denise Pedrali
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 623 e 623 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Energeco srl
2. Pezzucchi Stefano

Avv. MARIAGRAZIA PEGORARO
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA. CPA
euro 135,70 per spese esenti
euro 200,00 per spese imponibili

Parti civili n. 281 e n. 281 bis
Costituite per i capi A1, i e I in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Maello Gianfranco
2. Mantiero Marisa
3. Vantin Primo

227

4. Girardi Teresa

avv.Laura Pellizzari
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15% Iva CPA

Parti civili n.101, 573
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

BIASIOLO VITTORIO
ISELLE GIULIO
NORI VANNA

Avv. Michele Pertile
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, iva, CPA
euro 27,00 per spese esenti

parti civili costituite numero 292 e 425
Costituite per il solo capo A1):

1. GAETANO PERTILE
2. ANNA SPIGOLON

AVV. CLAUDIA DOMIZIA PERUCCA ORFEI
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 4320,00 per onorari oltre 15% IVA CPA
euro 162,00 spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI POSIZIONI n. 203 e 306

Costituite per il solo capo A1)

1.	OREFICE GIOVANNA
2.	PERUCCA ORFEI DANIELA

Costituita per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

ALBERTO CISCATO PAJELLO QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DI CITG SAS DI CISCATO PAJELLO ALBERTO & C.

Avv. Stefano Perusi
Liquidazione onorari e spese:

228

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 57,87 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili numero 330 e 330 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.MM Prodotti Siderurgici S.r.l.
2.Nicolis Marco

Avv. Luca Pigato
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 230

Costituite per i capi A1, I e J in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Cracco Luciana
2. Munaretto Ornella
3. Squarzon Patrizio/Pozzan Paola

AVV. FILIPPO PIOVAN
(84 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 11.245 per onorari oltre 15% , IVA , CPA
euro 1.626,52 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

PARTI CIVILI POSIZIONI N. 98 E N. 515
Costituite per il solo capo A1):

1. BERTONCELLO CESARINA
2. BONOMETTI DANILO PIETRO
3. BOSCHETTI ANTONELLA
4. CAMPAGNARO BRUNO GIACOMO
5. CHIMINELLI BALDASSARE
6. CHIMINELLI RICCARDO
7. FERRAZZI LORENZINA
8. GARDIN ROBERTO
9. GHIDONI ORFEO
10.LIOTTO DORETTA
11.LIOTTO PIERANGELO
12.MARCHIORELLO CARLA

13.MORO ROBERTO
14.POZZA VALERIO
15.SAGGIN SILVANA
16. SOSTER MARIA MADDALENA
17.TRENTIN BRUNO
18.TRENTO ROSALIA
19.ZULIAN LIDIO
20.SORRENTINO ADRIANA
21.SOSSAN FRANCESCO
22.SOSSAN MARIANNA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.	ANDOLFATTO SILVIA
2.	BOMITALI ADRIANA
3.	BORSO ALBERTO
4.	BULLA DONATELLA
5.	DALLA PALMA GIANNI
6.	FRIGO CATERINA
7.	GAMBA ANTONELLA
8.	GIUSTINIANI FILIPPO
9.	LANZA ANTONIO
10.	LIOTTO LOREDANA
11.	MAGNABOSCO ALDO
12.	MENEGHINI ALDO
13.	MIGLIORINI ADRIANA
14.	MONTICELLO FABIO
15.	PERIN MARIA PIA
16.	RAMIN MARIO
17.	SAGGIN MARIA ELISA
18.	SARTORI ANTONIO
19.	SARTORI LUIGINO
20.	SARTORI PAOLO
21.	TURCO MARIA GRAZIA
22.	VILLARI ALESSANDRA
23.	VILLARI BARBARA
24.	VILLARI LEONE
25.	ZEN GIUSEPPE ANTONIO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.	AVOSCAN DANIELA

2.	BUSNARDO ANTONIO
3.	CHIARELLO NAIDA
4.	DAL LAGO ROBERTO
5.	DEL GROSSO LAMBERTO
6.	GUADAGNIN GRAZIELLA
7.	MOCELLIN GIANCARLO
8.	PEGORARO MARIA ROSA
9.	SBRISSA IVANO
10.	TONON MARIO
11.	VILLARI S.R.L.
12.	ZENNARO DINO
13. BAGGIO CATERINA	

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.	BAGGIO LINDA
2.	BAGGIO STEFANIA
3.	BALESTRIERI GIUSEPPE
4.	BERTONCELLO ADRIANO
5.	BETTIATI LUCIANA
6.	FACCIN GIANMARCO
7.	GONELLA ANNA BRUNA
8.	LANZA RAOUL
9.	MIGLIORINI GIUSEPPE
10.	PEGORARO MARIO
11.	POZZATO MAURIZIO
12.	RIGON VALENTINO
13.	SACCAVINO GEMMA
14.	SUELOTTO MAURIZIO
15.	TAMIELLO GIROLAMO ROBERTO
16.	TOSIN FULGENZIO
17.	TUBALDO MIRKO
18.	VAROTTO MANOLA
19.	VIGO DINO
20.	VILLARI CESARE
21.	ZANON MARIA GRAZIA
22. CENERE TERESA MARIA	
23.CENERE VITTORIO	

1044

24. PENGO CARLA

Avv. Lorenzo Pistone
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15% Iva e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numeri 177 – 374 - 538

Costituite per il solo capo A1):

1.RANCATI STEFANIA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.GAZZOLA PAOLO
2.GAZZOLA GIORGIO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.GAZZOLA PAOLO GRUPPO PADANA

Avv. Paolo Polato
(92 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 10.045,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili n.95 e 95 BIS
Costituite per il solo capo A1:

1. MARHOM PILLON RAHMA
2.VISENTIN DOMENICO
3.CECCHIN RENATO
4.BASSANELLO GIUSEPPE
5.PILLON REDA
6.CESCON ROLANDO
7.BARBAN FRANCESCO
8.BALDESSIN GIUSEPPINA
9.SAN SIMEON S.R.L.
10.MORETTI CARLA
11.DUÒ ALBERTO
12. PASINATO MILENA

13. PASQUALOTTO GIANNI
14. ZEN NILLA
15. DALL'ACQUA ELSA
16. LIO LOREDANA
17. STRAMARE ORSOLINA
18. VIANELLO MAURIZIA
19. MONTAGNANA LUCA
20. MARTELLIANO GIANLUCA
21. ZANELLA MARIO
22. MIOTTO FRANCESCO
23. DAMIN VITTORIA
24. MIOTTO DARIO
25. CEOTTO ALESSANDRO
26. CARTURAN CRISTINA
27. COLONNELLO EMILIO
28. DOMENICI ALBERTO
29. DESERTI LUCIA
30. DESERTI MARIA TERESA
31. DESERTI ADORNA
32. CALDATO MARCELLO
33. ZUCCHETTO PAOLO
34. BARUZZO BRUNA
35. ZADRA LINO
36. ZADRA ELENA
37. ZADRA CHIARA
38. ZADRA LUCIO
39. CASAGRANDE DANIELE
40. LORETI ADRIANA

Costituite per i capi A1, I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1.GATTO DANIELE
2.MENARA AMPELIO
3.ROSSETTIN CAIRA
4.TASSAN ANNAMARIA
5. PRADETTO VALENTINA
6. MARCHETTI GIULIANA
7. DUÒ MICHELE
8. ROSSITTO LAURA

9. MARTELLIANO CLAUDIA
10. DIDONÉ MICHELA
11. FABRIS DILVA
12. CASAGRANDE FABIO

Costituite per i capi A1, L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.BACCHION ALBERTO
2. BGROUP S.R.L.S.
3. BIZZARO VALENTINA
4. CAVALLARO LUCIANO
5. DALL'ASTA PAOLO
6. DE SIMONE DIANA
7. FONGARO VITO
8. IMINVEST ITALIA S.R.L.
9. INNOCENTI ROBERTO
10. MANESSO NICOLETTA
11. MEROTTO MARISA
12. MODOLO OLGA
13. MORAR MEDA MARIA
14. STEA S.R.L.
15. VIDOR LUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1.BARATTO ANNA
2.BERTELLE CONZUELA
3. BERTOLDI ALBERTO
4. BERTONCELLO CRISTIANO
5. BOTTARO FERNANDO
6. BOTTEGA ANDREA
7. CASAGRANDE SERGIO
8. COLUSSI PATRIZIO
9. COPPE MARINO
10. DALLA GIUSTINA SIMONE
11. DALLA PIAZZA MARZIA
12. DALLA PIETÀ PIETRO
13. FANTINATO BRUNO
14. FAVERO DANILO

1047

234

15.FOSCARO MICHELE
16.GALVAN GIUSEPPE
17. KEDRONOVÀ DAGMAR
18. MARCOLIN LUISA
19. MARCOLIN GILBERTO
20. MARTELLIANO SALVATORE
21. MENEGAZZO MARIA ROSA
22. MENEGAZZO LILIANA
23. MORASSUTTO SANTE
24. ROSSI SERGIO
25. VOLTOLINA MARIA

avv. Martino Pozzan
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parte civile n. 01 e 01BIS
Costituite per il solo capo A1):

FACCIN PASQUA LIVIA (n. 01 e 01BIS)

avv. Elisa Pozzato
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
Parte civile 598
Costituite per il solo capo A1:

Marcolin Franco
Sandri Enrico

Avv. FEDERICO PRANOVI
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.280 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 378 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 116 – 118 – 120 - 227– 419 - 542 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. CAMPAGNOLO MARIA BRUNA
2. CONCATO GIOVANNI
3. DERNA ANTONELLA
4. VAGHEGGI ELISA
5. TOGNON NICOLA
6. GONZATI MAGDA
7. ORLANDO FRANCESCA
8. MIOLO ANDREA
9. MENEGOLO ANGELINA

Avv. Barbara Puschiasis,
(23 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 7.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 540,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 642
Costituite per il solo capo A1:

1. ATTIMIS Lidia
2. Confcommercio Imprese per l'Italia Udine
3. DANEU Roberto
4. LONDERO Paolo
5. LUCCHESE Pietro
6. MICONI Gianpaolo
7. SPECIE Alessandra

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. IUG Dario
2. MASUTTO Oriana
3. PITASSI Ivano
4. ROGATO Francesco
5. SIVILOTTI Stefano

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. AVANZI Leonardo 2. PREVIATO Beatrice
3. GIRARDI Loris 4. IACUMIN Nerea
5. GROSSI Alfredo
6. PERNA Gianluca
7. PITASSI AUTOTRASPORTI s.r.l.
8. SABBADINI Ernesto

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. DURIA Pierdamiano 2. LESCHIUTTA Pierina
3. ZEPPIERI Maria

AVV. FRANCESCO QUERCI
(31 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):
euro 10.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 1516,68 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili nn. 345, 345 bis, 521,
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CAMPIONARCONF DI MALENA ANTONIETTA
2. CENTRO IDRAULICO RESTAURI DI TOTA ALESSANDRO
3. FILATURA CIPRIANI S.R.L
4. PARLANTI ALBERTO
5. VIGULUX S.R.L.
6. SPORTING IMM. S.R.L.
7. MESSINA PARANTA

8. Guarducci Milvia
9. IMMOBILIARE PRATIGNONE S.R.L.
10.CASINI VITTORIO
11.LOGLI MASSIMO

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CAVALIERI S.P.A.
2. GUALCHIERI GIORDANO
3. REMBRANDT di Donatella Cavalieri & C.
4. VALESSANDRA S.R.L.
5. FARIELLO SINFOROSA
6. VERONICA VICHI
7. BUGIANI ANNALISA
8. UGUCCIONI VIRIA
9. MANUELA GHERI 10.LAURO DEGLI INNOCENTI
11.ARTINI ALESSANDRO 12.CASINI PAOLA
13.LORANA S.R.L.
14.MAGLIFICIO DENNY DI CIAMPOLINI ROBERTO
15.MANIFATTURA MAIANO S.P.A.
16.ROMANI GRAZIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ALBAR S.R.L.
2. DICART GROUP S.P.A.
3. EUROCARTA CARTINDUSTRIA S.r.l.
4. SAMARREDA S.R.L.

Avv. FRANCO RAINALDI
(12 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.880 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero: 64 – 236 – 238 – 294 – 337
Costituite per il solo capo A1:

1. CORA' ADOLFO
2. CORA' FRANCESCA
3. CORA' MARIA GRAZIA
4. CORA' PATRIZIA
5. ELICE ALBINA
6. ROSSETTO GIANNINA
7. SOFIA MARIA MADDALENA
8. TONIN ANDREA
9. TONIN NEVIO
10. TOSETTO ALDO
11. TOSETTO DANIELA
12. UGONE LUIGI

Avv. Victor Rampazzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 274 e 341
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Costituite per il solo capo A1):

1. Hotelmarket Forniture Alberghiere Srl (Christian Rampazzo)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Rampazzo Antonio
2.Burato Cinzia

Avv. Francesca Rando parti civili:
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili N. 246, 387, 578
Costituite per il solo capo A1):

1.MAINO BENIAMINA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BORIN BENITO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.BORIN IVAN
2.SANSON FLAVIO

Avv. Luigi Ravagnan del Foro di Venezia
Liquidazione onorari e spese:
Euro 4.680 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
Parti civili numero 245, 328 e 505
Costituite per il solo capo A1:

1. RODATO SILVANO (n. 245 e 328)
2. RESNATI EMANUELA (n. 505)
3. DALL'ARMI FLORIANA (n. 505)
4. DALL'ARMI FRANCESCA (n. 505)

Avv. Leonardo Rebellato
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.200 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 634

Costituite per il solo capo A1):

1. ZANOTTO KATIA
2. GASTALDELLO ANDRIANA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CORTESE MASSIMILIANA
2. BONTORIN MARTINA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. CORTESE RENATO E FERRONATO MARIA
2. ZANOTTO PIETRO

Avv. Paola Regazzo
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3600,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte Civile numero 194 e 194bis

Costituita per il capo A1):

1.MANTOVAN AMEDEA

Avv. Mario Rigo
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.920 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili 210 bis, 510
Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

1. TONELATO GIOVANNA (TNLGNN44P70E682W) (N. 210 BIS)
2. FACCIN ELISABETTA (FCCLBT72H51L840W) (N.510)
3. FACCIN GUGLIELMO (FCCGLL36C05L157B) (N.510)
4. GALIOTTO LUCIA (GLTLCN38L64M199P) (N.510)
5. CLAVELLO SILVIA (CLVSLV67P47L157S) (N.510)
6. CLAVELLO CHIARA (CLVCHR69L58L157R) (N.510)
7. CLAVELLO LAURA (CLVLRA70S66L157Y) (N. 510)
8. In proprio e quali eredi legittimi di CLAVELLO GIORGIO (

241

CLVGRG37C30H829O) deceduto a Santorso (VI) il 6.4.2018

avv. Roberto Rigoni Stern
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.123
Parti civili costituite per il solo CAPO A1:

1. Rigoni Bruno Franco, C.F. RGNBNF45B17L174P
2. Vellar Mariano, C.F. VLLMRN52E17A465
3. Facchin Tommaso, C.F. FCCTMS83H09L840O
4. Finco Daniela, C.F. FNCDNL52S63D882K
5. Rigoni Bruno, C.F. RGNBRN44S16D882C

Avv. Daniele Ripamonti
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 373 e 373 bis
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MONT-ELE S.P.A.

avv. Carlo Edoardo Rocca
(144 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 10.395 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.601
Costituite per il solo capo A1):

1. ALBA BRUNA
2. ALBIERO ANGELINA
3. ALBIERO GIANCARLO
4. ALBIERO SILVIA
5. ANTOLINI MATTEO
6. ARTONI ALBERTO
7. BACCEGA ANNAMARIA

2a2

8. BARACCIOLI IDELMA
9. BARON MARGHERITA
10.BASTIANELLO MAURIZIO
11.BIONDI MARIO
12.BOLLARA ANTONINO
13.BOLZON MARIA
14.BONATO TERESINA
15.BONOLLO LUIGIA
16.BORGO BRUNA
17.BORIN FEDERICA
18.BORIN LIONELLO
19.BOZZATO ANTONIO MICHELE
20.BRAIDA MARIA CRISTINA
21.BRESSAN FRANCA
22.BRESSAN SILVANA
23.BROGIOLO GRAZIELLA
24.CANCELLIERI GIORGIO
25.CAPPELLO ANTONINO
26.CARLETTA MARIACRISTINA
27.CARLETTA PAOLA MARIA DIANA
28.CEREDA PIER LUIGI
29.CERIN GASTONE
30.CERVATO ANNA MARIA
31.CONFENTE LUIGINO
32.CONFENTE NICOLETTA
33.CUNIAL LORELLA
34.CUNICO STEFANIA
35.DAL BEN SAMUELA
36.DALLA VECCHIA LAURA
37.DALLE NOGARE FERDINANDO
38.DANIELI GIULIANO
39.D'AVANZO FEDERICO
40.DE STEFANI RENZO
41.FANTINATO CLAUDIA EREDE DI FANTINATO ANTONIO
42.FANTINATO FRANCESCO
43.FONTANA MARCO ANTONIO EREDE DI

243

FONTANA MARIO
44.FRAMALICCO LUCIANA
45.FRANCOLINI BARBARA
46.FRIGO GILBERTO
47.FRIGO LORENZO
48.GALVANIN ROBERTO
49.GAMMA MARIA PIA
50.GARBUIO ANGELINA
51.GHEDINA LUDOVICO
52.GIANNI' CARMELA
53.HAGGIAG ROBERTO
54.LIEVORE GIOVANNI
55.LOBBIA EMIRA
56.LOISON ALESSANDRO
57.LOISON DARIO
58.LOISON TRANQUILLO
59.LORETELLI GIORGIO
60.LUCCHINI ANTONIO
61.MACCHION WALTER
62.MAESTRELLI GRAZIANO
63.MAESTRELLO GINO
64.MARCASSOLI MARIA ROSA
65.MARCAZZAN MARISA
66.MARSON MARIA LUISA
67.MARTINELLI NELLA
68.MASIERO RICCARDO
69.MENEGHELLO GIOVANNA
70.MEZZALIRA ALESSANDRO
71.MIRRI DANIELE
72.MORETTO LUCIA
73.NUTINI ENRICO EREDE DI NUTINI PIO
74.NUTINI PIERO EREDE DI NUTINI PIO
75.PAIUSCO AUGUSTA
76.PARENTI CARLO EREDI DI PARENTI PIETRO
77.PARENTI IDI PAOLA MARIA EREDI DI PARENTI PIETRO
78.PARENTI PIERFRANCESCO EREDE DI PARENTI PIETRO
79.PATTI GIUSEPPE

266

80.PATTI SARAH
81.PAULON CRISTINA
82.PAVAN GREGORY
83.PIGATO GIORGIA NATASCIA
84.PIGATO SEBASTIANO
85.PILLA SONIA
86.PREMOLI LUISA
87.PUGLISI MADDALENA
88.REBULI ALDO
89.REDREZZA ELISA
90.RIGATO FEDERICO
91.ROVEGGIAN ROBERTO
92.SACCHETTO GIUSEPPE
93.SANMARTIN ROBERTO
94.SESENA DOADI
95.SIMONETTI ANTONIO
96.SIMONETTI DOMENICO
97.SIMONETTI GIUSEPPE
98.SPADARO MARIA LUISA
99.STEFANUTO LUIGI
100. TONINELLO LAURA
101. TONON GIUSEPPE
102. TONON UGO
103. TUCCI AURELIA
104. VEDOVATO FRANCESCO
105. VIGHINI GIUSEPPE
106. ZACCARIA ALESSANDRA
107. ZAMBON ANTONIO
108. ZANETTI ANDREA
109. ZANETTI ELISA
110. ZANETTI GIAMPAOLO
111. ZEN ANTONIO
112. ZEROUALI MUSTAPHA
113. ZUGLIAN MARIA ANTONIETTA

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIANCHINI DILVA

245

2. LOMBARDO BENEDETTO
3. PIANA ATTILIO
4. REBULI DAVID

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BERTUSO ANITA
2. BIANCHINI PIETRO
3.CAVALLI PATRIZIA
4. CUNIAL DANIELA
5. CUNIAL FERNANDA
6. CUNIAL GIANNA
7. CUNIAL GIUSEPPE
8. CUNIAL LIA
9. CUNIAL LILLIANA
10.CUNIAL LINA
11. CUNIAL MARIO
12.CUNIAL ROBERTA 13. CUNIAL SABRINA
14.DE STEFANIS PATRIZIA
15.FRACASSO BRUNO
16.FRIGO ALICE
17.GARIFFO ROBERTA
18.ONGARO MARCO
19.PIGHI ROBERTO
20.RAIMO SALVATORE
21.SARTORI GIOVANNA
22.STEVANIN ANDREA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014:

1. BIN BARBARA
2. BIN STEFANO
3. BOLZON ANNALISA
4. FENILI MARILISA

5. GRASER RENATO

avv. Sveva ROSSI
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTE CIVILE n. 317
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Giovanni Caridi

Avv. Salvatore Ruberti
(21 parti)
Liquidazione onorari e spese:
Euro 6.960 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 252; 252bis; 546
Costituite per il solo capo A1

1. DANESI Enrica
2. SIMONESCHI Stefano e SIMONESCHI Giorgio
3. STABILE Enza Sara
4. DUEPPIU' S.R.L. in persona del suo legale rappresentante p.t. CIMMINO Giancarlo
5. BALDUCCI Silvia
6. MARTELLI Maria
7. MAROTTA Letizia Maria Antonietta
8. VADICAMO Carmelo Vincenzo
9. MERLINO Virginia
10.CITAREI Gianluca

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. VELLA Felice
2. D'ANTONA Gabriele e MERLINO Gloria

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

267

1. SANTAMARO Antonio e ZAMBRANO Cristina
2. DANINI Marco
3. DI CLEMENTE Patrizio
4. DONATI Mauro

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale del 2014:

1. ACCARDI Eugenio
2. OMBRA Sara

Avv. Ruggero Rubisse
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili Numeri 280 e 435
Costituite per il solo capo A1):

1. Giovanni Zillo Monte Xillo (280 e 435)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Federico Mauri (280 e 435)
2. Paolo Zanetti (280 e 435)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Paola Masetti (280 e 435)

avv. Davide Sangiorgio:
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 per onorati oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile n.624
Costituita per il solo capo A1):

1. TEP ENERGY SOLUTION S.r.l.

Avv. Agnese Sbraccia
Liquidazione onorari e spese:
euro 4.200 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA

268

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 74

Costituite per il solo capo A1):

1.Patrizia Agostini
2.Giovanni Agostini
3.Vittoria Bartoli
4.Nerio Manfredini
5.Antonella De Martino
6.Stefania De Martino

Avv. Erika Scarpa
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.120 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.633

Costituite per il solo capo A1):

1. Rubensluciano S.p.a. (n. 6418)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Favaretti S.r.l. (n. 6416)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Marsango S.n.c. (n. 6417)

Avv. Stefania Scarparo
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 54,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 603
Costituite per il solo capo A1):

1. MARCATO GIORGIO
2. MARCATO OMAR
2. MUNARIN LUCIANO
4. TONELLO LUIGIA

269

Avv. Guido Scudeller
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3.600 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 27,00 per spese esenti
euro 38,80 per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 198
Costituite per il solo capo A1):

1. MARTIN PAOLA

Avv. Claudia SELMI
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n. 615
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. SILVIO BARSOTTI
2. MONICA BARSOTTI

Avv. Lina Sguassero
(11 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.760 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA
euro 297,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 644
Costituite per il solo capo A1:

8. BASCHERA Daniele
9. BORTOLUSSO Angelo
10.MONDOLO Alessandro
11.PIUSSI Daniela
12.SEBASTIANUTTO Silvano

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

6. CLOZZA Maurizio
7. FEDELE Giovanni
8. ZUANIGH Marco

250

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

9. BELTRAME Alessandra

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

4. Immobiliare Due B di Bidin Antonio & C. s.a.s.:
5. PUNTIN Manlio

Avv. Taryn Simeone:
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 3.960 per onorari, oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 200
Costituite per i capi A1) e L) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Palladium S.a.s. di Christian Malinverni & c. in persona del legale rappresentante, sig. Christian Giovanni Malinverni
2. Robertino Cappozzo

Avv. Elisa Sottosanti
(11 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 297,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 637
Costituite per il solo capo A1:

13.MEDESSI Enrico
14.MEDESSI Giorgio
15.MEDESSI Riccardo
16.WEKER S.r.l. in persona del lrpt

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

9. BERTUSSI Luciano

251

10.SCAGNETTI Orietta

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

10.GARBELOTTO Miranda
11.SCANDROGLIO Anna Maria
12.ROSSI Mario

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

6. MADRASSI Barbara
7. MADRASSI Carlo

Avv. Monica SPADA
(53 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 10.895 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 47,404,547
Costituite per il solo capo A1):

1. ARBUSTINI LEDA
2. BARON TERESINA
3. BASSO RENATO
4. BIANCHI GRAZIELLA
5. BILLO GIUSEPPE
6. BOTTARO LAURA
7. BRAZZALE MARIA
8. CASTOPOLI SILVANA ALICE
9. DAVI' ROBERTO
10.GAMBA CLAUDIA
11.GARCIA LINUESA MARIA ALMUDENA
12.MENEGHINI CARLO
13.MENEGHINI FRANCO
14.MENEGHINI PAOLA
15.MENEGHINI STEFANIA
16.MIOTTI MARIA ROSA
17.MIOTTI RENZO
18.MOSELE GIULIANO
19.PASQUALOTTO GIUSEPPE

282

20.PASSUDETTI ILARIA
21.POLACCO CLAUDIO
22.RUFFONI RUGGERO
23.SCHIAVO RENATO
24.SPOTTI MARIA GRAZIA
25.TOMBA INES
26.VELLAR ADRIANA
27.VELLAR SILVANO
28.VIVIAN MARIO
29.ZANETTIN FRANCO

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. DA RIN BETTA MARIA GRAZIA
2. FACCHIN BORTOLO
3. FACCHIN SUSANNA
4. GAMBA GIULIO
5. MASON ANNA MARIA
6. MOTTERLE MARIA LUISA
7. MOZZO MASSIMO LUIGI
8. PATRIZI GIANCARLO
9. SAGGIN RITA

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. BETTO ANTONIO
2. BORGO GIOVANNI BATTISTA
3. DALLA GRANA LUCIANA
4. DANAZZO ANTONIO
5. DANAZZO LUCA
6. DANAZZO LUCIANO
7. RABITO FRANCESCO
8. RUBIN SANDRA
9. UDERZO SMERALDO

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. BORGHIN LAURA GISELLA
2. MAGNABOSCO LUCIA

3. MARCHESIN BRUNO
4. PRIMULTINI ROSALIA
5. TADIELLO COSTANTINO
6. VENDRAMIN MARIA ANTONIA

Avv. Paolo Spagnolo
(40 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 8.750 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 1.465,38 per spese
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 360,139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 253, 360 bis, 572
Costituite per il solo capo A1):

1. Calore Fabio (cronologico n. 145)
2. S.A.C.E.T. s.r.l. (cronologico n. 157)
3. Associazione Commercianti del Mandamento di Thiene (cronologico n. 159)
4. Dal Medico Andrea (cronologico n. 253)
5. Pigato Vania (cronologico n. 253)
6. Rigoni Carlo (cronologico n. 253)
7. Stella Marilena (cronologico n. 253)
8. Tagliapietra Carla (cronologico n. 253)
9. Vaccari Cristiano (cronologico n. 253)
10. Vescovi Rosalia (cronologico n. 253)
11. Corrà Antonio (cronologico n. 360 bis)
12. Bonato Andrea, Bonato Silvia, Vivian Anna Maria (cronologico n. 360 bis) eredi Bonato Giovanni
13. Bonato Andrea (cronologico n. 360 bis)
14. Borgo Severino (cronologico n. 360 bis)
15. Bortoli Andrea (cronologico n. 360 bis)
16. Bortoli Paolo (cronologico n. 360 bis)
17. Corrà Maddalena, Calapai Giovanna (cronologico n. 360 bis)
18. Crestani Laura (cronologico n. 360 bis)
19. Scandola Daniele (cronologico n. 360 bis)
20. Cappellari Luisa (cronologico n. 572)
21. Ometto Nadia (cronologico n. 572)

254

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Bernardini Bruno (cronologico n. 146)
2. Polato Giovanna (cronologico n. 147)
3. Dal Ferro Massimo (cronologico n. 155)
4. Marana Teresa (cronologico n. 161)

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Costeniero Claudio (cronologico n. 141)
2. Balasso Maria Angela (cronologico n. 143)
3. Guerra Matteo (cronologico n. 149)
4. Fabris Dublinio Ruggero (cronologico n. 153)
5. Pozzato Pierpaolo (cronologico n. 253)
6. Casagrande Stefano (cronologico n. 360 Proc. n. 5851/2017)
7. Corrà Filippo (cronologico n. 360 bis)
8. Lorenzi Antonella (cronologico n. 360 bis)
9. M.G.A. s.r.l. (cronologico n. 360 bis)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Guzzonato Paola (cronologico n. 139)
2. Banzato Antonella (cronologico n. 148)
3. Guerra Marco (cronologico n. 151)
4. Borriero Giuseppe (cronologico n.156)
5. Rossi Joseph Mauro (cronologico n. 253)

Avv. CARLO SPILLARE
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
Parte civile N. 278
Costituita per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

278. ZATTRA RICCARDO

255

Avv. STEFANO SQUARISE
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA

Parti civili numero 241
Costituite per il solo capo A1:

1. AUTOFFICINA SANDRI S.R.L.
2. SINTESI S.R.L.

Avv. Riccardo Ternullo
(52 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 9.695,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili posizioni n. 323, 532
Costituite per il solo capo A1:

1. BERTUOLO RUGGERO
2. BORGO MAURO
3. BORIERO ALBERTO
4. BRAGOLUSI JESSICA
5. BROCCARDO FABIO (EREDE DI POZZAN GIANNINA ROSA)
6. BROCCARDO STEFANO in proprio e quale erede di POZZAN GIANNINA ROSA
7. CADEMARTIRI ALLAN
8. CADEMARTIRI ELLEN
9. CALGARO CATERINA
10.CAPPONI MARIA LUISA
11.CASAROTTO CHIARA
12.CAVION ALBERTO
13.CHIAPPIN LUCIO
14.CHIOCCARELLO GIUSEPPE
15.COMPARIN MARIA GRAZIA
16.CONFENTE MAURIZIO
17.DAL MOLIN MIRELLA, GRAZIANI LIALA E RICCARDO (QUALI EREDI DI GRAZIANI MARIO)
18.DAL POZZO ROSETTA
19.DAL SANTO ISIDORO
20.DE TOMASI LUCIANA
21.EUROSTAR SRL
22.FIORIO ROLANDO
23.GHIOTTO DIEGO

24.GONELLA PAOLO
25.LUCIETTO STEFANO
26.MAISETTI SIMONE E BERNARDI AGNESE (COINTESTATARI)
27.MAITAN SERGIO
28.MAPORTI ELIA
29.MENEGAZZO ELDA
30.MILANI GIANNI
31.NESTORI FRANCO
32.POLLANO SIMONE
33.ROSSI MARIANO
34.ROSSIGNOLI FILIPPO
35.ROSTELLO ANNA
36.SALVADORE MICHELE
37.SCHIAVI PIERLUCA
38.SELLA MAURIZIO
39.STEGAGNOLO ETTORE
40.SUONO TELECOM SRL
41.TERZO ANNA FRANCESCA, TERZO MARIA CRISTINA, DAL PRA' MIRANDA (QUALI EREDI DI TERZO EVARISTO)
42.ZICHE FRANCESCA
43.ZOLIN MARIANNA PAOLA
44.ZORDAN GASTONE
45.ZORZI ALBINO

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. RECK GIANLUIGI

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.BERTIN GIORGIO
2.MAGNABOSCO PIERINO E LUCIANA (QUALI EREDI DI MAGNABOSCO TERESA)
2. POMES ERNESTO
3. SCASSI CLAUDIA
4. VACCARO GRAZIELLA
5. BENINCA' CARLO

Avv. Francesco Ternullo
Liquidazione onorari e spese:

1070

257

euro 16.100,00 per onorari oltre 15% IVA CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

parti civili posizioni n. 62 – 62 bis, 214 – 214 bis, 216 -216 bis, 222 – 222 bis, 322, 354 – 354 bis, 533
COSTITUITE PER IL SOLO CAPO A1:

1. AGOSTINETTO ALFREDO
2. ALBERTON DANIELA
3. ALTOE' EDY
4. AMAGLIO VALERIA
5. ANDREIN MICHELA
6. ANGELO MARIA BRUNA
7. ANTONELLO EMILIO LIVIO
8. ANTONELLO PAOLO
9. ANZOLIN ANNA MARIA
10.APOLLONI MARIA GIOVANNA
11.APOLLONI MORENO
12.ARBORI ANNA
13.ARMILETTI ANTONELLA
14.ARNOSTI ROBERTO
15.ARTUZZI GIORDANO VINCENZO
16.AVINCOLA ALESSANDRO
17.BABBETTO PAOLO
18.BABBINI LOREDANA
19.BAESSO GIUSEPPE
20.BALASSO FIORELLA
21.BALDISSERI CLARA
22.BALZARIN LORETTA
23.BARBAN ALBERTO
24.BARBAN BRUNO
25.BARBAN LEONARDO
26.BARBAN PAOLO
27.BARBESI LOREDANA
28.BARCO SEBASTIANO
29.BASSANELLO ENRICO
30.BASSETTO DANIELA
31.BASSETTO ENRICO
32.BASSETTO SILVIO
33.BASSO ADRIANO
34.BASSO PIETRO
35.BATTISTELLA GIAN GIUSEPPE

36.BAU' CELESTINA
37.BAU' SANDRO
38.BEATO ELVIO
39.BEDIN MARIATERESA
40.BEDIN RICCARDO
41.BEDIN ROSALIA
42.BEGHETTO ROBERTO
43.BELLORO FABIO
44.BELLOTTO GIOVANNI
45.BENALI MICHELE
46.BENALI ROBERTO
47.BENINCA' FRANCO
48.BERGAMIN ELDA
49.BERGO ROBERTA
50.BERNAR RUGGERO
51.BERNO MARIA
52.BERSANI SARAH
53.BERTOLDO BENIAMINO
54.BETTINI BRUNO
55.BIASIO EMANUELA
56.BINOZZO TIZIANO
57.BISSOLI ANNA MARIA
58.BIZZOTTO RENATA
59.BOAROTTO GIULIANA
60.BOCCARDO MARIA ANGELA
61.BONI LIDIA
62.BONOMI FRANCA
63.BONOMO IDA MARIA
64.BORINATO CLARA
65.BORTOLI CRISTINA MICHELA
66.BORTOLI ROBERTO
67.BORTOLI VALENTINA
68.BORTOLOTTO LUIGI
69.BOSCAGINI LUCIANA
70.BOSCARDIN GIOVANNI
71.BOSCHETTO GIUSEPPE
72.BOSCOLO SILVANO
73.BOTTEGAL LUCIA
74.BOTTIN MICHELE
75.BOZ DENIS
76.BRAGAGNOLO LUCIANO
77.BRESCACCIN MIRANDA

259

78.	BRESSAN ESTER
79.	BROCCA MAURO
80.	BROGIOLO GRAZIELLA
81.	BROTTO ALESSANDRA
82.	BROTTO EMANUELA
83.	BROTTO LILIANA
84.	BRUNO ASSUNTA
85.	BURATTO SILVIA
86.	BURICCHI SERGIO
87.	BUSINATO BRUNO
88.	BUSSI FRANCO
89.	CACCARO MICHELA
90.	CACEFFO LUCIANO
91.	CALBI ANTONIO
92.	CALEARO MIRIA
93.	CALGAROTTO CARLETTO
94.	CALLEGARO PAOLA
95.	CAMPAGNARO FRANCESCO
96.	CAMPAGNOLO VALENTINO
97.	CAMPANER PIERINA
98.	CANAL FRANCESCO
99.	CANNATA ANDREA
100.	CAODURO DANILO
101.	CAPOVILLA NIVES
102.	CAPPOZZO ANTONIO
103.	CAPPOZZO MANUELA
104.	CAPPOZZO MARIA
105.	CARLI MIRIA
106.	CARLOTTO MARIO
107.	CARON GIULIA
108.	CARRARO ADELINO
109.	CASATTO NADIA CELESTINA
110.	CASTAGNA EMANUELE
111.	CASTEGNARO MARIA LUISA
112.	CATTANEO RITA
113.	CATTAZZO CLAUDIO
114.	CAVALLIERE ANNA MARIA
115.	CAZZANI ALBERTA
116.	CAZZANI ANTONIO MARIA STEFANO
117.	CAZZOLA BIANCA ROSA
118.	CECCHIN DARIO
119.	CEGALIN CRISTINA

120.	CELSAN VITTORIO
121.	CERETTA ELISA
122.	CERETTA PIETRO
123.	CESCHIN ROSETTA
124.	CHIEMENTIN MARIA LUISA
125.	CHIMENTO LUCIANO
126.	CHIMENTON LINO
127.	CINERANI FABIO
128.	CIPRIOTTO RAFFAELE
129.	CISCO FABIO
130.	CISCO LISA
131.	COCCO ADA
132.	COLLA ANDREA
133.	COLLIN ADA
134.	COMIN PIERANTONIO
135.	CONFENTE LUIGI
136.	CONFENTE MARIANO
137.	CONTRI MASSIMO
138.	CORAIN MARINO
139.	CORRA' GIOVANI CRISTIANO
140.	CORRADIN CLAUDIO
141.	CORRADIN MARIA ANGELINA
142.	CORRADINI REMIGIO BORTOLO
143.	CORTESE GIUSEPPE
144.	CRACCO LORENZO
145.	CRACCO LUCA
146.	CRIVELLARO GIULIANA
147.	CUCCO GIULIANO
148.	CUSINATO ROBERTO
149.	DAL CENIGO GIOVANNI
150.	DAL CENIGO MICHELE
151.	DAL GRANDE RAFFAELLA
152.	DAL LAGO BRUNA
153.	DAL LAGO GIANNA
154.	DAL LAGO MARISA
155.	DAL MOLI MARIA
156.	DAL MOLIN ELVIRA
157.	DAL MOLIN MIRELLA
158.	DAL PRA' MARISA (deceduta)
159.	DAL ZOTTO AMBRA
160.	DALLA BENETTA PIERGIANNI
161.	DALLA VALLE LUIGI

261

162.	DALL'AMICO SILVANO
163.	DALL'ARA PAOLO
164.	DALLE AVE CATERINA
165.	DALLE CARBONARE BRUNA
166.	DALLEFFE ROBERTA
167.	DAMINI LUIGI
168.	DANTI MARINA
169.	DE BIASI LAURA MARIA
170.	DE BIASI MARIA LUISA
171.	DE MUNARI CRISTINA
172.	DE MURI ESTER
173.	DE MURI ESTER
174.	DETTO LOREDANA
175.	DOMUS EST DI VETROVA EKATERINA
176.	DRAGO GIANNINA
177.	DROGHIERI LAURA
178.	EMMETIESSE SNC DI BENALE ROBERTO E MICHELE
179.	F.A.S. SAS DI FABBIAN MIRCO
180.	FABBIAN FRANCESCO
181.	FABBIAN MIRCO
182.	FACCHIN DINA
183.	FACCHIN GIUSEPPE
184.	FACCIN ANDREA
185.	FACCIN BENITO
186.	FACCIN CLAUDIO
187.	FACCIN LUCA
188.	FACCIO CLAUDIO
189.	FACCIO DARIO
190.	FACCIOLI FRANCA
191.	FAEDO MILENA
192.	FANTINATO MAURO
193.	FANTINATO PAOLO
194.	FANTON LUCA
195.	FAVARO GIANNI
196.	FAVASULI MARIA ANTONIA
197.	FAVERO ENO
198.	FAVERO GIUSEPPE
199.	FENZI CLAUDIO
200.	FERRARI DANIELA
201.	FERRARI ISACCO
202.	FERRONATO DOMENICA
203.	FILIPPI ALBERTO

204.	FILIPPINI PAOLO
205.	FINA VALERIA
206.	FINCO PAOLO
207.	FIOR FRANCO
208.	FIORAVANZO NICOLETTA
209.	FIORINI MIRKO
210.	FIORINI SILVANO
211.	FOCHESATO ELISABETTA
212.	FOCHESATO RITA
213.	FOGAROLLO TERESA
214.	FRACASSO DONATELLA
215.	FRACASSO MARIANGIOLA
216.	FRACCARO VALERIO
217.	FRACCARO VALTER
218.	FRAMEGLIA MADDALENA
219.	FRANCESCHETTI GIANNA
220.	FRANCESCONI ENRICO
221.	FRANCHETTO LUISA
222.	FRANZAN REMIRO
223.	FRANZOI DAVIDE
224.	FREGNAN PAOLO
225.	FRESCURATO BRUNA
226.	FRESTAZZI ROSETTA
227.	FUSI GIULIANA
228.	GAETAN LLYOD
229.	GALVAN ADELINA
230.	GARBIN ROSSANA ASSUNTA
231.	GARZOTTO GIUSEPPE
232.	GEMIN ROMINA
233.	GEMIN STEFANO
234.	GERLIN PAOLO
235.	GHIRARDELLI NICOLA
236.	GIACOMELLO DANIELA
237.	GIARETTA GIANPAOLO
238.	GIARETTA GIUSTINA
239.	GIORDANI LOREDANA
240.	GIUSTI PAOLA
241.	GIUSTI RICCARDO
242.	GIUSTI SIMONETTA
243.	GNATA ROSA LISA
244.	GRAIZZARO VALERIA
245.	GRANZIERA LUCIANO

246.	GRAZIANI GAETANO
247.	GRECCHI PIETRO
248.	GREGO SERGIO
249.	GRITTI SERGIO
250.	GUARDA MIRELLA
251.	GUARISE SILVANO
252.	GUAZZO CARLO MARIA
253.	GUERRA MARIO
254.	GUGLIELMONI ANDREA
255.	IACOBELLIS LAURETTA
256.	LAGO MARIA LORETTA
257.	LAZZARIN GIAMPAOLO
258.	LIBRALATO GIUSEPPINA
259.	LIVOTI ELIO LITTERIO
260.	LOBBIA FRANCESCA
261.	LODDO STEFANO
262.	LONGO ANDREA
263.	LONGO CESARE E C. SAS.
264.	LONGO SAS ANDREA
265.	LORANDI MARINA
266.	LORENZETTI SILVANA
267.	LORO LUCIANO
268.	LOVATO BRUNA
269.	LOVATO CLELIA
270.	LOVATO GIANCARLO
271.	MAGARAGGIA MARGHERITA
272.	MAGNAGUAGNO CATERINA
273.	MAISTRELLO FRANCESCA ROMANA
274.	MAISTRO PAOLA
275.	MANFROTTO LAURA ELISABETTA
276.	MANOLI LORENZO
277.	MANTEGAZZA VALERIO
278.	MANTOVANI MARINA
279.	MANUZZATO ALBERTO
280.	MANUZZATO CORRADO
281.	MANUZZATO SERGIO
282.	MANZOLARO DELFINA
283.	MARAFFON MARIA LUISA
284.	MARCANTE RENATO
285.	MARCHESAN GIANCARLO
286.	MARCHESIN ANTONIA
287.	MARCHETTI ANDREA

266

288.	MARCHETTO WILMA
289.	MARCHIORO MARCO
290.	MARCON FLAVIO
291.	MARIGO EDDI
292.	MARINATTO ADRIANA
293.	MARINATTO CATERINA
294.	MARINI ELEONORA
295.	MARION ELISA
296.	MAROSO FRANCESCO
297.	MARTANO FLAVIO
298.	MARTINELLO ADRIANO
299.	MARTINI MATTEO
300.	MASI GIAMBATTSITA
301.	MASSIGNAN AMELIA
302.	MASSIGNAN ELISABETTA
303.	MASSIGNAN GIANLUIGI
304.	MASTROTTO CLAUDIO
305.	MASTROTTO ROSA
306.	MATTIELLO ROBERTO
307.	MAULE LINA
308.	MEGGIOLARO ANTONELLA
309.	MEGGIORIN BRUNA
310.	MELOSU LAURA
311.	MELOSU VINCENZO
312.	MERLO GRAZIANO
313.	MICHELATO ELISABETTA
314.	MICHELATO FERNANDO
315.	MILANI DANIELA
316.	MIONI LIDES
317.	MONTAGNER PRIMO
318.	MORESCO ANTONIETTA
319.	MORINI EMILIANA
320.	MOSCARDI ILARIA
321.	MUNARI CANDIDA
322.	MURARO DANIELA
323.	NALIN ROBERTA
324.	NARDI FABIO
325.	NEGRETTO ARMIDO
326.	NEGRO ALESSIO
327.	NENZEN ROBERTO
328.	NICCHIO BARBARA
329.	NOGAROLE RUGGERO

330.	NOGAROLE SEBASTIANO
331.	NONINI ELSA
332.	OLIVETTO DIEGO
333.	OLIVIERO MARINO
334.	OLMI ANDREA
335.	OLMI ELISABETTA
336.	OLMI FABIO
337.	OMETTO OTTORINO
338.	OMIZZOLO GIACOMINO
339.	ORIZIO PIETRO
340.	PACCANARO LILIANA
341.	PAGIUSCO CATERINA
342.	PAIUSCO LINA RITA
343.	PANA GIANCARLO
344.	PANDINI YURI
345.	PANOZZO CINZIA
346.	PANOZZO SILVANO
347.	PANOZZO TEO
348.	PAOLIK LUCA
349.	PARISE ANTONELLA
350.	PARISE LAURA
351.	PARISON ANTONIO
352.	PAROLIN FRANCESCA ELENA
353.	PAROLIN UMBERTO
354.	PASIN ANTONIO
355.	PASQUAL LAURA
356.	PASSARIN GIUSEPPINA (n. 04/11/50)
357.	PASTORE GIUSEPPINA
358.	PAVIANI PAOLA
359.	PEGORARO BORTOLO
360.	PEGORARO LUCIANO (n. 18/10/1942)
361.	PELLATTIERO FRANCO
362.	PELUCCHI SERGIO
363.	PENNACCHIO ARIANNA
364.	PERUZZI MARIO
365.	PESAVENTO CHIARA
366.	PESAVENTO EDDA
367.	PESAVENTO GIANNI
368.	PETTENE MARILENA
369.	PIANA ADRIANA
370.	PIAZZETTA ALESSANDRO
371.	PIAZZETTA BRUNO

372.	PIAZZETTA FEDERICO
373.	PICCOLI LUCIANA
374.	PICCOLI ROBERTA
375.	PIGATO TERESA
376.	PIOVAN LIA
377.	POLESE ARNALDO
378.	POLETTO SARA
379.	PORCEDDA AURELIO
380.	POZZA BERTILLA ASSUNTA
381.	PRETTO ORNELLA
382.	PRIANTE GIUSEPPE
383.	PROFESSIONE ELEONORA
384.	PULLER ROBERTO
385.	PULLER SIMONETTA
386.	RADOSSI PAOLO
387.	RAMANZIN PIETRO
388.	RAMON ALFONSO
389.	RANDON GIANLUCA
390.	RANZATO WALTER
391.	REBECCA CINZIA
392.	RENSI WALTER GIUSEPPE
393.	RETIS RAFFAELE
394.	RIGON CARLA
395.	RIZZETTO AVELLINO
396.	RIZZI SILVIO
397.	ROMA ROSA MARIA
398.	ROMEO ANTONIO PIERNATALE
399.	RONCHI ALESSANDRO
400.	ROS LINA
401.	ROS MARA
402.	ROS PAOLA
403.	ROSSATI ELISABETTA
404.	ROSSI PATRIZIA
405.	ROVETTI LOREDANA
406.	RUZZA GIOVANNI
407.	S.I.E.I. SRL
408.	SACCHETTO GIANCARLO
409.	SACCHETTO LUIGINA
410.	SALVATO MASSIMILIANO
411.	SANSIGOLO GIUSEPPE
412.	SANTACATTERINA DAVIDE
413.	SANTOLIN ALDO

414.	SARTORI BRUNO
415.	SARTORI IVO
416.	SATURNI GUGLIELMO
417.	SBABO MAURIZIO
418.	SCALABRIN LUCIA
419.	SCAPIN CLAUDIO
420.	SCAPIN MICHELE
421.	SCAPIN SARA
422.	SCHIAVO MARIA GABRIELLA
423.	SCUCCATO RENATA
424.	SEGALLA ADILLA
425.	SELLA DARIO GIUSEPPE
426.	SELLA GIANFRANCO
427.	SERNAGIOTTO MARIA
428.	SGRAGARA ATTILIO
429.	SILVESTRI DONATELLA
430.	SIMONATO ANTONIO
431.	SINICATO ROBERTO
432.	SINIGAGLIA DINO
433.	SPANU GIOVANNI
434.	SPANU MARCO
435.	SPEROTTO STEFANO
436.	SPILLARE LEONILDE
437.	SQUERCINA PAOLA
438.	STELLA CLARA MARIA
439.	STOCCO CINZIA
440.	STOCCO MARIA GRAZIA
441.	STOCCO PATRIZIA
442.	STRAZZACAPPA MARIO
443.	TASIN AIDA
444.	TASIN LUISA
445.	TELO' SILVIA
446.	TESSARI LORENA IRENE
447.	TIRAPELLE SANDRO
448.	TODESCO LIVIA
449.	TOFFANIN ALBERTO
450.	TOMI DANIELA
451.	TONDINI ROBERTA
452.	TONELATO ELISA
453.	TONIOLO DAVIDE
454.	TORRE GIULIA
455.	TOTTI LISA

456.	TOTTI MARA
457.	TREVISAN CARMELA
458.	TROVATO GIUSEPPE
459.	VACCARI RENATA
460.	VADORI CATERINA
461.	VALDEGAMBERI MARIAROSA
462.	VALENTE ROBERTO
463.	VALENTINI MICHELA
464.	VALERIO VITTORINO
465.	VALLE GIANNI
466.	VALLE GIORGIO
467.	VARALI OMBRETTA
468.	VAROTTO MICHELA
469.	VBA DI VEDOVATO PAOLO SAS
470.	VELLERE PIA FRANCESCA
471.	VESCOVI LUCIANA
472.	VIELMO CAROLA
473.	VIMEC SRL
474.	VOLPATO GENESIO
475.	VOLPE ANTONIO
476.	ZACCARIA GIULIO
477.	ZACCARIA LINA
478.	ZACCARIA MARCO
479.	ZACCARIA SERGIO
480.	ZACCARIA SILVANO
481.	ZAMPERLINI FLAVIA
482.	ZAMUNARO ANISA
483.	ZANCAN ELENA
484.	ZANCAN LUCIANO
485.	ZANELLA GIULIA
486.	ZANINI SILVIA
487.	ZANOLLO ROBERTO
488.	ZANUSO IVANA
489.	ZARANTONELLO NERINA
490.	ZEN LIA
491.	ZIGLIOTTO DOMENICO
492.	ZOCCHE BRUNO
493.	ZOLIN LUDOVICA
494.	ZORDAN GIOVANNI
495.	ZORDAN LIDIA
496.	ZULIANI GIULIANO

COSTITUITE PER CAPI A1 E I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. ABV CLIMATIZZAZIONE SRL
2. ACCINI MARCO
3. BACCARIN ANTONIO
4. BALASSO MAURO ANTONIO
5. BARBAN BERNARDINO
6. BARBERINI FRANCESCO
7. BATTISTELLA GIROLAMO MARIO
8. BECCARI CLAUDIA
9. BEGHINI GIANNI
10.BENETTI ALDO
11.BERTOLDO TERESA
12.BERTUZZO NADIA
13.BIANCHETTO WLADI
14.BIASIN LINA
15.BOARO GIUSEPPE
16.BOATO CRISTINA
17.BOCCARDI MARIO
18.BORSATTO MARIA ELISA
19.BORTOLASO MASSIMO
20.BORTOLETTI EUGENIO
21.BORTOLI MATTIA
22.BOSCOLO ZEMELLO TULLIO
23.BOTTAN FABIO
24.BOVO GIANNI
25.BOVO GRAZIELLA
26.BOZZETTI ANTONIO
27.BRAGAGNOLO LORENZO
28.BRAVI CARLO
29.BRAVI MASSIMO
30.BRESSAN ROSA
31.BROTTO MONICA
32.BRUNELLI GIOVANNI BATTISTA
33.CAILOTTO GIOVANNI ROBERTO
34.CAMERRA GIUSEPPE
35.CAMPAGNARA ANDREA E SANTE & C. SNC
36.CAPPELLOTTO CARMEN
37.CARLESSO DINO
38.CARLINO ANDREA
39.CARRARO GIPS SRL

270

40.CARRETTA ANNA MARIA
41.CASTEGNARO MICHELA
42.CASTEGNARO VANIA
43.CAVALLON ROSA BERTILLA
44.CAVEDON GINA
45.CELSAN ANGELO
46.CENCIN LORENZO
47.CERATO ELVIO
48.CESTARI FRANCO
49.CIMAN MARIANO
50.COGO GIOVANNI
51.COLLAUZZO PAOLA
52.COLLODEL MASSIMO
53.COLTRO MICHELE
54.CONTE ANNA
55.CORRADIN ALBA
56.CRESTANI ALESSANDRO
57.CUNICO GRAZIELLA
58.CUNICO VANDA
59.CUSINATO FRANCO
60.D'ADEMO MICHELE
61.D'AGOSTINO ENNIO
62.DAL CORSO RENATA
63.DAL PRA' IGINO
64.DAL ZOTTO VALENTINO
65.DALLE NOGARE LORIANO
66.DE FORNI GISELDA
67.DE MUNARI VITTORIA
68.FACCHINELLO AURELIA
69.FACCIO LUCIA
70.FARMACIA DAL CENGIO GIOVANNI SAS
71.FATTORE DONATA
72.FERRO MILONE GIULIA
73.FOGLIATO GIULIANA
74.FONSO AMELIA
75.FORESTAN ELISABETTA
76.FORMICA SERAFINO ANTONIO
77.FRACCALANZA ROSSELLA
78.FRIGO MASSIMO
79.FRIGO STEFANO
80.GAIGA ADRIANO
81.GALLO LAURA

82.	GEROLAMI LEO GINO ROBERTO
83.	GIACOMIN ELSA
84.	GRAZIAN GILBERTO
85.	GUASTINI FRANCESCO SILVIO
86.	GUOLI GIORDANO
87.	LAGO ANGELA
88.	LAZZARIN CLARA
89.	LAZZARIN GIORGIO
90.	LAZZARIN JACOPO
91.	LAZZAROTTO ALESSANDRO
92.	LINGUANOTTO LUIGI
93.	LISSANDRINI FRANCO
94.	LOBBIA ALBERTO
95.	LOBBIA ELENA
96.	LOTTO FRIDA
97.	LOVO GIUSEPPE
98.	LUCCHETTA VALERIO
99.	LUCCHINI ALCIDA
100.	MACOR LORIS
101.	MALPIERO ALBERTO
102.	MANENTE TIZIANO
103.	MARTIGNON MARINO
104.	MAZZARI DIEGO
105.	MAZZOCCO ANTONIO GIOVANNI
106.	MAZZOCCO FRANCESCA
107.	MENDUNI GIUSEPPINA
108.	MICHIELINI GIANFRANCO
109.	MOLON GIAMPIETRO
110.	MORANDIN MARINA
111.	MORETTO DOMENICO
112.	MORO LUCA
113.	MOTTERLE TIZIANO
114.	MURDACA MARIO
115.	NEGRIN ANTONIO
116.	NICOLIN MIRCO
117.	NISTICO' MARIA STELLA
118.	NOGARA SEBASTIANO
119.	OLIVA ALVISE
120.	OMENETTO LILY
121.	PADOVAN GIAMPAOLO
122.	PALLARO MASSIMO DANIELE
123.	PANDIN MASSIMO

124.	PANIZZOLO ADRIANO
125.	PANOZZO ENRICO
126.	PANOZZO LUIGINO
127.	PASQUALOTTO MORENO
128.	PAVAN PAOLINO
129.	PEGORIN TIZIANO
130.	PESAVENTO LUCA
131.	PESAVENTO MARIA MICHELA
132.	PICCOLI ROBERTO
133.	PIERANGELO LUISA
134.	PONCATO ITALO
135.	PONCATO LORELLA
136.	PONTAROLLO GIANNI
137.	POZZA ENRICO
138.	POZZATO ANNA MARIA
139.	PRIANTE FERNANDO
140.	RIGODANZO MARIA FAUSTA
141.	RONCATO ALEX
142.	RONZANI ANNA MARIA
143.	ROSSI ALBERTO
144.	RUARO STEFANO DAVIDE
145.	RUATTI ANTONELLA
146.	SACCARDO ROBERTA
147.	SARTORI CARLO (n. 12/02/1961)
148.	SEGATO SABRINA
149.	SILVESTRI STEFANIA
150.	SIMONATO FABIO
151.	SNICHELOTTO CARLA
152.	SOCCOL MARCELLINA
153.	STRADIOTTO ALESSANDRA
154.	STRADIOTTO GIORGIO
155.	SUDATI GIOVANNA
156.	SUDIERO MASSIMO
157.	TAIETTA ROSANNA
158.	TESCARI EVA
159.	TIMOTEI MARIA GRAZIA
160.	TISATO ANTONELLA
161.	TISATO NICOLETTA
162.	TODESCO BARTOLOMEO
163.	TOMBESI PAOLO
164.	TOMELLERI FAUSTO
165.	TOMI ALDO

166.	TOSATO CLAUDIO
167.	TOSATO SILVANO
168.	TRESTIN GIUSEPPE
169.	TRIVELLIN ROMANO
170.	TUBALDO ILEANA
171.	TURCATO DENNIS
172.	UGOLIN CLELIANA
173.	ULLIANA LARA
174.	VACCARI ROSANNA
175.	VALENTINI PAOLO
176.	VOLPATO PAOLO
177.	VOLPATO VITTORIO
178.	ZENATTI BRUNA
179.	ZERBATO EDDA
180.	ZERBATO MARGHERITA
181.	ZERBATO SANDRA

COSTITUITE PER I CAPI A1 E L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento del capitale 2014:

1. ANTONIAZZI CARLO
2. AVINCOLA MARIA GRAZIA
3. BACCI MANUELA
4. BALDAN RUGGERO
5. BALDISSERA IVA
6. BARBAN ALDO
7. BASSANI ALDO
8. BASSANI LUCA
9. BATTANOLI DAVIDE
10.BISSOLI ROMANA MARIA
11.BORGO ROBERTO
12.BORTOLI MILENA
13.BOSCOLO BOZZA SANTE
14.BOTOSSO ERMES
15.BUSATO ARMANDO
16.CAILOTTO DANIELA
17.CALGARO PIETRO ANTONIO
18.CALLEGARIN DAVIDE
19.CARBONIERO FRANCA
20.CARIATI ROBERTO
21.CASTEGNARO PAOLO
22.CASTEGNARO VALENTINO

276

23.CATANIA SILVIA
24.CAZZOLA LIA
25.CEBA DIEGO
26.CENZATO LORENA
27.CERVA ROBERTO
28.CERVELLIN RUGGERO
29.CHIARELLO FRANCA
30.CHIAROTTI FRANCA
31.CHIMENTON VINICIO
32.CHIODI NADIA
33.CLARI CARLA
34.COLMEGNA ERMENEGILDA
35.COLTRO CARLO
36.COMPARIN CATERINA
37.COSARO LUISELLA
38.CRISTOFERI VITTORIA
39.DAL CAPPELLO DINO
40.DAL LAGO ANTONIA
41.DALLA SERRA NICOLA
42.DALLA VECCHIA MARIA ROSA
43.DE ROSSI CARLA MARIA
44.DI BELLA CARMELO
45.DIDONI ADRIANA
46.FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
47.FILIPPI DONATELLA
48.FIORASI ANDREA
49.FIORAVANZO ARIANNA
50.FORESTAN ALESSANDRA
51.FRIGO SANDRO
52.GALVAN GIANFRANCESCO
53.GAZZOLA LUCA
54.GELAINI BARBARA
55.GEMIN LUIGI
56.GHIOTTO GIUDITTA
57.GIAMBELLINI GIANFRANCO
58.GISOLLI MARCO
59.GIURIATO VITTORIO
60.GIURIOLO GIANLUIGI
61.GRANDE WALTER
62.GRIFONI ITALINO
63.GUARDA SILVANO
64.INFANTI FERNANDA

65.	LAMBRIANIDU KIVELI
66.	LIBRALATO ALESSANDRO
67.	LONGO MARISA
68.	LOVISON STEFANO
69.	MACCA' CINZIA
70.	MAGATON PIERINA
71.	MANTOVANI ANNA ALBERTA
72.	MARANA PIETRO
73.	MARCELLONI MICHELA
74.	MARCHESAN AQUILINA
75.	MARCHETTI LUIGI FEDERICO
76.	MARCHI MARIA GRAZIA
77.	MARZARI PIETRO SIMONE
78.	MARZOLA EMANUELE
79.	MASOTTI FRANCA
80.	MATTIETTI LUCA
81.	MELIS ADELCHI
82.	MENIN DANILO
83.	MENTI ROBERTA
84.	MURUZZU ADRIANA
85.	NARDI DIEGO
86.	NARDI ELIO
87.	NICOLETTI LAURA
88.	NICOLIN EMANUELA
89.	NICOLIN MARIA LUISA
90.	NOVENTA GERMANO
91.	NUVOLA ADRIANA
92.	PACCANARO PAOLO
93.	PARISE GILBERTO
94.	PEGORARO ADELE
95.	PELLATTIERO DANIELE
96.	PELOSIN BRUNO
97.	PELOSO GIORGIO
98.	PELOSO SILVANA
99.	PENDIN FILIPPO
100.	PENDIN PIERPAOLO
101.	PERIN ROSETTA
102.	PERUZZI STEFANIA
103.	PICCOLO MIRCO
104.	PINTON SONIA
105.	PIVA EMANUELE
106.	PIVA MARIO

276

107.	POLESE TERESINA
108.	POZZA IVANO
109.	RAGAZZO DANIELA
110.	RAMON GRAZIANO
111.	RIGON MARIO GIUSEPPE
112.	RISATO RAFFAELE
113.	ROS EDDA
114.	ROSSATO LUCIANA
115.	ROSSI FELICE
116.	RUBIN RENATO
117.	RUZZAFANTE PIERGIORGIO
118.	SANDRI ANNA
119.	SANTAGIULIANA ADRIANA
120.	SANTONI CHIARA
121.	SAURIN CINZIA
122.	SAVIANE ENNIO
123.	SCAPIN ANGELO
124.	SCAPIN UBALDO FLAVIO
125.	SCHIAVO MARIA GIOVANNA
126.	SCUCCATO ROBERTO
127.	SEGATO VALENTINO
128.	SIGOLA FRANCO CARLO
129.	SIMONI ANNA MARIA
130.	SIVIERO SILVANO
131.	SMIDERLE FEDERICO
132.	STRADIOTTO MARTA
133.	TERRAGIN SIMONETTA
134.	TEZZA MONICA
135.	TOCCAFONDI LUCIA
136.	TONIOLLO ANNARITA
137.	TONIOLLO GIOVANNI
138.	TORRI LUCIANA
139.	TRONCHIN MARINA
140.	TRONCO ALESSANDRO
141.	TURCO FEDERICO
142.	VIOLA GERMANA
143.	VIT ELISA
144.	VOLPATO CHRISTOPHER
145.	VOLTOLINA STELLA ROSA
146.	ZALTRON LAURA
147.	ZAMPIERINI FERDINANDO
148.	ZANETTI LUIGI

149.	ZANOTTO GRAZIELLA
150.	ZIMELLO PAOLO
151.	ZOVI FULVIO

COSTITUITE PER I CAPI A1, I E L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento del capitale 2013 che 2014:

1. AGOSTINI TIZIANO
2. ALBERGONI GIUSEPPE
3. ANDREAN ADRIANA
4. ANDREIS CLAUDIA
5. ANDRETTA ROSA
6. ANTONELLO ATTILIO
7. ANTONELLO BRUNO
8. ANTONELLO ORTENSIO
9. ANZILIERO MARIA
10.BAGATELLA PATRIZIA
11.BARUTTI LORENZO
12.BASSO GIANNA
13.BATTANOLI ARTURO
14.BATTISTELLA MONICA
15.BELLUZZO MARIA BRUNA
16.BENETTI ANTONIO
17.BENETTI ELEONORA
18.BENETTI LAILA
19.BENETTI MARINA
20.BERTINI DOMENICO
21.BERTO MARIO
22.BERTOJA PATRIZIA
23.BERTON GIOVANNINA
24.BERTUZZO ROSA MARIA
25.BESCHIN WALTER
26.BETTALE LUIGINA
27.BETTOTTI TIZIANA
28.BIANCHI ANNA
29.BIANCHINI BRUNO
30.BIANCHINI REMO
31.BIANCHINI RENZO
32.BOLLINI CORRADI PIETRO
33.BOLZAN GIANBATTISTA
34.BOLZAN GIULIA
35.BONATO ALBERTO
36.BONATO CARLO

218

37.BORDIGNON GIUSEPPE
38.BORGO PIERGIORGIO
39.BOSCATO SERGIO
40.BOTTAN ANTONIO
41.BREA DIEGO
42.BRESOLIN FRANCO
43.BROTTO MICHELA
44.BRUGNEROTTO GIOVANNA
45.BRUSAFERRO AGOSTINO
46.BURATO BERTILLA
47.CAMPAGNOLO MIRELLA
48.CAMPESE IVO
49.CANTON EUGENIO
50.CAPOZZO REMIGIO
51.CARLOTTO GIANLUCA
52.CAROLLO BENITO
53.CASALE AGNESE
54.CECCHETTO LEONARDO
55.CIMAN MARIA
56.CIVIERO TERESA
57.COLOGNESE IVANA
58.CONDO SILVANA
59.CONSOLARO LORENZO
60.CONTERNO MARIA LUISA
61.CORAME EROS
62.COVOLO EMANUELA
63.CUNICO SEVERINO
64.DA PARE' FRANCO
65.DA RIVA JERY
66.DA RONCO STEFANO
67.DABIONELLI VALI
68.DAL MOLIN MARA
69.DAL ZOTTO GIANNIVA
70.DALL'ARA ROBERTO
71.DE NARDI LOREDANA
72.DE SANTIS ROBERTO
73.DELLAI ENRICO
74.DELLAI VALENTINA
75.DI PASTENA MANUELA
76.DIONISI LORENZO
77.DISSEGNA MARIA TERESA
78.DOIMO ALBA

79.	DOTTO NADIA
80.	FABBRELLO ETTORE
81.	FABBRO ALBERTO
82.	FABBRO ALESSANDRO
83.	FARINA GABRIELLA
84.	FASOLO VITTORINO
85.	FATTORE ROBERTO
86.	FERRARI GRAZIANO
87.	FERRARI ORIELLA
88.	FERRARO LIVIO
89.	FERRO MILONE FRANCESCO
90.	FILIPPOZZI LUCIANO
91.	FONTANA GIANFRANCO
92.	FORTUNA BRUNO
93.	FRAMARIN SIRA
94.	FRELLO CARLO
95.	FRIGO DANIELA
96.	FRISORI ORIELLA
97.	FRIZZO MARIA CARMELINA
98.	GAIGA GABRIELE
99.	GALBERO FLAVIA GELMINA
100.	GALLIO ROBERO
101.	GAMBASIN GABRIELE
102.	GARDELLIN EDI
103.	GASPARELLA CARLO
104.	GENNARI LINO
105.	GIRARDI GERMANO
106.	GIRELLI LINO
107.	GOBBATO BRUNO
108.	GRASSO ANTONIO
109.	GROPPO ADRIANO
110.	LAGO FULVIO
111.	LIONZO ALBERTINA ELISABETTA
112.	LODDO FELICE
113.	MANZARDO PIETRO
114.	MARCHEZZOLO ANTONIO
115.	MARCOLINI ROBERTO
116.	MARINI VALTER
117.	MARTIGNON MICHELA
118.	MASIERO LUIGI
119.	MASTROTTO GIGLIOLA
120.	MATROGGIANI BRUNO

28

121.	MATTIELLO MAURIZIO
122.	MATTIETTI PAOLO
123.	MENEGON NAPOLEONE
124.	MENEGUZZO ERMENEGILDO
125.	MICACCHIONI FABRIZIO
126.	MICHELATO ANNA MARIA
127.	MICHELATO CLARA
128.	MIGLIORIN MATTEO DANILO
129.	MORETTO PALMA
130.	MOZZATO GIORGIO
131.	NARDI BIANCAROSA
132.	NARDI LUISA
133.	NASI GIANBATTISTA
134.	NICO ANNA
135.	NORO FLORIO
136.	ORTOLANI LAURA
137.	PADOVAN GIULIO
138.	PAGGIARO GIAMPIETRO
139.	PAIUSCO DANILLO
140.	PALLADINO RAFFAELE
141.	PALOMBA VINCENZO
142.	PANA BRUNO
143.	PARISE ENRICO
144.	PARISOTTO GIUSEPPE
145.	PENNACCHIO MICHELE
146.	PERON STEFANO (n. 27/06/1945)
147.	PERTILE MIRCO
148.	PESAVENTO MAURO
149.	PESENATO MARIA GRAZIA
150.	PIAZZO DIEGO
151.	PILOTTO PALMIRA
152.	PINTON GIANCARLO
153.	PIPPA GRAZIELLA
154.	POPPI GIAOVVANA
155.	POZZA PAOLA
156.	POZZATO MARISTELLA FLAVIA
157.	PRADELLA FULVIIO
158.	PRETO ANDREA
159.	PRETTO ERALDO
160.	RAGAIOLO GIOVANNI
161.	RAGAIOLO NICOLA
162.	RATI ERNESTO

281

163.	RATI LUISA
164.	RIGATO DELFINA
165.	RIGON GIOVANNA
166.	RIZZOTTO RICCARDO
167.	RIZZOTTO SONIA
168.	ROSSATO GIANNI
169.	ROSSI SILVANO
170.	SACCARDO FABIANO
171.	SALVADOR CARLO (n. 28/01/1945)
172.	SANTINON GIOVANNINA
173.	SARTORI FIORENZA
174.	SARTORI GIULIETTA
175.	SASSARO ANTONIETTA
176.	SCATOLIN MIRANDA
177.	SCHIAVO GRAZIELLA
178.	SELLA NICOLA
179.	SERESIN ANNALISA
180.	SICURO MARCELLA
181.	SOSSELLA LAURO
182.	SPILLER PAOLO
183.	STEFANI GIANFRANCO
184.	STEFANUTO GINO
185.	STERCHELE MARINA
186.	STIRPE MARA
187.	STIVAN IGINO
188.	STOCCO SERGIO
189.	SUDIRO ELIO
190.	TABACCO MAURIZIO
191.	TAGLIAPIETRA GIAMPAOLO
192.	TECCHIO IVANA
193.	TESSARI AURELIO
194.	TEZZA GIUSEPPE
195.	TINTI FERDINANDO
196.	TISO LORENZO
197.	TODESCO ALESSANDRO
198.	TOMMASI LUCIA
199.	TOTTI GIANFRANCO
200.	TREVISAN FEDERICA
201.	TREVISAN PAOLO
202.	VALENTE FABIO
203.	VALERIO GIUSEPPE
204.	VALERIO PIO

205.	VEDOVATO PAOLO
206.	VEDOVATO RAFFAELLA
207.	VERONESE LUIGINO
208.	XOTTA ANTONELLA
209.	ZAFFONATO FABIO
210.	ZAFFONATO MARZIO
211.	ZANELLA RINO
212.	ZANINI ALCIDE
213.	ZANUSO MARIAROSA
214.	ZIMELLO IGINO
215.	ZOCCA NADIA
216.	ZOIA LIVIANA
217.	ZORDAN SIMONE
218.	ZORZI MARIA

Avv. Massimo THIELLA
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
parti civili numero 109, 225, 394
Costituite per il solo capo A1):

1.TOMIELLO ELIO
2.CARRETTA SARA
3.STRULLATO LORETA
4.DALLA GUARDA BRUNA

Avv. Riccardo Todesco
(11 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 5.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili costituite nn. 127, 215, 409 e 571

Costituite per il solo capo A1):

1. PIZZOLATO Luciana (n. 127 - 409)
2. DAL MASO Antonio Franco (n. 215 - 409)
3. DAL MASO Cesare (n. 215 - 409)
4. DAL MASO Everardo (n. 215 - 409)
5. DAL MASO Jacopo (n. 215 - 409)

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. GUIDETTI Alberto (n. 127 – 409), deceduto in data 15.04.2020, nella cui posizione subentrano gli eredi - PIZZOLATO Luciana, moglie - GUIDETTI Francesco Maria, figlio - GUIDETTI Giulia, figlia
2. MORANDI Teresa (n. 215 - 409)
3. PIAZZA Cesare (n. 215 - 409)
4. PIAZZA Stefania (n. 215 - 409)
5. CAMPAGNANO Michela (n. 571)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. ZITA Pietro (n. 571)

Avv. Dario Trevisan
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
PARTI CIVILI N. 553
Costituite per i capi a1), i), l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Gennaro Carmine Persico
2. Margherita Romio

avv. Francesca Turini
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 16,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 617
Costituite per il solo capo A1:

1. Tommaso Scarpari (C.F.: SCRTMS64C11L840H)

284

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Giovanni Battista Scarpari (C.F.: SCRGNN54R14L840B)

Avv. Ilaria Valentini
(25 parti)
Liquidazione onorari e spese:
euro 7.440 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 614
Costituite per il solo capo A1):

1. Rufignani Andrea

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1 Ditta Arrighi Roberta
2, Bondi Ilaria
3. Brandi Gennaro
4.Campinotti Marco
5. Cinci Claudio
6. Cocchi Alberto
7. Di Maria Elisa
8. Nerini Maria Manila

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Bardazzi Francesco
2. Bertini Stefania
3. Brancatisano Vittorio
4. Carlesi Maria Grazia
5. Giovannelli Lidia Francesca
6. Magni Alessio
7. Mancini Ivo
8. Porrello Giuseppe
9. Sorghi Tosca
10.Società Imm.re Pantano Srl
11.Vannucci Giovanni

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Bertini Tiziana
2. Cappelli Pietro
3. Coniglio Paolo
4. Soldi Brunetto
5. Tuci Franco Giovanni

avv. Vittorio Vanzo
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parte civile numero 242
Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ridoli Paolo

Avv. Jessica VESTITO
Liquidazione onorari e spese:
euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 585
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PAOLO BOLLERO
2.ROBERTO FERRARI (Legale rappr. FELCE SRL)

avv. Michele Vettore
(67 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):
euro 11.695,00 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numeri 90 - 90bis - 314 - 314bis - 522:
Costituite per il solo capo A1:

1. AZZURRA snc
2. BERNO Maria Franca
3. BEVILACQUA Andrea

286

4. BURATTI Olga
5. CARIOLARO Enrico
6. CASAROTTO Stefano
7. CONDORELLI Anna
8. CONZADORI Elvira
9. CORATO Giovanna
10.CORATO Maria Stella
11.D'AUSILIO Bianca
12.DE FACCI Anna
13.DE FACCI Lorenzo
14.DE FACCI Mariano
15.DE LAI Paola
16.DE LUCA Giorgia
17.DE LUCA Ilaria
18.FABBRI Maria Luisa
19.GEMO Liviana
20.GIRLANDO Giuseppe
21.LANARO Luigi – eredi al 50%, BIANCHI Fiamma e LANARO Matteo – vedi dichiaraz. di intervento del 20.10.2020
22.MARCHELUZZO Patrizia
23.OLIVIERO Paola
24.PELLIZZARI Aldo
25.PELLIZZARI Anna
26.PELLIZZARI Carlo
27.PELLIZZARI Cristina
28.PELLLIZZARI Maria Rosa
29.PELLIZZARI Paolo
30.PELLIZZARI Stefania
31.PERTILE Antonio
32.RE Alessandra
33.ROSSI Daniela
34.RUMOR Marco
35.RUMOR Marta
36.RUMOR Vincenzo
37.SALVI Cristina
38.SALVI Monica
39.SOAVE Cinzia
40.SORTINO Gennaro
41.SPEROTTO Alessandro

42.SPEROTTO Antonia
43.SPEROTTO Bortolino
44.SPEROTTO Massimo
45.SPEROTTO Vanda, deceduta - eredi SPEROTTO Alessandro e SPEROTTO Massimo vedi dichiarazione di intervento del 20.10.2020
46.VAGNATI Anna
47.VAGNATI Elisa
48.VETTORE Silvia + erede 1/3 di Pellizzari Maria Pia – vedi dichiaraz. intervento del 20.10.2020
49.VILLANI Cesare
50.ZUCCATO Luciana
51.ZUFFELLATO Daniela
52.ZUFFELLATO Ilaria

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. CASTEGNARO Francesco
2. CHOU LI Wen
3. CRUDO Chiara
4. CRUDO Francesca
5. DURI' Ezio
6. FACCHIN Lucia Grazia
7. MAULE Andrea

Costituite per i capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. PELLIZZARI Lorenzo
2. CAVINATO Carlo
3. CAVINATO Elena
4. RASOTTO Vallì Palmira

Costituite per i capi A1, I e L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. CHITTERO Luciana
2. PELLIZZARI Maria Pia, deceduta – eredi VETTORE Lavinia, VETTORE Michele e VETTORE Silvia – vedi dichiaraz. d'intervento del 20.10.2020
3. ROSSATO Rossana
4. SPIMPOLO Severino

Avv. FRANCESCO VETTORI

288

Liquidazione onorari e spese:
euro 2.400 oltre 15%, IVA, CPA
euro 6,99 per spese

Parte civile numero 279
Costituite per il solo capo A1):

1. VETTORI ENRICO

Avv. Enrico Vianelli
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 5.040 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti Civili n. 551
Costituite per il capo a1);

1. Renata De Checchi
2. Giovanni Posio
3. Fiorenzo Mardegan
4. Silvano Mardegan

Costituita per i capi a1) e i) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Fausto Flavio Vittorio Ferraresi

avv. Giovanni Villari
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.840 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.338, 258
Costituite per il solo capo A1):

1. Caratozzolo Felice

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Currò Alessandra
2. Parisi Salvatore
3. Misitano Alessandra
4. De Leo Giovanni n.q. di Presidente e legale

rappresentante di S.I.T. Immobiliare Milano S.r.l.

avv.Enrico Vitacchio
Liquidazione onorari e spese:
euro 3.480 oltre 15%, IVA, CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili n.574
Costituite solo per il capo A1)

1. VEGGIAN DANILLO (N. 574)

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014

1) FEDERLE RENATO (N. 574)
2) FEDERLE GIULIANO (N. 574)
3) RAUMER ONORINA (N. 574)

Avv. MATTEO ZACCARIA
Liquidazione onorari e spese:
euro 4560,00 oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 650
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. BIASI MARIA

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. MAINO DOMENICO
2. MAINO DARIA
3. MAINO ANDREA
4. MAINO FABIO
5. MAINO MARINA
6. MAINO DIEGO

Avv. Marcella Zanchetta
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, IVA, CPA
euro 81,00 per spese esenti
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

290

Parti civili numero 296 e 520

Costituite per il solo capo A1):

1. Snichelotto Massimo
2. Rigon Anna Monica

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cremonese Maria Teresa (eredi)

Avv. Luca Zanfagnini

Liquidazione onorari e spese :

euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA , CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parte civile numero 608

Costituita per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittore solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Dott. LIVIO PIRANI

Avv. Anna Silvia ZANINI

Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 4.320,00 per onorari oltre 15%, Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 78 e 212

Costituite per i capi A1, I e L :

1. Avv. Antonio Forza (78)
2. Magrin Giuliano (212) 3. Turetta Graziella (212)

Avv. Romina Zanvettor

(46 parti civili)

Liquidazione onorari e spese (anche per fase cautelare e udienza preliminare):

euro 10.750 per onorari oltre 15%, Iva e CPA

PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO

Parti civili numero 290, 309, 381, 550

Costituite per il solo capo A1:

ALIPRANDI MARIA BEATRICE

ARUNDELLO LUCIA
BUIZZA MASSIMO
CAMPAGNARO MARIANTONIA
CONTARIN MARCO
COPPO GABRIELLA
DIQUIGIOVANNI LUCA
FRANZONI DAVIDE
GRENDENE LUCIA
LICINO PIERUZ
MAIERO LODOVICA
NOGARE' GIUSEPPE
PIERUZ STEFANO RODOLFO

292

RIGO STEFANO
ROMAGNA ALFREDO
ROMAGNA SIMONETTA
SCUBLA OLGA
TESSARI ROBERTO
VIGOLO LUIGINO
VOLPIANA TIZIANO
ZANUTTA LINO

Costituite per capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

ABRAMO MAURO
BELLOMO RENZO
CAMPAGNARO FIORENZO
SARAGOZZA GIUSEPPE

293

SARTORI FLAVIANO
TRENTIN GIANFRANCO

Costituite per capi A1 e L in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

DISCONZI BARBARA
FRANCO ELENA
GIANGRANDI PAOLO
INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
MENEGHEL LIA
PIOVESANA FIORAVANTE
SACCO ZIRIO MAURA
SOGARO FILIPPO

Costituite per capi A1 - I- L in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento di capitale 2014

296

BELLOMO FRANCO
BONETTI MANILA
BONOTTO GIANNI
DI BEZ NATALINA
DONATI DE CONTI MARIA PIA
FONTANA SRL
RIZZATO GILIOLA
ROMAGNA BERTILRITO
SAVOLDI ROBERTO
SPARAINO ANTONIO
VISINTIN NICOL

Avv. Erica Zocca
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

euro 2.760 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 380
Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1.FLO.IT s.r.l. *società con P.IVA n- 04304100268 nella persona del suo rappresentante legale e presidente del Consiglio di amministrazione (doc. 1) Sig. Elvio Florian*

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1.Elvio Florian *C.F. FLRLVE56M29E692U*

Avv. Massimo Zocca
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):
euro 5.040,00 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
euro 660,98 (653, 23 +7,75) per spese escluse
euro 266,72 per spese imponibili
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero 190, 361 e 539
Costituite per il solo capo A1:

1. Faccio Vittoria n° 539
2. Calgaro Raffella n° 539
3. Calgaro Giuseppe n° 539

Costituite per i capi A1 e I in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Zaltron Rosalidia (n° 190 e 361)
2. Manea Simona (n° 190 e 361)

Avv. Maurizio Zuccollo
Liquidazione onorari e spese:
Euro 2.400 per onorari oltre 15%, IVA e CPA
Euro 27,00 per spese escluse

Parte civile numero: 592
Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Canale Giampietro

296

Avv. Elisabetta Zuliani
(31 parti)
Liquidazione onorari e spese (anche per udienza preliminare):

Euro 9.950,00 per onorari, oltre 15% IVA e CPA
PROVVISIONALE COME DA DISPOSITIVO
Parti civili numero: 237 e 325.
Costituite per il solo capo A1):

1. Agarinis Regina
2. Bano Gabriele
3. Cardella Grazia
4. Cardella Luciana
5. Cardella Luciano
6. Fabris Angela
7. Garelli Eligio
8. Lodolo Liliana
9. Masolini Carlo
10. Orso Stefano
11. Veronese Paola

Costituite per i capi A1) e i) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2013:

1. Lorenzon Emanuele Bruno
2. Fabbro Lucia
3. Fabris Dino
4. Gremese Franco
5. Galliussi Sonia

Costituite per i capi A1) e l) in quanto sottoscrittori solo dell'aumento di capitale 2014:

1. Cattelan Ambrogio
2. Bertoli Ileana
3. La Notte Vittorio
4. Ronutti Roberto
5. SIKO s.r.l.
6. Valentinuzzi Alviero

Costituite per i capi A1), i) e l) in quanto sottoscrittori sia dell'aumento di capitale 2013 sia dell'aumento capitale 2014:

1. Ghersi Luigi

297

2. Gremese Renato
3. Minin Giovanni
4. Narduzzi Gianni
5. Cescutti Fernanda
6. Orso Luca
7. Parri Stefano
8. Sief Federico
9. Venturini Luigi

IMPUTATI:

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, *SORATO Samuele stralciato ad altro procedimento*, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

a.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie di seguito descritta, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI;
- **SORATO Samuele**, ***stralciato ad altro procedimento***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVI (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo soprapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

Operazioni simulate ed altri artifici consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):

i) nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVi, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;

ii) nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVI sopra indicato;

iii) nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del soprapprezzo dell'azione BPVI, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.

Diffusione di notizie false compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materiali poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele (*Stralciato ad altro procedimento*) e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PIAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVI sopra descritta):

- la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);
- la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVi e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;
- la crescita progressiva della compagine sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVi quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie sopra descritta;
- il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. Aucap;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone.

In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014.

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
a.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-*ter*, co. I, lett. r), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società a capo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele**, *(stralciato ad altro procedimento)* in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub a.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nel mantenimento del valore dell'azione e dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto. realizzati anche attraverso un artificioso funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi e mediante una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca.
In Vicenza, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)*, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, (*stralciato ad altro procedimento*) in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi

aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, **occultavano con mezzi fraudolenti**
➢ l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);
➢ l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;
e, comunque, **omettevano di dare comunicazione** di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.
Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.
In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
b,2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele**, *(stralciato ad altro procedimento)* in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;
in concorso tra loro, in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub b.1) nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni
c.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. *Target ratio*, in termini di *Core Tier 1 capital ratio* pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

c.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***) , in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub c.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n.

385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 – n. 228149, di fornire *"dettagliate informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', ricomprese tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln"* nel periodo 30.6/30.9.2012), **nella Comunicazione 20.3.2013**, con la quale era rappresentato falsamente che *"L'incremento ... registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da ascrivere principalmente a fenomeni di ciclicità legati alle procedure di gestione delle azioni proprie ..... Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel IV trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno ..... I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si posizionerebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo."*;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

> **nella Informativa preventiva 23.4.2013** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, pertanto contrariamente al vero, che il relativo *"impatto ... sul Tier 1 ratio"* era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata 24.6.2013 con la quale (rilevato che *"alla data del 30 settembre 2012"* BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del *"5% del capitale"* in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di *"ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare uno scrupoloso rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni"* e di richiedere *"la prescritta autorizzazione, "laddove ne ricorrano i presupposti"*, senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

d.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***), in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub d.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (***stralciato ad altro procedimento***)**, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni**

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele** (***stralciato ad altro procedimento***), in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
e.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;
in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub e.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni
f.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella Informativa preventiva datata 5.3.2014** relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che *"nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo"*, l'Aucap determinerebbe un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma"* del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del *"Total Capital ratio"* del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento *"quantificabile in circa 239"* punti base;

> **nella Informativa integrativa datata 11.4.2014** relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683,754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano *"tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della CRR"* e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa *"stima dell'impatto patrimoniale"* evidenziava un livello del *"Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap"* del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del *"Total Capital ratio pro-forma post aucap"* del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della *"istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013"* (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendaci informazioni ricevute, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. *azioni finanziate*).
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 15 aprile 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
f.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;
in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub f.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nella autorizzata classificazione delle azioni di nuova emissione sottoscritte come *"strumenti di capitale primario di classe 1"*.
In Vicenza, in data 15 aprile 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni
g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*,** in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a

quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;

> **nella Comunicazione 1.9.2014**, nella quale era rappresentato falsamente che *"con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 ... si è ravvisato il mancato soddisfacimento a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' ..."*, con *"un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. ... l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni – già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso ... consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato ..... tenendo conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni ..."* ed era attestato falsamente il livello dei *"Fondi Propri"* (indicato in € 2,989 mld e, quelli *"pro-forma"*, in € 3,635 mld) e dei *ratios* patrimoniali (ovverosia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014** (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

> (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 – n. 1053731/14, nella quale, dato atto che *"Banca Popolare di Vicenza ha eseguito dall'inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio dal common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln detenute indirettamente, a giugno 2014. ...* [la BPVi] *ha altresì proceduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di successioni ed escussioni per recupero crediti"*, era domandata *"la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati ... tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; ... le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa la coerenza dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione"*) **nella Comunicazione datata 4.11.2014**, ove era rappresentato falsamente che *"La Banca ... ha proceduto ai riacquisti da Soci e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizione de[gl]i .. aumenti di capitale in corso ..... le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall'inizio del 2014 ... sono comunque avvenute nell'ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bps"*;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

g.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub g.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di VICENZA, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro proedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro proedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;

> **nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015** (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;

> **nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014**, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 *ratio* pari al 10,44% e Total Capital *ratio* pari all'11,55%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)

h.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub h.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.
In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)*, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni
i) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-*bis*, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **SORATO Samuele** *(stralciato ad altro procedimento)*, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,
> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni

sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

> esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 10 giugno 2013

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

D in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-*bis*, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;
- **SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*)**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di sopperire alle carenze patrimoniali
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli

adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazione e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;
allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Aucap e Mini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi meglio descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;
> esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPVi realmente scambiate nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valere sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPVi in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 9 maggio 2014

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele (*stralciato ad altro procedimento*), ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
m.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in riferimento alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21, (allegata al presente Avviso) in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, e della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di numerosi finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito, per talune operazioni formalizzato per iscritto), attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele *(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (c.d. *"Comprehensive Assessment"*) previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 cit. ed oggetto della Decisione della Banca centrale Europea del 4 febbraio 2014

i) durante l'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia presso la sede sociale nel periodo marzo/agosto 2014 (consistita nel c.d. *"Asset Quality Rewiev"*), **occultavano con mezzi fraudolenti** e, comunque, **omettevano di dare comunicazione,**

➢ dell'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario e/o alla sottoscrizione delle medesime azioni in sede di operazioni di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di circa € 728 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di circa € 886 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

➢ dell'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate;

ii) **esponevano fatti materiali non rispondenti** al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 9.6.2014 – n. 590133/14 di compilare un *"questionario ... (Preliminary Capital Plan)"* contenente *"informazioni idonee a valutare, distintamente per i vari canali di raccolta (interni ed esterni), l'ammontare aggiuntivo di capitale e di strumenti di AT1 che potrebbero essere ottenuti in tempi rapidi (6 o 9 mesi) per fronteggiare eventuali shortfall"* precisando *"sia le operazioni già pianificate o in corso di attuazione, sia le misure aggiuntive che potrebbero essere perfezionate in caso di necessità entro i termini sopra indicati"*) **nella Comunicazione datata 20.6.2014** ove erano indicati, quali interventi di rafforzamento patrimoniale realizzabili celermente, il *"rimborso anticipato in azioni del prestito obbligazionario 2013-2018 convertibile di tipo soft mandatory ... per un importo di euro 253 milioni"*; e *"l'incremento di CET1 per effetto degli aumenti di capitale attualmente in corso per un importo totale di euro 673 milioni, di cui euro 608 milioni di aumento in opzione ai soci"*, omettendo di rappresentare che la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra descritta;

> nelle comunicazioni trasmesse alle Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esercizio di *"stress test"*, contenenti l'indicazione, contrariamente al vero, di *ratios* patrimoniali e dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quelli reali, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

> nel *Capital Plan* comunicato in data 10.11.2014, relativo alle misure programmate per la copertura del deficit di capitale emerso all'esito dell'esercizio di *"stress test"* (nello scenario avverso, pari a € 223 mln), contenente l'indicazione, contrariamente al vero, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln, ed omettendo di precisare che la sottoscrizione del prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea medesime, le quali, conseguentemente, non davano luogo, neppure in sede ispettiva, ad approfondimenti conoscitivi, e la BCE valutava idonee le misure di rafforzamento patrimoniale indicate da BPVi per fare fronte alla deficienza emersa all'esito del c.d. *"Comprehensive Assessment"* ed all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2014 stabiliva (con la relativa decisione SREP) requisiti prudenziali non coerenti con la reale situazione patrimoniale della stessa BPVi.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a. in liquidazione coatta amm.va (già S.c.p.a.)
m.2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e sanzionato dagli artt. 5, lett. a) e b), 6 e 25-*ter*, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, perché, in concorso tra loro,
- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca;
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della medesima Banca;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca;
- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della medesima Banca;

in difetto di un modello organizzativo idoneo (comunque, di fatto non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie, commettevano il reato sub m.1), nell'interesse ed a vantaggio della stessa Banca Popolare di Vicenza, consistiti nello svolgimento della attività bancaria in difetto della adozione da parte della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea di interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della Banca.

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

SORATO SAMUELE (*stralciato ad altro procedimento*) e GIUSTINI EMANUELE
n.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 (allegata al presente Avviso),
- SORATO SAMUELE in qualità di direttore generale,
- GIUSTINI EMANUELE, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.), società sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alla operazione di aumento di capitale compiuta nel periodo 12.5/8.8.2014, avente in oggetto una offerta in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative (e anche una offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato), a seguito della richiesta di dati e notizie di CONSOB datata 16.5.2014, nella successiva interlocuzione con la medesima Autorità di Vigilanza, comunicavano, contrariamente al vero (condotta materiale di SORATO Samuele, quale firmatario delle missive, compiuta d'intesa con GIUSTINI Emanuele),
i) nella Nota datata 23.5.2014,
➢ la decisione assunta dalla Banca *"di astenersi, con riferimento all'Offerta in opzione, dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento"* e, pertanto, del *"divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale a favore dei titolari del diritto di opzione"*;
➢ l'adozione da parte della Banca *"allo scopo di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata all'investimento ..."* di *"modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere occasioni di contatto diretto tra gli addetti alla rete ed i titolari del diritto di opzione"* (costituite, *"a seguito della comunicazione informativa"* neutra da parte della Banca contenente indicazione delle *"caratteristiche principali dell'operazione e le modalità richieste per l'adesione"*, dalla preventiva manifestazione di interesse alla sottoscrizione da parte degli interessati *"accedendo ad una apposita sezione del sito internet della Banca"* oppure tramite l'invio per posta di un modulo prestampato, preventivamente trasmesso agli aventi diritto in allegato alla suddetta comunicazione informativa preliminare);
➢ che la Banca si sarebbe astenuta dalla erogazione di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizioni di azioni BPVi, essendo questa possibilità limitata all'operazione di aumento di capitale riservato a nuovi soci e finalizzato all'ampliamento della base sociale (c.d. "mini Aucap");
ii) nella Nota datata 4.7.2014, che
➢ erano *"immutate le modalità di offerta in opzione, agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili ..."* e, nel fornire i dati relativi all'andamento della operazione, che l'offerta in opzione aveva registrato adesioni da parte di 20.448 clienti, tutte perfezionate ad "iniziativa cliente", con valutazione positiva della appropriatezza nella misura del 83,9%;
iii) nella Nota 15.10.2014,
➢ che l'unica operatività effettuata nell'ambito dell'Offerta in opzione, era quella ad "iniziativa cliente";
➢ che tutti i 29.364 sottoscrittori "aventi diritto" avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza, il cui esito era stato positivo nella misura del 82% circa;
➢ che (nella unita Nota di osservazioni della funzione di Compliance), *"la Banca ha inteso presidiare il rischio di consulenze surrettizie prevedendo un meccanismo volto a fare in modo che ... il contatto tra banca e clienti titiolari del diritto di opzione si stabilisse solo in seguito ad una comunicazione preliminare"*;
e omettevano dunque, di rappresentare alla Commissione medesima, la realizzazione da parte della Banca, sino dal febbraio 2014 (e, dunque, prima dell'approvazione del prospetto previsto dall'art. 94, D. L.vo n. 58/98 cit.), di una strutturata azione commerciale finalizzata alla promozione della partecipazione all'aumento di capitale e concretizzatasi in consigli personalizzati di investimento,

così ostacolando consapevolmente le funzioni di vigilanza della CONSOB, cui era conseguentemente impedita l'emanazione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle pertinenti iniziative di Vigilanza.
Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, D. L.vo n. 58/98 cit. ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. – Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

BANCA POPOLARE di VICENZA S.p.a.
n. 2) in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato previsto e punito dagli artt. 5, lett. a) e b), 6, e 25-ter, co. I, lett. s), D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato indicato sub e.1) commesso da
- **SORATO Samuele** ***(stralciato ad altro procedimento)***, in qualità di direttore generale della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale, responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.),

in concorso tra loro, in difetto di un modello di organizzazione idoneo (comunque non efficacemente attuato) a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, e nell'interesse ed a vantaggio della stessa BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a., consistiti nel rafforzamento patrimoniale dell'ente perseguito ed attuato con l'operazione di aumento di capitale compiuta nel corso dell'anno 2014.
In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

201

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

Con riferimento agli appelli proposti dagli imputati ZONIN, MARIN e PIAZZETTA chiede dichiararsi l'improcedibilità con riguardo alle fattispecie *medio tempore* prescritte, con conseguente rideterminazione della pena, come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022. Per il resto chiede confermarsi la sentenza.

Con riferimento all'appello proposto dall'imputato GIUSTINI chiede affermarsi la penale responsabilità del predetto, ad eccezione delle fattispecie *medio tempore* prescritte, quantificando la pena richiesta come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022 previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

Con riferimento all'appello proposto da BPVi in l.c.a. chiede ridursi l'entità della sanzione ex art. 12 comma 2 lett. a) D.Lgs. 231/2001 nella misura massima della metà, come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022, con irrogazione, per l'effetto, della sanzione pecuniaria nella misura di euro 324.000,00= e conferma nel resto.

Con riferimento, infine, agli appelli proposti dal Pubblico Ministero nei confronti degli imputati PELLEGRINI e ZIGLIOTTO chiede affermarsi la penale responsabilità dei predetti, ad eccezione delle fattispecie *medio tempore* prescritte, quantificando le pene richieste come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022 previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza.

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI:

Il difensore della parte civile **Banca d'Italia**, **Avv. Stefania Ceci**, conclude chiedendo che la Corte rigetti gli appelli degli imputati Giustini, Marin, Piazzetta e Zonin e confermi la sentenza per quanto riguarda le statuizioni civili a favore della Banca d'Italia, inclusa la conferma della condanna in solido alla provvisionale. In accoglimento degli appelli della Pubblica Accusa, proposti contro gli imputati Pellegrini e Zigliotto, chiede estendersi ai medesimi le statuizioni civili in favore della Banca d'Italia e per l'effetto la loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da liquidarsi in separato giudizio, con condanna a una provvisionale pari a quella stabilita in primo grado. Per il resto conclude come da memoria depositata all'udienza del 22.9.2022.

Il difensore della parte civile **CONSOB**, **Avv. Valerio Cioffi**, in sostituzione dell'Avv. Deborah Spedicati, chiede la conferma dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato Giustini per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da CONSOB, contestato nel capo d'imputazione N1, e la conferma delle statuizioni civili pronunciate in favore della stessa CONSOB, con condanna al pagamento delle spese per questo grado di giudizio. Si richiama per il resto alla memoria depositata all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Paolo Ciccotto (67)**, chiede l'accoglimento delle conclusioni scritte depositate all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Renato Bertelle (24),** si associa alle conclusioni della Procura Generale e si riporta alle conclusioni scritte depositate all'udienza del 23.9.2022.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Beatrice Capri (55)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Beatrice Capri, in sostituzione dell'Avv. Bruno Barbieri (16)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto (62)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto, in sostituzione dell'Avv. Carlo Spillare (205)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Roberto Pascolat (163)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Carla Magrin (140)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Carla Magrin, in sostituzione dell'Avv. Nicola D'Andrea (80)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte (72)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte, in sostituzione dell'Avv. Andrea Buranello (42)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Ezio Conte, in sostituzione dell'Avv. Nadia de Franceschi (84)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Silvia Balboni (13)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Venera Bottino (40)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Antonino Cacia (44)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Maela Magliocco (139)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Marco Bertin, in sostituzione dell'Avv. Giovanni Villari (219)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Fabio Marzio Palazzo (160)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Fabio Marzio Palazzo, in sostituzione dell'Avv. Dario Trevisan (211)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Pierantonio Cenci (63)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Stefano Antiga (7)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Ludovica Bernardi (22)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Domenico Bottega, in sostituzione dell'Avv. Alberto Leoncini (127)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Matteo Moschini (156)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Matteo Santoni, in sostituzione dell'Avv. Pier Matteo Lucibello (136)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Elisa Cecchetto, in sostituzione dell'Avv. Raffaella Di Paolo (92)**, presenta le conclusioni scritte dei propri assistiti, allegate al verbale d'udienza 23.9.2022, e ne chiede l'accoglimento, deposita altresì nota spese della quale chiede la liquidazione.

Si dà altresì atto che all'udienza del 23.9.2022 le parti civili sotto elencate, su invito del Presidente e con l'accordo delle parti, hanno depositano le rispettive conclusioni scritte con allegate note spese, alle quali si riportano integralmente chiedendone l'accoglimento:

3) Avv. Aldo Agostinacchio, conclusioni e nota spese;
4) Avv. Chiara Altin, conclusioni e nota spese;
6) Avv. Cristian Amoroso, conclusioni e nota spese;
9) Avv. Carlo Anzil, conclusioni e nota spese;
11) Avv. Francesca Baggio, conclusioni e nota spese;
12) Avv. Luca Baj, conclusioni;
18) Avv. Lorenzo Baronti, conclusioni;
21) Avv. EmanuelaBellini, conclusioni;
24) Avv. Renato Bertelle, conclusioni e nota spese;
26) Avv. Marilena Bertocco, conclusioni e nota spese;
27) Avv. Cristina Bertolano, conclusioni;
30) Avv. Andrea Biasia, conclusioni e nota spese;
31) Avv. Mariuccia Biondo, conclusioni e nota spese;
32) Avv. Andrea Bona, conclusioni e nota spese;
33) Avv. Stefano Bonacchi, conclusioni;
34) Avv. Sabrina Bonanno, conclusioni;
35) Avv. Prof. Carlo Bonzano, conclusioni e nota spese;
36) Avv. Denaura Bordandini, conclusioni;
37) Avv. Massimo Borgobello, conclusioni;
38) Avv. Laura Bartolamei, conclusioni e nota spese;
46) Avv. Virgilio Calabrese, conclusioni, cd e nota spese;
48) Avv. Marzia Callegaro, conclusioni e nota spese;
51) Avv. Marco Cammarata, conclusioni e nota spese;
53) Avv. Nicola Cannone, conclusioni;

58) Avv. Prof. Giovanni Caruso, conclusioni e nota spese;
59) Avv. Francesca Casarotto, conclusioni e nota spese;
60) Avv. Elisa Castrilli, conclusioni e nota spese;
61) Avv. Fulvio Cavallari, conclusioni e nota spese;
64) Avv. Graziana Cenna, conclusioni e nota spese;
65) Avv. Cristina Ceron, conclusioni e nota spese;
67) Avv. Paolo Ciccotto, conclusioni e nota spese;
68) Avv. Alberto Cino, conclusioni;
69) Avv. Fabrizio Ciuffreda, conclusioni e nota spese;
71) Avv. Emanuele Compagno, conclusioni e nota spese;
73) Avv. Francesco Corfiati, conclusioni e nota spese;
74) Avv. Marisa F. Costelli, conclusioni e nota spese;
75) Avv. Gaetano Crisafi, conclusioni e nota spese;
76) Avv. C. Cuozzo, conclusioni e nota spese;
77) Avv. Riccardo Cusinato, conclusioni e nota spese;
78) Avv. Camilla Cusumano, conclusioni e nota spese;
79) Avv. Vincenzo Cusumano, conclusioni e nota spese;
81) Avv. Silvia Dal Santo, conclusioni e nota spese;
82) Avv. Gianluca De Blasio, conclusioni e nota spese;
85) Avv. Letizia De Ponti, conclusioni e nota spese;
89) Avv. Antonio Di Gaspare, conclusioni e nota spese;
91) Avv. Francesco Di Ciollo, conclusioni e nota spese;
93) Avv. Calogero Di Stefano, conclusioni e nota spese;
95) Avv. Cristian D'Orlando, conclusioni e nota spese;
96) Avv. Costanza d'Ormea, conclusioni e nota spese;
97) Avv. Luigi Fadalti, conclusioni e nota spese;
98) Avv. Mario Faggionato, conclusioni e nota spese;
99) Avv. Alessandro Fagni, conclusioni;
100) Avv. Daniele Fantini, conclusioni e nota spese;
102) Avv. Chiara Ferretto, conclusioni e nota spese;
104) Avv. Alessandro Filippi, conclusioni e nota spese;
107) Avv. Francesco Fontana, conclusioni e nota spese;
108) Avv. Nadia Forlin, conclusioni e nota spese;
109) Avv. Simonetta Fulco, conclusioni e nota spese;
110) Avv. Giuseppe Galzignato, conclusioni e nota spese;
111) Avv. Marilena Gasparella, conclusioni e nota spese;
113) Avv. Ramona Giobbi, conclusioni e nota spese;
115) Avv. Silvia Giuriato, conclusioni e nota spese;
117) Avv. Valentina Greco, conclusioni e nota spese;
118) Avv. Michele Grigenti, conclusioni e nota spese;
122) Avv. Pietro Guidotto, conclusioni e nota spese;
123) Avv. Nicola Gusi, conclusioni e nota spese;
124) Avv. Alessandro Imbruglia, conclusioni e nota spese;
125) Avv. Mario L'Insalata, conclusioni e nota spese;
126) Avv. Gaetano Laghi, conclusioni e nota spese;
130) Avv. Andrea Levantino, conclusioni e nota spese;
131) Avv. Eva Liberalato, conclusioni e nota spese;
134) Avv. Chiara Lorenzetti, conclusioni e nota spese;

136) Avv. Enrico Losavio, conclusioni e nota spese;
137) Avv. Matteo Maccagnani, conclusioni e nota spese;
141) Avv. Angelo Maiolino, conclusioni e nota spese;
144) Avv. Giovanna Marchesan, conclusioni e nota spese;
145) Avv. Giulia Marchiori, conclusioni e nota spese;
147) Avv. Emanuela Marsan, conclusioni;
150) Avv. Giorgio Mazzucato, conclusioni e nota spese;
152) Avv. Francesca Meucci, conclusioni e nota spese;
154) Avv. Federica Moro, conclusioni e nota spese;
157) Avv. Diego Novello, conclusioni e nota spese;
158) Avv. Gerardina Orlandella, conclusioni e nota spese;
159) Avv. Nino Orlandi, conclusioni e nota spese;
161) Avv. Rosa Parenti, conclusioni e nota spese;
162) Avv. Federico Partele, conclusioni e nota spese;
164) Avv. Simonetta Maria Pastorello, conclusioni e nota spese, con istanza di liquidazione (parte civile ammessa al G.P. a spese dello Stato + copia decreto di ammissione);
165) Avv. Michele Pedoja, conclusioni e nota spese;
166) Avv. Denise Pedrali, conclusioni e nota spese;
167) Avv. Mariagrazia Pegoraro, conclusioni e nota spese;
172) Avv. Luca Pigato, conclusioni e nota spese;
173) Avv. Filippo Piovan, conclusioni e nota spese;
174) Avv. Lorenzo Pistone, conclusioni e nota spese;
175) Avv. Paolo Polato, conclusioni;
176) Avv. Martino Pozzan, conclusioni e nota spese;
179) Avv. Barbara Puschiasis, conclusioni e nota spese;
181) Avv. Franco Rainaldi, conclusioni e nota spese;
183) Avv. Francesca Rando, conclusioni e nota spese;
184) Avv. Luigi Ravagnan, conclusioni e nota spese;
187) Avv. Mario Rigo, conclusioni e nota spese;
189) Avv. Ripamonti Daniele, conclusioni e nota spese;
193) Avv. Ruggero Rubisse, conclusioni e nota spese;
194) Avv. Davide Sangiorgio, conclusioni e nota spese;
195) Avv. Agnese Sbraccia, conclusioni e nota spese;
197) Avv. Stefania Scarparo, conclusioni e nota spese;
198) Avv. Guido Scudeller, conclusioni e nota spese;
200) Avv. Lina Sguassero, conclusioni e nota spese;
201) Avv. Taryn Simeone, conclusioni e nota spese;
202) Avv. Elisa Sottosanti, conclusioni e nota spese;
203) Avv. Monica Spada, conclusioni e nota spese;
204) Avv. Paolo Spagnolo, conclusioni e nota spese;
207) Avv. Riccardo Termullo, conclusioni e nota spese;
208) Avv. Francesco Termullo, conclusioni e nota spese;
210) Avv. Riccardo Todesco, conclusioni e nota spese;
212) Avv. Francesca Turini, conclusioni e nota spese;
213) Avv. Ilaria Valentini, conclusioni;
215) Avv. Jessica Vestito, conclusioni e nota spese;
216) Avv. Michele Vettore, conclusioni e nota spese;

218) Avv. Federico Vianelli, conclusioni e nota spese;
220) Avv. Enrico Vitacchio, conclusioni e nota spese;
222) Avv. Marcella Zanchetta, conclusioni e nota spese;
224) Avv. Anna Silvia Zanini, conclusioni e nota spese;
225) Avv. Romina Zanvettor, conclusioni;
226) Avv. Erica Zocca, conclusioni e nota spese;
227) Avv. Massimo Zocca, conclusioni e nota spese;
229) Avv. Elisabetta Zuliani, conclusioni e nota spese.

Il difensore delle parti civili, **Avv. Franco Rainaldi, in sostituzione dell'Avv. Andrea Filippini (105)**, dichiara di non presentare conclusioni scritte dei propri assistiti e di riportarsi alle conclusioni già depositate in primo grado, chiedendone l'accoglimento, senza ulteriore deposito.

CONCLUSIONI DELLE DIFESE MARIN, PIAZZETTA e ZONIN:

Chiedono in principalità l'assoluzione dei rispettivi assistiti, avanzando richieste subordinate come da rispettivi atti di appello e motivi nuovi successivamente depositati, giusta conclusioni rispettivamente rassegnate alle udienze del 28.9.2022 (ZONIN), del 30.9.2022 (MARIN) e del 5.10.2022 (PIAZZETTA), alle quali si riportano.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA GIUSTINI:

Dichiara di rinunciare espressamente a tutti i motivi enunciati nell'atto di appello tranne che ai motivi nn. II, III, XIII, XX (quest'ultimo peraltro reso oggetto di rinuncia implicita, come da verbale d'udienza 23.9.2022, quanto alla svolta eccezione di nullità della sentenza), XXI, XXII e XXIII. Quanto al trattamento sanzionatorio invoca la rideterminazione in senso più favorevole come da verbale d'udienza 23.9.2022.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA ZIGLIOTTO:

Conclude per l'accoglimento del proprio appello e per il rigetto di quello del Pubblico Ministero, come da verbale d'udienza 5.10.2022.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA PELLEGRINI:

Conclude chiedendo il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza di assoluzione, come da verbale d'udienza 30.9.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza

Con sentenza 19.3.2021, il Tribunale di Vicenza:

✓ dichiarava GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni responsabili, nelle qualità dai predetti rispettivamente rivestite all'interno della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in L.C.A.), dei reati, siccome loro rispettivamente ascritti in rubrica [il capo N1 era ascritto, fra essi, al solo GIUSTINI], di **aggiotaggio** ex artt. 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 2637 c.c. (reato di cui al capo A1, commesso in Vicenza nel periodo successivo al 27.4.2013 e sino al 2015, in occasione della pubblicazione dei bilanci di esercizio degli anni 2013 e 2014), di **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza** ex artt. 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 2638 co. II, III c.c., aggravato dalla natura di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. L.vo 58/98 (capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1, posti in essere in Vicenza, dal maggio del 2012 all'anno 2015, nelle date di cui ai rispettivi capi di imputazione), **di falso in prospetto**, ex artt. 61 nr. 2, 81 co. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 173 *bis* D. L.vo 58/98 (capi I ed L, posti in essere, in Vicenza, rispettivamente, il 10 giugno del 2013 ed il 9 maggio del 2014) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 nr. 1 c.p., riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle residue aggravanti contestate ed unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo H1, condannava:

- GIUSTINI Emanuele alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione;
- MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea alla pena di anni sei di reclusione ciascuno;
- ZONIN Giovanni alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione

oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiarava i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Disponeva nei confronti dei medesimi la confisca per equivalente sino a concorrenza dell'importo di euro 963.000.000.

- ✓ Dichiarava non doversi procedere nei confronti degli stessi imputati, con riferimento ai reati di aggiotaggio di cui al capo A1 (limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 27.4.2013), perché estinti per prescrizione.
- ✓ Condannava i suddetti imputati, nei termini seguenti, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili:

  - GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni erano condannati al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili private di cui all'elenco allegato alla sentenza (con esclusione, relativamente agli imputati GIUSTINI e MARIN, del risarcimento in favore delle parti private Alba Bruna, Loison Alessandro, Loison Dario, Loison Tranquillo, Pilla Sonia e Toninello Laura), con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da dette parti;

  - GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PIAZZETTA Andrea e ZONIN Giovanni erano condannati al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Banca d'Italia, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento di una provvisionale in favore della medesima parte, pari ad euro 601.017,39, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa parte civile;

  - GIUSTINI Emanuele era condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile CONSOB, con rimessione delle parti innanzi al giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento di una provvisionale in favore di detta parte nella misura di euro 186.570,00, oltre che al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla stessa parte civile.
- ✓ Assolveva PELLEGRINI Massimiliano e ZIGLIOTTO Giuseppe dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
- ✓ Dichiarava, inoltre, Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti (illeciti di cui ai capi A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, M2, N2, posti in essere nel periodo dal 2012 al 2015, come specificato nelle relative imputazioni di riferimento) e, riconosciuta l'attenuante ex art. 12, co. II, lett. a) D. L.vo 231/01 ed applicata la disciplina della pluralità di illeciti ex art. 21 D.L.vo cit., condannava detto ente al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 364.000,00, oltre al

pagamento delle spese processuali, disponendo inoltre, nei confronti del medesimo ente, la confisca della somma di euro 74.212.687,50.

- ✓ Disponeva, con riferimento alla posizione di ZONIN Giovanni, la trasmissione degli atti al P.M. in relazione all'ipotesi di reato contestata *sub* capo N1;
- ✓ Dichiarava "*improcedibile la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.*".

1.1 Gli addebiti

L'affermazione di penale responsabilità attiene alle vicende emerse a seguito dell'ispezione avviata dalla squadra inviata presso l'istituto di credito vicentino dalla BCE nel febbraio del 2015 in relazione a irregolarità emerse nella gestione dell'attività d'impresa bancaria, irregolarità rappresentate:

- ✓ dal sistematico ricorso della banca al sostegno finanziario concesso ai clienti/soci per l'acquisto di azioni proprie sul mercato primario e su quello secondario;
- ✓ dal rilascio, in favore dei soci, di lettere con le quali l'istituto assumeva l'impegno al riacquisto delle azioni ovvero forniva garanzie di rendimento dei titoli;
- ✓ dagli "storni" di interessi, autorizzati dagli organi di vertice dell'istituto onde neutralizzare i costi dei finanziamenti all'uopo erogati dalla Banca;
- ✓ dagli investimenti di consistenti risorse in fondi esteri poi utilizzati, almeno in parte, per la detenzione indiretta di azioni proprie.

Tali anomalie operative, per effetto dei provvedimenti adottati all'esito dell'ispezione BCE del febbraio del 2015, avevano generato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale, stimato in circa un miliardo di euro di deduzioni dal patrimonio di vigilanza, come confermato dalla stessa banca verificata nella relazione semestrale del 30.6.2015 e, quindi, nel bilancio d'esercizio 2015.

Ne era seguita anche l'iscrizione di rettifiche relative a crediti deteriorati per circa 1,3 miliardi di euro.

Quindi, nel 2016, la banca aveva deliberato un piano di rafforzamento patrimoniale che tuttavia non era andato a buon fine (con particolare riferimento all'aumento di capitale, previsto nella consistente misura di 1,5

miliardi, tanto che il Fondo Atlante aveva rilevato la proprietà dell'istituto sottoscrivendo aumenti di capitale per complessivi 2,3 miliardi).

Di qui la dichiarazione, da parte della BCE, dello stato di dissesto o di rischio di dissesto e, successivamente, l'avvio della procedura di L.C.A., decisa con decreto del Ministro dell'Economia del 25.6.2017.

Con sentenza 21.12.2018, poi, il tribunale di Vicenza aveva dichiarato lo stato di insolvenza dell'istituto di credito.

E' in questo contesto di crisi - successivamente sfociato, come appena precisato, nella dichiarazione dello stato di insolvenza - che si inscrivono le condotte di aggiotaggio manipolativo ed informativo, di ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia, della BCE e (quanto al solo imputato GIUSTINI) della CONSOB, nonché di falso in prospetto, condotte che costituiscono (oltre agli illeciti amministrativi contestati all'ente Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.) gli addebiti ritenuti provati nella pronunzia del tribunale di Vicenza.

In particolare gli imputati, nelle loro rispettive qualità di esponenti di vertice dell'istituto bancario, avrebbero posto in essere una serie di azioni coordinate finalizzate alla manipolazione del mercato, attraverso una artificiosa rappresentazione di una solidità patrimoniale della banca in realtà inesistente e della liquidità del titolo azionario, mediante la sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto di azioni della banca, l'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo del valore delle azioni finanziate ed il mantenimento di un valore sovradimensionato del suddetto titolo (**aggiotaggio manipolativo**).

Avrebbero, altresì, diffuso informazioni mendaci (prevalentemente attraverso la emissione di comunicati stampa indirizzati al mercato ed ai soci) inerenti alla situazione della banca, alla liquidità del titolo azionario e al pieno successo delle operazioni di aumento di capitale effettuate negli anni 2013 e 2014 (**aggiotaggio informativo**).

Inoltre avrebbero posto in essere **condotte di ostacolo alla vigilanza** ai danni della Banca d'Italia e della BCE occultando la sistematica attività di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie e in tal guisa impedendo l'adozione di tempestivi piani di vigilanza coerenti con la reale situazione della banca, conseguendo, inoltre, l'autorizzazione alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale primario di classe 1 e superando positivamente, infine, il *Comprehensive Assessment* (ovverosia

l'esercizio di valutazione approfondita con il quale la BCE aveva verificato lo stato di salute delle principali banche europee) con l'effetto di accedere al Meccanismo Unico di Vigilanza.

Il solo GIUSTINI, poi, avrebbe ostacolato la vigilanza della CONSOB in relazione all'aumento di capitale 2014, omettendo la rappresentazione delle operazioni commerciali finalizzate alla promozione dell'aumento di capitale in questione.

Ulteriori condotte delittuose poste in essere dagli imputati, infine, sarebbero state quelle di **falso in prospetto** in relazione alla predisposizione e diffusione dei prospetti informativi inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni all'atto degli aumenti di capitale degli anni 2013 e 2014. Nell'occasione, infatti, per un verso, sarebbero state occultate le informazioni inerenti al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie; e, per altro verso, sarebbero state comunicate informazioni fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse.

Nel complesso si sarebbe trattato di condotte tutte avvinte da un evidente nesso di strumentalità in quanto sistematicamente ispirate dalla medesima intenzione, da un lato, di creare un'apparenza di liquidità del titolo azionario e, dall'altro, di accreditare la solidità patrimoniale dell'istituto di credito.

Solo in quest'ottica, del resto, nella prospettiva d'accusa, sarebbero interpretabili le condotte dei singoli imputati, altrimenti del tutto prive di senso, posto che le corrette attività di appostazione della riserva di bilancio e di scomputo del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza avrebbero reso prive di ogni effetto le operazioni correlate.

Di qui la contestazione della responsabilità concorsuale degli imputati.

1.2 Il compendio probatorio

Il giudizio di penale responsabilità scaturiva dalla valutazione coordinata di un panorama probatorio assai vasto e composito, segnatamente costituito da elementi di natura testimoniale (deposizioni degli agenti operanti, di ex dirigenti dell'istituto di credito, nonché di funzionari e dipendenti della banca, di clienti, ecc.) e documentale (e-mail, documenti contabili, verbali del CdA,

piani industriali, ecc.), dagli esiti di operazioni di intercettazione telefonica, nonché dalle conclusioni cui erano pervenute approfondite attività di ispezione; conclusioni, queste ultime, che erano state dapprima documentate attraverso l'acquisizione delle relative relazioni e, quindi, confermate e precisate in sede di escussione dibattimentale degli ispettori e dei funzionari di vigilanza.

Inoltre un rilievo significativo, nella ricostruzione dei fatti, era dal primo giudice assegnato anche all'approdo cui era pervenuta la meticolosa attività di ricostruzione di quegli aspetti della gestione aziendale rilevanti ai fini della compiuta comprensione delle reali dinamiche e della esatta portata del fenomeno delle operazioni di capitale finanziato siccome effettuata dai consulenti tecnici del P.M.. Costoro, in effetti, avevano ripercorso, attraverso uno scrupoloso vaglio della notevole mole della documentazione disponibile, tutte le singole operazioni giungendo ad una precisa quantificazione del fenomeno; quantificazione, peraltro, sostanzialmente allineata, seppure per difetto, ai dati indicati dalla stessa banca nella Relazione sulla Gestione dei bilanci 2015-2016 (euro 1086,9 mln).

Le indagini della GdF, poi, avevano consentito di riscontrare le evidenze ispettive e di delineare compiutamente il contributo fornito dai singoli imputati.

Infine, anche la relazione ex art 33 l.f. - nella quale erano stati compendiati gli esiti di un accurato esame dei bilanci e degli indici di redditività, efficienza e solidità patrimoniale, nonché dei margini di struttura essenziale dell'istituto di credito – aveva rappresentato un prezioso contributo (peraltro convergente con le ulteriori risultanze processuali) per l'esatta comprensione del fenomeno del capitale finanziato.

1.3 La competenza

Il tribunale, dopo avere premesso che la questione della competenza territoriale avrebbe dovuto essere valutata alla stregua delle indicazioni contenute nell'imputazione nonché delle allegazioni delle parti <u>unicamente relative al fatto storico siccome stigmatizzato nell'imputazione medesima</u> (fatta salva l'ipotesi – espressamente esclusa dal primo giudice - che dal capo

di incolpazione emergessero macroscopici errori, immediatamente rilevabili come tali), ribadiva la competenza territoriale dell'a.g. vicentina, siccome già affermata (in sede di udienza preliminare e, quindi, negli atti preliminari al dibattimento), ritenendo le eccezioni difensive inammissibili e, comunque, infondate.

Sotto il primo profilo il tribunale di Vicenza, per un verso, richiamava il contenuto della decisione della Corte di Cassazione (Cass. Sez. I, nr. 15537/2018 del 7.12.2017, dep. 6.4.2018) che - già investita della questione a seguito di conflitto negativo sollevato dal GIP di Milano - aveva in tal senso deliberato, la trama argomentativa della quale veniva dal primo giudice puntualmente ripercorsa; per altro verso evidenziava il difetto di fatti nuovi idonei a superare tale decisione (posto che il capo di incolpazione, *medio tempore*, non aveva subito sostanziali modifiche), concludendo, quindi, per la vincolatività della decisione medesima.

In ogni caso, sotto il secondo profilo (quello dell'infondatezza delle eccezioni di incompetenza), il tribunale respingeva le ricostruzioni difensive che individuavano in Roma il luogo di commissione del più grave reato contestato *sub* B1, trattandosi del luogo nel quale aveva sede la Banca d'Italia e ove, pertanto, detto istituto aveva ricevuto il rendiconto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*[1]), al momento della ricezione (ovvero della valutazione) del quale - sempre secondo le prospettazioni difensive -, atteso il contenuto asseritamente decettivo del documento in questione, si sarebbe verificato l'evento di ostacolo. Ciò in ragione del fatto che la falsa informazione - *sub specie* di "occultamento fraudolento" - contenuta in tale documento non rientrava affatto nel perimetro dell'imputazione di riferimento; imputazione che - precisava il primo giudice - circoscriveva al periodo ricompreso tra l'inizio e la fine dell'ispezione il momento di commissione delle attività di intralcio alla vigilanza. Assegnare rilievo, sul punto, all'invio del citato documento da parte del coimputato Sorato Samuele (posizione stralciata e giudicata separatamente), infatti, avrebbe significato modificare indebitamente il capo di imputazione (peraltro inserendovi una condotta che, nella sua materialità, sarebbe stata espressione di una

[1] Trattasi del "*Processo Interno di Autodeterminazione dell'Adeguatezza Patrimoniale*", redatto all'esito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale relativa ai rischi rilevanti derivanti dall'operatività aziendale e dai mercati di riferimento, rendiconto che era stato inviato all'ente di vigilanza, in data 26.4.2012, dal coimputato, giudicato separatamente, Sorato Samuele.

differente modalità di aggressione al bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice), con conseguente contestazione di un fatto nuovo.

Più nel dettaglio il tribunale non condivideva le osservazioni difensive, le quali:

- ✓ da un lato evidenziavano come il capo di imputazione *sub* B1, là dove faceva riferimento all'occultamento o, comunque, alla mancata comunicazione di informazioni, necessariamente ricomprendesse, tra le comunicazioni "fuorvianti", anche la suddetta comunicazione ICAAP (sulla base della quale, del resto, l'ente incaricato della vigilanza aveva determinato l'oggetto dell'attività ispettiva che di lì a poco avrebbe svolto presso la sede dell'istituto vigilato);
- ✓ dall'altro lato contestavano che dall'indicazione del *tempus commissi delicti* siccome precisato in imputazione potessero desumersi effetti decisivi in ordine alla delimitazione del perimetro dell'imputazione, trattandosi di indicazione – espressione dell'avvenuta, censurabile selezione, da parte del P.M., di una sorta di "finestra temporale" non corrispondente alle evidenze disponibili - non certo prevalente, sempre secondo le difese, rispetto alla descrizione del fatto siccome esposto nel capo di imputazione medesimo.

Ad avviso del primo giudice, invero, la prospettazione d'accusa era chiara nell'individuare l'oggetto dell'addebito nelle condotte poste in essere nel corso dell'attività ispettiva, condotte rispetto alle quali l'invio della citata comunicazione ICAAP costituiva un fatto autonomo, estraneo a quello contestato *sub* B1 e neppure preso in considerazione come antecedente causale delle medesime condotte incriminate. Conclusivamente, l'eccezione di incompetenza territoriale, avanzata in relazione all'asserito rilievo da assegnarsi, sul punto, alla citata comunicazione ICAAP, oltre ad essere inammissibile per difetto di sopravvenienze rilevanti ex art. 25 c.p.p. (l'addebito di riferimento essendo rimasto inalterato rispetto all'imputazione provvisoria valutata dalla citata Cass. 15537/2018), era comunque infondata. Infine, neanche poteva sostenersi la competenza territoriale dell'a.g. milanese, pure prospettata da talune difese facendo leva sulle contestazioni di falso in prospetto di cui ai capi I ed L della rubrica. Si era in presenza, infatti, di reati puniti con pena edittale inferiore rispetto a quella prevista per il reato ex art. 2638 c.c., siccome nella specie aggravato ai sensi del comma terzo. In effetti, il raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 co. 1 L. 262/05

non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, in quanto modificata, anche in punto di trattamento sanzionatorio, dal medesimo intervento legislativo, come arguibile dalla *ratio* di detto intervento, quale ricavabile tanto dal tenore della disposizione ex art. 39, co. 3 l. cit, quanto dai relativi lavori preparatori. In ogni caso – e fermo, comunque, il principio di irretrattabilità del foro commissorio sancito dall'art. 25 c.p.p. - anche i reati di cui ai predetti capi I ed L erano stati commessi in Vicenza, presso la sede della banca vicentina, all'atto della pubblicazione dei prospetti informativi, tale essendo il momento consumativo del reato (e non già in Milano, sede della CONSOB, presso la quale detti prospetti erano stati depositati per l'approvazione).

Donde la conferma della competenza del tribunale berico.

1.4 Il patrimonio di vigilanza e l'acquisto di azioni proprie: quadro normativo di riferimento

Il tribunale, dopo avere esplicitamente richiamato il quadro normativo in ordine alla vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva sul settore bancario[2] ed avere puntualmente delineato nozione e caratteristiche del "patrimonio di vigilanza" (nella sua accezione più ampia rispetto al semplice "patrimonio aziendale", in quanto ricomprendente, oltre al capitale sociale e alle riserve, anche gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale ma rappresentanti "canali di patrimonializzazione"), precisava come, alla stregua delle disposizioni in materia, il "patrimonio di vigilanza" dovesse necessariamente corrispondere quantomeno all'ammontare del patrimonio interno assorbito dalle attività bancarie, in ragione della funzione assegnatagli di copertura dei rischi di mercato, operativo e di credito.

Quindi, richiamati gli indici di riferimento per la valutazione della capacità degli istituti di credito di sostenere le proprie attività in presenza dei rischi

[2] Trattasi, in particolare, degli accordi sul capitale di Basilea; della direttiva europea 2013/36/UE del 26.6.2013; del Regolamento UE nr. 575/2013, della regolamentazione applicativa di cui alla circolare 263/06 della Banca d'Italia; degli artt. 51-54 e 65-69 TUB.

tipici[3] ed evocata, altresì, la più recente disciplina di riferimento[4], il primo giudice precisava come il patrimonio di vigilanza complessivo dovesse intendersi costituito dalla somma algebrica tra il "*patrimonio di base o capitale di classe* 1" (*Tier 1*) e il "*patrimonio supplementare o capitale di classe 2*" (*Tier 2*), intesi come insieme di risorse capaci di assorbire le perdite, rispettivamente, in condizioni di continuità di impresa, ovvero di stato di crisi. In un siffatto contesto – proseguiva il tribunale - l'attività di vigilanza della Banca d'Italia assolveva, tra l'altro, alla funzione di valutare se gli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito fossero o meno computabili come strumenti di capitale primario, con la precisazione che, tra gli strumenti destinati ad essere integralmente dedotti dal capitale primario, rientravano certamente gli investimenti in azioni proprie (ivi comprese quelle che la banca fosse stata contrattualmente obbligata ad acquistare), e questo all'evidente fine di evitare il doppio computo del capitale.

Con specifico riferimento al periodo interessato dalle imputazioni (2012-2015), poi, il giudice di prime cure puntualizzava come la composizione del patrimonio di vigilanza fosse disciplinata dalle Circolari della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 e n. 155 del 18.12.1991, circolari che, identificando il patrimonio di vigilanza come la somma algebrica tra il patrimonio di base (*Tier 1*) e il patrimonio supplementare (*Tier 2*), al netto delle deduzioni, esigevano che il rapporto tra il *Tier 1* ed il totale delle esposizioni creditizie ponderate non dovesse essere inferiore al 4,00% e che il patrimonio di vigilanza, inteso come la somma di patrimonio di base *Tier 1* e patrimonio supplementare *Tier 2*, dovesse essere almeno pari all'8% delle attività ponderate per il rischio.

La Circolare n. 263/2006, poi, non prevedeva alcuna autorizzazione della Banca d'Italia per la computabilità delle azioni proprie nel patrimonio di vigilanza.

---

[3] Trattasi, segnatamente: del *Tier 1*, ovverosia del capitale liberamente disponibile per assorbire le perdite senza che la banca abbia l'obbligo di cessare le attività; del *Tier 2*, ovverosia del capitale che assorbe le perdite in caso di liquidazione della banca e fornisce, quindi, un livello di protezione inferiore ai depositanti e agli altri creditori; del *Core Tier 1*, corrispondente al *Tier 1* al netto degli strumenti finanziari che possono essere emessi dalla banca sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, o altri titoli; del *CET 1*, coefficiente patrimoniale utilizzato per valutare la solidità di una banca; del *Common Equity Tier 1 Ratio*, coefficiente ottenuto dividendo il *Tier 1* per le attività di bilancio ponderate per il rischio; del *Total Capital Ratio (TCR)*, altro indicatore di solidità di una banca, calcolato dividendo il patrimonio di vigilanza per i crediti concessi ai clienti, ponderati per il rischio.

[4] Art. 72 del regolamento CRR.

Inoltre, a decorrere dal 2014, la disciplina di riferimento era costituita dal regolamento UE n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR) e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, con l'effetto che alla nozione di patrimonio di vigilanza era subentrata quella di "fondi propri" (costituiti dalle tre componenti: *CET1*, *Additional Tier 1* e *Tier 2*). Secondo il CRR le banche avrebbero dovuto disporre di un requisito di capitale primario di classe 1 (CET) pari al 4,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di un requisito di capitale di classe 1 (*Tier 1*) pari al 6% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e, infine, di un patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) pari all'8% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ciò posto, il primo giudice, con riferimento al tema dell'acquisto delle azioni proprie da parte di un istituto di credito, richiamava i limiti progressivamente sempre più stringenti introdotti sul punto[5], oltre alle specifiche condizioni legittimanti le autorizzazioni in materia da parte dell'autorità di vigilanza, sottolineando come il principio dell'obbligatoria deduzione dal patrimonio di vigilanza delle azioni riacquistate fosse rimasto immutato nel tempo, trattandosi di principio (nel periodo 2006-2013 previsto dalle citate circolari della Banca d'Italia, come progressivamente aggiornate) essenziale per la tutela dei terzi, posto che, nel momento in cui la banca finanziava l'acquisto di azioni proprie, l'apporto patrimoniale era destinato ad assumere carattere fittizio, inidoneo a incrementare il patrimonio destinato alla copertura di rischi e perdite aziendali.

E, in proposito, il primo giudice delineava puntualmente il regime prudenziale previsto successivamente all'1.1.2014, regime nel cui ambito rilevava anche il processo interno di autodeterminazione dell'adeguatezza patrimoniale che gli istituti di credito erano chiamati ad effettuare e di cui avrebbero dovuto comunicare gli esiti alla Banca d'Italia attraverso una apposita comunicazione (ICAAP) - la responsabilità della quale era rimessa agli organi societari di amministrazione e di controllo - destinata ad illustrare le caratteristiche di tale processo.

[5] Nessun vincolo sino al 30.12.2010; entro il 5% del capitale dal 31.12.2010 al 31.12.2013; con necessaria autorizzazione della Banca d'Italia, dal 31.12.2010, per gli acquisti superiori al 5%; solo previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, dall'1.1.2014, con autorizzazione preventiva, indipendentemente dalla percentuale di riacquisto, nel caso di riacquisto o rimborso di strumenti di CET 1 aventi l'effetto di ridurre i fondi propri.

Era proprio il resoconto ICAAP – proseguiva il tribunale – a consentire all'organo di vigilanza di effettuare una valutazione completa (destinata a concludersi con l'attribuzione di un punteggio ricompreso tra 1 e 5) delle caratteristiche qualitative fondamentali (attraverso un'attività di supervisione denominata SREP/*Supervisory Review Evaluation Process*, caratterizzata anche da un confronto diretto tra organo di vigilanza ed istituto vigilato[6]).

1.5 La ricostruzione dei fatti.

1.5.1 L'ispezione della BCE del febbraio 2015 ed i riscontri all'analisi BCE.

In ordine all'ispezione BCE del febbraio 2015 - avviata dopo che una serie di evidenze (ivi compresa la pubblicazione, a ottobre del 2014, di un articolo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a firma Claudio Gatti, nel quale si era fatto espresso riferimento proprio al tema del finanziamento delle azioni) avevano fatto emergere come la BPVi avesse riacquistato azioni proprie in difetto della previa autorizzazione alla vigilanza - il Tribunale precisava che detta ispezione, svoltasi dal febbraio al luglio del 2015, aveva effettivamente dimostrato il diffuso ricorso da parte dell'istituto di credito ad operazioni di assistenza finanziaria ai soci per l'acquisto di azioni proprie; azioni che, proprio in quanto acquistate con finanziamenti concessi dall'emittente, non avrebbero dovuto essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza (ovverosia nei "fondi propri", secondo la terminologia adottata dall'art. 28, par. 1, lett. B, CRR).

Sulla base, in particolare, della puntuale deposizione dell'ispettore Emanuele Gatti (responsabile del *team* della vigilanza), il primo giudice ricostruiva dettagliatamente natura, svolgimento ed esiti dell'ispezione in questione. Ebbene, si era trattato di una ispezione sul rischio di mercato, finalizzata, nell'ordine:

[6] Nell'ambito della complessiva attività di vigilanza, poi, erano puntualmente richiamati dal tribunale anche: il *Comprehensive Assessment* (ossia l'esame approfondito del bilancio e del profilo di rischio delle banche) condotto dalla BCE tra il novembre del 2013 e l'ottobre del 2014 in vista dell'avvio operativo del meccanismo unico di vigilanza a far data dal 4 novembre del 2014; la revisione della qualità degli attivi (Asset Quality Review - AQR) organizzata per assicurare una completa valutazione degli elementi idonei a generare un impatto sul capitale detenuto dalle banche e sui requisiti minimi richiesti; gli Stress Test.

- ✓ a verificare eventuali fenomeni di assistenza finanziaria relativi alle operazioni di aumento di capitale;
- ✓ a controllare la corretta valutazione del prezzo delle azioni;
- ✓ ad analizzare, infine, le operazioni di investimento nei fondi lussemburghesi sottoscritti alla fine del 2012 dalla banca vigilata.

L'arco temporale di riferimento assunto dagli ispettori era stato quello tra il 1.1.2014 ed il 28.2.2015.

Il cd. "mini aucap", poi, non era stato incluso nell'accertamento perché, in tale occasione, la banca aveva effettuato operazioni di taglio piccolo (6250 euro/100 azioni) per le quali aveva espressamente previsto la possibilità di finanziamento da parte dello stesso istituto di credito, con corretta deduzione delle azioni acquistate dal patrimonio di vigilanza.

Per il mercato secondario, poi, erano state analizzate tutte le operazioni per un controvalore superiore ai 250.000 euro.

Quanto alla metodologia operativa seguita per intercettare le operazioni di capitale finanziato erano stati adottati criteri di tipo quantitativo e qualitativo. Sotto il primo profilo erano state tracciate le operazioni caratterizzate da "una relazione forte" tra ammontare finanziato e sottoscritto (nel senso che il "finanziato" avrebbe dovuto essere superiore al "sottoscritto", sia con riferimento alle operazioni "*full*", ovverosia quelle in cui l'intero finanziamento era stato utilizzato per l'acquisto delle azioni; sia a quelle cc.dd. "*fifty-fifty*", ovverosia nelle quali solo una parte del finanziamento era stato impiegato per l'acquisto dei titoli).

In ordine al dato temporale erano stati analizzati, in relazione al mercato primario, solo i finanziamenti concessi nel "periodo sospetto", ricompreso tra la data di inizio del collocamento e il giorno della consegna del titolo al cliente (c.d. *delivery date*), pari a circa tre mesi.

Diversamente, in ordine al mercato secondario, erano state analizzate tutte le operazioni di acquisto in cui i finanziamenti erano stati erogati <u>nei tre mesi antecedenti</u> (posto che dai colloqui avuti con Sergio Romano, addetto all'ufficio soci, gli ispettori avevano appreso che la tempistica media seguita dalla banca per evadere un ordine di acquisto di azioni non superava, per l'appunto, i 90 giorni circa). In ogni caso – precisava il tribunale - gli ispettori avevano verificato che, generalmente, i finanziamenti erano risultati concessi pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordine di acquisto.

Altri elementi considerati ai fini ispettivi erano stati l'analisi dei conti, quasi tutti caratterizzati da bassissima operatività, nonché la valutazione delle P.E.F. (ovverosia le pratiche elettroniche di fido), risultate costantemente connotate dall'indicazione di causali estremamente generiche e ripetitive e, pertanto, ritenute sintomatiche di "operazioni eccentriche". Inoltre, anche la circostanza che le operazioni fossero "operazioni in bianco" (ovverosia prive di garanzia) costituiva una prassi anomala rispetto ai normali standard creditizi di sana e prudente gestione del portafogli creditizio di una banca.

Quindi, con specifico riferimento agli esiti dell'ispezione, il tribunale illustrava le seguenti evidenze:

a) l'esistenza di capitale finanziato per un importo complessivo di 506 milioni, capitale che, proprio in quanto oggetto di finanziamento, avrebbe dovuto essere detratto dal patrimonio di vigilanza;

b) il rilascio di lettere di impegno collegate ad acquisti sul mercato secondario (peraltro non registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti di bilancio) con le quali l'istituto si era vincolato al rimborso del capitale investito dagli azionisti nella banca. A fine ispezione, in relazione a tali lettere di impegno (la scoperta delle quali - precisava il tribunale sulla scorta della deposizione del teste Emanuele Gatti - aveva rappresentato un vero e proprio punto di svolta nell'ispezione, trattandosi della prova documentale della consapevolezza, da parte del *management*, del carattere finanziato dell'acquisto delle azioni), l'istituto era stato costretto a dedurre dal CET 1 circa 21 milioni di euro;

c) il fenomeno degli storni di interessi alla clientela (onde tenerla indenne dei costi derivanti dal finanziamento correlato all'acquisto delle azioni). In alcuni casi si era trattato di storni non "baciati" da finanziamenti e, pertanto, sintomatici di un comportamento concludente dell'azienda finalizzato a riconoscere al cliente un corrispettivo per il possesso delle azioni, con conseguente accrescimento dei rischi legale e reputazionale a carico dell'azienda medesima. Peraltro la pratica degli "storni" aveva generato un vincolo sul rendimento delle azioni tale da precluderne la computabilità nel patrimonio di vigilanza;

d) la sopravvalutazione del valore dell'azione, valore deciso a monte dal CdA senza considerare i dati fondamentali dell'azienda sotto il profilo economico-patrimoniale; profilo, in effetti, caratterizzato da risultati economici modesti;

e) lo squilibrio del mercato secondario delle azioni, in quanto connotato da una marcata asimmetria tra ordini di acquisto e ordini di vendita (572,5 milioni contro 1.000.000.000, nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2014); asimmetria, peraltro, risultata all'origine proprio del ricorso al capitale finanziato, quale strumento per contrastare l'illiquidità del titolo;

f) l'investimento per euro 350.000.000 nei fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum" ad esposizione sconosciuta, effettuato in modo non prudente né trasparente. Si trattava, in effetti, di fondi ad esposizione non comunicata, dei quali, sostanzialmente, BPVi era sottoscrittore unico (sicché, più che di fondi, si era in presenza di una gestione patrimoniale delle risorse dell'istituto di credito). Né i dirigenti della banca avevano fornito delucidazioni agli ispettori sulla natura degli investimenti in detti fondi se non a seguito della comunicazione che la mancata *disclosure* avrebbe comportato lo scomputo dell'intero importo di 350 milioni di euro dal patrimonio di vigilanza. Solo a quel punto, infatti, erano stati comunicati gli investimenti sottostanti ed era così emerso non solo che detti fondi avevano investito in *asset* in buona parte legati allo stesso istituto di credito ma, soprattutto, che i fondi medesimi erano stati lo strumento utilizzato per l'acquisto di azioni proprie, nel 2012, per un importo di 60 milioni di euro (in luogo di quello dichiarato di 54 milioni circa), titoli poi dismessi al 31 dicembre del 2014;

g) l'esistenza della società di diritto irlandese BPVi Finance, utilizzata anche per alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato [operazioni relative, segnatamente: a) alla campagna "svuota fondo" 2012, tradottasi nell'acquisto di azioni proprie, per il valore complessivo di 30 milioni di euro, per il tramite delle società italiane denominate Pelmo, Ginestra e Luna, all'uopo provviste del relativo capitale unicamente grazie ai bonifici effettuati in favore di esse dalle tre loro controllanti lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, a loro volta finanziate da BPVi Finance; b) alla dismissione delle azioni proprie detenute dai fondi lussemburghesi "Athena" ed "Optimum" ed acquistate, per una rilevante percentuale, dalla società Sorgente Ltd. a mezzo di un finanziamento erogatole dalla predetta società di diritto irlandese BPVi Finance].

In definitiva – precisava il primo giudice - gli esiti cui era pervenuta l'attività ispettiva avevano generato un impatto deflagrante sul patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito, comportandone la riduzione per un valore di 607 milioni

di euro (come da tabella riassuntiva riportata a pag. 288 della sentenza impugnata). Ne era seguita la predisposizione di un radicale piano di rafforzamento del capitale, onde consentire alla banca di rientrare immediatamente nei parametri richiesti dalla BCE. Nondimeno, nel prosieguo, la verificata impraticabilità degli interventi necessari a ripristinare la corretta operatività dell'istituto ne aveva imposto la liquidazione coatta amministrativa.

Quindi, in ordine alla capacità probatoria da riconoscersi, nei limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, agli accertamenti ispettivi, il tribunale precisava che tale capacità derivava, segnatamente, dalla competenza del personale dell'organo di vigilanza; dalla imparzialità propria di tale organo (le cui valutazioni, del resto, avevano determinato un nuovo assetto di *governance* dell'istituto di credito); dalla coerenza, infine, tra gli esiti dell'ispezione e quanto verificato dai consulenti del P.M..

Peraltro anche il dott. Ferdinando Parente, consulente della difesa dell'imputato PELLEGRINI, aveva rimarcato il carattere "profondamente innovativo" e metodologicamente "ineccepibile" dei criteri seguiti dal *team* ispettivo nel corso della vigilanza, sottolineando anche la natura prudenziale dell'accertamento (sottostimato) che ne era derivato in punto di quantificazione del fenomeno del capitale finanziato.

Inoltre - precisava il tribunale - numerosi erano stati i riscontri all'analisi della BCE.

Trattavasi:

a) dello squilibrio del mercato secondario, siccome manifestatosi a partire dal 2011 (squilibrio che, in difetto del ricorso al finanziamento delle azioni, avrebbe portato al "blocco della liquidità" già dal secondo trimestre del 2012);

b) delle dichiarazioni di numerosi esponenti del *management* aziendale (segnatamente: i testi Filiberto Romio, responsabile dell'Ufficio Soci, e Sergio Romano, addetto allo stesso Ufficio Soci, i quali avevano rievocato l'incremento della richiesta di vendita delle azioni a partire dagli anni 2011/2012 e l'abbandono del relativo criterio cronologico a decorrere dallo stesso 2011; il teste Costante Turco, il quale aveva riferito che già dal 2009 erano state effettuate "operazioni svuota fondo" – rivolte cioè ad azzerare il fondo acquisto azioni proprie della banca - a ridosso della fine dell'anno per abbellire il bilancio; il teste Maurizio Baruffato, il quale aveva dichiarato che

dalla metà del 2011 aveva iniziato a sentire parlare di "operazioni K", finanziamenti correlati e operazioni c.d. "baciate" nel corso delle riunioni della Divisione Mercati con i capi area; l'ex direttore generale dal 2001 al 2005 e dal 2008 all'ottobre 2011, Divo Gronchi, il quale aveva confermato le tensioni sul mercato a causa della scarsità di domande di acquisto delle azioni, tensioni da lui fronteggiate rivolgendosi a investitori istituzionali che avevano comprato azioni BPVi con intesa verbale di riacquisto);

c) degli appunti del segretario generale Mariano Sommella relativi alle operazioni c.d. "baciate", dal medesimo teste definite come operazioni sulle quali, dietro indicazione dei vertici aziendali, occorreva "spingere" per aumentare il capitale[7];

d) degli ulteriori riscontri documentali in ordine all'andamento asimmetrico del mercato secondario (in particolare la e-mail di cui al documento nr. 166 e l'appunto di cui al documento 881 prodotti dal P.M. - cfr. pag. 304 della sentenza impugnata);

e) delle attività "svuota fondo", attuate anche attraverso le operazioni c.d. "baciate" (per un importo stimato dai CCTT del P.M., con riferimento all'anno 2012, pari a 287 milioni di euro), delle quali avevano complessivamente riferito svariati testi (segnatamente i testi Filiberto Romio, Enzo Dalle Carbonare, Gianmaria Casarotti, Maurizio Baruffato, Costante Turco e Franco Pilan);

f) delle stesse dichiarazioni rese, nel corso del suo esame, dall'imputato Giuseppe ZIGLIOTTO (il quale aveva riferito che alla fine del 2012, attraverso la sua società *Zeta s.r.l.,* aveva acquistato azioni dell'istituto di credito per "*dare una mano alla banca*" e consentire lo sblocco di richieste di vendita inevase);

g) della ricostruzione del fenomeno del capitale finanziato siccome effettuata dall'*Internal audit* (e compendiata nel documento nr. 22 prodotto dal P.M.);

h) delle dichiarazioni dibattimentali del teste Roberto Rizzi, gestore *private* di Contrà Porti (il quale aveva riferito delle modalità di attuazione delle operazioni più consistenti di capitale finanziato - i cc.dd. "*big ticket*" - caratterizzate da un arco temporale ristretto di 6/12 mesi e dalla corresponsione di un compenso variabile tra lo 0,50% e il 2%);

[7] cfr. pagg. 302-303 della sentenza impugnata.

i) delle articolate modalità di occultamento delle operazioni correlate, costituite, segnatamente: dal divieto di comunicazioni scritte (come riferito dai testi Costante Turco, Alberto Cudiz e Gianluca Girardi; il teste Franco Tessarollo, dal canto suo, aveva parlato di un eccesso di riservatezza al riguardo); dall'utilizzo di formule generiche nelle causali degli affidamenti (in particolare "*cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e/o immobiliare*") tali da occultare all'esterno - ma, al contempo, da rendere immediatamente riconoscibili all'interno - le operazioni correlate; dal distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni; dalla cura prestata nell'evitare l'assoluta coincidenza di importo tra finanziamento ed azioni acquistate; e, infine, dall'inserimento nel portafoglio titoli dei clienti anche di azioni diverse;

j) dell'esistenza delle lettere di impegno (l'*Internal audit* ne aveva censite in numero di 65);

k) degli "storni" di interessi, siccome verificati anche dalle attività di *audit* (il documento richiamato era quello nr. 18 della produzione del P.M.) e oggetto di deposizione testimoniale (segnatamente, le deposizioni di Dario Esposito, funzionario addetto al "Risk Management", nonché quelle di Costante Turco, di Gianmaria Casarotti e di Luigi Veronese);

l) delle modalità seguite per il collocamento delle azioni quali evidenziate, ancora, dalla relazione di *audit* (modalità costituite: dall'acquisto con mezzi propri a fronte della promessa di una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi, associata all'eventuale plusvalenza del prezzo dell'azione con eventuali scostamenti compensati attraverso storni di competenze non giustificati; dall'acquisto con mezzi propri di azioni BPVi per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un *time deposit* a tasso di favore, in linea di massima del 4%, acquisto, questo, proposto a partire dal 2013; da finanziamenti "baciati" con storno competenze/spese e rendimento garantito, con durata, in genere, di 6/12 mesi; da fidi per "operazioni K" concessi a clienti cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente e con erogazione condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione per acquisto di azioni proprie; operazione, questa, poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati forniti dalla Divisione Mercati; dall'acquisto di azioni proprie proposto in occasione di affidamenti su clientela

con *rating* compreso tra 1 e 5 per il *retail* (ovverosia per i singoli clienti) e tra 1 e 6 per il *corporate* (ovverosia per le imprese);

m) dei riscontri dibattimentali in ordine alla prassi adottata dai vertici dell'istituto per dare attuazione alle operazioni correlate con l'obiettivo di raggiungere, sia in occasione dei nuovi finanziamenti che nelle procedure di rinnovo, il rapporto del 10% tra il capitale sottoscritto e l'importo erogato. Dalle dichiarazioni dei testi, invero, era emersa la forte pressione praticata sulla rete aziendale per la conclusione delle operazioni "baciate" (deposizioni Alessandro Balboni, Gianluca Girardi, Costante Turco, Marco Nichele, Diego Ipprio, Alberto Cudiz) al punto tale che alcuni collaboratori, come i *private banker* Antonio Villa e Franco Tessarollo, avevano rassegnato le dimissioni (il Tessarollo proprio sul rilievo della contrarietà etica rispetto alle operazioni di capitale finanziato). Il verbale di conciliazione successivo alle dimissioni del Tessarollo, peraltro, aveva previsto l'inserimento di una clausola di riservatezza. Anche i bollettini sindacali acquisti nel corso del dibattimento, infine, avevano comprovato, così come le e-mail parimenti acquisite, le pressioni per il raggiungimento degli obiettivi di capitale assegnati (cfr. pagg. 317-318 della sentenza);

n) delle dichiarazioni dibattimentali rese da clienti di rilievo (cfr. dep. Loison, Ferrari, Morato, Roncato, Toffano, Tiso, Magagnin, Cappozzo, Malinverni, Brunetti, Cattelan, Giancarlo e Silvano Ravazzolo) che avevano concluso le operazioni aventi ad oggetto i "*big ticket*", là dove costoro avevano concordemente delineato lo schema operativo di riferimento (operazione a termine/apertura conto corrente dedicato/remunerazione variabile tra lo 0,5% e l'1%);

o) delle dichiarazioni rese dall'ispettore Gianluca Manni (confermate dalla testimonianza del direttore regionale BPVi della Lombardia, della Liguria e del Piemonte, Gianluca Girardi e dal direttore di BPVi Finance Piero Rasini) con specifico riferimento alle modalità operative seguite per realizzare lo "svuota fondo" del 2012 attraverso la società controllata irlandese BPVi Finance per il tramite delle tre società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, all'uopo provviste – come detto sopra - del relativo capitale unicamente grazie ai bonifici effettuati in favore di esse dalle tre loro controllanti lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, a loro volta finanziate, per l'appunto, da BPVi Finance;

p) dell'operazione di acquisto di un'importante frazione delle azioni BPVi già detenute dai fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum", effettuata dalla società Sorgente Ltd. per l'importo di 25 milioni di euro, secondo quanto emerso dalle stesse risultanze delle attività di revisione interna nonché dal contenuto delle deposizioni dibattimentali, ivi compresa quella di Iorio Francesco, amministratore delegato e d.g. di BPVi dal 1.6.2015 al 4.12.2016; questi aveva confermato come, di fatto, i suddetti fondi esteri fossero stati utilizzati sia per acquistare in origine azioni della banca sia per effettuare investimenti in società riconducibili a soggetti già finanziati dall'istituto (investimenti, questi ultimi, che, generando un rischio aggiuntivo, avrebbero imposto che fosse seguito un *iter* autorizzativo ben diverso, con competenza al rilascio del benestare da parte del CdA - cfr. pagine 325-329 della sentenza);

q) delle dimissioni del *private banker* Antonio Villa, generate dalle pressioni ricevute per concludere le operazioni "baciate" e dall'atteggiamento dilatorio assunto dal d.g. Samuele Sorato a seguito delle conseguenti richieste di approfondimento della vicenda provenienti dal responsabile dell'*audit* Massimo Bozeglav (cfr. deposizione Villa e documentazione di riferimento);

r) della denunzia del fenomeno degli acquisti correlati effettuata, nel corso dell'assemblea del 26 Aprile 2014, dal socio Maurizio Dalla Grana e della conseguente inerzia degli organi societari;

s) delle anomalie riscontrate in occasione della revisione legale del bilancio della banca da parte della società KPMG in punto di adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento alle operazioni fatte in contestualità, anomalie che avevano indotto la responsabile dell'ufficio legale interno a sollecitare l'esecuzione di un apposito *audit* ottenendo, tuttavia, un fermo diniego da parte del d.g. Sorato e di PIAZZETTA Andrea, responsabile della Divisione Finanza (il quale ultimo aveva replicato: "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa*"- cfr. deposizione Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale interno);

t) del contenuto del *file* audio (ritenuto dal tribunale utilizzabile, trattandosi di documento registrato dagli addetti informatici a ciò deputati e non già di abusiva registrazione effettuata da ignoti, donde il rigetto della relativa eccezione avanzata dal difensore dell'imputato MARIN) inerente allo svolgimento dei lavori del Comitato di Direzione del 10.11.2014. Tale

registrazione aveva inequivocabilmente documentato tanto l'esistenza del fenomeno delle operazioni "baciate" quanto l'approntamento di strategie per occultare tale fenomeno alla vigilanza (cfr. pagg. 335-336 della sentenza);

u) dell'allestimento della "*Task Force gestione soci*" che, nelle intenzioni dei vertici della banca, avrebbe dovuto approntare, *in extremis*, una strategia difensiva in relazione ai diversi profili di irregolarità emersi nel corso degli accertamenti ispettivi e favorire l'assunzione di una posizione comune a fronte delle sempre più pressanti richieste da parte dei clienti, dei reclami relativi al deprezzamento delle azioni e del rischio di fuga dei correntisti. Era stata proprio la questione, emersa sin dalle prime interlocuzioni, del fenomeno del capitale finanziato, peraltro di dimensioni notevolissime (pari a un miliardo di euro, secondo il teste Mario Lio) che, di fatto, aveva impedito alla *Task Force* di esplicare qualsivoglia concreta attività (cfr. deposizione del teste Giammaria Amato; e-mail di cui ai documenti nn.ri 525, 528 del P.M:);

v) della quantificazione del capitale finanziato che, determinata dall'*audit* interno, su incarico BCE, nella misura di euro 941.335.883 e riferita a nr. 917 posizioni correlate, era poi stata fissata dalla società *Ernst & Young* (all'esito di una accurata ricostruzione del fenomeno, a partire dall'anno 2008, che aveva visto coinvolti il personale della Divisione Mercati ed i singoli capi area, questi ultimi richiesti di confermare/integrare i dati che andavano emergendo) nella misura di euro 1.086.892.062;

w) della relazione redatta ex art. 33 l.f. dai commissari giudiziali che avevano individuato le cause del dissesto dell'istituto di credito, segnatamente: nella fissazione di un prezzo delle azioni sovrastimato (anche a causa della predisposizione di piani economico-finanziari mirabolanti, se non addirittura fantasiosi e per l'effetto dell'ausilio di professionisti incuranti dei dati utilizzati per le loro stime e valutazioni); nel massiccio ricorso alle operazioni correlate; nell'effettuazione di operazioni non strettamente riconducibili all'attività di erogazione del credito alla clientela bensì consistenti in investimenti in altre società, partecipazioni, ovvero in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) quali i fondi lussemburghesi (che avevano anche agito da "società veicolo" per operazioni "back to back") e, quindi, in definitiva, in operazioni eccessivamente speculative, rischiose o addirittura illecite; nella continua pratica di sollecitare il mercato azionario stimolando gli acquisti di azioni proprie grazie ai finanziamenti correlati, occultando le perdite e

sovrastimando i titoli; e, infine, nella decisione di celare il continuo peggioramento della qualità del credito attraverso la sottostima delle rettifiche e l'occultamento delle perdite a bilancio.

1.5.2 La consulenza tecnica dei P.M.

Assoluto rilievo, nella ricostruzione dei fatti, era dal primo giudice assegnato agli esiti della consulenza tecnica disposta - nel corso delle indagini - dagli inquirenti.

In particolare i consulenti dott.ssa Lara Castelli e prof. Roberto Tasca, all'esito di una valutazione analitica della documentazione a disposizione riferibile a ciascuno dei 965 clienti che erano stati segnalati per avere operato tramite finanziamento - valutazione, peraltro, fondata sull'adozione di un approccio prudenziale (caratterizzato, per evitare duplicazioni nel caso di finanziamenti indiretti, dall'attribuzione all'organo deliberante il finanziamento del controvalore di uno solo degli acquisti[8]) - avevano evidenziato:

<u>con riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati (quesito nr.1):</u>

- ✓ che dei 965 clienti segnalati solamente 91 non erano stati finanziati da BPVi, sicché le posizioni finanziate erano pari a nr. 874;
- ✓ che l'ammontare degli acquisti finanziati era pari a complessivi 1.031,6 milioni di euro (per un totale di azioni BPVi acquistate tramite finanziamento pari a 15.426.391), di cui euro 963 milioni riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 milioni riferiti a sottoscrizioni di prestito obbligazionario convertibile;
- ✓ che la quota prevalente degli acquisti era riferibile a operazioni finanziate da BPVi (essendo imputabili alle controllate BPVi Finance e Banca Nuova, rispettivamente, acquisti per euro 55,4 milioni e per euro 5,2 milioni);
- ✓ che, quanto all'aumento di 506 milioni di euro di capitale effettuato nel 2013, la banca aveva finanziato il 28% dell'operazione, per un valore complessivo di euro 143 milioni;
- ✓ che, quanto all'aumento di capitale nell'anno 2014 per euro 607,8 milioni, l'ammontare finanziato era stato di 136 milioni (pari al 22%);

[8] Cfr., sul punto, quanto precisato nella nota nr. 159, riportata a pag. 357 della sentenza.

- ✓ che nel 64% degli acquisti il rapporto tra finanziamento e acquisto delle azioni era risultato pari o superiore al 90%;
- ✓ che, quanto all'ammontare del valore dei titoli suddiviso per ciascun organo deliberante in relazione al periodo oggetto di indagine (30.6.2012-31.3.2015), al CdA andava "attribuito" un valore di euro 414.193.319 (pari al 35% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al Comitato Crediti un valore di euro 160.029.069 (pari al 13% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al responsabile Divisione Crediti, MARIN Paolo, un valore di euro 108.418.754 (pari al 9% delle delibere relative a finanziamenti correlati); al responsabile della Divisione Mercati, GIUSTINI Emanuele, un valore di euro 32.941.194; al Comitato Esecutivo un valore di euro 63.196.606; al Comitato Centrale Fidi, infine, un valore di euro 49.936.575;

<u>con riferimento al fenomeno della vendita delle azioni con patto di riacquisto (quesito nr. 2):</u>

- ✓ che tale fenomeno si era concretizzato nel rilascio di lettere in favore di 14 azionisti, trattandosi dei soggetti nei confronti dei quali la banca si era incontrovertibilmente impegnata al riacquisto delle azioni, il tutto per un valore complessivo di 46,6 milioni di euro (le restanti lettere non erano state prudenzialmente considerate in quanto contenenti un impegno "più debole", ovvero perché mai consegnate agli azionisti)[9];

<u>con riferimento alla determinazione del patrimonio di vigilanza e del livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali (quesito nr. 3) :</u>

- ✓ che, doverosamente detratti dall'ammontare del patrimonio di vigilanza (ovvero dall'ammontare dei "fondi propri", secondo la terminologia introdotta dal CRR), quale comunicato dalla Banca all'organo di vigilanza, tanto l'importo complessivo degli acquisti di azioni BPVi effettuati dai clienti considerati finanziati, quanto l'ammontare degli impegni al riacquisto di azioni ritenuti effettivamente vincolanti e prudenzialmente diminuite anche le attività ponderate per il rischio (RWA) del medesimo ammontare (sul rilievo che le operazioni di finanziamento non sarebbero state ragionevolmente poste in essere se non per il raggiungimento dello scopo in questione), la differenza tra il Total Capital Ratio comunicato e quello rettificato andava da un minimo di 1,16% a un massimo del 3,4% (31.3.2015). Inoltre: il CET 1 ratio rettificato al 31.3.2014 (6,63%) ed al 30.6.2014 (6,24%) si attestava a un

[9] Cfr. tabella riportata a pag. 359 della sentenza.

livello inferiore alla soglia minima regolamentare del 7%; il Tier 1 Ratio rettificato si attestava ad un livello inferiore rispetto alla soglia *target* comunicata alla Banca d'Italia, pari all'8%, per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,32%, valore massimo 7,34%); per il Total Capital Ratio, infine, il dato rettificato al 31.3.2014 (8,51%), al 30.6.2014 (7,94%), al 30.9.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) e, infine, al 31.3.2015 (8,51%), si posizionava costantemente sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%[10]-[11].

<u>con riferimento all'effetto distorsivo del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto di azioni sul funzionamento ed andamento del mercato secondario (quesito nr. 5):</u>

- ✓ che il fenomeno del ricorso al capitale finanziato – risultato massiccio in coincidenza della fine dell'anno, con conseguenti, repentine diminuzioni del fondo acquisto azioni proprie - aveva comportato una profonda distorsione del mercato. In effetti la dettagliata ricostruzione delle dinamiche di acquisto dei titoli sul mercato secondario[12] aveva reso evidente come il ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni avesse consentito alla banca di mantenere il funzionamento del mercato secondario solo fino al 2012. A partire dall'anno successivo, infatti, l'istituto non era più stato in grado di garantire la liquidità del titolo;

<u>con riferimento alla stima del valore dell'azione (quesito nr. 4):</u>

- ✓ che il prof. Mauro Bini (l'esperto incaricato della stima del sovrapprezzo delle azioni) aveva basato il suo giudizio sui criteri, rispettivamente, reddituale (c.d. *Income Approach*), di mercato (c.d. *Market Approach*) e del costo (c.d. *Cost Approach*)[13]. Il CdA dell'istituto, dal canto suo, nel determinare il valore del titolo aveva assegnato rilievo pressoché esclusivo al criterio reddituale (*Income Approach*). Peraltro, l'assemblea, nel triennio di riferimento, aveva approvato il valore dell'azione allineandosi al valore massimo calcolato dal predetto professionista con riferimento al parametro in questione. Ebbene, l'approccio del prof. Bini non era condivisibile in quanto non conforme alle

[10] Cfr. tabelle riportate alle pagg. 362 e ss. della sentenza.

[11] Anche lo scenario più sfavorevole, ottenuto dai consulenti rettificando l'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri senza dedurre dagli RWA l'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni, era parimenti richiamato in sentenza, alle pagg. 364 -365.

[12] Cfr. tabelle riportate alle pagg. 367-370 della sentenza.

[13] Per i valori determinati dal prof. Bini in relazione ai vari criteri seguiti, si veda quanto sintetizzato a pagina 374 della sentenza.

raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale, avendo comportato una sopravvalutazione del capitale economico di BPVi nel periodo 31.12.2012 - 31.12.2013. Quanto all'anno successivo, sebbene il professionista avesse preso atto di una riduzione del valore del titolo, si era comunque in presenza di una sovrastima dell'azione, in considerazione degli effettivi risultati economici consuntivi dell'attività dell'istituto e del marcato disallineamento con le quotazioni di borsa delle principali banche italiane. Pertanto, doverosamente considerato il fenomeno del capitale finanziato, era stato necessario procedere ad effettuare una nuova stima del capitale economico della banca e, quindi, del valore delle azioni, sia non rettificando gli RWA sia operando tale rettifica (ricostruzione, quest'ultima, più favorevole agli imputati). Il risultato era stato, in entrambi i casi, quello di una significativa riduzione di valore del titolo, stimato nei seguenti termini: al 31.12.2012 tra euro 21,94 e euro 22,49 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 55,77 euro e 56,31 euro); al 31.12.2013 tra euro 26,78 ed euro 27,45 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 54,40 e 55,05 euro); al 31.12.2014 tra euro 23,87 ed euro 24,94 (a fronte di un valore determinato dal prof. Bini, rettificato per il capitale finanziato, stimabile tra 41,68 euro e 42,70 euro).

In definitiva, secondo il tribunale, i consulenti del P.M. avevano compiuto una ricostruzione dei fenomeni analizzati esaustiva e affidabile in quanto espressione di metodologia ispirata a prudenza; ricostruzione, peraltro, significativamente coerente con il perimetro già tracciato dagli ispettori BCE. In particolare i consulenti avevano verificato che gli acquisti di azioni e obbligazioni fossero avvenuti attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla banca mediante un nuovo affidamento concesso prima dell'operazione, ovvero mediante l'impiego di eventuali preesistenti erogazioni non ancora utilizzate. Inoltre avevano rispettato la normativa prudenziale in materia. In particolare la riprova dello scrupolo che aveva guidato l'azione dei consulenti era costituita dal fatto che i predetti avessero espunto ben 91 posizioni rispetto al numero di operazioni finanziate originariamente individuate dall'*Internal audit*. La diversa quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori BCE, poi, era essenzialmente dipesa dal differente arco

temporale oggetto di verifica (sul punto il tribunale, a pagina 380 della sentenza, riportava una tabella sinottica).

Gli esiti di consulenza, inoltre, erano risultati coerenti con il materiale probatorio acquisito, non solo di tipo testimoniale ma anche documentale (davvero inequivoco, sul punto, ad avviso del primo giudice, era il contenuto della registrazione audio della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014, là dove il d.g. Sorato aveva affermato espressamente "*...abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare....*"). Né, del resto, i consulenti delle difese avevano proposto una quantificazione alternativa del fenomeno del capitale finanziato in esame, sostanzialmente essendosi limitati a sostenere come i cc.tt. del P.M. avessero effettuato una stima in eccesso. Per converso emergevano dati inequivoci del fatto che si fosse trattato di una stima prudenziale, attuata per difetto. A riscontro di ciò il Tribunale richiamava la vicenda dell'operazione finanziata conclusa con la *Elan* (operazione avente un valore, ad avviso dei consulenti, di 17 milioni di euro ma ammontante, secondo il teste Piergiorgio Cattelan, a ben 20 milioni di euro).

Infine, neppure le ulteriori censure difensive erano fondate ad avviso del primo giudice.

In particolare, nella prospettiva del tribunale, era errata la tesi secondo la quale l'obbligo di detrazione dal capitale di vigilanza avrebbe presupposto l'esistenza di un "nesso teleologico" tra il finanziamento erogato e l'acquisto delle azioni (tesi che i consulenti delle difese ZONIN e ZIGLIOTTO ancoravano alla circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia). In effetti la *ratio* della normativa prudenziale - precisava il primo giudice - era quella di tutelare l'effettiva integrità del patrimonio aziendale, sicché non era affatto sostenibile un'interpretazione tale da rimettere alla volontà dei contraenti l'individuazione delle operazioni di finanziamento destinate all'acquisto delle azioni, esponendo a scontate elusioni le regole poste a presidio dell'integrità del patrimonio di vigilanza. In realtà tutta la normativa di riferimento (a partire dalla circolare di Banca d'Italia n. 155/91 fino al Regolamento UE 575/13 e, ancora, al Regolamento UE 241/14) assegnava rilievo unicamente al dato oggettivo dell'utilizzo del finanziamento per l'acquisto delle azioni. Parimenti oggettivi, del resto, erano i criteri di cui alla circolare n. 263/2006 evocata dalle difese (contenente, sul punto, disposizioni che suggerivano di

porre a confronto elementi meramente oggettivi, quali il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello dell'acquisto delle azioni, nonché i relativi importi, senza assegnare rilievo alcuno alla finalità perseguita dalle parti).

Anche l'ulteriore prospettazione difensiva secondo cui la deduzione del valore del finanziamento dal patrimonio di vigilanza non si sarebbe dovuta effettuare con riferimento all'acquisto di azioni sul mercato secondario (in quanto, in tal caso, la banca, avendo finanziato un cliente dotato di merito creditizio, non si sarebbe esposta al rischio di impresa) era destituita di fondamento. Questo non solo per l'assenza di un regime differenziato (tanto nella normativa comunitaria quanto in quella nazionale) con riferimento agli acquisti sul mercato primario, ovvero secondario, ma, soprattutto, per ragioni logiche. Anche in caso di acquisto di azioni proprie sul mercato secondario, infatti, l'omessa decurtazione del valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza avrebbe determinato l'effetto distorsivo di annacquamento di tale presidio di garanzia. Senza considerare, poi, che subordinare alla ponderazione del merito creditizio la computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza avrebbe significato, in ultima analisi, rimettere a valutazioni discrezionali l'effettiva entità del patrimonio di vigilanza medesimo.

Infine, nella prospettiva del primo giudice, neppure la censura relativa alla mancata specifica considerazione - nel valutare l'esistenza di operazioni correlate - del fattore temporale coglieva nel segno. Questo, solo a considerare il fatto che larghissima parte (circa l'86%) degli acquisti di azioni che, secondo i consulenti del P.M., erano stati finanziati aveva avuto luogo entro novanta giorni dal finanziamento.

Conclusivamente, le stime effettuate dai predetti consulenti erano affidabili e semmai peccavano per difetto piuttosto che per eccesso nella quantificazione del fenomeno del capitale finanziato.

1.6 Il reato di aggiotaggio

Il tribunale di Vicenza riteneva provata la commissione di una pluralità di reati di aggiotaggio, posti in essere tra l'anno 2012 e l'anno 2015 e concretizzatisi:

- ✓ nella sistematica concessione di assistenza finanziaria per l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della banca onde determinare l'apparenza di liquidità del titolo; nell'omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo delle azioni finanziate; e, infine, nella mancata comunicazione all'esperto incaricato di stimare il sovrapprezzo delle azioni BPVi dell'esistenza della prassi del capitale finanziato (aggiotaggio manipolativo);
- ✓ nella diffusione di mendaci informazioni relative all'entità del patrimonio societario, alla solidità patrimoniale della banca, alla crescita della compagine sociale e al buon esito delle operazioni di aumento di capitale (aggiotaggio informativo).

In particolare, dopo una accurata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il tribunale, quanto all'ipotesi di "**aggiotaggio manipolativo**", indicava come simulate le sistematiche operazioni di capitale finanziato effettuate, trattandosi di operazioni, per l'appunto, di natura simulata o, comunque, artificiosa.

Simulata, più precisamente, doveva ritenersi tale natura con riferimento alle operazioni di finanziamento per importi corrispondenti al valore delle azioni e caratterizzate non già dal rimborso del finanziamento da parte del cliente bensì dall'impegno (orale, ovvero assunto per iscritto) al riacquisto delle azioni stesse da parte della banca, senza costi per il cliente (e talvolta con un rendimento garantito), essendosi in presenza, in tal caso, di un mutamento solo apparente della titolarità delle azioni, in realtà sempre rimaste nella proprietà della banca (con conseguente rischio derivante dalla fluttuazione del valore del titolo non già in capo al cliente, ma all'istituto di credito), donde una radicale estraneità di siffatte operazioni rispetto all'ipotesi ex art. 2358 c.c..

Analogamente simulate erano anche le operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate tramite i fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum", trattandosi – di fatto - di una gestione patrimoniale di risorse interne, attuata al solo fine di svuotare il "fondo acquisto azioni proprie".

Artificiosa, con riferimento alle altre operazioni di capitale finanziato, doveva ritenersi la loro natura sia quanto allo scopo (costituito, al solito, dal finanziamento dell'acquisto con risorse della banca) sia quanto alle modalità di gestione del trattamento contabile (in ragione dell'omessa appostazione a riserva del controvalore, dell'omessa decurtazione del patrimonio di vigilanza

ed anche dell'occultamento al mercato), il tutto al fine di fare apparire tali acquisti come espressione della dinamica fisiologica di un attivo mercato secondario.

Peraltro – precisava il tribunale - era emersa la mancata comunicazione al prof. Bini (ovverosia all'esperto incaricato della stima del sovrapprezzo delle azioni) della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie, con l'effetto che detta stima (come, del resto, precisato dallo stesso Bini) ne era risultata pesantemente condizionata (cfr. pagg. 419-422 della sentenza).

Quanto, poi, agli addebiti di "**aggiotaggio informativo**" costituiti dalla diffusione di notizie false, si trattava - secondo la valutazione del primo giudice, pienamente adesiva, anche sul punto, rispetto all'impostazione d'accusa - di informazioni comunicate con una pluralità di mezzi che, per diffusività e platea dei destinatari di riferimento, erano obiettivamente risultate idonee a raggiungere praticamente tutte le tipologie di operatori.

Più nel dettaglio, la falsità era risultata effettivamente attinente:

- ✓ ai **bilanci d'esercizio** al 31.12.2012, al 31.12.2013 ed al 31.12.2014, stante la mancata iscrizione di una quota di riserva pari al valore delle azioni proprie;
- ✓ ai **comunicati stampa** (taluni dei quali - quelli emessi ex art. 114 TUF - valevoli anche come comunicazioni al pubblico) dell'8.8.2012, diffuso ex art. 114 D.L.vo 58/98 (ove si evidenziavano, in particolare, valori falsati quanto alla solidità patrimoniale del gruppo e al miglioramento della liquidità strutturale, il tutto in un contesto nel quale si rimarcavano l'espansione della rete di vendita, l'incremento della clientela e l'aumento della compagine sociale); del 19.3.2013 (nel quale, comunicandosi i risultati del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012, si evidenziavano "*il rafforzamento della posizione di liquidità*" e "*l'ulteriore incremento della solidità patrimoniale*" e si riportava l'entusiastico messaggio del presidente ZONIN); del 27.4.2013 (di comunicazione del risultato del bilancio al 31.12.2012, nel quale si sottolineava la stabilità del valore dell'azione a 62,50 euro sulla base di una "*approfondita perizia formulata da un autorevole consulente esterno*", si riportava l'apprezzamento dell'assemblea per i risultati positivi conseguiti dalla banca e, ancora, si citava il giudizio lusinghiero del presidente ZONIN); del 27.8.2013 (significativamente dedicato alla comunicazione del "*miglioramento della gestione operativa*" e del "*significativo rafforzamento*

patrimoniale", per effetto della positiva conclusione dell'operazione di raccolta di ingenti risorse, in ragione di un consistente aumento di capitale e di una altrettanto consistente raccolta di ben 253 milioni di prestito convertibile, comunicandosi che l'istituto poteva vantare un Core Tier al 30 giugno pari al 9%; anche in tal caso la comunicazione riportava il consueto messaggio positivo del presidente ZONIN); dell'8.8.2014, effettuato ai sensi dell'art. 114 D.l.vo 58/98 (con il quale si comunicavano i risultati dell'aumento di capitale 2014, conclusosi con "*pieno successo*", e si riferiva il giudizio del presidente ZONIN in ordine al fatto che l'istituto potesse vantare "*coefficienti patrimoniali particolarmente elevati*"); del 29.8.2014 (nel quale si illustravano i risultati della semestrale del 2014, ribadendosi il successo dell'aumento di capitale di tale anno, segnalandosi l'accrescimento della base sociale e della clientela e l'incremento "*significativo*" dei proventi derivanti dall'attività bancaria tradizionale e, complessivamente, si enfatizzavano gli elementi di crescita); del 26.10.2014 (nel quale si comunicava il positivo superamento del *Comprehensive Assessment*, si evidenziavano, altresì, gli effetti positivi delle iniziative di patrimonializzazione esperite nel 2013 e nel 2014 e, infine, si informavano i destinatari che tali iniziative avevano portato l'istituto di credito a poter vantare una "*eccedenza di CET 1 pari a circa 30 milioni di euro*"); del 10.2.2015 (avente ad oggetto i risultati preliminari del bilancio al 31.12.2014, nel quale si evidenziava la politica particolarmente prudenziale adottata dal CdA su indicazione della BCE, con aumento degli accantonamenti su crediti e rettifica degli avviamenti; si precisava che il risultato negativo era conseguente proprio all'adozione di una politica improntata a misura e all'origine, secondo il presidente ZONIN, di scelte al contempo "*coraggiose e prudenziali*"; si ribadiva il successo delle iniziative di rafforzamento patrimoniale; si sottolineava, infine, la crescita dei proventi derivanti dall'attività tradizionale in favore di una clientela ulteriormente aumentata); del 3.3.2015 (avente ad oggetto i risultati definitivi al 31.12.2014, nel quale, pur dandosi atto dei rilievi della BCE in ordine alla possibile riduzione del requisito minimo di CET 1, si rassicuravano gli interlocutori con la precisazione che i requisiti minimi erano stati ripristinati e, anzi, superati "*già prima della citata riduzione del requisito di Cet1 Ratio*");

- ✓ alle **comunicazioni ai soci** (tutte confezionate sulla base di un apposito *format* e sottoscritte dal presidente ZONIN) in data 30.3.2012, 3.9.2012,

19.3.2013, 10.9.2013, 2.4.2014, 9.9.2014, 4.12.2014 e 19.3.2015, tutte costantemente caratterizzate da informazioni rassicuranti in punto di patrimonializzazione dell'istituto, di sicurezza dell'investimento azionario, di enfatizzazione della stabilità del titolo e nelle quali, inoltre, si minimizzava il profilo dell'allungamento dei tempi di vendita dell'azione.

Ebbene, tutte le citate condotte manipolative e informative avevano avuto l'effetto di alterare sensibilmente il prezzo delle azioni BPVi. Se ciò, in effetti, era di immediata percezione per le condotte manipolative (l'investitore essendo stato evidentemente influenzato dalla vivacità degli scambi del titolo sul mercato secondario e dalle valutazioni conseguentemente alterate del valore del titolo medesimo siccome assegnato dall'esperto prof. Bini, la stima del quale aveva prodotto effetti anche sul mercato primario, sollecitato artificiosamente), altrettanto doveva dirsi per quanto riguardava le condotte di alterazione informativa. Questo, in ragione della marcata influenza della comunicazione di dati falsati inerenti a profili di assoluto rilievo nell'economia della scelta di un soggetto interessato all'investimento azionario, in particolare con riferimento ai dati inerenti alla patrimonializzazione dell'emittente (prospettata come particolarmente solida) e alla liquidità del titolo (presentato come appetibile, tanto sul mercato primario quanto su quello secondario). Di qui la conclusione, alla quale coerentemente perveniva il tribunale, in ordine all'efficacia decettiva delle comunicazioni effettuate, nelle occasioni sopra indicate, dall'istituto di credito.

Del resto gli effetti concreti prodotti da tali comportamenti manipolativi e di falsa informazione erano agevolmente riscontrabili – proseguiva il tribunale - analizzando le vicende societarie dell'epoca:

- ✓ da un lato, infatti, gli investitori avevano perseverato nel riporre fiducia nell'istituto di credito, continuando a investire, ovvero astenendosi dal disinvestimento;
- ✓ dall'altro, gli aumenti di capitale confluiti senza assistenza finanziaria erano stati comunque consistenti (nell'aucap 2013, su un totale di 506 milioni, 363 milioni erano confluiti senza finanziamenti; nel mini aucap 2013, su 100 milioni, 44 erano confluiti senza assistenza finanziaria; nell'aucap 2014 il rapporto era stato di 471,8 milioni confluiti senza assistenza su un totale di 607,8 milioni; nel mini aucap 2014, infine, il rapporto era stato di 60 milioni su 102 milioni). Inoltre la movimentazione sul mercato secondario, depurata

dalle azioni finanziate, si era attestata sul significativo valore di 900 milioni di euro.

Tutto ciò aveva consentito di mantenere il valore del titolo artificiosamente alto.

In effetti, a fronte dei valori stimati dal prof. Bini, erano emersi - all'esito di una rinnovata valutazione, posta in essere con criteri prudenziali - valori decisamente inferiori. In particolare:

- nel 2012 l'azione era stata sovrastimata di un valore tra 6,73 euro e 6,19 euro rispetto al valore reale, da ridursi, rispettivamente, di una percentuale tra il 10,8% e il 9%;
- al 31.12.2013 la sovrastima era stata ricompresa tra 8,10 e 7,20 euro, con un valore reale, pertanto, inferiore dal 13% all'11,9%;
- al 31.12.2014 la sovrastima era stata ricompresa tra 6,32 e 5,30 euro, con un valore reale, pertanto, inferiore dal 18,9% al 16,9%.

Inoltre le condotte di aggiotaggio informativo avevano contribuito a rafforzare l'affidamento sulla stabilità patrimoniale dell'istituto di credito.

Infatti i dati rettificati avevano evidenziato, anche nell'ipotesi più favorevole, un CET 1 ratio al 31.3.2014 del 6,63% e, al 30.6.2014, del 6,24% (valori, entrambi, al di sotto della soglia regolamentare del 7%); un Tier 1 Ratio dal 6,32% al 7,345% per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2013, inferiore, pertanto, rispetto alla *soglia-target* comunicata alla Banca d'Italia pari all'8%; un Total Capital Ratio al 31.3.2014 dell'8,51%, al 30.6.2014 del 7,94%, al 30.9.2014 del 9,57%, al 31.12.2014 dell'8,47%, al 31.3.2015 dell'8,51% (ovverosia sempre inferiore rispetto alla soglia regolamentare del 10,5%).

Analogamente, le condotte di aggiotaggio manipolativo avevano contribuito ad accreditare l'immagine della banca come credibile e sostenuta del mercato, secondo quanto puntualmente evidenziato dai consulenti del P.M..

Con riferimento, poi, al profilo del concorso dei reati, il tribunale precisava come l'art. 2637 c.c prevedesse tre diverse modalità di esplicazione della condotta delittuosa, all'origine, rispettivamente, delle ipotesi di aggiotaggio informativo e aggiotaggio manipolativo o operativo. Di qui la natura della disposizione in esame quale disposizione contenente "norme penali miste cumulative", ovverosia inerenti a condotte non equipollenti o alternative, bensì costituenti differenti elementi materiali di altrettanti reati, con la conseguenza, nel caso di realizzazione di tali diverse condotte, della

sussistenza di una pluralità di reati. Questo con la doverosa precisazione che, mentre tra aggiotaggio manipolativo e informativo era ravvisabile unicamente il concorso materiale di reati, nel caso di pluralità di condotte omogenee, per concludere nel senso dell'unicità ovvero della pluralità di reati, sarebbe stato necessario verificarne l'appartenenza o meno ad un'unica manovra manipolativa, ovvero informativa. E, a tale fine, il tribunale precisava come il momento consumativo del reato dovesse individuarsi nel tempo e nel luogo in cui si fossero verificate la sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario e la destabilizzazione del sistema bancario.

In applicazione di tali criteri il primo giudice concludeva nel senso della ravvisabilità di ben 16 reati, posti in essere nel periodo tra il 2012 ed il 2015 e, segnatamente:

-di 4 reati di aggiotaggio *finanziario informativo* (2012, 2013, 2014, 2015);

-di 4 reati di aggiotaggio *finanziario operativo* (2012, 2013, 2014, 2015);

-di 4 reati di aggiotaggio *bancario informativo* (2012, 2013, 2014, 2015);

-di 4 reati di *aggiotaggio bancario operativo* (2012, 2013, 2014, 2015)

traendone, peraltro, la conseguenza che le condotte poste in essere sino al 27.4.2013 (data di approvazione del bilancio 2012) dovessero ritenersi prescritte.

Infine, quanto alle posizioni soggettive degli imputati – successivamente oggetto di separata, dettagliata analisi - il tribunale precisava che dovevano ritenersi responsabili dei reati di aggiotaggio:

- ZONIN Giovanni, per avere egli sostenuto e condiviso l'operatività del capitale finanziato; per avere sottoscritto personalmente i comunicati ai soci rappresentativi di uno stato patrimoniale, finanziario ed economico totalmente contrario a quello effettivo; nonché per avere approvato, in qualità di presidente del CdA, il bilancio privo dell'appostazione delle riserve previste per legge, oltre ai comunicati che contenevano le mendaci informazioni della situazione della banca e degli esiti degli aucap, in tal guisa rafforzando, con le proprie dichiarazioni, l'apparenza di solidità dell'istituto di credito;
- GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea, in ragione del totale coinvolgimento dei predetti nell'operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, e ciò nella piena, effettiva consapevolezza (stanti le modalità di occultamento) della finalizzazione di tale operatività ad

alterare gli equilibri del mercato, ad annacquare il capitale e, infine, ad ingannare il pubblico.

1.7 I reati di ostacolo alla vigilanza

Dopo avere effettuato una ricostruzione degli esiti delle attività di vigilanza della Banca d'Italia poste in essere, nei confronti dell'istituto di credito, nel periodo 2007-2012 - esiti che avevano evidenziato delle criticità[14], poi parzialmente superate dall'istituto - il tribunale collocava le condotte di ostacolo alla vigilanza ravvisabili nella vicenda *sub iudice* nel periodo che aveva avuto inizio con le ispezioni poste in essere a decorrere dal 2012.
Al riguardo il primo giudice premetteva come la fattispecie di reato in esame consistesse, per un verso, nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nonché nell'occultamento, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati all'autorità di vigilanza (2638 co.1 c.c); e, per altro verso, nella frapposizione di ostacoli alla vigilanza, posti in essere in qualsiasi forma, anche omissiva (2638, co. 2 c.c.). Segnatamente, la fattispecie di cui al primo comma della disposizione in esame prevedeva un reato di mera condotta, integrato, in via alternativa, da taluni specifici comportamenti; il secondo comma, invece, delineava un reato a forma libera, di danno (consistente nell'evento naturalistico dell'ostacolo).
Ciò posto, nell'ipotesi di condotta di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti che avesse creato ostacoli rilevanti all'autorità di vigilanza, il tribunale riteneva sussistente unicamente l'ipotesi di reato ex art. 2638, co. 2, c.c., dovendo farsi applicazione, in tal caso, dei principi di sussidiarietà e consunzione (valorizzati anche dalla Corte EDU e riconosciuti nell'art. 4 protocollo 7 CEDU e nell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), posto che emergeva con evidenza come l'evento di

[14] Trattasi, segnatamente, alla stregua di quanto precisato dal teste Mauro Parascandolo, di problematiche (dettagliatamente analizzate nel capitolo VII della sentenza impugnata) inerenti, in particolare, ai profili dell'organizzazione, della *governance* aziendale (ad avviso del primo giudice caratterizzata dalla presenza eccessivamente condizionate del presidente ZONIN, *"dominus dei processi decisionali"* e dalla tendenza ad evitare sia l'ingresso di nuovi soci sia, attraverso il trasferimento delle azioni, la creazione di nuovi equilibri di vertice), dell'attitudine reddituale, risultata modesta, ecc.. Nondimeno, il patrimonio di vigilanza era risultato congruo rispetto al *target ratio* e all'obiettivo di *risk appetite* sul piano strategico, sebbene il rapporto ispettivo avesse evidenziato come la situazione, in prospettiva, fosse meno serena - cfr., sentenza impugnata, pagg. 433 e ss..

ostacolo previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2638 co.2 c.p. esaurisse l'intero disvalore della condotta. Nel pervenire a siffatta conclusione, peraltro, il tribunale si discostava motivatamente dalla ricostruzione effettuata, in fattispecie analoga, dalla giurisprudenza di legittimità, là dove la corte regolatrice (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli e altro) aveva invece ravvisato, tra le due fattispecie in esame, un rapporto riconducibile al concorso formale.

Tanto premesso, il primo giudice precisava come la contestazione *sub* B1 avesse ad oggetto la vigilanza ispettiva a differenza delle condotte stigmatizzate ai successivi capi C1, D1, E1, F1, G1 ed H1, dal primo giudice indicate come inerenti alla vigilanza informativa.

Ebbene, nel caso dell'addebito *sub* B1 si era in presenza sia di attività di occultamento, con mezzi fraudolenti, delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto, al fine di ostacolare l'autorità di vigilanza (attraverso, segnatamente, l'indicazione di una causale generica, la mancata contabilizzazione delle operazioni finanziate e il materiale occultamento delle lettere), sia dell'omessa comunicazione delle suddette operazioni alla squadra ispettiva.

Diversamente – proseguiva il tribunale - gli addebiti di cui ai capi C1, D1, G1, H1 avevano ad oggetto l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in relazione alle segnalazioni ed alle interlocuzioni con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia e BCE) intercorse negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e, quanto all'addebito di cui al capo F1, l'esposizione di fatti non rispondenti al vero in occasione dell'aumento di capitale del 2014.

Ciò posto, il tribunale:

- ✓ esclusa, con riferimento alle condotte predette, la ravvisabilità dell'esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere* in relazione al precedente delitto di aggiotaggio (trattandosi di principio unicamente disciplinato nell'art. 384 c.p., ovverosia in una disposizione contenente una norma eccezionale derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 61 nr. 2 c.p. e, in ogni caso, di esimente avente valore eminentemente processuale);
- ✓ escluso, del pari, che quelli oggetto di contestazione fossero addebiti frutto di una sorta di "replicazione" di contestazioni in realtà aventi ad oggetto una unitaria condotta di ostacolo alla vigilanza, protrattasi per un triennio (essendosi piuttosto in presenza di condotte che erano state realizzate nel

corso di plurime attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi), ricostruiva i singoli fatti di reato nei termini di seguito esposti.

1.7.1 L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca d'Italia 2012 (capo B1)

Nel corso dell'anno 2012 (segnatamente tra il 28 maggio e il 12 ottobre 2012) era stata effettuata una attività di ispezione avente ad oggetto la *governance* dell'istituto, gli standard creditizi, i meccanismi di sorveglianza e di controllo delle singole posizioni, la correttezza dei criteri di classificazione all'interno delle regole di vigilanza e l'osservanza delle regole di *provisioning* (attività, questa, di correzione del valore dei crediti con impatto sul conto economico della banca e sul bilancio), ispezione che si era conclusa con un giudizio parzialmente sfavorevole fondato sulla constatazione di un complessivo degrado del portafoglio accompagnato da inefficienze nei processi allocativi e di gestione dell'erogato. Ebbene, alla stregua delle testimonianze degli ispettori (e, segnatamente, di quanto riferito dal teste Giampaolo Scardone, responsabile della squadra ispettiva), poteva dirsi pacifico che ove agli ispettori fossero state esibite le lettere di impegno al riacquisto e fosse stata comunicata l'esistenza del capitale finanziato – come sarebbe stato doveroso, peraltro, nell'ottica di una leale collaborazione tra vigilato e autorità vigilante - sarebbe effettivamente emersa l'irrealizzabilità del piano industriale approntato dall'istituto per migliorare la gestione del credito. La prassi del ricorso al capitale finanziato (e, nell'ambito di tale prassi, quella del rilascio delle lettere di impegno), infatti, era già consolidata nel 2012, come pure documentalmente provato.

Né, d'altro canto, poteva sostenersi che tale fenomeno fosse comunque emerso nel corso dell'ispezione, in quanto le dichiarazioni rese, sul punto, dal teste Claudio Ambrosini della Divisione Crediti - là dove questi aveva sostenuto di avere riferito in proposito all'ispettore Gennaro Sansone - erano state decisamente smentite tanto dal predetto Sansone quanto dai restanti componenti della squadra ispettiva.

Peraltro – puntualizzava il tribunale - la versione dell'Ambrosini, finalizzata a ridimensionare il coinvolgimento della Divisione Crediti nell'operatività illecita

della banca sul capitale finanziato, scontava plurimi profili di incertezza e contraddittorietà (segnatamente in relazione al ricorso alla formula generica "*cogliere opportunità mobiliari o immobiliari*" quale causale dei finanziamenti, nonché in ordine alle motivazioni per le quali il predetto Ambrosini non avrebbe comunicato al collega Bozeglav, responsabile dell'*audit*, le rivelazioni asseritamente fatte all'ispettore Sansone).

Era certamente vero che anche la deposizione del Sansone si presentava scandita da contestazioni e da incertezze circa la corretta individuazione dei documenti esibiti, nel corso dell'ispezione, con riferimento alle posizioni finanziate. Nondimeno, mentre le dichiarazioni dell'Ambrosini in ordine alla presunta rivelazione agli ispettori delle operazioni finanziate non avevano trovato riscontro alcuno, neppure nelle dichiarazioni del collega De Bortoli (il quale aveva riferito che l'Ambrosini gli aveva confidato di avere consegnato agli ispettori medesimi documenti che avrebbero potuto loro consentire di verificare l'esistenza di operazioni "baciate", negando, tuttavia, detto teste che l'Ambrosini gli avesse rivelato di avere esplicitamente palesato tale prassi agli ispettori), le stesse erano anzi state smentite dai testi Luca Bregantin, Francesco Ferraro e Sandro Re, dei quali i primi due erano appartenenti alla squadra ispettiva; quanto riferito dal Sansone era stato del resto confermato dalla narrazione dei fatti proposta tanto dal responsabile della squadra ispettiva, Giampaolo Scardone, quanto dagli altri componenti del *team* oltre che dal responsabile del servizio di vigilanza ispettiva, Carmelo Barbagallo.

Pertanto il tribunale, valorizzando altresì la puntuale deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, traeva la conclusione che la prassi del capitale finanziato non fosse stata "intercettata" nel corso dell'ispezione del 2012 poiché si era trattato di fenomeno che aveva essenzialmente interessato clienti affidabili sotto il profilo del rischio creditizio, rispetto ai quali, quindi, non emergeva alcuna anomalia (sicché, tenuto conto del perimetro del mandato ricevuto dagli ispettori, non v'era stata ragione di effettuare, con riferimento a costoro, alcun approfondimento ispettivo).

Del resto, sul piano logico, la circostanza che nessun dirigente dell'istituto di credito (né il menzionato Claudio Ambrosini, né l'imputato Paolo MARIN e neppure l'imputato Emanuele GIUSTINI) avesse fatto cenno alcuno, in occasione delle successive verifiche ispettive (compresa quella, decisiva, effettuata dalla BCE nel 2015), al fenomeno in esame, nonché il fatto che

tutti i predetti dirigenti avessero pervicacemente negato, interloquendo con l'ispettore Manni, la natura finanziata delle operazioni in questione, costituivano formidabili riscontri dell'infondatezza delle dichiarazioni rese dal predetto teste Ambrosini; infondatezza, del resto – soggiungeva il tribunale - ulteriormente avvalorata dal rinvenimento, negli appunti contenuti nell'agenda sequestrata al teste Alessandro Balboni, dell'inequivoca ed assai significativa annotazione, redatta in prossimità del 23.4.2015: "*evitare di fare ammissioni. Giustificare creditiziamente le operazioni*".

Di qui la conclusione della sussistenza dei presupposti tutti del reato di ostacolo contestato, essendosi in presenza, per un verso, del fraudolento occultamento dell'illecita operatività realizzata nel contesto temporale in cui si era svolta l'ispezione del 2012; e, per altro verso, della sistematica omissione della comunicazione agli ispettori tanto delle operazioni di finanziamento correlato quanto delle lettere di impegno al riacquisto delle azioni.

1.7.2 Le condotte di ostacolo successive all'ispezione del 2012

Quindi il tribunale evidenziava come, con riferimento al periodo successivo all'ispezione del 2012 (e, segnatamente, all'arco temporale ricompreso tra il 30.6.2012 ed il 31.3.2015), fosse stato effettivamente possibile ricostruire documentalmente il dipanarsi del dialogo tra l'istituto bancario vicentino e l'autorità di vigilanza attraverso l'acquisizione dei flussi informativi inviati da BPVi.

A tale riguardo era costantemente emerso l'occultamento della reale situazione patrimoniale del gruppo, in particolare con riferimento all'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza in tale ampio periodo. Sul punto le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del P.M. – peraltro, precisava il primo giudice, all'esito di una valutazione particolarmente prudente (in quanto caratterizzata dallo scomputo dal CET 1 anche dell'ammontare degli RWA) - non consentivano davvero di nutrire perplessità. Si era in presenza, in effetti, di violazioni costanti dei requisiti patrimoniali, peraltro mai comunicate nelle informazioni rese all'autorità di vigilanza (comunicazioni, tutte, puntualmente riportate nella tabella

riassuntiva di cui al documento nr. 485 prodotto dal P.M. all'udienza del 21.11.2019).

Più nel dettaglio:

- ✓ **con riferimento all'anno 2012** (capo C1) si trattava della comunicazione del 17.9.2012, riferita al 30.6.2012, e di quella del 21.11.2012, riferita al 30.9.2012, nelle quali venivano indicati, rispettivamente, valori delle azioni proprie nella misura di 30 milioni e di 240 milioni. In entrambi i casi, infatti, era stata omessa la comunicazione delle operazioni di capitale finanziato per i significativi valori di 268 milioni a giugno e di 280 milioni a fine settembre. L'effetto distorsivo che ne era derivato era evidente, posto che il Tier Ratio, tenuto conto dei valori non comunicati, si sarebbe abbassato al 30 giugno dall'8,20% al 7,34% nonché, al 30 settembre, dal 7,38% al 6,48%. Analogamente il TCR (Total Capital Ratio) si sarebbe ridotto dall'11,33% al 10,50% e dal 10,46% al 9,59%. La falsa comunicazione, poi, era stata all'origine del *target* patrimoniale deciso dalla Banca d'Italia, come precisato dal teste Mauro Parascandolo. In effetti, qualora i dati omessi fossero stati comunicati, ciò avrebbe comportato un immediato innalzamento del livello di monitoraggio e l'adozione di provvedimenti restrittivi concernenti operatività dell'istituto, distribuzione degli utili e fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni della banca.

  Di assoluta evidenza, quindi, era l'ostacolo frapposto alla vigilanza;

- ✓ **con riferimento al primo semestre dell'anno 2013** (capo D1) si trattava:

  - della falsa rappresentazione dei dati patrimoniali contenuta nelle segnalazioni relative al **31.12.2012 ed al 31.3.2013** (in effetti, con riferimento alla segnalazione relativa al 31.12.2012, la comunicazione del capitale finanziato per 545 milioni, ove effettuata, avrebbe comportato la flessione del Tier 1 Ratio dall'8,23% al 6,46% e del Total Capital Ratio dall'11,26% al 9,55%; nella comunicazione del 31.3.2013, poi, non erano state segnalate azioni proprie);

  - della falsità della **comunicazione inoltrata il 20.3.2013** e relativa al superamento del limite del 5% degli acquisti (comunicazione con la quale, nel rispondere al rilievo critico della Banca d'Italia risalente al 5.3.2013, l'istituto di credito aveva rassicurato la vigilanza sostenendo che l'incremento del valore del fondo acquisto azioni proprie fosse imputabile a una mera contingenza, legata alla gestione delle attività di compravendita delle azioni

proprie con i soci e sostenendo, in particolare, che vi era stata una vendita di azioni da parte di pochi clienti con successivo ricollocamento dei titoli presso clienti soci). Inoltre l'istituto aveva inserito un ulteriore elemento di rassicurazione, là dove aveva dichiarato che era in corso la valutazione di un rafforzamento patrimoniale il quale avrebbe portato il Core Tier 1 al 9% già entro la fine del 2013; aveva prospettato, infine, il raggiungimento del 10% nel biennio successivo. Ne era seguita la lettera di richiamo del 24.6.2013, lettera nella quale era stato stigmatizzato il superamento, a causa dell'acquisto di azioni proprie, del limite del 5% del capitale sociale. A seguito dell'ispezione del 2015, poi, era emersa la falsità delle circostanze esposte nella missiva a firma Samuele Sorato del 20.3.2013 e, segnatamente, si era compreso come l'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie non fosse stato affatto la conseguenza contingente di un'impennata nelle richieste di acquisto di azioni concentrate nel quarto trimestre, bensì l'effetto dell'illiquidità del titolo azionario; illiquidità che, infatti, proprio a partire dal 2012, aveva indotto l'istituto di credito a fare massiccio ricorso alle operazioni di capitale finanziato onde azzerare il fondo acquisto azioni proprie che impattava negativamente sul capitale di vigilanza;

- della falsità, infine, **dell'informativa preventiva del 23 aprile 2013** relativa al programmato aumento di capitale (informativa, a firma Samuele Sorato, nella quale erano stati illustrati gli effetti del rafforzamento patrimoniale, segnalandosi che dopo tale operazione il Tier Ratio 1 sarebbe passato dall'8,23% al 9,1% e, quindi, al 9,98%, a seguito della conversione del *soft mandatory*). Peraltro neppure a seguito delle successive interlocuzioni di Banca d'Italia, inerenti anche al profilo della liquidabilità del titolo, erano stati effettuati riferimenti, da parte dei rappresentanti di BPVi, al fenomeno del capitale correlato. Infatti si era sempre sostenuto, da parte dell'istituto di credito, che l'operazione di aumento di capitale si sarebbe presto conclusa con pieno successo. Sul punto – precisava il tribunale - il teste Mauro Parascandolo aveva chiarito che se la prassi delle operazioni di capitale finanziato fosse stata riferita, come doveroso, la Banca d'Italia sarebbe certamente intervenuta esercitando i poteri di controllo derivanti dalla legge. In particolare l'ente di vigilanza avrebbe imposto sia lo scomputo dell'ammontare del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza sia l'adozione di misure di risanamento. Invece, tacendo queste informazioni,

l'istituto di credito aveva lucrato effetti favorevoli immediati: la Banca d'Italia aveva deciso di non avviare un procedimento sanzionatorio e neppure aveva adottato interventi che avrebbero precluso la distribuzione dei dividendi ed imposto il decremento della parte variabile della remunerazione dei dirigenti come previsto dalla normativa della stessa Banca d'Italia. La stessa operazione di aumento di capitale, poi, sarebbe stata valutata diversamente;

- ✓ **con riferimento al secondo semestre dell'anno 2013 (capo E1)** si trattava:

-della falsità delle **segnalazioni di vigilanza relative al 30.6.2013, al 30.9.2013 e al 31.12.2013** (nelle quali mai era stato ricompreso l'ammontare delle operazioni di capitale finanziato per gli importi calcolati dai consulenti tecnici nella misura di 555 milioni a fine giugno, di 626 milioni a fine settembre e di 700 milioni a fine dicembre del 2013). Conseguentemente, senza l'effetto distorsivo prodotto dall'omessa rappresentazione della corretta quantificazione dei coefficienti patrimoniali, il T1 Ratio sarebbe passato a fine giugno dall'8,1% al 6,32%; al 30.9.2013 dall'8,50% al 6,50%; al 31.12.2013 dal 9,1% al 6,89%. Analogamente il TCR si sarebbe ridotto dall'11,06% al 9,32% al 30 giugno; dall'11,41% al 9,48% nel settembre; dall'11,8% al 9,55% al 31 dicembre.

In definitiva in tutto il periodo in esame il Tier 1 Ratio sarebbe stato ben inferiore alla soglia-target dell'8%, siccome fissata dall'autorità di vigilanza;

- ✓ **con riferimento all'aumento di capitale 2014 (capo F1)** si trattava:

- **dell'informativa preventiva del 5.3.2014** e **dell'informativa integrativa dell'11.4.2014.** In entrambi i casi era stata omessa l'indicazione che l'operazione di aumento di capitale sarebbe stata portata a termine anche mediante la concessione di forme di assistenza finanziaria ai clienti, con conseguente indicazione di *ratios* patrimoniali post-aucap del tutto falsati. Quanto al cd. miniaucap (ovverosia ad un aumento di capitale destinato a nuovi soci), previsto anche nel 2014, si era precisato che le quote di capitale finanziato non sarebbero state computate nel patrimonio di vigilanza. Vi era stato anche, in data 9.4.2014, un incontro tra i vertici dell'istituto di credito e la vigilanza. All'esito delle interlocuzioni la Banca d'Italia aveva autorizzato la classificazione patrimoniale richiesta. Solo a seguito dell'ispezione BCE e CONSOB del 2015, infatti, era emerso come l'operazione di aumento di capitale fosse stata pianificata con erogazione di

finanziamenti correlati, per un importo accertato di euro 136.314.287 (pari al 22% dell'operazione). I dati dell'aumento di capitale erano stati, pertanto, gravemente falsati. Di qui la conclusione che il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia fosse stato ottenuto a seguito dello sviamento della funzione di vigilanza.

Il teste Mauro Parascandolo, del resto, aveva anche in tal caso precisato come, se la Banca d'Italia avesse avuto contezza dei dati occultati, non avrebbe di certo autorizzato l'operazione nei termini in cui ciò era avvenuto. Per contro, sarebbe palesemente emersa la grave difficoltà della banca di collocare i propri titoli sul mercato;

- ✓ **con riferimento alla vigilanza prudenziale della banca d'Italia nel 2014 (capo G1),** si trattava:

  - della falsità delle **segnalazioni di vigilanza alla data del 31.3.2014, del 30.6.2014, del 30.9.2014** (per l'omessa indicazione tra gli elementi negativi delle quote di capitale finanziato, pari a 728 milioni alla data del 31 marzo, a 718 milioni alla data del 30 giugno e a 886 milioni alla data del 30 settembre. Conseguentemente il CET 1 ratio era passato, a fine marzo, dall'8,99% al 6,63%; a fine giugno dall'8,55% al 6,24%; a fine settembre dal 10,8% all'8,01%);

  - della falsità **della comunicazione 1.9.2014** nella parte in cui si era attestato il raggiungimento degli obiettivi di raccolta aucap 2014 per l'importo di 607,8 milioni e, di conseguenza, il livello dei fondi propri e dei *ratios* patrimoniali. In particolare la comunicazione dell'istituto di credito di avere già riassorbito, attraverso la chiusura dell'aumento di capitale, il temporaneo mancato rispetto del "buffer" - ovverosia della riserva obbligatoria di conservazione del capitale pari al 2,5% - aveva indotto l'autorità di vigilanza a non assumere iniziative in ordine a tale violazione (dovuta ai riacquisti di azioni proprie che, di fatto, avevano neutralizzato, per il valore corrispondente, l'aumento di capitale, come precisato dal teste Enzo Serata) perché, per l'appunto, immediatamente "riassorbita";

  - nonché della falsità della **comunicazione 4.11.2014,** relativa alle giustificazioni fornite all'organo di vigilanza in relazione al fenomeno di riacquisto delle azioni proprie (per l'ammontare di 194 milioni nel primo semestre del 2014) nonché in relazione ai 52,4 milioni di euro di azioni detenuti indirettamente attraverso i fondi lussemburghesi "Athena" e

"Optimum". In particolare la banca, da un lato, aveva ribadito che si era trattato di riacquisti imposti dalla necessità di evadere le domande di investimento dei clienti nella consapevolezza che il disavanzo sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale in corso; aumento di capitale che, peraltro, aveva portato ad un incremento proprio del CET Ratio di circa 141 bps (punti base). Dall'altro lato la banca aveva confermato la correttezza dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza sulle operazioni svolte attraverso i fondi esteri.

Diversamente, ove la Banca d'Italia avesse avuto contezza di quanto occultatole (e cioè, complessivamente, delle operazioni di capitale finanziato e dell'impegno al riacquisto delle azioni), avrebbe preso atto di una situazione patrimoniale radicalmente differente. La falsità della comunicazione, quindi, aveva prodotto l'effetto di impedire interventi di vigilanza coerenti con l'effettiva situazione patrimoniale dell'istituto di credito.

1.7.3 Le condotte di ostacolo alla vigilanza BCE (capo H1)

Al riguardo il tribunale, premesso che a seguito dell'entrata in vigore, in data 4.11.2014, del Sistema di Vigilanza Unico, talune competenze primarie in materia di vigilanza erano state trasferite alla BCE, con conseguente ricomprensione anche della predetta Banca Centrale tra i soggetti destinatari della tutela ex art. 2638 c.c., individuava, alla stregua dell'imputazione, le condotte di ostacolo rispettivamente:

- nella **segnalazione di vigilanza al 31.12.2014** (in ragione della mancata integrale detrazione del capitale finanziato che, ove effettuata correttamente, avrebbe comportato un abbassamento del CET 1 ratio dall'11,73% all'8,04%) e nella **segnalazione di vigilanza al 31.3.2015** (in ragione, anche in tal caso, della mancata integrale detrazione del capitale finanziato che, ove effettuata correttamente, avrebbe comportato un abbassamento del CET 1 ratio dal 10,67% al 7,49%). Tali condotte decettive, in entrambi i casi, avevano impedito alla vigilanza l'adozione di tempestivi provvedimenti;
- nonché nella **informativa al pubblico al 31.12.2014;**

1.7.4 Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment* (capo M1)

Con riferimento alle condotte di ostacolo poste in essere in danno di Banca d'Italia e BCE impegnate nella vigilanza in fase di valutazione approfondita (*Comprehensive Assessment*), svoltasi nel periodo tra il febbraio e l'agosto del 2014, il tribunale riteneva provate condotte di ostacolo tradottesi tanto nell'omessa comunicazione di informazioni essenziali (inerenti al fenomeno dell'assistenza finanziaria e al rilascio della lettere di impegno al riacquisto) quanto nell'esposizione di fatti non veritieri sulla situazione patrimoniale del gruppo come descritta nella nota 20.6.2014 e nel *capital plan* inviato in data 10.11.2014.

In particolare nel corso della *Asset Quality Rewiew - AQR* (ovverosia della Revisione della Qualità degli Attivi di bilancio), dopo che erano stati formulati rilievi molto critici per la banca da parte delle autorità di vigilanza (con l'ispettore Vincenzo Cantarella che aveva esposto forti perplessità in ordine alla patrimonializzazione dell'istituto di credito, evidenziando come il progettato aumento di capitale sarebbe sostanzialmente servito solo a colmare il *deficit*, e aveva anche avanzato seri dubbi sulla stessa concreta possibilità di portare a compimento l'operazione di aumento di capitale), i vertici dell'istituto avevano rassicurato la vigilanza stessa sotto tutti i profili. Nel corso dell'ispezione, tuttavia, non era emerso in alcun modo il fenomeno del capitale finanziato né era venuta alla luce l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto; elementi che, se conosciuti, avrebbero portato ad esiti del *Comprehensive Assessment* ben diversi.

Anche il *Preliminary Capital Plan* - predisposto dall'istituto di credito su richiesta della Banca d'Italia in data 9.6.2014, in previsione dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza, e inviato all'autorità di vigilanza il 20.6.2014 - era stato caratterizzato dalla prospettazione di un obiettivo di patrimonializzazione rassicurante (euro 608 milioni per effetto dell'aumento di capitale); prospettazione, tuttavia, radicalmente falsata dalla mancata precisazione che anche tale risultato era dovuto al massiccio ricorso al capitale finanziato.

Quindi, con il *Capital Plan* elaborato il 10.11.2014 (e, pertanto, successivamente agli esiti del *Comprehensive Assessment* che, pubblicati il

26.10.2014, avevano evidenziato la necessità dell'adozione di misure di implementazione del capitale, posto che gli *Stress Test* avevano rivelato un *deficit* da scenario avverso di 223 milioni), l'istituto di credito vicentino aveva adottato delle contromisure (segnatamente: l'utilizzo dell'aumento di capitale già collocato e la conversione del *soft mandatory* per 223 milioni) che avevano portato la BCE ad adottare una decisione SREP (ovverosia una decisione inerente al processo di revisione e valutazione prudenziale, consistente nell'analisi dei profili di rischio delle banche) con la quale veniva fissato un requisito minimo di CET 1 ratio pari ad almeno il 10,25% ed erano stati richiesti l'adozione di un piano di capitale, da realizzarsi entro l'aprile del 2016, nonché il rafforzamento delle strutture organizzative dei processi e delle strategie di controllo interno. Al solito, la mancata comunicazione delle essenziali informazioni in ordine al massiccio ricorso al capitale finanziato, anche in occasione dell'aumento di capitale, aveva avuto lo scopo - effettivamente raggiunto - di procrastinare l'emersione delle situazioni di illiquidità del titolo e di sotto-patrimonializzazione dell'istituto di credito, di fatto seriamente ostacolando le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della BCE, tenute all'oscuro della esatta situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Di qui l'adozione da parte degli organi di vigilanza di provvedimenti (la citata decisione SREP del febbraio 2015) incoerenti con tale situazione e, per contro, la mancata adozione di contromisure impellenti e indifferibili (come precisato dal teste ispettore Enzo Serata). Solo in occasione dell'ispezione BCE del 2015 – concludeva il tribunale – sarebbe effettivamente emersa la macroscopica divergenza tra i flussi informativi indirizzati alla vigilanza nel triennio 2012-2015 e la reale situazione patrimoniale della banca.

1.7.5 L'ostacolo alla vigilanza nei confronti di CONSOB (capo N1 - posizione GIUSTINI)

Il tribunale riteneva provato anche l'addebito stigmatizzato *sub* N1), inerente alle condotte di ostacolo alla vigilanza poste in essere, nei confronti di CONSOB, in relazione all'operazione di aumento di capitale 2014.

In estrema sintesi, dopo avere dettagliatamente illustrato - in relazione tanto alla disciplina generale quanto al modello concretamente adottato da BPVi - il quadro normativo delle attività di intermediazione finanziaria (con particolare riguardo agli obblighi incombenti sugli intermediari nella relazione con la clientela sia nella fase precontrattuale, sia in quella di conclusione del contratto, sia nel corso dell'esecuzione del rapporto in un'ottica di tutela dell'investitore al fine di agevolarlo nella comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti in un mercato di libera concorrenza), il primo giudice ricostruiva puntualmente l'episodio in questione.

Nel caso di specie BPVi aveva pianificato una operazione che prevedeva un'offerta a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie in opzione ai soci per un importo massimo di euro 700.000.000, nonché un aumento di capitale ordinario a pagamento mediante emissioni di azioni ordinarie finalizzata all'ampliamento della base sociale da offrire ai non soci per un importo massimo di 300.000.000 di euro.

Nel corso della seduta del CdA 15.4.2014, poi, era stata definitivamente approvata l'operazione in questione, con l'individuazione dell'ammontare definitivo dell'aumento di capitale (aumento di capitale scindibile fino al controvalore massimo di 608.000.000 di euro), la definizione del rapporto di opzione (una nuova azione ogni nove possedute con definizione del rapporto di attribuzione del premio fedeltà nella misura di un'azione ogni quattro) e la decisione che le azioni eventualmente inoptate sarebbero state offerte al pubblico indistinto e assegnate a coloro che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta.

Le azioni erano state emesse al prezzo di 62,5 euro, determinato sulla base della relazione di stima dell'esperto indipendente.

Solo con riferimento al mini aucap, poi, era stato previsto che potessero essere concessi ai nuovi soci finanziamenti correlati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

In relazione a tale operazione l'istituto di credito aveva rappresentato, nelle relative comunicazioni inviate alla CONSOB, siccome specificamente richiamate in imputazione (trattasi della comunicazione formale 23.5.2014 in risposta alla richiesta di dati e notizie del 16.5.2014; della nota 4.7.2014; dell'ulteriore nota 15.10.2014), l'adozione di un modello operativo fondato su

un atteggiamento neutro in ordine alla collocazione dei propri titoli nei confronti dei titolari dei diritti di opzione, attestando di avere predisposto modelli procedurali tesi a garantire la genuinità dell'iniziativa del cliente e sottolineando altresì che, come deciso, eventuali operazioni di finanziamento sarebbero state previste solo con riferimento all'operazione di mini aucap.

Tali modelli prevedevano, per i soci titolari del diritto di opzione:

- ✓ da un lato l'esclusione dell'applicabilità della valutazione di adeguatezza, onde non interferire con l'esercizio del predetto diritto di opzione;
- ✓ dall'altro lato l'astensione dalla prestazione di raccomandazioni all'investimento e di consulenza per i medesimi titolari del diritto di opzione e della connessa prelazione, i quali, infatti, onde contenere le occasioni di contatto diretto tra costoro e gli addetti di rete, avrebbero potuto aderire autonomamente all'aumento di capitale inviando richieste via internet, inserendo il proprio codice fiscale in una apposita pagina web, ovvero a mezzo raccomandata.

In altri termini l'istituto di credito aveva rappresentato, nella comunicazione formale 23.5.2014, che avrebbe compensato il "sacrificio" della valutazione di adeguatezza (sacrificio resosi necessario per evitare che tale "filtro", posto a presidio dell'investitore, potesse pregiudicare il libero esercizio del diritto di opzione - e della connessa prelazione - nel caso di soggetto che, già socio e interessato ad avvalersi dell'opzione, non avesse superato detto vaglio) con l'assicurazione che i titolari di opzione sarebbero stati messi al riparo da influenze di sorta da parte della rete dell'istituto di credito, onde scongiurare qualsivoglia rischio che le determinazioni dei clienti potessero essere influenzate da consigli di investimento forniti dalla rete della banca in una situazione di conflitto di interesse.

La CONSOB aveva approvato il prospetto relativo all'aucap 2014 in data 8.5.2014 e il successivo 9.5.2014 la banca aveva comunicato agli azionisti i dettagli delle operazioni informandoli della facoltà di esercitare il diritto di opzione. In linea con l'originaria comunicazione alla CONSOB, poi, si collocavano le successive comunicazioni dell'istituto all'ente di vigilanza rese nelle date del 4.7.2014 e del 15.10.2014.

Ebbene, precisava il primo giudice, contrariamente a quanto comunicato a CONSOB ed alla stregua di inequivoche prove tanto testimoniali (oltre alla deposizione del dirigente CONSOB, Francesco Adria, il tribunale valorizzava

quelle dei dirigenti BPVi Alberto Mossetti e Giammaria Amato) quanto documentali (tra le quali plurime, assai significative, comunicazioni via e-mail intercorse tra dirigenti BPVi), era emersa la natura meramente formale dei presidi organizzativi adottati dall'istituto di credito, peraltro sistematicamente aggirati nella pratica commerciale in attuazione di un'attività di pianificazione che si era caratterizzata per una fortissima pressione commerciale sulla rete (come precisato da numerosi dirigenti BPVi e, segnatamente, dai testi Gianmaria Casarotti, Marco Nichele, Luigi Veronese, Roberto Premi e Fulvio Bosso), posto che:

a) ben lungi dall'essere riconducibili alla spontanea iniziativa dei clienti, gli acquisti erano stati sollecitati dalla rete commerciale dell'istituto, appositamente istruita e sistematicamente resa oggetto di forti pressioni per la collocazione dei titoli;
b) circa il 60% delle richieste di acquisto di azioni inviate via internet (modalità che, come detto, secondo il modello predisposto, unitamente all'invio della richiesta in modalità cartacea attraverso la spedizione di lettera raccomandata, avrebbe dovuto essere seguita dalla clientela interessata alla sottoscrizione di azioni onde evitare contatti inappropriati con la rete dell'istituto) erano risultate inviate da indirizzi IP di computer in uso a dipendenti della banca. Inoltre era emersa la prassi della presentazione *brevi manu* delle missive, in luogo dell'invio per raccomandata;
c) contrariamente a quanto esposto all'autorità di vigilanza, in larghissima parte le adesioni all'offerta da parte degli opzionisti (26.000 su 29.000) si erano concretizzate al di fuori del sistema nella preventiva raccolta delle manifestazioni di interesse;
d) mediante le modalità predisposte dalla banca, infatti, avevano aderito solo 2778 del 29.360 titolari del diritto di opzione, inviando 1695 lettere e 1083 manifestazioni di interesse via web;
e) erano state create vere e proprie liste di clienti da contattare per supportare la rete di vendita, nell'ambito di un'accurata pianificazione commerciale volta a favorire al massimo la collocazione delle azioni (ben 7434 soci che avevano aderito all'iniziativa, infatti, erano risultati inseriti nelle liste predisposte dalla banca);
f) il 32% degli aderenti all'aucap censiti nel *database* delle manifestazioni di interesse aveva richiesto al momento dell'adesione un quantitativo di azioni

esattamente corrispondente a quanto registrato nell'applicativo predisposto dalla banca nella fase di preadesione;

g) era emersa la prassi di aggirare il test di adeguatezza (previsto per le adesioni del pubblico indistinto sino al 9.7.2014) facendo acquistare sul mercato secondario al cliente 100 azioni prima dell'aucap, in modo che il medesimo cliente potesse rientrare tra i soci e, quindi, potesse partecipare all'aumento di capitale senza effettuare le valutazioni di adeguatezza.

Più nel dettaglio, i casi di consulenza surrettizia accertati - come precisato dall'ispettore Antonio Messineo - erano risultati corrispondenti ad operazioni di acquisto per un valore pari a 143,17 milioni di euro su 497,98 milioni di euro complessivi.

Secondo gli esiti della replica del test di adeguatezza standard effettuato in sede ispettiva (test che, infatti, sarebbe stato doveroso effettuare in caso di consulenza) era poi emerso che in almeno il 72% dei casi per un controvalore di 83 milioni di euro si sarebbe trattato di operazioni non adeguate, in quanto tali destinate ad essere bloccate dalla procedura.

Inoltre si era acquisita contezza di agevolazioni (segnatamente, *time deposit* a tassi vantaggiosi) e anche di massicci finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni proprie, non solo per garantire l'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie ma anche per conseguire gli obiettivi di aumento di capitale, peraltro nell'ambito di iniziative commerciali che erano state taciute alla CONSOB e che avevano portato alla conclusione di operazioni di vendita di titoli in assenza delle doverose informazioni circa la natura e le caratteristiche delle operazioni medesime.

Pertanto l'incremento di rischio per la clientela era stato del tutto privo di presidi nei sistemi di verifica di adeguatezza degli investimenti.

In definitiva – concludeva il primo giudice - BPVi aveva fornito alla CONSOB, con riferimento alla predetta operazione di aumento di capitale, un quadro informativo falso e gravemente fuorviante, tanto in ordine al modello di servizio adottato per rapportarsi alla clientela quanto in punto di erogazione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie.

La rilevanza decettiva di tali condotte era stata indubbia: ove la CONSOB fosse stata informata della pianificazione commerciale all'origine del collocamento delle azioni, infatti, avrebbe sicuramente esercitato in modo più pervasivo i propri poteri, sia di controllo che istruttori ex art. 94 TUF, e

avrebbe imposto un più rigoroso modello di operatività fondato sulla consulenza e sull'obbligo di somministrazione di test di adeguatezza bloccante.

Né, ad avviso del giudice di prime cure, poteva aderirsi alla tesi difensiva proposta dall'imputato Emanuele GIUSTINI. Costui - risultato il dirigente che aveva maggiormente supportato e coadiuvato il direttore generale Samuele Sorato nell'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale - aveva sostenuto, infatti, di avere agito nella convinzione dell'esistenza di una pregressa pianificazione commerciale concordata dall'istituto di credito con l'autorità di vigilanza. Tale tesi difensiva, tuttavia, era stata nettamente smentita dalle emergenze istruttorie. Da un lato, infatti, la banca aveva sempre attestato alla vigilanza che le operazioni di sottoscrizione erano avvenute ad iniziativa dei clienti; dall'altro lato era emersa un'operatività volta alla pianificazione commerciale dell'operazione non verbalizzata e, quindi, evidentemente elaborata e attuata nella piena consapevolezza di agire al di fuori del perimetro di regolarità tracciato dalla normativa Mifid.

Né – proseguiva il tribunale – poteva accedersi alla tesi difensiva dell'imputato GIUSTINI secondo cui questi non era responsabile del reato in esame essendosi limitato a dare attuazione alle direttive impartitegli; in contrario deponevano la sua veste di dirigente apicale (responsabile della Divisione Mercati e vice direttore generale) nonché la prova – da considerarsi raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio - dell'incondizionato allineamento del GIUSTINI all'illecita politica gestoria ideata dal direttore generale Sorato, cui il GIUSTINI medesimo aveva contribuito materialmente offrendo un fondamentale apporto partecipativo.

Peraltro – concludeva, sul punto, il primo giudice - lo stesso presidente Giovanni ZONIN aveva preso parte tanto alla riunione del 3 aprile 2014, nel corso della quale il d.g. Sorato aveva illustrato alla rete le modalità operative pianificate per l'aucap e la campagna di contatto della clientela (al riguardo il riferimento era alla e-mail di cui al doc. 241 del P.M. in cui si esplicitava chiaramente la "campagna di contatto" all'uopo programmata), quanto alla precedente seduta del CdA del 4 marzo, in occasione della quale aveva fatto esplicito riferimento alla necessità di "*fare formazione sulla rete*", chiarendo che "*non devono parlare*", ovverosia all'esigenza di stimolare i clienti ad

aderire all'aumento di capitale e alla congiunta necessità di occultare tale prassi operativa. Donde la trasmissione degli atti al P.M. con riferimento alla posizione di tale imputato.

1.8. I reati di falso in prospetto

In proposito va premesso che oggetto dei capi di imputazione *sub* I) ed L) sono i prospetti informativi redatti dall'istituto di credito e depositati presso la CONSOB relativi agli aumenti di capitale realizzati negli anni 2013 e 2014 ed inerenti alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni.

La condotta di falso, secondo le suddette imputazioni, sarebbe consistita nell'occultamento di informazioni rilevanti in merito all'esistenza, all'entità e agli effetti del fenomeno degli investimenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, nonché nella comunicazione di informazioni fuorvianti in ordine all'andamento del mercato secondario delle stesse azioni.

Sul punto il tribunale, dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento (artt. 94, 94 *bis*, 173 *bis* D. L.vo 58/98 - TUF), evidenziava gli elementi costituivi della fattispecie delittuosa in esame precisando trattarsi di "reato comune", finalizzato ad approntare tutela al risparmio nella sua accezione "dinamica" e caratterizzato da una condotta reticente o fuorviante idonea a trarre in inganno l'investitore (senza peraltro la necessità della causazione di danno, come invece previsto dalla previgente fattispecie ex art. 2623 c.c.). In siffatta prospettiva la falsità non avrebbe dovuto necessariamente avere a oggetto dati materiali necessari ma anche notizie e valutazioni fondanti l'offerta (con l'ovvia precisazione che, in tal caso, più che di falsità delle predette valutazioni si sarebbe trattato di un difetto di genuinità e di imparzialità delle stesse). Anche l'occultamento di informazioni, poi, avrebbe potuto integrare la condotta materiale della fattispecie in questione, qualora inerente a dati o informazioni parimenti rilevanti. In ogni caso, essendosi in presenza di reato di pericolo concreto, requisito essenziale della condotta decettiva era l'idoneità a trarre in inganno il destinatario; quest'ultimo, nella concretezza del caso *sub iudice*, non si sarebbe dovuto identificare nell'investitore professionale e neppure - ed *a fortiori* - in quello

istituzionale, bensì nel piccolo/medio risparmiatore, ovverosia in quel soggetto che, generalmente, si limita alla lettura della sola "nota di sintesi", decisamente più breve e predisposta proprio al fine di renderlo edotto del contenuto "concreto" della proposta di investimento.

Sotto il profilo soggettivo, poi, la norma era caratterizzata dalla combinazione del dolo specifico e di quello intenzionale: alla volontà e rappresentazione del fatto tipico commesso con l'intenzione di ingannare i destinatari del prodotto finanziario, infatti, si accompagnava lo scopo di conseguire un ingiusto profitto, per sé ovvero per altri.

Tanto premesso – proseguiva il tribunale – negli anni 2013 e 2014 la banca vicentina aveva realizzato due aumenti di capitale, il primo deliberato il 16.4.2013 ed il secondo, caratterizzato da due offerte, il 15.4.2014. In entrambi i casi i prospetti comunicati dalla banca erano risultati caratterizzati dall'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi e, quindi, dall'occultamento di informazioni essenziali perché l'investitore potesse determinarsi correttamente. Questo benché la prassi della concessione di siffatta tipologia di finanziamenti risalisse al 2009 (quando l'istituto aveva iniziato a proporre a clienti "amici" acquisto di azioni proprie in grandi quantità – i cd. "*big ticket*" - nell'ambito di operazioni "baciate", ovvero caratterizzate dalla tendenziale corrispondenza tra importo del finanziamento concesso e controvalore delle azioni acquistate, al fine di procedere allo svuotamento periodico del fondo acquisto azioni proprie) e benché detto fenomeno, che aveva interessato tanto il mercato primario quanto quello secondario, avesse raggiunto dimensioni consistenti già a partire dal 2012 (nel quarto trimestre del 2012, infatti, il numero di azioni finanziate era risultato corrispondere ad un controvalore di euro 545.520.996).

Ora, con riferimento al mercato primario, nell'ambito degli aumenti di capitale finalizzati all'ampliamento della base sociale (mini aucap 2013 e 2014), l'istituto di credito aveva previsto espressamente l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie. Analoga informativa, invece, non era stata inserita nei prospetti relativi agli aumenti di capitale destinati ai titolari del diritto di opzione, ovvero al pubblico indistinto, sebbene, poi, in concreto, gli accertamenti ispettivi BCE e CONSOB avessero dimostrato come gli aumenti di capitale 2013 e 2014 fossero stati in larga parte realizzati

proprio ricorrendo al massiccio finanziamento degli investitori che sottoscrivevano azioni di nuova emissione (nel 2013, su un controvalore totale di euro 506 milioni, le operazioni finanziate erano ammontate a 136.034.044,00 euro; nel 2014, poi, i finanziamenti concessi dall'istituto avevano riguardato azioni per un controvalore di 146.451.259 euro). Solo a seguito dell'ispezione BCE del 2015, infatti, l'istituto aveva ammesso l'esistenza delle operazioni di finanziamento correlato, per un valore complessivo determinato, in sede di *internal audit*, di 1.086 milioni di euro alla data del 31.10.2015, informazione che, come inevitabile, aveva provocato effetti dirompenti.

Di qui la conclusione cui perveniva il primo giudice circa la penale responsabilità derivante dalla radicale assenza, nei prospetti inerenti alle operazioni di aumento di capitale, dell'esistenza e dell'entità del fenomeno delle operazioni finanziate, trattandosi di informazioni che, ove conosciute, avrebbero evidentemente indotto un investitore ragionevole ad una ben maggiore ponderazione nella decisione di sottoscrivere gli aumenti di capitale.

L'occultamento di tali informazioni, poi, aveva ovviamente alterato anche i dati di bilancio e, di conseguenza, le informazioni ad essi inerenti che erano state riportate nei prospetti relativi agli aumenti di capitale in questione. L'effetto che ne era derivato era stato, anche in tal caso, quello di distorcere gravemente la conoscenza degli investitori circa la rappresentazione dei livelli patrimoniali della società. Per tutto il periodo 30.6.2012-31.12.2012, infatti, il Tier 1 Ratio si era attestato ad un livello inferiore alla soglia dell'8% quale prescritta dalla Banca d'Italia nella lettera di intervento del 2.3.2012. Anche nel 2013, poi, si era registrata analoga violazione di detto requisito *target*. Così come durante il successivo esercizio 2014, quando il CET Ratio si era attestato ad un livello inferiore alla soglia regolamentare del 7% e il Total Capital Ratio aveva parimenti raggiunto un livello inferiore a quello minimo regolamentare del 10,5%. I dati di bilancio richiamati nei prospetti inerenti alle operazioni di aumento del capitale, quindi, avevano indotto i risparmiatori a confidare in un livello di solidità patrimoniale dell'istituto di credito in realtà ben inferiore a quello prescritto. Donde l'idoneità decettiva delle informazioni fornite sul punto.

Infine, anche le informazioni inerenti ai volumi delle azioni scambiate nell'ambito del mercato secondario erano risultate del tutto inattendibili per effetto della mancata comunicazione del fenomeno delle operazioni finanziate (fenomeno al quale la banca aveva fatto ricorso massicciamente, a partire dal 2012, proprio allo scopo di assicurare la negoziabilità del titolo, provocando, tuttavia, in tal guisa, una grave alterazione della dinamica del mercato secondario) e avevano ingenerato nei terzi la convinzione di una solo apparente liquidità delle azioni.

In questo contesto era stata occultata al mercato – sostenendosi, nei prospetti, che le richieste di cessioni delle azioni sarebbero state sottoposte appena possibile al CdA - la persistente situazione di grave ritardo nell'evasione delle richieste di vendita di azioni provenienti dai soci (nel corso del 2013, in effetti, il *time to sell* era passato dai 28 giorni del mese di gennaio ai 311 giorni della fine dell'anno); richieste, peraltro, neppure sempre evase in ordine cronologico. In definitiva la mancata comunicazione di tali informazioni aveva ingenerato l'apparenza di un'appetibilità del titolo in realtà inesistente. Donde, anche sotto tale profilo, la sussistenza della condotta di reato di falso in prospetto.

Quanto, poi, alle singole posizioni soggettive, il tribunale evidenziava come ZONIN Giovanni, presidente del CdA dal 1996 al 2015, fosse certamente responsabile delle operazioni di aumento di capitale del 2013 e anche della redazione dei relativi prospetti, per avere egli, su incarico del CdA, conferito al d.g. Sorato e al vice d.g. PIAZZETTA i poteri all'uopo necessari, nonché per avere egli sottoscritto il documento di registrazione e la dichiarazione di responsabilità. Analogamente, con riferimento all'aumento di capitale 2014, i poteri conferiti allo ZONIN dal CdA in ordine all'operazione di aumento di capitale rendevano evidente la responsabilità del predetto nella falsificazione dei prospetti illustrativi di detta operazione

Considerazioni del medesimo tenore, poi, venivano dal tribunale svolte con riferimento alla posizione del PIAZZETTA, trattandosi di un vice direttore BPVi nonché del responsabile della Divisione Finanza, ovverosia di una divisione alla quale, secondo l'organigramma dell'istituto di credito, competeva proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi.

Infine anche gli imputati GIUSTINI e MARIN venivano giudicati responsabili del reato in questione, avendo i predetti, sebbene non coinvolti - secondo il primo giudice - nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, partecipato attivamente ad assicurare, conoscendone perfettamente le esigenze sottostanti, l'operatività del meccanismo dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi mediante massiccio ricorso al capitale finanziato; meccanismo del quale avevano contribuito a occultare l'esistenza e l'entità.

1.9. Le singole posizioni processuali.

1.9.1 ZONIN Giovanni

Il tribunale, dopo avere richiamato la normativa di dettaglio emanata da Banca d'Italia per disciplinare gli assetti del governo societario dell'impresa bancaria (assetti che attribuivano al presidente del CdA il ruolo di garanzia in ordine al corretto funzionamento dell'organo, precisando come costui non dovesse essere un componente esecutivo e non dovesse svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali) e dopo avere ricostruito la composizione, all'epoca dei fatti, del CdA di BPVi, precisava che ZONIN Giovanni era stato presidente dell'istituto di credito dal 1996 al novembre del 2015 nonché presidente del comitato esecutivo. Tutti gli elementi disponibili, poi, convergevano nel delineare il ruolo dominante e pervasivo svolto dall'imputato nell'organizzazione dell'attività della banca, tanto che l'attenzione degli organi di vigilanza, sin dal 2007, aveva evidenziato tale criticità, stigmatizzando l'autoreferenzialità dei meccanismi di *governance* instaurati dall'imputato.

Peraltro era stata proprio la strategia di crescita (aumento degli sportelli; continua espansione dimensionale) imposta alla banca dal Presidente a porsi all'origine delle problematiche degli aspetti patrimoniali del gruppo che, infatti, proprio per fare fronte alla progressiva crescita dei costi di gestione, era stato costretto a ricorrere sistematicamente ad aumenti di capitale.

Inoltre i meccanismi di governo societario - e, in particolare, il ruolo predominante rivestito, nel consiglio di amministrazione, dall'imputato nonché la visione maturata e attuata dallo stesso di un successo imprenditoriale commisurato alla continua espansione dimensionale

dell'istituto - erano stati sistematicamente censurati dall'autorità di vigilanza (in particolare: in occasione del rapporto ispettivo del 2008; dell'ispezione di *follow up* del 2009; dell'ispezione sul credito del 2012; della vigilanza in relazione all'aumento di capitale del 2013).

Del resto la struttura verticistica del governo aziendale era emersa da tutte le risultanze probatorie disponibili. In effetti - precisava il primo giudice - l'imputato esercitava una forma pervasiva di controllo sulle dinamiche del consiglio, nel cui seno le decisioni assunte non erano mai state oggetto di discussione o dibattito, il tutto mentre il controllo assicurato dal collegio sindacale era risultato meramente formale, come verificato da Banca d'Italia nell'ispezione 2008. Di fatto era lo ZONIN, con riferimento tanto al consiglio di amministrazione, quanto al collegio sindacale, a selezionare i candidati (dep. ZIGLIOTTO, Gronchi, Loison), scegliendoli, per cooptazione, tra esponenti dell'imprenditoria locale (individuando, peraltro, soggetti inesperti dei complessi meccanismi dell'impresa bancaria) e ad affiancare loro professionisti già legati alla persona dello stesso presidente da pregresse esperienze professionali.

In particolare il tribunale, sulla base di puntuali deposizioni al riguardo (trattasi, segnatamente, della deposizione resa dal teste Dario Loison), ricostruiva una situazione caratterizzata dall'assenza di obiezioni di sorta alle proposte presidenziali, da un clima di effettiva intimidazione - se non di vero e proprio terrore - che rendeva difficile manifestare qualsiasi dissenso, nonché da modalità di votazione, in assemblea, che rendevano identificabili le singole manifestazioni di voto. In effetti il CdA si era costantemente limitato ad approvare le proposte del presidente e tutte le decisioni erano state sempre unanimi, sicché lo stesso ruolo del consiglio era stato, di fatto, svuotato di ogni profilo sostanziale.

Emblematica di ciò - ad avviso del tribunale - era stata la vicenda dell'acquisizione di un immobile da adibire a sportello bancario nella località turistica di Cortina, operazione fortemente voluta dallo ZONIN (in particolare per il ritorno di immagine che, a suo giudizio, ne sarebbe derivato) e che era stata conseguentemente accettata dal d.g. Sorato contro ogni logica di convenienza economica, tanto che aveva portato all'esito fallimentare di una perdita di oltre venti milioni di euro (come peraltro comprovato dal contenuto

della conversazione telefonica intercettata riportata a pag. 589 della sentenza impugnata e come confermato dalla relazione ex art. 33 l.f.).

Altrettanto significativa del ruolo predominante dell'imputato in seno al CdA, poi, era la vicenda – la cui ricostruzione esatta era stata resa possibile dalla documentazione costituita dal relativo *file* audio – inerente alla determinazione del prezzo dell'azione in deroga alle stesse regole procedurali dell'istituto deliberata in occasione della seduta 1.4.2014.

Connotato da analoga "impronta padronale", inoltre, era anche il rapporto tra l'imputato, da un lato, ed il *management* e le strutture aziendali, dall'altro. Infatti, ripetutamente, gli incarichi di vertice erano stati assegnati a soggetti indicati dal presidente (era il caso dei d.g. Gronchi e Sorato, di Romito, di Falchi, consulente nel settore degli affari internazionali; di Radice Fossati, al quale era stato affidato l'incarico di presidente della società Monforte che gestiva il patrimonio immobiliare della banca), con il CdA che si era limitato a ratificarne le decisioni.

Era lo ZONIN a decidere su tutto: retribuzioni, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili (si veda la deposizione di Umberto Seretti, direttore della controllata siciliana Banca Nuova dal 2012). L'imputato si era occupato anche delle campagne pubblicitarie (cfr. la deposizione del teste Marcello Paoli) e addirittura della concessione, agli amici, di tassi di interesse fuori mercato ed in perdita per la banca (come nel caso dell'imprenditore amico René Caovilla, secondo la deposizione del teste Giammaria Amato).

Più nel dettaglio, il coinvolgimento dello ZONIN nell'attività gestionale era stato confermato da numerose, convergenti deposizioni. Era il caso, in particolare, delle testimonianze di Alfonso Santilli, Ivan Mercurio e Giammaria Amato, quest'ultima relativa anche alla riunione tenutasi l'11.11.2014 a seguito della pubblicazione dell'articolo del Sole 24 Ore che aveva messo in discussione il valore del titolo. In detta riunione ZONIN aveva esplicitamente affermato, tra l'altro, che i soci che avessero voluto vendere i titoli avrebbero potuto essere sostenuti con finanziamenti e la trascrizione della già menzionata seduta del Comitato di Direzione 10.11.2014 (doc. P.M. nr. 110) riscontra tali indicazioni del presidente. Le e-mail acquisite al fascicolo del dibattimento (docc. P.M. nr. 298, 299, 322, 320, 521), al pari degli appunti di Mariano Sommella contenuti nel "maxi quaderno giallo", poi, confermavano il ruolo operativo del presidente.

Il teste Sergio Romano, inoltre, aveva riferito al teste Marcello Paoli – cfr. la deposizione di quest'ultimo - che le decisioni di vendita delle azioni andavano ricondotte allo ZONIN e, sul punto, non mancavano conferme documentali: la e-mail del 16.6.2014 (allegato 31 relazione CONSOB), avente ad oggetto il sollecito rivolto dalla segreteria del presidente ZONIN al Romano circa un reclamo – indirizzato direttamente al medesimo presidente ZONIN – riguardante i ritardi nella vendita di azioni della sig.ra Rosa Maria Saladino; il documento del P.M. nr. 321 (relativo a una corrispondenza e-mail tra Filiberto Romio e Daniela Fattori del 20.1.2014); gli appunti del Sommella; infine le stesse dichiarazioni ammissive rese dall'imputato nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017.

Lo strettissimo rapporto tra lo ZONIN ed il d.g. Sorato (quest'ultimo, peraltro, proposto dallo stesso ZONIN come consigliere delegato nel 2015, ovverosia poco prima dell'ispezione BCE, quando oramai la banca versava in condizioni di forte criticità ed aveva superato solo per il "rotto della cuffia" il *Comprehensive Assessment* tramite la conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza dal CdA nella seduta del 26.10.2014, convocata presso la tenuta toscana del presidente sita in Rocca di Montemassi) era stato delineato da numerosi testi escussi (Divo Gronchi, Sergio Romano, Adriano Cauduro, Paolo Angius, Vittorio Domenichelli, Mariano Sommella) e confermato dallo stralcio della conversazione intercettata tra Giuseppe ZIGLIOTTO e il suo interlocutore Paolo Bastianello del 26.8.2015 (riportata a pag. 599 della gravata sentenza), dove si affermava che i due erano sostanzialmente inscindibili e "*viaggiavano a braccetto*".

Lo stesso Sorato del resto, in occasione di talune conversazioni intercettate, si era riferito spesso al diretto coinvolgimento del Presidente nelle vicende gestorie della banca (il richiamo era ai progressivi 459, 300, 610, 845, 1570, 1587, nonché agli SMS di cui ai documenti nn.ri 653, 654, 655 – pagg. 600-603 della gravata sentenza).

Con riferimento all'aucap del 2014, poi, la scheda *file* audio della seduta del CdA del 4.3.2014 aveva documentato il diretto coinvolgimento del presidente nella pianificazione dell'operazione in questione, mentre le dichiarazioni del coimputato GIUSTINI avevano ribadito tale coinvolgimento, peraltro

confermato anche dalla documentazione disponibile (era il caso della e-mail costituente l'allegato nr. 75 alla relazione CONSOB).

Lo ZONIN, inoltre, aveva avuto un ruolo attivo anche durante il comitato di direzione "allargato" del 20.4.2015 nel quale erano state affrontate, tra gli altri temi, le questioni dei soci finanziati e della creazione di una *task force* che avrebbe dovuto gestire il problema dei soci che chiedevano di vendere le proprie azioni. In tal senso deponeva il documento nr. 362 del P.M. costituito dagli appunti di Giammaria Amato, siccome "interpretati" dallo stesso Amato durante la propria deposizione. Nel corso di tale comitato di direzione, infatti, si era discusso anche del problema costituito dall'impossibilità di ricorrere all'impiego del fondo acquisto azioni proprie, ovvero allo strumento che, ad avviso del Presidente, doveva servire – secondo quanto riferito dal teste Amato – "*a rendere più liquido l'investimento in azioni della Popolare di Vicenza*".

Del resto le modalità della risoluzione del rapporto con il d.g. Sorato (risoluzione intervenuta solo quando, nel corso dell'ispezione BCE, la situazione era divenuta insostenibile a seguito dell'emersione della vicenda dei fondi lussemburghesi, della prassi delle lettere di impegno e dei finanziamenti correlati) dovevano ritenersi sintomatiche - nella ricostruzione dell'episodio fattane dal primo giudice - delle modalità gestorie dello ZONIN e della volontà di assicurare al Sorato un *commodus discessus*. L'imputato, infatti, aveva fulmineamente risolto il contratto con il direttore generale (al quale, nondimeno, era stato riconosciuto di avere operato "*con diligenza e correttezza nell'interesse della banca*" e, soprattutto, era stata attribuita una buonuscita di ben 4 milioni di euro); questo era avvenuto nonostante il contrario parere del consigliere Giuseppe ZIGLIOTTO (documentato dal *file* audio della seduta del CdA) il quale aveva chiesto di valutare il licenziamento, al posto della risoluzione consensuale, al fine di salvaguardare la posizione dello stesso CdA. Peraltro dell'intervento dello ZIGLIOTTO il verbale consiliare non recava traccia alcuna (e questo nonostante la esplicita richiesta avanzata, in tal senso, dal menzionato consigliere). Si era trattato, quindi, di una decisione unilaterale di ZONIN, non preceduta da alcun dibattito in seno asl CdA (come riferito dallo stesso ZIGLIOTTO e come, del resto, confermato dalla deposizione del teste Adriano Cauduro). Nell'occasione la finalità perseguita dallo ZONIN - ad avviso del tribunale - era stata evidentemente

quella di assicurarsi, *"attraverso il fulmineo e ben retribuito congedo del direttore generale infedele"*, *"un salvacondotto a fronte delle condotte illecite in fase di accertamento da parte della squadra ispettiva"* (così si legge a pagina 611 della sentenza impugnata). Solo in quest'ottica, pertanto, poteva essere ragionevolmente interpretato quanto avvenuto in occasione delle successive sedute del CdA del 15 maggio, 27 maggio, 9 giugno e 11 giugno 2015, allorché si era discusso della possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti del Sorato per poi alla fine decidere, su proposta dello stesso ZONIN, di non procedere in alcun modo nei confronti dell'ex direttore generale. In definitiva l'accordo per la risoluzione del contratto con il *manager* con riconoscimento di una buonuscita multimilionaria – accordo deciso e repentinamente attuato dallo ZONIN non solo in contrasto con le previsioni statutarie (che attribuivano al CdA la competenza in materia) e con la normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti, ma anche in radicale conflitto con l'interesse dell'istituto di credito - costituiva un elemento di prova della corresponsabilità dell'imputato. Sintomatiche dell'interesse (a proteggere il Sorato) perseguito, con detto accordo, dallo ZONIN – significativamente definito, in un colloquio captato dagli investigatori, uno *"che ha governato come un monarca assoluto"* e che, quindi, non era certo all'oscuro di quanto andava emergendo nel corso dell'ispezione - erano proprio alcune conversazioni intercettate (cfr. stralci riportati alle pagg. 611-613 della sentenza).

Quindi il primo giudice, ad ulteriore sostegno della conclusione cui perveniva in ordine alla piena responsabilità dello ZONIN nella gestione dell'istituto di credito con riferimento specifico alle condotte oggetto di imputazione, richiamava specificamente le operazioni correlate effettuate da taluni imprenditori. Trattasi, segnatamente:

- ✓ <u>di Sergio Pitacco</u> (presidente del CdA della società Itersan). Costui, nel corso della deposizione resa in dibattimento, aveva ricostruito gli acquisti "baciati" di azioni BPVi effettuati, originariamente su proposta dello ZONIN, con il ricorso ad affidamenti da parte dell'istituito di credito (il tutto per un'operatività di euro 4.400.000). Secondo detto teste lo ZONIN era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati a lui concessi, iniziati nel 2005. Nel 2013, quando il teste era stato ospite dell'imputato a Castello di Albola, lo ZONIN si era dimostrato soddisfatto dell'aumento di capitale e

nell'occasione avevano parlato, tra l'altro, delle operazioni finanziate effettuate dal Pitacco, facendo anche specifico riferimento all'importo complessivo;

- ✓ di Alfredo Bernardini de Pace, imprenditore del settore dell'editoria legato da risalente rapporto di amicizia con l'imputato. Anche tale dichiarante (cfr. verbale di s.i.t. acquisito ex art. 493, co. 3, c.p.p.) aveva ricostruito le operazioni finanziate effettuate al fine di acquistare le azioni di BPVi, per un valore complessivo di euro 1,25 milioni a fronte di un finanziamento di pari importo. Sebbene detto teste avesse riferito di non avere mai parlato con lo ZONIN di tali operazioni "baciate", le relative dichiarazioni - sul punto - erano state smentite dai testi Gianluca Girardi (direttore regionale della Lombardia) e Alessandro Balboni (responsabile della Divisione Crediti di BPVi dal gennaio 2015). Il primo, dopo avere ricostruito le operazioni "baciate" effettuate da detto imprenditore in condizioni di neutralità economica (donde i relativi storni che gli avevano garantito il totale rimborso degli interessi maturati), aveva precisato che il Bernardini de Pace gli aveva riferito di avere parlato con lo ZONIN di una di tali operazioni (quella effettuata tramite la BDP Media). Il teste Alessandro Balboni, dal canto suo, aveva dichiarato di avere discusso con l'imputato ZONIN della posizione del Bernardini de Pace, ragguagliandolo circa gli acquisiti di azioni tramite finanziamenti "baciati" effettuati in precedenza dallo stesso Bernardini de Pace per "*fare una cortesia alla banca*". Ciò era avvenuto nel corso di un incontro cui aveva partecipato lo stesso imprenditore, il quale, nell'occasione, aveva espressamente chiesto che l'operazione "*fosse smontata*";
- ✓ di Donata Irneri, presidente di CMC, società del settore delle costruzioni e amica di famiglia dello ZONIN. In questo caso le azioni BPVi erano state acquistate, per un valore di 1 milione di euro, impiegando parte di un più consistente finanziamento (5 milioni) concesso dall'istituto. A detta della Irneri la proposta iniziale le era stata avanzata, con riferimento all'aumento di capitale allora *in fieri*, proprio dallo ZONIN il quale, poi, l'aveva "dirottata" sul d.g. Sorato. Dal canto suo il figlio della Irneri, Hauser Michelangiolo (vicepresidente e amministratore delegato di CMC), il quale aveva poi portato avanti la trattativa, escusso in dibattimento non aveva ricordato con chi avesse effettivamente trattato (sebbene in sede di indagini, come emerso dalla contestazione del P.M., avesse riferito di avere interloquito, in proposito,

con lo ZONIN oppure con il *manager* Alberto Cudiz; soggetto, quest'ultimo, che - parimenti escusso in dibattimento - aveva smentito di essersi personalmente occupato della questione);

- ✓ dei fratelli Ravazzolo. In particolare Ravazzolo Silvano, imprenditore del settore abbigliamento e cliente storico di BPVi, aveva riferito di avere aderito, unitamente ad alcuni suoi familiari, alla proposta di operazioni "baciate". Più volte costui (al pari dei fratelli) aveva chiesto rassicurazioni al riguardo allo ZONIN ed era stato sempre tranquillizzato. Nel 2013 i Ravazzolo avevano iniziato a sollecitare la chiusura delle operazioni, al che Fulvio Bosso ed Emanuele GIUSTINI avevano tentato di dissuaderli. Dichiarazioni di analogo tenore, poi, erano state rese da Ravazzolo Giancarlo, sebbene costui avesse riferito, diversamente dal fratello, che le discussioni con lo ZONIN avevano riguardato la solidità della banca e non già le operazioni "baciate" in corso. Nondimeno – precisava il tribunale – la conversazione nr. 560 intercettata sull'utenza in uso al Sorato, nella quale costui, esprimendo disappunto sull'atteggiamento negazionista dello ZONIN, riferiva in termini coincidenti con la narrazione di Ravazzolo Silvano, confermava la tesi di quest'ultimo in ordine al contenuto dei colloqui - aventi ad oggetto proprio il tema dell'acquisto delle azioni della banca - intercorsi tra i fratelli Ravazzolo e il presidente ZONIN;
- ✓ di Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon. Il primo, cognato di ZONIN, aveva riferito di un fido concessogli per partecipare, a titolo di amicizia e senza alcun rischio, all'aucap 2014, operazione della quale, tuttavia, non aveva parlato con lo ZONIN. Nondimeno dalle schede di analisi dei consulenti del P.M. erano emersi, complessivamente, acquisti di azioni effettuati dalla famiglia Zuffellato per 984 mila euro con risorse erogate all'uopo dall'istituto. Quanto al Rigon, amico dell'imputato da decenni, ex direttore di musei e consulente della banca per la stima delle opere d'arte, aveva effettuato operazioni per gli aucap 2013 (300 mila euro) e 2014 (200 mila euro) e aveva riferito che lo ZONIN, quando aveva appreso di una di tali operazioni, aveva espresso il proprio compiacimento, sebbene il teste avesse pure precisato che con l'imputato aveva interloquito solo in relazione alla sua sottoscrizione dell'aucap, non già circa le modalità di acquisto delle azioni. Quando poi, nel 2015, aveva manifestato allo ZONIN le proprie preoccupazioni per gli acquisti

finanziati, l'imputato aveva ribattuto in modo brusco (*"Ma chi ti ha detto di farli?"),* lasciandolo perplesso;

- ✓ di Giovanni Roncato, noto imprenditore del settore della valigeria. In tal caso le operazioni finanziate erano state molteplici (la prima per l'ammontare di 700.000 euro; successivamente anche per l'importo di 5 milioni). Ripetutamente aveva incontrato lo ZONIN in occasione di cene e pranzi e, quando gli aveva chiesto rassicurazioni, era stato costantemente tranquillizzato. Richiesto di precisare se l'imputato fosse a conoscenza delle modalità seguite per l'acquisto delle azioni, il teste aveva risposto affermativamente sulla base di considerazioni di tipo logico (basate, per un verso, sulla posizione di vertice rivestita dall'interlocutore, definita dal teste quella del "capo", del "padre-padrone della banca" e, per altro verso, sull'importanza di dette operazioni nell'ambito della gestione dell'istituto di credito).

Peraltro, precisava il tribunale, la registrazione del *file* audio del 18.6.2013 relativo alla breve conversazione intercorsa tra lo ZONIN ed il coimputato GIUSTINI poco prima dell'inizio della seduta del CdA - conversazione della quale lo stesso GIUSTINI aveva poi chiarito il significato (inerente all'interesse manifestato da un imprenditore catanese, tale Riccardo Coffa, per una operazione "baciata") - dimostrava la piena consapevolezza, in capo allo ZONIN, della prassi esistente in relazione a tale tipologia di operazioni.

Altro significativo elemento a carico dello ZONIN era rappresentato, nella prospettiva del tribunale, dall'elevatissima concentrazione di operazioni correlate presso il "gestore *private*" Roberto Rizzi nella filiale di Contrà Porti, la stessa ove l'imputato aveva acceso i propri conti correnti. In effetti lo strettissimo rapporto tra i due (ulteriormente comprovato dalla riassunzione del "gestore" dopo che questi si era dimesso a seguito del trasferimento ad altra filiale; riassunzione, con immediata ricollocazione presso la filiale di Contrà Porti, conseguente a una semplice visita dello stesso Rizzi presso l'abitazione dell'imputato) avrebbe avvalorato la conclusione circa la piena consapevolezza, in capo al presidente, della prassi delle operazioni "baciate" che il predetto Rizzi effettuava in favore di una selezionatissima clientela, peraltro per importi estremamente ingenti. Questo benché il medesimo Rizzi avesse negato di avere parlato di tali operazioni con l'imputato e, a maggior ragione, di avere da questi ricevuto, al riguardo, autorizzazioni di sorta. Del

resto – precisava il tribunale - il teste Daniele Tiso aveva dichiarato di essere stato rassicurato dallo stesso presidente ZONIN - all'uopo interpellato dal "gestore *private*" Rizzi che aveva sostanzialmente fatto da tramite – circa il fato che le operazioni "baciate" di sua pertinenza sarebbero state chiuse.
Anche l'inerzia dell'imputato a seguito della segnalazione di anomalie inerenti ad operazioni correlate ricevuta nella primavera-estate del 2014 deponeva nel senso della fondatezza dell'impostazione d'accusa, al pari, del resto, delle dimissioni del consulente *private banker* Antonio Villa, dimessosi in conseguenza delle insostenibili pressioni che riceveva dai superiori (a loro volta in tal senso istruiti dai vertici aziendali) proprio con riferimento alla conclusione di operazioni "baciate". Peraltro, una pec contenente l'esposizione delle ragioni delle dimissioni era stata trasmessa dal Villa, su consiglio del proprio avvocato, sia al CdA che allo stesso ZONIN, il quale ultimo l'aveva letta in data 7.7.2014 senza, tuttavia, sollecitare approfondimenti al riguardo. Del resto era significativo che la vicenda si fosse poi definita con un accordo transattivo e con l'impegno alla riservatezza.
Di spiccato rilievo probatorio, poi, erano tanto l'inerzia manifestata dallo ZONIN a seguito della denunzia effettuata, nel corso dell'assemblea del 26.4.2014, dal socio BPVi Dalla Grana con riferimento alla prassi degli acquisti finanziati, quanto l'atteggiamento, altrettanto inerte, assunto dallo stesso imputato a seguito della ricezione di due lettere anonime che denunziavano il fenomeno della pressione della rete commerciale per favorire la sottoscrizione di operazioni correlate.
Conclusivamente, a fronte di tali convergenti elementi, le dichiarazioni rese dall'imputato in occasione degli interrogatori resi in fase di indagine e, successivamente, nel corso dell'esame dibattimentale svoltosi alle udienze 23.6.2020 e 26.11.2020 - là dove questi aveva sostenuto di essere stato tenuto all'oscuro dell'esistenza del fenomeno delle operazioni correlate, di essersi fidato della valutazione di un esperto di indiscusso prestigio con riferimento al valore assegnato al titolo azionario e, infine, di avere avviato le operazioni di aumento di capitale facendo affidamento sul giudizio della Banca d'Italia in ordine alla solidità dell'istituto di credito - venivano dal tribunale giudicate come destituite di fondamento e scopertamente difensive.
I fenomeni del capitale finanziato, delle lettere di impegno e degli investimenti effettuati tramite fondi esteri, infatti, erano stati espressione di prassi note,

avallate e, anzi, incentivate dal presidente, vero e proprio *dominus* assoluto dell'istituto di credito. Egli aveva ricoperto, per circa un ventennio, una posizione di dominio incontrastato, aveva selezionato e fidelizzato il *management*, anche con trattamenti economici più che generosi (cfr. sul punto, la deposizione del teste Matteo Marzotto), aveva imposto la regola dell'approvazione unanime delle sue proposte in CdA ed aveva sistematicamente agito (in forza di una asimmetria di poteri che, peraltro, trovava plastico riscontro anche nell'ammontare delle rispettive retribuzioni, quella dell'imputato risultando quasi dieci volte superiore a quelle degli altri consiglieri) in modo tale da indirizzare l'espansione territoriale dell'istituto nelle aree del Paese ove egli aveva i suoi insediamenti imprenditoriali (Toscana, Friuli, Sicilia), ovvero nelle località di vacanza da lui frequentate (Cortina). In definitiva tutte le dinamiche inerenti alla vita dell'istituto di credito erano state determinate dallo ZONIN, a partire dalle più importanti strategie d'impresa e fino alle attività più spicciole (posto che era emerso che all'imputato veniva sottoposta, per approvazione, finanche la lista degli invitati alle cene "istituzionali" periodicamente organizzate a casa Loison).

In siffatta prospettiva le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali il d.g. Samuele Sorato evidenziava la piena riconducibilità delle scelte operative al Presidente, ben lungi dall'essere interpretabili come attuazione di una callida determinazione del predetto Sorato, ispirata da logica autodifensiva (come invece sostenuto dalla difesa dello ZONIN), costituivano coerente riscontro del pieno coinvolgimento dell'imputato nell'attività delittuosa.

Del resto talune conversazioni significative erano state effettuate impiegando utenze riconducibili a terzi (trattasi dell'utenza 3311650993 intestata a Del Cengio Mirco), donde, anche sotto tale profilo, l'insostenibilità della tesi della artificiosità di tali colloqui, il tenore dei quali, peraltro, era del tutto coerente con le richiamate acquisizioni probatorie testimoniali e documentali.

Inoltre le affermazioni fatte dal Sorato in ordine al coinvolgimento dello ZONIN nelle operazioni di capitale finanziato avevano trovato conforto anche negli SMS inviati dai coimputati MARIN e GIUSTINI al predetto Sorato, messaggi attraverso i quali costoro sollecitavano il benestare del presidente su alcune operazioni correlate (trattasi dei documenti nn.ri 653 "*ricordati di messaggiare il presidente per le pratiche di oggi in CdA - quelle su acquisto valori mobiliari...Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni*"; 654:

"il *presidente sta arrivando bisogna parlargli di dalla Rovere e Cattaneo 10"*; 655: *"Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi alla sua finanziaria"*.

Di qui la conclusione in ordine alla sussistenza dei presupposti tutti per affermare il coinvolgimento dell'imputato, a titolo di concorso, in tutti i reati ascrittigli.

1.9.2 GIUSTINI Emanuele

Con riferimento a GIUSTINI Emanuele il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Mercati (della quale egli, a far tempo dalla fine del 2007, era stato il responsabile – spettandogli in tale veste, fino alla cessazione del rapporto avvenuta nel giugno 2015, la direzione e il coordinamento dell'attività commerciale della banca - oltre a rivestire in BPVi il ruolo di vice direttore generale); citava al riguardo il funzionigramma di cui ai docc. nr. 262-267 del Pubblico Ministero. Evidenziava poi come il GIUSTINI fosse anche membro del Comitato Soci, ossia dell'organo endoconsiliare deputato alla disamina preventiva delle richieste di acquisto e cessione delle azioni BPVi prima che le stesse fossero sottoposte al CdA.

Ciò premesso il tribunale, nel rinviare al cap. X della sentenza quanto alla disamina della penale responsabilità del GIUSTINI per il reato di cui al capo N1, affermava che l'istruttoria dibattimentale consentiva di ritenere "*emerso in modo univoco*" il diretto coinvolgimento del GIUSTINI "*in tutti gli aspetti della illecita operatività della banca*", elencando al riguardo le seguenti condotte dal predetto poste in essere:

- ✓ aveva significativamente contribuito alla definizione e all'attuazione delle prassi operative in tema di capitale finanziato:
- ✓ aveva partecipato direttamente alle più rilevanti operazioni di capitale finanziato (c.d. "*big ticket*");
- ✓ aveva personalmente sottoscritto alcune lettere di impegno di BPVi al riacquisto delle azioni precedentemente vendute ai clienti cui esse erano indirizzate, autorizzando altresì in via preventiva la sottoscrizione di analoghe lettere da parte dei funzionari a lui sottoposti;

- ✓ aveva co-organizzato e programmato una capillare attività di monitoraggio della produttività della rete commerciale, esercitando forti pressioni sui dipendenti della stessa al fine di stimolare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta del capitale;
- ✓ aveva personalmente autorizzato storni di interessi come forma di remunerazione dell'investimento in azioni BPVi;
- ✓ aveva, in molteplici occasioni, ostacolato l'accertamento dell'illecita operatività della banca non soltanto nei confronti delle autorità di vigilanza esterna ma altresì nei confronti delle società di revisione (cfr. in particolare l'episodio che aveva coinvolto la società di revisione KPMG) e della vigilanza interna (*audit*).

Nel passare in rassegna gli esiti dell'attività istruttoria il primo giudice anzitutto illustrava i contenuti – evidenziati in particolar modo negli appunti manoscritti redatti dal segretario generale Mariano Sommella (doc. nr. 389 del P.M.), il quale ne aveva riferito nel suo esame dibattimentale – della riunione del Comitato di Direzione tenutasi l'8.11.2011, cui avevano partecipato fra gli altri, oltre al GIUSTINI, il direttore generale Samuele Sorato, il presidente Giovanni ZONIN, il responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI (dirigente altresì preposto alla redazione dei documenti contabili), il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA, il direttore generale della controllata toscana CariPrato Franco Tonato, il vicedirettore generale della controllata siciliana Banca Nuova Umberto Seretti.

In quella sede, dopo che il PELLEGRINI aveva evidenziato la necessità di collocare più di 100 milioni di azioni, il Tonato e il Seretti (secondo quanto ricostruito nel suo esame dibattimentale dal teste assistito Tonato, il quale peraltro evidenziava come all'epoca si ritenesse in generale inapplicabile l'art. 2358 c.c. alle banche popolari in quanto cooperative) avevano prospettato espressamente la necessità di ricorrere ad operazioni c.d. "baciate" – benché "*non facili da proporre*", come nell'occasione riconosciuto dal Tonato – al fine di aumentare il collocamento delle azioni, tenuto conto anche del fatto che mancavano ormai solo poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia.

Indi il primo giudice evidenziava come al GIUSTINI fosse ben nota – quantomeno dal giugno 2011 – la situazione, documentata in atti e altresì riferita da vari testi, di crescente disallineamento tra le domande di acquisto

di azioni e le richieste di vendita delle stesse (le quali sopravanzavano le domande di acquisto in maniera sempre più accentuata ed evidente), il che aveva determinato sin dal 2011 un incremento progressivo ed esponenziale del ricorso al capitale finanziato, secondo un "cambio di passo" riscontrabile proprio all'indomani della menzionata riunione del comitato di direzione tenutasi l'8.11.2011.

In tale contesto – proseguiva il tribunale – Emanuele GIUSTINI si era distinto in modo particolare per l'attivo ruolo svolto nell'organizzazione e nel coordinamento delle iniziative c.d. "svuota fondo", rivolte cioè ad attuare il sistematico svuotamento del fondo acquisto azioni proprie di BPVi (portato infatti a zero tanto alla fine del 2012 quanto alla fine del 2013) nonché per le pressioni – sempre più accentuate specie a partire dalla fine dell'anno 2012 – da lui esercitate sulla rete commerciale affinché fosse incrementato il collocamento delle azioni.

Ampio spazio veniva dato al riguardo, in sentenza, alla deposizione dei testi Filiberto Romio (responsabile dell'Ufficio Soci) e Costante Turco (funzionario in staff alla Divisione Mercati), secondo i quali il direttore generale Sorato e il GIUSTINI – che veicolava le direttive del Sorato all'intera rete - monitoravano congiuntamente l'andamento delle domande di acquisto e cessione delle azioni e prendevano le decisioni su quante azioni la banca potesse riacquistare, al che conseguiva il sorgere di un'esigenza di occultamento del capitale finanziato.

Indi il primo giudice illustrava gli elementi probatori (fra cui le deposizioni dei testi Costante Turco, Gianluca Girardi, Marco Nichele, Alessandro Balboni, Alberto Cudiz, Enzo Dalle Carbonare, Luigi Veronese, Sergio Romano, Roberto Rizzi e altri) in base ai quali emergeva il ruolo del GIUSTINI nell'organizzazione delle attività di occultamento del capitale finanziato, segnatamente:

- ✓ mediante il divieto, imposto alla rete, di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato;
- ✓ mediante l'utilizzo nelle P.E.F. (pratiche elettroniche di fido) di una formula estremamente generica ("*necessità per investimenti immobiliari e mobiliari*");
- ✓ mediante la raccomandazione di attuare un distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto delle azioni e/o di inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche azioni diverse da quelle di BPVi.

La promozione e sollecitazione da parte del GIUSTINI dell'occultamento del capitale finanziato, posta in essere nei modi sopra indicati, ad avviso del primo Giudice si traduceva in un rilevante contributo dato dall'imputato all'alterazione della veridicità dei flussi informativi indirizzati all'autorità di vigilanza. In particolare tre episodi, secondo il tribunale, evidenziavano quella che in sentenza (cfr. pag. 647) veniva definita come la "*pervicace condotta di Emanuele Giustini tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza ovvero della società di revisione*":

- ✓ la vicenda del *private banker* Antonio Villa, oggetto di una segnalazione da parte dell'avv. Esini che aveva a sua volta dato luogo ad accertamenti effettuati dall'*audit*, il cui responsabile Massimo Bozeglav (sentito come teste in dibattimento) aveva consegnato il 4.9.2014 il relativo *report* al direttore generale Sorato, che dapprima assumeva un atteggiamento dilatorio salvo poi, pressato dal Bozeglav, convocare il GIUSTINI nel gennaio 2015 e consegnargli il *report* dell'*audit*; di quest'ultimo, secondo il teste Costante Turco, il GIUSTINI aveva detto allo stesso Turco - il quale pure aveva avuto in visione il *report* - che non avrebbe dovuto parlare con nessuno;
- ✓ l'episodio della società di revisione KPMG (ricostruito all'udienza del 19.12.2019 dal teste Vito Antonini, *partner* di detta società; allo stesso episodio aveva altresì fatto riferimento l'avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale di BPVi, ricordando di essere stata zittita in malo modo tanto dal direttore generale Sorato quanto dal responsabile della Divisione Finanza PIAZZETTA quando aveva cercato di sollecitare un *audit* su ciò che era stato riscontrato dalla società di revisione); per la precisione KPMG aveva, nel corso del suo controllo, individuato 17 posizioni a suo avviso sospette a causa della sostanziale coincidenza tra il valore delle azioni sottoscritte e l'utilizzo dei fidi concessi nonché a causa della vicinanza temporale tra la concessione del finanziamento e la data di acquisto delle azioni; il teste Antonini aveva dapprima informato il responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio, Massimiliano PELLEGRINI, e il collegio sindacale; indi, unitamente al PELLEGRINI, aveva presentato l'elenco delle 17 posizioni al direttore generale Sorato che lo aveva indirizzato al GIUSTINI; questi aveva rassicurato l'Antonini di KPMG circa la regolarità delle operazioni, l'assenza di criticità, il rispetto del merito creditizio, l'assenza di correlazioni tra gli acquisti delle azioni e le erogazioni dei finanziamenti; tuttavia KPMG aveva insistito per

ottenere un parere favorevole della direzione affari legali della banca (parere che l'avv. Papacchini non riteneva di poter rilasciare), sicché si era giunti a un compromesso – secondo quanto riferito dalla stessa teste Papacchini – basato sull'invio a KPMG di una lettera interlocutoria (elaborata con il contributo anche del GIUSTINI che aveva insistito per evidenziare in essa il rispetto del requisito del merito creditizio) contenente l'impegno a svolgere le operazioni necessarie per chiarire le operazioni segnalate;

- ✓ le modalità di interlocuzione tenute dal GIUSTINI con la squadra ispettiva della BCE nel 2015, allorquando l'ispettore Gianluca Manni, sentito come teste, aveva cercato di instaurare un contraddittorio preliminare con i vertici aziendali su poco meno di una cinquantina di posizioni già emerse, durante l'ispezione, come connotate dal compimento di operazioni correlate. Secondo quanto riferito dal teste Manni il GIUSTINI, nell'incontro con lui avuto il 12.5.2015 (presente anche il teste Alessandro Balboni, la cui agenda conteneva al riguardo appunti idonei a riscontrare appieno il teste Manni) aveva escluso trattarsi di operazioni correlate, ribadendo all'ispettore che tutti i finanziamenti erano giustificati dal merito creditizio; il GIUSTINI aveva anche preso parte alla predisposizione, sempre in relazione a quella cinquantina di posizioni emerse come critiche, di schede da consegnare all'ispettore Manni, il quale però le aveva giudicate inadeguate e insufficienti (analoga valutazione delle schede era stata previamente compiuta dal teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*audit*).

Indi il tribunale passava in rassegna le risultanze istruttorie - indicate in sentenza come plurime e convergenti (fra esse si citavano le deposizioni dei testi Gianmaria Casarotti, capo area; Gianluca Girardi, direttore regionale; Marco Nichele, capo area, Alberto Cudiz, capo area, ed altri ancora) - circa il ruolo svolto dal GIUSTINI nell'azione di coordinamento e impulso della rete commerciale tesa a promuovere la stipula, a ritmi sempre più incalzanti, di operazioni correlate.

Il primo Giudice evidenziava altresì come il GIUSTINI risultasse avere personalmente sottoscritto 16 - per un totale di 80 milioni di euro – fra le 65 lettere BPVi di impegno al riacquisto delle proprie azioni (tali lettere – in alcuni casi particolarmente impegnative per la banca - avevano l'evidente funzione di rassicurare i soci) consegnate alla squadra ispettiva BCE nella primavera del 2015. Sul punto la sentenza dava ampio risalto, in particolare, alla

deposizione del teste Costante Turco e a quella del teste Lorenzo Beggiato, capo area. Sempre sul tema delle lettere di impegno il primo giudice indicava come particolarmente significativa, riportandone il contenuto (leggibile a pag. 95 della relativa perizia), la trascrizione della conversazione telefonica n. progr. 359 dell'1.9.2015 intercorsa tra il GIUSTINI e il sindaco Laura Piussi. Sulle lettere di impegno il tribunale citava altresì – più avanti nel tessuto motivazionale della sentenza: cfr. sue pagg. 671-672 – il contenuto della deposizione del teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*Internal audit*, nella parte in cui riferiva di un incontro tenutosi con l'avv. Andrea Gemma – col quale il d.g. Sorato voleva concordare una linea difensiva - il 24.4.2015 a Vicenza (presenti, oltre allo stesso Bozeglav e al Sorato, l'imputato GIUSTINI per la Divisione Mercati nonché Andrea PIAZZETTA per la Divisione Finanza, Massimiliano PELLEGRINI per la Divisione Pianificazione e Bilancio, l'avv. Anna Papacchini dell'ufficio legale e altri ancora); in tale occasione era stato proprio il GIUSTINI a parlare espressamente delle lettere di impegno dicendo che erano una ventina (in realtà, come detto, ne emersero oltre il triplo di cui 16 sottoscritte dallo stesso GIUSTINI), ammettendo di averne sottoscritte alcune e precisando che la situazione era grave, avendo ormai il fenomeno dei finanziamenti correlati raggiunto dimensioni rilevanti che avrebbero messo in crisi la banca.

Il collegio vicentino passava indi ad esaminare le risultanze istruttorie (in particolare le deposizioni dei testi Gianmaria Casarotti, Costante Turco, Luigi Veronese, nonché la e-mail – doc. 755 del P.M. – inviata il 29.9.2014 da Vincenzo Galileo al GIUSTINI) inerenti al ruolo concretamente svolto dallo stesso GIUSTINI nell'attuazione degli storni di interessi.

Il primo giudice evidenziava poi come talune fra le operazioni correlate – soprattutto le c.d. *big ticket*, ossia quelle più importanti per rilevanza ed entità - vedessero un diretto coinvolgimento del GIUSTINI in prima persona nella loro conduzione (unitamente al direttore generale Sorato: i due si recavano appositamente in visita congiunta ai clienti – per lo più imprenditori - maggiormente patrimonializzati), menzionando le evidenze probatorie raccolte al riguardo e in particolare le deposizioni rese dai testi, fra cui Roberto Rizzi (gestore *private* della filiale di Contrà Porti), Tranquillo Loison (cliente), Giancarlo Ravazzolo (cliente), Luca Ferrarini (cliente), Sandro

Bufacchi (cliente), Luigi Morato (cliente), Giovanni Roncato (cliente), Piergiorgio Cattelan (cliente) e altri.

Indi il tribunale passava in rassegna le deposizioni rese da parecchi testi (Diego Ipprio, Marco Nichele, Luigi Veronesi, Fulvio Bosso) - fra i quali molti capi area ma anche due *private banker* come Antonio Villa e Franco Tessarollo, dimessisi entrambi, a loro dire, proprio a causa delle pressioni ricevute - dalle quali emergevano, a suo avviso, le sistematiche pressioni esercitate non soltanto dal direttore generale Sorato ma anche dall'imputato GIUSTINI sulla rete commerciale - a partire dal 2012 – affinchè fossero raggiunti gli obiettivi di raccolta del capitale prefissati. L'effettivo esercizio di tali pressioni – proseguivano i giudici vicentini – trovava comunque plurimi riscontri documentali, in particolare nelle produzioni di cui ai docc. nn. 22, 91-95, 298, 657, 660 del P.M..

Altro elemento probatorio di pregnante rilevanza a carico del GIUSTINI, secondo il primo giudice, era rappresentato dalla trascrizione del *file* audio corrispondente alla registrazione di quanto detto nell'ambito del Comitato di Direzione tenutosi il 10.11.2014, al quale il GIUSTINI aveva preso parte unitamente al direttore generale Sorato e agli altri immediati suoi sottoposti. Ampi stralci di tale trascrizione sono riportati alle pagg. 666-667 della gravata sentenza. In particolare il direttore generale Sorato, alla pag. 34 della trascrizione, dichiarava fra l'altro agli astanti che la banca aveva "*fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare ... Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi (...). Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro, ma non possiamo neanche tenerci questo popò di problema. Quindi dobbiamo risolvere il problema delle azioni appiccicate a questi e poi andiamo a vedere nominativo per nominativo (...)*". Alla pag. 27 della trascrizione il responsabile della Divisione Finanza, Andrea PIAZZETTA, parlava della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi esteri trovando "*qualcuno che le compra a sconto*"; il GIUSTINI gli replicava prospettando un possibile scambio con Fondazione Venezia (già Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia) che deteneva a sua volta titoli di Veneto Banca. Alla pag. 67 della trascrizione il GIUSTINI si rivolgeva al Sorato nei seguenti termini: "*Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano*

possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? (...)". Al riguardo il tribunale vicentino affermava che, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati in dibattimento, non emergeva dalla trascrizione (e ancor meno dall'ascolto diretto del *file* audio) alcun disallineamento degli astanti rispetto alla posizione espressa dal direttore generale Sorato, né era dato cogliere, per converso, alcuna supina subordinazione dei predetti alla volontà dello stesso Sorato, trattandosi piuttosto di un dialogo ove ognuno dei presenti prospettava – alla pari – problemi e ipotesi di soluzione.

Il primo giudice passava quindi a valutare il complesso delle affermazioni rese dall'imputato GIUSTINI in sede di esame dibattimentale, sostenendo che l'assunto di questi circa la sua non consapevolezza delle reali dimensioni quantitative del capitale finanziato era ampiamente smentito da varie convergenti emergenze probatorie fra le quali spiccavano, oltre al tenore della trascrizione del menzionato *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014, alcune produzioni documentali (segnatamente le tabelle di rendicontazione *sub* docc. nn. 272, 273, 274, 275 del Pubblico Ministero) e varie deposizioni testimoniali (tra cui quelle dei testi Mariano Sommella, Costante Turco, Claudio Giacon e Roberto Premi, quest'ultimo responsabile della direzione *private* dall'ottobre 2014, ma anche le deposizioni dei testi Giammaria Amato e Mario Lio); veniva riportato al riguardo in sentenza anche il tenore della già sopra menzionata deposizione del teste Massimo Bozeglav – responsabile dell'*Internal audit* - in ordine ai contenuti dell'incontro con l'avv. Andrea Gemma tenutosi in data 24.4.2015.

Il tribunale - dopo avere illustrato alle pagg. 672-676 la versione resa dall'imputato GIUSTINI su vari argomenti (oltre al tema delle lettere di impegno anche quello degli storni di interessi, quello dell'episodio della società di revisione KPMG, quello dei propri rapporti con il d.g. Sorato del quale eseguiva le direttive, quello delle pesanti pressioni provenienti a suo dire dallo stesso Sorato e dal CdA della banca e rivolte a sé come a tutti gli altri *manager*, sempre a suo dire tutti coinvolti, senza esclusione di alcuno, nella vicenda delle operazioni correlate) – riteneva tale versione smentita, tanto sulla piena consapevolezza dell'illegittimità delle svolte operazioni correlate (che il GIUSTINI – a suo dire - pensava fossero invece legittime,

specie dopo che l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 non aveva mosso rilievi circa l'operatività dell'art. 2358 c.c.) quanto sul loro occultamento al mercato e alla vigilanza, da una serie di risultanze probatorie di segno contrario, così sunteggiate dai giudici vicentini:

- ✓ il divieto di dare indicazioni scritte, l'utilizzo della P.E.F. generica, lo scostamento temporale tra delibera di fido e acquisto delle azioni; le indicazioni date di inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche titoli diversi dalle azioni di BPVi;
- ✓ l'inserimento nelle delibere autorizzative e nei documenti di offerta - in occasione dei miniaucap 2013 e 2014 – del richiamo al rispetto dei limiti di cui all'art 2358 c.c.;
- ✓ l'omesso riferimento, nel corso dei colloqui con gli ispettori Vincenzo Cantarella (AQR – Asset Quality Review) e Gianluca Manni (BCE), tanto al capitale finanziato quanto, in alternativa, agli esiti – di presunta rassicurazione circa l'inapplicabilità a BPVi dell'art. 2358 c.c. – dell'ispezione della Banca d'Italia del 2012;
- ✓ la valenza dei tre episodi relativi alle vicende del *private banker* Antonio Villa, della società di revisione KPMG e delle schede consegnate all'ispettore Manni.

Il primo giudice escludeva altresì la fondatezza dell'assunto del GIUSTINI circa il suo essere convinto che lo scorporo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza avesse avuto luogo, definendolo come una "*tesi (...) assolutamente inverosimile; è evidente che lo scopo delle operazioni finanziate era quello di dissimulare l'illiquidità del titolo, in ipotesi di corretta appostazione delle stesse esse sarebbero state inutili*" (cfr. pag. 677 sentenza gravata).

Non poteva avere infine alcuna valenza scriminante, secondo il tribunale, la necessità, dedotta dal GUSTINI, di dare esecuzione a direttive impartitegli dal CdA e/o dal direttore generale Sorato, tenuto conto della sua veste di dirigente apicale membro della struttura esecutiva e investito *ex lege* di dirette responsabilità di gestione.

1.9.3 MARIN Paolo

Con riferimento a MARIN Paolo il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Crediti (della quale egli era stato il responsabile dal giugno 2010 sino al dicembre 2014, il che lo rendeva membro di diritto del Comitato Centrale Fidi e del Comitato Crediti) oltre a rivestire in BPVi, a far tempo dal 18 ottobre 2011, anche il ruolo di vice direttore generale; citava a tal proposito la relazione ispettiva 2012 della Banca d'Italia nonché (con apparente riguardo alla sola gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione dei dati) il funzionigramma BPVi corrispondente alla produzione documentale n. 262 del Pubblico Ministero.

Le principali competenze della Divisione Crediti erano così descritte dal tribunale:

- ✓ assicurare, in materia di erogazione del credito, il rispetto delle norme e disposizioni dell'Organo di Vigilanza, dello statuto nonché delle delibere degli organi superiori;
- ✓ garantire l'analisi e la valutazione degli affidamenti secondo quanto previsto dalla normativa interna, nonché il loro perfezionamento e quello delle relative garanzie;
- ✓ verificare la regolarità dell'*iter* di delibera delle concessioni di credito, nei limiti delle facoltà delegate, avvalendosi dell'attività delle strutture preposte che dipendevano dalla Divisione Crediti stessa;
- ✓ presentare le proposte di finanziamento di competenza degli organi superiori, avvalendosi dell'attività della U.O. Analisi, anche alla luce dell'andamento del Gruppo e del settore economico di appartenenza;
- ✓ garantire alla rete delle filiali un adeguato supporto di consulenza sulle tematiche di competenza, in particolare attraverso le strutture delle U.O. crediti di area e della U.O. Analisi;
- ✓ assicurare la gestione delle attività connesse all'anagrafe generale mediante attività di controllo e di implementazione dei dati.

Nel far ciò il collegio vicentino affermava più in generale che "*le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito, compreso il rispetto della normativa in materia, sia di fonte "esterna" (norme e disposizioni delle Autorità di vigilanza) sia di fonte "interna" (statuto e delibere degli organi sovraordinati). In particolare, oltre a curare, per quanto di competenza, la fase di analisi e valutazione degli affidamenti, la*

divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi (e delle relative garanzie) e di gestione dell'anagrafe generale (...). In ogni caso la Divisione Crediti era chiamata a stabilire – sulla base degli indirizzi del CdA e della Direzione Generale e per quanto di competenza – le politiche di gestione del credito" (cfr. pagg. 678-679 sentenza gravata).

Nondimeno – proseguiva il tribunale - nel suo esame dibattimentale del "*13.6.2013*" [*rectius* 13.6.2019] il teste Claudio Giacon, indicato in tale passo della sentenza impugnata come "*capo area di Vicenza*", aveva dettagliatamente spiegato che la struttura dei Crediti era articolata su base territoriale: vi erano una funzione crediti dedicata in capo a ogni singolo capo area e una funzione crediti in capo alla direzione regionale; ciascuna direzione regionale a sua volta coordinava le proprie quattro aree di riferimento; entro certi limiti tali strutture decentrate godevano anche di una potestà deliberativa autonoma, di talché il processo di elaborazione del credito era definito in autonomia quanto agli aspetti relativi all'analisi e alla definizione della delibera; solo se esso eccedeva la potestà deliberativa si faceva luogo a una mera verifica di adeguatezza della proposta che la struttura decentrata inviava alla Divisione Crediti, deputata in quel caso a valutare in autonomia la relativa pratica.

Ciò premesso il tribunale affermava che la svolta istruttoria dibattimentale consentiva di ritenere univocamente provata la penale responsabilità dell'imputato, dimostratosi pienamente consapevole di tutte le condotte di reato ascrittegli.

Premetteva al riguardo il collegio che, a detta del teste Emanuele Gatti (responsabile del *team* ispettivo che aveva operato nei confronti di BPVi nell'anno 2015), l'analisi delle P.E.F. (pratiche elettroniche di fido) condotta in sede ispettiva ne aveva subito evidenziato l'assenza di garanzie nonché l'estrema genericità e ripetitività delle causali indicate (le quali per lo più utilizzavano espressioni come "*cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare o immobiliare*"), il che era indice di sospettosità dal momento che in genere una banca, in caso di erogazione di fidi destinati ad acquisti di strumenti finanziari, era ben informata su quale tipologia di strumento finanziario il cliente desiderasse acquistare, su quali ne fossero le caratteristiche principali di rischio e su quali beni fossero costituiti in garanzia

(essi corrispondevano per lo più agli stessi strumenti finanziari acquistati o ad altri di valore equivalente).

Affermava il primo giudice che la svolta istruttoria aveva evidenziato in capo a Paolo MARIN un ruolo di centralità nel garantire che la rete si uniformasse all'istruzione operativa di utilizzare, nelle P.E.F. aventi ad oggetto capitale finanziato, la sopra evidenziata causale improntata a una formula generica e di stile (dal tribunale indicata come "causale sentinella" proprio in quanto consentiva di rendere immediatamente riconoscibile ai diversi addetti l'effettiva finalità dell'operazione di finanziamento). Il collegio giudicante citava al riguardo le deposizioni rese da vari testi. Quanto alla genesi della c.d. "causale generica sentinella" il primo giudice evidenziava quanto segue: il capo area Gianmaria Casarotti affermava che l'uso della causale generica gli era stato consigliato dai suoi superiori Roberto Premi, Luigi Veronese e Gianluca Girardi; il capo area Luigi Veronese affermava che l'uso della causale generica era stato raccomandato da una direttiva di area illustrata nelle riunioni, probabilmente ad opera del responsabile della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI, ma che la Direzione Crediti ne era a sua volta a conoscenza tanto che in un'occasione egli aveva parlato direttamente con Paolo MARIN - e in maniera esplicita – dell'effettiva natura di un'operazione di finanziamento che andava a perfezionarsi con il titolare di un noto pastificio; il capo area Marco Nichele indicava Claudio Giacon ed Emanuele GIUSTINI come i soggetti dai quali proveniva l'indicazione di usare la causale generica aggiungendo che comunque la Divisione Crediti sapeva che un'operazione connotata da siffatta causale era un'operazione correlata all'acquisto di azioni della banca (in alcuni casi gli analisti della Divisione Crediti avevano anche chiesto al capo area di confermare che l'operazione fosse "baciata"); il capo area Enzo Dalle Carbonare ricordava che in alcune occasioni il direttore di filiale non aveva inserito la causale indicata (al che – a suo dire - l'Ufficio Crediti aveva restituito la pratica per il cambio della causale); il capo area e indi direttore regionale Claudio Giacon affermava di avere parlato - in alcune occasioni - di finanziamenti correlati con la Divisione Crediti e precisamente con il suo responsabile Paolo MARIN (la formula generica era stata a suo dire suggerita forse da Emanuele GIUSTINI o forse da Costante Turco, funzionario in staff alla Divisione Mercati), fermo restando che – sempre a detta del Giacon - in alcune occasioni lo stesso Comitato

Crediti, al quale partecipavano i direttori regionali, aveva deliberato operazioni di finanziamento in tutto o in parte correlate; il capo area e indi direttore regionale Alberto Cadiz (escusso ex art 210 c.p.p.) aveva attribuito – a seguito di contestazione - al MARIN l'indicazione, data nel corso di alcune riunioni operative, di utilizzare la causale generica; anche secondo il teste Costante Turco l'indicazione di utilizzare la causale generica era stata data dal MARIN, e ciò ancora alla fine dell'anno 2012 (secondo il teste Turco il MARIN aveva dato tale consiglio "*perché questo tipo di operazioni era* borderline *e poteva destare l'attenzione della CONSOB e della Banca d'Italia*"); il teste Giammaria Amato, responsabile nel periodo 2013-2014 della divisione *retail*, affermava che l'indicazione di utilizzare la causale generica era stata data da Emanuele GIUSTINI ma era stata ripresa e ribadita anche da Paolo MARIN, il quale – sempre a detta del teste Amato – aveva altresì respinto alcune pratiche in cui era indicata in modo esplicito la destinazione del finanziamento all'acquisto delle azioni di BPVi.

Quanto poi all'altro espediente emerso durante l'istruttoria dibattimentale, ossia la precauzione di mantenere – per prevenire eventuali sospetti - una qual certa sfasatura temporale tra l'erogazione del fido e l'acquisto delle azioni BPVi, il teste Costante Turco affermava che il consiglio di far intercorrere un lasso di tempo alquanto lungo tra la delibera di affidamento, la sottoscrizione delle azioni e l'addebito sul conto era venuto da MARIN Paolo (peraltro nel corso del controesame il teste Turco aveva dichiarato che lo scopo dell'indicazione di mantenere una sfasatura temporale non era quello di occultare l'effettiva finalità del finanziamento bensì, "*principalmente*", quello di evitare sconfinamenti sul c/c); il teste Luigi Veronesi ricordava che la raccomandazione di far rispettare la sfasatura temporale era stata del GIUSTINI, il quale aveva comunque precisato trattarsi di una linea operativa concordata con la Divisione Crediti. A memoria del teste Enzo Dalle Carbonare il consiglio di osservare la sfasatura temporale era venuto - benché di fatto i fidi non venissero gestiti dalla loro divisione di appartenenza che era la Divisione Mercati - da Emanuele GIUSTINI e Costante Turco, i quali a loro volta dissero che ciò era stato specificamente concordato con la Divisione Crediti; sempre il teste capo area Dalle Carbonare ricordava che il MARIN in una o due occasioni lo aveva contattato per operazioni correlate ove il teste stesso aveva mandato contestualmente alla Divisione Crediti sia la pratica di

finanziamento sia il modulo già compilato di acquisto delle azioni, restituendogli tali pratiche con il seguente rimprovero: "*non voglio vedere queste cose qua, mandi la pratica in maniera corretta e le azioni le acquisti quando la pratica è stata deliberata*". Il teste Sergio Romano, dell'Ufficio Soci, affermava che, a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia del 2012, il direttore generale Sorato e i vicedirettori GIUSTINI e MARIN avevano raccomandato alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data di delibera dei finanziamenti, ma ciò solo per evitare – a suo dire – sconfinamenti sul c/c.

Il primo giudice affermava che vi era anche una prova documentale - rappresentata dal sopra illustrato *file* audio della registrazione dello svolgimento del Comitato di Direzione dd. 10.11.2014 (doc. nr. 110 del P.M.) - del fatto che la linea di indirizzo in tema di rispetto della sfasatura temporale nelle operazioni "baciate" fosse stata concordata con la Divisione Crediti diretta da Paolo MARIN; ne riportava al riguardo (cfr. pagg. 685-686 sentenza gravata) un lungo stralcio – a suo dire particolarmente eloquente - relativo a un dialogo tra lo stesso MARIN e il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA.

Il tribunale procedeva quindi a illustrare la cd. "campagna riqualificazione impieghi", deliberata dal CdA il 21.10.2014 (giusta doc. nr. 102 del P.M.) e presentata al Consiglio proprio da Paolo MARIN; trattavasi di un'iniziativa finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate – in sede di rinnovo o di revisione degli affidamenti – in base al peso percentuale delle azioni BPVi detenute dal cliente.

Il primo giudice, sempre al fine di illustrare il ritenuto protagonismo della posizione rivestita da Paolo MARIN nell'attuazione delle operazioni correlate, ricordava un episodio narrato da Umberto Seretti, già direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova: dalla capogruppo BPVi era giunta (su indicazione di Emanuele GIUSTINI e Costante Turco della Divisione Mercati, condivisa dalla Divisione Crediti nella persona di Paolo MARIN) una lista di nominativi ai quali la stessa Banca Nuova avrebbe dovuto concedere affidamenti accompagnati dall'acquisto di azioni BPVi per un controvalore pari al 10-15-20% dell'intero affidamento; il teste Seretti, notando che alcuni dei nomi compresi nell'elenco corrispondevano a società sottoposte a procedura concorsuale, aveva parlato con Claudio Ambrosini - della Divisione Crediti di

BPVi, subalterno del MARIN - per chiedere spiegazioni; l'Ambrosini, dopo aver conferito con il suo superiore Paolo MARIN, aveva replicato che Banca Nuova doveva limitarsi a eseguire le direttive senza discuterle e che un tanto gli era stato detto dal MARIN: "*Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta*".

Il collegio vicentino passava quindi ad illustrare gli estremi di una operazione correlata di finanziamento proposta personalmente nell'ottobre 2012 da Paolo MARIN a un imprenditore da lui conosciuto nel 2007 (quindi tre anni prima di entrare in BPVi), ossia Ezechiele Citton del gruppo Solfin, del quale veniva acquisito in dibattimento ex art. 493 comma 3 c.p.p. il verbale delle s.i.t. rese il 24.10.2016. Il Citton aveva dichiarato a s.i.t. che nell'occasione il MARIN si era presentato a lui proponendogli di sottoscrivere azioni BPVi per complessivi 5 milioni di euro; alle perplessità del Citton, che aveva risposto di non disporre delle risorse a ciò necessarie, Il MARIN aveva a sua volta replicato che BPVi avrebbe erogato un finanziamento di pari importo, a termine con scadenza di un anno, destinato ad essere garantito dalle stesse azioni BPVi che poi sarebbero state tenute in custodia dalla banca. Il Citton si era risolto ad accettare la proposta dopo che MARIN lo aveva rassicurato dicendogli che operazioni analoghe erano del tutto lecite ed erano state proposte anche ad altri imprenditori (da lui non nominati trattandosi a suo dire di notizia riservata); a ottobre 2013 detta operazione era stata rinnovata annualmente e così pure l'anno seguente. Nel maggio-giugno del 2013 BPVi aveva proposto al Citton di partecipare all'aumento di capitale di quell'anno, il che anche in tal caso era avvenuto grazie a un finanziamento concessogli dalla stessa BPVi. Un pieno riscontro alle s.i.t. del Citton era rappresentato – ad avviso del tribunale - dalla deposizione del teste Franco Pilan, capo area del distretto Veneto occidentale (indicato al Citton, nel racconto di questi, dal MARIN come colui che avrebbe seguito la sua pratica, e così era stato).

Il primo giudice individuava ulteriori elementi probatori del coinvolgimento a pieno titolo di Paolo MARIN nelle operazioni correlate effettuate da BPVi mediante c.d. "baciate" nelle deposizioni dei testi Gianluca Girardi, in BPVi con il ruolo di direttore regionale di Lombardia, Liguria e Piemonte (secondo il quale le pratiche di fido relative a operazioni "baciate" erano preannunciate alla Divisione Crediti e condivise con i componenti di essa incluso il suo vertice MARIN, il quale partecipava altresì al comitato crediti ove pure veniva sempre

evidenziata – dai componenti la Divisione Crediti che vi partecipavano – l'eventuale natura "baciata" delle pratiche di fido ivi presentate), e Fulvio Bosso, capo area (che rendeva sul punto dichiarazioni di analogo tenore), nonché in alcuni messaggi sms (in particolare il doc. nr. 653 del Pubblico Ministero, relativo a un sms del 27.9.2011, e il suo doc. nr. 655, relativo a un sms del 26.10.2012) nei quali il MARIN ricordava al direttore generale Sorato di riferire al Presidente circa alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato, indicandogli nominativamente i soggetti suscettibili di essere finanziati - effettivamente risultati tali in seguito - nonché, in molti casi, il relativo importo).

Ulteriore elemento probatorio indicato dal primo giudice a carico del MARIN erano le risultanze degli accertamenti interni svolti dall'*audit* di BPVi sul capitale finanziato, in particolare la nota 7.5.2015 dell'*Internal audit* (doc. nr. 23 del Pubblico Ministero) nella quale si evidenziava tra l'altro come la maggior parte delle numerose posizioni correlate rinvenute nel portafoglio di Roberto Rizzi, gestore *private* della filiale di Contrà Porti, fossero state deliberate da organi collegiali su presentazione proprio di Paolo MARIN (87%) oppure fossero state deliberate dallo stesso responsabile della Divisione Crediti.

Il collegio vicentino passava quindi a ricostruire le interlocuzioni avute dal MARIN con la vigilanza, rinviando – quanto a quelle inerenti all'ispezione della Banca d'Italia del 2012 – all'apposito cap. IX della sentenza, interamente dedicato a tale ispezione. In particolare tanto il teste Mauro Parascandolo (nel riferire di due incontri interlocutori da lui condotti cui aveva partecipato il MARIN nel luglio 2013, il primo assieme al segretario generale Mariano Sommella e il secondo assieme al direttore generale Samuele Sorato) quanto il teste Vincenzo Cantarella (nel riferire dell'accesso da lui condotto da febbraio ad agosto 2014 nell'ambito dell'AQR – Asset Quality Review, ove si era stabilmente relazionato con il MARIN) precisavano che in tali occasioni nessuno aveva fatto il benché minimo riferimento al ricorso all'assistenza finanziaria per il collocamento delle azioni.

Il primo giudice indi illustrava la versione dell'imputato, resa in occasione dell'esame dibattimentale tenutosi nelle udienze dell'11 e del 16 giugno 2020, evidenziando come essa da un lato fosse difforme dalle stesse dichiarazioni rese dal MARIN in sede di indagini preliminari (interrogatori del 28 aprile e

del 2 maggio 2017) e dall'altro lato confliggesse in più punti – ad esempio nella parte in cui egli affermava che la causale generica "acquisto valori mobiliari e immobiliari", in uso almeno dal 2006, fosse un mero espediente tecnico per garantire il perfezionamento del fido in quanto, a suo dire, non esisteva il prodotto "finanziamento per acquisto azioni", o nella parte in cui egli affermava di non essere mai stato informato del fatto che i finanziamenti fossero destinati all'acquisto delle azioni - con il sopra delineato quadro probatorio.

Il primo giudice evidenziava come l'esame dibattimentale del MARIN divergesse radicalmente dai suoi interrogatori resi in sede di indagine preliminare, in particolare dall'interrogatorio del 28.4.2017 in relazione alla vicenda dell'Operazione Sorgente (in tesi accusatoria si trattava di un'operazione "baciata" attraverso la quale la controllata irlandese BPVi Finance aveva erogato un finanziamento di 25 milioni di euro alla società Sorgente Ltd., facente parte del gruppo Mainetti, che era stato utilizzato per acquisto di azioni BPVi al fine di consentirne la dismissione dal fondo estero "Optimum").

In sede di esame dibattimentale il MARIN negava trattarsi di operazione correlata mentre durante le indagini preliminari l'aveva definita "*un'operazione baciata imposta da PIAZZETTA al Sorato (...) Sono venuto a conoscenza di questa operazione con la proposta di affidamento giunta in Divisione Crediti. Ho compreso che si trattava di un'operazione baciata in quanto la causale dell'affidamento era indicata con la generica dicitura di cui ho detto prima, "cogliere opportunità di mercato" o analoghe, e inoltre vi era l'impegno al deposito dei titoli presso BPVi*". Che la versione rispondente al vero fosse quella resa dal MARIN in sede di indagini preliminari – proseguiva il tribunale – lo si evinceva da due elementi di prova rappresentati dal più volte menzionato *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014 (nella trascrizione prodotta dal Pubblico Ministero quale suo doc. nr. 110, cfr. in particolare sua pag. 43) e da una conversazione intercettata Iorio-MARIN recante il n. progr. 478 dell'8.9.2015.

Il tribunale evidenziava altresì come un ulteriore assunto del MARIN - secondo cui egli e il suo sottoposto Claudio Ambrosini avevano disvelato agli ispettori della Banca d'Italia nel 2012 il carattere correlato delle operazioni effettuate da almeno una quindicina circa dei clienti di cui alla lista dei primi trenta soci

di BPVi – fosse stato smentito dalle deposizioni dei predetti ispettori (che avevano concordemente negato la circostanza) e non avesse trovato il benché minimo riscontro in atti. Né – significativamente, secondo il collegio vicentino – il MARIN, soggetto da ritenersi nel complesso del tutto inattendibile, aveva mai accennato a tale preteso disvelamento neppure nei suoi atti giudiziari relativi alle cause di lavoro e all'azione di responsabilità dinanzi al tribunale delle imprese.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il primo giudice riteneva indubitabili il rilevante apporto causale concorsuale del MARIN a tutti i reati ascrittigli (in base alla tabella n. 1 allegata al supplemento di consulenza tecnica del Pubblico Ministero dd. 14.11.2019 egli risultava avere partecipato consapevolmente alla fase deliberativa di finanziamenti correlati per un importo di circa 800 milioni di euro, di cui 414 milioni deliberati dal CdA su pratiche presentate dall'imputato, 160 milioni deliberati dal Comitato Crediti di cui il MARIN era membro, 108 milioni deliberati dallo stesso MARIN quale organo monocratico dotato di autonoma potestà deliberativa, 63 e 49 milioni rispettivamente deliberati dal Comitato esecutivo e dal Comitato Centrale fidi, anche in tal caso sulla base della presentazione di pratiche effettuata dal MARIN) e il pieno ricorrere dell'elemento soggettivo del reato.

1.9.4 PIAZZETTA Andrea

Con riferimento all'imputato PIAZZETTA Andrea il primo giudice preliminarmente procedeva a illustrare quali fossero le funzioni della Divisione Finanza (nella quale egli operava con tale qualifica dal 2009 oltre a rivestire in BPVi anche il ruolo di vice direttore generale); citava al riguardo il funzionigramma BPVi corrispondente alla produzione documentale nr. 261 del Pubblico Ministero.

Le principali competenze della Divisione Finanza erano così descritte dal tribunale:

- ✓ partecipare al coordinamento e allo sviluppo delle attività del mercato primario e secondario su comparti azionari e obbligazionari:

- ✓ curare l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi e l'emissione dei prestiti obbligazionari del gruppo, coordinandosi con le Unità competenti;
- ✓ collaborare con la Divisione Mercati nell'adeguare i prodotti e i servizi finanziari da offrire alla clientela, sulla base delle esigenze/opportunità rilevate, tenendo conto delle linee guida definite dal Comitato Prodotti e Wealth Management;
- ✓ all'interno della Divisione Finanza poi il nucleo "Documentation" si occupava di valutare l'adeguatezza e l'allineamento degli strumenti finanziari e dei processi alla normativa primaria (TUF, TUB, Regolamenti CONSOB e Banca d'Italia) e secondaria nonché alla normativa interna nella prestazione dei servizi d'investimento o comunque nello svolgimento dell'attività della Divisione Finanza, con precipuo riferimento alla materia dei servizi di investimento, supportando la divisione nei rapporti con le funzioni di *compliance*, legale, *auditing* e organizzativa;
- ✓ l'Unità svolgeva inoltre un ruolo di supporto alle funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla clientela prima della negoziazione di strumenti finanziari, in conformità al dettato dell'art. 31 del Regolamento intermediari, nelle fasi di aggiornamento delle stesse;
- ✓ partecipazione, per la parte di competenza della Divisione Finanza, alla redazione della relazione per le Autorità di vigilanza sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento;
- ✓ assicurare l'informativa e le segnalazioni istituzionali di propria competenza, coordinandosi con le Unità competenti.

Il primo giudice affermava (cfr. pag. 703 sentenza gravata) che dall'istruttoria dibattimentale era emersa "*la prova del ruolo svolto da Andrea PIAZZETTA in alcune operazioni di capitale finanziato di rilevante importo effettuate attraverso la controllata irlandese BPVi Finance e nella sottoscrizione dei fondi lussemburghesi utilizzati come strumento di detenzione indiretta delle azioni proprie da parte della banca vicentina, in particolare – attraverso i fondi esteri – nell'ambito dell'iniziativa svuota fondo 2012 furono collocati 60 milioni di euro di azioni BPVi*".

Nel passare in rassegna gli esiti dell'attività istruttoria il collegio vicentino individuava plurime condotte ritenute penalmente rilevanti a carico del PIAZZETTA e in particolare:

✓ operazioni di capitale finanziato effettuate, estero su estero, dalle cosiddette "tre sorelle lussemburghesi" - tre società denominate Makalu, Jupiter e Broom - tanto nel 2012 (in occasione della relativa campagna svuota fondo) quanto nel 2013 (in occasione dell'aumento di capitale di quell'anno). Per la precisione – in base alla ricostruzione effettuata in dibattimento dal teste ispettore Gianluca Manni, riscontrato dalle deposizioni rese dai testi Gianluca Girardi (in BPVi, come detto, con la veste di direttore regionale per Lombardia-Liguria-Piemonte) e Pietro Rasini (d.g. di BPVi Finance) – nel novembre/dicembre 2012 la controllata irlandese BPVi Finance, il cui direttore era il teste Pietro Rasini, risultava avere erogato tre fidi c.d. "bullet", di 10 milioni di euro l'uno, alle suddette società lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, le quali a loro volta avevano girato la liquidità così ricevuta a tre società italiane neocostituite e denominate Pelmo Investimenti Srl, Luna Investimenti Srl e Ginestra Investimenti Srl; queste ultime (facenti capo al gruppo FinInt, il cui direttore finanza era Mauro Sbroggiò) avevano provveduto ad acquistare azioni BPVi per importi corrispondenti ai finanziamenti erogati. Indi, nel luglio 2013, la controllata irlandese BPVi Finance aveva erogato nuovi finanziamenti per 3 milioni di euro alle tre società lussemburghesi denominate Makalu, Jupiter e Broom, le quali anche in tale occasione avevano girato la liquidità così ricevuta alle tre società italiane denominate Pelmo Investimenti Srl, Luna Investimenti Srl e Ginestra Investimenti Srl; queste ultime a loro volta avevano sottoscritto azioni e obbligazioni convertibili per un ammontare equivalente; i testi Girardi e Rasini avevano delineato il ruolo attivo dell'imputato PIAZZETTA in entrambe le operazioni (la cui istruttoria era stata seguita dalla Divisione Crediti della capogruppo BPVi) e in particolare il teste Rasini, direttore della controllata irlandese BPVi Finance, aveva indicato il PIAZZETTA come colui che gli aveva richiesto di impostare i suddetti finanziamenti, affermando altresì essersi trattato di operazioni atipiche per BPVi Finance, la quale generalmente finanziava aziende produttrici di beni e non concludeva operazioni strettamente finanziarie (cosa questa obiettata dal Rasini al PIAZZETTA, il quale tuttavia gli aveva replicato – nella prima delle due occasioni - che occorreva fare l'operazione *"per aiutare la banca a comprare le proprie azioni"* e riuscire così a svuotare il fondo acquisto azioni proprie entro la fine dell'anno 2012). Un altro teste, Giuseppe Ferrante, direttore della Divisione

Compliance, ricordava che, nel corso di un'attività ispettiva svolta dalla *Compliance* a Dublino nel 2013 nei confronti di BPVi Finance, i finanziamenti concessi alle "tre sorelle" lussemburghesi erano emersi, il che lo aveva indotto a rivolgersi al direttore generale Sorato che a sua volta lo aveva indirizzato al PIAZZETTA; questi aveva rassicurato il Ferrante dicendogli che in quel periodo BPVi stava acquistando molte azioni Save e che in contropartita la Save stava comprando azioni BPVi;

- ✓ investimento della somma complessiva di 350 milioni di euro (di cui 200 milioni investiti dalla capogruppo BPVi, 100 per ciascun fondo, e i restanti 150 milioni investiti dalla controllata irlandese BPVi Finance) in due fondi lussemburghesi denominati "Athena" e "Optimum" (sotto-fondi Optimum Multistrategy I e II), utilizzati quale strumento di detenzione indiretta delle azioni di BPVi (per tale tramite nel 2012 erano state concluse operazioni c.d. "svuota fondo" – atte cioè ad alleggerire il fondo acquisto azioni proprie di BPVi - del valore di 60 milioni di euro). La delibera di investimento nei fondi in oggetto, adottata dal CdA di BPVi in data 21.2.2012 (in atti quale doc. n. 325 del Pubblico Ministero), era stata sottoscritta dal PIAZZETTA quale responsabile della Divisione Finanza dopo che lo stesso aveva illustrato al CdA i termini dell'operazione, a sua volta in precedenza pianificata nel corso di una riunione tenutasi il 5.12.2011 tra Mariano Sommella, Filiberto Romio e Andrea PIAZZETTA per BPVi e la coppia di rappresentanti del fondo "Optimum" formata da Alberto Matta – sentito quale teste ex art. 507 c.p.p. su richiesta della difesa del PIAZZETTA - e Giorgio Maiorano. Ciò risultava dalle deposizioni del teste ispettore Gianluca Manni, dei testi Mariano Sommella e – soprattutto – Filiberto Romio nonché dai messaggi sms (in atti quale doc. nr. 311 del P.M.) intercorsi nel novembre 2012 - pochi giorni prima della sottoscrizione dei contratti con i fondi lussemburghesi "Athena" e "Optimum" avvenuta il 28.11.2012 - fra Andrea PIAZZETTA e i gestori dei fondi stessi. Subito dopo aver ricevuto tali capitali i due fondi "Athena" e "Optimum" avevano comprato azioni BPVi. Secondo il tribunale vicentino il fatto che tale investimento di BPVi nei fondi lussemburghesi - lungi dall'indicare un interesse di questi ultimi a diventare soci della banca, come ammesso, secondo il teste Filiberto Romio, anche dal direttore generale Sorato durante il comitato soci del 18.12.2012 - fosse stato puramente strumentale all'esigenza della stessa banca di svuotare il proprio fondo

acquisto azioni emergeva non soltanto dalla stretta consequenzialità temporale fra tutte le operazioni come sopra descritte ma altresì dalla deposizione dello stesso teste Filiberto Romio (facente parte dell'Ufficio Soci di BPVi), che ricordava di avere assistito al riguardo – nel novembre 2012 – a un breve incontro sul tema tra il direttore generale Samuele Sorato, il responsabile della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI e il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA (nell'occasione il Sorato, secondo la ricostruzione del teste Romio, aveva esposto la necessità di svuotare il fondo acquisto azioni proprie di BPVi per un ammontare di 100 milioni di euro; il PIAZZETTA si era impegnato a effettuare operazioni "svuota fondo" per 60 milioni di euro e il GIUSTINI aveva assicurato che avrebbe fatto altrettanto per un valore di 40 milioni di euro). Sempre il teste Romio affermava che, come preannunciatogli dall'imputato PIAZZETTA, egli era stato contattato poco prima della fine del 2012 dagli intermediari dei fondi (per il fondo "Optimum" trattavasi del *broker* inglese Marex Spectron; l'operazione sul piano amministrativo era stata gestita per Marex Spectron da Tiziano Chiappini, anch'egli sentito come teste);

- ✓ di questi, gli investimenti nel sotto-fondo Optimum Multistrategy II erano stati posti in essere, come sopra accennato, dalla controllata irlandese BPVi Finance. Nel luglio 2013 il CdA della capogruppo BPVi aveva infatti ampliato il portafoglio di investimento della controllata irlandese BPVi Finance portandolo dalla somma di 35 milioni a quella di 300 milioni di euro, dei quali 150 milioni erano stati dalla stessa controllata investiti, nei due mesi seguenti, nel sotto-fondo Optimum Multistrategy II in due *tranche* rispettivamente da 100 e da 50 milioni di euro; tale investimento era avvenuto - in base alla deposizione del teste Pietro Rasini, direttore di BPVI Finance - su precisa indicazione di Andrea PIAZZETTA, il quale, sempre a detta del Rasini (che evidenziava altresì l'anomalia dell'ingente importo degli investimenti in un singolo fondo rispetto a quanto era usuale per BPVi Finance nonché l'anomalia relativa alla non visibilità dei sottostanti), aveva messo quest'ultimo in contatto con Girolamo Stabile (membro del CdA di Optimum Evolution Fund SIF e funzionario *senior* di Optimum Asset Management), soggetto che – citato a deporre quale teste dalla difesa del PIAZZETTA nel presente procedimento con le garanzie ex art. 210 c.p.p. in quanto indagato per reato connesso di bancarotta fraudolenta a seguito della dichiarazione di

insolvenza di BPVi – si era avvalso della facoltà di non rispondere. Dal canto suo il teste Piero Rasini – che aveva evidenziato una progressivamente crescente ingerenza di BPVi nell'autonomia gestionale di BPVi Finance - affermava di essere stato rassicurato dal PIAZZETTA circa le sue perplessità e preoccupazioni derivanti dalle anomalie come sopra illustrate. Le articolate modalità della successiva dismissione (avvenuta nel corso del 2014, in parte mediante operazione di *equity swap* in compenso tra azioni BPVi e azioni Veneto Banca) delle azioni BPVi detenute dai fondi esteri in oggetto venivano illustrate dal collegio vicentino alle pagg. 712-713 della gravata sentenza (la dismissione, accertata in sede ispettiva, era riscontrata – al pari del ruolo svolto in essa da Andrea PIAZZETTA - anche dalle dichiarazioni del teste Roberto Rizzi, gestore *private* della filiale BPVi di Contrà Porti);

- ✓ operazione correlata di finanziamento effettuata in favore della società Sorgente Ltd. (appartenente al gruppo Mainetti) attraverso la controllata irlandese BPVi Finance, che le aveva erogato un fido c.d. "*bullet*" per un importo di circa 25 milioni di euro. Con tale liquidità la Sorgente Ltd. a sua volta aveva acquistato, nel dicembre 2014, 13,5 milioni di euro di azioni BPVi dal fondo "Optimum" e 11 milioni di euro di azioni BPVi dal fondo "Athena". Il tutto emergeva dall'ispezione BCE del 2015 e anche in questo caso – osservava il primo giudice – il ruolo centrale nell'organizzazione della relativa operazione era stato rivestito da Andrea PIAZZETTA, secondo quanto dichiarato in sede dibattimentale dai testi Piero Rasini – direttore della controllata irlandese BPVi Finance – e Walter Mainetti, amministratore delegato del gruppo Sorgente (quest'ultimo precisava che era stato il PIAZZETTA a proporgli un finanziamento di 25 milioni di euro "*siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni*" e affermava che, vinta la propria iniziale perplessità, alla fine aveva accettato); un solido riscontro a tali deposizioni – e non solo ad esse ma altresì, ad esempio, al coinvolgimento del PIAZZETTA nella decisione della banca di ricorrere alle lettere di impegno nonché al suo attivarsi per reperire una soluzione atta a consentire la dismissione delle azioni BPVi detenute dai fondi - era individuato dal primo giudice nel più volte menzionato *file* audio del Comitato di Direzione tenutosi in data 10.11.2014 (doc. nr. 110 del P.M.); un ulteriore riscontro veniva individuato nella conversazione intercettata Iorio/MARIN recante il n. progr. 478 dell'8.9.2015. A tutto ciò si aggiungeva la deposizione resa da Alberto

Matta – fondatore di Optimum Asset Management – il quale, sentito come teste ex art. 507 c.p.p. su richiesta della difesa del PIAZZETTA, confermava che i fondi Optimum Multistrategy I e II erano stati costituiti nell'interesse esclusivo di BPVi quale unico investitore del fondo.

Il tribunale vicentino proseguiva la propria disamina indicando come dimostrati anche gli investimenti, operati dai fondi esteri in questione, su indicazione del PIAZZETTA, in obbligazioni emesse da società legate ai gruppi imprenditoriali Marchini, Fusillo e De Gennaro, già fortemente esposti nei confronti di BPVi; contestualmente anche gli impieghi in *equity* risultavano essere stati indirizzati, su indicazione dello stesso PIAZZETTA, nei confronti di società illiquide clienti di BPVi: la Methorios Capital SpA (legata ad Alfio Marchini) e la Ital-Finance SpA (riconducibile al gruppo De Gennaro).

Inoltre – notava il primo giudice – il PIAZZETTA risultava coinvolto più in generale nell'intera illecita operatività di BPVi, risultando egli essere stato fra l'altro presente (giusta appunti manoscritti redatti dal teste Mariano Sommella, in atti quale doc. nr. 389 del P.M.) al Comitato di Direzione tenutosi l'8.11.2011 nel quale erano stati effettuati inequivoci riferimenti alle c.d. operazioni "baciate" quale strumento da adottare per svuotare il fondo acquisto azioni proprie di BPVi. Allo stesso modo, sempre secondo la ricostruzione operata dal primo giudice, il PIAZZETTA doveva ritenersi coinvolto anche nel rilascio delle lettere di impegno da parte di BPVi oltre che in altre operazioni di capitale finanziato, come riferito dai testi Antonio Favrin (imprenditore del settore tessile) ed Edoardo Tagliabue (altro imprenditore). Ancora, il teste Mariano Sommella aveva riferito di avere presenziato a un colloquio tra il direttore generale Sorato e il PIAZZETTA su come strutturare "operazioni volte ad acquisire capitale" con l'imprenditore Luca Ferrarini (sentito a sua volta quale teste) e con il Fondo Agris (in quest'ultimo caso l'operazione – ricostruita in dibattimento dal teste ispettore Gianluca Manni – in sede ispettiva non era stata considerata finanziata pur essendo assistita da una lettera di impegno).

Il collegio vicentino richiamava altresì l'episodio della società di revisione KPMG (già esaminato sopra in relazione alla posizione dell'imputato GIUSTINI) evidenziando come, in base alla deposizione resa dalla teste avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale di BPVi, risultasse essere stato presente anche il PIAZZETTA – assieme al direttore generale Sorato e

al responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI - a una riunione convocata a seguito delle richieste di delucidazioni rivolte alla banca da KPMG; nell'occasione, come già detto, l'avv. Papacchini si era rifiutata di fornire il parere legale richiestole, suggerendo invece al Sorato (che aveva reagito in malo modo) di fare subito un *audit*, al che il PIAZZETTA – come già evidenziato *supra* – aveva, a suo dire, ribattuto: "*Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa*".

L'imputato PIAZZETTA risultava aver fatto parte anche della già citata "Task Force Gestione Soci" costituita e attivata – ufficialmente – a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. CRR) e del Regolamento Delegato UE n. 241/2014 nonché del D.L. n. 3/2015; la costituzione di tale Task Force trasversale alle varie Divisioni, che avrebbe dovuto reperire e adottare misure atte a ripristinare l'interazione con la base sociale attraversata da crescente disorientamento e scontento, era stata preceduta da una documentata riunione operativa tenutasi il 24.4.2015 (il relativo resoconto è in atti quale doc. nr. 525 del P.M.). In realtà – proseguiva il primo giudice – la partecipazione e il coinvolgimento del PIAZZETTA, responsabile della Divisione Finanze, nella Task Force in questione apparivano funzionalmente eccentrici rispetto agli scopi di essa e si spiegavano solo "*in ragione del suo coinvolgimento in tutti gli aspetti relativi all'anomala operatività della banca*" (cfr. pag 724 sentenza gravata).

Il primo giudice si diffondeva altresì sulle occasioni nelle quali il PIAZZETTA aveva avuto interlocuzioni con la vigilanza. Per la precisione si trattava di due riunioni interlocutorie tenutesi nel 2013 (durante la fase preparatoria dell'aumento di capitale di quell'anno) e nell'autunno del 2014 (allorquando erano emerse le problematiche relative ai riacquisti effettuati da BPVi nonché al *deficit* patrimoniale a seguito del Comprehensive Assessment). Il tribunale affermava che in ambedue le occasioni il PIAZZETTA aveva fornito alla vigilanza indicazioni false e fuorvianti circa i livelli di patrimonializzazione di BPVi; era stato altresì omesso in tali occasioni qualsiasi accenno agli squilibri del capitale azionario e al fenomeno del capitale finanziato.

Sulla prima riunione interlocutoria, tenutasi il 27 marzo 2013 su richiesta della stessa BPVi (e alla quale avevano partecipato per la banca il direttore generale Samueòe Sorato, il segretario generale Mariano Sommella, il

responsabile della Divisione Pianificazione e Bilancio Massimiliano PELLEGRINI e per l'appunto il responsabile della Divisione Finanza Andrea PIAZZETTA), il teste Mauro Parascandolo - nel precisare che si trattava di una riunione finalizzata a fornire, da parte della banca, aggiornamenti circa gli interventi pianificati per rafforzare il livello di patrimonializzazione del gruppo - aveva affermato che gli esponenti di BPVi gli avevano illustrato le caratteristiche principali dell'operazione programmata; queste ultime corrispondevano a quelle dell'aucap 2013 poi effettivamente realizzato, compresa la "*campagna soci volta all'ampliamento della base azionaria (€ 100 mln)*", con "*associata l'erogazione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2358 c.c.*" riservata ai nuovi soci. Sempre secondo il teste Parascandolo, inoltre, tanto il PIAZZETTA quanto il PELLEGRINI avevano dimostrato di essere già a conoscenza del fatto che il capitale sottoscritto mediante finanziamenti concessi dalla banca non potesse essere computato ai fini del patrimonio di vigilanza se non nella quota del finanziamento nel frattempo oggetto di rimborso.

A null'altro di quanto fino a quel momento accaduto si era fatto cenno, da parte dei predetti, in tale prima riunione come pure nella seconda riunione, tenutasi il 20.10.2014 tra Banca d'Italia e BPVi (in rappresentanza di quest'ultima erano stati presenti il PIAZZETTA e il PELLEGRINI).

In base alla deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti, poi, risultava un contegno estremamente reticente del PIAZZETTA in relazione alla sua conoscenza di quali investimenti fossero sottostanti ai fondi esteri dei quali sopra si è detto. Interpellato al riguardo dal *team* ispettivo il PIAZZETTA si era limitato a giustificare tale assenza di informazioni con la reticenza dei gestori. Era stato allora rappresentato al direttore generale Sorato, da parte della vigilanza, che in caso di mancata *disclosure* degli investimenti sottostanti si sarebbe scomputato l'intero importo di € 350 milioni dal patrimonio di vigilanza, al che le informazioni richieste erano prontamente pervenute.

Il tribunale vicentino, dopo aver illustrato i contenuti della deposizione resa dal teste Massimo Castelluccio – all'epoca dei fatti in forza alla Divisione Finanza e dunque subalterno del PIAZZETTA – circa le modalità della predisposizione dei documenti di offerta, passava in rassegna i contenuti di alcune conversazioni telefoniche e messaggi sms oggetto di intercettazione,

contenenti, a suo avviso, significative ammissioni dello stesso PIAZZETTA in ordine al proprio pieno coinvolgimento nei fatti per i quali qui si procede: conversazione progr. n. 360 dell'1.9.2015 tra il PIAZZETTA e Montanari Andrea di UBS; messaggi sms scambiati il 3 maggio 2015 dal PIAZZETTA con Emanuele GIUSTINI (il primo scriveva ivi al secondo: "*Deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori*"). Indi il primo giudice illustrava i contenuti della versione dei fatti resa dall'imputato PIAZZETTA – in sede di esame dibattimentale dd. 3.3.2020 - sui vari temi sopra ampiamente passati in rassegna (fra questi: prassi gestionale dei finanziamenti correlati, a suo dire appresa solo a seguito dell'ispezione BCE; lettera di impegno al riacquisto rilasciata all'imprenditore tessile Favrin, in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di avere detto all'imprenditore – che la pretendeva – di non poter fare nulla e di essersi limitato per parte sua a metterlo in contatto con il direttore generale Sorato, che in effetti risultava essere il sottoscrittore della lettera di impegno poi concretamente emessa; operazione "Sorgente", in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva non trattarsi di una operazione correlata; triangolazione coinvolgente le società c.d. "tre sorelle lussemburghesi", in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di non aver mai saputo che alle anzidette società fosse stato erogato un finanziamento correlato per l'acquisto di azioni, scoprendolo solo dopo l'erogazione, allorquando si era avveduto che nel portafoglio titoli delle società stesse vi erano azioni BPVi; episodio, già più volte citato, dello scontro con l'avv. Papacchini dell'ufficio legale di BPVi riguardo alla vicenda della società di revisione KPMG, in relazione alla quale il PIAZZETTA sosteneva di essersi limitato a dire alla Papacchini che, come dirigente dell'ufficio legale alla quale era stato richiesto di redigere un parere, si sarebbe dovuta assumere le sue responsabilità; vicenda fondi "Optimum" e "Athena", in relazione alla quale il PIAZZETTA affermava che si era trattato di un'idea del direttore generale Sorato in vista dell'aucap 2013, che comunque i fondi erano stati sottoscritti dal Sorato sulla base del parere favorevole tanto dell'ufficio legale quanto della *compliance*, che in relazione alla seconda delle due operazioni egli si era limitato a presentare Girolamo Stabile di Optimum Asset Management al direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, Piero Rasini e che, - in ogni

caso - egli non era stato mai coinvolto dai fondi nella scelta degli investimenti sottostanti).

Secondo il collegio vicentino tutte le anzidette affermazioni di esclusione della propria responsabilità rese dal PIAZZETTA in sede di esame trovavano smentita nel complesso delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale come sopra passate in rassegna nel ricostruire i vari episodi ritenuti dallo stesso primo giudice idonei a rivestire rilevanza penale a carico dell'imputato.

Quanto poi alla linea difensiva del PIAZZETTA riguardo a numerosi fra i testi a suo carico (in particolare i testi Piero Rasini e Filiberto Romio), ossia che si sarebbe trattato di testi del tutto inattendibili perché interessati a incolpare lo stesso PIAZZETTA pur di allontanare ogni sospetto nei loro confronti, il tribunale ribatteva che le loro deposizioni risultavano munite di plurimi riscontri, indicati nel dettaglio alle pagg. 730-732 della gravata sentenza.

1.9.5 PELLEGRINI Massimiliano

Con riferimento a PELLEGRINI Massimiliano il primo giudice - dopo avere richiamato l'ipotesi d'accusa, secondo la quale costui avrebbe concorso nei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rilevanti nella prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVi ed avrebbe, altresì, fornito un concreto contributo alla realizzazione dei reati di falso in prospetto in ragione della sua responsabilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni all'autorità di vigilanza - evidenziava come l'imputato, nel periodo d'interesse 2011-2014, avesse ricoperto l'incarico di responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione nonché quello di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, donde la sua estraneità alla esecuzione delle operazioni di capitale finanziato.

La responsabilità del PELLEGRINI, pertanto, avrebbe richiesto la verifica, per un verso, "a monte", della consapevolezza, in capo al predetto, dell'esistenza e della consistenza del fenomeno in esame; e, per altro verso, "a valle", dell'apporto da questi fornito alla realizzazione delle attività delittuose attraverso la predisposizione di documenti, diretti al mercato ed alle autorità

di vigilanza, contenenti informazioni caratterizzate dall'occultamento di detto fenomeno.

Sotto il primo profilo il tribunale premetteva una analitica individuazione del ruolo concretamente svolto dall'imputato all'interno della compagine bancaria, sottolineando come il PELLEGRINI, nella sua qualità di direttore della suddetta Divisione, dipendesse gerarchicamente dal solo d.g. Sorato. Nella sua qualifica di dirigente preposto, poi, il predetto riferiva direttamente al CdA per il tramite del comitato di controllo. Più nel dettaglio, l'imputato costituiva il vertice di una divisione che comprendeva due uffici di *staff* (l'ufficio studi e lo *staff* del dirigente preposto), disponeva di ben 75 unità e che, attraverso le sue articolazioni (segnatamente attraverso la Direzione Pianificazione Strategica, diretta da Antonio Fagnani), svolgeva una pluralità di attività che andavano dal supporto alla direzione generale nella redazione dei piani economici pluriennali e dei *budget* annuali di tutte le strutture della banca, alla gestione dei rapporti con le società di consulenza e con la struttura dell'esperto indipendente incaricato annualmente di effettuare la valutazione dell'azione; dal monitoraggio teso a verificare il rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione agli attivi ponderati (RWA) e all'andamento del fondo acquisto azioni proprie, al controllo costante dell'andamento della rete commerciale (verificato attraverso l'attività dell'ufficio CRM). Per il tramite della Direzione Ragioneria Generale - diretta da Luca Triban e facente parte anch'essa della Divisione Bilancio - poi, venivano curati gli adempimenti fiscali, gestita la contabilità, predisposto il bilancio di esercizio e quello consolidato e, infine, redatte le segnalazioni all'autorità di vigilanza.

Ebbene, in un contesto tanto articolato era giocoforza che il PELLEGRINI svolgesse un ruolo di coordinamento, occupandosi anche di assicurare una garanzia di coerenza fra i dati gestionali e quelli contabili, mentre la gestione dei dati di dettaglio e le attività correnti erano necessariamente demandate alla struttura nel suo complesso, adeguatamente dotata di risorse umane (numerose unità; plurimi dirigenti) e materiali.

Quanto, poi, alle funzioni attribuite al dirigente preposto (figura prevista e disciplinata dall'art. 154 *bis* TUF), tale soggetto si occupava non già della redazione materiale dei documenti contabili societari, bensì della "*predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato,*

nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario" (art. 154 *bis* co.3). Inoltre a costui competeva attestare la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni "*alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili*", come previsto dall'art. 154 *bis* TUF. Nello specifico, all'interno di BPVi, in linea con la normativa di riferimento, la figura del dirigente preposto era disciplinata dal "*Modello del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari*"; modello che prevedeva che ciascuna funzione aziendale di controllo trasmettesse al dirigente preposto i risultati delle verifiche di propria competenza. Di qui la necessità, affinché il dirigente preposto potesse svolgere correttamente il proprio ruolo, della correttezza e veridicità delle informazioni che ciascuna struttura aziendale trasmetteva al suddetto dirigente.

Tanto premesso, nessuno degli organi di controllo (collegio sindacale, *audit*, organismo di vigilanza, *compliance*) – precisava il primo giudice – aveva segnalato al PELLEGRINI l'esistenza di prassi scorrette nell'operatività del mercato interno delle azioni proprie. Quando il responsabile dell'*Internal audit* Massimo Bozeglav aveva tentato di portare a compimento la prima attività ispettiva sui finanziamenti correlati, infatti, era stato bloccato dal d.g. Samuele Sorato, il quale gli aveva impedito di divulgare il relativo *report*. Il collegio sindacale, dal canto suo, pur avendo ricevuto vari segnali (sul punto il riferimento specifico del tribunale era al caso del socio Dalla Grana), non aveva effettuato alcuna comunicazione in proposito. Altrettanto doveva dirsi per la funzione di *compliance* che, chiamata a gestire la vicenda Villa, non aveva segnalato nulla al riguardo.

In definitiva, nessuna informazione in ordine al fenomeno delle operazioni correlate era pervenuta al PELLEGRINI attraverso i canali *istituzionali*.

Né tale fenomeno era stato percepito nell'ambito dell'attività - parimenti di competenza della Divisione facente capo all'imputato - di gestione della contabilità adottata dalla banca. Il teste Luca Triban, infatti, aveva dichiarato di avere appreso per la prima volta del fenomeno del capitale finanziato nel marzo del 2015, nel corso di una riunione tra le società di revisione e il collegio sindacale in vista della redazione della relazione al bilancio 2014. Prima di allora, infatti, secondo tale teste, il suddetto fenomeno non era rappresentato nei sistemi contabili, né era comunque noto alla struttura, né,

infine, vi erano possibilità che potesse essere rilevato dalla Ragioneria Generale attraverso l'analisi dei dati disponibili.

Inoltre, neppure erano emersi elementi che consentissero di concludere che il PELLEGRINI avesse acquisito *aliunde* (rispetto ai canali istituzionali) la consapevolezza circa l'operatività dei finanziamenti correlati. Anzi, in senso opposto orientavano le deposizioni dei testi Antonio Fagnani, Luca Triban e Alberto Mossetti. Del teste Triban si è già detto. Il teste Fagnani, dal canto suo, aveva riferito di avere appreso delle operazioni correlate solo nel corso della ispezione BCE del 2015, precisando che anche il PELLEGRINI, fino ad allora, si trovava nella medesima situazione di ignoranza del fenomeno in questione. Il teste Mossetti, infine, aveva sostenuto che prima dell'ispezione vi fosse consapevolezza delle "baciate" ma non della loro diffusività e, con riferimento al PELLEGRINI, aveva precisato che costui era a conoscenza solo dello *slogan* del d.g. Samuele Sorato secondo il quale ogni cliente affidato avrebbe dovuto possedere azioni BPVi pari almeno al 10% del finanziamento. Aggiungasi che anche il teste Mario Lio – all'epoca vicedirettore di Banca Nuova ed in rapporto di "*buona colleganza*" con l'imputato durante la precedente esperienza in BPVi - aveva dichiarato di avere avuto con costui un colloquio confidenziale nel mese di aprile 2015 (ovverosia in piena ispezione BCE e poco prima dell'avvio della Task Force voluta dal d.g. Sorato) traendone la convinzione che l'imputato non fosse a conoscenza "*di questa rilevanza del problema*".

Anche la vicenda della comunicazione delle 17 posizioni sospette da parte di KPMG e la deposizione dell'avvocato Papacchini (vicenda oggetto di puntuale ricostruzione da parte del primo giudice alle pagg. 746-748 della sentenza) deponevano tanto per la mancata consapevolezza, in capo al PELLEGRINI, dell'entità del problema del capitale finanziato (problema del quale lo stesso imputato, apprendendone in occasione della qui più volte menzionata riunione nell'ufficio del Sorato, si era poi dimostrato seriamente preoccupato, al pari della suddetta Papacchini), quanto per l'estraneità del medesimo PELLEGRINI rispetto alle macchinazioni tese ad occultarlo.

Analoghe conclusioni dovevano trarsi, ad avviso del tribunale, con riferimento alla *disclosure* sui fondi "Athena" e "Optimum". In proposito era stato dall'ufficio del PELLEGRINI che era partita la richiesta di *disclosure* sui sottostanti dei fondi (richiesta, peraltro, più volte ripetuta, come precisato dal

teste Luca Triban). Quindi, in presenza di una risposta solo parziale, l'ufficio ricompreso nella Divisione diretta dall'imputato aveva applicato il trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso quei fondi come una "esposizione sconosciuta". Peraltro, quando, successivamente, era entrato in vigore il CRR che imponeva alla banca di avere piena conoscenza anche degli investimenti sottostanti, era stato proprio l'imputato a segnalare che, in difetto di *disclosure*, l'istituto avrebbe dovuto detrarre integralmente l'intero investimento dal CET 1 e solo per effetto di tale segnalazione era stato finalmente comunicato l'investimento in azioni BPVi, come segnalato dal teste ispettore Emanuele Gatti.

Anche l'intervento effettuato dal PELLEGRINI nel corso della seduta del CdA 1.4.2014 - allorché questi non si era affatto allineato alle valutazioni del prof. Bini in ordine al valore da assegnare all'azione, ma, al contrario, aveva mosso delle critiche al riguardo - deponeva in senso favorevole all'imputato. Ove costui fosse stato coinvolto nell'illecita operatività del capitale finanziato, infatti, sarebbe stato lecito attendersi che non dissentisse rispetto alla metodologia applicata nella stima del valore del titolo.

Né, a fronte di tali plurime emergenze probatorie favorevoli, gli elementi valorizzati in senso contrario dal P.M. potevano legittimare differenti conclusioni circa la consapevolezza, da parte del PELLEGRINI, del fenomeno in esame.

Non l'episodio del Comitato di Direzione dell'8 novembre 2011, nel quale pure v'era prova che si fosse parlato delle "operazioni baciate" in presenza del PELLEGRINI, poiché l'affermazione fatta, nell'occasione, da costui, secondo quanto riportato negli appunti del teste Mariano Sommella ("*Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 con capitalizzazione dell'utile trimestrale*") e, più in generale, ciò che era stato sostenuto nel corso della riunione, anche dal d.g. Sorato ["*dobbiamo veramente monitorare giornalmente* (*Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione*"], non consentivano di concludere che il medesimo PELLEGRINI fosse consapevole delle specifiche caratteristiche di quella tipologia di operazioni, né della diffusività del fenomeno e, quindi, della sua incidenza sul patrimonio della banca. Tutt'altro che inverosimile, infatti, appariva quanto sostenuto, al riguardo, dallo stesso imputato, là dove il predetto aveva precisato di non avere dato adeguato peso agli interventi

effettuati, in tale occasione, dal Seretti e dal Tonato in quanto, all'epoca, neppure conosceva il significato della parola "baciata". Peraltro - precisava il primo giudice - a tale riunione era stata presente anche l'avv. Anna Papacchini, la quale tuttavia aveva dichiarato di essere venuta a conoscenza del fenomeno solo nel 2015, in occasione della citata comunicazione della società di revisione KPMG.

Non le dichiarazioni rese dal teste Sommella – sebbene costui avesse narrato di colloqui con figure apicali dell'istituto nei quali si era fatto ripetutamente riferimento alle "baciate" a partire dagli anni 2010-2011 – in quanto detto teste non aveva riferito di colloqui intercorsi, a tale specifico riguardo, con il PELLEGRINI.

E neppure le deposizioni - sostanzialmente analoghe e, comunque, assolutamente vaghe ed incerte - rese dei testi Giammaria Amato, Alessandro Balboni e Costante Turco.

Quanto, poi, al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (del quale nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stata ascoltata la registrazione audio), il primo giudice precisava, per un verso, che si era trattato di riunione alla quale il PELLEGRINI non aveva partecipato (in quanto si trovava a Francoforte) e, per altro verso, che il riferimento alla necessità di confrontarsi con il predetto, nell'occasione chiamato in causa da GIUSTINI ("... *però dobbiamo confrontarci con Massimiliano...*"), costituiva un elemento insuscettibile di univoca lettura. Era lecito ipotizzare, infatti, che il predetto GIUSTINI – come, peraltro, da questi sostenuto - intendesse riferirsi alla necessità di "tagliare gli attivi", donde, in questa prospettiva, la regolarità del coinvolgimento del PELLEGRINI, in quanto titolare della Divisione "competente in materia".

Inoltre, con riferimento alla deposizione rese dal teste Costante Turco in relazione alla riunione del 7 gennaio 2015 (deposizione nel corso della quale detto testimone, dapprima, aveva riferito che si era trattato della prima occasione nella quale si era parlato di "baciate" anche in presenza di PELLEGRINI e successivamente, in sede di controesame, aveva smentito le precedenti dichiarazioni, negando che nel corso di questo incontro fosse stato affrontato tale argomento), si era evidentemente in presenza, ad avviso del primo giudice, di un contributo dichiarativo del tutto inattendibile.

Infine il tribunale esaminava la tesi del coimputato GIUSTINI (tesi secondo la quale: il fenomeno del capitale finanziato era noto a tutti all'interno della

banca; lo stesso GIUSTINI ne ignorava la dimensione; il medesimo dichiarante aveva confidato nella regolare appostazione a bilancio dei dati relativi a detto fenomeno) evidenziandone:

- ✓ per un verso, il contrasto con gli elementi probatori in precedenza citati;
- ✓ per altro verso, la intrinseca contraddittorietà (posto che non era dato comprendere cosa avrebbe dovuto appostare a bilancio la ragioneria se neppure il GIUSTINI era a conoscenza di dati precisi al riguardo e se difettavano flussi informativi interni sul punto);
- ✓ e, per altro verso ancora, la palese illogicità (in quanto la contabilizzazione di tale fenomeno avrebbe vanificato la finalità di evitare la decurtazione del valore delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza).

In definitiva – concludeva il primo giudice - il compendio probatorio non consentiva di giungere all'affermazione di responsabilità del PELLEGRINI. Non solo l'imputato era del tutto estraneo alla strutturazione dell'operatività delle c.d. "baciate", ma neppure era provato che fosse consapevole di tale fenomeno. Al più erano emerse una vaga e generica conoscenza, da parte del predetto, della tematica in esame e la conseguente sottovalutazione della serietà delle relative implicazioni sul patrimonio di vigilanza, non già la consapevolezza delle caratteristiche e della diffusività della illecita operatività in esame, necessarie per fondare l'elemento psicologico dei reati oggetto di addebito.

Di qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

1.9.6 ZIGLIOTTO Giuseppe.

Con riferimento alla posizione processuale di ZIGLIOTTO Giuseppe, al quale era addebitato il concorso nei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto (concorso estrinsecatosi nell'avere egli avallato la prassi aziendale del capitale finanziato, avendo compiuto per il tramite di *Zeta s.r.l.* operazioni di tale natura), il tribunale premetteva, alla stregua della deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni, la seguente ricostruzione delle operazioni riferibili all'imputato:

- ✓ il 13 novembre 2012 il CdA aveva deliberato ex art. 136 TUB un affidamento di 12,5 milioni di euro in favore di *Zeta s.r.l.*. La causale era: "*cogliere eventuali opportunità sia nel settore industriale che nel settore finanziario,*

nello specifico è in fase di avanzata trattativa l'acquisizione di un rilevante pacchetto di quote di Ares Line s.p.a. sono inoltre nell'intenzione degli imprenditori ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora nel complesso definiti". Il fido era stato accreditato il 21 novembre e, lo stesso giorno, era stato effettuato un giroconto di 10 milioni di euro utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi per un pari importo;

- ✓ quindi, nel luglio del 2013, la *Zeta S.r.l.* aveva beneficiato di un finanziamento di 1.5 milioni di euro, fido erogato il 2.9.2013 sul conto corrente 988975, intestato alla predetta società. Si trattava di un incremento del fido già concesso nel 2012. In data 2 settembre 2013 – data di regolamento dell'aucap 2013 - risultava poi un'erogazione di 1,13 milioni di euro su altro conto corrente intestato alla medesima società con l'impiego di detta somma per l'acquisto di azioni BPVi di pari valore;
- ✓ ancora, il 4.12.2014, ZIGLIOTTO Giuseppe aveva ricevuto un affidamento di 5.200.000,00 euro. La P.E.F indicava, quale causale: "*finalizzato ad intercettare alcune opportunità immobiliari e di partecipazione*". Non appena ricevuta l'erogazione, il relativo importo era stato bonificato su un conto UBS Italia s.p.a., filiale di Padova;
- ✓ il 16.2.2015, infine, *Zeta s.r.l.* aveva venduto 5,5 milioni di azioni sul secondario e, con il ricavato, aveva ridotto parte del debito relativo al finanziamento di 15 milioni di euro.

Tale ricostruzione - precisava il tribunale - coincideva con le conclusioni dei cc.tt. del P.M. dove si attestava che l'importo delle azioni acquistate dalla società Zeta s.r.l. tramite finanziamenti era pari a 10 milioni di euro dal 31.12.2012 al 30.6.2013, ad euro 10.565.250 dal 30.9.2013 al 30.6.2014, ad euro 10.355.250 dal 30.9.2014 al 31.12.2014 e, infine, ad euro 4.855.250 al 31.3.2015.

Così ricostruite le evidenze contabili, il primo giudice concludeva per la natura "correlata" delle operazioni effettuate dalla *Zeta s.r.l.* sulla scorta, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi Maurizio Baruffato e Antonio Criscuolo. Il primo, infatti, aveva rievocato (peraltro coerentemente con gli esiti della consulenza dei cc.tt. del P.M.) l'operazione (da lui stesso curata su *input* di Emanuele GIUSTINI ovvero di Alessandro Balboni) effettuata alla fine del 2012 e relativa al fido da 12,5 milioni di euro, parte dei quali (2,5 milioni), destinata all'acquisto della partecipazione in Ares Line, la restante parte

riservata a investimenti in azioni della banca. La pratica, poi, era stata materialmente seguita dal Criscuolo. L'operazione avrebbe dovuto avere carattere temporaneo, la liquidità essendo stata "parcheggiata" in azioni BPVi in attesa di un differente impiego, da effettuare previa liquidazione delle azioni. Nel 2013, poi, in occasione dell'aumento di capitale, il fido era stato esteso di ulteriori 1,5 milioni e con la relativa provvista *Zeta s.r.l.* aveva aderito all'iniziativa in questione.

Il secondo teste (Criscuolo), poi, aveva sostanzialmente confermato la versione del collega Baruffato.

Infine anche il teste Alessandro Balboni, responsabile della divisione "Corporate", aveva rievocato l'operazione posta in essere dallo ZIGLIOTTO, operazione della quale, in parte, si era anche personalmente occupato allorquando, nel 2012, vi era stato un apposito incontro con lo stesso ZIGLIOTTO e con GIUSTINI per discuterne l'impostazione. Il teste Balboni ha precisato che vi era urgenza di effettuare l'operazione con rapidità in quanto si avvicinava la fine dell'anno 2012; che era impellente l'esigenza di liberare il fondo acquisto azioni; che, nell'occasione, ZIGLIOTTO aveva acconsentito ad effettuare l'operazione purché la cosa fosse gradita allo ZONIN. Successivamente lo stesso ZIGLIOTTO gli aveva confidato di essersi prestato ad effettuare l'operazione a richiesta di Sorato e GIUSTINI, i quali "*in sostanza gli avevano chiesto un favore e che lui si era messo a disposizione della banca*".

Dal canto suo lo stesso ZIGLIOTTO aveva ricordato di avere agito aderendo alla proposta di GIUSTINI e solo dopo avere ricevuto esplicite rassicurazioni in ordine al fatto che l'operazione non fosse intesa dal presidente ZONIN come una iniziativa ostile. Il messaggio SMS inviato da MARIN a Sorato il 26.10.2012 (doc. nr. 665 del P.M.) "*ti ricordo Ziliotto di parlarne con il presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria*", nonché il precedente messaggio trasmesso, il 17.10.2012, dal GIUSTINI allo stesso Sorato "*faccio anche ZIGLIOTTO, Marin d'accordo. Vedi problemi?*" "*il fratello ha già in atto l'operazione*" costituivano, poi, significativi riscontri documentali dell'operazione in questione.

Quindi il tribunale precisava, sulla scorta della deposizione del Criscuolo, che, con rifermento al finanziamento concesso allo ZIGLIOTTO, erano stati applicati tassi differenziati per l'importo destinato all'acquisto di *Ares Line* e

per la parte destinata all'acquisto delle azioni e che i tassi erano stati "sistemati" con il consueto sistema dello storno. Alcuni documenti disponibili, peraltro, confermavano tale circostanza. Trattasi, segnatamente:

- ✓ della richiesta di storno di cui al documento nr. 103 del P.M.;
- ✓ dell'annotazione redatta da ZIGLIOTTO Gianmarco (doc. nr. 730 del P.M.), contenente l'elenco delle azioni acquistate tramite finanziamento con l'indicazione di importi e tasse non deducibili "*che avanziamo dalla banca*" e con l'indicazione finale "*rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni*";
- ✓ del prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse (doc. nr. 737 del P.M.), estratto dal computer della segretaria della *Zeta S.r.l.,* Cardellina Rosanna, la quale aveva riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco ZIGLIOTTO (questi, tuttavia, non aveva confermato la circostanza). In detto documento veniva riportato il tasso di interesse del 4,5% con riferimento al finanziamento di 2,5 milioni di euro relativo all'acquisizione di *Ares Line* e in esso si leggeva "*calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 milioni*". Quanto, poi, al finanziamento di 10 milioni destinati all'acquisto delle azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate, comprensive di interessi ed imposte, venivano sottratti gli interessi "*effettivamente dovuti*" in ordine al finanziamento di 2,5 milioni destinato ad *Ares Line* e la differenza tra queste due somme era indicata come "*differenza da rimb.*";
- ✓ della e-mail 15.7.2014 inviata dalla Cardellina alla filiale BPVi in cui si precisava che le imposte di bollo "*andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo*", così confermandosi l'esistenza dell'accordo per rimborsare a *Zeta s.r.l.* tutte le spese.

La natura correlata delle operazioni effettuate dagli ZIGLIOTTO del resto emergeva, ad avviso del tribunale, anche da un appunto (doc. nr. 731 del P.M.) redatto dallo stesso imputato per ricostruire le operazioni effettuate con la banca. In detto appunto si legge che in data 8 maggio, a colloquio con ZONIN, Breganze e l'avv. Ambrosetti, ZIGLIOTTO aveva affermato essergli stato chiesto "*in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015*"."*Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è*

danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato". Lo stesso imputato, poi, nel corso dell'esame, ha ricordato che il finanziamento era stato strutturato per l'acquisto di azioni dell'istituto e che egli lo aveva effettuato, sollecitato da GIUSTINI, "*per dare una mano alla banca*".

Del resto, nel corso della conversazione telefonica nr. 153 del 25.8.2015 intercorsa tra l'imputato e Luigi BOCCA, il primo aveva ammesso di essere stato finanziato dalla banca per l'acquisto delle azioni.

Sicché la natura correlata dell'operazione di acquisto finanziato di azioni per 10 milioni di euro non poteva essere fondatamente revocata in dubbio.

Altra operazione correlata era stata quella effettuata, per l'importo di 5 milioni di euro, da ZIGLIOTTO Gianmarco (finanziamento del 27.12.2011 ed acquisto delle azioni effettuato due giorni dopo). Con analoghe modalità, poi, lo stesso ZIGLIOTTO Gianmarco aveva partecipato all'aumento di capitale del 2013 per l'importo di 500.000 euro. La prima operazione era stata chiusa il 29.5.2014 con rimborso e annullamento delle azioni, ovverosia con un ricorso surrettizio – come emerso anche dalla deposizione del teste Romano il quale aveva confermato che l'annullamento era un espediente al quale si ricorreva in casi eccezionali per chiudere operazioni correlate - ad uno strumento (quello dell'annullamento) previsto in caso di "*inadempienza grave*" del socio, inadempienza che, nel caso di specie, non si era affatto verificata.

Quindi il tribunale richiamava il finanziamento di 5 milioni di euro concesso da BPVi a Zeta s.r.l. e girato sul conto UBS il 5.12.2014. Nell'occasione al dipendente UBS Visentin, il quale si era relazionato con Sorato, PIAZZETTA e GIUSTINI, l'imputato aveva riferito che aveva un "*credito nei loro confronti*" e che questa operazione "*gli era dovuta*" in quanto "*aveva fatto molti favori alla banca*".

Infine il primo giudice evocava la e-mail inviata dallo ZIGLIOTTO a Emanuele GIUSTINI e a Claudio Giacon con, in calce, l'analoga missiva inviatagli da Mirko Gasparotto, il quale si lamentava del fatto che un dipendente BPVi gli avesse comunicato che il rinnovo di un secondo fido era stato anch'esso subordinato, al pari del primo, alla sottoscrizione di 50.000 azioni dell'istituto di credito. Nell'occasione l'imputato si era limitato a spiegare che "*BPVi non*

opera con questa politica e che forse o hanno capito male o il funzionario si è espresso male".

Ebbene, in presenza di tali evidenze probatorie lo ZIGLIOTTO, come detto, aveva bensì ammesso di avere effettuato operazioni correlate per dare una mano alla banca ma aveva negato di essere stato consapevole delle problematiche connesse al capitale finanziato e, meno che mai, delle sue dimensioni, protestando altresì la propria totale inconsapevolezza circa la necessità dello scomputo delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza.

Pertanto il tribunale riteneva certamente provato che l'imputato, attraverso *Zeta s.r.l*, avesse posto in essere operazioni correlate.

Nondimeno, sempre secondo il tribunale, non soltanto lo ZIGLIOTTO non aveva minimamente preso parte alla concertazione - intercorsa, ai massimi livelli, tra il *management* della banca ed il presidente ZONIN - che aveva reso possibile la manipolazione del mercato e le condotte di false informazioni alla vigilanza, ma neppure vi era prova affidabile circa la consapevolezza, in capo ai membri del CdA (e, quindi, allo stesso ZIGLIOTTO), in ordine alla diffusività dell'operatività illecita in questione. Il teste ispettore Emanuele Gatti, invero, aveva puntualmente evidenziato la difficoltà di percepire se una operazione fosse o meno correlata da parte del CdA. Dal canto suo lo stesso coimputato MARIN, in sede di esame, aveva ammesso che, quando presentava le pratiche di acquisti correlati in Consiglio, era solito non esplicitare mai la natura delle operazioni, limitandosi a riportare sinteticamente i dati della P.E.F..

In buona sostanza - secondo il tribunale - la valutazione circa la sussumibilità o meno della condotta dello ZIGLIOTTO nell'alveo della penale responsabilità implicava, necessariamente, la esatta comprensione dei termini della questione inerente al complesso tema della responsabilità dei componenti del CdA non esecutivi, estranei a qualsivoglia funzione gestoria dell'impresa bancaria, questione che, nel caso *sub iudice*, andava poi "calata" in un contesto obiettivamente peculiare in quanto caratterizzato, per un verso, dalla concreta fisionomia di un organo collegiale - il CdA di BPVi – sottoposto alla direzione di un presidente "assolutamente operativo"; e, per altro verso, dall'assenza, in capo ai consiglieri, della effettiva conoscenza della situazione di reale illiquidità del titolo azionario.

In effetti, solo in presenza di segnali di allarme effettivamente percepibili (e realmente percepiti) come tali dai consiglieri sarebbe stato possibile ritenere

costoro - e, quindi, tra essi, lo ZIGLIOTTO , il quale non si trovava affatto in una situazione dissimile rispetto a quella dei "colleghi" che avevano posto in essere anch'essi operazioni correlate - responsabili, ex art. 40 c.p., per non avere impedito attività delittuose *in itinere*, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla consentiva di affermare che l'imputato avesse volontariamente omesso di intervenire per scongiurare la consumazione dei reati, all'uopo non potendosi ritenere sufficiente la partecipazione, da parte del predetto, ad operazioni di capitale finanziato; operazioni, peraltro, da costui poste in essere su sollecitazione dei vertici dell'istituto e senza alcun tornaconto personale.

In definitiva difettavano prove univocamente sintomatiche di un consapevole concorso materiale di ZIGLIOTTO Giuseppe nei reati ascrittigli, in difetto di adeguati riscontri circa la consapevolezza, in capo al predetto, delle condotte manipolatorie e decettive poste in essere dalle figure apicali dell'istituto di credito e, ancor meno, circa la dimensione del fenomeno del capitale finanziato.

Donde l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

1.10 La responsabilità amministrativa di banca Popolare di Vicenza in L.C.A.

Il tribunale, inoltre, riteneva Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti (illeciti di cui ai capi A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, M2, N2, posti in essere nel periodo dal 2012 al 2015, come specificato nelle relative imputazioni di riferimento) in relazione ai reati di aggiotaggio ex art. 2637 c.c. e di ostacolo alla vigilanza ex art. 2638 c.c. (ovverosia con riferimento a fattispecie incluse nell'art. 25 *ter* lett. R ed S del D. L.vo 231/01) posti in essere da soggetti sia di vertice che sottoposti alla direzione e vigilanza di posizioni apicali.

In proposito, dopo avere richiamato, in ordine alla sussistenza delle ipotesi delittuose di riferimento, quanto già in precedenze esposto al riguardo, il tribunale in primo luogo evidenziava come, ai fini della responsabilità dell'ente, non rivestisse rilievo alcuno la sottoposizione della banca a

procedura concorsuale, trattandosi di evento non ricompreso tra le cause di estinzione dell'illecito da reato previste dalla disciplina in materia (come del resto era evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, che assegnava rilievo, al riguardo, unicamente al decorso del termine di legge, ovvero all'improcedibilità in caso di amnistia in relazione al reato presupposto). Fino alla cancellazione conseguente all'esito della procedura concorsuale, infatti, la società avrebbe dovuto ritenersi esistente. Né, d'altro canto, era possibile opinare diversamente sulla base di una sorta di giudizio prognostico fondato sul prevedibile esito della procedura fallimentare.

Tanto premesso, neppure poteva dubitarsi che gli imputati avessero agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente. Al riguardo il tribunale premetteva che l'interesse (da valutarsi, *ex ante*, secondo criteri "soggettivi" che, sebbene non coincidenti con l'elemento psicologico della fattispecie delittuosa di riferimento, dovevano comunque essere tali da esprimere la tensione finalistica dell'operato dell'autore del reato presupposto) avrebbe dovuto individuarsi nella prefigurabilità di un risultato positivo per la società.

Quanto poi al vantaggio (da apprezzarsi, *ex post*, secondo criteri oggettivi), tale requisito si sarebbe dovuto identificare negli effetti favorevoli derivati dalla realizzazione degli illeciti. Questo con la precisazione, per un verso, che la mancata considerazione del criterio del vantaggio secondo la formulazione della disposizione vigente all'epoca dei fatti (art. 25 *ter* D. L.vo cit.) era circostanza di ben scarso rilievo, posto che, nel caso di specie, tutti i reati perpetrati erano caratterizzati dal correlativo interesse dell'istituto di credito; per altro verso, che l'antieconomicità *a posteriori* dell'operazione era ininfluente; e, per altro verso ancora, che l'interesse dell'ente avrebbe potuto essere anche parziale o marginale, dovendosi escludere la responsabilità della società solo nel caso di interesse esclusivo dell'autore del reato (in ragione, in tal caso, della rottura "dello schema di immedesimazione organica" che costituiva il fondamento teorico dell'istituto in questione).

Ebbene, nella vicenda *sub iudice*, le condotte delittuose erano state pacificamente poste in essere nell'interesse (anche) dell'istituto di credito. In effetti la contraria tesi difensiva (secondo la quale dette condotte si sarebbero poste in conflitto con il reale interesse della banca, in quanto, da un lato, avrebbero precluso l'effettuazione di ulteriori operazioni e in tal guisa avrebbero cagionato, fin dal momento genetico, un grave nocumento

all'istituto di credito, mentre, dall'altro lato, sarebbero state realizzate nell'esclusivo interesse degli imputati, al di fuori di una politica di impresa e per finalità di mantenimento del potere gestionale da parte dei vertici amministrativi) non poteva affatto essere accolta.

Ciò avrebbe infatti rappresentato l'espressione di un'interpretazione atomistica, fuorviante e retrospettiva del fenomeno delittuoso in esame e non già di una doverosa visione prospettica delle azioni criminose. Le condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, infatti, erano state funzionali a far conseguire all'ente un beneficio, occultando le operazioni di capitale finanziato e così consentendo all'istituto di credito di mantenere *standard* elevati nell'esercizio dell'attività bancaria e di acquisire nuovo capitale o mantenere quello esistente. Si era trattato, quindi, di condotte che, a tutto discapito del mercato, avevano generato indubbi benefici per la banca, assicurandone la continuità e garantendone la competitività nel mercato del credito, sia pure in modo rivelatosi non sufficiente, nel lungo termine, a risolvere le carenze di un'errata politica di impresa (peraltro preesistente alle operazioni di capitale finanziato) che aveva portato ad un progressivo, inesorabile, deterioramento della situazione patrimoniale (con i relativi coefficienti che, già dal 2012, erano inferiori alla soglia *target,* come evidenziato dai consulenti del P.M.)

Le ricadute positive per l'ente delle attività delittuose, del resto, erano state convincentemente delineate dalla deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti[15]. In assenza delle condotte delittuose, in effetti, la banca si sarebbe trovata nella necessità di impegnare le risorse disponibili per reintegrare i requisiti patrimoniali, oppure di disvelare una situazione di crisi che avrebbe inevitabilmente impattato negativamente, al contempo, tanto sul capitale (trattandosi di banca cooperativa), quanto sull'operatività (trattandosi di banca commerciale).

In definitiva - precisava il primo giudice - occorreva distinguere tra le singole condotte operative di capitale finanziato (che costituivano solo una parte della politica imprenditoriale e non erano indicative della proiezione finalistica del reato) e le soprastanti condotte delittuose delle false prospettazioni al mercato e alla vigilanza, nelle quali si sostanziavano i reati presupposto che erano stati funzionali a favorire l'ente, consentendo alla società di conseguire

[15] Al riguardo il tribunale, a pag. 784 della sentenza, riportava alcuni passaggi significativi di tale deposizione.

un vantaggio economico. Ponendosi in questa prospettiva, diveniva allora evidente l'interesse (se non esclusivo, quantomeno prevalente) della banca alla commissione dei delitti di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, in quanto espressione di una politica d'impresa funzionale a garantire la prosecuzione dell'attività dell'istituto, assicurando, per un verso, l'afflusso di nuovo capitale e, per altro verso, il mantenimento di quello esistente.

D'altronde, il peggioramento delle condizioni economiche dell'ente non era stato certo effetto della commissione dei reati, bensì del ricorso dissennato al capitale finanziato nell'ambito di un meccanismo divenuto progressivamente ingovernabile, il tutto mentre le condotte delittuose (che si ponevano "a valle" di tale fenomeno) avevano per un certo periodo di tempo consentito di contenere, limitare e ritardare gli ulteriori effetti negativi per l'ente che dal disvelamento di una siffatta realtà sarebbero inevitabilmente derivati.

Quanto poi al criterio soggettivo di imputazione dell'illecito, costituito dalla colpa di organizzazione, il primo giudice ne ravvisava il ricorrere in ragione del fatto che l'ente non si fosse strutturato in modo idoneo a prevenire le condotte in questione. Nel caso di specie, infatti, non solo il modello organizzativo, nella versione aggiornata a febbraio del 2012 (documento nr. 269 del P.M.), non era stato predisposto in modo adeguato (essendo prevalentemente strutturato ai fini di anti-riciclaggio), ma neppure era stato applicato ed implementato convenientemente. Nulla era stato previsto in relazione alle modalità di predisposizione dei bilanci, al computo dei requisiti patrimoniali, anche ai fini del patrimonio di vigilanza, all'attività di erogazione del credito, ovvero alla gestione operativa, contabile e patrimoniale delle azioni (proprie e non) che, pure, costituiva l'attività su cui si focalizzava l'operatività della banca. Nessuna procedimentalizzazione delle attività di acquisto e vendita delle azioni, inoltre, era stata programmata nel modello. Né detto modello era mai stato implementato in tal senso. Si aggiunga che erano risultate assenti modalità operative per garantire la tracciabilità dei finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie e che neppure era stato previsto alcunché per assicurare la corretta registrazione dei collegamenti tra affidamenti e acquisto/sottoscrizione di azioni, ovvero per disciplinare le comunicazioni all'esterno, ovvero ancora per regolamentare gli aspetti afferenti al patrimonio di vigilanza.

Inoltre il modello aveva previsto un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre soggetti e, segnatamente, da due avvocati esterni all'istituto di credito, nonché dal responsabile interno dell'*audit*, soggetto, quest'ultimo, dipendente gerarchicamente dal d.g. e funzionalmente dal CdA, ovverosia proprio da coloro che egli avrebbe dovuto controllare. Donde un evidente *deficit* di autonomia di tale organismo.

Quanto, poi, al Collegio sindacale, era risultato composto da soggetti alcuni dei quali (Zamberlan, Zanconato, Cavalieri) legati personalmente allo ZONIN, ovvero a società riconducibili a tale imputato. Le stesse relazioni ispettive di Banca d'Italia, del resto, avevano censurato la logica di cooptazione alla base della composizione dell'organo in questione, stigmatizzandone l'attività di mero controllore formale.

Di qui il giudizio di complessiva grave inadeguatezza dei presidi organizzativi predisposti da BPVi per fronteggiare i rischi operativi assunti e la conseguente affermazione della responsabilità dell'ente.

Quindi, passando alla quantificazione della sanzione, il primo giudice stabiliva, quanto al più grave delitto di aggiotaggio, il numero di 600 quote (a fronte di una forbice di riferimento tra le 400 e le 1000 quote), ridotte a 400 in ragione dell'attenuante ex art. 12, co. 2, D. L.vo 231/01, essendosi l'ente adoperato (con una proposta di transazione rivolta agli azionisti ed avente ad oggetto l'offerta di una somma a titolo di indennizzo) per ridurre le conseguenze dannose dell'illecito. Considerata, poi, la pluralità di illeciti, il tribunale determinava nella misura di 150 quote l'aumento per quelli ex art. 25 *ter* R ed in 360 quote l'aumento per quelli ex art. 25 *ter* S.

Conseguentemente, precisato che la prescrizione di talune condotte delittuose non poteva rivestire alcun rilievo in relazione all'illecito amministrativo dell'ente, quantificava le quote complessive nella misura di 910 quote e, determinato il valore di ciascuna quota in euro 400, fissava la sanzione pecuniaria complessiva nella misura di euro 364.000,00.

Infine, evidenziato che il profitto del reato andava identificato nel vantaggio economico (inteso come beneficio aggiunto di tipo patrimoniale) causalmente derivato dal reato presupposto, e sottolineato, inoltre, come una stima in tal senso fosse stata unicamente effettuata con riferimento al reato di cui al capo N2, all'origine del sequestro, disposto dal GIP del tribunale di Vicenza in data 18.5.2017, con riferimento al valore di euro 106.012.687,50 (corrispondente

all'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate alla banca, a seguito dell'aucap, dai soci il cui acquisto era stato sollecitato dalla banca stessa e che non avrebbero potuto sottoscriverlo ove fosse stato applicato il "test di adeguatezza bloccante"), il tribunale disponeva la confisca in tal senso, detraendo tuttavia l'importo di euro 31,8 milioni, oggetto di restituzione effettuata a titolo transattivo, e fissando, quindi, l'ammontare della confisca nella misura di euro **74.212.687,50** (con conseguente parziale revoca del sequestro).

1.11 Il trattamento sanzionatorio

Con riferimento ai reati commessi dagli imputati ZONIN, PIAZZETTA, MARIN e GIUSTINI, dei quali andava ad affermare la penale responsabilità, il tribunale ravvisava la sussistenza del vincolo della continuazione, trattandosi di reati espressione di un'unitaria determinazione criminosa.

Quindi:

- ✓ esclusa quanto ai reati di cui ai capi A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I, L, M1 l'aggravante ex art. 112 nr. 1 c.p., in ragione del numero inferiore a cinque degli autori delle relative condotte;
- ✓ riconosciuta, quanto ai reati di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1 l'aggravante ad effetto speciale ex art. 2638 co. 3, c.c., essendosi in presenza di istituto di credito emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ex art. 116 D. L.vo 58/98;
- ✓ riconosciuta, altresì, in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, I, L, M1, N1, l'aggravante di cui all'art. 61 nr. 2 c.p., trattandosi di condotte di ostacolo, susseguitesi nel tempo, al fine di occultare l'illecita manipolazione del prezzo sia di nascondere la falsità dei precedenti flussi informativi;
- ✓ riconosciute, inoltre, a tutti gli imputati le attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati che avevano anche tenuto corrette condotte processuali (in effetti, presenti a tutte le udienze, costoro si erano anche sottoposti ad esame, eccezion fatta per ZONIN il quale, peraltro, aveva reso dichiarazioni spontanee);

- ✓ valutate le predette attenuanti in regime di mera equivalenza rispetto alle ravvisate aggravanti, in considerazione della notevole entità dei danni cagionati con le condotte delittuose;
- ✓ ritenuto più grave il reato di cui al capo H1, in ragione della pena edittale di riferimento e del tempo significativo di protrazione della relativa condotta (esauritasi solo nell'aprile del 2015);
- ✓ considerati, infine, i criteri tutti di cui agli art. 132, 133 c.p. (e, segnatamente: il ruolo apicale rivestito dagli imputati; il numero e la varietà delle condotte delittuose, protrattesi per anni; l'intensità del dolo all'origine delle medesime condotte e, in particolare, la pervicacia e l'ostinazione che avevano orientato l'azione di occultamento al mercato e alla vigilanza della reale situazione dell'istituto di credito),

condannava:

- ✓ **GIUSTINI Emanuele** alla pena di anni **sei e mesi tre di reclusione**, così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente **aumentata di anni due** in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 ed N1 (essendo evidentemente un errore materiale la quantificazione sintetica di tale aumento nella misura di anni uno, in ragione della specifica indicazione, nella misura di mesi tre, dell'aumento di pena irrogato per ciascuno di detti reati), con la precisazione che il capo M1 prevedeva la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia; aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggiotaggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); e, infine, definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati);
- ✓ **MARIN Paolo e PIAZZETTA Andrea** alla **pena di anni sei di reclusione** ciascuno, così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente aumentata di mesi ventuno in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 (con aumento di mesi tre per ciascuno di detti reati e con la precisazione che il capo M1 prevedeva

la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia); aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggiotaggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati);

- ✓ **ZONIN Giovanni alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione** così determinata: pena base per il reato di cui al capo H1, anni tre e mesi sei di reclusione; aumentata di mesi tre di reclusione per le condotte di cui al capo B1 (un mese e giorni quindici per ciascuna delle due condotte di ostacolo alla vigilanza ivi contestate); ulteriormente aumentata di mesi ventuno in relazione ai reati di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, M1 (con aumento di mesi tre per ciascuno di detti reati e con la precisazione che il capo M1 prevedeva la contestazione di due distinti reati in danno, rispettivamente, di BCE e di Banca d'Italia); aumentata, ancora, di mesi sei di reclusione con riferimento ai dodici reati di aggiotaggio (con aumento di quindici giorni per ciascuno di detti reati); e, definitivamente aumentata di mesi sei di reclusione per i reati di cui ai capi I ed L (con aumento di tre mesi per ciascuno di detti reati).

Gli imputati, infine, erano dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

1.12 La confisca per equivalente.

Il tribunale, premesso che la disposizione di cui all'art. 2641 c.c. prevedeva, in relazione ai reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c., la confisca (diretta, ovvero, in via sussidiaria, per equivalente) non solo del prodotto/profitto dei reati, ma anche dei beni utilizzati per commetterlo, precisava, a tale ultimo riguardo (richiamando sul punto la sentenza della Corte Costituzionale nr. 112/2019 e la giurisprudenza di legittimità espressasi in fattispecie analoga[16]), come in tale categoria di beni non rientrassero unicamente i tradizionali *"instrumenta sceleris"*, ovverosia le cose intrinsecamente pericolose (il grimaldello, la stampante utilizzata per la produzione di cartamoneta falsa, ecc..) bensì qualsivoglia *res* l'impiego della quale avesse reso possibile la commissione del reato e, pertanto, con riferimento alla

[16] Trattasi di Cass. Sez. V, nr. 42778 del 26.5.2017, Consoli.

vicenda *sub iudice*, anche le risorse finanziarie concesse dall'istituto a titolo di finanziamento ed impiegate per l'acquisto delle azioni dell'istituto medesimo; risorse che, nella specie, erano state convincentemente quantificate dai consulenti del P.M. nella misura di euro 963.000.000,00. Nella prospettiva del primo giudice, infatti, erano proprio i finanziamenti concessi per le operazioni di capitale finanziato che avevano reso possibili i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, trattandosi di reati che erano stati commessi comunicando un patrimonio di vigilanza non veritiero, in quanto non corrispondentemente decurtato. Erano detti finanziamenti, quindi, che, nel caso in esame, costituivano "*i beni utilizzati per commettere i reati*".

A legittimare, poi, la confisca per equivalente nei confronti degli imputati era il mancato rinvenimento della somma oggetto di confisca diretta e, quindi, l'impossibilità (peraltro da ritenersi all'uopo rilevante anche ove soltanto transitoria) di tale ablazione diretta. Nel caso di specie la confisca diretta era impedita dall'assoggettamento dell'istituto di credito, al momento della pronuncia, a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di procedura per effetto della quale era venuta meno in capo all'ente la disponibilità del patrimonio societario, destinato esclusivamente ad essere gestito, evitandone il depauperamento, in vista delle finalità della procedura medesima.

Di qui la confisca disposta, per il valore di euro 963.000.000, nei confronti degli imputati ZONIN, PIAZZETTA, GIUSTINI e MARIN, con la precisazione che il principio solidaristico posto a fondamento della disciplina del concorso di persone, da un lato, e la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, dall'altro, implicavano che il provvedimento ablatorio fosse pronunziato, a carico di ciascuno di costoro, con riferimento all'intero importo.

1.13 Le questioni civilistiche

Quindi, con riferimento alla posizione della Banca Popolare di Vicenza, citata da numerose parti civili in qualità di responsabile civile e in questa veste costituitasi in udienza preliminare[17], il tribunale riteneva la validità delle

[17] Con la precisazione che nei confronti del predetto responsabile civile le parti private costituitesi in fase preliminare al dibattimento avevano correttamente esteso la domanda risarcitoria.

argomentazioni poste dall'istituto di credito a fondamento della relativa richiesta di esclusione (originariamente respinta per tardività) ex art. 83 TUB. In effetti la circostanza che l'istituto di credito fosse stato sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale nr. 185 del 25 giugno 2017, ove debitamente valutata alla luce delle disposizioni di legge in materia, rispettivamente, di estensione alla procedura in esame delle disposizioni in materia di fallimento (art. 201), di disciplina dell'opposizione allo stato passivo (art. 83 TUB) e di improseguibilità delle pretese creditorie avanzate innanzi al tribunale ordinario (52 TUB), comportava la improcedibilità delle domande avanzate nei confronti della banca. Tutte le ragioni di credito, infatti, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede concorsuale e, segnatamente, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, nel solco, peraltro, di quanto affermato ripetutamente dal giudice di legittimità. Di qui la declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata dalle parti civili nei confronti del responsabile civile.

Evidenziava infine il tribunale come esulassero dai poteri di *ius dicere* del giudice penale le domande (in taluni casi affiancate alle richieste risarcitorie) volte a ottenere pronunce di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni.

Quanto, poi, alle domande risarcitorie da talune parti riproposte, in sede di conclusioni, nei confronti dell'istituto di credito in qualità di ente incolpato ex D. L.vo 231/01, il Tribunale, richiamando i provvedimenti che non avevano ammesso la relativa costituzione di parte civile (sul rilievo della non esperibilità di azioni civili volte ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti in qualità di responsabili degli illeciti amministrativi), in tal senso espressamente motivava le ragioni che avevano indotto il collegio a non esaminare le relative richieste.

Infine, con riferimento alle domande risarcitorie avanzate nei confronti degli imputati, il primo giudice pronunziava sentenza di condanna generica di questi ultimi in favore delle parti civili istituzionali (Banca d'Italia e CONSOB) e di quelle private (azionisti e obbligazionisti di BPVi, siccome indicati negli elenchi, allegati al dispositivo, depurati delle parti le cui costituzioni erano state espressamente revocate, ovvero dovevano intendersi revocate per mancata presentazione delle conclusioni).

In ordine ai primi, precisato che il pregiudizio patrimoniale consisteva negli esborsi e nel complessivo dispendio di risorse che le autorità di vigilanza avevano dovuto sostenere per ottenere quelle informazioni che erano state loro occultate, mentre il pregiudizio non patrimoniale doveva identificarsi nella compromissione delle finalità istituzionali delle suddette autorità e nella lesione dell'immagine che ne era derivata, il tribunale evidenziava la necessità di rimessione, per la quantificazione di dette voci di danno, innanzi al giudice civile, in difetto di concreti elementi probatori idonei ad orientare la relativa determinazione. Nondimeno riconosceva una provvisionale nella misura di euro 601.017,39 in favore di Banca d'Italia e di euro 186.570 in favore di CONSOB, in entrambi i casi parametrandone l'entità ai costi (siccome quantificati dagli uffici interni di detti enti) sostenuti per l'aggravio di attività strettamente conseguenti alle condotte delittuose.

Con riferimento, poi, alle parti civili private, osservato come il D.L. 99/17 che aveva posto in liquidazione coatta amministrativa l'istituto di credito avesse conservato i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate nella liquidazione, sicché i predetti avrebbero potuto trovare soddisfazione solo una volta soddisfatti gli altri creditori, il primo giudice sottolineava che tutti gli investitori avevano subito un danno dalle condotte manipolative, in quanto indotti all'investimento sul presupposto di una situazione patrimoniale dell'istituto artatamente presentata come positiva e, quindi, senza essere stati posti nelle condizioni di valutare la rischiosità dell'investimento stesso e la solvibilità della banca nell'estinguere il credito e nell'effettuare il rimborso.

Segnatamente, con riferimento al delitto di aggiotaggio, il pregiudizio andava individuato nell'avere acquistato o conservato gli strumenti finanziari a prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, ovvero nell'avere effettuato un investimento che, senza le condotte manipolative, non sarebbe stato posto in essere. Analogamente, con riferimento al reato di falso in prospetto, gli investitori erano stati pregiudicati da condotte delittuose che avevano avuto l'effetto di mantenere artificiosamente alto il valore delle azioni, al contempo rappresentando una solidità patrimoniale dell'istituto in realtà insussistente.

Più nel dettaglio, ad essere stati danneggiati - precisava il tribunale - non erano solo coloro che, nel periodo di commissione delle condotte delittuose, avevano acquistato azioni ad un prezzo superiore al reale valore dei titoli, ma anche gli investitori che, già in possesso di detti strumenti finanziari, si erano

astenuti dal disinvestimento per effetto delle richiamate condotte manipolative.

Di maggiore complessità, poi, era la questione inerente a coloro (peraltro una minima parte degli investitori, prevalentemente acquirenti di obbligazioni subordinate) che avevano acquistato le azioni successivamente alle condotte delittuose, sebbene anche con riferimento a tale categoria di investitori fosse effettivamente prospettabile un pregiudizio derivante dai reati, tenuto conto del periodo apprezzabile intercorso tra la cessazione delle condotte delittuose ed il disvelamento di quanto avvenuto (trattandosi di circostanza che aveva determinato il protrarsi di effetti di errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto di credito, con indubbio svantaggio informativo).

Infine vi erano i clienti dell'istituto che avevano effettuato gli acquisti con il denaro erogato dalla banca. Costoro non avevano subito una lesione diretta, non avendo impiegato risorse proprie nell'investimento (se non nel caso di investimento solo parzialmente finanziato); nondimeno, al di là della sussistenza o meno dell'obbligazione restitutoria, l'esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi che ne era seguita e l'addebito dei costi di finanziamento costituivano pur sempre un pregiudizio effettivo.

Conclusivamente, con riferimento alle parti civili private, emergeva un quadro composito, caratterizzato da posizioni eterogenee.

Ebbene – precisava il tribunale – dette parti avevano quantificato:

- ✓ il <u>pregiudizio patrimoniale</u> nel controvalore del pacchetto azionario calcolato sul valore dell'azione pari a 62,50 euro, ovvero all'ammontare della somma investita nelle operazioni di investimento (e, quindi, sostanzialmente, nella perdita dell'investimento);
- ✓ ed il <u>danno non patrimoniale</u> in una quota parte di quello patrimoniale.

Nondimeno tali parametri non potevano ritenersi appaganti, posto, per un verso, che il danno non si poteva meccanicamente identificare nella perdita del valore dell'azione in quanto i reati di aggiotaggio e falso in prospetto presentavano profili peculiari che non consentivano di determinare il relativo pregiudizio facendo ricorso a siffatto automatismo; e, per altro verso, che le parti civili si erano limitate a documentare i titoli sottoscritti (ovvero acquistati) e il prezzo pagato, senza fornire ulteriori elementi utili per la esatta quantificazione del pregiudizio. Peraltro, nulla era dato conoscere in ordine all'indennizzo corrisposto agli investitori dal FIR (Fondo Indennizzo

Risparmiatori). Di qui la condanna generica al risarcimento ed il riconoscimento di una provvisionale nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle azioni od obbligazioni acquistate risultante dagli atti di costituzione di parte civile e, in ogni caso, onde evitare sperequazioni (tenuto conto del fatto che le cifre più consistenti erano quelle inerenti alle operazioni di capitale finanziato), non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte (importo dal primo giudice ritenuto tale da coprire almeno il danno non patrimoniale).

Infine il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli enti esponenziali (*Confconsumatori, Federconsumatori Friuli Venezia Giulia, Federconsumatori Veneto, Codacons, Cittadinanza Onlus*) per difetto di prova alcuna in ordine al pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito a seguito delle condotte delittuose.

2. GLI APPELLI DEGLI IMPUTATI

2.1. Appello proposto da GIUSTINI Emanuele

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello la difesa di GIUSTINI Emanuele.

2.1.1 In particolare, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo I della parte I dell'impugnazione, dedicata alle questioni preliminari), l'appellante – anteponendogli una premessa nella quale ha censurato in via generale il metodo argomentativo assertivo seguito nella sentenza impugnata, carente nell'enunciazione degli specifici "motivi di fatto e di diritto" attributivi della responsabilità all'imputato GIUSTINI e tendente all'esposizione solo di alcune risultanze processuali senza nel contempo citarne molte altre, pur decisive su aspetti imprescindibili - ha ribadito la già sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Roma (fermo restando il carattere non vincolante di Cass. 15537/2018 del 7.12.2017 dep. 6.4.2018, emessa in sede cautelare, che aveva risolto in favore del foro vicentino il conflitto di competenza;

conflitto sorto in relazione a un numero - tanto degli indagati quanto dei capi d'imputazione – all'epoca assai inferiore rispetto all'attuale e oltretutto connotato da una formulazione del capo B1 frattanto considerevolmente modificatasi).

Le argomentazioni esposte in questo **primo motivo** d'appello dalla difesa del GIUSTINI a fondamento della dedotta competenza territoriale del Tribunale di Roma sono di tenore sostanzialmente analogo a quelle dell'appello ZONIN (v. *infra*), cui si rinvia per il resto, fermo restando che dalla difesa dell'appellante GIUSTINI vengono particolarmente sviluppati i seguenti due argomenti:

- ✓ il capo B1 contempla in sé, in realtà, sia il delitto di false informazioni (art. 2638 comma 1 c.c.) che quello di ostacolo (art. 2638 comma 2 c.c.) e i suddetti due delitti non si sono realizzati nel medesimo contesto temporale in quanto l'ispezione maggio-ottobre 2012 è stata per l'appunto preceduta dall'invio, in data 26.4.2012, della comunicazione di vigilanza (a firma del d.g. Samuele Sorato) avente ad oggetto il rendimento ICAAP sulla determinazione del patrimonio di vigilanza della banca al 31.12.2011;
- ✓ nel decidere la questione di competenza la verifica del giudice non può essere limitata – diversamente da quanto ritenuto dal tribunale vicentino – alla mera enunciazione così come testualmente prospettata nel capo di imputazione, dovendo invece estendersi alla perimetrazione del fatto così come risultante dall'insieme di tutti gli atti allegati dalle parti (la comunicazione ICAAP inviata a Banca d'Italia il 26.4.2012 rientrerebbe per l'appunto fra gli atti di indagine specificamente relativi all'imputazione contestata *sub* capo B1 trattandosi di atti depositati dal Pubblico Ministero – segnatamente nel faldone n. 7 - e messi a disposizione del giudice con la richiesta di rinvio a giudizio); al riguardo vengono citati arresti giurisprudenziali di legittimità.

L'appellante ha ribadito altresì – dopo averla prospettata già in primo grado nelle note d'udienza 2.4.2019 alle quali ha rinviato per tutti gli approfondimenti del caso - la possibilità di individuare in alternativa come territorialmente competente il Tribunale di Milano in quanto sede della CONSOB chiamata ad approvare il prospetto da pubblicare (ciò solo qualora sia ritenuto più grave il reato di falso in prospetto a seguito del raddoppio di pena disposto dall'art. 39 comma 1 della legge n. 262 del 2005, se e in quanto ritenuto applicabile, trattandosi di questione tuttora dibattuta).

2.1.2 Con il **secondo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo II della parte I dell'impugnazione, dedicata alle questioni preliminari) l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. pronunciata dal tribunale in data 21.3.2019 (parzialmente reiettiva della richiesta di esclusione delle parti civili) e di tutte le parti della sentenza che la richiamano. L'impugnazione dell'anzidetta ordinanza si riferisce, per la precisione, ai suoi paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7:

- ✓ quanto al paragrafo 1.5 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile in capo agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti di causa. Essendo costoro divenuti azionisti od obbligazionisti (puri, subordinati o convertibili) in epoca successiva ai fatti che qui occupano non possono – conseguentemente – lamentare di avere subito un danno immediato e diretto (alcuni di essi, anzi, appaiono piuttosto avere messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti);
- ✓ quanto al paragrafo 1.6 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle c.d. operazioni "baciate"; tali soggetti non possono infatti che definirsi carenti di *legitimatio ad causam* essendo consapevoli di partecipare a un'operazione asseritamente illecita nella prospettazione d'accusa, a differenza di quanto affermato dal tribunale; al riguardo l'appellante ha ricordato come nella stessa costruzione generale dell'impianto accusatorio si dia indicazione della sottoscrizione, da parte dei clienti/soci/finanziati, di lettere di impegno – dal tenore chiaro ed esplicito - contenenti, per l'appunto, l'impegno da parte della banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o contenenti la garanzia di un determinato rendimento;
- ✓ quanto al paragrafo 1.7 si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno messo in vendita le loro azioni. Nei confronti di tali soggetti si è infatti verificata l'interruzione – a seguito della vendita – del nesso causale, con il conseguente carattere solo indiretto del danno da reato (commisurato al deprezzamento fra il momento di acquisto dell'azione e la realizzazione effettiva). Ebbene, lo stesso tribunale vicentino più volte ha fatto riferimento, nel contesto dell'ordinanza impugnata, proprio alla consequenzialità immediata fra reato e danno (enunciata negli artt. 1223 e 1227 comma 2 c.c.) dalla quale far discendere la sussistenza della

legittimazione. Consequenzialità immediata che, nel caso di danno indiretto, per l'appunto non ricorre.

- ✓ conseguentemente si è richiesta l'esclusione di tutte le parti civili rientranti nell'una o nell'altra delle suindicate tre categorie.

2.1.3 Con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo III della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha dedotto l'erronea ricostruzione – all'interno del cap. XIII della gravata sentenza - della posizione del GIUSTINI nell'organigramma di BPVi, dovuta tanto a un'erronea valutazione degli elementi ritenuti a carico quanto alla mancata valutazione di molti altri elementi pur esistenti a discarico.

Segnatamente:

- ✓ la sentenza impugnata, nel sostenere che il GIUSTINI avrebbe svolto un ruolo primario agendo congiuntamente al direttore generale Samuele Sorato ("*l'operatività era gestita dal direttore generale Sorato e dal suo vice Giustini*"), contrasterebbe con un dato conclamato alla luce dell'intera vasta istruttoria dibattimentale e in particolare testimoniale, ossia il fatto che Samuele Sorato fosse in realtà da lungo tempo portatore, nei confronti del GIUSTINI, di un sentimento – da lui apertamente manifestato - di sfiducia, contrarietà e desiderio di causarne l'emarginazione, come riferito - fra gli altri - dai testi Divo Gronchi, Costante Turco, Claudio Giacon, Dario Esposito, Paolo Angius (quest'ultimo in particolare, nell'evidenziare come tale connotazione del rapporto fra i due fosse evidente anche per i componenti del CdA, aveva dichiarato: "... *Sostenere che Sorato facesse tandem con Giustini, anche se poi il fenomeno delle baciate potrebbe anche farlo pensare, è un qualcosa che era assolutamente irreale per chi un minimo respirava la banca, anche perché era notorio che Sorato non amasse la professionalità di Giustini* ..."). Tutt'altre invero erano le persone che all'interno di BPVi frequentavano abitualmente l'ufficio del Sorato, menzionate nominativamente – ad esempio – dal teste Esposito in sede dibattimentale; da tale "*salotto buono*" (cfr. pag. 31 atto di appello) ovvero "*cerchio magico*" (*ibidem*) il GIUSTINI, in altri termini, era rigorosamente escluso;
- ✓ la stessa elencazione delle funzioni e competenze tanto della Divisione Mercati quanto del suo responsabile Emanuele GIUSTINI, così come sunteggiata alla pag. 639 della sentenza impugnata, non risponde al vero

poiché ignora il fatto che gli organigrammi e i funzionigrammi di BPVi hanno subito nel tempo, proprio per volere del Sorato, accentuati cambiamenti il cui scopo era esattamente quello di emarginare il GIUSTINI coinvolgendo, nel contempo, personale fedele al direttore generale; sono state citate al riguardo tanto l'analisi condotta dal consulente tecnico della difesa prof. Perini quanto le deposizioni rese da vari testimoni (Alberto Mossetti, Costante Turco, Maurizio Baruffato, Giammaria Amato, Claudio Ambrosini, Claudio Giacon, Filiberto Romio);

- ✓ sempre l'istruttoria dibattimentale, in particolare testimoniale (cfr. le deposizioni dei testi Alessandro Balboni, Costante Turco, Claudio Giacon, Marco Nichele, Sergio Romano, Luigi Veronese, Enzo Dalle Carbonare, Diego Ipprio, Alberto Cudiz), ha consentito di appurare che le scelte riguardanti le operazioni qui in discussione e le loro modalità erano decise in piena autonomia dal solo Sorato, il quale impartiva alle strutture della banca le conseguenti direttive o in prima persona oppure avvalendosi, a guisa però di mero tramite, del GIUSTINI e/o del direttore commerciale Giammaria Amato;
- ✓ sempre l'istruttoria dibattimentale (cfr. le deposizioni dei testi Claudio Giacon, Enzo Dalle Carbonare, Costante Turco) ha evidenziato come anche lo stesso GIUSTINI – tratteggiato nella gravata sentenza come l'autore in prima persona di pressioni estreme sulla rete commerciale - fosse in realtà destinatario di minacce e pressioni provenienti direttamente dal Sorato. Quanto alle fonti di prova citate in sentenza con riguardo alle pretese pressioni esercitate dal GIUSTINI (cfr. in particolare le dichiarazioni dei testi Diego Ipprio e Marco Nichele) la difesa ha argomentato nel senso del loro fraintendimento e/o vaglio solo parziale e decontestualizzato da parte del tribunale;
- ✓ la sentenza gravata ha completamente omesso di considerare i seguenti due episodi – definiti gravi e inquietanti dalla difesa – in danno del GIUSTINI, i quali ben evidenziano quanto egli fosse "*estraneo al* milieu *compatto e ristretto di gestione reale della Banca*" (cfr. pag. 34 atto di appello): ***a)*** riguardo alla questione degli storni è emerso che – in seno alla Divisione Mercati diretta dal GIUSTINI – era stato ordinato da Giammaria Amato al suo subalterno Alessandro Felloni di correggere le lettere di storno sottoscritte dallo stesso Amato obliterando la firma di questi e lasciando inalterate solo le lettere firmate dal GIUSTINI, quando per converso l'estraneità di questi alla

procedura degli storni deve ritenersi dimostrata anche dal rigetto, nei suoi confronti, della domanda cautelare presentata in sede civile dalla banca (cfr. documento n. 668 prodotto dallo stesso Pubblico Ministero, corrispondente al provvedimento n. 4414/2015 del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza); ***b)*** a detta del teste Costante Turco il collega Adriano Cauduro - uno dei componenti la ristretta cerchia di frequentatori abituali dell'ufficio del d.g. Samuele Sorato - all'inizio del mese di maggio 2015 aveva minacciato lo stesso Turco di licenziamento perché si era rifiutato di scrivere una relazione nella quale si dicesse falsamente che il GIUSTINI era il responsabile di tutta l'operatività illecita;

- ✓ l'ostilità nei confronti del GIUSTINI si era finanche acuita dopo l'inizio dell'attività ispettiva, essendo sorta - per effetto di quanto andava ivi emergendo - l'esigenza di catalizzare sul predetto ogni responsabilità.

2.1.4 Con il **quarto, il quinto e il sesto motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli IV, V e VI della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'attribuzione al GIUSTINI - all'interno del cap. XIII della gravata sentenza - dell'ideazione e attuazione delle operazioni di finanziamento correlato, rivendicando altresì in capo al predetto la genuina convinzione che tali operazioni non solo fossero lecite ma altresì che venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza.

Si è evidenziato in particolare al riguardo quanto segue:

- ✓ il GIUSTINI era entrato in BPVi nel novembre 2007 allorquando la prassi delle operazioni correlate già era in essere (circostanza riferita non solo dall'imputato nel suo esame dibattimentale ma altresì dai testi Divo Gronchi e Alessandro Balboni fra gli altri);
- ✓ il GIUSTINI inizialmente era perplesso, e del resto si trattava di perplessità diffusa all'interno di BPVi, circa l'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche popolari come società cooperative e ciò quantomeno fino all'anno 2012, anno in cui aveva avuto luogo l'ispezione della Banca d'Italia; in tal senso del resto si era espresso anche un parere legale esterno acquisito dalla stessa BPVi;
- ✓ la sentenza impugnata ha comunque errato nel ritenere non credibile il teste Claudio Ambrosini circa l'andamento del suo colloquio con l'ispettore Gennaro Sansone (del quale va tenuta in considerazione, in particolare, una conversazione captata - la n. 281 progr. del 19.3.2017 - con il consulente

tecnico del Pubblico Ministero, Parisi, ove il primo diceva al suo interlocutore: "*Poi, vedendo le carte, effettivamente alcune operazioni baciate c'erano*", il che dimostrerebbe l'effettività del disvelamento affermato dal teste Ambrosini); né il tribunale ha valutato con adeguato rigore i plurimi elementi istruttori che depongono nel senso di un rapporto istituzionale "non esemplare" intrattenuto dalla Banca d'Italia, nella specifica occasione, con il Sorato;

- ✓ plurime sono le evidenze testimoniali – citate nominativamente nell'atto di appello - di una "*piana e pacifica conoscenza*" dell'esistenza delle operazioni correlate in capo a tutti i settori di BPVi, incluso il settore legale nella persona dell'avv. Anna Papacchini (diversamente da quanto costei ha sostenuto in sede dibattimentale) e incluso soprattutto il settore bilancio e pianificazione di cui era responsabile il coimputato Massimiliano PELLEGRINI, che oltretutto faceva parte – circostanza ben nota al GIUSTINI - del *milieu* ristretto di dirigenti che avevano un rapporto esclusivo con il Sorato (al riguardo l'appellante ha lamentato il fatto che il PELLEGRINI sia stato mandato assolto dal tribunale sull'assunto che in capo allo stesso PELLEGRINI fosse insufficiente la prova dell'elemento soggettivo del reato);
- ✓ il GIUSTINI, atteso tutto quanto sopra (in particolare quanto osservato in relazione alla posizione del PELLEGRINI e al contegno da questi tenuto), non poteva che maturare la convinzione che le operazioni correlate – a tutti note in BPVi – venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza;
- ✓ non può condividersi per converso l'argomento, svolto a pag. 216 dalla sentenza impugnata, secondo cui è evidente che le operazioni correlate in oggetto non venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza in quanto, in caso contrario, sarebbero state del tutto inutili; tale argomento prova troppo, giacché, se davvero così fosse stato, tutti coloro che si erano occupati di operazioni correlate in BPVi (inclusi tutti gli esponenti dell'alta e media dirigenza, ivi compresi quelli più vicini al Sorato) sarebbero stati raggiunti dalle medesime imputazioni; ciò non è invece avvenuto proprio perché la Procura della Repubblica vicentina ha ritenuto mancante in capo a costoro la consapevolezza dell'intero disegno strategico intessuto al riguardo dal Sorato (e, con ogni probabilità, da questi tenuto riservato entro la ristretta cerchia delle persone per lui fidate, la quale non comprendeva – come detto – l'imputato GIUSTINI, tenuto lontano dalle "strategie decisionali" del

direttore generale stante il rapporto di emarginazione, sfiducia e contrarietà del quale egli era reso oggetto);

- ✓ esistono inoltre ragioni prettamente tecniche, illustrate anche dal c.t. della difesa prof. Perini (e passate in rassegna alle pagg. 50-51 dell'atto di appello), che rafforzano ulteriormente la conclusione da trarsi circa la genuina convinzione, in capo al GIUSTINI, che le note operazioni correlate venissero contabilizzate e detratte dal patrimonio di vigilanza.

2.1.5 Con il **settimo e l'ottavo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli VII e
VIII della parte II dell'impugnazione) l'appellante ha passato dettagliatamente in rassegna le numerose emergenze processuali già evidenziate in prime cure dalla difesa - ma ignorate dalla sentenza impugnata – che a suo avviso depongono nel senso della non consapevolezza, in capo al GIUSTINI, dell'entità del fenomeno, censurando simmetricamente l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di quegli ulteriori elementi probatori che lo stesso tribunale ha ritenuto pesare a carico dell'imputato.

In particolare si è evidenziato che:

- ✓ quanto al contenuto del *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, le frasi ivi pronunciate dal GIUSTINI e da altri partecipanti non sono state adeguatamente contestualizzate (a quell'epoca era ormai diffusa in BPVi una sensazione di "quasi *default*", manifesta e recepita da tutti con ovvie preoccupazioni); in alcuni altri casi invece – come ad esempio è a dirsi per la quantificazione da parte del Sorato dei "finanziamenti" in oltre un miliardo di euro – sono state travisate nel significato (in realtà sarebbe chiaro, a detta dell'appellante, che il Sorato non si riferiva al capitale finanziato bensì alla campagna pre-affidamenti, il che emergerebbe da vari elementi della svolta istruttoria);
- ✓ del tutto neutro è il fatto che il Sorato prima del 2013 avesse fatto fare un *report* a Costante Turco (circostanza evidenziata a pag. 668 della sentenza gravata), dato che la stessa sentenza ha ricordato come tale *report* – al pari delle tabelle di monitoraggio mensili diffuse nel corso delle riunioni della Divisione Mercati - riguardasse tutti i soci, anche quelli non finanziati;

- ✓ anche la deposizione del teste Roberto Premi, valorizzata in sentenza quale dato significativo a carico del GIUSTINI, non sarebbe stata letta ed esaminata nella sua interezza dai giudici vicentini;
- ✓ le prove a discarico in punto "consapevolezza" del GIUSTINI sono state completamente ignorate dal primo giudice, pur provenendo esse a volte finanche da testi altrimenti rivelatisi alquanto "ostili" nei suoi confronti come Luigi Veronese, Gianmaria Casarotti, Enzo Dalle Carbonare, Sergio Romano, Paolo Angius (dei quali l'appellante ha riportato gli stralci di deposizione favorevoli al GIUSTINI);
- ✓ quanto agli elementi probatori indicati in sentenza come "a carico" dell'imputato, invece, ivi non si è specificato neppure a quali fra i plurimi distinti reati contestatigli essi si riferiscano;
- ✓ attesa la sopra ben evidenziata conoscenza diffusa a tutti i livelli, in BPVi, del ricorso a operazioni di capitale finanziato, si svuotano di valenza probatoria "a carico" elementi come gli appunti del teste Mariano Sommella circa i contenuti del Comitato di Direzione 8.11.2011 e come l'incontestato ruolo di coordinamento della rete che il GIUSTINI esercitava in quanto direttamente afferente alla sua qualifica di responsabile della Divisione Mercati;
- ✓ vari testi, ancora una volta ignorati dalla sentenza gravata, hanno riferito circa il reiterato attivarsi del GIUSTINI per favorire l'informatizzazione della procedura (il che avrebbe reso impossibile la prassi contestata), incontrando però sempre la ferma resistenza della Divisione Risorse;
- ✓ non sono minimamente risolutivi gli asseriti indici di consapevolezza evidenziati in sentenza (il divieto alla rete di comunicare informazioni per iscritto; il ricorso alla cd. "clausola sentinella" generica nelle P.E.F.; l'invito a rispettare un distanziamento temporale tra fido e acquisto delle azioni), posto che, a tacer d'altro, la formula generica – preesistente all'ingresso di GIUSTINI in BPVi – è risultata non essere stata utilizzata in una cospicua percentuale delle stesse operazioni correlate (circa il 35,50%) e che pure la prassi del distanziamento temporale non era stata certo introdotta, come dimostrato dalla svolta istruttoria, dal GIUSTINI, in capo al quale – diversamente da quanto ritenuto in sentenza – non può affatto dirsi dimostrata una "*pervicace condotta tesa all'occultamento del capitale finanziato nei confronti delle autorità di vigilanza*" (cfr. pag. 647 sentenza gravata);

- ✓ la sentenza impugnata, nell'indicare come elementi a carico significativi la vicenda Villa (e relativo *report* Bozeglav), la richiesta di chiarimenti da parte della società di revisione KPMG e le schede consegnate all'ispettore Gianluca Manni, ha riportato solo alcuni aspetti della relativa vicenda ignorando le risultanze processuali utili a contestualizzarli e a inquadrarli; aspetti che l'appellante ha illustrato e analizzato alle pagg. 62-66 dell'atto di impugnazione.

2.1.6. Con il **nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli IX, X, XI e XII della parte III dell'impugnazione) l'appellante ha illustrato quelli che a suo avviso sono fondamentali errori metodologici commessi dal primo giudice nella ricostruzione probatoria dei fatti, con particolare riguardo:

- ✓ a una visibile confusione fatta tra gli elementi costitutivi della fattispecie legale dell'operazione correlata e l'individuazione dei mezzi probatori atti a verificarne l'effettiva realizzazione in una determinata situazione;
- ✓ all'utilizzo di "criteri" (nomenclatura estranea al diritto delle prove penali) non identificabili con le circostanze indiziarie disciplinate quali mezzi di prova dall'art. 192 comma 2 c.p.p., di talché si sarebbe persa di vista, in sentenza, la necessità che il quadro indiziario risulti connotato dai necessari requisiti di gravità, precisione, concordanza e necessità di adeguati riscontri; in altri termini la sentenza gravata non ha rispettato il citato canone processual-penalistico (cui era tenuta ad attenersi) bensì ha, piuttosto, utilizzato il metodo amministrativistico di cui alla circolare n. 263 della Banca d'Italia, e ciò benché le finalità perseguite dai vari metodi e dai differenti criteri in gioco (BCE, consulenti tecnici del P.M., CONSOB) si differenzino considerevolmente fra loro;
- ✓ all'utilizzo in particolare, da parte della sentenza gravata, dei criteri impiegati dapprima da BCE e indi dai consulenti tecnici del P.M., che tuttavia sono estranei alla metodologia del processo penale di cui al citato art. 192 comma 2 c.p.p. in tema di valutazione critica delle prove indiziarie; metodologia che, se utilizzata, avrebbe dato esiti finali ben diversi e favorevoli all'imputato.

2.1.7 Con il **tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli XIII, XIV, XV e XVI della parte IV

dell'impugnazione) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di ravvisare una responsabilità concorsuale del GIUSTINI ex art. 110 c.p.p., anzitutto, nei reati di aggiotaggio manipolativo-operativo (articolato in una prima condotta relativa alla concessione del capitale finanziato, in una seconda condotta relativa alla mancata iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. nei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014 e in una terza condotta relativa alla mancata comunicazione all'esperto prof. Mauro Bini della prassi aziendale in tema di operazioni correlate), non prima peraltro di avere stigmatizzato l'illegittima "moltiplicazione", operata in sentenza, dei reati di aggiotaggio di cui al capo A1, da ritenersi attuata in violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale. Ha evidenziato come l'apoditticità dell'argomentare dei giudici vicentini circa il ravvisato apporto concorsuale del GIUSTINI emerga a più riprese dalla lettura della sentenza, fermo restando che, ad applicare uguale metodologia argomentativa a svariati fra i soggetti escussi come testi in dibattimento, gli stessi sarebbero a loro volta dovuti figurare quali coimputati in ragione della loro conoscenza diretta del "fenomeno" del capitale finanziato e della loro altrettanto diretta operatività all'interno del fenomeno medesimo. Ha indicato come profondamente errata, alla stregua di tali considerazioni e della necessità di rispettare i principi generali in tema di concorso nel reato, l'attribuzione generalizzata al GIUSTINI (del tutto disancorata dalle prove acquisite al processo, anche per quanto riguarda i dati numerici) della penale responsabilità con riguardo a tutte le 874 operazioni emerse, pur frammentate negli anni oggetto di contestazione.

In realtà – ha proseguito l'appellante – sarebbe stato necessario dimostrare, per ciascuna singola operazione correlata, che il GIUSTINI ne aveva deliberato il finanziamento per essa specificamente utilizzato; che ne aveva seguito l'intera evoluzione; che infine aveva avuto consapevolezza della non deduzione di tale finanziamento dal patrimonio di vigilanza.

L'appellante ha escluso che le generiche affermazioni contenute in sentenza riescano a evidenziare in capo al GIUSTINI la prova della sua ravvisata penale responsabilità anche per la condotta di mancata iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. nei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014; per converso il primo giudice ha completamente ignorato, ad avviso dell'appellante, una serie di prove a discarico (documentali e testimoniali) che

conducono a non poter ascrivere al GIUSTINI tale condotta, per vero del tutto estranea alle competenze della Divisione Mercati.

Né – ha proseguito l'appellante – può ritenersi soddisfacente il generico e indistinto ricorso, da parte del primo giudice in aderenza alla formulazione dell'imputazione, alla nozione di "agevolazione", essendo noto che, nella interpretazione giurisprudenziale dell'art. 110 c.p., la c.d. "agevolazione" o il "rafforzamento del convincimento" (dato dal concorrente nel reato a colui che materialmente pone in essere la condotta) deve comunque estrinsecarsi in una condotta individuata nei suoi tratti essenziali.

Indi l'appellante ha censurato come ancora una volta apodittico, e anzi in aperto contrasto con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, l'argomentare della sentenza impugnata circa l'asserito apporto concorsuale del GIUSTINI al reato di aggiotaggio manipolativo quanto alla condotta di mancata comunicazione all'esperto stimatore esterno incaricato da BPVi nel 2010, prof. Mauro Bini, della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie.

Ha comunque evidenziato che in base alla stessa relazione dei cc.tt. del P.M. - pur ampiamente citata e utilizzata in sentenza sotto altri profili e viceversa pressoché ignorata su questo specifico punto - emerge come l'erronea stima del sovrapprezzo dell'azione BPVi da parte del prof. Bini, lungi dal dipendere esclusivamente dall'omessa comunicazione al predetto esperto circa l'esistenza del capitale finanziato così come adombrato in sentenza, fosse conseguita anche, e soprattutto, a una serie di errori metodologici commessi dallo stesso prof. Bini, il cui operato è in effetti ampiamente stato criticato anche dai cc.tt. del P.M. senza che il primo giudice si sia tuttavia soffermato adeguatamente su tale pur fondamentale parte della relazione di consulenza tecnica dell'accusa. Ad avviso dell'appellante la suddetta omissione del tribunale si è riverberata in maniera determinante sulla valutazione circa l'esistenza o meno di un nesso causale tra la contestata condotta di asserito nascondimento al prof. Bini del fenomeno delle operazioni correlate e la sovrastima del valore dell'azione da parte dell'esperto, fermo restando che nessun elemento depone nel senso di un qualsivoglia apporto causale, da parte del GIUSTINI, al suddetto nascondimento (lo stesso prof. Bini, nel suo esame dibattimentale, ha escluso di essersi interfacciato con il predetto).

2.1.8 Con il **diciassettesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XVII della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha rivendicato l'estraneità del GIUSTINI anche al reato di aggiotaggio informativo, posto che il primo giudice, ancora una volta mantenendosi su di un piano di assoluta indeterminata genericità, non ha dato alcuna indicazione (né tantomeno ha indicato elementi probatori a carico) su quale possa essere stato il "contributo" dell'imputato – non meglio specificato nel capo di imputazione - alla materiale diffusione di notizie false nei vari canali informativi.
Né certo la prova e la determinazione del preteso "contributo" del GIUSTINI a tale specifica condotta possono trarsi, secondo l'appellante, dalla pur data per scontata – ma a sua volta contestata - "consapevolezza", in capo al predetto, delle modalità di occultamento delle operazioni correlate (consapevolezza che in ogni caso attiene al piano dell'elemento soggettivo e non già a quello - ben distinto - dell'individuazione dell'apporto causale), ferma restando l'esatta distinzione giurisprudenziale tra connivenza non punibile e concorso manifestabile nella sua forma minima, ossia appunto nella agevolazione. Ancora una volta difetta totalmente, in tesi difensiva, il rispetto dell'esigenza di individuare in termini ben delineati quale sia stata in concreto la condotta del GIUSTINI inteso quale asserito concorrente "agevolatore".

2.1.9 Con il **diciottesimo e il diciannovesimo motivo** (oggetto di trattazione ai capitoli XVIII e XIX della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha rivendicato l'insussistenza di una condotta concorsuale del GIUSTINI nei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e BCE (capi da B1 a M1), evidenziandone in particolare l'obiettiva estraneità alla produzione dei flussi di informazione decettivi destinati alla vigilanza e a nulla potendo valere la sistematica trasposizione reiterata - di stile - operata, in ciascun capo di imputazione, di quello che altro non è se non il criterio di imputazione soggettiva della distinta condotta di aggiotaggio manipolativo di cui al capo A1.
Anche in questo caso difetta totalmente in sentenza, secondo l'appellante, l'individuazione per il GIUSTINI di una specifica condotta, dotata di tipicità, atta a individuare in capo al predetto la meramente dedotta condotta agevolativa, tanto più ponendo mente al fatto che in questo specifico caso il GIUSTINI si pone quale *extraneus* rispetto a un reato proprio e che pertanto

andrebbero semmai applicate le stringenti regole in tema di responsabilità dell'estraneo nel reato proprio.
In ogni caso – ha proseguito la difesa concludendo con una disamina analitica, capo per capo dal B1 fino al M1, del compendio istruttorio acquisito in sede dibattimentale – il tribunale ha fatto malgoverno delle prove ignorando, anche per i suddetti reati di ostacolo, i pur esistenti elementi a discarico.

2.1.10 Con il **ventesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XX della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p., avendo il tribunale condannato il GIUSTINI, in relazione al capo N1, per un fatto totalmente nuovo, naturalisticamente autonomo e non enunciato in alcun modo nel decreto che dispone il giudizio: non gli è infatti più stata ascritta una intesa, al riguardo, con il d.g. Samuele Sorato ma un contegno attuativo di condotte decisionali esclusive e autonome del Sorato stesso.
In altri termini – ha proseguito la difesa – la condotta per la quale il GIUSTINI ha riportato condanna non è sovrapponibile a quella originariamente descritta nel decreto che dispone il giudizio. Di qui l'eccepita nullità.

2.1.11 Con il **ventunesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXI della parte IV dell'impugnazione) l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p. avendo il tribunale condannato il GIUSTINI, in relazione ai capi I e L (reati di falso in prospetto), per un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio. In quest'ultimo infatti gli si contestava di avere preso parte alla materiale predisposizione dei testi dei due prospetti. La sentenza gravata, invece, pur dando atto (perché un tanto emerge dalla svolta istruttoria) che il contenuto dei prospetti è direttamente riconducibile alla condotta dolosa degli imputati ZONIN e PIAZZETTA, e pur dando atto che il GIUSTINI – come pure l'altro imputato MARIN - non era direttamente coinvolto nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, ancora una volta ne ha fondato erroneamente la penale responsabilità (come già

aveva fatto in relazione ai reati di ostacolo) sulla mera asserita consapevolezza dell'occultamento delle operazioni finanziate.

2.1.12 Con il **ventiduesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXII della parte V dell'impugnazione) l'appellante in subordine ha censurato il trattamento sanzionatorio sotto i seguenti profili: non corretta individuazione del reato più grave (ravvisato nel capo H1 quando viceversa, al momento di determinare la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria vicentina, esso era stato identificato con il capo B1); mancata determinazione della pena base nei limiti di legge; mancata determinazione degli aumenti per la continuazione nel minimo di legge; mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Illegittima deve ritenersi infine - e se ne è chiesta la revoca - la disposta confisca per equivalente non avendo il tribunale indicato le ragioni per le quali il GIUSTINI sia stato ritenuto responsabile dell'erogazione di tutti i finanziamenti strumentali alla formazione del capitale finanziato *de quo*.

2.1.13 Con il **ventitreesimo motivo** (oggetto di trattazione al capitolo XXIII della parte VI dell'impugnazione) l'appellante, in relazione alle statuizioni civili, ha chiesto la revoca delle stesse; in ogni caso, e in subordine, ha chiesto sospendersi – sussistendo gravi motivi ex art 600 comma 3 c.p.p. – l'esecuzione della condanna al pagamento della disposta provvisionale per tutte le parti civili.

Riassuntivamente l'appellante GIUSTINI ha rassegnato le seguenti conclusioni:

1) In via preliminare principale di rito, riconosciuta l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza, pronunciarsi sentenza di annullamento ex art. 24 comma 1 c.p.p. della sentenza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ovvero, in subordine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2) In via preliminare subordinata di rito annullarsi la sentenza impugnata ex art. 603 comma 4 c.p.p. sia in relazione al capo N1 che in relazione ai capi I e L per violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p., avendo il Tribunale di Vicenza condannato per fatti nuovi non enunciati nel decreto che dispone il giudizio.

3) In via principale di merito assolvere l'imputato GIUSTINI da tutti i reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o con altra formula ritenuta di giustizia.
4) In via subordinata di merito quanto al trattamento sanzionatorio, previa individuazione del reato più grave fra quelli ascritti nel capo B1, riduzione ai minimi di legge della pena base nonché di tutti gli aumenti operati per la continuazione interna con riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti contestate.
5) In via subordinata quanto alle statuizioni civili, escludere quelli – fra i soggetti costituitisi parti civili – da valutarsi come carenti di legittimazione attiva nei termini illustrati nel relativo motivo di gravame. In ogni caso revocare tutte le statuizioni civili e sospendere – sussistendo gravi motivi ex art 600 comma 3 c.p.p. – l'esecuzione della condanna al pagamento della disposta provvisionale per tutte le parti civili.

2.2 Appello proposto da MARIN Paolo

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche la difesa di MARIN Paolo.

2.2.1 In particolare con il **primo motivo**, assai articolato, l'appellante ha censurato l'affermazione di responsabilità del MARIN in relazione a tutti i reati contestati nel capo di imputazione sotto più profili che vengono qui di seguito illustrati.

2.2.1.1 Preliminarmente l'appellante ha eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio reiterando la già sollevata eccezione, respinta dal tribunale vicentino, di nullità delle notifiche dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare effettuate – nel domicilio da lui eletto in data 28.4.2017 nell'ambito del solo procedimento n. 5628/2015 RGNR, allora unico procedimento pendente a suo carico - con riguardo alle imputazioni relative alle condotte criminose che lo stesso MARIN, in tesi d'accusa, avrebbe posto in essere nell'anno 2015 (condotte che dapprima avevano costituito l'oggetto di un distinto procedimento recante il n. 5851/2017 RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica vicentina - a seguito

del deposito dell'informativa finale 6.7.2017 della GdF di Vicenza estesa per la prima volta alle condotte commesse nell'anno 2015 - mediante stralcio dal già pendente procedimento n. 5628/2015 RGNR; indi riunito al suddetto procedimento n. 5628/2015 RGNR solo in occasione dell'udienza preliminare tenutasi nell'aprile 2018) per violazione dell'art. 157 c.p.p.. Ciò in applicazione del principio secondo cui l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato ha validità unicamente nell'ambito del procedimento in relazione al quale essa viene effettuata, con divieto quindi di una sua ultrattività anche nei procedimenti connessi.

2.2.1.2 Indi l'appellante ha formulato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, comprensiva in particolare del confronto tra il teste Claudio Ambrosini (già responsabile dei Crediti Ordinari nell'ambito della Divisione Crediti di BPVi) e il teste Gennaro Sansone (componente del *team* ispettivo di Banca d'Italia che aveva operato nel 2012); di una perizia *super partes*, mai disposta in primo grado, sul *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (ciò solo per il caso di rigetto dell'eccezione di sua inutilizzabilità sulla quale v. *infra*); di una perizia *super partes*, mai disposta in primo grado, atta a valutare l'importo complessivo del capitale ritenuto finanziato, a individuare l'effettiva disciplina della sua deducibilità dal patrimonio di vigilanza e – prima ancora – a individuare i criteri che debbono essere utilizzati al fine di stabilire se un'operazione di finanziamento possa o meno dirsi correlata/finalizzata all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni.
A tale ultimo proposito la difesa ha affermato di richiamarsi anzitutto alle articolate argomentazioni svolte dalla difesa ZONIN (v. *infra*); ha evidenziato in ogni caso come emblematico, in ordine alla necessità di disporre perizia, il fatto che, mentre il tribunale ha avallato acriticamente il criterio temporale dei tre mesi (criterio basato su una indicazione del teste Romano nonché adottato dall'ispettore Manni e indi dai consulenti tecnici del P.M.), nondimeno l'espletata istruttoria dibattimentale ha in realtà consentito di appurare come il concretamente riscontrato intervallo temporale – a detta dello stesso teste Manni - si fosse di fatto attestato attorno a un massimo di un mese circa.

2.2.1.3 L'appellante ha poi rinnovato la già svolta eccezione di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014;

nel caso di specie, infatti, l'autore materiale della registrazione (uno o forse più tecnici all'uopo incaricati, a suo dire, dal segretario generale Mariano Sommella) era un soggetto - estraneo alla conversazione tra presenti in questione - che aveva operato da una *consolle* di registrazione sita all'esterno dell'aula consiliare e non vi era neppure stato ammesso ad assistere da alcuno se non eventualmente dal solo Sommella a insaputa di tutti gli altri partecipanti.

2.2.1.4 L'appellante ha lamentato un malgoverno delle prove in quanto la gravata sentenza, nonostante la mole ponderosa, si caratterizzerebbe: **a)** per una costante sottrazione di elementi, pur presenti all'interno dell'istruttoria dibattimentale ma nemmeno considerati nella motivazione; ***b)*** per una elusione delle questioni di fondo poste dalla difesa dell'imputato.
In primo luogo, comunque, non è dato comprendere perché tutta una serie di soggetti (si sono indicati esemplificativamente i testi Claudio Giacon, Costante Turco, Giammaria Amato e altri), pacificamente resisi autori materiali delle medesime condotte contestate all'imputato, non siano mai stati nemmeno indagati in relazione a tali loro condotte. La suddetta considerazione è prodromica all'ulteriore doglianza difensiva concernente la totale assenza, nella gravata sentenza, di ogni e qualsiasi valutazione in ordine alla componente psicologica dei reati contestati.
A tale ultimo proposito la difesa ha evidenziato in particolare come il MARIN mai abbia sostenuto di ignorare l'esistenza in BPVi di operazioni di finanziamento correlato; egli in effetti ha costantemente dichiarato ben altro, ossia di essere sempre stato genuinamente convinto della piena liceità delle operazioni stesse: non solo tale tipologia di operazione veniva eseguito in BPVi già prima del 2009, anno di assunzione del MARIN, ma altresì egli, da neoarrivato, aveva ricevuto assicurazioni da vari colleghi, tra cui il GIUSTINI, il Colombera e il Seretti (all'epoca responsabile della Divisione Crediti), sul fatto che – trattandosi di una banca cooperativa - non trovasse ad essa applicazione l'art. 2358 c.c.; in tale ultimo senso anzi la banca aveva a suo tempo richiesto e acquisito pure un parere legale formulato da uno studio incaricato *ad hoc* (trattavasi dello studio Erede-Bonelli; il parere, redatto da uno dei massimi esperti nella materia, era stato favorevole alla tesi della inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative); in effetti la dottrina

e la stessa giurisprudenza fino ad epoca assai recente si erano dimostrate tutt'altro che univoche sul punto.
A ciò si aggiunge la circostanza che l'effettuazione di operazioni correlate fosse emersa, alla luce della svolta istruttoria dibattimentale, quale dato pienamente noto anche all'*internal audit* della banca (il che renderebbe assai precaria, sotto il profilo dell'attendibilità, la posizione del teste Massimo Bozeglav, responsabile dell'*audit*) nonché al suo ufficio legale (considerazioni analoghe a quelle relative al teste Bozeglav andrebbero dunque svolte anche con riguardo alla sua responsabile, l'altra teste avv. Anna Papacchini): né l'una né l'altra struttura avevano mai avvisato alcuno in BPVi circa il fatto che si stesse con ciò ponendo in essere un'attività illecita. Anzi la teste Papacchini in sede dibattimentale si era trovata costretta ad ammettere che aveva effettivamente potuto visionare la pratica (pacificamente correlata) Cattaneo-Luisetto ma che, essendosi essa positivamente conclusa, non aveva ritenuto di fare nulla.

2.2.1.5 L'appellante ha indi lamentato l'errata ricostruzione operata dal tribunale - alla pag. 678 della gravata sentenza - delle competenze della Divisione Crediti, affermando che i giudici vicentini si sono basati, al riguardo, essenzialmente su quanto affermato dal teste Giampaolo Scardone nella relazione ispettiva 2012 della Banca d'Italia (laddove lo stesso Scardone in sede dibattimentale ha ammesso di non conoscere le facoltà deliberative autonome riconosciute alla rete), mentre sarebbe stata obliterata la delibera del CdA 7.2.2012 (pur acquisita al fascicolo del dibattimento) la quale aveva ridisegnato le competenze e le funzioni della Divisione Crediti istituendo le Direzioni Regionali.
In particolare non risponde affatto al vero – ha proseguito l'appellante – l'assunto del primo giudice secondo cui "*le competenze assegnate alla Divisione Crediti riguardavano l'intera filiera di erogazione del credito (...) la divisione era altresì incaricata della successiva attività di perfezionamento degli stessi* [affidamenti] *(e delle relative garanzie)*". In realtà il perfezionamento e l'erogazione degli affidamenti, come pure l'acquisizione delle eventuali garanzie ad essi relative, erano – nel periodo in esame - demandati a una società controllata da BPVi e denominata Servizi Bancari,

come riferito concordemente in sede dibattimentale dai testi Claudio Ambrosini e Sandro Re oltre che dallo stesso imputato MARIN.

La difesa del MARIN ha affermato altresì che, sempre in tale passo dell'impugnata sentenza, i giudici vicentini hanno equivocato anche sul ruolo svolto dal teste Claudio Giacon indicandolo come "*capo area di Vicenza*". Al di là del refuso "*13.6.2013*" in luogo di "*13.6.2019*" riguardo alla data dell'esame testimoniale del Giacon (che pure – a detta dell'appellante - non depone a favore della precisione ricostruttiva complessivamente impiegata dal collegio giudicante), lo stesso Giacon nel corso del suo esame testimoniale aveva chiaramente detto di avere assunto la carica di Direttore regionale Veneto Occidentale all'indomani della modifica dell'organizzazione commerciale della banca, disposta nell'aprile – maggio 2012 con l'istituzione delle direzioni territoriali.

Infine, e più gravemente, il passo in oggetto della gravata sentenza avrebbe totalmente travisato la stessa spiegazione, in sé completa ed esatta, fornita dal teste Giacon. Dalla parafrasi del tribunale pare che ad essere articolata su base territoriale decentrata fosse la Divisione Crediti ma ciò è difforme da quanto riferito dal teste Giacon (nonché da altri testi come ad esempio il teste Maurizio Baruffato, il teste Luigi Veronese e il teste Giammaria Amato): gli Uffici Crediti articolati su base territoriale erano infatti alle dipendenze delle Direzioni Regionali, le quali a loro volta erano gerarchicamente inquadrate all'interno della Divisione Mercati. In altri termini nel periodo 2012-2015 successivo all'ispezione della Banca d'Italia la situazione era la seguente: ***a)*** la Divisione Crediti non era coinvolta in alcun modo nell'erogazione e perfezionamento dei finanziamenti; ***b)*** ciò che al riguardo veniva deliberato - in piena autonomia - dalle Direzioni Regionali era completamente estraneo al perimetro conoscitivo della Divisione Crediti.

Soltanto nel 2015, come riferito con chiarezza dal teste Claudio Ambrosini, l'assetto organizzativo di BPVi era variato nuovamente con il ritorno alla Divisione Crediti della competenza gerarchica sui crediti in rete.

Nel periodo 2012-2015, viceversa, alla stregua delle suesposte considerazioni, essendo il processo del credito non accentrato, diversamente da quanto sostenuto nella gravata sentenza, la Divisione Crediti (il cui ruolo e la cui funzione erano circoscritti alla necessità di assicurare la qualità del

credito e il recupero di esso) non aveva - né poteva avere - contezza della complessiva entità del capitale finanziato.

2.2.1.6 L'appellante ha poi evidenziato come nessun rilievo fosse stato sollevato dalla vigilanza nei confronti della Divisione Crediti, tanto all'esito dell'ispezione del 2012 quanto all'esito di quella del 2015, mentre per converso erano stati formulati i seguenti rilievi per omissioni e carenze a vario titolo: contro i consiglieri di amministrazione in carica all'epoca dei fatti; contro i sindaci in carica all'epoca dei fatti; contro il direttore generale (Samuele Sorato) in carica all'epoca dei fatti; contro i vice direttori generali in carica all'epoca dei fatti Andrea PIAZZETTA (Divisione Finanza) ed Emanuele GIUSTINI (Divisione Mercati); contro le funzioni aziendali di controllo – ossia contro i responsabili della funzione *Internal Audit* (Massimo Bozeglav) e della funzione *Compliance* (Giuseppe Ferrante) – in carica all'epoca dei fatti.

2.2.1.7 L'appellante, con riguardo alla questione della c.d. "causale sentinella" connotata da estrema genericità, ha sollevato forti dubbi sulla valenza sintomatica attribuita in tesi d'accusa – e fatta propria dal tribunale vicentino - alla causale stessa, posto che:

- ✓ lo stesso teste Giampaolo Scardone, capo *team* dell'ispezione 2012, aveva affermato che "*le carenze nella causale non erano un fatto sistematico, perché altrimenti lo avremmo registrato nel rapporto o, perlomeno, non mi è stato restituito come un fatto sistematico, poi non posso evidentemente immaginare che tutte le PEF siano state esaustive* (...)";
- ✓ anche il teste Gennaro Sansone, altro membro del *team* dell'ispezione 2012, aveva manifestato, sotto altro profilo, considerevoli dubbi sulla natura effettiva di "sentinella" in capo alla suddetta causale generica;
- ✓ l'assoluta mancanza di rilievi in merito alla presunta genericità di tale proposta di fido contenuta nella P.E.F. era stata confermata anche dal teste Massimo De Bortoli (all'epoca direttore dei Crediti Anomali nonché uno dei diretti interlocutori con il *team* ispettivo);
- ✓ nemmeno l'ispettore Emanuele Gatti nel 2015, benché le regole da seguire e applicare fossero frattanto divenute più stringenti (in quanto non più di matrice nazionale bensì europea), aveva proposto sanzioni al riguardo e

nemmeno aveva invitato la banca a modificare modulistica, procedura e altro in tema di credito;

- ✓ la formula generica "*cogliere opportunità di investimenti mobiliari e immobiliari*", lungi dall'essere stata introdotta dal MARIN come poteva sembrare leggendo la sentenza impugnata, preesisteva al suo arrivo in BPVi e d'altra parte non era applicata unicamente ad operazioni c.d. "baciate" (lo stesso teste Francesco Iorio, ossia il nuovo direttore generale succeduto a Samuele Sorato, lo aveva confermato in sede dibattimentale al pari del teste Costante Turco);
- ✓ in relazione a tutte le operazioni finanziate, così come individuate dalla consulenza tecnica Tasca-Parisi-Castelli, l'esame delle P.E.F. faceva emergere il dato statistico secondo cui circa il 40% dell'importo finanziato (esattamente il 41,44%) portava causali diverse da quella sopra indicata.

2.2.1.8 L'appellante ha confutato come non rispondente al contenuto complessivo dell'espletata istruttoria dibattimentale anche l'ulteriore assunto - di cui alle pagg. 680 e ss. della sentenza impugnata - secondo il quale le pratiche riguardanti le operazioni correlate dovevano necessariamente essere predisposte su un *format* fornito dalla Divisione Crediti, e ciò a pena di essere rifiutate, su disposizione apparentemente impartita dal MARIN, in caso contrario.

In realtà tutti i testi sentiti al riguardo si erano espressi *de relato* riportando asserite affermazioni rese loro in tal senso dall'uno o dall'altro esponente della Divisione Mercati; non a caso l'espressione utilizzata al riguardo in sentenza - "*Inoltre, si disse che tale dicitura era condivisa con la Divisione Crediti e avrebbe consentito l'approvazione della pratica*" (cfr. pag. 680 cit.) - era quanto mai generica e impersonale.

Anche quanto all'altro preteso indicatore univoco della natura correlata dell'operazione, oltre alla c.d. "clausola sentinella", ossia la c.d. "sfasatura temporale" tra l'erogazione del fido e l'acquisto di azioni, la difesa ha osservato che la sentenza impugnata pare volutamente confondere i piani intersecando l'unica disposizione data dal MARIN al riguardo (ossia che il denaro del finanziamento erogato dovesse risultare già accreditato nel c/c prima di poter procedere all'acquisto delle azioni) con il fenomeno - del quale

il MARIN non era in alcun modo partecipe – dell'occultamento di tale procedura agli occhi dell'eventuale controllore.
In altri termini il monito in questione, rivolto dal MARIN al personale a seguito della reiterata disinvoltura dimostrata in passato da BPVi sull'argomento (cfr. ad esempio l'operazione Luisetto-Cattaneo), disinvoltura che come tale era stata censurata dal *team* ispettivo del 2012, aveva il solo fine di evitare eventuali sconfinamenti in c/c come aveva ad esempio ben spiegato fra gli altri il teste Costante Turco.
Le stesse deposizioni che sul punto vanno apparentemente in senso sfavorevole al MARIN, segnatamente quelle rese dai testi Enzo Dalle Carbonare, Giammaria Amato e Alberto Cudiz, sarebbero state riportate in sentenza dal tribunale vicentino solo per brevi stralci completamente decontestualizzati, sì da stravolgerne il senso.

2.2.1.9 L'appellante indi ha affrontato un altro tema (svolto dalla sentenza impugnata alle pagg. 686-687), quello della "campagna riqualificazione impieghi" – intendendosi per impieghi i prestiti - anche detta "pre-deliberato", connotata semplicemente dallo stanziamento, ad opera di BPVi, di una rilevante somma finalizzata all'applicazione di condizioni contrattuali differenziate (ossia più vantaggiose) in sede di rinnovo o revisione degli affidamenti di clienti meritevoli di un particolare *rating* creditizio.
Il compito della Divisione Crediti, a detta dell'appellante, era esclusivamente tecnico e riguardava solo l'individuazione dei criteri di *rating* da utilizzare per selezionare i clienti ai quali riqualificare il prestito, formare apposite liste e inviarle alla rete per la definitiva verifica. Il tutto – ha proseguito la difesa del MARIN – è stato esaustivamente spiegato in dibattimento dai testi Claudio Ambrosini e Maurizio Baruffato mentre l'appellante, contrariamente a quanto parrebbe desumersi dalla sentenza gravata, non aveva nulla a che vedere con le modalità, più o meno corrette, attraverso cui tale iniziativa era poi stata presentata dalla rete commerciale ai propri clienti, non potendo ascriversi all'imputato le eventuali pressioni esercitate dalla rete medesima nei confronti della clientela per accompagnare l'iniziativa con inviti ad acquistare azioni BPVi.
Al riguardo, ad esempio, la sentenza impugnata valorizzerebbe al massimo grado la deposizione del teste Umberto Seretti ma da un lato trattasi di

soggetto che risulta avere deliberato, egli sì, numerosi finanziamenti destinati all'acquisto di azioni (sia come predecessore del MARIN alla Divisione Crediti - anteriormente all'introduzione delle Direzioni Regionali - e sia in seguito come direttore generale della controllata Banca Nuova) mentre dall'altro lato la reale natura dell'iniziativa (di per sé priva di qualsivoglia rilievo nell'alveo del problema del capitale finanziato) risulterebbe assai meglio illustrata nella relativa delibera acquisita al fascicolo del dibattimento. Anche in tal caso comunque – secondo quanto ha lamentato la difesa – il tribunale avrebbe selezionato gli elementi istruttori omettendo di menzionare quelli favorevoli all'imputato.

2.2.1.10 L'appellante ha censurato altresì il grande rilievo attribuito dalla sentenza impugnata a una serie di note e di approfondimenti provenienti dall'*audit* nella persona del suo responsabile Massimo Bozeglav, posto che – come già sopra accennato – questi, al pari dell'ufficio legale della banca, era perfettamente al corrente dell'esistenza della prassi delle operazioni di finanziamento correlato e che mai tali strutture avevano segnalato alcunché, fermo restando quanto già detto in ordine al convincimento del MARIN circa la liceità di tali operazioni ed esulando dall'ambito delle sue competenze quella di controllare se poi il capitale finanziato con tali operazioni venisse correttamente scomputato dal patrimonio di vigilanza.
Analogamente – ha proseguito l'appellante – si sarebbe dovuto considerare l'atteggiamento di fuga dalla responsabilità tenuto dal CdA (composto non già da persone digiune della materia ma da docenti universitari, da imprenditori di primo piano e finanche da un ex Ragioniere Generale dello Stato), il quale, sottoscrivendo ogni delibera, aveva a sua volta scelto di abdicare al proprio compito di vigilare sul rispetto degli adempimenti e sulla corretta deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza. Oltretutto – ha notato la difesa – diversi altri componenti del CdA, e non solo l'imputato Giuseppe ZIGLIOTTO, avevano sottoscritto essi stessi dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni BPVi.

2.2.1.11 L'appellante si è diffuso a lungo sulle due ispezioni (Banca d'Italia 2012; BCE 2015) – in particolare sulla prima - evidenziando la necessità di un confronto tra i testi Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone che avevano

reso deposizioni tra loro inconciliabili ed erano stati entrambi definiti "*debolmente attendibili*" dal tribunale (il primo aveva sostenuto che l'effettuazione delle operazioni correlate di finanziamento non fosse stata affatto taciuta al *team* ispettivo del 2012, con i quali egli aveva avuto una diretta interlocuzione; il secondo – incorso peraltro in pesantissime contraddizioni nelle diverse occasioni in cui era stato sentito durante le indagini preliminari e finanche sottoposto a intercettazione telefonica dagli inquirenti – era tornato, in sede dibattimentale, ad affermare il contrario, ritrattando quanto aveva detto da ultimo agli stessi inquirenti). Ad avviso dell'appellante, comunque, l'Ambrosini, responsabile dei Crediti Ordinari nell'ambito della Divisione Crediti di BPVi nonché vice – assieme a Massimo De Bortoli – del MARIN, sarebbe assai più credibile del Sansone e più in generale dell'intero *team* ispettivo della stessa Banca d'Italia, la quale, dopo avere incentivato la crescita di BPVi, non potrebbe, secondo la difesa, "*permettere che qualcuno o qualcosa possa accusarla di essere stata omissiva o, peggio, connivente*" (cfr. pag. 103 atto di appello). Sul punto la difesa dell'appellante MARIN ha menzionato l'esistenza nel web, quale fonte aperta, della registrazione di un colloquio intercorso nei primi mesi del 2014 fra il presidente di BPVi Giovanni ZONIN, l'allora presidente di Veneto Banca e l'allora capo della vigilanza della Banca d'Italia da cui si evinceva che quest'ultimo, nel ricordare ai suoi interlocutori che dal 4 novembre di quello stesso anno Banca d'Italia avrebbe dovuto passare *ex lege* la mano al SSM (Single Supervisory Mechanism) e che dunque i controlli sarebbero stati più severi, stava cercando di convincere Veneto Banca ad unirsi con BPVi.

2.2.1.12 L'appellante ha evidenziato altresì come il tribunale non abbia riferito, nell'occuparsi della successiva ispezione del 2015, che in realtà il MARIN non vi aveva nemmeno preso parte in quanto trasferito dal 18.12.2014 alla controllata siciliana Banca Nuova.

2.2.1.13 L'appellante è poi passato a confutare con argomentazione particolarmente articolata (cfr. pagg. 126-149 atto di appello) l'assunto del collegio vicentino in ordine alla pretesa non credibilità e contraddittorietà del MARIN, sostenendo: ***a)*** che il contenuto dell'esame di questi sarebbe viceversa stato equivocato e travisato in più punti dal primo giudice; ***b)*** che

tra i testi particolarmente valorizzati dal tribunale contro il MARIN vi è ad esempio il teste Fulvio Bosso, non rientrante, così come vari altri, nel novero degli imputati solo a causa di una scelta operativa, definita "*discutibile*", degli inquirenti. Un soggetto, il Bosso, che, in base al complesso dell'espletata istruttoria, emergerebbe viceversa come contraddittorio e poco credibile e del quale, in ogni caso, il tribunale (seguendo invero una tecnica redazionale spesso utilizzata nella gravata sentenza) aavrebbe estrapolato solo alcuni frammenti di esame dibattimentale per lo più sfavorevoli al MARIN, senza porli a confronto con le rettifiche operate dallo stesso teste in sede di controesame.

2.2.1.14 L'appellante, con riguardo al capo M1 relativo alle condotte di ostacolo contestate all'imputato MARIN durante l'effettuazione del Comprehensive Assessment e dell'AQR (Asset Quality Review), ha escluso anzitutto che l'AQR possa paragonarsi in tutto e per tutto a una normale ispezione, indicandone le ragioni (fra l'altro nel corso di essa, in relazione alle posizioni esaminate, nemmeno era prevista l'interlocuzione tra ispettori e funzionari dell'istituto) ed evidenziando fra l'altro, in tale contesto, come finanche la Banca d'Italia, una volta diffusi i risultati dell'AQR e dello *stress test*, avesse affermato che il Comprehensive Assessment era stato un esercizio di natura prevalentemente prudenziale e non contabile, ove si era fatto ricorso a metodi di tipo statistico non contemplati dai criteri contabili.
Indi la difesa ha ricordato come, per costante giurisprudenza, in tema di ostacolo alla vigilanza assumano rilevanza penale solo quelle false informazioni - ovvero l'omissione o il nascondimento di informazioni - capaci di entrare in conflitto con l'esercizio della funzione concretamente svolta, presupposto a suo avviso non ricorrente nel caso in esame (fermo restando che al MARIN non potrebbe contestarsi di avere taciuto al *team* l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni, dal momento che egli era venuto a sapere di tali procedure, come altri in banca, solo all'esito dell'ispezione BCE del 2015; né in atti vi sarebbero elementi idonei a dimostrare il contrario, anzi tutti i testi escussi hanno concordemente dichiarato che le lettere di impegno al riacquisto non erano inserite nelle P.E.F., bensì venivano conservate in cartaceo presso le filiali ove il cliente aveva il c/c di riferimento; in nessun modo era segnalata l'eventuale presenza

di tale impegno, che restava una pattuizione riservata tra il responsabile della rete di riferimento e la controparte).

2.2.1.15 L'appellante è passato quindi a contestare (cfr. pagg. 154-172 atto di appello) la configurabilità in capo al MARIN di un apporto concorsuale rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p., censurando anzitutto la struttura del capo d'imputazione, configurato nel senso di una piena e totale condivisione di tutti gli imputati in relazione alle condotte contestate, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle funzioni esercitate, sul presupposto che "tutti avessero fatto tutto" e dunque sulla base di una sorta di automatismo presuntivo.
A sua volta la motivazione sul punto della sentenza impugnata – circoscritta alla sua pag. 216 – è stata censurata dall'appellante come sbrigativa e insoddisfacente in quanto basata su un'asserita "consequenzialità" ("*In questo contesto operativo, è consequenziale concludere che gli imputati – che nei diversi ruoli hanno posto in essere le singole condotte di manipolazione del mercato – avessero piena ed assoluta consapevolezza dell'occultamento di questa operatività al mercato e alla vigilanza*") che non avvrebbe invece fondamento alcuno.
A parere della difesa nel dibattimento di primo grado non è stata fornita la prova che tutti gli imputati indistintamente, e l'appellante MARIN in particolare, sapessero che le c.d. operazioni "baciate" non venivano scomputate dal capitale di vigilanza e che inoltre esse erano finalizzate - oltre che all'esigenza, a tutti nota, di svuotamento del fondo acquisto azioni proprie (soprattutto in coincidenza con il fine anno) nonché a creare liquidità per il mercato secondario – anche a fornire "*una distorta immagine di solidità del mercato azionario*", ferma restando la forte differenza tra il flusso informativo che giungeva alla Divisione Crediti e quello, ben più intenso, diretto e pregnante, che invece perveniva alla Divisione Mercati e ne animava le riunioni.
Al riguardo desta forte perplessità nell'appellante il fatto che una similare differenza di flussi informativi tra diverse Divisioni fosse invece stata valorizzata dal tribunale per assolvere il coimputato Massimiliano PELLEGRINI.

2.2.1.16 L'appellante ha lamentato altresì come al MARIN sia contestato di avere "avallato una prassi" senza tuttavia che – sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato - risulti provato che egli, divenuto a un certo punto consapevole che la prassi da tempo seguita era in realtà illecita, l'avesse ciononostante pervicacemente reiterata.

Ha censurato altresì l'operato dell'Accusa la quale, pur dopo l'emersione di un fenomeno – nell'ambito di BPVi – di autonome potestà deliberative diffuse e non già accentrate, e pur avendo conferito la stessa Accusa a seguito di ciò ai propri consulenti tecnici il compito di redigere una relazione integrativa (atta a identificare, sulla scorta delle delibere esaminate, quale fosse l'organo deliberativo di volta in volta interessato), non vi ha tuttavia dato realmente seguito, astenendosi dal ripartire fra gli autori in concreto delle varie delibere le somme contestate nel capo di imputazione quale importo complessivo del capitale finanziato.

D'altra parte – ha proseguito l'appellante – qualora gli inquirenti avessero effettivamente seguito tale ultima via si sarebbero necessariamente dovuti iscrivere nel registro degli indagati alcuni fra i testimoni dell'Accusa quali concorrenti materiali nel reato.

Nondimeno, difettando il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso imputabile del maggiore capitale finanziato complessivo, non sarebbe possibile nemmeno valutare la reale offensività di ciascuna condotta.

Il tutto comunque – ha precisato la difesa – vale, in relazione alla posizione del MARIN, per le sole contestazioni di fatti commessi fino al 18 dicembre 2014 dal momento che in tale data egli veniva rimosso dalla Divisione Crediti di BPVi e trasferito alla controllata Banca Nuova. Viceversa in sentenza il MARIN è stato condannato – senza alcuna giustificazione - finanche per i fatti occorsi nell'anno 2015 (l'appellante ha osservato al riguardo che il responsabile della Divisione Crediti in carica per quegli importi è perfettamente identificabile trattandosi del teste non assistito, in quanto mai iscritto nel registro degli indagati, Alessandro Balboni).

In via di mero subordine la difesa ha chiesto quindi che, nel caso di ravvisata penale responsabilità del MARIN, la stessa sia comunque ritenuta sussistente solo fino al 18 dicembre 2014.

2.2.2 Con il **secondo motivo** l'appellante ha censurato in via subordinata l'eccessività della pena inflitta, e ciò sia con riferimento alla pena base sia con riguardo agli aumenti operati per la ritenuta continuazione.

2.2.3 Quindi, con il **terzo motivo**, l'appellante – in via di ulteriore subordine – ha chiesto valutarsi le già riconosciute attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti nell'ambito del giudizio di bilanciamento.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto:

1) assoluzione dell'imputato MARIN Paolo per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato;

2) in subordine, riduzione della pena inflitta (sia attraverso una diminuzione della pena base, quantificata nei minimi edittali, sia attraverso una riduzione dell'aumento operato per la continuazione);

3) in ulteriore subordine, riduzione della pena inflitta per effetto del richiesto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

2.2.4 Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, la difesa ha ulteriormente argomentato in ordine alla già chiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale, insistendo in maniera particolare nella richiesta di confronto fra i testi Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone e chiedendo altresì, trattandosi di sopravvenienze: ***a)*** l'acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni testimoniali rese dai predetti (Ambrosini all'udienza 8.3.2022; Sansone all'udienza 18.3.2022) nel distinto procedimento rubricato al n. 1031/2020 pendente dinanzi al Tribunale di Vicenza in composizione collegiale a carico di Sorato Samuele; ***b)*** disporsi, sotto forma di perizia, l'estrazione dei dati contenuti nel server di SEC Servizi corrente in Padova, e ciò al fine di accertare la concreta attività svolta dall'ispettore Gennaro Sansone nel corso dell'ispezione 2012 della Banca d'Italia, con particolare riguardo a quanto da lui visionato nei giorni dall'1 al 7 luglio 2012.

2.3. Appello proposto da PIAZZETTA Andrea

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche la difesa di PIAZZETTA Andrea.

2.3.1 In particolare, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 1 dell'impugnazione), l'appellante ha dedotto, richiamando alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p. dovuta alla totalmente omessa considerazione non soltanto di tutti i cospicui contributi orali e documentali forniti dalla difesa nel corso dell'intero dibattimento (inclusi i controesami difensivi – talora viceversa rivelatisi decisivi - dei testi a carico) ma altresì delle argomentazioni difensive esposte in una specifica ampia e dettagliata memoria depositata, nelle forme delle note d'udienza, in data 19 gennaio 2021.

2.3.2 Quindi, con il **secondo motivo**, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 comma 3 c.p.p., nonché una carenza assoluta di motivazione, in ordine alla valutazione – operata dal tribunale – di coerenza intrinseca ed estrinseca delle deposizioni rese dai testi Mariano Sommella, Filiberto Romio, Piero Rasini, Alberto Matta e Roberto Rizzi, sulle quali si fonda – a suo avviso in via esclusiva – la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, e ciò benchè la difesa avesse evidenziato, tanto in sede di discussione quanto nelle anzidette note d'udienza depositate il 19.1.2021, evidenti profili di inattendibilità e inutilizzabilità delle rispettive deposizioni. L'appellante ha evidenziato al riguardo i seguenti elementi:

- ✓ i testi in questione sono soggetti che avevano contribuito in prima persona – loro sì materialmente - a quelle stesse condotte formanti l'oggetto della "prassi" contestata agli imputati, e in particolare al PIAZZETTA, nei capi d'imputazione, il che avrebbe quanto meno imposto un vaglio particolarmente stringente in ordine alla loro credibilità soggettiva e all'attendibilità di quanto da loro dichiarato;
- ✓ oltre a ciò la pendenza del procedimento penale n. 2147/2019 RGNR (relativo alle asserite condotte di bancarotta connesse alla messa in L.C.A. di BPVI) ha posto i predetti testi nella condizione di dover salvaguardare se stessi dal concreto rischio di essere incriminati in quel procedimento (nel cui ambito il

Pubblico Ministero non aveva ancora cristallizzato l'imputazione né aveva ancora definito tutti i coindagati);

- ✓ gli stessi testi, benché fossero stati sentiti a s.i.t. nel procedimento penale n. 2147/2019 RGNR proprio a ridosso della data del loro esame dibattimentale nel presente procedimento, in quest'ultimo hanno manifestato incertezze e lacune tali da rendere necessarie continue contestazioni, quando non addirittura letture diffuse – "in aiuto alla memoria" - dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari quanto ai fatti che qui occupano (ciò varrebbe in particolare per i testi Mariano Sommella e Filiberto Romio);
- ✓ più d'uno fra i suddetti testi si ritiene versi, in realtà, addirittura (come già eccepito in primo grado) in una condizione che ne avrebbe reso necessario l'esame nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., dal momento che a loro carico ricorrono obiettivi indizi di reità, quanto meno secondo i canoni del concorso di persone del reato, e ciò in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, con la conseguente necessaria escussione non già come testimone bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Viceversa sul punto la sentenza impugnata non contiene considerazioni di sorta;
- ✓ a ciò conseguirebbe la vera e propria inutilizzabilità delle deposizioni rese dai testi Mariano Sommella, Filiberto Romio, Piero Rasini, Alberto Matta e Roberto Rizzi;
- ✓ ancor più peculiare sarebbe in realtà la posizione del teste Alberto Matta (sentito in qualità di testimone ex art. 194 c.p.p. all'udienza del 26.11.2020) posto che, successivamente al deposito della sentenza impugnata, è entrato nella disponibilità della difesa dell'imputato PIAZZETTA (che lo ha allegato all'atto di appello e che ne ha chiesto – formulando istanza di rinnovazione probatoria ex art. 603 c.p.p. – l'acquisizione) un atto di esecuzione di perquisizione e sequestro a carico del Matta, eseguito per rogatoria dall'A.G. lussemburghese e datato 9.10.2020 (antecedente quindi all'esame

dibattimentale del teste nel presente procedimento), dal quale si evincerebbe che anche il predetto Matta - così come il teste pacificamente ex art. 210 c.p.p. Girolamo Stabile, avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere - all'epoca della sua deposizione già era iscritto (addirittura a far tempo dal 29 luglio 2020, in tesi difensiva) nel registro degli indagati del procedimento connesso n. 2147/2019 RGNR;

- ✓ la vicenda relativa al teste Matta viene indicata come di evidente gravità (la Procura della Repubblica vicentina non aveva, all'evidenza, mai reso noto che il teste, ben prima della sua ammissione ex art. 507 c.p.p., si trovasse già indagato in un procedimento fortemente connesso) ma l'unica sanzione di tale grave violazione delle garanzie difensive risiederebbe – in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità - nell'inutilizzabilità della relativa deposizione.

2.3.3 Quindi, con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 3 dell'impugnazione, a sua volta articolato in più sotto-paragrafi che vanno dal 3.1 al 3.10), l'appellante ha eccepito il malgoverno delle prove da parte dell'impugnata sentenza, la quale a suo avviso ha ricostruito i fatti in modo incompleto e unilaterale, omettendo di considerare prove decisive in favore dell'imputato. E' stata altresì eccepita la violazione degli artt. 43 e 110 c.p. per essere del tutto carente la motivazione in merito alla prova del concorso del PIAZZETTA ex art. 110 c.p. nelle condotte contestate, come pure in merito alla prova del dolo che tali condotte dovrebbe sorreggere.

Più in particolare l'appellante ha osservato quanto segue:

- ✓ il ragionamento probatorio del tribunale muove da un'adesione tanto incondizionata quanto infondata dello stesso alla tesi accusatoria circa la strumentalità delle condotte di aggiotaggio rispetto a quelle di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza; strumentalità da cui deriverebbe quale consequenziale conclusione il concorso ex art. 110 c.p. di tutti gli imputati aventi posto in essere singole operazioni correlate (e dunque singole condotte di manipolazione del mercato) in tutte le ipotesi di reato contestate nei numerosi capi d'imputazione, e ciò indipendentemente dall'acquisizione di qualsivoglia prova in ordine alla conoscenza, rappresentazione e volontà del fenomeno e della vicenda intesi nella loro complessità; trattasi però di motivazione basata, come tale, su meri sillogismi e asserite prove logiche

aventi invece dignità di mera congettura. A ciò si aggiungono, in più passi della gravata sentenza, il vero e proprio travisamento delle prove e/o l'attribuzione di rilevanza a elementi che ne sono del tutto privi (come ad esempio l'assunto – in realtà nemmeno dimostrato – che il PIAZZETTA fosse uno dei più stretti collaboratori del direttore generale Samuele Sorato);

- ✓ per il PIAZZETTA era impossibile avere conoscenza della "prassi" della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi dal momento che la Divisione Finanza da lui guidata non era, né poteva essere, destinataria dei relativi flussi informativi e ferma restando l'assoluta segretezza con cui la Divisione Mercati, la Divisione Crediti e il Comitato Soci gestivano il fenomeno in oggetto (da soli sotto il controllo del direttore generale Samuele Sorato); oltretutto la presenza del PIAZZETTA presso la sede di Vicenza di BPVi si limitava a una cadenza settimanale (ogni martedì, giorno in cui – pressoché settimanalmente – si teneva il CdA);
- ✓ in prime cure è stata attribuita una grande rilevanza al fatto che il PIAZZETTA avesse partecipato al comitato di direzione dell'8.11.2011 ma in realtà il teste Mariano Sommella, assai valorizzato al riguardo, nel deporre non ha riferito un suo ricordo bensì una interpretazione di un suo appunto senza riuscire a ben rammentare cosa fosse effettivamente successo nell'occasione; in altri termini dal materiale probatorio in atti non riesce ad evincersi se davvero i presenti avessero ivi toccato il tema delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni BPVi, considerando anche la ben scarsa attendibilità complessiva del teste assistito Franco Tonato, che aveva deposto nella veste di imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p. e che, anteriormente alla sua iscrizione nel registro degli indagati, aveva reso dinanzi agli inquirenti dichiarazioni di tenore tutt'affatto differente;
- ✓ la motivazione della sentenza impugnata è in ogni caso illogica laddove ha mandato assolto, viceversa, l'imputato Massimiliano PELLEGRINI - responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione - che pure aveva partecipato anch'egli a quello stesso Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (assurto invece a "*pietra miliare della responsabilità addebitata al Dott. Piazzetta*": cfr. pag. 42 atto di appello), ritenendolo attendibile allorquando egli aveva sostenuto di non aver dato peso adeguato, in quell'occasione, agli interventi di Franco Tonato e Umberto Seretti (rispettivamente facenti capo alle controllate CariPrato e Banca Nuova), che si erano riferiti – peraltro in

maniera molto superficiale – alla possibile adozione di operazioni "baciate", posto che all'epoca egli nemmeno conosceva la parola "baciata". Non si comprende – prosegue la difesa - perché le analoghe dichiarazioni rese, su tale specifico punto, dal PIAZZETTA non siano invece state valutate in senso a lui favorevole;

- ✓ considerazioni analoghe valgono circa l'asserita rilevanza della partecipazione del PIAZZETTA a ulteriori comitati e/o riunioni successivi all'8.11.2011, fermo restando che né l'appellante né alcun suo sottoposto constano aver preso mai parte alle riunioni della Divisione Mercati diretta da Emanuele GIUSTINI;
- ✓ vengono evidenziate le deposizioni rese dal teste Giammaria Amato, il quale ha espressamente escluso (dopo aver riferito di avere partecipato a 3-4 riunioni del Comitato di Direzione nel 2014) che nel corso di quegli incontri si fosse fatto riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione delle azioni BPVi, e dal teste Adriano Cauduro, espressosi in senso analogo;
- ✓ il lamentato malgoverno delle prove (e in particolare la totale pretermissione di elementi di prova favorevoli all'imputato PIAZZETTA, inclusi gli esiti del controesame del teste Tagliabue) avrebbe indotto il tribunale vicentino a ritenere – a torto – che il PIAZZETTA abbia avuto un ruolo nel rilascio di lettere di impegno; quanto poi alla vicenda del teste Favrin l'appellante ha evidenziato come quest'ultimo avesse investito nell'acquisto di azioni BPVi non già capitale finanziato dalla stessa banca bensì capitale proprio; in ogni caso la lettera di impegno rilasciata al Favrin, e a questi esibita in primo grado, risulta sottoscritta – su richiesta dello stesso Favrin – dal direttore generale Sorato proprio in quanto il PIAZZETTA aveva rifiutato – come confermato sempre dal teste Favrin - ogni diretto coinvolgimento in un ambito chiaramente esulante dalle competenze della Direzione Finanze di sua pertinenza; infine la lettera rilasciata al Favrin non potrebbe nemmeno definirsi d'impegno, da essa derivando al più una mera disponibilità non vincolante;
- ✓ quanto all'episodio della società di revisione KPGM va escluso – secondo la difesa - che il PIAZZETTA abbia apostrofato l'avv. Anna Papacchini, dell'ufficio legale, con l'icastica e colorita espressione da costei attribuitagli, dato che il parimenti presente dott. Massimiliano PELLEGRINI ha affermato, nel corso del suo esame dibattimentale, di non serbarne ricordo;

- ✓ quanto alla vicenda delle cosiddette "tre sorelle lussemburghesi" la difesa ha evidenziato come la svolta istruttoria abbia fatto emergere, quale unico autore delle relative operazioni di finanziamento correlato, proprio il dott. Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, la cui deposizione testimoniale – perno della tesi accusatoria sul punto – deve quindi ritenersi inattendibile (se non inutilizzabile per i motivi già visti *supra*), oltre che basata su mere congetture e ricca di inesattezze e lacune; per giunta la deposizione dell'altro teste Gianluca Girardi (appartenente alla Divisione Mercati), ritenuta in sentenza un riscontro a quella del teste Rasini, secondo l'appellante è stata travisata giacché in realtà sarebbe, nel suo complesso, di tenore esattamente opposto (anche se il primo giudice ha omesso di considerarne la parte contenente elementi di discolpa per il PIAZZETTA); lo stesso è a dirsi per la deposizione del teste Giuseppe Ferrante della *Compliance* (che, secondo la difesa, lungi dal riscontrare la deposizione del RASINI, l'avrebbe confutata). In ultima analisi la deposizione del teste Rasini deve ritenersi priva di riscontri.
- ✓ quanto alla partecipazione del PIAZZETTA al Comitato di Direzione del 10.11.2014, il relativo *file* audio non sarebbe acquisibile ex art. 234 c.p.p. e comunque andrebbe dichiarato inutilizzabile; sul punto l'appellante si è associato, come già in prime cure, alla relativa eccezione svolta dalla difesa del coimputato MARIN, svolgendo argomentazioni analoghe. Ad ogni modo, anche a voler ritenere acquisibile e/o utilizzabile quel *file* audio (e la relativa trascrizione), la sentenza ugualmente risulterebbe viziata da un'erronea valutazione degli interventi del PIAZZETTA in quella sede, il cui tenore testuale (a ben guardare finanche contrario alle proposte fatte dal direttore generale Sorato) sarebbe stato travisato. Inoltre si è sottolineato (cfr. pag. 93 atto di appello) come il lamentato mancato espletamento di una perizia al riguardo impedisca oltretutto l'individuazione dei partecipanti al comitato e la corretta attribuzione dei singoli passaggi ai rispettivi loro autori.

2.3.4 Quindi, con il **quarto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 4 dell'impugnazione), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. giacché il fatto ritenuto in sentenza – con riguardo all'investimento in fondi esteri *unknown exposure* ("Optimum" e "Athena") e alla detenzione indiretta, mediante essi, di azioni

BPVi – non risulta indicato in alcuno dei capi d'imputazione così come formulati dall'Accusa nei confronti dell'imputato PIAZZETTA. In alcun modo tali condotte, ritenute in sentenza commesse dal PIAZZETTA nonché penalmente rilevanti, potrebbero rientrare nella contestatagli *"prassi aziendale"* avente ad oggetto *"finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario"*. E d'altra parte, con ogni evidenza, l'investimento in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) non ha alcuna attinenza con l'erogazione del credito né alcuna connessione con le prassi decettive in seno a tale erogazione effettuate da altri.

2.3.5 Quindi, con il **quinto motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 dell'impugnazione), l'appellante ha contestato anche nel merito la fondatezza dell'accusa con riguardo all'investimento in fondi esteri *unknown exposure* ("Optimum" e "Athena") e alla detenzione indiretta, mediante essi, di azioni BPVi. Trattasi a suo dire di contegno non addebitabile al PIAZZETTA, pur non avendo questi mai negato di avere avuto un ruolo nella sottoscrizione dei fondi in questione. L'appellante ha evidenziato al riguardo quanto segue:

- ✓ la *unknown exposure* non è sinonimo di decettività (in base alla deposizione del teste Dario Esposito, del Risk Management, il Comitato Finanza, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, era correttamente informato di tutti i dati trasmessi dai fondi senza che alcun suo componente avesse mai lamentato profili di irregolarità);
- ✓ il ricorso a fondi dedicati (che la gravata sentenza impropriamente definisce "*gestione patrimoniale*") era prassi diffusa tra gli istituti di credito, non solo italiani, come riferito anche dallo stesso teste Alberto Matta, che pure per altri versi – ma non per questa parte della sua deposizione – risulta essere stato assai valorizzato, benché in realtà già indagato in procedimento connesso, dal giudice di prime cure;
- ✓ le finalità per le quali tale investimento era stato autorizzato (vale a dire il reperimento di liquidità) erano state correttamente perseguite dal PIAZZETTA;
- ✓ irrilevante deve ritenersi, a fronte di altre emergenze istruttorie purtuttavia pretermesse dal tribunale, il da esso valorizzato doc. n. 350 delle produzioni

del Pubblico Ministero (invero mai pervenuto nella sfera di conoscenza del PIAZZETTA; né il suo invio aveva avuto alcun seguito);

- ✓ la sentenza gravata ha travisato il contenuto delle deposizioni rese dai testi Filiberto Romio, Andrea Suriano (quest'ultimo peraltro connotato da evidenti profili di inattendibilità), Piero Rasini e Alberto Matta;
- ✓ più in generale (come dimostrato anche dalla vicenda dell'acceso confronto tra il teste avv. Andrea Suriano e il teste Paolo Altichieri, quest'ultimo responsabile della direzione Global Markets all'interno della Divisione Finanza di BPVi; vicenda riferita nel suo esame dibattimentale dallo stesso teste Altichieri) si è evidenziata l'inattendibilità della ricostruzione della situazione offerta dagli esponenti di "Optimum" (testi Matta e Suriano), in quanto connotata da un chiaro tentativo di addossare agli esponenti di BPVi, e segnatamente della sua Divisione Finanza, responsabilità eventualmente proprie del suddetto fondo;
- ✓ peraltro – ha osservato l'appellante - l'attività istruttoria dibattimentale risulta essersi concentrata tutta su "Optimum" rimanendo carente sul conto di "Athena";
- ✓ la detenzione indiretta di azioni BPVi mediante i fondi "Optimum" e "Athena" in ogni caso non conduce alla prova del concorso del PIAZZETTA nelle contestate condotte di aggiotaggio manipolativo sicché la sentenza presenta un vizio di motivazione sul punto, ferma restando in proposito la totale inattendibilità del teste Filiberto Romio (reso destinatario di corpose e continue contestazioni operate in dibattimento dal P.M., il Romio era stato, fra l'altro, platealmente smentito dal teste Tiziano Chiappini – esponente del *broker* Marex Spectron – circa la da lui asserita conoscenza tra questi e il PIAZZETTA, negata dal Chiappini);
- ✓ la condotta ascritta al PIAZZETTA in relazione ai fondi "Optimum" e "Athena" neppure potrebbe condurre alla prova di un concorso dell'appellante nelle contestate condotte di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, sicché la sentenza risulta erroneamente motivata sul punto con violazione degli artt. 43 e 110 c.p., tanto più che, con il mutare della normativa di settore a seguito dell'introduzione del CRR (Capital Requirements Regulation), Regolamento UE n. 575/2013, le strutture incaricate della tenuta delle comunicazioni avevano tempestivamente adottato le richieste da indirizzare ai fondi, come chiaramente illustrato dal teste Luca Triban;

- ✓ la motivazione della sentenza è illogica nella parte in cui, con riferimento alla posizione personale di altro imputato e segnatamente di PELLEGRINI Massimiliano, ha ritenuto sufficiente ad escluderne la responsabilità – mandandolo così assolto - il fatto che avesse formulato una richiesta di informazioni circa i sottostanti ai fondi *de quibus*. Il PIAZZETTA infatti, dal canto suo, non solo non aveva avuto conoscenza dell'investimento operato dai fondi stessi in azioni BPVi ma neppure aveva inteso in alcun modo ostacolare la conoscenza dei sottostanti dei fondi medesimi da parte delle altre funzioni dell'istituto di credito, in particolare da parte delle fuzioni di controllo; di fatto, anzi, il PIAZZETTA aveva delegato i rapporti con i fondi ad altre strutture di BPVi diverse dalla Divisione Finanza, senza mai avere anche solo azzardato la minima ingerenza nelle loro funzioni;
- ✓ l'assunto del primo giudice secondo cui anche la fase di dismissione delle azioni BPVi da parte di "Optimum" sarebbe stata eterodiretta dal PIAZZETTA in veste di "regista" non risponde al vero e risulta anzi smentito – sempre secondo l'appellante - dalla deposizione del teste Tiziano Chiappini, esponente del broker Marex Spectron, che evidenzierebbe altresì l'assoluta inattendibilità sul punto del teste Roberto Rizzi (appartenente alla rete commerciale e per parte sua artefice di numerosissime operazioni correlate); il Rizzi era infatti giunto ad affermare che il PIAZZETTA lo aveva messo in contatto con il Chiappini il quale invece, come già detto sopra, negava di conoscere l'imputato.

2.3.6 Quindi, con il **sesto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 9 dell'impugnazione), l'appellante ha argomentato in ordine alla dedotta insussistenza di un concorso ex art. 110 c.p. del PIAZZETTA nella asserita "prassi" posta alla base di tutti i capi di imputazione, della quale viceversa egli non era consapevole né tantomeno ad essa aveva aderito. Né certo un siffatto apporto concorsuale poteva desumersi dall'assunto che, in quanto vicedirettore generale in BPVi, egli fosse necessariamente vincolato alle scelte del direttore generale Samuele Sorato.

In realtà, essendo concepita l'imputazione come una contestazione complessiva di tutte le condotte in essa descritte nei confronti di tutti gli imputati, ipotizzandosi ivi un concorso di reati riuniti sotto la disciplina della continuazione, la gravata sentenza, ad avviso dell'appellante, non ha assolto

al suo onere che era quello di dimostrare – sulla base però di elementi di prova certi e non di mere congetture – che l'imputato: ***a)*** fosse consapevole delle condotte poste in essere da tutti o parte degli altri pretesi concorrenti; ***b)*** avesse agito con la volontà di portare a compimento il reato.

Non è in altri termini condivisibile, per la difesa, l'argomentare di una sentenza la quale, di fatto, finisce con il ricondurre vicende di enorme complessità, articolatesi nel corso di un non trascurabile lasso temporale - nonché coinvolgenti decisioni, valutazioni e specifiche azioni di controllo ascrivibili a una pluralità estremamente variegata di soggetti – a un unico semplicistico schema interpretativo che ripropone il parimenti semplicistico approccio dello spunto investigativo iniziale.

Secondo l'appellante va poi considerato quanto segue:

- ✓ con riguardo alla pretesa manipolazione informativa ogni concorso del PIAZZETTA deve essere escluso, non avendo egli mai preso parte in alcuna misura alla definizione del contenuto dei comunicati stampa oggetto di contestazione;
- ✓ con riguardo alla pretesa manipolazione operativa e al preteso ostacolo alla vigilanza la sentenza pretermette diversi fattori di elevata importanza: ***a)*** nessuna delle operazioni attribuite in ottica di accusa al PIAZZETTA risultava essere stata ancora attuata all'epoca della conclusione dell'ispezione 2012 della Banca d'Italia (peraltro mirata unicamente alla verifica del rischio di credito di BPVi): al 12 ottobre 2012, infatti, Samuele Sorato e Piero Rasini non avevano ancora sottoscritto la partecipazione ai fondi lussemburghesi "Optimum" e "Athena" né tantomeno la controllata irlandese BPVi Finance, della quale il Rasini era il direttore generale, aveva erogato i finanziamenti alle società lussemburghesi Broom-Jupiter-Makalu; ***c)*** nel caso dell'ispezione BCE, iniziata il 26 febbraio 2015, BPVi aveva già comunicato al Regolatore le informazioni frattanto ricevute dai gestori dei suddetti fondi in ordine al preciso ammontare di azioni BPVi detenute dai comparti di "Optimum" e "Athena", e ciò a far data dal luglio 2014, in perfetta ottemperanza agli obblighi informativi imposti dal CRR (Regolamento UE 575/2013); che la stessa BCE fosse stata portata a conoscenza di un tanto emergeva altresì dal suo stesso rapporto ispettivo del 2015;

✓ manca, in ogni caso, totalmente la prova del dolo; anzi le conversazioni captate del PIAZZETTA evidenzierebbero un tenore chiaramente incompatibile con la consapevolezza tipica del partecipe.

2.3.7 Quindi, con il **settimo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 10 dell'impugnazione), l'appellante in subordine, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio ne ha lamentato il carattere sproporzionato. Ha chiesto altresì che le già riconosciute attenuanti generiche siano valutate prevalenti sulle contestate aggravanti in sede di giudizio di bilanciamento. Ha ribadito inoltre le argomentazioni - già svolte in sede di discussione dinanzi al tribunale – circa la necessità di ricondurre a un'unica fattispecie di ostacolo alla vigilanza le plurime condotte configurate, in tesi d'accusa e in sentenza, come altrettanti reati distinti, fra loro unificati nel vincolo della continuazione. Ha richiamato al riguardo la giurisprudenza di legittimità che costruisce il reato ex art. 2638 comma 2 c.c. come suscettibile di assumere carattere eventualmente permanente. In tal caso, indipendentemente dalla reiterazione dell'invio di comunicazioni mendaci, la prima condotta deve intendersi assorbire le successive. Ha aggiunto che la strumentalità della fattispecie di ostacolo rispetto a quella di aggiotaggio fa sì che il disvalore della condotta decettiva si esaurisca tutto nell'evento del delitto di aggiotaggio. Ritenere diversamente si tradurrebbe altresì in una violazione del principio *nemo tenetur se detegere*, recentemente meglio delineato da Corte Cost. n. 84 del 2021.

2.3.8 Quindi, con l'**ottavo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 11 dell'impugnazione), l'appellante ha ribadito la già sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Roma (fermo restando il carattere non vincolante di Cass. 15537/2018, che aveva risolto in favore del foro vicentino un conflitto di competenza sorto in relazione a un numero - tanto degli indagati quanto dei capi d'imputazione – all'epoca assai inferiore), e ciò sulla base di argomentazioni analoghe a quelle dell'appello ZONIN (v. *infra*) – al quale qui si rinvia per il resto - ovvero in favore del Tribunale di Milano, sede della CONSOB chiamata ad approvare il prospetto da pubblicare (se ritenuto più grave il reato di falso in prospetto a

seguito del raddoppio di pena disposto dall'art. 39 comma 1 della legge 262 del 2005, se e in quanto ritenuto applicabile).

2.3.9 Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, la difesa dell'imputato PIAZZETTA ha ulteriormente argomentato in ordine: ***a)*** all'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza; ***b)*** alla violazione dell'art. 210 c.p.p. e dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in relazione all'escussione di vari testi; ***c)*** alla violazione del principio *nemo tenetur se detegere.*
Conclusivamente, quindi, l'appellante ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza e dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale contestualmente impugnate, instando per l'assoluzione dell'imputato PIAZZETTA Andrea con la formula più ampia.

2.4 Appello proposto da ZONIN Giovanni

Avverso detta sentenza (e con contestuale riferimento alle ordinanze del GUP e del tribunale emesse rispettivamente nelle date del 19.5.2018 e del 7.5.2019, entrambe di rigetto della già proposta eccezione di incompetenza territoriale) ha interposto appello il difensore di ZONIN Giovanni con impugnazione che ha devoluto alla cognizione della Corte i punti ed i capi della sentenza relativi, nell'ordine, alla competenza territoriale, alla affermazione di penale responsabilità, alla condanna risarcitoria ed alle spese processuali, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento del concorso apparente tra le fattispecie contestate, alla confisca per equivalente e, infine, alla mancata assunzione di perizia.

2.4.1 In particolare, dopo una "introduzione" (oggetto di trattazione al paragrafo 1 dell'impugnazione) finalizzata ad evidenziare gli effetti, ritenuti pregiudizievoli per la serenità del giudizio, della "pressione" esercitata, nel contesto locale, dagli organi di informazione (argomenti già posti a fondamento della richiesta di remissione del giudizio ex art. 45 c.p.p., pure disattesa dalla Corte di Cassazione) il difensore, con il **primo motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi da 2.1 a 2.8 dell'impugnazione), ha censurato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.

In effetti, premesso:

- ✓ che la sentenza della Corte di Cassazione n. 15537/2018 del 7.12.2017, dep. 6.4.2018[18] era stata motivata sul rilievo della connessione per continuazione tra i reati, rispettivamente, di cui ai capi E1 e B1, con la precisazione che il più risalente reato di ostacolo alla vigilanza oggetto di tale ultimo capo di imputazione doveva intendersi verificato in Vicenza, in quanto luogo nel quale "*vengono assunte le determinazioni degli organi sociali*";
- ✓ che, in sede di udienza preliminare, era stata ribadita la competenza del Tribunale di Vicenza in ragione della ritenuta infondatezza della contraria tesi difensiva che sollecitava l'individuazione presso la sede, in Roma, della Banca d'Italia, destinataria della comunicazione ICAAP, del luogo di commissione di tale reato[19] (infondatezza argomentata sul rilievo della necessità di valutare la competenza alla stregua del perimetro dell'imputazione, rispetto al quale dovevano ritenersi estranee le vicende relative all'invio della predetta comunicazione);
- ✓ che il Tribunale, con ordinanza 7.5.2019, aveva nuovamente confermato tali conclusioni, dichiarando inammissibile l'eccezione difensiva (riproposta nei medesimi termini) in ragione della preclusione derivante dalla vincolatività della citata pronunzia della Corte di Cassazione e, in ogni caso, ne aveva sostenuto l'infondatezza in considerazione della necessità di ancorare il giudizio in materia di incompetenza alla prospettazione accusatoria che, nella specie, non contemplava la contestazione dell'invio della comunicazione ICAAP;
- ✓ che, infine, nella sentenza impugnata, erano state ancora una volta ribadite le argomentazioni (vincolatività della sentenza della Corte di cassazione, non superata da fatti nuovi; estraneità al perimetro dell'imputazione di riferimento della condotta dell'invio alla Banca d'Italia della comunicazione ICAAP) esposte nella precedente ordinanza 7.5.2019,

il difensore ha contestato le conclusioni cui era pervenuto, sul punto, il primo giudice.

Quanto al primo profilo, era errato sostenere la vincolatività della decisione della Corte di Cassazione. Si era in presenza, infatti, di pronunzia attinente

[18] Trattasi della sentenza che aveva risolto, nel corso delle indagini preliminari, il conflitto di competenza sollevato dal GIP del Tribunale di Milano, concludendo per la competenza in capo all'omologa autorità giudiziaria vicentina.

ad uno specifico *thema decidendum* (quello della necessità di dirimere il contrasto inerente all'attribuzione della competenza - rispetto a reati oggetto di provvedimento cautelare - all'autorità giudiziaria vicentina, ovvero milanese) in ordine al quale era rimasta del tutto estranea la questione della eventuale competenza del Tribunale di Roma, in quanto non ricompresa nel perimetro del *devolutum* (come desumibile dalla stessa lettura della citata sentenza n. 15537/2018, sentenza dalla quale emergeva chiaramente che la Corte di cassazione, ai fini della decisione del conflitto, non aveva preso in considerazione la circostanza, pure nota al giudice di legittimità, della sopravvenuta iscrizione per il reato di falso in prospetto e come, del resto, confermato dallo stesso tribunale di Vicenza, a pag. 240 della sentenza impugnata).

In ogni caso la diversità delle parti dei procedimenti[20] attinenti, rispettivamente, alla cautela ed al merito impediva che potesse legittimamente evocarsi, sul punto, qualsivoglia preclusione processuale.

Quanto al secondo profilo, poi, ha contestato l'estraneità dell'invio della comunicazione ICAAP alla Banca d'Italia rispetto al perimetro dell'imputazione di cui al predetto capo B1. A ben vedere, infatti, il riferimento alle comunicazioni ed alle segnalazioni all'autorità di vigilanza, siccome contenuto nel medesimo capo di incolpazione, avrebbe dovuto ritenersi, all'uopo, del tutto sufficiente, trattandosi di riferimento effettuato in modo generico (e, quindi, necessariamente tale da ricomprendere anche l'invio della citata comunicazione).

Ciò posto, l'appellante:

- ✓ evidenziato il difetto di vincolatività della decisione della Corte di Cassazione n. 15537/2018;
- ✓ sottolineato che l'invio della comunicazione ICAAP (pacificamente costituente, per l'importanza di tale adempimento, il primo degli atti di sviamento della funzione di vigilanza) doveva ritenersi ricompreso nel perimetro dell'imputazione;
- ✓ precisato, in ogni caso, che il tribunale ben avrebbe potuto attribuire a tale comunicazione il doveroso rilievo, senza affatto indebitamente anticipare un

[20] Nel giudizio cautelare nel corso del quale si era posta originariamente la questione della competenza territoriale sulla quale si era pronunziata la Corte di cassazione, infatti, erano parti unicamente gli indagati GIUSTINI e SORATO (oltre all'ente BPVi).

sindacato di merito sulla falsità della comunicazione medesima (donde, anche sotto tale profilo, l'infondatezza delle argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale);

- ✓ osservato, ancora, che l'indicazione del luogo di consumazione del reato siccome indicato in imputazione ("*Vicenza*") non poteva ritenersi vincolante, allorché, come nella specie, un diverso *locus commissi delicti* ("Roma", sede della Banca d'Italia) fosse ricavabile dagli atti posti a disposizione del giudicante (il GUP, prima; il tribunale, poi);
- ✓ e rimarcato, infine, che il primo giudice nell'esercizio del potere/dovere di correggere l'errore nel quale era incorso il P.M. nell'individuazione del luogo di consumazione del *reato* non avrebbe affatto incontrato i limiti costituiti, rispettivamente, dal carattere macroscopico dello sbaglio e dalle circostanze di fatto siccome descritte in imputazione, purché queste ultime fossero, come nella specie, risultanti *ex actis* (pena la violazione dei principi in materia di obbligatorietà dell'azione penale e di rispetto del giudice naturale precostituito per legge),

ha ribadito l'incompetenza del tribunale di Vicenza per essere competente il tribunale di Roma e, pertanto, ha sollecitato la declaratoria di nullità delle impugnate ordinanze e, quindi, della sentenza che le aveva confermate.

2.4.2 Con il **secondo motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi da 3.1 a 3.6 dell'impugnazione), poi, ha contestato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, affermazione basata su una motivazione, al contempo, carente e contraddittoria rispetto a specifiche emergenze processuali.

Per un verso, infatti, il tribunale aveva omesso di considerare molteplici elementi probatori, in primo luogo in relazione al tema, per vero decisivo, della mancata attivazione di "campanelli d'allarme", da parte degli organismi deputati alla vigilanza interna (e, segnatamente, dell'ufficio di *Internal Audit*), circa il fenomeno del capitale finanziato, ma anche ai profili della vicenda costituiti, nell'ordine, dalle caratteristiche del fenomeno in esame, dal ruolo svolto dall'imputato in relazione a tale fenomeno e, più in generale, dalla posizione rivestita dallo ZONIN all'interno dell'istituto di credito.

Per altro verso, poi, il percorso argomentativo della decisione appariva viziato, quanto alla posizione processuale del medesimo ZONIN, da marcati

profili di contrasto con le risultanze probatorie, oltre che di vera e propria illogicità[21] con particolare riferimento alla presunta conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno delle "operazioni baciate".

Sotto il primo profilo (quello della mancata valutazione di emergenze probatorie favorevoli) il difensore ha sostenuto che l'imputato non era stato affatto portato a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte degli organismi di vigilanza interna e, in particolare, dai responsabili dell'*Internal Audit*, i quali avevano dolosamente sottaciuto, sul punto, circostanze ed esiti ispettivi di assoluto rilievo. Deponevano in tal senso le dichiarazioni, in ordine all'assenza di flussi informativi interni relativi agli esiti delle verifiche compiute dall'*Audit* e dal *Risk Management*, dei testi Domenichelli (membro del CdA dal 2009 e, successivamente, Presidente del Comitato Controlli, poi Comitato Rischi) e Zanconato (dal 2014 membro del Collegio Sindacale che, dallo stesso anno, aveva assunto la funzione di Organismo di Vigilanza). Peraltro, anche le deposizioni degli ispettori BCE Gatti e Manni avevano evidenziato le carenze *dell'internal audit*[22]. Inoltre, lo stesso teste Bozeglav aveva dichiarato di essere stato a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato perlomeno dal 2012 ma di averne parlato solo nel corso dell'ispezione, rivolgendosi all'ispettore Gatti, ed aveva soggiunto di non averne mai riferito al Collegio Sindacale né all'Organismo di Vigilanza, in quanto rassicurato dal successo dell'operazione di aumento di capitale del 2014. Il teste Esposito (responsabile della funzione di Risk Management), dal canto suo, con riferimento alle operazioni di investimento nei fondi lussemburghesi, aveva parimenti dichiarato di non avere effettuato segnalazioni di criticità, precedentemente a quella del 2014 inerente all'incremento degli storni. Infine, anche dalla deposizione del teste Ferrante (responsabile della *Compliance*) era emerso che il Bozeglav aveva ignorato qualsivoglia segnale di allarme ed aveva omesso di portare a conoscenza di tali criticità il CdA, il Collegio Sindacale e l'Organismo di vigilanza. E, in effetti,

[21] Ad esempio nei passaggi in cui il tribunale aveva ritenuto che l'imputato, il quale mai aveva fatto ricorso a prestiti per porre in essere acquisti di azioni BPVi, fosse stato, nondimeno, pienamente consapevole di tale fenomeno, diversamente da quanto dallo stesso primo giudice affermato con riferimento ad altri soggetti che, pure, avevano posto in essere "operazioni baciate", peraltro per importi anche di decine di milioni di euro.

[22] In particolare - ha segnalato l'appellante – l'ispettore Gatti aveva specificamente riferito dell'inerzia dell'ufficio *Internal Audit* in relazione tanto al fenomeno del capitale finanziato quanto alla operatività dei fondi lussemburghesi; inoltre, aveva specificamente rievocato quanto confessatogli dal responsabile di tale ufficio, Bozeglav, in ordine alla decisione assunta da costui, a seguito delle minacce ricevute dal d.g. Sorato, di omettere qualsivoglia comunicazione, sul punto, al Presidente ed al CdA.

la stessa intercettazione telefonica del colloquio intercorso il 28.8.2015 tra tale teste ed il predetto Bozeglav confermava che mai quest'ultimo aveva riferito alcunché allo ZONIN.

Così delineato il contesto di omissioni informative imputabili all'ufficio di *Internal Audit*, il difensore ha richiamato una serie di episodi specifici ulteriormente dimostrativi delle gravi carenze ed omissioni in ordine al flusso interno di informazioni inerenti al fenomeno delle operazioni "baciate". Trattasi, segnatamente:

- ✓ dell'"insabbiamento" degli esiti delle verifiche di *audit* relative ad operazioni baciate poste in essere presso le filiali di Padova[23] e di Manzano[24];
- ✓ della denunzia effettuata, nel corso dell'assemblea del 2014, dal socio Dalla Grana, "nemico storico" dello ZONIN, denunzia cui non erano poi seguite attività di controllo di sorta da parte del Collegio Sindacale, al quale, del resto, il responsabile dell'*audit* aveva negato l'esistenza di fenomeni di capitale finanziato[25];
- ✓ delle dimissioni del *private banker* Villa, dimissioni delle quali l'imputato ZONIN non aveva ricevuto informazioni esaurienti, come emerso dai testi escussi e, in particolare, come dichiarato dallo stesso Bozeglav, per effetto di una determinazione ascrivibile al d.g. Sorato[26];
- ✓ della vicenda delle tre lettere anonime inviate a BPVi negli anni 2013 e 2014, la prima (quella del 7.10.2013), priva di riferimenti al fenomeno del capitale finanziato, le altre non portate a conoscenza del presidente ZONIN o, comunque, non seguite da precise informazioni indirizzate all'imputato inerenti al fenomeno del capitale finanziato;
- ✓ dell'articolo del Sole 24 Ore a firma Claudio Gatti (articolo, peraltro, bensì contenente accuse in ordine alle pressioni rivolte alla struttura per l'acquisto delle azioni, ma non anche la descrizione del fenomeno del capitale

[23] Della quale avevano riferito i testi Pilan Franco e Graziosi Gabriel, alle udienze, rispettivamente del 5.6.2019 e 7.1.2020

[24] Della quale aveva riferito il teste Cudiz – udienza 18.2.2020.

[25] Sul punto, nell'appello si richiamano le deposizioni dei testi Zanconato (udienza 9.7.2020), Ferrante (udienza 31.1.2020), Triban (udienza 5.11.2019), Ambrosini (udienza 13.2.2020), l'esame del coimputato Pellegrini (udienza 18.6.2020), le ulteriori deposizioni Colutta (udienza 2.7.2020), Rossi (udienza 2.7.2020) e Domenichelli (udienza 16.7.2020), nonché le stesse dichiarazioni del teste Bozeglav (udienza 30.9.2019).

[26] Sul punto, le deposizioni richiamate nell'appello sono quelle dei testimoni Villa (udienza 16.7.2019), Lizza (udienza 19.11.2019), Valente (udienza 19.12.2019), Filippi (udienza 3.10.2019), Ferrero (udienza 8.10.2019), Cauduro (udienza 6.2.2020), Pozzato (udienza 17.9.2019) e Sommella (udienza 29.10.2019), Colutta (udienza 2.7.2020), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Zanconato (udienza 9.7.2020), oltre che dello stesso Bozeglav (udienza 30.9.2019).

finanziato), mai seguito da attività di riscontro da parte della Direzione Generale, ovvero della Funzione di Controllo, ed in relazione al quale, in ogni caso, non era stata predisposta e portata a conoscenza del Presidente una relazione ispettiva[27].

In definitiva, nessun serio segnale d'allarme era stato mai rappresentato allo ZONIN, la posizione del quale, pertanto, sul punto, non poteva ritenersi differente da quella del coimputato ZIGLIOTTO, pure dal tribunale assolto, ovvero da quella degli altri componenti del CdA e del Collegio Sindacale. Tutti costoro, infatti, erano stati tenuti all'oscuro, per volontà del d.g. Sorato, di quanto emerso in relazione al fenomeno del capitale finanziato nel corso delle attività di *audit*.

Di seguito, l'appello ha evidenziato convergenti elementi probatori che avevano delineato il profilo dello ZONIN non già nei termini di uno scaltro "padre padrone" dell'istituto di credito, come pure ripetutamente affermato dal primo giudice, bensì come quello di un presidente, certamente energico ma niente affatto autoritario, il quale aveva investito ingenti risorse personali e familiari nella banca, confidando nella solidità dell'istituto (dal miliardo di lire nel 1995 ai 25 milioni di euro del 2015), a riprova della buona fede che ne aveva sempre ispirato la condotta. In particolare, il difensore ha richiamato plurime deposizioni testimoniali dalle quali era emerso che l'imputato: non era affatto aduso imporre le proprie decisioni[28]; era presente raramente presso la sede dell'istituto[29]; si occupava solo di questioni strategiche e non tecniche[30]; non interveniva nelle pratiche di fido e non aveva avuto rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia[31]; pur comprensibilmente aspirando all'incremento del valore delle azioni non aveva fatto pressioni in tal senso[32]; non aveva un ruolo determinante nella gestione del personale[33]; si limitava a firmare i comunicati BPVi che, quanto alla parte riferibile allo stesso presidente, erano predisposti dal dipendente Catturi[34]. Del resto - ha precisato l'appellante - le stesse deposizioni dei testi Seretti e

[27] In proposito, l'appello richiama la deposizione Domenichelli (udienza 16.7.2020)
[28] Sul punto, l'appello richiama la deposizione dep. Gronchi (udienza 30.1.2020)
[29] Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Lizza (udienza 19.11.2019) e Lombardo (udienza 10.9.2020)
[30] Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Domenichelli (udienza 16.7.2020), Meneguzzo (udienza 5.11.2019) e Angius (udienza 4.2.2020)
[31] Sul punto, l'appello richiama la deposizione Sommella (udienza 29.10.2019)
[32] Sul punto l'appello richiama la deposizione Bini (udienza 31.10.2019)
[33] Sul punto, l'appello richiama la deposizione Turco (udienza 4.7.2019)
[34] Sul punto, l'appello richiama la deposizione Fagnani (udienza 10.12.2019).

Romio, *prima facie* pregiudizievoli per la posizione dell'imputato, ad una più attenta lettura deponevano in senso contrario, posto che evidenziavano come lo ZONIN non avesse mai avuto un ruolo tecnico all'interno dell'istituto e, comunque, non interferisse affatto nelle decisioni di tale natura[35].

D'altronde, a smentire il ruolo di "monarca assoluto" dell'istituto di credito attribuito allo ZONIN dal primo giudice concorreva anche la circostanza che mai l'imputato avesse presieduto alcun comitato esecutivo dal 2012 al 2015 (nonostante, secondo le previsioni statutarie, ne costituisse il vertice) e che, quanto ai Comitati di Direzione/Riunioni svoltisi dal 2011 al 2015, lo stesso ZONIN (anche in tal caso diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale che, infatti, aveva escluso la presenza dell'imputato al solo incontro del 10 novembre del 2014, peraltro il più importante) si era limitato a presenziare, solo per un breve saluto, a quello dell'8 novembre 2011. In tal senso, infatti, deponeva l'accurata analisi dei dati documentali disponibili e delle deposizioni assunte in dibattimento[36].

Inoltre, nessun ruolo l'imputato aveva mai svolto con riferimento all'erogazione del credito nella consapevolezza della destinazione dei finanziamenti all'effettuazione di operazioni "baciate". In effetti la posizione dello ZONIN, al riguardo, non differiva da quella degli altri componenti del CdA che lo stesso primo giudice aveva ritenuto fossero rimasti all'oscuro del fenomeno del capitale finanziato (ivi compreso il coimputato ZIGLIOTTO, assolto nonostante avesse compiuto, con la propria finanziaria, un paio di operazioni "baciate"). Sul punto, l'appellante ha richiamato plurime deposizioni testimoniali dalle quali emergeva il difetto di tale consapevolezza da parte dei componenti del consiglio[37], oltre alla importante conversazione

---

[35] Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Seretti (udienza 31.10.2019) e Romio (udienza 8.10.2020).

[36] L'appello, segnatamente, richiama: quanto al Comitato di Direzione in data 8.11.2011, il documento nr. 389 e le deposizioni Sommella (udienza 29.10.2019) e Seretti (udienza 31.10.2019); quanto alla riunione di budget in data 9.12.2011, la copia dell'agenda ZONIN (allegato 7); quanto alla riunione del marzo 2014, la deposizione Messineo (udienza 19.9.2019); quanto al Comitato di Direzione 10.11.2014, la relativa scheda audio e la deposizione De Blasio (udienza 18.10.2019), nonché la deposizione di Seretti (31.10.2019); quanto alla riunione del 11.11.2014, la deposizione Amato (udienza 11.10.2019); quanto al Comitato di direzione 20 aprile 2015, a smentire il documento 362, relativo agli appunti di Amato e la relativa deposizione del predetto Amato, i documenti in allegato 8, 9 e 10, documenti dai quali emergevano programmi lavorativi e di viaggio incompatibili con la presenza all'incontro. E, sul punto, l'appellante ha sollecitato la **rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla escussione della segretaria dell'imputato, Luciana Palladin, e dei soggetti** (Giaquinta Francesco, Brignolo Fabrizio, Marzagalli Gianni, Bosticco Giorgio, Angius Paolo, Cerrato Carlo, Zuffellato Franco e Surano Corrado) **con i quali lo ZONIN si era incontrato, in Asti, proprio in quella data.**

[37] Trattasi delle deposizioni Dametto (udienza 18.2.2020), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Colutta (udienza 2.7.2020), Rossi di Schio (udienza 2.7.2020), Angius (udienza 4.2.2020)

telefonica del 28.8.2015, intercorsa tra il coimputato MARIN e il responsabile *audit* Bozeglav, nel corso della quale, al tentativo di quest'ultimo di indurre l'interlocutore a formulare un "atto di accusa" a carico dello ZONIN, all'evidente scopo di farne una sorta di capro espiatorio di quanto, oramai, andava inequivocabilmente emergendo, il MARIN aveva ribattuto sostenendo di non avere fatto il nome del presidente in quanto il direttore generale Sorato non glielo aveva indicato espressamente come soggetto a conoscenza del fenomeno (ma si era limitato, come suo solito, a sostenere che aveva informato "chi di dovere") e, inoltre, aveva ribadito più volte che mai si era parlato "di baciate", alla sua presenza, con il presidente.

Quanto, poi, alla svalutazione del titolo BPVi nell'aprile del 2015 da 62,50 a 48 euro, si era trattato, come palesato dal tenore di specifiche deposizioni testimoniali[38], di una decisione in relazione alla quale l'imputato aveva operato nel rispetto delle indicazioni fornitegli dagli organi preposti alla valutazione del titolo e, segnatamente, dall'esperto indipendente prof. Bini (e, questo, nonostante lo stesso imputato ed i membri della sua famiglia fossero tra i principali azionisti della banca), mentre era stato il Sorato ad esprimere contrarietà alla svalutazione.

In ordine alla predisposizione della "task-force", istituita con delibera del CdA del 28.4.2015, destinata a fronteggiare i problemi sorti con gli azionisti per effetto della svalutazione del titolo e ad affrontare la questione dei finanziamenti correlati, l'imputato era rimasto del tutto estraneo alla relativa iniziativa[39], in quanto, a partire dal mese di aprile, era stato di fatto esautorato da ogni ruolo nella banca, mentre l'unico *dominus* delle scelte gestionali ed imprenditoriali era l'amministratore delegato Sorato, tanto che l'incontro dello stesso ZONIN con il professionista esterno, avv. Gemma, era stato solo fugace e formale. La prima conversazione telefonica intercorsa tra i due, del resto, aveva avuto luogo solo il 7 maggio 2015, al momento della cessazione dell'incarico, quando oramai le risultanze BCE erano emerse[40].

[38] Nell'appello si richiamano le deposizioni del *private banker* Rizzi (udienza 6.6.2019), del membro del CdA Angius (udienza 4.2.2020), del consulente BPVi Falchi (udienza 14.7.2020).

[39] Le deposizioni richiamate, sul punto, nell'appello, sono quelle di Lio, Vicedirettore al quale era stato conferito l'incarico di dirigere la task force (udienza 13.12.2019), di Angius (udienza 4.2.2020), di Lodi, funzionario BPVi (udienza 17.12.2019), dell'avv. Gemma, professionista esterno incaricato da Sorato (udienza 11.2.2020), del dirigente BPVi Amato (udienza 11.10.2019). Inoltre, il riferimento è alle dichiarazioni dei coimputati PIAZZETTA (udienza 3.3.2020) e GIUSTINI (udienza 267.6.2020).

[40] La deposizione di riferimento è quella del teste Lucca (udienza 30.1.2020)

Inoltre, con specifico riferimento alla scoperta delle lettere di garanzia, alla criticità dei fondi lussemburghesi ed alle risposte alle richieste degli ispettori BCE, l'appellante ha evidenziato che ZONIN, appena venuto a conoscenza dei primi esiti dell'ispezione, non aveva frapposto alcun ostacolo, ma si era attivato affinché la dirigenza fornisse piena collaborazione agli ispettori medesimi, tanto che a costoro erano state consegnate le lettere di impegno solo a seguito dell'intervento dell'imputato. Illuminanti, sul punto, erano le deposizioni degli ispettori Gatti e Manni, là dove il primo aveva riferito che l'imputato aveva dichiarato che la reazione dello ZONIN era stata quella di sorpresa per l'entità del fenomeno in esame ed il secondo aveva precisato che le lettere di impegno erano state consegnate solo dopo l'intervento dello ZONIN (il quale, peraltro, ad avviso del teste, non aveva colto appieno l'importanza del fenomeno del capitale finanziato, avendo manifestato preoccupazione soprattutto con riferimento al tema dei fondi di investimento e delle lettere di garanzia). Anche le deposizioni dei testi Angius, Sommella, Colutta e Falchi, del resto, andavano nella medesima direzione, ovverosia deponevano nel senso della mancata consapevolezza, da parte del presidente, dei fenomeni illeciti (capitale finanziato/lettere di garanzia/fondi lussemburghesi).

In relazione alle dimissioni dell'amministratore delegato Sorato, poi, non si era affatto trattato di decisione adottata dal presidente per assicurare un *commodus discessus* al predetto onde garantirsi un "salvacondotto" a fronte dell'attività di accertamento della squadra ispettiva BCE. In effetti, non solo il tribunale non aveva considerato che i soli soggetti che avevano ottenuto dalla BCE tale "salvacondotto", tanto da essere rimasti estranei al procedimento, erano stati i veri responsabili delle irregolarità emerse (e, segnatamente, da un lato, i preposti ai controlli interni, i quali avevano violato tutti i doveri loro imposti dal ruolo ricoperto, nonché, dall'altro lato, i dirigenti/funzionari che avevano compiuto le "operazioni baciate"), ma aveva anche di fatto ignorato che ZONIN mai aveva fatto ricorso ad un finanziamento per l'acquisto di azioni dell'istituto. In ogni caso, la velocità della "sostituzione" del Sorato era stata imposta dalla BCE che aveva sollecitato una immediata discontinuità nella gestione dell'istituto di credito, come puntualmente dichiarato dallo stesso ZONIN in sede di dichiarazioni spontanee (udienza 25.6.2020) e come confermato da specifiche deposizioni

testimoniali, *in primis* quella dell'ispettore Manni, il quale aveva riferito che la scelta di allontanare l'amministratore delegato era ascrivibile proprio alla BCE.[41] Quanto, poi, al compenso milionario riconosciuto al Sorato, le condizioni economiche assicurate a quest'ultimo nell'accordo - condizioni delle quali, peraltro, si erano esclusivamente occupati i dirigenti Cauduro e Valente - erano state regolarmente comunicate alla BCE senza che ne derivassero obiezioni di sorta (se non la precisazione che il compenso avrebbe dovuto essere pagato in parte in azioni e, comunque, differito nel tempo). Del resto, la riferibilità alla BCE dell'avvicendamento dei vertici operativi era stata confermata, nel corso del proprio esame, anche dal coimputato GIUSTINI (sia pure con riferimento alla posizione del medesimo dichiarante). Infine, il tribunale neppure aveva considerato adeguatamente, per un verso, che ZONIN, prima di definire l'accordo di risoluzione del rapporto con il Sorato, aveva contattato tutti i membri del CdA, in taluni casi incontrandoli personalmente (tanto che proprio lo ZIGLIOTTO - unico tra i consiglieri - aveva potuto manifestare le proprie perplessità, orientandosi nel senso del licenziamento); e, per altro verso, che la velocità e la spontaneità dell'avvicendamento erano funzionali a limitare il danno reputazionale per la banca. Anzi, lo ZONIN non si era successivamente opposto all'iniziativa adottata dall'amministratore Iorio di presentare un'istanza di sequestro delle somme pagate al Sorato ed aveva finanche promosso una azione giudiziaria verso quest'ultimo, obiettivamente incompatibile con l'intenzione di "comprarne il silenzio".

Quanto, infine, alla <u>condotta tenuta, negli ultimi mesi di presidenza, dall'imputato</u>, quest'ultimo – il quale, peraltro, unitamente al CdA, già nei primi giorni di agosto 2015 (e, quindi, un anno prima dell'analoga iniziativa di Banca d'Italia[42]) aveva dato incarico di presentare una denunzia presso la Procura della Repubblica di Vicenza – non aveva minimamente ostacolato gli accertamenti interni, lasciando al nuovo amministratore Iorio ogni compito inerente alle verifiche ed alle segnalazioni all'autorità giudiziaria.

In definitiva, il primo giudice aveva omesso di considerare numerosi elementi probatori che, in relazione a plurimi e certamente significativi profili della

[41] Le deposizioni di riferimento sono quella Manni (udienza 26.10.2019), Domenichelli (udienza 16.7.2020), Angius (udienza 4.2.2020), Zanconato (udienza 9.7.2020), Falchi (udienza 14.7.2020) e Iorio (udienza 23 maggio 2020)

[42] La deposizione richiamata sul punto è quella di Barbagallo (udienza 7.7.2020)

vicenda, deponevano per l'estraneità dell'imputato alla concreta operatività della banca e, in particolare, alle condotte delittuose oggetto di addebito.

Ciò posto, l'appello ha censurato la sentenza impugnata anche in relazione alle conclusioni cui era pervenuta in ordine alle caratteristiche del capitale finanziato. In effetti, il primo giudice si era totalmente adagiato sulla ricostruzione del fenomeno in esame siccome effettuata dai consulenti del P.M., giungendo alla conseguente conclusione che un sistema tanto pervasivo non avrebbe potuto essere ignorato dallo ZONIN (sebbene, sempre secondo il tribunale, tutti gli altri membri del CdA, ivi compresi quelli che avevano effettuato, attraverso le società di riferimento, operazioni "baciate", fossero rimasti all'oscuro del fenomeno in esame).

In realtà, il quadro rivelato dall'istruttoria dibattimentale era ben diverso.

Innanzitutto, dalla deposizione del teste Gronchi (amministratore delegato dell'istituto tra il 2001 e il 2011) era emerso, da un lato, che, nel suddetto periodo, i fisiologici problemi di liquidità "stagionale" delle azioni erano usualmente risolti mediante la richiesta di acquisti da parte di altre banche popolari, sulla base di intese che non prevedevano obblighi di riacquisto, se non "morali"; dall'altro, che si trattava di questioni rispetto alle quali ZONIN - limitatosi costantemente a svolgere un ruolo istituzionale o, tutt'al più, strategico - non aveva concretamente operato.

Ulteriori deposizioni testimoniali[43], poi, avevano consentito di attribuire solo alla persona del d.g. Sorato la decisione, occasionalmente adottata a fronte di situazioni specifiche, di ricorrere al finanziamento per l'acquisto di azioni proprie. Si era trattato, segnatamente, delle operazioni "Della Rovere" e "Loison Tranquillo". In effetti, unicamente a partire dall'anno 2012, a causa del perdurare della crisi mondiale (e, quindi, in un contesto nel quale molti clienti e soci avevano problemi di liquidità, sicché avevano iniziato a vendere in modo consistente azioni della banca), il fenomeno del capitale finanziato, per effetto dell'esclusiva iniziativa di Sorato, aveva subito un incremento, con l'avvio di una pressione sulla rete commerciale della banca per il collocamento delle azioni medesime. D'altronde, sul punto, lo stesso coimputato GIUSTINI, al di là della generica chiamata in correità di tutti i componenti del CdA della

[43] L'appello richiama le deposizioni Rizzi (udienza 6.6.2019), Giacon (udienza 13.6.2019), Turco (udienza 3.7.2019), Girardin (udienza 11.7.2019), Tonato (udienza 9.11.2019)

BPVi e di tutti i dirigenti di vertice, non aveva fornito specifici elementi probatori a carico dello ZONIN.

In definitiva - ha sostenuto l'appellante - tanto la genesi del fenomeno, quanto la sua successiva gestione, erano imputabili a decisioni operative facenti capo al predetto Samuele Sorato.

Inoltre, il tribunale, pur in presenza delle marcate divergenze ravvisabili tra gli esiti degli elaborati predisposti, rispettivamente, dai consulenti del P.M. e della difesa, in ordine all'entità ed alle caratteristiche del fenomeno del capitale finanziato, per un verso aveva respinto la richiesta di perizia sul punto (peraltro motivando il rigetto unicamente con riferimento al profilo dell'entità di detto fenomeno); e, per altro verso, si era supinamente allineato alle conclusioni dei cc.tt. del P.M. (sostenendo, al riguardo, che la relazione del consulente della difesa prof. Gualtieri non aveva proposto una quantificazione alternativa del fenomeno in esame, senza tenere conto del fatto che era stata proprio l'assenza di prove disponibili circa la natura correlata o meno di talune operazioni ad avere impedito tale quantificazione alternativa).

A tale riguardo, innanzitutto, il difensore ha evidenziato l'errore nel quale era caduto il tribunale, alla luce della disciplina (circolare 263/2006 di Banca d'Italia) vigente all'epoca di gran parte delle operazioni "incriminate", nell'escludere che la sussistenza del nesso teleologico tra finanziamento ed acquisto delle azioni costituisse dato rilevante per l'individuazione delle operazioni di capitale finanziato. Trattavasi, al contrario, di elemento all'uopo essenziale, non potendosi a tal fine unicamente considerare il fattore rappresentato dalla coincidenza temporale tra i due negozi, pena un automatico obbligo di deduzione dal capitale di vigilanza privo di effettivo ancoraggio normativo.

Parimenti errata, poi, era la conclusione secondo la quale l'obbligo di deduzione avrebbe operato tanto con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni dell'istituto di credito in sede di aumento di capitale quanto all'atto di acquisto di dette azioni sul mercato secondario. In realtà, poiché solo gli acquisti del primo tipo generavano, a carico della banca, un rischio di impresa, era solo a detti acquisti che conseguiva l'obbligo di deduzione. Che, poi, la disciplina di riferimento nulla precisasse sul punto, come pure evidenziato dal tribunale, derivava dall'ovvietà della circostanza. Né potevano confondersi, in

ragione della diversa *ratio* economica di riferimento, i finanziamenti erogati in vista dell'aumento di capitale con quelli erogati per l'acquisto di azioni già emesse, con l'effetto che, proprio in ragione di tale differenza, solo i primi facevano scattare l'obbligo di deduzione dal capitale di vigilanza. Del resto, un esplicito ancoraggio normativo a tale interpretazione poteva ravvisarsi nella disposizione di cui all'art. 28 CRR, dalla quale era possibile evincere che gli strumenti rilevanti ai fini del CET 1 erano quelli interamente liberati e non finanziati dall'ente che li aveva emessi. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, gli unici casi nei quali gli acquisti di azioni sul secondario comportavano l'obbligo di deduzione erano – come, peraltro, ben spiegato dal consulente prof. Gualtieri[44] - quelli rispetto ai quali la banca si era assunta un obbligo di acquisto ad un dato valore nominale, ovvero che erano stati effettuati, a seguito di finanziamento, da clienti privi di merito creditizio. Questo proprio perché, in entrambi i suddetti casi, la banca finiva per assumere in proprio il relativo rischio di impresa.

Ulteriore seria imprecisione nella quale era incorso il primo giudice, poi, era ravvisabile nel passaggio della motivazione nel quale era stato escluso che il merito creditizio assumesse rilievo ai fini della computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza. In effetti, ciò era vero esclusivamente con riferimento alle azioni di nuova emissione.

Infine, il giudizio del tribunale era stato ulteriormente viziato dalla confusione tra le pratiche di sviluppo commerciale tipico delle società cooperative ed il fenomeno del capitale finanziato. A ben vedere, infatti, la proposta ai clienti di diventare soci attraverso l'acquisto del pacchetto azionario minimo poteva essere legittima o meno a seconda della prospettazione di vantaggi ovvero dell'adozione di modalità ricattatorie incidenti sulla conclusione del negozio (quali, ad esempio, il subordinare la concessione del finanziamento alla previa acquisizione dei titoli). Tuttavia, le modalità eventualmente illegittime adottate nella vendita dei titoli non avrebbero per ciò solo reso "finanziata" una operazione che non aveva le caratteristiche per la deduzione.

In definitiva il primo giudice aveva sbrigativamente liquidato le argomentate conclusioni del prof. Gualtieri, giungendo ad esiti errati con specifico riferimento al grado di diffusione delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni. Ciò era dipeso dai vizi metodologici che avevano

[44] Il riferimento è a quanto precisato dal prof. Gualtieri all'udienza 25.9.2020, pag. 16 del verbale stenotipico.

caratterizzato la consulenza disposta dal p.m., poi integralmente accolta dal tribunale.

Quindi, l'atto di appello ha passato in rassegna le risultanze probatorie inerenti alle vicende, individuate secondo il "campione" (necessariamente parziale) selezionato dalla pubblica accusa e ritenute dal tribunale significative della conoscenza da parte dello ZONIN del fenomeno del capitale finanziato e del ruolo concretamente rivestito, in proposito, dal predetto imputato. E, a tale disamina, il difensore ha premesso l'avvertenza che tutti i clienti coinvolti nelle operazioni "baciate", avendo subito perdite milionarie in ragione dell'azzeramento del valore del titolo, avevano reso deposizioni che ponevano non trascurabili problemi di piena attendibilità, sotto il profilo del disinteresse alla esatta ricostruzione dei fatti, e che, ciononostante, avevano fornito contributi testimoniali dai quali si ricavava l'estraneità dell'imputato ai fatti *sub iudice.*

In particolare, il difensore ha rievocato la deposizione dell'industriale Alberto Ferrari, il quale - nonostante avesse contratto operazioni "baciate" per circa 18 milioni e ad onta del suo incarico presso il CdA di Servizi Bancari - mai aveva riferito di avere parlato delle operazioni in questione con ZONIN (e neppure con il presidente del Collegio Sindacale, Zamberlan).

Analoghe considerazioni, poi, valevano per le deposizioni rese da Cattelan Emanuele, Brunetti Carlo, Boer Lorenzo, Cattelan Piergiorgio (nonostante questi avesse concluso operazioni "baciate" per venti milioni di euro), Favrin Antonio (il quale, sebbene non avesse concluso operazioni "baciate", aveva investito somme consistenti nelle azioni della banca), Ferrarini Luca, Bufacchi Sandro, De Franceschi Mario, Dalla Via Pierluigi, Vanzan Luigi, Roncato Giovanni (il quale, pur avendo sostenuto che il presidente avrebbe dovuto necessariamente essere al corrente della questione, aveva tuttavia escluso di avere parlato di tale questione espressamente con il medesimo presidente o, comunque, aveva precisato di non serbarne memoria), Brunello Fabio, Tagliabue Edoardo, Fassina Alessandro, Rigon Francesco, De Checchi Renzo, Comarella Ilario, Tiso Daniele, Tiso Andrea, Magagnin Silvano, Traine Alessandro, Settimo Alessandro, Toffano Enrico, Baggio Alberta Teresa, Serralotto Claudio. Altrettanto doveva dirsi, poi, con riferimento a quanto dichiarato da Mainetti Valter, amministratore del gruppo Sorgente, il quale

aveva trattato una importante operazione esclusivamente con il d.g. Sorato (e con Andrea Piazzetta della Divisione Finanza).

Infine, quanto alla deposizione di Carretta Silvano, il difensore ha evidenziato come costui, dopo avere sostenuto in sede di indagini che, allorquando aveva manifestato perplessità sull'operazione, il funzionario della banca che gli aveva proposto tale operazione aveva replicato che "*Giustini e De Francisco*" gli avrebbero potuto adeguatamente illustrare, in occasione di una cena, i dettagli dell'operazione, in sede dibattimentale aveva poi mutato versione individuando nello ZONIN il soggetto che, secondo il medesimo funzionario, gli avrebbe potuto chiarire i termini della questione onde rassicurarlo. Si era in presenza, ad avviso del difensore, di una testimonianza davvero sintomatica dell'"inquinamento" della genuinità delle deposizioni conseguente ad anni di clamore mediatico in ordine alla posizione di "padre padrone" della banca che i media avevano attribuito allo ZONIN.

A ben vedere, dalle citate deposizioni testimoniali era emerso che mai l'imputato aveva intrattenuto rapporti con i clienti (tranne in qualche occasione di rappresentanza, ovvero istituzionale) e che, in ogni caso, mai con costoro aveva trattato (e ancora meno concluso) operazioni "baciate". Infatti, neppure nel corso delle occasioni di contatto conviviale (ivi comprese le cene organizzate da Loison Tranquillo) ZONIN aveva affrontato il tema delle operazioni "baciate". Ciò emergeva dalle deposizioni rese dai testi Morato, Loison Tranquillo, Ravazzolo Giancarlo. Perfino un teste ostile come Loison Dario era stato costretto a riconoscere che mai aveva avuto colloqui con l'imputato in merito alle "baciate", mentre il teste Ravazzolo Silvano aveva unicamente riferito di rassicurazioni generiche fornitegli dallo ZONIN a fronte di richieste formulate dallo stesso teste in termini altrettanto vaghi.

Inoltre, anche le testimonianze degli "amici" dell'imputato deponevano tutt'altro che a sfavore di quest'ultimo, posto che:

- ✓ Caovilla René – cfr. anche deposizione Amato - aveva bensì goduto di tassi di favore, ma non aveva trattato la questione con l'imputato e, in ogni caso, non aveva concluso operazioni "baciate";
- ✓ Rigon Fernando aveva reso dichiarazioni assolutamente generiche;
- ✓ Irneri Donata e, in particolare, il di lei figlio, Hauser Michelangiolo, non avevano trattato di operazioni "baciate" con ZONIN, bensì con altri interlocutori;

- ✓ Radice Fossati Federico, a sua volta, non aveva affrontato il tema delle "baciate" con l'imputato;
- ✓ Bernardini de Pace, il quale aveva parimenti affermato di non avere parlato delle "baciate" con ZONIN, non poteva ritenersi smentito dai testi Girardi e Balboni, posto che l'affermazione in tal senso del primo giudice era sfornita di qualsivoglia apparato motivazionale di sostegno.

Si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, né ZONIN, né le società del gruppo e neppure i familiari del predetto avevano mai concluso operazioni "baciate", fatta eccezione per il cognato dell'imputato, Zuffellato Franco, il quale, tuttavia, nelle dichiarazioni rese ex art. 391 *bis* co.2 c.p.p., acquisite al fascicolo del dibattimento, aveva precisato che mai ne aveva parlato con il proprio affine.

La stessa "vicenda Malinverni" (vicenda che, trascurata in sentenza, è stata invece dettagliatamente ripercorsa nell'atto di appello) avrebbe dovuto ritenersi sintomatica, nella sua assoluta inverosimiglianza, del vero e proprio accanimento della pubblica accusa nella ricerca di elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

Neppure dalle dichiarazioni rese dai funzionari e dirigenti BPVi - ha proseguito l'appellante - era possibile desumere che ZONIN fosse consapevole dell'esistenza del capitale finanziato. Nessuno di costoro, infatti, aveva avuto con l'imputato colloqui inerenti al fenomeno in esame, né aveva appreso da altri colleghi di conversazioni aventi tale oggetto alle quali avesse preso parte il presidente dell'istituto. Così era con riferimento alla deposizione del *private banker* Rizzi, dalla quale era peraltro emerso il rapporto di assoluta sudditanza tra il responsabile dell'*audit* Bozeglav ed il d.g. Sorato; così con riferimento alle deposizioni di Giacon, dapprima responsabile della più importante area di BPVi e poi direttore interregionale; così, ancora, in relazione ai contributi dichiarativi: di Turco, direttore regionale (il quale aveva escluso che il coimputato GIUSTINI avesse mai parlato del fenomeno in esame allo ZONIN), di Tonato, vicedirettore e, quindi, direttore generale area Toscana, di Papacchini (responsabile ufficio legale BPVi), di Romano, responsabile della Direzione Sviluppo, di Cudiz, capo area Friuli, di Baruffato, capo area Vicenza sud-ovest, di Tessarollo, *private* area Bassano, di Veronese, capo area Castelfranco e direttore regionale, di Casarotti, capo area Treviso, di Dalle Carbonare, capo area Vicenza nord, di Pilan, direttore

area Prato e, successivamente, direttore Veneto occidentale, di Bosso, capo area Vicenza, di Ipprio, responsabile area Brescia, di Girardin, di Marcuzzo, responsabile corporate Vicenza sud ovest, di Simonato, responsabile zona Thiene e Schio, di Nichele, capo zona Bassano, di Premi, capo area province Padova e Rovigo, di Romio, responsabile Ufficio Soci, di Beggiato, vice-responsabile di area, di Sterle, gestore di patrimoni *private*, di Santilli, responsabile divisione estero, di Mercurio, direttore della filiale di Asti, di Talato, direttore *private* e *affluent*; così, infine, in relazione alle deposizioni: di Paoli (deposizione pure valorizzata dal tribunale per sostenere il pervasivo controllo del presidente anche sull'"operatività spicciola" e, segnatamente, in tema di campagne pubblicitarie); di Girardi, direttore regionale di Lombardia, Piemonte e Liguria (il quale, con specifico riferimento alle operazioni "baciate" effettuate da Bernardini de Pace, aveva bensì sostenuto che quest'ultimo ne avesse parlato con lo ZONIN, ma aveva precisato che il medesimo teste, personalmente, non aveva affrontato la questione con l'imputato) e di Balboni.

Neanche dalle dichiarazioni dei soggetti addetti agli organi di controllo interno, ovvero dai membri dell'alta direzione (segnatamente, i coimputati), erano emersi elementi ai quali ancorare fondatamente l'affermazione della conoscenza, da parte dello ZONIN, del capitale finanziato. Quanto ai primi, l'appello ha richiamato le deposizioni del membro del Collegio Sindacale Zanconato, nonché dei consiglieri di amministrazione Domenichelli, Colutta, Rossi di Schio e Ticozzi, del vicepresidente Monorchio e di Miranda. Quanto ai secondi il riferimento è stato all'esame reso, sul punto, dal coimputato ZIGLIOTTO, il quale, per un verso, aveva decisamente escluso che in CdA fosse mai stato affrontato il tema in esame e che ZONIN fruisse di un flusso informativo differenziato rispetto a quello degli altri consiglieri; per altro verso, con riferimento all'"operazione Zeta", aveva specificamente riferito che non si era parlato con ZONIN di finanziamento correlato; e, per altro verso ancora, aveva evidenziato come l'imputato, a decorrere dagli anni 2012-2013, non avesse più avuto un'idea precisa dei conti della banca ed avesse maturato l'intenzione di dimettersi dalla presidenza nel 2016, in occasione dei 150 anni di vita dell'istituto.

Peraltro, anche l'intercettazione del colloquio ZIGLIOTTO-Bocca del 25.8.2015 (inerente all'azione di responsabilità avviata dall'istituto nei

confronti del d.g. Sorato) confermava il tenore delle dichiarazioni rese, con riferimento allo ZONIN, dal coimputato ZIGLIOTTO.

Inoltre, ad essere valorizzate dall'appellante erano anche le deposizioni dei coimputati PIAZZETTA e PELLEGRINI, oltre al tenore dell'intercettazione dei colloqui intercorsi tra il coimputato MARIN e, rispettivamente, i funzionari Bozeglav (intercettazione nr. 259 del 28.8.2015) e Cudiz (intercettazione nr. 526 del 9.9.2015), trattandosi di conversazioni dalle quali era stato possibile apprendere che tanto MARIN quanto il Cudiz non avevano mai affrontato con il presidente il tema delle operazioni "baciate".

Quindi, con specifico riferimento alle dichiarazioni del GIUSTINI – dall'appellante qualificato come il vero e proprio *dominus*, fin dalle origini, di tutte le operazioni "baciate" – il difensore ha evidenziato come la generalizzata chiamata in correità formulata dal predetto (peraltro non accreditata di attendibilità in sentenza, se non con riferimento alla posizione dello ZONIN) fosse stata smentita dai dati processuali disponibili e, segnatamente:

- ✓ dal documento nr. 857 del P.M., costituito da un appunto manoscritto proveniente dallo stesso ZONIN, intitolato "dichiarazioni Giustini" e contenente il riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati, documento dal quale era possibile arguire, sul piano logico, che l'imputato aveva appreso dell'esistenza di tale fenomeno solo allorquando, in data 4.5.2015, aveva raccolto le dichiarazioni del predetto GIUSTINI;
- ✓ dalla deposizione resa il 3.7.2019 dal teste Turco, vice di GIUSTINI;
- ✓ dall'intercettazione del colloquio intercorso tra Laura Piussi, membro del collegio sindacale, ed il medesimo GIUSTINI, il quale ultimo neppure in un contesto di espliciti riferimenti ed ammissioni in ordine alle irregolarità degli storni e delle lettere di garanzia aveva coinvolto il presidente in dette irregolarità. Di analogo tenore, poi, era anche la conversazione nr. 2261, relativa al colloquio GIUSTINI-ZIGLIOTTO del 24 settembre 2015, trattandosi di colloquio dal quale emergeva che nessuno era a conoscenza dell'entità del fenomeno.

D'altronde, nessun esplicito/implicito riferimento al tema delle operazioni "baciate" era contenuto in oltre 2000 ore di registrazione delle riunioni del CdA.

In definitiva, il tribunale aveva ritenuto ZONIN consapevole dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato pur in presenza di una sequela di testimoni che avevano deposto in senso contrario. Infatti, oltre un centinaio di testi erano stati escussi e pressoché tutti avevano concordemente affermato l'estraneità dell'imputato rispetto a tale fenomeno.

Né, del resto, il giudice di prime cure aveva speso considerazioni di sorta per dimostrare la conoscenza in capo all'imputato della criticità dei fondi lussemburghesi, ovvero della presenza delle lettere di garanzia e degli storni, ovvero ancora degli interessi riconosciuti ai clienti che concludevano operazioni "baciate".

Ma anche l'argomento, sostanzialmente unico, speso dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità - ovverosia il ruolo di vertice ricoperto dall'imputato all'interno dell'istituto di credito, in modo "pervasivo", secondo un modello "autocratico" e con una "logica padronale" - appariva obiettivamente infondato. Innanzitutto, non era affatto vero che ZONIN avesse pilotato le decisioni degli esponenti di vertice dell'istituto (a partire dal d.g. Sorato, fino ai membri del Collegio Sindacale e del CdA), essendosi in presenza di interlocutori (imprenditori e professionisti) con competenze tecniche non certo inferiori a quella del presidente. Peraltro, l'istituto operava affidandosi al lavoro di tecnici esperti (era il caso, ad esempio, del prof. Bini). Né persuadeva la valorizzazione, in chiave accusatoria, del fatto che le decisioni del CdA fossero assunte all'unanimità.

In ogni caso, occorreva tenere distinto il piano della scelta "dello staff" e delle opzioni strategiche, inerenti alla politica di espansione della banca, da quello delle modalità tecniche di attuazione di tale "indirizzo politico". In effetti, l'imputato trascorreva pochissimo tempo presso la sede dell'istituto di credito (cfr. deposizione della teste Camilla Lizza) e non conosceva l'"operatività tecnica" della banca (cfr. deposizione del teste Umberto Seretti). Era bensì temuto – in quanto era colui che "comandava", come riferito dal teste Paoli - ma questo non significava affatto che conoscesse il fenomeno del capitale finanziato. Del resto, l'ingerenza del presidente nella vendita delle azioni non poteva essere desunta dalle dichiarazioni rese, sul punto, dal predetto Paoli (dichiarazioni, peraltro, smentite dal teste di riferimento Romano), né dai documenti prodotti dal P.M. *sub* 31 e 321 (trattandosi di documenti sostanzialmente irrilevanti sul punto), ovvero dall'autorizzazione data

dall'imputato alla vendita delle azioni possedute dallo ZIGLIOTTO (trattandosi di un membro del consiglio di amministrazione) e neppure, infine, dall'appunto redatto da Sommella recante la dizione "*Romio fascicoli procedure*" (nulla essendo emerso sull'esatto oggetto della conseguente discussione).

In ordine alla gestione della "divisione estero", poi, la deposizione del teste Santilli - il quale aveva riferito che il presidente era solito informarsi sull'andamento economico del settore - non provava certo che ZONIN si fosse ingerito nell'attività tecnica della banca. Così come le dichiarazioni rese dall'imputato nella riunione 11.11.2014 in ordine ad un articolo di stampa che aveva messo in dubbio il valore del titolo non assumevano reale rilevanza in chiave accusatoria, in quanto non univocamente sintomatiche della conoscenza del fenomeno del capitale finanziato.

Inoltre, quanto riferito dal teste Giacon - secondo il quale, a fronte delle difficoltà nella vendita delle azioni da parte dei soci che intendevano liberarsene, l'imputato aveva ipotizzato l'intervento della banca a mezzo finanziamenti - avrebbe dovuto essere interpretato non già come l'espressione di un parere favorevole al ricorso ad operazioni "baciate", bensì come una proposta di sostegno finanziario da erogarsi in favore degli stessi soci titolari dei titoli, in attesa della vendita degli stessi.

Con riferimento, quindi, ai documenti valorizzati dal tribunale per affermare un ruolo operativo del presidente, l'appellante ha evidenziato:

- ✓ quanto agli appunti di Sommella relativi alla riunione di budget 9.12.2011, che si trattava di documento che non dimostrava affatto un ruolo "operativo" del presidente;
- ✓ quanto al documento 322 della produzione del P.M, che si era in presenza di una e-mail (nella quale il dipendente Romio si lamentava di essere stato costretto, mentre era in ferie, a contattare il d.g. ed il presidente) parimenti priva di significativo rilievo sul punto;
- ✓ quanto alla e-mail di cui al documento 320 della produzione del P.M., nella quale si riferiva che il presidente sosteneva "*che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon*", che il reale significato di detta comunicazione era stato successivamente chiarito dal teste Romio (il quale, sul punto, aveva precisato come Zambon fosse un socio che stava a cuore allo ZONIN in quanto "socio storico", sicché, in questa prospettiva, le

istruzioni impartite dall'imputato perdevano di significato, non attestando affatto che il predetto avesse effettiva contezza dei portafogli delle singole posizioni);

- ✓ quanto al documento 521 della produzione del P.M., che si trattava di una e-mail relativa ad un intervento di *repricing* dalla quale emergeva bensì l'esistenza di posizioni di "intoccabili" ma che, per un verso, non era diretta all'imputato e, per altro verso, neppure conteneva riferimenti a quest'ultimo. Allo stesso modo, privo di significativo rilievo in chiave accusatoria era il contenuto della trascrizione della seduta del Comitato di Direzione del 10.11.2014. In effetti i passaggi della suddetta trascrizione inerenti, da un lato, allo svuotamento del fondo azioni proprie attraverso il ricorso alla "Fondazione CR Lucca" e, dall'altro lato, alla circostanza che il presidente ed il d.g. avrebbero di lì a poco avuto un incontro con i rappresentanti di tale istituto, non significavano affatto, tenuto conto dell'esatto tenore delle espressioni nell'occasione proferite, che il suddetto incontro fosse stato fissato in vista dell'investimento, bensì l'esatto contrario. Inoltre, la frase "*il presidente vuole vedere i numeri*", proferita da Antonio Fagnani nel corso del medesimo comitato, attestava unicamente l'interesse dell'imputato ad approfondire, con il conforto dei dati, un non meglio precisato aspetto di quanto oggetto di discussione nel corso di tale seduta.

Ad avviso dell'appellante anche i rapporti tra ZONIN e Sorato – rapporti ai quali la sentenza aveva pure attribuito ampio risalto, interpretandoli nel senso di uno stretto rapporto di collaborazione tra i due - avrebbero dovuto essere diversamente spiegati. In particolare, nessuna "insana complicità", volta a coprire una operatività illecita, aveva spinto il primo a sostenere la nomina del secondo, nel febbraio del 2015 (ovverosia in un momento di palese criticità per l'istituto), a consigliere delegato, bensì il solo, comprensibile interesse a conferire maggiore autonomia gestionale ad un soggetto apicale nei confronti del quale l'imputato nutriva stima. Peraltro, anche i tre messaggi di cui ai documenti nn.ri 653, 654 e 655, espressamente richiamati in sentenza (e relativi a comunicazioni in cui MARIN o GIUSTINI avevano sollecitato Sorato a parlare col presidente di alcune posizioni che sarebbero poi risultate "baciate") potevano essere ragionevolmente intesi come finalizzati a preparare il terreno affinché il presidente nulla avesse da eccepire sulla concessione dei finanziamenti, piuttosto che come espressione di un

consapevole coinvolgimento dello ZONIN in tali operazioni correlate. La stessa risoluzione del rapporto con il d.g., poi, era stata frutto di una decisione – assunta, peraltro, dopo che era oramai emersa la realtà dei fatti - condivisa dalla dirigenza. Inoltre, la repentinità di tale iniziativa, lungi dal dimostrare una complicità dell'imputato con il direttore generale, era espressione di virtuosa capacità di assicurare la necessaria soluzione di continuità nella gestione dell'istituto, coerentemente con le direttive della BCE. L'inserimento della clausola di riservatezza, infine, rientrava nella prassi ordinaria in situazioni consimili.

Le conclusioni cui era pervenuto il tribunale – ha proseguito l'appellante - non trovavano sostegno neppure nelle intercettazioni telefoniche, posto che quella, già sopra citata, relativa al colloquio tra lo ZIGLIOTTO ed il Bastianello (nel corso della quale il primo aveva sostenuto che ZONIN e il direttore generale "*viaggiavano a braccetto*") non era altro che espressione della obiettiva sintonia tra i due (come spiegato, del resto, dallo stesso ZIGLIOTTO), ma non provava nulla di più. Quanto, poi, ai colloqui intrattenuti dal Sorato (nn.ri 459 del 31.8.2015, 300 del 7.9.2015, 610 del 2.9.2015, 845 del 6.9.2015), si trattava di conversazioni che non indicavano affatto che il presidente fosse a conoscenza delle operazioni di capitale finanziato (e, men che meno, della questione, connessa, inerente alla mancata decurtazione dal capitale di vigilanza), potendo, in effetti, prestarsi a differenti interpretazioni e, segnatamente, legittimando la conclusione di una ben più generica conoscenza dei fatti. Questo, *a fortiori*, ove si fosse debitamente considerato che il predetto Sorato, nel periodo di riferimento (da collocarsi in una fase in cui gli accertamenti BCE avevano oramai portato alla luce le gravi irregolarità gestionali), aveva un evidente interesse a sminuire il proprio ruolo e a sovradimensionare quello dello ZONIN.

Inoltre, l'appellante ha preso in considerazione tutti i rapporti con la clientela considerati dal primo giudice espressione del coinvolgimento dello ZONIN nelle operazioni correlate. Ebbene, anche in questi casi (assai pochi, peraltro in rapporto a quelli, molto più numerosi, in cui i clienti avevano escluso qualsivoglia rapporto con il presidente), le deposizioni degli investitori non provavano in alcun modo la responsabilità dell'imputato:

- ✓ così era per Caovilla, il quale, del resto, aveva impiegato fondi propri per l'acquisto delle azioni;

- ✓ così per Pitacco, posto che costui, pur avendo riferito di avere parlato con ZONIN dei finanziamenti ricevuti per l'acquisto delle azioni, aveva reso una deposizione contraddittoria (anche alla luce del "memorandum" prodotto in dibattimento e dei documenti dalle difese, che ne smentivano la presenza tra gli ospiti che avevano soggiornato nella residenza dell'imputato di Castello d'Albola), tenuto peraltro conto delle reali finalità all'origine delle operazioni di acquisto di azioni dell'istituto effettuate dal predetto Pitacco, finalità non già "di cortesia", bensì speculative;
- ✓ così per Bernardini de Pace, il quale aveva negato di aver parlato col presidente delle sue operazioni di capitale finanziato (mentre le contrarie dichiarazioni *de relato* rese dal Girardi - espresse, peraltro, in forma dubitativa - erano state smentite, per l'appunto, dal teste di riferimento),
- ✓ così per le dichiarazioni della Irneri, posto che costei aveva riferito che l'imputato l'aveva dirottata sul direttore generale (e che il teste Cudiz aveva precisato, al riguardo, che a trattare l'operazione erano stati il GIUSTINI ovvero il Sorato);
- ✓ così, inoltre, per i fratelli Ravazzolo, tenuto conto del tenore generico delle relative deposizioni in ordine alle rassicurazioni ricevute dall'imputato circa l'andamento dei loro investimenti;
- ✓ così, ancora, per quanto riferito dallo Zuffellato e dal Rigon, essendosi in presenza di dichiarazioni che, a ben vedere, deponevano in termini esattamente contrari alla consapevolezza dell'imputato in ordine al fenomeno del capitale finanziato,
- ✓ così, infine, per la testimonianza di Roncato, in quanto la convinzione da questi maturata in ordine alla conoscenza, in capo allo ZONIN, dei finanziamenti correlati era frutto di una mera deduzione personale ("*io faccio riferimento alla mia azienda. Le responsabilità sono sempre del presidente*", "*per svolgere il compito di presidente sicuramente avrà dovuto sapere tutto*"...) non già di dati concreti aventi reale efficacia probante.

Quindi, l'appellante ha rievocato la registrazione del colloquio che aveva avuto luogo, tra GIUSTINI e ZONIN, poco prima dell'inizio del CdA del 18.6.2013, colloquio inerente ai finanziamenti chiesti dall'imprenditore catanese Riccardo Coffa. Ebbene, che si fosse trattato di una richiesta finalizzata a porre in essere una operazione "baciata" era una conclusione cui il tribunale era pervenuto in assenza di adeguato sostegno probatorio. Infatti,

per un verso, le dichiarazioni rese sul punto dal coimputato GIUSTINI erano contraddette dalla versione dello ZONIN, secondo il quale l'invito che lui stesso, nell'occasione di tale colloquio, aveva rivolto al predetto GIUSTINI ("*meglio essere prudenti, poiché chiacchiera, chiacchiera....*") non dipendeva affatto dalla natura illecita delle operazioni che interessavano il Coffa (operazioni nelle quali, pertanto, non era prudente coinvolgere soggetti delle cui riservatezza non si avevano garanzie), bensì dalla scarsa solidità patrimoniale di tale imprenditore; e, per altro verso, quest'ultimo aveva negato di avere mai affrontato con ZONIN il tema dei finanziamenti inerenti all'acquisto di azioni. Questo, senza che la circostanza che dall'agenda dell'imputato risultasse un incontro tra i due potesse provare il contrario, ben potendo le parti avere discusso, nell'occasione di tale contatto, di operazioni diverse da quelle "baciate". Né il tribunale aveva minimamente illustrato le ragioni che lo avevano indotto a privilegiare la lettura dell'evento fornita dal coimputato GIUSTINI rispetto a quella proposta dal teste Coffa.

Infine, neppure i rapporti tra ZONIN e il gestore *private* Rizzi rivestivano un rilievo gravemente indiziante. In effetti, sebbene quest'ultimo fosse stato uno dei maggiori artefici delle "baciate", la circostanza che avesse al contempo gestito il portafogli dell'imputato non provava alcunché. Piuttosto, il fatto che ZONIN mai avesse posto in essere operazioni di tale natura (avendo egli sempre acquistato azioni della banca con risorse proprie) deponeva, sul piano logico, in senso contrario.

In definitiva, la sentenza era caratterizzata, per un verso, dalla sistematica pretermissione dei dati probatori che orientavano nel senso dell'estraneità dello ZONIN ai reati contestati e, per altro verso, dalla eccessiva valorizzazione degli "*scarni e vaghi*" elementi di prova emersi a carico dell'imputato medesimo.

2.4.3 Con il **terzo motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 4 dell'impugnazione), poi, l'appellante ha censurato l'affermazione di penale responsabilità sul rilievo dell'assenza di riscontro in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei delitti oggetto di addebito. In effetti, la contestazione elevata a carico dello ZONIN di avere avallato la prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto delle azioni dell'istituto – contestazione già assai problematica sotto il profilo della tipizzazione del

contributo concorsuale asseritamente offerto dall'imputato, sul quale, in effetti, non incombeva alcuna posizione di garanzia attivabile in chiave di concorso omissivo nell'altrui reato – presupponeva la consapevolezza in capo allo stesso ZONIN dell'esistenza del fenomeno in esame.

Sul punto, il difensore, nel sottolineare, anzitutto, la problematicità della stessa definizione delle operazioni "baciate", *a fortiori* nel periodo in esame, allorché l'unico riferimento normativo era costituito dalla circolare 263/2006 della Banca d'Italia (circolare che parificava le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di acquisto di azioni proprie al riacquisto dei titoli), ha precisato che tale riacquisto, sotto il profilo contrattuale, era caratterizzato da un "atto coordinato" tra finanziamento ed acquisto delle azioni. Ebbene, ad avviso del primo giudice, perché scattasse l'obbligo di decurtazione dal patrimonio di garanzia dei finanziamenti concessi ai soci, era sufficiente che vi fosse, tra il credito concesso e l'acquisto dei titoli, una "relazione di tipo oggettivo". Tuttavia, tale conclusione contrastava con la natura propria delle Banche Cooperative, ovverosia di istituti di credito che frequentemente erogavano finanziamenti a soggetti che erano già soci, oppure lo divenivano contestualmente, con l'ulteriore complicazione conseguente alla stessa fungibilità del denaro (sicché era arduo stabilire, anche nel caso di contiguità cronologica tra finanziamento ed acquisto, se le risorse oggetto del credito erogato dalla banca fossero poi state utilizzate per l'acquisto delle azioni). Di qui - ad avviso dell'appellante - la necessità di ricorrere, per individuare le "operazioni baciate", proprio a quell'ulteriore criterio del "nesso teleologico" che era stato illustrato dal consulente della difesa, prof. Gualtieri. In effetti, i criteri adottati dagli ispettori BCE e, segnatamente, sia quello cronologico (con l'individuazione di un periodo di riferimento di "tre mesi"), sia quello quantitativo (secondo il quale l'ammontare finanziato avrebbe dovuto essere superiore al sottoscritto), non potevano ritenersi appaganti. In particolare il primo di tali criteri, privo di ancoraggio normativo, era stato stabilito unilateralmente ed in via convenzionale. In ogni caso l'insufficienza di tali parametri era emersa anche nel corso del dibattimento, là dove, per un verso, gli stessi cc.tt. del P.M. avevano evidenziato la necessità dell'esame delle singole posizioni riferibili alla clientela e, per altro verso, l'ispettore Gatti aveva segnalato l'esigenza di analisi dettagliata del conto corrente di ciascun cliente.

Ebbene, era proprio la complessità delle operazioni necessarie per la comprensione del fenomeno a rendere inverosimile che il presidente avesse potuto apprendere delle operazioni "baciate" nel corso delle attività del CdA, ovvero dall'esame dei dati dei quali disponeva in virtù della carica ricoperta. Questo, *a fortiori,* ove si fosse prestata la debita attenzione al fatto che i finanziamenti correlati che avevano caratterizzato l'operatività di BPVi non erano stati "statici" ma erano spesso cambiati nel tempo in ragione di rimborsi ovvero per altre cause (come segnalato dal teste Triban all'udienza 5.11.2019 e come evidenziato dallo stesso consulente del P.M. dott. Parisi all'udienza 12.11.2019, là dove questi aveva suggestivamente paragonato l'esito dell'attività di consulenza non già ad una fotografia del fenomeno in esame bensì ad un film che, di tale fenomeno, aveva seguito l'andamento a decorrere dal 30.6.2012 e fino al 31.3.2015).

Fatta tale premessa e ulteriormente precisato come, con riferimento alla posizione dei coimputati ZIGLIOTTO e PELLEGRINI, il primo giudice avesse correttamente escluso il coinvolgimento di costoro proprio in considerazione della difficoltà di identificare una "operazione baciata", l'appello ha evidenziato, nell'ordine:

- ✓ che lo ZONIN, per un verso, non era affatto dotato di una competenza maggiore di quella propria dello ZIGLIOTTO e, per altro verso, non aveva fruito di informazioni maggiori di quelle a disposizione di tale coimputato, come emerso nel corso dell'istruttoria e come già evidenziato nello stesso atto di impugnazione;
- ✓ che la prova del dolo, tanto con riferimento alla componente rappresentativa quanto a quella volitiva, non tollerava il ricorso a schemi presuntivi (neppure se "agganciati" a ipotetiche ed indimostrate posizioni di "dominio informativo") e men che meno a "indici di sospetto", pena la trasformazione "*della colpa in dolo*" e la degradazione "*del dolo ad eventualità di dolo*", proprio per effetto di una inammissibile semplificazione probatoria;
- ✓ che, con riferimento al tema della decurtazione dei finanziamenti dal patrimonio di vigilanza, lo scarto tra realtà effettiva e dati patrimoniali contabilizzati costituiva un elemento centrale nella ricostruzione dell'oggetto del dolo;
- ✓ che era già l'impiego, per alludere alle operazioni "baciate", di una sequela di differenti espressioni ("*operazioni baciate*", "*operazioni correlate*",

"*operazioni K*", "*big ticket*", "*operazioni di* portage", tanto che "*ogni area aveva le sue definizioni*", come precisato dal teste Baruffato) a rendere vago il concetto di riferimento; concetto, peraltro, parimenti indeterminato anche quanto alle modalità di ricostruzione (stante la evidenziata diversità di approcci "criteriologici");

- ✓ che, per la prova del dolo in ordine alle comunicazioni che avevano omesso di registrare, decurtandoli, i finanziamenti correlati, non poteva ritenersi sufficiente una generica consapevolezza (peraltro, nella specie, insussistente) del fenomeno in esame, ove non accompagnata anche dalla conoscenza della entità delle relative dimensioni in termini di significatività tali da alterare i valori patrimoniali di bilancio e, a cascata, quelli del titolo BPVi;
- ✓ che la peculiare natura di banca popolare dell'istituto vicentino rendeva non agevole la distinzione tra la qualifica di socio e quella di "affidato", specie in assenza di censure da parte degli organi di controllo, tanto che, sotto il primo profilo, era generalmente ritenuto fisiologico che il socio avesse pacchetti azionari, depositasse le proprie liquidità in banca e si facesse anche finanziare dalla banca medesima, sicché disporre di informazioni al riguardo costituiva elemento probatoriamente "neutro" ai fini in esame (donde l'irrilevanza di quanto emerso in ordine alle comunicazioni intercorse tra alcuni soci ed il presidente ZONIN, anche in occasione delle cene periodiche);
- ✓ che, tenuto conto della contestazione del reato in forma concorsuale, non erano emersi elementi di sorta per ipotizzare la tesi di un previo concerto tra i diversi coimputati ed ipotetici concorrenti;
- ✓ che, in ogni caso, una eventuale "vaga conoscenza" della possibilità che fossero state realizzate alcune operazioni irregolari, la mancata decurtazione delle quali non avrebbe determinato significativi scostamenti del Tier 1, ovvero degli altri parametri di bilancio (plurime testimonianze, invero, avevano evidenziato come un minimo di operazioni irregolari sarebbero state tollerate o, comunque, considerate non materialmente rilevanti[45]), non poteva certo equivalere alla rappresentazione (e successiva volizione) del fenomeno in concreto realizzatosi, la prova del dolo richiedendo la rappresentazione e volizione "del fatto storico nella sua globalità" (con conseguente irrilevanza dell'eventuale conoscenza delle operazioni poste in essere dai soli clienti Pitacco, Dalla Rovere o Roncato);

[45] Sul punto, l'appello richiama le deposizioni Scardone, Barbagallo, Antonini, Papacchini e Lio.

✓ che, d'altra parte, neppure era consentito "compensare" un deficit del momento volitivo con "*un solido momento rappresentativo*".

In definitiva, per non giungere ad una inaccettabile ed incostituzionale equiparazione tra conoscibilità e conoscenza dell'oggetto del dolo e per evitare, in sostanza, di travestire un rimprovero sostanzialmente colposo sotto le mentite spoglie di un rimprovero doloso, quei "segnali d'allarme" che la giurisprudenza aveva ripetutamente valorizzato quali indicatori tanto della componente rappresentativa quanto della "accettazione del rischio", non solo avrebbero dovuto essere "*perspicui e peculiari*", ma anche effettivamente percepiti come fattori annuncianti un illecito *in itinere*. Ad essi, poi, si sarebbe dovuto necessariamente accompagnare il momento volitivo. Ebbene, nel caso di specie, i segnali d'allarme che l'imputato ZONIN aveva ricevuto erano sostanzialmente gli stessi (difficoltà del mercato secondario; detenzione di azioni proprie da parte dei fondi; segnalazioni del socio Dalla Grana e dell'avv. Esini; articoli di stampa; riacquisti di azioni avvenuti nel 2014) che erano pervenuti agli altri componenti del CdA. Si era trattato, inoltre, di segnali vaghi e non precipui e, ad eccezione della vicenda del dipendente Villa, tutti già a conoscenza dell'autorità di vigilanza che, nondimeno, non aveva colto alcunché del fenomeno del capitale finanziato fino a quando, nel 2015, la BCE non aveva proceduto agli approfondimenti ispettivi. E, in ogni caso, i suddetti "segnali d'allarme" non erano stati percepiti dall'imputato (come, del resto, dagli ispettori di Banca d'Italia, dagli altri consiglieri di amministrazione e dai sindaci) in quanto tali, ovverosia come specifici e precipui. Comunque l'analisi di tutti gli "indicatori sintomatico-probatori" rivelatori del dolo eventuale (siccome indicati dalla giurisprudenza di legittimità nella nota Cass. Pen. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 38343, Thyssenkrupp) conduceva ad escludere che l'imputato fosse stato consapevole sia del fenomeno dei finanziamenti correlati, sia - ed in ogni caso - della sua reale entità. Nulla, comunque, avrebbe consentito di affermare che ZONIN, se avesse avuto certezza della irregolarità della situazione, avrebbe agito in un determinato modo (secondo la verifica controfattuale riconducibile alla c.d. "prima formula di Frank"), ovverosia avrebbe "avallato" la prassi in questione; prassi, del resto, che indeboliva il patrimonio della popolare e che, pertanto, andava in direzione esattamente opposta rispetto all'obiettivo di rafforzamento dell'istituto tenacemente perseguito dal presidente. E, sul punto, l'appellante ha

richiamato la pronunzia delle SSUU 26.11.2009, Nocera, in ordine all'atteggiarsi del dolo eventuale nella fattispecie di ricettazione, per evidenziare la necessità, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dello ZONIN, della conoscenza, da parte del predetto, tanto della effettiva natura quanto della portata del fenomeno delle operazioni "baciate", non essendo all'uopo sufficiente un mero stato di dubbio ovvero di sospetto.
Di qui la richiesta di assoluzione per assenza dell'elemento soggettivo dei reati, in difetto di adeguata prova sul punto.

2.4.4 Con il **quarto motivo** (oggetto di trattazione ai paragrafi 5 e 6 dell'impugnazione), l'appellante, in via subordinata, ha censurato l'incongruità del trattamento sanzionatorio.
Innanzitutto, la pena irrogata allo ZONIN era stata determinata in misura superiore rispetto a quella inflitta ai coimputati sulla base di quella inesistente posizione di assoluta egemonia all'interno della struttura di vertice dell'istituto di credito che, fondata esclusivamente sulla *vox populi*, aveva invece costantemente scandito le argomentazioni del tribunale, pur in difetto di ogni reale riscontro alla stregua degli esiti dell'istruttoria dibattimentale. Peraltro, si trattava di una dosimetria sanzionatoria confliggente con la semplice considerazione del ruolo dallo stesso primo giudice attribuito allo ZONIN nella vicenda delittuosa in esame, essendosi egli, anche nella prospettiva del tribunale, limitato ad avallare una prassi da altri ideata ed attuata. Sul punto, l'appellante ha infatti ribadito come l'imputato si fosse limitato a svolgere funzioni strategiche e di rappresentanza, astenendosi dal partecipare ai comitati esecutivi e a quelli di direzione, non avesse rilasciato alcuna lettera di garanzia e fosse anche rimasto del tutto estraneo alla vicenda dei fondi lussemburghesi.
Anche sotto il profilo dell'intensità del dolo, poi, il trattamento sanzionatorio non trovava alcuna giustificazione, solo a considerare che l'imputato aveva investito, negli aumenti di capitale dell'istituto, un patrimonio personale di più di venti milioni di euro, peraltro senza mai ricorrere ai finanziamenti della banca.
In ogni caso, l'incongruità della pena inflitta era palese ove confrontata con quelle irrogate ai coimputati e, in particolare, al GIUSTINI, il cui ruolo centrale

nell'operatività delittuosa era stato pure espressamente evidenziato dallo stesso tribunale.

In definitiva, tutti i parametri ex art. 133 c.p. (e, segnatamente, quelli inerenti alle modalità dell'azione, alla capacità a delinquere, ai motivi a delinquere, alla assenza di precedenti penali, alla condotta di vita antecedente e successiva al reato, al comportamento processuale ed alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale) avrebbero dovuto univocamente orientare per il contenimento della pena al minimo, anche con riferimento agli aumenti irrogati a titolo di continuazione per i reati considerati satelliti.

Peraltro, a tale ultimo riguardo (ovverosia quello inerente alla pluralità degli addebiti), l'appellante ha lamentato la violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale e del principio del *nemo tenetur se detegere*. Ciò in quanto, per un verso, le diverse contestazioni (tanto con riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza quanto a quelle di aggiotaggio) apparivano in realtà riconducibili ad un unico reato; e, per altro verso, la consumazione della prima condotta di ostacolo alla vigilanza contestata *sub* B1 avrebbe necessariamente implicato le successive condotte delittuose, pena l'autoincriminazione per tali ulteriori reati.

Sotto il primo profilo, infatti, l'informazione taciuta, ovvero falsata, era stata sempre la medesima (ovverosia l'esistenza di finanziamenti correlati che avrebbero comportato lo scomputo del relativo controvalore dal patrimonio di vigilanza), donde la configurabilità, con riferimento all'ipotesi delittuosa ex art. 2638 c.c., pur a fronte di una pluralità di condotte, di un unico reato (analogamente, del resto, a quanto previsto dalle fattispecie di cui agli artt. 513 *bis*, 609 *octies* c.p., parimenti caratterizzate dalla considerazione di una pluralità di "atti", rispettivamente, di concorrenza illecita e di aggressione sessuale).

Avrebbe dovuto orientare in tal senso una interpretazione conforme ai principi costituzionali di proporzionalità della pena, *a fortiori* considerato che, nel caso di specie, erano riscontrabili tanto l'identità dei titolari degli interessi lesi dalle condotte contestate quanto la "*unicità della spinta motivazionale*". Peraltro, nella peculiare vicenda *sub iudice*, si era in presenza di una triplicazione di fattispecie a fronte di un identico nucleo fattuale di riferimento, consistente nel supposto occultamento del fenomeno delle operazioni "baciate" e nella conseguente alterazione dei dati patrimoniali, nucleo dal quale erano in effetti

scaturite tanto le condotte di alterazione del prezzo dell'azione, quanto quelle di falsità in prospetto, quanto, infine, quelle di ostacolo alla vigilanza.
Ebbene, il divieto *di bis in idem* sostanziale, finalizzato ad evitare eccedenze sanzionatorie irrispettose del principio di proporzionalità della pena (divieto la cui portata sostanziale era stata recepita, nel solco delle pronunzie della Corte Edu e della Corte di Giustizia Ue, anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 43/18), avrebbe imposto, in ragione della sovrapponibilità fattuale delle imputazioni, l'esclusione del concorso dei reati, segnatamente facendo applicazione del principio di consunzione, con conseguente "sopravvivenza" della sola fattispecie di ostacolo alla vigilanza, più grave in ragione della contestazione della relativa aggravante di cui al terzo comma della disposizione incriminatrice di riferimento. Tale soluzione, del resto, sarebbe stata anche coerente con la doverosa considerazione del richiamato principio del *nemo tenetur se detegere*, rispetto al quale non poteva condividersi quanto sostenuto dal tribunale in ordine alla sua portata sostanzialmente limitata all'ambito processuale. In particolare, sul punto, per contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il principio in esame non avrebbe potuto trovare applicazione al di fuori dei casi previsti ex art. 384 c.p., l'appellante ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE 24.2.2021 (là dove era stato riconosciuto, in conformità con i principi di cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il diritto al silenzio di chi fosse stato richiesto dall'autorità amministrativa di fornire notizie che avrebbero potuto esporlo a sanzioni penali), nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/19.

2.4.5 Infine, con il **quinto motivo** (oggetto di trattazione al paragrafo 7 dell'impugnazione), l'appellante ha censurato la violazione della disciplina in materia di confisca.
In primo luogo, premesso che il tribunale aveva disposto la confisca per equivalente per un ammontare pari all'entità dei finanziamenti erogati per le operazioni "baciate" (considerando tali finanziamenti come i "beni utilizzati per commettere il reato", alla stregua della lettera dell'art. 2641 c.c. e delle considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 112/19), l'appellante ha anzitutto censurato la decisione impugnata per la mancata previa verifica della concreta praticabilità della confisca

diretta. In effetti, le considerazioni svolte dal primo giudice - là dove il tribunale aveva argomentato detta impossibilità sul rilievo della sottoposizione dell'istituto di credito a liquidazione coatta amministrativa - non trovavano affatto il conforto della univoca giurisprudenza di legittimità, essendo riscontrabile, in proposito, un contrario, preferibile orientamento.
Per vero, l'esistenza di una procedura concorsuale non avrebbe potuto essere considerata preclusiva della confisca diretta dei beni della società, come anche precisato da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità non solo con riferimento alla ablazione del profitto dei reati ma anche dei beni utilizzati per commetterli (Cass. Sez. V, 21.1.2020, nr. 5400; Cass. Sez. nr. 6391 del 4-18.2.2021). Peraltro, anche con riferimento al "conflitto" ravvisabile tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura e quello discendente dal sequestro, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la prevalenza del vincolo del sequestro (Cass. Sez. III, 18.1.2020, nr. 15776).
Infine, neppure sussisteva, nel caso di specie, l'unico ostacolo effettivamente in astratto ravvisabile rispetto alla confisca diretta - ovverosia quello della riferibilità dei beni da sottoporre a confisca a soggetto estraneo al reato - non potendosi l'istituto di credito ritenere tale, avendo pacificamente tratto profitto dalla commissione dei reati.
In secondo luogo, l'appellante ha evidenziato come sottoporre a confisca i finanziamenti concessi dalla BPVi per l'acquisto delle azioni proprie in quanto "beni utilizzati" per commettere i reati di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c., avrebbe violato i principi costituzionali. In proposito ha richiamato la già citata sentenza Corte Cost. 112/19 che, ravvisata la natura sostanzialmente punitiva della confisca ex art. 187 *sexies* TUF in relazione ai beni utilizzati per commettere l'illecito in questione, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e non del solo profitto. Questo, sul rilievo dei principi della personalità della responsabilità penale, della proporzionalità ed individualizzazione della pena e del necessario orientamento rieducativo della stessa. Sicché, tenuto conto del contenuto - del tutto speculare - ravvisabile tra la disposizione oggetto della citata declaratoria di incostituzionalità e quella di cui all'art. 2641 c.c., ha sollecitato la Corte territoriale a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione da ultimo

citata, con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti di ZONIN Giovanni, ovvero, in alternativa, a promuovere il relativo incidente di costituzionalità.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto:

- in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale con conseguente trasferimento del procedimento all'autorità giudiziaria di Roma;
- ai sensi dell'art. 603 c.p.p., disporsi la rinnovazione del dibattimento con escussione dei testi specificamente indicati nell'impugnazione e con l'espletamento di perizia ai fini di accertare entità e caratteristiche del fenomeno del capitale finanziato;
- in via principale, assolversi l'imputato per non avere egli commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato e, conseguentemente, revocarsi la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili;
- revocarsi la confisca per equivalente per mancata previa verifica della praticabilità della confisca diretta nei confronti di BPVi;
- in ogni caso, escludersi la possibilità di applicare la confisca per equivalente in relazione ai beni utilizzati per commettere il reato, ovvero, in via gradata, sollevarsi la questione di costituzionalità con riferimento alla disposizione di cui all'art. 2641, co.2, c.c. per contrasto con gli articoli 3, 27, 42 Cost.;
- in via subordinata, previo assorbimento delle fattispecie di aggiotaggio e falso in prospetto nel più grave delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, applicarsi il solo trattamento sanzionatorio previsto per tale ultima fattispecie;
- comunque, contenersi la pena nel minimo e, questo, tanto con riferimento alla pena base quanto agli eventuali aumenti a titolo di continuazione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza.

2.4.6 Quindi, con **motivi nuovi** tempestivamente depositati, i difensori dell'imputato hanno ulteriormente argomentato in ordine alla erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla confisca.

Inoltre, hanno sollecitato la rinnovazione dell'attività istruttoria nei termini più oltre precisati.

Sotto il primo profilo, da un lato, hanno richiamato, oltre alla già citata sentenza della Corte Costituzionale 112/19, le precedenti pronunzie del Giudice delle leggi nn.ri 68/17, 223/18 e 63/19, onde evidenziare la natura

di sanzione penale non solo della confisca per equivalente ma anche di quella diretta, stante la sua valenza punitiva là dove la stessa abbia un carattere peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale precedente all'illecito; e, dall'altro, hanno evocato la recente modifica legislativa dell'art. 187 TUF per effetto della Legge Europea 238/21 (che ha escluso che potesse disporsi la confisca del prodotto del reato di abuso finanziario nonché dei beni utilizzati per commetterlo), trattandosi di innovazione legislativa inequivocabilmente attestante come, anche in materia penale, la confisca non possa eccedere il profitto dell'illecito.

Conseguentemente, hanno denunziato l'illegittimità costituzionale, non solo, come già sostenuto negli originari motivi, della disposizione di cui all'art. 2641, 2° co, c.c., ma anche di quella di cui al comma primo del medesimo articolo, là dove dette disposizioni prevedono la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, ovvero di beni dal valore equivalente. Si tratterebbe, infatti, delle uniche (residue) ipotesi di disposizioni dell'ordinamento che, nell'ambito dei delitti finanziari, continuerebbero a prevedere la confisca dei beni utilizzati per la commissione del reato, peraltro attraverso il ricorso ad un criterio di quantificazione "rigido", non commisurato alla condotta del reo e non proporzionato al profitto eventualmente da questi conseguito, con violazione, sul punto, dei parametri di cui agli artt. 3, 27 Cost..

Di qui la richiesta, in via prioritaria, di interpretazione di dette disposizioni in modo conforme alla Legge fondamentale, con conseguente limitazione della confisca disposta nei confronti dell'imputato al solo profitto del reato.

In subordine, hanno sollecitato la Corte a sollevare incidente di costituzionalità.

In via di estremo subordine, infine, hanno chiesto la revoca della confisca perché applicata in difetto del requisito della sussidiarietà, stante la mancata verifica della praticabilità della confisca diretta nei confronti della società, non costituendo, sul punto, la procedura concorsuale un ostacolo decisivo.

Sotto il secondo profilo, poi, hanno sollecitato - evocando la giurisprudenza della Corte Edu formatasi in relazione all'art. 6 CEDU - la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, hanno chiesto l'escussione dei membri del CdA e del collegio sindacale che, già citati nel giudizio di primo grado, si erano in quella sede avvalsi della facoltà di non rispondere in quanto indagati, trattandosi di soggetti la cui posizione era stata *medio tempore*

definita con provvedimento di archiviazione, con conseguente mutamento del regime giuridico di escussione testimoniale. Il principio di effettiva oralità, infatti, avrebbe imposto l'audizione dei testimoni – *a fortiori* nel caso di fonti mai escusse - non solo nel caso di giudizio d'appello che faccia seguito a sentenza di assoluzione, ma ogniqualvolta si imponga il riesame di una causa, in fatto o in diritto. E, nel caso di specie, le testimonianze dei componenti del CdA e del collegio sindacale rivestirebbero il carattere della decisività ai fini della comprensione dell'effettivo ruolo svolto dallo ZONIN nell'ambito di BPVi, tenuto peraltro conto delle peculiari considerazioni svolte, sul punto, nella sentenza di primo grado. Di qui la richiesta di escussione dei testimoni Breganze, Monorchio, Dossena, Zuccato, Tibaldo, Pavan, Sbabo, Bianchi, Macola, Fantoni, Zamberlan, Cavalieri e Piussi.

2.5 Appello proposto da ZIGLIOTTO Giuseppe

Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello anche il difensore di ZIGLIOTTO Giuseppe.

2.5.1 In particolare, con il **primo motivo**, l'appellante ha lamentato la erronea formula assolutoria adottata dal tribunale ("*perchè il fatto non costituisce reato*") a fronte di un compendio probatorio che avrebbe dovuto necessariamente orientare per un proscioglimento motivato dalla estraneità dell'imputato alle condotte oggetto di imputazione, ovvero dall'insussistenza dei fatti allo stesso ascritti. A ben vedere, del resto, lo stesso apparato argomentativo della decisione era caratterizzato da plurimi, significativi passaggi nei quali, da un lato, si era dato atto dell'assenza "*di alcuna significativa prova del coinvolgimento dell'imputato nella programmazione e/o attuazione delle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza, siccome cristallizzate nelle imputazioni*" (così era dato leggere alle pagg. 768 e ss. della sentenza); e, dall'altro, si era precisato che "*le condotte addebitate a ZIGLIOTTO attengono alla sua operatività in veste di cliente coinvolto in operazioni illegittime*", sicché "*desumere da ciò la prova di un concorso materiale di condivisione operativa delle condotte manipolatorie e*

di falsa informazione al mercato ed alla vigilanza" avrebbe comportato " *una inammissibile semplificazione probatoria...*" (così alle pagg. 771 e ss.).

2.5.2 Quindi, con il **secondo motivo**, ha censurato la erroneità della individuazione e della valutazione delle operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza che avrebbero dovuto essere detratte dal capitale della banca con riferimento all'"*operazione Zeta*".

In effetti, era errato ritenere che la *Zeta s.r.l.* avesse acquistato azioni dell'istituto di credito in attuazione di una operazione correlata. Si trattava, in particolare, di una conclusione alla quale il primo giudice era pervenuto sulla scorta delle deposizioni dei testi Baruffato e Criscuolo, della contabilizzazione dei relativi interessi e del contenuto del memorandum redatto dall'imputato. Sennonché:

- ✓ incontestato il fatto che la *Zeta s.r.l.* avesse impiegato, per l'acquisto di azioni BPVi, finanziamenti erogati dallo stesso istituto di credito;
- ✓ e considerato che, per unanime riconoscimento, costituiva prassi comune quella dell'erogazione di credito da parte delle banche popolari in favore dei rispettivi soci (come precisato dal teste Barbagallo, le dichiarazioni del quale, del resto, erano state anche riportate nella relazione scritta fornita nel corso dell'audizione parlamentare),

ha osservato l'appellante che quella compiuta da *Zeta s.r.l.* non poteva affatto definirsi una operazione correlata. Sul punto, infatti, il tribunale aveva acriticamente sposato la tesi dei cc.tt. del P.M. - i quali, per individuare quali fossero le cc.dd. operazioni "baciate", avevano all'uopo considerato ogni finanziamento che fosse stato utilizzato per l'acquisto di azioni dell'istituto (a prescindere, quindi, dal tempo intercorso tra finanziamento ed acquisto, nonché dalla stessa percentuale riscontrabile tra entità del capitale erogato ed importo impiegato per l'acquisto dei titoli) - e, così facendo, aveva del tutto trascurato le contrarie, argomentate considerazioni spese dal prof. Perini e dal prof. Gualtieri, consulenti, rispettivamente, delle parti GIUSTINI e ZIGLIOTTO-ZONIN, là dove costoro avevano dettagliatamente evidenziato come, al fine di individuare correttamente le "baciate", si sarebbero dovuti considerare gli ulteriori criteri del "nesso teleologico" e (nell'ipotesi di acquisto di titoli sul mercato secondario) del "merito creditizio" (come anche precisato, a tale ultimo riguardo, dal teste Parascandolo il quale, in effetti, aveva

sottolineato l'importanza, quale canone interpretativo, proprio del concetto del rischio di impresa).

In ogni caso, la varietà dei criteri utilizzabili sul punto – e, quindi, l'incertezza che regnava in materia - era palesemente emersa dalle variegate prassi operative adottate, in proposito, dagli organi di vigilanza (CONSOB/Banca d'Italia/società di revisione). Del resto, gli stessi PP.MM., nel corso delle rispettive requisitorie (così come nella richiesta di archiviazione nel procedimento RGNR 3862/16 iscritto a carico di tutti i membri del CdA), avevano dato mostra di essere ben consapevoli di ciò.[46]

Ebbene, nel caso della *Zeta s.r.l.* era decisivo considerare che tale società aveva rimborsato l'intero finanziamento di 14 milioni (versando 8,5 milioni attinti dalla liquidità propria e 5,5 milioni derivanti dalla vendita parziale degli 11 milioni in azioni BPVi detenuti da tale società), nonostante tale restituzione fosse poi stata del tutto obliterata nella sentenza impugnata.

Più nel dettaglio, l'appellante ha precisato:

- ✓ che *Zeta s.r.l.* era una *holding* finanziaria ed immobiliare, nell'ambito della quale l'imputato – il quale, peraltro, poiché quotidianamente impegnato presso l'Associazione Industriali, si recava di rado presso la sede della suddetta società - si occupava delle partecipazioni (all'epoca ammontanti, complessivamente a circa 15 milioni), mentre il fratello, ZIGLIOTTO Gianmarco, curava gli investimenti immobiliari (all'epoca aventi un valore complessivo di circa 10 milioni);
- ✓ che i fratelli ZIGLIOTTO, nell'anno 2008, con i proventi della vendita della partecipazione nella società *Trafimet*, avevano acquistato, per un controvalore di 1,2 milioni di euro, azioni BPVi ed avevano altresì sottoscritto, per un valore di 300.000 euro, un prestito obbligazionario convertibile, così portando la loro partecipazione nell'istituto di credito ad un valore di circa 1,5 milioni di euro (valore al quale si doveva poi aggiungere quello delle azioni detenute a titolo personale);
- ✓ che, quindi, tra i titoli posseduti tramite *Zeta s.r.l.* e quelli posseduti dall'imputato a titolo personale, si era in presenza di strumenti finanziari aventi un valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro, sicché lo stesso

[46] Il riferimento dell'appellante è alle affermazioni, rispettivamente, dei PP.MM. dott. Pipeschi (riportate alle pagg. 69-71 del verbale stenotipico dell'udienza 3.12.2020) e dott. Salvadori (riportate alle pagg. 28-32 del verbale stenotipico della medesima udienza).

imputato, dopo il presidente ZONIN, era il maggior azionista della banca e, quindi, tra i soggetti che avevano subito il danno più consistente (al quale, peraltro, doveva aggiungersi il pregiudizio rappresentato dagli oltre 700.000 euro pagati a titolo di interessi passivi per i finanziamenti ottenuti dalla predetta *Zeta s.r.l.*);

- ✓ che, nel 2012 - ovverosia nel periodo nel quale si collocavano le operazioni oggetto di contestazione - *Zeta s.r.l.* aveva in essere una pluralità di trattative commerciali (alcune poi concretizzatesi, altre no) per un importo complessivo di 14-15 milioni di euro (tra le operazioni in questione l'appellante ha dettagliatamente richiamato quelle relative ad "*Ares Line*", a "*Domitalia*", a "*Salin Immobiliare*" ed a "*New Coir*") e, non avendo la liquidità necessaria per portarle a termine, aveva ricercato sul mercato un idoneo finanziamento, innanzitutto rivolgendosi ad UBS, con cui già intratteneva rapporti, e, successivamente, stanti le difficoltà operative che erano emerse (segnatamente, la necessità di disinvestimento di strumenti finanziari, come precisato dal teste Visentin), seguendo il suggerimento di GIUSTINI Emanuele, a BPVi;
- ✓ che era stato intorno alla fine di settembre-inizi di ottobre 2012 che il GIUSTINI aveva iniziato ad istruire la pratica di finanziamento per un importo di 12,5 milioni di euro, importo dalla banca ritenuto coerente con il merito creditizio *di Zeta s.r.l.;*
- ✓ che solo successivamente - in un "*secondo momento*" (rispetto all'avvio della pratica di finanziamento) seguendo la terminologia dell'appellante - era stato comunicato a BPVi che parte di questo importo, pari a circa 2,5 milioni di euro, sarebbe stato impiegato per l'acquisto della partecipazione in *Ares Line*, come precisato dai testi Baruffato e Criscuolo, il quale ultimo figurava come il proponente della P.E.F. (proposta di fido elettronica), peraltro significativamente caratterizzata da una motivazione sottostante tutt'altro che generica[47];
- ✓ che solo a questo punto (e, quindi, in un "*terzo momento*") lo ZIGLIOTTO era stato richiesto di investire la rimanente somma di 10 milioni di euro (somma che non aveva ancora impiegato, né lo avrebbe fatto a breve) in azioni della banca, fermo restando che, non appena *Zeta s.r.l.* avesse venduto dette

[47] Il riferimento è al doc. nr. 2 della produzione difensiva effettuata all'udienza 30.5.2019, il cui contenuto è riportato a pag. 15 dell'atto di appello, sub nota nr. 8.

azioni, avrebbe investito il relativo importo nell'acquisto di partecipazioni in altre società, come desumibile, ancora, dalle deposizioni dei citati Baruffato e Criscuolo.

Ebbene, tale scansione degli eventi rendeva evidente come l'operazione conclusa da *Zeta s.r.l.* con BPVi non fosse affatto una operazione di "*portage*".

Quindi, con riferimento all'Aucap 2013, il difensore ha evidenziato che si era trattato dell'adesione, da parte di *Zeta s.r.l.*, all'operazione di aumento di capitale, adesione effettuata utilizzando, per l'importo complessivo di 1 milione di euro (500.000 euro investiti in azioni, altrettanti in obbligazioni), parte del fido di 1,5 milioni concesso dall'istituto, il tutto mentre la restante parte del finanziamento era stata destinata all'impiego in altre operazioni commerciali, come dettagliatamente riferito dall'imputato nel corso del proprio esame.

Quanto, poi, alla vendita parziale delle azioni BPVi detenute da *Zeta s.r.l.* effettuata nel 2014, si era trattato della cessione di 88.000 azioni, per un controvalore di 5,5 milioni (ovverosia della vendita di circa la metà delle azioni dell'istituto detenute dalla società in questione), motivata esclusivamente da ragioni fiscali (segnatamente, dalla impossibilità di dedurre completamente gli interessi passivi del finanziamento, stante la natura di società mista immobiliare-finanziaria di Zeta s.r.l., come precisato dal consulente fiscale dott. Bagnara[48]). Peraltro, anche successivamente alla svalutazione dell'azione, gli interessi del finanziamento erano stati regolarmente corrisposti da *Zeta s.r.l.* con fondi propri e, già a maggio del 2014, la società aveva parzialmente restituito il finanziamento (poi rinegoziato ed estinto nel 2016) per l'importo di 1,2 milioni di euro, senza vendere alcuna azione; circostanza, questa, logicamente incompatibile con una operazione concordata *ab origine*.

In definitiva, nessuna delle operazioni di acquisto di azioni BPVi poste in essere da *Zeta s.r.l.* aveva le caratteristiche proprie delle "baciate", se non quella della vicinanza temporale (caratteristica, quest'ultima, significativa secondo i parametri valorizzati dalla BCE ma, ad esempio, non per quelli adottati dalla CONSOB).

Si era in presenza, infatti, di operazioni:

[48] Cfr. consulenza Bagnara – Bocchi, prodotta come documento all'udienza 23.9.2020.

- ✓ poste in essere a seguito di finanziamenti inizialmente destinati all'acquisto di partecipazioni in altre società;
- ✓ caratterizzate da causali dettagliate;
- ✓ realizzate da società il cui merito creditizio era ampiamente sussistente;
- ✓ prive di scadenza, bensì connotate dal mantenimento, per un tempo significativo, dei titoli, poi venduti (peraltro solo in parte) unicamente per ragioni fiscali;
- ✓ non connotate dallo storno di interessi, né dal rilascio di lettere di garanzia;
- ✓ rispetto alle quali erano stati regolarmente pagati gli interessi (nella specie per l'importo, non certo irrilevante, di 700.000 euro);
- ✓ alle quali, infine, aveva fatto seguito la restituzione del finanziamento (peraltro effettuata, in prevalenza, con fondi propri).

Conseguentemente l'appellante ha escluso che si trattasse di operazioni che avrebbero dovuto comportare lo scomputo dell'importo finanziato dal patrimonio di vigilanza.

Inoltre ha contestato che deponessero per la natura correlata delle operazioni effettuate da *Zeta s.r.l.* le circostanze pure all'uopo valorizzate dal primo giudice ai punti 2 e 2.1 della sentenza impugnata. Così era per il messaggio sms ("*Faccio anche ZIGLIOTTO. Marin d'accordo. Vedi problemi?*") intercorso tra GIUSTINI e Sorato di cui al documento 661 del P.M., trattandosi di comunicazione che, al più, dimostrava che quello che era stato fatto era avvenuto all'insaputa dell'imputato; così per l'ulteriore messaggio sms (" *Ti ricordo ZIGLIOTTO da parlarne con Presidente per fido da farsi sulla finanziaria*") inviato da MARIN a Sorato di cui al doc. 665 del P.M., in quanto privo di ogni valore probatorio (risultando evidente il riferimento alla disciplina ex art. 136 TUB e, dunque, alla necessità di avvertire il presidente affinché venisse adottata la relativa procedura di uscita dall'aula dell'interessato); così, inoltre, in relazione alla tabella - peraltro non redatta dall'imputato - contenente lo specchietto di riepilogo delle competenze di cui al documento nr. 737 del P.M., essendo inequivoco che quello del 4,75% ivi indicato era il tasso interno applicato ad *Ares Line* per il favore fattole da *Zeta s.r.l.* anticipandole la relativa somma, come precisato dal teste Franceschi e come anche dimostrato dal documento nr. 16 prodotto dalla difesa all'udienza 30.6.2020; così, ancora, in ordine alla e-mail di cui al documento nr. 121 del P.M., trattandosi di comunicazione inerente ad una richiesta di rimborso da

intendersi come avente ad oggetto la riduzione legittima dei tassi più volte sollecitata da Gianmarco ZIGLIOTTO e, per suo conto, dalla impiegata della *Zeta s.r.l.* Cardellina Rosanna, come da quest'ultima precisato nel corso della propria escussione dibattimentale; così, infine, in relazione al rimborso di cui al documento nr. 121 del P.M., trattandosi di documento che andava interpretato come conseguente non già ad una richiesta di storno bensì di mitigazione dei tassi di interesse (peraltro mai andata a buon fine), come desumibile dalla congiunta valutazione delle deposizioni rese dai testi Criscuolo, Marcuzzo ed Amato.

Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche valorizzate dal primo giudice al punto 2.2 della sentenza, trattavasi di conversazioni tutte successive ai fatti e che, ove debitamente contestualizzate, non avrebbero potuto affatto costituire elementi di prova a carico, attestando piuttosto - ed unicamente - il disperato tentativo dell'imputato di comprendere la ragione per la quale figurasse tra gli indagati. In tal senso, infatti, andava interpretata la telefonata nr. 135 del 25.8.2015, intercorsa con Bocca Luigi (conversazione nella quale l'imputato aveva affermato di essere uno dei consiglieri finanziati dall'istituto, al contempo negando di essere a conoscenza del fatto che tale pratica riguardasse altri soci), come, d'altronde, convincentemente spiegato dallo stesso ZIGLIOTTO nel corso del proprio esame dibattimentale. Infine, in relazione al *memorandum* di cui al documento del P.M. nr. 731, parimenti valorizzato al punto 2.2 della sentenza, il difensore ha rappresentato trattarsi di documento redatto "di getto" dal proprio assistito (il quale, peraltro, aveva fatto confusione in ordine alle date delle operazioni effettuate con *Zeta S.r.l.*); documento, tuttavia, che conteneva il riferimento alle sole operazioni effettuate dalla predetta *Zeta s.r.l.* per le quali la società aveva pagato interessi passivi ed il cui complessivo tenore, a ben vedere, deponeva per la più totale ed assoluta ignoranza di aver posto in essere operazioni anche solo irregolari.

Infine, il difensore ha evidenziato come i punti 3, 4 e 5 della sentenza avessero fatto riferimento a temi (trattasi, segnatamente: dell'operazione effettuata da Gianmarco ZIGLIOTTO; dell'operazione UBS inerente al finanziamento utilizzato dall'imputato per l'acquisto di derivati e non di azioni della banca; della e-mail inviata a GIUSTINI e Giacon nella quale l'imputato

precisava "*BPV non opera con questa politica e che forse hanno capito male o il funzionario non si è espresso bene*") estranei alla imputazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la modifica, in termini più favorevoli, della formula adottata dal primo giudice per mandare assolto ZIGLIOTTO Giuseppe e, segnatamente, insistendo per il proscioglimento del proprio assistito non già "perché il fatto non costituisce reato", bensì "per non avere commesso il fatto".

3. Appello proposto da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa.

Avverso detta sentenza ha interposto appello Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. con impugnazione che ha devoluto alla cognizione della Corte i punti della sentenza inerenti alla affermazione di responsabilità dell'ente in relazione agli illeciti amministrativi ascritti ai capi di imputazione *sub* A2, B2, C2, D2, E2 F2, G2, H2, M2 ed N2, al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, co.2 lett. b, D. L.vo 231/01, alla quantificazione del profitto del reato di ostacolo alla vigilanza di cui al capo N2, alla quantificazione della sanzione ed alle spese processuali.

3.1 Con il **primo motivo** ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo della erroneità dell'affermazione della sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio per l'ente derivante dai reati presupposti. In particolare, il primo giudice aveva esplicitamente sostenuto che i reati in contestazione, sebbene parte integrante di una politica di impresa che, all'esito, si era addirittura rivelata dannosa per l'istituto di credito, fossero stati espressione di una attività posta in essere nell'interesse ed a vantaggio di tale ente, in quanto strumentali a non farne emergere l'operatività illecita e, così, per un verso, a consentire l'afflusso di nuovo capitale e, per altro verso, ad assicurare il mantenimento di quello esistente. Questo, sul rilievo della doverosa distinzione tra le singole operazioni di capitale finanziato, da un lato, e le specifiche condotte delittuose, dall'altro; condotte, queste ultime, successive

alle prime e funzionali a consentire di realizzare un vantaggio economico immediato nei termini anzidetti.

In definitiva – ha precisato l'appellante - il tribunale aveva tarato la prospettiva di giudizio sulla valutazione dell'interesse dell'ente in un momento successivo rispetto alle condotte delittuose.

Ebbene, tale interpretazione era errata.

In effetti, il difensore, dopo avere premesso:

- ✓ che la differenza tra l'ente attuale (BPVi in L.C.A.) e quello amministrato/diretto dagli imputati non aveva rilevanza alcuna in punto di responsabilità amministrativa, in ragione della "autonoma oggettività" che costituiva la "cifra interpretativa" della disciplina in materia;
- ✓ che il criterio di ascrizione stabilito ex art. 5 D. L.vo 231/01 imponeva di avere riguardo all'interesse o al vantaggio in relazione al singolo e specifico fatto di reato presupposto volta a volta addebitato alla persona fisica;
- ✓ che il fatto del quale l'ente era chiamato a rispondere, trattandosi di fatto proprio ed autonomo dell'ente medesimo, non poteva identificarsi con il reato commesso,

sottolineava come l'elemento costitutivo della responsabilità amministrativa rappresentato dall'interesse/vantaggio dovesse essere valutato con diretto riferimento alla persona giuridica e dovesse essere necessariamente tale, in un'ottica di valutazione *ex ante*, da prospettare il verificarsi di una situazione migliorativa per l'ente in questione; prospettiva, peraltro, da valutarsi in termini squisitamente oggettivi e non già sulla base della ricostruzione "*dell'attitudine psicologica dell'autore del reato presupposto*", nella sfera esclusiva del quale restavano, per contro, gli estremi costitutivi del reato perpetrato. Donde, sotto tale profilo, l'impossibilità di valutare l'interesse dell'ente sulla base del movente che aveva guidato gli autori del reato e che, ripetutamente, era stato da costoro identificato "*nell'interesse della banca*". In altri termini l'interesse rilevante era solo quello, per un verso, avente una dimensione oggettiva e, per altro verso, identificabile, *ex ante*, in un reale utile per l'ente; utile, peraltro, da valutarsi in una prospettiva funzionale e strumentale rispetto alla persona giuridica. Quanto al vantaggio, poi, valevano le medesime considerazioni, con la precisazione, tuttavia, che la identificazione di tale elemento presupponeva una valutazione da effettuarsi *ex post*.

Ebbene, già tali considerazioni consentivano - ad avviso dell'appellante - di apprezzare l'errore di valutazione nel quale era incorso il primo giudice, solo a considerare, da un lato, che non rientrava certamente nell'interesse della banca effettuare un aumento di capitale con mezzi della banca medesima (trattandosi di operazione che, sin dal momento genetico, si presentava come foriera di un impoverimento patrimoniale dell'istituto); e, dall'altro, che nessun vantaggio era derivato alla BPVi dai reati perpetrati dagli imputati, reati che, al contrario, avevano generato un pregiudizio di vaste dimensioni.
Più nel dettaglio, con riferimento al fenomeno sottostante alle condotte contestate di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, il difensore ha sottolineato - alla stregua, segnatamente, di quanto riferito dai testi Barbagallo e Iorio - come gli aumenti di capitale effettuati negli anni 2013 e 2014, lungi dal rafforzare la stabilità patrimoniale dell'istituto vicentino, avessero unicamente creato una parvenza di stabilità e solidità economico-finanziaria (posto che si erano tradotti in una costruzione fittizia di patrimonio). Per un verso, infatti, le risorse utilizzate per gli aucap erano state fornite dal medesimo istituto di credito, sicché non vi era stata alcuna reale immissione di nuove risorse finanziarie; e, per altro verso, la neutralizzazione degli interessi passivi attraverso il cosiddetto "storno" si era tradotta in un depauperamento per l'istituto di credito, per effetto di operazioni "in perdita" (come del resto emerso nel corso dell'esame dell'imputato MARIN e comprovato da specifiche deposizioni testimoniali[49]).
In effetti, la deposizione del teste ispettore Manni era stata illuminante in ordine all'antieconomicità di tali operazioni.
Il contenuto delle lettere di impegno rinvenute nel corso dell'ispezione BCE, poi, aveva confermato il carattere pregiudizievole per il patrimonio societario delle operazioni suddette (in quanto sostanzialmente tali da trasformare le azioni in obbligazioni, senza alcun reale apporto di risorse nuove in cambio di una quota parte del capitale sociale, come precisato dalla teste Papacchini).
Donde l'impossibilità di ravvisare, *ex ante*, alcuna positiva ripercussione di tali operazioni, poste in essere dalle persone fisiche, sulla persona giuridica.

[49] L'appellante ha richiamato le deposizioni del responsabile dell'audit, Bozeglav; del capo area BPVi di Treviso, Casarotti; dei clienti Tagliabue, Toffano, Rigon, De Franceschi e Tiso; del già citato Iorio, del responsabile della direzione *business* Amato, del responsabile *corporate* BPVi Baruffato, del gestore del settore private banking Tessarollo, dei direttori regionali BPVi Veronese e Premi.

Inoltre, altrettanto pregiudizievoli per l'istituto di credito erano state le operazioni legate all'investimento di circa 350 milioni di euro nei fondi lussemburghesi "Athena" ed "Optimum", in considerazione della natura delle operazioni poste in essere, del tutto eccentriche (come emerso solo al momento della *disclosure* circa il sottostante dei fondi) rispetto all'interesse di BPVi, peraltro unico sottoscrittore dei fondi medesimi, con conseguente aumento del rischio di danno in caso di scelta di disinvestimento (come precisato dal teste Lionetti), danno, poi, puntualmente verificatosi (come evidenziato dal teste Iorio).

D'altronde, le operazioni suddette - e, in particolare, le "operazioni baciate" - avevano costretto la *governance* aziendale subentrata a seguito delle verifiche BCE a fronteggiare una situazione davvero critica, di assoluta debolezza rispetto al tentativo di recuperare le perdite della precedente amministrazione (amministrazione, la prima, che aveva concesso fidi a clienti dall'apparente merito creditizio, la capacità restitutoria dei quali, al contrario, nella maggior parte dei casi, era risultata inesistente, con l'ulteriore anomalia che le garanzie dei finanziamenti erano state costituite, sovente, dalle stesse azioni; circostanza, questa, che si era riverberata negativamente, *ab origine*, sulla possibilità di recupero del capitale erogato).

Tanto precisato con riferimento all'operatività sottostante alle condotte delittuose ex artt. 2637 e 2638 c.c., il difensore ha ribadito come la sottoscrizione di azioni di nuova emissione attraverso finanziamenti erogati dallo stesso istituto emittente, al pari dell'acquisto delle azioni BPVi sul mercato secondario ugualmente effettuato attraverso l'erogazione di credito da parte della banca vicentina, fossero operazioni che, sin dall'origine, compromettevano la consistenza economico-patrimoniale dell'istituto. Ed analoghe conclusioni si imponevano per gli investimenti nei fondi lussemburghesi e per gli impegni di garanzia.

Ciò posto, era su tali modalità operative sottostanti che si erano innestate le condotte di occultamento, con mezzi fraudolenti, dell'effettività della situazione. Nondimeno, si trattava di condotte (volte a far apparire come effettivo un aumento di capitale; ovvero a sostenere artificiosamente l'appetibilità del titolo; ed, in ogni caso, a nascondere la effettività della situazione sottostante) del tutto distoniche e confliggenti, sul piano oggettivo, con l'interesse di BPVi, istituto che, al pari di qualsiasi altra banca, non poteva

certo ritenersi oggettivamente interessato ad un aumento di capitale fittizio, tale da risolversi in un depauperamento della consistenza economica della banca.

In un siffatto contesto, la tesi espressa dal tribunale, secondo il quale i reati erano stati "*strumentali proprio a non rivelare tale operatività*", lungi dal comprovare l'esistenza di un interesse della banca rispetto a ciascun singolo reato, deponeva in senso esattamente opposto, dato che l'istituto aveva il contrario interesse di concludere operazioni sostenibili, ovvero di interrompere una operatività pregiudizievole per i propri obiettivi istituzionali.

L'esito drammatico per BPVi del disvelamento dell'occultamento di tali irregolari modalità operative, del resto, confermava come queste ultime fossero in radicale contrasto con gli obiettivi della banca.

A ben vedere, infatti, il reato ex art. 2638 c.c. non poteva affatto sostenersi fosse stato perpetrato nell'interesse dell'ente, trattandosi di delitto sostanziatosi nell'occultamento alla autorità di vigilanza di informazioni che, se comunicate, avrebbero impedito il rilascio dei nulla osta necessari per gli aumenti di capitale, ovvero per il riacquisto delle azioni proprie e, cioè, per operazioni tutte certamente dannose, sin dall'origine, per l'ente medesimo (come concluso, in fattispecie analoga, dal P.M. presso il tribunale di Siena nel decreto di archiviazione prodotto in allegato all'atto di appello, *sub* 1).

In buona sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, l'interesse della banca non avrebbe certo potuto essere individuato nell'occultamento della debolezza patrimoniale dell'istituto medesimo al fine di "*conseguire afflussi di capitale e mantenere l'operatività*" e, così, scongiurare interventi più incisivi dell'autorità di vigilanza, trattandosi di obiettivi contrari a quelli propri di un ente bancario e, anzi, forieri di rischi e pericoli.

Diversamente opinando - ha osservato l'appellante - ogni condotta di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza finirebbe per trarre seco la responsabilità amministrativa dell'ente, anche nelle ipotesi, quali quelle *sub iudice*, caratterizzate da condotte produttive, *ab origine*, di un depauperamento per l'ente medesimo, con conseguente surrettizia introduzione di una sorta di responsabilità oggettiva della persona giuridica.

Peraltro, la circostanza che la disposizione di cui all'art. 5, co. 2 D. L.vo 231/01 non contenesse riferimento alcuno alla nozione di vantaggio,

costituiva significativo indice del fatto, con riferimento alla ipotesi disciplinata dal precedente comma, che, in assenza del relativo interesse, non sarebbe ravvisabile la responsabilità dell'ente.

In effetti – ha osservato, conclusivamente, il difensore – l'unico interesse ravvisabile nella specie era quello, esclusivamente proprio del gruppo dirigente, ad occultare la reale situazione dell'istituto di credito per mantenere, il più a lungo possibile, ruoli e posizioni professionali di prestigio ed al contempo scongiurare il discredito che sarebbe derivato da una emersione del fenomeno in esame, interesse che gli imputati avevano perseguito ad ogni costo, in radicale contrasto con quello dell'istituto di credito.

3.2 Con il **secondo motivo**, poi, il difensore ha contestato la sussistenza della responsabilità dell'ente sotto il diverso profilo della asserita inidoneità del modello di organizzazione e gestione predisposto per la prevenzione dei reati e, in ogni caso, in ragione dell'asserita elusione fraudolenta dello stesso da parte dei vertici aziendali.

In particolare l'appellante ha censurato le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, sostenendo, per contro, che BPVi, nel predisporre ed attuare il modello di organizzazione, non si sarebbe affatto discostata dal comportamento astrattamente doveroso, con la conseguenza che, in difetto di un effettivo "scarto" tra ente modello ed ente concreto, difetterebbe il requisito dell'illecito amministrativo costituito dalla "colpa di organizzazione", siccome delineata ex art. 6 D. L.vo 231/01; colpa in concreto insussistente ove, come nella specie, il modello avesse caratteristiche tali da poter essere eluso solo attraverso un comportamento fraudolento.

Ciò posto, dopo avere premesso:

- ✓ che il difetto di analiticità del modello, lungi dall'esprimerne l'inadeguatezza, risponderebbe piuttosto all'ineludibile esigenza di non comprimere la libertà di organizzazione dei fattori produttivi;
- ✓ che il carattere "ideale" del modello non avrebbe potuto essere "ipostatizzato", dovendosi necessariamente avere attenzione ad un modello "relativamente ideale", tenuto conto dell'attività concretamente svolta dall'ente, delle dimensioni dello stesso e, più in generale, delle caratteristiche tutte della persona giuridica di riferimento;

- ✓ che, inoltre, nella valutazione del giudizio sulla sussistenza della colpa, rettamente intesa come "rimproverabilità", si sarebbero dovuti adeguatamente considerare eventuali profili di inesigibilità;
- ✓ che, infine, non si sarebbe certo potuto far automaticamente discendere dalla commissione dei reati la conclusione circa l'inadeguatezza del modello,

il difensore ha analizzato le caratteristiche del modello di organizzazione effettivamente adottato da BPVi, specificando che si trattava di modello - progressivamente aggiornato, sino al 2014 - ispirato ai principi ed alle linee guida dell'ABI. [50]-[51]

Più nel dettaglio, la Sezione II^ del modello, con specifico riferimento alla funzione di vigilanza, prevedeva l'esistenza di un organo di controllo che, introdotto nel 2003, a decorrere dal 2008 era stato trasformato in un Organismo di Vigilanza *ad hoc*, composto da tre membri (il responsabile dell'*audit* e due soggetti esterni), munito di numerosi poteri (necessari per attuare le procedure di controllo, svolgere verifiche periodiche, coordinarsi con il responsabile della formazione del personale, raccogliere ed elaborare dati rilevanti, verificare le esigenze di aggiornamento del modello) e che curava una funzione di *reporting* agli organi sociali.

Tale Organismo, poi, era integrato da specifiche responsabilità facenti capo alle diverse funzioni aziendali[52].

L'Organismo di Vigilanza, a sua volta, riceveva informazioni e garantiva che coloro che avessero effettuato una segnalazione non subissero conseguenze negative di sorta da tali comunicazioni/denunzie.

Inoltre, il modello, da un lato, includeva anche un sistema disciplinare quale elemento costitutivo dell'attività di controllo (sistema che contemplava un

---

[50] In ordine, segnatamente: alla previsione del *"Comitato per il Controllo Interno"*; all'attribuzione di specifiche responsabilità agli organi amministrativi ed alle diverse funzioni aziendali; alla predisposizione di una procedura per la gestione delle informazioni riservate; all'approvazione del Codice Interno di Autodisciplina e del Codice Etico; all'adozione del Regolamento in materia di gestione del credito ed al Manuale del Credito; al Regolamento Rischi ed alla introduzione di una Relazione sulla sicurezza dei dati ed alla stipula di un contratto di servizi per la fornitura di servizi informatici.

[51] In effetti, si precisa nell'appello che per ogni area individuata come "a rischio" era stato richiesto ai responsabili di identificare ed illustrare le procedure operative ed in controlli esistenti. Quindi, era stato definito un protocollo per ciascun processo sensibile, integrato ad un Codice Etico. Inoltre, il modello aveva previsto obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche rispetto alle modalità di trasmissione ed alla tipologia di informazioni. Più nel dettaglio, il modello era composto da nr. 4 "Sezioni": la I^ contenente la parte generale, la II^, inerente alla descrizione dell'articolazione interna del modello, la III^ dedicata alle fattispecie di reati rilevanti ex D. L.vo 231/01 e la IV^ contenente i protocolli e le linee guida per le aree considerate a rischio.

[52] Ovverosia: "Comitato Rischi", *"Internal Audit"*, *"Risk Management"*, funzione di *Compliance* e funzione Antiriciclaggio.

apparato sanzionatorio applicabile non solo agli organi apicali, ma a tutti i dipendenti dell'istituto, oltre ai collaboratori esterni); e, dall'altro, prevedeva un continuo monitoraggio del funzionamento del modello stesso, promuovendo all'uopo gli aggiornamenti ritenuti necessari.

Nella Sezione III^, poi, era delineato un sistema preventivo (suddiviso nelle sotto-sezioni "Rischio", "Processo", "Funzioni Coinvolte", "Protocolli di controllo", "Normativa interna vigente") rivolto alla prevenzione del pericolo di commissione di specifici reati (questi ultimi, peraltro, oggetto di puntuale "mappatura" in un apposito allegato). E, con particolare riferimento alle ipotesi delittuose contestate, l'appellante ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 795 della sentenza impugnata, per un verso, la procedura di redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità erano effettuate facendo applicazione di manuali appositamente concepiti (ai quali si aggiungevano i "funzionigrammi", gli organigrammi ed i regolamenti interni pubblicati sull'intranet aziendale); e, per altro verso, specifica attenzione era dedicata proprio alle operazioni potenzialmente incidenti sull'integrità del capitale e/o del patrimonio sociale[53].

Anche con riferimento alla trasparenza, poi, il modello conteneva specifiche disposizioni e, così, svolgeva una funzione, sul punto, "integrativa": alle procedure vigenti, infatti, aggiungeva disposizioni ulteriori relative all'osservanza della normativa societaria[54].

In definitiva, quello adottato dall'istituto di credito vicentino era un valido presidio rispetto al rischio di commissione delle fattispecie penali di riferimento.

---

[53] Peraltro tale attenzione era specificamente dedicata al rischio di aumenti fittizi del capitale sociale, ad esempio mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché, fra l'altro, al rischio di acquisto o sottoscrizioni di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge, così da cagionare una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge).

[54] Segnatamente, per fronteggiare il rischio di condotte prodromiche alle fattispecie di aggiotaggio, il modello contemplava la formalizzazione delle procedure interne (prevedendo l'individuazione dei soggetti incaricati di gestire l'attività di comunicazione esterna nel rispetto del Regolamento concernente gli obblighi formativi dei soggetti apicali della banca); introduceva modalità di identificazione delle notizie rilevanti; istituiva il Regolamento sulla tenuta del registro delle persone che avevano accesso ad informazioni privilegiate riguardanti la banca e le società controllate; prevedeva un sistema di regolazione delle procedure informatiche dei flussi informativi delle strutture contabili coinvolte nella divulgazione di analisi e notizie attinenti agli strumenti finanziari. E, secondo il modello, la comunicazione al mercato era disciplinata da apposito regolamento ("Regolamento per la comunicazione delle notizie rilevanti (*price sensitive*) della Banca Popolare di Vicenza") ed affidata alla funzione Comunicazione Esterna incaricata di gestire la comunicazione esterna commerciale e di prodotto sulla base delle direttive della funzione commerciale, in coerenza con le strategie definite dalla Direzione Generale.

In ogni caso, dopo avere ripercorso struttura e contenuto del modello, l'appellante si è concentrato sulle censure specificamente contenute nella sentenza impugnata, secondo la quale le carenze del modello in questione sarebbero state riferibili:

- ✓ in primo luogo, alla composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ e, in secondo luogo, all'inefficacia del modello rispetto ai reati contestati agli imputati.

Ebbene, sotto il primo profilo, era sufficiente evidenziare come le stesse linee guida predisposte dall'ABI nel 2004 lasciassero ampia discrezionalità con riferimento alla composizione dell'ODV (nel senso che era previsto che le banche potessero creare un organismo *ad hoc*, ovvero utilizzare un organismo o una funzione già esistenti).

Inizialmente la scelta di BPVi si era indirizzata verso un organo composto dal responsabile dell'*internal audit* affiancato da due soggetti esterni; quindi, nel 2014, l'istituto vicentino aveva modificato la composizione dell'organo in questione, in linea, peraltro, con l'evoluzione normativa in materia. A seguito dell'inserimento del co. 4 dell'articolo 6 D. L.vo 231/01 per effetto della legge di stabilità del 2012[55], infatti, BPVi aveva attribuito al Collegio Sindacale le funzioni in questione.

Sicché, sul punto, le scelte della banca non potevano essere censurate.

Quanto al secondo profilo, poi, il tribunale era pervenuto ad una valutazione di responsabilità per effetto di una erronea valutazione di inidoneità, conseguente alla stessa commissione dei reati e, in sostanza, adottando un criterio di giudizio basato su un inammissibile automatismo, di fatto tale da rendere del tutto inutili le previsioni ex artt. 6 e 7 D. L.vo 231/01.

Per contro, ogni valutazione sul punto avrebbe dovuto essere effettuata secondo i criteri della "prognosi postuma" (pena la inevitabile, costante conclusione, in caso di commissione dei reati, della inadeguatezza del modello adottato dall'ente).

Peraltro – ha proseguito, sul punto, il difensore - l'erroneità delle conclusioni cui era giunto il primo giudice sarebbe emersa in termini di maggiore evidenza ove si fosse debitamente considerata la natura fraudolenta ed elusiva delle modalità di commissione del reato da parte delle persone fisiche in posizione

[55] Modifica normativa che aveva previsto che le funzioni di controllo, nelle società di capitali, potessero essere attribuite agli organi di controllo e che era stata recepita dalla circolare nr. 263 di Banca d'Italia.

apicale. L'elusione del modello organizzativo da parte di tali soggetti, infatti, era stata tale da "*segnare una evidente scissione tra l'ente medesimo e il soggetto apicale autore del reato*", la condotta di quest'ultimo non potendosi ritenere espressione "*della politica di impresa dell'ente stesso*", ma costituendo "*una scelta personale e propria dell'autore del fatto di reato*"[56].
In definitiva – ha precisato l'appellante - "*quando l'autore del reato è un soggetto apicale, l'ampiezza dei poteri a questi conferiti introduce la variabile umana dell'abuso; essa segna i confini sussistenti tra i comportamenti* ex ante *prevedibili, certamente compresi tra i pericoli che un valido modello organizzativo deve saper inibire, da un lato; e, dall'altro, quelli dei quali è predicabile un'intrinseca valenza fraudolenta perpetrati mediante l'abuso dei supremi poteri sociali, come tali necessariamente ribelli alla possibilità di un qualsiasi controllo, seppure ben concepito e calibrato*"[57].
E, sul punto, erano evidenti tanto le modalità fraudolente adottate per porre in essere le operazioni di capitale finanziato (solo a pensare alle clausole generiche inserite nei contratti di finanziamento), quanto la strumentalità delle operazioni di investimento estero nei fondi lussemburghesi.
Donde la conclusione circa l'adeguatezza del modello organizzativo adottato da BPVi.

3.3 Quindi, con il **terzo motivo**, articolato in via subordinata, il difensore ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b, D. L.vo 231/01, nonché l'errata quantificazione della sanzione pecuniaria rispetto ai criteri di determinazione del valore e del numero delle quote, anche in relazione all'aumento delle quote medesime per effetto della disciplina della pluralità di illeciti.
Innanzitutto, la circostanza che la Banca si fosse dotata di un modello organizzativo sin dal 2002 ed il fatto che l'istituto avesse ristorato, a titolo transattivo, ben 66.770 azionisti, avrebbero dovuto fondare il contenimento nei minimi sia del numero delle quote che dell'aumento derivante dalla pluralità degli illeciti.
La concessione dell'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b, D.L.vo 231/01, poi, avrebbe dovuto indubbiamente trovare riconoscimento. Questo, solo a

[56] Così a pag. 59 dell'atto di appello.
[57] Così, ancora, alla pag. 59 dell'atto di appello.

considerare debitamente la condotta adottata dall'istituto di credito che, successivamente all'ispezione BCE, aveva prontamente provveduto alla revisione del modello organizzativo, dimostrando l'incontrovertibile intenzione dell'ente di dotarsi di un valido presidio per la prevenzione della commissione di ulteriori illeciti a seguito del disvelamento della *mala gestio* della precedente amministrazione.

Infine, l'importo della singola quota era stato fissato senza tenere adeguatamente conto, come invece prescritto dall'art. 11 D. L.vo cit., delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione. La liquidazione dell'istituto di credito, invero, rendeva evidente l'inconciliabilità del valore della singola quota rispetto alla condizione dell'ente medesimo, con un conseguente "peso" della sanzione irrogata in misura sproporzionata rispetto alla effettiva responsabilità.

Di qui la richiesta di determinazione nel minimo edittale della sanzione amministrativa irrogata a BPVi in L.C.A.

3.4 Inoltre, con il **quarto motivo,** l'appellante ha censurato la quantificazione del profitto del reato di ostacolo alla vigilanza contestato al capo N2 e, conseguentemente, del valore della relativa confisca.

Il primo giudice, infatti, aveva disposto, nei confronti dell'istituto di credito, la confisca per l'importo di euro 74.212.687,50, quale indebito profitto del reato di ostacolo alla CONSOB perpetrato in occasione dell'aumento di capitale del 2014. In particolare, in occasione di tale aucap, l'operazione straordinaria era stata effettuata omettendo, nei confronti dell'investitore-sottoscrittore, il test di adeguatezza.

In effetti, all'esito della replica del test di adeguatezza effettuato in sede ispettiva, era emerso che, su circa 10.812 sottoscrizioni, una parte consistente di operazioni, segnatamente 7.795, era stata effettuata da soggetti (non finanziati) ritenuti "inadeguati"; soggetti, pertanto, che non avrebbero potuto procedere in tal senso ovvero che avrebbero dovuto disporre di un adeguato compendio informativo.

Sennonché, l'appellante ha segnalato che il profitto derivato dalle irregolari modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, più che dall'ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB posto in essere dal GIUSTINI (ovverosia dall'imputato del reato presupposto contestato *sub* N1), era ascrivibile al

reato ex art. 173 *bis* D. L.vo 58/98, contestato al capo L), di falso in prospetto relativo al medesimo aumento di capitale dell'anno 2014; delitto, tuttavia, non ricompreso nel novero dei reati presupposto di cui al D.L.vo 231/01. Donde l'impossibilità di sanzionare l'ente per la corrispondente condotta e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per la confisca del profitto del reato nei confronti dell'ente medesimo.
Di qui la richiesta di dissequestro e restituzione della somma di euro 74.212.687,50.

3.5 Infine, con il **quinto motivo**, ha sollecitato la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali quale effetto della invocata assoluzione dell'ente.

4 Gli appelli del P.M.

4.1 Appello inerente alla posizione di Pellegrini Massimiliano

Il P.M. presso il tribunale di Vicenza ha impugnato l'assoluzione di PELLEGRINI Massimiliano, assoluzione che il primo giudice aveva motivato sul rilievo dell'assenza di prova circa il coinvolgimento dell'imputato nella strutturazione dell'operatività delle "operazioni baciate" (e, ancor prima, circa la stessa effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno in esame, con specifico riferimento alle caratteristiche della prassi delle operazioni correlate ed alla loro diffusività) ritenendo, per contro, ragionevolmente dimostrato che costui, al più, avesse nutrito sospetti in proposito e, tuttavia, ne avesse sottovalutato le portata e le implicazioni in punto di incidenza sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali.
Ad orientare in tal senso le conclusioni del tribunale – ha precisato l'appellante - erano state, essenzialmente, le deposizioni rese dai testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, la vicenda della *disclosure* sui fondi "Athena" ed "Optimum" al giugno 2014, l'episodio degli accertamenti effettuati dalla società KPMG incaricata della revisione del bilancio al 31.12.2014 e, infine, l'intervento dell'imputato durante la seduta del CdA dell'1.4.2014.
Per contro, le circostanze della partecipazione dell'imputato al Comitato di Direzione 8.11.2011 ed alla riunione del 7.1.2015, il contenuto della

registrazione della seduta del Comitato di Direzione 10.11.2014 e le deposizioni dei testi Amato, Balboni, Turco e Sommella in ordine alle riunioni dell'alta dirigenza dell'istituto, erano stati ritenuti dati probatori "*insufficienti a dimostrare la consapevolezza in capo al predetto delle condotte manipolatorie poste in essere dai vertici di BPVi*".

Ebbene, la sentenza impugnata, per un verso, aveva omesso di valutare (ovvero aveva erroneamente valutato) prove in realtà pienamente dimostrative della integrale conoscenza, da parte dell'imputato, tanto della esistenza quanto dell'entità significativa del fenomeno del capitale finanziato; per altro verso, aveva radicalmente trascurato talune circostanze che, accertate nel corso del dibattimento, confermavano siffatta consapevolezza; e, per altro verso ancora, aveva effettuato una valutazione frazionata ed atomistica del materiale probatorio, astenendosi da un doveroso raffronto dei singoli elementi con l'intero compendio disponibile, conseguentemente pervenendo a conclusioni scorrette.

E, al riguardo, il P.M., dopo avere richiamato le responsabilità ed i compiti che incombevano sul PELLEGRINI tanto secondo il "funzionigramma"[58] dell'istituto vicentino quanto, in ragione dell'incarico di *dirigente preposto*, in base alla disciplina di legge (art. 154 *bis* D. L.vo 58/98) ed alla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia, e dopo avere altresì rievocato, sulla base della deposizione resa dal teste Triban, il meccanismo di tenuta della contabilità adottato da BPVi, ha evidenziato il significativo rilievo probatorio, ai fini dell'esatta comprensione della posizione del PELLEGRINI, sotto il profilo dell'elemento psicologico dei reati in esame, rivestito, nell'ordine:

a) <u>dagli appunti redatti da Sommella Mariano in ordine alla seduta del Comitato di Direzione del giorno 8.11.2011 e dalla e-mail del 10.6.2011 inviata da Romio Filiberto all'imputato</u> (oltre che ad altri dirigenti e funzionari dell'istituto). In particolare, dal contenuto di tale e-mail si ricavava chiaramente che, al momento della partecipazione alla citata seduta del Comitato di Direzione, nel quale era poi stato espressamente trattato il tema delle operazioni "baciate" (come desumibile da alcuni passaggi degli appunti manoscritti di Sommella), il PELLEGRINI era necessariamente a conoscenza della situazione di grave squilibrio del mercato secondario delle azioni

[58] I documenti di riferimento richiamati dall'appellante per gli anni 2011 e ss. sono quelli nn.ri 263, 264, 265, 266, 267 della produzione P.M.

dell'istituto (con il fondo acquisto azioni proprie impegnato per ben 112 milioni di euro). Donde la conclusione che l'intervento effettuato dal PELLEGRINI durante la seduta - allorquando l'imputato, in un contesto di espliciti riferimenti da parte del Tonato, del Seretti e del Sorato alle "baciate", aveva sollecitato un decremento dell'ammontare delle azioni proprie detenute in portafoglio per raggiungere un *Tier 1 ratio* dell'8% ("*per andare ad 8*", secondo l'espressione attribuita al medesimo PELLEGRINI negli appunti) – era necessariamente espressione di una effettiva conoscenza di un fenomeno strutturato ed in corso da tempo, fenomeno del quale si segnalava, durante detto incontro, la necessità di monitoraggio giornaliero e di ulteriore pianificazione. Peraltro – ha precisato l'appellante – il contenuto dell'appunto era coerente con la ricostruzione di tale fenomeno siccome effettuata dai cc.tt. del P.M. (secondo i quali, al 31.12.2010, le operazioni di capitale finanziato ammontavano a 50 milioni, mentre, nel corso dell'anno successivo, erano cresciute notevolmente sino a raggiungere il valore di ben 243 milioni). Ebbene, nonostante il tribunale avesse opportunamente valorizzato il rilievo probatorio del documento rappresentato dagli appunti in questione onde desumere il coinvolgimento, nell'operatività illecita della banca, dei coimputati GIUSTINI e PIAZZETTA (visto che, in quell'occasione, erano state delineate "le *strategie operative per gli interventi sul capitale ... che prevedevano il ricorso alle operazioni baciate come strumento per svuotare* il fondo acquisto.."), del tutto incomprensibilmente lo stesso primo giudice aveva poi omesso di trarne le dovute, necessarie conclusioni in relazione all'analoga posizione del PELLEGRINI (pure intervenuto attivamente, nel corso della riunione in questione, fornendo indicazioni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dal d.g. Sorato). In effetti, la versione fornita dall'imputato – secondo il quale "*non aveva dato il giusto peso agli interventi di Seretti e Tonato perché, all'epoca, non conosceva la parola "baciata"* – lungi dall'essere "*non inverosimile*", era scopertamente difensiva;

b) <u>dalle deposizioni di Sommella, Amato, Balboni e Turco.</u> Alla stregua di tali deposizioni, tutt'altro che generiche ed imprecise, era stato possibile, nell'ordine: ricostruire le modalità di funzionamento degli organi collegiali manageriali dell'istituto; apprendere che il PELLEGRINI, nella sua qualità di responsabile della "Divisione Bilancio e Pianificazione", aveva sempre preso parte sia ai Comitati di Direzione svoltisi sino al 2011 (e, in seguito,

nuovamente convocati a partire dalla seconda metà del 2014, per effetto di una espressa richiesta BCE), sia alle informali "riunioni di direzione" convocate nel periodo intermedio; conoscere che, in occasione di tali riunioni, erano stati trattati anche i temi dell'operatività dei finanziamenti correlati, nell'ambito dei più generali argomenti della gestione del capitale, del fondo acquisto azioni proprie e dello squilibrio del mercato secondario delle azioni BPVi. Che, poi, il PELLEGRINI non avesse compreso portata e caratteristiche del fenomeno in questione, era conclusione che contrastava, sul piano logico, con la circostanza che detto fenomeno aveva finito per rappresentare - come peraltro puntualmente osservato dal tribunale - una sistematica modalità di gestione dell'attività di impresa, protrattasi per un lungo arco temporale (5/6 anni), fino a raggiungere una dimensione quantitativa notevole (sia per il numero delle operazioni concluse, sia per il controvalore delle stesse), tale da coinvolgere i soci più importanti, da interessare tutte le zone di insediamento della banca e da rivestire una incidenza notevole, sul funzionamento del mercato secondario dei titoli BPVi e sulla situazione patrimoniale dell'istituto. Né alcun teste aveva riferito che il tema in esame costituisse argomento segreto, del quale le strutture della Divisione Bilancio e Pianificazione fossero state tenute all'oscuro. Peraltro, rientrava nelle competenze di detta Divisione la funzione di *capital management*, alla quale non era certo estranea la questione dell'entità della quota indisponibile del fondo acquisto azioni proprie (per le conseguenze sui livelli di patrimonializzazione e sui *ratios* patrimoniali prudenziali);

c) dai risultati delle intercettazioni telefoniche. In particolare, il tribunale aveva del tutto omesso di considerare il tenore di due colloqui telefonici dai quali era possibile desumere la conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno delle "operazioni baciate". Si trattava della conversazione nr. 359 dell'1.9.2015, intercorsa tra il coimputato GIUSTINI e il membro del collegio sindacale Piussi Laura (nel corso della quale era stato effettuato l'esplicito riferimento al fatto che il PELLEGRINI, in relazione alle operazioni baciate, "*dava ordini...*"[59]); nonché della conversazione nr. 259 del 28.8.2015[60], intercorsa tra il responsabile *audit* Bozeglav ed il coimputato MARIN (in

[59] I passaggi di tale conversazione ritenuti dall'appellante più significativi sono riportati a pagina 21 dell'atto di appello.

[60] I passaggi di tale conversazione ritenuti dall'appellante più significativi sono riportati a pagina 22 dell'atto di appello

occasione della quale quest'ultimo aveva ribadito che del fenomeno in questione erano a conoscenza anche gli altri componenti della Direzione Generale in quanto il Sorato era solito parlarne nel corso delle riunioni dell'alta dirigenza);

d) dagli sms intercorsi tra i coimputati PIAZZETTA e GIUSTINI in data 3.5.2015 (ovverosia in un momento nel quale i primi esiti dell'ispezione BCE stavano conducendo al disvelamento dell'operatività illecita della banca), là dove tali SMS contenevano l'esplicita affermazione del coinvolgimento collettivo dell'alta direzione dell'istituto ("*deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori*");

e) dalle dichiarazioni del teste Bozeglav in merito alla riunione del febbraio 2015 in previsione dell'avvio dell'ispezione BCE, riunione alla quale aveva preso parte anche il PELLEGRINI e nella quale lo stesso teste aveva illustrato la criticità rappresentata dalla questione del capitale finanziato, senza che alcuno dei partecipanti avesse manifestato il benché minimo stupore;

f) dalla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10.11.2014, ovverosia da un elemento di eccezionale valore probatorio, in quanto, in un contesto di espliciti riferimenti a tutti gli aspetti problematici del fenomeno del capitale finanziato (natura di *portage* delle operazioni; obbligo di riacquisto; interessi riconosciuti alle controparti; rilascio delle lettere di garanzia del rendimento e dell'impegno al riacquisto; necessità di occultamento alla vigilanza; dimensioni del fenomeno), documentava che nessuno degli intervenuti all'incontro aveva richiesto delucidazioni sul punto, ovvero aveva manifestato dissensi, ovvero ancora stupore. Ebbene, nonostante il PELLEGRINI fosse assente a quella riunione, emergeva chiaramente come le analisi che, nell'occasione, erano state discusse, fossero frutto anche del lavoro delle strutture della "Pianificazione", come, peraltro, desumibile dal riferimento, effettuato dal coimputato GIUSTINI nel corso dell'incontro, a tale "*Massimiliano*" ("*...allora, noi, comunque, le posizioni baciate, grosse, dobbiamo eliminarle....però bisogna confrontarsi con Massimiliano....*"), evidentemente da individuarsi nell'imputato, quale soggetto da interpellare per verificare le ipotesi di soluzione che andavano emergendo. Né tale riferimento poteva ritenersi – come, invece, sostenuto dal tribunale - di equivoca lettura, essendo chiaro che l'operazione di cui si era dibattuto nella riunione (ed in relazione alla quale, pertanto, occorreva

confrontarsi con il PELLEGRINI) non riguardava semplicemente l'eliminazione "di pezzi di attivo", bensì l'eliminazione delle operazioni "baciate" accompagnata dalla necessità di rimanere con i *ratios* stabili nonostante il decremento di capitale. Peraltro, tanto le e-mail intercorse tra il 14.8.2014 ed il 12.11.2014[61], quanto la deposizione resa dal teste Fagnani confermavano il coinvolgimento dell'imputato nelle analisi inerenti all'impatto negativo delle operazioni "baciate" in ordine al margine di interesse della banca, analisi che aveva costituito il presupposto per le proposte operative formulate dal d.g. Sorato, nel corso della predetta seduta del Comitato di Direzione, per superare le difficoltà inerenti proprio al meccanismo delle operazioni correlate.

Peraltro, a fronte della mancata corretta valutazione di tali emergenze probatorie, la sentenza aveva sopravvalutato, ovvero equivocato, valorizzandoli come prove a discarico, gli elementi rappresentati, nell'ordine:

a) dalla verifica compiuta dalla società di revisione KPMG, posto che, a ben vedere, una attenta analisi di quanto emerso al riguardo deponeva in senso diametralmente opposto, essendo la condotta tenuta, nell'occasione, dal PELLEGRINI volta non certo ad agevolare, bensì a vanificare gli esiti di detta verifica, in adesione agli intendimenti del direttore generale;

b) dalle deposizioni dei testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, trattandosi di testimonianze sostanzialmente irrilevanti (così nel caso della deposizione del Triban, non avendo egli riferito di avere parlato con l'imputato delle operazioni "baciate"), ovvero di scarsa affidabilità (così con riferimento a quanto riferito dal Mossetti, dal Fagnani e dal Lio - i quali avevano dichiarato di essersi convinti che il PELLEGRINI, prima del 2015, non avesse maturato una precisa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato - posto che era ragionevole ritenere che l'imputato non avesse fatto automaticamente partecipi i terzi di quanto a lui effettivamente noto);

c) dall'episodio della *disclosure* sui fondi "Athena" ed "Optimum", con conseguente comunicazione all'autorità di vigilanza, essendosi in presenza di attività esecutiva di uno specifico obbligo normativo e che, comunque, ove non compiuta, avrebbe comportato effetti maggiormente penalizzanti per l'istituto;

[61] I passaggi più significativi di tali e-mail sono riportati alle pagine 27-28 dell'atto di appello.

d) dalle critiche espresse dal PELLEGRINI, in occasione del CdA 1.4.2014 , in merito all'operato dell'esperto indipendente prof. Bini, in ragione della natura implicita - se non addirittura criptica - delle critiche formulate dall'imputato (il quale, peraltro: secondo la teste Papacchini, aveva manifestato contrarietà alla ostensione, in favore del socio Dalla Grana, successivamente all'assemblea dei soci 26.4.2014, della relazione di stima del valore delle azioni; e, secondo il teste Cauduro, nel corso degli anni, aveva più volte ammesso come l'elaborazione dei piani industriali fosse il modo a sua disposizione per sostenere il prezzo dell'azione e in tal guisa influire sulla relativa stima da parte dell'esperto all'uopo incaricato).

Conclusivamente, il P.M. appellante ha sostenuto che le prove disponibili erano certamente tali da attestare la piena conoscenza, in capo all'imputato, a far data dalla fine del 2011, dell'esistenza e della consistenza del fenomeno delle operazioni "baciate", fenomeno che, negli anni 2013 e 2014, era stato esteso anche alle operazioni inerenti agli aumenti di capitale. Tale conoscenza non era frutto del flusso delle informazioni ufficiali che gli pervenivano in ragione del suo ruolo istituzionale, bensì effetto della partecipazione *"ai momenti di confronto della Direzione Generale e, quindi, per essere stato destinatario di quanto in quei contesti veniva riferito e, più in generale, per avere preso parte al gruppo dei dirigenti BPVi "allineati" ....al presidente ZONIN, al Direttore Generale Sorato Samuele alla concertazione del quale, come indicato in sentenza, devono ricondursi le decisioni e l'attuazione della prassi delle operazioni baciate"*.

Era stato nella piena consapevolezza del fenomeno delittuoso in esame, quindi, che il PELLEGRINI aveva fornito il proprio decisivo contributo all'occultamento di detto fenomeno, predisponendo ripetutamente documenti (dal bilancio ai comunicati stampa, dalle segnalazioni prudenziali alle comunicazioni di interlocuzione con le autorità di vigilanza) aventi contenuto mendace e decettivo.

Di qui la richiesta di affermazione della penale responsabilità dell'imputato con conseguente condanna alla pena di anni otto e mesi due di reclusione, come già richiesto all'atto delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.

4.2 Appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe

Il P.M. ha proposto appello anche avverso l'assoluzione di ZIGLIOTTO Giuseppe, sul rilievo della errata individuazione del criterio di imputazione della responsabilità penale del predetto nonché della mancata valutazione di specifici elementi probatori.

Al riguardo, dopo avere sinteticamente ripercorso i passaggi contenuti nei sette paragrafi della sentenza che il tribunale aveva dedicato all'analisi della posizione di tale imputato, il P.M. ha evidenziato, innanzitutto, che il primo giudice aveva equivocato nell'interpretare quale fosse, secondo l'impostazione d'accusa, il profilo di responsabilità che fondava l'imputazione elevata a carico del predetto ZIGLIOTTO. A costui, infatti, era stato contestato di avere avallato ripetutamente la prassi illecita delle operazioni correlate, così fornendo un concreto ausilio alle attività delittuose realizzate dalla dirigenza dell'istituto, posto che tale avallo non solo aveva agevolato la conclusione di siffatte operazioni, ma, per un verso, aveva contribuito a rassicurare i dipendenti sulla "*esistenza di una copertura da parte dell'organo amministrativo*" e, per altro verso, essendo l'imputato membro del CdA, aveva integrato anche i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza. Era stato il consiglio, infatti, a deliberare la concessione dei fidi relativi agli acquisti di azioni nell'ambito delle "baciate", nonché ad approvare i documenti contabili e le comunicazioni dirette agli organi di vigilanza.

In presenza di tali contestazioni, quindi, le affermazioni del primo giudice, secondo il quale, da un lato, l'imputato non era stato parte attiva di "*una condivisione operativa delle condotte manipolatorie e di falsa informazione al mercato ed alla vigilanza*" e, dall'altro, non risultava provato il suo "*coinvolgimento nelle scelte gestionali relative alla liquidità dell'azione e alla crisi del mercato secondario*", apparivano espressione di una inesatta comprensione dell'effettivo tenore della contestazione elevata a carico dello ZIGLIOTTO.

Inoltre, la trama argomentativa della sentenza rivelava la radicale pretermissione, ovvero la inadeguata valutazione, di significativi elementi di prova a carico.

Al riguardo, sotto il primo profilo, il P.M. ha richiamato l'omessa considerazione dell'intercettazione nr. 543 del 31.8.2015, inerente ad una

conversazione intercorsa tra l'imputato e Tognana Nicola, conversazione dalla quale era possibile evincere la piena consapevolezza, in capo allo ZIGLIOTTO, della prassi di sollecitare la clientela, in occasione della concessione o del rinnovo del credito, all'acquisto delle azioni tramite finanziamento.

Sotto il secondo profilo, poi, ha evocato, segnatamente:

a) la e-mail del 2.7.2014 inviata da Mirko Gasparotto;
b) la partecipazione da parte del medesimo imputato ad importanti operazioni di svuotamento del fondo acquisto azioni ed alla sottoscrizione di azioni in occasione degli aumenti di capitale;
c) la piena consapevolezza, in capo allo stesso giudicabile, dell'impiego surrettizio dello strumento del finanziamento;
d) la significativa capacità professionale dell'imputato (presidente di Confindustria Vicenza nel periodo di interesse e titolare di una *holding* di partecipazioni), tale da assicuragli la piena comprensione della natura illecita e decettiva delle condotte poste in essere, anche suo tramite, dalle strutture dell'istituto di credito.

Tanto premesso, l'appellante ha passato in rassegna le evidenze probatorie che avrebbero dovuto, ove correttamente inquadrate e valutate, condurre ad un giudizio di penale responsabilità.

Trattasi, nell'ordine:

a) <u>dell'operazione effettuata, nell'anno 2011, da ZIGLIOTTO Gianmarco</u>, fratello dell'imputato, il quale aveva ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro il 27.12.2011, finanziamento al quale aveva fatto seguito, in data 29.12.2011, l'acquisto di azioni BPVi per un pari importo. Quindi, in occasione dell'aumento di capitale 2013, lo stesso Gianmarco ZIGLIOTTO vi aveva partecipato, come persona fisica, fruendo di un finanziamento di 500.000 euro. Ebbene, con riferimento alla prima operazione - poi chiusa da ZIGLIOTTO Gianmarco con un "annullamento" e, questo, pur in assenza di inadempimenti di sorta da parte del predetto socio che, soli, alla stregua delle regole dell'istituto, avrebbero potuto giustificare un siffatto "annullamento" - l'imputato aveva sostenuto di essere rimasto all'oscuro dell'operazione in questione, essendo stata la pratica deliberata in sua assenza, stante l'applicabilità dell'art. 136 TUB. Sennonché, l'istruttoria dibattimentale (e, segnatamente, le dichiarazioni del teste Baruffato) aveva provato l'esatto contrario. Peraltro il *memorandum* (costituente il documento nr. 731) rinvenuto nei supporti

informatici dell'imputato conteneva, con riferimento alla data dell'8 maggio, annotazioni relative a dichiarazioni rese dallo stesso ZIGLIOTTO in ordine al fatto che il medesimo, in due occasioni (segnatamente, nel 2011 e nel 2012), era stato richiesto di effettuare operazioni di acquisto, tramite finanziamenti, di azioni della banca, operazioni la prima delle quali era stata chiusa nel 2014 e che, con ogni evidenza, doveva identificarsi proprio nell'operazione formalmente conclusa dal fratello Gianmarco. Peraltro, lo stesso documento nr. 730 - predisposto da ZIGLIOTTO Gianmarco e contenente una sorta di riepilogo delle operazioni "con finanziamento" – convergeva nel dimostrare come l'operazione effettuata nel 2011, da un lato, fosse sostanzialmente riconducibile a ZIGLIOTTO Giuseppe e, dall'altro, rientrasse nell'ambito della "campagna svuota fondo" relativa al medesimo anno;

b) dell'operazione compiuta tramite *Zeta S.r.l.* nel novembre 2012, consistita nel finanziamento di 12,5 milioni in data 13.11.2012 e nell'acquisto, il successivo 20.11.2012, di azioni per il valore di 10 milioni di euro. Sebbene l'imputato avesse sostenuto (dapprima, nella memoria 14.4.2017; quindi, nell'interrogatorio 26.9.2017) che l'acquisto delle azioni era stato frutto di una decisione estemporanea, assunta allorché l'originario obiettivo di acquisire alcune partecipazioni si era rivelato non perseguibile, in sede di esame dibattimentale costui si era visto costretto, dalle inequivoche emergenze istruttorie sul punto (costituite, segnatamente: dal contenuto delle deposizioni di Baruffato, Giacon e Iorio; dal contenuto del messaggio sms[62], inviato dal coimputato MARIN al d.g. Sorato e relativo proprio all'operazione conclusa dallo ZIGLIOTTO; dall'analogo messaggio inviato da GIUSTINI al medesimo Sorato[63]; dallo stesso tenore del documento relativo all'operazione in questione, in quanto caratterizzato dalla causale, assolutamente generica, "*ulteriori significativi investimenti che al momento non sono ancora definiti*"; dal fondamentale documento[64] rinvenuto presso la sede della ditta *Zeta S.r.l.* - documento del quale, peraltro, nessuno dei potenziali redattori aveva riconosciuto la paternità - contenente elementi univocamente sintomatici della natura "baciata" delle operazioni effettuate

[62] Trattasi del documento nr. 655

[63] Trattasi del documento nr. 661

[64] Trattasi del documento nr. 737, contenente la contabilità informale del tasso di interesse di favore assicurato alla parte.

dalla *Zeta s.r.l.*; dall'ulteriore documento[65] inerente all'accordo per non pagare neppure le imposte sugli strumenti finanziari) a mutare versione, ammettendo che il finanziamento in questione era stato strutturato, *ab origine*, per l'acquisto di azioni dell'istituto.

Del resto, il *memorandum* relativo alla data dell'8 maggio confermava chiaramente la partecipazione dell'imputato ad operazioni di finanziamenti correlati; partecipazione, peraltro, ulteriormente corroborata anche dalla deposizione, *de relato* dall'imputato, resa, sul punto, dal teste Baruffato, oltre che dalle dichiarazioni del teste Criscuolo.

In definitiva - ha osservato il P.M. - se ZIGLIOTTO aveva concluso, anche per conto di *Zeta s.r.l.*, operazioni correlate per importi considerevoli, significava che lo stesso, allorquando aveva trattato in CdA le pratiche inerenti alle analoghe operazioni poste in essere dai maggiori azionisti della banca, era perfettamente in grado di comprenderne natura, entità ed implicazioni, sicché a tale imputato non potevano affatto attagliarsi le considerazioni che il tribunale aveva riservato agli altri consiglieri in ordine al difetto, sul punto, di effettiva consapevolezza;

c) <u>della partecipazione tramite *Zeta s.r.l.* all'aumento di capitale 2013</u> (siccome ricostruita nella relativa scheda redatta dai cc.tt. del p.m. a pag. 367 dell'elaborato di consulenza), caratterizzata, a fronte di una linea di credito concessa dall'istituto per 1,5 milioni di euro, dall'acquisto di azioni della banca per 565.000 euro e dall'impiego di analogo importo per la partecipazione al prestito obbligazionario previsto dall'offerta. Ebbene, la sottoscrizione di azioni di nuova emissione con provvista della banca in occasione di un aumento di capitale - ovverosia in occasione di una iniziativa finalizzata ad aumentare il patrimonio netto dell'emittente - non poteva non costituire per un componente del CdA dell'istituto (peraltro titolare di una *holding* di partecipazioni, quale lo ZIGLIOTTO) un evidente campanello di allarme in ordine alla operatività delle strutture della banca, trattandosi di una operazione che contraddiceva la finalità dell'aumento di capitale, rendendolo, di fatto, solo apparente. L'imputato, infatti, dopo essere stato richiesto di effettuare operazioni correlate per 5 milioni a fine 2011 (con operazione conclusa a nome del fratello) e per 10 milioni a fine 2012, effettuava una nuova operazione per circa un milione in sede di aumento di capitale. Di qui

[65] Trattasi del documento nr. 121, relativo alla mail del 15.7.2014.

l'inverosimiglianza di quanto sostenuto dal giudicabile allorché, nel commentare con i consiglieri Tognana e Fantoni il buon esito della chiusura dell'aumento di capitale 2013, aveva espresso la propria soddisfazione per il successo dell'operazione, essendosi per contro in presenza - come non poteva sfuggirgli - di una situazione tutt'altro che favorevole;

d) delle intercettazioni telefoniche e, segnatamente: della conversazione nr. 153 del 25.8.2015, nel corso della quale l'imputato aveva riferito a Luigi Bocca di essere stato finanziato, al pari di altri consiglieri, soggiungendo di non essere a conoscenza dei finanziamenti concessi ad altri "soci" anche se avrebbe potuto "immaginarlo"); della conversazione nr. 235 del 26.8.2015, intercorsa tra ZIGLIOTTO e Paolo Bastianello di Confindustria, nella quale si riferiva che GIUSTINI aveva fatto, su indicazione del Sorato, cose non corrette "*in difesa della banca*"; nonché della conversazione nr. 543 del 31.8.2015 – di cui l'imputato, peraltro, in sede di esame, non aveva saputo fornire spiegazioni - in occasione della quale lo stesso ZIGLIOTTO, parlando con il consigliere Tognana, aveva affermato che era prassi che la banca sollecitasse i clienti ai quali concedeva credito ad impiegare parte del denaro per l'acquisto di azioni dell'istituto, secondo un *modus operandi* che, per quanto irregolare, era diffuso tra tutti gli istituti di credito;

e) dell'affermato difetto di conoscenza, da parte del medesimo imputato, del trattamento contabile degli acquisti di azioni finanziate. Se, infatti, lo ZIGLIOTTO aveva sostenuto di ignorare che gli acquisti finanziati non potessero essere computati nel patrimonio di vigilanza – affermazione della quale il tribunale aveva preso atto senza effettuare, al riguardo, alcuna valutazione specifica – a deporre, sul piano logico, in senso contrario erano le qualità personali dell'appellato, gestore di una società immobiliare e di partecipazioni, attività necessariamente implicante la capacità di valutazione dei bilanci, tanto che era stato lo stesso ZIGLIOTTO, nel corso del proprio esame, a definirsi un esperto in materia. Peraltro, costui era stato presidente di Confindustria di Vicenza ad aveva anche aspirato, per sua stessa ammissione, alla presidenza di BPVi, ovverosia di un istituto che, al tempo, era tra le prime dieci banche italiane, con oltre 3 miliardi di patrimonio netto. In ogni caso, nel corso dell'interrogatorio 26.9.2017, acquisito a seguito delle contestazioni formulate in dibattimento ai sensi dell'art. 503 c.p.p., era stato il medesimo imputato a confermare di conoscere il divieto di computo, pur

soggiungendo di non avere mai nutrito sospetti sulla regolarità della gestione in materia. Era bensì vero che, in sede di esame dibattimentale, lo ZIGLIOTTO aveva spiegato tali dichiarazioni sostenendo che intendeva riferirsi, quando aveva affermato di essere al corrente di tale divieto, all'epoca in cui le aveva rese e non già al momento dei fatti, allorquando, al contrario, era all'oscuro del divieto medesimo. Nondimeno, al di là delle considerazioni già spese in ordine al profilo, proprio dell'imputato, di soggetto altamente qualificato, era lo stesso tenore complessivo delle risposte fornite in occasione del citato interrogatorio a rendere evidente che il momento cui il dichiarante aveva inteso alludere era quello nel quale lo stesso era consigliere di amministrazione della banca;

f) dell'episodio di Mirko Gasparotto. Trattasi della e-mail con la quale quest'ultimo, rappresentante della società *Arronwel,* titolare di ben due fidi, entrambi in scadenza, da circa 500.000 euro l'uno, aveva segnalato la pretesa dell'istituto di credito che detta società, onde ottenerne il rinnovo, acquistasse azioni per almeno 50.000 euro in relazione a ciascuna linea di credito; pretesa che lo stesso ZIGLIOTTO, nell'inoltrare al coimputato GIUSTINI ed al Giacon tale missiva, aveva poi significativamente definito "un ricatto". Ebbene, l'imputato, non solo non si era confrontato con gli altri consiglieri in relazione a tale vicenda; non solo non l'aveva segnalata ai responsabili della funzione di controllo; ma, nell'interloquire con i predetti GIUSTINI e Giacon, si era sostanzialmente limitato a chiedere che vi fosse un "occhio di riguardo" per l'amico Gasparotto;

g) dell'operazione con UBS, ovverosia del finanziamento che lo ZIGLIOTTO (interessato ad effettuare una operazione di acquisto di strumenti finanziari per compensare minusvalenze per circa 200.000 euro) aveva richiesto ed ottenuto da BPVi a titolo di favore in quanto, come rammentato dal teste Visentin, "*aveva fatto molti favori alla banca*". Detto finanziamento, peraltro, era stato concesso con la "solita" causale generica e sulla base della sola "capacità patrimoniale" e, poiché in data 28.3.2014 era stata avanzata dagli ZIGLIOTTO una richiesta di storno in relazione all'operazione Zeta, poi non processata, era concreto il sospetto che il finanziamento in esame, mai restituito a seguito del contenzioso intentato dalla banca nei confronti dell'imputato, fosse stato espressione di una remunerazione alternativa proprio allo storno delle competenze.

Pertanto, non solo l'imputato aveva preso parte attiva ad alcune operazioni correlate ma il quadro probatorio deponeva nel senso della piena consapevolezza, in capo a costui, tanto dell'esistenza di una prassi diffusa in tal senso, quanto delle relative "implicazioni tecniche" per l'operatività dell'istituto. E, a tale ultimo riguardo, non erano affatto irrilevanti sia le dichiarazioni del teste Bozeglav (là dove costui aveva sostenuto di non avere riferito al CdA in ordine agli accertamenti effettuati sul caso Villa proprio perché il CdA, ad avviso di detto teste, "*era il principale indiziato*", immaginando che alcuni componenti dell'organo in questione fossero non solo a conoscenza ma anche direttamente coinvolti nel fenomeno del finanziamento), sia il contenuto della conversazione telefonica nr. 528 del 9.9.2015, intercorsa tra il coimputato MARIN ed il collega Cudiz (nel corso della quale il primo, a riprova della consapevolezza da parte del CdA in ordine alle correlate, aveva affermato:" *ma come si fa a dire che il Consiglio non sapeva, capito Alberto?*", ricevendo dall'interlocutore la significativa risposta: "*..dai su, l'ha fatta anche ZIGLIOTTO una, mi hanno detto, dai su...*"). Peraltro, l'imputato era ben a conoscenza delle condizioni di difficoltà incontrate dalla banca sia sul mercato secondario, sia su quello primario e comprendeva esattamente il significato e le finalità delle operazioni di finanziamento all'acquisto delle azioni e dei "*portage*" (come dimostrato dalla citata conversazione nr. 299, intercorsa con Tognana, allorché aveva ammesso la "leggerezza" usata dal CdA nel finanziare i soci per l'acquisto di azioni). Il fatto poi, che costui, allorquando era stato a sua volta richiesto di effettuare operazioni correlate, avesse dichiarato che non intendeva "guadagnare nulla" (come risultante dal documento nr. 731), lungi dal poter essere interpretato quale intendimento riferibile ad un eventuale incremento del valore delle azioni (come pure sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame) appariva, piuttosto, espressione del fatto che lo stesso ZIGLIOTTO non intendeva, diversamente da altri soggetti finanziati, trarre vantaggi dalla conclusione di operazioni correlate e, quindi, deponeva per la piena conoscenza, da parte del predetto, delle caratteristiche usualmente proprie di tali operazioni.

In conclusione, l'imputato aveva avallato, anche tramite la realizzazione in prima persona di operazioni di tale natura, tanto sul mercato primario quanto su quello secondario, le prassi illecite di finanziamento, finendo per

"rassicurare" i dipendenti della banca sulla esistenza di una "copertura" da parte dell'organo amministrativo; e, al contempo, aveva posto in essere le condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza in quanto era stato tramite il CdA, del quale l'imputato medesimo era parte, che erano "passate" non solo le delibere di fido e di acquisto relative alle operazioni "baciate", ma anche l'approvazione dei documenti contabili e le segnalazioni effettuate nei confronti degli organi di vigilanza.

Di qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato alla pena di anni otto e mesi due di reclusione come da richieste rassegnate all'esito del giudizio di primo grado.

5 Gli appelli delle parti civili

Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello le parti civili VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis, PASIN Laura e PASIN Giovanni, ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia, CARRETTA Mirko, BIZZOTTO Cesare, CRESTANI Laura e CORRA' Antonio.

5.1 Appello delle parti civili VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis

VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis, costituiti parti civili limitatamente all'imputazione rubricata *sub* A1), hanno interposto appello avverso la pronunzia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.

Nel merito, l'impugnazione riproduce, per incorporazione, l'appello della pubblica accusa nei confronti del predetto imputato (sicché, sul punto, non può che richiamarsi quanto esposto *sub* 4.1) e conclude chiedendo l'affermazione di penale responsabilità del PELLEGRINI e la condanna dello stesso, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni cagionati alle predette partici civili, nella misura:

- ✓ di euro 124.000,00 per VALMORBIDA Giovanni Angelo (euro 37.200 a titolo di danno morale; la restante parte – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1984 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale);

- ✓ di euro 124.000,00 per ROSA Elvira (euro 37.200 a titolo di danno morale; la restante parte – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1984 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale);
- ✓ e di euro 46.962,50 per VALMORBIDA Denis (euro 10.838,50 per danno non patrimoniale; la restante parte – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 578 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale),

ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine, dette parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisionale da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel provvedimento di sequestro conservativo GUP Vicenza 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (nella misura di euro 62.000 ciascuno per VALMORBIDA Giovanni Angelo e ROSA Elvira e ad euro 18.062,50 per VALMORBIDA Denis).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili, la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

5.2 Appello delle parti civili PASIN Laura e PASIN Giovanni

PASIN Laura e PASIN Giovanni (entrambi costituti parti civili in relazione all'imputazione rubricata *sub* A1 e PASIN Giovanni anche in ordine all'imputazione di cui al capo I, in quanto sottoscrittore dell'aumento di capitale 2014) hanno interposto appello avverso la pronunzia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.

Anche in tal caso, nel merito, l'appello riproduce, per incorporazione, l'impugnazione proposta dalla pubblica accusa nei confronti del predetto imputato.

Ciò posto, gli appellanti hanno concluso chiedendo l'affermazione di penale responsabilità del PELLEGRINI e la condanna dello stesso, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alle predette parti civili, nella misura:

- ✓ di euro 106.250,00 per PASIN Laura (euro 62,50 moltiplicato per 1700 azioni possedute dalla parte);
- ✓ e di euro 56.250,00 per PASIN Giovanni (euro 62,50 moltiplicato per 900 azioni possedute dalla parte),

ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine, tali parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisionale da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel provvedimento di sequestro conservativo del GUP Vicenza in data 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (euro 53.125 per PASIN Laura e 28.125,00 per PASIN Giovanni).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del citato sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili, nonché la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

5.3 Appello delle parti civili ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia e CARRETTA Mirko

ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia e CARRETTA Mirko, costituti parti civili limitatamente all'imputazione rubricata *sub* A1), hanno interposto appello avverso la pronunzia di assoluzione resa nei confronti di PELLEGRINI Massimiliano.

Come nel caso degli appelli delle parti civili già esaminati, l'impugnazione riproduce, per incorporazione, quella proposta dalla pubblica accusa nei confronti del predetto imputato e conclude chiedendo l'affermazione di penale

responsabilità dello stesso e la sua condanna, in solido con i coimputati e con Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., al risarcimento dei danni cagionati alle predette parti civili, nella misura:

- ✓ quanto a ADRIANI Luca, di euro 67.843, 75 (euro 52.187,50 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ADRIANI Andrea, di euro 67.843,75 (euro 52.187,50– corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ADRIANI Mariangela, di euro 67.843,75 (euro 52.187,50 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 835 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 15.656,25 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a ZOCCHE Lidia, di euro 101.887,50 (euro 78.375,00 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 1254 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 23.512,00 a titolo di danno morale);
- ✓ quanto a CARRETTA Mirko di euro 58.825,00 (euro 45.250,00 – corrispondente al valore di euro 62,50 moltiplicato per 724 azioni possedute dalla parte – a titolo di danno patrimoniale, nonché euro 13.575,00 a titolo di danno morale), ovvero nell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In subordine dette parti hanno sollecitato la condanna generica dell'imputato, con condanna al pagamento di una provvisionale, da determinarsi anche tenuto conto dell'importo riconosciuto nel citato provvedimento di sequestro conservativo GUP Vicenza 7.5.2018, pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di danno patrimoniale (pari ad euro 26.093,00 per ADRIANI Luca, ad euro 26.093,00 per ADRIANI Andrea, ad euro 26.093,75 per ADRIANI Mariangela, ad euro 39.1987,00 per ZOCCHE Lidia e ad euro 21.125,00 per CARRETTA Mirko).

In ogni caso, gli appellanti hanno chiesto la conferma del già menzionato sequestro conservativo emesso dal GUP del tribunale di Vicenza in data 7.5.2018, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle

medesime parti civili, la dichiarazione di provvisoria esecutività delle condanne risarcitorie e di quelle al pagamento delle spese e, infine, la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio o provvisoriamente assegnate sul relativo ammontare.

5.4 Appello delle parti civili CRESTANI Laura e CORRA' Antonio

CRESTANI Laura e CORRA' Antonio hanno a loro volta impugnato la sentenza evidenziando come, nonostante si fossero costituiti parte civile in relazione non solo al reato di cui al capo A1), ma anche in ordine alle condotte delittuose stigmatizzate *sub* I) ed L), avendo sottoscritto gli aumenti di capitale 2013 e 2014 (la Crestani avendo acquistato nr. 103 azioni il 9.7.2013 ed il 25.6.2014, nonché, il 9.7.2013, obbligazioni a cinque anni successivamente convertite unilateralmente in azioni dall'istituto di credito; il Corrà avendo a sua volta acquistato nr. 74 azioni il 27.8.2013 ed il 29.8.2014, nonché, in data 24.7.2013, obbligazioni a cinque anni successivamente convertite unilateralmente in azioni dall'istituto di credito), il tribunale avesse accolto la domanda risarcitoria unicamente con riferimento al delitto di cui al citato capo A1).
Di qui la richiesta di riconoscere valida e pienamente efficace la costituzione di parte civile con riferimento a tutti i reati di cui ai richiamati capi di imputazione e, conseguentemente, di condanna degli imputati al relativo risarcimento dei danni.

5.5 Appello della parte civile BIZZOTTO Cesare

Il difensore della parte civile BIZZOTTO Cesare ha proposto appello avverso la sentenza, nonché avverso l'ordinanza 28.11.2020 di rigetto della richiesta di assunzione della deposizione della medesima parte offesa.
Al riguardo, la difesa ha preliminarmente ricostruito la peculiare posizione del BIZZOTTO evidenziando come il predetto, in data 14.6.2013, aderendo alla sollecitazione rivoltagli da funzionari apicali dell'istituto di credito, avesse ottenuto l'erogazione del finanziamento della somma di euro 500.000, importo interamente destinato all'acquisto di nr. 8000 azioni di BPVi.

Quindi, in data 29.7.2014, al medesimo azionista era stata corrisposta la somma di euro 11.304,68 a titolo di rimborso degli interessi relativi all'anno precedente.

Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della banca, poi, il BIZZOTTO, rappresentando che il finanziamento non era stato da lui richiesto, bensì era stato sollecitato dall'istituto, e precisando che detta erogazione era stata corredata dalla pattuizione circa la possibilità di restituzione, in qualsiasi momento, delle azioni sottoscritte, con conseguente annullamento del finanziamento medesimo, aveva affermato di non essere tenuto alla restituzione dell'importo erogatogli, restituzione che, tuttavia, gli era stata intimata.

Di qui l'esercizio dell'azione, nell'ambito del giudizio civile 13518/16 RG, radicato innanzi al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata delle imprese, finalizzata alla declaratoria di nullità del negozio, ex art. 2358 c.c., azione che, successivamente, il BIZZOTTO aveva trasferito, ai sensi dell'art. 75 co. 1 c.p.p., nel presente processo penale.

Nondimeno, il tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione ex art. 83 T.U.B. senza affatto considerare la peculiare posizione del BIZZOTTO medesimo, bensì parificandola a quella degli altri azionisti che rivendicavano il danno loro derivato dal deprezzamento delle azioni.

In tal senso ricostruiti i fatti, l'appellante ha censurato la decisione impugnata, sul rilievo della proseguibilità dell'azione di nullità, in quanto azione non esperibile nell'ambito della procedura finalizzata all'accertamento del passivo (come peraltro ripetutamente precisato, proprio con riferimento alle "operazioni baciate", dalla giurisprudenza della sezione specializzata del Tribunale lagunare).

Nel caso di specie, infatti, il BIZZOTTO, all'atto del trasferimento dell'azione nel processo penale, aveva espressamente domandato che venisse dichiarato "*nulla essere dovuto in adempimento del contratto di affidamento di euro 500.000,00 intervenuto con B.P.Vi e relativo alla sottoscrizione di 8000,00 azioni della Banca stessa*".

Inoltre, una ulteriore ragione di nullità del negozio derivava, ex art. 1418 c.c., dalla illiceità della relativa causa.

Per contro, il tribunale, ritenendo che l'azione fosse di tipo risarcitorio e non già demolitorio, aveva concluso nel senso della sua improcedibilità.

Né poteva risultare di ostacolo all'accoglimento di detta domanda l'intervenuta procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'istituto di credito, non essendosi per ciò solo in presenza di una soluzione di continuità incidente sul piano della soggettività della parte che aveva erogato il finanziamento.

In ogni caso, la nullità del negozio e, quindi, della pretesa creditoria in capo a BPVi, rendeva conseguentemente non riconoscibile il medesimo credito in capo a BPVi in liquidazione.

Pertanto, la difesa ha chiesto, in via istruttoria, l'escussione del BIZZOTTO, ove ritenuta necessaria ai fini della prova della esclusiva provenienza da B.P.Vi dell'invito ad accettare l'erogazione dell'affidamento; nel merito, ha concluso sollecitando la declaratoria di nullità del finanziamento di euro 500.000 e della coeva sottoscrizione di nr. 8000 azioni con conseguente dichiarazione che nulla era dovuto dal BIZZOTTO in adempimento del suddetto contratto. Ha chiesto, infine, la liquidazione delle spese del giudizio civile trasferito nel processo penale e la condanna di BPVi al pagamento delle spese sostenute dalla medesima parte civile.

6 Il processo d'appello

All'udienza 22.4.2022, ha avuto luogo la costituzione delle parti e la Corte, pronunziando su istanze del difensore del responsabile civile BPVi in liquidazione, ha pronunziato ordinanza di estromissione di detta parte.

Le parti, poi, hanno depositato memorie come da verbale.

Quindi, la Corte ha dato atto della predisposizione di relazione scritta, segnalando che il relativo deposito (tramite inserimento, a mezzo di apposito *link*, sul sito internet dell'ufficio) avrebbe potuto surrogare l'illustrazione orale e, acquisito l'accordo delle parti, è stato disposto in tal senso.

Inoltre, in considerazione dell'elevatissimo numero delle parti civili e delle conseguenti implicazioni logistiche (anche in considerazione delle problematiche connesse alla pandemia da Covid 19) è stata prevista la possibilità che dette parti ed i rispettivi difensori, ovviamente senza alcuna deroga alle disposizioni di legge in materia di partecipazione alle udienze, potessero assistere (senza possibilità di interlocuzione diretta, quindi) alle

udienze alle quali non avessero inteso presenziare direttamente fruendo del collegamento *streaming*, appositamente approntato dall'ufficio.

Alla successiva udienza 16.5.2022, la Corte ha dato atto dell'avvenuto deposito della relazione scritta nei termini concordati. Quindi, le parti hanno illustrato le rispettive eccezioni (di inammissibilità delle impugnazioni; di nullità; ovvero di inutilizzabilità di singole prove) ed istanze di rinnovazione istruttoria. Tale attività è proseguita all'udienza 18.5.2022 e, all'esito, la Corte ha pronunziato ordinanza, cui si rinvia.

La rinnovazione istruttoria, che si è tradotta nell'acquisizione di prove documentali ed orali[66], ha impegnato le udienze 30.5.2022, 1.6.2022, 8.6.2022, 13.6.2022, 15.6.2022, 17.6.2022, 20.6.2022, 24.6.2022, 5.7.2022, 8.7.2022 e 15.7.2022.

La discussione[67], poi, ha avuto luogo alle udienze 19.9.2022, 20.9.2022, 22.9.2022, 23.9.2022, 28.9.2022, 30.9.2022 e 5.10.2022.

Infine, all'udienza 10.10.2022, si sono svolte le repliche ed è stata pronunziata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa metodologica

[66] Segnatamente, all'udienza **30.5.2022** hanno avuto luogo le deposizioni testi, introdotti dalla difesa Zonin, Cavalieri Giacomo, Pavan Gianfranco, Zuccato Roberto e Zamberlan Giovanni; quindi, la difesa di Giustini Emanuele ha avanzato richiesta di esame di tale imputato ed ha prodotto una memoria; all'udienza **1.6.2022** le parti hanno discusso in ordine alla richiesta di esame avanzata dalla difesa di Giustini e la Corte ha ammesso detto esame, come da relativa ordinanza; all'udienza **8.6.2022** hanno avuto luogo le deposizioni testi, introdotti dal P.G., Antonini Vito, Lio Mario, Papacchini Anna; all'udienza **13.6.2022** con la deposizione di Fagnani Antonio e Mossetti Alberto, si è esaurita l'escussione dei testi introdotti dal PG; all'udienza **15.6.2022** ha avuto inizio l'esame dell'imputato Giustini, proseguito all'udienza **17.6.2022** e conclusosi all'udienza **20.6.2022**, con successiva ordinanza inerente alle richieste istruttorie "conseguenti" all'esame di tale imputato.; all'udienza **24.6.2022** l'imputato Marin ha reso dichiarazioni spontanee. Quindi, sono stati escussi i testimoni, introdotti dalla difesa di Zonin, Monorchio Andrea e Breganze De Capnist Marino; all'udienza **5.7.2022** è proseguita l'escussione dei testi della difesa Zonin, con la deposizione di Angius Paolo e di Gronchi Divo; all'udienza **8.7.2022** ha deposto il teste, introdotto dalla difesa Pellegrini, Triban Luca; di seguito, si è svolto l'esame dell'imputato Pellegrini, all'udienza **15.7.2022** ha deposto il teste, introdotto dalla difesa Zonin, Piussi Laura; di seguito, gli imputati Zigliotto e Piazzetta hanno reso dichiarazioni spontanee ; quindi si è esaurito l'esame dell'imputato Pellegrini (il quale, poi, ha reso dichiarazioni spontanee); ulteriori dichiarazioni spontanee sono state effettuate dall'imputato Piazzetta

[67] Il **19.9.2022** Zonin Gioanni ha reso dichiarazioni spontanee; quindi, hanno avuto inizio le conclusioni P.G, proseguite all'udienza del **20.9.20220** e conclusesi all'udienza del **22.9.2022**, quando hanno avuto inizio le conclusioni delle PP.CC., poi esauritesi il **23.9.2022**. Sempre all'udienza **23.9.2022** ha concluso la difesa di Giustini Emanuele. All'udienza **28.9.2022**, poi, hanno concluso i difensori di Zonin Giovanni. Il **30.9.2022** è stata la volta delle conclusioni dei difensori di Pellegrini Massimiliano e di Marin Paolo, nonché del difensore del responsabile amm.vo, BPVi in liquidazione. Infine, i difensori di Zigliotto Giuseppe e Piazzetta Andrea hanno concluso all'udienza del **5.10.2022**.

La vicenda processuale, come s'è visto, si caratterizza per l'inusitata complessità dei fatti *sub iudice*, tanto per la natura estremamente specialistica delle tematiche economico-finanziarie di riferimento, quanto per le conseguenti implicazioni giuridiche, quanto, ancora, per la vastità del panorama probatorio raccolto all'esito di una lunga e laboriosa istruttoria dibattimentale.

Ebbene, a tutte le tematiche rilevanti ai fini del decidere, il primo giudice ha offerto una risposta analitica, argomentata e, ad avviso di questa Corte, persuasiva, fatta eccezione, per quanto si dirà più oltre, con riferimento a talune specifiche questioni (segnatamente, in ordine alla affermazione circa la reiterazione delle contestazioni di aggiotaggio e, in parte, anche di ostacolo alla vigilanza, nonché in relazione alla confisca).

Tenuto conto di ciò e considerata la diversa natura del giudizio di appello, chiamato a dare riposte alle questioni devolute con i motivi di gravame, è inevitabile il richiamo, per quegli aspetti della vicenda non oggetto di specifica censura, al provvedimento impugnato.

Del resto, là dove ci si trovi in presenza di una sentenza di conferma del primo giudizio - ovverosia della cd. "doppia conforme" - la struttura argomentativa dei provvedimenti di merito è destinata a saldarsi, in base alla omogeneità dei criteri di valutazione delle prove concretamente utilizzati (cfr. sul punto, Cass. Sez., V, nr. 7437 del 15.10.2021, Cimoli e altri, pag. 47; nonché Sez. II, nr. 37295 del 19.6.2019, Sez. III, nr. 44418 del 16.7.2013, Argentieri, Sez. III nr. 13926 del 1.12.2011, Valerio).

Di qui la legittimità del rinvio alla trama argomentativa della decisione di primo grado, trama che, a ben vedere, costituisce la "cornice" all'interno della quale debbono collocarsi tutte le considerazioni svolte, nel solco delle specifiche doglianze argomentate negli atti di appello, nella presente sentenza.

Tanto premesso, una ulteriore precisazione è d'obbligo.

I motivi di impugnazione proposti dagli imputati affrontano, ripetutamente, questioni comuni (la competenza territoriale; i criteri di individuazione delle "operazioni baciate" e la "portata applicativa" dell'obbligo di deduzione delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito; la natura e la struttura dei reati oggetto di addebito; le sollevate eccezioni di violazione dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se*

detegere) e la soluzione di tali questioni – unitamente alla verifica dell'attendibilità e consistenza della chiamata di correo sopravvenuta in grado di appello - costituisce presupposto ineludibile anche con riferimento alla trattazione degli appelli proposti dal P.M.

Donde la decisione di far precedere alla trattazione dei singoli motivi di impugnazione l'analisi di questioni che, proprio in quanto di "interesse generale", ragioni di ordine espositivo e di semplificazione della struttura motivazionale rendono opportuno affrontare in un unico contesto, anche al fine di evitare superflue ripetizioni nel corso della presente trattazione.

7 La competenza

Le difese degli imputati ZONIN, GIUSTINI e PIAZZETTA, nei termini di cui ai rispettivi atti di appello e motivi nuovi, hanno eccepito l'incompetenza del tribunale di Vicenza (quanto all'imputato GIUSTINI, trattasi, peraltro, del cap. I dell'atto di appello, ossia di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione).

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, va anzitutto evidenziato come la (parziale) diversità delle parti dei procedimenti attinenti, rispettivamente, alla cautela ed al merito (taluni degli odierni imputati non risultando indagati al momento della risoluzione del conflitto di competenza ad opera della Corte di Cassazione con sentenza Sez. I, nr. 15537 del 7.12.2017, dep. il 6.4.2018) e la estraneità della prospettata competenza del tribunale di Roma rispetto alla cognizione devoluta alla Suprema Corte adita dal GIP del tribunale di Milano in occasione di tale conflitto impediscano di ravvisare nella decisione di cui alla citata sentenza della Suprema Corte la preclusione processuale prevista ex art. 25 c.p.p..

Ciò posto, sussisteva la competenza dell'autorità giudiziaria di Vicenza.

Al riguardo, va in primo luogo ribadito come il reato più grave, ai fini della competenza, sia stato correttamente individuato dal primo giudice nella fattispecie di ostacolo di cui al capo B1), in considerazione della contestata aggravante ex art. 2638, co. 3, c.c..

Le articolate argomentazioni svolte nella sentenza gravata in ordine alla inapplicabilità alle fattispecie di falso in prospetto, contestate sub I) ed L),

dell'aumento di pena previsto ex art. 39, c.1, L. 262/05 sono, invero, del tutto convincenti e, in questa sede, non possono che essere integralmente richiamate, deponendo in tal senso tanto il tenore della disposizione ex art. 39, co.3 l. cit. quanto *l'intentio legis* siccome ricavabile dai lavori preparatori.[68]

Né possono condividersi le considerazioni difensive in ordine alla avvenuta consumazione del suddetto reato di ostacolo in Roma, presso la sede della Banca d'Italia, al momento della ricezione della comunicazione ICAAP da parte della predetta autorità di vigilanza.

Per vero, in disparte ogni considerazione di merito in ordine alla attitudine decettiva di tale comunicazione, è decisivo osservare:

- ✓ per un verso, **in diritto**, che la valutazione che il giudice di primo grado è chiamato a svolgere in ordine alla propria competenza deve esplicarsi nell'alveo della contestazione siccome formulata dal pubblico ministero, effettivo *dominus* dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. I, nr. 36336 del 23.7.2015, dep. 8.9.2015, confl. comp. in proc. Novarese), al di là dell'ipotesi della presenza, nel corpo dell'imputazione medesima, di errori macroscopici, *ictu oculi* percepibili come tali (Cass. Sez. I, nr. 31335 del 23.3.2018, dep. 10.7.2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Cass. Sez. I, nr.. 11047 del 24.2.2010, confl. comp. in proc. Guida).

  Il sistema processuale, infatti, non può tollerare indebite incursioni del giudicante in uno spazio costituzionalmente riservato alla pubblica accusa ex art. 112 Cost., beninteso fatta eccezione per l'ipotesi – che, d'altronde, non viene in rilievo nel caso di specie - di addebito tanto impreciso da pregiudicarne la esatta comprensione (in quanto, in tal caso, sussiste il potere/dovere del giudice, in sede di udienza preliminare, di sollecitare la puntualizzazione dell'imputazione prima di disporre, in caso di mancata adesione del P.M. a tale sollecitazione, la restituzione degli atti allo stesso P.M.);
- ✓ e, per altro verso, **in fatto**, che il predetto capo di imputazione sub B1) non contemplava, neppure indirettamente, la contestazione della condotta di

[68] Cfr. quanto precisato al punto 5 (pagg. 56-59) della relazione parlamentare alla proposta di legge nr. 2436 da cui ha preso origine la legge nr. 262/05 e, segnatamente, il passaggio nel quale si afferma "*...Ovviamente, l'aggravamento delle sanzioni secondo quanto disposto nell'articolo* [37 del progetto di legge, dedicato alle sanzioni tanto penali quanto amministrative] *testé illustrato non dovrà applicarsi alle disposizioni normative contenenti sanzioni la cui misura sia stata direttamente determinata – o rideterminata, ove già esistenti – in altri articoli della presente legge....*"

invio della comunicazione ICAAP alla Banca d'Italia. Ed invero, non solo non v'è riferimento alcuno, in tale capo di imputazione, alla citata comunicazione ICAAP[69], ma l'articolata descrizione dei fatti ivi contestati è interamente relativa a condotte poste in essere in sede di vigilanza ispettiva, presso la sede dell'istituto vigilato. Del resto, l'indicazione del *locus* e del *tempus commissi delicti* di riferimento ("*In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012*"), ancorché non decisiva, costituisce chiaro riscontro dell'intenzione della pubblica accusa di escludere l'invio della comunicazione citata dal perimetro della imputazione.

In buona sostanza, quello che i difensori vorrebbero ricompreso nel perimetro del capo B1), facendone discendere il radicamento della competenza in capo all'autorità giudiziaria romana, è un fatto storico distinto da quelli oggetto di addebito in tale imputazione, fatto che ben avrebbe potuto integrare una autonoma ipotesi delittuosa connessa ex art. 12 co. 1, lett. b, seconda ipotesi, c.p.p. e, pertanto, giustificare una integrazione dell'imputazione in sede di udienza preliminare ex art. 423, co. 1, c.p.p. (senza, peraltro, che possa configurarsi, in capo al giudicante, la facoltà di invitare la parte pubblica ad operare in tal senso - cfr. Cass. Sez. II, nr. 44952 del 9.10.2014), ma la contestazione del quale, in ogni caso, potrebbe pur sempre essere oggetto di separato addebito.

Di qui il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale.

E' solo per mera completezza, quindi, che si precisa come a non diverse conclusioni dovrebbe comunque giungersi anche ove si volesse considerare la citata comunicazione ICAAP – diversamente da quanto, lo si ripete, ritiene questa Corte – indirettamente "ricompresa" nel perimetro dell'imputazione. E, questo, sia qualora si qualificasse l'invio di tale comunicazione come modalità esecutiva dell'ipotesi di reato di "mera condotta" e di "pericolo concreto", caratterizzato dal "dolo specifico" di ostacolo, di cui alla fattispecie ex art. 2638, co. 1, c.c.; sia nell'ipotesi in cui il medesimo invio fosse invece

[69] Sul punto, infatti, va precisato come, nella seconda parte dell'imputazione, là dove si afferma che l'agire degli imputati determinava un ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia che "*conseguentemente non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi...*", si articoli una contestazione che espressamente presuppone, quale contesto temporale di riferimento delle condotte tanto di occultamento quanto di omissione di comunicazioni, il periodo di svolgimento dell'attività ispettiva presso la sede dell'istituto di credito. Ciò si comprende agevolmente dalla semplice lettura dell'intera contestazione che, infatti, colloca espressamente tutti gli addebiti, poi articolati nelle distinte condotte di occultamento fraudolento e di omessa comunicazione, "*durante l'attività ispettiva*".

considerato alla stregua di una condotta integrante la diversa fattispecie, ex art. 2638, co.2 c.c., di "delitto di evento" (evento costituito dall'intralcio al potere di vigilanza). A ben vedere, infatti, il luogo di consumazione del reato andrebbe individuato:

- ✓ nel primo caso, in quello di invio della comunicazione medesima e, quindi, nella vicenda per cui è processo, sempre in Vicenza. Questo, in quanto sarebbe di certo errato confondere il momento di esecuzione della attività decettiva con quello della sua successiva efficacia, essendosi in presenza di un reato istantaneo che, conseguentemente, si consuma nel momento in cui è posta in essere la relativa condotta (ed inerendo l'accertamento del pericolo unicamente al profilo della necessaria offensività di tale condotta e non già a quello della consumazione del reato, pena un indebito "avanzamento" della relativa soglia, senza che possa a tal fine valorizzarsi l'eventuale natura recettizia della comunicazione in questione, incidente unicamente in punto di efficacia dell'azione tipica);
- ✓ e, nel secondo caso, in quello nel quale l'attività di controllo, pregiudicata dalla comunicazione ingannevole, avrebbe dovuto svolgersi (e dove, di lì a poco, ha effettivamente avuto luogo), ovverosia, nella concretezza del caso *sub iudice*, presso la sede dell'istituto di credito vigilato (e, pertanto, ancora una volta, nel capoluogo berico).

8 Il reato di aggiotaggio

Il tribunale di Vicenza, nel capitolo VI della sentenza impugnata, ha dettagliatamente illustrato i criteri ermeneutici seguiti nella ricostruzione dell'istituto in questione, dando compiutamente conto degli approdi cui è pervenuto sul punto, anche attraverso pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità di riferimento.

In estrema sintesi, il primo giudice, dopo avere individuato, alla stregua della disposizione normativa in materia, le condotte integranti gli estremi del reato di aggiotaggio finanziario (finalizzato "*a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato*") e bancario (finalizzato "*ad incidere in modo significativo*

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari"), rispettivamente, nella diffusione di "*notizie false*" (aggiotaggio informativo) ovvero nel compimento di "*operazioni simulate*", ovvero ancora nell'"*utilizzo di altri artifici*" (aggiotaggio manipolativo o operativo), ha precisato come, nella vicenda in esame, le "*operazioni simulate*" e gli "*altri artifici*" in altro non consistessero che nel sistematico ricorso al capitale finanziato, nella conseguente omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. e, infine, nella mancata comunicazione dell'esistenza di detta prassi all'esperto incaricato della stima del valore del titolo.

Sulle ragioni tanto della natura simulata o, comunque, artificiosa, del ricorso al capitale finanziato, quanto della conseguente omessa iscrizione a bilancio della relativa riserva, quanto, ancora, della mancata comunicazione di detta prassi in sede di stima del valore dell'azione, non resta che richiamare, in assenza di specifiche doglianze difensive, le puntuali considerazioni svolte, in prime cure, alle pagine 397- 406 della sentenza impugnata.

Analogamente, con riferimento alla diffusione delle notizie false in sede di pubblicazione dei bilanci d'esercizio (segnatamente, al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014), di comunicati stampa (in data 8.2.2012, 19.3.2013, 27.4.2013, 9.8.2013, 27.8.2013, 18.3.2014, 8.7.2014, 29.8.2014, 26.10.2014, 10.2.2015, 3.3.2015), di comunicazioni ai soci (lettere del 30.3.2012, del 3.9.2012, del 19.3.2013, del 10.9.2013, del 2.4.2014, del 9.9.2014, del 4.12.2014, del 19.3.2015) e, infine, delle comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF, il tribunale ha evidenziato in modo rigoroso i profili di falsità e l'attitudine decettiva dei dati e delle informazioni ivi riportate.

Sicché, anche al riguardo, è d'uopo il rinvio alla sentenza impugnata.

Così come meritevole di richiamo, infine, è il percorso argomentativo (cfr. sentenza impugnata, pagg. 419-423) seguito dal tribunale nella dimostrazione dell'idoneità delle predette condotte operative ed informative ad incidere, per un verso, sul prezzo delle azioni BPVi e, per altro verso, sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario.

Diversamente, più articolate considerazioni si impongono in relazione alle conclusioni cui il primo giudice è giunto in ordine al concorso di reati,

trattandosi di profilo sul quale si sono appuntate specifiche ed argomentate doglianze difensive (cfr. appello Giustini, pagg. 80 e ss.; appello Piazzetta, pagg. 145-146 nonché pagg. 12-18 dei motivi nuovi d'appello; appello Zonin, pagg. 347 e ss. là dove, peraltro, il tema è stato valutato sotto lo specifico angolo visuale del divieto di "*bis in idem* sostanziale", come meglio precisato più oltre).

Ebbene, il tribunale ha ricostruito la disposizione ex art. 2637 c.c. come una "norma penale mista cumulativa", ovverosia come una norma che contempla diverse condotte non già equipollenti ed alternative, bensì espressione di modalità esecutive di altrettanti reati, ciascuno dotato di autonomia e, pertanto, tutti sottoposti, quanto al reciproco rapporto, alla disciplina in materia di concorso di reati.

Questo, con l'ulteriore precisazione che, se il rapporto tra aggiotaggio manipolativo ed informativo è tale da rendere unicamente ravvisabile il concorso materiale, ne deriva che, in caso di pluralità di operazioni omogenee (tanto nell'ipotesi di più condotte di aggiotaggio operativo, quanto in quella di aggiotaggio informativo), per comprendere se si sia in presenza o meno di una pluralità di reati si impone una analisi più approfondita.

Inoltre, il giudice di prime cure ha qualificato il reato di aggiotaggio come un reato istantaneo, che si consuma al momento della diffusione delle notizie false, ovvero della realizzazione delle operazioni simulate, ovvero ancora delle altre condotte artificiose (e, al riguardo, il richiamo operato dal Tribunale è a Cass. Sez. V nr. 40393 del 20.6.2012; si vedano, inoltre: Cass. Sez. V, nr. 49362 del 7.12.2012, Consorte, Cass. Sez. V, nr. 28932 del 4.5.2011, Tanzi, Cass. Sez. 5, nr. 4324, 8.11.2012, dep. 29.1.2013, dall'Aglio e altro), con conseguente pericolo di destabilizzazione del sistema bancario/sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, tenuto conto del fatto che, trattandosi di reato di pericolo concreto, a venire in rilievo è il momento nel quale la "*condotta acquisisce connotati di concreta lesività*" (e, sul punto, la sentenza impugnata ha richiamato Cass. Sez. V, nr. 4324 dell'8.11.2012). Peraltro, è appena il caso di precisare che la natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto della fattispecie in esame - ovverosia di reato per l'integrazione del quale è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal

pubblico nella stabilità patrimoniale di una banca – è stata anche ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, sicchè, in ordine a tali specifici lineamenti dell'istituto, si è in presenza di approdi oramai consolidati (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 4619 del 27.9.2013, P.M. e P.O. in proc. Compton e altri, Sez. V, nr. 54300 del 14.9.2017, Banchero).

In definitiva, il tribunale di Vicenza ha risolto il problema della unità/pluralità di reati ravvisando un unico reato là dove, anche in presenza di una sequela di atti omogenei, sussista una manovra caratterizzata, per utilizzare le parole del primo giudice, "*dall'unitarietà dell'attitudine manipolativa*". Diversamente, secondo la medesima prospettiva esegetica, la ripetizione di condotte omogenee, poste in essere in tempi diversi, avrebbe imposto di ritenere sussistenti una pluralità di operazioni manipolative.

Trattasi di una interpretazione della fattispecie di riferimento, nel complesso, rispettosa dei lineamenti di tale ipotesi delittuosa e, pertanto, in larga parte meritevole di condivisione, sebbene si impongano, come si dirà di seguito, talune, significative precisazioni.

Al riguardo, va anzitutto osservato che la definizione del reato di aggiotaggio come di un reato istantaneo non riscuote, nella giurisprudenza di legittimità, consensi unanimi, essendosi sostenuta, per contro, in talune pronunzie, la natura "eventualmente permanente" della fattispecie in esame (trattasi di Cassazione Sez. II, nr. 12989 del 28.11.2012, dep. 21.3.2012 Consorte ed altri; si veda, inoltre, la precedente Cass. Sez. 15.4.2011, dep. 8.7.2011, nr. 26829, confl. comp. in proc. Consorte). Conseguentemente, secondo tale approccio ermeneutico, pur nell'ipotesi di una pluralità di condotte tenute in tempi (e luoghi) differenti, si sarebbe in ogni caso in presenza di un unico reato.

Sennonché, in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che, nelle vicende processuali cui ineriscono le citate pronunzie, la tematica era stata analizzata sotto lo specifico angolo visuale della competenza territoriale, va precisato come il reato di aggiotaggio ben difficilmente possa essere ricompreso nel novero tanto dei reati permanenti (ovverosia di quei reati caratterizzati dal divieto della creazione di una situazione antigiuridica la cessazione della quale rientra nel dominio del soggetto agente), quanto di quelli eventualmente permanenti (qualora - come pare corretto ritenere - tra tali delitti dovessero ricomprendersi reati caratterizzati dalla possibilità di

realizzazione attraverso plurime modalità di condotta, parte a carattere istantaneo, parte a carattere permanente, nell'accezione dianzi precisata).

E' bensì vero che all'origine di tale impostazione v'è anche una insopprimibile esigenza di razionalità (alla quale, peraltro, non sono estranee palpabili ragioni di equità) e, segnatamente, quella di scongiurare la incontrollata proliferazione di contestazioni là dove – come, peraltro, normalmente accade nella prassi - il reato di aggiotaggio si presenti caratterizzato da una ripetizione di condotte analoghe, generalmente poste in essere in contesti temporali limitati.

Tuttavia, è agevole osservare come, per scongiurare i paventati esiti, obiettivamente irrazionali, non siano affatto indispensabili particolari sforzi di ortopedia interpretativa e, in particolare, non occorra necessariamente ricondurre il reato in questione nell'alveo dei reati permanenti o eventualmente permanenti (come, peraltro, sostenuto anche da un risalente orientamento dottrinale, consolidatosi nella vigenza della pregressa formulazione della fattispecie) e neppure in quello dei reati eventualmente abituali.

A ben vedere, infatti, al di là delle differenti opzioni teoriche, occorre considerare che, nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza, ben lungi dall'avallare un'impostazione incline ad individuare una distinta fattispecie delittuosa in ciascuna delle condotte oggetto di contestazione, con conseguente aggravamento del rischio di indebita proliferazione dei reati, ha individuato correttivi destinati ad operare in concreto, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda sottoposta al suo vaglio; correttivi che consentono di ricondurre ad unità condotte omogenee in quanto ricollegate al medesimo "evento" di pericolo determinato dalle condotte oggetto di contestazione.

In particolare, è stato sufficiente valorizzare le concrete, marcate peculiarità dei fatti di riferimento, in quanto palesemente caratterizzati dall'"*unitarietà dell'attitudine manipolativa*" delle relative condotte, del tutto analoghe e poste in essere in uno specifico arco temporale (annuale) dotato, come si dirà di seguito, di univoca significazione.

Più nel dettaglio, il giudice di prime cure, adeguatamente valorizzando specifici e decisivi connotati concreti, ha considerato manifestazioni di un unico reato di aggiotaggio le condotte manipolative poste in essere all'interno dell'arco temporale annuale. Questo, proprio in considerazione, per un verso

del fatto che il prezzo dell'azione BPVi (essendosi in presenza di strumento finanziario non quotato) era determinato annualmente dall'assemblea dell'istituto, sulla base dei parametri patrimoniali ed economici evidenziati nel corso dell'anno, *"in base ad una valutazione di un esperto che operava proprio sulla base delle informazioni fornite dall'istituto medesimo"*; e, per altro verso, della circostanza che le condotte manipolative operative erano *"pianificate sulla base dell'andamento del mercato stesso e della situazione patrimoniale della banca, in ragione delle cadenze prestabilite per le valutazioni - patrimoniali e di stima – in tal senso determinanti, che avevano periodicità annuale"* (cfr. sentenza impugnata, pag. 425).

Di qui la conclusione – che va condivisa – circa la ravvisabilità di tanti reati di aggiotaggio quanti sono gli anni di riferimento (dal 2012 al 2015).

Più articolate considerazioni, per contro, si impongono con riferimento al profilo dei rapporti tra i reati di aggiotaggio "finanziario" e "bancario", tanto in ordine alle ipotesi di "manipolazione operativa", quanto a quelle di "manipolazione informativa".

Ad orientare il tribunale nel senso della ravvisabilità del concorso di reati sono state:

- ✓ sotto il primo profilo (quello inerente alla coesistenza delle ipotesi delittuose di aggiotaggio finanziario e bancario), la diversa, astratta natura degli "eventi di pericolo" considerati dalla disposizione di riferimento (costituiti, segnatamente, dalla sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari e dalla significativa incidenza sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di una banca);
- ✓ e, sotto il secondo profilo (quello del concorso tra "manipolazione operativa" e "manipolazione informativa"), la strutturale distinzione delle modalità esecutive di riferimento.

E' stato per tali ragioni, quindi, che il giudice di prime cure, nell'ambito della tradizionale distinzione tra "norme miste cumulative" (o "disposizioni a più norme") e "norme miste alternative" (o "norme a più fattispecie"), è pervenuto a collocare l'ipotesi ex art. 2637 c.c. nell'alveo della prima categoria, traendone le conseguenti conclusioni richiamate in premessa.

Trattasi, peraltro, di impostazione che, sebbene avallata dalla pronunzia di legittimità evocata dallo stesso tribunale (Cass. 28932/11, imp. Tanzi), non è affatto condivisa dalla prevalente dottrina, incline, al contrario, ad escludere

il concorso formale eterogeneo tra diverse modalità di realizzazione della medesima fattispecie ed a ravvisare, in siffatta evenienza, un unico reato caratterizzato da alternative modalità di esecuzione. Questo, in ragione della struttura unitaria della fattispecie di riferimento (un argomento in tal senso è stato tratto, in dottrina, anche dai contenuti della Relazione Ministeriale al D.Lgs. 61/2002, con particolare riguardo ai suoi par. 1. e 17.) e, in ogni caso, facendo concreta applicazione di una pluralità di parametri usualmente impiegati per risolvere i problemi posti dalla presenza di "leggi penali miste"[70].

Ebbene, la soluzione della questione *sub iudice*, ad avviso di questa Corte, non implica affatto, necessariamente, l'astratta adesione all'una ovvero all'altra delle opzioni teoriche di riferimento; piuttosto, passa attraverso l'adeguato apprezzamento critico della peculiare concretezza di tale vicenda.

A ben vedere, ove si considerino debitamente le specificità del caso, in effetti caratterizzato:

- ✓ per un verso, dalla particolare natura (un istituto di credito, per l'appunto) dell'ente di riferimento;
- ✓ per altro verso, dall'inestricabile combinazione di condotte di "manipolazione operativa" ed "informativa" poste in essere dagli imputati;
- ✓ e, per altro verso ancora, dalla circostanza che tali condotte manipolative hanno avuto, quale riferimento, il titolo dell'istituto di credito,

non pare affatto possibile ravvisare tanti reati di aggiotaggio bancario e finanziario, operativo ed informativo, quanti sono gli anni di riferimento.

In effetti, ponendosi - come doveroso - sul piano della concretezza degli accadimenti, è giocoforza concludere, anzitutto, che l'"evento di pericolo" dell'aggiotaggio bancario non risulta, di fatto, separabile dall'"evento di pericolo" costituito dall'alterazione del prezzo delle azioni BPVi, trattandosi, in buona sostanza, di null'altro che della medesima ricaduta perniciosa dell'articolato complesso delle attività delittuose osservata da due distinte prospettive. Ravvisare, nel caso di specie, una pluralità di reati costituirebbe, quindi, l'esito di una interpretazione formalistica, contraria alla concreta realtà degli accadimenti ed in stridente contrasto con le esigenze sottese al divieto *di bis in idem* sostanziale.

[70] Innanzitutto, oltre al criterio dell'identità di bene giuridico, quello di ragionevolezza, fondato sulla medesimezza del trattamento sanzionatorio e sulla complessiva gravità del fatto. Anche il criterio della capacità a delinquere espressa nella situazione concreta e, infine, il parametro "formale" dell'assenza di elencazione numerata delle condotte di riferimento orienterebbero in tal senso.

A ben diversi approdi, infatti, potrebbe giungersi – ad ulteriore riprova della decisività di un approccio incline a valorizzare le specificità del caso – solo qualora le condotte di aggiotaggio informativo avessero inciso sull'affidabilità riposta dal pubblico nell'istituto bancario senza necessariamente presupporre la manipolazione operativa del prezzo del titolo (come, invece, pacificamente avvenuto nel caso in esame).

Peraltro (e, sul punto, l'obiezione articolata dalla difesa GIUSTINI al paragrafo XIII-4 coglie nel segno), opinando nel solco delle considerazioni svolte dal tribunale si finirebbe per ravvisare, sempre e comunque, in ogni caso di aggiotaggio societario incidente su uno strumento finanziario non quotato, sia il reato di aggiotaggio bancario sia il reato di aggiotaggio finanziario.

In definitiva, quella che è stata in dottrina qualificata come "*irriducibilità degli eventi pericolosi*" (sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, da un lato; affidamento riposto nella stabilità patrimoniale della banca, dall'altro) - pure, sul piano astratto, evidentemente indiscutibile - costituisce elemento destinato a perdere ogni rilievo nell'ambito di una valutazione necessariamente calata dal piano della astratta speculazione a quello della reale dinamica degli eventi sottoposti al giudizio.

Ne deriva che, nella peculiare vicenda al vaglio di questa Corte, possono essere fondatamente individuati, per ciascun anno di riferimento, gli estremi di un solo delitto di aggiotaggio e, segnatamente, di **aggiotaggio bancario**, ove si considerino:

- ✓ da un lato, la circostanza che le modalità con le quali è possibile incidere sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca sono certamente molteplici e, quindi, non sono certo necessariamente limitate alla alterazione del prezzo dell'azione (come del resto riscontrato anche nel caso di specie, alla stregua dalla variegata natura delle condotte oggetto di contestazione, inerenti, segnatamente, anche alla diffusione di notizie false relative "*alla reale entità del patrimonio*", alla "*solidità patrimoniale della banca*", alla "*crescita della compagine sociale*" e, infine, al "*buon esito delle operazioni di aumento di capitale*");
- ✓ e, dall'altro lato, evidenti ragioni di "specialità" (essendosi in presenza, nel caso in esame, di un ente societario avente la peculiare natura di istituto di credito).

Del resto, pare obiettivamente arduo obliterare una circostanza tutt'altro che trascurabile ai fini di una ricostruzione del fenomeno delittuoso che sia, al contempo, coerente con la effettiva dinamica dei fatti ed immune da estrema astrattezza e da conseguenti eccessi rigoristici. Trattasi del fatto che, nell'ambito dell'arco temporale (annuale) di riferimento, il pericolo tanto di alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, quanto del condizionamento dell'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della banca, costituivano, con ogni evidenza, un unitario "fattore di coagulazione" delle condotte antigiuridiche, comune sia alle manipolazioni operative che a quelle informative, queste ultime viste come coessenziali momenti dell'azione manipolativa, in quanto necessariamente determinate dalle prime e ineluttabilmente volte ad occultarle (onde non vanificarle).

Aggiungasi che, com'è stato acutamente osservato, sovente, nella prassi – e la vicenda *sub iudice*, sul punto, né è la plastica conferma – le "tecniche manipolatorie" non si presentano in forma esclusivamente informativa o manipolativa, bensì necessariamente assumono connotati ibridi, espressione di una combinazione, difficilmente scindibile, di condotte riconducibili alle due diverse categorie, dando così luogo ad un unico, ancorché complesso, effetto manipolativo.

In ogni caso, ciò che rileva è il comune denominatore (costituito dalla oggettiva idoneità decettiva della condotta, tale cioè da influenzare il processo decisionale dell'investitore/risparmiatore) che induce ad assimilare le modalità informative a quelle operative.

In definitiva, il carattere che unifica le due condotte è quello della medesima struttura fraudolenta.

In altri e decisivi termini, nella peculiare fisionomia del caso in esame, caratterizzata tanto dalla riferibilità al medesimo nucleo di soggetti apicali sia delle condotte di aggiotaggio manipolativo che informativo, quanto dalla idoneità delle relative condotte a realizzare (od occultare) la medesima situazione di pericolo, una lettura dei fatti più aderente al loro concreto verificarsi induce a ricondurre le condotte di manipolazione operativa nell'orbita di quelle di manipolazione informativa, essendo dette forme eterogenee di manipolazione parti integranti di un'unica operatività delittuosa.

Che, poi, nel contesto di tale, unitaria operatività abbia in concreto assunto più spiccato rilievo la "dimensione informativa" del reato in esame discende - sempre coerentemente ponendosi nell'ottica della effettiva materialità degli accadimenti – dalla semplice considerazione che, nell'ambito della inestricabile connessione tra condotte informative e condotte di manipolazione operativa di cui s'è detto, queste ultime costituivano "l'antefatto" delle prime, le quali, a loro volta, erano funzionali a rendere "proficue" le seconde, il tutto, come s'è detto, in attuazione di una inscindibile unitarietà del complessivo contegno manipolativo (si vedano, sul punto, le acute osservazioni contenute nella citata sentenza Cassazione Sez. II, nr. 12989 del 28.11.2012, dep. 21.3.2012 Consorte ed altri).

Ebbene, in un siffatto, peculiare contesto, il punto "di caduta" delle complessive azioni delittuose è stata la determinazione del prezzo dello strumento finanziario da parte dell'esperto, indotto in errore sulla base degli esiti dell'attività manipolativa (illeciti finanziamenti; operazioni correlate) e del conseguente flusso di informazioni false indirizzategli dalla "Divisione Bilancio".

Inoltre, le informazioni decettive sono poi necessariamente confluite in quel "documento di sintesi" costituito dal bilancio, elemento essenziale per la comprensione dello "stato di salute" dell'istituto.

E' solo in questi termini, quindi, che ha senso riconoscere effettivo rilievo, nella concretezza del caso di specie, alla "prevalenza" della condotta informativa su quella manipolativa.

Donde la conclusione che, difformemente da quanto sostenuto dal primo giudice, non possono ravvisarsi, nel periodo di riferimento (2012-2015), 16 reati (4 reati di aggiotaggio finanziario operativo; 4 reati di aggiotaggio finanziario informativo; 4 reati di aggiotaggio bancario operativo; 4 reati di aggiotaggio bancario informativo), **bensì soltanto 4 reati di aggiotaggio (bancario)** singolarmente individuabili secondo una cadenza annuale, tale essendo la periodicità riferibile tanto alla determinazione del prezzo dell'azione quanto alla rappresentazione all'esterno dei "fondamentali" della banca che confluivano nel bilancio oggetto di pubblicazione.

Ovviamente, la scelta operata da questa Corte nel senso della riduzione ad unità di alcune delle fattispecie delittuose contestate (individuazione di sole quattro fattispecie di reato) implica immediate ricadute sul trattamento

sanzionatorio, nel senso che ne determina necessariamente un ridimensionamento (astratta punibilità di sole quattro fattispecie in luogo delle sedici fattispecie individuate dal giudice di primo grado).

Resta, in ogni caso, evidente che già in base all'impostazione adottata dal tribunale (che, come s'è detto, ha considerato manifestazioni di un unico reato le condotte di aggiotaggio di carattere omogeneo poste in essere all'interno dell'arco temporale annuale) è inevitabile calcolare in maniera diversificata la prescrizione delle diverse ipotesi di aggiotaggio, individuando un autonomo termine della relativa decorrenza con riferimento a ciascuno degli anni presi in considerazione.

A tale impostazione consegue, in ogni caso, la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di aggiotaggio perfezionati negli anni fino al 2014, con conseguente eliminazione delle pene previste per le corrispondenti ipotesi di reato.

9 Il reato di ostacolo alla vigilanza

In ordine alle imputazioni di ostacolo alla vigilanza in danno di Banca d'Italia, va ricordato come il tribunale, con riferimento agli addebiti, relativi ad ipotesi di vigilanza informativa, di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1, a fronte della contestazione tanto della fattispecie di cui all'art. 2638, co. 1 c.c., quanto di quella di cui al secondo comma della disposizione in esame (e, questo, ad onta del richiamo, in rubrica, unicamente alla disposizione di cui all'art. 2638 co. 2, c.p.), abbia ritenuto sussistente, in presenza di condotte di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti tali da creare ostacoli rilevanti alla autorità di vigilanza, unicamente il reato di cui all'art. 2638, co.2, c.c.. Questo, in applicazione dei principi di sussidiarietà e consunzione, posto che, secondo l'opinamento del primo giudice, l'evento di ostacolo previsto ex art. 2638 co.2, c.c. avrebbe dovuto ritenersi tale da esaurire l'intero disvalore delle condotte.

Diversamente, in relazione al reato di cui al capo B1, inerente alle condotte di ostacolo alla vigilanza ispettiva poste in essere in occasione dell'ispezione del 2012, a fronte della realizzazione di due condotte distinte (segnatamente: occultamento del capitale finanziato e delle lettere di impegno realizzato con mezzi fraudolenti; omessa comunicazione agli ispettori dell'anomala

operatività collegata alle operazioni di capitale finanziato) il tribunale di Vicenza ha concluso nel senso della sussistenza di entrambi i reati previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 c.c.

Infine, anche in ordine alla contestazione di cui al capo M1, il giudice di prime cure ha ravvisato una duplicità di reati, in ragione della diversità delle condotte di sviamento delle attività di controllo riferibili, rispettivamente, alla Banca d'Italia (in sede di attività ispettiva posta in essere nel corso del cd. "*Asset Quality Rewiev*") ed alla BCE (nell'ambito del cd. "*Comprehensive Assessment*").

Ebbene, l'esito cui il tribunale è pervenuto, con riferimento ai reati di cui ai predetti capi C1, D1, E1, F1, G1 ed H1, nell'escludere il concorso tra le due fattispecie, facendo applicazione del criterio di consunzione, è certamente persuasivo.

Al medesimo esito e per le stesse ragioni deve, tuttavia, pervenirsi anche in relazione all'imputazione stigmatizzata sub B1, essendosi parimenti in presenza, nella concretezza del caso di specie, di un solo reato.

Il tribunale, in senso contrario, ha valorizzato la congiunta contestazione di condotte tanto di "occultamento con mezzi fraudolenti" delle circostanze, univocamente riferibili al fenomeno del capitale finanziato, richiamate in detta imputazione, quanto di "omessa comunicazione" di siffatte circostanze. Nondimeno, deve osservarsi, sul punto, come:

- ✓ da un lato, entrambe le condotte debbano ritenersi caratterizzate dalla medesima finalità fraudolenta (essendo state poste in essere dagli stessi soggetti e nel medesimo contesto - ispezione della Banca d'Italia - con occultamento agli ispettori dell'indebito massiccio ricorso ad operazioni correlate), con la conseguenza che la stessa condotta di "omessa comunicazione" deve ritenersi solo un segmento omissivo di una più articolata condotta attiva;
- ✓ dall'altro lato che, pure in relazione a tale ipotesi di reato, l'effettiva concretizzazione dell'ostacolo alla vigilanza realizzava, contestualmente alla condotta, anche l'intento perseguito, e, di conseguenza, in presenza di una fattispecie descritta e sanzionata secondo un duplice schema in termini di equivalenza (è infatti previsto lo stesso trattamento sanzionatorio per le due ipotesi), il disvalore della condotta risulta esaurito dal conseguimento dell'evento avuto di mira.

Le condotte contestate al predetto capo B1, pertanto, devono ritenersi espressione di un unico reato ex art. 2638, co. 2 c.c., proprio in attuazione dei principi di assorbimento già valorizzati dal primo giudice in relazione alle ulteriori contestazioni di ostacolo alla vigilanza.

E' solo per completezza, quindi, che va precisato come, anche a volere diversamente opinare sul punto - e, quindi, a voler ravvisare, con riferimento alle contestazioni elevate al predetto capo B1, nel solco della decisione del primo giudice, la coesistenza di entrambe le ipotesi di reato (2638 co. 1 e 2 c.c.) – la circostanza che le condotte di occultamento siano evidentemente collocabili, sotto il profilo temporale, all'inizio dell'attività ispettiva (ovverosia nel momento nel quale l'obbligo di cooperazione con la vigilanza avrebbe imposto l'ostensione di tutti i dati rilevanti ai fini della regolarità del controllo e, quindi, alla data del 28.5.2012, coincidente con l'inizio dell'ispezione di Banca d'Italia presso la sede dell'istituto vigilato) comporterebbe la presa d'atto dell'intervenuta prescrizione di tali condotte, con l'effetto che residuerebbe unicamente il reato di cui all'art. 2638, co.2 c.c..

Analoghe considerazioni, infine, si impongono con riferimento al reato di cui al capo M1, tenuto conto della medesimezza del percorso ispettivo/valutativo (ad onta del coinvolgimento di due autorità di vigilanza distinte ma "cooperanti", ovverosia Banca d'Italia e BCE) nel cui ambito sono state poste in essere le condotte decettive stigmatizzate in imputazione.

Si è evidentemente, in presenza, anche in tal caso, di un medesimo accadimento materiale costituito, nello specifico, da una unitaria operazione di sviamento delle attività di controllo integrata tanto dall'occultamento di dati rilevanti (quelli complessivamente inerenti al capitale finanziato), quanto dalla comunicazione di notizie non corrispondenti a verità (quelle contenute, rispettivamente, nella comunicazione 20.6.2014, inerente al "*Preliminary Capital Plan*", nelle informazioni relative agli "*stress test*" e, infine, nel "*Capital Plan*"), operazione che ha avuto l'effetto, per un verso, di scongiurare approfondimenti conoscitivi e, per altro verso, di indurre le autorità di vigilanza a concludere per l'idoneità delle misure di rafforzamento patrimoniale adottate dall'istituto di credito per superare le carenze emerse all'esito del cd. *Comprehensive Assessment*.

Pertanto – e concludendo sul punto - ritiene questa Corte che siano ravvisabili, con riferimento ai reati contestati ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1,

H1 ed M1, in danno di Banca d'Italia (e, quanto al reato di cui al capo M1, di BCE), unicamente le ipotesi di reato di cui all'art. 2638, co. 2, c.c., e così pure per il capo N1, avente ad oggetto condotte di ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB.

Ciò posto, va ulteriormente precisato che il tribunale di Vicenza, dopo avere richiamato l'orientamento giurisprudenziale incline ad individuare, nelle condotte in esame, un reato eventualmente permanente, ha escluso la ravvisabilità di una unitaria attività di ostacolo alla vigilanza protrattasi per un triennio (e, quindi, di un unico reato), ritenendo integrate, piuttosto, reiterate condotte delittuose poste in essere nel corso di distinte attività di vigilanza, ciascuna compiutamente esauritasi e, quindi, concludendo nel senso di una pluralità di reati.

In effetti, ad avviso del giudice di prime cure, in presenza, come nella specie, di condotte di ostacolo protrattesi a lungo, sarebbe l'effettivo esaurimento o meno dell'attività di vigilanza pregiudicata dalle suddette condotte a costituire, al riguardo, l'elemento di discrimine[71].

---

[71] Di seguito, i passaggi più significativi della sentenza impugnata, pag. 444 e ss.: *"....Sul punto, osserva il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in una recente pronuncia (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 6884), la natura eventualmente permanente del reato di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 comma 2 c.c.. La Suprema Corte ha statuito che "proprio la natura di reato di danno a forma libera della fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., comma 2, ne legittima la costruzione anche in termini di reato eventualmente permanente, di reato, cioè, che, nel concreto atteggiarsi della condotta criminosa, può assumere la forma tipica del reato permanente, in relazione al quale il soggetto agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando così la riespansione del bene compresso, sicché il protrarsi dell'offesa al bene protetto, che richiede il mantenimento dello stato antigiuridico per un apprezzabile lasso di tempo, dipende dalla volontà dell'autore del reato".*

Il principio di diritto, tuttavia, deve essere analizzato alla luce della fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte di Cassazione; il reato contestato, infatti, era l'ipotesi di cui all'art. 2638, co. 2 c.c., per aver omesso di indicare nei bilanci societari una fidejussione rilasciata dalla società capogruppo in favore della controllata, omettendo di informare l'organo di revisione. Tale omissione aveva intralciato l'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo degli organi preposti alla vigilanza sulla gestione economica della cooperativa, che ne venivano a conoscenza solo nel giugno del 2010, provvedendo, di conseguenza, a disporne il commissariamento solo nel settembre del 2010.

Orbene, i reati permanenti non sono categoria disciplinata dal legislatore; secondo la definizione dottrinaria essi si caratterizzano come reati unitari, in cui il fatto si protrae nel tempo finché perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare.

La loro caratteristica fondamentale, pertanto, è un'offesa che si protrae nel tempo "a danno di beni indistruttibili ma comprimibili, per effetto di una condotta duratura, persistente e volontaria del soggetto, che potrebbe liberamente far cessare, a proprio piacimento, la situazione antigiuridica. La permanenza descrive la durata della ribellione alla norma durante la quale il fatto è ininterrottamente tipico".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 520 del 26.11.1987, aveva osservato che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da un'esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.

Trattasi di impostazione che va condivisa.

A ben vedere, infatti, qualora siano ravvisabili ostacoli frapposti ad attività di vigilanza distinte (in quanto finalizzate ad eludere specifici interventi di controllo ovvero a conseguire obiettivi mirati, ad esempio il rilascio di

---

Il legislatore, quindi, descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui egli prende atto.
Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha, pertanto, carattere permanente, ma non certamente in quanto lo voglia il legislatore, bensì semplicemente perché l'aspetto tipico della condotta è necessariamente perdurante nel tempo, per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica.
Altra categoria dogmatica è quella del reato eventualmente permanente che si configura allorquando il soggetto faccia perdurare l'offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l'esistenza del reato, in tal caso vi è una scissione temporale fra perfezionamento e consumazione del reato.
Ulteriore categoria di creazione giurisprudenziale è quella dei reati a consumazione prolungata, in cui l'autore del reato pone in essere un unico comportamento illecito dal quale derivano più effetti dilazionati nel tempo senza che questi siano la conseguenza di nuove e ulteriori condotte criminose; ad esempio, la truffa laddove a fronte di un'unica condotta artificiosa vengono effettuati non uno, ma più atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo.
In applicazione delle coordinate dogmatiche dianzi esposte, nel reato di cui all'art. 2638 c.c. è configurabile un'offesa permanente alle funzioni di vigilanza laddove - a fronte della condotta decettiva posta in essere dal reo - il potere di intervento non si sia interamente consumato ma risulti ancora esercitabile, ancorché con ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza della condotta illecita del vigilato.
È in relazione a questo discrimen che – a giudizio del Tribunale - deve essere analizzata la natura eventualmente permanente delle condotte contestate nelle singole imputazioni.
Pertanto, in relazione al capo B.1), l'evento del reato coincide con l'esito (falsato) dell'accertamento ispettivo condotto nel 2012.
Nel capo C.1) l'evento di ostacolo è indicato nell'esito (falsato) della decisione SREP con la quale furono fissati per il 2013 obiettivi patrimoniali non coerenti con la situazione effettiva della banca.
Il capo D.1) fa riferimento alla mancata adozione di provvedimenti coerenti con la situazione dell'ente relativamente alla lettera di intervento del 24.6.2013 per il superamento del limite legale del 5% del capitale per la detenzione di azioni proprie
Al capo E.1), G.1), H.1) si ipotizza che la natura decettiva delle segnalazioni e/o interlocuzioni di vigilanza relative al 2013, 2014 e 2015 abbia creato - di volta in volta - un concreto ostacolo all'attività di vigilanza, impendendo l'adozione di provvedimenti di vigilanza coerenti con la situazione patrimoniale effettiva in ragione della violazione dei requisiti target fissati per ciascuna annualità.
Il capo F.1) fa rifermento all'evento di ostacolo concretizzatosi in relazione al provvedimento autorizzativo adottato dalla vigilanza per l'operazione di aumento di capitale 2014; il capo M.1) ipotizza infine l'evento di ostacolo nell'esito falsato del Comprehensive Assessment.
E' evidente che, a differenza del caso sottoposto all'analisi della corte di legittimità nel 2015 con la sentenza dianzi citata, non è configurabile una condotta permanente in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo di vigilanza.
Infatti, a fronte delle condotte decettive ipotizzate in rubrica - il potere di intervento dell'autorità di vigilanza si è "esaurito" rispettivamente con il giudizio finale cristallizzato nel rapporto ispettivo 2012, nella determinazione dei coefficienti patrimoniali falsati fissati per ciascuna delle annualità in contestazione, nell'adozione del provvedimento autorizzativo per l'aumento di capitale 2014 e, infine, nell'esito fuorviato del Comprehensive Assessment.
Parimenti, deve escludersi la configurabilità di un unico reato ad esecuzione prolungata e/o frazionata, atteso che è immediatamente percepibile dalla lettura delle contestazioni che non si è in presenza di un unico comportamento illecito che ha determinato i diversi eventi di ostacolo, bensì di diverse ed autonome interlocuzioni e/o segnalazioni intercorse con l'autorità di vigilanza..."

autorizzazioni aventi un determinato contenuto) e tutte esauritesi, non pare revocabile in dubbio l'avvenuta consumazione di una pluralità di reati (il momento di consumazione di ciascuno dei quali dovendosi conseguentemente individuare proprio all'atto dell'esaurimento delle singole attività di vigilanza oggetto di sviamento).

Guardando al fenomeno in esame da tale prospettiva, quindi, il richiamo all'opinamento giurisprudenziale in ordine alla natura "eventualmente permanente" della fattispecie di ostacolo delineata dall'art. 2638, co.2 c.c. assume, ad avviso di questa Corte, pertinente e persuasivo rilievo, in quanto, lungi dall'apparire l'esito di un mero esercizio accademico, se non addirittura di una sterile disputa classificatoria, fornisce le coordinate per scongiurare irrazionali approdi rigoristici, al contempo senza sconfinare in inammissibili "semplificazioni sostanzialistiche".

Ebbene, nel caso di specie si è in presenza proprio di una situazione siffatta, ove si consideri che, nel solco degli addebiti di riferimento, le condotte delittuose:

- ✓ nel caso dell'attività ispettiva del 2012 di cui al capo B1, hanno condizionato tale ispezione, falsandone l'esito;
- ✓ nel caso di cui al capo C1, hanno consentito l'adozione di una "decisione SREP" più favorevole;
- ✓ nel caso di cui al capo D1, hanno avuto incidenza sulla lettera di intervento del 24.6.2013 ed hanno impedito la contestuale adozione, da parte della Banca d'Italia, di ulteriori misure ed interventi di vigilanza;
- ✓ nel caso di cui ai capi E1, G1, H1, hanno impedito l'adozione, da parte della medesima autorità di vigilanza, di "contromisure" coerenti con gli effettivi requisiti patrimoniali annuali;
- ✓ nel caso di cui al capo F1, hanno consentito di ottenere il provvedimento autorizzativo necessario per l'aumento di capitale 2014;
- ✓ nel caso di cui al capo M1, infine, hanno falsato l'esito del *Comprehensive Assessment*.

Al riguardo si osserva che proprio la stessa giurisprudenza di legittimità espressasi per la natura di reato eventualmente permanente del delitto di ostacolo alla vigilanza (cfr., oltre alla già nota Cass. Pen. Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015 dep. 22/02/2016, Giacomoni e altri, anche la più recente Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari) nel contempo ha

opportunamente precisato come la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., diversamente da quella di cui al comma 1, non sia un reato di condotta bensì di evento e, più in particolare, sia "*una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*", essendo peraltro sufficiente, per la configurabilità del reato in esame, "*la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute*". Ebbene, l'evidente e ben marcata differenza di fisionomia (poco sopra illustrata) che intercorre tra gli eventi di ciascuna delle singole fattispecie di ostacolo alla vigilanza oggetto dei vari capi di imputazione fa sì che non possa in alcun modo accedersi alla tesi difensiva della *reductio ad unitatem*.

Né può opinarsi in senso contrario sul rilievo delle circostanze (pure espressamente valorizzate dal difensore di ZONIN nell'atto di appello, sub 6, alle pagg. 346 e ss., 350-351) costituite, segnatamente:

- ✓ dall'unicità del fenomeno taciuto (ovverosia l'esistenza dell'acquisto di azioni della banca finanziato dallo stesso istituto di credito); elemento, questo, valorizzato anche dalla difesa dell'imputato PIAZZETTA, cfr. pag. 145 del suo atto di appello;
- ✓ ovvero dalla titolarità degli interessi lesi in capo al medesimo soggetto;
- ✓ ovvero ancora dall'identità della "spinta motivazionale" ravvisabile all'origine di tali condotte.

Sotto il primo profilo, infatti, non può non rilevarsi che trattasi di elemento di ben scarso rilievo ai fini della valutazione in ordine al tema della unicità/pluralità di reato.

Sotto il secondo profilo, poi, è decisivo osservare che le informazioni ed i dati occultati, nonostante fossero tutti attinenti al medesimo fenomeno del capitale finanziato, oltre ad incidere, per quanto detto, su attività di vigilanza connotate da finalità autonome (si pensi a quanto appena precisato in relazione alla ispezione del 2012, di cui al capo B1; alla decisione SREP di cui al capo C1; all'aumento di capitale 2014 di cui al capo F1, ovvero al *Comprehensive Assessment* di cui al capo M1), sono stati anche obiettivamente (e necessariamente) differenti, essendo riferibili – e trattasi

di considerazione, sul punto, dirimente - ad una situazione finanziaria e patrimoniale dell'istituto di credito in costante evoluzione.
Sotto il terzo profilo, infine, si è evidentemente in presenza di circostanza al più valorizzabile ai fini dell'unificazione (peraltro già operata nella sentenza impugnata) delle condotte contestate sotto il vincolo della continuazione ma "ontologicamente" inidonea a consentire di concludere per la sussistenza di un unico reato.
Di qui la conclusione circa la sussistenza della pluralità dei fatti-reato di ostacolo alla vigilanza già ravvisati dal tribunale (ferme restando le precisazioni già svolte in ordine ai capi B1 ed M1, riferibili, entrambi, a condotte integranti gli estremi di un unico episodio delittuoso).
Da ultimo, quanto all'ostacolo alla vigilanza contestato al solo GIUSTINI al capo N1 e perpetrato in danno di CONSOB non può che farsi rinvio a quanto precisato, sul punto, dal Tribunale, non ponendosi problemi in ordine alla unicità/pluralità di reati.

10. Il reato di falso in prospetto

Con riferimento alle due ipotesi di reato di falso in prospetto oggetto di addebito, rispettivamente, ai capi I) ed L) della rubrica, la sentenza gravata, nel capitolo XI, ha operato una puntuale e convincente ricostruzione al riguardo e gli atti di impugnazione non ne sollecitano specificamente il riesame. Di qui il richiamo a quanto evidenziato nel discorso giustificativo del primo giudice, con l'ulteriore precisazione che trattasi di reati ambedue *medio tempore* estinti per prescrizione.

11. I reati contestati: considerazioni generali conclusive.

Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, ricorrono tutte le fattispecie di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto oggetto di addebito, nei termini in precedenza evidenziati.
Sul punto, infatti, non persuadono le censure alla affermata coesistenza di detti reati motivate facendo leva sui principi, rispettivamente, del "*ne bis in*

idem" sostanziale (se non nei limiti indirettamente valorizzati nella unificazione delle condotte di aggiotaggio poste in essere nel medesimo arco temporale annuale, secondo quanto in precedenza evidenziato) e del *"nemo tenetur se detegere"* (è il caso, segnatamente, delle argomentazioni critiche esposte dalla difesa Zonin, rispettivamente, ai paragrafi da 6.5.1 a 6.5.1.5 e 6.5.2. dell'atto di appello, pagg.352-363; dalla difesa PIAZZETTA, sotto il secondo profilo, al paragrafo 10 dell'atto di appello, pag. 146, e, sotto entrambi i profili, alle pagg. 12-18 dei motivi nuovi d'appello; dalla difesa PELLEGRINI alle pagg. 159-179 della memoria prodotta nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, nuovamente depositata in sede di appello, nonché, sotto il solo primo profilo e unicamente con riferimento al reato di aggiotaggio, dalla difesa GIUSTINI al cap. XIII dell'atto di appello, pagg. 80-83).

Quanto al primo tra i principi evocati (ossia quello del divieto di *"bis in idem"* sostanziale, che, lo si ricorda, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità di cui agli artt. 15 e 84 c.p., fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona), deve anzitutto osservarsi che i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto presentano una strutturale differenza sia delle condotte, sia dei beni giuridici tutelati, sia dei soggetti passivi di riferimento.

Ad accomunare tali reati, nella concretezza della presente vicenda processuale, invero, v'è <u>solo una medesima, originaria situazione di fatto</u> (ovverosia il dissennato ricorso al capitale finanziato e la conseguente necessità, per un verso, di amplificarne progressivamente la portata, al fine di fronteggiare una situazione sempre più incontrollabile e, per altro verso, di impedirne l'emersione), nulla di più.

Ebbene, l'equivoco di fondo consiste, da parte delle difese che invocano in ispecie il *"ne bis in idem"* sostanziale, proprio nella nozione di "condotta" storico-naturalistica da esse adottata, fatta coincidere *tout court* con l'occultamento del capitale finanziato.

A tal proposito non vi è ragione alcuna di discostarsi dal granitico, a dir poco, insegnamento giurisprudenziale di legittimità (costante a far tempo dalla capostipite Cass. Pen. Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati

e altro, e ulteriormente consolidatosi all'indomani dell'autorevolissimo avallo offerto da Corte Cost. n. 200/2016) secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'individuazione dell'"*idem factum*", se da un lato richiede (in conformità anche alla giurisprudenza sovranazionale della Corte EDU: cfr. per tutte la nota sentenza della Grande Camera del 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia, chiamata ad interpretare l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione) che si abbia riguardo non già alla fattispecie normativa astratta bensì al fatto storico-naturalistico, dall'altro lato esige però che quest'ultimo sia inteso in senso complessivo, ossia in tutti i suoi elementi essenziali riconducibli alla triade costituita dalla condotta dell'imputato, dall'evento naturalistico e dal relativo nesso causale, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. In tal senso cfr., fra le moltissime, Cass. Pen. Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021 dep. 14/01/2022, Abdurahmanovic; Cass. Pen. Sez. 6, n. 42933 del 21/10/2021, Masi; Cass. Pen. Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021, Callegher; Cass. Pen. Sez. 4, n. 10152 del 02/03/2021, D'Amicantonio; Cass. Pen., Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci; Cass. Pen. Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica; Cass. Pen. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi.

Nell'occuparsi del *bis in idem* processuale, con la sopra citata sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, la Corte costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale) ha ridefinito il principio del suddetto *ne bis in idem* processuale recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'*idem factum*, e non dell'*idem* legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio.

Un decisivo contributo alla rimodulazione del principio del divieto del *bis in idem* proviene ovviamente dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che pure, nel corso degli ultimi anni, ha fornito diverse precisazioni di principio. Con riferimento alla nozione rilevante di *idem factum* va evidenziato che la Corte EDU, dopo avere adottato nel tempo varie differenti interpretazioni, è infine giunta (con la citata sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin contro Russia) a un approdo definitivo e organico. Nell'esaminare i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto

del *'bis in idem'* la Corte EDU ha constatato (§ 79) che non tutti usano gli stessi termini, e ha così affermato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali (*idem factum*) e sul rifiuto della mera qualificazione giuridica (*idem* legale) di tali atti quale criterio di verifica della violazione, giudicata come irrilevante.

La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi, e non teorici o illusori, i diritti in essa riconosciuti, afferma (§ 80) che l'uso del termine "*offence/infraction*" nell'art. 4 del Protocollo n. 7 non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto (*idem* legale) rischia di indebolire il divieto di *bis in idem*, piuttosto che renderlo pratico ed effettivo, perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte.

Di conseguenza - secondo la Corte EDU - l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (§ 82), dovendosi intendere per fatto «*l'insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale*» (§ 84).

Così consolidatasi l'interpretazione circa la necessità di verificare la violazione dell'art. 4 Prot. 7 Convenzione EDU sull'*idem factum* (e non già sull'*idem* legale), nonostante la formulazione linguistica della norma convenzionale sembrasse attribuire rilevanza alla sola qualificazione giuridica, la giurisprudenza successiva della Corte di Strasburgo si è articolata in una serie di pronunce (fra cui, ad esempio, Maresti contro Croazia, Sez. I, 25/6/2009) che, partendo dalla nozione di *idem factum*, hanno verificato volta per volta sulla base di un approccio casistico (connaturato alla stessa struttura della giurisdizione europea convenzionale), l'identità formale o sostanziale dei fatti posti alla base degli addebiti mossi, assumendo quali parametri l'insieme delle

circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, incluso l'evento.

Tale approccio casistico (il quale, pur partendo dalla nozione di *idem factum*, non ha fondato un orientamento della Corte di Strasburgo che restringesse l'identità alla sola condotta) è stato ribadito anche recentemente, come ad esempio nel caso Galovic c. Croazia (Corte EDU, Sezione 1 del 31 agosto 2021).

Ciò posto quanto agli approdi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla nozione rilevante di *idem factum*, va evidenziato che a sua volta la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 200 del 2016, affermando il criterio dell'*idem factum* ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito che l'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto (ossia dall'*idem* legale) non implica l'affrancamento dai criteri normativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'*idem factum* - afferma la Consulta - non può essere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche in virtù dell'approccio casistico (appena visto) che la connota, e in quanto la scelta sul perimetro dell'*idem factum* "*è di carattere normativo*", perché "*ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'*idem factum" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 4).

In particolare Corte Cost. n. 200/2016 ha così argomentato l'erroneità della tesi secondo cui l'*idem factum* dovrebbe essere individuato in ragione soltanto dell'azione o dell'omissione, trascurando evento e nesso di causalità: "*Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di* bis in idem, *secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal*

*comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'*idem factum. *Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'*idem *legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesirnezza del fatto. Nell'ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell'*idem factum, *è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell'agente, ovvero abbracci l'oggetto fisico, o anche l'evento naturalistico*" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 4).

Proprio confrontandosi con la giurisprudenza della Corte EDU la Corte Costituzionale ha escluso che l'*idem factum* sia stato delimitato, dai giudici di Strasburgo, con riferimento esclusivo alla condotta: "*Né la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotukhin contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di* bis in idem, *con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)*". In particolare, prosegue la Consulta, "*non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all'art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l'evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale*" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 5).

Il concetto viene più volte ribadito da tale pronuncia della Corte Costituzionale, ove in un altro passo si precisa, con ancor maggiore chiarezza, che "*allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di* bis in idem *in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente*" (Corte Cost., n. 200 del 2016, cit., § 6).

Sulla nozione di *idem factum*, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è, come detto, ormai da tempo consolidata – *a fortiori* dopo l'avallo offerto da Corte Cost. n. 200/2016 - nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta[72].

Dunque, non potendo restringere la nozione di *idem factum* alla sola condotta, e dovendo considerare il fatto concreto nella sua integrità, comprensivo anche dell'evento e del nesso causale, è evidente che l'identità non sussiste quando, ad esempio, vi sia una marcata differenza dell'evento nell'uno e nell'altro reato di evento oppure quando si sia in presenza, contemporaneamente, di reati di evento e di reati di condotta.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte in tema di *ne bis in idem*, insomma, nessuna "*indebita triplicazione di fattispecie*" a fronte di un'"*unica condotta fattuale*" contestata (così si legge nell'appello ZONIN, *sub* paragrafo 6.5, pag. 351; di "*indebita triplicazione di fattispecie*" in presenza di un "*unico nucleo fattuale*", poi, si parla anche nella memoria PELLEGRINI; pag. 164) è

[72] Si veda ad esempio Cass. Pen. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, che ha ritenuto immune da censure l'esclusione dell'eccepito *idem factum* tra la contestazione di cui all'art. 632 c.p. e quella per illeciti di natura urbanistica e ambientale sul presupposto della diversità degli eventi conseguiti alla medesima condotta; in senso analogo cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, e Cass. Pen. Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021, Callegher (occupatasi di una fattispecie in cui, richiamando i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha affermato che non contrasta con la preclusione connessa al principio del "*ne bis in idem*" – in assenza di identità del fatto - né comporta violazione del principio di specialità, la condanna per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro inflitta ad un soggetto già condannato per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica). Si veda ancora Cass. Pen. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, la quale, richiamando anch'essa i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-*ter* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; cfr. altresì Cass. Pen. Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, la quale, anch'essa richiamando i principi espressi da Corte Cost. n. 200 del 2016, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'*idem factum* in riferimento al reato di incendio colposo, cagionato mediante la realizzazione di un abusivo allacciamento alla rete elettrica, a carico di imputata già giudicata per il delitto di furto aggravato, contestato come commesso mediante il medesimo allacciamento abusivo; Si veda ancora Cass. Pen. Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, la quale ha ritenuto immune da censure finanche una decisione con cui il giudice di merito aveva escluso la violazione del divieto di *bis in idem* in relazione ad un processo per omicidio colposo di lavoratori morti per mesotelioma pleurico celebrato nei confronti di imputati precedentemente assolti per identica imputazione, avente ad oggetto il decesso di altri lavoratori per la stessa malattia, sul presupposto che il successivo giudizio attiene ad eventi naturalistici diversi, in quanto perpetrati in danno di differenti persone offese.

dato, nella specie, ravvisare tra i reati di aggiotaggio – come sopra ridotti peraltro di numero, da sedici a quattro, uno per ogni singola annualità - *sub* capo A1 (l'aggiotaggio è reato non già di evento bensì di pericolo concreto), quelli di ostacolo alla vigilanza (l'ostacolo ex art. 2638 comma 2 c.c. è invece reato di evento; in ispecie, peraltro, gli eventi di ciascuno dei reati *sub* capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, M1, N1 si differenziano radicalmente – come già detto *supra* - gli uni dagli altri) e quelli di falso in prospetto *sub* capi I e L (ciascuno dei quali, necessariamente, ha in concreto implicato la redazione e diffusione all'esterno di un ben distinto e specifico documento - per l'appunto il prospetto - destinato agli aspiranti partecipanti a due ben distinte e specifiche offerte al pubblico di prodotti finanziari, rispettivamente riguardanti i due distinti aumenti di capitale 2013 e 2014) contestati agli imputati.

Da ultimo, con riferimento al principio del "*nemo tenetur se detegere*", il tribunale ha escluso che potesse essere ravvisata l'esimente in esame, invocata dalle difese sul rilievo della necessità di non autoincriminazione in relazione alle pregresse condotte di aggiotaggio manipolativo ed informativo. E, al riguardo, il primo giudice ha argomentato le proprie conclusioni in ragione, rispettivamente:

- ✓ della natura eccezionale della deroga alla regola generale di cui all'art. 61 nr. 2 c.p.;
- ✓ dell'inammissibile "effetto paradossale" che deriverebbe dall'adesione alla prospettazione difensiva (in quanto, opinando in tal guisa, si finirebbe per assicurare un trattamento di maggior favore a colui che avesse già commesso un reato rispetto a quello riservato all'autore solo dell'ultimo reato);
- ✓ e, infine, delle conseguenze pregiudizievoli che ne deriverebbero sotto il profilo della pratica impossibilità di emersione di *notitiae criminis* per i reati cc.dd "senza vittima".

Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nell'escludere che possa trovare spazio, nella vicenda *sub iudice*, l'esimente in questione, meritano adesione.

Orientano in tal senso le seguenti ragioni.

In primo luogo, nel solco della consolidata, persuasiva giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo[73]-[74], deve osservarsi – e trattasi, per vero, di considerazione di per sé decisiva –, come l'operatività del "diritto al silenzio" (da ricondursi nell'alveo delineato dall'art. 51 c.p., in quanto espressione del diritto a non autoincriminarsi), proprio in ragione della finalità assegnata all'istituto in esame di costituire adeguato presidio di un "equo processo", presupponga, necessariamente, un processo già *in itinere* e non possa, pertanto, trovare spazio in fasi ad esso antecedenti, stante la *ratio* dell'istituto in esame, consistente nella necessità di "*protezione dell'imputato da coercizioni da parte dell'autorità*"[75].

D'altro canto, neppure può fondatamente pervenirsi a differenti esiti interpretativi facendo leva – come, pure, espressamente sostenuto dalla difesa ZONIN (paragrafo 6.5.2 dell'atto di appello, pagg. 360-363) - sulla recente evoluzione dei lineamenti dell'istituto in esame per effetto dell'elaborazione della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale in materia.

Il riferimento d'obbligo è alla sentenza della Corte GUE-Grande Sezione 2.2.2021 (peraltro originata dal rinvio pregiudiziale operato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza 117/19).

A ben vedere, infatti, anche in detta prospettiva il "diritto al silenzio" (inteso come diritto a non rendere dichiarazioni di natura confessoria) implica pur sempre che la condotta che si vorrebbe scriminata sia stata posta in essere nel corso di un procedimento dal quale possano scaturire sanzioni, sebbene non necessariamente di natura penale (nel caso che ha originato la suddetta pronunzia, si trattava, com'è noto, di un procedimento CONSOB per *insider trading*). In altri termini, anche a seguito dell'ampliamento degli spazi di operatività riconosciuti all'istituto in esame dalla giurisprudenza

[73] cfr. Cass. Sez. V, nr. 12697 del 20.11.2014, dep. 25.3.2015, Strazimiri e altri; si veda, inoltre, Cass. Sez. III, nr. 53137 del 22.9.2017, Mengoni. Negli stessi termini, Cass. Sez. III, nr. 53656 del 3.10.2018, dep. 29.11.2018, A, là dove è stata dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione agli artt. 24 Cost e 6 CEDU, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 5 D. L.vo 74/00, 14 L. 24.12.1993, nr. 537 e 36, co. 34 bis, d.l. 223/00 nella parte in cui dette disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorché riguardante redditi provenienti da attività illecita).

[74] In senso contrario, invero, consta solo Cass. Sez. V, nr. 6458 del 4.12.2006, dep. 15.2.2007, Giordano e altro.

[75] Così, efficacemente, la già citata Cass. Sez. V, nr. 12697 del 20.11.2014, dep. 25.3.2015, Strazimiri e altri.

sovranazionale, i confini del "*right to remain silent*" (rettamente da intendersi non soltanto, *stricto sensu*, come protezione dell'accusato rispetto all'impiego di strumenti coercitivi da parte dell'autorità finalizzati ad ottenere mezzi di prova, ma anche, più in generale, come facoltà di astenersi dal deporre), costituisce pur sempre espressione dell'"equo processo" e, quindi, necessariamente, non può che assumere rilievo solo in ottica processuale/procedimentale[76].

Del resto, anche la conseguente sentenza della Corte Costituzionale 84/21 (ampi stralci della quale sono, ad esempio, riportati dalla difesa PIAZZETTA alle pagg. 17-18 dei suoi motivi nuovi d'appello), nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 187 *quinquiesdecies* TUF "*nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato*", là dove presuppone la previa formulazione di domande e richieste specifiche da parte delle predette autorità di vigilanza, ha conseguentemente circoscritto proprio ad un ambito procedimentale, sia pure *lato sensu* inteso, finalizzato all'accertamento di specifiche violazioni ed alla conseguente irrogazione di sanzioni, l'operatività del principio in esame.

Ebbene, in nessun caso gli episodi di ostacolo oggetto di addebito nel presente giudizio si collocano nel contesto di un procedimento amministrativo finalizzato alla eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti di soggetto determinato[77].

---

[76] Nella sentenza 2.2.2021 della Grande sezione della Corte GUE 2.2.2021 (causa 481/19 si legge (paragrafo 58) che "....: 58. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilitàpenale(*https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EF12C08293FC4A79C79C905E3FDDDD23?text=&docid=237202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2808761*)

Questo è certamente vero – e, in effetti, è anche di immediata percezione - per i fatti di cui ai capi C1, D1, E1, F1, G1, H1 (in quanto riferibili ad interlocuzioni periodiche con Banca d'Italia e, segnatamente, alle segnalazioni periodiche poste in essere negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 ovvero alle informazioni inerenti agli aumenti di capitale) ed N1 (inerenti all'interlocuzione con CONSOB relativa all'aumento di capitale 2014).

Ma ciò è altrettanto vero anche in relazione ai fatti stigmatizzati ai capi B1 ed M1, posto che, in tali casi, l'attività di vigilanza oggetto di sviamento, nel cui ambito le condotte delittuose di riferimento sono state perpetrate, era costituita da ispezioni finalizzate a verificare la regolarità della gestione aziendale, non già da procedimenti destinati all'accertamento di violazioni amministrative ed alla irrogazione di eventuali sanzioni nei confronti di specifici soggetti.

In secondo luogo, va richiamato il principio - ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità[78] e recentemente confermato proprio dalla Corte GUE e dalla Corte costituzionale nelle sentenze testé citate - secondo il quale il "diritto al silenzio" non può, in ogni caso, pregiudicare prevalenti interessi pubblici. In particolare, nella sentenza 2.2.2021, la Corte GUE ha escluso che tale diritto possa spingersi al punto di compromettere del tutto le funzioni dell'autorità di controllo. La Corte Costituzionale, dal canto suo, nella pronunzia 84/21, ha conseguentemente precisato come il diritto al silenzio non possa certo giustificare comportamenti ostruzionistici rispetto all'attività di vigilanza, ovvero manovre dilatorie, ovvero ancora l'omessa consegna di dati, documenti e registrazioni preesistenti alla richiesta dell'autorità. Infine - e con specifico riferimento proprio alla fattispecie di ostacolo alla vigilanza che viene in rilievo nel presente giudizio - il giudice della nomofilachia, in una recentissima sentenza (trattasi di Cass. Sez. V, nr. 3555 del 7.9.2021, dep. 1.2.2022, Coen), consapevolmente ponendosi nel solco di precedenti pronunzie in materia[79] e dopo avere espressamente ripercorso gli

[78] Si veda, sul punto, Cass. Sez. V, nr. 23672 del 19.4.2021, dep. 16.6.2021, Pinchera, là dove la Suprema Corte ha sostenuto che, *"in tema di falso in atto pubblico non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per avere il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto".*

[79] Trattasi delle già citate Cass. Sez. V, nr. 23672 del 19.4.2021, dep. 16.6.2021, Pinchera, Cass. Sez. III, nr. 53656 del 3.10.2018, dep. 29.11.2018, A.

approdi delle citate sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, ha sottolineato come il profilo di falsità che connota la figura delittuosa ex art. 2638, co.2, c.c. costituisca un "*quid pluris*" rispetto al dovere di collaborazione con l'autorità cui è conformato l'illecito amministrativo in relazione al quale era intervenuta la citata declaratoria di incostituzionalità; pertanto, all'esito di una valutazione comparativa che ha evidenziato la prevalenza dell'interesse alla tutela del bene giuridico di riferimento rispetto a quello dell'imputato all'impunità, ne ha tratto l'inequivoca conclusione che tale conclusione comparativa non è contraddetta dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità, proprio in ragione della "*pregante connotazione lesiva che caratterizza i fatti penalmente rilevanti in forza del secondo comma dell'art. 2638 c.c.*".

Alla stregua delle complessive argomentazioni sin qui svolte, le censure mosse, sul punto, alla sentenza impugnata risultano destituite di fondamento.

12. I criteri di individuazione delle operazioni di capitale finanziato e la portata applicativa dell'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza dei relativi valori.

S'è già detto che il tribunale è pervenuto alla quantificazione del fenomeno del capitale finanziato all'esito della congiunta valutazione di una pluralità di evidenze probatorie di varia natura (esiti di consulenza tecnica; deposizioni testimoniali; prove documentali, ecc.) e che, nel tracciare detto perimetro, ha assunto rilievo centrale la consulenza tecnica svolta dai consulenti della procura di Vicenza, dott.ssa Castelli e prof. Tasca, trattandosi di consulenza che:

- ✓ da un lato, ha analizzato scrupolosamente l'intera documentazione disponibile (segnatamente: sono state esaminate tutte le delibere di affidamento al fine di rilevare l'importo finanziato, la dichiarata estinzione delle somme, la durata del prestito e la distanza temporale tra finanziamento ed acquisto; inoltre, sono state oggetto di vaglio le complessive movimentazioni sia del portafoglio titoli del cliente, sia dei conti correnti interessati – talvolta risultati accesi proprio all'atto del primo finanziamento – al fine di valutare se all'acquisto dei titoli avessero concorso in tutto o in parte fondi del cliente; la verifica, infine, ha riguardato anche l'estratto conto dei titoli per riscontrare la permanenza

delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi nel dossier titoli del cliente, l'esistenza di lettere di impegno e di storni/verifiche, nonché lo stato dell'indebitamento segnalato in Centrale Rischi per acclarare l'andamento della situazione debitoria; complessivamente, sono state esaminate tutte le posizioni dei 965 clienti oggetto di segnalazione, con conseguente analisi dei circa 53.500 *file* di riferimento);

- ✓ e, dall'altro, si è ispirata ad un approccio prudenziale (in particolare, onde scongiurare il rischio di duplicazioni nel caso di finanziamenti indiretti).

Inoltre, come precisato dal primo giudice, i molteplici criteri sintomatici di "correlazione" utilizzati dai predetti consulenti per individuare le operazioni "baciate" sono strati tutti basati su evidenze oggettive e sono stati posti a fondamento, nel solco tracciato dai puntuali quesiti formulati dall'inquirente, di una ricostruzione "dinamica" (di trimestre in trimestre) del fenomeno analizzato.

Infine, sulla scorta dell'esito della quantificazione del fenomeno in esame, calcolato nella misura di "*complessivi euro 1.031,6 mln (per un numero totale di azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi di 15.426.391), di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 mln riferiti a sottoscrizione di prestito obbligazionario convertibile*" (cfr. pagg. 354-355 sentenza gravata), la medesima consulenza è giunta a determinare tanto la consistenza del patrimonio di vigilanza dell'istituto di credito, quanto il livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali alla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale, sino al 31.3.2015, pervenendo a conclusioni che, anche in tal caso, sono state condivise dal primo giudice.

Pertanto, non può che richiamarsi quanto già dal tribunale esposto al riguardo (segnatamente, nel capitolo V della sentenza impugnata, alle pagg. 347-386).

Nondimeno, come parimenti evidenziato in precedenza, in sede di esposizione dei singoli motivi di impugnazione, le difese di taluni imputati (segnatamente ZONIN ed anche GIUSTINI; per quest'ultimo imputato trattasi peraltro di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione) hanno contestato sotto plurimi profili la predetta consulenza, in particolare con riferimento ai criteri impiegati per l'individuazione delle "operazioni baciate", sostenendo, conseguentemente, l'inattendibilità della

determinazione dell'importo complessivo del capitale finanziato nella misura sopraindicata e, al contempo, sollecitando l'espletamento di perizia sul punto.
In primo luogo, le obiezioni mosse alla consulenza Castelli-Tasca ineriscono alla mancata adozione, tra gli indici sintomatici di correlazione, di quello consistente nel nesso teleologico tra concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e destinazione delle relative risorse all'acquisto delle azioni emesse dal medesimo ente (cfr. appello Zonin, paragrafo 3.4 b, pagg. 156 e ss.).
La difesa del solo imputato GIUSTINI (cfr. appello Giustini, parte terza, cap. IX, pag. 67; trattasi peraltro – come detto - di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, giusta nota difensiva depositata in tale occasione), poi, ha lamentato l'errore metodologico nel quale sarebbe incorso il primo giudice, là dove avrebbe sostanzialmente basato la ricostruzione del fatto in punto di "capitale finanziato" sull'esito dell'applicazione di criteri di tipo "amministrativistico", sostanzialmente desunti dalla circolare n. 263 del 27.12.2006 di Banca d'Italia, non già sull'adozione del procedimento euristico avente diritto di cittadinanza nel giudizio penale e fondato sulla valutazione di prove, anche indiziarie. In questa prospettiva, pertanto, la circostanza che, rispettivamente, la BCE, la Consob e i consulenti dell'inquirente avessero fondato i rispettivi giudizi su criteri parzialmente distinti (in ragione della differente finalità delle rispettive analisi), non dimostrerebbe, ad avviso dell'appellante, la mera opinabilità di detti criteri, bensì il vizio di metodo in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'ancorare il proprio convincimento agli esiti di una siffatta analisi. Più nel dettaglio, solo Consob, mirando alla ricerca di fatti specifici, avrebbe adottato criteri analoghi a quelli legittimamente spendibili nel processo penale. Diversamente, la BCE e, di conserva, i consulenti del P.M., avrebbero adottato criteri utili a ricostruire "fenomeni", non già fatti specifici (cfr. atto di appello, pag. 73), donde l'inidoneità delle relative valutazioni a fondare il giudizio del tribunale.
Né la erroneità, sotto tale profilo, dell'analisi dei predetti consulenti sarebbe "sanabile" *ex post* sul rilievo della convergenza dei relativi esiti con risultanze *aliunde* acquisite (dichiarazioni testimoniali; rinvenimento delle lettere di impegno; corrispondenza tra importi finanziati ed investimento in titoli, ecc.). Questo, per la semplice ragione che un mezzo di prova potrebbe "*costituire*

riscontro al risultato di altro mezzo di prova" solo *"in quanto il tema di prova sia comune ad entrambi"* (cfr. atto di appello, pag. 73), situazione nella specie non ravvisabile. Peraltro, nel peculiare caso in esame - caratterizzato dall'escussione di soli trenta testimoni in relazione a 133 operazioni, a fronte di ben 965 clienti asseritamente finanziati ed impegnati in 1274 operazioni per un ammontare complessivo di 963 milioni di euro - il presunto riscontro sarebbe addirittura costituito da una inammissibile "prova per campione".

Infine, sul versante della determinazione del patrimonio di vigilanza, le censure difensive (trattasi, segnatamente, dell'obiezione avanzata dalla difesa Zonin - cfr. atto di appello, paragrafo 3.4 b), pagg. 161 e ss.) si sono specificamente appuntate sull'errata detrazione dal patrimonio di vigilanza dell'intero ammontare del capitale finanziato, sostenendosi, in senso contrario, che tale decurtazione avrebbe dovuto avere luogo, oltre che nell'ipotesi di sottoscrizione di azioni emesse, nel "mercato primario", all'atto dell'aumento di capitale, anche qualora si fosse trattato di acquisti effettuati, sul "mercato secondario", da parte di investitori (finanziati dal medesimo istituto di credito) privi di adeguato merito creditizio.

Trattasi, peraltro, di obiezioni già sollevate nel corso dell'istruttoria di primo grado ed oggetto di specifica confutazione da parte del primo giudice[80].

Ebbene, questa Corte ha già affrontato tali temi, là dove, con ordinanza 18.5.2022, provvedendo sulle richieste di rinnovazione istruttoria, ha disatteso le relative istanze, segnatamente respingendo la sollecitazione a disporre perizia sul capitale finanziato.

Tuttavia, l'analisi necessariamente sommaria allora effettuata rende indispensabili le precisazioni che seguono.

Innanzitutto, quanto alla determinazione del "perimetro" del fenomeno del capitale finanziato siccome indicata in sentenza sulla scorta della consulenza Castelli-Tasca, deve osservarsi che si è in presenza di stima pienamente affidabile e, al più, come si dirà, determinata per difetto.

Sul punto, va anzitutto precisato che il primo giudice ha compiutamente delineato, anche in termini diacronici, la disciplina di riferimento alla stregua della quale individuare gli acquisiti di azioni finanziati dallo stesso ente (art. 2358 c.c.; Circolari Banca d'Italia n. 155 del 18.12.1991 e n. 263 del 27.12.2006; Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del

[80] cfr., in particolare, pagg. 383 e ss. della sentenza impugnata.

Consiglio del 26 giugno 2013 c.d. CRR - "*Capital Requirements Regulation*"; Regolamento Delegato UE n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014) ed ha correttamente ravvisato il fenomeno del "capitale finanziato" nell'ipotesi di impiego per l'acquisto di azioni BPVi di risorse erogate all'investitore dallo stesso istituto emittente nel caso in cui la concessione del finanziamento e l'acquisto del titolo fossero oggettiva espressione di un "*atto coordinato*"[81].

La finalità della disciplina in materia, invero, è quella di offrire adeguata garanzia, attraverso la tutela della effettiva integrità del patrimonio di vigilanza, agli investitori ed ai terzi, sicché quel che rileva, in definitiva, è il dato obiettivo dell'impiego delle somme erogate dall'emittente per l'acquisto dei titoli dello stesso ente.

E la normativa di riferimento, ove rettamente intesa, depone inequivocabilmente in tal senso.

Se ciò, infatti, è di immediata percezione in relazione alla disciplina ricavabile dai Regolamenti UE 575/13 e 241/14 (là dove, il primo, all'art. 28, precisa che gli strumenti di capitale primario non possono essere finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente ed il secondo individua il "*finanziamento diretto*" in tutti i casi in cui un ente ha concesso ad un investitore, "*in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale*"), potendosi univocamente ricavare, da tali disposizioni, una nozione, per l'appunto, "oggettiva" di finanziamento diretto (nel senso che è tale una operazione caratterizzata dal mero impiego delle somme erogate per l'acquisto degli strumenti di capitale), a non diversi approdi ermeneutici deve pervenirsi alla stregua delle disposizioni in vigore precedentemente all'adozione della citata disciplina sovranazionale e, segnatamente, sulla base delle prescrizioni contenute nelle citate circolari di Banca d'Italia n. 155 del 18.12.1991 e n. 263 del 27.12.2006.

La prima, infatti, già identificava il finanziamento correlato come caratterizzato da "*operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni*" della banca emittente [cfr. circolare 155/91, sezione 1, sottosezione 3, sua p. 1.3.8 dedicata agli "*Elementi negativi del patrimonio di base*"; detta circolare - in atti quale documento nr. 2 deposito Banca d'Italia dell'udienza 13.9.2019 - è stata più volte aggiornata nel corso del tempo; la versione

[81] Trattasi della locuzione esplicitamente adottata dalla circolare 263/06, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7.

prodotta da Banca d'Italia nel presente giudizio è aggiornata al 3.4.2006], guardando al fenomeno in esame secondo una prospettiva in cui rivestiva rilievo centrale il dato concreto dell'impiego delle risorse erogate per l'acquisto dei titoli e, conseguentemente, stabilendo il relativo obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza, fatta salva l'ipotesi che detto acquisto non fosse stato l'effetto di una autonoma ed indipendente iniziativa dell'investitore.

La seconda [in atti quale documento nr. 1 deposito Banca d'Italia dell'udienza 13.9.2019, a sua volta aggiornata a più riprese nel corso del tempo; la versione prodotta da Banca d'Italia nel presente giudizio è aggiornata al dicembre 2010], poi, introducendo la nozione di "atto coordinato" (trattasi – come detto - di locuzione esplicitamente adottata dalla suddetta circolare 263/06, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7), precisava come il capitale finanziato, in quanto tale non computabile nel patrimonio di vigilanza, non fosse solo quello espressamente destinato (secondo la esplicita regolamentazione pattizia) all'acquisto di azioni proprie, bensì, proprio al fine di scongiurare, sul punto, manovre elusive, anche quello effettivamente risultante come tale [82]-[83].

L'individuazione delle operazioni di finanziamento implicanti l'applicazione del regime prudenziale, quindi, veniva bensì ancorata al ricorrere di un "atto coordinato", ovverosia ad una sorta di "collegamento negoziale" tra erogazione del prestito ed acquisto del titolo; nondimeno, l'esplicito richiamo, in tale atto normativo, oltre che al profilo contrattuale, alle "caratteristiche effettive dell'operazione", indicava chiaramente l'intenzione dell'ente regolatore di attribuire rilevanza non solo ai profili formali/documentali dell'operazione medesima, bensì al concreto atteggiarsi della stessa.

In definitiva, tutta la disciplina in materia si è sviluppata secondo una direttrice coerente: originariamente finalizzata ad escludere dall'alveo delle

---

[82] Si vedano, in proposito, le pertinenti considerazioni contenute nella memoria e nelle note di replica prodotte, nel corso del giudizio di primo grado, dalla difesa di Banca d'Italia.

[83] cfr. circolare 263/06, in particolare là dove, al titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7, precisa: *"....si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione".*

operazioni correlate unicamente gli acquisti effettuati con finanziamenti solo occasionalmente e per autonoma ed indipendente scelta dell'investitore impiegati per l'acquisto dei titoli dell'emittente, si è successivamente evoluta giungendo ad attribuire rilevanza esclusiva all'espetto "oggettivo" dell'acquisto del titolo effettuato con risorse erogate dallo stesso istituto emittente.

Trattasi, peraltro, di interpretazione che ha trovato il significativo avallo, nel corso del giudizio di primo grado, da parte del consulente Parisi[84], il quale ha sostanzialmente ripercorso nei medesimi termini l'evoluzione della suddetta disciplina, a partire da quanto previsto dalle circolari della Banca d'Italia, fino alle modifiche successive agli "accordi di Basilea", come ben si ricava dal passaggio della relativa deposizione siccome opportunamente riportato a pag. 350 della sentenza impugnata.

Ebbene, ponendosi in tale prospettiva, se non v'è dubbio che la sussistenza del "nesso teleologico" evocato da talune difese (sulla scorta, in particolare, della consulenza Gualtieri) rappresenti la più marcata manifestazione di una operazione "coordinata", è parimenti evidente che limitare il fenomeno in esame alle operazioni connotate dalla presenza di un siffatto legame di tipo "psicologico", che fosse esplicitamente manifestato in sede di redazione/compilazione della documentazione contrattuale, finirebbe per restringere eccessivamente e del tutto arbitrariamente l'ampiezza di detto fenomeno, in radicale contrasto con la disciplina in materia, siccome testé ricostruita.

Va necessariamente ricusata, quindi, una interpretazione della normativa di riferimento che attribuisse, sul punto, rilievo decisivo alla volontà dei contraenti siccome desumibile dalla modulistica contrattuale: il legame di tipo psicologico preteso dalle difese, infatti, deve essere necessariamente indagato non solo alla stregua della documentazione pattizia ma di tutte le caratteristiche dell'operazione che possono illuminare e dimostrare il fine effettivamente perseguito dalle parti.

E' solo per completezza, pertanto, che deve osservarsi come, ancorando rigorosamente (com'è d'obbligo, per quanto detto) la individuazione della "correlazione" a dati concreti, effettivamente rivelatori di un "collegamento negoziale" (e, quindi, non solo a quanto, sul punto, espressamente

[84] Cfr. dep. Parisi, udienza 12.11.2019.

consacrato in un documento contrattuale), dovrebbe, in ogni caso, necessariamente convenirsi che i criteri adottati dai consulenti del p.m. (trattasi, segnatamente: dell'indicazione generica delle finalità dell'affidamento riportate nella delibera; della durata delle linee di credito; del ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento ed acquisto dei titoli; dell'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate; del riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso; della presenza delle lettere di impegno/disponibilità al riacquisto; dell'effettuazione degli storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici) non sarebbero affatto incompatibili, in concreto, con quello (rettamente inteso) del "nesso teleologico" evocato dai difensori, trattandosi degli unici parametri - ragionevolmente individuabili - alla stregua dei quali necessariamente indagare l'effettiva intenzione delle parti, così da ancorarla ad evidenze obiettive (e non già a dati meramente formali), onde scongiurare comportamenti opportunistici, se non anche fraudolenti.

Senza trascurare il fatto che è la stessa circolare che individua criteri, in via esemplificativa, di cui è necessario tener conto, con riferimento espresso ai dati temporali e ai dati quantitativi delle somme in gioco, ovvero proprio ad alcuni dei parametri presi in esame e adottati anche dai cc.tt. (cfr. circolare 263/06, cit., titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7: "*...si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione* [e la congiunzione sottolinea la necessità di una valutazione unitaria], *i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze* [trattasi, a ben vedere, di parametri esemplificativi che trovano specificazione in quelli concretamente adottati dai cc.tt.], *un atto coordinato*").

In quest'ottica, quindi, il contrasto tra il criterio teleologico indicato dal consulente prof. Gualtieri e quelli, "sostanzialistici", che hanno orientato il vaglio dei consulenti dott.ssa Castelli e prof. Tasca, finirebbe decisamente per scolorire sino a divenire, in concreto, pressoché evanescente.

Quanto, poi, alla contestazione del parametro di riferimento temporale (trimestrale) adottato (tra i vari criteri) dai predetti consulenti, parametro censurato in quanto eccessivamente ampio, deve osservarsi:

- ✓ per un verso, che il riferimento al trimestre è stato conseguenza non già di una scelta arbitraria effettuata dai suddetti professionisti, bensì, da un lato, della natura dinamica della rilevazione da costoro compiuta in adempimento dell'incarico loro conferito dall'inquirente[85] (il quale, in effetti, ha richiesto una valutazione parametrata proprio a tale arco temporale, nel solco della prassi bancaria della rendicontazione trimestrale - sulla base, com'è noto, di "trimestri fissi" - e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla vigilanza); e, dall'altro, della constatazione che, presso BPVi, intercorreva un siffatto lasso temporale tra la data di formalizzazione (in modalità solitamente cartacea) dell'ordine di acquisto dei titoli sul mercato secondario e quella di definitivo perfezionamento dell'acquisto (all'esito di una complessa procedura che prevedeva, tra l'altro, un accurata verifica della pratica presso l'Ufficio Soci, come precisato dal teste Romio in sede di deposizione dibattimentale[86]);
- ✓ per altro verso, che lo stesso consulente della difesa Pellegrini, dott. Parente, ha condiviso tale riferimento temporale[87];
- ✓ e, per altro verso ancora – e trattasi, in ogni caso, di considerazione dirimente - che il tribunale ha precisato come, in concreto, la gran parte (l'86%) delle operazioni correlate individuate sia consistita in operazioni poste in essere entro novanta giorni (con l'ulteriore peculiarità che tanto il finanziamento quanto il successivo acquisto dei titoli è avvenuto nell'ambito del medesimo trimestre di riferimento - cfr. sentenza impugnata, pag. 385) e che l'ispettore Manni[88] ha avuto modo di precisare come, in realtà, grandissima parte dei finanziamenti fossero stati poi impiegati per l'acquisto delle azioni nell'arco di pochi giorni.

Venendo, quindi, alle censure metodologiche articolate dalla difesa GIUSTINI (trattasi peraltro – va ribadito - di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione), deve osservarsi che nessuna automatica trasposizione di valutazioni rilevanti unicamente in sede amministrativa ha avuto luogo nel caso di specie.

---

[85] Trattasi del quesito nr. 3 – cfr. sentenza impugnata, pag. 348.

[86] cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pagg. 35 e ss.

[87] Cfr. dep. Parente, udienza 23.9.2020, pag. 56 del verbale stenotipico.

[88] Cfr. dep. Manni, udienza 26.10.2019, pag. 27. *"...Vi dico la verità, non c'è stato mai bisogno di arrivare a tre mesi e neanche a due. Tutti i fidi che abbiamo trovato finalizzati all'acquisto delle azioni erano concessi nell'arco di pochissimi giorni prima della valuta eseguito, fino a una trentina, trentacinque giorni prima della valuta eseguito. Cioè ai tre mesi io, rivedendo le pratiche, credo di non esserci mai arrivato..."*

I consulenti del P.M., infatti, hanno scandagliato l'intera documentazione disponibile e, come detto, hanno adottato tutti i criteri, basati su elementi oggettivi, razionalmente utilizzabili per individuare la correlazione tra i finanziamenti e l'acquisto di azioni emesse da BPVi. Che, poi, detti criteri possano fungere da parametri anche per finalità di tipo ulteriore (e, segnatamente, di natura amministrativa) è circostanza che, ad onta delle contrarie argomentazioni difensive, non inficia minimamente gli esiti di indagine, né tantomeno li espone all'obiezione di inutilizzabilità in sede penale.

Tanto precisato in ordine ai criteri di riferimento e, passando, quindi, alla valutazione degli esiti della applicazione di siffatti criteri al caso in esame, osserva questa Corte che la quantificazione dell'ammontare complessivo delle operazioni correlate cui sono pervenuti i cc.tt. dell'ufficio di Procura è obiettivamente persuasiva. Non solo, infatti, come già detto, si è trattato di un risultato scaturito da una dettagliata valutazione della documentazione tutta disponibile, ma – e trattasi di circostanza di assoluto rilievo – si è in presenza di un esito sostanzialmente coincidente con quello cui sono pervenuti sia la BCE che lo stesso istituto di credito (peraltro a conclusione di una verifica effettuata anche avvalendosi dell'ausilio di società di consulenza esterna specializzata), beninteso ove si considerino debitamente i parametri di riferimento adottati, rispettivamente, da tali soggetti[89].

Inoltre, si è in presenza di un ordine di grandezza sostanzialmente (e significativamente) coincidente anche con le ulteriori risultanze d'indagine, ove si consideri debitamente:

- ✓ non solo che il teste Amato ha riferito che, nei primi mesi del 2015, all'esito di alcuni colloqui con i direttori di area, aveva "mappato" il fenomeno in

[89] Quanto al raffronto tra la stima BCE e quella dei consulenti della procura di Vicenza si veda la tabella G riportata a pag. 380 della sentenza impugnata. In effetti, la BCE ha esaminato unicamente le seguenti operazioni: quanto al mercato secondario, tutte le operazioni di valore superiore a 250.000 euro, poste in essere nel periodo 1.1.2014-28.2.2015. Quanto al mercato primario, tutte le operazioni superiori a 150.000 euro e, per quelle inferiori a tale valore, un campione statistico. Il risultato è stata una quantificazione del capitale finanziato nella misura di 506 milioni, con valutazione quanto al mercato secondario, di 113 milioni sostanzialmente coincidente, ratione temporis, con quella dei consulenti della Procura, ammontante a 125 milioni. Ancora più simili, poi, sono stati i risultati relativi all'aumento di capitale 2013 (trattasi dei valori, rispettivamente, di 146 per BCE e di 142 per i consulenti) e addirittura identici quelli relativi all'aucap 2014 (trattasi dei valori, rispettivamente, di 136 milioni e di 136,31 milioni). Quanto alle valutazioni interne, BPVi ha quantificato in 1086 milioni il capitale finanziato, a fronte della valutazione dei consulenti pari a 1033,11 milioni di euro (cfr. tabella G cit.) .

questione, pervenendo alla quantificazione approssimativa di 800 milioni di euro;

- ✓ non solo che il teste Lio ha confermato di avere appreso proprio dal teste Amato l'eclatante dimensione del capitale finanziato, riferendo di una quantificazione che si aggirava intorno al miliardo di euro;
- ✓ ma che lo stesso D.G. Sorato – ovverosia il soggetto apicale che aveva la più completa conoscenza del tema in questione - in occasione della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, icasticamente affermando: "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*", ha quantificato il capitale finanziato a quella data esistente proprio nella misura - sostanzialmente corrispondente a quella individuata dai consulenti - di 1,2 miliardi di euro.

Quanto, poi, all'icastica affermazione resa dal D.G. Sorato in occasione della seduta del comitato di direzione 10.11.2014 (v. pag. 34 della relativa trascrizione *sub* doc. 110 del P.M.) va detto che taluni fra gli appellanti (in particolare GIUSTINI a pag. 54 del suo atto di appello, cap. VII, e PIAZZETTA nelle spontanee dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 15 luglio 2022 nel presente grado di giudizio, altresì prodotte nella stessa udienza dalla sua difesa in formato cartaceo) sostengono che l'espressione "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*" – particolarmente valorizzata alla pag. 666 della sentenza di prime cure – non si riferirebbe in realtà all'entità del capitale finanziato ma "*alla campagna pre-affidamenti*" (cfr. pag. 54 appello GIUSTINI, cap. VII; trattasi peraltro di uno fra i motivi di gravame resi oggetto di espressa rinuncia da parte della sua difesa all'udienza del 23.9.2022, come da nota difensiva depositata in tale occasione; nello stesso senso si era espresso, nel corso del suo esame dibattimentale in primo grado, anche l'imputato MARIN: cfr. pagg. 100-102 verbale stenotipico 11.6.2020) oppure (cfr. in particolare la pag. 17 della versione cartacea delle spontanee dichiarazioni dell'imputato PIAZZETTA), si riferirebbe – arguendosi ciò da quanto il D.G. Sorato afferma alle pagg. 65-66 della trascrizione del *file* audio del suddetto Comitato di Direzione 10.11.2014 - a una mera proposta del Sorato stesso "*di sostituire dei finanziamenti in essere con dei* time deposit. *Il* time deposit *presuppone che il cliente depositi dei soldi alla Banca mentre il finanziamento è evidentemente un impiego della Banca verso il cliente*".

Può osservarsi peraltro:

- ✓ che, nel corso del presente grado di giudizio, l'imputato GIUSTINI, mutando avviso e linea difensiva nell'indursi a rendere dichiarazioni auto-ed etero-accusatorie (dapprima prospettate nel memoriale scritto depositato all'udienza del 30.5.2022, indi articolate e sviluppate in sede di rinnovo dell'esame dibattimentale – e relativo controesame - tenutosi alle udienze del 15, 17 e 20 giugno 2022), ha riconosciuto (cfr. al riguardo, la pag. 21 del memoriale depositato il 30.5.2022, cit.; cfr. altresì la pag. 17 del verbale stenotipico dell'esame GIUSTINI in grado di appello di data 15.6.2022) che così dicendo il Sorato si riferiva, nel corso di quel Comitato di Direzione del 10.11.2014, realmente a un folto gruppo di impieghi – poco redditizi - correlati all'acquisto di azioni della Banca;
- ✓ che l'imputato MARIN ha inteso motivare la propria interpretazione della frase del Sorato "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*" limitandosi a evidenziare che il GIUSTINI nell'occasione ebbe a replicare prontamente al D.G. (con un chiaro quanto esclusivo, per il MARIN, riferimento alla campagna "pre-affidamenti", anche detta "pre-deliberato", che sempre secondo il MARIN non era riuscita a decollare) pronunciando l'espressione "*Ma non li ... Ma non li prendono, Samuele*"; a ciò si aggiunge quanto affermato dal teste Claudio Ambrosini, appartenente alla Divisione Crediti diretta dal MARIN (cfr. pag. 112 verbale stenotipico 11.2.2020: "*su tutta quanta la clientela della banca applicai i filtri per scremare i nominativi che potevano avere queste caratteristiche. E vennero fuori 6-7 mila posizioni su BPVi e 600 circa su Banca Nuova di potenziale pre-deliberato. Mi sembra che il potenziale fosse 1 miliardo e 2 sulla BPVi, e il potenziale 70 milioni su Banca Nuova. Vado a memoria perché andiamo indietro di otto anni.*"). Nondimeno, se si valuta nella sua interezza – debitamente contestualizzandolo - il relativo passo dell'intervento del Sorato in seno al Comitato di Direzione 10.11.2014 (cfr. pag. 34 della trascrizione di cui al doc. 110 del P.M.) emerge come il D.G. stia invece con ogni evidenza parlando di finanziamenti non già potenziali o "papabili" bensì <u>accordati in passato</u>, nonostante i quali - con suo preoccupato disappunto, ivi espresso – rimanevano urgentemente da collocare, quando ormai si era giunti quasi a fine anno, come per l'appunto aveva poco prima annunciato GIUSTINI al consesso, gli " *85, no, adesso vedremo anche gli altri 40 che fine ... che fine fanno, perchè anche quelli li devono ... devono ...*" [v. pag. 30 *ibidem*: Sorato qui si riferisce - da un lato - all'eccessiva entità del fondo acquisto azioni proprie, ammontante in quel momento a 85 milioni di

euro quando il limite da non superare, come illustrato al Comitato poco prima dal GIUSTINI, era di appena 25 milioni, sicché andavano ricollocate azioni per un ammontare di 60 milioni già solo su quel primo fronte; e - dall'altro lato - alla presenza di azioni BPVi per complessivi 42 milioni di euro nei fondi esteri; presenza che andava eliminata a sua volta trovando, del pari, una nuova collocazione a tali azioni: v. chiaramente sul punto, in seno allo stesso Comitato di Direzione, l'intervento di PIAZZETTA Andrea, pag. 36 *ibidem*]. D'altra parte lo stesso GIUSTINI, poco oltre (v. pagg. 36-37 *ibidem*), precisava - nell'ambito del medesimo Comitato di Direzione - come l'importo delle operazioni deliberate in sede di "campagna pre-affidamenti", condotta in maniera diffusa dalla rete facente capo alla Divisione Mercati da lui diretta, fosse, in realtà, al 10.11.2014, pari a "*20 milioni, che sono ordini che devono arrivar su*" (alla fine, secondo il teste Claudio Ambrosini, la "campagna pre-deliberato" fu chiusa con finanziamenti accordati per 169 milioni di euro: cfr. deposizione Ambrosini, pag. 112 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020). Insomma il "*miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare*" menzionato dal DG Sorato non poteva riferirsi alla campagna pre-affidamenti allora in corso (fra l'altro iniziata da pochissimo tempo, appena nel mese precedente ossia nell'ottobre 2014: cfr. pagg. 111-112 deposizione Ambrosini cit.) bensì corrisponde con ogni evidenza – se si contestualizza in maniera corretta l'affermazione del Sorato - all'entità dei finanziamenti correlati già erogati in passato, tanto più che lo stesso Sorato, nel proseguire la discussione su tale specifico tema (v. pagg. 35-36 *ibidem*), lamentava come fino ad allora ci si fosse rivolti più o meno sempre allo stesso bacino locale, con il rischio quindi – si badi - di attirare un eccesso di attenzione su siffatto tipo di operazioni; ciò proprio in quanto esse venivano condotte, per lo più, sempre con i medesimi soggetti veneti laddove sarebbe stato, a suo avviso, opportuno diversificare radicalmente la platea di coloro con i quali stipulare i finanziamenti correlati, spostandola ad esempio più sull'asse Milano-Roma (v. pag. 36 *ibidem*: "*E dopo dobbiamo sempre ricorrere al solito Jacon, sempre ricorrere alla solita Vicenza, no? E, invece, bisogna che 'sta roba qui venga fatta Milano Roma, noi dobbiamo trovare Milano.Roma,* ***perché poi se ne parla meno. Se qui facciamo sempre e solo in ultima, facciamo intervenire i soliti, figurati se questi non parlano!*** *Cioè, non ... non ... bisogna pianificarla meglio questa attività qua, dobbiamo ...*"; concetto ribadito dal Sorato più avanti, cfr. pagg. 39-40 *ibidem*: "*SAMUELE Ecco, però io ... Sì, se fosse possibile, io andrei fuori dal ... dal*

territorio, io farei più su Roma, su Milano, su ... ***anche se sono finanziati, ma almeno usciamo ... usciamo da qua***");

- ✓ che l'imputato PIAZZETTA ha a sua volta inteso motivare la propria personale - e diversa, si noti, da quella degli altri imputati poco sopra menzionati - interpretazione della frase del Sorato "*....abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare...*" utilizzando argomentazioni che in realtà, anche nel suo caso, contrastano con il testo complessivo della registrazione audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, del quale il PIAZZETTA stesso, nell'occasione, ha estrapolato brevi frammenti decontestualizzandoli. In particolare il PIAZZETTA (cfr. pagg. 15-21 della versione cartacea delle sue dichiarazioni spontanee prodotta dalla difesa e, in particolare, pag. 18), a riprova del suo assunto, ha sostenuto che "*a fronte di questo passaggio del Dott. Sorato (...) nessuno dei partecipanti alla riunione si è stupito da quanto affermato dal DG. Se fosse vera la tesi che si parlava di finanziamenti erogati per acquistare azioni allora almeno uno dei presenti avrebbe dovuto riprendere il DG e dire* 'cosa stai dicendo, non è possibile fare quello che proponi'.". Ebbene, in primo luogo è viceversa dimostrato in base a plurimi elementi come i presenti a quel selezionato consesso di alti dirigenti sapessero in realtà da lungo tempo che in BPVI venivano effettuate operazioni correlate (cfr., esemplificativamente, oltre alle propalazioni rese dall'imputato GIUSTINI, sullo specifico punto, già in primo grado, i contenuti del Comitato di Direzione 8.11.2011 siccome emergenti dagli appunti presi nell'occasione dal teste Mariano Sommella – pagg. 47 e ss. del verbale stenotipico 29.10.2019 – nonché, più in generale, la stessa deposizione del teste Sommella considerata nella sua interezza, che ampiamente si diffonde sullo specifico tema della piena contezza dell'esistenza ed entità del fenomeno dei finanziamenti correlati in capo ai vertici di BPVi: cfr. pagg. 56 e ss. del verbale stenotipico 29.10.2019 - ed ancora l'esame dibattimentale dell'imputato MARIN, che in tale sede ha a sua volta riconosciuto a più riprese - cfr. in particolare le pagg. 15-22 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 - il notorio largo utilizzo pluriennale, fatto in BPVi, dei finanziamenti correlati, pur contestando egli recisamente ogni penale responsabilità sul presupposto del suo pieno convincimento circa la loro liceità e circa il loro avvenuto scomputo dal patrimonio di vigilanza). Non vi era dunque ragione alcuna, per i partecipanti al Comitato di Direzione del 10.11.2014, di stupirsi nel sentir

nominare una prassi ormai consolidata da anni di massiccio utilizzo, della quale tutti i presenti erano a conoscenza. Inoltre - alle pagg. 66 e 67 della relativa trascrizione – rispettivamente "VM10" (pacificamente lo stesso PIAZZETTA, come questa Corte già ha acclarato nell'ordinanza istruttoria del 18 maggio 2022, pag. 37) e "VM8" (il GIUSTINI) così replicano al Sorato (che insisteva sulla necessità di "smontare" gli impieghi anzidetti, già stipulati per l'ammontare sopra indicato, recanti – per usare il lessico dello stesso Sorato - azioni ad essi "appiccicate", in modo tale da poter riuscire "*a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti andiamo a liberare il* cet one": VM10 (PIAZZETTA): "*Ci sono una serie di problemi che impediscono sta cosa qua*", e prosegue elencando al Sorato tutte le questioni tecniche che escludono di poter ritenere fattibili le vie di uscita ipotizzate dal Sorato stesso per ovviare all'indicata ingente entità di impieghi, poco redditizi, recanti "azioni appiccicate" ovvero "azioni sottostanti"; VM8 (GIUSTINI): "*Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati*".

Ma davvero decisivo, in ordine alla entità complessiva del capitale finanziato nei termini anzidetti è uno specifico passaggio della conversazione intercettata nr. 459 del 31.8.2015, nella quale è lo stesso Sorato a fare espresso riferimento a tale eclatante ammontare (cfr. pagg. 25-26 della perizia di trascrizione: "*Cioè, lei ha capito,* ***il miliardo... il miliardo l'ho deliberato io****!...Io non ho deliberato una pratica di fido in vita mia, no?, se non le pratiche dei dipendenti, perché io non ho mai deliberato fidi in mia autonomia, tutto quello che era in mia autonomia andava sempre agli organi... agli organi... agli organi superiori...*".

Infine, relativamente alle conseguenze di detta quantificazione sul patrimonio di vigilanza, va parimenti condivisa l'integrale decurtazione operata dai medesimi consulenti.

Sul punto, infatti, deve anzitutto precisarsi che nessuna fonte normativa legittima differenziazioni di sorta con riferimento al finanziamento degli

acquisti di titoli effettuati in sede di aumento di capitale ovvero di negoziazione delle medesime azioni sul mercato secondario[90].

Trattasi, peraltro, di una mancata distinzione che è assolutamente ovvia e discende, ancora una volta, dalla finalità di garanzia assegnata al patrimonio di vigilanza. A ben vedere, infatti, se ciò è di immediata percezione in relazione all'emissione di nuovi titoli, non è francamente dato comprendere per quale ragione si dovrebbe pervenire a differenti conclusioni nell'ipotesi di successivo trasferimento delle azioni: anche in tal caso, infatti, il mancato scomputo dell'importo finanziato comporterebbe il sostanziale azzeramento dell'effetto di accrescimento del patrimonio dell'emittente conseguente al versamento del corrispettivo del titolo avvenuto all'atto di originaria collocazione dell'azione.

Sul punto, pertanto, ogni ulteriore digressione sarebbe davvero ultronea.

Altrettanto infondata, poi, è l'opinione - sostenuta dal consulente Gualtieri e fatta propria dalla difesa di ZONIN (cfr. atto di appello, paragrafo 3.4 b), pagg. 161 e ss.) - secondo la quale detta decurtazione dovrebbe bensì avere luogo, oltre che nel caso di collocamento di azioni di nuovo conio, anche in quello di negoziazione del titolo (parimenti finanziata dall'emittente), ma, in tale ipotesi, limitatamente all'eventualità di acquisto di titoli effettuato da parte di investitore privo di merito creditizio, poiché solo in siffatta evenienza il rischio dell'operazione verrebbe a gravare sull'ente, conseguentemente imponendo l'adozione dei citati presidi di garanzia.

Ebbene, premesso che trattasi di argomentazione che ha originato anch'essa una ampia discussione nel corso del giudizio di primo grado[91] e che è stata motivatamente disattesa dal tribunale (sicché non ci si può esimere dal rilevare, sul punto, come si sia in presenza della sostanziale mera riproposizione delle censure già mosse alla impostazione d'accusa), va in ogni caso ribadito che detta osservazione critica risulta destituita di fondamento.

Innanzitutto, infatti, tale opinamento è privo di qualsivoglia aggancio normativo e, anzi, è palesemente contraddetto:

- ✓ dal fatto che nessuna eccezione rispetto alla equiparazione tra l'acquisto di azioni proprie ed il finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie ed

[90] Si vedano, rispettivamente, ancora una volta, le circolari Banca d'Italia ed i Regolamenti UE sopra citati.

[91] Si veda, inoltre, la dettagliata memoria conclusiva depositata dalla difesa di Banca d'Italia – in particolare, pagg. 29 e ss.

al conseguente obbligo di decurtazione da patrimonio di vigilanza è stata mai prevista nell'ipotesi di concessione di finanziamenti correlati, men che meno sul rilievo del merito creditizio del soggetto finanziato (anzi, le circolari Banca d'Italia – coerentemente, del resto, con le linee guida emanate dal CEBS - *Committee of European Banking Supervisors*[92]-, nel prevedere l'obbligo di decurtazione, operavano un espresso riferimento anche all'ipotesi di "riacquisto" del titolo, così evidentemente alludendo a titoli precedentemente emessi);

- ✓ dalla successiva evoluzione normativa che, in coerenza con quanto stabilito dalle citate circolari, ha univocamente previsto la computabilità nel CET1 solo di strumenti i cui corrispettivi fossero stati versati e l'acquisto dei quali non fosse stato finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;
- ✓ dal principio del "*fully paid in*" che informa la normativa prudenziale, principio secondo il quale le azioni devono essere interamente liberate, sicché il capitale azionario deve essere "*risk free*", ovverosia non gravato da rischi di controparte[93].

Inoltre – e trattasi di osservazione dirimente - è decisivo osservare che è proprio la già ripetutamente evocata finalità di garanzia (finalità "prudenziale" e da assicurarsi attraverso il rispetto di parametri oggettivi in ordine al rapporto tra patrimonio ed attività di rischio, secondo la disciplina introdotta, dall'anno 2007, a partire dagli accordi di "Basilea 2") sottesa all'istituto della decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto dei titoli ad ostare a siffatte distinzioni, trattandosi di differenziazioni che finirebbero pericolosamente per rimettere all'emittente una valutazione (quella, per l'appunto, inerente al merito creditizio del cliente finanziato) determinante per la effettività di tale garanzia[94], il tutto, peraltro, in stridente contrasto - come pertinentemente osservato dal P.G. (cfr. verbale udienza 18.5.2022, pag. 62 del verbale stenotipico) - con quanto già stabilito dalla circolare

---

[92] Si veda, al riguardo la puntuale memoria di Banca d'Italia, là dove si precisa che le linee guida emanate dal CEBS (*Committee of European Banking Supervisors*) in materia di strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2010 (*Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast "...si premurano di precisare che la regola della non computabilità nel patrimonio di vigilanza si riferisce non solo al capitale finanziato in sede di prima emissione, ma anche ad acquisti finanziati di azioni che intervengano successivamente all'aumento di capitale, dunque sul mercato secondario (cfr. § 43 delle cennate Linee Guida)".*

[93] Si veda, ancora, la citata memoria di Banca d'Italia, pag. 32.----------

[94] Si vedano, sul punto, le pertinenti considerazioni svolte a pag. 33 della memoria difensiva depositata, in sede di giudizio di primo grado, da Banca d'Italia

263/06 di Banca d'Italia in ordine al fatto che l'*"ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti"* deve essere di *"pronta e univoca identificazione"* [95] e con la conseguente necessità – peraltro di immediata percezione - che, in caso di difficoltà, l'istituto di credito si troverebbe nella condizione, tutt'altro che tranquillante, di fronteggiare eventuali perdite facendo ricorso a risorse non già immediatamente disponibili, bensì da recuperare attraverso ad un complesso procedimento di rimborso dei finanziamenti concessi (ovvero di escussione delle relative, eventuali garanzie).

Conclusivamente, il merito creditizio del soggetto finanziato (ovvero l'esistenza di beni a garanzia del finanziamento) non assume rilievo di sorta ai fini della determinazione del trattamento prudenziale, sicché le censure variamente articolate, al riguardo, negli atti di impugnazione, sono destituite di fondamento.

13 La chiamata in correità di GIUSTINI Emanuele.

Nel corso del giudizio di appello l'imputato GIUSTINI, come s'è detto, ha depositato una memoria contenente dichiarazioni confessorie ed anche esplicitamente eteroaccusatorie; quindi, si è sottoposto nuovamente all'esame, rendendo una ampia e completa confessione e chiamando i coimputati alle rispettive responsabilità.

Ebbene, la circostanza che tali dichiarazioni abbiano avuto ad oggetto non solo la materialità dei fatti ed il ruolo svolto, con riferimento a detti accadimenti, dal propalante, ma anche il coinvolgimento dei correi nell'intera vicenda delittuosa consiglia di affrontare in questa sede (e, quindi, prima della trattazione dei singoli appelli), sia pure nelle sue linee generali, per evidenti ragioni di economia espositiva, i temi inerenti, per un verso, alla credibilità soggettiva del dichiarante e, per altro verso, all'attendibilità del relativo contributo dichiarativo, trattandosi, per l'appunto, di questioni che si riverberano direttamente sulle posizioni di tutti gli altri imputati.

[95] cfr. circolare citata, titolo I, cap. 2, sez. II, p. 7; si veda, inoltre, quanto precisato dal consulente Parisi, udienza 12.11.2019, pagg. 8-9

Sarà poi all'atto della trattazione delle singole impugnazioni che si darà conto della specifica incidenza di tali propalazioni su dette, singole posizioni processuali.

Ebbene, va in primo luogo evidenziato che il GIUSTINI – il quale, come s'è visto, già nel corso del giudizio di primo grado aveva reso dichiarazioni parzialmente ammissive, segnatamente là dove aveva sostenuto la diffusa consapevolezza, all'interno non solo della cerchia ristretta del *management* ma pressoché dell'intera struttura aziendale, del sistematico ricorso alle operazioni di finanziamento correlato al fine del reperimento del capitale necessario, da un lato, per assicurare la liquidità del titolo BPVi e, dall'altro, per continuare a perseguire l'ambiziosa politica di rafforzamento ed "espansione" dell'istituto tenacemente propugnata dal presidente ZONIN – nell'ambito del citato memoriale e, quindi, nella successiva escussione nel dibattimento d'appello, ha fornito un contributo certamente significativo per la analitica comprensione degli accadimenti.

A tale riguardo, infatti, deve premettersi che le dichiarazioni dell'imputato non hanno rivestito, in concreto, carattere dirimente nella decisione di questa Corte con riferimento alla comprensione del fenomeno delittuoso nelle sue linee generali: sul punto, in effetti, il compendio probatorio era già di tali vastità e concludenza da rendere sostanzialmente superflui ulteriori elementi, se non ai fini di una più puntuale intelligenza (non decisiva, peraltro) dei meccanismi operativi concretamente attuati dai vertici dell'istituto per fronteggiare la situazione di illiquidità dei titoli azionari e per occultarne gli esiti alle autorità di vigilanza.

A ben vedere, l'esistenza di una attività tanto di marcata manipolazione relativa al prezzo delle azioni BPVi (con conseguenti ricadute sull'affidamento riposto sulla stabilità patrimoniale di detto istituto di credito), quanto di occultamento di tale operatività delittuosa nei confronti di Banca d'Italia/BCE e Consob risultava evidente alla stregua degli elementi documentali e testimoniali, nonché degli esiti di consulenza, già disponibili.

Così come, tanto sotto il profilo logico, quanto alla stregua delle dichiarazioni rese da taluni testimoni, emergeva in termini di immediatezza la riconducibilità di dette scelte operative alla cerchia di amministratori apicali dell'istituto di credito, non essendo, del resto, razionalmente sostenibile, alla stregua della logica più elementare (secondo quanto, più oltre, meglio

precisato), che un disegno criminoso così pervasivo, sistematico e risalente potesse essere stato realizzato solo dal massimo responsabile dell'amministrazione dalla banca – ovverosia dal d.g. Sorato – all'insaputa tanto del presidente ZONIN quanto della cerchia dei suoi più stretti collaboratori, come se si fosse trattato di un autonomo "colpo di mano" da parte di un direttore generale infedele.

Piuttosto, le propalazioni del GIUSTINI sono state tutt'altro che prive di utilità nel fornire delucidazioni circa il ruolo rivestito nei fatti da taluni imputati (con riferimento alla posizione del PELLEGRINI e dello ZONIN si vedrà che hanno finanche assunto notevole rilievo), segnatamente concorrendo a delineare l'indispensabile regolamento dei confini, nell'ambito dell'organigramma della banca, tra i soggetti che rivestivano posizioni apicali e che avevano la piena consapevolezza di tutte le implicazioni del ricorso al fenomeno del capitale finanziato ed erano anche direttamente impegnati nelle conseguenti attività di manipolazione e di occultamento, da un lato; e, dall'altro, le strutture incaricate di mansioni più marcatamente esecutive, ai componenti delle quali sfuggiva quella visione d'insieme del fenomeno in esame che avrebbe loro consentito di apprezzarne la natura delittuosa.

Ciò posto, osserva questa Corte come, nella valutazione di una chiamata di correo, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi da anni (a partire dalla fondamentale Cass. Sez. Un. 1653 del 21.10.1992, Marino e altri, passando, tra le varie, per Cass. Sez. V, nr. 31442 del 28.6.2006, Salinitro e altro, Cass. Sez. VI, nr. 16939 del 20.12.2011, De Filippi e altro, Cass. Sez. II, nr. 21171 del 7.5.2013, Lo Piccolo e fino, *ex multis*, a Cass. Sez. IV, nr. 34413 del 18.6.2019, Khess Khaled) fornisca sicure coordinate di riferimento, insegnando come alla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante (da verificarsi alla stregua della personalità del predetto, delle sue condizioni socio-economiche e familiari e, più in generale, del profilo soggettivo di costui, dei rapporti intercorsi tra lo stesso propalante ed i chiamati in correità, nonché delle ragioni all'origine della determinazione alla confessione) debbano accompagnarsi il vaglio della consistenza intrinseca delle dichiarazioni d'accusa (da apprezzarsi alla luce, tra l'altro, della precisione, della costanza e della spontaneità del narrato) e la verifica della sussistenza di elementi di riscontro estrinseci ed "individualizzanti" - consistenti anche in valutazioni di carattere logico (cfr. al riguardo, Cass. Sez. II, nr. 29648 del

17.6.2019, P.G. in proc. Pota) - rispetto a dette propalazioni, tali da consentire di corroborare la effettiva materialità dei fatti oggetto di dichiarazione e da collegarli univocamente alla posizione dei soggetti compromessi da dette accuse.

E, come pure è stato autorevolmente precisato, la valutazione dei passaggi attinenti alla credibilità soggettiva ed alla attendibilità oggettiva della chiamata di correo non deve necessariamente transitare attraverso passaggi rigidamente separati, posto "*che l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non indica alcuna specifica e tassativa sequenza logico-temporale*": in definitiva, "...il *percorso critico che il giudice deve seguire non si correla [...]...ad un modulo processuale predefinito, giacché il metodo di ricerca e di scansione dei singoli elementi fattuali su cui si radica un apprezzamento che non può che essere omnicomprensivo — la valutazione della prova deve essere strutturalmente unitaria, anche se i relativi elementi dimostrativi possono essere frazionati quanto a risultati probatori — passa necessariamente attraverso un "sindacato" tanto del dichiarante che del dichiarato: un singolo "frammento" di inattendibilità soggettiva non necessariamente incrina l'intera affidabilità oggettiva del narrato, così come, all'inverso, la riscontrata attendibilità soggettiva non esime dalla verifica globale del contenuto dichiarativo* (così, Cass. Sez. II; nr. 41500 del 24.9.2013, Adornetto e altro; cfr., più di recente, la già citata Cass. Sez. IVB, nr. 34413 del 18.6.2019, Khess Khaled).

Tanto premesso, va anzitutto precisato, con riferimento al profilo della **credibilità del dichiarante**, che si è in presenza di fonte la cui attendibilità non può essere seriamente contestata.

Non solo tutti i criteri di carattere "soggettivo" ragionevolmente spendibili ai fini della relativa verifica (ed in precedenza solo esemplificativamente richiamati) depongono in tal senso (essendosi in presenza di imputato - ovviamente incensurato - che, all'interno dell'istituto di credito vicentino, rivestiva il ruolo, di assoluto rilievo, di vicedirettore generale, sicché definire il predetto come "socialmente inserito" sarebbe oltremodo riduttivo), ma anche la scelta collaborativa maturata da tale imputato è esente da profili di opacità.

Se, infatti, in ordine al primo profilo, non sono davvero necessarie ulteriori considerazioni, quanto alla genesi della determinazione alla confessione

osserva questa Corte come la circostanza (palesemente evincibile dal complessivo tenore delle relative dichiarazioni) che il GIUSTINI si sia determinato a dare piena consistenza alle iniziali dichiarazioni solo parzialmente ammissive (evidentemente conseguenti alla presa d'atto di una situazione probatoria a dir poco compromessa), assumendosi la piena, consapevole paternità delle condotte delittuose addebitategli, anche perché insofferente rispetto alla ritenuta "fuga" dei correi dalle rispettive responsabilità, non infici certo la credibilità del predetto.

A ben vedere, infatti, quella di evitare di rimanere l'unico dirigente dell'istituto "con il cerino in mano" - per ricorrere all'efficace espressione adottata dal medesimo GIUSTINI nel corso dell'esame[96] - è una motivazione umanamente comprensibile e, di per sé, non certo sintomatica di inattendibilità, specie ove palesata dallo stesso dichiarante, come, in effetti, avvenuto nella specie.

Che, poi, detta "scelta collaborativa" possa essere stata dettata (e, anzi, sia stata ragionevolmente ispirata), oltre che da un sussulto di sensibilità e di maturità morale (secondo quanto il medesimo GIUSTINI ha pure inteso specificamente rappresentare in apertura dell'esame[97]), anche dall'intenzione

---

[96] cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pag. 69 : "IMPUTATO GIUSTINI".....*Perché ovviamente qui tutti si nascondono dietro al dito del "formalmente non mi è stato comunicato",* ***poi il cerino rimane in mano ai commerciali che devono contattare i clienti; però tutti gli altri dicono: ma non l'hanno detto, quindi io non è mia responsabilità. Non è così. La Banca sapeva. Come dicevo prima, in rete c'erano 3.000-3.500 persone che gestivano e sviluppavano questo tipo di attività. È impossibile tenere nascosta una pratica, una prassi. Quindi dire: formalmente non sono stato.*** *Il Ferrante che dice: io formalmente non sono stato allineato, nessuno mi ha comunicato delle manifestazioni d'interesse. Formalmente. Sostanzialmente no.*

[97] cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pagg. 7 e ss: "....*Grazie. Allora, Presidente, è stato un percorso lungo che è partito nel 2015, quando poi ci sono state le perquisizioni il 22 settembre del 2015, io,* ***come dire, cioè la prima reazione è stata quella di: nessuna responsabilità dei fatti. La prima reazione mia interiore, nel senso che rispetto a quello che stava emergendo in modo consapevole e cosciente dicevo: io non ero responsabile del bilancio, e quindi dell'esposizione dei fatti, ricevevo ordini da Sorato e da Zonin, non ho deliberato crediti o comunque non era sotto di me la filiera del credito, e mi dicevano di collocare azioni anche attraverso baciate.*** *Quindi questo era il punto di partenza. Tant'è che, ogni volta che uscivano notizie sui giornali, io mandavo degli scritti ai miei Avvocati, dicendo: vedete? Cioè, io lo facevo per i soci, per evadere in qualche modo le richieste dei soci, e quindi c'era un'ottica completamente commerciale, tutto il resto non dipendeva da me, no? Quindi c'era, come dire, questa deresponsabilizzazione sui fatti.* ***Devo dire che dal 2015 in poi ho seguito quasi tutte le udienze del primo grado. Tutte le udienze prevedevano un approfondimento, un'analisi di documentazione che aveva messo a disposizione la Procura. E pian piano ho elaborato invece progressivamente una consapevolezza di colpa e di responsabilità nei fatti che sono occorsi. Poi cosa è successo? È successo che c'è stata la sentenza di primo grado l'anno scorso, c'è stato l'appello, e l'unico momento di sospensione, anche di maggiore serenità nel poter anche riflettere su quella che è stata la mia vita, su quella che sarà, sui valori che seguo, da settembre in poi c'è stata questa sospensione, sono accaduti anche dei fatti personali importanti e significativi per me.*** *E mi sono ritrovato a inizio del 2022 poi con l'organizzazione, la pianificazione della prima udienza di appello. In questo momento, in questo frangente ho deciso, ho parlato con i miei Avvocati: ho chiesto di trasferire da parte mia la necessità e l'esigenza di chiarire in modo trasparente quelle che sono state le mie responsabilità e i fatti come sono occorsi*

di fruire di un vantaggio personale, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, è circostanza che, pur imponendo un'estrema cautela nel vaglio delle dichiarazioni di accusa - *a fortiori* essendosi in presenza di chiamata di correo intervenuta dopo la sentenza di primo grado, ovverosia in un contesto nel quale il propalante ha potuto fruire della piena conoscenza degli esiti della istruttoria dibattimentale (cfr. sul punto, Cass. Sez. I, nr. 43856, 1.10.2013, Mezzero) – non vale certo, nella concretezza della presente vicenda processuale, a pregiudicare la affidabilità della fonte, la quale, peraltro, va ribadito, con le propalazioni da ultimo rese ha unicamente dato coerente seguito a quel comportamento parzialmente ammissivo già adottato nel precedente grado di giudizio.

Nulla, infatti, induce a ritenere, in termini di minimo fondamento, che il GIUSTINI – le dichiarazioni del quale, peraltro, sono state costantemente accompagnate da un contegno processuale e da modalità espressive connotati da pacatezza, continenza ed assenza di qualsivoglia ostilità nei confronti dei coimputati o di terzi rimasti immuni dal processo, elementi, questi, essi stessi sintomatici di genuina rivisitazione critica del precedente operato - sia stato mosso dall'intenzione di "barattare" un eventuale, ipotetico vantaggio con l'offerta di un contributo alla comprensione dei fatti implicante anche la formulazione di accuse a carico di persone estranee agli accadimenti riferiti, sconsideratamente "trascinando" soggetti ritenuti innocenti nel gorgo delle responsabilità.

E, a tale riguardo, va in questa sede anticipato, con riferimento alla posizione del coimputato ZIGLIOTTO, quanto più oltre meglio si preciserà nel trattare la relativa posizione processuale: in relazione a costui, infatti, il GIUSTINI ha bensì reso dichiarazioni accusatorie che non si sono poi tradotte nella riforma della sentenza di assoluzione. Nondimeno, ciò è avvenuto non perché quest'ultimo non sia stato ritenuto attendibile dalla Corte; piuttosto, perché

---

all'epoca. Quindi ho chiesto ai miei Avvocati di trasferire questa mia volontà alla Procura di Vicenza, che sono i Magistrati che poi nel corso degli anni hanno seguito il processo, e quindi hanno avuto con me un'interlocuzione processuale; e quindi rispetto a questo trasferimento mi sono presentato a Vicenza con delle dichiarazioni spontanee, che avevano proprio l'obiettivo di riassumere quelle che fossero le mie responsabilità all'epoca dei fatti. ***Quindi questo è stato un po' il percorso. È stato un percorso lungo, difficile; è difficile anche per me essere oggi qui a dover ammettere delle colpe importanti pubblicamente, è una cosa complicata anche dal punto di vista ovviamente umano. Sono stato accusato di essere un bugiardo, mendace eccetera. L'unica cosa che so è che secondo me ho preso la decisione giusta, per me e anche per gli altri, e quindi sono qui per rendere e chiarire anche alla Corte i fatti che sono successi e come li ho vissuti ai tempi.***

lo stesso tenore delle dichiarazioni accusatorie non ha consentito, alla stregua delle complessive evidenze disponibili, di ritenere che il predetto imputato, pur consapevole – come riferito dal chiamante in correità – dello stato di crisi del mercato secondario del titolo BPVi e di una certa diffusione del ricorso alle operazioni "baciate", avesse piena coscienza della natura sistemica e della conseguente entità di tale fenomeno e, soprattutto, dell'illecito "trattamento" contabile riservato a tale prassi, anche con riferimento alle comunicazioni alla vigilanza, profili, questi, sui quali il predetto GIUSTINI, in effetti, non ha affatto speso considerazioni concrete.

In definitiva, quindi, non vi sono ragioni di dubitare della **attendibilità soggettiva** del medesimo GIUSTINI, attendibilità che, al contrario, è apparsa a questa Corte piena e tangibile.

Quanto, poi, al profilo **della intrinseca consistenza** della narrazione auto ed etero accusatoria, si è in presenza di una ricostruzione puntuale dei fatti *sub iudice*, tanto con riferimento alle vicende delle quali l'imputato è stato diretto protagonista, quanto a quelle, di contorno, dal medesimo apprese in ragione della posizione apicale rivestita all'interno dell'istituto di credito. Il propalante, infatti, ha reso una puntuale descrizione della genesi e dello sviluppo dell'attività manipolativa invalsa presso BPVi e della conseguente determinazione al relativo occultamento nelle interlocuzioni con le autorità di vigilanza, non solo spiegandone puntualmente le ragioni (peraltro già evidenti) e precisando contorni ed entità del proprio ed altrui coinvolgimento in tali operatività delittuose, ma anche offrendo adeguate delucidazioni in ordine alla diffusa conoscenza, all'interno dell'istituto di credito, del tema del capitale finanziato e, presso le strutture apicali, delle condizioni di grave difficoltà in cui versava il mercato secondario.

Inoltre – e proprio in questo consiste il significativo rilievo del contributo conoscitivo offerto da detta fonte – il GIUSTINI, da un lato, ha chiarito la natura dei rapporti effettivi che intercorrevano, con riferimento al fenomeno in esame, tra i vertici delle articolazioni operative di BPVi, con particolare riguardo al coinvolgimento, rimasto effettivamente in ombra all'esito dell'istruttoria svoltasi in primo grado, della struttura chiamata a curare la predisposizione dei bilanci, degli adempimenti contabili e delle segnalazioni alle autorità di vigilanza e, quindi, del suo vertice operativo (PELLEGRINI); e, dall'altro, non solo ha contribuito a delineare quali fossero le concrete

modalità di esercizio della presidenza da parte dello ZONIN, evidenziandone il costante sconfinamento nell'attività di concreta gestione dell'istituto, ma ha specificamente fornito ulteriori elementi di prova, tali da saldarsi coerentemente con le pregresse acquisizioni dibattimentali, in ordine alla effettiva conoscenza, da parte di tale imputato, del fenomeno del capitale finanziato.

Peraltro, la narrazione dei fatti offerta dal medesimo GIUSTINI è stata sistematicamente accompagnata dall'illustrazione di coerenti elementi documentali, talvolta di più limitata significazione, talaltra di ben più consistente portata probatoria, elementi l'importanza di taluni dei quali, in effetti, era "sfuggita" nel corso della precedente istruttoria (trattandosi, il più delle volte, di documenti di ostica lettura ove non interpretati da soggetto intraneo alla struttura di vertice della banca e, quindi, in grado di trarne tutte le informazioni "implicite"), sicché, anche sotto tale profilo, deve concludersi nel senso della piena intrinseca persuasività delle relative dichiarazioni.

Infine – e fermo il rinvio, sul punto, ancora una volta, a quanto sarà evidenziato più oltre con riferimento a ciascuna posizione processuale – le dichiarazioni d'accusa risultano **corroborate, *ab extrinseco,*** da una sequela di convergenti elementi di prova, relativi ad ogni fatto-reato oggetto d'addebito e tali da collegare specificamente gli eventi delittuosi narrati a ciascun imputato.

Trattasi – va sottolineato - non di semplici "riscontri" ad una chiamata in correità, bensì di quella congerie di seri e concludenti elementi che, secondo la persuasiva lettura offertane dal primo giudice, già erano stati ritenuti idonei a fondare autonomamente le affermazioni di responsabilità (ovvero, con riferimento all'imputato PELLEGRINI, ad integrare un compendio probatorio di non trascurabile rilievo, ancorché dal tribunale ritenuto insufficiente), sicché, con riferimento a tale indispensabile requisito della chiamata in correità, ogni ulteriore digressione sarebbe davvero superflua.

14 Gli atti di appello. Premessa sui criteri di valutazione della prova.

Premessa indispensabile alla analisi degli atti di appello è una valutazione generale dei criteri che hanno orientato questa Corte nella valutazione della prova.

Sul punto, va precisato che la vicenda *sub iudice* si è caratterizzata non solo - come s'è già detto - per la vastità delle evidenze disponibili, ma anche per la laboriosità connaturata allo scrutinio necessario per la esatta comprensione delle dinamiche inerenti al fenomeno del "capitale finanziato" e, ancor più, per la individuazione delle singole responsabilità.

In effetti, fin dall'avvio delle investigazioni gli inquirenti si sono mossi in un contesto assai ostico in ragione, per un verso, della complessità del fenomeno che andavano analizzando e, per altro verso, della struttura articolata della banca vicentina e della costante interdipendenza delle principali articolazioni operative di tale istituto (segnatamente: i "mercati", i "crediti"; la "finanza"; il "bilancio"; ma anche la "segreteria generale"; e, infine, i servizi ai quali era demandato il "controllo interno", *in primis*, l'"*audit*").

A complicare le indagini, poi, si sono aggiunte, da un lato, le difficoltà di reperimento di prove documentali conseguenti alle disposizioni tassative, progressivamente svelate dagli investigatori, che erano state impartite dai vertici aziendali al personale della banca, al quale era stato perentoriamente ordinato di non lasciare traccia scritta dei finanziamenti correlati; e, dall'altro lato, le condotte, se non sempre ostruzionistiche, generalmente tutt'altro che collaborative adottate da molti potenziali testimoni intranei all'istituto i quali, implicati, di fatto, in ragione degli incarichi ricoperti nell'organigramma della banca, nel fenomeno del capitale finanziato, nutrivano il palpabile timore di essere in qualche misura coinvolti - quantomeno sotto il profilo di eventuali responsabilità amministrative (come, peraltro, puntualmente accaduto per i membri del CdA e del Collegio Sindacale) – nelle indagini ed avevano, pertanto, tutto l'interesse a stornare dalle loro persone (e, nel caso dei consiglieri e dei sindaci, dall'intero organismo del quale erano membri) ogni sospetto.

Peraltro, tale interesse, in taluni casi, si è spinto fino al plateale tentativo di inquinare il quadro delle evidenze che avrebbero più celermente potuto orientare le indagini (il più immediato riferimento è alla soppressione/alterazione, operata su disposizione di Amato, di taluni documenti compromettenti; ma, nel prosieguo degli accertamenti, come

meglio si dirà più oltre, si è avuta contezza, attraverso le attività di intercettazione telefonica, dei tentativi posti in essere da non meglio individuati appartenenti al CdA, a tutto beneficio del presidente ZONIN, di ottenere da MARIN Paolo la modifica di quanto riferito al collega Bozeglav, in sede di "intervista audit", circa il fatto che Sorato aveva sempre affermato la conoscenza, da parte del Presidente - pudicamente definito "*chi di dovere*" - del capitale finanziato; infine, le dichiarazioni dal Giustini rese in sede di appello, peraltro confortate dalle comunicazioni SMS/WhatsApp intercorse con Baccarin Stefano, hanno fatto luce anche sul tentativo, parimenti rimasto inattuato, di "bonifica" delle mail del medesimo ZONIN).

Tutto ciò ha avuto luogo in un contesto - giova ripeterlo - non solo caratterizzato da controlli volutamente strutturati in modo inefficiente, ma nel quale si era già avvezzi alla dissimulazione ed all'occultamento di evidenze documentali che avrebbero potuto rendere percepibile all'esterno (segnatamente, agli enti di vigilanza), il sistematico ricorso alle "operazioni baciate". Emblematico di tale contesto, invero, è il comportamento assunto dal già citato Bozeglav allorché costui, su ordine del d.g. Sorato, non aveva esitato a omettere di dare seguito alla relazione – peraltro materialmente "occultata" dallo stesso Sorato - nella quale, pure, aveva evidenziato la "scoperta" di capitale finanziato per circa 200 milioni di euro.

Fin dall'avvio delle indagini, quindi, è stato determinante il rilievo delle prove documentali non sfuggite agli investigatori (in particolare: appunti sequestrati; talune comunicazioni via *mail*; le "lettere di impegno" recuperate nelle varie filiali territoriali; le registrazioni audio di alcune sedute di organismi collettivi). E, questo, non solo per quanto in esse direttamente attestato (ovvero da esse indirettamente ricavabile), ma anche per la loro intrinseca attitudine a scongiurare, da parte dei potenziali testimoni assunti a s.i.t., dichiarazioni marcatamente in contrasto con evidenze, per l'appunto, documentalmente provate.

Ebbene, le difficoltà insite in tale "contesto di ricerca" si sono poi inevitabilmente tradotte, in sede dibattimentale, in un altrettanto faticoso percorso di ricostruzione dei fatti, percorso reso particolarmente arduo, come si diceva, dall'atteggiamento di numerosi testimoni, le dichiarazioni dei quali sono spesso risultate generiche, scandite da ricordi approssimativi, se non anche palpabilmente orientate a fare emergere una generica inefficienza delle

strutture a scapito della esatta ricostruzione del fenomeno e, soprattutto, delle singole responsabilità.

In particolare, non ci si può esimere dal sottolineare come i membri del CdA e del Collegio Sindacale siano risultati pressochè tutti davvero scarsamente attendibili nell'escludere che a tali consessi (o, quantomeno, ai componenti più tecnicamente attrezzati dei predetti organi collegiali, finanche nel caso avessero loro stessi beneficiato di finanziamenti correlati) fossero giunte anche solo indirette notizie del fenomeno in esame e persino "indici di allarme" che avrebbero consigliato, se non imposto, l'espletamento di approfondimenti.

Assolutamente emblematica, sul punto, è stata la deposizione del teste Zamberlan, esperto dottore commercialista già presidente del Collegio Sindacale e, in questa, veste, anche a capo dell'OdV, il quale, escusso nuovamente nel corso del giudizio di appello, non è stato neppure in grado di ricordare in cosa consistesse tale organismo di vigilanza.

Ma altrettanto imbarazzante è stata la deposizione resa, sempre nel dibattimento di appello, dal teste prof. Breganze: costui, per lunghissimi anni vicepresidente della banca, ha negato finanche di avere percepito "sintomo" alcuno di quanto, da tempo, andava accadendo nella gestione dell'istituto e, a fronte delle dichiarazioni dell'imputato GIUSTINI - il quale lo aveva indicato come presente al colloquio tra il medesimo propalante e lo ZONIN, colloquio nel corso del quale quest'ultimo aveva ammesso di essere a conoscenza delle "baciate parziali" – nel confermare la propria presenza in occasione di tale incontro ha nondimeno affermato di non serbare memoria di quanto specificamente riferito, sul punto, dal chiamante in correità e, questo, del tutto incredibilmente, solo a considerare, per un verso, la assoluta centralità di tale "passaggio" e, per altro verso, la funzione di testimone che allo stesso Breganze, nello specifico, era stata evidentemente assegnata nell'interesse del presidente.

Parimenti inaffidabili, poi, sono risultati, come meglio si dirà nell'analizzare la posizione dell'imputato PELLEGRINI, plurimi passaggi delle deposizioni rese dai più stretti collaboratori di tale imputato (trattasi dei testimoni Fagnani, Triban, Mossetti).

In linea di massima (e fatte salve le specificazioni che saranno più oltre effettuate) può in questa sede anticiparsi che le deposizioni più attendibili tra

i contributi forniti dai soggetti, a diverso titolo, facenti capo a BPVi, sono risultate quelle dei funzionari dell'istituto più "distanti" dai vertici aziendali, in quanto estranei alle dinamiche decisionali del fenomeno del capitale finanziato.

Per il resto, il vaglio del materiale testimoniale proveniente "dall'interno" dell'istituto bancario ha imposto un approccio assai prudente, rendendo necessaria una analisi particolarmente accorta dei singoli contributi testimoniali.

E, sul punto, va ribadito che la corretta chiave di lettura di tale compendio dichiarativo è stata quella già indicata (sia pure con specifico riferimento alle dichiarazioni dei principali soci finanziati) dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, pag. 634): nell'ambito delle rispettive deposizioni, i più o meno scarni passaggi in ordine all'esistenza del fenomeno del capitale finanziato ed alla attribuzione delle singole responsabilità sono risultati assai più persuasivi di quelli (sovente assai più consistenti dal punto di vista quantitativo) caratterizzati da generici ed autoassolutori richiami alle inadeguatezze strutturali del sistema dei controlli, ovvero da definizioni volutamente vaghe (è il caso dei riferimenti al capitale finanziato che taluni testi, non potendoli negare, hanno qualificato come "allusivi", "indiretti", "obliqui", quasi che il ricorso a simili espressioni edulcorate potesse realmente valere a rendere il significato e le implicazioni di detti riferimenti davvero inafferrabili per soggetti professionalmente assai attrezzati come erano i componenti del *management* di BPVi ed i loro più stretti collaboratori).

Nondimeno, ad onta della descritta complessità del "contesto di ricerca", è stato possibile, all'esito di una assai laboriosa attività istruttoria, peraltro parzialmente rinnovata in appello, non solo ricostruire in modo appagante il fenomeno del capitale finanziato che ha finito per travolgere l'istituto di credito vicentino, ma anche delineare compiutamente le rispettive responsabilità con riferimento a tali accadimenti, come di seguito precisato in sede di valutazione dei singoli atti di impugnazione.

Da ultimo, una precisazione si impone con riferimento al rilievo che, come si vedrà, hanno necessariamente assunto, nel vaglio del compendio probatorio disponibile, le considerazioni di natura logica.

Ebbene, trattasi di strumenti concettuali che non solo rivestono rilievo centrale nella spiegazione delle condotte umane e che, pertanto, non possono

certo essere abbandonati se – come si è efficacemente osservato - non si voglia condannare il giudice (cui è imposta l'indicazione dei criteri adottati nella valutazione della prova, ex art. 192 c.p.p.), sul punto, all'"*afasia*"; ma che, nella vicenda *sub iudice*, inerente alla modalità adottate dall'alta direzione di una impresa bancaria per fronteggiare una problematica di vitale importanza, assumono un rilievo particolarmente significativo.

In altre parole, se è vero che in ogni valutazione logica del comportamento umano è ontologicamente intrinseco un margine di incertezza (non potendosi ovviamente confondere – come pure è stato precisato - l'"*id quod plerumque accidit*" con l'"*id quod semper necesse*") è altrettanto vero che, in casi quali quello in esame - aventi ad oggetto l'operato di un ente "razionale" per definizione (nell'ambito del quale, quindi, tutte le decisioni erano necessariamente precedute da accurata analisi e costituivano l'esito di procedure predeterminate o, comunque, dell'agire coordinato di una pluralità di soggetti professionalmente assai attrezzati), tale margine è destinato ad assottigliarsi fin quasi a divenire davvero evanescente.

14.1 Gli appelli degli imputati

14.1.1 L'appello nell'interesse di Giustini Emanuele

Con riguardo alla posizione dell'imputato GIUSTINI Emanuele (resosi autore, nel presente grado di giudizio, di propalazioni auto ed etero accusatorie che già sono state oggetto – v. *supra*, par. 13 della presente sentenza – di accurato vaglio sotto il duplice profilo della credibilità soggettiva del dichiarante nonché dell'attendibilità e coerenza intrinseche del suo contributo dichiarativo) va innanzitutto dato atto della intervenuta rinuncia, da parte della difesa, a un rilevante numero di motivi di gravame.

All'udienza del 23 settembre 2022 la difesa del GIUSTINI ha infatti depositato una nota avente il seguente tenore: "*I sottoscritti avvocati, difensori di fiducia di Emanuele GIUSTINI, unitamente a quest'ultimo (...), dichiarano, a norma dell'art. 589 c.p.p., di rinunciare ai seguenti motivi così numerati nell'atto di appello: I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX*".

Quanto poi all'ulteriore capitolo XX dell'atto di appello - non ricompreso, nella citata nota scritta d'udienza, fra quelli oggetto di espressa rinuncia – la difesa, in sede di discussione, ha comunque manifestato, nei seguenti termini, l'intenzione di renderlo oggetto di quella che ha definito "rinuncia implicita", di fatto non coltivando più, cioè, la relativa eccezione di nullità dell'impugnata sentenza (a suo tempo sollevata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per ritenuta violazione dell'art. 522 c.p.p.) e limitandosi, in ultima analisi, a chiedere che le considerazioni ivi svolte vengano prese in esame unicamente, ex art. 133 c.p., al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio.[98]

Conseguentemente l'appello risulta essere stato effettivamente coltivato dalla difesa del GIUSTINI nei seguenti, ormai circoscritti, termini:

- capitolo II (pagg. 24-27 atto di appello): "*Violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. da parte della ordinanza ex art. 491 c.p.p. del 21.3.2019 e di tutte le parti della sentenza che la richiamano*";
- capitolo III (pagg. 28-36 atto di appello): "*L'erronea ricostruzione della posizione di Giustini in banca*"; trattasi peraltro di censure che, al pari di quanto or ora visto per il capitolo XX, attengono in via esclusiva al vaglio della

[98] cfr. pag. 34 verbale stenotipico d'udienza 23.9.2022: "*DIFESA, AVV. MIUCCI (...) - Questa Difesa non ha rinunciato al motivo numero 20 della nullità della parte di sentenza relativo al capo N, ma lo dico subito, qui c'è una rinuncia implicita (mi spiace per il Difensore oggi che si è profuso nella discussione) a dedurre la nullità, ma perché mi interessa quel capo N.1? Mi interessa perché lì emerge quello che sto dicendo alla Corte. La Corte avrà visto benissimo che in questo capo N.1, ostacolo Consob, le tre note maggio, luglio, ottobre 2014, aventi contenuto mendace circa il* modus procedendi *della Banca del contatto con i clienti, si dice: l'autore materiale è Sorato, d'intesa con Giustini. "Intesa" è un'espressione inequivocabilmente sinonimica di "tandem", di "posizionamento sul medesimo livello decisionale" di Sorato e Giustini in questo rapporto mendace alla Consob. E allora, a fronte di questo tandem, pagina 546, la sentenza annota, dopo aver esaminato le risultanze del capo N:* "Dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata e organizzata dal Direttore Generale". *Giustini – annota la sentenza, adesso ho letto testualmente un passo, adesso invece sto riassumendo – ha supportato e ha collaborato nella implementazione della campagna commerciale aucap anzitempo rispetto all'approvazione ufficiale della Consob del maggio 2014. Assolutamente, assolutamente Giustini ha collaborato e attuato, al pari di tutta la rete commerciale, e non sto a citare alla Eccellentissima Corte la riunione Thiene, su cui si è soffermata la dottoressa Cameran, del 3 aprile 2014, dove, alla presenza di Zonin e di Sorato, si è messa sotto la rete. La Corte ha sentito l'entusiasmo dei consiglieri per questo aumento di capitale chiuso, nonostante la pausa estiva di luglio, anzitempo, ma perché si è messa sotto la rete coordinata da Giustini. Ma Giustini le risultanze processuali dicono non ha avuto un ruolo decisionale d'intesa con Sorato e, anzi, anche qui cito una risultanza processuale, l'audio riportato in sentenza del 4 marzo 2014 ha individuato chi ha deciso l'input, l'accelerata da dare alla rete, e la sentenza coerentemente ha inviato gli atti all'Ufficio della Procura per procedervi. Ecco allora che, se queste risultanze processuali, come dire, ma necessariamente lo dico rispetto a una formulazione dell'imputazione che era l'esito di una disamina incredibile, stiamo parlando anche di una fase in cui Bozeglav aveva sentito tutti i dipendenti della rete commerciale, aveva fatto quegli audit di cui la Corte avrà visto le schede; chiaramente quella rete commerciale è stata sentita a sit, chiaramente per l'impostazione accusatoria Giustini il primo, non in prima linea: in primissima linea. Però la sentenza ha dato atto di un cambio a livello di condotta partecipativa decisionale, se vogliamo, poi nel finire del periodo contestato, di svilimento del dolo per i motivi che dirò, di Giustini*".

personalità, del grado di protagonismo e dell'intensità dell'elemento soggettivo in capo al reo confesso GIUSTINI, come tali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 133 c.p. e dunque confluenti nell'oggetto del capitolo XXII, interamente dedicato al trattamento sanzionatorio;

- capitolo XIII (pagg. 80-83 atto di appello): *"L'illegittima "moltiplicazione", operata in sentenza, dei reati di aggiotaggio di cui al capo A.1. La violazione del divieto di* ne bis in idem *sostanziale"*; trattasi peraltro di temi già ampiamente ed esaustivamente trattati nella parte generale della presente sentenza e precisamente nei suoi paragrafi 8 e 11, ai quali senz'altro si rinvia.
- capitolo XXI (pagg. 134-137 atto di appello): *"Nullità della sentenza impugnata ex art. 604 c. 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. avendo il tribunale condannato Giustini, in relazione ai capi I) e L), per un fatto "nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio"."*;
- capitolo XXII (pagg. 137-144 atto di appello): *"In via subordinata sul trattamento sanzionatorio: corretta individuazione del reato più grave; rideterminazione ai minimi di legge della pena base; rideterminazione ai minimi di legge degli applicati aumenti per continuazione interna; concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle residue contestate aggravanti"*;
- capitolo XXIII (pagg. 144-148 atto di appello): *"Quanto agli aspetti civili: richiesta di revoca di tutte le statuizioni civili. In ogni caso e in subordine: sospensione della condanna al pagamento della provvisionale per "gravi motivi" ex art. 600 comma 3 c.p.p."*.

Ciò premesso, quanto ancora residua dell'appello proposto dalla difesa di GIUSTINI Emanuele è parzialmente fondato, e ciò con riguardo:

- ✓ alle considerazioni già svolte nella soprastante parte generale – par. 8 - quanto al numero effettivo di reati di aggiotaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa;
- ✓ al trattamento sanzionatorio, risultando condivisibili - in applicazione di tutti i canoni di cui all'art. 133 c.p., nessuno escluso - le istanze difensive con le quali si chiede: a) che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sia condotto nel senso della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti; b) che venga adeguatamente ridotta l'entità degli aumenti di pena praticati ex art. 81 cpv. c.p. a titolo di continuazione.

Inoltre va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggiotaggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Analogamente va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI per i reati di falso in prospetto cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Di seguito si procederà alla trattazione dei motivi di gravame ancora coltivati dalla difesa.

14.1.1.1. L'eccepita violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. del 21 marzo 2019 e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano (capitolo II dell'atto di appello, pagg. 24-27).

L'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. pronunciata dal tribunale vicentino in data 21.3.2019 (parzialmente reiettiva della richiesta di esclusione delle parti civili) e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano. L'impugnazione dell'anzidetta ordinanza si riferisce, per la precisione, ai suoi paragrafi 1.5, 1.6 e 1.7; se ne riepilogano qui brevemente i termini:

- quanto al paragrafo 1.5 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile in capo agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti di causa. Essendo costoro divenuti azionisti od obbligazionisti (puri, subordinati o convertibili) in epoca successiva ai fatti che qui occupano non possono – conseguentemente – lamentare, secondo la difesa, di avere subito un danno immediato e diretto (alcuni di essi, anzi, sempre a detta della difesa, appaiono piuttosto avere messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti);
- quanto al paragrafo 1.6 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle operazioni di finanziamento correlato; tali soggetti debbono infatti definirsi, secondo la difesa, carenti di *legitimatio ad causam*

essendo consapevoli - a differenza di quanto affermato dal tribunale - di partecipare a un'operazione che viene indicata come illecita nella stessa prospettazione d'accusa; al riguardo l'appellante ricorda come proprio nella costruzione generale dell'impianto accusatorio venga data l'indicazione della sottoscrizione, da parte dei clienti/soci/finanziati, di lettere di impegno – dal tenore chiaro ed esplicito - contenenti, per l'appunto, l'impegno da parte della banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o contenenti la garanzia di un determinato rendimento;

- quanto al paragrafo 1.7 dell'ordinanza si è eccepita la carenza di legittimazione a costituirsi parte civile di coloro che hanno messo in vendita le loro azioni. Nei confronti di tali soggetti si è infatti verificata, secondo la difesa, l'interruzione – a seguito della vendita – del nesso causale, con il conseguente carattere solo indiretto del danno da reato (commisurato al deprezzamento fra il momento di acquisto dell'azione e la realizzazione effettiva). Osserva l'appellante come lo stesso tribunale vicentino faccia riferimento, nell'*incipit* dell'ordinanza impugnata, proprio alla consequenzialità immediata fra reato e danno (enunciata negli artt. 1223 e 1227 comma 2 c.c.) dalla quale far discendere la sussistenza della legittimazione; consequenzialità immediata che, nel caso di danno indiretto, per l'appunto non ricorrerebbe.

Conseguentemente la difesa del GIUSTINI nuovamente richiede, nella presente sede, l'esclusione di tutte le parti civili rientranti nell'una o nell'altra delle suindicate tre categorie.

Ritiene questa Corte che tali censure difensive non meritino accoglimento.

Quanto agli azionisti e obbligazionisti che hanno acquistato titoli dopo i fatti oggetto del presente procedimento (paragrafo 1.5. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), si ravvisano anzitutto profili di inammissibilità del motivo di gravame stante la sua assoluta genericità: da un lato non vengono in alcun modo individuate, ivi, le parti civili delle quali si chiede l'esclusione per tale ragione; dall'altro lato è parimenti del tutto generica l'affermazione secondo cui "*alcuni*" – anch'essi non meglio identificati - fra costoro avrebbero "*piuttosto messo in atto una manovra anche speculativa dopo l'emersione dei fatti*" (cfr. pag. 25 atto di appello).

Nel merito basti osservare, in ogni caso, che è del tutto indimostrata in fatto la conoscenza in capo a ciascuna delle predette non meglio identificate parti

civili, al momento di acquistare i titoli, tanto dell'esistenza stessa quanto, *a fortiori*, dell'entità e portata complessive del fenomeno del finanziamento correlato, come pure la conoscenza di quali potessero essere le sue conseguenze sulla sorte dei titoli BPVi e più in generale sulla solidità dell'istituto di credito emittente.

Al riguardo coglie nel segno il primo giudice allorquando evidenzia (cfr. pagg. 826-827 sentenza gravata) che "*resta uno scollamento tra la cessazione delle condotte delittuose e il disvelamento, il che ha determinato il protrarsi degli effetti di una errata rappresentazione al mercato della reale situazione dell'istituto con indubbio svantaggio informativo (indotto dalle condotte delittuose) per l'investitore*".

Quanto poi a <u>coloro che hanno acquistato azioni in conseguenza delle operazioni di finanziamento correlato</u> (paragrafo 1.6. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), non è fondato l'assunto difensivo di partenza, secondo cui almeno costoro, fra gli acquirenti dei titoli, sarebbero stati pienamente consapevoli di partecipare a un'operazione illecita.

Ciò che ha reso penalmente rilevanti le operazioni in oggetto è stato il mancato scomputo dal patrimonio di vigilanza dei titoli che grazie ad esse venivano acquistati dai soggetti finanziati; questi ultimi, al momento dell'acquisto, non potevano sapere che la banca avrebbe tenuto tale contegno omissivo né potevano sapere che essa non avrebbe rispettato le procedure autorizzative di legge concernenti l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. In ogni caso non è stata fornita la dimostrazione di una siffatta conoscenza in capo a costoro.

Si osserva anzi (e il tema verrà più ampiamente trattato *infra* con riguardo, in particolare, alla posizione dell'imputato MARIN) che all'epoca era finanche assai controverso - in dottrina e finanche nella giurisprudenza di legittimità – lo stesso assoggettamento, o meno, delle banche cooperative e popolari al disposto dell'art. 2358 c.c., il quale detta per l'appunto le condizioni affinché una società possa, direttamente o indirettamente, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni.

La difesa del GIUSTINI obietta che quantomeno gli azionisti destinatari di lettere d'impegno non potevano non essere consapevoli dell'illiceità delle operazioni in questione. In contrario può osservarsi, in aggiunta a quanto fin qui detto: a) che le lettere di impegno emerse nel corso dell'attività ispettiva

sono in numero appena superiore alla sessantina; b) che semmai i loro destinatari erano stati ulteriormente indotti – per tale via - al convincimento, dimostratosi in ultima analisi fallace, di detenere titoli non solo liquidi ma anche e soprattutto immediatamente liquidabili in ogni tempo senza assunzione di rischi di sorta.

Un'efficace confutazione della suddetta tesi difensiva si rinviene d'altronde – esemplificativamente e in aggiunta alle altre deposizioni, di tenore analogo sul punto, già citate nella nota 733 di pag. 827 della sentenza gravata – pure nella deposizione del teste Valter Mainetti, vertice del gruppo "Sorgente" (pag. 9 verbale stenotipico 12.12.2019).[99] A tale ultimo proposito, pertanto, può dirsi che colga senz'altro nel segno l'argomentazione del primo giudice – cfr. pag. 827 sentenza gravata - secondo cui "*conseguenze dannose restano comunque certamente configurabili a fronte della esposizione debitoria segnalata alla centrale rischi e all'addebito dei costi del finanziamento*".

Quanto infine a coloro che hanno messo in vendita le loro azioni (paragrafo 1.7. dell'impugnata ordinanza 21.3.2019), si ravvisano anzitutto profili di inammissibilità del motivo di gravame stante la sua assoluta genericità, non venendo in alcun modo individuate, ivi, le parti civili delle quali si chiede l'esclusione per tale ragione.

---

[99] *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Io le leggerei una parte del verbale che ha reso di fronte a me e al mio collega il 5 novembre 2018, e le chiedo una spiegazione. Parliamo di questa operazione, lei dice: "Nell'ambito di questa operazione, su proposta dello stesso Turco, la Sorgente SGR ha acquisito un pacchetto di azioni per un controvalore di 1 milione e 2". Lei dice "nell'ambito di questa operazione", in che senso, se può circostanziare allora meglio questo fatto?* ***TESTIMONE MAINETTI – Mah, così, quando hanno esaminato i nostri bilanci, hanno detto: vi diamo 7 milioni di affidamento, però ce le comprereste un po' di azioni per incrementare il nostro flottante? Però non fu una forzatura, dice: ti diamo il finanziamento se in cambio prendi. Non fu così. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Le posso chiedere, poi, questo milione e 2 di azioni che comprate che fine fanno? Cioè questa singola vicenda, poi parleremo anche delle altre, ma prendiamo questa singola vicenda come si evolve e come si conclude. TESTIMONE MAINETTI – Allora, dopo che c'è stato il crollo dei valori delle azioni, mi sembra nel 15 avvenne questo, la banca ci chiese il rientro dei 7 milioni e noi glieli abbiamo restituiti, perché era un conto che oscillava, tranne il milione e 2, perché il milione e 2 gli abbiamo detto: vi ridiamo le azioni. E questa... Mentre i 100 mila euro che avevo acquistato io e 100 mila euro che avevamo acquistato con un'altra società si sono chiusi con una transazione. E, quindi, il milione e 2 è rimasto tuttora scoperto. Noi vorremmo restituire le azioni e la banca, invece, vorrebbe il milione e 2, tant'è che siamo scoperti in Centrale Rischi per questo importo.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Però le posso chiedere una cosa? Come fate voi a rispondere alla banca: questa parte di 1 milione e 2 del finanziamento la copriamo con le azioni? Cioè le azioni hanno perso valore nel frattempo. TESTIMONE MAINETTI – Sì, le azioni hanno perso valore, però non sono azioni quotate che oscillano, cioè azioni che hanno perso tutto quel valore è una cosa molto particolare, cioè giusto nel '29 c'è stato un crollo del genere.* ***Noi abbiamo comprato delle azioni basandoci su un NAV fornito dalla banca stessa e confermato dalla KPMG, per cui valevano 100, potevano oscillare sì, potevano andare a 90, speravamo che andassero a 110; il fatto che fossero andate in quel modo ritenemmo che ci fosse qualcosa di anomalo, infatti poi così è stato.*** *E quindi ci siamo un po' impuntati e abbiamo detto: no, ve le prendete in cambio del finanziamento residuo.*

Nel merito basti osservare, in ogni caso, che per costoro il danno aveva già iniziato a prodursi anteriormente alla successiva messa in vendita dei titoli. Non è fondato l'assunto difensivo di partenza secondo cui, con la vendita dei titoli stessi, si sarebbe interrotto *ex se* il nesso causale, con l'inevitabile venir meno di quella consequenzialità immediata tra reato e danno che è richiesta dagli artt. 1223 e 1227 c.c..

A tal proposito non vi è, qui, ragione di discostarsi dal costante e consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto nell'ipotesi – con ogni evidenza non ricorrente nella presente fattispecie – in cui la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione. In tal senso cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 21563 del 07/07/2022 resa su ricorso proposto da Durigon Emanuele e Michielan Oliva c. Ente Parco Regionale del fiume Sile.

In senso del tutto analogo cfr., *ex multis*, Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 19180 del 19/07/2018 resa su ricorso proposto da Gardini Ennio c. Nova Resium S.a.s. e altri, secondo cui si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato), quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito. In tal caso – si badi - lo stesso illecito resta unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dall'adozione di misure difensive o reattive a quella situazione, sempre che rispetto ad essa siano coerenti ed adeguate.

14.1.1.2. L'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. in relazione ai capi I e L (capitolo XXI dell'atto di appello, pagg. 134-137).

Secondo la difesa il tribunale vicentino avrebbe condannato il GIUSTINI, in relazione ai capi I e L (reati di falso in prospetto, dei quali va qui dichiarata in ogni caso l'estinzione per intervenuta prescrizione), per un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio, con conseguente eccepita violazione dell'art. 522 comma 2 c.p.p..

Nel decreto che dispone il giudizio, infatti, si contesta al GIUSTINI di avere preso direttamente parte alla materiale predisposizione dei testi dei due prospetti, laddove viceversa la sentenza gravata[100], pur dando atto del mancato diretto coinvolgimento materiale del GIUSTINI (a differenza, secondo lo stesso primo giudice, di quanto poteva dirsi per gli imputati ZONIN e PIAZZETTA) nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, ne avrebbe fondato – del tutto erroneamente - la penale responsabilità sulla mera asserita sua consapevolezza dell'occultamento delle operazioni finanziate.

Ritiene questa Corte che l'eccezione di nullità ex art. 522 c.p.p. sia infondata e che l'affermazione di penale responsabilità nei confronti del GIUSTINI, correttamente fatta dal primo giudice in epoca anteriore alla frattanto intervenuta estinzione per prescrizione dei due reati, andasse, semplicemente, da esso argomentata nel merito con diversa motivazione, non riscontrandosi per converso alcuna difformità tra il tenore di ambedue i rubricati capi d'imputazione I e L (*"... GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il*

[100] Cfr. pagg. 573-574 della gravata sentenza: *"Le specifiche deleghe dimostrano come il contenuto dei prospetti fosse direttamente riconducibile alla condotta dolosa di Zonin che partecipò in prima persona al processo deliberativo che portò all'approvazione dei documenti d'offerta, assumendo la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie ivi contenute, pur consapevole della mendacità delle stesse. Alle medesime conclusioni deve giungersi in relazione alla posizione di Andrea Piazzetta, vicedirettore generale di BPVi, dal 2009 responsabile della Divisione Finanza. Tra le principali competenze attribuite dal funzionigramma BPVi alla Divisione Finanza figurava proprio l'espletamento delle attività di natura amministrativa per la predisposizione dei prospetti informativi (...).Dei reati di falso in prospetto devono altresì rispondere Emanuele Giustini e Paolo Marin. Invero, sebbene i predetti non fossero direttamente coinvolti nel processo di predisposizione e approvazione dei prospetti, l'istruttoria svolta ha dimostrato il pieno coinvolgimento di entrambi nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi. Sia Giustini che Marin, in ragione dei rispettivi ruoli di vertice, erano perfettamente consapevoli delle esigenze sottostanti al massiccio ricorso al capitale finanziato e, pertanto, hanno contribuito essi stessi ad occultarne l'esistenza e l'entità.".*

tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture ...") e il fatto concretamente da ascriversi all'imputato GIUSTINI sulla base della svolta istruttoria.

Basti al riguardo citare – ponendo mente all'inciso, sopra evidenziato, "*anche per il tramite delle proprie strutture*" – il contenuto, *in parte qua*, della deposizione resa il 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dipendente di BPVi dal 2007 al 2018 con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza.

Il teste Castelluccio (cfr. in particolare le pagg. 76, 78 e 91-92 del relativo verbale stenotipico) ha infatti individuato quali, in concreto, tra le strutture facenti capo alla Divisione Mercati capeggiata dal GIUSTINI, ebbero a prendere parte diretta, per quanto di loro competenza, al gruppo di lavoro che curò la predisposizione dei prospetti in questione.[101]

---

[101] Cfr. deposizione del teste Massimo Castelluccio, pag. 76: ***"PUBBLICO MINISTERO – L'Ufficio Soci faceva parte...? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sicuramente sugli aumenti di capitale, sì, assolutamente. Cioè tutto ciò che era obbligazionario aveva in più, ovviamente, l'Ufficio Soci, perché lì c'erano tutta una serie di informazioni da mettere sull'azione, sul numero di azioni emesse, e c(os)i via, c'erano proprio dei paragrafi specifici."***.

Cfr. deposizione Castelluccio, cit., pag. 78: *"(...) PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Perché lei sempre al Pubblico Ministero ha dichiarato: "È stato istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione dei relativi documenti e più in generale per il compimento dell'operazione". TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, nel senso che, come le dicevo prima, sia per la predisposizione dei documenti, che abbiamo rappresentato prima che poi di tutto l'iter di deposito e di approvazione nei confronti della Consob, sì.* ***PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Il contributo della Divisione Mercati qual era? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Il contributo della Divisione Mercati qual era? Allora, innanzitutto, l'Ufficio Soci faceva capo, se non ricordo male, alla Divisione Mercati, quindi sicuramente tutta la parte, quella lì dei soci eccetera, era lì dentro. Poi c'era tutta la parte relativa a quello che era il modello, appunto, la parte di modello operativo, sulla parte territoriale eccetera eccetera, e la Divisione Mercati...*** *PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Si occupava anche di quali dovessero essere le modalità di collocamento? DIFESA, AVV. MIUCCI – Suggestiva. C'è opposizione. PRESIDENTE – Sì. PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Suggestiva? Guardi, ha dichiarato in sede... DIFESA, AVV. MIUCCI – Scusi, Presidente. PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – È una dichiarazione che ha reso. PRESIDENTE – Sì, Avvocato, se la fa modo di contestazione, se c'è difformità o non ricorda. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Mi dica.* ***PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Si occupava anche delle... È una domanda, non so, è una domanda... Scusi, lei ha detto che si occupava? Esattamente qual era la parte della Divisione Mercati in relazione poi alle varie materie?*** *TESTIMONE CASTELLUCCIO – Mah, allora... DIFESA, AVV. MIUCCI – Ha già risposto. PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – No, non mi pare, perché ha risposto Ufficio Soci. PRESIDENTE – No, facciamogli puntualizzare. Per favore, risponda.* ***TESTIMONE CASTELLUCCIO – Allora, sicuramente nell'aumento di capitale azionario c'era anche una componente relativa alla descrizione dell'azione, quindi c'erano dei dati che andavano raccolti – a memoria sempre vado – relativamente, non so, anche all'azione, al numero di azioni, cioè tutta una serie di informazioni che ci venivano fornite dall'Ufficio Soci, ovviamente. PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Si occupava anche delle iniziative commerciali in relazione all'aumento di capitale? Se ne occupava la Divisione Mercati o no? Se ne occupava nell'ambito di questi gruppi di lavoro o no? Di quali dovessero essere le attività della banca per la promozione dell'aumento***

14.1.1.3. Il trattamento sanzionatorio (capitoli III, XX – *in parte qua* - e XXII dell'atto di appello).

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Emanuele GIUSTINI - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggiotaggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Analogamente va dichiarato non doversi procedere per i reati di falso in prospetto di cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Ciò posto, risultano, come sopra accennato, condivisibili - in applicazione di tutti i canoni di cui all'art. 133 c.p., nessuno escluso - le istanze difensive con le quali si chiede: a) che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. sia condotto nel senso della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti nonostante l'entità eclatante dei fatti e dei danni cagionati; b) che venga adeguatamente ridotta l'entità degli aumenti di pena praticati ex art. 81 cpv. c.p. a titolo di continuazione.

---

di capitale, per favorire la sottoscrizione. *TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nella fase di questo gruppo di lavoro, no, perché questo gruppo di lavoro era finalizzato a strutturare l'operazione e ad arrivare al momento approvativo, non alla parte relativa poi alla distribuzione.* ***PARTE CIVILE, AVV. CIOFFI – Lei ha dichiarato al Pubblico Ministero: "Gli esponenti della Divisione Mercati sono stati coinvolti, ma soltanto per la predisposizione dei paragrafi relativi alle modalità di collocamento dello strumento finanziario". Che cosa intende per "modalità di collocamento"? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nell'ambito del documento di registrazione c'erano dei paragrafi che riguardavano come sarebbe stato collocato lo strumento finanziario, quindi tramite la rete commerciale eccetera eccetera. Quindi era quella parte là che era discussa (...)".***

Cfr. deposizione Castelluccio, cit., pagg. 91-92: *"DIFESA, AVV. MIUCCI – Buongiorno. Avvocato Miucci, Difesa Giustini. Le volevo chiedere, rispetto al gruppo di lavoro a cui lei ha fatto cenno riprendendo la nota, quindi gruppo di lavoro 2013, con chi si è interfacciato del Marketing, se se lo ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Tutto ciò che... Tutto il processo e tutto l'iter è un iter, ovviamente, che avveniva tutto via e-mail, anche perché noi eravamo a Milano e i colleghi erano tutti a Vicenza. A memoria, non mi ricordo. DIFESA, AVV. MIUCCI – In ricordo alla sua memoria... TESTIMONE CASTELLUCCIO – Cioè le e-mail ci sono tutte, bisognerebbe verificarle.* ***DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, io in ricordo alla sua memoria le dico il 27 aprile 2017, parlando del gruppo di lavoro, "E Mercati in persona di Amato", ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, probabilmente, sì, è così. All'epoca non ricordo che ruolo, ricopriva il ruolo di responsabile di un segmento, forse della... DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, di un segmento, non era ancora Direttore Commerciale. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, sì.".***

Non può, infatti, non differenziarsi, in relazione ad ambedue tali profili, la posizione del GIUSTINI rispetto a quella degli altri imputati (viceversa ritenendosi adeguato all'oggettiva gravità dei fatti e delle loro conseguenze, in sé considerata, il mantenimento della pena base per il più grave reato *sub* capo H1 nella stessa misura - tre anni - già individuata in prime cure), e ciò sotto plurimi aspetti:

- ✓ anzitutto si richiamano tutte le articolate considerazioni già svolte *supra* (nella parte generale della presente sentenza, par. 13) in relazione alle propalazioni auto ed etero accusatorie del GIUSTINI, con riguardo tanto alla credibilità soggettiva del dichiarante quanto all'attendibilità e intrinseca consistenza del relativo contributo dichiarativo, quanto all'incidenza e pregnanza di tali propalazioni grazie alle quali il già solido quadro probatorio è andato ulteriormente rafforzandosi (con particolare - ma non esclusivo - riferimento alle posizioni dei due coimputati ZONIN e PELLEGRINI);
- ✓ secondariamente si evidenzia come colga nel segno l'osservazione difensiva (svolta in relazione al capitolo XX dell'atto di appello, il quale è stato reso oggetto di rinuncia implicita tranne che per tale specifico e circoscritto aspetto) secondo cui può senz'altro valorizzarsi in senso favorevole al reo, ex art. 133 c.p., il fatto che lo stesso primo giudice, in relazione al capo N1, abbia riconosciuto - cfr. pag. 546 della gravata sentenza - che "*le missive indicate in imputazione sono firmate da Samuele Sorato, direttore generale di BPVi, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata ed organizzata dal direttore generale*" (ossia, in altri termini, l'apporto concorsuale del GIUSTINI nella commissione del reato *sub* capo N1, ostacolo alla vigilanza Consob, vi è stato, sì, ma in veste di collaboratore ed esecutore materiale di direttive concepite e impartite dal d.g. Samuele Sorato, non ponendosi quindi il GIUSTINI su un piano paritario con quest'ultimo (cfr. altresì pag. 547 della gravata sentenza: "*Un fondamentale ruolo di supporto e collaborazione al direttore generale è stato svolto da Emanuele Giustini, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati; le univoche risultanze probatorie sopra esposte dimostrano che egli ha puntualmente curato l'esecuzione e l'attuazione delle linee guida dettate dal suo diretto superiore Samuele Sorato, nell'ambito della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale*");

✓ nella stessa ottica coglie nel segno anche l'ulteriore osservazione difensiva (svolta in relazione al capitolo III dell'atto di appello) secondo cui non risponde esattamente al vero l'assunto dell'Accusa – fatto proprio dal primo giudice – in base al quale il GIUSTINI avrebbe sempre operato, fino alla fine, in perfetta e paritaria sinergia con il direttore generale Sorato godendone la piena stima e condividendone integralmente ogni determinazione; in realtà emerge dalla svolta istruttoria come, da un lato, il GIUSTINI non godesse in effetti di una tale spiccata considerazione in seno a BPVi (viepiù vedendo egli progressivamente scemare col tempo la stima e la fiducia del d.g. Sorato nei suoi confronti, già mai state particolarmente elevate: cfr. in tal senso, puntualmente, le deposizioni dei testi Turco, Giacon, Fagnani, Esposito, Angius, tutte debitamente citate alle pagg. 29-30 dell'atto di appello) mentre, dall'altro lato, il GIUSTINI – quanto meno a far tempo dal qui ripetutamente menzionato Comitato di Direzione 10.11.2014: cfr. tutti i passaggi già più volte citati *supra* del relativo doc. 110 del P.M., in particolare le sue pagg. 40, 67-68, 76-77 e 78 – effettivamente si distingueva, all'interno di quel ristretto consesso di massimi dirigenti della banca, non solo per il fatto che mostrasse di avere piena e assoluta contezza delle dimensioni - ormai abnormi e ingestibili - assunte dal fenomeno dei finanziamenti correlati, in uno con l'ingravescente illiquidità dell'azione BPVi, ma altresì per essersi già allora arrischiato ad esternare con grande chiarezza, sempre in quel ristretto consesso, le sue motivate e accorate preoccupazioni circa il modestissimo valore effettivo del titolo (oltretutto ormai "rivelato" – a una platea potenzialmente quanto mai vasta - dalle acute elucubrazioni di un articolo di stampa nazionale generalista, dal GIUSTINI ivi commentato: v. pag. 78 doc. 110 cit.) e circa le probabili rovinose conseguenze future del meccanismo perverso ormai avviato dalla banca, anche se poi, di fatto, egli non portò fino alle massime conseguenze tale suo sentire e continuò – nonostante tutto - a dare il suo apporto causale al perpetuarsi della scellerata quanto consolidata prassi ormai da anni intrapresa dalla banca. Davvero emblematiche, consapevoli e drammaticamente premonitrici, sul punto, sono le parole pronunciate dal GIUSTINI il 10 novembre 2014 in corrispondenza delle pagg. 67-68 del citato doc. 110 del P.M.: "***VM 8* [GIUSTINI] (...) *Allora, noi comunque, le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore***

dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati"; concetto, questo, di lì a poco ripreso e ribadito dal GIUSTINI nel medesimo ristretto consesso di vertice con parole di pari pregnanza e puntualità, a fronte delle quali può notarsi il ben diverso atteggiamento tenuto da altri fra gli astanti [cfr. pagg. 76-77 *ibidem*: ***"VM 8* [GIUSTINI]: *Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. (...). - VM 10* [PIAZZETTA]: *Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)"***].

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, dunque, stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni due mesi sette giorni quindici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, che anche in questa sede si ritiene essere il più grave (la pur sopra illustrata "presa di coscienza" del GIUSTINI datata novembre 2014 – definita "ribellione interiore" dalla sua difesa in sede di discussione, cfr. pag. 39 verbale stenotipico 23.9.2022 - e l'altrettanto sopra illustrato scadente rapporto con il d.g. Sorato, come detto, non si tradussero, in ogni caso, in un'astensione dal continuare a concorrere nei contegni penalmente rilevanti; tantomeno si tradussero nelle dimissioni e/o in una denuncia all'A.G.), anni tre di reclusione; ridotta ad anni due di reclusione per le concesse attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p. in regime di prevalenza; aumentata di complessivi mesi sette e giorni quindici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di giorni ventisette per ciascuno degli ulteriori otto reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1, N1 e di giorni nove per il residuo reato di aggiotaggio *sub* capo A1).

Ciò con la precisazione che l'aumento per la continuazione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue (in misura inferiore rispetto agli altri imputati per tutto quanto fin qui detto; lo stesso è a dirsi per l'aumento ex art. 81 cpv. c.p. relativo al residuo reato satellite di aggiotaggio) alla ritenuta individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento.

Deve, infatti, evidenziarsi che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia

con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati di ostacolo alla vigilanza, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato, provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente, in prime cure, una pena diversa per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore.

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va, infine, conseguentemente revocata.

Per quanto poi attiene alla disposta confisca ex art. 2641 comma 2 c.c. "*per il valore equivalente alla somma di € 963.000.000*", va dato atto che l'imputato GIUSTINI è stato il solo, assieme all'imputato ZONIN, a formulare una doglianza al riguardo nel suo atto di gravame.

Nondimeno si osserva che tale doglianza (succintamente espressa nel par. 6 del cap. XXII in tema di trattamento sanzionatorio: cfr. gli ultimi cinque righi di pag. 143 e i primi cinque righi di pag. 144 dell'atto di appello GIUSTINI), a differenza di quella – assai articolata – proveniente dalla difesa ZONIN, che investe anche l'*an* della confisca suddetta, è circoscritta al *quantum* della relativa statuizione e, precisamente, alla dedotta assente indicazione delle "*ragioni per le quali Giustini è stato ritenuto responsabile della erogazione di tutti i finanziamenti strumentali alla formazione di quel capitale finanziato*" (cfr. pag. 144 atto di appello).

Si rinvia pertanto alla sottostante trattazione della posizione dell'imputato ZONIN e più precisamente al par. 14.1.4.6 della presente sentenza, laddove si darà conto delle articolate argomentazioni - in fatto e in diritto - che inducono questa Corte, in accoglimento del relativo motivo di gravame prospettato dalla difesa ZONIN, a revocare *tout court*, per difetto del requisito della proporzionalità, la confisca disposta, per l'ammontare di 963 milioni di euro, nei confronti di tutti gli imputati condannati in primo grado.

14.1.1.4. Le statuizioni civili (capitolo XXIII dell'atto di appello, pagg. 144-148).

Le doglianze prospettate dalla difesa dell'imputato GIUSTINI nel suo ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto il complesso delle statuizioni civili, possono riassumersi come segue:

a) annunciata riserva di verificare, per la celebrazione del giudizio di appello, l'individuazione di eventuali revoche di costituzione di parte civile nei confronti del GIUSTINI non tenute in considerazione dal primo giudice;
b) illegittimità - nell'*an* - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Banca d'Italia e Consob; insussistenza, in ogni caso, dei presupposti richiesti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse parti civili;
c) illegittimità - nell'*an* - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili private; insussistenza, in ogni caso, dei presupposti richiesti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse;
d) sussistenza, in subordine, dei presupposti ex art. 600 comma 3 c.p.p. per disporre la sospensione del pagamento delle disposte provvisionali;
e) necessità di revocare le statuizioni inerenti alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili private o comunque, in subordine, eccessività della relativa liquidazione operata dal primo giudice.
Quanto al punto ***b)***, concernente la condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – in favore di Banca d'Italia e Consob da liquidarsi dinanzi al giudice civile, con condanna a una provvisionale (concernente il solo danno patrimoniale) in favore di ognuna delle due suddette parti civili, ritiene questa Corte che vada disattesa l'eccezione difensiva di insussistenza nell'*an* di danni risarcibili mentre, per converso, merita accoglimento la doglianza relativa all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una provvisionale ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p.., dovendosi viceversa fare luogo, nei confronti dei due organismi di vigilanza, a una sentenza di condanna generica con rimessione *in toto* delle parti dinanzi al giudice civile senza previsione di alcuna provvisionale.
Per ciò che concerne il pregiudizio non patrimoniale, ad avviso di questa Corte, l'*an* di un danno risarcibile a tale titolo può ravvisarsi quanto meno con riguardo al danno arrecato all'immagine di ognuno dei due organismi di vigilanza. A tal proposito si ritiene esente da censure la motivazione della gravata sentenza laddove (cfr. in particolare pag. 824) si sofferma sulla "*compromissione della credibilità dell'attività svolta dalle autorità di vigilanza (...). Indice ne è il fatto che molte parti civili private hanno chiesto la citazione delle autorità di vigilanza come responsabili civili adducendone la*

responsabilità per non aver svolto la loro funzione con la necessaria diligenza, consentendo agli imputati di eludere i controlli e impedendo ai risparmiatori di conoscere il reale dissesto dell'istituto bancario, a riprova della percezione che le condotte delittuose hanno indotto di autorità di vigilanza inefficienti nel disimpegno delle proprie funzioni di vigilanza e, quindi, sostanzialmente inutili".

Quanto poi al danno patrimoniale va debitamente evidenziato come sia la Banca d'Italia sia la Consob lo abbiano, esse stesse, esclusivamente "*parametrato al costo sostenuto dall'Istituto per l'attività di vigilanza svolta dai propri funzionari e dirigenti nell'ambito dell'attività istruttoria espletata in relazione alle vicende in cui si sono contestualizzate le condotte di ostacolo e con riferimento alla collaborazione con l'autorità giudiziaria e altre autorità*" (cfr. pag. 824 sentenza gravata, cit.).

In altri termini, dunque, la sola posta di danno patrimoniale risarcibile ad essere stata effettivamente pretesa dai due istituti di vigilanza, e comunque la sola ad essere stata loro riconosciuta in prime cure (con l'esclusione, per ciò che concerne Banca d'Italia, dell'attività da essa svolta in relazione all'avvio della procedura di l.c.a., attività non ritenuta dal tribunale berico – cfr. pag. 825 sentenza appellata - causalmente connessa con le condotte di ostacolo e comunque qualificata, nella gravata sentenza, come attività interamente istituzionale avente carattere ordinario), è quella corrispondente al c.d. "danno da sviamento" (cfr. pag. 824 sentenza gravata, cit.: "*Il danno in termini di dispersione di risorse, svolgimento di attività straordinaria, sviamento da altre attività ha trovato riscontro, sotto il profilo dell'An, nell'istruttoria dibattimentale: sono stati sentiti gli ispettori che hanno condotto le verifiche per conto delle rispettive autorità di vigilanza; sono state prodotte le relazioni ispettive che danno conto dell'attività svolta; l'istruttoria ha evidenziato la complessità degli accertamenti che hanno portato all'emersione delle condotte di ostacolo e le attività conseguenti che si sono rese necessarie*").

Su tale presupposto il tribunale berico ha appuntato la propria statuizione di condanna degli imputati (con l'ovvia eccezione dei due assolti in prime cure, ossia Zigliotto e Pellegrini) al pagamento di altrettante provvisionali immediatamente esecutive in favore di Banca d'Italia e di Consob, così motivando (cfr. pagg. 824-825 sentenza gravata): "*Le parti vanno, dunque,*

rimesse avanti al giudice civile per l'esatta quantificazione del danno. In questa sede può essere liquidata una provvisionale che si ritiene di commisurare al costo sostenuto dall'autorità di vigilanza per il dispendio di risorse in attività inutile e per l'attività straordinaria svolta a seguito delle condotte di ostacolo. I conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta sono puntuali e costituiscono adeguato parametro di riferimento. A Banca d'Italia va dunque liquidata una provvisionale pari ad euro 601.017,39: si è tenuto conto dei costi sostenuti per l'attività strettamente conseguente alle condotte di ostacolo e riconducibili all'aggravio dell'attività derivante dalla commissione dei reati (...). A CONSOB va liquidata una provvisionale pari ad euro 186.570,00 (...)".

Rileva tuttavia questa Corte come non si possa pronunciare, in favore di un organismo di vigilanza costituito parte civile nel processo penale, una condanna al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale", rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento ispettivo, se non nel caso in cui dall'attività illecita derivi un pregiudizio patrimoniale, per il soggetto in questione, che sia ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale. Cfr. al riguardo Cass. Pen. Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro.

In senso identico cfr. altresì, più recentemente, Cass. Pen. Sez. 5, n. 3555 del 07/09/2021 dep. 01/02/2022, Coen, secondo cui, in tema di abusi di mercato, ove avvenga la costituzione di parte civile ad opera della Consob, il giudice non può pronunciare condanna al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale", costituito dal costo dell'attività di vigilanza correlato all'istruttoria espletata per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, in quanto tale costo è posto, in via generale, a carico del bilancio statale per l'espletamento di attività che rientrano nelle funzioni istituzionali della Commissione, dovendosi fare salvi solamente i casi, nella motivazione del citato arresto definiti "eccezionali" o comunque "residuali", in cui dall'attività illecita dell'agente derivi un pregiudizio patrimoniale diretto, ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale.

Resta inteso (cfr. sempre, in motivazione, la da ultimo citata Cass. Pen. 3555/2022, Coen) che è specifico onere dell'istituto di vigilanza costituitosi

parte civile dimostrare quale effettivo pregiudizio, diverso e ulteriore rispetto all'esercizio della funzione istruttoria propria dell'ente, la condotta dell'imputato abbia in concreto cagionato; ciò in quanto (cfr., in motivazione, Cass. 52752/2014, Vidi e altro, cit.), se da un lato non si può in astratto escludere che una particolare attività illecita determini, in casi eccezionali, un danno patrimoniale concreto e specifico - ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale -, nondimeno il riconoscimento di tale danno richiederà che l'ente "*fornisca rigorosamente puntuali elementi di prova sulla sua concreta esistenza ed entità nel particolare caso in esame*".

Ebbene, la documentazione prodotta al riguardo dai due istituti di vigilanza (avente ad oggetto "*i conteggi fatti dagli uffici interni sui costi complessivi sostenuti per l'attività svolta*": cfr. pag. 824 sentenza gravata; il riferimento è, per Banca d'Italia, ai suoi docc. 72 e 73 prodotti all'udienza del 6.10.2020 e, per Consob, alla nota Prot 0093005 19 del 20 02 2019 prodotta all'udienza del 6.6.2019) non può dirsi in grado di soddisfare i requisiti posti dall'art. 539 comma 2 c.p.p. per il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva, ponendosi come non idonea - in sé - a consentire di discernere con sicurezza, neppure *in parte qua*, quale ulteriore diverso e concreto pregiudizio i predetti enti abbiano potuto subire rispetto all'esercizio dell'istituzionale funzione istruttoria/ispettiva che è propria degli enti medesimi.

La doglianza di cui al suesteso punto ***b)*** è stata proposta dalla sola difesa di GIUSTINI Emanuele ma gli effetti del suo accoglimento (con la conseguente revoca delle provvisionali disposte in favore di Banca d'Italia e Consob) non possono che ritenersi estesi a tutti gli imputati.

Quanto al suesteso punto ***c)*** delle censure espresse nel capitolo XXIII dell'appello dell'imputato GIUSTINI (vertente sull'asserita illegittimità - nell'*an* - della condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili private, azionisti e obbligazionisti, ovvero, in subordine, sull'insussistenza dei presupposti ex art. 539 comma 2 c.p.p. per la condanna al pagamento di una provvisionale in loro favore), le considerazioni difensive vanno viceversa disattese.

Lo stesso appellante dà atto, in realtà, dell'esistenza di "*elementi documentali specificamente allegati ai singoli atti di costituzione di parte civile*" (cfr. pagg. 146-147 atto di appello), ed è proprio in base a tali elementi documentali che il primo giudice ha, questa volta correttamente, ritenuto integrato il requisito

posto dall'art. 539 comma 2 c.p.p. ai fini del riconoscimento di una provvisionale, adottando un criterio – condivisibilmente da esso indicato come congruo – che quantifica, per ognuna delle parti civili richiedenti, l'entità di detta provvisionale "*nella misura del 5% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni acquistate, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati e in ogni caso non superiore ad euro 20.000,00 per ciascuna parte, tenuto conto che gli importi che vengono in rilievo vanno da alcune migliaia di euro sino a svariati milioni*" (cfr. pag. 829 sentenza gravata).

Né tale oggettivo dato documentale potrebbe mai essere posto nel nulla dall'obiezione difensiva – cfr. pagg. 146-147 atto di appello – secondo la quale il tribunale vicentino non ha provveduto a illustrare e valutare compiutamente ed espressamente in sentenza, per ciascuna singola parte civile privata, i contenuti dei suddetti allegati ai rispettivi atti di costituzione.

Al riguardo va evidenziata, a fronte delle conseguenze - altrimenti esiziali in ispecie - del fenomeno del c.d. gigantismo processuale, la piena ostensibilità dei suddetti allegati documentali, ostensibilità che dunque consente di procedere, del tutto legittimamente, a una motivazione, sostanzialmente *per relationem*, del genere di quella adottata dal primo giudice, di cui questa Corte non può, sul punto, che condividere l'argomentare (cfr. pagg. 828-829 sentenza gravata: "*E' un dato di fatto che il rilevante numero di parti civili costituite nel presente procedimento non consente un esame specifico di ogni singola posizione. Non si può non evidenziare come l'accertamento del danno specifico concernente ogni singola posizione, a fronte di oltre 7000 parti civili costituite, avrebbe imposto una istruttoria specifica (peraltro non attivabile d'ufficio a fronte dell'onere sopra delineato a carico della parte) e comunque determinato una dilatazione dei tempi processuali incompatibile con le priorità assegnate nel processo penale e contraria agli interessi delle stesse parti civili, tenuto conto che il decorso del tempo costituisce specifica causa di estinzione del reato*").

Quanto ai suestesi punti ***a)***, ***d)*** ed ***e)*** basti qui osservare, rispettivamente, che:

- *sub* ***a)*** la riserva pur annunciata dalla difesa GIUSTINI non è poi stata sciolta;

- *sub **d)*** le considerazioni svolte dalla difesa GIUSTINI ai sensi dell'art. 600 comma 3 c.p.p. sono oramai superate, nella presente sede, dalla necessità di applicare il disposto dell'art. 605 comma 2 c.p.p.;
- *sub **e)*** le valutazioni della difesa GIUSTINI (cfr. pag. 148 atto di appello), originate esclusivamente dalla considerazione secondo cui "*pressoché tutti i patroni di parte civile sono stati assenti dal processo (al di fuori delle udienze relative alla costituzione di parte civile e alle udienze dedicate alle conclusioni)*", collidono con il disposto dell'art. 12 del D.M. 55/2014 e successive modifiche, il quale, da un lato, necessariamente contempla una liquidazione per fasi e, dall'altro lato, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé a ogni singola fase, inclusa quella decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte. Il tutto fermo restando che la sentenza di prime cure, alla sua pag. 830, ha in realtà dato espressamente atto che le difese delle parti civili private "*non hanno svolto attività istruttoria e l'apporto nel corso delle udienze, salvo qualche eccezione, è stato limitato. La discussione, nella quasi totalità dei casi, si è limitata alla precisazione delle conclusioni*", di ciò tenendo, quindi, già adeguatamente conto nella determinazione dei relativi importi.

14.1.2 L'appello nell'interesse di Marin Paolo

Il gravame proposto dalla difesa di MARIN Paolo, ferme restando le considerazioni svolte nella soprastante parte generale (in particolare con riguardo al numero effettivo di reati di aggiotaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa), è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
In particolare l'appello MARIN è fondato laddove – cfr. pag. 121 nonché, più diffusamente, pagg. 179-180 atto di appello - ci si duole della declaratoria di penale responsabilità dell'imputato anche per i fatti contestati dall'Accusa come commessi nell'anno 2015 (essendo pacifico, in base agli atti, che il predetto MARIN uscì da BPVi, passando a rivestire la carica di direttore generale della siciliana Banca Nuova, in data 18.12.2014).
In aggiunta a ciò MARIN Paolo va altresì assolto dai capi I e L di rubrica, corrispondenti ad altrettante fattispecie di falso in prospetto. Per tali reati – contestati come commessi nelle date del 10 giugno 2013 e del 9 maggio 2014

- risulta invero maturato il termine di prescrizione; tuttavia con riguardo alla specifica posizione del MARIN, direttore della Divisione Crediti di BPVi, va rilevato come la suddetta Divisione Crediti non risulti essere stata coinvolta nel gruppo di lavoro – che pure era trasversale a varie Divisioni della banca - in concreto deputato al compito di predisporre i prospetti informativi. A tale ultimo proposito cfr. la già citata deposizione specificamente resa sul punto all'udienza del 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dipendente di BPVi dal 2007 al 2018 con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza (deposizione in cui la Divisione Crediti non viene menzionata fra le pur numerose specificamente indicate dal teste come direttamente coinvolte nella predisposizione dei prospetti).

Nelle restanti sue parti il gravame del MARIN è infondato.

Preliminarmente va dato atto che tutte le questioni dalla difesa trattate da pag. 1 a pag. 21 dell'atto di appello (eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio quanto a una parte delle imputazioni; eccezione di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014; richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), nonché tutte le questioni da essa trattate nella memoria di motivi aggiunti depositata in data 5.4.2022 (quest'ultima avente in verità ad oggetto unicamente richieste di rinnovazione istruttoria), sono già state approfonditamente vagliate e decise da questa Corte con l'ordinanza emessa in data 18.5.2022, alla quale senz'altro si rinvia.

Al netto di tali questioni la rimanente parte del primo e assai articolato motivo di gravame (pagg. 21-181 atto di appello) consta di una serie di censure che contestano la sentenza impugnata sotto una pluralità di profili, ma che sono tutte accomunate dalla finalità di evidenziare le mancanze motivazionali asseritamente riscontrabili, nella trama argomentativa della decisione appellata, con specifico riferimento alla posizione dell'imputato MARIN.

Ad avviso dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente affermato il ruolo di concorrente del MARIN in tutti i contestati reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sulla base di elementi probatori inadeguati, carenti, ovvero smentiti da specifiche evidenze di segno contrario che, diversamente, deporrebbero per l'estraneità di costui rispetto ai fatti addebitatigli.

Più specificamente ci si duole del fatto che la sentenza di prime cure, in relazione alla posizione dell'imputato MARIN, abbia: ***a)*** operato una costante sottrazione di elementi, pur presenti all'interno dell'istruttoria dibattimentale ma nemmeno considerati nella motivazione; ***b)*** attuato un'elusione delle questioni di fondo poste dalla difesa dell'imputato.

Le suddette censure difensive possono riassumersi – in estrema sintesi - nei termini seguenti:

- ✓ il tribunale si sarebbe ampiamente diffuso su aspetti concernenti la consapevolezza, in capo al MARIN, dell'esistenza in BPVi di operazioni correlate, e ciò ancorché l'imputato mai abbia sostenuto di esserne stato all'oscuro bensì abbia affermato di essere sempre stato genuinamente convinto della loro liceità per il fatto che fossero poste in essere nell'ambito di una banca cooperativa, il cui assoggettamento all'art. 2358 c.c. era del resto, all'epoca, ancora dibattuto in dottrina e in giurisprudenza (un parere legale richiesto dalla banca a un prestigioso studio, d'altra parte, aveva – a detta del MARIN - escluso tale assoggettamento); inoltre non sarebbe dato comprendere come numerosi soggetti, buona parte dei quali sentiti come testimoni in dibattimento, benché pacificamente resisi autori materiali – in seno a BPVi - di operazioni di finanziamento correlato, non siano mai stati nemmeno indagati; del tutto inattendibili dovrebbero infine ritenersi i testi Massimo Bozeglav e Anna Papacchini – ai vertici rispettivamente l'uno della struttura dell'*internal audit* e l'altra dell'ufficio legale della banca - essendo emerso dalla svolta istruttoria che gli stessi rimasero inerti ancorché ben edotti circa l'effettuazione in concreto delle operazioni correlate (cfr. pagg. 21-44 atto di appello);
- ✓ la sentenza di primo grado avrebbe ricostruito in modo del tutto errato – alle sue pagg. 678-679 - le competenze e le funzioni della Divisione Crediti nel periodo 2012-2015, obliterando la delibera del CdA 7.2.2012 che le aveva ridisegnate ponendo gli Uffici Crediti, articolati su base territoriale, alle dipendenze delle Direzioni Regionali, a loro volta gerarchicamente inquadrate nella Divisione Mercati diretta dal coimputato Emanuele GIUSTINI; in altri termini la Divisione Crediti diretta dal MARIN non aveva ricoperto, in quell'arco temporale, alcun ruolo nell'erogazione e nel perfezionamento dei finanziamenti, attività demandata alle strutture della rete coordinate dalla Divisione Mercati, e ciò anche con riguardo alla c.d. "campagna pre-

deliberato"; d'altro canto nessuno specifico rilievo era stato sollevato dalla vigilanza nei confronti della Divisione Crediti all'esito delle ispezioni del 2012 e del 2015 (cfr. pagg. 44-61 nonché 78-84 dell'atto di appello);

- ✓ il primo giudice avrebbe attribuito un ingiustificato rilievo ai pretesi elementi sintomatici del carattere correlato dell'operazione di finanziamento, rappresentati in particolare: ***a)*** dalla c.d. "causale generica sentinella"; ***b)*** dalla c.d. "sfasatura temporale": la prima risultava essere stata applicata in BPVi da ben prima dell'assunzione del MARIN e comunque riguardava meno del 60% del complesso delle operazioni finanziate aventi carattere correlato, così come individuate dagli stessi consulenti del P.M.; la seconda, a detta di numerosi fra i testi escussi e non soltanto del MARIN, veniva sì regolarmente sollecitata da quest'ultimo, ma a nessun altro fine se non quello di evitare sconfinamenti di c/c (cfr. pagg. 61-78 atto di appello);
- ✓ il convincimento del MARIN circa la piena liceità delle operazioni di finanziamento correlato poste in essere sarebbe stato ulteriormente rafforzato – oltre che dalla consapevolezza dell'essere stato richiesto dalla banca, come detto, un parere legale a un prestigioso studio professionale – dall'assenza di comunicazioni di segno diverso da parte dell'*internal audit* e dell'ufficio legale, rispettivamente diretti dai già citati Massimo Bozeglav e Anna Papacchini, oltre che dal contegno tenuto dal CdA – a sua volta composto non già da persone digiune della materia bensì da imprenditori di primo piano, da docenti universitari e finanche da un ex Ragioniere Generale dello Stato - che, sottoscrivendo ogni delibera, mai aveva espresso rilievi di sorta (cfr. pagg. 84-98 atto di appello).
- ✓ il primo giudice, nell'occuparsi dell'ispezione condotta da Banca d'Italia nel 2012, avrebbe fatto malgoverno delle prove preferendo alla versione dei fatti resa – in senso congruente con la tesi difensiva del MARIN - dal teste Claudio Ambrosini, dipendente BPVi direttamente subordinato allo stesso MARIN nell'ambito della Divisione Crediti, secondo cui il MARIN e i suoi diretti subordinati avrebbero messo a disposizione degli ispettori tutti gli incartamenti (in formato tanto cartaceo quanto digitale) relativi a una complessiva quindicina circa di posizioni di soci che avevano fruito di finanziamenti correlati, l'opposta ricostruzione sostenuta in maniera compatta da tutti i testi appartenenti al *team* ispettivo della Banca d'Italia, evidentemente interessati – sostiene l'appellante - a fugare dalle loro persone

ogni pur giustificato sospetto di negligenza e/o lassismo nella conduzione dell'ispezione stessa. In particolare, prosegue l'appellante, non vi sarebbe ragione alcuna di prediligere - tra le deposizioni, radicalmente divergenti fra loro, rispettivamente rese dal teste Claudio Ambrosini e dal teste ispettore Gennaro Sansone (testi entrambi valutati come "debolmente attendibili" dal tribunale, che ha però ritenuto il Sansone ampiamente riscontrato tanto dalle deposizioni dei suoi colleghi quanto da elementi documentali acquisiti agli atti) – proprio quella dell'ispettore Sansone (cfr. pagg. 98-126 atto di appello);

- ✓ il tribunale, nel valutare erroneamente come non credibile e contraddittorio l'esame dibattimentale del MARIN, ne avrebbe equivocato e travisato in più punti il contenuto, valorizzando per converso in maniera particolare le deposizioni sfavorevoli rese da testi, come ad esempio il teste Bosso, essi sì di assai dubbia credibilità in quanto autori di condotte che – secondo l'appellante – ne avrebbero semmai legittimato l'iscrizione nel registro degli indagati (cfr. pagg. 126-149 atto di appello);
- ✓ quanto alle fattispecie di ostacolo alla vigilanza contestate al MARIN, quelle *sub* capo M1, concernenti l'effettuazione del *Comprehensive Assessment* e dell'AQR (*Asset Quality Review*), non terrebbero in adeguata considerazione il fatto che non si fosse trattato di una verifica ispettiva bensì di un esercizio di natura prudenziale basato sull'utilizzo di metodi di tipo statistico non contemplati dai criteri contabili; né, per altro verso, al MARIN poteva contestarsi di aver taciuto l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto e degli storni, avendone egli appreso l'esistenza solo all'esito dell'ispezione condotta da BCE nel 2015 (cfr. pagg. 149-154 atto di appello);
- ✓ alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, insomma, la motivazione della gravata sentenza sarebbe viziata, circa il ravvisato apporto concorsuale del MARIN ex art. 110 c.p. alle condotte di cui ai capi d'imputazione, dal ricorso a una sorta di indebito automatismo presuntivo in base al quale dovrebbe ritenersi che tutti gli imputati indistintamente e quindi anche il MARIN - a prescindere dal ruolo rivestito e dalle funzioni esercitate da ciascuno in concreto - fossero consapevoli del fatto che le c.d. operazioni "baciate" non venivano in concreto scomputate dal patrimonio di vigilanza nonché del loro carattere finalizzato, oltre che a svuotare ciclicamente il fondo acquisto azioni proprie, anche a fornire una distorta immagine di solidità del

mercato azionario; viene ribadita al riguardo la differenza, rivendicata dall'appellante, tra il flusso informativo a disposizione della Divisione Crediti, diretta dal MARIN, e quello ben più intenso a disposizione della Divisione Mercati (cfr. pagg. 154-172 atto di appello);

- ✓ in ogni caso difetterebbe il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso specificamente ascrivibile del maggiore capitale finanziato complessivo, sicché risulterebbe impossibile valutare la reale offensività di ciascuna condotta e, segnatamente, della condotta del MARIN, ferma restando la non ascrivibilità al predetto di qualsivoglia condotta contestata come posta in essere nell'anno 2015 (cfr. pagg. 173-181 atto di appello).

Il sopra illustrato complesso di argomentazioni difensive non ha pregio (tranne quanto già detto *supra* circa la non ascrivibilità al MARIN delle condotte contestategli come poste in essere nell'anno 2015 nonché delle condotte oggetto dei capi I e L).

Vero è che – come chiarito in prime cure, e ulteriormente nel presente grado di giudizio, dalla svolta istruttoria orale dibattimentale (già in primo grado vi aveva comunque provveduto analiticamente il teste Claudio Giacon, il quale, titolare della carica di capo area Vicenza Città fino alla primavera 2012, successivamente e fino al 31 dicembre 2014 ricoprì la carica di Direttore regionale del Veneto Occidentale, che raggruppava "*le tre aree di Vicenza, quindi tutta la città di Vicenza e la provincia, e l'area di Padova, che comprendeva le filiali nella città e nella provincia di Padova*": cfr. pagg. 33 e ss. verbale stenotipico udienza 13.6.2019) – nel triennio 2012-2015 l'attività di erogazione dei finanziamenti si articolava su base territoriale per singole aree (coordinate, per gruppi formati ciascuno da più aree, dai direttori regionali, figure istituite nel 2012) le quali andavano a formare una rete che in tale periodo faceva capo non già alla Divisione Crediti, il cui responsabile era il MARIN, bensì alla Divisione Mercati, il cui responsabile era il coimputato Emanuele GIUSTINI.

E' pertanto corretto affermare su tali basi, così come fa il difensore appellante, che la Divisione Crediti diretta dal MARIN non ebbe a ricoprire in quell'arco temporale (primavera 2012 - dicembre 2014) alcun ruolo nell'erogazione dei finanziamenti, attività demandate invece alle strutture della rete coordinate dalla Divisione Mercati.

Nondimeno il MARIN, come da lui stesso riconosciuto in sede di esame dibattimentale, pur non concorrendo a nessun titolo nella materiale attività di erogazione di tali finanziamenti correlati (a parte l'impulso determinante da lui impresso nell'isolato caso Citton-Solfin, v. subito *infra*), giungeva comunque regolarmente a conoscenza diretta della loro esistenza in quanto le pratiche di finanziamento venivano sottoposte alla sua Divisione Crediti per la verifica - di competenza di tale Divisione - circa l'adeguatezza delle relative proposte. Il MARIN aveva indi l'incarico di presentare personalmente, relazionando al riguardo, le pratiche di finanziamento di maggiore ammontare (ripartite, a seconda del loro valore, tra il Comitato Centrale Fidi, il Comitato Esecutivo e il CdA) agli organi collegiali.[102]

Atteso quanto sopra, dunque, coerentemente il MARIN nel corso del suo esame dibattimentale, benché non fosse all'epoca dei fatti (né sia mai stato) a capo della Divisione Mercati bensì della Divisione Crediti, ha chiaramente affermato di essere stato pienamente a conoscenza dell'esistenza del vasto fenomeno delle c.d. operazioni "baciate" stipulate nell'ambito di BPVi, a una delle quali egli invero ebbe finanche – eccezionalmente - a prendere parte diretta in prima persona, proponendo insistentemente all'interlocutore Citton Ezechiele di sottoscrivere azioni per 5 milioni di euro in quanto buon conoscente del predetto imprenditore, vertice del gruppo Solfin (si rinvia per i dettagli di tale specifica operazione di finanziamento correlato alle pagg. 687-688 della sentenza appellata, ove è altresì ampiamente riportato il contenuto delle s.i.t. rese al riguardo dal Citton nel relativo verbale dd. 24.10.2016, acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p.).

Sulla piena e diretta conoscenza in capo a sé, riconosciuta dal MARIN, del fenomeno – divenuto a suo stesso dire sempre più massiccio col passare degli

[102] cfr. a tal proposito in particolare il seguente passo – pagg. 35-36 – del verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020: "***Allora, fino a firma singola mia, che avevo 6 milioni di euro, mi pare, 500.000 in più di Ambrosini, le pratiche seguivano tutto l'iter che ho detto giovedì, cioè i vari pareri, compresi i pareri della struttura centrale Analisti dei Crediti, e mi venivano sottoposte, il fascicolo completo presentato spesso da un dirigente per la delibera.*** *Per le pratiche che andavano negli Organi collegiali, due momenti: il Comitato Crediti dei dirigenti, le pratiche venivano presentate da Sandro Re, dopo tutta l'analisi e quant'altro, con i componenti che abbiamo detto poc'anzi con il dottor Pipeschi, e lì si assumevano le delibere all'unanimità.* ***Per quanto riguarda gli Organi collegiali, che erano tre, Comitato Centrali Fidi fino a 20 milioni, Comitato Esecutivo fino a 30 e il Consiglio di Amministrazione oltre i 30, le pratiche facevano lo stesso percorso, mi venivano presentate da un dirigente della struttura Crediti e io le presentavo al Direttore Generale per poterle portare negli Organi collegiali e andavo a relazionarle. Questo era l'iter se c'era il merito creditizio***".

anni – del ricorso in BPVi a operazioni correlate cfr. le pagg. 15-22 della prima parte del suo esame dibattimentale contenuta nel verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020[103].

---

[103] *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dottor Marin, operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni dell'istituto. Mi permetto di suggerire, diciamo così, un andamento cronologico, che forse è anche quello che lei, mi pare, abbia seguito nell'ambito degli interrogatori che ha reso davanti a me e al dottor Salvadori. IMPUTATO MARIN – Le faccio una panoramica dall'inizio? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì. Se le torna bene, io preferirei appunto cronologico. Quando ne ha sentito parlare per la prima volta? IMPUTATO MARIN –* ***Allora, io il primo finanziamento correlato l'ho visto nel 2008 a un Comitato Crediti.*** *Io quando sono stato assunto come Direttore, Direttore... responsabile della Direzione Imprese, nella struttura del dottor Giustini, ero membro del Comitato Crediti, perché c'era un Comitato Crediti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il nome l'ha fatto? IMPUTATO MARIN – Allora, no, ero componente del Comitato Crediti.* ***La prima operazione che io ho visto in essere in Banca Popolare di Vicenza è stata nel 2008 partecipando a un Comitato Crediti ed era la posizione della Costmar S.r.l., Gruppo Stella Estel, 17 milioni di euro, deliberata ancora nel 2006. Io, da appena arrivato in banca, due mesi, ho chiesto: scusate, ma questo tipo... sono a garanzia, non sono a garanzia, si possono fare queste operazioni? Mi è stato detto in Comitato Crediti, in Comitato Crediti c'era Seretti, Giustini, il dottor Colombera, il responsabile del Retail, di cui non mi ricordo il nome, un Capo Crediti, che poi è andato in pensione, mi è stato detto: siamo una cooperativa ed è una pratica, si può fare, ce lo dicono i legali ed è appena stata vista anche dalla Banca d'Italia.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La interrompo un attimo... IMPUTATO MARIN – Del 2008, e su questo avevano ragione, su quello che mi hanno detto, perché io nel 2009... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Però, Marin, un attimo. Scusi, ma lei – perché sennò si fa fatica a capire – perché va a chiedere se queste cose si possono fare? Cioè quali erano le caratteristiche di queste operazioni che lei aveva notato e in relazione alle quali ha sentito l'esigenza di chiedere spiegazioni? IMPUTATO MARIN – L'articolo 2358. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito... IMPUTATO MARIN – Solo quello era la mia richiesta se si potevano fare. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Io le sto chiedendo, in questa operazione, lei ora ha citato questa, che cosa aveva questa operazione che le ha fatto sorgere, come dire, il dubbio che potessero essere non lecite? Che c'aveva questa operazione? IMPUTATO MARIN – Beh, l'operazione era molto semplice, era scritta: 17 milioni di utilizzo, su un affidamento di 17 milioni, 17 milioni di azioni BPV scritte nella prima pagina, un unico movimento di conto corrente, addebito di 17 milioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E aveva anche gli elementi, diciamo così, cronologici tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni, in quel contesto? IMPUTATO MARIN – Sì, perché in tutte... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Le aveva verificate? IMPUTATO MARIN – In tutte le pratiche che venivano presentate e anche dopo, fino al 2014- 2015, viene sempre allegata la precedente delibera assunta dall'Organo precedente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché all'interrogatorio del 28 aprile '17 però, lei oggi ha specificato, disse: "Ho compreso che si trattava di finanziamenti correlati", in realtà sta parlando di due operazioni, anche di un'altra... IMPUTATO MARIN – Sì, ma volevo dirle l'altra dopo, ma lei mi ha interrotto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Non abbia timore, che gliela faccio dire, "in virtù della corrispondenza fra il controvalore delle azioni detenute e l'importo dei finanziamenti concessi", poi tra parentesi dice una cosa che riguarda l'altra. Cioè qui parlava solo di importi, oggi invece ci dice che aveva verificato anche le date? IMPUTATO MARIN – No, io non ho detto date. Ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questo le ho chiesto, però. IMPUTATO MARIN – ...la correlazione, io quando ho visto la pratica, che dovevamo dare il parere per il Consiglio, c'era: accordato 17, utilizzo 17, 17 milioni di controvalore azioni, il numero delle azioni, conto corrente un unico movimento di addebito. E allora ho chiesto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Senza data? IMPUTATO MARIN – No senza data. Precedente delibera che diceva che veniva concesso un affidamento per acquisto di valori mobiliari, conseguentemente ho detto: rispettiamo il 2358? Mi è stato detto: le cooperative lo rispettano. Questo è stato la mia deduzione. (...). PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ci vuole ripetere le risposte alle sue richieste di spiegazioni? IMPUTATO MARIN – Cooperativa, viste dalla Banca d'Italia nel 2008, e mi hanno anche fatto vedere che dovevamo fare una pratica, su questa Costmar, di rientro graduale, perché la Banca d'Italia ha detto: dovete rientrare da questo importo qua. Questa delibera è stata assunta nel 2009, perché l'ho portata io in Consiglio, scrivendo proprio nella nota che è un piano di rientro che si presenta in relazione a quanto è stato richiesto dalla Banca d'Italia. L'altra pratica che ho visto in Comitato Crediti, sempre 2008, era il rinnovo del Gruppo Cattelan Italia S.p.A., che aveva anche qui una operazione correlata, con un movimento di conto corrente su un conto*

dedicato. Questa secondo me, io non sono entrato nel merito 2358, ma il Gruppo Cattelan aveva una grande forza patrimoniale, tanto che questa linea di credito aveva avuto anche dei rientri con autoliquidante, pur mantenendo il valore delle azioni che era finanziato. Quindi l'importo delle azioni rispetto all'utilizzo erano superiori perché c'erano stati dei rientri. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito. E il conto dedicato, mi perdoni, c'era anche sull'altra operazione? Cioè sull'operazione Estel? IMPUTATO MARIN – Sull'altra operazione c'era un solo conto corrente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – C'era un solo conto corrente. Quindi queste furono, all'incirca, le spiegazioni? IMPUTATO MARIN – Sì, sì. Poi mi aveva chiesto di illustrare... 2009, avvengono altre delibere nei Comitati Centrali Fidi sul signor Loison Tranquillo, assunta dal dottor Gronchi. Il Comitato Centrale Fidi è un Comitato composto di Consiglieri e di dirigenti della banca. Poi io, 2010, non ci sono. Rientro e il responsabile della Direzione Crediti era il dottor Danesin Francesco, che è rimasto con me fino ad aprile del 2012, che mi illustra di altre operazioni che erano state deliberate di finanziamenti per acquisto di azioni. ***Le prime grosse operazioni vengono deliberate nel 2011, parliamo agosto, CdA agosto 2011 e CdA del settembre 2011, c'era ancora l'Amministratore Delegato. Parliamo dei Ferrari, dei Morato, dei Ravazzolo. I primi impianti vengono fatti a agosto, fine agosto, settembre, ottobre 2011. Le successive pratiche, tutte in aumento su questi nominativi, vengono fatte negli anni 2012 e poi principalmente a fine 2013-2014. Stiamo parlando sempre degli stessi nominativi, perché quello che girava nel Consiglio di Amministrazione di nuovi..., adesso dico magari una..., impianto, impianto creditizio, cioè voglio dire nuovo impianto creditizio, nuovo affidamento, sono stati fatti tutti all'inizio, nel 2011. Successivamente erano tutti aumenti rispetto a quanto era già in essere.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O rinnovi, anche? IMPUTATO MARIN – Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O anche rinnovi e basta? IMPUTATO MARIN – Aumenti, rinnovi o revisioni, perché ogni anno c'erano le revisioni. Quindi quello che io voglio, se riesco a spiegare, è che in un primo impianto c'è un affidamento nuovo su un cliente che si decide che è solvibile per tutto quello che abbiamo, facciamo il primo impianto di 5 milioni di euro, com'è stato il Ravazzolo, che aveva già 9 milioni di azioni. La destinazione e il finanziamento acquisti valori immobiliari e mobiliari, né i Crediti, né il Consiglio di Amministrazione sa dove saranno impiegati questi affidamenti. Quando lo vede il Consiglio di Amministrazione? Nel successivo rinnovo, o rinnovo con aumento, è scritto, perché abbiamo gli utilizzi pari ai depositi delle azioni che sono state acquistate. E questo c'è anche nelle schede audio, che viene detto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché lei ha fatto questo ragionamento e ha citato il 2358. Nei famosi colloqui, lei ha citato Seretti e Giustini, sbaglio? IMPUTATO MARIN – No, il Comitato Crediti, nel Comitato Crediti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel Comitato Crediti? IMPUTATO MARIN – Nell'Organo collegiale è stato detto questo velocemente, che c'era anche un parere legale, che io non ho mai visto e non ho mai chiesto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma io ho fatto la domanda così perché nel verbale del 28 aprile '17 lei ha detto: "All'epoca sul fenomeno generale ho chiesto chiarimenti ai colleghi Seretti e Giustini, i quali hanno confermato la natura dell'operazione (nel senso di finanziamenti correlati), assicurandomi tuttavia che si trattava di operazioni giuridicamente lecite ai sensi dell'articolo 2358 per le società cooperative". IMPUTATO MARIN – Sì, eravamo quattro componenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Al tempo disse: "Non ricordo il contesto in cui ho appreso questo da Seretti e Giustini". Oggi... IMPUTATO MARIN – Ho ricostruito molto dal 2017 ad oggi, eh, nelle mie memorie. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In questa ricostruzione colloca questa interlocuzione nel Comitato Crediti? IMPUTATO MARIN – Nel Comitato Crediti nel 2008. Ecco, adesso quando... il giorno esatto non me lo ricordo, quel primo caso, il caso Costmar, perché il successivo di Cattelan, non ho neanche fatto domande. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma come le furono spiegate queste operazioni? Cioè come dei finanziamenti già concessi al cliente, con l'accordo che poi sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di azioni? IMPUTATO MARIN – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No? IMPUTATO MARIN – No, non mi è stato detto questo. Io ho chiesto se rispetto al 2358 erano ammissibili queste operazioni, è stato detto: sono ammissibili finanziare, se c'è il merito creditizio, per acquistare azioni perché siamo una cooperativa. Che ci fossero accordi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Per acquistare azioni? Per acquistare azioni nostre? IMPUTATO MARIN – Sì, per acquistare azioni della banca. Che ci fossero accordi con il cliente o quant'altro non mi è stato detto e non l'ho chiesto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il 2358 parla di un finanziamento di scopo, cioè di un prestito dato per comprare azioni. IMPUTATO MARIN – Sì. Io ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè il tema è questo, non è... IMPUTATO MARIN – Questo è il tema. Mi hanno detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Siccome lei ha detto: i Crediti non sapevano poi come i soldi sarebbero stati utilizzati. IMPUTATO MARIN – No. No, io ho detto un'altra cosa, dottore. Torniamo indietro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito male io. IMPUTATO MARIN – No, mi son spiegato male. Il primo impianto*

Si noti, per inciso, la corrispondenza tra quanto illustrato dall'imputato MARIN in sede di esame dibattimentale circa la tipologia e collocazione geografica dei soggetti finanziati (e, negli anni a venire, rifinanziati) nell'ambito delle operazioni correlate ["*I primi impianti vengono fatti a agosto, fine agosto, settembre, ottobre 2011. Le successive pratiche, tutte in aumento su questi*

---

*creditizio, viene il dottor Pipeschi, chiede alla filiale un milione di euro da destinare a comperare azioni, parla con la filiale; la filiale apre una pratica se c'ha un patrimonio responsabile e la manda avanti scrivendo "acquisti valori mobiliari". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel mio caso sarebbe già stata bloccata. IMPUTATO MARIN – Non lo so, dovrei vedere la sua posizione. Non lo so. Arriva, viene deliberata perché c'è il merito creditizio sul soggetto che viene finanziato, i crediti finiscono qua, caricano la delibera e parte la segnalazione in Centrale Rischi. Se la pratica ritorna dopo sei mesi, un anno, per la revisione o per l'aumento, lei troverà il milione di euro utilizzato con un milione di euro di azioni scritte nella proposta. Questo io volevo dire prima. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi in questo caso è più facile, dice lei? IMPUTATO MARIN – Beh, lì è una scheda, è evidente subito. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – **Va bene, aveva iniziato a parlare del momento in cui sostanzialmente torna da CariPrato e, come dire, verifica che queste operazioni sono ancora in essere e, anzi, stanno crescendo. IMPUTATO MARIN – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Come lo verifica? IMPUTATO MARIN – No, non è che lo verifico. Le vedo arrivare io le pratiche**, non è che io verifico o controlli in banca data o quant'altro, che non avevamo accesso. **Le pratiche arrivano ai Crediti.** Così chiarisco anche tutto il processo velocemente, se ritiene. Prima che arrivi a me una proposta da portare... **Prima che arrivasse a me, scusi, una proposta da portare in un Organo collegiale, Comitato Esecutivo o Consiglio di Amministrazione, ci sono dieci pareri favorevoli:** il proponente, il Direttore di filiale – lo devono scrivere –, responsabile Corporated o Imprese che deve dare il parere di inoltrare per l'istruttoria, Crediti di Area, responsabile di Area, responsabile dei Crediti regionale, responsabile della Direzione Regionale, un mio dirigente della struttura Crediti, **io che la porto al Direttore Generale, che mi deve dare l'okay per portarla negli Organi collegiali.** Quindi i pareri favorevoli sono dieci nella linea che viene fatta della pratica, tutti scritti, perché devono essere scritti. **Nel momento che ho il parere e l'okay del Direttore Generale la presento e viene depositata due o tre giorni prima, la pratica, presso il Consiglio di Ammini..., presso la segreteria del dottor Sommella, che sono loro che portano le pratiche cartacee, poi in iPad, ma c'erano anche cartacee, in Consiglio di Amministrazione. Lì io vedo le operazioni, se sono già state utilizzate per comperare azioni, tanto che noi nelle schede di sintesi per il CdA è evidente perché ci mettiamo accordati, utilizzi, io qua se volete ce le ho, i depositi cosa sono rispetto all'utilizzo, la Centrale Rischi, la redditività del rapporto e il commento. In quel momento è evidente che è un finanziamento, come si dice, correlato**. La proposta di rinnovo, se è un rinnovo è molto semplice perché dici: è già in essere il finanziamento con le azioni in deposito, che sono elencate in seconda pagina; e su questo i Consiglieri spesso chiedevano se le avevamo a garanzia, c'è anche nelle schede audio. Al che io rispondevo: non le possiamo mettere a garanzia perché c'è il divieto dello Statuto, abbiamo il privilegio sulle azioni in quanto le possiamo compensare, se il cliente non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Articolo 20 dello Statuto? IMPUTATO MARIN – Articolo 16 e 20 dello Statuto. Abbiamo il privilegio utilizzabile per chiudere le operazioni nel caso il cliente non ci restituisca i soldi o, nel momento che li mettiamo in NPL, provvediamo alla compensazione immediata. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi crediti non performanti? IMPUTATO MARIN – Crediti non performanti, non performing loans, sì. **Quindi in quel momento, quando mi arrivano sul tavolo dopo tutti i passaggi, è evidente che è un finanziamento correlato. (...).** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho capito. Senta, ma quando arrivavano, dice lei, queste pratiche, c'era un elemento ulteriore che, come dire, poteva essere indicativo dell'esistenza di un'operazione correlata nell'ambito della PEF? IMPUTATO MARIN – No, era evidente dagli utilizzi e dal deposito delle azioni. Gli utilizzi erano per la maggior parte 90, 100% pari all'affidamento che era stato concesso e il deposito in azioni era uguale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Facevo riferimento alla formula famosa... IMPUTATO MARIN – Non ho capito. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – "Acquisto di valori mobiliari". IMPUTATO MARIN – "Acquisto valori mobiliari e immobiliari" è una formula generica di cui non serviva neanche tenerne conto perché era evidente da quelli che erano gli utilizzi e i depositi (...)".*

nominativi, vengono fatte negli anni 2012 e poi principalmente a fine 2013-2014. ***Stiamo parlando sempre degli stessi nominativi, perché quello che girava nel Consiglio di Amministrazione di nuovi..., adesso dico magari una..., impianto, impianto creditizio, cioè voglio dire nuovo impianto creditizio, nuovo affidamento, sono stati fatti tutti all'inizio, nel 2011. Successivamente erano tutti aumenti rispetto a quanto era già in essere.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O rinnovi, anche? IMPUTATO MARIN – Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – O anche rinnovi e basta? IMPUTATO MARIN – Aumenti, rinnovi o revisioni, perché ogni anno c'erano le revisioni"*] e quanto lamentato al riguardo, nel corso del Comitato di Direzione del 10.11.2014, dal D.G. di BPVi, Samuele Sorato (proprio perché tale staticità, basata sui rinnovi e sulle revisioni di vecchi finanziamenti correlati già erogati anni prima sempre agli stessi soggetti, per lo più radicati sul territorio veneto, rendeva sempre più rischioso mantenerli in essere; ed invero appena un paio di settimane prima rispetto a quel Comitato di Direzione, precisamente in data 27 ottobre 2014, era stato pubblicato l'articolo de "Il Sole 24 Ore" a firma Claudio Gatti, in atti *sub* doc. 207 del P.M., basato in parte non minimale sulle rivelazioni dell'imprenditore scledense Paolo Trentin).

Nell'occasione del Comitato di Direzione 10.11.2014 il Sorato aveva infatti caldeggiato, di fronte al ristretto consesso di vertici dirigenziali della BPVi formato per la quasi totalità dai suoi vice direttori generali, incluso il MARIN, un rinnovo del "parco" dei soggetti da rendere destinatari di operazioni di finanziamento correlato, possibilmente uscendo dalla regione Veneto per meglio assicurare la discrezione assoluta sulle anzidette operazioni (cfr. pagg. 35-36 della relativa trascrizione in atti *sub* doc. 110 del P.M.):

"*SAMUELE - E dopo dobbiamo sempre ricorrere al solito Jacon* [trattasi del già citato teste Claudio Giacon, all'epoca Direttore regionale del Veneto Occidentale, che – come spiegato in udienza dal teste stesso - raggruppava "*le tre aree di Vicenza, quindi tutta la città di Vicenza e la provincia, e l'area di Padova, che comprendeva le filiali nella città e nella provincia di Padova*"], *sempre ricorrere alla solita Vicenza, no? E, invece, bisogna che 'sta roba qui venga fatta Milano-Roma, noi dobbiamo trovare Milano-Roma,* ***perché poi se ne parla meno****. Se qui facciamo sempre e solo in ultima,* ***facciamo intervenire i soliti, figurati se questi non parlano****! Cioè, non ... non ...* ***bisogna pianificarla meglio questa attività qua****, dobbiamo ... uhm ... dobbiamo essere più confidenti e avere addirittura ... Avevamo anche detto che riuscivamo a ... a ... a recuperare qualcosa in più per smaltire le ... le ... le richieste pendenti. Fino ... Quindi, fino ad oggi, quanto abbiamo?*".

Ciò posto, osserva questa Corte come non sia in realtà di per sé radicalmente implausibile l'assunto del MARIN secondo cui egli si sarebbe convinto – sul ritenuto presupposto della non applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative - della liceità delle anzidette operazioni di finanziamento correlato, e ciò anche grazie alle rassicurazioni ricevute in tal senso tanto dai suoi colleghi con maggiore anzianità di servizio, come Seretti e GIUSTINI, quanto da un autorevole parere legale richiesto e ottenuto, a suo dire, dalla banca (parere legale al quale il suo difensore ha fatto ripetutamente riferimento, tanto nell'atto di appello – cfr. sua pag. 38 – quanto – cfr. pagg. 65-66 verbale stenotipico 30.9.2022 - in sede di discussione finale).

Quanto meno non è sicuramente implausibile ritenere che, nel dubbio pur persistente al riguardo, in BPVi si fosse scelto, per evidente convenienza, di abbracciare la tesi dell'inapplicabilità della citata norma alle società cooperative.

Effettivamente a quell'epoca si trattava di questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, ed anzi va detto che ancora nel 2015 la stessa Corte di cassazione ebbe ad esprimersi – richiamando suoi precedenti arresti - proprio nel senso della non applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle banche cooperative: cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 9404 del 09/04/2015, Curatela Fallimento Lanzafame Sas contro Credito Siciliano SpA (società, quest'ultima, che aveva incorporato la Banca Popolare Santa Venera), non massimata, la quale – in motivazione – così argomenta: *"L'art. 2358 c.c., che nel testo invocato dalla ricorrente vietava alle società per azioni di accettare in garanzia azioni proprie, non era in realtà applicabile alle società cooperative, per le quali già all'epoca l'art. 2522 c.c. (poi riprodotto nell'attuale art. 2529 c.c.) prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società. Né alle banche popolari era applicabile l'art. 34 del d.lgs. n. 385 del 1993, che analogo divieto prevedeva (prima della sua abrogazione a opera dell'art. 5 d.lgs. n. 542 del 1999), per le banche di credito cooperativo, perché il divieto non era invece imposto dall'art. 30 dello stesso d.lgs. n. 385 del 1993, specificamente destinato alla disciplina appunto delle banche popolari. Nella giurisprudenza di questa corte, del resto, si è già riconosciuto che la natura cooperativa delle banche popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella delle società per azioni; e in particolare che «è valida la clausola dello statuto di una banca popolare con cui si prevede che le azioni della società sono vincolate a garanzia di qualsiasi obbligazione contratta dal socio con la società stessa, con conseguente facoltà, per gli amministratori della banca, in ipotesi di inadempimento del debitore, di procedere*

al rimborso ed all'annullamento di dette azioni, secondo le modalità previste in caso di recesso del socio, utilizzandone l'importo per estinguere il debito» (Cass., sez. I, 29 ottobre 1996, n. 9445,in Giust. Civ. 1997, p. 681).".

Nondimeno, al di là del fatto che lo stesso istituto di credito, in occasione dei miniaucap 2013 e 2014, ebbe a ritenere applicabile tale norma, in ogni caso le operazioni di finanziamento correlato in oggetto, quand'anche si fossero potute considerare effettivamente lecite (stante la conformazione societaria di BPVi) in ossequio all'orientamento poco sopra illustrato, non per questo si sarebbero potute ritenere esenti dall'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza, trattandosi di due piani totalmente distinti fra loro e non sovrapponibili.

Di ciò in verità il MARIN ha riconosciuto di essere sempre stato pienamente consapevole allorquando ha dichiarato quanto segue:

- <u>interrogatorio reso dinanzi ai Pubblici Ministeri il 28.4.2017 alla presenza del suo difensore fiduciario</u> (il cui verbale, al pari di quello del successivo interrogatorio svoltosi il 2.5.2017 con le medesime modalità, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento in quanto prodotto dall'Accusa all'udienza del 18.6.2020 ai sensi dell'art. 503 c.p.p. giacché utilizzato per le contestazioni all'imputato in sede di esame nelle due udienze precedenti): "*Confermo che ero consapevole che anche i finanziamenti correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi impattavano sul TIER 1 e che, pertanto, la loro esistenza doveva essere oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia*" (cfr. pag. 5 verbale di interrogatorio cit.);
- <u>esame dibattimentale (cfr. pag. 30 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020)</u>: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei conosceva quello che era l'impatto, invece, di questo tipo di operazioni sul Tier 1? IMPUTATO MARIN – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No. Al tempo disse: "Confermo che ero consapevole che anche i finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione di azioni impattavano sul Tier 1". IMPUTATO MARIN – Sì, dell'impatto sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questo le ho chiesto, "e che pertanto la loro esistenza doveva essere oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia". IMPUTATO MARIN – No, lei mi ha chiesto se sapevo il peso sul Tier 1. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Forse mi sono spiegato male io. IMPUTATO MARIN – Lei mi ha chiesto se sapevo il peso... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè l'impatto. IMPUTATO MARIN – Cioè l'impatto, pensavo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ho usato il termine dell'interrogatorio. PRESIDENTE – L'impatto nel senso di deducibilità del*

capitale finanziato dal Tier 1, non la quantificazione. IMPUTATO MARIN – Sì, no, no, avevo capito l'impatto in percentuale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, ma anche adesso, con riferimento allo svuotamento del fondo, lei ha utilizzato il termine, mi pare, "impattare", quindi pensavo che quello fosse... E lei disse al tempo: "All'epoca ero convinto che questo avvenisse effettivamente nelle segnalazioni periodiche", per correttezza le leggo anche questa cosa. IMPUTATO MARIN – Sì.";

- controesame dibattimentale condotto dal difensore di Banca d'Italia, avv. Ceci (cfr. pag. 67 verbale stenotipico d'udienza 16 giugno 2020): *"PARTE CIVILE, AVV. CECI – Va bene, chiudiamo qui. Lei dice, e devo dire, insomma, onore al merito, perché dice che conosceva l'obbligo di dedurre, la necessità di dedurre dal patrimonio le azioni finanziate. IMPUTATO MARIN – Sì, lo confermo. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Che sembra che non lo sapesse nessuno in questa banca".*

  Il punto nodale da affrontare, pertanto, rimane unicamente quello della consapevolezza o meno, in capo al MARIN, del fatto che in realtà lo scomputo di tale capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza di BPVi non aveva luogo. Egli in sede di esame dibattimentale ha recisamente negato tale consapevolezza, affermando di essere sempre stato convinto che lo scomputo venisse regolarmente posto in essere e di non avere peraltro mai affrontato l'argomento con i colleghi della Divisione Bilancio: *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi conferma questo? IMPUTATO MARIN – Sì, io confermo, ero convinto che venisse scomputato, l'ho detto allora e lo dico adesso. Io però di questo non ne ho mai parlato con il Bilancio, eh, a chiedere se lo facevano. In quanto c'era una riserva indisponibile, da mie letture sull'argomento, voglio dire, del 2358 e quant'altro, c'era una riserva indisponibile statutaria di bilancio di 3,7 miliardi di euro, ampiamente disponibile per le operazioni che vedevamo noi in sede centrale. Io ho visto girare, mi son fatto i miei calcoli ultimamente, un circa 400 milioni di operazioni, media, non superavano mai questo importo di delibere negli Organi collegiali."* (cfr. pag. 30 verbale stenotipico d'udienza 11 giugno 2020); *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E l'evidenza nell'ambito dei dati di bilancio di queste operazioni lei ha avuto modo di apprenderla quale era? IMPUTATO MARIN – No, guardi, io col bilancio non... PRESIDENTE – Chiedo scusa, dottor Pipeschi, quando dice "queste operazioni" fa riferimento agli storni o alle operazioni di capitale... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Scusi, alle operazioni di finanziamento correlato. PRESIDENTE – Non avevo capito io la domanda. IMPUTATO MARIN – Sì, ma non ho capito la domanda io, Presidente. PRESIDENTE – Presumo, interpreto il Pubblico Ministero: la evidenza dai dati di bilancio nel senso della deducibilità, deduzione dal patrimonio di vigilanza, è quello che intende dire? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Certo, sì, sì. PRESIDENTE – Questo. IMPUTATO*

MARIN – No, ho detto anche prima, io non avevo evidenze. L'unica cosa che vedevo nel bilancio, nelle tabelle integrative, le riserve statutarie e le riserve straordin... sovrapprezzo che coprivano quei finanziamenti, secondo me; e poi c'era la tabella degli annullamenti delle compensazioni delle azioni. PRESIDENTE – Ex articolo 20? Operazioni ex articolo 20? IMPUTATO MARIN – Ex articolo 16 e 20, che corrispondevano esattamente a quelle che portavamo in Consiglio di Amministrazione per annullare azioni e utilizzi, o per posizioni NPL oppure anche per operazioni ordinarie, perché ne sono state annullate anche di operazioni ordinarie. Quella tabella c'era, faceva un riassunto degli annullamenti." (cfr. pagg. 46-47 verbale stenotipico d'udienza 11 giugno 2020); la recisa negazione della circostanza è stata poi ribadita dal MARIN durante il controesame condotto sempre in primo grado dal difensore di Banca d'Italia, avv. Ceci (cfr. pagg. 67-69 verbale stenotipico d'udienza 16 giugno 2020); detta negazione è infine stata ancora reiterata, nel presente grado di giudizio, in sede di spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 24.6.2022 (le quali, articolate dal MARIN in pochi brevi punti, non hanno aggiunto alcuna novità sostanziale – neppure sugli altri aspetti del *thema decidendum* – rispetto al contenuto dell'esame reso dall'imputato in primo grado).

Viceversa - come contestatogli dal P.M. in udienza (cfr. pag. 47 verbale stenotipico 11.6.2020 nonché, più diffusamente, pag. 77 verbale stenotipico 16.6.2020) - il MARIN aveva reso, al riguardo, dichiarazioni di ben altro tenore nell'interrogatorio del 2.5.2017 dinanzi ai Pubblici Ministeri, effettuato alla presenza del proprio difensore fiduciario (cfr. pag. 2 del relativo verbale): ***"Confermo che nei bilanci di competenza non vi era evidenza alcuna relativa alle operazioni baciate****. Di questo non ho parlato con altri colleghi, nonostante che per i Mini Aucap 2013 e 2014 nei relativi bilanci d'esercizio emergessero i finanziamenti concessi ai clienti per la sottoscrizione di azioni BPVi. Preciso che non rientrava nelle mie competenze di responsabile della Divisione Crediti la redazione del bilancio d'esercizio, alla cui predisposizione non contribuivo in alcun modo.* ***Avevo modo di prendere cognizione dei bilanci durante le annuali assemblee dei soci BPVi, cui partecipavo in qualità di socio****. Inoltre, sempre in tale veste, prendevo visione della Relazione finanziaria semestrale pubblicata dalla Banca stessa"*. In sede di esame dibattimentale il MARIN, a fronte della puntuale contestazione dell'Accusa, ha sostenuto, in evidente e totale contrasto con quanto dichiarato tre anni prima nell'interrogatorio 2.5.2017, di avere sì esaminato i bilanci, rendendosi in tale occasione conto del mancato scomputo, ma di averlo fatto soltanto *ex post*, dopo la sua uscita da BPVi. Si

veda al riguardo il seguente passo dell'esame dibattimentale (pag. 77 verbale stenotipico 16.6.2020):

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In ordine al confronto con, diciamo così, il Bilancio, quindi la Divisione Bilancio, io non ho capito, lei aveva al tempo verificato se queste operazioni che lei riteneva caratterizzate da questa correlazione erano evidenziate, nel senso se se ne era tenuto conto in bilancio, sì o no? Al tempo, non dopo. IMPUTATO MARIN – No, no, non ho verificato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma allora quando nel verbale del 2 maggio '17 dice: "Confermo che nei bilanci di competenza non vi era evidenza alcuna relativa alle operazioni baciate. Di questo non ho parlato con altri colleghi, nonostante che per i mini aucap '13 e '14 nei relativi bilanci di esercizio emergessero i finanziamenti concessi ai clienti per la sottoscrizione di azioni BPV". Cioè, pare di capire che è una cosa che fece già al tempo questa di dare un'occhiata al fatto che nel bilancio... Questo è il suo verbale. IMPUTATO MARIN – Sì, sì, ma io li parlo dei bilanci, che me li sono guardati tutti dopo. Durante il periodo l'unica cosa che io ho colto era quella famosa delibera dei 100 milioni che hanno spostato come riserva indisponibile. Sul resto, per me erano all'interno della riserva sovrapprezzo azioni. Poi ho verificato dopo, quando sono uscito dalla banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Guardi, vado avanti perché io complessivamente da quello che era scritto avevo capito un'altra cosa: "Preciso che non rientrava nelle mie competenze di responsabile della Divisione Crediti la redazione del bilancio di esercizio, alla cui predisposizione non contribuivo in alcun modo. Avevo modo di prendere cognizione dei bilanci durante le annuali Assemblee dei soci BPVi, cui partecipavo in qualità di socio. Inoltre, sempre in tale veste prendevo visione della relazione finanziaria semestrale pubblicata dalla banca stessa". Cioè quello che le ho letto adesso, con quello che le ho letto prima, mi avevano fatto capire invece che questa cosa l'avesse verificata. Lei dice che non è così? IMPUTATO MARIN – No, io non l'ho verificata. Ero convintissimo che in quella riserva ci fosse lo spazio, come le ho detto e dico da due giorni. Mi ha colpito il mini aucap. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Avevo capito bene che c'era una differenza tra quello che ha detto e quello che io avevo inteso di qua e le ho letto, com'è mio diritto, la parte. Tutto qua. Ho finito, grazie.".

Ebbene, ritiene questa Corte che le dichiarazioni *contra se* – che a questo punto assumono rilievo dirimente in ordine all'elemento soggettivo del reato - contenute al riguardo nell'interrogatorio reso dal MARIN ai Pubblici Ministeri il 2.5.2017 (alla presenza altresì del suo difensore fiduciario) abbiano valore di vera e propria prova nei suoi confronti, non limitandosi esse a incidere sulla mera valutazione di credibilità del suo esame dibattimentale, poiché trattasi di dichiarazioni rese dal MARIN nell'immediatezza dell'inizio delle indagini

preliminari avviate nei suoi confronti (e dunque decisamente più attendibili stante la stretta contingenza temporale: l'avviso di garanzia per i fatti da lui commessi in tesi accusatoria fino all'anno 2014 era stato notificato al MARIN in data 24.4.2017) nonché in presenza di tutti i presupposti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p..

Non vi è infatti ragione di discostarsi dal costante e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, c.p.p.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo. In questo senso, fra le altre, vanno richiamate Cass. Pen. Sez. 3, n. 50435 del 12/05/2015, imp. S., nonché Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G..

Tale ultimo arresto - nel ritenere utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al G.I.P. e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale - ha precisato in motivazione, con convincente e condivisibile ragionamento richiamante anche vari precedenti conformi, che i primi tre commi dell'art. 503 c.p.p. dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione - per l'imputato - contenuta nel predetto art. 503 c.p.p., commi 5 e 6; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nell'art. 500 c.p.p., comma 2, secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste (e quindi non si parla di imputato). Viceversa i commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p. dettano una regola completamente diversa per le dichiarazioni rese dall'imputato: "*le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma dell'art. 294, art. 299, comma 3 ter, artt. 391 e 422*". E' chiaro, quindi, che il legislatore "*ha trattato in modo*

diverso le dichiarazioni delle parti private (simili ai testi, come, ad esempio, la P.C.) regolamentate nell'art. 503 c.p.p. da quelle rese dall'imputato regolamentate sempre nello stesso art. 503. Per le prime si applicano tutte le regole del precedente art. 500 c.p.p. così come confermato anche dal richiamo del predetto articolo effettuato nell'art. 503, comma 4, per le seconde una regola del tutto diversa che si ricava chiaramente dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6. In proposito è costante l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 503, commi 5 e 6, assumono piena efficacia probatoria e sono perciò utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 526 c.p.p. (si vedano Sez. 6, Sentenza n. 1167 del 21/10/1998 Ud. - dep. 28/01/1999 - Rv. 213329; Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. - dep. 05/11/2009 -Rv. 245520). Conferma quanto sopra anche il fatto che la L. 1 marzo 2001, attuativa dei principi del "giusto processo", mentre ha radicalmente mutato il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni lette per le contestazioni al testimone, ripristinando l'originale regola di esclusione probatoria (salvo per i casi di cui al comma 4, eccezione, d'altronde, prevista nello stesso art. 111 Cost.), ha lasciato inalterata la disciplina prevista dall'art. 503 c.p.p., commi 5 e 6" (così, in motivazione, Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G., cit.).

Ovviamente una lettura di detta disciplina compatibile con il principio del contraddittorio e ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che gli effetti della contestazione siano distinti a seconda che essa riguardi il dichiarante (come in ispecie) ovvero altri coimputati: il "precedente difforme", nel primo caso, può essere utilizzato contro il dichiarante se le dichiarazioni contestate sono state assunte – come in ispecie sono state assunte - con le modalità indicate nei commi 5 e 6 dell'art. 503 c.p.p.; è solo nel secondo caso, che, in applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 2 (richiamato dall'art. 503 c.p.p., comma 4), la dichiarazione dell'imputato esaminato può essere valutata unicamente per stabilire la credibilità dello stesso, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500 c.p.p., comma 4.

Ed invero, nel primo caso - precedente difforme utilizzato contro il dichiarante dopo le conntestazioni di cui sopra -, che ricorre appunto in ispecie, siamo in presenza di dichiarazioni rese dall'indagato *contra se*, con l'assistenza del difensore e nel contraddittorio con il P.M.; dichiarazioni, poi, ritrattate in

dibattimento e, quindi, sottoposte alle contestazioni del P.M. in base al precedente difforme.

È chiaro, dunque, che, in tal caso, non si viola alcuno dei principi di cui all'art. 111 Cost.. Sul punto – come ricordato sempre dalla citata Cass. Pen. Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, imp. D.G. - si è in tal senso pronunciata anche la Corte Costituzionale (C. Cost. 1 luglio 2009, n. 197).

D'altra parte - fermo restando il carattere probatorio già di per sé dirimente circa l'elemento soggettivo, in ordine alla specifica posizione dell'imputato MARIN, delle dichiarazioni da questi rese il 2.5.2017 nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi ai Pubblici Ministeri alla presenza del suo difensore fiduciario – questa Corte osserva che, più in generale, nessun senso avrebbero logicamente avuto, nel caso di effettivo convincimento dei vertici di BPVi (incluso il MARIN) circa l'effettuato scomputo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza, tanto la "consegna del silenzio" vigente all'interno della banca (un esempio fra i molti è lo scambio di battute – "*neanche il tuo cane lo deve sapere*" - tra Samuele Sorato e Umberto Seretti nel corso del comitato di direzione 10.11.2014: cfr. pagg. 30-31 del doc. 110 del P.M.), quanto la costante preoccupazione dello stesso imputato MARIN di evitare di correre il benché minimo rischio di allertare gli organismi di vigilanza in ordine all'effettuazione di siffatte operazioni.

A titolo esemplificativo, sotto l'ultimo dei due profili ora menzionati, si possono citare le seguenti emergenze processuali a carico del MARIN:

- deposizione del teste Costante Turco (subalterno di Emanuele Giustini alla Divisione Mercati), pag. 70 del verbale stenotipico d'udienza 3.7.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda, a dire di Marin, il perché di questi consigli? TESTIMONE TURCO – Sempre, appunto, perché essendo un po' operazioni cosiddette, chiamiamole,* "borderline"*, non ci fosse proprio la coincidenza dei tre eventi, cioè delibera, sottoscrizione e addebito, nella stessa data. Quindi che Consob e Banca d'Italia potevano in qualche modo dire qualcosa";*
- intervento del MARIN (corrispondente a "VM9", come egli stesso in sede di esame ha riconosciuto, cfr. pag. 58 verbale stenotipico 11 giugno 2020: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Pagina 42, invece, dice, 42 e a seguire, voce maschile 9, sì, sa chi è? - IMPUTATO MARIN – Sono io*") nel Comitato di Direzione del 10.11.2014, pagg. 42-44 della relativa trascrizione in atti *sub* doc. 110 del P.M., ove il MARIN disserta con PIAZZETTA Andrea (VM10) in ordine a un'operazione correlata (cfr. sul punto anche pagg. 7-8

del verbale di interrogatorio MARIN del 28.2.2017), prospettata dal PIAZZETTA come possibile, da condursi con un soggetto avente sede in Roma [trattasi, come si vedrà *infra*, di quella che poi fu l'operazione "Sorgente"] e finalizzata a cercare di consentire l'uscita dai fondi esteri di 27 sui 42 milioni di euro in azioni BPVi in essi ancora giacenti; ivi il MARIN insiste in maniera particolare sulla necessità di non far coincidere l'entità del finanziamento con il valore delle azioni acquistate e di destinare una parte di esso all'acquisto di altri prodotti diversi dalle azioni in modo da non suscitare l'attenzione degli organismi di vigilanza: *"V M 9 (Voce lontana) Bon bon non ... più che altro poi ... No, cioè, nel senso che ... cioè, che non ci sia il collegamento tra 27 e 15, cioè ... V M 10 No, no, no. V M 9 (voce lontana) (inc.) piuttosto facciamo 3 milioni in più di finanziamento. V M 10 Ah, sì, sì, sì. V M 9 Capito? Ecco, e, quindi, gli facciamo comprare qualcos'altro E' questo un po' ... V M 10 Sì, sì, sì. V M 9 Di non fare importi baciati, questo volevo dire, ecco, tutto qua. SAMUELE Va bene V M 10 Si può fare una roba ... V M 9 (voce lontana) Cioè, voglio dire, ne fai 25, dopo gli do un fido di 29, con gli altri 4 compra qualcos'altro (voci sovrapposte) (inc.) SAMUELE Oppure anche se lo portiamo ... V M 9 (voce lontana) E, dopo, gli altri 2, gliene piazziamo un altro, con un finanziamento di 4 (inc.) azioni, ma ... hai capito? Cioè, riesci a fare un misto (voci sovrapposte) (inc.)."*

- esame dibattimentale dello stesso MARIN (cfr. pagg. 60-61 del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), ove l'imputato, nel commentare proprio quello specifico passo della trascrizione del Comitato di Direzione del 10.11.2014, non si fa remore [come, del resto, già in precedenza nel corso del suo interrogatorio del 2.5.2017, ancor più esplicito sul punto: cfr. pag. 4 del relativo verbale] nel dichiarare che era per lui un'esigenza imprescindibile quella di evitare l'uso di ogni formula atta ad allertare, potenzialmente, gli organismi di vigilanza circa il carattere correlato della ivi ventilata operazione[104].

[104] *"IMPUTATO MARIN – Volevano fare il finanziamento di 27 e di 15 per il discorso dei fondi esteri, dove bisognava che liquidassero le azioni. Io gli ho detto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè che togliessero le azioni dei fondi? IMPUTATO MARIN – Togliessero le azioni, ho detto: io non voglio nessun collegamento, piuttosto facciamo un finanziamento anche più alto rispetto all'importo, sempre che ci sia il merito. Loro vanno avanti, "ho capito, facciamo...", io dico di non fare importi baciati. Questo volevo dire, tutto qua. (...) 27 e 15 fa 42, che sono i soldi che sono all'estero, dove volevano alienare per il discorso dei fondi esteri. Io ho detto che non voglio nessun collegamento e di non fare importi baciati. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, ma il tema qua era liberare dei fondi che avevano azioni dell'istituto... IMPUTATO MARIN – Sì, che ho saputo in quella... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ...facendo un finanziamento? IMPUTATO MARIN – Sì, e io ho insistito che non voglio che siano baciati con quelle cose lì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E lei dice: io non voglio che siano baciati. IMPUTATO MARIN – L'operazione...* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché insiste che non vuole che siano baciati?***

Considerate, inoltre, le ulteriori discrasie – illustrate nelle pagg. 693 e ss. della gravata sentenza – tra i due interrogatori resi dal MARIN il 28.4.2017 e il 2.5.2017 da un lato e il suo esame dibattimentale dall'altro lato, possono ritenersi provate a carico del MARIN, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, quanto meno le seguenti altre rilevanti circostanze, dapprima ammesse nell'immediatezza dell'avvio delle indagini e indi ritrattate - o comunque significativamente ridimensionate - in dibattimento dall'imputato:

✓ rilevanza dell'utilizzo della c.d. "causale generica sentinella": "*In questa fase, ulteriore elemento che mi ha permesso di capire la natura correlata (all'acquisto di azioni BPVi) delle operazioni di finanziamento, è stata la formula che per prassi veniva inserita nella P.E.F., vale a dire espressioni del tipo "acquisto valori mobiliari o immobiliare" oppure "cogliere opportunità nel mercato mobiliare o immobiliare*" (cfr. pag. 3 verbale di interrogatorio 28.4.2017), fermo restando che comunque una percentuale tutt'altro che irrilevante dei finanziamenti correlati (pari a poco meno del 40%), in base alla stessa relazione depositata dai consulenti del P.M., non era invece connotata dall'utilizzo di tale causale;

IMPUTATO MARIN – Perché non voglio nessun collegamento possibile, immaginabile, di controllo, da parte degli Organi di Vigilanza rispetto... *Loro avevano comunicato all'Organo di Vigilanza che c'erano le azioni nei fondi, perché l'hanno detto qui. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, perché... IMPUTATO MARIN – L'hanno detto perché l'avevano scomputato, io gli ho detto: io non voglio che ci siano collegamenti con questa operazione qua, quindi non facciamo importi baciati, non facciamo altro. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E quindi: "diamo magari un po' di più"? IMPUTATO MARIN – "Fate poi quello che ritenete, purché ci sia il merito". L'operazione che è arrivata il 2 di dicembre, che è andata in delibera, era di un importo completamente diverso rispetto ai 27 e ai 15 e per una finalità completamente diversa, che era un bridge, detto acquisto anche di valori immobiliari o impegno a mantenere dei depositi. L'hanno perfezionata mantenendo i depositi ma non facendo l'acquisto dell'immobile. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi, scusi, questo non fare importi baciati, quindi baciati intende di importo corrispondente tra finanziamento e importo delle azioni? IMPUTATO MARIN – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Era fatto in quale ottica? Cioè quale era l'ottica di non fare un importo baciato? IMPUTATO MARIN – La mia ottica è, il baciato lo intendevo con lo svuotamento delle azioni nei fondi. Quella era la mia ottica, non volevo collegamenti di nessun genere. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Io non capisco cosa vuol dire lei quando dice "non volevo collegamenti". IMPUTATO MARIN – Loro avevano comunicato, e l'abbiamo qua, alla Vigilanza che c'erano dei fondi esteri che avevano delle azioni che venivano tolte dal... li volevano... O i fondi vendono, come dice il dottor Sorato, o qualcuno glieli deve comprare. Io insisto che voglio sapere quali sono le aziende che hanno i fondi, le azioni, e non mi viene detto, sono intermediari; dico che non sono pratiche che sono passate attraverso i Crediti, "le volete smontare con dei finanziamenti? Non sono d'accordo che fate finanziamenti baciati collegabili allo svuotamento di quelle azioni che sono nei fondi".* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Da chi non dovevano essere collegati? IMPUTATO MARIN – Dalla BCE e da chi faceva – gli Organi di Vigilanza – i controlli.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dalla Vigilanza, solo la BCE? IMPUTATO MARIN – Perché se tu dici: li decurto, tiro via il patrimonio, mi impegno a farli liquidare dal fondo, e poi ci fai sopra un importo baciato".*

- ✓ consapevolezza "in tempo reale" dell'esistenza del fenomeno degli storni (fenomeno che, viceversa, in sede di esame dibattimentale – cfr. pagg. 45-46 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 - il MARIN ha sostenuto essergli divenuto noto solo nel 2015 quando ormai era divenuto direttore generale della siciliana Banca Nuova): "*Comunque, per i finanziamenti baciati, le condizioni economiche erano di mercato; in genere, lo* spread *era previsto nella misura del 1-1,5%, da aggiungersi al tasso EURIBOR trimestrale o semestrale del periodo (si trattava sempre di finanziamenti a tasso variabile). Ciò nonostante, la redditività di alcuni di questi rapporti era negativa in conseguenza degli "storni" di competenza e/o di valuta riconosciuti. Nel corso delle sedute del CdA è capitato più volte che, in sede di esame della proposta di rinnovo di un finanziamento baciato, all'esito della mia esposizione della relativa proposta, qualche consigliere abbia chiesto spiegazione delle motivazioni di tale redditività negativa. A queste domande, rispondeva sempre il D.G. Sorato giustificando la redditività negativa con motivi tecnici e, comunque, rassicurava il Consiglio dicendo che avrebbe dato indicazione alla Divisione Mercati di rivedere le condizioni del finanziamento in esame*" (cfr. pag. 2 verbale di interrogatorio 2.5.2017);
- ✓ carattere effettivamente correlato - peraltro agevolmente evincibile già dalle pagg. 41-44 della trascrizione del *file* audio del Comitato di Direzione 10.11.2014, doc. 110 del P.M. nonché, più ancora, dalla deposizione del teste Valter Mainetti e dall'intercettazione n. progr. 478 dell'8.9.2015, sulla quale v. subito *infra* - della c.d. operazione "Sorgente" (cfr. pagg. 7-8 verbale di interrogatorio 28.4.2017), viceversa negato dal MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 54 e ss. del verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020).

In relazione all'operazione "Sorgente" la difesa, alle pagg. 25-26 della memoria depositata all'udienza del 30.9.2022 a conclusione della propria arringa (nonché nel corso di quest'ultima: cfr. pagg. 71-72 verbale stenotipico 30.9.2022), ha inteso sostenere, allegando a tale atto una P.E.F. redatta in tal senso il 27.11.2014 con delibera favorevole del CdA datata 2.12.2014, che si trattò non già di una operazione di finanziamento correlato (c.d. "baciata") bensì di un'operazione di tutt'altra natura, immobiliare, citando peraltro all'uopo solo un breve stralcio iniziale dell'esame del teste

Valter Mainetti (A.D. del Gruppo Sorgente) estrapolato dal contesto ben più ampio della sua complessiva deposizione resa all'udienza del 12.12.2019.

Dal prosieguo della deposizione Mainetti, viceversa, emerge chiaramente:

- che lo stesso Mainetti aveva effettivamente intavolato, con BPVi, iniziali trattative unicamente finalizzate a che detto istituto di credito entrasse, con una trentina di milioni di euro, a far parte di un sindacato di banche chiamato ad erogare a Sorgente un normale e regolare mutuo immobiliare destinato a finanziare l'acquisto di "*un immobile in America, il Throne Building, che è un immobile fatto proprio a trono, dove c'è il Civic Opera House di Chicago, ed era un immobile che costava sui 120 milioni di dollari, e stavamo cercando delle banche per un mutuo*" (cfr. pag. 10 esame testimoniale cit., prima parte; le modalità di quello che sarebbe dovuto essere il mutuo immobiliare erogato da BPVi, in realtà mai perfezionatosi a livello di stipula contrattuale fra le due parti, sono poi spiegate dal teste Mainetti alle pagg. 11-12 *ibidem*);
- che tuttavia, mentre la prospettata operazione di mutuo immobiliare non venne alla fine mai perfezionata *inter partes*, accadde che PIAZZETTA Andrea (Direttore della Divisione Finanze di BPVi) chiese al Mainetti, verso la metà del mese di dicembre 2014, di comprare a sconto 25 milioni di azioni BPVi per aiutare la banca a collocarle (cfr. seconda parte pag. 10 esame testimoniale cit.: "*TESTIMONE MAINETTI – E poi avvenne che, poco prima di Natale, mi pare il 14, guardi, adesso non ricordo, o del 15, il dottor Piazzetta mi disse: siccome dobbiamo collocare un po' delle nostre azioni, se vi diamo un finanziamento di 25 milioni, comprereste delle nostre azioni? E io dissi: vabbè, tanto era un'operazione... Veramente prima sembrava dovesse essere un'operazione pronti contro termine, cioè 25 milioni di affidamento che dovevano servire per comprare l'immobile ci venivano dati, però, intanto, dovevamo fare un'operazione pronti contro termine acquistando titoli di Stato come sottostanti; in realtà, poi mi disse: invece di titoli di Stato, perché non prendete le nostre azioni? Rimasi un po', devo dire, perplesso, però poi lo abbiamo fatto (...). Ci tengo a dire, però, che questo finanziamento non ci fu dato, e noi lo abbiamo gestito, cioè non è che ci hanno dato 25 milioni e noi abbiamo visto un dollaro, un euro o una sterlina: entrarono e uscirono per comprare le azioni*");
- che, come detto, nessuna operazione di mutuo immobiliare fu alla fine stipulata in concreto tra BPVi e il Gruppo Sorgente benché le iniziali trattative avessero avuto quell'oggetto (cfr. pag. 12 esame testimoniale cit.: "*TESTIMONE MAINETTI – Con il dottor Piazzetta si era avviato un rapporto, cercando*

di aumentare le operazioni da fare. E c'era questa operazione immobiliare che io ho evidenziato, e la Banca Popolare di Vicenza mi chiese, dice: vorremmo entrare anche noi a far parte di questo pool di banche per finanziare l'operazione di Chicago, e io dissi va bene nell'ambito di questo... PRESIDENTE – Ma poi sono entrati in questo sindacato di banche? TESTIMONE MAINETTI – Beh, no, è successo che ci hanno chiesto questa operazione con le azioni, si è ritardato l'acquisto dell'immobile, e poi siamo rimasti con le azioni della banca che si sono deprezzate. PRESIDENTE – Cioè, quindi, questa operazione di finanziamento finalizzata all'acquisto di azioni? TESTIMONE MAINETTI – Si è deviata su quest'altra. PRESIDENTE – E non ha più avuto nessun nesso con l'operazione immobiliare? TESTIMONE MAINETTI – No, assolutamente no");

- che in concreto il suddetto finanziamento da 25 milioni di euro (con ogni evidenza, atteso quanto sopra, correlato all'acquisto di azioni BPVi: cfr. ad ulteriore riprova anche pag. 13 della deposizione Mainetti, laddove il teste riferisce di una promessa verbale di riacquisto delle azioni fattagli da Andrea Piazzetta e dal D.G. Samuele Sorato durante un incontro congiunto) venne erogato alla Sorgente Group International Holding non già dalla capogruppo BPVi bensì dalla sua controllata irlandese BPVi Finance (cfr. pagg. 10-11 esame testimoniale cit.).

  Fra l'altro è lo stesso imputato MARIN, nel corso del suo esame (cfr. pag. 61 verbale stenotipico 11.6.2020), a confermare che "*L'operazione che è arrivata il 2 di dicembre, che è andata in delibera (...)* ***l'hanno perfezionata mantenendo i depositi ma non facendo l'acquisto dell'immobile***".

  Nel senso del carattere correlato dell'operazione "Sorgente", già ben evidente da quanto fin qui detto, nonchè nel senso della consapevolezza di ciò in capo al MARIN, milita del resto un ulteriore pregnante elemento probatorio.

  Trattasi della conversazione telefonica captata n. progr. 478 dell'8.9.2015 tra Francesco Iorio (nuovo Direttore Generale di BPVi, subentrato al posto di Samuele Sorato, che nell'occasione – così dice Iorio nelle prime battute della conversazione intercettata - doveva incontrarsi fra un'ora proprio con un legale del Gruppo Sorgente) e Paolo MARIN, pagg. 160-164 della perizia di trascrizione:

  "*(...) Paolo: Sì, Mainetti che è il proprietario, che avevano rapporti continui... Perché io poi avevo chiamato il capoarea di Roma a dire: "Ma da cosa nasce 'sta roba qua?". "Ma, perché abbiamo fondi e Sorgente di qua, patrimonio immobiliare, si incontrano sempre Mainetti con il dottor Sorato e il dottor Piazzetta qui nella sede di Roma. E*

nasce per fare investimenti di fondi e quant'altro, e va beh, mandatela avanti". Noi abbiamo esaminato Sorgente Group, cioè l'analisi critica di tutto il gruppo.
Iorio: Ah. Sì.
Paolo: Cioè, il gruppo è potente, voglio dire, e anche la famiglia è potente, 5 miliardi di immobili e quant'altro; nell'ottica, diciamo, di un gruppo del genere, il finanziamento proposto, voglio dire, ci stava, ecco, considerato il gruppo nel suo insieme. ***Che poi magicamente di là abbiano fatto quelle operazioni lì, mmh... questo l'ho scoperto a gennaio e febbraio, addirittura****, ecco, quindi...* [in realtà, come emerge dal verbale del Comitato di Direzione 10.11.2014 la cui trascrizione è in atti quale doc. 110 del P.M., del quale cfr. qui le pagg. 41-44, il MARIN già ivi aveva ascoltato Andrea Piazzetta e Samuele Sorato prospettare una possibile progettazione di tale futura operazione di finanziamento correlato, da stipularsi con un soggetto di Roma, ed era intervenuto per raccomandarsi che in tal caso la veste da dare a detta operazione non fosse quella di una "baciata" pura, in modo tale da non destare ragioni di sospetto nelle autorità di vigilanza: su ciò v. più ampiamente *infra*].
Iorio: Ma sulla delibera ho letto che c'era, diciamo, l'impegno a depositare pari importi di somme presso di noi.
Paolo: Sì, sì, su quella delibera è arrivata proposta così, e così è stato...
Iorio: Che senso ha da 25 milioni...? Eh.
Paolo: Eh, che senso ha? Il senso che avevano tante operazioni che di fatto ci costringevano quasi a portare avanti, ecco, sotto anche... eh... va beh, dai, al telefono magari è meglio...
Iorio: Va beh, (inc. voci sovrapposte)...
Paolo: Mi hai già capito, insomma, ecco.
Iorio: Va buono. Va bene".

Per inciso un'altra affermazione resa dal MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 63 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020 nonché pag. 48 verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020), secondo cui egli avrebbe appreso solo a marzo 2015 dagli organi di stampa del rilascio di lettere di impegno da parte di BPVi, è smentita dal tenore dei seguenti passi del doc. 110 del P.M., corrispondente alla trascrizione del *file* audio del Comitato di Direzione del 10.11.2014, al quale il MARIN era presente:

- ✓ pag. 40: "*VM 8* [GIUSTINI] *Sai, qui, Andrea, bisogna ... Scusa, apro una parentesi, no? Qui il tema è che la gente ti dice, uno: "Cosa mi rende? Perché lo devo fare?", due: "Se il valore va giù, come mi cautelo?". E, terza cosa,* ***se trovi un accordo, bisogna metterlo su carta, comunque devi fare una*** **side letter,** ***che dovremo firmare io e te ... eh ... come stiamo facendo su altre cose e ... - VM 10***

[PIAZZETTA]: ***Eh, sì, lo abbiamo già fatto,*** *ma ... - VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano"*;

- ✓ pag. 78: "*VM 8* [GIUSTINI] (voce lontana) ***Con questa* side letter *in cui gli spieghiamo che è cautelato, sennò non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera"* (inc.) *milioni di persone che l'hanno letto, che*** [l'azione BPVi] ***vale 20,00 Euro***".

A tal proposito il MARIN in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 63 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), avuta lettura dal P.M. del solo passo corrispondente alla pag. 40 del doc. 110 cit., ha inteso sostenere che il termine *side letter* non sarebbe un sinonimo di "lettera di impegno" bensì andrebbe riferito a tutt'altra nozione: "*IMPUTATO MARIN - Allora, quando hanno parlato di* side letter, *allora, il termine* "side letter" *è un termine che viene usato nei finanziamenti, io l'ho inteso così, quando assumiamo le* patronage *impegnative o non impegnative sui finanziamenti. Io l'ho inteso così, ma non l'ho collegato con le lettere che poi ho saputo a marzo del 2015. Le* side letter *sono delle* patronage. *Spesso si finanziano gruppi di aziende e si chiede una* side letter, *che può essere di conforto o impegnativa per la* holding*: la impegnativa praticamente è una fideiussione in cui la controllante si impegna con una* side letter *a fare in modo che la controllata adempia ai propri obblighi; oppure c'è l'altro caso di tenore non impegnativo. Io questa ho interpretato, ma dopo, rivedendo, ascoltando. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Però lei ha visto il contesto, era... IMPUTATO MARIN – Il contesto poi, ma col senno di dopo uno dice: si riferivano... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dottor Marin, io le ho fatto la domanda perché lei c'era. IMPUTATO MARIN – Il termine* "side letter" *è un termine che si usa molto nei finanziamenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Certo. IMPUTATO MARIN – Col senno di poi, si riferivano probabilmente a quelle.*".

Con ogni evidenza, invece, quand'anche il tenore del passo del Comitato di Direzione 10.11.2014 corrispondente alla pag. 40 della sua trascrizione (doc. 110 del P.M.) fosse - il che non è - di ambigua interpretazione, certo non può dirsi altrettanto del successivo passo di cui alla pag. 78, ove il parlante, che anche in tal caso è Emanuele GIUSTINI, platealmente ed esplicitamente collega la necessità di emettere quella che egli chiama "*side letter*" al timore dell'acquirente di ritrovarsi titolare di azioni BPVi fortemente deprezzate rispetto al valore nominale da tempo fissato in euro 62,50, come ormai andavano pubblicamente ventilando alcuni organi di stampa.

Ciò posto, non è fondato neppure l'assunto difensivo – cfr. pagg. 174-178 atto di appello - secondo cui difetterebbe il dato quantitativo esattamente riferibile a ciascun imputato con riguardo alla frazione ad esso specificamente ascrivibile del maggiore capitale finanziato complessivo, sicché risulterebbe impossibile, a detta dell'appellante, valutare la reale offensività di ciascuna condotta e, segnatamente, della condotta del MARIN.

Al contrario, proprio muovendo da quanto dichiarato anche in sede di esame dibattimentale dallo stesso MARIN – cfr. pagg. 35-36 del verbale stenotipico d'udienza 16.6.2020 - circa le sue competenze in tema di deliberazione individuale (fino all'ammontare di euro 6 milioni) nonché in tema di presentazione delle pratiche di finanziamento ai vari organi collegiali (per le pratiche di valore superiore), risulta puntuale e ineccepibile la ricostruzione, operata dal tribunale di Vicenza alla pag. 700 dell'appellata sentenza, righi 24-38, del volume di finanziamenti correlati – obiettivamente ingente: si tratta di complessivi 800 milioni circa di euro - alla cui realizzazione il MARIN ha direttamente prestato, rivestendo di volta in volta l'uno o l'altro dei suddetti ruoli, il suo personale apporto concorsuale.

Ne consegue l'infondatezza, altresì, dello strettamente correlato ulteriore assunto difensivo (svolto alle pagg. 177-178 dell'atto di appello) secondo cui il giudicante si troverebbe per ciò stesso nell'impossibilità di "*valutare se, sottratto al valore di mercato il capitale asseritamente finanziato per la parte direttamente riferibile a Marin, il valore* [delle azioni BPVi] *sarebbe stato diverso od uguale, con riferimento ai* ratios *obbligatori*" e dunque se la condotta dell'imputato – come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di aggiotaggio: l'appellante cita in particolare Cass. Pen. Sez. 5, n. 4324 del 08/11/2012 dep. 29/01/2013, Dall'Aglio e altro, nonché Cass. Pen. Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, imp. F.– possa davvero definirsi "*concretamente idonea ad influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo della convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento del titolo*" (cfr. pag.177 atto di appello, cit.).

Le ingenti proporzioni, poco sopra illustrate, del fenomeno delle operazioni di finanziamento correlate alle quali il MARIN ha, in una forma o nell'altra, prestato direttamente il suo apporto concorsuale – si tratta in buona sostanza dei due terzi circa del totale – consentono infatti di dare risposta senz'altro affermativa a tale quesito sollevato dalla difesa.

D'altra parte è dimostrato in atti – cfr. in particolare, v. meglio *infra*, le pagg. 67-68, 76-77 e 78 del più volte citato doc. 110 del P.M. (trascrizione del file audio relativo al Comitato di Direzione 10.11.2014) in contrapposizione al doc. 646 del P.M., ossia alla rassicurante lettera ai soci datata 4.12.2014 a firma del Presidente ZONIN (sulla quale parimenti v. *infra*) - come tutti i vertici dirigenziali dell'istituto di credito fossero consapevoli della pesante sopravvalutazione dell'azione BPVi, che andava rivelandosi sempre più illiquida e sempre meno appetibile e che pure, per continuare a sostenere l'apparenza di forza e solidità ostentata dalla banca, andava offerta - e di fatto veniva offerta - dalla rete alla clientela con insistenza "martellante" (per usare un'icastica espressione impiegata dall'imputato GIUSTINI durante il Comitato di Direzione del 10.11.2014, cit., cfr. pag. 34 del doc. 110 del P.M.), mentre dall'altro lato andavano significativamente ingrossandosi le fila – peraltro destinate a una sempre più lunga attesa, della quale molti azionisti si dolevano con reclami formali - di coloro che richiedevano alla banca di poter vendere le azioni in loro possesso (a tutto il 10.11.2014 risultavano pendere a tal proposito 313 reclami formali di soci: cfr. pagg. 23-25 del doc. 110 del P.M.); costoro erano resi oggetto di rassicurazioni prive di qualsivoglia corrispondenza con la situazione reale del titolo BPVi.

Ed invero nel ristretto consesso verticistico-dirigenziale del Comitato di Direzione 10.11.2014, alla presenza del direttore generale Samuele Sorato e di tutti gli altri vicedirettori generali incluso il MARIN, il direttore della Divisione Mercati Emanuele GIUSTINI esprimeva – come già visto *supra* nel trattarne la posizione - in termini quanto mai chiari la sua inquietudine: ***a)*** per i preoccupanti scenari che andavano profilandosi – quanto al drastico calo del valore effettivo del titolo azionario, il cui valore nominale era ancora, all'epoca, fissato a 62,50 euro – qualora non si fosse riusciti a trovare una soluzione al circolo vizioso instauratosi, in virtù del quale, nonostante un protratto massiccio ricorso al finanziamento correlato tale da impattare significativamente sul patrimonio di vigilanza, non solo continuavano ad esservi azioni BPVi per decine e decine di milioni di euro da collocare con la massima urgenza (fatalmente, dunque, finendosi con il dover fare ricorso, ancora una volta, anche ai finanziamenti correlati), vuoi perché giacenti in eccesso nel fondo acquisto azioni proprie vuoi perché detenute da fondi esteri, ma altresì incombeva un numero oramai imponente di domande pendenti di

vendita di ulteriori azioni BPVi; ***b)*** per il fatto che di tali preoccupanti scenari, nonostante la consegna del silenzio verso l'esterno pretesa in BPVi sull'argomento, avesse ormai iniziato a scrivere a più riprese – come già accennato *supra* - la stampa nazionale [si vedano, entrambi acquisiti al fascicolo del dibattimento, il già citato articolo de "Il Sole 24 Ore" del 24 ottobre 2014 a firma Claudio Gatti nonché un altro articolo del "Corriere della Sera", di un paio di settimane successivo, a firma Stefano Righi, intitolato "Banche, se Veneto e Vicenza valgono Ubi" (prodotto quale "fonte aperta" dalla difesa del coimputato Piazzetta all'udienza del 4.2.2020), ove si puntava l'attenzione sul fatto che BPVi e Veneto Banca, società cooperative per azioni non quotate in Borsa in relazione alle quali il valore del titolo azionario era determinato in via unilaterale mediante perizia affidata a uno specialista nominato dalla stessa banca, paradossalmente fossero "*gli unici casi di banche che «valgono» di più del loro patrimonio netto iscritto a bilancio*"; tale articolo di stampa si concludeva affermando che "*si può anche applicare il rapporto di Ubi (...) ai titoli della Vicenza e della Veneto. In questo caso i titoli della Vicenza raggiungerebbero un valore di 21,90 euro; quelli di Veneto Banca un valore di 15,20 euro. Secondo i fautori del credito non quotato – principio condivisibile per i piccoli istituti locali e le Banche di credito cooperativo, assai meno quando le dimensioni diventano, appunto, europee – è una questione di principio. Ma talvolta, come cantava Enzo Jannacci, quando si dice che è per principio, è per i soldi. Gli stessi che molti azionisti di alcune banche popolari non quotate – tra cui Vicenza e Veneto – faticano a realizzare dalla vendita delle loro azioni, perché illiquide. Il problema si trascina da tempo, le assemblee della scorsa primavera e le ripetute lettere ai giornali ne sono testimonianza. Molti si sono voltati dall'altra parte, ma oggi una soluzione, europea o italiana, attraverso la Consob o le organizzazioni a tutela dei risparmiatori, andrebbe trovata*"].

Al riguardo sono illuminanti i seguenti passi dell'intervento del GIUSTINI – alla presenza, lo si ripete, del MARIN e degli altri vicedirettori generali oltre che del direttore generale Sorato, nessuno dei quali ivi esprime il benché minimo abbozzo di reazione anche solo moderatamente stupita - in seno al Comitato di Direzione 10.11.2014 (la numerazione delle pagine si riferisce sempre alla trascrizione, prodotta dal P.M. quale suo doc. 110, del relativo file audio):

- ✓ pagg. 67-68: "*VM 8* [GIUSTINI]: *Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciate grosse*

dobbiamo eliminarle, ***perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai?*** *Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati";*

- ✓ pagg. 76-77: "*VM 8* [GIUSTINI]: *Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. Ci può stare, cioè, dal punto di vista dell'impatto economico ... - VM 10* [PIAZZETTA]: *Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)";*
- ✓ pag. 78: "*VM 8* [GIUSTINI] (voce lontana*)* ***Con questa* side letter *in cui gli spieghiamo che è cautelato, sennò non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera"* (inc.) *milioni di persone che l'hanno letto, che vale 20,00 Euro".***

Stridente è il contrasto tra la preoccupante situazione effettiva del titolo BPVi - come sopra esposta e in tal guisa ben nota a tutti i dirigenti di vertice della banca, incluso il MARIN - e il tenore della lettera ai soci, a firma del presidente ZONIN, di lì a poco inviata ai titolari di azioni BPVi recante la data del 4.12.2014, in atti *sub* doc. 646 del P.M., ove si legge fra l'altro quanto segue: "*(...). Abbiamo sempre fatto il nostro dovere di banca al servizio del territorio nell'interesse dei nostri Soci e dei nostri Clienti, ma per continuare lungo questa direttrice non dobbiamo farci distrarre né da chiacchiere né da pettegolezzi. Abbiamo bisogno solo di due cose. La prima riguarda il nostro Paese ed è l'attuazione più veloce possibile di politiche di governo, nazionali e comunitarie (...). La seconda cosa, altrettanto importante, è la fiducia dei Soci in questa Banca che vuole aiutarli a proteggere i loro investimenti. Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza, evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente. Ora, dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 60% del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33%, sappiamo che abbiamo avuto ragione e che i nostri 110.000 Soci ce ne sono grati (...). So che qualche Socio lamenta che i tempi di vendita delle nostre azioni si sono allungati. E' vero, come è vero che, con la crisi, tutti i mercati sono rallentati e la domanda è debole, in ogni settore, persino quello immobiliare (...). Gli scenari economici che abbiamo davanti non sono ancora incoraggianti ma siamo una banca forte e sana e non ci fermeremo nel nostro percorso di crescita (...)".*

Alla stregua delle considerazioni da ultimo esposte, dunque, sono destituite di fondamento anche le argomentazioni difensive svolte alle pagg. 177 -178 dell'atto di appello.

Ciò posto, vanno disattese anche le censure sollevate dall'appellante in tema di ostacolo alla vigilanza.

Giova anzitutto ricordare che il MARIN, in sede di esame dibattimentale (cfr. pag. 76 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020), ha sostenuto:

- ✓ non soltanto di avere provveduto in data 4.7.2012 a ordinare di far caricare nel disco/*directory* allestito e gestito dall'*internal audit* per Banca d'Italia (come risulta *per tabulas* anche dal carteggio via e-mail datato 4.7.2012 di cui al doc. 508 del P.M) il mero elenco – dal quale (basta esaminare il relativo documento, in atti) nulla però può evincersi, di per sé, in ordine alla correlazione o meno delle relative posizioni - dei primi 30 soci di BPVi per numero di azioni possedute con indicazione per ognuno del controvalore delle azioni, così esaudendo la richiesta rivoltagli a voce il giorno prima dagli ispettori Gennaro Sansone e Vincenzo Testa su impulso proveniente dal capo del *team* ispettivo Giampaolo Scardone (richiesta conseguente alla scoperta, da parte degli ispettori, delle peculiari "sfasature temporali" che connotavano la singola posizione Cattaneo-Luisetto, in relazione alla quale il MARIN, a suo dire, ebbe a rispondere candidamente che si trattava di un finanziamento correlato);
- ✓ ma di avere altresì, la sera stessa del 4 luglio 2012, consegnato egli personalmente a mano al *team* ispettivo la versione cartacea del medesimo elenco dei primi 30 soci poi caricato nel disco di Banca d'Italia in formato digitale, specificando in più a voce, contestualmente e del tutto spontaneamente, *expressis verbis*, che, fra quelle 30 posizioni, 14 presentavano finanziamenti correlati per l'acquisto di azioni BPVi; al che gli sarebbe stato risposto, sempre a voce, di mettere a disposizione di Banca d'Italia tutti i relativi incartamenti integrali, cosa che a detta del MARIN sarebbe stata fatta – tanto in cartaceo quanto in digitale mediante caricamento nel disco/*directory* di Banca d'Italia previa scannerizzazione - già in data 5 luglio 2012 (cfr. pag. 76 cit.: *"Il 3 luglio incontro, come da mio appunto, il dottor Testa e il dottor Sansone per realizzo coattivo di azioni, poi ce l'ho io anche l'originale, che è stato fotocopiato in interrogatorio, il 3 luglio me lo chiedono e mi dicono anche: "Su richiesta del dottor Scardone ci mandi l'elenco dei primi trenta soci della banca, con controvalore delle azioni, intanto ce lo mandi e poi ci venga a dire*

quali sono i finanziamenti in essere e quindi i fascicoli di queste posizioni", "Va bene". Il 4 luglio alla sera, come dagli elenchi che avete in interrogatorio, noi consegniamo tutti i realizzi coattivi e annullamenti che sono stati fatti dall'Ufficio Soci a seguito della richiesta del dottor Testa, ai sensi del 16 e 20 dello Statuto, è stato fatto la sera del 4 luglio; io poi quel giorno lì ero da clienti, quando Ambrosini è stato chiamato dal Direttore. Nel frattempo, quando ho consegnato l'elenco dei trenta e fatto caricare all'Audit, il 4 luglio sera, nel disco Bankit, sono salito, gliel'ho dato a mano e gli ho detto: "Di queste, quattordici posizioni hanno affidamenti", "Per cosa?", "95% i finanziamenti per comperare azioni, tipo Cattaneo", "Ci porti tutti i fascicoli". Io il giorno dopo ho fatto scannerizzare tutti i fascicoli di tutte quelle operazioni lì alla segreteria e sono stati consegnati a mano e poi caricati nel portale. Ho informato il Direttore Generale, anche per iscritto, il 5 luglio sera, che mi avevano chiesto di questi finanziamenti, ma l'altra cosa che mi è rimasta molto impressa è il primo mail di Gennaro Sansone sulle richieste che ha fatto, dove come oggetto mette "info acquisto azioni Popolare di Vicenza". Questo lui ha scritto nella e-mail come oggetto, che poi ce lo siamo girati tra tutti i dirigenti, quindi lui aveva già guardato diverse pratiche e chiedeva domanda di acquisto, la data di ammissione a soci e quant'altro. Poi lui ha fatto tutto con il dottor Ambrosini; io dalla consegna del 5 luglio sera, di tutto quello che è stato fatto, di azioni con finanziamenti per acquisto azioni non ho più parlato con loro, ho seguito tutti gli altri tipi di pratiche ordinarie o crediti anomali o quant'altro.").

Ciò che MARIN nel suo esame definisce "*il primo mail di Gennaro Sansone sulle richieste che ha fatto, dove come oggetto mette "info acquisto azioni Popolare di Vicenza"* fa parte della corrispondenza di cui al doc. 509 del P.M., che comprende: ***a)*** la e-mail per l'appunto inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini della Divisione Crediti di BPVi alle ore 15.47 del 4.7.2012, testualmente intitolata "*RICH IONFO ACQUISTO AZIONI NPOPVI*" ed avente il seguente tenore: "*Gent.mo dr Ambrosini, faccio riferimento alla verifica sugli azionisti BPVi che, allo stesso tempo, sono affidati dalla banca. Le chiedo cortesemente di verificare se per i nominativi indicati in calce* [Elan SR, Tesoro Savino, Bragagnolo Furio] - *analogamente a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto – le date di acquisto delle azioni PopVicenza e il tipo di provvista utilizzata*" (l'Ambrosini inoltrava per conoscenza tale e-mail al MARIN alle ore 16.18 del 4.7.2012; a ciò seguiva, cfr. doc. 510 del P.M., l'invio da parte del MARIN a GIUSTINI Emanuele e a TURCO Costante della Divisione Mercati, nonché per conoscenza al proprio subalterno Claudio Ambrosini, di una e-mail in data 4.7.2012 ad ore 16.41, avente il seguente tenore: "*Dei 30 primi soci*

presentati agli ispettori, le richieste per ora di approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido/cliente le controparti sono le tre sotto indicate. Prepariamo la documentazione con l'ausilio del collega Romio Filiberto, già contattato da Ambrosini, e dal quale chiediamo celerità"), ***b)*** una seconda e-mail inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini alle ore 18.12 del 5.7.2012 (e inoltrata dall'Ambrosini un paio di ore dopo a Filiberto Romio dell'Ufficio Soci oltre che al MARIN e al collega Balboni Alessandro), intitolata "*rich info acquisto azioni: integrazione*" ed avente il seguente tenore: "*Ad integrazione della precedente richiesta di pari oggi La prego di inserire anche i seguenti nominativi: Torzilli Mauro, Bufacchi Sandro*"; ***c)*** una e-mail indi inviata da MARIN Paolo al d.g. SORATO Samuele e al direttore della Divisione Mercati GIUSTINI Emanuele alle ore 20.48 del 5.7.2012 ove, nell'inoltrare ai predetti la nuova richiesta formulata all'Ambrosini dal Sansone, il MARIN così si esprimeva: "*Hanno aggiunto richiesta informazioni. Su Torzilli e Buffacchi che non fanno parte della lista dei 30 azionisti consegnata. Hanno guardato il Gruppo Sofigeco Crediti spa che abbiamo consegnato 20 gg fa essendo nella lista di clienti con un accordato superiore ai 25 mm di euro e hanno visto le posizioni. Ciao*".

In sede di esame il MARIN ha proseguito affermando che il *team* ispettivo ebbe a parlare di posizioni di finanziamento correlato non solo con lui ma anche con il suo subalterno Claudio Ambrosini, precisando che di tutto quanto sopra, e in particolare della materiale consegna dei relativi incartamenti integrali in copia agli ispettori in aggiunta alla lista dei primi 30 soci [quest'ultima risultante pacificamente caricata sul disco/*directory* della Banca d'Italia: cfr., *sub* doc. 566 del P.M., la e-mail inviata al *team* ispettivo il 5.7.2012 ad ore 9.04 dal responsabile dell'*internal audit* Massimo Bozeglav, addetto alla gestione di tale supporto], sarebbe stato a piena conoscenza anche il collega Sandro Re, a sua volta diretto subalterno dell'Ambrosini: "*Con me ne hanno parlato con quattro o cinque; il resto, di cui io avevo già parlato, le hanno richieste anche al dottor Ambrosini, le stesse cose. Quindi con me o con il dottor Ambrosini. La struttura era assolutamente informata che avevo consegnato, dei Crediti, tutti i fascicoli, perché hanno fatto le fotocopie e tutto quanto e Sandro Re è andato a comunicarlo, come ho sentito, anche agli altri dirigenti*" (cfr. pag. 77 verbale stenotipico d'udienza 11.6.2020).

Sostanzialmente analoghe, nel loro nucleo essenziale, erano state le dichiarazioni rese sul punto dal MARIN nei suoi interrogatori resi il 28.4.2017 e il 2.5.2017 dinanzi ai Pubblici Ministeri con l'assistenza del suo difensore

fiduciario, con la differenza, però, che ivi l'imputato aveva affermato di avere personalmente discusso a voce con i due ispettori Testa e Sansone solo due delle quattordici posizioni "baciate" in oggetto (a suo dire ammontanti, come valore complessivo, a euro 234 milioni; cifra, questa, che in effetti a più riprese la difesa in sede di discussione – cfr. in particolare pag. 75 verbale stenotipico 30.9.2022 e pag. 30 della coeva memoria conclusiva - ha dato nel presente giudizio per dimostrata ed evidente già nell'ispezione del 2012 - il che non è, come si vedrà *infra* - quanto al controvalore delle operazioni correlate che sarebbero state documentate al *team* ispettivo dalla Divisione Crediti), segnatamente la Cattaneo-Luisetto e la Dalla Rovere, lasciando ai suoi subalterni – Claudio Ambrosini, Antonio Repetto, Paolo Senigaglia, ma di questi ultimi due il MARIN si dichiarava non più sicuro nell'interrogatorio del 2 maggio, ribadendo tale incertezza anche nel suo esame dibattimentale dd. 11.6.2020, cfr. pag. 78 del relativo verbale stenotipico - il compito di discutere con gli ispettori le rimanenti posizioni "baciate".

Al riguardo, tra la pag. 4 dell'interrogatorio 28 aprile 2017 e le pagg. 5-6 di quello del 2 maggio 2017, possono - come detto - notarsi apprezzabili discrasie; a sua volta, come si è visto, la versione dei fatti resa dal MARIN nell'esame dibattimentale è ancora diversa su tale specifico punto.

In ogni caso tanto il Senigaglia (cfr. il suo esame dibattimentale alle pagg. 62-72 del verbale stenotipico d'udienza 30.1.2020) quanto il Repetto (cfr. il verbale delle s.i.t. dallo stesso rese in data 15.9.2016, acquisito al fascicolo del dibattimento su consenso delle parti all'udienza del 29.9.2020) hanno recisamente negato che ciò sia avvenuto; a sua volta il teste Sandro Re ha reso in sede di esame (cfr. pagg. 39-40 del verbale stenotipico d'udienza 12.12.2019) dichiarazioni di tenore opposto alle affermazioni del MARIN che lo riguardano.

Dal canto suo il teste Claudio Ambrosini (il cui esame dibattimentale si è articolato nel primo grado del presente giudizio in due udienze: cfr. pagg. 66-122 verbale stenotipico 11.2.2020 e pagg. 12-88 verbale stenotipico 13.2.2020) ha reso in detta sede un'ampia deposizione, sostanzialmente congruente con la tesi difensiva del MARIN, i cui contenuti sono stati minuziosamente passati in rassegna (e vagliati analiticamente sia quanto alla loro coerenza intrinseca, rivelatasi in più punti estremamente carente, sia

quanto ai pretesi riscontri esterni, rivelatisi in realtà inesistenti) dal giudice di prime cure: cfr. pagg. 454-457, 459-462 e 465-469 sentenza gravata.

Ebbene, per ciò che attiene all'ispezione condotta da Banca d'Italia nel 2012 (tema affrontato dalla gravata sentenza, quanto al MARIN, alla pag. 692 mediante un rinvio *"alla trattazione specifica nel capitolo IX"* [in realtà si tratta del capitolo VIII, par. 2., corrispondente alle pagg. 446-475 della sentenza di primo grado] la difesa, in ultima analisi, si fonda sul contrapporre la deposizione del teste Claudio Ambrosini (appartenente alla Divisione Crediti diretta dal MARIN), da essa indicato come *"unico tra quelli sentiti che non aveva alcun interesse a nascondere qualcosa o a riferire cose diverse dal reale"* (cfr. pag. 101 atto di appello) - il quale ha inteso confermare l'assunto del MARIN circa l'avvenuto "disvelamento" al *team* ispettivo di Banca d'Italia di una quindicina circa di operazioni correlate (con asserita pronta consegna agli ispettori della relativa documentazione integrale) - al complesso delle deposizioni – tra loro convergenti, invece, nel senso che siffatto "disvelamento" non abbia mai avuto luogo - rese dai vari appartenenti al predetto *team* ispettivo; queste ultime deposizioni sarebbero tutte viziate, secondo la difesa, da un'inattendibilità dovuta al *"peccato originale che Banca d'Italia vuole emendare in questo processo: ha creduto e ha incentivato la crescita della Banca Popolare di Vicenza e ora, a banca collassata, non può permettere che qualcuno o qualcosa possa accusarla di essere stata omissiva o, peggio, connivente"* (cfr. pag. 103 atto di appello), definendo di conseguenza l'argomentazione del primo giudice al riguardo come *"prima che ingenua, illogica: si può veramente pensare che Banca d'Italia possa pubblicamente, per voce dei suoi ispettori, ammettere di aver quantomeno tollerato che in Banca Popolare di Vicenza ci fossero finanziamenti destinati all'acquisto di azioni?"* (cfr. pag. 119 atto di appello).

Ad avviso di questa Corte il primo giudice ha viceversa fatto buon governo di tale complesso materiale istruttorio (né ha apportato novità apprezzabili l'acquisizione, nel presente grado di giudizio, dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi Ambrosini e Sansone - nel distinto procedimento n. 1031/20 R.G. - 5628/15 R.G.N.R. in corso a carico di Sorato Samuele - in occasione delle udienze, rispettivamente, 8.3.2022 e 18.3.2022; sul punto v. più ampiamente *infra*).

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

1. Il tribunale ha opportunamente evidenziato – cfr. pag. 699 sentenza gravata - il silenzio serbato sul preteso "disvelamento delle 14 posizioni correlate" dal MARIN con l'interlocutore Divo Gronchi in una conversazione telefonica captata, la n. progr. 2342 del 29.10.2015 (pag. 182 perizia trascrizione), ove l'imputato da un lato commenta, con una risatina, "*La Banca d'Italia le sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito?*" ma dall'altro lato, in concreto, si limita a riferire al Gronchi – che era stato il D.G. di BPVi prima dell'avvento di Samuele Sorato - di avere "*consegnato l'elenco dei primi trenta soci finanziati dalla banca all'ispezione della Banca d'Italia*", non facendo viceversa parola della qui pretesa e rivendicata rivelazione agli ispettori, da parte della Divisione Crediti, del carattere correlato della metà circa di quelle posizioni:

"*(...)* ***Paolo: Ma, e fermo, e poi quelle pratiche lì, adesso l'ho trovato, perché ho trovato nei miei file... nei miei*** **file:** ***nel 2012, durante l'ispezione...*** *- V.M.: Sì...* – ***Paolo: ...ho consegnato l'elenco dei primi trenta soci finanziati dalla banca all'ispezione della Banca d'Italia****, e ci sono tutti 'sti nomi qua che mi stanno... Che la Banca d'Italia non ha riportato niente nel verbale che ci ha consegnato nel 2013... - V.M.: Eh. - Paolo* (Risatina): *Cioè, voglio dire, quindi, signori, son valutazioni di merito creditizio, non mi dice niente neanche la Banca d'Italia, cos'è che volete? - V.M.: Eh già. – Paolo: La Banca d'Italia le sa leggere le istruttorie o no, a questo punto mi chiedo, hai capito?* (Risatina) *Ecco. - V.M.: Sì... No, no. – Paolo: Vedremo, vedremo, dai. (...). Paolo: L'ottimo sarebbe lunedì... - V.M.: Lunedì, lunedì. – Paolo: Beh,* ***domani io vedo l'avvocato, potrei venire anche lunedì, così mi dai dei consigli anche te, dai****. - V.M.: Esatto. – Paolo: Lunedì, va bene, dai. - V.M.: Lunedì... – Paolo: Sì. - V.M.: Lunedì sì, pari pari. – Paolo: Va bene. Va bene. (...)*".

Si noti in effetti che:

a) il MARIN in tale conversazione parla con Gronchi esclusivamente dell'unico documento che nel presente giudizio è effettivamente certo sia stato trasmesso nel 2012 agli ispettori di Banca d'Italia, ossia dell'anodina "lista dei primi trenta soci" (in realtà, cfr. il relativo documento in atti *sub* doc. 508 del P.M., non erano i primi trenta "soci finanziati", come egli afferma, bensì i primi trenta soci per numero di azioni detenute; fra essi vi erano anche nominativi di grossi azionisti, come Amenduni, con certezza mai resisi destinatari di finanziamenti correlati: cfr. al riguardo pag. 17 verbale stenotipico esame GIUSTINI reso il 15.6.2022 in grado di appello), senza

viceversa menzionare né consegne di altra documentazione né esternazioni verbali fatte agli ispettori circa quali e quante, di quelle trenta posizioni, godessero di finanziamenti correlati;

b) per giunta – e ciò è significativo - MARIN precisa a Gronchi di essersene ricordato solo consultando i suoi *file* (il che risulterebbe quanto meno peculiare – date la rilevanza e la portata potenzialmente dirompente della circostanza, come tale suscettibile di essere nitidamente ricordata anche senza siffatto ausilio - se alla consegna dell'anodina lista dei primi trenta soci si fosse realmente affiancato il preteso "disvelamento" agli ispettori circa il carattere correlato dei finanziamenti sottesi alla metà circa di dette posizioni);

c) non regge neppure la giustificazione, offerta dal MARIN nel corso del suo esame e ripresa dal suo difensore in sede di discussione (cfr. pag. 75 verbale stenotipico 30.9.2022), secondo cui egli non si sarebbe dilungato al riguardo col Gronchi in quanto la conversazione verteva sui consigli da chiedergli per organizzare la propria difesa nella causa intrapresa dinanzi al giudice del lavoro: tale ultimo argomento ha in realtà solo sfiorato la conversazione in quanto subito rinviato a un loro successivo incontro in Toscana, che i due fissavano proprio in occasione di detta telefonata. Il MARIN nel suo esame (cfr. pag. 23 verbale stenotipico 16.6.2020) sostiene poi di avere riferito al Gronchi del "disvelamento" in altri contesti ma trattasi di circostanza completamente sfornita di prova.

2. Il tribunale – cfr. pag. 466 e ss. sentenza gravata - ha opportunamente evidenziato come i colleghi della Divisione Crediti Sandro Re, Antonio Repetto, Paolo Senigaglia, Massimo De Bortoli, menzionati (cfr. pagg. 108-109 del verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020) dal teste Ambrosini quali persone che egli aveva reso a vario titolo partecipi del riferito "disvelamento" agli ispettori, abbiano viceversa tutti negato di essere stati relazionati in tali termini dall'Ambrosini (mentre quest'ultimo, anche nella successiva deposizione da lui resa l'8.3.2022 nell'ambito del separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele, ha insistito sul suo assunto, finanche sostenendo che il MARIN "*chiese ai colleghi della segreteria crediti, che era un'unità che dipendeva dal collega Sandro Re dell'analisi, di stampare le pratiche e i fidi di garanzie di tutti quanti questi primi 30 soci. So che i colleghi portarono il carrello su nell'ufficio degli ispettori.*": cfr. pag. 49 del relativo verbale stenotipico).

Sul punto il gravame non si confronta adeguatamente con la motivazione del collegio berico, limitandosi di fatto ad estrapolare, citandoli alle pagg. 105-107 dell'atto di appello, stralci assai parziali della deposizione del solo teste De Bortoli (la quale nella sua interezza occupa le pagg. 56-75 del verbale stenotipico d'udienza 19.12.2019) e obliterando gli ulteriori passi della medesima deposizione, illuminanti per chiarezza, citati - per esteso - alle pagg. 467-469 della gravata sentenza, oltre a trascurare totalmente quanto dichiarato al riguardo dai testi Re, Senigaglia e Repetto.

Tra l'altro osserva questa Corte come lo stesso teste Ambrosini, nelle battute conclusive del suo esame dibattimentale nel primo grado del presente giudizio (cfr. pagg. 79-80 del verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020), modifichi – rispondendo alle domande del presidente del collegio - le sue precedenti affermazioni in ordine alle asserite rivelazioni da lui fatte al collega Sandro Re, ridimensionandole in misura sostanziale.

3. Il tribunale ha opportunamente evidenziato come, tra le plurime contraddizioni nelle quali è incorso il teste Ambrosini, vi sia quella riguardante l'assenza di ogni cenno al preteso "disvelamento delle 14 posizioni correlate" nell'intervista da lui data all'*internal audit* nell'agosto 2015 e il fatto che dapprima – cfr. pag. 114 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020 - egli abbia cercato di motivarla con l'asserito carattere "veloce" del relativo colloquio intercorso con il responsabile dell'*audit* Massimo Bozeglav, tale da non avergli consentito di riferirgli tutto quanto a sua conoscenza, salvo poi – cfr. pag. 85 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020 – mutare radicalmente impostazione, contraddicendosi *in toto*, e sostenere che in realtà egli aveva puntualmente riferito al Bozeglav in ordine al "disvelamento" ma che questi nulla scrisse.

Infine, nella deposizione da ultimo resa in data 8.3.2022 nell'ambito del separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele (cfr. in particolare le pagg. 56-59 del relativo verbale stenotipico), l'Ambrosini, forse consapevole dell'insanabile contraddizione nella quale era caduto due anni prima deponendo quale teste nel presente giudizio, ha tentato – così facendo, però, risultando viepiù palesemente contraddittorio - di sostenere al tempo stesso, con l'obiettivo di contemperarle, la tesi dell'estrema "velocità" del suo colloquio con Bozeglav (dovuta all'avere questi avuto ben 70 interviste da condurre in un ristretto lasso di tempo), con conseguente mancanza del

"*tempo materiale*" per poter riferire tutto al responsabile dell'*internal audit,* e la tesi, con essa confliggente, dell'omissione posta in essere da parte dello stesso Bozeglav il quale non avrebbe riportato per iscritto tutto quanto pur riferitogli a voce dall'intervistato (al che il P.M. esaminante si è ritrovato a tentare, per vero senza apprezzabile successo, di ricondurre ad unità tale intrinsecamente contraddittoria deposizione, v. pag. 57 *ibidem*: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Però, Ambrosini, io voglio sapere: lei in quel contesto non ha riferito di questi tre episodi perché non ha avuto il tempo o perché invece li ha riferiti ma Bozeglav non li ha scritti? Sono due cose differenti. Io vorrei capire qual è delle due*").

4. Nella nuova deposizione resa l'8.3.2022 nel separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele il teste Ambrosini si dimostra, in effetti, non meno contraddittorio e non meno "debolmente attendibile" di quanto già egli non si fosse rivelato nell'esame reso nel primo grado del presente giudizio, entrando peraltro anche in parziale, ma significativa, contraddizione con affermazioni rese dallo stesso imputato MARIN.

A puro titolo esemplificativo si noti come l'Ambrosini ivi fra l'altro sostenga (cfr. pag. 41 deposizione 8.3.2022):

a) che "*(...) Intanto Marin viene contattato dagli ispettori per avere l'elenco dei primi 30 soci. Marin si fa dare l'elenco dei primi 30 soci. Questo il giorno dopo che avevamo visto Cattaneo-Luisetto, quindi il giorno del colloquio con Sorato. Fa stampare dalle colleghe della segreteria le pratiche di fido piuttosto che i fidi di garanzie di queste posizioni, che i colleghi portano su con il carrello sempre, e va a parlarne con gli ispettori*", laddove in realtà si è visto come finanche il MARIN sostenga di avere <u>personalmente</u> discusso *funditus* con gli ispettori solo una minimale frazione di tali posizioni delegando il resto allo stesso Ambrosini e/o, in parte, a taluni subalterni del predetto (a maggior ragione dunque risulta inattendibile l'Ambrosini allorquando – cfr. in particolare pag. 49 della sua deposizione 8.3.2022 cit. – giunge ora ad affermare - per la prima volta, come evidenziato dalla stessa difesa MARIN nei suoi motivi nuovi d'appello - qualcosa che nemmeno il MARIN si è in realtà mai lontanamente spinto a sostenere nelle dichiarazioni da lui rese nel corso del presente giudizio, ossia che il predetto imputato avrebbe personalmente "*visto i movimenti del conto corrente con il dottor Sansone, dal dottor Sansone*" relativamente alle posizioni Elan, Bragagnolo Furio e Tesoro Savino, riferendo poi un tanto all'Ambrosini);

b): che "*(...) sempre quel giorno dopo, che era il 5 luglio, mi arriva un'ulteriore e-mail da parte del dottor Sansone, il quale mi dice: "Come già fatto anche per le posizioni precedenti mi fornisca anche qua data acquisto e provvista, anche sulle posizioni Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro".*

Qui il teste Ambrosini, attribuendo al Sansone l'espressione "***Come già fatto anche per le posizioni precedenti mi fornisca anche qua***", pare voler alludere a una già avvenuta consegna, con conseguente consultazione completa da parte del *team* ispettivo o comunque da parte di Gennaro Sansone, quanto meno degli incartamenti riguardanti le posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Furio (oggetto, come si è visto *supra*, di una specifica e-mail inviata all'Ambrosini dallo stesso Sansone alle ore 15.47 del 4.7.2012). Tuttavia il teste Ambrosini, in questa sua nuova deposizione, non riporta affatto in modo fedele il contenuto della da lui citata nuova e-mail inviatagli dal Sansone alle ore 18.12 del 5.7.2012 (doc. 509 del P.M.), che è invece il seguente, del tutto anodino ed anzi tale da indurre già di per sé a ritenere che la richiesta precedente fosse – quanto meno per il momento - ancora rimasta inevasa: "*Buonasera.* ***A integrazione della precedente richiesta*** *di pari oggi* ***La prego di inserire anche i seguenti nominativi****: Torzilli Mauro, Bufacchi Sandro*".

Anzi osserva al riguardo la Corte come in atti vi sia l'evidenza documentale del contrario di quanto afferma sul punto il teste Ambrosini, posto che a tale data non si disponeva in realtà nemmeno delle copie degli ordini di acquisto delle azioni detenute da ognuno dei nominativi anzidetti, trattandosi di operazioni più risalenti nel tempo rispetto alla Cattaneo-Luisetto e, quindi, da recuperare in archivio. Eloquenti sono in tal senso i docc. 511 e 512 del P.M., corrispondenti ad altrettante e-mail inviate all'Ambrosini (e in copia al MARIN) da Filiberto Romio, responsabile della Gestione Soci:

- doc. 511: e-mail inviata da Romio Filiberto in data 6 luglio 2012 alle ore 12.02: "*Claudio, Vi fornisco solo ora le copie degli ordini di acquisto richieste in quanto la documentazione relativa alle operazioni del 2010 è presso il nostro magazzino di Alte di Montecchio Maggiore e i tempi di recupero non sono immediati. In allegato quindi copia degli ordini di acquisto di: - Elan Srl per 320.000 azioni (...); - Bragagnolo Furio per 160.000 azioni (...); - Tesoro Savino per 176.500 azioni (...)*";
- doc. 512: e-mail inviata da Romio Filiberto in data 9 luglio 2012 alle ore 17.03: "*Claudio, Vi fornisco le copie degli ordini di acquisto richieste che trattandosi di operazioni del 2010 sono presso il nostro magazzino di Alte di Montecchio*

Maggiore: Bufacchi Sandro per n. 81.000 azioni (...); Torzilli Mauro per n. 81.000 azioni (...)".

5. Le considerazioni ora svolte rendono dunque viepiù inattendibile l'intera deposizione del teste Ambrosini sul c.d. "disvelamento delle 14 posizioni correlate", incluso – lo si ribadisce - l'assunto (cfr. pagg. 41 e 49 verbale stenotipico 8.3.2022 cit.) secondo cui, in relazione alle posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Furio, non soltanto sarebbero stati consegnati agli ispettori i relativi fascicoli integrali in formato cartaceo ma altresì lo stesso MARIN gli avrebbe riferito di averne ampiamente discusso a voce con l'ispettore Sansone, per giunta esaminandone i movimenti di c/c assieme a quest'ultimo (il quale, per parte sua, ha sempre recisamente negato in sede dibattimentale la veridicità di tutte queste circostanze).

Non appare inutile ricordare nuovamente, al riguardo, come finanche lo stesso MARIN, con ciò di fatto sconfessando sul punto tali ultime "inedite" affermazioni dell'Ambrosini, sostenga sì – da un lato - di avere, con l'ispettore Sansone, personalmente parlato della posizione Cattaneo-Luisetto, nonché di avergli personalmente svelato in termini generici a voce, riservandosi di documentarglielo, che complessivamente 14 posizioni nella lista dei primi 30 soci (da lui consegnata, a suo dire, anche a mano in formato cartaceo) corrispondevano a finanziamenti correlati, ma abbia escluso – dall'altro lato – di avere mai avuto, al di là di questo, altre interlocuzioni dirette e personali sullo specifico argomento con il Sansone (cfr. pag. 76 esame MARIN 11.6.2020: "*Poi lui* [Sansone] *ha fatto tutto con il dottor Ambrosini; io dalla consegna del 5 luglio sera, di tutto quello che è stato fatto, di azioni con finanziamenti per acquisto azioni non ho più parlato con loro, ho seguito tutti gli altri tipi di pratiche ordinarie o crediti anomali o quant'altro.*").

6. Manca, in ogni caso, una qualunque attestazione dell'invocata consegna agli ispettori dei fascicoli cartacei concernenti le posizioni oggetto del preteso "disvelamento", laddove esistevano viceversa in BPVi precise istruzioni – già seguite durante le precedenti ispezioni e nuovamente impartite nel corso dell'ispezione del 2012 - circa la necessità, in caso di consegna di documenti in formato cartaceo, di predisporre un apposito elenco in formato Word ove andavano annotati "*i documenti consegnati, la data di consegna e l'ispettore al quale gli stessi sono stati consegnati*"; si veda al riguardo, *sub* doc. 500 del P.M., la dettagliata e-mail inviata in tal senso alle ore 10.11 del 31.5.2012 da Massimo Bozeglav, responsabile dell'*internal audit* (che aveva in carico la

gestione del disco-*directory* riservato a Banca d'Italia), a tutti i vertici dirigenziali di BPVi nonché ad alcuni fra i loro diretti subalterni fra cui lo stesso Claudio Ambrosini.

7. per la verità, ferma restando l'assenza di riscontri circa l'assunto dell'imputato MARIN e del teste Ambrosini (inattendibili entrambi sul punto per tutto quanto sin qui detto e finanche, da ultimo, in parziale contraddizione reciproca) riguardo a una parallela consegna in formato cartaceo dei relativi incartamenti agli ispettori, lo stesso teste Ambrosini nella seconda parte della sua deposizione resa nel primo grado del presente giudizio, durante il controesame condotto dal difensore della Banca d'Italia avv. Ceci (cfr. pagg. 57-59 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020), ha finito con il riconoscere che, di fatto, egli non sa se in concreto il caricamento in formato digitale, all'interno del disco/*directory* della Banca d'Italia previa loro scannerizzazione, dei fascicoli afferenti alle quattordici posizioni "baciate" *de quibus* (caricamento invocato dall'imputato MARIN come avvenuto) abbia realmente avuto mai luogo[105]. Né certo può bastare l'assenza in atti di solleciti

[105] Cfr. pagg. 57-59 verbale stenotipico d'udienza 13.2.2020 : *"TESTIMONE AMBROSINI – È una cosa che poi ho cercato io stesso di verificare per cercare il tutto in quei giorni. Allora, quella settimana là, la collega Valente Rosa, che caricava sempre, era assente per ferie, i caricamenti li ha fatti una collega nuova, e io c'ho l'evidenza – perché qua mi son preso le e-mail di questi famosi giorni per avere la cronologia in testa – la collega mi chiede: "Buongiorno, Claudio. Con la presente sono a richiederti l'abilitazione all'accesso alla cartella di cui all'oggetto – l'oggetto era "Abilitazione accesso disco comune, cartella documenti Bankit per consegna" – in modo da poter inserire i documenti consegnati in data 4/07/2012 da parte del dottor Marin, dove poi c'era anche dentro quel Cattaneo-Luisetto. E io gli dico: "Sei autorizzata". Dopodiché, io dico a lei: sei autorizzata, il problema è che dopo lei non dovrebbe aver caricato, aggiornato questo elenco perché per la prima volta andava a fare 'sta roba qua, purtroppo. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Però l'elenco 30 soci c'è caricato, lo dice Bozeglav. TESTIMONE AMBROSINI – L'elenco 30 soci... PARTE CIVILE, AVV. CECI – Bozeglav poi dice: abbiamo caricato l'elenco 30 soci, e lo dice il 5. TESTIMONE AMBROSINI – L'elenco 30 soci c'è in questa lista, là ho la segretaria che chiede l'autorizzazione a me di caricare, io le dico: sei autorizzata, dopodiché non appare in questo elenco. Se ci fosse la directory coi dati dentro. (Intervento fuori microfono) PARTE CIVILE, AVV. CECI – Non so chi è Valente. Esatto, qual è la segretaria? TESTIMONE AMBROSINI – Della Divisione Crediti. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Signori Daniela è la Segretaria Divisione Crediti? TESTIMONE AMBROSINI – Sì. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Ma l'ha mandata Bozeglav questa documentazione? Perché se era Bozeglav che caricava, cioè chi, era Bozeglav nell'interno dell'Audit... TESTIMONE AMBROSINI – Io penso di sì perché... - PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Io faccio opposizione, però, perché qui si vuol suffragare l'idea che il teste non sia credibile perché... PRESIDENTE – Avvocato, stiamo cercando.... PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Il teste sta dicendo che ha dato istruzioni per caricare, se poi terzi non hanno caricato, non capisco il teste che respon... PRESIDENTE – Avvocato, per favore, per favore! PARTE CIVILE, AVV. CECI – Sto cercando di capire dov'è finita questa documentazione. - PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Ma abbiamo capito tutti. PRESIDENTE – Avvocato, per favore. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Non ho capito l'interesse vostro. Quindi, comunque, lei ha dato questa autorizzazione... TESTIMONE AMBROSINI – Io ho dato l'autorizzazione perché caricasse questo nel disco comune, dopodiché bisognerebbe vedere dentro il disco comune. E lei ha ragione, non c'è in questo elenco. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Comunque, lei è destinatario di questa e-mail di agosto 2015, quindi non si è reso conto che non c'era quella documentazione? TESTIMONE AMBROSINI – Ma io, Signora, Dottoressa, Avvocato, non mi son*

alla consegna degli incartamenti da parte di Banca d'Italia a far ritenere provata la consegna stessa, come invece pare adombrare la difesa a pag. 116 dell'atto di appello.

8. Il tribunale ha poi evidenziato che la testimonianza dell'ispettore Gennaro Sansone, diversamente da quella del funziionario Claudio Ambrosini, risulta complessivamente riscontrata - benché anch'essa parzialmente contraddittoria - da quelle, più lineari e prive di aporie, rese da tutti i suoi colleghi del *team* ispettivo.

La difesa al riguardo obietta che i predetti sarebbero parimenti inattendibili perché comunque tutti appartenenti a Banca d'Italia e dunque portatori di un ben preciso interesse a non vedere accertata una loro eventuale responsabilità per negligenza o, peggio, connivenza nell'esercizio dell'attività ispettiva. In contrario già basti osservare che tra i suddetti testi ve ne sono due i quali all'epoca dell'ispezione di Banca d'Italia del 2012 erano semplici tirocinanti, ossia recenti vincitori di concorso affidati ai colleghi più anziani in qualità di *tutor*/supervisori: trattasi di Ferraro Francesco (del quale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento, ex art. 493 comma 3 c.p.p., il verbale delle s.i.t. rese il 15.11.2018) e Bregantin Luca (che nel suo esame dibattimentale – cfr. pagg. 41-54 del verbale stenotipico d'udienza 23.1.2020 - ha fra l'altro dettagliatamente illustrato come fosse strutturato il tirocinio suo e del collega Ferraro). Ebbene, nessuno dei due testi in questione ha riferito – benché siano state loro rivolte puntuali domande sull'argomento - di avere affiancato l'ispettore Sansone nell'assistere a una qualsivoglia conversazione tra il predetto e un esponente della banca in cui il tema fosse quello degli acquisti di azioni da parte di soggetti con provvista attinta da finanziamenti. Per converso il teste Ambrosini – ribadendolo poi nel separato giudizio n. 1031/20 R.G. - 5628/15 R.G.N.R. ancora pendente nei confronti di Sorato Samuele: cfr. pag. 43 del relativo verbale stenotipico 8.3.2022 - proprio questo ha affermato nel suo esame dibattimentale.[106]

---

mica messo a spuntare tutto quello che c'era dentro, tutte queste pagine qua, tutta questa roba. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Va bene, basta. Chiuso l'argomento."

[106] Cfr. deposizione Ambrosini, pagg. 95-96 verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020: *"Queste posizioni iniziano a essere viste da parte degli ispettori, e il giorno 3 di luglio successe che il responsabile, colui che seguiva le posizioni* in bonis *del team ispettivo, dottor Sansone, mi chiamò all'ora di pranzo per dirmi: "Si guardi bene i movimenti di conto di questa posizione* [Cattaneo-Luisetto] *e poi venga su da me". Io guardai i movimenti, l'operazione era molto semplice, e andai su per dargli la risposta... una risposta: per parlare, e trovai che era andato a pranzo, e gli scrissi una e-mail indicando che a mia volta sarei stato a pranzo dalle 14 alle 14:30 e che poi sarei andato subito di nuovo su da lui. Alle 14:30 andai subito dal dottor*

9. Per parte sua il teste ispettore Gennaro Sansone, giudicato dal tribunale berico come parimenti "debolmente attendibile", in effetti può meritare tale valutazione – e peraltro, come già detto, a differenza del teste Ambrosini il tenore delle affermazioni da lui rese in dibattimento risulta riscontrato da plurimi elementi, ben evidenziati dal giudice di prime cure - per il fatto di non aver saputo dare adeguato conto di talune apprezzabili discrasie riscontrate tra le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle rese a s.i.t. durante le indagini preliminari nel 2016 e nel 2017.

Vero è infatti che, tanto nell'esame da lui reso nel primo grado del presente giudizio il 21.1.2020 – cfr. ad es. sue pagg. 61 e 65 - quanto nella nuova deposizione da lui resa il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente nei confronti di Sorato Samuele – cfr. ad es. sue pagg. 80-81 e 89 -, l'ispettore Sansone si è di volta in volta giustificato, a fronte delle contestazioni mossegli, replicando di non essere stato lucido al cospetto degli inquirenti e/o di essere giunto impreparato dinanzi ad essi per non avere egli riletto neppure la relazione ispettiva e/o di non avere correttamente inteso quanto richiestogli e/o di essersi spiegato male.

Nondimeno va qui evidenziata la piena congruenza tra il tenore dell'esame dibattimentale reso dal teste Sansone il 21.1.2020 e quello dell'esame

---

Sansone e lui era assieme a un altro collega. Di solito, lui era sempre in team con il dottor Luca Bregantin, perché in quel team ispettivo c'erano due ispettori alla prima esperienza, il dottor Luca Bregantin e il dottor Francesco Ferraro, e quando parlai con lui c'era un altro collega, che ritengo che fosse Bregantin, però non escludo che fosse stato Ferraro. Comunque, finché parlai di questa posizione, l'altro collega giovane ascoltava perché, praticamente, c'era il tavolo del dottor Sansone, e qua a fianco c'era il tavolo del dottor Sica, che aveva sempre a fianco un altro collega giovane, mentre in fondo alla stanza c'era il tavolo del dottor Testa. Andai dal dottor Sansone e dissi che con questa operazione il fido venne utilizzato per comprare le azioni, perché avevamo di fronte la posizione Cattaneo-Luisetto, dove avevamo una pratica elettronica di affidamento aperta il 19 dicembre del 2012, deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione il 20 dicembre del 2012, per l'importo di 21 milioni di euro di affidamenti, come fidi di cassa, con la solita dicitura generica "per cogliere opportunità d'investimento mobiliare e immobiliare", e il giorno 30 dicembre del 2012 c'era un addebito di 20.038.400 euro per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza. Il dottor Sansone, prima di avere la risposta, mi disse: che roba è questa? Io gli spiegai. E allora mi dice: e che mi dice? E allora gli dissi: è che qua non so su questa operazione – rifacendomi a quanto mi disse anche il dottor Danesin nel passaggio di consegne – non so se a questa operazione si applica o meno il 2358 (...).- PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il dottor Sansone che disse? TESTIMONE AMBROSINI – Che io, inizialmente, gli avevo detto che capitava che dopo la delibera del fido i clienti compravano queste azioni, lui voleva vedere l'ordine di acquisto; poi, nella serata, verso le 17:30, gli portai questo ordine di acquisto, e lui, quando vide che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Parliamo sempre di Cattaneo Luisetto? TESTIMONE AMBROSINI – Di Cattaneo-Luisetto, sì. E lui, quando vide che c'era un ordine di acquisto antecedente alla pratica elettronica di affidamento, disse: c'era già l'intenzione a monte, prima ancora della delibera, di comprare queste azioni. Questa è stata la considerazione. E, quando parlai con lui di questa operazione, siccome la cosa non era definita, gli feci anche presente che sui primi clienti della banca affidati, su quelli più grossi, erano palesi queste tipologie di operazioni. Gli dissi questo e poi me ne tornai nel mio ufficio.".

dibattimentale da lui reso il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente a carico di Sorato Samuele, che nulla ha di fatto aggiunto o modificato, sotto tale profilo, rispetto alla sua deposizione originaria: in entrambe le sedi dibattimentali il teste Sansone, esponendo una versione dei fatti sempre intrinsecamente coerente benché, come detto, solo parzialmente tale se rapportata ad alcuni passi delle s.i.t. rese nel 2016-2017, ha affermato in estrema sintesi:

a) che il circoscritto oggetto dell'ispezione 2012 non verteva in alcun modo sul patrimonio bensì esclusivamente sul rischio di credito dell'intero gruppo BPVi, con l'incarico di vagliare le posizioni in sofferenza, quelle ad incaglio e infine quelle classificate dalla banca come *in bonis* ma eventualmente suscettibili di essere spostate – previa verifica ispettiva - in una delle altre due categorie; il tutto anche alla luce della peculiarità di BPVi rappresentata dallo squilibrio del rapporto fra impieghi, ossia finanziamenti erogati, e raccolta (squilibrio che avrebbe reso indispensabile attuare da un lato il *deleveraging*, ossia la riduzione del rapporto impieghi/raccolta, e dall'altro lato il *repricing*, ossia la riduzione degli impieghi accordati ai grossi clienti Corporate e Large Corporate e l'incremento degli impieghi accordati ai maggiormente redditizi clienti rientranti nelle categorie Small Corporate e Mid-Corporate), sottolineando egli in più occasioni come né il *team* ispettivo né tantomeno un singolo ispettore avessero comunque il potere di estendere unilateralmente il perimetro dell'ispezione siccome delineato nella lettera d'incarico a firma del Governatore di Banca d'Italia;

b) che tali circoscritte finalità ispettive giustificavano di per sé sole non soltanto il tenore della richiesta, evasa da BPVi, della lista dei primi 30 soci per numero di azioni detenute (trattandosi, e la spiegazione è in sé plausibile, di cercare di verificare l'eventuale esistenza di soci che di fatto godessero, proprio in quanto detentori di cospicui pacchetti azionari, di trattamenti di favore, con conseguente possibile emersione di un allentamento degli *standard* creditizi nei confronti di soggetti viceversa non meritevoli) ma altresì il tenore delle sopra citate e-mail inviate dallo stesso Sansone nelle date del 4 e 5 luglio 2012. Il teste ha più volte ripetuto che le richieste da lui ivi formulate, lungi dall'avere a che fare con verifiche patrimoniali in realtà escluse dal perimetro dell'ispezione, non modificabile unilateralmente a sua discrezione, erano finalizzate esclusivamente all'esigenza di disporre di un *set*

informativo più ampio circa la meritevolezza del credito, interessando all'uopo verificare da quanto tempo i detentori di cospicui pacchetti azionari rivestissero la qualità di socio e di quale provvista essi avessero potuto concretamente disporre per riuscire ad acquisire un numero sì rilevante di azioni; ancora una volta, però, tutto questo, a detta del Sansone, serviva esclusivamente per vagliarne la personale solidità in termini di merito creditizio nonché per escludere l'eventualità di trattamenti di favore a loro vantaggio, non già ad altri fini; tale spiegazione, come detto, è in sé plausibile;

c) che comunque le poche e-mail di cui ai docc. 508-510 del P.M. facevano parte di un numero infinitamente maggiore di analoghe comunicazioni da lui complessivamente inviate a mezzo posta elettronica nel corso di un'ispezione sul rischio di credito che lo portò ad esaminare in tutto ben 400 posizioni circa, il che fra l'altro non lo pone, a suo dire, in alcun modo in grado di riferire in quali specifici casi egli si fosse concretamente avvalso della possibilità (che pure era stata genericamente messa a disposizione del *team* ispettivo, come riconosciuto dal teste, cfr. pag. 59 esame dibattimentale Sansone del 21.1.2020) di interrogare *online* gli estratti conto;

d) che anzi egli non serba memoria del perché avesse chiesto approfondimenti, nelle citate e-mail del 4-5 luglio 2012, proprio con riguardo alle posizioni individuali ivi nominativamente indicate (il teste Sansone si è diffuso in maniera particolarmente ampia su tale tema alle pagg. 82-93 della deposizione da lui resa il 18.3.2022 nel separato giudizio a carico di Samuele Sorato; nello stesso senso cfr. peraltro già le pagg. 110-111 e 116 della deposizione 21.1.2020 resa nel presente giudizio); il tutto fermo restando che – a suo dire – talvolta venivano presi anche dei nominativi a caso e che comunque egli non crede di avere, di fatto, esaminato alcuna documentazione attinente a quelle particolari posizioni specifiche. Ed invero il teste Sansone - cfr. in particolare le pagg. 91-93 della deposizione 18.3.2022 cit. nel separato giudizio a carico di Samuele Sorato, acquisita nel presente grado di appello - ha sostenuto non essere in realtà affatto insolito che una iniziale richiesta di approfondimento documentale formulata dal *team* ispettivo possa rimanere non evasa, in tutto o in parte, dalla banca ispezionata senza che ciò abbia riflessi apprezzabili sulla capacità dell'ispezione di giungere

esaustivamente a compimento, qualora si tratti di elementi utili ma non indispensabili all'uopo;

e) che egli non ricorda di avere avuto né con il MARIN né con il suo subalterno Ambrosini conversazioni vertenti sull'esistenza di una prassi di finanziamenti correlati (e in ogni caso – sempre a detta del teste Sansone: cfr. ad es. pag. 100 della deposizione 18.3.2022 cit. - egli di certo non avrebbe mai intrattenuto da solo siffatte conversazioni poiché ciò esulava dal suo collaudato *modus operandi* in sede ispettiva; si ricordi al riguardo che nessuno dei componenti il *team* ispettivo, inclusi i due tirocinanti, ha affermato di avere assistito a conversazioni siffatte);

f) che egli in effetti non ebbe alcuna contezza dell'esistenza di una siffatta prassi di finanziamenti correlati fino a quando non fu sentito per la seconda volta – il 17 marzo 2017 - dagli inquirenti, i quali (il teste Sansone lo ribadisce più e più volte in entrambe le deposizioni da lui rese, quella del 21.1.2020 nel presente giudizio e quella del 18.3.2022 nel separato giudizio a carico di Sorato Samuele) lo spiazzarono – in un'occasione, cfr. pag. 54 della deposizione 21.1.2020, egli usa l'icastica espressione "*cascato dal pero*" – sottoponendogli in visione documenti da lui indicati come sicuramente mai visti in precedenza; trattasi di documenti relativamente ai quali il P.M. in udienza nel presente giudizio, cfr. pag. 55 deposizione 21.1.2020 cit., ha precisato a sua volta trattarsi della "*documentazione consultata dai Consulenti del Pubblico Ministero inerente alle posizioni Cattaneo, Tesoro, Savino, Elan, mi pare anche Bufacchi e Torzilli*".

Oltre alle pagg. 54-55 della deposizione Sansone del 21.1.2020, appena citate, cfr. altresì nello stesso senso le pagg. 87-88 e 98 *ibidem*. Sempre nello stesso senso si vedano le pagg. 94-95 della deposizione Sansone del 18.3.2022 (in questo caso il P.M. in udienza – cfr. pag.94 *ibidem* – ha precisato a sua volta che "*quello che fu esibito al Teste nel 2017 non è quello che viene richiesto in quella famosa ormai e-mail del 2012*").

10. Rimane, in ultima analisi, insuperato il dato documentale, preciso e puntuale nella sua nuda essenzialità, evidenziato dalla parte civile Banca d'Italia al paragrafo 4., pag. 16, delle sue note di replica depositate in primo grado, il cui tenore sul punto - una volta esaminata in concreto la lista *de qua*, in atti quale allegato al carteggio via e-mail *sub* doc. 508 del P.M. – non può che essere condiviso da questa Corte: "*(...) la lista dei 30 principali soci (...)*

resta l'unico documento agli atti del processo e dalla stessa, come è evidente, non è ricavabile alcuno degli elementi fattuali idonei ad evidenziare il fenomeno nel suo complesso, ma neppure la correlazione dei finanziamenti con l'acquisto delle azioni per quelle specifiche posizioni (...) di tutta la documentazione che Ambrosini asserisce essere stata consegnata all'ispettore Sansone in proposito non vi è alcun riscontro, addirittura non se ne trova neppure traccia nell'elenco della directory *che riporta i documenti forniti in ordine cronologico a tutti gli ispettori nel corso degli accertamenti del 2012 (...)*".

Non esiste infatti, con riguardo ai documenti oggetto del preteso "disvelamento", alcuna comunicazione di tenore analogo al doc. 566 del P.M., corrispondente alla e-mail inviata al *team* ispettivo di Banca d'Italia il 5.7.2012 ad ore 9.04 dal responsabile dell'*internal audit* Massimo Bozeglav (addetto alla gestione del disco-*directory* dedicato al suddetto *team)* con la quale si segnalava appunto che "*nella directory dedicata sotto Direzione Crediti Ordinari*" era stata inserita la lista dei primi 30 soci per numero di azioni detenute.

La tesi difensiva non trova riscontri neppure nelle plurime intercettazioni telefoniche di conversazioni intrattenute nel corso del mese di marzo 2017 (come detto fu in tale mese, precisamente il giorno 17, che il teste fu, per la seconda volta in un anno, sentito a s.i.t. dai Pubblici Ministeri vicentini) dall'ispettore Gennaro Sansone con vari interlocutori, riportate alle pagg. 701 – 737 della perizia di trascrizione.

Trattasi in particolare delle seguenti conversazioni:

- n. progr. 19 del 14.3.2017 ad ore 12.19.39 tra Gennaro Sansone e "Carmelo" [presumibilmente trattasi di Carmelo Barbagallo, all'epoca capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia] (pagg. 724-729 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del Sansone; ivi quest'ultimo, che ha ricevuto la seconda convocazione in Procura, lo annuncia al suo interlocutore che poi gli chiede notizie di altra ispezione al momento in corso;
- n. progr. 115 del 19.3.2017 ad ore 20.22.20 *sub* RIT 54/17 tra Gennaro Sansone e Giampaolo Scardone, capo *team* dell'ispezione di Banca d'Italia del 2012 (pagg. 701-707 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza dello Scardone; la medesima conversazione – della quale il Sansone invero conserva un ricordo quanto mai sbiadito per non dire nullo: cfr. pagg. 90-92 verbale stenotipico d'udienza 21.1.2020 - appare anche, *sub* RIT 55/17, con

il n. progr. 276 del 19.3.2017 (pagg. 710-716 perizia trascrizione), come intercettata sull'utenza del Sansone; ivi quest'ultimo annuncia allo Scardone di essere stato convocato, due giorni prima, per la seconda volta in Procura a Vicenza, al che il suo interlocutore gli replica di esserlo stato per la terza volta e che continuerà a ripetere agli inquirenti sempre le stesse cose già dette loro nelle precedenti occasioni perché altro non vi è da dire. Sansone e Scardone si confermano a vicenda che la loro era stata unicamente un'ispezione sul credito, come tale inidonea a svelare aspetti critici sul ben diverso piano del patrimonio ["*... Gennaro: dei file, delle cose. Poi se... se... cioè, francamente, quello che io ho continuato a... ho detto una volta, l'ho detto pure l'ultima volta che quella è un'ispezione sul credito, eh, insomma. – Giampaolo: Eh, certo. - Gennaro: Perché il discorso è che... qua le azioni comprate con i prestiti della banca... – Giampaolo: Eh. – Gennaro ...capitale finanziato. Però noi (inc.) sul credito, insomma, se il cliente andava bene tanti approfondimenti non è che... – Giampaolo: No, assolutamente no. – Gennaro (Inc. voci sovrapposte). – Giampaolo: Assolutamente no. Ma poi credo che quel problema lì sia un problema che sia maturato prevalentemente dopo, cioè dopo le grandi... per effetto della grande ripatrimonializzazione, dopo la (inc.) e dopo... Cioè, non so neanche quanto fosse diffuso, perché non abbiamo fatto degli approfondimenti specifici su quel tema lì. Pronto?... – Gennaro: (Breve interruzione) dei clienti, anche quelli famosi, tipo... erano in due, insomma, poi gli altri francamente non è che mi posso ricordare nomi, cose. Poi in questo caso non tieni un file, non tieni una cosa scritta... – Giampaolo: Appunto. Appunto ...*]";

- n. progr. 281 del 19.3.2017 ad ore 20.33.11 tra Gennaro Sansone e "Gaetano" (pagg. 717-723 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del Sansone; il "Gaetano", come chiarito dal teste Sansone in sede di esame (cfr. pagg. 70 e ss. verbale stenotipico 21.1.2020), è Gaetano Parisi, collega ispettore di Banca d'Italia (nonché consulente della Procura di Vicenza ma il teste Sansone esclude – v. pag. 70 *ibidem* - di essere stato a conoscenza di tale ultima circostanza all'epoca della conversazione, benché avesse inteso che il Parisi stava in qualche modo occupandosi in quel momento proprio di BPVi: "*... E ne ho parlato con il collega, il dottor Gaetano Parisi, io francamente non sapevo... sapevo che il collega si stava occupando della Vicenza, di queste operazioni, non sapevo a che titolo, poi l'ho scoperto dopo*"). Anche in questo caso il Sansone sottolinea a più riprese con l'interlocutore (che concorda con tali sue affermazioni, tanto che Sansone si sente in qualche misura tranquillizzato: cfr. pag. 70 verbale stenotipico 21.1.2020) quale fosse l'oggetto, circoscritto

alla mera valutazione del credito, dell'ispezione 2012, riferendogli altresì succintamente quanto accaduto in Procura il 17.3.2017, chiedendogli cosa fosse frattanto in concreto emerso (rimanendo con ogni evidenza stupito e all'apparenza frastornato nell'apprendere dal Parisi l'entità del fenomeno dei finanziamenti correlati come in quel momento – cinque anni dopo l'ispezione – risultava accertata a tutto il 2012) e chiedendogli altresì consiglio sulla necessità o meno di avvisare della nuova convocazione in Procura, e del tenore delle s.i.t. da lui rese, anche il proprio superiore gerarchico dott. Lattuca: *"(...) V.M.: Ah, io son stato... quando è stato? Venerdì mi hanno chiesto: c'erano un po' di operazioni che... di queste baciate. – Gaetano: Sì. - V.M.: Però io francamente all'epoca non... Cioè, a parte che facendo... facendola sul credito, questi aspetti di capitali, di patrimonio, non li avevamo visti. – Gaetano: Eh certo. - V.M.: Cioè non li abbiamo proprio considerati. Ma io un po' non... veramente non mi ricordavo neanche i nomi... neanche i nomi dei... – Gaetano (Inc. voci sovrapposte). - V.M.: Eh? – Gaetano: Vecchiarella ormai. - V.M: Eh, son cinque anni, quattro anni, cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni baciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta. – Gaetano: No, lì... a noi non ci hanno chiesto niente, sinceramente. Ci hanno chiesto solo di... valutare le singole operazioni. E noi questo abbiamo fatto. - V.M.: Non (inc.) della massa di finanziato quanto era prima e quanto dopo il 2012. – Gaetano: Ma noi abbiamo ricostruito, eh, più o meno... 2012 c'era già... abbastanza... abbastanza, mo' insomma non mi ricordo (inc.) 280, 300 milioni di euro, più o meno. - V.M.: 280? – Gaetano: Eh, più o meno, 280, 300. Non mi ricordo precisamente, ma più o meno questo era l'importo. Ovviamente con gli aumenti di capitale si è saliti... parecchio. - V.M.: Mmh, mmh. – Gaetano: Però (inc.) vecchiare... mi pare... forse 2008/2009 già c'era qualcosa (inc.)... Mah! - V.M.: No, ma lì... cioè, quel... quel capitolo lì non lo aprimmo proprio, cioè non... non la prendemmo proprio in considerazione quella cosa. – Gaetano: Mmh... - V.M.: Cioè... - Gaetano : Lo... se incappavi, cioè non era una cosa... Bisogna che capiti... che ti cade proprio sotto l'occhio, altrimenti non... (inc. voci sovrapposte). - V.M.: La... lavorammo solo sul rischio di credito, insomma, visto che quelli erano pure clienti facoltosi, clienti insomma... – Gaetano: Eh... - V.M.: ... con disponibilità ... tanti approfondimenti non li facemmo... - Gaetano Va buo', tanto... D'altra parte... lì il meccanismo era chiaramente truffaldino, quindi... E' chiaro che era fatto per nascondere. Quindi... non era così banale (...)"*;

- n. progr. 107 del 20.3.2017 ad ore 15.11.57 tra Gennaro Sansone e "Damiano" (pagg. 730-737 perizia trascrizione), intercettata sull'utenza del

Sansone; il "Damiano", come chiarito dal teste Sansone in sede di esame (cfr. pag. 73 verbale stenotipico 21.1.2020), è Damiano Capolupo, collega ispettore di Banca d'Italia, fermo restando che anche di tale conversazione col Capolupo, come già di quella con lo Scardone, il Sansone invero conserva un ricordo quanto mai sbiadito per non dire nullo (v. *ibidem*). In essa ancora una volta il teste Sansone rievoca l'oggetto ristretto (perché circoscritto alla verifica della qualità del credito) dell'ispezione Banca d'Italia 2012, indicandolo come preclusivo di ogni possibile scoperta sul fronte della prassi dei finanziamenti correlati e ricevendo riscontro in tal senso dal suo interlocutore: "(...) *Gennaro: E venerdì sono andato a Vicenza. - Damiano: A Vicenza? - Gennaro: Mmh. - Damiano: Ah, per quell'altra storia. Va beh. - Gennaro: Eh. - Damiano: Ah, ah, ah. - Gennaro: Mi hanno chiesto cose del 2012, francamente non mi ricordavo niente. - Damiano: Mmh, mmh. Sì, mi aveva... Forse mi aveva detto qualcosa Emanuele, che pure lui era stato coinvolto, sì. Comunque... Quindi stai girando, diciamo così.- Gennaro: Eh, ma il problema qua mo' non so, insomma... A Vicenza... noi l'operazione là non l'abbiamo... non l'abbiamo intercettata. Cioè, facendo solo il credito, quell'operazione là, l'impatto sul capitale noi non l'abbiamo proprio calcolato. - Damiano: Eh certo. Va beh, era* out of scope, *cioè... - Gennaro: Eh, speriamo che i Magistrati la pensino così. - Damiano: Mmh, mmh, mmh. - Gennaro: Sennò m'arrestano! - Damiano: Eh, sì. Il tema alcune volte... ci dicono: "I tempi, questo", eh va beh. Poi vai a dire: "Scusate, io avevo quello scopo", e se casualmente vedi una cosa... - Gennaro: Eh, noi le abbiamo viste... insomma, se avevano problemi di credito, se c'erano trattamenti preferenziali... - Damiano: Certo. - Gennaro: Ma non abbiamo fatto (inc. voci sovrapposte)... - Damiano: Ma non lato capitale. - Gennaro: ...operazioni bilanciate, operazioni baciate. - Damiano: Eh sì. Avete visto il lato creditizio, non lato... - Gennaro: Esatto, esatto, esatto. - Damiano: In linea con lo scopo dell'ispezione. - Gennaro: Cioè, era solo sul rischio (inc. pronuncia non chiara) il capitale. Damiano: Certo. Quindi, mah. E hanno chiamato direttamente te? - Gennaro: Eh, hanno chiamato me, pure Giampaolo Scardone. - Damiano: Eh, eh. Ho capito. (...)".*

Il *leit motiv* di tali conversazioni è dunque sempre rappresentato dal Sansone che, turbato dal fatto di essere stato convocato in Procura a Vicenza già due volte nel giro di un anno, ripete ad ogni suo interlocutore (tutti colleghi della vigilanza di Banca d'Italia) esattamente quanto - come si è visto *supra* - riferirà poi, tre anni dopo, in sede di esame dibattimentale nel presente giudizio (ribadendolo, altri due anni dopo, anche nel separato giudizio pendente a carico di Samuele Sorato), ossia: che egli ricordava ben poco

dell'ispezione del 2012 presso BPVi al di là di due singole posizioni peculiari (evidente il riferimento alla posizione Cattaneo-Luisetto); che, in ogni caso quell'ispezione aveva ad oggetto unicamente la verifica della qualità dei crediti, sicché anche le posizioni concretamente esaminate lo erano state unicamente a quel fine; che gli inquirenti in data 17 marzo 2017 gli avevano mostrato documenti, a lui prima ignoti, i quali lo avevano colto di sorpresa rivelandogli una realtà della quale non aveva avuto minimamente modo di rendersi conto in sede ispettiva.

In nessuna di tali conversazioni captate il Sansone confida all'interlocutore di turno di avere visionato, nel corso dell'ispezione 2012, documenti tali da consentire, all'epoca, la scoperta di una prassi di operazioni di finanziamento correlato, o anche soltanto di avere ricevuto a voce informazioni di sorta in tal senso da chi operava in seno a BPVi.

La difesa ha opinato diversamente con riguardo all'inciso "*Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni baciate c'erano*" (conversazione n. progr. 281 del 19.3.2017 tra il Sansone e Gaetano Parisi) ma, contestualizzandolo e considerando la frase pronunciata dal Sansone nella sua interezza ["... *cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni baciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta*"], è evidente che le "*carte*" cui si riferisce nella conversazione n. progr. 281 il Sansone sono – come del resto da lui ribadito, v. ampiamente *supra*, più e più volte nel corso di entrambi i suoi esami dibattimentali (quello reso il 21.1.2020 nel presente giudizio e quello reso il 18.3.2022 nel separato giudizio pendente a carico di Samuele Sorato) - i documenti, a suo dire mai visti fino a quel momento, esibitigli appena due giorni prima dai Pubblici Ministeri vicentini in data 17.3.2017 in occasione delle seconde s.i.t..

Analogamente il "*noi le abbiamo viste*" proferito dal Sansone nel corso della conversazione n. progr. 107 del 20.3.2017 con Damiano Capolupo va contestualizzato ("*Gennaro: Eh, noi le abbiamo viste... insomma, se avevano problemi di credito, se c'erano trattamenti preferenziali...*"), nel senso che – come lo stesso teste Sansone ha spiegato in maniera plausibile e convincente in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 73-74 verbale stenotipico 21.1.2020), "... *io in questa telefonata confermo che noi queste benedette posizioni le abbiamo viste esclusivamente per verificare se c'era un trattamento preferenziale*

a favore dei soci e a detrimento della banca, e se il merito creditizio di quelle posizioni era coerente con la classificazione in bonis. *Questa è la spiegazione alla telefonata*".

Sul tema del preteso "disvelamento" operato dalla Divisione Crediti, attraverso l'imputato MARIN e il suo subalterno Ambrosini, nel corso dell'ispezione Banca d'Italia del 2012 resta infine qui da valutare se e in che termini rivesta un effettivo rilievo l'elemento sopravvenuto rappresentato dalla ricostruzione, effettuata dall'imputato Emanuele GIUSTINI in sede di rinnovazione del suo esame dibattimentale (cfr. in particolare i verbali stenotipici del 15 giugno e del 17 giugno 2022), dell'episodio occorso il 4 luglio 2012 nell'ufficio del D.G. Samuele Sorato, allorquando lo stesso Sorato ebbe a far chiamare il dipendente Claudio Ambrosini, convocandolo ivi – alla presenza di altre persone fra cui Mariano Sommella e, per l'appunto, il GIUSTINI - e apostrofandolo alquanto bruscamente nel chiedergli che cosa avesse egli riferito al *team* ispettivo.

Il difensore del MARIN si è ampiamente diffuso, in sede di discussione finale, su tale sopravvenienza (cfr. al riguardo pagg. 27-32 della memoria conclusiva depositata il 30.9.2022 nonché pagg. 72-75 del coevo verbale stenotipico d'udienza). Secondo la difesa si tratterebbe di un elemento assolutamente determinante in favore della tesi del "disvelamento"; un elemento di per sé stesso idoneo, anzi, a corroborare e suffragare tutto quanto sul punto dichiarato dal MARIN e dal teste Ambrosini.

Così non è.

In tale circoscritto segmento del lungo esame da lui reso in grado di appello Emanuele GIUSTINI, come detto, ricostruisce il concitato confronto del 4.7.2012 tra Sorato e Ambrosini, avvenuto nell'ufficio del Sorato.

Più precisamente:

- a pag. 13 e indi a pag. 70 del verbale stenotipico del 15.6.2022 dell'esame reso in grado di appello da GIUSTINI si legge quanto segue: "*C'è stato un episodio abbastanza critico in cui a Sorato (eravamo in stanza con Sorato) venne riferito che Marin e i suoi uomini avevano rappresentato a Banca d'Italia queste operazioni, e sicuramente al tavolo c'eravamo io e Marin, e forse Turco, con Sorato. E Sorato si è molto innervosito (che è un eufemismo) con Marin e i suoi perché non gli avevano detto, non gli avevano riferito che queste operazioni erano state in qualche modo rappresentate a Banca d'Italia. Questa comunicazione arrivò a Sommella, che era un ex Ispettore Banca d'Italia, e che riferì a Sorato proprio questo fatto. (...) PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – Un'altra domanda in relazione a quanto è*

stato riferito circa il dottor Sorato si sarebbe arrabbiato quando ha saputo che Marin e altri avevano rappresentato a Banca d'Italia alcune operazioni; a che operazioni si riferiva? IMPUTATO GIUSTINI – A una trentina di operazioni baciate che Banca d'Italia aveva chiesto alla Divisione Crediti nelle persone di Marin e Ambrosini da parte, credo, di Sansone; operazioni baciate tipo Cattaneo, se ricordo bene.";

- a pag. 7 e ss. del verbale stenotipico del 17.6.2022 GIUSTINI ribadisce tale narrazione (correggendosi solo con riguardo alla previamente da lui riferita presenza di MARIN, in realtà quel giorno pacificamente assente) dichiarando quanto segue : "*IMPUTATO GIUSTINI – Allora, diciamo che le cose sono andate in questo modo. Non so se mi sono confuso o meno, però ritengo che abbia detto le cose che sto dicendo, però le ripeto per essere estremamente chiaro e preciso. E cioè: ci fu un incontro, in una di queste riunioni di direzione e comitati, con Sorato, e c'era anche Sommella, arrivò una telefonata a Sommella; Sommella parlò con Sorato, e Sorato si innervosì particolarmente perché ci disse che Ambrosini aveva in qualche modo interloquito con Banca d'Italia su una trentina di posizioni baciate. A quel punto Sorato chiese a tutti di chiamare Marin, che non era in Banca, lo chiese a tutti i partecipanti a quella riunione, lo chiese anche a me. Ma Marin era irraggiungibile. A quel punto chiese alla Segreteria di chiamare Ambrosini; Ambrosini entrò della stanza di Sorato e fu maltrattato da Sorato, maltrattato pesantemente perché non si doveva permettere di parlare con Banca d'Italia di queste operazioni. Marin era irraggiungibile, quindi venne chiamato Ambrosini. Questo è il fatto avvenuto nella stanza di Sorato. Non so se intendesse questo, Avvocato. DIFESA, AVV. ROETTA – Sì, perché l'altra volta lei aveva fatto il nome di Marin, non di Ambrosini. Questo è l'appunto che mi ero fatto io. IMPUTATO GIUSTINI – No, no, Marin fu chiamato, ma non partecipò a quell'incontro. DIFESA, AVV. ROETTA – Esatto, l'interlocutore fu Ambrosini. IMPUTATO GIUSTINI – Fu Ambrosini, sì. DIFESA, AVV. ROETTA – Lei ha capito chi era l'autore della telefonata che riceve Sommella e il contenuto della quale viene trasmigrato a Sorato? IMPUTATO GIUSTINI – Uno degli Ispettori di Banca d'Italia, però non so di chi trattasse, perché non disse il nome Sommella. DIFESA, AVV. ROETTA – Però, che fosse uno del team ispettivo è pacifico? IMPUTATO GIUSTINI – È pacifico, sì".*

Ebbene, in realtà il GIUSTINI si limita a riferire ivi i seguenti eventi occorsi in sua presenza e da lui direttamente percepiti:

a) Mariano Sommella riceve una chiamata (con ogni evidenza proveniente da un componente del *team* ispettivo di Banca d'Italia, organismo da cui lo stesso Sommella proveniva continuando a intrattenere rapporti assai amichevoli con alcuni ispettori: ne fa invero menzione anche il teste

Ambrosini alla pag. 97 del verbale stenotipico d'udienza 11.2.2020, ivi ipotizzando, in effetti, che potesse essere stato proprio il Sommella ad avvisare il Sorato circa l'incontro avuto il giorno prima da Ambrosini con l'ispettore Sansone);

b) subito dopo aver ricevuto tale chiamata (il cui contenuto ovviamente è ignoto al GIUSTINI) Mariano Sommella interloquisce con Samuele Sorato.

Si badi – e ciò è appena evidente leggendo il soprastante passo dell'esame 17.6.2022 di GIUSTINI – che quest'ultimo, in realtà, ignora non solo il tenore della telefonata ricevuta dal Sommella ma finanche il contenuto effettivo della susseguente conversazione Sommella/Sorato.

E' unicamente il Sorato che sceglie di descrivere agli astanti quanto appena riferitogli annunciando loro che "*Ambrosini ha in qualche modo interloquito con Banca d'Italia su una trentina di posizioni baciate*", laddove quanto occorso nel suo ufficio il 4 luglio 2012 è in realtà del tutto compatibile anche con l'avere l'Ambrosini interloquito con l'ispettore Sansone unicamente sulla singola posizione Cattaneo-Luisetto (interlocuzione, questa, che - v. *infra* - è effettivamente documentata in atti).

Al riguardo può darsi che il GIUSTINI, stante la concitazione del momento, non sia stato poi in grado di ricordare l'episodio con assoluta esattezza (anche e soprattutto perché esso non lo coinvolgeva direttamente in prima persona né coinvolgeva direttamente la Divisione Mercati da lui capeggiata, bensì la Divisione Crediti; ed invero in prima battuta il GIUSTINI ha creduto pure di ricordare, cfr. verbale stenotipico 15.6.2022, che fosse presente il MARIN, salvo correggersi all'udienza successiva del 17.6.2022); può tuttavia darsi, invece, che il Sommella e/o il Sorato, sempre nella concitazione, avessero realmente frainteso la comunicazione proveniente dal *team* ispettivo di Banca d'Italia; o infine può anche darsi che il predetto Sorato avesse esagerato apposta, di sua iniziativa, nel riassumere agli astanti quanto udito al telefono dal Sommella (che prontamente glielo aveva riportato), e ciò magari al fine di poter più efficacemente "maltrattare" in pubblico il frattanto convocato Ambrosini sì da indurlo a ben comprendere, in via preventiva e una volta per tutte, cosa egli non avrebbe mai dovuto riferire al *team* ispettivo.

Sta di fatto - e ciò è un dato del tutto pacifico - che nemmeno l'imputato MARIN nè il teste Ambrosini si sono mai lontanamente spinti a sostenere, in sede dibattimentale (l'Ambrosini non lo ha fatto neppure nel separato

procedimento pendente a carico di Samuele Sorato: cfr. pagg. 40-41 e 93-99 del relativo verbale stenotipico 8.3.2022), che tutti e 30 i nomi della lista scritta dei primi soci per numero di azioni detenute, fatta avere al *team* ispettivo, corrispondessero ad altrettante operazioni di finanziamento correlato.

Tanto il MARIN quanto l'Ambrosini hanno infatti sempre sostenuto di avere detto al *team* ispettivo (circostanza, tuttavia, per tutto quanto detto sopra, non riscontrata) che la metà circa di tali posizioni corrispondeva a operazioni di finanziamento correlato.

Basti, del resto, soffermarsi sul fatto che quella "lista dei 30 primi soci" annoverava per certo anche nominativi di grossi azionisti, come ad esempio Amenduni, mai resisi destinatari di finanziamenti correlati; tale ultima circostanza è confermata proprio dall'imputato GIUSTINI (in questo caso con la piena cognizione di causa derivantegli dal suo ruolo di responsabile della Divisione Mercati) in altra parte del suo esame reso nel presente grado di giudizio: cfr. al riguardo pag. 17 verbale stenotipico 15.6.2022, esame di Emanuele GIUSTINI reso in grado di appello: "... *ma c'erano anche degli impieghi, ad esempio, ad Amenduni che non aveva mai fatto baciate; ma ovviamente andargli a dire: 'ti alziamo i tassi', Amenduni ti vendeva le azioni, quindi era comunque un problema*".

Finanche il teste Ambrosini afferma costantemente, tanto nel presente giudizio così come in quello pendente a carico di Samuele Sorato, che, al momento del tormentato *rendez vous* con il D.G. Sorato (il quale gli si era rivolto con tono aggressivo alla presenza di GIUSTINI, di Sommella e di alcune altre persone intimandogli di dire cosa avesse riferito agli ispettori) egli aveva parlato *funditus* con l'ispettore Sansone soltanto della posizione Cattaneo-Luisetto, per il resto limitandosi – a suo dire - a raccontargli a voce, genericamente, che quella posizione (concretamente connotata da un ordine di acquisto azioni anteriore di alcuni giorni alla delibera del CdA di erogazione del finanziamento di 21 milioni di euro successivamente emessa, in data 20.12.2011, sulla base di una P.E.F. del 19.12.2011, nonché connotata dall'addebito sul conto Cattaneo-Luisetto, avvenuto in data 30.12.2011, del pressoché coincidente importo di € 20.038.400,00= per comprare azioni BPVi) non era un episodio isolato.

Si vedano, sul punto, le pagg. 96-97 del verbale stenotipico 11.2.2020 (deposizione resa dal teste Ambrosini in primo grado).[107]

---

[107]*"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Parliamo sempre di Cattaneo Luisetto? TESTIMONE AMBROSINI – Di Cattaneo-Luisetto, sì. E lui, quando vide che c'era un ordine di acquisto antecedente alla pratica elettronica di affidamento, disse: c'era già l'intenzione a monte, prima ancora della delibera, di comprare queste azioni. Questa è stata la considerazione. E, quando parlai con lui di questa operazione, siccome la cosa non era definita, gli feci anche presente che sui primi clienti della banca affidati, su quelli più grossi, erano palesi queste tipologie di operazioni. Gli dissi questo e poi me ne tornai nel mio ufficio. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questa tipologia di operazioni, e lei specificò qualcos'altro a Sansone? TESTIMONE AMBROSINI – Io gli dissi che sui soci con gli affidamenti più elevati questa fenomenologia era, praticamente, sempre presente, perché i soci con fidi più elevati avevano, diciamo, questi affidamenti con percentuali al 100%, se non di poco inferiori, utilizzati per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza. Quindi diedi questo input per fare presente che c'era questa fenomenologia. Quindi informai la Vigilanza di questa tipologia di operazioni. Poi, il giorno dopo, la mattina dopo, ricevetti una telefonata da parte di una delle due segretarie del dottor Sorato, dove mi dissero di andare nel suo ufficio. Era la prima volta che il dottor Sorato mi chiamava di andare nel suo ufficio. Andai da lui e, quando entrai, mi puntò il dito e mi disse: "Che cosa ti hanno chiesto gli ispettori e che cosa hai detto?". Io gli dissi che avevano visto questa operazione di Cattaneo-Luisetto nei termini che prima ho descritto, e che gli avevo fatto presente all'ispettore che l'intera provvista era stata destinata per comprare azioni. Al che, lui subito alzò un po' la voce e disse al collega Giustini, che era là presente: "Chiama subito qua Marin". Giustini prese il suo cellulare e chiamò la segretaria di Marin, la quale rispose che Marin non era presente perché era fuori da clienti. Al che, Sorato disse a Giustini ancora: "Chiama Marin subito". Provò a chiamarlo, ma Marin non rispondeva perché era da clienti. Dopodiché, mi disse: "E che cos'altro sei andato a dire?". Allora... I modi con cui mi rivolgeva le domande erano un po' come...: "Spia, dimmi cosa sei andato a dire!". A questo punto, però, io feci presente che avevo fatto, riferito agli ispettori che c'erano queste operazioni anche su altre operazioni, specialmente quelle di importo più elevato. Questo lo dissi in un secondo momento, lo dissi in un secondo momento, quando di fronte a lui, non sapendo chi gli avesse riferito che ero stato dagli ispettori la sera prima, pensai che probabilmente potevano averlo relazionato i colleghi o Sommella o Lio, che era un ex ispettore di Banca d'Italia. Sommella perché era molto amico del capo team dell'ispezione, il dottor Scardone, erano entrambi di Napoli, facevano i voli in aereo per venire e tornare da Napoli, ogni lunedì, ogni venerdì, e poi era molto vicino a Sorato perché ogni mattina andava a prendere il caffè con Sorato, e Sorato prendeva il caffè solo con Sommella, andava a pranzo solo con Sommella; piuttosto che poteva essere stato Lio, perché Lio mi disse che era molto amico di questo team ispettivo, che prima di essere assunto in Banca Nuova lui faceva parte di questo team ispettivo. E allora feci presente alla domanda... PRESIDENTE – Ma, scusi, le risulta che in Banca d'Italia ci siano dei team ispettivi standard, delle squadre come la Juve, come il Napoli? Che significa "faceva parte" stabilmente di quel team ispettivo? Le risulta che in Banca d'Italia ci siano delle squadre preconfezionate? TESTIMONE AMBROSINI – Allora, quando mi vennero presentati gli ispettori della Banca d'Italia, quando andammo noi come Crediti a presentarci, il collega Mario Lio venne anche lui e vidi che si abbracciò col collega Scardone, c'era, si vedeva, un rapporto di amicizia. Il giorno dopo incontrai il collega Lio e gli chiesi: "Ho visto che conosci bene il dottor Scardone" e lui mi rispose che questo era il team ispettivo di cui lui faceva parte prima di essere assunto in Banca Nuova. Così mi disse. E allora, a questo punto, subito, quando ebbi questo colloquio con Sorato, ero un po' abbottonato perché sembravo la "spia" che aveva detto le cose, e poi pensando che fosse stato bene informato su tutto dissi anche che avevo fatto presente che c'erano anche altre operazioni di questo tipo. Tornai dopo. Cerco di andare proprio con cronistoria perché sono stati due-tre giorni un po' intensi. PRESIDENTE – Scusi, era presente lei, Sorato e Giustini a questo colloquio? TESTIMONE AMBROSINI – No, c'erano anche altri colleghi della Divisione Mercati. PRESIDENTE – Chi altri c'era? TESTIMONE AMBROSINI – Quella è una bella domanda, perché erano in vari, però, siccome mi trovai, diciamo,... al centro dell'attenzione, riuscivo a guardare lui, non guardare tanto chi altro c'era dentro, in aula, in quel momento. PRESIDENTE – Ricorda Sorato, Giustini, li ricorda con cert...? TESTIMONE AMBROSINI – E poi ce n'erano anche altri. Posso presumere chi altro c'era, perché sempre in quella giornata, poi, mi arriva un'altra e-mail con l'elenco soci, con le domande di acquisto azioni, e questa volta la e-mail viene indirizzata anche, ho visto, per conoscenza a Sorato, c'era Sommella, c'era Turco, c'era Romano, e me la mandava sempre il collega Romio, quindi presumo che anche questi colleghi,*

In effetti, se vi è un singolo punto della contraddittoria deposizione del teste Ambrosini in sé dotato di intrinseca coerenza (e, soprattutto, di riscontri documentali), esso attiene all'essersi egli interfacciato con l'ispettore Sansone, nella data del 3 luglio 2012 (giorno precedente alla sua tumultuosa convocazione ad opera di Samuele Sorato originata dalla telefonata di un componente del *team* ispettivo ricevuta da Mariano Sommella), a proposito della posizione Cattaneo-Luisetto, esaminata dal Sansone in quanto facente parte dell'originario elenco di 100 nominativi inizialmente fornito al team ispettivo e connotata, oltre che dalla coincidenza di importi, dalle peculiari sfasature temporali di cui poco sopra si è detto. Sempre l'Ambrosini ha sostenuto, in entrambe le sue deposizioni, che il Sansone in data 3 luglio 2012 gli chiese, per integrare le proprie cognizioni su tale posizione, la copia dell'ordine di acquisto delle azioni e che egli, ottenutolo tramite il collega Filiberto Romio della Gestione Soci, lo fece avere – sempre in data 3 luglio 2012 - all'ispettore, il quale, esaminandolo, gli evidenziò l'anomalia dell'anteriorità dell'ordine di acquisto suddetto rispetto alla data della P.E.F. e della susseguente delibera del CdA.

I riscontri documentali a tale circoscritto segmento della deposizione Ambrosini si rinvengono, oltre che nel già citato doc. 509 del P.M., nei docc. 506 e 507 del P.M., corrispondenti il primo a una e-mail inviata dall'Ambrosini all'ispettore Sansone in data 3 luglio 2012 e il secondo alla successiva trasmissione in pari data all'Ambrosini, da parte del suo collega Romio, dell'ordine di acquisto azioni posto in essere il 16.12.2011 dai coniugi Cattaneo Lorenzo e Luisetto Roberta:

- doc. 506: e-mail inviata da Claudio Ambrosini martedì 3 luglio 2012 ad ore 13.12 a Gennaro Sansone, avente quale oggetto "NOMINATIVO 63625103 CATTANEO LORENZO LUISETTO ROBERTA", del seguente tenore: "*Gent.rno Dottore, sono passato per fornirLe la risposta ma ipotizzo che fosse a pranzo. Quando sarà libero ripasserò. Andrò a pranzo tra le 14.00 e le 14.30. Mi faccia sapere. Cordiali saluti*";
- doc. 507: e-mail inviata da Filiberto Romio martedì 3 luglio 2012 ad ore 17.01 a Claudio Ambrosini, avente quale oggetto "Azioni BPV- Cattaneo/Luisetto",

probabilmente, erano là dentro. Perché la prima che mi mandò il giorno 3 me la mandava Romio solo a me, la seconda, invece, vedo che per conoscenza vengono coinvolti nell'inoltro anche questi colleghi. (...)".

del seguente tenore: "*Claudio, in allegato copia degli ordini di acquisto dei nominativi in oggetto (...)*";

- doc. 509: e-mail inviata da Gennaro Sansone a Claudio Ambrosini mercoledì 4 luglio 2012 ad ore 15.47, testualmente intitolata "*RICH IONFO ACQUISTO AZIONI NPOPVI*" ed avente il seguente tenore: "*Gent.mo dr Ambrosini, faccio riferimento alla verifica sugli azionisti BPVi che, allo stesso tempo, sono affidati dalla banca. Le chiedo cortesemente di verificare se per i nominativi indicati in calce* [Elan SR, Tesoro Savino, Bragagnolo Furio] - ***analogamente a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto*** *- le date di acquisto delle azioni PopVicenza e il tipo di provvista utilizzata*"

Lo stesso teste ispettore Gennaro Sansone, in entrambi i suoi esami dibattimentali, pur dichiarando di non ricordare bene il tenore delle sue interlocuzioni con l'Ambrosini, ha affermato di ritenere "*probabile*", proprio alla luce delle anzidette e-mail, che vi fosse stata una interlocuzione fra sé e l'Ambrosini riguardo alla posizione Cattaneo-Luisetto, ma ciò sempre e solo in un'ottica finalizzata (nel perimetro circoscritto dell'accertamento ispettivo) alla verifica del rischio e del merito creditizio, destandogli sospetto in tal senso la peculiare sfasatura temporale riscontrata tra la data dell'ordine di acquisto azioni, la delibera di fido del CdA e l'effettivo acquisto delle azioni per pressoché pari ammontare: cfr. al riguardo rispettivamente pag. 67 del verbale stenotipico 21.1.2020 nonché pag. 100 del verbale stenotipico 8.3.2022 nel separato procedimento a carico di Samuele Sorato.

In ultima analisi non è affatto dimostrato che la telefonata fatta da un qualche componente del *team* ispettivo in data 4 luglio 2012 a Mariano Sommella (che per parte sua nulla ha detto al riguardo nel corso del suo esame) vertesse su qualcosa di diverso dalla certa e documentata interlocuzione Sansone/Ambrosini sulla singola posizione Cattaneo-Luisetto; interlocuzione a sua volta originata, peraltro (e sul punto le affermazioni del teste Sansone sono in sé plausibili, come detto), dall'esigenza di verificare l'affidabilità e la solvibilità di soggetti che presentavano la "stranezza" estrema di un ordine di acquisto azioni effettuato prima ancora di disporre della provvista necessaria, il che, nell'ottica dell'ispezione del 2012 mirata alla valutazione del rischio di credito, poteva senz'altro rappresentare un forte indice di allarme circa l'essere stato loro riservato un trattamento di favore per nulla meritato.

Totalmente destituito di fondamento – e in alcun modo conforme all'effettivo contenuto, sopra passato in rassegna, delle dichiarazioni rese da Emanuele GIUSTINI sull'argomento – è dunque l'assunto della difesa secondo cui il GIUSTINI "*ricorda come siano state mostrate una trentina di posizioni con 234 milioni di finanziato*" (cfr. pag. 30 memoria conclusiva depositata dalla difesa MARIN il 30.9.2022).

Alla stregua del complesso di considerazioni fin qui svolte merita dunque piena condivisione la conclusione, cui è giunto il tribunale berico, circa la mancata prova del preteso "disvelamento" al team ispettivo - da parte dell'imputato MARIN e/o del teste Claudio Ambrosini, suo subalterno - di una prassi concernente la stipula di una serie di operazioni di finanziamento correlato.

D'altra parte osserva questa Corte che il preteso – ma nient'affatto provato, per tutto quanto detto – "disvelamento" spontaneo agli ispettori di Banca d'Italia, da parte del MARIN e dell'Ambrosini nel luglio 2012, di 14 posizioni di finanziamento correlato (in un momento in cui il *team* ispettivo aveva manifestato perplessità solo in ordine alla singola posizione Cattaneo-Luisetto in quanto connotata dall'essere stato effettuato l'ordine di acquisto azioni prima ancora di entrare nella disponibilità della relativa provvista) costituirebbe oltretutto una circostanza per nulla coerente con quello che invece risulta essere stato, secondo quanto già visto *supra*, l'atteggiamento ben preciso e reiterato del MARIN nel corso degli anni, improntato (in maniera, viceversa, del tutto coerente con la sua dimostrata piena consapevolezza del mancato scomputo delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza) a una costante raccomandazione nel senso di evitare di allertare gli organismi di vigilanza circa l'effettuazione stessa delle operazioni "baciate".

Vanno infine disattese le considerazioni svolte dalla difesa del MARIN alle pagg. 149-154 dell'atto di appello sotto la rubrica "*COMPREHENSIVE ASSESSMENT E ASSET QUALITY REVIEW*", che è il solo paragrafo dell'atto di impugnazione concernente le interlocuzioni con la vigilanza avute dall'imputato dopo l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 e prima del suo trasferimento (avvenuto in data 18.12.2014) alla siciliana Banca Nuova.

A tale tema sono dedicate per la specifica posizione MARIN le pagg. 692-693 della gravata sentenza (mentre una sua più diffusa trattazione, non

concernente il solo MARIN, è contenuta nel cap. IX della stessa sentenza, cfr. in particolare le sue pagg. 476-519); ivi si evidenzia efficacemente quale sia stato, rispettivamente nel 2013 e nel 2014, l'atteggiamento – del tutto silente quanto al fenomeno delle operazioni di finanziamento correlato - tenuto dal MARIN durante le sue interlocuzioni con i testi Mauro Parascandolo e Vincenzo Cantarella in base alle deposizioni dei predetti (esame Parascandolo: cfr. verbali stenotipici d'udienza 28.11.2019 e 29.11.2019, con particolare riguardo - per le interlocuzioni avute con il MARIN - alle pagg. 8-9 del verbale 29.11.2019, nonché cfr. appunto in atti *sub* doc. 451 del P.M., a firma dello stesso Parascandolo, acquisito al fascicolo del dibattimento; esame Cantarella: cfr. verbale stenotipico d'udienza 16.1.2020, con particolare riguardo - per le interlocuzioni avute con il MARIN – alla sua pag. 41).

Ebbene, la difesa, nell'indicato paragrafo dell'articolato primo suo motivo di appello, non si confronta minimamente con le ora illustrate emergenze processuali se non per rivendicare:

- il carattere non ispettivo, bensì di mero esercizio avente natura prevalentemente prudenziale e non contabile, dell'AQR;
- l'impossibilità per il MARIN di riferire, in tali sedi, circa fenomeni (gli storni, le lettere di impegno) di cui egli, come detto nel suo esame, v. *supra*, avrebbe appreso solo nel 2015 una volta uscito da BPVi.

Nessuno di tali argomenti ha pregio.

Sotto il primo dei due profili si veda anzitutto la definizione che dell'AQR fornisce la Banca d'Italia nella sua "*nota tecnica sulle modalità di conduzione dell'esercizio di valutazione approfondita (Comprehensive Assessment)*" datata 26 ottobre 2014 [**https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2014/nota-tecnica.pdf**], ove da un lato – come evidenzia l'appellante – afferma trattarsi di un "*esercizio di natura prevalentemente prudenziale, non contabile*", ma dall'altro lato evidenzia, fra le altre cose, che "*l'AQR può comportare esigenze di capitale, qualora gli accantonamenti addizionali (che derivano o da un insufficiente* provisioning *sulle posizioni già classificate come deteriorate o dal passaggio da posizioni* in bonis *verso non deteriorate) portino il coefficiente di patrimonio di migliore qualità (CET1* ratio*) al di sotto della citata soglia dell'8 per cento*".

Del resto lo stesso teste Cantarella ha chiarito a più riprese non trattarsi, tecnicamente, di un'ispezione (v. ad esempio, con particolare forza, a pag.

55 del verbale stenotipico cit.), precisando nondimeno (v. pag. 34 *ibidem*) che "*... tutto il 2014, come probabilmente molti sanno, è stato... l'attività di vigilanza è stata impegnata, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei, a svolgere questo Comprehensive Assessment, che avrebbe dovuto essere, sostanzialmente, un esercizio che chiariva con estrema precisione quali fossero esattamente i problemi del sistema bancario europeo, che creasse, come dire, un livello comune tra tutti i Paesi europei che fino allora avevano delle norme, prassi, legislazioni assolutamente disparate, e che si concludesse con una comunicazione in qualche modo al mercato delle eventuali esigenze di capitale che sarebbero emerse da questo esercizio. Nell'ambito di questo Comprehensive Assessment, che ha impegnato praticamente tutte le strutture della Banca d'Italia, è stato previsto anche un accesso, che in Italia è stato fatto essenzialmente da ispettori e da membri delle società di revisione, presso le banche per compiere una parte di questo Comprehensive Assessment, che è la cosiddetta "Asset Quality Review", ossia una revisione degli attivi delle banche che in realtà si è indirizzato, si è focalizzato prevalentemente nell'esame dei crediti*". Trattasi dunque, in ogni caso, inequivocabilmente, dello svolgimento di un'attività rientrante a pieno titolo nella nozione di "vigilanza", come ancor più efficacemente esplicitato dallo stesso teste Cantarella più avanti nel corso del suo esame nell'illustrare le possibili ed eventuali concrete conseguenze pregiudizievoli, per l'istituto di credito, degli esiti di detto esercizio (v. pag. 60 *ibidem*): "*TESTIMONE CANTARELLA – No, il modello... Attenzione. No, io ho detto, vorrei essere preciso, io ho detto: attenzione che la costruzione dell'Asset Quality Review, molto mirata al segmento creditizio, inevitabilmente e più, come dire, blanda, queste parole del Governatore, non mie, sotto il profilo della finanza, sicuramente finisce per essere più pericoloso per un intermediario tradizionale, per un mondo bancario tradizionale come quello italiano che per quello estero. A noi, tutto sommato, se l'Asset Quality Review fosse stata improntata a una severa analisi dell'attività finanziaria delle banche, le banche italiane ne sarebbero uscite alla grande perché non hanno di fatto... perché fanno un lavoro un po' più normale le banche italiane.*".

Sotto il secondo dei due profili basti infine ricordare come *supra* si sia ampiamente argomentato circa la non rispondenza al vero dell'assunto del MARIN secondo cui sarebbe giunto a conoscenza dell'esistenza degli storni e delle lettere di impegno solo nel 2015 una volta uscito da BPVi.

Il trattamento sanzionatorio.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte l'imputato Paolo MARIN va dichiarato assolto:

- ✓ dai reati di falso in prospetto di cui ai capi I e L per non aver commesso il fatto;
- ✓ dai reati di ostacolo alla vigilanza di cui ai capi H1 e M1, limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014, per non aver commesso il fatto, fermo restando che, quanto al capo M1 (e analogamente è a dirsi per il capo B1), si ritiene integrata - v. parte generale della presente sentenza, par. 9 - la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Va altresì dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto MARIN - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggiotaggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione; si impone invece nei suoi confronti la declaratoria di penale responsabilità per quanto residua della contestazione di aggiotaggio, atteso l'apporto causale comunque fornito dall'imputato – in relazione ad essa – anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro con BPVi avvenuta in data 18.12.2014.

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre mesi quattro giorni quindici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni due mesi sei di reclusione (stante l'assoluzione del MARIN da tale capo limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014), aumentata di complessivi mesi dieci e giorni 15 per i reati satellite [con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1 e G1; di mesi uno per il reato di oastacolo *sub* capo M1 stante la sua assoluzione da tale capo limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18.12.2014; di giorni 15 per il residuo reato di aggiotaggio *sub* A1].

Questo con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione (mesi uno per il solo capo M1 a

cagione della parziale assoluzione del MARIN da esso), in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve infatti evidenziarsi, come già detto *supra*, che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore. Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di mesi uno e giorni quindici (mesi uno per il solo capo M1 a cagione della parziale assoluzione del MARIN da esso), ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.

L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di aggiotaggio, infine, resta invariato.

Va conseguentemente revocata nei confronti dell'imputato MARIN, stante la determinazione della pena base per il capo H1 in anni due mesi sei di reclusione, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, posto che – notoriamente - ai fini dell'applicazione della suddetta pena accessoria, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito dell'eventuale diminuzione per la scelta del rito, qui non ricorrente, e non già alla pena complessiva risultante dagli aumenti operati a titolo di continuazione (cfr., *ex multis*, Cass. Pen. Sez. 5,

n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado e altri; Cass. Pen. Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana e altri).

14.1.3. L'appello nell'interesse di Piazzetta Andrea

Il gravame proposto dalla difesa di PIAZZETTA Andrea è parzialmente fondato; ciò con riguardo alle considerazioni già svolte nella soprastante parte generale – par. 8 - quanto al numero effettivo di reati di aggiotaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa.

Nelle restanti sue parti il gravame del PIAZZETTA è infondato, fermo restando che, quanto ai capi I e L di rubrica - corrispondenti ad altrettante fattispecie di falso in prospetto contestate come commesse nelle date del 10 giugno 2013 e del 9 maggio 2014 - risulta maturato il termine di prescrizione, con conseguente pronuncia di non doversi procedere - in relazione a tali due capi - per sopravvenuta loro estinzione.

Preliminarmente va dato atto che sono già state approfonditamente vagliate e decise da questa Corte, vuoi nella propria ordinanza 18.5.2022 vuoi nella suestesa parte generale della presente sentenza, alle quali dunque senz'altro si rinvia *in toto*, le seguenti questioni trattate dalla difesa PIAZZETTA nel suo atto di appello e nei motivi nuovi depositati il 5.4.2022:

- eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti per nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. in relazione ai reati relativi ai fatti concernenti l'anno 2015 di cui ai capi M1 e N1 (eccezione sollevata dalla difesa PIAZZETTA in grado di appello – associandosi a quella analoga già svolta in precedenza dalla difesa MARIN - all'udienza del 16 maggio 2022); si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- eccezione di incompetenza territoriale (cfr. paragrafo 11 dell'atto di appello, pagg. 146 e ss., nonché motivi nuovi d'appello): si veda la parte generale della presente sentenza, par. 7;
- eccezione di non acquisibilità e, comunque, di inutilizzabilità del *file* audio relativo al Comitato di Direzione del 10.11.2014 (cfr. paragrafo 3.9 dell'atto di appello, pagg. 90 e ss.): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- richiesta subordinata di espletamento di una perizia sull'anzidetto *file* audio (cfr. paragrafo 3.9 dell'atto di appello, pag. 93): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;

- eccezione di formale inutilizzabilità processuale delle deposizioni rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio per violazione degli artt. 210 e 192 comma 3 c.p.p. in quanto soggetti indagabili per reato connesso o che addirittura, nel caso del teste Matta, sarebbero già indagati, secondo la difesa, per reato connesso (cfr. paragrafo 2 dell'atto di appello, pagg. 8 e ss., nonché motivi nuovi d'appello): si veda l'ordinanza 18 maggio 2022;
- eccezione di violazione del principio *nemo tenetur se detegere* (cfr. paragrafo 10 dell'atto di appello, pag. 146, nonché motivi nuovi d'appello) e del principio del *ne bis in idem* sostanziale (cfr. motivi nuovi d'appello): si veda la parte generale della presente sentenza, par. 11.

Al netto di tali questioni si può dunque passare alla trattazione delle seguenti residue parti dell'atto di appello nonché dei motivi nuovi di appello (questi ultimi invero, per tutto quanto fin qui detto, rimangono di fatto circoscritti, ormai, alla valutazione dell'attendibilità, nonché della coerenza intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni – pienamente utilizzabili, giusta ordinanza 18.5.2022 di questa Corte - rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio):

✓ primo motivo (par. 1, pagg. 4-7 dell'atto di appello): nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p. per omessa considerazione delle argomentazioni difensive, con particolare riguardo a quelle esposte nelle note d'udienza del 19.1.2021;

✓ secondo motivo (par. 2, pagg. 8-15 dell'atto di appello): carenza assoluta di motivazione in ordine alla valutazione - operata dal tribunale - di attendibilità e coerenza, intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni rese dai testimoni Alberto Matta, Piero Rasini, Mariano Sommella, Roberto Rizzi e Filiberto Romio;

✓ terzo motivo (par. 3 articolato nei sotto-paragrafi 3.1-3.10, pagg. 15-97 dell'atto di appello): malgoverno delle prove da parte del primo giudice con riguardo a tutte le ipotesi di reato per le quali l'imputato ha riportato condanna;

✓ quarto motivo (par. 4, pagg. 98-103 dell'atto di appello): nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena, non

essendo tali condotte ricomprese, in tesi difensiva, in alcuno dei capi d'imputazione;

- ✓ quinto motivo (par. 5, 6, 7, 8, pagg. 103-139 dell'atto di appello): contestazione anche nel merito, in subordine, della fondatezza dell'accusa con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena;
- ✓ sesto motivo (par. 9, pagg. 139-142 dell'atto di appello): insussistenza di un concorso del PIAZZETTA nell'asserita "prassi" dell'effettuazione in seno a BPVi, ad opera di Divisioni non rientranti nella competenza dell'imputato, di operazioni di finanziamento correlato (c.d. "operazioni baciate"); insussistenza di un suo concorso ex art. 110 c.p.p., conseguentemente, nei reati di aggiotaggio, di manipolazione tanto informativa quanto operativa, di ostacolo alla vigilanza e di falso in prospetto; in subordine mancata prova dell'elemento soggettivo dei reati stessi;
- ✓ settimo motivo (par. 10, pagg. 142-146 dell'atto di appello): trattamento sanzionatorio.

Tali motivi, come detto, non sono fondati (tranne quanto già detto *supra* circa il numero effettivo di reati di aggiotaggio ravvisabili nelle condotte contestate dall'Accusa – con ogni relativa conseguenza - e salva restando la declaratoria, in ordine ai capi I e L riguardanti altrettante fattispecie di falso in prospetto, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione).

Per esigenze di migliore organizzazione espositiva si procederà anzitutto alla trattazione delle eccezioni di nullità costituenti l'oggetto dei motivi rispettivamente primo e quarto, passando indi a una trattazione congiunta, articolata secondo i singoli filoni di concreta operatività contestati all'imputato dall'Accusa, dei motivi secondo, terzo, quinto e sesto fino a concludere con il trattamento sanzionatorio (settimo motivo).

14.1.3.1. L'eccezione di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p..

L'eccezione è infondata.

Anche a voler prescindere, infatti, da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno, nel percorso argomentativo seguito dal primo giudice, di una implicita valutazione delle considerazioni che la difesa aveva consegnato alla memoria depositata il 19.1.2021 (e, più in generale, degli elementi probatori che la medesima difesa aveva introdotto ritenendoli meritevoli di

valutazione con riferimento alla posizione processuale dell'imputato PIAZZETTA) è decisivo osservare come, al di là di isolate e risalenti pronunce di segno contrario (oltre a Cass. Pen. Sez. 1, n. 31245 del 7.7.2009, Pascali, constano le sentenze Cass. Pen. Sez. 6, n. 13085 del 3.10.2013 dep. 20.03.2014, Amato e altri; Cass. Pen. Sez. 1, n. 37531 del 07.10.2010, Pirozzi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 45104 del 14.10.2005, Runfola; Cass. Pen. Sez. 1, n. 23789 del 06.05.2005, Maronese), costituisca opinione oramai consolidata nella più recente giurisprudenza di legittimità quella secondo cui la mancata valutazione di memorie difensive (e, più in generale, di elementi probatori valorizzati dalla difesa) non costituisca affatto causa di nullità della sentenza impugnata bensì possa unicamente integrare un *vulnus* alla congruità e alla correttezza logico-giuridica della relativa motivazione, pregiudicandone la tenuta (cfr. – fra le moltissime - Cass. Pen. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio; Cass. Pen. Sez. 5, n. 24437 del 17.1.2019, Armeli; Cass. Pen. Sez. 3, n. 23097 dell'8.5.2019, Capezzuto; Cass. Pen. Sez. 4, n. 18385 del 9.1.2018, Mascaro e altro; Cass. Pen. Sez. 2 n. 14975 del 16.3.2018, Tropea e altri; Cass. Pen. Sez. 3, n. 5075 del 13.12.2017 dep. 2.2.2018, Buglisi e altri; Cass. Pen. Sez. 5, n. 51117 del 21.9.2017, Mazzaferro; Cass. Pen. Sez. 5, n. 4031 del 23.11.2015 dep. 29.01.2016, Graziano), e, in tal guisa, fondare ragioni di critica destinate - ove debitamente riproposte nell'atto di appello, com'è avvenuto in questo caso - ad essere adeguatamente considerate dal giudice dell'impugnazione.
Ad avviso di questa Corte trattasi di orientamento del tutto persuasivo (oltre che, ormai, largamente maggioritario e più aggiornato) in quanto coerente per un verso con il principio della tassatività delle nullità e per altro verso con la funzione, propria delle memorie difensive (sulle quali, peraltro, diversamente da quanto previsto per le "richieste", non è previsto l'obbligo per il giudice di provvedere, ex art. 121, co.2, c.p.p.), di ampliamento non già dell'ambito della decisione bensì della relativa argomentazione.
A ciò consegue il rigetto della sollevata eccezione di nullità.

14.1.3.2. L'eccezione di nullità della gravata sentenza ex art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena.

L'eccezione di nullità in esame si basa sul fatto che tali specifiche manifestazioni dell'operatività del PIAZZETTA (sulle quali ci si diffonderà ampiamente *infra* passando, nel par. 14.1.3.5., all'esame del merito), avendo natura di investimento in fondi esteri *unknown exposure* e non già natura di erogazione di finanziamenti a soggetti terzi, in nessun modo potrebbero rientrare nell'ambito dei capi d'imputazione formulati a suo carico (il cui testo unicamente all'attività di finanziamento si riferisce), e ciò anche volendo ritenere - seguendo la tesi accusatoria - che attraverso tale investimento in fondi esteri si sia, di fatto, dato vita a una forma di detenzione indiretta di azioni BPVi (non seguita dallo scomputo integrale del controvalore di esse, viceversa in tal caso dovuto, dal patrimonio di vigilanza).

Ritiene questa Corte che l'eccezione di nullità vada disattesa.

In primo luogo va osservato che gli apparenti "investimenti" finanziari operati nel 2012 da BPVi e nel 2013 dalla sua controllata irlandese BPVi Finance nei fondi esteri Optimum Multistrategy 1 e 2 e Athena Balanced Fund non possono definirsi come effettivi investimenti finanziari dal momento che i suddetti fondi, anche al di là del loro essere *unknown exposure*, sono soprattutto risultati essere non già ordinari fondi collettivi OICVM (caratterizzati da una pluralità di investitori in essi) bensì entità con riguardo alle quali la stessa BPVi (ovvero, nel caso di Optimum Multistrategy 2, la sua controllata irlandese BPVi Finance) era l'unico "investitore", *rectius* l'unico soggetto ad iniettare denaro nei loro comparti, i quali peraltro – si badi - alla banca stessa erano, a loro volta, dedicati.

Si veda al riguardo – rinviandosi, per una assai più dettagliata disamina, all'esame del merito che verrà condotto *infra* nel par. 14.1.3.5,– il doc. 418 del P.M. (relazione dell'Internal Audit sulla vicenda dei fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), pag. 4: "*Alla data, BPVI e BPVI Finance rappresentano di fatto gli unici sottoscritto*[ri] *dei 3 Fondi (100% di Optimum Multistrategy I e II e circa il 99% di Athena Capital Balanced Fund). Si precisa altresì che i contratti di sottoscrizione dei Fondi Optimum Multistrategy prevedeva*[no] *la costituzione, in seno a ciascun Sub-fondo, di un* "Investment Committee" *i cui membri potevano essere eletti dagli investitori in funzione della loro quota. Detti Comitati non sono mai stati costituiti*".

Da tale circostanza discende che le relative operazioni – seppur basate, nel loro essere comunque connotate da analoghe finalità e analoghi risultati, su un meccanismo più sofisticato rispetto a quello dell'"ordinaria" pratica dei

finanziamenti correlati - sono assai più assimilabili, in concreto, ai suddetti finanziamenti correlati di quanto non lo siano a un investimento finanziario in fondi OICVM.

Di fatto, a ben guardare, l'operatività è realmente analoga nell'uno e nell'altro caso:

- ✓ il comparto del fondo "non OICVM", dedicato alla banca, nel ricevere da questa – suo unico soggetto sottoscrittore - l'iniezione di denaro (corrispondente, per quanto detto sopra, a quello che solo formalmente appare come un ordinario investimento in un fondo), con cui provvede ad acquistare azioni della stessa banca, si ritrova a fungere da depositario di tali azioni per conto della banca suddetta, la quale ottiene nel contempo l'obiettivo di risultarne, formalmente, non più titolare benché tali azioni siano state acquistate con denaro proprio;
- ✓ il singolo soggetto finanziato, nel ricevere dalla banca l'iniezione di denaro (corrispondente a quella che solo formalmente appare come un'ordinaria erogazione di finanziamento, dal momento che quest'ultimo <u>non</u> può essere liberamente impiegato per i più disparati scopi ma è vincolato ad essere impiegato nell'acquisto di azioni della banca erogatrice), con cui provvede ad acquistare azioni della stessa banca, si ritrova a fungere da depositario di tali azioni per conto della banca suddetta, la quale ottiene nel contempo l'obiettivo di risultarne, formalmente, non più titolare benché tali azioni siano state acquistate con denaro proprio.

Tale accentuata <u>assimilabilità</u> dell'uno all'altro meccanismo fa sì che in ispecie ci si mantenga ampiamente entro il rispetto dei requisiti posti dalla più rigorosa giurisprudenza di legittimità espressasi *in subiecta materia*, secondo cui la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica ogni qual volta "*il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in un rapporto di <u>eterogeneità</u> o di <u>incompatibilità</u>, tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa*". In tal senso cfr. da ultimo, in motivazione, Cass. Pen. Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, nonché, sempre in motivazione, l'ivi richiamata Cass. Pen. Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 dep. 03/02/2016, Addio e altri, secondo cui ricorre la nullità quando "*la descrizione dell'accadimento, visto in tutte le sue componenti, per il quale il soggetto viene condannato, venga a trovarsi in rapporto d'incompatibilità, eterogeneità (Cass., Sez. 1, n. 28877 del*

4/6/2013, Rv. 256785), o, può soggiungersi, eccentricità, rispetto alla primigenia accusa. In quanto, pur avendo avuto l'imputato ovvio accesso a tutta la massa del materiale processuale utilizzabile, la sua difesa risulta essersi concentrata sul fatto siccome descritto nel capo d'imputazione, costituente specifica e precipua rappresentazione della vicenda di vita addebitata". In senso sostanzialmente conforme cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità tali da dare luogo un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa.

L'eccepita nullità pertanto non ricorre nel caso in esame, e ciò anche non volendo aderire ad altro e più permissivo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non può ritenersi diverso il fatto che pure presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia comunque emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia comunque avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (in tal senso cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, occupatasi di una fattispecie in cui la responsabilità per il reato di partecipazione a sodalizio criminale di stampo mafioso è stata riconosciuta in ragione del contributo arrecato dall'imputato al fatto estorsivo altrui, emerso solo a seguito dell'istruttoria, e non invece per la condotta di ausilio alla latitanza di uno degli esponenti di vertice del clan, originariamente ascrittagli; analogamente cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro; Cass. Pen. Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli; Cass. Pen. Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri).

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte deve dunque ritenersi infondata, sotto ogni profilo, l'anzidetta eccezione difensiva di nullità.

1.4.1.3.3. La conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi e la sua partecipazione diretta a tale tipologia di condotte.

Molteplici sono gli elementi probatori dai quali si evincono tanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi quanto la sua stessa partecipazione diretta a tale tipologia di condotte, finalizzata a consentire di escludere dal computo del patrimonio di vigilanza il controvalore delle azioni BPVi – via via sempre più illiquide - acquistate con la relativa provvista dai soggetti all'uopo finanziati.

Ad avviso di questa Corte un'evidenza particolare - e inequivoca - in tal senso è rivestita come minimo dai seguenti elementi fra loro convergenti:

a) gli appunti scritti redatti dal teste Mariano Sommella, incaricato della verbalizzazione, circa gli argomenti trattati nel Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (doc. 389 del P.M.) e il contestuale scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp intercorso tra Andrea PIAZZETTA e il d.g. Samuele SORATO (doc. 810 del P.M.);

b) il *file* audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) del Comitato di Direzione del 10.11.2014;

c) la vicenda "Sorgente";

d) la vicenda Tagliabue;

e) l'appunto redatto per iscritto nel novembre 2014 da Emanuele GIUSTINI, responsabile della Divisione Mercati, prodotto dal P.M. quale suo doc. 663 nonché la deposizione, ad esso relativa, resa dalla teste di P.G. Melissa Romanzi all'udienza del 4.2.2020;

f) l'esplicita chiamata in correità operata al riguardo (cfr. pag. 24 del verbale stenotipico d'udienza 15.6.2022) dal medesimo coimputato Emanuele GIUSTINI, della cui credibilità e coerenza come propalante già si è detto *supra* nella parte generale – par. 13 - della presente sentenza;

g) lo scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp (doc. 811 del P.M.) intercorso tra Andrea PIAZZETTA ed Emanuele GIUSTINI in data 3 maggio 2015, ossia alla vigilia dell'incontro tenutosi il giorno seguente, 4 maggio 2015, tra il GIUSTINI e il presidente di BPVi Giovanni ZONIN (per inciso appena due giorni dopo, ossia il 6 maggio 2015, come si evince dall'appunto manoscritto redatto al riguardo dallo ZONIN, in atti *sub* doc. 855 del P.M., toccò al PIAZZETTA incontrarsi con il predetto ZONIN, in Roma, a seguito – cfr. pag. 105 esame PIAZZETTA del 3.3.2020 - di sua diretta convocazione ad opera del Presidente di BPVi; tali incontri di ognuno dei due vice direttori

generali con lo ZONIN furono prodromici al loro allontanamento da BPVi, concretizzatosi per ciascuno di essi nella redazione, in sede sindacale ex art. 412 *ter* c.p.c., di separati verbali di conciliazione datati 8.6.2015, in atti rispettivamente *sub* docc. 668 e 669 del P.M., attestanti l'accordo ivi raggiunto per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – autorizzata dal CdA il 4.6.2015 - con decorrenza 3.6.2015);

h) il contenuto della conversazione telefonica n. progr. 360 dell'1.9.2015 intrattenuta da Andrea PIAZZETTA con Andrea Montanari di UBS (cfr. pagg. 120 e ss. della perizia di trascrizione intercettazioni).

Scendendo nei dettagli:

a) Gli appunti scritti redatti dal teste Mariano Sommella, incaricato della verbalizzazione, circa gli argomenti trattati nel Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (doc. 389 del P.M.) e il contestuale scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp tra Andrea PIAZZETTA e il d.g. Samuele SORATO (doc. 810 del P.M.).

Il doc. 389 del P.M. è un appunto manoscritto redatto dal teste Mariano Sommella (ex ispettore di Banca d'Italia entrato nel 2008 in BPVi con mansioni di responsabile della Direzione Segreteria e Affari Generali, indi Direzione Segreteria Generale, privo dunque, in BPVi, di effettive competenze a livello operativo e decisionale) ai fini della successiva verbalizzazione – compito quest'ultimo al quale il Sommella era istituzionalmente preposto - e concernente la seduta del Comitato di Direzione 8.11.2011, al quale era presente anche PIAZZETTA Andrea; in tale documento manoscritto si legge fra l'altro (cfr. suoi fogli 1 e 2):

"Giustini 8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??

Pellegrini: 183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 [di Tier 1] *con capitalizzazione dell'utile trimestrale". "Tonato: da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre. Seretti: anche da noi sono baciate*

Sorato 1) Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani

abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA

2) Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare.

3) Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile...".

Dallo stesso tenore letterale del suddetto doc. 389 del P.M. si evince già con sufficiente chiarezza che in quel passaggio del Comitato di Direzione 8.11.2011, essendo stata rappresentata agli astanti l'esigenza di reperire capitale aggiuntivo – in ragione di 110 milioni di euro - per raggiungere l'obiettivo (8% di Tier 1) indicato dal responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione Massimiliano PELLEGRINI ed essendosi tuttavia ormai giunti in prossimità della fine dell'anno, fra i presenti tanto Umberto Seretti (all'epoca vice direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova, di cui sarebbe divenuto direttore generale nel 2012; il Seretti ha, in veste di teste, dichiarato alquanto implausibilmente - cfr. pagg. 24-25 verbale stenotipico 31.10.2019 - di non ricordare nulla di tale Comitato di Direzione 8.11.2011 pur dopo aver avuto in visione il doc. 389) quanto Franco Tonato (già direttore generale della controllata toscana Cassa di Risparmio di Prato, indi fusa per incorporazione in BPVi; all'epoca egli era il direttore regionale dell'area Toscana di BPVi) ebbero in sostanza a dire che l'unica maniera possibile di centrare in così poco tempo (di fatto appena una trentina di giorni lavorativi o poco più, al netto del periodo natalizio) un sì ambizioso obiettivo sarebbe stata quella di porre in essere operazioni c.d. "baciate", ossia di finanziamento correlato all'acquisto di azioni.

Tale dato letterale, già evidente di per sé, è ulteriormente suffragato dai seguenti elementi:

- ✓ la deposizione esplicativa (cfr. pagg. 46 e ss. del verbale stenotipico 26.10.2019) resa dall'estensore stesso dell'appunto manoscritto *sub* doc. 389, ossia il teste Mariano Sommella, che, diversamente da quanto sostiene la difesa, non si ha qui ragione di ritenere inattendibile (tanto meno inutilizzabile: v. sul punto l'ordinanza collegiale 18.5.2022); il fatto – rivendicato dalla difesa - che il Sommella provenisse da un'esperienza professionale trascorsa per quasi trent'anni in Banca d'Italia, di cui la metà con funzioni ispettive, e avesse dunque senz'altro la piena contezza della vastità ed entità del fenomeno dei finanziamenti correlati in BPVi, non muta la sostanza dei fatti, ossia <u>l'assenza di competenze operative e decisionali di sorta in capo al predetto Sommella</u>, in effetti assunto dalla banca vicentina con compiti di tutt'altra natura (responsabile della Direzione della Segreteria Generale, cui si era affiancata, più avanti nel tempo, la titolarità dell'Ufficio

Reclami) i quali involgevano - tra l'altro - la verbalizzazione delle sedute collegiali;

- ✓ la deposizione, assai particolareggiata e lineare sul punto, resa in dibattimento dal teste assistito (poiché indagato nel procedimento 7362/2018 RGNR per il reato, interprobatoriamente collegato, di false informazioni al Pubblico Ministero) Franco Tonato (cfr. pagg. 17-18 verbale stenotipico 9.11.2019)[108].

In verità (e ciò ulteriormente rafforza, *ex post*, l'interpretazione del già ben poco equivocabile testo del doc. 389 del P.M.) l'ambizioso obiettivo in questione fu poi effettivamente centrato grazie - per l'appunto - a un vero e proprio "cambio di passo" bruscamente impresso all'attività di collocamento delle azioni. In concreto l'entità del capitale finanziato nel bimestre novembre-dicembre 2011 risultò infatti finanche superiore ai 110 milioni di euro emersi come "fabbisogno" della banca nel corso del Comitato di Direzione 8.11.2011; cfr. al riguardo i dati obiettivi esposti alla pag. 643 della gravata sentenza: "*... La C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad euro 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di euro 243 mln.* ***Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo del capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad euro 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad euro 134.712.500*** *(cfr. CT P,M.)*".

---

[108] *"TESTIMONE TONATO - Ecco, vede? "Avrei bisogno di 110 – dice Pellegrini – per andare a 8", che di fatto era quello che mi ricordavo. Io avevo un ricordo di 110-115. E io, considerando che c'erano davanti, praticamente, solo 30 giorni lavorativi, perché era l'8/11, e poi a Natale, evidentemente, dal 20 non si lavora più, perciò c'erano 30 giorni lavorativi; dissi che, se volevano fare quel tipo di obiettivo in neanche 30 giorni lavorativi, l'unica maniera era finanziandole. E mi pare che – eccolo qua – Seretti dice che anche... E questo era per la Toscana, parlavo per la Toscana. E Seretti dice che anche da noi è la stessa cosa, bisognava finanziarle (...). TESTIMONE TONATO – Io parlavo per la Toscana e Seretti parlava per la Sicilia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, lei dice, all'esito di questa riunione l'indicazione di Sorato...? TESTIMONE TONATO – All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con le operazioni correlate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di procedere in questo senso? TESTIMONE TONATO – L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO – Cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO – Sì, perfetto.".*

Ebbene, una volta assodato - in base alle considerazioni fin qui svolte - che nel Comitato di Direzione 8.11.2011 si parlò realmente dell'effettuazione di operazioni "baciate" quale unico mezzo per poter conseguire, secondo quanto poi in effetti avvenne, lo sfidante obiettivo ivi indicato come da raggiungere necessariamente entro fine anno, si osserva: a) che Andrea PIAZZETTA era ivi presente; b) che non risultano agli atti sue manifestazioni di stupore, né tantomeno di indignazione o comunque di dissenso rispetto alla linea così tracciata; c) che anzi, al contrario, proprio mentre ciò accadeva il PIAZZETTA ebbe a scherzare ironicamente con il Sorato inviandogli un messaggio (in atti *sub* doc. 810 del P.M.) del seguente tenore: "*Quelle di Tonato sono baciate ... tra uomini, che vanno coccolati*", al che il Sorato replicava, dopo nemmeno un minuto, "*Come discorso*".

In ogni caso, come si vedrà subito *infra*, risultano dimostrati nel presente giudizio non solo il fatto che il PIAZZETTA ben conoscesse – come minimo sin da allora - il fenomeno delle c.d. operazioni "baciate" ma finanche il diretto coinvolgimento del predetto, negli anni a ciò immediatamente seguenti, in singole operazioni di finanziamento correlato condotte in prima persona.

b) il *file* audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) del Comitato di Direzione del 10.11.2014.

Già si è ampiamente illustrato *supra* il contenuto del *file* audio (la cui trascrizione è in atti *sub* doc. 110 del P.M.) contenente la registrazione del Comitato di Direzione del 10.11.2014.

Con riguardo alla posizione PIAZZETTA non può che ribadirsi dunque ancora una volta, nel rinviare, per il resto, soprattutto alla parte generale (paragrafo 12 della presente sentenza) nonché ai paragrafi relativi alle posizioni degli imputati GIUSTINI e MARIN, tutto quanto già da questa Corte ivi affermato e ampiamente argomentato – con l'ausilio di plurime citazioni di passi della relativa trascrizione, l'interpretazione dei quali, come già si è detto e diversamente da quanto hanno sostenuto la difesa e lo stesso imputato PIAZZETTA in sede di esame e di dichiarazioni spontanee, non lascia davvero adito a dubbi di sorta – circa il fatto che:

- ✓ dinanzi al consesso dei vice direttori generali, incluso il PIAZZETTA che, al pari dei colleghi, non ebbe a manifestare stupore alcuno né frappose contrarietà di sorta, vennero affrontati e discussi dal d.g. Samuele Sorato nella maniera più aperta possibile (ma al tempo stesso con la consegna del

silenzio più assoluto verso l'esterno, motivata dal Sorato anche con la recente pubblicazione di alcuni allarmanti quanto apparentemente ben informati articoli di stampa: cfr. pagg. 30-31 trascrizione cit.) i temi: a) dell'illiquidità dell'azione BPVi [con il GIUSTINI il quale, accorato, ricordava a sua volta – cfr. pag. 78 trascrizione cit. - che "***... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera" (inc.) milioni di persone che l'hanno letto, che*** [l'azione BPVi] ***vale 20,00 Euro***"]; b) del ricorso che fino a quel momento si era fatto, proprio al fine di ovviare a tale illiquidità e per un complessivo ammontare indicato dal d.g. Samuele Sorato in "*un miliardo e 2*" (cfr. pag. 34 trascrizione cit.), ai finanziamenti correlati "*apposta per fare*" (*ibidem*), per lo più tuttavia erogati a imprenditori vicentini sicché si rendeva necessario diversificare, sempre secondo il Sorato, tale platea rivolgendosi anche ad altre realtà territoriali; c) dei possibili strumenti <u>ulteriori</u> da mettere in campo, affiancandoli comunque ai finanziamenti correlati, per perseguire detta finalità (dovendosi tenere conto, ad un tempo: dei nuovi stringenti limiti quantitativi apposti *ex lege* all'entità del fondo riacquisto azioni proprie; del crescente e ormai imponente numero di reclami e di domande pendenti di vendita di titoli presentate dagli azionisti BPVi; dell'urgente necessità di trovare quanto prima una diversa collocazione al notevole quantitativo di azioni BPVi risultate ancora indirettamente detenute dai fondi esteri Optimum e Athena);

- ✓ anzi fu proprio il PIAZZETTA, in quella sede, a ostentare semmai un atteggiamento cinico e beffardo di fronte alla prospettazione, da parte del collega GIUSTINI, dei possibili rovinosi effetti delle scelte operate da BPVi al fine di mascherare la pesante illiquidità del suo titolo [cfr. pagg. 76-77 trascrizione cit.: "***VM 8* [GIUSTINI]: *Faccio ... Per esempio, facciamo che siano 500 milioni, a titolo esemplificativo, no, e il valore dell'azione perde il 30%, sono 150 milioni che noi dovremmo ridare a questi qua in dieci anni, metti, no? Quindi, son 30 milioni ... son 15 milioni l'anno. (...). - VM 10* [PIAZZETTA]: *Sì, tocchiamoci i coglioni, comunque! (ride)*"**];
- ✓ in quella sede il PIAZZETTA, nella trascrizione indicato come "VM10", e il Sorato (cfr. pagg. 38-41 trascrizione cit.) ebbero - con l'intervento anche del MARIN, sempre particolarmente sensibile, a suo stesso dire, all'esigenza di evitare di attirare in qualsiasi modo l'attenzione degli organismi di vigilanza (cfr. pagg. 42-44 trascrizione cit.) - a delineare, sia pure in via embrionale,

anche il progetto di quella che poi si sarebbe concretizzata come l'operazione "Sorgente", riproponendosi di ricontattare più seriamente *"quella persona che abbiamo visto a Roma"*, da identificarsi (come ha confermato lo stesso PIAZZETTA pur negando poi, contro ogni evidenza probatoria come già detto nel trattare la posizione MARIN, trattarsi di finanziamento correlato: cfr. pag. 43 del suo esame 3.3.2020) nel teste Valter Mainetti del gruppo "Sorgente", e ciò al fine specifico [cfr. pag. 41 trascrizione cit.: *"VM 10 Sì, lì mi libero di ... serviva per liberarsi dei fondi"*] di trovare quanto prima una nuova collocazione a una rilevante parte di quelle decine di milioni di euro in azioni BPVi ancora giacenti, al 10.11.2014, nei comparti (sotto-fondi) dei fondi esteri Optimum e Athena, sui quali v. *infra*;

- ✓ nell'ambito dell'anzidetta ricerca collettiva di possibili strumenti <u>ulteriori</u> da mettere in campo, affiancandoli comunque ai finanziamenti correlati, per ovviare all'illiquidità dell'azione BPVi il PIAZZETTA, lungi dal manifestare in quel Comitato di Direzione 10.11.2014, come da lui invece sostenuto a mezzo del suo difensore oltre che in sede di spontanee dichiarazioni, ostilità e contrapposizione *tout court* verso la pratica del finanziamento correlato e/o verso gli obiettivi indicati dal d.g. Sorato come da perseguirsi ad ogni costo, viceversa ebbe a porsi in un'ottica di cooperazione dialettica col direttore generale, evidenziando pacatamente – dall'alto delle sue riconosciute e indiscusse elevate competenze – gli svantaggi e/o l'impraticabilità sul piano squisitamente <u>tecnico</u> di talune soluzioni <u>ulteriori</u> ipotizzate dal Sorato e suggerendone delle altre;
- ✓ in quella sede il PIAZZETTA diede espressamente atto, nel confermarlo al GIUSTINI (indicato nella trascrizione cit. come "VM8") che glielo ricordava (cfr. pag. 40 trascrizione cit.), di avere effettivamente già partecipato con lui in passato alla redazione di talune *side letter*, strumento del quale il GIUSTINI gli indicava come indispensabile l'adozione [cfr. pag. 40 trascrizione cit.: ***"Sai, qui, Andrea, bisogna ... Scusa, apro una parentesi, no? Qui il tema è che la gente ti dice, uno: "Cosa mi rende? Perché lo devo fare?", due: "Se il valore va giù, come mi cautelo?". E, terza cosa, se trovi un accordo, bisogna metterlo su carta, comunque devi fare una side letter, che dovremo firmare io e te ... eh ... come stiamo facendo su altre cose e ... - VM 10*** **[PIAZZETTA]:** ***Eh, sì, lo abbiamo già fatto, ma ... - VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento***

del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano"; si noti per inciso la piena congruenza con il contenuto dell'appunto manoscritto *sub* doc. 663 del P.M. - "***Trovare formula con Andrea per baciate***" – vergato dallo stesso GIUSTINI nella propria agenda, su cui v. meglio *infra*, proprio nello spazio corrispondente alla data di quel Comitato di Direzione]; tale indispensabilità del rilascio di *side letter*, secondo il GIUSTINI, derivava dal fatto che nessuno ormai - circolando insistentemente finanche sulla stampa nazionale generalista, da qualche tempo, voci allarmanti circa l'effettivo valore dell'azione BPVi e circa la sua illiquidità - avrebbe altrimenti più accettato di acquistarne, sia pure utilizzando capitale finanziato, senza ricevere una piena assicurazione al riguardo [cfr. sempre Emanuele GIUSTINI, pag. 78 trascrizione cit.: "***...Con questa* side letter *in cui gli spieghiamo che è cautelato, sennò non te lo comprano questo, perché fuori ... ormai tutto sanno, dopo l'articolo di oggi sul "Corriere della Sera"* (inc.) *milioni di persone che l'hanno letto, che*** [l'azione BPVi] ***vale 20,00 Euro"***]. Sul fatto che con il termine *side letter* proprio ciò – anche da parte del PIAZZETTA, che, pure, nel presente giudizio lo nega - si intendesse (ossia il rilascio di vere e proprie lettere di impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o alla corresponsione di interessi attivi quale corrispettivo per la loro detenzione), e null'altro, si è già ampiamente argomentato *supra* nel trattare la posizione MARIN. La difesa del PIAZZETTA obietta che il tribunale vicentino non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla congiunzione avversativa "*ma ...*" pronunciata dal suo assistito nell'occasione, indice a suo avviso di mancata condivisione della tesi del GIUSTINI; al riguardo basti osservare che, quand'anche così fosse, questo non varrebbe certo a obliterare il dato, espressamente riconosciuto dallo stesso PIAZZETTA nel contesto di quel Comitato di Direzione, del pregresso ricorso, anche da parte sua ["***Eh, sì, lo abbiamo già fatto ...***"], a tale strumento. Sul tema delle lettere di impegno, inoltre, v. *infra* per una disamina delle produzioni documentali effettuate al riguardo nel corso dell'udienza 19.9.2022 dal Procuratore Generale.

c) la vicenda "Sorgente".

Con riguardo alla vicenda "Sorgente" (episodio ove fu lo stesso Andrea PIAZZETTA in prima persona, come dettagliatamente spiegato dal teste Valter Mainetti, a condurre un'operazione avente ad oggetto un finanziamento – in concreto erogato dalla controllata irlandese BPVi Finance - correlato

all'acquisto di azioni BPVi per 25 milioni di euro, operazione a sua volta finalizzata a consentire l'indispensabile uscita urgente – per pari ammontare – delle suddette azioni dai fondi esteri ove esse erano state, di fatto, rese oggetto di deposito indiretto in virtù di altra precedente operazione sempre posta in essere dal PIAZZETTA, sulla quale v. *infra*), basti qui richiamare integralmente il complesso delle articolate considerazioni svolte *supra* a tal proposito nell'esaminare la posizione dell'imputato MARIN. Ad esse va aggiunta l'ulteriore, significativa considerazione per cui al prezzo di vendita unitario dell'azione BPVi praticato all'acquirente in tale operazione fu applicato uno sconto non indifferente (euro 50,00= in luogo del valore ufficiale unitario di euro 62,50=: cfr. deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019, pag. 20), proprio così come era stato ventilato tanto da Andrea PIAZZETTA quanto dal d.g. Samuele Sorato nell'iniziare a delineare in via embrionale, durante il Comitato di Direzione BPVi del 10.11.2014, quella che poi si concretizzò come l'operazione "Sorgente": cfr. sul punto pag. 39 della relativa trascrizione, in atti *sub* doc. 110 del P.M., e pag. 43 dello stesso doc. 110.

d) la vicenda Tagliabue.

Altra diretta partecipazione materiale alla "prassi" dei finanziamenti correlati in esame, che viene ascritta - fondatamente - dall'Accusa ad Andrea PIAZZETTA, è l'operazione conclusa con l'imprenditore lombardo – operante al confine tra Como e Milano – Edoardo Tagliabue, la cui deposizione (cfr. verbale stenotipico 10.12.2019 pagg. 60-73) non è affatto scalfita, nel suo delineare una chiara operazione di finanziamento correlato, dal tenore del controesame svolto dalla difesa dell'imputato.

Nel caso in questione il finanziamento - così precisa da subito il teste – era inizialmente stato erogato nella misura di 1 milione di euro alla società della famiglia Tagliabue denominata Esposizione Permanente Artigiani Immobiliare S.r.l. (d'ora in avanti Esposizione) in data 24.7.2013 da BPVi su richiesta della stessa Esposizione, che voleva utilizzarlo quale finanziamento ordinario per poter fare dei normali investimenti (non in azioni BPVi).

In seguito, tuttavia, proprio il PIAZZETTA (assieme a Vittorio Pizzorno, ex direttore della filiale Credito Italiano di Cantù - come tale noto a Edoardo Tagliabue - frattanto divenuto consulente commerciale per BPVi) ebbe, in una conversazione a tre che il teste Tagliabue non riesce a collocare esattamente

nel tempo ma comunque successiva non di molto all'erogazione del finanziamento, a chiedere che invece Esposizione destinasse quel milione di euro all'acquisto di azioni BPVi.

Il teste Edoardo Tagliabue è chiaro e lineare nell'affermare, in sede di esame diretto, che i due, tanto Pizzorno quanto PIAZZETTA, insistettero congiuntamente con lui affinché quel finanziamento in origine non correlato all'acquisto di azioni BPVi divenisse, di lì a poco tempo (l'arco temporale è comunque modesto benché non quantificato – lo si ripete - con assoluta puntualità dal teste: inizialmente il Tagliabue afferma di non ricordare bene; indi lo colloca nel settembre 2013; indi ancora lo descrive come successivo di un paio di mesi all'erogazione del finanziamento; infine in sede di controesame afferma nuovamente di non ricordare bene), correlato a tale acquisto.

Va precisato che il PIAZZETTA concorse a chiedere al Tagliabue, assieme al Pizzorno, solo il primo fra i più acquisti di azioni BPVi che lo stesso Tagliabue complessivamente ebbe a porre in essere: i successivi, infatti, glieli chiese, a suo stesso dire, il solo Pizzorno. Nondimeno il primo di tali acquisti, come sopra descritto, già rappresenta a tutti gli effetti una vera e propria operazione di finanziamento correlato, in virtù della quale si può affermare che anche in tale occasione (così come accadrà con la cronologicamente successiva operazione "Sorgente") si ebbe il comprovato coinvolgimento materiale, diretto e in prima persona di Andrea PIAZZETTA nel fenomeno dei finanziamenti correlati per così dire "ordinario", ossia non legato alle competenze specialistiche esercitate dal predetto PIAZZETTA in seno alla Divisione Finanza da lui diretta.

Secondo la difesa non sarebbe dato rinvenire alcun apporto causale del PIAZZETTA in questa operazione perché il suo ruolo sarebbe stato unicamente quello di rassicurare verbalmente il Tagliabue sul fatto che - all'occorrenza - il fondo riacquisto azioni proprie di BPVi, in quanto ben capiente, non avrebbe avuto difficoltà a riacquistargli celermente le azioni della banca in suo possesso [cfr. pag. 70 deposizione Tagliabue: "*DIFESA, AVV. TODARO – ...non per l'acquisto delle azioni. È corretto dire che il dottor Piazzetta l'ha soltanto rassicurata sull'operatività del fondo acquisto azioni proprie della banca? TESTIMONE TAGLIABUE – È corretto*"].

In realtà tale circostanza (che peraltro, a ben guardare, si pone già di per sé come l'equipollente verbale di una vera e propria lettera di impegno al celere riacquisto da parte della banca, e ciò a fronte dei dubbi esternati nell'occasione dal Tagliabue circa la convenienza per sé dell'operazione di acquisto azioni) è bensì stata riferita in sede di controesame dal teste Tagliabue ma non è certo in grado di obliterare il fatto che, nel corso del suo esame diretto, questi espressamente abbia indicato entrambi i suoi interlocutori Pizzorno e PIAZZETTA, e non già il solo Pizzorno, come intenti a convincerlo a destinare l'affidamento, già ottenuto a luglio dalla società Esposizione, all'acquisto di azioni BPVi. Anzi, qualora si contestualizzi l'affermazione resa in controesame dal teste Tagliabue in seno all'intera verbalizzazione del suddetto controesame appare evidente che egli, lungi dal voler smentire quanto detto in sede di esame diretto circa il carattere congiunto dell'invito rivoltogli a comprare azioni BPVi, intendeva unicamente puntualizzare, in risposta a una precisa domanda della difesa, che il PIAZZETTA – circostanza invero pacifica – non aveva viceversa preso parte all'originaria erogazione del finanziamento in favore della società Esposizione[109].

---

[109] L'esame diretto del teste TAGLIABUE Edoardo sul tema che qui occupa ha il seguente tenore (cfr. pagg. 64 e ss. verbale stenotipico 10.12.2019):
"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Allora ci dica cosa succede nel 2013 con riferimento alla società immobiliare. - TESTIMONE TAGLIABUE – Nel 2013, con riferimento alla società immobiliare, viene aperta questa linea di credito, senza garanzie, e, naturalmente... Mi viene chiesto se la società era disponibile a sottoscrivere le azioni. Io faccio presente che avrei dovuto parlarne con gli altri soci, perché in quel momento la mia capacità decisionale era relativa, poteva essere solo consultiva; ***facendo presente, in una conversazione a tre negli uffici di via Turati, alla presenza del dottor Pizzorno e del dottor Andrea Piazzetta, facendo presente che la società non era quotata e quindi, stabilito che i soldi che sarebbero stati investiti in azioni provenivano da un affidamento, e quindi non erano un esborso personale, tutto sommato, nell'ambito del bilancio la cosa appariva... chiusa.*** *Ovviamente, io ho fatto presente il fatto che la società non era quotata, quindi il valore delle azioni avevano il valore che era dato da una quotazione, da una rappresentazione di bilancio fatta da un professore dell'Università di Pavia, ma in ogni caso sempre una valutazione personale; e* ***quindi ho fatto presente il fatto che, nel momento in cui io dovevo restituire i soldi che nascevano dall'affidamento, avrei dovuto far conto sul valore che queste azioni rappresentavano. Il dottor Piazzetta dice in quel momento, mi fa presente che la banca ha un fondo di riacquisto di azioni proprie – parliamo del 2013 – di circa 210 milioni di euro, e quindi non con la velocità delle azioni normali trattate in Borsa ma con un po' più di tempo, quindi una settimana, quindici giorni, potevano essere, in un certo qual senso, vendute e quindi reso disponibile il corrispettivo adeguato.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi il finanziamento pro quota sarebbe stato rimborsato attraverso la cessione delle azioni alla banca? TESTIMONE TAGLIABUE – Beh, naturalmente, io avevo, da una parte, un debito da rimborsare rappresentato dall'affidamento e, dall'altra parte, avevo un credito nei confronti della banca rappresentato dalle azioni; e quindi, a suo tempo, l'operazione io la vedevo, in un certo qual senso, chiusa e pareggiata. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi nasce in questa conversazione a tre tra lei, Piazzetta e Pizzorno la ipotesi di acquistare da parte della società azioni con il finanziamento di 1 milione di euro? TESTIMONE TAGLIABUE – No, allora, il finanziamento è già stato assegnato, quindi il finanziamento è funzionale all'investimento che è in corso e*

da farsi; nello stesso tempo, nell'ambito di questo affidamento, ***c'è la richiesta, la speranza da parte dei funzionari della banca che la società Esposizione aderisca...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi da parte di chi? TESTIMONE TAGLIABUE – ...all'acquisto di azioni, e difatti in quella fase... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Ma questi, lei ha detto i "funzionari", vale a dire chi? TESTIMONE TAGLIABUE – Sto parlando di Pizzorno e di Andrea Piazzetta****. Infatti, in quella fase, siamo nel mese di settembre, il 2 settembre del 2013, c'è l'acquisto di 2.039 azioni per un corrispettivo di 127.000 e rotti e corrispondente sottoscrizione delle obbligazioni, del prestito obbligazionario convertile, di pari importo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi, con la società, con il finanziamento effettua altri acquisti di azioni nei mesi, nelle settimane a seguire? TESTIMONE TAGLIABUE – Allora, noi di azioni, successivamente, non ne sono state acquistate, quindi azioni sul mercato; sono state acquistate altre azioni in corrispondenza dell'aumento di capitale del 2014, e con l'emissione degli altri due finanziamenti. Difatti, le altre azioni sono state acquistate il 27 agosto 2014 e 15 dicembre del 2014. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quando vengono erogate? TESTIMONE TAGLIABUE – Quando sono in corso, quando sono stati poi successivamente erogati degli altri affidamenti, i 200 e i 300 mila. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, con i due ulteriori finanziamenti, ci sono gli ulteriori due acquisti di azioni. Si ricorda il valore di queste ulteriori due operazioni, la seconda e la terza? TESTIMONE TAGLIABUE – Allora, il 27 agosto sono 6.000 azioni e 375.000, il 15 dicembre 3.200 azioni e 200.050. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi è in quella riunione a tre che le viene proposta e poi viene concordata questa operatività che ha appena riassunto, vale a dire il primo acquisto con il finanziamento da 1 milione, con il tiraggio di quel finanziamento, e gli ulteriori due acquisti con i due...? TESTIMONE TAGLIABUE – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che sono momenti diversi, cioè il primo è in un certo qual senso l'apertura all'acquisto delle azioni, sempre con quella modalità di fondo che non in tempi brevi ma in tempi, diciamo, compatibili sarebbe stato possibile restituire le azioni, rivendere le azioni e avere il corrispettivo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Per estinguere il finanziamento? TESTIMONE TAGLIABUE – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, io ho capito fino a un certo punto, signor Tagliabue: questa riunione a tre porta al primo acquisto, utilizzando il finanziamento da 1 milione? TESTIMONE TAGLIABUE –* ***Sì. (...). PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei Piazzetta, prima di questo incontro che lei ha definito "a tre", lo conosceva? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che mi è stato presentato come figura tecnica da parte del dottor Pizzorno, in quanto anche Andrea Piazzetta credo che provenisse da Unicredito, e quindi mi è stato descritto come una persona di grossa capacità. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi a lei lo presenta Pizzorno? TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Nell'ambito dei rapporti con Banca Popolare di Vicenza? TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente****. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda se c'era un motivo specifico di questo primo incontro a tre con Piazzetta, lei e Pizzorno? TESTIMONE TAGLIABUE – Diciamo che quel giorno ero in via Turati e, probabilmente, dico probabilmente, non so se era concordato o meno, parlando con Pizzorno, arriva anche il dottor Andrea Piazzetta e, naturalmente, si svolge quella conversazione. (...)."*

Il controesame del teste TAGLIABUE Edoardo sul tema che qui occupa ha il seguente tenore (cfr. pagg. 69 e ss. verbale stenotipico 10.12.2019):

"(...) DIFESA, AVV. TODARO – Cerchiamo di affrontare l'argomento diversamente. Con chi è stata negoziata? Qual è il soggetto della banca con cui è stato negoziato l'affidamento di 1 milione a favore della società immobiliare? TESTIMONE TAGLIABUE – L'affidamento è stato concordato, stabilito che io sono... la filiale di riferimento per me è via Turati a Milano, io sono a 35 chilometri da via Turati, e quindi l'operatività non è l'operatività della banca sotto casa. Quindi, di conseguenza, è un'operatività che è stata fatta sempre tramite il dottor Pizzorno. ***DIFESA, AVV. TODARO – Un'altra domanda, Dottore. Nel corso dell'incontro al quale ha partecipato il dottor Piazzetta, che fossero pochi giorni o fosse un periodo più lungo, comunque, lei già disponeva di questo finanziamento, che era stato erogato per le finalità proprie della società immobiliare... TESTIMONE TAGLIABUE – Esattamente. DIFESA, AVV. TODARO – ...non per l'acquisto delle azioni. È corretto dire che il dottor Piazzetta l'ha soltanto rassicurata sull'operatività del fondo acquisto azioni proprie della banca? TESTIMONE TAGLIABUE – È corretto.*** *DIFESA, AVV. TODARO – La ringrazio. Ancora qualche domanda, Dottore, e poi non approfondiremo oltre il tema. TESTIMONE TAGLIABUE – Non sono Dottore. DIFESA, AVV. TODARO – Benissimo, grazie ancora. Le risulta che il dottor Piazzetta abbia svolto personalmente un qualunque accertamento sulla erogazione di quell'affidamento? Ha controllato la Centrale Rischi? Ha controllato le linee di credito che le erano state concesse? Aveva conoscenza, al di là di quanto lei gli ha riferito, ovviamente, delle linee di credito? TESTIMONE TAGLIABUE – Che il dottor Piazzetta fosse a conoscenza, questo non lo posso assolutamente dire, ecco. Naturalmente,*

e) l'appunto scritto redatto nel novembre 2014 da Emanuele GIUSTINI, responsabile della Divisione Mercati, prodotto dal P.M. quale suo doc. 663 nonché la deposizione, ad esso relativa, resa dalla teste di P.G. Melissa Romanzi all'udienza del 4.2.2020 (cfr. pag. 111 del relativo verbale stenotipico).

Si tratta di un elemento documentale che ancora una volta dimostra non soltanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA del fenomeno delle operazioni c.d. "baciate" (o anche "parzialmente baciate", ossia comunque correlate pur in difetto di una totale coincidenza tra l'ammontare del finanziamento erogato e il controvalore delle azioni BPVi acquistate) ma altresì il fattivo apporto concorsuale da questi prestato al fine di garantire l'operatività e l'efficacia di tale meccanismo, impiegando il quale, in misura progressivamente sempre più massiccia, BPVi cercava di ovviare all'accentuata illiquidità del proprio sopravvalutato titolo azionario:

"TESTIMONE ROMANZI (...) Inoltre, sempre con riferimento alla conoscenza in capo a Piazzetta del fenomeno relativo alla concessione dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie, tra la documentazione cartacea sequestrata presso l'abitazione di Giustini vi era un appunto manoscritto, in cui veniva riportata la frase ***"Trovare formula con Andrea per baciate"****. Non ho fatto personalmente questo esame, però so che tale appunto è stato collocato temporalmente nel mese di novembre 2014. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – 663, Presidente, questo l'abbiamo già prodotto. TESTIMONE ROMANZI – Nel mese di novembre 2014, in ragione di alcune date che erano riportate nella pagina precedente e nella pagina successiva. Nella precedente era scritto CdD 10/11 e sotto CdA 18/11. Nella pagina invece successiva a questa frase c'era scritto 11/11/2014. In tal senso, in data 10 novembre 2014, si era tenuto il Comitato di Direzione, e in quell'anno, in quella data, quindi 18 novembre 2014, si era tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione*

---

il dottor Pizzorno era a conoscenza, diciamo, della nostra situazione economico-finanziaria; oltretutto, a latere di questo finanziamento alla società, a livello personale, in quel momento lì c'erano delle disponibilità. Quindi, che il dottor Piazzetta, ripeto, fosse a conoscenza, credo sia un problema di connessione tra funzionari di banca. È un fatto, è un fatto che la società aveva i requisiti della solvibilità, ecco, questo. DIFESA, AVV. TODARO – Quindi il suo referente era unicamente il dottor Pizzorno. Ancora una domanda. A quale epoca risale il suo rapporto col dottor Pizzorno e quali sono i vostri rapporti personali? TESTIMONE TAGLIABUE – Allora, il dottor Pizzorno viene nominato direttore di Credito Italiano a Cantù, lui è originario ligure, e naturalmente, predisponendo il trasferimento, lui viene a stare in albergo, nel nostro albergo. Ha il suo percorso, rimane in albergo per un periodo di tempo, tutto sommato limitato, sufficiente alla ricerca di un appartamento; una volta trovato l'appartamento, il dottor Pizzorno si trasferisce a Cantù, e si rimane in contatto, ecco. Poi lui ha diversi trasferimenti su Milano e altre sedi, in ogni caso sono rimasti dei contatti e dei rapporti personali. (...)."

della BPVi. I (...)". Tale appunto scritto, fra l'altro, si salda perfettamente – come detto - con le parole rivolte dal GIUSTINI ("VM8") al PIAZZETTA ("VM10") proprio nel contesto del Comitato di Direzione tenutosi il 10.11.2014 (cfr. pag. 40 della relativa trascrizione *sub* doc. 110 del P.M.: "***VM 8: E fare in modo che ... Allora, magari, ci mettiamo un attimo a tavolino e cerchiamo di capire quale potrebbe essere la formula, perché, con questa formula per cui tu li cauteli sull'andamento del valore e li cauteli sul rendimento, ne trovi che ... che ti comprano***").

<u>**f)** l'esplicita chiamata in correità operata al riguardo dal medesimo coimputato Emanuele GIUSTINI</u>, della cui attendibilità e coerenza quale propalante già si è ampiamente detto *supra* (nella parte generale della presente sentenza, par. 13), quanto al materiale apporto direttamente fornito anche da Andrea PIAZZETTA in prima persona al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi. Si veda infatti il seguente passo di pag. 24 del verbale stenotipico d'udienza 15.6.2022: "*Quindi questo* [ossia le operazioni di *equity swap* – scambio di titoli BPVi con titoli Veneto Banca - effettuate nel periodo ricompreso tra il 20.3.2014 ed il 3.10.2014 per consentirne la dismissione dai fondi esteri, sulle quali v. più ampiamente *infra*] *è stato l'unico momento in cui c'è stato da parte della Divisione Mercati, ma più che altro dall'Ufficio Soci, un'interlocuzione con Piazzetta, e quindi sulla Divisione Finanza, sulla prassi delle baciate,* ***al di là di alcune operazioni che Piazzetta direttamente ha fatto con alcune controparti, soprattutto sulla piazza di Milano.***".

D'altra parte già in primo grado l'imputato GIUSTINI aveva riferito circa la piena conoscenza da parte del PIAZZETTA – senza che questi avesse mai ad obiettare alcunché a tale prassi, anzi - del fenomeno del finanziamento correlato, cfr. pag. 70 verbale stenotipico 25.6.2020: "*PUBBLICO MINISTERO – Quindi quello che lei ha riferito fino adesso, sulle operazioni correlate, le caratteristiche, le necessità, lo svuota fondo e quant'altro, non era un argomento riservato, addirittura segreto rispetto a settori, strutture, persone della banca? Cioè, se ne parlava liberamente? IMPUTATO GIUSTINI – Assolutamente liberamente e in modo esplicito. PUBBLICO MINISTERO – E questo vale anche per i coimputati? IMPUTATO GIUSTINI – Per tutti. PUBBLICO MINISTERO – Marin, Piazzetta e Pellegrini? IMPUTATO GIUSTINI – Sì, Marin, Piazzetta e Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO – Senta, perché Piazzetta, era presente anche lei, se non ricordo male, ha detto che in realtà a lui, sostanzialmente, è stata tenuta segreta questa prassi,*

questo fenomeno dei finanziamenti correlati? IMPUTATO GIUSTINI - Era palese e conosciuto, ripeto, da tutti.".

g) lo scambio di messaggi sms ovvero WhatsApp (doc. 811 del P.M.) intercorso tra Andrea PIAZZETTA ed Emanuele GIUSTINI in data 3 maggio 2015, ossia alla vigilia dell'incontro tenutosi tra quest'ultimo e il presidente di BPVi Giovanni ZONIN che aveva in animo di attuare formalmente un nuovo corso di netta "discontinuità" in seno alla banca, allontanandone - come poco dopo in effetti fece: le risoluzioni consensuali dei due rapporti di lavoro sono entrambe datate 8.6.2015 con decorrenza 3.6.2015, come detto *supra* - proprio GIUSTINI (additato come pesantemente responsabile in prima persona, in particolare, del rilascio di plurime lettere di impegno) e PIAZZETTA (additato come pesantemente responsabile in prima persona, in particolare, della vicenda degli investimenti in fondi esteri - sulla quale v. ampiamente *infra* - risultati essere non collettivi e dotati di una giacenza di azioni BPVi nei propri comparti, oltre che *unknown exposure*); con ogni evidenza i due non stanno parlando dell'attività finanziaria e in particolare della vicenda dei fondi esteri, vicenda alla quale il GIUSTINI è d'altra parte ritenuto estraneo dalla stessa Accusa (tale egli è anche a detta del PIAZZETTA: cfr. pag. 55 dell'esame 3.3.2020 di questi), bensì dell'attività "ordinaria" di finanziamento correlato che coinvolgeva, a vari livelli peraltro fra loro ben differenziati quanto alla conoscenza dell'entità e dei dettagli (fino a giungere al vertice ristretto formato dal d.g. Sorato nonché dai vice direttori generali e capi di Divisione, qualifica quest'ultima rivestita da GIUSTINI così come da PIAZZETTA), sostanzialmente la pressoché totalità del personale della banca:

"Piazzetta: "Mi raccomando domani con il presidente. ***Parla a nome di tuti e due****".*

Giustini: "Certo".

Giustini: "Vedrai risolviamo".

Piazzetta: "Penso anche io. Deve essere ***chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori****".*

h) il contenuto della conversazione telefonica n. progr. 360 dell'1.9.2015 intrattenuta da Andrea PIAZZETTA con Andrea Montanari di UBS (pagg. 120 e ss. della perizia di trascrizione intercettazioni). Le espressioni usate dal PIAZZETTA con il suo interlocutore, anche in questo caso, all'evidenza non

riguardano – o comunque di certo non riguardano soltanto - l'attività finanziaria e/o la specifica vicenda dei fondi esteri sui quali v. *infra*, risultando estremamente plastiche ed efficaci nel descrivere il grado del costante coinvolgimento *in toto* dello stesso PIAZZETTA in quello che, anno dopo anno, si era oramai andato consolidando come un autentico circolo vizioso generato dalla costante esigenza di trovare modalità sempre più spinte per ovviare in qualche modo all'illiquidità ingravescente del titolo azionario di BPVi, banca ivi definita efficacemente dall'imputato "***una baracca che sta in piedi con lo sputo***" (in stridente contrasto con il tenore - costantemente entusiastico e ottimistico - delle comunicazioni offerte dalla banca stessa all'esterno, in particolare ai soci: cfr. ad es. il già citato doc. 646 del P.M., lettera ai soci del 4.12.2014).

Si noti come qui l'imputato rimproveri amaramente *ex post* se stesso, usando espressioni anche icastiche, per avere proseguito ad oltranza concorrendo nelle condotte illecite pur essendo egli – anche in virtù della sua indubbia preparazione professionale: ad es. il teste Angius a più riprese nella sua deposizione del 4.10.2020 afferma che PIAZZETTA era considerato "*l'enfant gâté della banca*" per i brillanti risultati conseguiti – da lungo tempo ben consapevole delle loro possibili rovinose conseguenze ("*l'avevo, fra virgolette, letta, capito?, che andava... poteva andare in una certa maniera*"), sostenendo di essere stato a ciò indotto, da un lato, dal proprio sentimento filoaziendalista e, dall'altro lato, dalla piega ormai consolidata, per certi versi senza ritorno ("*e però sei dentro*"; "*fai parte di un meccanismo*"), che avevano preso gli eventi:

Piazzetta *(...) perché veramente ho il vomito, perché la vicenda mia è una vicenda che ti assicuro se uno la vive ti... **ti chiami coglione, hai capito?, dici: sono proprio un coglione**, perché alla fine... **Anche perché l'avevo, fra virgolette, letta, capito?, che andava... poteva andare in una certa maniera. E però sei dentro**...*

Andrea *Eh, immagino.*

Piazzetta *...**Sei dentro... sei dentro a una situazione**, cosa fai? Sì, spingi, corri fai, vai via sempre a cento all'ora, sacrifichi tutto, eccetera, e poi quando c'è il minimo problema, capito?, eh, purtroppo... Hai visto, anche Paolo, è andato via anche lui.*

Andrea *Sì, ho sentito. Ho sentito.*

Piazzetta *E niente...*

Andrea *No, no, guarda, la situazio... la... la... la cosa tua... immagino come sia andata e son le classiche robe che... che dopo ti tagliano la corda quando gli hai salvato il culo per anni, no?*

Piazzetta *Eh, per forza. Certo, certo. Ma infatti io, guarda, non posso...* ***mi chiamo coglione perché... perché dovevo... dovevo, fra virgolette, fermare prima certe cose...***

Andrea *Mmh.*

Piazzetta ***...chiamarmi fuori prima****... Però poi, sai, eh, purtroppo, ti ripeto,* ***fai parte di un meccanismo, di una situazione****, eccetera, per cui...*

Andrea *Sì. Sì, però...*

Piazzetta *...io che sono uno... filoaziendalista...*

(...)

Piazzetta ***...tutto quello che si è fatto per dopo avere la conclusione così...*** *così com'è successo, quello che continua... quello che continua a accadere, perché poi lì non è ancora finita la questione, è... è deprimente. Deprimente perché...*

Andrea *Ah.*

Piazzetta *...perché (inc. voci sovrapposte) da che pulpito (risatina) che vengono certi discorsi, certi ragionamenti, certi scarichi di responsabilità. E' pazzesco.* ***Però... però lo sapevi prima e quindi dovevi essere per forza prima, mi chiamo coglione per quel motivo lì****, tutto là. Eh... e va beh, oh, fa parte anche questo delle... delle... delle vicende umane.*

Andrea *Dell'esperienza.*

Piazzetta *Eh sì. Eh sì. Perché poi, ti ripeto, tu mi hai riconosciuto, vedi, quanto abbiamo sempre spinto, quanto abbiamo sempre, capito?, cercato di innovare, di co... di fare* ***per tener su in piedi la baracca.***

Andrea *Certo.*

Piazzetta ***Perché è una baracca sta in piedi con lo sputo, capito?,*** *per tutta una serie di cose, no?, eh... e dopo poi prendersi a pesci in faccia, perché letteralmente a pesci in faccia, insomma... Però, va beh, è andata così, dai.*

Andrea *No, no, no, imma... no, no, immagino. Poi, voglio dire, quelli che sono arrivati sono... la negazione di quelli che possono fare un* turn around *aziendale, voglio dire.*

Piazzetta *No, ma infatti, ma...*

Andrea *Sono dei burocrati.*

Piazzetta *Ma assolutamente, ma poi... ma guarda, il buon Diego, che è una bravissima persona, lo conosco...*

Andrea *Sì, è una bravissima persona, anche un amico, ah, però, voglio dire, un burocrate, no?, un ragioniere...*

Piazzetta *Eh certo (risatina). Eh, certo, eh...*

Andrea *Difatti la seconda vol... la seconda volta che li ho incontrati mi si è presentato lui e... e Iorio, che non aveva niente di meglio da fare che dirmi:* "Eh no, però sai, quel financing che avete fatto a noi non piace". *Gli ho detto: "Eh... amen, che te devo di', eh".*

Piazzetta *A lui non piace, cazzo.*

Andrea *Eh.*

Piazzetta *(Inc. audio disturbato).* ***Ho capito, cazzo, ma quando... in quei momenti lì cosa facevano loro?***

Andrea *Là gli ho detto: "Vai a vedere quando è stato (inc. audio disturbato)", è stato fatto ancora (inc.), quindi... Poi bravi tutti, no?*

Piazzetta *Eh beh, grazie, cazzo, vorrei proprio vedere. No, ma è era così. Ma infatti, ma lui cosa stava facendo adesso? Adesso è: tutto quello che era prima era uno schifo, bisognava...*

Andrea *Esatto.*

Piazzetta *E sono (inc. voci sovrapposte)...*

Andrea *Fa: "Eh no, ma se non ci mettiamo una...". Ho detto: "Senti, la pezza non gliela posso mettere, anche perché non c'è niente di... eh. Poi, voglio dire, non lavoriamo, che cazzo farete nel prossimo anno e mezzo?". Cioè...*

Piazzetta *Sì, sì. No, ma l'atteggiamento è... l'atteggiamento è quello lì e non è... Ma d'altra parte, sai, loro son lì, arrivano nuovi, capito?, e coso, fanno (inc.), eh eh, che gli frega? Tanto... eh, (inc. voci sovrapposte).*

Andrea *No, no, infatti.*

Piazzetta *(Inc. voci sovrapposte) l'aumento di capitale (inc. audio disturbato) eravamo noi, eh. Hai capito?*

Andrea *No, no, giustamente, eh eh. Lo so, mmh mmh.*

Piazzetta *Farlo mettere capitale a 20 euro sò bon anca mi* (fonetico, pronuncia in dialetto, trad: sono capace anche io), *capito? Però...*

Andrea *Sì, no, son capaci tutti.*

Piazzetta *Eh. Eh eh eh! Però...*

Andrea *Sono capaci tutti, quindi...*

Piazzetta *Però è così. Va ben, dai, è così.*

Andrea *Eh sì, guarda, tutto il mondo è paese.".*

A corollario di tutto quanto fin qui illustrato, che già di per sé concorre a formare un solido quadro probatorio circa la compartecipazione del PIAZZETTA alla complessiva prassi dell'ordinario ricorso al finanziamento correlato, può altresì ricordarsi l'episodio riferito dalla teste avv. Anna Papacchini, responsabile dell'ufficio legale BPVi (cfr. pag. 20 verbale stenotipico 13.9.2019): "*TESTIMONE PAPACCHINI – Ecco, e io dissi* [al d.g. Samuele Sorato il quale le aveva chiesto, presenti anche Massimiliano Pellegrini e Andrea PIAZZETTA, di redigere un parere che dichiarasse legittime le operazioni di finanziamento correlato appena scoperte, in numero peraltro ancora assai circoscritto, dalla società di revisione KPMG]: "*Questo non te lo posso dare, anzi, dissi, da legale quello che posso suggerirti è di fare immediatamente un audit per verificare se"... Siccome non è che era una posizione, ma erano un gruppo di posizioni, dico: "per verificare se questo fenomeno è un fenomeno più ampio di quello da una semplice estrazione". E il Direttore mi assalì, mi disse che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Non fisicamente? TESTIMONE PAPACCHINI – Verbalmente, verbalmente mi disse che si sarebbe trovato un altro avvocato, e che lui dormiva cinque ore per notte, e che noi dovevamo assumerci le nostre responsabilità, e... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –*

Usò questa espressione: dobbiamo assumere...? TESTIMONE PAPACCHINI – Sì, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Anzi, no, questo lo disse Piazzetta, mi sembra, le responsabilità, sì; lo disse il dottor Piazzetta, che saltò su e mi disse: "Ma sei matta! Un audit? Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa". *Io rimasi allibita, veramente, non sono una persona, voglio dire, che si commuove facilmente, sono abbastanza tosta, ma devo dire che ero sconvolta dopo questo colloquio col Direttore.*". Vero è, al riguardo, che il coimputato PELLEGRINI, nel confermare per tutto il resto con estrema puntualità nel suo esame del 18.6.2020 l'episodio (incluso il violento scatto d'ira del d.g. Samuele Sorato quale reazione alla frase della Papacchini – ivi descritta dal PELLEGRINI come "*molto, molto colpita*" - circa l'opportunità di coinvolgere l'Internal Audit), ha viceversa affermato di non rammentare che il PIAZZETTA avesse nell'occasione proferito la frase "*Se facciamo un audit, andiamo tutti a casa*"" [cfr. pagg. 58-59 dell'esame dibattimentale reso dal PELLEGRINI in data 18.6.2020: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Piazzetta? IMPUTATO PELLEGRINI – Quella... devo essere sincero... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, la ripeta per il verbale. IMPUTATO PELLEGRINI – Per il verbale, era: "Se coinvolgiamo l'Audit"... mi pare, l'ho vista sui... "Andiamo tutti a casa", una roba del genere. Questa io non la ricordo. Quello che ricordo è che sicuramente il concetto della Papacchini era: non è un tema solo legale, bisogna fare un'indagine e va coinvolto l'Audit. Questo sicuro, cioè che la Papacchini abbia tirato fuori il tema dell'Audit, sicuro. La frase di Piazzetta, sinceramente, non mi ricordo che l'abbia detta.*"]. Nondimeno può osservarsi che il PELLEGRINI, nella sua qualità di coimputato, ha tutto l'interesse a negare la circostanza, risultando altrimenti difficilmente spiegabile, da parte sua, la mancata reazione a una frase così dirompente.

In conclusione non possono davvero revocarsi in dubbio – diversamente da quanto sostiene a più riprese la difesa: cfr. ad es. pag. 16 dell'atto di appello - la piena conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea di ogni segmento della complessiva prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi – quanto meno fin dall'inizio della fase in cui le fu impressa una forte accelerazione, ossia fin dagli ultimi mesi del 2011, ma in realtà da epoca ancora anteriore, v. *infra* - e la sua partecipazione (in più di una occasione anche diretta, in prima persona, come si è visto) a tale tipologia di condotte.

Né, stante l'esaustività degli elementi probatori fin qui passati in rassegna, vi è in realtà bisogno di chiamare in causa, per valorizzarle, talune ulteriori risultanze processuali - pure indicate come rilevanti dal primo giudice - nei confronti delle quali si sono appuntate le censure, per la verità almeno in parte centrate, della difesa, ossia:

a) il passo della deposizione di Mariano Sommella (pag. 57 verbale stenotipico 29.10.2019) ove il teste afferma che gli pare di ricordare di avere sentito "*il dottor Sorato e il dottor Piazzetta che parlavano di strutturare delle operazioni volte anche ad acquisire capitale (...). Ne stava parlando o il dottor Sorato o il dottor Piazzetta. Questo non me lo ricordo*", citando al riguardo, dopo un'iniziale difficoltà a rammentarne i nomi, il gruppo imprenditoriale Ferrarini e il Fondo Agris. In verità, come ha correttamente puntualizzato la difesa, il teste Luca Ferrarini - cfr. suo esame dell'11.7.2019, in particolare pag. 16 - non ha in alcun modo citato il PIAZZETTA quale partecipe ai finanziamenti correlati riguardanti il suo gruppo imprenditoriale, menzionando unicamente Sorato, Giustini e un capoarea dell'Emilia-Romagna, mentre il teste ispettore Gianluca Manni ha espressamente escluso, in relazione al Fondo Agris, che si fosse in presenza di capitale finanziato, cfr. pag. 68 della sua deposizione 26.10.2019: "*Queste operazioni di acquisto non le abbiamo considerate finanziate perché abbiamo ritenuto, insomma, che i soldi non provenivano da un finanziamento ma da una vendita, cioè i fondi avevano venduto delle quote e con queste quote avevano avuto la disponibilità per comprare 10 milioni di azioni. Quindi giugno 2012, alcuni Consorzi comprano 10 milioni di azioni non ritenute finanziate da noi*";

b) la vicenda Favrin. In realtà, come ha riconosciuto in sede di requisitoria nel presente grado di giudizio lo stesso rappresentante dell'Accusa (cfr. pag. 7 della memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022 nonché pag. 48 del relativo verbale stenotipico), l'imprenditore tessile Antonio Favrin "*era soggetto economicamente molto abbiente, non aveva bisogno di denaro dalla Banca, ma era lui che desiderava investire in modo redditizio, sicuro e a breve termine*", sicché non si è qui in presenza di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, le quali furono sicuramente acquistate dall'imprenditore Antonio Favrin – che aveva esposto proprio al PIAZZETTA tale sua disponibilità all'acquisto: cfr. pagg. 55-56 deposizione Favrin, verbale stenotipico 10.7.2019 – con denaro proprio, investito in parte in azioni della banca e in parte in PCT (pronti contro termine). Risponde inoltre al vero l'assunto difensivo secondo cui la vicenda Favrin, per il suo carattere risalente

nel tempo, si colloca al di fuori del perimetro del capo di imputazione, che si riferisce al periodo 2012-2015.

Nondimeno, restando nell'ambito della vicenda Favrin, si pone come ugualmente assai rilevante *ex se* (perché offre la cifra di quanto il coinvolgimento del PIAZZETTA nell'illecita operatività "ordinaria" di BPVi fosse in realtà molto datato e consolidato) il dato documentale emergente dalle produzioni effettuate dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022 aventi ad oggetto le stampe cartacee di alcune e-mail, e relativi allegati, estrapolate dall'*hard disk* n. 5 già facente parte, come supporto fisico, del fascicolo del dibattimento.

Tale dato documentale è indice inequivoco di un diretto coinvolgimento del PIAZZETTA in prima persona – e ciò, per l'appunto, almeno a far tempo dal 2010, ossia oltre un anno prima dell'accentuata accelerazione, di cui si è detto *supra*, impressa al volume complessivo delle operazioni correlate a seguito delle decisioni prese nel Comitato di Direzione 8.11.2011 - nella redazione e/o supervisione del testo di talune lettere nelle quali la banca si impegnava ad assicurare all'imprenditore Favrin, in relazione ai suoi investimenti presso BPVi (non da essa finanziati), il beneficio di una assai vantaggiosa remunerazione.

Tra le anzidette lettere redatte con l'apporto, quanto meno in termini di supervisione, del PIAZZETTA vi sono per l'appunto - come è ben documentato rispettivamente dalla e-mail *sub* all. 2 e dalla e-mail *sub* all. 8 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale - le seguenti:

- bozza non sottoscritta di una lettera datata 15 dicembre 2010 a firma Samuele Sorato (già prodotta nella sua versione definitiva, sottoscritta cioè dal Sorato, in primo grado dal P.M. quale doc. 90 ed esibita al teste Favrin nel corso del suo esame dibattimentale);
- bozza non sottoscritta di una lettera (che il teste Favrin ha spiegato riguardare una distinta e precedente operazione) datata 8 ottobre 2010 a firma Samuele Sorato (non potuta esibire nella sua versione definitiva, sottoscritta cioè dal Sorato, al Favrin in sede di esame dibattimentale ma alla quale lo stesso teste ha in ogni caso fatto espresso riferimento alla pag. 55 della sua deposizione 10.7.2019 e che è comunque citata nel contesto testuale del doc. 90 del P.M.).

La remunerazione riconosciuta all'investitore Favrin corrispondeva in concreto a un tasso attivo quantificato per la più risalente operazione (8 ottobre 2010) in misura pari al 3% netto su base annua (cfr. e-mail 8.10.2010 *sub* all. 8 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale, cit.) e indi, a partire dall'operazione ad essa successiva (15 dicembre 2010), quantificato in misura pari al 3,1% netto su base annua e al 3,5428% lordo su base annua (cfr. e-mail 14.12.2010 *sub* all. 2 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale, cit.).

Il teste Favrin ha spiegato – cfr. pag. 55 della sua deposizione, cit. - che mai egli, pur disponendo di abbondante liquidità propria da investire, si sarebbe indotto ad acquistare, con essa, azioni BPVi se non gli fosse stata assicurata una siffatta appetibile remunerazione (in aggiunta a una parimenti da lui pretesa garanzia di pronta liquidabilità dei titoli a semplice richiesta, come poi in effetti avvenne nel maggio 2013: cfr. l'all. 6 della produzione 19.9.2022 del Procuratore Generale): "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Per questa operazione lei ha rapporti con chi? TESTIMONE FAVRIN – Con Piazzetta. Io, a un certo punto,* ***dissi a Piazzetta: "Noi abbiamo della liquidità*** *– in questi turnover di questa liquidità perché l'avevamo con tutte le banche UBS, Paribas, Mediobanca, Intesa – abbiamo delle liquidità, siete interessati che noi investiamo della liquidità con voi?",* ***e gli posi le tre condizioni: dev'essere tranquilla, quindi,.. e poi dopo, questa premessa vale a capire un po' anche quello che è scritto in questa lettera; dev'essere liquidabile e deve avere una giusta remunerazione di mercato****. Chiesi... Prima di questa lettera, c'è un'altra lettera che... quando vuole lei, poi, dopo dieci anni io ho chiesto all'Istifid di mandarmi le carte, che poi era stata fusa, non aveva più... ma lasciamo perdere.* ***C'è un'altra lettera dell'8 ottobre, un po' prima, a cui fa cenno questa lettera anche, perché c'era la prima operazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Qui abbiamo solo questa****.".*

Si tratta, a ben guardare, di un contegno pur sempre rientrante, benché in assenza di un finanziamento correlato, nella medesima ottica (quella cioè per cui BPVi si è mostrata, nel tempo, sempre più disposta a spendere senza esitazioni denaro della banca - vuoi in forma di finanziamento vuoi in altre forme come quella della non dovuta remunerazione con elevato tasso attivo - pur di assicurare la protratta giacenza presso terzi del massimo quantitativo possibile di azioni proprie).

In relazione alla vicenda Favrin l'imputato PIAZZETTA ha invero sostenuto, in sede di esame dibattimentale (cfr. pagg. 40-41 del verbale stenotipico 3.3.2020), che il tasso attivo di interesse riconosciuto all'imprenditore nelle suddette operazioni ebbe a riguardare unicamente la parte di investimento in pronti contro termine e non anche quella in azioni BPVi. Così non è, viceversa, secondo la ricostruzione del teste Favrin (teste al quale nemmeno la difesa del PIAZZETTA ha mai inteso muovere censure di inattendibilità e che - in effetti - non vi è ragione alcuna di ritenere poco credibile), il quale in sede di esame ha specificato con estrema chiarezza che il rendimento in questione riguardava anche la parte dell'investimento costituita dall'acquisto di azioni BPVi (cfr. pagg. 62-63 verbale stenotipico 10.7.2019): "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Un particolare, chiedo scusa, signor Presidente. Senta, Ingegnere,* ***lei si ricorda se in questo accordo complessivo per questo investimento con Banca Popolare di Vicenza le fu garantito un rendimento anche per quanto riguarda la quota di investimento in azioni Banca Popolare di Vicenza? TESTIMONE FAVRIN – Sì, era tutto compreso, era tutto compreso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Anche quella quota? TESTIMONE FAVRIN – Era tutto compreso***.".

D'altro canto tali affermazioni del Favrin (circa il tasso attivo d'interesse da lui pattuito con BPVi quale remunerazione del suo investimento complessivo, dunque anche per la parte di esso costituita dalle azioni della banca) sono puntualmente riscontrate nei seguenti termini dalle summenzionate produzioni documentali poste in essere il 19.9.2022 dalla Procura Generale:

- ✓ il testo della prima missiva dell'8 ottobre 2010 (non potuto esibire in primo grado, come detto, né al teste Favrin né all'imputato: cfr. pag. 55 esame Favrin cit.) riferisce senz'altro, nel suo secondo paragrafo, il rendimento annuo all'operazione di investimento intesa nel suo complesso: "*Alla scadenza dei primi sei mesi provvederemo a reitare* [*sic*] *l'operazione per il periodo da lei gradito come orizzonte temporale dell'investimento ad un tasso fissato e certo che sarà tale da conguagliare il rendimento target obiettivo dell'insieme di operazioni, onde assicurarLe un rendimento annuo netto del complessivo investimento e sino al mantenimento del suo ammontare massimo del 3% netto su base annua*";
- ✓ il testo della seguente missiva del 15 dicembre 2010 ribadisce, nel suo terzo paragrafo, ancor più chiaramente il concetto: "*Si aggiunga che, anche per il precedente investimento di Eur 70 mln, di cui Eur 20 mln circa in azioni di Banca Popolare di Vicenza e Eur 50 mln in pct, il rendimento che Le verrà riconosciuto fino*

alla scadenza (...) sarà pari al 3,1% netto su base annua (3,5428% lordo su base annua) per l'intera durata dell'investimento rispetto a quanto precedentemente concordato (3% netto su base annua corrispondente a 3,4285% lordo su base annua) – si veda lettera di accordo dell'8 ottobre u.s. a firma del Direttore Generale dott. Sorato".

Più in generale può dirsi che tutte le produzioni documentali effettuate all'udienza 19.9.2022 dal Procuratore Generale ulteriormente confermino, sul tema specifico delle lettere di impegno, quanto – come detto *supra* – già emerge in ogni caso con chiarezza dal tenore del Comitato di Direzione 10.11.2014, ossia una lunga, risalente e consolidata dimestichezza del PIAZZETTA con la redazione e/o quanto meno con la supervisione, finalizzata al successivo inoltro a chi di fatto doveva poi sottoscriverle, del testo di lettere che si possono sicuramente definire come lettere di impegno della banca (si noti, per inciso, che anche il teste Favrin nella sua deposizione 10.7.2019, cfr. ad es. pag. 58 del relativo verbale stenotipico, le definisce "*side letter*", così come esse vengono chiamate dai vertici manageriali di BPVi nel corso di quel Comitato di Direzione): a volte l'impegno assunto era al solo riacquisto delle azioni BPVi detenute dai loro destinatari, altre volte l'impegno assunto era finanche alla corresponsione di remunerazioni sotto forma di tassi di interesse attivi - tanto generosi quanto non dovuti - a fronte di tale detenzione.

Si vedano ancora a titolo esemplificativo, sempre nell'ambito di tali produzioni documentali dd. 19.9.2022 del Procuratore Generale, due facsimili entrambi risalenti all'anno 2011: l'all. 1 (missiva 1.9.2011 di Emanuele GIUSTINI indirizzata ad Andrea PIAZZETTA, recante come oggetto la dicitura "*estremamente riservata*" e come testo la richiesta "*Ci dai un occhio*"), con un allegato file Word denominato "*standard K.docx*" a sua volta rappresentato da un facsimile di missiva recante l'intestazione "*Egregio Dottore XXX, Vicenza, XXX settembre 2011*", ove si assicura al destinatario, in quanto acquirente di azioni BPVi per un controvalore di 13 milioni di euro, un rendimento pari al 4% lordo su base annua oltre ad assicurargli l'accoglimento, da parte della banca, di un'eventuale richiesta di riacquisto; l'all. 5 (missiva 4.11.2011 di Gianluca Talato – soggetto operante in BPVi dal 2010 al 2013 con le mansioni di responsabile della Direzione Private e Affluent in seno alla Divisione Mercati - indirizzata ad Andrea PIAZZETTA nonché a Costante Turco della Divisione Mercati, quest'ultimo avente all'epoca le

mansioni di Direttore commerciale e responsabile del coordinamento commerciale della rete - recante come oggetto la dicitura "*I: Bozza contratto Riservata*" e come testo "*La aspettavate ... Eccola, naturalmente da riadattare*"), con un allegato file Word denominato "*Bozza Cavaliere.doc*" a sua volta rappresentato da un facsimile di missiva recante l'intestazione "*Vicenza, 26/10/2011. Egregio Cav. ...*", ove si assicura al destinatario, in quanto acquirente di "ulteriori" 8 milioni di euro di azioni BPVi, un rendimento pari al 3,5% netto su base annua oltre ad assicurargli l'accoglimento, da parte della banca, di un'eventuale richiesta di riacquisto.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, insomma, non possono revocarsi in dubbio, e ciò quanto meno sin dall'anno 2011, ma in realtà (v. le produzioni documentali effettuate dal Procuratore Generale all'udienza del 19.9.2022) da epoca ancor più risalente, tanto la piena conoscenza in capo al PIAZZETTA della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato attuata in BPVi, considerata in ogni suo segmento e articolazione (incluso il rilascio di lettere di impegno), quanto la sua stessa partecipazione diretta a tale tipologia di condotte pur nella consapevolezza (cfr. la citata conversazione captata n. progr. 360 dell'1.9.2015) delle sue inevitabili conseguenze.

A ciò già di per sé consegue, fra l'altro, l'infondatezza radicale dell'assunto difensivo secondo cui l'operato del PIAZZETTA avrebbe causalmente inciso, a tutto voler concedere, in proporzione numericamente quanto mai modesta sull'entità e sul volume complessivi delle operazioni poste in essere nell'ambito di BPVi e illecitamente non scomputate dal patrimonio di vigilanza.

A tale ultimo proposito, d'altra parte, non può non osservarsi che, anche non volendo considerare all'uopo, in ipotesi, il concorso (viceversa dimostrato, come si è visto) del PIAZZETTA in <u>ogni segmento</u> dell'attività "ordinaria" di finanziamento correlato (non certo solo per i complessivi 25 + 1 milioni di euro in azioni BPVi complessivamente acquistati dal gruppo "Sorgente" e dall'imprenditore Tagliabue), limitandosi quindi a valutare le sole operazioni ascrittegli come direttamente rientranti nelle competenze della Divisione Finanza da lui diretta, risulterebbe ugualmente elevata la suddetta proporzione numerica, con conseguente indiscutibile "materialità" della sua condotta, tenuto conto:

- ✓ del fatto che – come più analiticamente si illustrerà *infra* al par. 14.1.4.5. – il controvalore originario delle azioni indirettamente detenute tramite i fondi esteri Optimum e Athena, rimasto tale quanto meno per tutto l'anno 2013 prima di ridursi, al giugno-luglio 2014, a 52,4 milioni di euro, era pari a 60 milioni di euro (cfr. pagg. 8-21 della deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019; la cifra esatta è pari a euro 59.972.000,00=); al riguardo tanto la difesa del PIAZZETTA quanto il predetto imputato in sede di spontanee dichiarazioni rese il 15.7.2022 hanno insistito nel perorare l'assunto della modesta incidenza del suddetto importo sul patrimonio di vigilanza. Ebbene, così non è già in relazione a tale singola posta. Gli acquisti di azioni BPVi operati tramite i fondi esteri Optimum e Athena risultarono infatti decisamente determinanti, in prossimità della fine dell'anno 2012, nel consentire di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie di BPVi, equivalendo già solo essi, per importo, a un quarto del valore complessivo dell'anzidetto fondo, nell'entità considerevole (240 milioni di euro) che esso aveva all'epoca (la quale venne successivamente di molto ridotta *ex lege*);
- ✓ del fatto che in quello stesso scorcio finale dell'anno 2012 il PIAZZETTA, nell'esercizio delle sue specifiche competenze quale direttore della Divisione Finanza, ebbe a curare anche la ben distinta operazione dei finanziamenti alle tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom, immediatamente da esse girati alle tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna. Operazione, questa, che – come più analiticamente si illustrerà subito *infra* al par. 14.1.3.4. – da sola consentì, e ciò quando ormai si era giunti ancor più a ridosso del temuto traguardo di fine anno entro il quale andava svuotato il fondo riacquisto azioni proprie, di farne uscire - oltre ai 60 milioni di cui sopra - anche ulteriori 30 milioni di euro in azioni BPVi (quindi in realtà l'impatto dell'operato del solo direttore della Divisione Finanza sullo svuotamento del fondo riacquisto azioni proprie a fine 2012 ammontò, trattandosi di 90 milioni di euro complessivi, addirittura al 37,5% della sua capienza massima dell'epoca); inoltre a quei 30 milioni si aggiunsero nel 2013 altri 3 milioni di euro in azioni BPVi, questa volta in occasione – cfr. pag. 57 deposizione ispettore Emanuele Gatti del 26.9.2019 nonché pagg. 22-23 e pag. 25 deposizione ispettore Gianluca Manni del 26.10.2019 - dell'aumento di capitale di quell'anno.

14.1.3.4. I finanziamenti effettuati in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (girati immediatamente da queste alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra) negli anni 2012 e 2013.

Una peculiare modalità di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, posta in essere – come emerge dall'istruttoria dibattimentale - con il diretto e determinante apporto causale di Andrea PIAZZETTA, riguarda i finanziamenti effettuati dalla controllata irlandese BPVi Finance in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (con i relativi importi girati pressoché immediatamente, a mezzo bonifico, da queste ultime – rispettivamente - alle neocostituite società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, le quali a loro volta con tali provviste acquistavano, di lì a poco, corrispondenti importi di azioni BPVi) tanto nell'anno 2012 quanto nell'anno 2013.

Fondamentale al riguardo è anzitutto, nel suo delineare con chiarezza i termini e i passaggi dell'articolata operazione, la deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni all'udienza del 26.10.2019; cfr. in particolare le pagg. 23-25 del relativo verbale stenotipico nonché l'ivi citato doc. 380 del P.M., costituito da un dettagliato prospetto riepilogativo delle anzidette operazioni redatto dallo stesso teste Manni, grazie al quale si può immediatamente notare la strettissima contiguità temporale esistente tra: a) la data della delibera del finanziamento in favore di ciascuna delle tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (10 milioni di euro a testa), rispettivamente 11.12.2012, 14.12.2012 e 7.12.2012; b) la data del bonifico effettuato (per pari importo, solo lievemente maggiorato) da ciascuna delle suddette tre società lussemburghesi in favore di ciascuna delle tre società italiane Pelmo, Luna e Ginestra, rispettivamente 27.12.2012, 27.12.2012 e 14.12.2012; c) la data dell'acquisto di azioni BPVi per pressoché pari importo da parte di ciascuna delle suddette tre società italiane, che per tutte e tre è il 27.12.2012 (analoghe strettissime tempistiche connotano le similari operazioni poste in essere, per un minore ammontate pari a tre milioni complessivi di euro, uno a testa, tra il mese di luglio e il giorno 2 settembre 2013 in occasione dell'aucap BPVi di quell'anno). Questa la puntuale ricostruzione del teste Manni:

"(...) PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Senta, per aiutarla e per aiutare anche la comprensione di tutti io le esibirei il documento 380 della produzione del Pubblico Ministero (...). Che cos'è, innanzitutto? TESTIMONE MANNI – Questo qua? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, il documento che le ho fatto vedere. TESTIMONE MANNI – Questo è un mio riepilogo schematico. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – È il suo riepilogo, è un appunto fatto da lei quindi? TESTIMONE MANNI – Sì, sì, sì, esce dal mio computer. È un riepilogo, insomma, di quello che è successo sulle tre sorelle Pelmo, Luna e Ginestra nel '12, nel '13, nel '14 no perché non le trovammo finanziate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Partiamo da sopra, dal '12, sbaglio? TESTIMONE MANNI – Okay. Come vedete ci sono tre date, quelle sono le date di proposta finanziamento e data di delibera di... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – A sinistra? TESTIMONE MANNI – A sinistra. ***Di tre fidi di 10 milioni ciascuno concesso da Popolare Vicenza Finance, Irlanda, a tre soggetti chiamati Broom, Jupiter e Makalu****. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi a sinistra è, diciamo così, il trasferimento di denaro? TESTIMONE MANNI – No, no, no, la prima colonna sono le date di delibera del fido.* ***La banca decide in quelle date di dare 10 milioni, 10 milioni e 10 milioni a Broom, Luna e Ginestra. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quale banca, dottore? TESTIMONE MANNI – Irlanda. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – BPV Finance? TESTIMONE MANNI – BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo.*** *Io c'ho la PEF italiana, c'ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI – Bullet a quattro anni,* ***delibera del Comitato Crediti della Capogruppo****, finalità delle PEF – fattore comune un po' per tutte e tre –: "finanziamento da destinazione esclusivamente all'acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo". (...). Okay.* ***Tra il 14 dicembre, terza colonna, data bonifico, tra il 14 dicembre e il 27 dicembre '12 queste tre società, Broom, Jupiter e Makalu, mandano in effetti questi bonifici a Ginestra, Luna e Pelmo: mandano 11.600.000, 11.025.000, 12.900.000 a Luna, Pelmo e Ginestra****. (...)* ***Makalu si accoppiava con Pelmo, come vedete dalla quarta e quinta colonna, Jupiter si accoppiava con Luna, Broom si accoppiava con Ginestra****. (...).* ***Cosa entra sui conti di Ginestra, Luna e Pelmo? Entrano questi bonifici in data 14 dicembre uno, 27 dicembre il secondo, 27 dicembre l'altro, e il 27 dicembre '12 tutti e tre mi comprano, in contropartita al fondo mi comprano una trentina di milioni di azioni****. Questo vuol dire praticamente che quei bonifici che sono entrati in realtà erano frutto del finanziamento che BPV Finance aveva fatto praticamente alle tre sorelle lussemburghesi, le quali a loro volta avevano trasferito alle tre sorelle italiane un importo leggermente maggiorato e con le quali poi hanno comprato azioni.* ***Sui conti***

delle italiane non c'erano altre operazioni, cioè nel senso che, comunque sia, era facile stabilire la correlazione 1 a 1 tra il bonifico in entrata e l'acquisto di azioni, perché i conti delle tre italiane erano conti pressoché vuoti. *Fatemi controllare, scusate. C'erano alcune partite di 10.000 euro, 1.200 euro qua, 10.000 euro e 500 euro qua, insomma non c'erano grosse partite che potevano portarmi a ritenere che c'erano tantissimi movimenti dare/avere tali per cui, insomma, non riuscivo a identificare quel bonifico all'acquisto delle azioni.* ***Ma dietro quel bonifico c'è il fido dell'Irlanda, quindi Irlanda dà i soldi alle tre sorelle lussemburghesi, trasferiscono i soldi alle tre sorelle italiane, le quali mi comprano azioni del 2012. Queste azioni del 2012 sono le azioni in contropartita al fondo e quindi contribuiscono nel 2012 a... uso il termine "svuotare" il fondo,*** *anche se questo termine poi arrivò alle mie orecchie alla fine dell'ispezione, contribuiscono a ridurre il fondo di 30 milioni, insieme ai 60 dei fondi Athena e Optimum, insieme ai 10 della Zeta S.r.l..* ***Un'identica, uguale operazione sulle tre sorelle viene compiuta nel 2013 in sede di aumento di capitale; ovviamente gli importi sono diversi, sono più bassi, ma l'operazione viene replicata uguale e identica nella forma e nella sostanza, cosa che cambia è gli importi,*** *e gli importi li potete vedere in quella tabella chiamata "Acquisti primario '13", in cui erogano 3 milioni e mi comprano 3 milioni.* ***Quindi l'Irlanda eroga 3 milioni, Makalu, Broom e Jupiter, che si sono presi i milioni, me li trasferiscono immediatamente a Luna, Pelmo e Ginestra, i quali a loro volta mi comprano, anzi, mi sottoscrivono in quel caso l'aumento di capitale del 2013.*** *Queste sono le operazioni riguardanti le tre sorelle lussemburghesi e italiane.".*

La struttura di tali operazioni, connotate dalla sopra descritta triangolazione (senza, cioè, che in questo caso si fosse erogato un finanziamento <u>direttamente</u> utilizzato dal soggetto finanziato per acquistare azioni BPVi), era all'evidenza funzionale a dissimularne assai efficacemente la natura di finanziamento correlato, tanto che il teste Manni ha ricordato, nel dettaglio, come la sua attenzione solo per un puro caso si appuntò sulle operazioni suddette, le quali hanno dunque concretamente "rischiato" di superare indenni l'ispezione BCE del 2015 (cfr. pag. 22 deposizione Manni).[110]

[110] *"TESTIMONE MANNI – Beh, di fatto nel 2012 ci sono tre operazioni che... Allora, voi sapete che il secondario che abbiamo trattato non era quello del 2012, noi abbiamo trattato il secondario '14-'15, però ci siamo imbattuti su alcune operazioni che hanno toccato il 2012 e un po' per la curiosità, la serietà e l'importanza delle operazioni, ovviamente siamo andati a vedere quello che era successo nel 2012, ma solo in questi tre casi: 1) i 60 milioni comprati dai fondi a fine dicembre '12, come vi ho già descritto; 2) 10 milioni comprati dalla Zeta del Consigliere Zigliotto a novembre-dicembre 2012, e quindi fanno 60 più 10, fa 70; 30 sono le tre operazioni compiute dalle... le abbreviamo, le "tre sorelle" le chiamavamo, Pelmo, Luna e Ginestra, a valere sul 2012, sempre in contropartita praticamente al fondo interno. Come nascono?* ***Durante l'esame dell'aumento di capitale 2013, durante l'esame dell'aumento di capitale 2013 io***

Gli indici della finalizzazione esclusiva di tali triangolazioni a null'altro se non alla realizzazione di una forma particolare - e più sfuggente ai controlli - di finanziamento correlato sono plurimi ed evidenti:

- ✓ si trattava di società neo-costituite, tanto le tre lussemburghesi quanto le tre italiane, tutte facenti capo al gruppo FinInt – Finanziaria Internazionale, i cui titolari, Marchi e De Vido, già nel 2011 avevano peraltro concluso con BPVi, sia pure a quel tempo non nella persona del PIAZZETTA, operazioni di finanziamento correlato c.d. "baciate parziali" (su tale ultimo punto cfr. pag. 45 deposizione teste Gianluca Girardi, verbale stenotipico 16.7.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi c'è questa società che è già cliente della banca. Che tipo di operazione impostate e con quali soggetti giuridicamente? TESTIMONE GIRARDI – Vengono impostate due operazioni: una con la Società David e una con la Società Marchi Giovanni. Un'operazione... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi Marchi presumo facesse riferimento a Marchi, uno dei titolari? TESTIMONE GIRARDI – Sì, sì. E David ad Andrea De Vido, che era l'altro titolare. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Okay, prego. TESTIMONE GIRARDI – Impostammo un paio di operazioni, se non ricordo male, di valore più ampio rispetto a quella dell'operazione, sempre nell'accezione che dicevo prima, l'operazione... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi parzialmente baciata, sarebbe? TESTIMONE GIRARDI – Esatto. L'operazione era di 600-700 mila euro, se non ricordo male, e la linea di credito poteva essere di 1 milione, ecco, una roba di questo tipo.*");
- ✓ non era ben chiaro quale fosse il loro oggetto, in ogni caso estraneo all'attività produttiva di beni, né – soprattutto – emergeva quali garanzie esse offrissero,

---

ovviamente distribuivo le pratiche, le posizioni, no? Un po' a me, un po' al collega, un po' all'Audit, perché l'Audit ci accompagnava in questa analisi perché da soli non ce l'avremmo fatta. Il caso volle che io presi Pelmo, Pelmo... Sì, io presi Pelmo. *Pelmo aveva comprato delle azioni... Le tre italiane si chiamano Pelmo, Luna e Ginestra, che dietro di loro hanno altre tre sorelle lussemburghesi: Makalu, Broom e Jupiter.* ***Io presi Pelmo, aveva comprato delle azioni, vado a vedere la PEF e non ricordo se non c'era nessuna PEF su Pelmo oppure se c'erano delle PEF così vecchie, così antiche che ovviamente uscivano fuori dalla mia analisi, quindi di fatto per me Pelmo non era finanziata nella sottoscrizione dell'aumento di capitale 2013. Però aprii il conto corrente e il caso volle, insomma, che mi rimase in mente questo nome perché le azioni furono comprate con un bonifico in entrata da una certa Makalu, anch'esso nome abbastanza esotico. E la cosa finì lì, cioè per me Pelmo non era finanziata, i colleghi videro Luna e Ginestra, non le considerarono finanziate perché non c'era un finanziamento della banca, perché io poi dalla PEF non vedevo le PEF d'Irlanda, le PEF irlandesi non le vedevo dal sistema della Popolare di Vicenza, non c'era questo collegamento.*** *Non so quanto passa, forse una settimana, dieci giorni,* ***quando i colleghi che si occupano praticamente dell'Irlanda aprono i libri dell'Irlanda, aprire i libri significa: fatemi vedere cosa c'avete in portafoglio. E tra i crediti, mi sottopongono alla vista, esce fuori Makalu. Ovviamente Makalu era un nome che avevo visto, ma il problema era ricollocare Makalu su Pelmo. Per me era impossibile. Mi ricordavo di essermi imbattuto su Makalu ma non ricordavo ovviamente come e perché*** *e quindi chiedemmo all'Audit di farci capire cosa c'era nei libri della BPV Finance e in particolare di Makalu. Insieme a Makalu c'erano Jupiter e Broom, che però in quel momento per me non erano collegate a Makalu."*

sicché può ben dirsi che la valutazione del merito creditizio nei loro confronti fu effettuata in maniera eufemisticamente definibile come assai sbrigativa. E il Comitato Crediti che si occupò di esaminare le relative PEF fu – si badi – esclusivamente quello della controllante capogruppo BPVi: cfr. pagg. 30-31 della deposizione del teste Piero Rasini, verbale stenotipico 21.11.2019 ("*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ecco, ora, siccome l'ho interrotta, ma volevo chiarire questo aspetto, tornando a quello di cui lei ci stava parlando, e le faccio una domanda di carattere più generale: quando c'era da valutare in un'operazione di questo tipo, analoga, insomma, il merito creditizio, autonomamente procedeva BPV Finance o si appoggiava? TESTIMONE RASINI – Sempre appoggiata a... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè, perché? Perché era necessario? TESTIMONE RASINI – Perché, per procedura, la parte creditizia era di spettanza della Popolare di Vicenza.*") nonché pag. 40 *ibidem* ("*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma voi avevate, come dire, la struttura, le persone per fare una valutazione di merito creditizio? TESTIMONE RASINI – Avevamo un Comitato d'investimenti, ma che sulla parte creditizia non... semplicemente recepiva qual era la valutazione che aveva espresso la... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La Capogruppo? TESTIMONE RASINI – ...Capogruppo. Quindi sulla parte di erogazione del credito si esprimeva soltanto sulla congruità del tasso d'interesse praticato, perché se poi io mi dovevo andare a finanziare a dei tassi superiori a quello che era il tasso che aveva incassato con l'erogazione del prestito, allora a quel punto il Comitato si sarebbe potuto opporre. Ma non sulla parte creditizia, valutazione delle garanzie, solidità del debitore e quant'altro.*"). Il teste Rasini è in ciò – si noti – pienamente riscontrato dalla deposizione del teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 26.10.2019, a pag. 24 ("*TESTIMONE MANNI – BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo. Io c'ho la PEF italiana, c'ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI – Bullet a quattro anni, delibera del Comitato Crediti della Capogruppo, finalità delle PEF – fattore comune un po' per tutte e tre –: "finanziamento da destinazione esclusivamente all'acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo".*") e indi nuovamente a pag. 88;

- ✓ il teste Rasini, direttore generale della controllata BPVi Finance, ha in ogni caso efficacemente descritto la penuria estrema di dati disponibili per un serio controllo del merito creditizio da parte del Comitato Crediti della capogruppo BPVi a ciò preposto: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Parliamo, quindi, sempre delle Jupiter, Makalu e Broom. TESTIMONE RASINI – Sì. PUBBLICO*

MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei sa che documentazione aveva a disposizione il Comitato Crediti o, non so, se era il Comitato Crediti competente, ma insomma, per valutare il merito creditizio? Che documentazione ha utilizzato? TESTIMONE RASINI – Credo avesse un business plan *di futura redditività dell'azienda, fatta di titoli e di finanziamento, un* business plan *molto semplice. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E cioè, contenente cosa? TESTIMONE RASINI – Il portafoglio titoli che ho citato prima, da una parte, e al passivo il finanziamento che aveva erogato, più capitale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Al tempo usò un'altra espressione, però le chiedo che cosa voleva dire. Sempre il verbale del 20 febbraio 2017 disse, con riferimento al* business plan *usò un altro aggettivo: "scarso, stringato". TESTIMONE RASINI – Sì, cioè è un foglio con, da una parte, l'attivo e, dall'altra, il passivo del finanziamento. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Non c'era nient'altro da valutare? TESTIMONE RASINI – Io non ho visto nient'altro.";*

- ✓ le sopra citate PEF, analizzate dal Comitato Crediti della capogruppo BPVi, erano oltretutto caratterizzate da una causale quanto mai generica (cfr. pag. 24 deposizione teste ispettore Gianluca Manni, verbale stenotipico 22.10.2019: "*TESTIMONE MANNI – BPV Finance, sì, sì. Però anche qui la PEF viene vista dal Comitato Crediti della Capogruppo. Io c'ho la PEF italiana, c'ho. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ah, ho capito. TESTIMONE MANNI – Bullet a quattro anni, delibera del Comitato Crediti della Capogruppo, finalità delle PEF – fattore comune un po' per tutte e tre –: "finanziamento da destinazione esclusivamente all'acquisto di valori mobiliari di gradimento di BPV Finance, anche per il tramite di società controllate, da depositare presso nostro Gruppo". Se volete le apro tutte e tre le PEF, però... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sono uguali? TESTIMONE MANNI – Pressoché uguali, sono pressoché uguali.*"); causale in ogni caso disattesa: il finanziamento infatti, come si è visto, venne da ognuna delle tre società lussemburghesi destinato, mediante immediato bonifico bancario, alla creazione della provvista - prima inesistente – grazie alla quale le loro consorelle italiane poterono, a strettissimo giro, procedere all'acquisto di azioni BPVi;
- ✓ l'apertura dei conti correnti delle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra presso BPVi fu richiesta al teste Gianluca Girardi (all'epoca in BPVi con mansioni di direttore regionale Lombardia-Liguria-Piemonte basato in Milano, ove la controllata irlandese BPVI Finance si appoggiava – così ha spiegato lo stesso teste Girardi alla pag. 70 della sua deposizione - in quanto priva di strutture operative proprie) da Mauro Sbroggiò, amministratore del gruppo FinInt, in epoca subito successiva alla delibera dei finanziamenti in favore

delle tre società lussemburghesi e i menzionati conti correnti vennero alimentati proprio con la provvista derivante dai suddetti finanziamenti, frattanto bonificati alle tre società italiane che di lì a pochissimo acquistarono le azioni BPVi costituenti il loro unico *asset* (sul punto cfr. pag. 72 deposizione teste Girardi, verbale stenotipico 16.7.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cosa le disse Sbroggiò? Lei ha avuto mica colloqui con Sbroggiò su questa operazione? TESTIMONE GIRARDI – No, mi disse: "Guarda, sono d'accordo, adesso ci sono da aprire questi tre conti correnti", decidemmo di aprirli poi presso la sede di via Turati; arrivarono, appunto, questi quattrini e poi si sottoscrissero dai vari amministratori delle tre società le azioni*").

Il ruolo di impulso rivestito dall'imputato Andrea PIAZZETTA nelle anzidette operazioni emerge a sua volta con nettezza dall'istruttoria dibattimentale.

Il teste Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, così si è espresso sulle anzidette operazioni nel corso della sua deposizione (cfr. verbale stenotipico 21.11.2019):

- pag. 28: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dottor Rasini, senta, vorrei proprio approfondire questa vicenda Jupiter, Makalu e Broom, in tutti i suoi aspetti, per cui se può fare mente locale e ci racconti quello che si ricorda, poi eventualmente le faccio delle domande di precisazione. TESTIMONE RASINI – Quindi immagino debba raccontare come sono nate le operazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Dall'inizio, sì, io partirei da come sono nate. TESTIMONE RASINI –* ***La Divisione Finanza mi ha comunicato che c'era da fare questi finanziamenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La Divisione Finanza è un soggetto inanimato? TESTIMONE RASINI – No, si chiama Andrea Piazzetta, perché il dialogo ce l'avevo con lui. Mi ha comunicato che dovevo fare questi..., che la società doveva erogare questi***...";
- pag. 32: "*TESTIMONE RASINI – Per la parte banca con la persona che ho detto prima, parlavo con Andrea Piazzetta, mentre invece presso queste società... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, no, per Makalu, Jupiter e Broom? TESTIMONE RASINI – Con Mauro Sbroggiò di Finanziaria Internazionale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***E perché si è rivolto a Sbroggiò? TESTIMONE RASINI – Perché è la persona che mi è stata indicata da... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Da chi? TESTIMONE RASINI – ...Andrea Piazzetta come referente per la parte delle tre società***.";
- pagg. 36-37: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E questo elemento di anomalia rispetto all'operatività della BPV Finance l'aveva contestato subito a Piazzetta o comunque? TESTIMONE RASINI – Sì.* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT.***

PIPESCHI – E cosa aveva detto Piazzetta? TESTIMONE RASINI – Che l'operazione bisognava farla. *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Le disse il perché? In quel momento. Quando, invece, ha scoperto... La risposta è no? Non ricorda questo? TESTIMONE RASINI – No,* ***non ricordo esattamente le parole, ma l'operazione bisogna farla, sì.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quando, invece, è venuto fuori e si è reso conto che alla fine questo finanziamento aveva portato all'acquisto di azioni della banca... TESTIMONE RASINI – Ho detto qualcosa di diverso nel verbale? No, no, chiedo perché... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Prima parli, poi quello che c'è di diverso vediamo, non c'è nessun problema. Ne ha parlato con Piazzetta? Cioè, quando ha visto che con questi finanziamenti erano state acquistate azioni della banca, come dire, ha chiesto spiegazioni al dottor Piazzetta? TESTIMONE RASINI – Ho chiesto spiegazioni del perché dell'operazione, cioè quando ti arriva: bisogna farlo perché bisogna aiutare il capitale della banca e quant'altro, cioè è già in sé la risposta, cioè non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, però attenzione: ora ha detto una cosa che prima non aveva detto, capitale della banca. TESTIMONE RASINI – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma, allora, quando lei ha chiesto il perché bisognava fare questa operazione, Piazzetta ha detto: bisogna farlo? O le spiegò anche il perché bisognava farla? TESTIMONE RASINI – Allora, come ho detto prima, io non ricordo, ma se bisogna farla e finisce in azioni della Popolare di Vicenza, io faccio uno più uno e dico: serve per sostenere il capitale della banca.* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il 20 febbraio 2017 lei disse questo: "Nel momento in cui ho appreso che le società italiane – chiamiamole S.r.l. – avevano acquistato"... Lei non si ricorda i nomi di queste società? TESTIMONE RASINI – Ginestra, Pelmo e Luna? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, quindi si ricorda. Ginestra, Pelmo e Luna, mi pare, ecco, non mi ricordo neanche io! ..."avevano acquistato queste azioni BPV, a fronte delle mie perplessità, Piazzetta mi ha replicato che era necessario aiutare la banca a comprare le azioni proprie". Questo è accaduto? TESTIMONE RASINI – Sì.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, no, quando: nel primo momento o nel momento in cui è stato evidente che il finanziamento era stato destinato ad acquistare azioni della banca?* ***TESTIMONE RASINI – Nel momento in cui è apparso evidente che tutta l'operazione era poi finalizzata ad acquistare azioni della Popolare di Vicenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Della banca, quindi Piazzetta le dette questa spiegazione? TESTIMONE RASINI – Sì."***;

- pag. 38: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sbaglio? Oltre al concetto di "bisogna farle", ci fu un altro concetto come dire che evidenziava, che le fu manifestato che evidenziava, come dire, la premura sotto il profilo temporale? TESTIMONE RASINI – Sì, certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè, che*

cosa? ***TESTIMONE RASINI – Bisogna farlo entro fine anno. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Questo glielo disse chi? TESTIMONE RASINI – Andrea Piazzetta. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei con cosa ha messo, come dire, ha correlato questo fine anno con un'esigenza specifica? TESTIMONE RASINI – Con la necessità di far apparire in condizioni migliori il fondo acquisto azioni proprie della banca o il numero di azioni in pancia alla banca sulla chiusura d'anno.".***

Il teste Rasini, nell'escludere che la controllata irlandese BPVi Finance – della quale egli era il direttore generale – disponesse all'epoca di margini di autodeterminazione, ha altresì affermato – cfr. pagg. 26-27 *ibidem* - che "*"L'unica possibilità di disattendere le indicazioni di Piazzetta erano di fatto le dimissioni (...). Bisogna distinguere, secondo me, un periodo che va dal 2003 fino al 2012 e un periodo successivo al 2012. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Perché bisogna distinguere? TESTIMONE RASINI – Perché nel 2012 l'invasività della Divisione Finanza nella gestione di una parte, non di una totalità ma di una parte, dell'attivo della BPVi Finance era diventata molto presente, molto incisiva, molto pressante. PRESIDENTE – Dal 2003 al? TESTIMONE RASINI – Dal 2012 fino al 2015. E quindi, come dire, bisogna distinguere due fasi: una fase che va dal 2003 fino al 2012, nella quale c'è stata condivisione, c'è stato un allineamento nella gestione strategica dei portafogli, ma c'era un'autonomia pressoché completa nella gestione della società; e poi una nuova fase, che è quella che è iniziata con il 2012, ha visto un crescendo di... diciamo così, di partecipazione nella gestione, dal 2012 fino al 2015, quando poi l'attività si è sostanzialmente interrotta..*".

La difesa ha insistito nel richiedere la declaratoria di inutilizzabilità della deposizione del teste Rasini per asserita violazione degli artt. 210 e 192 comma 3 c.p.p. Trattasi di istanza motivatamente respinta da questa Corte con l'ordinanza 18.5.2022, rispetto alla quale nessuna sopravvenienza è stata acquisita, sicché valgono tuttora le considerazioni ivi svolte (anche con riguardo all'utilizzabilità della deposizione Rasini sulla distinta vicenda dei fondi esteri che verrà analizzata *infra*), considerazioni che per praticità qui si riportano in nota. [111]

[111] Dall'ordinanza 18.5.2022 cit: "(...) *Orbene, quanto al teste RASINI, direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance, la questione viene esaminata in particolare a pag. 62 e ss. dell'atto di appello evidenziando come sia materialmente stato il solo RASINI, attraverso BPVI Finance, a concedere il finanziamento (...). Per sostenere la tesi difensiva dell'inutilizzabilità si dovrebbe ipotizzare che il RASINI, nel momento dell'erogazione dei finanziamenti alle tre società lussemburghesi, già sapesse che essi sarebbero serviti ad acquistare azioni BPVi (il teste dal canto suo afferma viceversa di averlo dedotto solo* ex post: "Io non ricordo, ma se ... finisce in azioni della Popolare di Vicenza io faccio uno più uno e dico:

Ciò posto, ritiene questa Corte che non siano fondate neppure le subordinate censure difensive di inattendibilità del teste Rasini.

Per quanto attiene alla vicenda qui in esame – come pure per ciò che concerne la distinta vicenda dei fondi esteri sulla quale v. *infra* - i riscontri alle dichiarazioni di Piero Rasini sono plurimi.

Già si è detto di come risulti effettivamente dimostrato, nel presente giudizio, che BPVI Finance: a) non era neppure dotata di una struttura operativa propria, tanto da dover utilizzare all'uopo quella milanese della controllante capogruppo BPVi; b) non era neppure in grado di procedere da sé, con un minimo di autonomia, a un'attività delicata e fondamentale come la verifica del merito creditizio nei confronti dei soggetti aspiranti a ricevere da essa finanziamenti, provvedendovi invece il Comitato Crediti della capogruppo controllante BPVi (si noti che ciò non fu un *unicum* circoscritto alla vicenda delle c.d. "tre sorelle" lussemburghesi e delle loro tre controllate italiane; si trattava viceversa della regola generale per BPVi Finance: cfr. pag. 19 della deposizione 26.10.2019 del teste ispettore Gianluca Manni, il quale descrive l'analogo *iter* – anche in quel caso connotato dalla verifica del merito creditizio condotta dal Comitato Crediti della capogruppo controllante BPVi – seguito nella ben distinta vicenda del finanziamento correlato erogato proprio dalla società irlandese BPVi Finance al gruppo "Sorgente", del quale si è detto *supra*; a tale ultimo proposito, anzi, si osserva che proprio la vicenda "Sorgente" plasticamente conferma gli assunti del teste Rasini in ordine alle pesanti ingerenze esercitate, a far tempo dal 2012, dalla Divisione Finanza

---

"serve per sostenere il capitale della banca".*); si dovrebbe inoltre ipotizzare che egli conoscesse, già in quel momento, le finalità dell'acquisto e, soprattutto, le sue ripercussioni sui coefficienti finanziari di BPVI. Analoghe considerazioni, sempre in ordine al teste RASINI, devono svolgersi* - a fortiori - *con riferimento alla vicenda degli investimenti nei fondi Athena e Optimum, in relazione ai quali la difesa dell'imputato PIAZZETTA ha sottolineato (cfr. in particolare le deduzioni da essa svolte all'udienza di primo grado del 19.1.2021) come l'attività materiale di sottoscrizione fosse stata condotta direttamente da Sorato e, appunto, da RASINI (assuntosi in relazione ad essa direttamente la veste di* risk owner, *senza delegarla) (...). Anche in questo caso, per sostenere la tesi difensiva dell'inutilizzabilità, si dovrebbe ipotizzare che il RASINI, nel momento della sottoscrizione di tali investimenti di BPVi nei fondi suddetti (...), già sapesse: a) che in seguito ad essi i fondi medesimi avrebbero acquistato azioni BPVi (...), b), quali fossero le ripercussioni di ciò sui coefficienti finanziari dell'istituto.*

Non si rinvengono, quindi, in atti, concreti elementi che – vuoi per i finanziamenti alle c.d. "tre sorelle" lussemburghesi, vuoi per l'investimento nei fondi Athena e Optimum - depongano nel senso di una siffatta conoscenza in capo al RASINI.

In definitiva, a carico di costui, emerge unicamente il consapevole coinvolgimento in operazioni finanziarie costituenti solo il "segmento" iniziale di un più articolato e vasto disegno. Non vi è alcuno spazio, dunque, per una dichiarazione di inutilizzabilità della deposizione resa dal suddetto teste.".

della capogruppo controllante BPVi nei confronti della controllata irlandese BPVI Finance, di fatto in più occasioni utilizzata dalla prima come un mero utile strumento tramite il quale poter più agevolmente porre in essere operazioni "scomode"; ed invero lo stesso teste Valter Mainetti, legale rappresentante del gruppo "Sorgente", nemmeno si aspettava, avendo egli condotto la trattativa esclusivamente con Andrea PIAZZETTA e con il d.g. Samuele Sorato di BPVi, che alla fine il finanziamento correlato, pari a 25 milioni di euro, gli venisse erogato da BPVI Finance, società a lui fino a quel momento ignota: cfr. pag. 59 deposizione Mainetti, verbale stenotipico 12.12.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Si ricorda se, durante le trattative, se si possono definire così, le venne anticipato che, in realtà, il finanziamento arrivava da questa società? Lei la conosceva questa società irlandese? TESTIMONE MAINETTI – No, assolutamente no.*").

Dal canto suo il teste ispettore Emanuele Gatti ha evidenziato, riguardo a BPVi Finance, quanto segue, il che è a sua volta del tutto congruente con la rivendicazione, da parte del teste Piero Rasini, della ben scarsa autonomia della controllata irlandese rispetto alla capogruppo e in particolare rispetto alla Divisione Finanza di quest'ultima: "*TESTIMONE GATTI – C'era anche nel mandato di ispezione l'obiettivo di dare un occhio particolare all'operatività di BPV Finance.* ***BPV Finance è una società che faceva parte del Gruppo Popolare di Vicenza, una controllata di diritto irlandese****, che era stata costituita, sostanzialmente, con obiettivi, quando un po' tutte le banche italiane, anche in virtù del particolare regime fiscale di favore che ha l'Irlanda, costituivano società all'estero in Irlanda;* ***che non è mai decollata in maniera significativa, faceva un po' di operatività acquistando titoli originari da cartolarizzazioni, quindi con sottostanti crediti, cose di questo genere. Ma operatività sostanzialmente poco significativa in termini dimensionali.*** *Quindi noi, nel fare le verifiche su BPV Finance, abbiamo verificato che nell'attivo creditizio, premesso che* ***i crediti non erano l'attività core, non dovevano essere l'attività core di BPV Finance****, quindi un'attività di elezione; in BPV Finance abbiamo notato queste posizioni creditizie relative a queste società Broom, Makalu e Jupiter. E abbiamo approfondito queste posizioni*".

In aggiunta a tutto ciò, e venendo più specificamente alla vicenda delle tre società lussemburghesi, il teste Gianluca Girardi (delle cui qualifiche già si è detto *supra*) a sua volta riscontra il teste Rasini circa il ruolo, per così dire strumentale, rivestito da BPVi Finance – benché autrice materiale dei finanziamenti – nella vicenda suddetta, connotata da un impulso proveniente

in realtà da Andrea PIAZZETTA tanto per le operazioni del 2012 quanto per quelle del 2013.

- anno 2012 (cfr. pag. 70 del verbale stenotipico 16.7.2019): "*TESTIMONE GIRARDI – Fine 2012, quindi io sono a Milano da sette-otto mesi.* ***E il dottor Piazzetta mi dice: "Guarda che ti chiamerà – che "vi chiamerà" o "ti chiamerà", non ricordo bene – Rasini per l'inquadramento di queste operazioni su queste società".*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi lui citò anche le famose Broom, Makalu e Jupiter? TESTIMONE GIRARDI – Non ricordo se citò,* ***mi dice "Sarai" o "Sarete", non mi ricordo, "chiamati da Rasini per l'inquadramento di queste operazioni".*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Per inquadrare le operazioni, le citò qualche persona fisica che già lei conosceva o qualche società? TESTIMONE GIRARDI – No, in quel momento, no.* ***Rasini contatta*** *– credo fosse* de visu *anche, cioè proprio viene a Milano perché ogni tanto poi c'era –* ***il nostro capo dei Crediti della regione, il dottor Mannarino, e gli disse "Guarda che sono d'accordo con Piazzetta che inquadreremo... che ti manderò, ti inoltrerò queste pratiche",*** *perché? Perché la Finance non aveva struttura, e quindi si serviva, sostanzialmente, come service dell'area, o della direzione regionale o dell'area nella quale queste operazioni venivano inquadrate. Quindi Rasini scrive una e-mail e dice: "Caro dottor Mannarino, ti prego di inquadrare questa linea di credito su questa società, con questa durata, con questo tasso. Le finalità sono queste. I soci di questa società sono questi. Abbiamo fatto i controlli World Check" eccetera, e bla bla bla, eccetera eccetera. E quindi noi, come poi...*";
- anno 2013 (cfr. pag. 73 del verbale stenotipico 16.7.2019): "*TESTIMONE GIRARDI – No, poi, a un certo... lì siamo alla fine del 12, quindi lì poi succede che poi c'è l'aumento del capitale delle 13, no?* ***Io ricordo che poi andai dal dottor Piazzetta e dissi: "Scusami, le società, le tre società devono fare l'aumento di capitale?", "Devono fare l'aumento di capitale"*** *e allora...*".

Sempre al teste Girardi, nel corso dell'udienza del 16.7.2019, è stata mostrata la produzione documentale del P.M. costituita dal rapporto dell'Internal Audit relativo all'intervista fattagli il 23 luglio 2015, un passo del quale (primo paragrafo di pag. 2) ha il seguente tenore: "*Altra eccezione è costituita dalle* ***operazioni appostate sulla BPVi Finance su*** **input** ***di Piazzetta*** *a seguito dei rapporti instaurati con Marchi e De Vido. In base alle informazioni fornitegli dal Sig. Sbroggiò, dette operazioni furono costruite e concordate con Sorato, Piazzetta, Marin ed ovviamente Rasini appoggiandole sulle tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Broom*". Ebbene, il teste Girardi, su specifica domanda del difensore del PIAZZETTA, ha confermato integralmente tale sua

dichiarazione – inclusa dunque la parte relativa all'*input* proveniente dal predetto PIAZZETTA - rettificandola unicamente quanto a un dettaglio irrilevante (l'aggiunta del nominativo del Marchi a quello del De Vido), cfr. pag. 79 verbale stenotipico 16.7.2019: "*DIFESA, AVV. TODARO – Esatto. Ha memoria – poi non so, se del caso può anche consultarlo, visto che è una produzione del Pubblico Ministero – di quello che era scritto sul verbale di Audit in relazione a operazioni apposte su input di Piazzetta? È un passaggio a pagina 2 di quell'audit. PRESIDENTE – Ce l'ha il verbale? TESTIMONE GIRARDI – Questo qui, sì. PRESIDENTE – È proprio a capo rigo della seconda pagina. TESTIMONE GIRARDI – Sì. DIFESA, AVV. TODARO – Avrebbe qualcosa da chiarire rispetto a quel passaggio? TESTIMONE GIRARDI – No, ribadisco quello che ho detto prima. Le operazioni... Piazzetta, adesso non... DIFESA, AVV. TODARO – Mi perdoni, Dottore... TESTIMONE GIRARDI – Prego? DIFESA, AVV. TODARO – Mi perdoni se la interrompo, se per favore lo può leggere, da "operazioni" fino a "De Vido". TESTIMONE GIRARDI – Da "Altra eccezione", questo? PRESIDENTE – "Altra eccezione", sì. TESTIMONE GIRARDI – "Altra eccezione è costituita"? Questo, Avvocato? DIFESA, AVV. TODARO – Grazie. TESTIMONE GIRARDI – "Altra eccezione è costituita dalle operazioni appostate sulla BPV Finance su input di Piazzetta a seguito dei rapporti instaurati con Marchi e De Vido". DIFESA, AVV. TODARO – Perfetto, rispetto a quest'ultimo punto, a "rapporti instaurati", non ricorda, c'è un chiarimento? TESTIMONE GIRARDI – No, guardi, ritengo che rispetto al verbale dell'Audit, su questa fattispecie, forse di aver precisato nella deposizione al P.M. che lì c'era una conoscenza non tanto con il dottor Marchi quanto con il dottor De Vido, tra il dottor De Vido e il dottor Piazzetta. Quindi non ho niente da aggiungere rispetto a questo.*".

Un altro significativo riscontro al teste Rasini circa il pieno e diretto protagonismo di Andrea PIAZZETTA nell'operazione in esame (tanto da avere quest'ultimo elaborato una sua versione dei fatti – in buona parte analoga a quella, come vedremo insoddisfacente, da lui offerta nel presente giudizio – per tacitare chi, all'interno di BPVi, gliene chiedeva conto) viene dal teste Giuseppe Ferrante, ex militare della GdF passato in BPVi nel 2006, all'epoca responsabile della Compliance (cfr. pagg. 45 e ss. verbale stenotipico 31.1.2020). Il Ferrante, imbattutosi casualmente in tale operazione nel 2013 nell'ambito di un controllo antiriciclaggio, ha dichiarato quanto segue (cfr. pagg. 45-46 *ibidem*): "*Insomma, è una cosa che volevo capire bene, ma per l'antiriciclaggio volevo capirla bene, cioè all'epoca io non avevo la sensibilità che c'è stata dopo sul tema finanziamenti correlati all'acquisto di azioni.* ***Andai da Sorato, e Sorato mi rinviò su Piazzetta, mi disse: parlane con Piazzetta. Quindi andai***

da Piazzetta, e Piazzetta mi disse: no, guarda che con Finanziaria Internazionale abbiamo dei discorsi in piedi. E in effetti, la banca, in quel periodo, stava acquistando molte azioni di Save, tanto che arrivò all'8% di Save, *cioè un po' di azioni furono acquistate direttamente nell'ambito della movimentazione del portafoglio proprietario, quindi dalla Divisione Finanza della banca, altre azioni furono acquistate ai blocchi da parte della banca, passando per il processo del Comitato Partecipazioni.* ***Per cui, effettivamente, cioè, Piazzetta me la vendette un po' così, dice: no, guarda, loro stanno comprando, hanno della liquidità a disposizione in questo momento che noi gli abbiamo fornito per fare altre cose, gli abbiamo chiesto di comprare azioni, cioè, anzi, no gli abbiamo chiesto di comprare azioni, ci scambiamo... Loro comprano azioni della banca, noi stiamo comprando azioni di Save,*** *io avevo fatto un po' di ragionamenti anche su ipotesi di* market abuse, *però eravamo arrivati alla conclusione che non ci fossero problematiche di quel genere, anche perché c'era assoluta trasparenza sul fatto che Popolare di Vicenza stava scalando il capitale di Save, cioè era diventato il principale azionista di Save, oltre a Marchi.* ***E quindi la vicenda si chiuse così. Cioè, poi, successivamente, è stato chiaro che... è stato chiaro dopo che ne abbiamo parlato con BCE e Consob che in realtà l'obiettivo era un altro.*** *PRESIDENTE – Mi scusi, Dottore, ma lei questo accertamento, questo colloquio quando lo ha avuto con Sorato/Piazzetta? TESTIMONE FERRANTE – 2013. PRESIDENTE – 2013, quando? TESTIMONE FERRANTE – Eh, poco dopo l'ispezione fatta in Irlanda, in BPVi Finance. Mi pare, però forse mi sbaglio, estate 2013. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Se posso, perché effettivamente sul punto non aveva detto, nel verbale del 7 ottobre 2015 lei disse: "Nel corso di un incontro con Sorato, da me richiesto per questa vicenda, avvenuto, se ben ricordo, nel giugno del 2013, lo stesso Direttore Generale mi invitò a sentire Piazzetta". Ecco, poi le interlocuzioni si sono svolte di lì a poco rispetto a? TESTIMONE FERRANTE – Sì, sì, no, era stato tutto molto immediato.".*

La giustificazione dell'operazione che ebbe a fornire nel 2013 il PIAZZETTA al teste Ferrante della Compliance, ossia il suo essere una sorta di operazione di "mutuo soccorso" volta ad aiutare il gruppo FinInt a mantenere il controllo di SAVE, società di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, rastrellandone azioni, è stata indi riproposta dall'imputato, peraltro con non insignificanti modifiche, nel suo esame dibattimentale del 3.3.2020 (cfr. sue pagg. 88-95).

In sede di esame, per la verità, lo stesso PIAZZETTA ha finito con l'ammettere di aver concepito lui, personalmente, tale operazione su proposta di Mauro Sbroggiò di FinInt (è anzi a suo dire lo Sbroggiò che, testualmente, gli "*porta*

l'operazione da fare": cfr. pag. 90 esame dibattimentale del 3.3.2020 cit.) e di averla affidata a BPVi Finance soltanto perché "*i veicoli erano lussemburghesi, per cui l'unica società che poteva fare un finanziamento a un veicolo lussemburghese era la Finance perché era un finanziamento estero su estero, così come faceva la Finance di mestiere*" (cfr. pag. 92 *ibidem*).

Tale operazione, secondo il PIAZZETTA, sarebbe rientrata "*in un novero di rapporti a più alto livello tra la Banca Popolare di Vicenza e il Gruppo Finint. Il Gruppo Finint... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "A più alto livello" che significa? IMPUTATO PIAZZETTA – Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "A più alto livello" che significa? IMPUTATO PIAZZETTA – A livello, probabilmente, di CdA o di Direzione Generale, con i responsabili... con gli amministratori delegati e anche i proprietari di quello che all'epoca era il Gruppo Finanziaria Internazionale, cioè Marchi e De Vido, all'epoca, poi rimase solo Marchi. Dico questo perché di fatto la banca aiutò il Gruppo Finanziaria Internazionale a mantenere il controllo del rapporto Save di Venezia, non a caso... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Perché vendevano gli Enti locali, no? IMPUTATO PIAZZETTA – Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La partecipazione degli Enti locali che veniva venduta? IMPUTATO PIAZZETTA – Comprammo una parte la partecipazione degli Enti locali, che dismisero l'investimento, ma io, poi, come Divisione Finanza, feci parecchie operazioni sul mercato per accrescere la percentuale. Tanto che la Popolare di Vicenza era il secondo azionista di Save, a un certo punto, con l'8,2% della cosa. Questo era il quadro generale all'interno del quale si staglia questo tipo di operazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Okay. Ma, come dire, chiamiamola "scalata" si può dire di BPVi a... O l'acquisto semplicemente di BPVi della partecipazione di Save, è un'iniziativa di chi? È una decisione? IMPUTATO PIAZZETTA – È un'iniziativa che proviene dal CdA della banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dal CdA della banca? IMPUTATO PIAZZETTA – Assolutamente sì*" (cfr. pagg. 88-89 *ibidem*).

Tuttavia la ricostruzione operata dal PIAZZETTA nel suo esame dibattimentale – differendo sul punto da quanto egli aveva riferito nel 2013 al teste Ferrante - risulta contraddittoria laddove da un lato l'imputato ribadisce il preteso scopo di mutuo soccorso e di aiuto reciproco tra BPVi e FinInt (cfr. pag. 90 *ibidem*: "*Esattamente la stessa logica che dicevo prima sugli investimenti con gli accordi con investitori istituzionali: tu mi aiuti da un lato e io ti aiuto dall'altro. Lo trovavo anche logico dal punto di vista...*"), il che avrebbe logicamente importato che la contropartita del rastrellamento di azioni SAVE da parte di BPVi fosse l'acquisto di azioni BPVi da parte di FinInt ovvero delle sue controllate (come

appunto il PIAZZETTA ebbe a riferire nel 2013 al teste FERRANTE, v. *supra*), mentre dall'altro lato il PIAZZETTA afferma in sede di esame che l'accordo con FinInt prevedeva viceversa l'acquisto, da parte di quest'ultima, non già di azioni BPVi (la cui detenzione da parte delle tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna l'imputato sostiene di avere scoperto solo nel 2013 in quanto riferitagli proprio dal teste Ferrante della Compliance: cfr. pag. 93 *ibidem*) bensì di titoli tutt'affatto diversi, emessi da soggetti terzi (cfr. pag. 92 *ibidem*: *"Genericamente, private equity o comunque equity del nord est, e rinnovabili. Infatti, compravano Copernico"*); ciò fa però scolorire del tutto il vantato scopo di reciproco sostegno che avrebbe animato l'operazione, non riuscendosi allora a scorgere quale mai potesse essere, così stando le cose, il vantaggio, per così dire, "sinallagmatico" conferito da FinInt a BPVi in cambio di tutto il prodigarsi di quest'ultima per rastrellare azioni SAVE.

Ed invero, nonostante i ripetuti tentativi del Pubblico Ministero di riuscire a individuare – in sede di esame dibattimentale del PIAZZETTA – l'altro capo del preteso rapporto biunivoco di mutuo soccorso e reciproco sostegno intercorso con FinInt in relazione all'acquisto di azioni SAVE, va detto che tale ricerca è rimasta, di fatto, priva di esito (cfr. pagg. 94-95 *ibidem*).[112]

---

[112] *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In che senso "scambio di favori"? E questo glielo dice Sbroggiò, ho capito bene? IMPUTATO PIAZZETTA – Scambio di favori: collaborazione tra i due gruppi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, insomma, va bene... IMPUTATO PIAZZETTA – Anche perché, veda, Dottore, all'epoca Finanziaria Internazionale... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però questo scambio di favori non riguardava l'acquisto di azioni Banca Popolare? IMPUTATO PIAZZETTA – No, l'obiettivo di Sbroggiò era quello di finanziare questo portafoglio di titoli illiquidi che aveva. Quello era il suo obiettivo, per quel motivo lì, questo fu... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Come si arriva all'acquisto delle azioni Save da parte di? Cosa c'entra? Lei ha detto: scambio di favori, dice collaborazione, ma insomma... IMPUTATO PIAZZETTA – Noi con questa operazione finanziaria non abbiamo guadagnato... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, come si arriva a questa collaborazione che riguarda l'acquisto delle azioni Save da parte della banca e questa operazione delle tre sorelle, che poi dice: a mia insaputa, si riferiva a azioni Banca Popolare di Vicenza? IMPUTATO PIAZZETTA – In seconda battuta, sì. Come ripeto, nel 2013, ci sono le azioni... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi con Sbroggiò parla d'altro, poi l'operazione è molto diversa perché, lei ha detto, riguardava anche l'acquisto della partecipazione in Save e – quello che dopo lei viene a sapere a posteriori – l'acquisto di azioni BPVi da parte del Gruppo Finanziaria Internazionale. IMPUTATO PIAZZETTA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dal punto di partenza al punto di arrivo, la mia domanda: come ci si arriva? Lei che cosa sa di questo? IMPUTATO PIAZZETTA – So che bisogna aumentare la partecipazione in Save, infatti mi attivo per farlo, perché mi viene chiesto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Chi glielo dice questo? IMPUTATO PIAZZETTA – Il Direttore Generale sempre. Il Direttore Generale era... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Il Direttore Generale sulla delibera del CdA? IMPUTATO PIAZZETTA – Del CdA, certo, questa era la cosa. Faceva parte... Ricordo che le azioni Save vennero acquistate all'interno del plafond di 150 milioni di investimenti azionari in delega al CdA, quindi per forza di cose è il CdA, tramite il Direttore Generale, che mi dice: compra azioni Save. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi lei nega di aver detto a chicchessia che l'operazione delle tre sorelle riguardava l'acquisto di azioni Banca Popolare di Vicenza? IMPUTATO PIAZZETTA – Ne parlai con Ferrante. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Solo con Ferrante? IMPUTATO PIAZZETTA – Come ipotesi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, nel*

A questo punto l'unica logica spiegazione dell'operazione in esame è e resta, dunque, quella – del tutto lineare - fornita dal teste Rasini (della cui attendibilità, in quanto adeguatamente riscontrato su plurimi aspetti della sua deposizione, già si è detto), secondo la quale l'operazione, concepita e sottopostagli per la materiale esecuzione dal PIAZZETTA, non aveva altro scopo se non quello di aiutare BPVi a liberarsi di un rilevante quantitativo di proprie azioni: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Il 20 febbraio 2017 lei disse questo: "Nel momento in cui ho appreso che le società italiane – chiamiamole S.r.l. – avevano acquistato"... Lei non si ricorda i nomi di queste società? TESTIMONE RASINI – Ginestra, Pelmo e Luna? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, quindi si ricorda. Ginestra, Pelmo e Luna, mi pare, ecco, non mi ricordo neanche io! ...*"***avevano acquistato queste azioni BPV, a fronte delle mie perplessità, Piazzetta mi ha replicato che era necessario aiutare la banca a comprare le azioni proprie"**. *Questo è accaduto? TESTIMONE RASINI – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, no, quando: nel primo momento o nel momento in cui è stato evidente che il finanziamento era stato destinato ad acquistare azioni della banca? TESTIMONE RASINI – Nel momento in cui è apparso evidente che tutta l'operazione era poi finalizzata ad acquistare azioni della Popolare di Vicenza. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Della banca,* ***quindi Piazzetta le dette questa spiegazione? TESTIMONE RASINI – Sì.***" (cfr. pagg. 37-38 verbale stenotipico 21.11.2019).

Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità di Andrea PIAZZETTA con riguardo ai finanziamenti erogati nel 2012 e nel 2013, tramite BPVi Finance, alle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom.

14.1.3.5. Le operazioni di investimento nei fondi esteri Athena e Optimum (Multistrategy 1 e Multistrategy 2).

Dall'istruttoria dibattimentale è altresì emerso il diretto e determinante apporto causale di Andrea PIAZZETTA negli investimenti operati, tanto nel 2012 da parte della capogruppo BPVi quanto nel 2013 da parte della sua

---

senso che Ferrante le comunica che hanno acquistato azioni, ma prima di questo momento lei non dice ad altri che l'operazione serviva a? IMPUTATO PIAZZETTA – Questo è quello che dice Rasini. Questo è quello che dice Rasini. Io con Rasini ho soltanto impostato l'operazione di Repo. Dopodiché, ripeto, il finanziamento doveva essere fatto da una struttura che non era la mia, comunque veniva deliberato dal Comitato Crediti della Finance, di cui non facevo parte; quindi come facevo a sapere? Chi poteva saperlo era eventualmente Rasini, ma ricordo che quell'operazione nacque inizialmente con sottostanti, se non ricordo male, BTP."

controllata irlandese BPVi Finance, nei fondi esteri *unknown exposure* denominati Athena (con sotto-fondo/comparto denominato Eurasia, oggetto di investimento a fine novembre 2012 da parte di BPVi) e Optimum (fondo-ombrello Optimum Evolution Fund, due "raggi" del quale erano il Fondo Multistrategy1, articolato nei sotto-fondi/comparti Beta, Gamma e Delta, oggetto di investimento a fine novembre 2012 da parte di BPVi, e il Fondo Multistrategy 2, oggetto di investimento l'anno seguente, 2013, da parte della controllata irlandese BPVi Finance); investimenti tradottisi:

- da un lato, e anzitutto, nella protratta giacenza, presso determinati comparti (o sotto-fondi) di tali fondi, di azioni BPVi per un valore originariamente pari a complessivi euro 60 milioni, di cui 30 milioni su Athena e 30 milioni su Optimum; azioni costituenti dunque oggetto di un vero e proprio deposito indiretto e occulto in spregio all'allora vigente circolare 263/2006 di Banca d'Italia che, pur non essendo ancora entrato in vigore l'ancor più stringente regime del c.d. CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, vigente dall'1.1.2014), già prevedeva comunque l'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza delle azioni proprie detenute a qualsiasi titolo, diretto o indiretto;
- dall'altro lato, e in aggiunta a ciò, nella sostanziale effettuazione –tramite altri comparti dei suddetti fondi esteri - di "*operazioni creditizie non passate attraverso gli organi competenti. Queste operazioni creditizie, invece di passare attraverso gli organi competenti, erano state fatte in forma di emissione, di sottoscrizione di obbligazioni. Sono stati dati soldi al Gruppo Marchini, al Gruppo De Gennaro, al Gruppo Fusillo, due gruppi, tra l'altro, De Gennaro e Marchini che la banca... che già non pagavano, superando limiti importanti di ammontare*" (cfr. pag. 66 deposizione teste ispettore Emanuele Gatti, verbale stenotipico 26.9.2019).

Fondamentale al riguardo è ancora una volta, in primo luogo, la deposizione resa dal teste ispettore Gianluca Manni all'udienza del 26.10.2019; cfr. in particolare le pagg. 8-21 del relativo verbale stenotipico, da cui si evince che:

- ✓ il team ispettivo BCE entrò in BPVi "*sapendo che c'erano dei fondi che detenevano al 30 giugno 2014, sulla base delle segnalazioni effettuate a Banca d'Italia, a BCE, 55* [*rectius* 52,4] *milioni di euro di azioni proprie (...). Che poi erano scesi fino a zero al 31 dicembre (...).* (cfr. pagg. 8-9 deposizione teste Manni);
- ✓ lo stesso team ispettivo BCE, nella persona proprio dell'ispettore Manni, rapportandosi con l'Ufficio Soci di BPVi (il cui responsabile era il teste Filiberto Romio), riuscì a ricostruire "*le modalità di acquisto di questi 55* [*rectius* 52,4]

milioni, che in realtà non furono 55 ma erano 60" (cfr. pagg. 9 deposizione teste Manni);

- ✓ gli ispettori, in particolare, ebbero a verificare a tal proposito che in data 27-28 novembre 2012 "*la banca decide di investire 100 milioni su un fondo chiamato Optimum, 100 milioni su un fondo chiamato Athena. Le modalità con le quali avviene questo investimento nei fondi sono di questo tipo: la banca, o il sottoscrittore, si impegna irrevocabilmente a versare 100 milioni, poi sono i fondi che decidono di chiamare a sé, ricevere i 100 milioni. Optimum li riceve subito, i primi giorni di dicembre 2012 riceve questi 100 milioni, si fa dare 100 milioni; Athena si fa dare 70 milioni a dicembre e i 30 a gennaio '13. Quindi quello che è importante è che a dicembre 2012 i fondi avevano in pancia, dalle ricostruzioni, 100 milioni cash uno, Optimum, 70 milioni cash l'altro, Athena. 28 novembre... PUBBLIICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Novembre 2012? TESTIMONE MANNI – Novembre 2012.* ***Dopodiché i fondi acquistano azioni con tre operazioni diverse, si cominciano a muovere praticamente sulle azioni proprie, e questo avviene tutto tra il 27 dicembre '12 e 31 dicembre '12.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi a fine anno? TESTIMONE MANNI – Assolutamente sì (...).* ***I fondi acquistano 60 milioni in questo modo.*** *Cominciamo con un'operazione semplice, l'operazione semplice la fa l'Optimum: mi compra 29.972.000 euro di azioni, se permette arrotondo a 30 altrimenti numeri (...). Optimum, arrotondo a 30 milioni, ordine 27-28 dicembre, valuta 31 dicembre. Cosa significa? Che il 31 dicembre c'è lo scambio: Optimum si prende le azioni dal fondo e fornisce 30 milioni alla controparte. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Direttamente? C'era un intermediario qua? TESTIMONE MANNI – Qui in mezzo c'è un broker chiamato Marex Spectron (...). Optimum compra 30 milioni, valuta 31 dicembre. Athena. Athena fa una stessa identica operazione: ordine il 27-28 dicembre '12, valuta 31.12.12, però Athena mi compra 5,5 milioni. In mezzo c'è Deutsche Bank. Mancano all'appello 24,5 milioni. Questi 24,5 milioni hanno una struttura un pochino più complessa, cerco di essere il più possibile semplice (...). Athena/Eurasia, se ricordo bene. Quindi 30 Optimum, 5,5 Athena, mancano all'appello 24,5. Questi 24,5 milioni nascono in realtà un po' prima del fine dicembre, perché l'Ufficio Soci mi portò delle e-mail, chiesi all'Ufficio Soci: mi fate capire come nasce l'ordine, come nasce l'acquisto, perché questi fondi hanno acquistato? L'Ufficio Soci, nella persona del dottor Romano, mi portò delle e-mail. Queste e-mail partono il 14 dicembre '12 e riguardano uno scambio di e-mail tra il dottor Piazzetta e due soggetti italiani (...) avevano lo stesso cognome, Ricci Alessandro e Ricci Emanuele, se ricordo bene, che lavoravano in una banca londinese ma giapponese, banca Nomura (...). Dopodiché questa operazione, 14 dicembre, le e-mail che seguono riguardano, diciamo, la parte operativa, cioè l'Ufficio Soci della*

Popolare di Vicenza e il back office *di questa banca. Arriviamo quindi all'ordine. L'ordine di Nomura è di 24,5 milioni, un ordine che corrisponde a 392.000 pezzi di azioni che, controvalorizzate, appunto sono 24,5 milioni. Ordine del 27 e 28 dicembre, valuta 31.12. Uguale identico agli altri fondi Optimum e Athena. Prezzo 62,50, ovviamente, perché la banca non è che poteva vendere a un prezzo più alto o più basso. E l'operazione finì là, quindi Nomura al 31 dicembre si prende 24 milioni di azioni. Successivamente, quando abbiamo ricevuto praticamente dai fondi Athena ed Optimum la contabile con la quale loro erano venuti in possesso, diciamo, delle azioni, notai che in realtà la banca depositaria di Athena scrive ad Athena dicendo: guarda che tu hai acquistato 24,5 milioni di azioni, e su in alto c'è una data che è 28 dicembre 2012,* trade date, trade date *significa data dell'ordine, insomma, però valuta 2 gennaio. Cosa significa? Significa, ai miei occhi, che Nomura compra 24,5 milioni il 27 dicembre, valuta 31, ma sotto probabilmente c'era un altro contratto già fatto con Athena, stessa data ma passiamo il Capodanno, 2 gennaio 2013. 2 gennaio perché l'1 gennaio, insomma, è festa per tutti. In questo modo i fondi hanno comprato 60 milioni.* ***Siamo al 2 gennaio 2013: 30 milioni Optimum, 5,5 Athena, di prima, 24,5, la somma fa 60 milioni. Siamo al primo gennaio 2013 e il 2013 scorre in maniera, diciamo, normale. Ritengo che i fondi avessero in pancia ancora 60 milioni (...). Nomura compra dalla banca a 62,50 e poi vende, stessa data ma con valuta 2 gennaio, ad Athena, ovviamente sono banche che non fanno nulla per nulla, le vende non a 62,50 ma a 62,56.*** *Diciamo che due privati possono scambiarsi le azioni di Popolare di Vicenza a qualsiasi prezzo, insomma non sono obbligati... Se non vai sul mercato della banca compri a un prezzo che vuoi, insomma, com'è successo poi su un'altra operazione che, semmai, vi può essere utile raccontarvi. 62,56.* ***Se noi moltiplichiamo 62,56 per il numero delle azioni vediamo che Nomura da questa operazioncina ha guadagnato lo 0,1% di 24,5 milioni, cioè 24.500 euro. Quindi Nomura ci guadagna da questa*** **bridge,** ***chiamiamola*** **bridge,** ***ponte, operazione ponte, 24.500 euro per di fatto tenere le azioni un giorno, due giorni, dal 31.12 al 2 gennaio.*** *Il 2 gennaio già ce le aveva Athena/Eurasia, dai documenti che io ho e dalle evidenze contabili.* ***Il 2013 scorre in questo modo, cioè i fondi hanno 60 milioni in pancia, ritengo che avessero 60 milioni in pancia perché? Perché nel 2013... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Però non si sapeva? TESTIMONE MANNI – Non si sapeva"*** (cfr. pagg. 9-12 deposizione teste Manni).

E' altresì emerso, sempre in sede ispettiva, che i fondi esteri in questione, al di là del fatto di essere fondi appartenenti alla categoria *unknown exposure* (= a esposizione ignota o non comunicata), ossia non tenuti a comunicare

all'investitore come e dove impiegheranno i suoi denari (un connotato, questo, che – come osserva la difesa – non era estraneo neppure a taluni fondi di tutt'altro gestore in precedenza utilizzati da BPVi con profitto per la propria liquidità), avevano quale loro ben più significativa - e questa sì del tutto anomala – caratteristica quella di non essere fondi collettivi, ossia connotati da una pluralità di investitori, bensì di vedere quale proprio unico investitore (e/o, al più, quale proprio investitore al 90%) la stessa BPVi.

Tale peculiarità – invero determinante nel condurre a ravvisare la penale responsabilità dell'imputato PIAZZETTA, come si vedrà *infra* – è stata illustrata con particolare chiarezza dal teste ispettore Emanuele Gatti alle pagg. 60-62 della sua deposizione resa il 26.9.2019:

"TESTIMONE GATTI – A esposizione ignota o non comunicata, insomma, poi la traduzione... Cioè fondi in cui il gestore ha la possibilità di non comunicare i sottostanti. Qual è la singolarità? Quindi uno strumento consueto, anche se un po' particolare, però è normale, può capitare. ***Qual è la singolarità? La singolarità è che Popolare di Vicenza era, sostanzialmente, l'unico sottoscrittore di questi fondi****. Quindi questi fondi,* ***il fondo, per sua natura, anche il fondo più riservato, per sua natura, ha una pluralità di sottoscrittori; cioè c'è una serie di soggetti che sottoscrivono quote di un fondo e conferiscono delle somme perché vengano gestite e investite. Qui, invece, la vera natura giuridica, la sostanza è che non si trattava di fondi: si trattava di gestioni patrimoniali, cioè se il fondo è completamente alimentato da risorse mie non è un fondo, è una gestione patrimoniale di mie risorse****. (.... Il Comitato Finanza, in realtà, non ha mai saputo nulla di quello che c'era nei fondi perché* ***i veri asset in cui i fondi erano investiti erano sottofondi che, a loro volta, occultavano i veri strumenti finanziari target strumenti finanziari finali in cui i fondi erano investiti****. (...).E in più, il Consiglio di Amministrazione non ha mai verificato che l'obiettivo iniziale per cui questi fondi erano stati... si era deciso di acquistare questi fondi, quello che è stato formalizzato, cioè quello di intrattenere relazioni con chi potesse portare liquidità alla banca, si verificava, cioè si era verificato. Cioè, inizialmente, questi fondi erano stati sottoscritti perché il dottor Sorato, Piazzetta, non so chi ha presentato la richiesta in Consiglio di Amministrazione, aveva detto: "No, vabbè, ci serve avere questo* plafond*", che è stato progressivamente aumentato,* plafond *importante perché il rischio è elevato, "Ci serve avere questo* plafond *perché così intratterremo relazioni con clienti che poi ci potranno portare della raccolta, noi abbiamo bisogno di raccolta", quindi un po' replicando quel meccanismo che la banca aveva utilizzato con Azimut nel 2011-2012, alla fine del 2011: quando la banca aveva avuto dei problemi di liquidità, aveva investito in fondi Azimut, e Azimut aveva*

portato, credo, 400 milioni di raccolta. Però i problemi di liquidità, alla fine del 2012, erano venuti meno e, comunque, in ogni caso, il Consiglio di Amministrazione non ha mai verificato che effettivamente i fondi Optimum o Athena avessero portato quella liquidità, e poi effettivamente non è stata portata.".

Già le sole acquisizioni dei dati oggettivi, qui riportati, esposti dagli ispettori Gianluca Manni ed Emanuele Gatti rendono evidente l'infondatezza di una serie di assunti difensivi volti a perorare la bontà e la piena legittimità delle suddette operazioni di investimento nei fondi esteri; assunti ribaditi con forza dalla difesa in sede di discussione finale, secondo cui: a) un soggetto di solida reputazione come la banca internazionale Nomura ebbe a divenire, in tal modo, investitore e socio di BPVi (in realtà, come si è visto, Nomura si tenne le azioni BPVi appena per due giorni, vendendole immediatamente dopo al fondo Athena e finanche lucrando su tale sua rapida intermediazione l'importo di 24.500,00= euro); b) l'operazione era una mera replica di quella fatta in precedenza con i fondi Azimut, che avevano effettivamente dato ottimi risultati in termini di liquidità, e ciò in quanto Optimum e Athena avrebbero distribuito i 60 milioni di azioni BPVi presso la propria clientela, essendo investitori istituzionali (in realtà, come si è visto, i fondi lussemburghesi Optimum e Athena e per essi i loro sotto-fondi – ovvero comparti - , non essendo fondi collettivi, erano strutturati ben diversamente dai fondi Azimut fino a quel momento utilizzati, giacché, di fatto, non avevano la benché minima clientela presso la quale poter distribuire quelle azioni, semplicemente in quanto non esistevano, di fatto, altri loro investitori se non la stessa BPVi).

Quanto poi all'appena ricordato ruolo di mero intermediario e depositario temporaneo (per due soli giorni) svolto da Banca Nomura nella vicenda dell'acquisto di azioni BPVi per 24,5 milioni di euro da parte del fondo Athena, il protagonismo del PIAZZETTA è reso evidente, al pari della vera natura dell'operazione (con la quale BPVi perseguiva l'obiettivo di dare una collocazione occulta a un non certo irrilevante quantitativo di azioni proprie), dal tenore della e-mail inviatagli in data 14.12.2012 ad ore 8.59 da Raffaele Ricci di Nomura, in atti *sub* doc. 378 del P.M.: "*Ciao Andrea. Spero tutto ok. Ti volevo segnalare che abbiamo un concreto interesse da investitori per acquisto azioni BPVi. Stiamo smarcando alcuni passaggi formali interni che dovrebbero essere completati fra oggi e lunedì. A quel punto potremo formalmente farvi un'offerta di acquisto. Avrei bisogno di sapere da te: - Conferma del prezzo che abbiamo già*

discusso di persona; - Conferma che e ok che acquirente risulterà poi essere SPV di Nomura; - ***Conferma su vostra indicazione di size. Mi avevi detto che forse preferivate fare importi rotondi.*** *Aspetto tue notizie. Metto in copia Alessandro Ricci mio collega di Equity che seguirà questa operazione (essendo io in vacanza prossima settimana)".* Come ha condivisibilmente affermato (v. subito *infra*) il teste ispettore Gianluca Manni mentre il suddetto doc. 378 gli veniva esibito dal P.M., sarebbe ben bizzarro, in una normale transazione connotata dalla segnalata presenza di reali investitori effettivamente interessati all'acquisto di azioni altrui, che l'entità del pacchetto azionario oggetto della potenziale compravendita non fosse determinata dalle indicazioni dell'acquirente – che è l'aspirante azionista - bensì da quelle del venditore; in più nello stesso doc. 378 del P.M. compare anche una successiva e-mail inviata il 20.12.2012 ad ore 11.08 da Alessandro Ricci di Nomura al PIAZZETTA, oltre che all'omonimo suo collega Raffaele Ricci, avente il seguente tenore: *"Gentile dott. Piazzetta. Spero che questa mia email la trovi bene.* ***Le chiederei la cortesia di sentirci al telefono, magari nella mattinata di oggi, per dare seguito alle conversazioni da lei avute con il mio collega Raffaele.*** *Mi potrebbe dire su che numero la posso rintracciare e a che ora la posso disturbare?".* Se si fosse realmente in presenza di una normale e trasparente transazione di compravendita di azioni, condotta alla luce del sole, davvero non sarebbe dato comprendere la ragione di tanta segretezza.

Su tutto ciò cfr., per l'appunto, pag. 11 deposizione Manni, verbale stenotipico 26.10.2019: *"TESTIMONE MANNI – Se andate a pagina... dovete fare tre giri di pagina, ci sono delle frecce, quelle sono le mie frecce. Ricci Raffaele scrive a Piazzetta, ma questa è una curiosità, è rimasta tale, insomma, però ovviamente mi avevano un po' incuriosito le modalità di formazione di questa operazione, perché? Perché Ricci Raffaele, potenziale compratore, dice: "guarda che noi abbiamo un concreto interesse da alcuni investitori per acquistare le vostre azioni"; e poi, al terzo capoverso: "mi conferma su tua indicazione la* size*? Mi avevi detto che preferivi fare importi rotondi". Ora, mi aveva incuriosito questa cosa perché il compratore non chiede al venditore "che volume vuoi fare?". Insomma, il compratore va dal venditore e gli dice "scusa, voglio comprare 24,5, ce l'hai?". Comunque, al di là di questo, questa fu una curiosità. Oltre al fatto, insomma, nella parte alta di questa pagina ci sono altre frecce con le quali Ricci, insomma, dice "sentiamo al telefono", per altri motivi.".*

D'altra parte, che l'operazione Optimum-Athena avesse connotati diversi – e volutamente assai più "misteriosi", pure all'interno della stessa Direzione

Finanza di BPVi - rispetto alla pregressa esperienza di investimento con i fondi Azimut è dimostrato anche dalla deposizione resa in data 9.1.2020 (pagg. 47-49 del relativo verbale stenotipico) da Paolo Altichieri, subalterno del PIAZZETTA nell'ambito della Divisione Finanza, con il quale l'imputato, pur trattandosi di uno dei suoi più stretti collaboratori e per di più responsabile della branca Global Markets (veste nella quale l'Altichieri aveva svolto un ruolo rilevante nelle operazioni di investimento pregresse con i fondi Azimut), si dimostrò evasivo e sfuggente, non coinvolgendolo se non per sommi capi: "*TESTIMONE ALTICHIERI (...) a partire dalla fine del 2011, ci fu un inserimento di una componente di fondi. Nell'ambito di questa componente di fondi, la mia... il mio ruolo è stato soprattutto di portare o di proporre, e poi è stato validato dal Comitato Finanza e dal Consiglio di Amministrazione, investimenti nei fondi Azimut. I fondi Azimut di riferimento erano collegati a un investimento della banca a fronte di un deposito di liquidità da parte dei fondi medesimi. Ovviamente, questa cosa avveniva a nostro favore, nel senso che l'accordo era di acquistare un x di questi fondi e di avere, dall'altra parte, 3 volte x di liquidità a favore della banca; e in questo ambito io facevo... PUBBLICO MINISTERO – Quindi l'obiettivo strategico era la liquidità? TESTIMONE ALTICHIERI – Assolutamente. PUBBLICO MINISTERO – Parliamo di azimut? TESTIMONE ALTICHIERI – Azimut, assolutamente. E nell'ambito del tema dei fondi Azimut, la vicenda iniziò nel 2011, e anche quando andai via, nel 2015, mi ricordo che con il nuovo Responsabile della Divisione Finanza feci proprio un incontro con Azimut, perché Azimut era e rimaneva uno dei principali depositanti a livello istituzionale di liquidità nei nostri confronti. Dopodiché, c'è la vicenda dei fondi a cui lei fa riferimento. La decisione di investire in questi fondi non fu una decisione dove io ebbi un ruolo nel dire: andiamo a investire in questi fondi. Non ricordo di aver partecipato a discussioni circa la selezione dei fondi. Non vidi, se non poi, come lei accennava, Dottore, nella parte finale, il tema relativo ai contratti. Furono, come qualsiasi investimento, rappresentati in Comitato Finanza, mi sembra di ricordare, però è un ricordo di memoria, quindi non ho una e-mail o feci una e-mail a questo riguardo, che quando furono presentati questi fondi io domandai a Andrea Piazzetta che cosa fossero questi fondi, e... PUBBLICO MINISTERO – Ma, quindi, di che periodo parliamo, quando ci fu questa interlocuzione? TESTIMONE ALTICHIERI – Guardi, secondo me, poteva essere il 2012, nel senso che in Comitato Finanza il mio ricordo è che comunque erano... come si dice? Rappresentati la presenza, l'esistenza di questi fondi come ammontare. Se ricordo bene, la cosa che feci era di domandare al dottor Piazzetta: ma, Andrea, questi fondi che cosa sono? PUBBLICO MINISTERO – Ma lei... No, finisca, perché poi mi è venuta in mente una cosa da chiedere. Finisca pure. TESTIMONE ALTICHIERI – Gli domandai: ma che cosa sono? E lui mi disse:*

questi qui sono fondi dove il Direttore Generale ha espresso la decisione di... decisione di investire. (...). PUBBLICO MINISTERO – Lei a Piazzetta chiese la spiegazione di che questo tipo di investimento non era partito da una proposta della sua struttura? TESTIMONE ALTICHIERI – Diciamo che forse sono un po' più naif, nel senso che gli chiesi: ma scusa, ma cos'è questa... questa cosa? Ritorno a quello che vi dicevo. E lui mi disse: è un investimento deciso dal Direttore Generale.".

Il dato nodale, quindi, è rappresentato dal fatto che i fondi e i sotto-fondi in esame non fossero collettivi, non potendo dunque essi nemmeno definirsi a rigore come OICVM, acronimo per "Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari". Già questo offre la misura dell'entità e gravità, in concreto, del tradimento del mandato conferito anno dopo anno dal CdA (per parte sua dimostratosi tutt'altro che vigile e attento nel vegliare sul rispetto del mandato stesso, il che rende del tutto prive di qualsivoglia valore le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 30.5.2022 in grado di appello dal sindaco Giacomo Cavalieri e dal consigliere di amministrazione Gianfranco Pavan, invocate dalla difesa come a sé favorevoli) in occasione dei progressivi cospicui aumenti del *plafond*, secondo quanto si evince dalle rispettive delibere, qui di seguito elencate e tutte rinvenibili in atti all'interno del composito doc. 102 del P.M.:

- verbale CdA del 21.2.2012, in particolare *sub* aff. 122-123 (viene deliberato il brusco innalzamento del *plafond* degli investimenti, portato a € 500 milioni per gli "*investimenti finanziari in quote di OICVM*" rispetto agli appena 150 milioni precedenti; il nuovo *plafond* e le linee guida degli investimenti della banca vengono presentati al CdA dal solo Andrea PIAZZETTA); i primi cospicui investimenti nei fondi Athena e Optimum avranno luogo proprio alla fine del mese di novembre dello stesso anno 2012, per giunta in modo tale da rischiare seriamente di superare di alcune decine di milioni di euro il *plafond* stesso, benché elevato a 500 milioni di euro: cfr. i docc. 347 e 348 del PM, carteggio Castelluccio/Piazzetta del 29/11/2012, dai quali si evince che Massimo Castelluccio, subalterno del PIAZZETTA in seno alla Divisione Finanza, gli segnalava tale concreto pericolo; il PIAZZETTA gli replicava a stretto giro di non preoccuparsi in quanto per fine anno avrebbero sistemato la cosa rientrando nel *plafond* deliberato, e ciò grazie alla dismissione di 60 milioni dai fondi Azimut ("*Prima di allora dismetteremo altri 60 mln di fondi Azimut non superando mai il limite. Saluti, Andrea*");

- verbale CdA del 5.2.2013, in particolare *sub* aff. 382-383 (ulteriore innalzamento del *plafond* degli investimenti da 500 a 700 milioni di euro per gli "*investimenti finanziari in quote di OICVM*"); anche in tale occasione il nuovo *plafond* e le linee guida degli investimenti della banca vengono presentati al CdA dal solo Andrea PIAZZETTA, non ancora affiancato in tale compito da Dario Esposito, responsabile del Risk Management;
- verbale CdA del 23.7.2013, in particolare *sub* aff. 107 (ulteriore innalzamento del *plafond* degli investimenti da 700 a 800 milioni di euro per gli "*investimenti finanziari in quote di OICVM ... di cui 300 milioni di euro al massimo allocabili sul* plafond di *BPVi Finance che avrà la possibilità di investire in* asset class *che esprimano un profilo rischio/rendimento in linea con le esigenze strategiche del gruppo*"); solo questa volta il PIAZZETTA (che pure prenderà la parola immediatamente dopo per illustrare il programma di offerta di prestiti obbligazionari: v. aff. 108 stesso documento) è sostituito - nella presentazione al CdA del nuovo *plafond* e delle linee guida degli investimenti finanziari in quote di OICVM – dal collega Dario Esposito, responsabile del Risk Management. Nondimeno, come puntualizza il teste Piero Rasini, direttore generale di BPVi Finance (della cui attendibilità già si è detto *supra* con riguardo alla vicenda delle c.d. "tre sorelle lussemburghesi"), nemmeno in questo caso può certo dirsi che il PIAZZETTA si fosse defilato dalla scena degli investimenti in fondi esteri, tanto che – cfr. pag. 45 dell'esame Rasini 21.11.2019 – fu proprio il PIAZZETTA ad avvisarlo che, di quei 300 milioni di euro, i due terzi andavano necessariamente destinati a uno specifico fondo già individuato, l'Optimum Multi Strategy 2.

Si noti, d'altra parte, che tra la delibera del 5.2.2013 (di ampliamento del *plafond* a 700 milioni di euro) e la successiva del 23.7.2013 (di ulteriore suo ampliamento a 800 milioni, di cui un massimo di 300 milioni allocati su BPVi Finance, controllata irlandese) erano frattanto intervenute due altre importanti delibere intermedie del CdA datate 19.3.2013 e 28.5.2013, come si evince anche dal doc. 418 del PM (relazione dell'Internal Audit sui fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), le quali danno contezza di come - a partire dal marzo 2013 - Andrea PIAZZETTA fosse divenuto titolare di una delega piena ad operare nel settore, disgiunta da quella analoga che era stata conferita al d.g. Samuele Sorato. Delega, si noti, espressamente richiamata, e non già revocata, anche nella delibera CdA del 23 luglio 2013.

L'ampiezza dei poteri conferiti dal CdA ad Andrea PIAZZETTA con la delega disgiunta di cui alla delibera 19.3.2013 è ben illustrata nei termini seguenti dal menzionato doc. 418 del PM (relazione dell'Internal Audit sui fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015):

"(...) In data 19 marzo 2013 con specifica delibera il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a conferire delega al Direttore Generale e al Responsabile della Divisione Finanza disgiuntamente tra loro per il compimento di ogni atto necessario e o ritenuto opportuno per la formalizzazione degli investimenti finanziari in quote di OICVM sino al massimo di 700 mln ... dando sin d'ora per rato e validato il loro operato. Tale ulteriore delibera si era resa necessaria in quanto la scrivente Funzione [audit] nell'ambito delle periodiche verifiche ispettive circa l'operatività posta in essere dalla Divisione Finanza aveva rilevato la mancata assegnazione di deleghe con riferimento al plafond in parola richiedendo alle strutture della Divisione Finanza di procedere alla formalizzazione delle stesse.

La delibera prevedeva inoltre che gli investimenti citati fossero oggetto di analisi e di periodica valutazione da parte del Comitato Finanza ed ALMS su indicazione della Divisione Finanza della Divisione Bilancio e Pianificazione e della Direzione Risk Management e di rendicontazione periodica al Consiglio di Amministrazione.

Successivamente in occasione della seduta del 28 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la revisione dei criteri di inclusione nel plafond citato consentendo anche la sottoscrizione di OICVM che investano in strumenti di capitale purchè questi non rappresentino una quota superiore al 40% del totale del plafond stesso (...)".

Come si può notare le delibere del CdA in materia risultano totalmente travalicate e contraddette dai contenuti delle operazioni in concreto concluse con i fondi Optimum e Athena: essi non sono definibili come OICVM, ossia come fondi collettivi; non sono destinati alla distribuzione di azioni tra i loro pretesi investitori, che non esistono; i loro investimenti in strumenti di capitale hanno ad oggetto azioni proprie di BPVi.

Come si legge nel suddetto doc. 418 del PM ben altra era "*la mission del* plafond *su cui tali investimenti insistono ovvero la strumentalità degli stessi a* partnership *finalizzate ad acquisire liquidità peri il Gruppo*". Obiettivo che era viceversa stato perseguito, anche con buoni risultati, con i diversi fondi nei quali si era investito sino a fine novembre 2012.

Che il carattere non collettivo dei fondi Athena e Optimum rappresentasse una scelta incompatibile con un'effettiva volontà di investire (e compatibile, invece, unicamente con la volontà di dare vita a un deposito indiretto occulto

di titoli), emerge altresì dal fatto che tale circostanza, una volta appresa, destò l'incredulità del responsabile della Divisione Bilancio e Pianificazione, Massimiliano Pellegrini, resosi autore di un appunto manoscritto privo di data che è stato acquisito agli atti quale doc. 805 del P.M., da quest'ultimo prodotto all'udienza del 4.2.2020 (la teste di P.G. Melissa Romanzi ha spiegato durante tale udienza che l'appunto – privo di data ma sicuramente successivo, dato il suo complessivo contenuto, all'entrata in vigore del CRR, ossia all'1.1.2014 - si trovava annotato su un'agenda sequestrata nell'ufficio di Pellegrini). In tale appunto, assieme ad altre annotazioni, si legge: *"Indiretti? Che senso ha investire in un fondo 100% o 90% che investe in azioni banca?"*.

Ed invero lo stesso imputato PIAZZETTA, dopo avere sostenuto per buona parte del suo esame dibattimentale 3.3.2020 che si era trattato di un regolare mirato investimento, finalizzato alla "*distribuzione*" delle azioni BPVi tra i vari clienti investitori nei fondi Athena e Optimum ["*IMPUTATO PIAZZETTA – 2012, quindi stiamo parlando di settembre-ottobre 2012. E invece, con loro trovammo la definizione, per cui la proposta qual era? Che la banca avrebbe investito 100 milioni nei fondi, o meglio, in determinati comparti dei fondi Athena e Optimum, e Optimum e Athena avrebbero distribuito 30 milioni di azioni Popolare di Vicenza presso la propria clientela. Questo era l'accordo che fu preso con loro e da cui partì poi l'investimento nei due comparti*": cfr. pag. 47 verbale stenotipico 3.3.2020], con lo scopo dichiarato di ampliare e diversificare la platea degli azionisti [per "*aumentare la base di investitori istituzionali in relazione agli altri soci della banca. Questo perché? Perché la Banca Popolare di Vicenza, fino a quel momento lì, aveva una base sociale, in maniera assolutamente preponderante, direi il 95-96%, fatto da individui o da imprenditori, pochissimi nel settore istituzionale, forse la banca in assoluto che aveva meno investitori istituzionali a livello di azionariato in banca. Quindi c'era necessità di andare a spingere, rispetto a questo numero, su investitori istituzionali (...) Quindi sempre di più si doveva cercare di andare a trovare almeno uno zoccolo duro di investitori istituzionali. E questo tipo di attività, di "scouting", diciamo, di ricerca di investitori istituzionali, a me è stato chiesto da parte del Direttore Generale Sorato*": cfr. pagg. 44-45 verbale stenotipico 3.3.2020], ha dovuto riconoscere infine, in risposta a una precisa domanda della presidente del collegio di primo grado riferita proprio al tenore dell'appunto manoscritto di Massimiliano Pellegrini *sub* doc. 805 del P.M., la verità, ossia che – <u>al momento della sottoscrizione</u> dei fondi Optimum e Athena – egli ben sapeva che BPVi ne era il solo investitore e che dunque non vi sarebbe stata alcuna

"distribuzione" delle azioni BPVi tra plurimi investitori, perché questi ultimi erano in realtà inesistenti (cfr. pag. 132 verbale stenotipico 3.3.2020):

"*PRESIDENTE – C'è un appunto del dottor Pellegrini, che è stato prodotto dal Pubblico Ministero, che contiene una domanda che anch'io mi sono fatta, mi sono posta: che senso ha investire in fondi, se i fondi comprano azioni della banca? È una domanda che anch'io mi sono posta, è in grado di darci una risposta?* ***IMPUTATO PIAZZETTA – Col senno di poi, ovvio, certo che non aveva senso, tanto che dopo diciamo bisogna in qualche maniera redimerli, perché non ha senso, anzi, patrimonialmente non c'è logica. Ma questo non era l'obiettivo. Non dovevano i fondi comprare azioni della banca, o meglio, non dovevano mettere delle azioni della banca su comparti in cui la banca stessa aveva investito. Non era questa la logica***".

Né potrebbe seriamente obiettare l'imputato – come pure egli ha implausibilmente tentato di fare nel corso del suo esame dibattimentale – di avere "sperato" che, prima o poi, la situazione iniziale a lui ben nota (connotata dal carattere non collettivo dei fondi esteri in esame, che vedevano la stessa BPVi quale loro sostanzialmente unico investitore ed erano oltretutto "chiusi", dunque tali da fornire alla stessa BPVi soltanto insufficienti e scarne informazioni di primo livello) mutasse consentendo finalmente la comparsa all'orizzonte dell'auspicata vasta platea di investitori diversificati ai quali "distribuire" le azioni per il momento giacenti nei comparti dedicati ("sotto-fondi") dei fondi medesimi.

Investitori, si badi, che ancora non si erano minimamente palesati a tutto il giugno 2014 (ciò dimostrando *a fortiori* che il solo intendimento del PIAZZETTA e del Sorato era in realtà *ab origine* sempre stato quello di collocare <u>stabilmente</u> a tempo <u>indeterminato</u> le azioni BPVi nei comparti dei fondi a ciò dedicati al fine di attuare una forma occulta di loro detenzione indiretta), allorquando - v. su ciò più ampiamente *infra* - l'entrata in vigore del c.d. CRR costrinse infine la Divisione Finanza di BPVi a chiedere una *disclosure* tanto ad Athena Capital quanto a Optimum Asset Management circa la giacenza di azioni BPVi presso i comparti dei rispettivi fondi, mentre fu necessario ulteriormente attendere l'ispezione BCE del 2015 (e le pressioni in tale sede esercitate dal *team* ispettivo sul d.g. Sorato e sullo stesso PIAZZETTA: cfr. deposizione del teste ispettore Emanuele Gatti, pag. 64 verbale stenotipico 26.9.2019) per poter avere contezza di quali fossero i sottostanti ai fondi medesimi. Ebbene, a seguito di ciò risultò che ancora nel

mese di maggio 2015 BPVi e BPVi Finance seguitavano ad essere gli unici sottoscrittori, rispettivamente, del Fondo Optimum Multistrategy 1 e Multistrategy 2 mentre BPVi seguitava ad essere sottoscrittore al 99% di Athena Balanced Fund, come si evince dal doc. 418 del P.M. (relazione dell'Internal Audit sulla vicenda dei fondi esteri stilata in vista del CdA del 12.5.2015), pag. 4: "*Alla data, BPVI e BPVI Finance rappresentano di fatto gli unici sottoscritto*[ri] *dei 3 Fondi (100% di Optimum Multistrategy I e II e circa il 99% di Athena Capital Balanced Fund). Si precisa altresì che i contratti di sottoscrizione dei Fondi Optimum Multistrategy prevedeva*[no] *la costituzione, in seno a ciascun Sub-fondo, di un "Investment Committee" i cui membri potevano essere eletti dagli investitori in funzione della loro quota. Detti Comitati non sono mai stati costituiti*".

Risulta del tutto inverosimile – e invero anche svilente della sua riconosciuta elevata professionalità - la figura, tratteggiata per sé dal PIAZZETTA alle pagg. 50-53 del suo esame dibattimentale 3.3.2020, di colui che, dopo avere adottato la consapevole e volontaria decisione di condurre BPVi a investire un rilevante importo nella sottoscrizione di fondi non collettivi aventi la medesima BPVi quale loro sostanzialmente unico investitore, si sarebbe poi di fatto limitato, assieme al direttore generale Sorato, ad affidarsi al destino (accettando, quindi, anche l'eventualità, nient'affatto remota e in concreto verificatasi, che l'investitore rimanesse la sola BPVi per sempre), senza che peraltro i vertici della banca fossero posti – per sua stessa ammissione - nelle condizioni di verificare l'evolversi di tale situazione (e dunque, a tacer d'altro, senza che BPVi potesse disporre dei dati indispensabili a verificare se, quando e in quale misura dover scomputare dal patrimonio di vigilanza azioni proprie giacenti nei comparti dei suddetti fondi):

- ✓ cfr. pagg. 50-51 esame PIAZZETTA: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi l'accordo fu un investimento in ciascun fondo da parte della Banca Popolare di Vicenza di 100 milioni... IMPUTATO PIAZZETTA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...a fronte dell'impegno dei fondi... IMPUTATO PIAZZETTA – Da parte dei fondi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...e poi ci dirà quali persone in rappresentanza dei fondi, a, non uso "collocare" perché potrebbe sviare... IMPUTATO PIAZZETTA – "Distribuire". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Distribuire, perfetto. ...distribuire azioni Banca Popolare di Vicenza per un importo di? IMPUTATO PIAZZETTA – 30. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Di 30 milioni. IMPUTATO PIAZZETTA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Parlaste, negli incontri che portano poi alla sottoscrizione della banca, degli investimenti di chi avrebbe acquistato questi titoli Banca Popolare di Vicenza con il*

contributo dei fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – No, perché loro... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – I tempi di questi acquisti? L'impegno eventuale a detenere per un arco temporale questi titoli da parte di questi acquirenti? IMPUTATO PIAZZETTA – ***No, perché loro nel*** *[rectius* "non"] ***davano*** **disclosure** ***di chi erano gli investitori, per cui noi non potevamo sapere chi fossero poi i finali, diciamo, utenti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi voi siete andati sulla fiducia dei rappresentanti dei fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – Noi siamo andati sulla fiducia... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E non avete parlato dei tempi, di chi le avrebbe comprate e di quanto tempo le avrebbe tenute? IMPUTATO PIAZZETTA – Semplicemente perché, siccome comunque le azioni sarebbero state in qualche comparto all'interno dei fondi stessi, come si faceva a sapere chi fossero poi gli investitori di quei comparti? Potevano essere molteplici.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi sarebbero state acquistate, però, dai fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – No... cioè sì, nella misura in cui i fondi avevano 7 comparti del primo livello e un certo numero di comparti di altro livello subito sotto, quindi il mio punto qual è?* ***Se tu hai 7 comparti, in quali comparti tu metti queste azioni, chi sono gli investitori di quel comparto io non lo posso sapere.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ma secondo me non era emerso, quantomeno io non avevo compreso che i fondi, gli investitori di Optimum si impegnavano ad acquistare, quindi a collocarle nei loro strumenti, in quello che poi avrebbero ceduto? IMPUTATO PIAZZETTA – Ipotizzo di sì, nel senso che comunque l'ottenimento... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ne avete parlato espressamente? Gli date 100 milioni e non...? IMPUTATO PIAZZETTA – Gli diamo 100 milioni, siccome gli investitori sono nei vari comparti, è evidente che dove sarebbero state queste azioni erano all'interno di altri comparti...";*

- ✓ cfr. pag. 53 esame PIAZZETTA: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI (...) E del fatto che la banca fosse di questi fondi, per uno, quasi l'unica sottoscrittrice e, per gli altri due, invece, l'unico soggetto che sottoscriveva le quote, lei quando l'ha saputo?* ***IMPUTATO PIAZZETTA*** *–* ***<u>Quando nasce un comparto all'interno di un fondo e viene, tra virgolette, "strutturato" secondo un certo tipo di fisionomia, che era quella che serviva poi alla banca</u>****, perché era un fondo diversificato su vari* asset *eccetera, chiaramente, come funziona in questi casi?* ***Si crea un comparto, poiché il comparto viene poi collocato, se ci sono altri investitori, in un secondo momento che entrano. <u>Quindi all'inizio sapevamo di essere, tra virgolette, "l'unico" sottoscrittore</u>, poi con l'idea che avrebbero potuto collocare ad altri investitori, cosa che poi non accadde.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – I fondi sarebbero... come dire...* ***<u>IMPUTATO PIAZZETTA – Di fatto, eravamo, sì, in maggioranza assoluta</u>***

***dell'investimento, sì. Era noto*. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Però la prospettiva vostra o dei fondi era quella che poi ci sarebbero stati altri sottoscrittori? IMPUTATO PIAZZETTA – Potenzialmente, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi questo non è avvenuto? IMPUTATO PIAZZETTA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI** – *Ma i fondi vi comunicano, lei ha detto Nomura, Optimum, a un certo momento di aver mantenuto l'impegno di collocare, lei ha detto "distribuire", azioni Banca Popolare di Vicenza oppure no?* ***C'è un momento in cui vi dicono: dottor Piazzetta, abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo distribuito 30 milioni, prima l'uno e poi l'altro? O voi rimanete sempre nell'incertezza che questi 30 milioni qualcuno se li sia portati a casa oppure no, tramite l'attività di distribuzione dei fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – No, io non ho evidenza di questo, cioè loro prendono l'impegno, noi investiamo i 100 milioni, e la cosa finisce lì. Per me, era fatto in quel momento*.".**

A ciò si aggiunga che il PIAZZETTA riconosce anche (cfr. pag. 55 suo esame 3.3.2020) che tutta la vicenda degli investimenti nei fondi Athena e Optimum prese le mosse dall'esigenza, annunciatagli come impellente dal direttore generale Samuele Sorato, di far uscire dal fondo riacquisto azioni proprie della banca il controvalore di 60 milioni di euro in azioni BPVi: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quando lei è stato sentito dal Pubblico Ministero, nel corso dell'interrogatorio, verbale 26 settembre 2017, quindi dopo che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, lei dice: "Con riferimento all'operazione Athena e Optimum, ricordo che tra settembre e ottobre 2012 il dottor Sorato (...) mi aveva rappresentato la necessità di collocare 60 milioni di euro di azioni della banca per alleggerire il fondo riacquisto azioni proprie". IMPUTATO PIAZZETTA – Confermo. Assolutamente sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi Sorato le dice che bisogna...? IMPUTATO PIAZZETTA – Certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...come dire, dismettere dal fondo 60 milioni...? IMPUTATO PIAZZETTA – Sì, anche perché io non ho contezza di quant'è la capienza del fondo, quindi qualcuno deve dirmelo.*".

Tutte le affermazioni del PIAZZETTA da ultimo passate in rassegna si pongono in netta contraddizione col suo assunto di partenza secondo cui la finalità delle operazioni stipulate con i fondi esteri in esame sarebbe stata esclusivamente quella di reperire nuovi "*investitori istituzionali a livello di azionariato in banca*" e risultano ben più congruenti col tenore, assai diverso sul punto (e collimante invece con la deposizione del teste Filiberto Romio dell'Ufficio Soci: cfr. pag. 54 dell'esame 8.10.2019 di questi), del suo

interrogatorio 26.9.2017, il cui verbale è stato prodotto dal P.M. ex art. 503 c.p.p. all'udienza del 23.6.2020, laddove l'imputato sosteneva di avere sempre avuto ben chiaro fin dall'inizio – allorché cioè il d.g. Sorato chiese a lui e al GIUSTINI di attivarsi per collocare, rispettivamente, 60 e 40 milioni di azioni BPVi - che l'operazione andava ricondotta a una "*necessità della banca*" [precisamente la necessità di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie] e "*non un'opportunità di investimento. In questa occasione, come ho già detto, ebbi il sentore di una certa difficoltà della banca sul riacquisto delle proprie azioni dai soci. L'operazione di collocamento delle azioni fu poi eseguita presso la BPVi da Romio*" (cfr. pag. 5 interrogatorio cit.).

A ben guardare l'imputato, con le sue dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da ultimo passate in rassegna, ha finito viceversa con il riconoscere la veridicità di quanto affermato tanto dal teste avv. Andrea Suriano, responsabile – nell'ambito di Optimum - della funzione Legal e Compliance nonché membro del CdA della società di gestione Optimum Asset Management, quanto dal teste Alberto Matta, quest'ultimo fondatore della suddetta Optimum Asset Management (sulla piena utilizzabilità della deposizione Matta si rinvia integralmente all'ordinanza 18.5.2022 di questa Corte, salva restando, e ciò vale anche per il teste avv. Andrea Suriano, ogni doverosa valutazione in tema di complessiva attendibilità date le conclamate ragioni di ostilità nutrite da Optimum Asset Management verso BPVi, ben riassunte nella missiva 13.3.2017 dello studio legale Franzo Grande Stevens di cui al doc. 429 del P.M.), circa il carattere "dedicato" dei fondi in questione e circa il carattere di pressoché unico loro investitore (tranne quote minimali altrui) rivestito da BPVi, il che costituiva altresì la ragione della conclamata inesistenza, nel caso in esame, di un comitato investitori (il teste Matta ha altresì fatto riferimento a più riprese all'esigenza, a suo dire manifestatagli dall'imputato, di creare un "*polmone*" nel quale poter accomodare una parte delle azioni BPVi che erano non quotate, illiquide e difficili da collocare: cfr. pagg. 19-22 del relativo verbale stenotipico):

- cfr. pagg. 19-20 deposizione Suriano, verbale stenotipico 19.11.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quando l'investitore, mi corregga, Multi Strategy 1 e 2, era uno solo, cioè la banca? TESTIMONE SURIANO – Esatto, quindi quello che le stavo tentando di farvi capire, nel senso che è prassi comune, quando si hanno dei comparti con multi investitori, avere questi comitati investimenti, perché chiaramente sono finalizzati al fatto di poter dare una parola a tanti investitori, che*

sono appunto molteplici e non si conoscono neanche l'uno con l'altro. Diversamente, questi qua sono comparti che in gergo vengono definiti e classificati come tailor-made, *ossia fatti a misura d'uomo, un po' come una sartoria, cioè disegnati sulla falsariga di ciò che effettivamente il cliente vuole. Quindi, essendo disegnati a loro immagine e somiglianza, anche la politica d'investimento del comparto stesso non è più promossa dal gestore ma è disegnata a loro immagine e somiglianza. Quindi, nel caso specifico della Popolare di Vicenza, questo comitato non è stato ritenuto di dover essere costituito, poiché, appunto, avevamo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Per la peculiarità di... TESTIMONE SURIANO – Esatto, la peculiarità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Della esistenza di un solo investitore? TESTIMONE SURIANO – Assolutamente, dell'investitore.*";

- cfr pag. 16 deposizione Matta, verbale stenotipico 26.11.2020: "*TESTIMONE MATTA – No, allora, i fondi erano indubbiamente fondi dedicati, su questo non ci sono dubbi. Stiamo parlando di due fondi: il Multistrategy 1 e il Multistrategy 2. (...). Non ricordo ci fossero degli investitori rilevanti, forse in uno dei due fondi – vado a memoria ma dovrei approfondire – a un certo punto era entrato con una piccola quota un altro investitore, che onestamente non ricordo chi fosse, ma era una quota marginale o addirittura irrilevante. Quindi sicuramente la Banca era... aveva, diciamo così... era il principale investitore nei fondi, ed erano fondi dedicati alla Banca.*".

I testi Matta e Suriano, diversamente da quanto sostiene la difesa, risultano riscontrati anche con riguardo alla circostanza, da entrambi riferita, degli incontri frequenti di Andrea PIAZZETTA con Girolamo Stabile, il *senior manager* di Optimum Asset Management deputato da quest'ultima a trattare il rapporto con BPVi fino alle sue improvvise dimissioni nel 2014, allorquando lasciò Optimum Asset Management per fondare la concorrente struttura denominata Kant Capital (struttura presso la quale il PIAZZETTA si fece parte attiva, nel novembre 2014, per cercare di trasferire in blocco ivi, con una *redemption in kind,* le azioni BPVi ancora giacenti nel fondo Optimum - che però aveva ormai necessariamente dovuto fare *disclosure* attorno alla metà dell'anno 2014 - senza peraltro conseguire il suo intento: cfr. al riguardo il doc. 431 del P.M.).

Vero è che i due testi Matta e Suriano (quest'ultimo *de relato* dallo Stabile: cfr. pagg. 22-23 esame Suriano, verbale stenotipico 19.11.2019) collocano tali incontri PIAZZETTA-Stabile in Milano nelle giornate di martedì, laddove risulta dagli atti che l'imputato, per lo più, il martedì si recasse a Vicenza per assistere al CdA di BPVi.

Nondimeno il dato dei frequenti incontri personalmente intrattenuti dal PIAZZETTA anche dopo la stipula dei contratti con i responsabili dei fondi esteri è dimostrato (a ben poco rilevando, in ultima analisi, il giorno esatto della settimana in cui essi si tennero) dal contenuto della seguente conversazione telefonica intrattenuta dal predetto PIAZZETTA con il già sopra menzionato suo ex stretto collaboratore Paolo Altichieri (anch'egli nel frattempo uscito da BPVi), il quale – si ricordi il tenore della sua deposizione, *supra* passato in rassegna, circa l'essere stato inopinatamente pretermesso dal suo superiore nell'allestire l'operazione Optimum-Athena - appare qui freddo, distaccato e poco convinto, rispondendo quasi sempre a monosillabi, verso un PIAZZETTA alquanto agitato e alla ricerca di persone da indicare, nella sua lite civile con la banca, come sommari informatori:

Conversazione captata n. progr. 415 del 2.9.2015 ad ore 19.09.19, utenza chiamante intestata a PIAZZETTA Andrea, qui "V.M." (pagg. 133-143 perizia di trascrizione):

"V.M. *(...) E... niente, domani ho... ti chiamo proprio per questo, perché domani c'ho un'udienza in Tribunale a Vicenza appunto per la lite che ho con la banca, ah... In realtà vanno gli avvocati e io non ci vado, però devo dare dei sommari informatori, e io...*

Paolo *Devi dare dei?*

V.M. *Dei sommari... dei nomi di sommari informatori.*

Paolo *Okay.*

V.M. *Quindi Castelluccio sicuramente, e l'altro che vorrei dare sei tu, ma per un semplice motivo, serve un po' a tutti e due: perché quello che loro tra virgolette contestano, le varie cose, in maniera molto... molto tra l'altro raffazzonata, però lo fanno,* ***è il discorso che avevamo dei rapporti noi coi gestori, eccetera eccetera****, da cui indirizzavamo le cose. Un po' quello che ti avevano detto anche a te, no?, sostanzialmente.*

Paolo *Mmh mmh.*

V.M. *Allora, io, quello che ho cercato di... ti avevo fatto vedere, eccetera, che... perché ci sono delle mail, una mail di... di Catizzone che mi dice: "Vediamoci per parlare di*

strategie e opportunità future", roba del genere, e poi un'altra, ma successiva tra l'altro alla disclosure, *per cui è anche sbagliata anche come termine, eccetera. E quella mail lì è quella che dopo noi... siamo andati io e te a Londra a parlare con Ed White e [Ialle Garré, fonetico], ti ricordi?*

Paolo *Mmh.*

V.M. *Che poi abbiam fatto la cosa dei... del fondo dei (inc.) PO, no?*

Paolo *Mmh mmh.*

V.M. ***E io gli ho fatto vedere appunto che c'era quella roba lì, che come conseguenza di quegli incontri lì c'era questa cosa qua. Quindi quello che dico è: sì, è vero, li abbiamo visti, li abbiamo incontrati, ma cosa c'entra? Non abbiamo mai parlato di investimenti all'interno del fondo,*** *abbiamo sempre parlato di (inc.) business, quindi crediti IVA, quindi fideiussione sui crediti IVA, piuttosto che il documento lì, sì, la cosa, l'ipotesi di fare un fondo di (inc.) PO, visto che il nostro (inc. pronuncia affrettata), eccetera, eccetera. Che è quello che è su... che c'era, e che ci sono anche le tue mail e tutto quanto, giusto? Perfetto. Questa era la cosa.* ***Quindi se dovessero... se il Giudice decide, perché è tutto da vedere, deve sentire il coso, eh... la cosa da dire è confermare quello che ti sto dicendo, che è vero poi, quello che...***

Paolo ***Beh, io posso confermare le cose che sono successe, nel senso che...***

V.M. ***Eh. Esatto...***

Paolo ***Le cose che sono successe sono, diciamo così, quelle lì, diciamo.***

V.M. *Eh, esatto. Queste cose qua.* ***Cioè, il fatto che appunto quando ci siamo visti, eccetera, abbiamo parlato di tutto tranne che di investimenti all'interno dei fondi, abbiam parlato di altre cose****: abbiam parlato di crediti IVA, abbiam parlato dei (inc.) PO, e con quelli di Optimum abbiamo parlato del progetto dei mutui vitalizi. Tutte cose vere, capito?* ***Perché loro con 'sto... dicono: "Eh, ma noi"... dicono: "Avevano rapporti anche frequenti coi fondi", eccetera. Ma cosa c'entra? Il fatto di avere i rapporti non significa che puoi andare a...*** *a (inc. voci sovrapposte).*

Paolo *Ma i rapporti frequenti sono rapporti limitati...*

V.M. *Sì.*

Paolo *...tra altre cose, quando stiamo parlando di quelle cose lì.*

V.M. *Sono limitati in ogni caso,* ***ma i rapporti frequenti noi (inc.) di investimento ce li avevamo per definizione, voglio dire, quindi è ovvio che tu avevi rapporti con tutti, capito? Non era quello la... mica che andavamo a incontrare Totò Riina e parlavamo di mafia, scusami, eh.*** *Però, insomma, questa è la cosa. Per cui, di fatto, va un po' (inc.) 'sta roba e, se del caso dovessero chiamarti, insomma, io ti chiedo la cortesia appunto di... Io posso farlo indipendentemente, eh, nel senso, puoi... tu puoi... puoi anche non andare tu, eh, non è che... che sei obbligato, eh.*

Paolo *Mmh, mmh.*

V.M. *Però, insomma, se il Giudice ti chiama... Non so se lo farà.*

Paolo *Ma scusa, sai se hanno definito comunque le posizioni con i due fondi?*

V.M. *Non so nulla.*

Paolo *Mmh.*

V.M. *Non penso ancora, sai. Non penso. Non penso, perché non sarà una roba semplice quella roba lì, così, da fare in poco tempo, eh.* ***Tra l'altro mi cercava... mi cercava... mi ha cercato per parlarmi Suriano, che tra l'altro io non ho mai visto in vita mia, mai visto e mai incontrato...***

Paolo ***Mmh mmh.***

V.M. ***E forse lo vedo su lunedì a (inc.), non so, doveva parlarmi di 'sta roba qua... va beh, comunque lo vedo perché voglio evitare... anche perché quel pirla lì ha scritto stessa roba, che il fondo investimenti era una cosa in condivisione con la cosa. E ormai 'sto Suriano (inc.) e ha anche detto una ba... una bugia, capito? Ma a parte che non ha detto coso, lui ha detto: "La piena autonomia... la scelta della piena autonomia con una informativa condivisa"...*** *L'informativa condivisa è quella che mandavano ogni tre mesi sui* subprime, *su 'ste robe qua, non è che avessimo informazioni diverse da quelle che abbiam girato agli organi della banca, insomma, no? Quindi... Però, sai, quando c'è la cosa, uno attacca e di conseguenza... c'era 'sta roba qua (...)."*

Né, infine, può in alcun modo accedersi alla tesi difensiva secondo cui il PIAZZETTA, con riguardo alla vicenda dei fondi esteri, sarebbe stato una sorta di mero procacciatore di nominativi di potenziali controparti ma per il resto si sarebbe limitato ad assistere passivamente a operazioni ideate e condotte in piena autonomia dal direttore generale Samuele Sorato per BPVi e da Piero Rasini per la controllata irlandese BPVi Finance.

Al di là del fatto che i contratti stipulati alla fine del 2012 con i fondi Optimum e Athena recano in ogni pagina non soltanto la sottoscrizione del Sorato ma altresì la sigla del Piazzetta, significativi sono in contrario già diversi dati documentali, i quali riscontrano appieno, sul punto, le deposizioni non solo dei già citati testi Matta e Suriano ma altresì quelle – assai articolate e dettagliate in tal senso - dei testi Piero Rasini, direttore generale della controllata irlandese BPVi Finance (cfr. in particolare le pagg. 45-49 del suo esame 21.11.2019) e Filiberto Romio, dell'Ufficio Soci (soggetto, come tale, dotato di poca o nulla autonomia decisionale sullo specifico tema al di là delle attività prettamente materiali da lui poste in essere); cfr. in particolare la pag. 52 dell'esame di Romio datato 8.10.2019, ove il teste, nel ricordare di avere preso parte il 5.12.2011 a una riunione fatta in videoconferenza con il PIAZZETTA (ove presenziarono anche Mariano Sommella, che di Optimum Asset Management conosceva da lunghi anni tale Giorgio Majorano, nonché quest'ultimo, il quale sua volta portò con sé nell'occasione il fondatore e vertice di Optimum Asset Management, Alberto Matta), riunione concordemente descritta da tutti i vari altri testi ora citati come conclusasi all'epoca in un nulla di fatto, ha precisato che verso novembre-dicembre del 2012 fu proprio il PIAZZETTA a ricontattarlo autonomamente per chiedere di poter essere messo in contatto con le persone di Optimum Asset Management da lui conosciute l'anno prima (il che priva dunque di rilievo le due pur assodate circostanze, evidenziate e rivendicate dalla difesa, dell'esito inconcludente della riunione del 5.12.2011 e del fatto che Mariano Sommella, a suo stesso dire, mai ebbe a inoltrare a chicchessia la e-mail inviatagli dall'amico Giorgio Majorano il 9.2.2012, in atti *sub* doc. 350 del P.M., contenente una proposta contrattuale di Optimum Asset Management); sempre il teste Romio, a pag. 62 del suo esame 8.10.2019, ha confermato quanto da lui riferito a suo tempo a s.i.t.: ""*Nel darmi le tre referenze Piazzetta*

mi disse che era già tutto concordato con i rispettivi referenti, anche per gli importi (30 milioni per Marex)".

I dati documentali in questione sono i seguenti:

- ✓ messaggi sms ovvero WhatsApp intercettati sull'utenza telefonica cellulare di Andrea PIAZZETTA dall'11 ottobre 2012 al 23 novembre 2012, in atti *sub* doc. 311 del P.M., attestanti il fatto che, con l'intermediazione dell'avv. Patrizio Messina dello studio legale Orrick (come riferito infatti, puntualmente, anche dal teste Alberto Matta: cfr. pag. 15 della sua deposizione 26.11.2020), fu il PIAZZETTA ad attivarsi per riannodare le fila del rapporto con i rappresentanti di Optimum Asset Management dopo il mancato seguito della riunione 5.12.2011 di quasi un anno prima, oltre a intavolare autonomi rapporti con Raffaele Mincione, direttore di Athena Capital Sarl (il quale, significativamente, si rivolgerà via e-mail non già al Sorato bensì solo al PIAZZETTA e al suo subalterno Massimo Castelluccio, in data 7.12.2012 e indi in data 21.1.2013, allorquando chiederà di procedere con l'investimento, rispettivamente, dei primi 70 milioni di euro e dei successivi 30 milioni di euro "*as previously agreed*", cioè come da precedenti accordi: cfr. doc. 337 del P.M.), di tutto ciò essendo poi sempre il PIAZZETTA a informare il Sorato con messaggi del seguente tenore (tutti appartenenti al doc. 311 cit.): "*Dobbiamo parlarci di persona, poi ti dico al telefono, ma* de visu *dobbiamo prendere una decisione al più presto*"; "*Mercoledì riusciresti a venire con me a Londra? Ti farei conoscere Mincione*", etc.;
- ✓ doc. 731 del P.M., costituito da un lungo resoconto dattiloscritto del consigliere d'amministrazione Giuseppe "Pippo" Zigliotto, intitolato "Appunti su situazione BPVi 2015", ove fra l'altro lo Zigliotto, a pag. 4, riassume i contenuti di un suo incontro a tre del 9.5.2015 con Emanuele Giustini e Andrea PIAZZETTA, entrambi ormai in procinto di uscire da BPVi, i quali gli avevano offerto le rispettive versioni dei comportamenti loro ascritti; è significativo qui il fatto che il PIAZZETTA confidi allo Zigliotto: a) di avere "*sempre operato per aiutare la rete a svuotare il fondo azioni proprie*"; b) che i contratti stipulati da BPVi con i fondi Optimum e Athena erano sì stati firmati da Samuele Sorato ma soltanto perché a quell'epoca il medesimo PIAZZETTA non era ancora titolare dei necessari poteri (peraltro conferitigli di lì a pochi mesi, come si è visto, dal CdA con apposita delibera 19.3.2013 di ampia

delega, disgiunta da quella conferita al Sorato); lo Zigliotto infatti annota: "*Ordini firmati da SS perché non nei poteri di AP*";

- ✓ doc. 331 del P.M., rappresentato da una e-mail di risposta inviata il 25.7.2013 da Andrea PIAZZETTA a Piero Rasini, direttore generale di BPVi Finance (il quale aveva appena scritto nei seguenti termini al PIAZZETTA sottoponendogli per il controllo una bozza di delibera relativa all'operazione di investimento, da parte della controllata irlandese, nel fondo Optimum Multistrategy 2: "*Caro Andrea, ho buttato giù la delibera per il fondo optimum ... Dagli anche tu per cortesia una lettura per vedere se ti risulta tutto in ordine. Ps Domani mattina vedo Tom Foley* [membro del CdA di BPVi Finance] *e gliene parlo ... tu sei riuscito a trovare il presidente? Grazie. Piero*"); ivi il PIAZZETTA replicava via e-mail al Rasini nei seguenti termini, con ciò plasticamente dimostrando chi realmente prendesse le decisioni – non certo il Rasini – anche per gli investimenti operati da BPVi Finance: "*Sono a pranzo con lui* [ossia con il presidente di BPVi Finance, Ademaro Lanzara] *e Sorato.* ***Abbiamo concordato di fare investimenti fino a Eur 150 mln***". La totale assenza di autonomia decisionale di Rasini, già *supra* passata in rassegna quanto alla vicenda delle c.d. "tre sorelle lussemburghesi", è qui palese e il doc. 331 offre fra l'altro un'ulteriore conferma del giudizio di piena credibilità da svolgersi nei confronti del suddetto teste (cfr. puntualmente, al riguardo, pag. 47 della deposizione Rasini, verbale stenotipico 21.11.2019: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Invece, con riferimento a questa cosa, che, sì, forse ormai l'ho letta, ci fu un'interlocuzione anche col Presidente del CdA di BPV Finance? Chi è che spiegò al Presidente del CdA il fine dell'operazione, la strutturazione e quant'altro? TESTIMONE RASINI – Quello che dissi ad Andrea: "Parliamo di una cifra importante, dev'essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, bisogna* in primis *informare il Presidente di un'operazione del genere e spiegargliela. E lui mi rispose: "Sono a pranzo con lui e Sorato, gliela spiego io". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi lei sapeva che, comunque, Lanzara era informato? TESTIMONE RASINI – Sì, per me Lanzara è stato informato in quell'occasione dell'operazione.*").

Si noti come il protagonismo di Andrea PIAZZETTA sia stato totale anche con riguardo alla dismissione, attraverso vari canali, delle azioni BPVi detenute dai fondi Optimum e Athena.

Dell'operazione "Sorgente" – a ciò finalizzata - si è già detto ampiamente.

Del pari si è già accennato al non riuscito tentativo di *redemption in kind* tramite il progetto di trasferire in blocco gli *asset* di BPVi giacenti nel fondo

Optimum (che ormai a metà del 2014 si era trovato, a causa dell'entrata in vigore del c.d. CRR, a dover operare necessariamente una *disclosure* circa le azioni BPVi presso di sé giacenti: cfr. doc. 379 del P.M.) a una nuova struttura da poco costituita e con esso concorrente, denominata Kant Capital e facente capo, peraltro, a quello stesso Girolamo Stabile che era stato a lungo il diretto referente del PIAZZETTA prima di lasciare proprio nel 2014 Optimum Asset Management e dunque aveva il polso dell'intera delicata vicenda (il tutto con l'intermediazione dello studio legale Orrick per le trattative all'uopo intraprese con Optimum Asset Management - cfr. deposizione avv. Andrea Suriano 19.11.2019, pag. 36 - in seguito all'invio di una missiva in tal senso firmata dal PIAZZETTA oltre che dai formali sottoscrittori dei fondi, Sorato e Rasini: cfr. docc. 427 e 431 del P.M.).

Un altro veicolo progettato *ad hoc*, utilizzato per liberare i fondi esteri dalle azioni BPVi ancora da essi detenute, fu rappresentato dall'operazione che gli ispettori di BCE denominarono *equity swap*, avente ad oggetto il trasferimento ai fondi esteri di azioni Veneto Banca, detenute da vari clienti di BPVi, in cambio di azioni della stessa BPVi. Operazione le cui caratteristiche sono state puntualmente riassunte dal teste ispettore Emanuele Gatti alla pag. 59 del suo esame, verbale stenotipico 26.9.2019: "*E l'altra operazione è quella che abbiamo chiamato di "equity swap", fatta attraverso Marex Spectron, in cui, sostanzialmente, i clienti hanno trasferito a Optimum azioni clienti; ci sono tanti clienti che erano al tempo stesso soci di Veneto Banca e soci di Popolare di Vicenza, avevano quindi azioni di entrambe; e hanno trasferito a Optimum, hanno fatto un compenso, hanno trasferito a Optimum, almeno a Optimum, forse anche a Athena, non lo so, non mi ricordo, però è indicato. Hanno trasferito azioni di Veneto Banca in contropartita di azioni di Vicenza, quindi hanno preso in carico azioni di Vicenza dando per eguale ammontare azioni di Veneto Banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Marex Spectron è il broker che si era interposto fra le due banche? TESTIMONE GATTI - Sì, che si era già interposto all'epoca, al 2012, in uno degli acquisti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Dei fondi. TESTIMONE GATTI - Dei fondi, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Si interpone anche nella cessione da parte dei fondi lussemburghesi*". Ancor più dettagliata nel delineare gli snodi dell'operazione *equity swap* è la deposizione resa il 26.10.2019 dal teste ispettore Gianluca Manni, cfr. pagg. 16-18 verbale stenotipico 26.10.2019.

Sono agli atti *sub* doc. 296 del P.M. alcune fra le lettere – ricalcate tutte sul medesimo facsimile, indirizzate a BPVi e per conoscenza al broker londinese Marex Spectron (ancora una volta resosi intermediario come già aveva fatto a fine dicembre 2012 all'epoca dell'acquisto di circa 30 milioni di euro in azioni BPVi da parte del fondo estero Optimum) - con cui vari clienti BPVi titolari di azioni Veneto Banca chiesero (tra il 20.3.2014 e il 3.10.2014: cfr. la ricostruzione elaborata, con allegata tabella esplicativa, dall'Internal Audit nella nota *sub* doc. 344 del P.M., pagg. 4-5) di acquistare da Marex Spectron azioni BPVi (valore nominale euro 62,50=) e di vendere contestualmente le loro azioni Veneto Banca (valore nominale euro 39,50=) alla stessa Marex Spectron.

In tesi difensiva il PIAZZETTA non ebbe alcun ruolo in tale operazione di *equity swap* in quanto la stessa sarebbe stata gestita interamente con l'intermediario londinese Marex Spectron dal dipendente di BPVi Claudio Braghetto, operante in seno alla rete della Divisione Mercati a sua volta diretta da Emanuele Giustini [per inciso è effettivamente inesatto, come lamentato dalla difesa, quanto sostenuto al riguardo dall'Accusa, ossia che il Braghetto sarebbe stato già in quiescenza all'epoca in cui vennero poste in essere tutte le operazioni di *equity swap*; o meglio il dipendente risultava a quel tempo ancora in servizio presso il Punto Private BPVi di Contrà Porti tranne che per i soli giorni 1-2-3 ottobre 2014: cfr. al riguardo la citata nota dell'Internal Audit *sub* doc. 344 del P.M., pag. 4: "*Per le operazioni in questione effettuate nel periodo ricompreso tra il 20/03/2014 ed il 03/10/2014 si è provveduto ad acquisire la documentazione di supporto dall'U.O. Finanza di Servizi Bancari riscontrando un azione di coordinamento complessivo di tutte le operazioni in parola del sig. Claudio Braghetto, al tempo operante presso il Punto Private di Contrà Porti (in quiescenza dal mese di ottobre 2014)*"].

Particolare rilievo viene attribuito dalla difesa alla deposizione del teste Tiziano Chiappini, che all'epoca curò l'operazione per il broker londinese intermediario Marex Spectron, evidenziando come questi abbia dichiarato di essersi interfacciato in prima persona – a distanza – solo col summenzionato Claudio Braghetto e di non avere mai frequentato gli uffici milanesi della Divisione Finanza di BPVi (cfr. pagg. 50-52 e 54 verbale stenotipico 17.9.2020) oltre a non avere mai visto, se non in tribunale durante il dibattimento, la persona fisica di Andrea PIAZZETTA, da lui in effetti mai conosciuto; il teste Chiappini ha anzi escluso di essersi interfacciato

professionalmente in qualsiasi modo, anche solo a distanza, con la figura del PIAZZETTA (cfr. pag. 55 *ibidem*).

In realtà il teste Chiappini non può definirsi attendibile, dal momento che:

- ✓ egli non ebbe a interagire in prima persona soltanto – come sostiene la difesa - con il dipendente Claudio Braghetto in relazione agli scambi di azioni BPVi-Veneto Banca bensì anche, quanto meno, con Filiberto Romio dell'Ufficio Soci (il teste Chiappini ammetterà infine di essersi interfacciato anche con il Romio, e di averlo fatto anzi più volte, tanto via e-mail quanto telefonicamente, solo a seguito di specifica contestazione del P.M.: cfr. pag. 59 deposizione Chiappini, verbale stenotipico 17.9.2020);
- ✓ lo stesso imputato PIAZZETTA (cfr. pagg. 82-83 del suo esame 3.3.2020) ha in realtà affermato di essere stato proprio lui a mettere in contatto la rete BPVi con Tiziano Chiappini di Marex Spectron, avendo avuto egli cura di "*dare il numero, i contatti, insomma, di Marex Spectron*" all'Ufficio Soci, non ricorda se in persona di Romio o di Romano, affinché si mettessero essi a loro volta in contatto con il broker londinese per procedere ad allestire l'operazione di *equity swap* ("... ***io quello che feci, feci una cosa semplice: misi in contatto, credo, Romio o Romano, adesso non mi ricordo, con il broker. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con? IMPUTATO PIAZZETTA – Con il broker... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Marex Spectron. IMPUTATO PIAZZETTA – ...con il rappresentante di Marex Spectron***").

Tale operazione era stata suggerita al PIAZZETTA, a detta di questi, dal collega Emanuele GIUSTINI, cfr. sempre pagg. 82-83 *ibidem*.[113]

---

[113] *"IMPUTATO PIAZZETTA – Ci sono dei concambi con Veneto Banca, con azioni Veneto Banca, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questa la organizzate voi? C'è una partecipazione della banca, eventualmente ci dice in persona di chi su questa operazione? IMPUTATO PIAZZETTA – Ho visto dalle indagini che è stato un gestore Private che ha fatto questo tipo di cosa. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ovviamente, non sarà stato Braghetto e Rizzi di turno, no? Che non sapevano neanche... IMPUTATO PIAZZETTA – Non sapevano neanche? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non sapevano neanche tutto quello che c'era dietro a questo tipo di operazione. Non c'erano in quel Comitato di Direzione. Allora, a livello, parliamo degli imputati, e dell'originario imputato Sorato, o eventualmente di altri dirigenti della banca, c'era stato un coinvolgimento, sì o no? La mia domanda. IMPUTATO PIAZZETTA – Una volta venne da me Emanuele Giustini e mi disse: c'è la possibilità di andare a collocare un po' di azioni della Vicenza, quelle che sono dentro i fondi eccetera. Per fare una cosa del genere, ovviamente, bisogna coinvolgere un soggetto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo rientrava nella necessità derivante dalla richiesta di BCE di ridurre la detenzione indiretta tramite i fondi? IMPUTATO PIAZZETTA – Di ridurre, è corretto. In questa cosa, in questa situazione qua, ovviamente, bisognava prendere un soggetto che fosse in grado di fare questo tipo di componente, e cioè lo stesso soggetto che poi all'epoca fece il primo tipo di operazione, cioè il broker Marex Spectron, che questo faceva di mestiere, cioè collocava titoli [il]liquidi. Per cui, quello che feci era dare il numero, i contatti, insomma, di Marex Spectron a... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi l'operazione è: i fondi danno le azioni Banca Popolare di Vicenza, si prendono... IMPUTATO PIAZZETTA – No, io non avevo questo tipo di*

Tuttavia il coimputato e propalante Emanuele GIUSTINI, della cui attendibilità e coerenza già si è detto a più riprese, ha precisato come andarono in realtà le cose tra lui e il PIAZZETTA al riguardo, ossia nel senso esattamente inverso (cfr. pagg. 23-24 del verbale di esame GIUSTINI 15.6.2022 in grado di appello): "*La Divisione Finanza si è occupata di fondi, e quindi è un tema su cui io non sono mai entrato, se non quando a un certo punto c'erano dei fondi esteri che avevano delle azioni in portafoglio;* ***questi fondi dovevano scaricare le azioni, quindi si dovevano liberare delle azioni della Banca, e quindi Piazzetta mi disse se potevamo collocarle sul mercato, quindi ai nostri soci.*** *Eravamo in un frangente in cui le azioni della Popolare Vicenza erano molto più attrattive e appetibili rispetto a quelle di Veneto Banca, per cui questi fondi esteri proposero ai soci della Banca di acquistare azioni Veneto Banca in cambio di azioni della Popolare Vicenza.* ***Quindi i fondi si sono scaricati delle azioni della Popolare Vicenza acquisendo azioni Veneto Banca, e i soci della Banca hanno acquisito azioni Popolare Vicenza al posto delle azioni Veneto Banca. Quindi questo è stato l'unico momento in cui c'è stato da parte della Divisione Mercati, ma più che altro dall'Ufficio Soci, un'interlocuzione con Piazzetta, e quindi sulla Divisione Finanza, sulla prassi delle baciate, al di là di alcune operazioni che Piazzetta direttamente ha fatto con alcune controparti, soprattutto sulla piazza di Milano***".

Con tali elementi probatori ben si salda dunque, senza manifestare in alcun modo le pretese contraddizioni lamentate dalla difesa, anche la deposizione (cfr. pagg. 42-44 verbale stenotipico 6.6.2019) resa dal teste Roberto Rizzi, della cui utilizzabilità già si è detto nell'ordinanza 18.5.2022 alla quale sul punto si rinvia, e che certo non può essere ritenuto inattendibile – circa la peculiare e ben distinta vicenda dell'*equity swap* - per il solo fatto di avere egli altresì materialmente effettuato, in qualità di gestore Private operante in BPVi presso la filiale vicentina di Contrà Porti, un numero massiccio di

---

cosa... Io dicevo: se c'è la possibilità di fare questo tipo di cose, dove c'è qualcuno che può comprare... Bene, ti do... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo è Giustini, dice lei? IMPUTATO PIAZZETTA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi Giustini propone lo scambio azioni Veneto Banca - Banca Popolare? IMPUTATO PIAZZETTA – Dice: ci sono soggetti che sono disposti a comprare un po' di cose, eventualmente in cambio di. Non mi disse Veneto Banca, anche perché penso che poi non ci fosse solo Veneto Banca. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Di fare uno scambio tra le azioni detenute dai fondi Banca Popolare di Vicenza e azioni di altri titoli che questi clienti della banca...? IMPUTATO PIAZZETTA – Altri titoli, altri titoli in generale, esatto, sì. E basta, io quello che feci, feci una cosa semplice: misi in contatto, credo, Romio o Romano, adesso non mi ricordo, con il broker. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con? IMPUTATO PIAZZETTA – Con il broker... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Marex Spectron. IMPUTATO PIAZZETTA – ...con il rappresentante di Marex Spectron.".

operazioni di finanziamento correlato rientranti nella prassi per così dire "ordinaria" della banca.[114]

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte non può revocarsi in dubbio il ruolo determinante e di primo piano svolto da Andrea PIAZZETTA nell'intera vicenda dei fondi esteri, dalla sua ideazione sino al momento della dismissione - attuata in varie forme e modalità ma sempre con il suo apporto - delle azioni detenute dai suddetti fondi.

14.1.3.6. I reati di ostacolo alla vigilanza.

La difesa ha altresì censurato - cfr. in particolare pagg. 141-142 e 145-146 dell'atto di appello - la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato PIAZZETTA quanto alle condotte di ostacolo alla vigilanza contestategli (in relazione alle quali, come già si è detto nella parte generale della presente

---

[114] *"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E di un'operazione concambio azioni Veneto Banca - Banca Popolare di Vicenza lei si ricorda? TESTIMONE RIZZI – Certo che mi ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Vuole riferire come andò, chi gliela chiese, insomma che ruolo ebbe lei? TESTIMONE RIZZI – Giustini, Giustini e Giacon mi chiesero se avevo in portafoglio titoli Veneto Banca o se sapevo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Cioè i suoi clienti, i clienti gestiti da lei? TESTIMONE RIZZI – Certo, certo. O se sapevo di clienti gestiti da me che avevano presso altri istituti azioni Veneto Banca. Dissi di sì, mi dissero di proporre ai clienti un concambio, vendendo azioni Veneto Banca al prezzo ufficiale e comprando azioni Banca Popolare di Vicenza al prezzo ufficiale. Giustini mi disse che ne avrebbe parlato con Piazzetta, e che mi sarebbe arrivata una e-mail da lì a pochi giorni con le modalità operative. Mi arrivò, infatti... mi sono arrivate,* ***mi è arrivata qualche e-mail da questo Tiziano... l'ho scritto qua da qualche parte... Chiappini di Londra e un collega di Contrà Porti, Braghetto nella fattispecie, faceva da tramite, vendeva le azioni Veneto Banca e comprava azioni Popolare di Vicenza.*** *Questa operatività in Contrà Porti è stata fatta anche per tanti altri clienti, che non erano di Contrà Porti, ma erano di Udine, Pordenone, Treviso, e queste domande venivano portate in Contrà Porti da Sergio Romano. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ho capito. Senta, questo Tiziano Chiappini... TESTIMONE RIZZI – Non l'ho mai conosciuto, non so che faccia abbia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non l'ha mai conosciuto, sa se operava... Marex Spectron, in questa intervista lei dice: "Tiziano Chiappini di Marex Spectron". TESTIMONE RIZZI – Esatto, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Che ruolo ha avuto questo Marex Spectron? TESTIMONE RIZZI – Non lo so. Allora, questo ci mandava delle e-mail e ci diceva: "Son disposto a comperare 30 mila azioni Veneto Banca al prezzo ufficiale" di allora, che non mi ricordo, "A fronte vi cedo x azioni Popolare di Vicenza al prezzo ufficiale". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi era la controparte della banca? TESTIMONE RIZZI – Penso di sì, però non... non so chi fosse questo... cioè, non l'ho mai visto, non... So che lavorava a Londra, però altro non so.* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E lei eseguì questo su indicazione di Giustini? TESTIMONE RIZZI – Di Giustini, certo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, ma come mai... TESTIMONE RIZZI – Il quale mi disse che i contatti li aveva avuti tramite Piazzetta.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, per quanto a sua conoscenza, il ruolo di Piazzetta è quello che ha appena detto o anche altro? TESTIMONE RIZZI – Cioè? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In questa operazione. TESTIMONE RIZZI – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei dice: Piazzetta mise in contatto questo Chiappini con Giustini? TESTIMONE RIZZI – E anche con me. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E anche con lei, ho capito. Piazzetta in questa operazione fece altro, che lei sappia? TESTIMONE RIZZI – Che io sappia, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Di questa operazione ha mai parlato con Piazzetta? TESTIMONE RIZZI – No, non ho mai parlato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Solo con Giustini? TESTIMONE RIZZI – Con Giustini e con Giacon. Sì, però, come le dicevo, l'han fatta anche altre filiali della banca queste operazioni, cioè non le ha fatte solo Contrà Porti. E credo riguardassero anche altre azioni di banche non quotate, non solo Veneto Banca".*

sentenza, par. 9, non vi è ragione di non estendere anche ai capi B1 e M1 il ragionamento seguito dal primo giudice per i rimanenti capi nel ritenere integrato il solo comma 2 dell'art. 2638 c.c.). Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

- ✓ tutte le operazioni specificamente ascritte alla persona dell'imputato (dalla vicenda delle società lussemburghesi Makalu/Jupiter/Broom a quella dei fondi esteri Optimum/Athena fino alle singole operazioni di finanziamento correlato concluse con l'imprenditore Tagliabue e con il gruppo "Sorgente") risultano essere state poste in essere in epoca successiva al 12 ottobre 2012, data di emissione del rapporto ispettivo a chiusura dell'ispezione di Banca d'Italia (peraltro non avente ad oggetto verifiche patrimoniali ma incentrata esclusivamente sul rischio di credito);
- ✓ quanto all'ispezione BCE iniziata il 26.2.2015, BPVi aveva già comunicato alla stessa BCE le informazioni ricevute dal gestore dei fondi Athena e Optimum in ordine al preciso ammontare di azioni della banca giacenti presso i comparti (sotto-fondi) degli stessi, e ciò almeno a far data dal luglio 2014, in piena ottemperanza, dunque, agli obblighi informativi imposti dal CRR (Capital Requirements Regulation) di cui al Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (vigente dall'1.1.2014);
- ✓ in ogni caso le plurime contestazioni di ostacolo alla vigilanza ex art. 2638 c.c. avrebbero, a ben vedere, quale unico oggetto sempre la stessa informazione taciuta, vale a dire l'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi con il conseguente obbligo di scomputare dal patrimonio di vigilanza il relativo controvalore, sicché, nonostante l'apparente molteplicità dei fatti storici, non ricorrerebbe una pluralità di reati bensì un unico reato, stante la natura di reato eventualmente permanente che connoterebbe la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 2638 comma 2 c.c.;
- ✓ a sua volta, però, la strumentalità - ravvisata dalla stessa sentenza di primo grado - che connoterebbe la fattispecie di ostacolo alla vigilanza rispetto a quella di aggiotaggio farebbe sì che la condotta decettiva di cui alle imputazioni si esaurisca tutta nell'evento del delitto di aggiotaggio, con la conseguente esclusione del concorso fra i reati di aggiotaggio e quelli di ostacolo alla vigilanza, dovendosi in ultima analisi trattare questi ultimi alla stregua di un *post factum* non punibile.

Nessuna delle anzidette argomentazioni difensive ha pregio. Osserva al riguardo questa Corte quanto segue.

Per ciò che concerne l'ispezione di Banca d'Italia del 2012 basti porre mente al sopra ampiamente dimostrato pieno coinvolgimento del PIAZZETTA anche nell'attività per così dire "ordinaria" di finanziamento correlato praticata da BPVi come minimo dal 2011 (ma, in realtà, già da epoca precedente).

Quanto poi alle vicende successive all'ispezione Banca d'Italia del 2012, se è vero che il CRR (Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013) entrò in vigore l'1.1.2014, nondimeno va ricordato che in precedenza, comunque, vigeva la circolare 263/2006 di Banca d'Italia, la quale (come chiaramente ed esaustivamente illustrato anche dal teste ispettore Gianluca Manni: cfr. pag. 13 verbale stenotipico 26.10.2019) già prevedeva l'obbligo di scomputo dal patrimonio di vigilanza, in quanto sue componenti negative, delle azioni proprie detenute a qualsiasi titolo, diretto o indiretto; eppure nessuna comunicazione venne mai data, per circa un anno e mezzo, agli organismi di vigilanza riguardo alle azioni BPVi giacenti - per un controvalore di originari 60 milioni di euro, ridottisi a 52,4 milioni alla data del 30.6.2014 - presso i comparti (sotto-fondi) dei fondi esteri Athena e Optimum.

Come puntualizzato sempre dal teste ispettore Gianluca Manni (cfr. pag. 14 del verbale stenotipico 26.10.2019), la prima richiesta <u>in assoluto</u> rivolta in tal senso da BPVi ai gestori dei fondi Optimum e Athena risale alle e-mail inviate loro soltanto in data 27 giugno 2014 da Massimo Castelluccio (subalterno del Piazzetta in seno alla Divisione Finanza), rinvenibili in atti, con le relative risposte dei due fondi, *sub* doc. 379 del P.M.. Esaminando tali documenti si nota che, come riferito sempre dal teste Manni (cfr. pag. 14 *ibidem*), entrambi i fondi esteri non si dimostrarono affatto reticenti e riscontrarono pressoché subito tale richiesta – dal canto suo alquanto tardiva – della Divisione Finanza di BPVi entrambi nel mese di luglio 2014, sicché non appare ascrivibile a contegni omissivi dei fondi stessi la protratta mancata comunicazione pregressa di tale dato, tenuto viceversa ben occultato da BPVi (e in particolare dalla sua Divisione Finanza) fino ad allora.

Peraltro va evidenziato come neppure alla *disclosure* prontamente operata dai fondi Optimum e Athena nel luglio 2014 fece seguito in realtà, da parte di BPVi, l'immediato scomputo dal patrimonio di vigilanza delle azioni proprie

così indirettamente detenute (cfr. al riguardo l'e-mail 16.2.2017 inviata al teste di P.G. Michele Tollardo dal consulente del P.M. Gaetano Parisi, prodotta all'udienza del 4.2.2020 dalla difesa dell'imputato Massimiliano Pellegrini, ove il Parisi evidenzia come emergesse, a causa del non ancora avvenuto scomputo, "*un'informativa non corretta alla BCE del CET 1 del Gruppo BPVi al 15/08/2014*" sia pure dandosi atto che, finalmente, nella successiva "*segnalazione del 6/10/2014 il dato delle azioni indirettamente detenute aveva concorso al calcolo*").

Si noti altresì che l'invio in data 27 giugno 2014 delle suddette e-mail di richiesta ai fondi Optimum e Athena da parte di Massimo Castelluccio della Divisione Finanza non fu comunque spontaneo bensì fu sollecitato da un invito pressante a farlo, proveniente dalla Divisione Bilancio e Pianificazione della stessa banca nella persona di Luca Triban (subalterno di Massimiliano Pellegrini); la missiva redatta dal Triban, datata 19 giugno 2014 e inviata al predetto Massimo Castelluccio nonché, in copia, al PIAZZETTA, all'altro suo subalterno Paolo Altichieri e a Massimiliano Pellegrini, è in atti *sub* doc. 411 del P.M. e contiene il seguente *aut-aut* che di fatto non consentiva alternative: "*(...)* ***Ti rappresento che in caso di mancata risposta da parte dell'Organismo interposto o di risposta parziale e/o incompleta, la Banca dovrà applicare agli investimenti della specie*** [ossia agli investimenti "*indiretti e sintetici detenuti dal nostro Gruppo in soggetti del settore finanziario*"] ***un trattamento prudenziale particolarmente penalizzante (deduzione diretta dal CET1).*** *E' pertanto indispensabile sensibilizzare le controparti affinché rispondano alla richiesta in maniera il più completa possibile ed entro le tempistiche indicate*".

Si noti altresì che analogo riscontro non era stato dato dalla Divisione Finanza di BPVi, diretta da Andrea PIAZZETTA, ad altra e più risalente richiesta inviata via e-mail sempre da Luca Triban della Divisione Bilancio e Pianificazione ancora in data 1 febbraio 2013 a Massimo Castelluccio (in atti *sub* doc. 410 del P.M.), ove si invitava quest'ultimo, in relazione ai da poco sottoscritti fondi Optimum e Athena, a verificare: a) che gli "*investimenti in fondi sottostanti (...) NON investano in strumenti di capitale (...), in modo da poter escludere i predetti investimenti dalla verifica dei limiti previsti dal Regolamento in materia di partecipazioni detenibili dal Gruppo BPVi*"; b) di avere "*evidenza*

analitica dei sottostanti i singoli fondi suddetti (...); tale informazione è necessaria ai fini della segnalazione dei Grandi Rischi di gruppo (...)".

A tale ultimo proposito va evidenziato, inoltre, come all'avvio dell'ispezione BCE del 2015 risultasse sì essere stata già messa in chiaro – nei sensi e con le tempistiche ora visti - la detenzione di 52,4 (risultati essere originariamente 60) milioni di euro in azioni BPVi presso i fondi Optimum e Athena, ma ancora non fossero stati rivelati i sottostanti dei medesimi fondi, e ciò a dispetto della citata richiesta in tal senso formulata dalla Divisione Bilancio e Pianificazione, in persona di Luca Triban, già in data 1 febbraio 2013 [lo stesso Triban, in una sua successiva e-mail datata 19 marzo 2013 inviata fra gli altri pure al PIAZZETTA, in atti anch'essa *sub* doc. 411 del P.M., nuovamente rappresentava – sempre senza ricevere riscontro dalla Divisione Finanza - "*che, seppure non presente nella segnalazione dei Grandi Rischi trasmessa, tuttavia nell'elenco delle prime 20 esposizioni a livello di Gruppo al 31.12.2012 (oggetto di segnalazione all'Organo di Vigilanza nell'ambito della Base Informativa "1"), figura una* "unknown exposure" *per un valore (di bilancio e ponderato) di € 315 milioni stante che in relazione a taluni investimenti in fondi (...) non risultano disponibili i dettagli informativi necessari per attribuire i singoli investimenti sottostanti al fondo (...). Le disposizioni di vigilanza prudenziale affermano peraltro che "in linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema di investimento" e che "la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) (unknown exposure) e c) (structured-based approach) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti lo schema"*].

Ebbene, l'informazione, pur di così vitale importanza, circa i sottostanti dei fondi esteri Optimum e Athena venne infine fornita dopo l'inizio dell'ispezione BCE del 2015 e solo a seguito della forte pressione esercitata dal *team* ispettivo, che dovette all'uopo agitare, nelle sue interlocuzioni con il d.g. Sorato e con Andrea PIAZZETTA, lo spettro dello scomputo, in alternativa, dell'intero investimento dal patrimonio di vigilanza, come ha ben chiarito il teste ispettore Emanuele Gatti, cfr. pag. 64 del verbale stenotipico 26.9.2019: "***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Da Piazzetta e Sorato indicazioni circa la conoscenza dei sottostanti, degli investimenti sottostanti a questi fondi, ne avete mai avuta nel corso dell'ispezione? TESTIMONE GATTI – Allora, loro non ci hanno mai detto cosa c'era nei fondi.*** *Salvo, quando poi è emersa la composizione dei fondi ... PUBBLICO MINISTERO,*

DOTT. SALVADORI – Durante l'ispezione, su vostro input? TESTIMONE GATTI – ***Durante l'ispezione, su nostro input. Lì abbiamo dovuto fare tanta pressione.*** *Devo dire che, mentre l'azienda è stata assolutamente collaborativa, per quanto riguarda il finanziamento delle azioni, su queste operazioni di finanziamenti delle azioni è stata collaborativa;* ***noi abbiamo trovato ostacoli non banali nel cercare di reperire le informazioni. Io, a un certo punto, di fronte a una difficoltà, nel senso che Piazzetta mi diceva: "Non ci comunicano gli strumenti finanziari finali" e ho detto "Vabbè", ho chiamato, ricordo di aver chiamato Sorato e ho detto: "Ma, guardi, Dottore, fate il massimo della pressione, però rendetevi conto che di fronte a questa situazione 350 milioni io sono costretto a defalcarli dal patrimonio di vigilanza", perché per me sono 350 milioni ignoti, quindi sono 350 milioni che io devo defalcare, devo ritenere che sono tutte azioni, ho detto, se non so che sono azioni, se non mi conferma. E a quel punto, insomma, di fronte a questa situazione, probabilmente la pressione nei confronti dei gestori dei fondi oppure, semplicemente, hanno capito che peggio di così non poteva andare, e quindi sono usciti i dati. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E quindi hanno comunicato...? TESTIMONE GATTI – Hanno comunicato, sì.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi, se ho ben capito, Piazzetta attribuiva la mancanza di... TESTIMONE GATTI – A una mancata volontà dei... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dei fondi. TESTIMONE GATTI – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Alla resistenza dei fondi. TESTIMONE GATTI – Alla resistenza dei fondi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Scaricava sui fondi. TESTIMONE GATTI – Scaricava, sì, sì.".*

Con ogni evidenza, stante l'immediatezza della *disclosure* seguita solo nel 2015 alle fosche prospettive illustrate dal *team* degli ispettori BCE al Sorato e al PIAZZETTA, la previa resistenza da costoro lungamente frapposta alla rivelazione dei sottostanti non può imputarsi alla pretesa reticenza dei fondi (proprio come la tardività nella *disclosure* delle azioni in essi giacenti non poteva parimenti imputarsi alle pretese loro reticenze, in realtà inesistenti: v. *supra*).

Va altresì disattesa l'affermazione difensiva secondo cui, nonostante l'apparente molteplicità dei fatti storici, non ricorrerebbe in ispecie una pluralità di reati di opposizione alla vigilanza bensì un unico reato, stante la natura di reato eventualmente permanente che connoterebbe – viene citata al riguardo in particolare Cass. Pen. Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015 dep.

22/02/2016, Giacomoni e altri - la fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 2638 comma 2 c.c..

Al riguardo questa Corte non può che confermare il complesso delle argomentazioni già esaustivamente svolte al riguardo nella parte generale – par. 9 – della presente sentenza, dovendosi qui ribadire come proprio la pronuncia citata dalla difesa (ma trattasi di orientamento ormai consolidato: in tal senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari) nel contempo precisi che la fattispecie di cui al comma 2, diversamente da quella di cui al comma 1, non è un reato di condotta bensì di evento e, più in particolare, è "*una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza*", essendo peraltro sufficiente, per la configurabilità del reato in esame, "*la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute*". L'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, dunque, si realizza o con "*l'impedimento* in toto *di detto esercizio*" ovvero anche soltanto "*con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza*" (così si è chiaramente espressa, in motivazione, la citata Cass. Pen. Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, P.G. c. Mussari).

L'evidente e ben marcata differenza di fisionomia (già illustrata da questa Corte nella parte generale della presente sentenza, par. 9) che intercorre tra gli eventi di ciascuna delle singole fattispecie di ostacolo alla vigilanza oggetto dei vari capi di imputazione fa sì – come già questa Corte ha argomentato *supra* - che tale eccezione difensiva sia destituita di fondamento. Per la stessa ragione, ossia per il fatto che trattasi di un reato di evento [sicché il momento consumativo del delitto di ostacolo va individuato nel verificarsi dell'evento (di ostacolo)], va disatteso l'ulteriore assunto difensivo secondo cui dovrebbe finanche escludersi in ispecie il concorso fra i reati di aggiotaggio e quelli di ostacolo alla vigilanza in quanto questi ultimi andrebbero – sempre ad avviso della difesa - semmai assimilati alla figura del *post factum* non punibile rispetto all'unitaria condotta decettiva.

Tutto ciò premesso non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità del PIAZZETTA quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza ascrittigli.

Già si è visto poco sopra in quali termini – puntualmente riepilogati anche dal giudice di prime cure: cfr. pag. 726 sentenza gravata - il teste ispettore Emanuele Gatti (cfr. pag. 64 della sua deposizione 26.9.2019) abbia descritto il comportamento di ostacolo tenuto nei suoi confronti, anche con una certa qual pervicacia, da Andrea PIAZZETTA oltre che dal d.g. Samuele Sorato in relazione alla *disclosure* dei sottostanti dei fondi esteri Optimum e Athena.

Sempre nella gravata sentenza - cfr. sue pagg. 725-726, alle quali qui senz'altro si rinvia - si illustrano più che ampiamente le ulteriori condotte di ostacolo alla vigilanza, rilevanti ai sensi dell'art. 2638 comma 2 c.c., tenute, fra gli altri, dal PIAZZETTA in occasione:

- dell'incontro del 27.3.2013 con l'Autorità di Vigilanza (cfr. al riguardo la deposizione resa dal teste Mauro Parascandolo, pagg. 37-40 del verbale stenotipico 28.11.2019, con particolare riguardo alle pagg. 38-39, da esaminarsi congiuntamente all'"*Appunto per il Capo del Servizio*" redatto dallo stesso Parascandolo in data 3.4.2013, in atti *sub* doc. 442 del P.M.: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Viene consegnato a voi di Banca d'Italia dagli esponenti di Banca Popolare che erano presenti a questo incontro. Senta, in questo incontro fu fatto riferimento da Pellegrini, Piazzetta o Sorato della possibilità, dell'intendimento, della prospettiva, dell'eventualità che anche, come dire, l'aucap, quello che poi sarà realizzato nella misura di 253 milioni, anche per questa operazione potessero essere concessi i finanziamenti... TESTIMONE PARASCANDOLO – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE PARASCANDOLO – No, assolutamente. L'unica... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi di questo non fu fatta menzione? TESTIMONE PARASCANDOLO – L'unico riferimento a operazioni di finanziamento era legato alla campagna soci e quindi un'operazione finanziata ai sensi del 2358 del Codice Civile, secondo quelle modalità, che richiedono tra l'altro l'autorizzazione dei soci, è l'Assemblea che deve autorizzare questa operazione valutando gli interessi aziendali.*");
- della successiva riunione tenutasi 20.10.2014 con l'Autorità di Vigilanza in Francoforte (cfr. al riguardo la deposizione resa dal teste Mauro Parascandolo, pagg. 60-62 del verbale stenotipico 28.11.2019): anche in tal caso la delegazione di BPVi presente a Francoforte, comprensiva del PIAZZETTA, non ebbe a fare cenno alcuno ai molteplici nodi altamente problematici che pure, di lì a poco, nel Comitato di Direzione del 10.11.2014 sarebbero stati

ampiamente dibattuti - con la consegna del silenzio più totale verso l'esterno impartita dal d.g. Sorato – fra i membri del ristretto consesso formato dai vice direttori generali, incluso il PIAZZETTA, oltre che dal Sorato stesso e da altre personalità di primo livello nell'ambito di BPVi.

A tutto ciò si aggiunga ancora quanto emerge dai docc. 813-814-815 del P.M., prodotti all'udienza del 4.2.2020. Trattasi delle progressive stesure *in itinere* della bozza della lettera di risposta da inviare alla Banca d'Italia che aveva chiesto, con nota del 25.10.2014 (a sua volta in atti, prodotta dal P.M. *sub* doc 648 e doc. 687), chiarimenti sulle azioni proprie di BPVi alla luce del CRR frattanto entrato in vigore. Alla stesura della risposta a Banca d'Italia (che poi le fu inviata - con modifiche minimali rispetto alla bozza finale *sub* doc. 815 del P.M. - in data 4.11.2014 e che è in atti *sub* doc. 404 del P.M.) collaborarono diversi soggetti all'interno di BPVi, ciascuno in relazione all'ambito di sua competenza.

Si noti che il segmento della risposta inviata il 4.11.2014 a Banca d'Italia ad essere stato redatto per ultimo risulta essere proprio quello di competenza della Divisione Finanza diretta da Andrea PIAZZETTA, il cui *incipit* – nella bozza finale *sub* doc. 815 del P.M. - è "*Per quanto attiene alle transazioni alla base <u>della detenzione indiretta</u> di azioni proprie...*" mentre nella risposta ufficiale del 4.11.2014 diviene "*Per quanto attiene alle transazioni alla base <u>della c.d. detenzione indiretta</u> di azioni proprie...*".

Ancora in data 30 ottobre 2014, infatti (cfr. il doc. 813 del P.M.), Massimiliano Pellegrini – la cui Divisione Bilancio e Pianificazione aveva con ogni evidenza il compito di assemblare i vari segmenti nel documento di risposta finale – scriveva al direttore generale Sorato allegandogli una "*bozza lettera risposta a Bankit ancora da completare per il punto che sta scrivendo Andrea*", il che dimostra che la redazione del segmento qui in esame fu effettivamente opera di Andrea PIAZZETTA in persona.

Ebbene, una volta finalmente redatto dal PIAZZETTA, e ormai si era giunti già al 31 ottobre 2014, tale segmento della bozza finale affidato alla Divisione Finanza, esso si rivela corrispondere (cfr. docc. 815 cit. e 404 cit.) a un esercizio di assoluta tautologia, non dicendo in realtà nulla a giustificazione delle azioni BPVi risultate – a seguito della sopra menzionata *disclosure* del giugno-luglio 2014 indotta dall'entrata in vigore del CRR - giacenti nei comparti dei fondi esteri Optimum e Athena per l'ammontare di 52,4 milioni

di euro (52,4 milioni che Banca d'Italia, nella sua nota del 25.10.2014 cit., senza usare troppi giri di parole, definiva appunto come oggetto di "*detenzione indiretta*"); né tantomeno ivi si dice alcunché riguardo al trattarsi di fondi non collettivi che vedevano BPVi quale sostanzialmente unico investitore (si veda, come detto, la stesura della bozza finale della lettera di risposta *sub* doc. 815 del P.M.; viceversa nelle stesure *sub* docc. 813 e 814 il relativo segmento, lo si ribadisce, era ancora in bianco, in attesa di redazione da parte del PIAZZETTA, mentre le parti affidate ai suoi colleghi delle altre Divisioni erano già pronte).

Il tenore della richiesta di chiarimenti formulata da Banca d'Italia il 25.10.2014, quanto allo specifico paragrafo concernente la detenzione indiretta di azioni della banca, era il seguente: "[si richiedono] *le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati*".

Nel segmento della risposta a Banca d'Italia rientrante nella sua competenza il PIAZZETTA si limita invece, di fatto, a indicare appena poco più dei nomi delle controparti Athena e Optimum e delle date di stipula dei relativi contratti, guardandosi bene dal fornire la benché minima informazione utile alla comprensione della relativa transazione, nonché del carattere non collettivo dei fondi e altresì di quali fossero i loro sottostanti.[115]

---

[115] Questo è - per il segmento che qui interessa, redatto personalmente da Andrea PIAZZETTA - il tenore della missiva di risposta inviata da BPVi a Banca d'Italia il 4.11.2014 (doc. 404 del P.M.):
"*(...) Per quanto attiene alle transazioni alla base della c.d. detenzione indiretta di azioni proprie pari a circa € 52,4 mln al 30 giugno 2014 e a € 42,3 mln al 30 settembre 2014, si precisa che le stesse sono inerenti al possesso di azioni emesse dalla Banca e detenute dalle seguenti società:*
- Athena Capital Balanced Fund 1 attraverso il Fondo Eurasia Alternative Investments che detiene azioni della Banca per circa € 30 mln al 30/06/2014, esposizione confermata al 30/09/2014.
Il presente Fondo è stato sottoscritto da Banca Popolare di Vicenza in data 28/11/2012 per un impegno complessivo pari a € 100 mln nell'ambito di un plafond *di investimenti in fondi la cui gestione è effettuata da professionisti del settore con specifiche competenze, con la finalità di ottenere un soddisfacente ritorno economico di lungo periodo attraverso investimenti diretti in fondi e altre attività caratterizzati da un limitato livello di rischio (quali debito sovrano europeo, azioni di istituzioni finanziarie europee, altri investimenti residuali volti ad ottimizzare e cogliere specifiche situazioni di mercato);*
- Optimum Evolution Fund SIF SICAV che deteneva azioni della Banca per circa € 24,7 mln al 30/06/2014 (pro-quota Banca rapportato al patrimonio del Fondo pari a circa € 22,4 mln), esposizione ridotta a circa € 13,5 mln al 30/09/2014 (pro-quota Banca rapportato al patrimonio del Fondo pari a circa € 12,3 mln).
Il presente Fondo è stato sottoscritto da Banca Popolare di Vicenza in data 28/11/2012 per un impegno complessivo pari a € 100 mln nell'ambito di un plafond *di investimenti in fondi la cui gestione è effettuata da professionisti del settore con specifiche competenze, al fine di realizzare una* multi-assets strategy *per il conseguimento di uno stabile ritorno economico di lungo periodo attraverso un largo spettro di investimenti diretti e indiretti in* bond, equity, real estate, hedge funds, *fondi di fondi,* private equity,

Infine, quale corollario del già più che solido ed esaustivo complesso di elementi di prova orale e documentale fin qui illustrati, si osserva che proprio il carattere estremamente sofisticato (triangolazioni societarie; fondi non collettivi "chiusi" a investitore unico e dotati di comparti articolati a loro volta in sotto-fondi) degli artifici utilizzati dal PIAZZETTA nelle operazioni da lui concepite e attuate esercitando le sue specifiche competenze professionali di responsabile della Divisione Finanza implica *ex se* in capo al predetto una particolarmente accentuata volontà di dissimulazione e occultamento che è perfettamente coerente con le finalità illecite perseguite attraverso il reato di ostacolo alla vigilanza, essendo in tal caso quasi proibitiva la decrittazione dell'operazione finale (basti qui ricordare, a tal proposito, la già sopra vista totale casualità della scoperta, da parte del team ispettivo BCE nel 2015, della triangolazione che vide protagoniste le tre società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom e le tre società italiane Pelmo, Ginestra e Luna).

A tal riguardo deve infatti considerarsi che, mentre le normali operazioni correlate generavano comunque flussi informativi (sia pure di dati complessivi) che potevano teoricamente essere intercettati dalle attività di controllo interno ed esterno (si pensi ad esempio alle 17 posizioni di finanziamento correlato autonomamente intercettate dalla società di revisione KPMG) e che erano indirizzati alla Divisione Bilancio nonché assoggettati a verifica del Dirigente Preposto, viceversa le operazioni riguardanti le c.d. "tre sorelle" lussemburghesi e quelle relative ai fondi esteri presentavano un carattere di insidiosità e un connotato fraudolento talmente accentuati da implicare già logicamente *ex se,* in capo al loro autore, la volontà di dissimulazione del dato sottostante.

Non è invero privo di significato a tal riguardo nemmeno il fatto, riferito dal teste Adriano Cauduro (cfr. pag. 23 del verbale stenotipico 6.2.2020), che il PIAZZETTA - una volta emersa, nella sorpresa generale (si ricordi anche il tenore incredulo, già visto *supra*, dell'appunto manoscritto redatto dal direttore della Divisione Bilancio e Pianificazione Massimiliano Pellegrini *sub* doc. 805 del P.M.), la vicenda dei fondi esteri e di quanto giaceva nei loro comparti – altro non abbia replicato, alle richieste dei colleghi, se non che le operazioni suddette erano "*formalmente*" corrette, con ciò dimostrando che

structured bond. *Si rappresenta altresì che BPVi Finance ha investito nel Fondo Optimum MultiStrategy II € 100 mln in data 7/8/2013 e ulteriori € 50 mln in data 30/09/2013 (...)".*

il valore fondamentale di esse, nella sua ottica, risiedeva proprio nella loro impenetrabilità dall'esterno: "*TESTIMONE CAUDURO – Io ricordo una riunione lunghissima, surreale, dove si alternavano momenti di... come si dice? Di preoccupazione estrema a momenti di leggerezza. Non ci è stato detto, in quel momento, quanto fosse ampio il fenomeno delle lettere. Sapevamo che c'era questo fenomeno e sapevamo che l'Avvocato Gemma, in qualche maniera, stava facendo delle sue valutazioni, delle sue analisi.* ***Così come sui fondi esteri d'investimento la parola d'ordine generale era: "Formalmente le operazioni sono corrette". PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Chi lo disse questo? TESTIMONE CAUDURO – Andrea Piazzetta, in riunione, disse: "Formalmente le operazioni sono corrette".".***

Simmetricamente, infine, anche le modalità per lo più parimenti sofisticate – sopra meglio illustrate – attraverso le quali fu condotta dal PIAZZETTA la fase conclusiva della dismissione delle decine di milioni di euro di azioni BPVi ancora detenute presso i fondi esteri dopo la *disclosure* di metà anno 2014 sono indicative della piena volontà del predetto di partecipare alla finalità di occultamento. Anzi si noti come, negli intendimenti del PIAZZETTA, gli effetti della *disclosure* si sarebbero dovuti in buona sostanza neutralizzare grazie alla poi non riuscita *redemption in kind*, ossia al progettato trasferimento in blocco delle azioni da Optimum Asset Management alla neo-costituita Kant Capital di quello stesso Girolamo Stabile che, nella sua precedente incarnazione professionale, si era costantemente occupato, interfacciandosi con il PIAZZETTA, proprio dei fondi Optimum ed era probabilmente l'unico, assieme allo stesso PIAZZETTA, a detenere ogni conoscenza in ordine a quella vicenda.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte non può revocarsi in dubbio la penale responsabilità di Andrea PIAZZETTA in relazione alle ipotesi di ostacolo alla vigilanza ascrittegli.

14.1.3.7. I reati di falso in prospetto.

Come detto *supra* i due reati di falso in prospetto contestati *sub* capi I e L vanno dichiarati entrambi estinti per intervenuta prescrizione.

Non vi sono i presupposti per una pronuncia assolutoria dal momento che la Divisione Finanza, diretta da Andrea PIAZZETTA, risulta essere stata in concreto coinvolta a fondo nel gruppo di lavoro – trasversale a quasi tutte le Divisioni della banca - in concreto deputato al compito di predisporre i prospetti informativi riguardanti gli aucap e mini aucap 2013 e 2014.

Che tale compito rientrasse a pieno titolo nelle formali attribuzioni della Divisione Finanza, diretta da Andrea PIAZZETTA, emerge anzitutto dal funzionigramma di BPVi (in atti *sub* doc. 261 del P.M.): ivi si legge che tra le varie funzioni della Divisione Finanza, e in particolare della sua unità denominata Documentation, vi erano quelle di "*assicurare l'espletamento delle attività di natura amministrativa legate alla predisposizione dei Prospetti Informativi e all'emissione dei prestiti obbligazionari del Gruppo, coordinandosi con le Unità competenti*" nonché di "*supportare le funzioni responsabili del processo di gestione delle informative da fornire alla Clientela prima della negoziazione di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Intermediari (n. 16190 del 29/10/2007) nella fase di aggiornamento delle stesse*".

Che tale compito sia poi stato in concreto effettivamente svolto dalla Divisione Finanza in occasione degli aumenti di capitale 2013 e 2014 emerge in maniera inequivocabile dalla deposizione specificamente resa sul punto all'udienza del 17.1.2020 dal teste Massimo Castelluccio, dal 2007 al 2018 dipendente di BPVi con mansioni di responsabile dell'unità in staff al responsabile della Divisione Finanza e, dunque, subalterno del PIAZZETTA nel periodo qui in esame. Cfr. in particolare le pagg. 67-76 del relativo verbale stenotipico, ove il teste illustra il duplice ruolo concretamente rivestito in ambedue le occasioni, 2013 e 2014, dalla suddetta Divisione Finanza: da un lato fornire i dati da essa elaborati in quanto afferenti al profilo prettamente finanziario dell'operazione ("***... e poi anche la Finanza stessa su quelle che potevano essere poi le caratteristiche finanziarie dell'operazione che veniva posta in essere ...***"); dall'altro lato curare la *reductio ad unitatem* di tutti i diversi contributi provenienti dalle varie Divisioni ("***... Sì, diciamo la sintesi, nel senso che la collazione di tutti questi contributi eccetera, veniva fatta, appunto, come dicevo, dalla nostra struttura, dalla mia struttura ...***").[116]

[116] "*TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, assolutamente. (...) sostanzialmente, le principali unità che erano coinvolte, in funzione poi dei propri ambiti di competenza, erano la struttura Legale, la Segreteria Generale, Partecipazioni, poi c'era la parte relativa al Bilancio, poi c'era la parte relativa all'Organizzazione, e quindi tutto, alla definizione del modello di business della banca,* ***e poi anche la Finanza stessa su quelle che potevano essere poi le caratteristiche finanziarie dell'operazione che veniva posta in essere, la Direzione Global Markets e la Divisione Finanza.*** *(...). PUBBLICO MINISTERO – Ora io, Dottore, le chiederei di tornare sul procedimento di formazione del prospetto. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Lei ci ha parlato di un gruppo di lavoro. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO – Vuole spiegare chi faceva parte di questo gruppo di lavoro, come veniva formato un gruppo di lavoro: se c'era una delibera formale oppure se semplicemente...? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Una delibera formale, no. Su determinate operazioni, particolarmente rilevanti, quali ipotizzo anche*

*l'aumento di capitale, c'era una nota interna a firma del Direttore Generale, in cui veniva, sostanzialmente, costituito un gruppo di lavoro per, più che altro, per sensibilizzare le varie strutture che dovevano prendere parte e dovevano sostanzialmente contribuire, come dicevo prima. PUBBLICO MINISTERO – Si ricorda quali erano le strutture che prendevano parte a questo lavoro? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Le dico, allora, al di là che io dovrei avere la nota formale, non so se già ve l'avevo consegnato oppure no, questo non me lo ricordo, però al di là di quello, ipotizzo sia la Direzione Legale, la Direzione Partecipazione, Segreteria Generale e Partecipazioni, l'Organizzazione. PUBBLICO MINISTERO – Il Legale, quindi? Dovendo dire il nome di una persona, in questo caso? TESTIMONE CASTELLUCCIO – All'epoca, se non ricordo male, doveva essere già l'Avvocato Papacchini. PUBBLICO MINISTERO – Sì. Poi? TESTIMONE CASTELLUCCIO – La Segreteria Generale nella persona del Responsabile, che era il dottor Sommella; poi c'era la Pianificazione e Bilancio, quindi Pellegrini e il dottor Triban; poi c'era l'Organizzazione; poi c'era il Risk Management. PUBBLICO MINISTERO – Scusi, ha detto? Or...? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Organizzazione, la struttura organizzativa. PUBBLICO MINISTERO – Quindi Risorse? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Risorse Umane, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO – Quindi Cau... TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, riportava al dottor Cauduro, sì, sicuramente come Responsabile. PUBBLICO MINISTERO – Chi c'era, non si ricorda? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nel gruppo di lavoro? Mah, sulla parte... perché lì c'è una sezione che riguarda, appunto, la descrizione del numero di filiali, piuttosto che del posizionamento geografico eccetera, e a memoria doveva essere forse la struttura del dottor Lodi. PUBBLICO MINISTERO – Compliance c'era? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Compliance, sì, probabilmente. E poi c'era anche la struttura, penso, di Risk Management. Un po' tutte. PUBBLICO MINISTERO – Mercati? TESTIMONE CASTELLUCCIO – I Mercati, certo, eravamo anche... **Global Markets, certo, la struttura nostra, certo, assolutamente.** PUBBLICO MINISTERO – Come operava questa struttura? Ci dica quello che si ricorda. TESTIMONE CASTELLUCCIO – La struttura operava, appunto, come le dicevo, siccome c'è uno schema fisso con quelli che sono i capitoli da descrivere, **si partiva dal documento di registrazione – vediamo prima il documento di registrazione – da quello che era l'ultima versione del documento di registrazione, ciascuna struttura, sostanzialmente, lo andava ad aggiornare per le parti di propria competenza.** Quindi... PUBBLICO MINISTERO – Cioè?? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, ci si incontrava, sostanzialmente, e si scorreva un po' tutte le sezioni che andavano contribuite, e **si assegnava la paternità di ciascuna sezione a ciascuna direzione, sostanzialmente. PUBBLICO MINISTERO – Per la parte di loro competenza? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Della parte del documento di registrazione, sì, di... E lo stesso si faceva anche sulla parte poi della nota informativa.** La nota di sintesi, invece, veniva redatta più avanti, nel momento in cui erano consolidati i due documenti, proprio perché, come dicevo prima, era un'estrazione, se vuole, dei principali fattori di rischio e caratteristiche dell'operazione. PUBBLICO MINISTERO – Dunque, questo vorrei capire: se una certa parte di questo documento, prendiamo anche il documento di registrazione, era affidata per competenza a una struttura, il dato e la notizia (scusi se uso un termine non tecnico), poi c'era un processo, come dire, di validazione, nel senso c'era una discussione del dato oppure il documento era semplicemente la sommatoria che indipendentemente ciascuna struttura apponeva? TESTIMONE CASTELLUCCIO – No, allora, innanzitutto, l'operazione in oggetto in ogni caso, per essere avviato tutto l'iter e tutto il rapporto quindi di deposito dei documenti eccetera, con l'Autorità di Vigilanza, l'operazione veniva delineata e approvata nelle sue linee guida principali dal Consiglio di Amministrazione della banca. Quindi veniva sottoposta, ovviamente, l'iniziativa di voler avviare un iter approvativo per la presentazione del documento di registrazione per le emissioni obbligazionarie annuali, piuttosto che per, nel caso degli aumenti di capitale, si andava su delibere proprio a ad hoc, in cui veniva descritto sostanzialmente quali erano i documenti che sarebbero stati oggetto di predisposizione, e anche le principali caratteristiche finanziarie degli strumenti che poi venivano emessi. Sulla base di questa delibera, che poi conferiva delega, ovviamente, a degli esponenti della banca, per poi sia interagire nei confronti della Consob che per poter fare i depositi presso la Consob, si avviava questo gruppo di lavoro e si faceva attività più di raccolta delle informazioni e di predisposizione. **I documenti, ovviamente, venivano poi fatti circolare all'interno del gruppo di lavoro, quindi tutti questi responsabili che le dicevo prima; si raccoglievano gli eventuali feedback, e si arrivava fino alla stesura di un documento, e prima delle approvazioni anche definitive poi si ritornava in Consiglio di Amministrazione, in cui si presentava il documento che si sarebbe sostanzialmente approvato.** PUBBLICO MINISTERO – La realizzazione finale del documento: c'era una struttura deputata, come dire, a fare una sintesi di tutte le informazioni che arrivavano dalle varie strutture, dottor Castelluccio? **TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, diciamo la sintesi, nel senso che la collazione di tutti questi contributi eccetera, veniva fatta, appunto, come dicevo, dalla nostra struttura, dalla mia struttura.** PUBBLICO MINISTERO – E in questo ambito la funzione, invece, del consulente qual*

A corollario degli elementi già solidi ed esaustivi qui riportati va altresì ribadito, nell'esaminare la posizione dell'imputato Andrea PIAZZETTA, quanto già si è osservato più ampiamente *supra* (paragrafo 14.1.3.6.) nel trattare i reati di ostacolo alla vigilanza, ossia che proprio il carattere estremamente sofisticato (triangolazioni societarie; fondi non collettivi "chiusi" a investitore unico e dotati di comparti articolati a loro volta in sotto-fondi) degli artifici utilizzati dal PIAZZETTA nelle operazioni finanziarie da lui concepite e attuate implica *ex se* – unitamente al suo protagonismo nella dismissione delle azioni indirettamente detenute tramite i fondi esteri - una volontà di dissimulazione e "occultamento" tanto accentuata da risultare perfettamente coerente con le finalità illecite perseguite attraverso i reati comunicativi non solo di ostacolo alla vigilanza ma anche di falso in prospetto.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte va dunque dichiarata l'estinzione, per intervenuta prescrizione, dei reati di falso in prospetto di cui ai capi I) e L) di rubrica per ciò che concerne la posizione dell'imputato Andrea PIAZZETTA.

14.1.3.8. Il trattamento sanzionatorio.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Andrea PIAZZETTA - limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014 - in ordine ai delitti di aggiotaggio (come sopra si è detto ridotti nel numero, ossia da sedici a quattro) ascrittigli al capo A1, e ciò per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

---

era? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Nel caso degli aumenti di capitale la struttura del documento di registrazione eccetera, ci siamo avvalsi di loro, che quindi erano loro che raccoglievano sostanzialmente le contribuzioni, e ci supportavano nella predisposizione di questo documento, sì. PUBBLICO MINISTERO – Finale del documento. TESTIMONE CASTELLUCCIO – Sì, di raccolta tutti i feedback dalle varie strutture e della collazione del documento, sì. ***PUBBLICO MINISTERO – Ora io le ho parlato del 2013. TESTIMONE CASTELLUCCIO – 13, sì. PUBBLICO MINISTERO – Questo tipo di osservazioni... Se lei ora pensa al 2014, si ricorda degli elementi di peculiarità che riguardano quest'ultimo aumento di capitale, e in qualche modo si differenziano...?*** *TESTIMONE CASTELLUCCIO – Di quale operazione parliamo, mi scusi, il 2014? PUBBLICO MINISTERO – Ora io intendevo il 2013. Se io le dico 2014, cosa cambia rispetto all'organizzazione che avete assunto un anno prima? Cambia, ovviamente, l'offerta, diciamo così, perché è peculiare.* ***TESTIMONE CASTELLUCCIO – Le attività erano esattamente le stesse, poi sono le stesse che svolgevamo annualmente, come dicevo prima, anche sulla parte obbligazionaria, sostanzialmente.*** *(...). PUBBLICO MINISTERO –* ***E lei di quello che facevate, con riferimento a tutte queste attività un po' che ci ha descritto, a chi riferiva? TESTIMONE CASTELLUCCIO – Io riferivo al mio responsabile, ovviamente,*** *ma più che altro nella documentazione c'erano tutti i soggetti che partecipavano al gruppo di lavoro che le dicevo prima. Cioè* ***il documento, poi, sequenzialmente, veniva condiviso un po' tra tutti.*** *(...)".*

Analogamente va dichiarato non doversi procedere per i reati di falso in prospetto cui ai capi I e L, sempre per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Infine, come pure già si è precisato *supra* (v. parte generale della presente sentenza, par. 9), va ritenuta, anche quanto ai reati di ostacolo alla vigilanza *sub* capi B1 e M1, la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni tre di reclusione, aumentata di complessivi mesi undici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1 e di giorni 15 per il residuo reato di aggiotaggio *sub* A1).

Questo con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve, infatti, evidenziarsi, come già detto *supra,* che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale, è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore.

Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di mesi uno e giorni quindici, ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.
L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di aggiotaggio, infine, resta invariato.

14.1.4 L'appello nell'interesse di Zonin Giovanni

L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti.

14.1.4.1 **La competenza** (primo motivo di appello/paragrafo 2 dell'atto di impugnazione).

Il **primo motivo** di impugnazione (tale dovendosi ritenere quello, numerato sub 2, trattato alle pagine 13-39 dell'atto di appello, inerente alla asserita incompetenza dell'autorità giudiziaria vicentina) è destituito di fondamento. Sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 7.

14.1.4.2 **La consapevole partecipazione alle operazioni di capitale finanziato** (secondo motivo di appello). **Considerazioni introduttive.**

Parimenti infondato è il **secondo, articolato motivo** di appello (numerato *sub* 3 e trattato alle pagine 40-300 dell'impugnazione).
Trattasi, va precisato, di una serie di censure che contestano la sentenza impugnata sotto una pluralità di profili, ma che sono tutte accomunate (fatta eccezione per quelle, rubricate al **paragrafo 3.4**, specificamente inerenti al tema "generale" del capitale finanziato, in relazione alle quali non può che

rinviarsi alle riflessioni già svolte, sul punto, al precedente paragrafo **12**, comune a tutte le posizioni processuali) dalla finalità di evidenziare le carenze motivazionali asseritamente riscontrabili, nella trama argomentativa della decisione gravata, con specifico riferimento alla posizione di tale imputato. Ad avviso dell'appellante, infatti, il primo giudice avrebbe erroneamente affermato il coinvolgimento di ZONIN nei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sulla base di elementi probatori inadeguati, equivoci e finanche smentiti da specifiche evidenze di segno contrario, evidenze che, diversamente, deporrebbero per l'estraneità di costui rispetto ai fatti addebitatigli.

In particolare, oggetto di doglianza sono i passaggi della sentenza nei quali sono state affermate:

- ✓ l'inerzia del predetto imputato rispetto ad eventuali indici di allarme sintomatici dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato (**paragrafo 3.2** dell'atto di appello);
- ✓ l'attività concretamente gestoria svolta dal giudicabile nella conduzione della banca (**paragrafo 3.3** dell'atto di appello);
- ✓ la conoscenza, da parte dello stesso ZONIN, del fenomeno del "capitale finanziato" (**paragrafo 3.5** dell'atto di appello);
- ✓ la specifica consapevolezza, in capo al medesimo imputato, delle "operazioni baciate" (**paragrafo 3.6** dell'atto di appello).

Ebbene, con riferimento a ciascuno di detti "passaggi" dello sviluppo logico del discorso giustificativo della decisione l'appellante ha evidenziato le asserite incongruenze ed aporie motivazionali, richiamando, altresì, gli elementi probatori che sosterrebbero la diversa lettura della vicenda proposta nel gravame e che sarebbero stati dal giudice di prime cure obliterati o, comunque, equivocati nella loro effettiva significazione. Questo, sul rilievo della possibilità – che il medesimo appellante ha denunziato essersi concretizzata nel caso di specie (come evidenziato nella premessa al relativo motivo di appello, **sub 3.1**) – che una sentenza possa essere viziata da una motivazione, al contempo, carente e contraddittoria rispetto alle emergenze processuali.

La memoria conclusiva "note scritte di discussione" 28.9.2022, accompagnata dalle ulteriori "note scritte", in pari data, in materia di "rinnovazione istruttoria dibattimentale in appello"), poi, ha riepilogato gli argomenti

oggetto di dettagliata analisi nell'atto di impugnazione, confrontandosi, altresì, con le ulteriori acquisizioni probatorie che hanno avuto luogo nel corso del giudizio di appello.

Ebbene, si è in presenza di censure infondate.

Al riguardo, una premessa è d'obbligo.

Il tribunale ha ricostruito il ruolo concretamente svolto dall'imputato ZONIN nella vicenda *sub iudice* all'esito di una corretta e persuasiva lettura – tanto specifica quanto "d'insieme" – dell'intero, vasto materiale probatorio disponibile, di natura documentale, testimoniale e logica, ovviamente selezionato sulla base della relativa attitudine dimostrativa rispetto al *thema probandum*.

Pertanto, come già evidenziato nella premessa di metodo, è alla trama argomentativa della sentenza gravata che deve farsi preliminare rinvio, trattandosi della base motivazionale alla quale la presente pronunzia è destinata a saldarsi, in ragione non solo della coerenza dei rispettivi approdi decisionali ma anche dell'omogenea natura dei criteri di valutazione all'uopo impiegati.

Ciò posto, ritiene questa Corte che gli esiti dell'originaria istruttoria dibattimentale abbiano offerto ampia dimostrazione del fatto che ZONIN Giovanni, nel concreto esercizio delle prerogative di presidente dell'istituto di credito vicentino, non solo abbia avuto piena contezza del fenomeno delle operazioni correlate, nel suo multiforme, concreto dispiegarsi (comprensivo tanto delle operazioni "baciate", ovvero "parzialmente baciate", quanto degli "impegni al riacquisto", quanto, infine, degli antieconomici rendimenti garantiti agli acquirenti dei titoli, anche attraverso i ccdd. "storni", peraltro utilizzati anche per "sterilizzare" i costi dei finanziamenti, peraltro in modo tanto sistematico da costituire, essi stessi, una eclatante anomalia[117]) ma, proprio sulla base di detta conoscenza, abbia anche fornito un decisivo contributo alla perpetrazione dei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto che radicano le imputazioni di riferimento, condividendo con il d.g. Sorato il ricorso ad una strategia operativa – quella, per l'appunto,

[117] Il teste Esposito, - cfr. dep. udienza 9.11.2019, pag. 36 del verbale stenotipico - al riguardo, ha significativamente riferito di una "***marea di storni***": "*....Un esempio che mi viene perché è una cosa poi successa nel 2014, a inizio 2014 – ed era proprio uno dei comitati per il controllo dove si portava la relazione sui rischi operativi, che era la mia relazione – sostanzialmente, noi, facendo la, si chiama, "loss data collection", cioè l'analisi dei dati di perdita operativa dell'azienda,* ***abbiamo incominciato a vedere una marea di storni sui conti correnti, una marea.***

del sistematico ricorso al finanziamento dell'acquisto dei titoli BPVi - che recava necessariamente seco inevitabili implicazioni delittuose.

A tale ultimo riguardo, com'è stato osservato dal primo giudice – e la considerazione è di tanto stringente logica da non richiedere ulteriori precisazioni – solo nell'ottica della successiva omessa deduzione degli importi finanziati dal patrimonio e, quindi, del pedissequo occultamento di tale operatività alla vigilanza, avrebbe avuto senso porre in essere, da parte della dirigenza di BPVi, un meccanismo operativo tanto scellerato.

Peraltro – va precisato sin da subito – ai dati probatori valorizzati dal primo giudice si è aggiunto, all'esito della rinnovazione istruttoria espletata in sede di appello, l'ulteriore, significativo elemento costituito dalla puntuale chiamata in correità del coimputato GIUSTINI, nient'affatto inficiata, nella sua capacità dimostrativa, dalle deposizioni introdotte, a prova contraria, dalla difesa del giudicabile.

In definitiva, a compromettere la posizione del presidente ZONIN, conducendo ad un giudizio di complessiva concludenza probatoria del tutto coerente con l'ipotesi d'accusa, concorrono, come si dirà di seguito (nel solco, per ragioni di ordine espositivo, dell'articolazione delle deduzioni difensive), una sequela di convergenti elementi, tanto di natura logica (a loro volta ancorati, come si avrà modo di precisare, a solide evidenze fattuali) quanto rappresentativa.

14.1.4.2.1. Il ruolo concretamente svolto da ZONIN Giovanni nella presidenza di BPVi e le implicazioni conseguenti (secondo motivo di appello: paragrafi 1 e da 3.1 a 3.3).

Come s'è detto, il primo giudice ha puntualmente delineato il ruolo concretamente svolto dal giudicabile, nel lunghissimo periodo della sua presidenza di BPVi, in termini di costante protagonismo, radicalmente esorbitante dai confini della mera rappresentanza istituzionale dell'ente.

A tali conclusioni – va precisato sin da subito – il tribunale è pervenuto sulla base di una pluralità di elementi probatori convergenti nel dimostrare come ZONIN Giovanni, rimasto saldamente al vertice della banca dal 1996 al 2015, fosse tutt'altro che un presidente "decorativo" e neppure rispettoso dei limiti propri della funzione di garanzia affidatagli.

In effetti, già il rapporto ispettivo redatto da Banca d'Italia all'esito dell'ispezione del 2007-2008, dopo avere sottolineato come i meccanismi del governo societario fossero orientati ad assicurare il mantenimento di una salda conduzione delle assemblee da parte dei vertici, attraverso politiche volte a controllare ed orientare il trasferimento delle azioni, aveva stigmatizzato la funzione predominante esercitata dallo ZONIN, censurando, da un lato, l'assenza di autonomia del CdA rispetto al suo presidente e, dall'altro, la forte influenza esercitata da quest'ultimo anche sul *management*, fidelizzato attraverso frequenti riunioni informali e trattamenti remunerativi particolarmente favorevoli ed anche svincolati dai risultati concretamente raggiunti. Il Presidente era definito "*leader indiscusso della banca dal 1996,*" e se ne rimarcava il "*ruolo dominante*" in seno ad un CdA in cui – precisava la relazione ispettiva - raramente "*si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri...individuati e scelti in ambienti professionali vicini ai vertici della banca...*". Inoltre, in tale relazione si segnalava che "*L'appiattimento* [del CdA] *sulle posizioni del Presidente*" aveva "*conosciuto una significativa accentuazione nella seconda metà del 2007 allorquando il Consiglio ha conferito al dr Zonin un'ampia delega a elaborare le strategie della banca univocamente orientate a promuoverne il ruolo aggregante....*"

All'esito di tale ispezione – ha opportunamente ricordato il primo giudice - l'autorità di vigilanza aveva persino inviato una lettera post-ispettiva attraverso la quale, proprio per contrastare il debordante protagonismo del presidente, era stato sollecitato il rispristino di una "***equilibrata dialettica interna***".

E tali criticità, anche con specifico riferimento al ruolo predominante del presidente rispetto al CdA - e, più in generale, rispetto alla dirigenza "operativa" - erano state riscontrate pure all'esito della successiva ispezione di *follow up* del 2009 (cfr. relazione ispettiva, doc. 2 del P.M.)

L'ispezione sul credito del 2012, poi, aveva confermato come lo ZONIN fosse non solo pienamente consapevole delle strategie aziendali, ma anche l'effettivo ispiratore delle stesse, secondo una visione, al predetto presidente prevalentemente riconducibile, di un "*successo commisurato al numero degli sportelli, alle relazioni con gli Enti pubblici e con le organizzazioni imprenditoriali*" (cfr. doc. nr 3 della produzione P.M).

E' bensì vero che – come osservato dalla difesa dell'imputato (da ultimo, in sede di conclusioni) - nella relazione ispettiva di riferimento non si dà più conto di ingerenze operative dello stesso giudicabile; tuttavia, in disparte l'ambito assai circoscritto (in quanto limitato al credito) dell'attività ispettiva in questione, nulla autorizza ragionevolmente a ritenere che si fosse improvvisamente realizzata una significativa cesura rispetto ad un radicato modo di interpretare la presidenza da parte del giudicabile.

Né, a fronte delle problematicità segnalate dalla Vigilanza, può assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza (da ultimo valorizzata dalla difesa nelle note conclusive 28.9.2022) costituita dal fatto che tali "deviazioni" non si fossero poi tradotte nell'adozione, nei confronti dell'imputato, di alcun "*provvedimento sanzionatorio o interdittivo ... rispetto all'assetto di governance dell'impresa bancaria*" (cfr. note scritte di discussione, pag. 20), stante l'inequivoco tenore delle citate osservazioni critiche.

Del resto, sul punto, è decisiva la testimonianza, già adeguatamente valorizzata dal primo giudice, resa dal teste ispettore Gatti, responsabile della squadra ispettiva BCE, trattandosi di deposizione che compendia efficacemente, nella sua icasticità, quanto accertato al riguardo: "*...il* ***presidio del Presidente sui fatti aziendali e sulla gestione aziendale era molto forte. Era un fatto notorio – e l'ispezione me ne ha dato consapevolezza – che nulla in azienda si muovesse senza che Zonin fosse stato informato..***" E, in proposito, è appena il caso di precisare che non siamo affatto di fronte ad una semplice opinione (per quanto resa da soggetto tecnicamente assai attrezzato a comprendere le dinamiche operative di quelle assai complesse strutture che sono gli istituti di credito), bensì al giudizio rassegnato da un esperto ispettore che aveva appena ispezionato proprio BPVi.

E tanto basterebbe, tenuto conto dell'autorevolezza della fonte (l'ente di vigilanza Banca d'Italia, per l'appunto, per il tramite degli esperti ispettori inviati a verificare la gestione di BPVi ed a lungo presenti, a stretto contatto con i funzionari della banca ispezionata, presso la sede dell'istituto, tanto da averne potuto cogliere appieno le dinamiche operative).

Ma v'è assai di più.

In effetti, ulteriori, significative evidenze probatorie acquisite al giudizio hanno confermato come al timone dell'istituto di credito, con riferimento a

tutti gli aspetti della vita della banca – a partire dalle questioni strategiche, passando agli snodi essenziali della operatività dell'ente e fino a tematiche di ben minore cabotaggio, talune (è il caso della organizzazione delle cene sociali[118]) solo apparentemente "spicciole", ove si consideri che viene in esame l'operatività di una banca popolare di una ricca città di provincia, ovverosia di un istituto di credito per definizione strettamente legato al territorio di riferimento ed al locale tessuto produttivo, donde l'importanza della accorta "gestione" dei rapporti con gli imprenditori dell'area - vi fosse proprio il presidente ZONIN.

Il giudice di prime cure, sul punto, ha fornito un articolato resoconto delle emergenze istruttorie.

In sintesi - e rinviando, per il resto, alla sentenza impugnata - va evidenziato che è emerso che era l'imputato:

✓ **<u>a selezionare gli ingressi nel CdA e nel Collegio sindacale</u>.**

Al riguardo, vanno richiamate, oltre all'efficace descrizione delle dinamiche di cooptazione fornita dal coimputato Zigliotto, le deposizioni rese, nell'istruttoria di primo grado, dai testi Marzotto, Colutta, Rossi di Schio, Ticozzi, Domenichelli e, in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, dal teste Angius.

Il teste Loison ha riferito della propria emarginazione conseguente al rifiuto rispetto al "metodo Zonin" di selezione dei consiglieri.

Parimenti significativa di tale pervasivo controllo sulla composizione del CdA, poi, è anche la vicenda della originaria opposizione da parte del coimputato Zigliotto rispetto all'inserimento in CdA del consigliere Monorchio: a seguito della propria iniziale astensione - peraltro poi commutata, per effetto di

---

[118] In relazione all'organizzazione dei suddetti incontri, come precisato dal teste Loison, il presidente si riservava di valutare la lista degli invitati, escludendo quelli sgraditi per avere assunto posizioni non in linea con quelle della presidenza. Di seguito il passaggio della sentenza impugnata, pag. 585, in cui è riportata tale deposizione"....*Dario Loison, cliente di BPVI coinvolto da Rizzi in alcune operazioni di acquisto azioni finanziate dalla banca, ha dichiarato che dal 2012 circa fu estromesso dalle cene sociali con il Presidente, a causa del suo dissenso rispetto al "metodo Zonin" (pag.16) dopo che in assemblea non votò la lista di canditati proposta dal presidente; seppe da suo fratello che Sorato aveva chiesto di escluderlo dalle cene, su indicazione dello stesso Zonin (circostanza confermata dal fratello Tranquillo Loison in dibattimento).*

"Semplicemente perché il dottor Sorato ha chiamato mio fratello dicendo che io in Assemblea degli azionisti avevo votato qualcosa che non era gradito. Avevo semplicemente non accettato il foglio presentato così com'era e ho annullato, non ho scritto nulla se non annullare chiaramente i nominativi indicati dalla Zonin...."

"opportune" pressioni, in voto favorevole - lo Zigliotto, come da lui stesso precisato, era stato anch'egli sostanzialmente emarginato.

✓ **a dirigerne le sedute con assoluta fermezza ed in termini che, di fatto, non ammettevano repliche**, tanto che dalla lettura dei relativi verbali si coglie il difetto di ogni reale dialettica interna, essendosi in presenza di delibere adottate sistematicamente all'unanimità.

Sul punto, il primo giudice ha opportunamente richiamato - in quanto sintomatiche di tale supina adesione dell'organo collegiale rispetto ai *desiderata* del presidente - le vicende relative alla fissazione del valore dell'azione in sede di CdA 1.4.2014 ed alla fallimentare operazione immobiliare inerente all'acquisto della sede di Cortina d'Ampezzo.

A tale riguardo, considerate le obiezioni difensive articolate sul punto, una breve precisazione è d'obbligo: è del tutto evidente che l'attenzione del presidente per il patrimonio immobiliare dell'istituto (e, più in generale, per i vantaggi di immagine che sarebbero derivati alla banca dalla collocazione delle filiali in località ed in immobili di assoluto pregio) è più che giustificata e, quindi, non può certo costituire elemento neppure latamente indiziario. Sennonchè, tale episodio è stato opportunamente evocato dal primo giudice in quanto indicativo dell'assoluta subordinazione dell'organo collegiale rispetto alle indicazioni del presidente finanche nel caso – quale, pacificamente, quello in esame - di proposte già in partenza economicamente insostenibili. Nella fattispecie, invero, la perdita, conseguente alla operazione in esame, di oltre venti milioni di euro, corrispondenti al finanziamento all'uopo erogato da BPVi alla società *Anpezo s.r.l.* della famiglia Cattelan, era stata sostanzialmente preannunciata dalle valutazioni effettuate dal coimputato MARIN il quale, in effetti, aveva opportunamente segnalato l'incapacità di detta società di rimborsare il finanziamento (La vicenda – va precisato - è dettagliatamente descritta alle pagine 588 e ss. della sentenza impugnata, nella quale, peraltro, è evocata anche la significativa intercettazione intercorsa, in data 21.9.2015, tra il sindaco Piussi ed il consigliere Tognana, anch'essa ivi riportata, nei passaggi di interesse).

Coerente con tale decisa modalità di conduzione dell'organo collegiale, secondo la ricostruzione del tribunale, poi, è anche la descrizione della presidenza ZONIN fattane dal teste Gronchi, all'udienza 30.1.2020, là dove costui, pur escludendo, nel periodo della sua gestione, ingerenze operative

dell'imputato, come ripetutamente evidenziato dalla difesa, ha confermato le precedenti dichiarazioni in occasione delle quali aveva riferito, secondo quanto già riportato dal primo giudice, che "***...quello del presidente del CdA era un ruolo che stava stretto alla persona di Zonin...in realtà Zonin svolgeva un ruolo di impulso rispetto al CdA della banca e di indirizzo della direzione generale della banca medesima***..."[119] ed ha rievocato la politica di forte espansione tenacemente perseguita dall'imputato[120]. Quindi, nel corso della sua rinnovata escussione del 5.7.2022, il medesimo Gronchi ha descritto le difficoltà che l'"esuberanza" dello ZONIN gli aveva provocato più volte con Banca d'Italia, costringendolo a rimediare alle improvvide iniziative del presidente (cfr. pag. 43: TESTIMONE GRONCHI – *Sì, sì, ma il Presidente Zonin è sempre stato favorevole alla crescita della Banca, se lo pone fin dall'inizio e quindi si pone come aggregante sempre. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Invece, con riferimento all'acquisizione di sportelli? TESTIMONE GRONCHI – Sì, uguale. Lui vuole crescere. L'obiettivo del Presidente Zonin era 800-1.000 sportelli. Questo era l'obiettivo che aveva.* ***Spesso il Presidente Zonin faceva interviste dove questo obiettivo era dichiarato come proprio della Banca: 'Vogliamo crescere, vogliamo arrivare su questi punti'. Ogni volta che c'era l'intervista, la Banca d'Italia chiamava me.*** *Dal 2007 la Banca, cioè dal 2008, la Banca d'Italia aveva vietato alla Popolare di Vicenza di comprare sportelli, nel senso: ora basta crescere, dopo gli sportelli UBI e così via.* ***E quindi mi telefonavano, dice: 'Gronchi, ma allora?!' Ho detto: 'Ma voi state tranquilli, lui non compra, lui dice che è l'obiettivo,*** *poi col tempo arriveremo anche a quello', ma con questo, tant'è vero non è stato fatto assolutamente niente...")*

La più evidente riprova di una condizione di sostanziale soggezione del CdA al suo vertice, del resto, la si ricava dall'unanime consenso espresso a fronte della proposta dell'imputato di cooptare in consiglio il d.g. Sorato come consigliere delegato e, questo, nonostante si fosse nel febbraio del 2015, ovverosia in un torno di tempo nel quale erano oramai manifeste le condizioni, nelle quali versava l'istituto di credito, di estrema criticità (il tribunale, al riguardo, ha puntualmente evidenziato che: il bilancio 2014 registrava una

[119] Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 15
[120] Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 16

perdita di circa 800 milioni; l'istituto aveva superato il *Comprehensive Assessment* solo grazie alla conversione del prestito obbligazionario deliberata d'urgenza nella seduta 26.10.2014; la vigilanza stava approfondendo le questioni del riacquisto di azioni effettuato, per circa 200 milioni di euro, in costanza di aumento di capitale e della detenzione indiretta di azioni proprie da parte dei fondi lussemburghesi).

Come sopra accennato, il giudice di prime cure ha, inoltre, opportunamente rievocato (cfr. pagine 590-591 della sentenza impugnata) il ruolo predominante svolto dall'imputato, nella seduta del CdA 1.4.2014, con riferimento alla determinazione del prezzo dell'azione, determinazione adottata in deroga alle stesse regole procedurali interne della banca.

Altrettanto dicasi per la gestione del licenziamento del medesimo Sorato, di cui si tratterà meglio più oltre, licenziamento deciso direttamente dallo ZONIN e solo successivamente ratificato con voto unanime (peraltro in violazione sia delle regole statutarie che attribuivano al CdA la relativa competenza, sia della normativa di vigilanza in materia di remunerazione dei dirigenti, come puntualmente osservato dal tribunale); e, questo, nonostante la richiesta del consigliere Zigliotto di valutare il licenziamento piuttosto che la risoluzione consensuale (richiesta che, riportata nelle trascrizioni audio della seduta del CdA, è tuttavia significativamente assente nel relativo verbale).

E' bensì vero, sul punto, che, come la difesa dell'imputato non ha ripetutamente mancato di osservare, un forte segnale di "discontinuità" nella guida della banca era sostanzialmente preteso dall'organo di vigilanza e che (come parimenti sostenuto dalla medesima difesa, da ultimo in sede di discussione) i "tempi di reazione" erano necessariamente assai stretti, dovendosi mirare, anche attraverso una celere rimozione del vertice esecutivo, a scongiurare (o, più verosimilmente, a contenere) il danno reputazionale che sarebbe potuto derivare all'istituto dai riflessi pubblici di una discussione sul punto. Ma è agevole replicare che nulla impediva allo ZONIN di coinvolgere rapidamente il CdA in una riservata valutazione della questione (anche ricorrendo a quei mezzi tecnici, quali il collegamento a distanza, che, in precedenza, l'imputato non aveva mancato di utilizzare in frangenti di certo meno preoccupanti) invece di limitarsi a consultare taluni collaboratori e solo alcuni tra i consiglieri di amministrazione di più stretta

fiducia per poi chiamare il CdA ad una oramai inevitabile conferma di quanto già da lui deciso;

- ✓ **ad individuare le figure dei manager da assumere** (sul punto, il primo giudice ha correttamente evidenziato come Gronchi, Sorato, Falchi e Romito, ma anche i coimputati Giustini e Piazzetta, fossero stati "selezionati" dall'imputato; ha precisato, inoltre, che Radice Fossati era stato invitato direttamente da ZONIN a svolgere l'incarico di presidente di un comitato che avrebbe dovuto curare lo sviluppo dell'attività dell'istituto di credito nel nord-ovest e che il medesimo Radice Fossati era stato nominato presidente di Monforte, società immobiliare del gruppo BPVi);
- ✓ **a controllarne/influenzarne l'operatività**, a differenza del precedente presidente, Breganze. Significativa, sul punto è la deposizione resa dal teste Paoli, vice responsabile della divisione marketing (*TESTIMONE PAOLI – **No, direi un Presidente esecutivo in maniera importante. Cioè non è un Presidente di rappresentanza per le riunioni in ABI, ma era un Presidente assolutamente operativo, era in banca tutti i giorni, se non era in sede a Vicenza era in sede a Roma**...*- cfr. udienza 14.7.2020, pag. 52), anche perché, avendo fatto tale teste ingresso in BPVi nel 2014, trattasi di deposizione che si riferisce proprio al periodo della "direzione Sorato".

Ma rilevanti sono anche le deposizioni rese, oltre che dal predetto Paoli (il quale ha anche significativamente descritto Zonin come un presidente operativo, che si occupava finanche delle campagne pubblicitarie, circostanza, quest'ultima, anche documentalmente provata dall'appunto contenuto nell'agenda di Mariano Sommella), dai testimoni Seretti, Santilli, Mercurio ed Amato[121], così come significativi sono i riscontri documentali

---

[121] Di seguito quanto riportato, sul punto, alle pagine 593-598 della sentenza impugnata: "....*Umberto Seretti, direttore generale di Banca Nuova da maggio 2012, [121]ha dichiarato che, mentre Breganze si limitava a svolgere un ruolo di pura rappresentanza in Banca Nuova, Zonin era sempre presente nelle funzioni della struttura e interventista (pag. 30).**Il presidente interveniva su tutto: retribuzione, posizioni, crediti, affidamenti, parco automobili** (pag. 44):"diciamo, l'operatività tecnica della banca non lo conosceva, quindi non è che mi chiamava per gli aspetti di analisi di merito creditizio; però, se c'era un cliente che chiedeva, se c'era un politico che chiamava per un dipendente, se c'era la figlia o la nipote di, lui, se c'era qualcosa che lo infastidiva o se c'era qualcosa che lo interessava, chiamava di sicuro. **Così come tutti i colleghi di capogruppo, quando intervenivano per far passare le loro tesi, se a me non fossero piaciuti, sarebbe stato un leitmotiv: "Mi ha detto Zonin", "Me l'ha detto Zonin". E quindi non solo su me, ma su tutti, il Presidente Zonin era sicuramente molto presente" (pag. 30 e 31).***

*Affermo questo su Zonin – cioè il suo ruolo, il modo di interpretare il suo ruolo – in quanto costui aveva rapporti diretti con i dirigenti della BPV e in più occasioni i Vicedirettori Generali Marin, Giustini e Cauduro **hanno detto che avevano avuto indicazioni dal Presidente su determinate questioni; ovvero, dicevano***

che di un determinato argomento parlavano, riferivano al Presidente Zonin". *"Zonin svolgeva il ruolo a trecentosessanta gradi, scendeva nelle strutture, sulle persone, e a volte diceva cosa fare" (pag. 31).*
Ad esempio, apprese da Cauduro che Zonin aveva dato suggerimenti sulle sanzioni da applicare all'allora capo del commerciale Rodolfo Pezzotti oppure sul collocamento in banca delle nuore di Schifani.
Seretti ha inoltre ricordato che in Banca Nuova si crearono forti contrasti tra l'ex direttore generale Maiolini e i vertici della capogruppo, Sorato e Zonin, perché: "la capogruppo, in quegli anni, aveva apportato una serie di modifiche strutturali in Banca Nuova che ne avevano di fatto ridimensionato l'importanza e la dimensione; era stata tolta un'area geografica per Banca Nuova, era responsabile del Centro Sud del Gruppo, e invece di fatto si andava verso una riduzione di gestione anche territoriale con l'obiettivo di ridimensionare Banca Nuova a un'attività solo siciliana o al massimo siciliana e calabrese. Questa era sicuramente un'attività che il dottor Maiolini non condivideva "(pag. 14).
.....
Marcello Paoli, teste della difesa Giustini escusso all'udienza 14.7.2020, da settembre 2014 ha svolto l'incarico di vice responsabile della direzione marketing, ha ricordato che Zonin era ***"una figura molto presente in banca", "parlava quotidianamente con gli imprenditori," "c'era un forte legame con il territorio ", "è impensabile che non ci fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca[121]".*** *Ha definito Zonin un presidente esecutivo in maniera importante, assolutamente operativo, ha poi ricordato che in relazione ad operazioni di marketing ovvero campagne pubblicitarie da lui proposte a Giustini o a Sorato, sovente il benestare dei manager era subordinato all'interlocuzione con il presidente.La circostanza che Zonin si interessasse anche alle proposte per le campagne pubblicitarie trova riscontro nell'agenda n 22 di Mariano Sommella nella nota "da parlare con il sig Presidente 27.1 (2015)*
Azioni policy
Proposte nuove campagne pubblicitarie
Banca nuova
Polis fondi

Blocco operatività
Oliver Wyman"
Secondo Paoli, Sorato aveva molta soggezione del Presidente, ***"chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato. Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato"[121]. Il teste ha inoltre ricordato di aver appreso dal responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano che le decisioni sulle vendite di azioni erano prese da Zonin: "Allora, io so soltanto che chi gestiva la richiesta di entrata o uscite, cioè di vendita delle azioni, tutto era veicolato su Sergio Romano, che appunto di fatto faceva molto da filtro. Mi ricordo una volta che ci parlai, perché gli raccontai, insomma, che un collega aveva necessità, etc., e mi disse che le decisioni sulle vendite di fatto...dice: io vado dal Presidente, è lui che mi dice chi è che vende, chi può vendere e chi no. Cioè di dare priorità nella vendita"[121].***
.....
Il teste Alfonso Santilli[121] indicato dalla difesa Giustini è stato responsabile della divisione estero dal 2009 al 2018; ha ricordato di aver intrattenuto rapporti costanti e continui con il presidente ***"perché il Presidente voleva sapere l'andamento economico del settore, e soprattutto voleva sapere se avessimo dato assistenza alla nostra clientela all'estero" (pag 70) voleva essere aggiornato su tutto quello che facevamo per questo comparto (pag 69).***
Ivan Mercurio[121], teste della difesa Zonin, è stato direttore della filiale BPVI di Asti, frequentata spesso dal presidente che in zona aveva una tenuta.
Mercurio ha ricordato che, siccome la filiale di Asti era piccola, Zonin personalmente gli diede l'incarico di cercare un nuovo locale, ***"per cui il Presidente mi ha dato poi l'autorizzazione a prendere un locale che era vicino alla filiale in cui mi trovavo, comunque con una metratura molto più ampia, e l'ha fatta una delle più belle filiali che aveva la Banca Popolare di Vicenza"[121].***
Gianmaria Amato[121], responsabile della divisione retail, ha ricordato che in data 11 novembre 2014 si tenne una riunione a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico che aveva messo in discussione il valore del titolo (cfr doc. 375 P.M. gli appunti redatti da Amato durante la riunione).
Secondo il ricordo del teste, fu la prima volta in cui si parlò della possibilità che il titolo perdesse valore.

evocati dal primo giudice (trattasi dei documenti richiamati alle pagg. 596-598 della sentenza impugnata).

Aggiungasi che lo ZONIN, quando il gestore *private* Rizzi si era dimesso a seguito del trasferimento dalla filiale BPVI di Vicenza-Contrà Porti ad un'altra sede cittadina, dopo un breve incontro con tale funzionario nell'abitazione del presidente ove il primo era stato convocato e nel corso del quale aveva spiegato all'imputato le ragioni della sua scelta, ne aveva immediatamente disposto la riassunzione e la ricollocazione nella medesima sede;

✓ **a "preparare" le sedute del CdA attraverso una puntuale, previa interlocuzione con il d.g. Sorato.** Del fatto che Samuele Sorato fosse stato prescelto dallo ZONIN si è già detto. Con riferimento alle modalità di stretta collaborazione tra i due, poi, di assoluto rilievo sono le deposizioni (in particolare, quelle dei testi Romano e Romio) richiamate dal tribunale[122], dalle quali complessivamente si ricava come tra il presidente ed il d.g. non vi fosse solamente una forte consonanza di intenti ma anche un indissolubile legame

---

Alla riunione presenziarono Zonin, Sorato, Giustini, Giacon, i direttori regionali, lo staff della divisione mercati.

Zonin commentò l'articolo di giornale dicendo di aver parlato con il direttore del Sole 24 Ore per esprimere la propria indignazione ("che si vergognino"), disse che "piccole oscillazioni che poteva subire il nostro titolo non erano comunque paragonabili alle oscillazioni dell'80-90% che altri titoli azionari di altri istituti avevano comunque subito" (pag. 31).

Giacon parlò delle difficoltà nel collocamento delle azioni e Zonin disse che i soci che volevano vendere le azioni potevano essere sostenuti con finanziamenti (negli appunti di Amato si legge "soluzioni del Presidente finanziare le necessità dei clienti, alternativa al disinvestimento"; la circostanza è negata da Zonin nel corso dell'interrogatorio del 24.3.2017).

Durante la riunione fu affrontato anche il tema dalla redditività.

Zonin osservò che la rete aveva una redditività inferiore alle aspettative e che, per il 2015, si doveva realizzare un utile di 200 mln.

L'eventualità di una perdita di valore del titolo generò panico tra i presenti poiché significava non essere in grado di mantenere gli impegni con i clienti che avevano fatto operazioni finanziate.

Romio rispondendo alla domanda del P.M. volta a sapere se Zonin si interessasse delle posizioni dei soci storici come Zambon ha ricordato: "Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire"**.....**

[122] Di seguito, quanto riportato a pag. 599 della sentenza impugnata: *"Il direttore dell'ufficio soci Sergio Romano[122] ha ricordato che durante l'assemblea dei soci del 2014 Zonin intervenne per sottolineare "l'intelligenza, la realtà e la capacità del dottor Sorato Samuele, con il quale erano sempre state condivise le scelte del C.d.A. Filiberto Romio ha significativamente ricordato che* ***"quando il dottor Zonin era in banca, il dottor Sorato era quasi sempre da lui. Molte volte... io ero molto spesso su dal dottor Sorato per portargli tutte le statistiche possibili e immaginabili, perché mi chiedeva di tutto". "Il dottor Zonin è risaputo fosse il padre-padrone della banca, questo è risaputo****. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Va beh, al di là di questo. TESTIMONE ROMIO –* ***Che fosse sempre in contatto con il dottor Sorato, questo è risaputo"****. Lo stretto legame tra Zonin e Sorato è stato confermato tra gli altri da Cauduro (rapporto fluido e di stima reciproca), Angius, Domenichelli (Zonin congedò Sorato su indicazione di B.C.E. a malincuore aveva molta stima di lui pag. 103). Mariano Sommella, segretario generale della Banca, ha ricordato che ogni lunedì mattina, Sorato incontrava Zonin per decidere quali note portare in C.d.A. e per decidere anche quali funzionari dovevano essere convocati per l'illustrazione delle note da discutere".*

operativo, peraltro ammesso dallo stesso Sorato nel corso delle comunicazioni captate, dal tenore davvero inequivoco, che saranno più oltre riportate.

La conversazione n. progr. 235 intercettata il 26.8.2015, intercorsa tra il coimputato Zigliotto e Paolo Bastianello, del resto, ne costituisce l'ennesimo, significativo riscontro, là dove il primo ha descritto il rapporto tra presidente e direttore generale come quello di soggetti che "*viaggiavano a braccetto*"[123]. E, anche in tal caso, mette conto osservare che si è in presenza di una affermazione davvero significativa, trattandosi non già di una valutazione (in quanto tale caratterizzata da insuperabili profili di opinabilità) resa da un soggetto estraneo alle dinamiche operative dell'istituto, bensì di un icastico giudizio (del tutto sincero, in quanto captato dagli investigatori all'ascolto) proveniente da un consigliere di amministrazione il quale, peraltro, come si è appreso nel corso del processo, era tanto sensibile alla sorte di BPVi ed impegnato nella vita dell'istituto da ambire ad assumerne la presidenza, succedendo a ZONIN.

A corredo di tali elementi, poi si collocano le dichiarazioni di quei soggetti – anche costoro intranei all'istituto di credito o, comunque, pienamente inseriti nel contesto produttivo vicentino del quale la banca era il polmone finanziario e, quindi, ben consapevoli di quanto andavano dicendo - che hanno descritto l'imputato come "*padre padrone*" (è il caso di quanto riferito dal funzionario BPVi Romio, ovvero dall'imprenditore Roncato, nonché dell'espressione proferita dal d.g. Sorato nel corso di una intercettazione telefonica), ovvero

---

[123] Cfr. progr. Nr. 235, pag. 252 dell'elaborato di trascrizione: *Paolo: Però... però a me dispiace tanto queste cose qua. Madonna, se penso che a marzo, madonna, sembrava... marzo, aprile, in quattro mesi, in cinque mesi si è rovinato un gruppo, un sistema, un riferimento, una delle poche robe che avevamo, io non riesco a capire, non riesco a capire (in dialetto veneto).*
Pippo: Ma sai, quando i presidenti, che alla fine sono quelli chiamati a condurre la barca, permettono il massacro della barca... perché Zonin non ha... perdonami, questa volta Zonin non ha difeso la barca, perché quando lui ventiquattrore manda via Sorato e non motiva il motivo, manda via Giustini e Piazzetta, chiama uno nuovo, stravolge tutto, eccetera eccetera, ma non si preoccupa, quando arriva lo stress test, di capire cos'è successo in banca, di cercare i responsabili di... il perché mi hanno dato lo stress test, perché abbiamo chiuso un bilancio pesantissimo maggio/giugno, capisci? senza individuare... perché non ha più la capacità di capire, perché alla fine la logica era solo quella di occupare pezzi di potere per poter avere i propri interessi, è dura, capito? ***Perché qui non puoi dirmi che Sorato e Zonin fossero due cose distinte, tutti viaggiavano a braccetto****. Non puoi dare un calcio in culo a uno e (inc., audio disturbato) un cazzo. Se c'è onestà...*
Paolo Non... non ci crede nessuno a questo discorso (in dialetto veneto).

come "*monarca assoluto*" della banca (è il caso del sindaco Piussi, intercettata nel corso di una conversazione con il consigliere Tognana. Sul punto, con riferimento alla inattendibile "smentita" dibattimentale di tale definizione, si rimanda a quanto più oltre evidenziato): se è vero, infatti, che tali definizioni, a stretto rigore, come sistematicamente rimarcato dalla difesa del giudicabile, non si emancipano dal rango di valutazioni, è altrettanto indubitabile che, provenendo da soggetti qualificati (i quali, evidentemente, ancoravano le predette affermazioni a vicende da costoro vissute nella quotidianità dell'ambiente di lavoro), si è in presenza di giudizi che scaturivano da solide evidenze fattuali, significativi di una modalità di interpretazione del ruolo presidenziale tutt'altro che formale. Si è in presenza, quindi, di apprezzamenti di significazione tutt'altro che incerta e, anzi, di indubbia efficacia probatoria. Peraltro - osserva questa Corte - non sembra affatto errato spingersi a sostenere che è proprio la larga condivisione di un siffatto giudizio tra soggetti, a diverso titolo, tutti ben informati dei concreti assetti gestionali dell'istituto di credito e, specificamente, delle dinamiche della conduzione della banca, ad integrare, essa stessa, una importante evidenza fattuale.
A tali elementi, poi, si aggiungono le significative, coerenti dichiarazioni rese dal coimputato GIUSTINI, il quale, offrendo una ulteriore "lettura dall'interno" delle dinamiche in atto nel "*board* ristretto" dell'istituto - lettura particolarmente utile in quanto, per un verso, proveniente proprio da un soggetto apicale nell'organigramma della banca; e, per altro verso, non influenzata da quel palpabile imbarazzo se non anche, come s'è detto, da quella ritrosia al limite della reticenza riscontrabile in numerose deposizioni di alti funzionari che hanno agito a stretto contatto con il più elevato *management* aziendale (e, ancor più, di numerosi consiglieri e membri del collegio sindacale di amministrazione dell'istituto, evidentemente condizionati anche dal ruolo di responsabilità rivestito da costoro nella banca, peraltro all'origine delle sanzioni amministrative loro irrogate dalla vigilanza) - ha individuato proprio nello ZONIN l'effettivo vertice operativo di BPVi e, nel CdA, un organo collegiale sostanzialmente supino.
In effetti, nel memoriale prodotto a sostegno della richiesta di rinnovazione dell'esame, il predetto GIUSTINI, con specifico riferimento alla posizione di ZONIN Giovanni, ne ha definito con nettezza il profilo operativo, icasticamente affermando che il presidente era "***il vero amministratore***

delegato della banca"[124] in quanto tutte le decisioni di un qualche rilievo necessitavano della sua approvazione o erano, comunque, da questi condivise. Ciò egli ha fatto:

- ✓ dopo avere ricostruito l'operatività della banca nelle operazioni correlate come una prassi diffusa e consolidata a partire dagli anni 2011-2012 (ovverosia – come da questi precisato - dal momento nel quale le azioni BPVi avevano cessato di essere attrattive per i clienti, sia in termini di dividendi che di incremento di valore, sicché si era manifestata una situazione di crisi strutturale del mercato secondario del titolo);
- ✓ e dopo avere precisato, altresì, che la scelta di astenersi, illegittimamente, dall'operare le decurtazioni dal patrimonio di vigilanza degli importi finanziati per l'acquisto delle azioni medesime era funzionale a migliorare i requisiti di capitale, ad esaudire le richieste di vendita dei soci ed a sostenere il prezzo delle azioni, soggiungendo, inoltre, che le indicazioni impartite dal d.g. Sorato al *management* erano nel senso di mantenere riservata all'esterno tale operatività della banca (donde l'impiego, nelle pratiche di fido, della dicitura anodina "*operazioni mobiliari/immobiliari*, divenuta, all'interno della banca, vero e proprio sinonimo di "operazioni correlate").

Più nel dettaglio, il GIUSTINI ha ricordato come il d.g. Sorato fosse solito trascorrere l'intero pomeriggio del giorno precedente alle sedute del CdA, ovvero l'intera mattina di tale giorno, con il presidente, per discutere e concordare le delibere che sarebbero state presentate all'organo collegiale, precisando di essere direttamente a conoscenza di tale prassi perché era stato ripetutamente convocato allorquando le delibere provenivano dalla "Divisione Mercati". In quelle occasioni, ZONIN era solito approvare, modificare o cancellare il testo della bozza del provvedimento ed il d.g. Sorato costantemente interveniva a sostegno.

Ebbene, si è chiaramente in presenza di dichiarazioni che, ben lungi dal delineare, come vorrebbe la difesa dell'imputato, i contorni di una ordinaria operatività del presidente (ovverosia una operatività necessariamente caratterizzata da quei periodici contatti con il d.g. finalizzati a consentirgli di acquisire le informazioni necessarie ad assolvere il ruolo <u>non operativo</u> assegnatogli dalla normativa di riferimento), attestano l'esistenza (quantomeno) di una <u>irregolare diarchia</u> nella conduzione della banca,

[124] Così, espressamente, a pag. 29 del memoriale.

peraltro plasticamente confermata anche dalla retribuzione riconosciuta allo ZONIN (il quale percepiva un compenso annuo di circa 1 milione 110 mila euro annui, a fronte di quello medio dei singoli consiglieri che si aggirava intorno ai 140 mila euro annui[125], ovverosia una retribuzione quasi equivalente a quella del d.g. Sorato, i compensi annui del quale oscillavano tra 1 milione e 300 mila euro ed 1 milione 500.000 euro[126]).

E, a sostegno di tali dichiarazioni, il propalante ha richiamato plurimi documenti dai quali, in effetti, ad onta delle generiche contestazioni difensive[127], è possibile ricavare l'attiva partecipazione del coimputato nella quotidiana operatività della banca, al di fuori, quindi, del perimetro delle attribuzioni proprie di un ruolo di rappresentanza e di garanzia.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ della lettera da inviare ai soci a giustificazione dei ritardi nell'evasione delle richieste di vendita delle azioni prodotta (cfr. documento allegato al memoriale, sub 4.1.1);
- ✓ della missiva inviata dal d.g. della società immobiliare del gruppo al vicedirettore Caoduro inerente ad una richiesta di ZONIN in merito agli immobili facenti capo al Gruppo Banca Popolare di Vicenza (missiva prodotta sub 4.1.2);
- ✓ della comunicazione in materia di avviamenti con la quale il coimputato PELLEGRINI riferiva al d.g. Sorato che l'argomento avrebbe dovuto essere trattato con ZONIN (comunicazione di cui al documento allegato sub 4.1.3);
- ✓ di mail ed allegati documenti attestanti il coinvolgimento del presidente nelle decisioni in materia di "codice etico" e di "riorganizzazione della sede centrale" (di cui alle produzioni sub 4.1.4. e 4.1.5).

Ebbene, si è in presenza, com'è evidente solo ad una veloce lettura di tali produzioni, di documenti che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato (cfr. pagg. 6-9, 11-12 della memoria inerente agli esiti della rinnovazione istruttoria; cfr., inoltre, le considerazioni svolte nella memoria conclusiva), sono di significato tutt'altro che trascurabile ed incerto.

---

[125] cfr. doc. 899 della produzione del p.m., pag. 634, tabella 2.7

[126] cfr. doc. 899 della produzione del p.m. pagg. 36, tabella 2.9

[127] Sul punto, a pag. 11 delle *"Note scritte relative alla rinnovazione istruttoria"* si legge: *"...A tale riguardo emerge con evidenza che il dott. Giustini, nelle migliaia di atti della banca, acquisiti al fascicolo delle indagini preliminari e poi al dibattimento, non è riuscito a trovare nulla di più significativo di questi tre documenti...."*

Quindi, rievocando le fasi finali della propria permanenza presso l'istituto di credito, il GIUSTINI ha riferito che lo ZONIN, coerentemente con i suggerimenti offertigli dall'avv. Gemma (e, al riguardo, il dichiarante ha richiamato il documento in allegato al memoriale sub 4.6.1., ovverosia la nota riservata datata 11.5.2015, inviata dall'avv. Gemma al presidente Zonin, nella quale si suggeriva anche l'esecuzione di un "*forensic sulle mail aziendali*", ovverosia di "*un'attività di sana e prudente ricerca dello stato di conoscenza tra i funzionari e dirigenti dei fatti cui alludono gli ispettori presenti in Banca*" – così a pagina 4 della predetta nota), aveva tentato di affrontare il problema che allora stava emergendo dei finanziamenti "baciati", operando una netta discontinuità gestionale, ma, così, sostanzialmente, scaricando le relative responsabilità solo su altri.

In questo contesto di predisposizione di una sorta di *exit strategy* – ha soggiunto il dichiarante – lui stesso aveva appreso della richiesta, proveniente dal medesimo ZONIN, di cancellazione delle mail presidenziali, richiesta della quale gli aveva riferito un impiegato del SEC di Padova, Baccarin Stefano, e che, poi, non era stato possibile attuare. E, a sostegno di tali affermazioni, il GIUSTINI ha prodotto un documento di significativo rilievo, ovverosia la stampa della *chat* inerente alle comunicazioni scambiate, sul tema, proprio con il predetto Baccarin, comunicazioni che, in effetti, confortano dette propalazioni etero-accusatorie (cfr. documento allegato al memoriale, sub 4.6.2.: "*Ciao Stefano. Una curiosità. Tu avevi detto a Cauduro che Zonin ti aveva chiesto di cancellare le sue mail? Grazie mille. Abbi pazienza*" – "*Non mi ricordo bene l'episodio. Devo pensarci un attimo per richiamare la cosa alla memoria.*".....,-...-.....-..."*Mi sembra che la Lizza avesse chiesto se era possibile.* Ma *le era stato risposto che non si poteva fare perché comunque rimanevano le tracce della cancellazione e sarebbero servite direttive. Secondo me avevano chiesto ai ragazzi che gestivano le mail*").

Peraltro, significativa dell'esistenza di una attività di occultamento di elementi che potessero evidenziare un coinvolgimento del Presidente è anche la conversazione intercorsa tra Bozeglav e MARIN nel corso della quale il primo si faceva latore della richiesta, proveniente da ambienti del CdA, di modificare quanto dallo stesso MARIN riferito in sede di intervista "audit" in ordine al fatto che il d.g. Sorato fosse solito attestare la conoscenza della prassi del

capitale finanziato in capo allo Zonin (nel citato colloquio allusivamente indicato come "*chi di dovere*").

Trattasi, complessivamente, di un protagonismo che davvero mal si concilia con la tesi di un presidente confinato in un ruolo di rappresentanza e che, al contrario, appare coerente con la vera e propria attività gestoria evocata dallo stesso propalante e rispecchiata dagli ulteriori elementi citati.

Infine, il GIUSTINI ha descritto i rapporti intercorrenti tra il presidente ed il d.g. Sorato in termini di strettissima collaborazione, in stringente aderenza, peraltro, ad ulteriori evidenze probatorie (si pensi, per tutte, alla già evocata affermazione del coimputato ZIGLIOTTO, secondo la quale i due "*viaggiavano a braccetto*"), soggiungendo che il presidente ed il d.g. erano anche legati da una sorta di reciproca riconoscenza: da un lato, infatti, il primo aveva trovato in Sorato una sponda per vanificare la proposta del precedente d.g., Colombini, allorquando costui intendeva promuovere la fusione con il Banco Popolare di Verona; dall'altro, il secondo aveva beneficiato della comprensione dello ZONIN con riferimento alla manipolazione dei bilanci della Sec, se non anche ad una presunta vicenda "di mazzette" relativa ai rapporti con i fornitori della Cariprato. Peraltro, con specifico riferimento alla questione dei bilanci SEC, la deposizione del teste Gronchi ha puntualmente confermato le propalazioni del GIUSTINI, là dove l'ex direttore generale, nel corso della sua rinnovata escussione dibattimentale, ha rievocato tanto la falsificazione dei bilanci di tale società ascrivibile al Sorato quanto la decisione dello ZONIN di graziarlo perché "*non aveva rubato*" e, quindi, a giudizio del presidente, il "peccato commesso" non era dei più gravi. Trattasi, a ben vedere, di elemento di estrema significazione, in quanto appare ben difficilmente spiegabile, se non proprio nella prospettiva indicata dal GIUSTINI, il comportamento di un presidente che, reso edotto di tale grave mancanza, evidentemente sintomatica di un assai pericolosa "disinvoltura" nella redazione dei bilanci di una "controllata", non si fosse preoccupato che un siffatto approccio potesse essere replicato anche con riferimento alle scritture di BPVi.

Il rinnovato esame dibattimentale del medesimo GIUSTINI, poi, ha consentito di saggiare ulteriormente l'affidabilità della fonte (posto che l'escussione di quest'ultimo nel contraddittorio delle parti non ha fatto emergere criticità ed incoerenze della narrazione e, men che meno, falsità di sorta), oltre che di

arricchire il contributo di conoscenza originariamente dal propalante affidato al citato memoriale. Il GIUSTINI, infatti, non solo ha confermato il forte protagonismo operativo dello ZONIN nella conduzione della banca, rendendo le seguenti, puntuali affermazioni: "...È *particolare, che io sono l'ultimo arrivato in Banca perché sono arrivato a fine 2007, fare questo,* ***che io debba dire che il Presidente era il vero Amministratore Delegato della Banca. Quindi questa è una cosa particolare, no? Nel senso che tutti sapevano che il Presidente interveniva su qualunque decisione importante in Banca, qualunque****: non c'era una delibera di Consiglio di Amministrazione che non passasse sotto il suo vaglio.* ***Il Presidente era presente, era presente nei gangli organizzativi. Sorato non muoveva un dito senza che il Presidente sapesse****. I consigli di amministrazione venivano condotti e guidati da Zonin. Quindi, voglio dire, io dico quello che ho visto: io ho visto organigrammi della Banca che non potevano essere deliberati, se il Presidente non li avesse convalidati e non li avesse visti. Ovviamente questa è una mia posizione che ho cercato anche di oggettivare con dei documenti perché, se no, sarebbe la mia posizione contro la posizione di altri quattro cinque Imputati. Purtroppo sono dovuto andare a fare le analisi, andare a tirare fuori i documenti per comprovare quello che sto dicendo ..."*[128]; ma, come si dirà più oltre, ha ribadito ed approfondito quanto anticipato nel memoriale, in particolare con specifico riferimento alla piena conoscenza in capo al presidente del sistematico ricorso al capitale finanziato[129].

---

[128] cfr. esame Giustini, pag. 51-52.

[129] *AVV. MIUCCI-"Il Presidente Zonin interveniva rispetto ai soci e rispetto a questa problematica, che mi pare di capire sempre più esasperata, del ritardo nell'evasione delle domande di cessione? IMPUTATO GIUSTINI – Il Presidente Zonin è intervenuto puntualmente chiedendo varie cose: primo, 'convincete i soci a non vendere') DIFESA, AVV. MIUCCI – Sappiamo che il Presidente Zonin ha detto che lui non era a conoscenza delle operazioni baciate e che questa era una prassi portata avanti in via esclusiva dalla Direzione Commerciale. Lei prima ha già accennato all'episodio Coffa. Ha altri fatti rispetto a questa conoscenza di Zonin, che attestino questa conoscenza di Zonin, sul ricorso ai finanziamenti per fare acquistare azioni ai soci, oltre a quelli che ha detto ora? IMPUTATO GIUSTINI –* ***Noi ci siamo sempre fidati e affidati direttamente negli anni alla parola di Sorato, che ci diceva: "Zonin ne è a conoscenza, state tranquilli". Perché? Come avveniva questa reazione rispetto alle disposizioni di Sorato? 'Ci stai chiedendo di praticare questo tipo di operatività, ma ci chiedi anche di occultarla'; quindi, come dire, c'era un po' una contraddizione, no? Ci dici che è regolare e ci chiedi di occultarla. E noi gli chiedevamo, non solo io ma anche i capi area e i direttori regionali chiedevano: "Ma il Presidente lo sa? Ma Zonin lo sa?" e lui ci diceva "Sì, lo sa. Chi deve saperlo lo sa", no? Dopodiché, ci sono stati degli episodi che mi hanno confermato questa conoscenza di Zonin del fenomeno delle baciate. Al di là dei grandi episodi che non voglio toccare, tipo Esini, Dalla Grana eccetera, quindi li lascerei un attimo da parte, però sicuramente sul tema Coffa si parlava di una baciata. La conferma definitiva che il Presidente ne fosse a conoscenza, avallasse questa pratica o fosse condivisa sin dall'inizio con Sorato è proprio in qualche***

Deve allora necessariamente convenirsi che i dati valorizzati dal tribunale ed in precedenza succintamente richiamati - elementi ai quali si è aggiunto il significativo contributo conoscitivo fornito dal coimputato GIUSTINI, siccome testé rievocato - costituiscano la più sicura conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, del puntuale giudizio già reso dall'ente di vigilanza Banca d'Italia con riferimento alla *governance* dell'istituto di credito e, segnatamente, alla ingombrante presenza di un presidente che, al contempo, individuava gli obiettivi strategici della banca e ne seguiva la realizzazione, preoccupandosi, altresì, di ogni questione operativa.

Pertanto, si è in presenza - va precisato per completezza - di una situazione tutt'affatto differente rispetto a quella, propria di una presidenza meramente "formale", evocata dall'appellante attraverso la produzione, in allegato all'atto di appello, della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Treviso in data 2.4.2020 con riferimento alle analoghe contestazioni mosse al Presidente del CdA di Veneto Banca, Trinca Flavio.

****

In effetti, ai convergenti dati probatori valorizzati dal primo giudice, l'appellante ha contrapposto (al paragrafo 3.3, let.re b-j, pagg. 76-137 dell'atto di impugnazione) elementi (poi in larga parte ripresi ed ulteriormente valorizzati nelle citate "note scritte di discussione" in data 28.9.2022 - cfr. pagg. 18 e ss.) asseritamente di segno contrario - in quanto ritenuti tali da escludere che l'imputato potesse essere definito come il "*monarca*" dell'istituto e, anzi, considerati idonei a dimostrare che costui non esorbitasse affatto dalle attribuzioni della presidenza e non svolgesse, pertanto, alcun ruolo operativo (come sostenuto al conclusivo punto 3.3 lett. k) – ma, in realtà, tutt'altro che adeguati a legittimare una differente lettura del ruolo concretamente svolto dallo ZONIN.

Trattasi, segnatamente:

---

modo emersa quel 4 maggio del 2015: quando io sono andato a capire da Zonin quale fosse il problema che appunto ci aveva detto Sorato che ci voleva fuori dalla Banca a me e a Piazzetta; quando il Presidente mi disse: 'Io non sapevo delle baciate 100%, sapevo dell'incremento parziale dell'affidamento'.

- ✓ della conversazione nr. 526, intercorsa tra il coimputato MARIN ed il collega Cudiz (par. 3.3, lett.b);
- ✓ di specifici "passaggi" delle deposizioni dei testi Gronchi, Domenichelli, Lizza, Lombardo, Sommella, Meneguzzo, Bini, Angius, Turco, Fagnani, Seretti e Romio (par. 3.3., lett. c);
- ✓ della mancata partecipazione dell'imputato ai Comitati Esecutivi ed ai Comitati di Direzione (par. 3.3, lett. d);
- ✓ dell'estraneità dell'imputato rispetto alla erogazione del credito (par. 3.3, lett. e);
- ✓ del ruolo corretto tenuto dal presidente in relazione alla svalutazione del valore dell'azione da 62,50 a 48 euro deliberato nell'aprile del 2015 (par. 3.3, lett. f);
- ✓ dell'estraneità del giudicabile all'iniziativa di creazione della "*task force gestione soci*" costituita nella primavera del 2015 (par. 3.3, lett. g);
- ✓ della tempestiva attività svolta dal medesimo ZONIN per corrispondere alle richieste degli ispettori BCE che intendevano approfondire le questioni delle "lettere di garanzia" e dei "fondi lussemburghesi" (par. 3.3 lett. h);
- ✓ del reale comportamento tenuto dal predetto con riferimento alle dimissioni del d.g. Sorato e dei coimputati GIUSTINI e PIAZZETTA (par. 3.3, lett. i) e della condotta assunta dal presidente dal momento della nomina del nuovo Direttore Generale e Consigliere Delegato, Francesco Iorio, sino alle sue dimissioni (par. 3.3, lett. j).

In effetti, detti elementi non legittimano affatto le conclusioni che pretende trarne l'appellante.

Sul punto, una precisazione è d'obbligo: quelli evocati dalla difesa a sostegno delle considerazioni svolte ai predetti punti 3.3 lett.re b, c, e, f, g, h, i dell'impugnazione sono, in larga parte, contributi testimoniali che scontano - come già premesso ed a differenza di quanto direttamente verificato, con riferimento all'effettivo ruolo svolto dal presidente ZONIN, dagli ispettori di Banca d'Italia (peraltro anche in periodi significativamente antecedenti rispetto all'arco temporale in cui si collocano i fatti oggetto di addebito) - un più o meno marcato *deficit* di affidabilità, in quanto provengono da soggetti a diverso titolo coinvolti nella vicenda in esame (in qualità di componenti del CdA, come nel caso di Angius, Domenichelli, Colutta, Rossi di Schio, ovvero di membri del Collegio Sindacale; ovvero di dipendenti dell'istituto di credito

impegnati in settori "sensibili" rispetto al tema del capitale finanziato, come nel caso, in particolare, di Rizzi, di Fagnani e di Turco, o comunque, strettamente legati al vertice dell'istituto, come Sommella, il quale, peraltro, nel complesso, come si vedrà più oltre, ha reso dichiarazioni assai significative nell'evidenziare la diffusa conoscenza, ai vertici operativi della banca, del fenomeno delle operazioni correlate; ovvero ancora di professionisti intervenuti in momenti decisivi della vicenda in esame, ed è il caso del professor Bini e dell'avv. Gemma). Si è in presenza, pertanto, di deposizioni (massimamente quelle dei consiglieri di amministrazione e dei membri del collegio sindacale, ma anche quelle di coloro che hanno offerto la propria stretta collaborazione ai vertici operativi della banca maggiormente coinvolti nella concreta gestione dei finanziamenti correlati) alle quali – va ribadito - è doveroso approcciarsi con estrema prudenza.

Ciò posto - e passando al merito delle considerazioni difensive – gli elementi valorizzati nell'appello, ancorché ampiamente enfatizzati nella relativa esposizione, assumono, in ottica difensiva, davvero scarso rilievo rispetto al tema in oggetto:

- ✓ così è per la conversazione nr. 526 (par. 3.3, lett. b), intercorsa tra il coimputato MARIN ed il capo-area Friuli Cudiz, posto che non è certo pensabile che l'imputato - il quale, com'è pacificamente emerso, di questioni significative interloquiva pressoché esclusivamente con il d.g. Sorato – si intrattenesse con un "semplice" capo-area su questioni inerenti alla conduzione dell'istituto di credito;
- ✓ così per i passaggi, evocati nell'appello (par. 3.3, lett. c), delle deposizioni dei testi Gronchi, Domenichelli, Lizza, Lombardo e Sommella, Bini, Meneguzzo, Angius, Turco, Fagnani, Seretti e Romio. In particolare, le dichiarazioni del Gronchi, richiamate nella parte in cui il predetto ha rivendicato la propria autonomia rispetto al presidente Zonin, sono state nondimeno trascurate là dove il medesimo dichiarante ha significativamente delineato il ruolo dell'imputato in termini di forte protagonismo. Peraltro, il medesimo teste Gronchi, in occasione della rinnovata escussione in sede di giudizio di appello, con riferimento alle modalità di esercizio della presidenza da parte dello ZONIN, dopo avere richiamato il perimetro assai circoscritto delle attribuzioni presidenziali delineato dalla disciplina di Banca d'Italia, ha precisato che lui stesso era solito discutere con l'imputato delle questioni di una certa

importanza, soggiungendo che, con riferimento alla tematica della quotazione in borsa, era stato proprio lo ZONIN a esprimersi in senso contrario[130]. Aggiungasi che detto teste ha velatamente (ma in modo chiaramente percepibile da parte di un ascoltatore avvertito delle dinamiche proprie del contesto di riferimento) operato una distinzione, a ben vedere nient'affatto casuale, tra quello che avveniva, nei rapporti con il presidente, durante la sua gestione, insofferente di ogni indebita intromissione e quello che, diversamente, sarebbe potuto avvenire durante la gestione Sorato, il quale, peraltro, come riferito dallo stesso Gronchi innanzi al tribunale[131], aveva uno stretto rapporto con lo ZONIN che ne apprezzava il decisionismo, fermo restando che il rapporto tra i due, siccome puntualmente descritto dal teste Paoli, era caratterizzato dal timore reverenziale nutrito dal d.g. (non diversamente, del resto, da tutto il personale della banca) nei confronti di un presidente assai autorevole, se non addirittura autoritario[132].

D'altra parte, tale avvicendamento era avvenuto in concomitanza con la crisi finanziaria e del mercato secondario, per cui è ragionevole ritenere che la mancata ingerenza dell'imputato nell'operatività dell'istituto durante la gestione Gronchi potrebbe non essersi affatto riprodotta nel periodo successivo, quando il direttore generale era persona, per un verso, meno rigorosa del predetto Gronchi e, per altro verso, maggiormente condizionata nella sua gestione dell'istituto dall'inasprirsi della crisi che rischiava di vanificare le ambizioni di ZONIN (non più contenute dalla concretezza e dal realismo di Gronchi). E, sul punto, significative sono le già richiamate dichiarazioni rese dal teste Paoli, relative proprio al periodo successivo all'avvicendamento Gronchi-Sorato. In ogni caso, a ben vedere, quella resa dal teste Gronchi è una deposizione davvero inconciliabile con la tesi di un imputato "confinato" in un ruolo di semplice rappresentanza.

Di trascurabile significato, poi, sono anche i passaggi richiamati delle deposizioni dei testi: Domenichelli, essendosi questi limitato a dichiarare che

---

[130] Cfr. dep. Gronchi, udienza 30.1.2020, pag. 60 del verbale sternotipico, nonché udienza 5.7.2022, pagg. 49-50.

[131] cfr. udienza 30.1.2020, pag. 33.

[132] cfr. dep. Paoli, ud. 14.7.2020, pag. 53: *TESTIMONE PAOLI – **La percezione era che Sorato avesse molta soggezione del Presidente, perché comunque chi è che comandava in banca era il Presidente, non era Sorato.** Cioè, se c'era uno di cui dovevi aver timore era assolutamente il Presidente, non Sorato. **Lo si percepiva anche dal... era molto ossequioso nei confronti del Presidente ma, ripeto, si percepiva un po' questo timore reverenziale. Ma era risaputo a Vicenza, ma anche noi dipendenti stessi forse avevamo più paura del Presidente che non di Sorato**).*

l'imputato gli aveva riferito che si occupava solamente di "strategia" (circostanza, peraltro, anch'essa incoerente con un quell'incarico poco più che meramente formale che, nella prospettiva in precedenza delineata, potrebbe giustificare l'ignoranza della pervasiva prassi delittuosa in essere, da anni, presso BPVi); Lizza e Lombardo, trattandosi, in tali casi, di dichiarazioni che, per i ruoli dei dichiaranti (la prima, segretaria personale dell'imputato; la seconda, dapprima responsabile della direzione comunicazione e, successivamente, membro del CdA di fondazioni "partecipate" da BPVi) consentono di conoscere, per un verso, le abitudini lavorative del giudicabile e, per altro verso, gli interessi da questi coltivati rispetto ad attività culturali e benefiche, ma nulla predicano di specifico in relazione al tema oggetto di prova; nonché Sommella, quello evocato dall'appellante essendo un breve passaggio, sostanzialmente irrilevante, della ben più articolata deposizione resa da tale testimone (eccezion fatta per quanto riferito in ordine alle pratiche di fido, delle quali, tuttavia, il Sommella non si occupava direttamente, donde lo scarso rilievo, sul punto, di detta dichiarazione).
Altrettanto dicasi per deposizione del teste Bini, in quanto la circostanza che tale professionista interloquisse solamente con il d.g. e non avesse subito pressioni di sorta dall'imputato nell'ambito delle valutazioni demandategli in punto di determinazione del valore del titolo BPVi, non contrasta affatto con le evidenze probatorie valorizzate dal primo giudice, al pari del fatto che, secondo quanto riferito dal medesimo Bini, lo ZONIN si esprimesse, con riferimento al tema "valore dell'azione", in termini "atecnici". Peraltro, non è affatto irrilevante evidenziare, ai fini della comprensione del ruolo dello ZONIN e del CdA nella determinazione del prezzo (sovrastimato) dell'azione, come il Bini, nell'interloquire con il PELLEGRINI (e, quindi, non solo con il Sorato), avesse avuto modo di precisare che l'attribuzione del valore del titolo nei termini poi definiti di 62,5 euro fosse stata conseguenza di una scelta della banca assai opinabile. In effetti il tenore della mail inviata dal professore al Responsabile della Divisione Bilancio PELLEGRINI il 29.4.2013 non lascia adito a dubbi: "*Gentile dott. Pellegrini, mi sembra esagerata l'enfasi data alle mie considerazioni sul prezzo di 62,5 rispetto a quanto riportato nella mia valutazione. <u>Sarei più prudente</u>. Così come è messa sembra che il perito vi dica che 62,5 è l'unico prezzo da scegliere, mentre l'aver evidenziato una forchetta di valori dell'adozione del criterio reddituale <u>va semmai nel senso</u>*

contrario....In breve consiglierei una maggiore prudenza di lettura della perizia e segnalerei tra i rischi quello di non riuscire a realizzare il piano"). Aggiungasi che lo stesso Bini ha riferito come il tema dell'incremento di valore del titolo fosse un obiettivo perseguito dallo ZONIN e dal Sorato ("*...Zonin e Sorato avevano espresso un aspetto di ispirazione verso un incremento del titolo BPVi anche se non ho ricevuto pressioni, sollecitazioni o inviti a raggiungere un determinato risultato finale"*...), i nomi dei quali, d'altronde, come opportunamente evidenziato dal P.G. nella memoria conclusiva[133], nella narrazione del teste ricorrono sempre abbinati, quasi come "*una endiadi*", ad ulteriore riprova dello stretto collegamento operativo tra i due.

Analoghe conclusioni, poi, si impongono con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi Meneguzzo, Angius, Turco e Fagnani, ove si consideri la genericità delle circostanze da costoro riferite e, nondimeno, specificamente valorizzate dall'appellante (cfr. al riguardo, quanto precisato alle pagg. 84-87). In ogni caso, si è in presenza di dichiarazioni che, a ben vedere, risultano tutt'altro che incompatibili con quanto *aliunde* emerso a carico dello ZONIN. Che, infatti, il Meneguzzo – amministratore di Palladio Finanziaria - avesse poi trattato della lettera di garanzia con il Sorato è circostanza del tutto coerente con il ruolo del direttore generale, pacificamente risultato il vero e proprio regista delle operazioni di capitale finanziato. Peraltro, non può trascurarsi di considerare che il medesimo Meneguzzo ha riferito di essersi incontrato con il d.g. dopo l'allontanamento di quest'ultimo da BPVi, soggiungendo che il Sorato, nell'occasione, gli aveva riferito come il presidente fosse ben consapevole della prassi invalsa presso la banca ma intendesse scaricare ogni responsabilità proprio sullo stesso d.g., quale "*capro espiatorio*"[134].

Quanto, poi, ai passaggi delle dichiarazioni del teste Turco evocati dal difensore, il tema ivi affrontato (interessamento da parte dello ZONIN in relazione alle questioni della pinacoteca del comune di Prato e della chiusura

---

[133] cfr. memoria P.G. pag. 31

[134] Cfr. dep. Meneguzzo, udienza 5.11.2019, pag. 95: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – "*Con riferimento al verbale, invece, del 2 febbraio 2017, aveva riferito, oltre a quelle che a detto, anche altre cose. Disse: "Sorato disse di aver lasciato la banca in quanto era venuto meno il rapporto che vigeva con Zonin, dato che il Presidente lo accusava di una nefandezza", e questo all'incirca è quello che ha detto. "In realtà, a dire di Sorato, Zonin era a conoscenza delle pratiche adottate dalla BPV e di quanto accaduto in banca, e che intendeva scaricare ogni responsabilità"*. TESTIMONE MENEGUZZO – *Sì*. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Si ricorda se il concetto era anche questo?* TESTIMONE MENEGUZZO – *Era assolutamente questo. Sorato disse che Zonin era a conoscenza di tutto ciò che accadeva in banca, e che quindi lo volevano, con le sue dimissioni, utilizzarlo come capro espiatorio.*

del banco-pegni della medesima località) è davvero obiettivamente trascurabile. Non è in discussione, infatti, che il giudicabile si occupasse di tali questioni "di contorno" (questioni che, al contrario, è pacifico che suscitassero il vivo interessamento dell'imputato, assai sensibile a tutto ciò che potesse accrescere il prestigio della banca), bensì che costui esorbitasse, nell'interpretare il proprio ruolo presidenziale, da tali ambiti.

Infine, la circostanza, riferita dal teste Fagnani, che al presidente pervenissero i comunicati già predisposti è assolutamente "in linea" con la presenza, presso BPVi, di una struttura amministrativa obiettivamente articolata, ma non implica affatto che lo ZONIN si limitasse ad apporre una "inconsapevole" firma in calce a detti documenti.

Del resto, il teste Angius, anch'egli nuovamente escusso nel dibattimento d'appello, non solo ha precisato che era stato l'imputato ad inserirlo, dapprima, nel CdA di Banca Nuova (dove aveva poi assunto il ruolo di vicepresidente) e, quindi, in quello di BPVi (il che ulteriormente conferma il protagonismo del giudicabile nella selezione dei soggetti destinati a ricoprire ruoli di responsabilità nell'istituto), ma, nell'evidenziare come lo ZONIN avesse espresso forte contrarietà alla proposta di Sorato di bloccare la valutazione del titolo BPVI e nel precisare, inoltre, che il rapporto tra l'imputato ed il d.g. era di "esclusività", in quanto il presidente faceva sostanzialmente da "cerniera" tra la dirigenza ed il CdA[135], ha implicitamente avvalorato la ricostruzione di una modalità di esercizio delle attribuzioni presidenziali da parte del giudicabile tutt'altro che di mera rappresentanza, contribuendo a chiarire come, all'interno della più alta dirigenza dell'istituto, fosse sostanzialmente riscontrabile una duplicità di livelli: quello, di massimo vertice, relativo alla coppia "ZONIN-Sorato"; e quello, più propriamente riconducibile alla ordinaria dinamica di un *board* ristretto, inerente ai rapporti tra il d.g. e gli altri dirigenti apicali.

---

[135] cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pag. 21 PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***Il rapporto Zonin-Sorato è un rapporto di "esclusività"****? TESTIMONE ANGIUS –* ***Direi di sì.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, guardi, ho usato questo termine perché l'ha usato lei nell'udienza il 4 di febbraio del 2020: che cosa intende con questo? TESTIMONE ANGIUS – Nel senso che Zonin interpretava molto la Banca, devo dire anche correttamente da un punto di vista codicistico, con una cesura molto forte tra il corpo degli amministratori e il corpo dei dirigenti; nel senso che Sorato non aveva abitudine particolare a interloquire con noi amministratori, se non ci fossero tematiche di qualche rilievo, che non riesco neanche a ricordare.* ***Quindi il rapporto coi dirigenti era sempre mediato comunque dalla figura del Presidente.***

Infine, in relazione alle deposizioni dei testi Seretti e Romio, deve osservarsi, con riferimento al primo (Seretti), che il passaggio valorizzato dall'appellante evidenzia unicamente che l'imputato non era esperto di "operatività tecnica" e, segnatamente, di "merito creditizio", non già che costui non fosse - come peraltro espressamente affermato dal medesimo teste, nei passaggi di poco precedenti della stessa deposizione - "*presente e interventista*". Anzi, è opportuno precisare che tale teste ha precisato che l'imputato "*era presente in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture*"[136]. Del resto, la mail[137] inviata da Giustini ad alcuni colleghi della Direzione Generale il 13.9.2010 nella quale il primo, in relazione alla riunione che avrebbe avuto luogo la sera stessa, esplicitamente affermava "*...il Presidente sarò* [sarà] *duro con i capi area...*", ne è un'evidente conferma.

Peraltro, non è affatto inutile sottolineare come, a far giustizia della tesi di un presidente incapace di comprendere, al di là delle specifiche questioni più propriamente tecniche, significato e portata delle tematiche che vengono in rilievo nel presente giudizio, siano le stesse parole dell'imputato, più oltre evocate, dalle quali si apprende come costui fosse ben consapevole dell'importanza e delle relative implicazioni, anche sul patrimonio di vigilanza, del "*Fondo acquisto azioni proprie*" (ovverosia, come s'è detto, di uno dei più importanti temi <u>inscindibilmente collegati</u> alla generale questione del capitale finanziato).

Ne consegue che descrivere lo ZONIN - il quale, per moltissimi anni, ha guidato l'istituto di credito vicentino, orientandone con decisione la politica espansionistica che aveva portato la banca a divenire uno dei gruppi bancari

---

[136] Cfr. dep. Seretti, udienza 31.10.2019, pagg. 33-34: PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *In riferimento a questo, potrebbe allora spiegare meglio al Tribunale e a tutti noi il significato di questa dichiarazione che lei ha rilasciato a tempo alla Procura della Repubblica, e che le leggo in aiuto alla memoria, laddove lei dice, differenziando i ruoli fra il dottor Breganze e il dottor Zonin, è già stata fatta dal Pubblico Ministero la domanda, però io le vorrei rileggere due righe che non sono state lette: "Breganze svolgeva il ruolo di Presidente come Presidente di rappresentanza, a differenza di Zonin, che di fatto svolgeva il ruolo a guisa di Amministratore Delegato"*. TESTIMONE SERETTI – *Sì*. PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *Siccome questo termine, "Amministratore Delegato", contrasta un po' con quello che aveva detto prima, volevo che specificasse meglio*. TESTIMONE SERETTI – *No, è un'interpretazione, cioè ho detto una cosa sicuramente forzata, nel senso che il Presidente Zonin era presente in ogni... voleva essere presente, ed era presente, in ogni ganglio operativo, scendeva sulle strutture, e in questo senso si differenzia il suo stile gestionale come Presidente rispetto, ad esempio, al Presidente Breganze, che si limitava a gestire le adunanze di Consiglio e a svolgere qualche attività di rappresentanza al di fuori della banca in eventi. Sicuramente il Presidente Zonin era presente, come le ho detto prima, insomma: era presente sul Personale, sui Crediti, sui vari aspetti operativi*. PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *Va bene, grazie. Non ho altre domande.*

[137] Trattasi del documento nr. 298 della produzione del P.M.

più importanti d'Italia - come un "semplice" imprenditore del settore vinicolo "prestato" al circuito bancario e privo di alcuna competenza in materia (e, quindi, fare leva su tale radicale difetto di conoscenze ed esperienza, per tentare di accreditare la tesi di un presidente facile vittima di un direttore generale infedele) appare davvero un fuor d'opera.

Del resto, non pare affatto inutile richiamare, a riprova di una effettiva competenza del giudicabile che andava ben oltre ai "fondamentali" in materia, quanto riferito dal teste Fagnani, là dove questi, peraltro nell'ambito di contributi dichiarativi, come s'è detto (e come ancora si dirà più oltre), costantemente ispirati ad un approccio "riduzionistico", non solo in ordine alla effettiva conoscenza del fenomeno in esame all'interno della struttura di BPVI ma anche (e conseguentemente) delle altrui responsabilità in ordine a tale prassi, nel rievocare un incontro che aveva avuto con il presidente nel corso del CdA del 10.11.2014 ha precisato che tale incontro era stato richiesto dalla segreteria di ZONIN in quanto quest'ultimo aveva la necessità di approfondire, attraverso i dati di riferimento, l'evoluzione dei *"Price Book Value"* di banche popolari quotate e non quotate ed ha significativamente soggiunto, a richiesta del difensore della parte civile, che il presidente mostrava di conoscere il concetto in esame, consistente nel parametro di *"sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione..."*[138]

Con riferimento al secondo testimone (Romio), poi, si è trattato di una fonte dichiarativa che, pur avendo successivamente ridimensionato (senza, peraltro, fornirne convincente ragione) il senso delle espressioni

---

[138] Cfr. dep. Fagnani, udienza 10.12.2019, pagg.: , PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *Lei ha appena risposto all'Avvocato Manes che si è intrattenuto, fermato con il Presidente per discutere "queste evidenze"; ci può spiegare meglio di quali evidenze?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, il Presidente mi aveva chiesto un'analisi storica di evoluzione dei Price/Book Value di banche popolari quotate e non quotate da un certo anno in avanti, confrontate col medesimo andamento del Price/Book Value della Banca Popolare di Vicenza, per verificare nell'andamento temporale essere ci fossero stati anche dei momenti nei quali le banche, comunque, quotavano a multipli superiori a quelli attuali della Banca Popolare di Vicenza. Adesso non ricordo nello specifico, come dire, le evidenze. Mi sembra che forse, andando indietro nel tempo, sì, c'erano anche banche che quotavano 1,7-1,8 il multiplo, Popolare di Vicenza a quel tempo stava intorno a 1,3-1,4, quindi probabilmente andando indietro nel tempo si trovavano anche banche che avevano quel multiplo; e poi, diciamo... ecco, la cosa che ricordo è che, per esempio, tra quotate e non quotate c'era una differenza abbastanza sensibile, nel senso che le non quotate avevano tutti i multipli superiori alle quotate. Mi ricordo queste due cose della...* PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *Nell'ambito di questo colloquio, il Presidente ha manifestato interesse e competenza in materia bancaria?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, insomma, mostrava di sapere cos'è un Price/Book Value, questo sì, nel senso come parametro di... come dire, di sopravvalutazione o sottovalutazione di un'azione, su questo aspetto qua, ci siamo soffermati solo su questo aspetto. Non abbiamo discusso altro. C'erano delle tabelle, dei grafici, glieli ho illustrati e basta, insomma...* PARTE CIVILE, AVV. VETTORE – *Va bene, grazie.*

precedentemente rese ("*non si muove foglia senza il suo consenso*" - "*padre padrone della banca*") ed escludendo quelle interferenze dell'imputato nelle procedure di vendita delle azioni che, pure, in precedenza, aveva linearmente descritto (donde, ad avviso della Corte, l'inattendibilità di tale *revirement*, peraltro contraddetto dall'esplicito tenore delle mail – trattasi dei significativi documenti nn.ri 299[139] e 320[140] della produzione del P.M. - esibite a detto teste nel corso della relativa escussione[141]) ha nondimeno ribadito che lo ZONIN interpretava il proprio ruolo in modo tutt'altro che passivo.

---

[139] Il documento mnr. 299 è costiuito da una mail inviata il 25.9.2010 da Romio a Morassut nella quale, con riferimento al al tema del minimi mpossesso azionario, si dovessero seguire le indicazioni di Zonin (**"...nonostante il tuo parere dobbiamo fare come dice il presidente"**..)

[140] Il doc. 320 è la mail del 22.3.2011 con la quale Romio comunicava a Romano che vi era la necessità di incrementare ***"il possesso delle Zambon"*** perché ***" lo dice il presidente"***, sicchè ***"non sembra che siano molti spazi.."***

[141] Cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pag. 68-69: TESTIMONE ROMIO – *Allora, il tema era quello che a un certo punto c'erano tantissimi..., cioè il numero di soci sotto le cento azioni era diventato abbastanza importante. Allora mi fu riferito che il Presidente aveva affermato che il costo di gestione di questi soci era evidentemente non correlato con il possesso di azioni che avevano. Allora una delle indicazioni che mi arrivò dal Direttore era quella di parlarne con il dottor Morassut, che era il responsabile della Direzione Legale, infatti nella prima e-mail del 2 luglio il dottor Morassut scrive a me, scrive "Erico" perché sono conosciuto come "Erico" come nome...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Sì, questo volevo chiederglielo, perché troviamo tante volte "Erico"*. TESTIMONE ROMIO – *Sì, sì, sì.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Per Filiberto sarebbe? TESTIMONE ROMIO – *Sì. È il secondo nome non ufficiale, ma per il quale sono conosciuto da quasi tutti. Me lo porto da bambino. Ecco, la risposta di Morassut era che aveva sentito l'avvocato Luppoli, adesso non ricordo più lo studio, che aveva fatto certe considerazioni. Nella seconda rispondo a Morassut che bisognava comunque portare la cosa in Consiglio e che il dottor Gronchi e il professor Breganze erano molto fermi su questo argomento. Successivamente ricordo di aver...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***C'è anche un rigo sotto, dottor Romio.*** TESTIMONE ROMIO – Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***C'è anche un rigo sotto, Gronghi e Breganze.*** TESTIMONE ROMIO – Mi scusi. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***Vuole leggere? Leggo io: "Nonostante il tuo parere dobbiamo fare come deciso dal Presidente".*** TESTIMONE ROMIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***Perché non lo leggeva***? TESTIMONE ROMIO – ***No, no, mi deve scusare, non pensavo fosse... Cioè, mi sembrava fosse chiaro: il Presidente aveva deciso che si doveva portare in delibera l'esclusione da soci di quelli sotto cento. Ricordo tutto il lavoro che ho fatto***. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – ***Il tema è sempre quello, comunque, di gestione delle azioni***? TESTIMONE ROMIO – ***Sì, sì. Infatti ricordo che proprio su questo argomento lavorai io personalmente, feci l'estrazione di tutti i soci con un possesso inferiore a cento; a questi, penso in base proprio anche alla delibera fatta dal CdA, fu inviata una raccomandata nella quale si comunicava che se entro un certo periodo non avessero ripristinato la quantità con un minimo di cento azioni sarebbero stati esclusi"...*** nonché pagg. 71-72: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Ho capito. Ora faccio vedere il documento che noi abbiamo nominato come 320. Riesce a contestualizzare? È una e-mail sua, parlo di quella sopra, tra l'altro datata.* TESTIMONE ROMIO – ***Allora, la interpreto, come in altre occasioni. Sicuramente, come le dicevo, il Direttore ne parlava con il dottor Zonin dei propri soci, degli amici della banca e chi ne ha più ne metta. Probabilmente il Presidente aveva detto, aveva invitato il Direttore Generale a incrementare il possesso del Gruppo Zambon, della famiglia Zambon***. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei dice parlavano degli amici della banca con Sorato? TESTIMONE ROMIO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Lei cosa intende per amici della banca? TESTIMONE ROMIO – ***I primi dieci, i primi cento soci. Voglio dire, persone che erano sempre disponibili a dare una mano alla banca in momenti magari di difficoltà***. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma questa Zambon rientra in qualche modo? TESTIMONE ROMIO – La famiglia Zambon è un socio storico. Infatti nella prima e-mail c'era una richiesta, Ongaro era il gestore private della famiglia Zambon, che mi spiegava un po' la situazione della famiglia Zambon.

In relazione, da ultimo, alle dichiarazioni rese dal teste Breganze (e diffusamente richiamate nella memoria conclusiva inerente alla rinnovazione istruttoria), è sufficiente ribadire quanto già detto in ordine alla complessiva inattendibilità di tale fonte, trattandosi di soggetto legato da una stretta collaborazione decennale con l'imputato ed evidentemente influenzato dall'interesse a ridimensionare il proprio ruolo in relazione alla vicenda del "default" di BPVi per sottrarsi alle responsabilità, non solo di ordine "morale" ma anche amministrativo, sullo stesso gravanti connesse alla posizione di membro del CdA e queste ultime all'origine delle sanzioni irrogategli da Consob;

- ✓ così per la mancata partecipazione del giudicabile ai comitati esecutivi e di direzione (par. 3.3, lett. d). Ed invero, a parte il fatto che lo ZONIN ha sicuramente presenziato (circostanza pacifica e non contestata – cfr. atto di appello, pagg. 96-97) alla riunione 11.11.2014, convocata dopo la pubblicazione del citato articolo di stampa sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" ed anche a voler ammettere che lo ZONIN non fosse intervenuto al comitato di direzione 20.4.2015 (con la conseguenza che quello del teste Amato in ordine alla presenza del presidente sarebbe un ricordo errato, come minuziosamente argomentato dalla difesa alle pagg. 97-98 dell'atto impugnazione), deve osservarsi come, per quanto detto in ordine ai rapporti dell'imputato con il vertice del *management* aziendale (e, segnatamente, con il d.g. Sorato), non fosse certo in occasione delle riunioni predette che il presidente acquisiva contezza delle problematiche della banca (bensì, come meglio si dirà più oltre, in occasione dei continui contatti riservati che intratteneva con il d.g.).
  E' agevole osservare, del resto, che la diretta partecipazione del presidente a tali incontri avrebbe pesantemente "oscurato" la posizione del direttore generale, compromettendone l'autorevolezza. Donde il rilievo davvero trascurabile delle deduzioni difensive sul punto;
- ✓ così, ancora, per l'assenza di interventi diretti nell'erogazione del credito (par. 3.3, lett. e). Trattasi, invero, di circostanza, al contempo, pacifica e irrilevante. Questo, ove si abbia la debita attenzione, per un verso, al ristretto

---

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Ma il Presidente si interessava quindi della posizione dei soci storici?* TESTIMONE ROMIO – Come? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Il Presidente si interessava delle posizioni e azioni dei soci storici, quindi? TESTIMONE ROMIO – ***Ma molto probabilmente sì, nel senso che il socio al Presidente stava molto a cuore. So che incontrava spesso soci storici piuttosto che... durante le cene. Voglio dire, i soci storici, come si può dire, erano, tra virgolette, i clienti migliori della banca, voglio dire.***

livello nel quale venivano adottate le relative decisioni strategiche; per altro verso, alla riservatezza che contraddistingueva tale operatività illecita; e, per altro verso ancora, con specifico riferimento alla posizione dello ZONIN, alle considerazioni svolte in ordine alla separata interlocuzione che egli costantemente intratteneva pressoché esclusivamente con il d.g. Sorato (donde anche l'irrilevanza della intercettazione della comunicazione intercettata nr. 259, richiamata alle pagg. 101-105 dell'appello e non considerata dal primo giudice, nel corso della quale il coimputato MARIN negava di avere mai personalmente interloquito, sul punto, con il presidente). Peraltro, va rimarcato, in senso contrario, che l'ascolto dell'audio dell'intervento dell'imputato nel corso del CdA del 5.11.2013 consente univocamente di apprezzare il profilo di un presidente pienamente cosciente anche delle problematiche inerenti alla gestione del credito e delle implicazioni di tale tema con quello del mercato secondario, come si evince agevolmente dal seguente passo della relativa trascrizione: "*....quando c'è una pratica che cominciano i milioni di euro bisogna fermarsi e leggerla bene perché non possiamo e <u>devono essere ancora più severi nella selezione del credito</u> perché le banche che vanno meno peggio sono quelle che sono state più severe nella selezione del credito. Noi abbiamo aiutato ma finché aiuti quello da 20 mila euro va bene ma quando uno viene coi 20 milioni o i 30 milioni e li perdi dove vai? Ti attacchi a un capannone dopo. Allora se uno ha bisogno di quattrini e vende e non c'è più nessuno che ti compra l'azione perché non aumenta il valore e perché gli dai una redditività molto bassa cosa fai tu? Dimmi cosa fa il Consiglio? Cosa fai? ...*" (cfr. pag. 5 della trascrizione);

✓ così, inoltre, per il ruolo rivestito dall'imputato al momento della svalutazione del valore del titolo (par. 3.3, lett. f), nell'aprile del 2015 (allorquando il predetto era stato rispettoso delle indicazioni fornite, in particolare, dall'esperto prof. Bini), essendosi in presenza di una determinazione inevitabile, in quanto adottata in un contesto di crisi oramai conclamata. Aggiungasi che il primo giudice ha dato puntualmente conto, con riferimento alla precedente determinazione del prezzo dell'azione, dell'intervento del giudicabile - cui aveva fatto seguito, al solito, la supina adesione da parte del CdA - teso a privilegiare, tra i criteri per la determinazione di detto prezzo, il criterio reddituale, peraltro in deroga alle stesse regole procedurali nell'occasione adottate dalla banca, regole che sconsigliavano in modo

esplicito l'enfatizzazione di un criterio rispetto ad un altro; inoltre, ha opportunamente evidenziato come il comunicato stampa diramato per annunciare tale determinazione non avesse minimamente fatto cenno alla suddetta deroga procedurale, peraltro all'origine dell'attribuzione di un valore del titolo (62,5 euro) nettamente superiore a quello (49,3) cui avrebbe condotto l'adozione di altro criterio (quello del *Market Approach*)[142];

- ✓ così, poi, per la mancata diretta partecipazione alla iniziativa di attivazione della "task force" del 2015 (par. 3.3, lett. g), essendosi in presenza di una decisione strettamente operativa (peraltro pressoché immediatamente naufragata). In ogni caso, è decisivo osservare come, in una fase di tanto eclatante criticità, il palese protagonismo del presidente (aduso ad assumere condotte tutt'altro che improvvisate) sarebbe risultato certamente inopportuno, se non anche pericolosamente controproducente per la posizione di quest'ultimo. Del resto, il varo della "task force" si colloca nel medesimo contesto temporale di ulteriori iniziative alle quali prese parte anche l'imputato (intende farsi riferimento alle interlocuzioni con l'avv. Gemma, incontrato dallo ZONIN il 6.5.2015 presso la sede BPVi di Roma) e che portarono alla decisione di adottare un segnale di forte discontinuità nel *management*;
- ✓ così per il contegno tenuto dall'imputato in relazione alla scoperta delle lettere di garanzia ed alla criticità dei fondi lussemburghesi (par.3.3 lett. h), trattandosi, anche in tal caso, di condotte assunte, nel pieno dell'ispezione BCE, in una situazione di crisi oramai conclamata, sicché qualsivoglia comportamento finalizzato ad ostacolare l'emersione di tali questioni sarebbe stato davvero "suicida". Ed è proprio in questi termini che può leggersi anche la decisione di denunziare i fatti all'a.g. (peraltro solo nel mese di agosto del 2015), donde l'irrilevanza, sul punto, anche di tale elemento;
- ✓ così, ancora, per le "dimissioni" del d.g. Sorato e degli imputati GIUSTINI e PIAZZETTA (par. 3.3, lett. i), posto che tali iniziative, al contrario, depongono nel senso di una decisa iniziativa del presidente il quale, con specifico riferimento all'allontanamento del direttore generale, agì con assoluta determinazione, addirittura sostanzialmente ponendo il CdA, come s'è detto, di fronte al fatto compiuto;

[142] cfr. sentenza impugnata, pag. 590

- ✓ così, infine, per il comportamento tenuto dall'imputato, negli ultimi mesi, durante la "gestione Iorio" (par. 3.3, lett j). Se è vero, infatti, che il giudicabile, in questo periodo, non risulta avere frapposto ostacoli agli accertamenti in corso, è del tutto evidente che, in quel contesto, nessuna differente condotta avrebbe avuto alcun senso, sicchè del tutto ragionevolmente il tribunale, ad onta di quanto censurato, sul punto, dalla difesa, ha omesso di considerare specificamente tale circostanza.

In altri e decisivi termini, sostenere, come vorrebbe l'appellante, che l'imputato svolgesse, nella presidenza di BPVi, se non un ruolo di mera rappresentanza, una funzione strettamente "istituzionale" e che, conseguentemente, non fosse coinvolto nella concreta operatività dell'istituto, è conclusione radicalmente contraddetta da una ragionata analisi del panorama probatorio disponibile che, come s'è visto, predica di una costante e "debordante" presenza dell'imputato nella vita della banca.

D'altronde, l'intervento effettuato dallo ZONIN in occasione della citata seduta del CdA del 5.11.2013 – trattasi sostanzialmente di un lungo monologo, la cui registrazione audio è stata anche ascoltata in udienza nel corso dell'esame del coimputato GIUSTINI – restituisce la più vivida immagine di un presidente assolutamente consapevole tanto della generale situazione di difficoltà in cui versava l'intero settore delle banche popolari (settore rispetto al quale l'imputato, nell'occasione citata, si poneva come un vero e proprio punto di riferimento, nel riportare ai consiglieri le interlocuzioni occorse con i vertici di altre banche popolari e con lo stesso presidente delle Associazioni delle Banche Popolari), quanto, più specificamente – ed è ciò che maggiormente rileva in questa sede - dello stato di profonda sofferenza nel quale si dibatteva BPVi a causa della crisi del mercato secondario, tanto da spingersi a sostenere l'ineluttabilità di una radicale riforma del settore, nella evidente speranza che ciò potesse assicurare a BPVi una via d'uscita dalla oramai cronica situazione di illiquidità del titolo e da impegnarsi personalmente in tal senso. Certamente, si trattava di temi "strategici" e non immediatamente gestionali; tuttavia, le ricadute operative erano immediate e di assoluto rilievo.

Peraltro, nel corso di tale intervento, è dato cogliere la piena contezza, in capo al giudicabile:

- ✓ non solo della gravità della situazione del mercato del titolo BPVi e della conseguente sopravvalutazione del valore dell'azione, dato che una delle

(rare) interruzioni del discorso dell'imputato (interruzione posta in essere, come precisato all'udienza del 17.6.2022 dalla difesa ZONIN nel produrne la trascrizione effettuata a sua cura e come confermato dall'imputato GIUSTINI durante l'ascolto in aula del relativo *file* audio, da Gianandrea Falchi, già per anni al vertice della segreteria particolare del Direttorio della Banca d'Italia, indi andato in pensione e divenuto, nel corso di quello stesso anno 2013, consulente di BPVi, nonché presente con regolarità, secondo quanto affermato da GIUSTINI, ai consigli di amministrazione della Banca, anche se, a suo dire, egli si limitava a stare "*a disposizione nella stanza antistante il Consiglio*"; il Falchi è stato infatti escusso come teste in primo grado all'udienza del 14.7.2020) consiste proprio in un puntuale intervento dell'interlocutore Falchi in tal senso: " *...le popolari italiane ancora non sono interessanti oggi probabilmente* [e non "*forse*", come erroneamente riportato nella citata trascrizione] ***il valore dell'azione è sopravvalutato...***" (cfr. trascrizione citata, pag. 7). Ed invero il predetto Falchi, al di là del già chiaro tenore del suo intervento di fronte a ZONIN nel CdA del 5.11.2013 (intervento che, peraltro, egli, in sede di deposizione testimoniale, resa il 14.7.2020, ha sostenuto, in contrasto con la documentazione audio in atti, citatagli in aula, di non ricordare affatto: cfr. pagg. 44-45 verbale stenotipico cit.), è stato – sul punto – finanche più esplicito nel corso della deposizione testimoniale suddetta, allorquando ha dichiarato quanto segue, pur cercando a un certo punto di attenuare in parte l'iniziale peso della sua affermazione (cfr. pag. 21 del relativo verbale stenotipico): "*TESTIMONE FALCHI – Guardi, parlando con i miei colleghi* [della Banca d'Italia] ***mi è stato segnalato, mi dissero: guarda, lì il problema vero è l'azione che è sopravvalutata, il valore dell'azione che era sopravvalutata.*** *- PRESIDENTE – Con quali colleghi ha parlato, mi scusi? - TESTIMONE FALCHI – Ho parlato con colleghi della vigilanza. - PRESIDENTE – Sì. Qualcuno, qualche nome? - TESTIMONE FALCHI – No. - PRESIDENTE – Non ricorda nessun nome? - TESTIMONE FALCHI – No. Insomma, erano colleghi con i quali si aveva consuetudine di scambiare... - RESIDENTE – Sì, giusto per identificarli. - TESTIMONE FALCHI – No, no. L'azione era sopravvalutata, come però lo era per tutte le banche popolari, era un problema diciamo comune a tutta la categoria delle banche popolari, ma la sopravvalutazione allora non era completamente fuori linea, c'era una sopravvalutazione ma... così";*

✓ ma anche delle implicazioni patrimoniali di tale crisi con riferimento al fondo acquisto azioni proprie ("....***il problema delle popolari così come sono concepite è che quando cominciano a venderti le azioni e tu non le compri perché non hai più il fondo di acquisto azioni proprie che va a deprimere il patrimonio, ehhh tu sei finito, sei finito....***" – cfr. trascrizione prodotta dalla difesa ZONIN; foglio 6).

Come si è visto, infatti, la strategia del ricorso al "capitale finanziato" ha rappresentato, nelle intenzioni dei vertici aziendali, la risposta alle difficoltà del mercato secondario del titolo e, quindi, lo strumento per assicurare la "sopravvivenza" dell'istituto di credito.

Ed i piani aziendali, pacificamente irrealizzabili (e non certo solo "sfidanti", secondo l'eufemistica espressione adottata da taluni testimoni - cfr. dep. Fagnani, udienza 15.6.2022, pag. 12; cfr. dep. Cauduro, udienza 6.2.2020, pag. 68, cfr. inoltre, *infra*), erano predisposti in tal modo - esattamente come esplicitato dal chiamante in correità GIUSTINI - proprio in quanto funzionali a sostenere il valore dell'azione, palesemente sopravvalutata, in una sorta di dissennata rincorsa verso il baratro.

Né, del resto, quella del 5.11.2013 è stata la sola seduta del CdA durante la quale gli interventi del presidente ZONIN hanno palesato la piena e consapevole partecipazione dello stesso alla gestione della banca[143], ben al di là, quindi, di quel ruolo formale che, nell'appello, vorrebbero ritagliargli i difensori. In particolare, in occasione della seduta del 28.10.2014, ZONIN e Sorato risultano essere intervenuti proprio sul tema della difficoltà di collocare le azioni e, in quel contesto, il d.g. ha effettuato un palese - ancorché non esplicito - riferimento a mutui al quale erano "appiccicate" le azioni, ovverosia a finanziamenti correlati da effettuare in sede di aumento di capitale: "... *(Zonin): davamo una certa velocità, adesso questo è come dover passare per un buco stretto, è dura. (Sorato) Ecco un'altra considerazione. Purtroppo è che la crisi continua, la crisi c'è. E quindi se prima, fino a due anni fa, i 6250 euro, pari a 100 azioni,* ***era abbastanza normale e facile che uno li appiccicava al mutuo****, al mutuo di 100.000, 110.000, 80.000, oggi per un reddito di 1500, 2000 euro al mese, che già il rapporto rata reddito fa fatica a pagare la rata, aggiungere 6250, vi assicuro che è complicato, no? Dicono: ma non possiamo comprarne meno? Noi non ci interessa diventare soci basta*

[143] Il richiamo è allo schema prodotto dalla difesa Giustini all'udienza 30.6.2022

essere, avere un po' di azioni. Quindi....(Zonin) se hanno azioni e non sono soci non possono avere (Sorato) le agevolazioni....piuttosto se necessario andiamo in assemblea e portiamo la proprietà minima a 50 azioni....).

Ma significative della consapevolezza delle dinamiche operative della società sono anche le registrazioni sia della seduta del CdA 19.3.2013, in occasione della quale l'imputato aveva spiegato agli interlocutori come la decisione di pagare il dividendo in azioni fosse stata adottata per svuotare il fondo acquisto azioni proprie: "*(Zonin)....solo che gli ultimi due anni li abbiamo dati in azioni, in azioni che avevamo in portafoglio,* ***nel fondo acquisti azioni proprie per svuotare più o meno questo fondo****, in modo da ricominciare dal 1° gennaio o subito dopo le...subito dopo l'assemblea, per essere più corretti, perché c'è il periodo dove non commercializziamo, non vendiamo e non acquistiamo le azioni...*"); sia della seduta del CdA 4.3.2014, nel corso della quale il presidente, con riferimento all'aumento di capitale che era in procinto di essere lanciato, si era esposto al punto da precisare che, in attesa dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, sarebbe stato necessario spingere sulla rete commerciale al contempo assicurandosi che venisse mantenuta la segretezza di tale operatività: "... *(Zonin) noi chiederemo alla Consob Banca d'Italia di approvare la....quando ....un po' prima****....intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare****, devono spiegare bene come dicevano....perchè bisogna fargli capire....che è un po' complessa, ma insomma, quando poi....quando è entrata nella testa poi non è così complicato, non è così difficile dai....");* sia, infine, della seduta del CdA 11.6.2013, posto che il giudicabile, con riferimento ancora una volta alle operazioni di aumento di capitale, si era dimostrato pienamente consapevole e partecipe finanche dei passaggi più strettamente operativi dell'operazione, peraltro gestiti, ancora una volta, nel segno dell'illegalità, in quanto in contrasto con le prescrizioni ricevute all'atto della relativa autorizzazione: "... *(Zamberlan) ....scusa presidente....ma viene mandata una lettera ai soci? (Sorato) sì sì sì (Zamberlan)...ecco perché non tutti leggono i giornali (Zonin)...prima di mandare la lettera dovevamo avere un'autorizzazione...la lettera è pronta? (Sorato) è tutto già predisposto...adesso la vediamo.... sì sì questa è l'ultima autorizzazione sì... (Zonin)* ***bisogna partire veloci con le lettere, perché sennò i soci si lamentano... se vogliamo prorogare di un mese è possibile? No non***

non, ma riteniamo di non aver problemi (Zonin) Adesso i soci vengono tutti contattati dai nostri dipendenti, oltre che con la lettera. *(Sorato) oltre che la lettera, c'è un'azione, una campagna molto dettagliata...)".*

Infine, l'audio della seduta del 18.6.2013 costituisce chiara conferma non solo della ingerenza dell'imputato nelle concrete dinamiche operative dell'istituto ma – come si avrà modo di ribadire più oltre - della stessa conoscenza del capitale finanziato, là dove riscontra le dichiarazioni del GIUSTINI in ordine alla richiesta di sottoscrizione di operazioni finanziate avanzata dall'imprenditore siciliano Coffa. Solo in tale prospettiva, infatti, è possibile attribuire un senso all'invito alla cautela ed alla riservatezza formulato dall'imputato al GIUSTINI in vista della interlocuzione con tale potenziale investitore: " ... *(Zonin)...le prime sensazioni e....mi raccomando attenzione per quel signore e noi non facciamo mai doppio conto. O è un correntista di vicenza o è un correntista di banca nuova. I doppi conti non vanno bene. (Giustini) Già gli ho anticipato di aver parlato con i colleghi di banca nuova...(ZONIN)* ***meglio esser prudenti perché chiacchiera chiacchiera.*** *(GIUSTINI) gli darò tutte le informazioni che ho recuperato oggi e poi... (ZONIN) ...però non si sa mai insomma....mi ha fatto un discorso, mi ha detto: casomai possiamo fare 5 milioni, poi 2/3 milioni li mettiamo noi in azioni...(GIUSTINI) ma l'ha fatto (ZONIN) anche a lei?* ***Attenzione....*** *(GIUSTINI) io gli ho detto che se si tratta di fare un finanziamento per quei 3 milioni va bene, ma poi per il resto non ci interessa perché non abbiamo azioni da dargli. (ZONIN) e cosa ha detto? Non ha più parlato....)".*

****

Quindi, riassumendo: ZONIN Giovanni, è stato tutt'altro che un presidente "istituzionale" e men che meno un presidente "di facciata" o "decorativo", occupato solamente, come assai riduttivamente vorrebbe la difesa (sulla base di un lettura parziale e – soprattutto – oltremodo parcellizzata del materiale probatorio complessivamente disponibile), da un lato, a curare l'immagine dell'istituto di credito, attraverso una maniacale attenzione prestata a questioni di dettaglio (gli arredi degli immobili dell'istituto; i menù delle "cene sociali" ecc.) e, dall'altro, a delineare "strategie operative", senza poi curarsi

degli snodi essenziali della gestione della banca. Piuttosto, durante il lungo periodo nel quale ha ricoperto la presidenza dell'istituto di credito vicentino, è stato l'anima della banca, anzi, "è stato la banca" (realmente efficace, invero, è la descrizione dell'imputato offerta dall'imprenditore RONCATO, riportata a pag. 623-624 della sentenza impugnata: "***era il capo, il padrone il padrone della banca, era il presidente della banca, il riferimento di tutti***..."): l'ha rappresentata nelle interlocuzioni con gli ambienti politici ed istituzionali; ne ha assicurato lo stretto legame con il tessuto imprenditoriale, non solo locale; ma, soprattutto, per quel che specificamente rileva in questa sede, ne ha ispirato la politica aziendale - per scelta diretta dell'imputato orientata ad una insostenibile espansione territoriale, implicante una moltiplicazione delle strutture e degli sportelli sul territorio e tale da assorbire consistenti quote di capitale ("*la banca sono le sue strutture*", infatti, era il principio ispiratore del presidente, tanto da averlo indotto a cassare ogni proposta di recuperare liquidità dalla vendita di *asset* immobiliari, come ricordato dal GIUSTINI[144]; si ricordi, ancora, l'operazione relativa alla sede di Cortina d'Ampezzo) - seguendone anche direttamente l'attuazione, nonostante la consapevolezza della situazione di crisi in cui versava l'istituto, non solo con specifico riferimento al mercato secondario del titolo.

Tali conclusioni, come s'è visto, si impongono alla stregua di solide evidenze fattuali, corroborate da coerenti valutazioni provenienti da soggetti assai ben informati del tema in esame (valutazioni, quindi, non certo derubricabili a meri, opinabili apprezzamenti). Chiaramente sintomatico di un siffatto approccio alla presidenza da parte del giudicabile è anche un passaggio dell'intervento effettuato dall'imputato nel CdA del 5.11.2013, nel quale emerge addirittura la diretta partecipazione ad un incontro con i capi area: "*....Io personalmente sono convinto che se vogliamo che il mondo cooperativo vada avanti a livello di banche popolari dobbiamo dare, perché* ***quando abbiamo fatto la riunione dei capi area ho fatto una domanda ho detto***

[144] cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pag. 63 IMPUTATO GIUSTINI – ***Io, Dottore, parlai, ricordo di aver parlato in più occasioni, con Pellegrini ma anche con gli altri Vice Direttori Generali, dell'argomento comunque di gestire il problema del capitale in maniera differente rispetto a come Sorato ci chiedeva di gestirlo.*** *Questo è come premessa. Successivamente al comitato, questo di novembre 2014,* ***io ricordo comunque di aver parlato con Massimiliano Pellegrini della possibilità di intervenire cedendo partecipazioni. Ad esempio, uno dei temi era lo spin off immobiliare,*** *quindi dire: togliamo come parte di attivo la proprietà immobiliare delle filiali, che avrebbe comportato comunque un miglioramento dei requisiti.* ***Ma il Presidente Zonin non voleva, cioè lui diceva: 'gli immobili sono la Banca, dobbiamo tenere le filiali'....***"

"voi dovete rispondermi perché le persone devono investire sulle banche popolari?.....Perchè vanno su il valore delle azioni.. Fino a 4/5 anni fa è andata bene, adesso francamente non è più così...." (cfr. trascrizione citata, pag. 1). Tutto ciò il giudicabile ha fatto assicurandosi il più saldo controllo dell'istituto, mediante la scelta di *manager* di fiducia (la sorte dei quali ha autonomamente decretato, anche al di fuori del ristretto ambito delle sue competenze) ed attraverso il netto rifiuto opposto alla proposta di quotazione in borsa avanzata ripetutamente dal d.g. Gronchi (soluzione che - va detto per inciso - avrebbe scongiurato l'esito fallimentare poi verificatosi) e menando vanto, nella interlocuzione con i soci, di tale scelta[145].

Quando, poi, la situazione era oramai divenuta insostenibile e solo una radicale riforma del settore avrebbe potuto salvare BPVi, lo ZONIN si è bensì impegnato attivamente in tal senso (circostanza che costituisce l'ennesima conferma della centralità del ruolo ricoperto dal giudicabile, non solo nell'ambito delle dinamiche interne alla banca vicentina, ma nell'intero "circuito" delle banche popolari); ciò ha fatto, tuttavia, animato dall'intenzione di assicurarsi che tale riforma venisse pilotata - secondo gli auspici dell'imputato anche attraverso l'inserimento, nella commissione che se ne sarebbe dovuta occupare, di nomi a lui graditi (nomi, peraltro, che lo stesso ZONIN aveva già autonomamente individuato) - verso un esito nel quale l'ingresso di nuovi soci avrebbe dovuto convivere con il vecchio sistema di *governance*, in modo che fosse comunque assicurato il perpetuarsi del controllo della banca (sul punto, è d'uopo il richiamo a quanto prospettato dall'imputato ai consiglieri nel corso della seduta del CdA poco sopra evocata, alla trascrizione della quale, in questa sede, s'impone un formale rinvio).

---

[145] Sul punto, è utile riportare il relativo passaggio della sentenza impugnata: "*....Gronchi ha ricordato che il presidente aveva le sue proposte strategiche di cui discutevano, (come nel caso della prospettata acquisizione di un pacchetto di minoranza di Medio banca), tuttavia nel confronto ha sempre prevalso il suo parere su quello di Zonin.*
Si tratta di una circostanza che trova una parziale smentita in relazione al progetto di quotazione in borsa; Gronchi ha ricordato che prospettò a più riprese la quotazione in borsa, il progetto non ebbe mai alcun seguito per la manifesta contrarietà del presidente Zonin. ***La circostanza trova riscontro documentale nel documento n.227, la lettera ai soci del 4. 12. 2014 in cui Zonin orgogliosamente si attribuisce il merito di aver tutelato il valore dell'azione della banca, evitando la quotazione del titolo in borsa: "Abbiamo tutelato in questi anni il valore dell'azione Banca Popolare di Vicenza evitando la quotazione in borsa del nostro titolo anche quando tanti lo consideravano conveniente.***
Ora dopo che negli ultimi dieci anni i titoli delle banche quotate hanno perso in media il 60 del loro valore mentre quello della nostra azione è cresciuto del 33 sappiamo che abbiamo avuto ragione"..."

In conclusione, la ricostruzione delle modalità di esercizio della presidenza da parte dell'imputato quali espressione di una costante ingerenza nell'operatività dell'istituto è stata dal primo giudice ancorata a solide evidenze probatorie, peraltro successivamente implementate, nel dibattimento d'appello, dalle dichiarazioni del propalante GIUSTINI, sicchè, sul punto, non pare davvero possibile nutrire perplessità di sorta.

****

Se così è – e, per quanto sin qui detto, non pare davvero possibile opinare diversamente - possono apprezzarsi in termini di evidenza tanto l'inconsistenza fattuale quanto l'insostenibilità logica della tesi difensiva secondo la quale l'imputato, confinato in un ruolo meramente decorativo e di mera rappresentanza - o, al più, impegnato a vagheggiare strategie aziendali (sul punto, l'appello richiama, in particolare, la deposizione del teste Domenichelli in ordine agli interessi meramente "strategici" dell'imputato[146]), ma senza avere alcuna concreta possibilità di incidere sulla realizzazione di tali progetti - non avrebbe avuto alcun sentore del fenomeno del capitale finanziato, fenomeno la responsabilità del quale sarebbe tutta esclusivamente addebitabile al vertice immediatamente esecutivo di BPVi, ovverosia al d.g. Sorato oltre che, com'è ovvio, ai suoi più stretti collaboratori (stante l'evidente impossibilità, per costui, di attuare "in solitudine" scelte dalle ricadute operative e gestionali tanto complesse).

In effetti, nella prospettiva sostanzialmente sottesa all'atto d'appello (ed esplicitamente rappresentata in questi termini in sede di conclusioni), il presidente, dedicandosi a seguire iniziative culturali e benefiche o, comunque, ad un ruolo di generica rappresentanza e di mero indirizzo, sarebbe rimasto vittima inconsapevole di una sorta di "congiura del silenzio" per effetto della coordinata azione di dirigenti infedeli i quali, peraltro - non può non rilevarsi - non avrebbero agito per trarne un immediato vantaggio, se non quello di assicurarsi il mantenimento delle rispettive posizioni – tutt'altro che precarie, in verità – nel *board* ristretto della banca, bensì per scongiurare la crisi dell'istituto di credito o, quantomeno, per differirne gli effetti.

[146] cfr. atto di appello, pag. 82.

Questo, con l'inevitabile corollario (non esplicitato dall'appellante ma imposto dalle evidenze processuali) che tale "congiura" ai danni del presidente sarebbe stata posta in essere pressoché dall'intera dirigenza operativa della banca.

Ora, non v'è chi non veda che si tratta di una ipotesi intrinsecamente irragionevole e davvero inconciliabile con la vastità, la risalenza e le complesse implicazioni del fenomeno in esame, necessariamente tali da coinvolgere l'operatività (come s'è già visto analizzando le posizioni dei coimputati MARIN, GIUSTINI e PIAZZETTA) pressochè di tutte le articolazioni operative dell'istituto (ovverosia "il mercato", "la finanza", il "credito" e, come si dirà più oltre, anche "il bilancio"). Al riguardo, infatti, sono davvero illuminanti le puntuali considerazioni dell'ispettore Gatti: *"....Sì, Sommella sostanzialmente riferisce, come dire, di una piena consapevolezza da parte della struttura direttiva di Popolare di Vicenza del fenomeno* ***Ma del resto, insomma, come dire, io non faccio fatica a credergli perché, ripeto ancora, le dimensioni del fenomeno, la persistenza nel tempo, la persistenza nel tempo soprattutto, il fenomeno è durato anni, l'estensione del fenomeno, sono cose che è obiettivamente impossibile, impossibile che siano gestite all'insaputa di un coordinamento da parte dell'alta direzione, e non solo di un solo soggetto ma, insomma, di una serie di soggetti: devono coordinare una struttura, una rete commerciale che deve fare queste operazioni, è necessario, come dire, una piena comunione di intenti da parte del vertice aziendale****..."*[147].

Peraltro – va precisato - la situazione di estrema difficoltà nella quale versava l'istituto non era nota solo ai vertici operativi della banca, ma anche ai funzionari che occupavano ruoli che li ponevano quotidianamente a contatto con le "conseguenze pratiche" della crescente, inarrestabile inappetibilità del titolo: davvero significative, sul punto, sono le dichiarazioni rese dal teste Romio, addetto all'ufficio soci, il quale ha efficacemente descritto il contesto di sostanziale paralisi nell'ordinario avvicendamento dei soci, riferendo di "***valanghe***" di richiesta di vendita segnalate come urgenti a partire dagli anni

[147] Cfr. dep. Gatti, udienza 26.9.2019, pag. 83

2011-2012 e precisando che ciò aveva anche fatto "saltare" il criterio cronologico in precedenza seguito per l'evasione delle relative pratiche [148].

Evidentemente consapevole della debolezza logica di siffatta prospettazione alternativa, la difesa[149] ha puntellato tale ricostruzione della vicenda sostenendo che il presidente sarebbe stato tenuto all'oscuro della prassi delle operazioni correlate per effetto di quella sorta di "muro invalicabile" che il d.g. Sorato avrebbe appositamente eretto per "confinare" il presidente,

---

[148] Cfr. dep. Romio, udienza, 8.10.2019, pagg. 37-38: TESTIMONE ROMIO – *Ah, assolutamente sì, cioè un foglio Excel proprio normale. Da questo foglio Excel poi venivano estratte le... Ecco, nel foglio Excel c'erano molte più informazioni, banalmente, voglio dire, la filiale, la zona, l'Area, la residenza, adesso le dico, ce n'erano tantissime informazioni, diciamo, che servivano..., il deposito titoli. Tutte le informazioni che poi ci servivano per andare a contabilizzare nella procedura contabile, diciamo, l'operazione. Da questo foglio Excel iniziale cumulativo venivano estratte poi le liste per il Comitato Soci.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *C'era un criterio di preferenza?* TESTIMONE ROMIO – *Allora, negli ultimi...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Di priorità, ecco, più che preferenza, priorità.* TESTIMONE ROMIO – ***Negli ultimi periodi a questo foglio iniziale riepilogativo veniva aggiunta anche una colonna in cui venivano aggiunte le segnalazioni che arrivano da più parti. Più parti intendo sia Direzioni, sia Aree.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Segnalazioni...?* TESTIMONE ROMIO – **Segnalazioni di urgenza**. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Senta, per chiarezza, al di fuori di queste segnalazioni il criterio di base quale era?* TESTIMONE ROMIO – ***Il criterio di base in linea di massima era l'ordine cronologico***. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Cronologico?* TESTIMONE ROMIO – *C'erano anche queste due colonne, per esempio nel foglione iniziale c'era una colonna, se non ricordo male, "data della domanda", e non ricordo se ci fosse la "data di arrivo". Una delle due. Allora, in linea di massima...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Faceva fede la domanda o l'arrivo? Per capire, secondo quello che ricorda. L'arrivo si intende l'arrivo in Comitato?* - TESTIMONE ROMIO – *L'arrivo da noi.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *L'arrivo da voi, in Gestione Operativa Soci?* TESTIMONE ROMIO – *L'arrivo da noi.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Mi sta rispondendo alla domanda?* TESTIMONE ROMIO – *Sì.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Quindi il criterio era l'arrivo da voi?* TESTIMONE ROMIO – *Sì.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Va bene. Quindi questo è il criterio base. Adesso parli pure...* TESTIMONE ROMIO – *Se non ricordo male, sa, perché effettivamente le liste venivano compilate dai colleghi.* PRESIDENTE – *Chiedo scusa, ma c'era una procedura scritta o era una prassi che vi eravate dati voi questa dell'evasione delle domande secondo l'ordine di arrivo a voi piuttosto che di presentazione in filiale?* TESTIMONE ROMIO – *Allora, mi permetto di rettificare una cosa: c'era l'ordine di arrivo e la data della domanda; sicuramente inizialmente, quando non c'erano queste segnalazioni di urgenza, era la data domanda che faceva fede. Dopodiché con il discorso...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Data domanda? Scusi, Presidente...* TESTIMONE ROMIO – *Data domanda che era scritta nel...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Quindi in filiale?* TESTIMONE ROMIO – *Esatto, esatto.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Quello che era accaduto in filiale?* TESTIMONE ROMIO – *Quella che in teoria...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Il deposito in filiale della domanda?* TESTIMONE ROMIO – ***Quella che in teoria doveva essere la data che faceva fede in una procedura informatica di filiale. Dopodiché però quando è nato il problema di queste urgenze, come ben sapete è iniziato nel 2011-2012, adesso non ricordo esattamente, allora queste urgenze ovviamente, valutate dalla scala gerarchica...*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Cioè?* TESTIMONE ROMIO – ***Non di certo da noi, infatti mi ricordo una e-mail che avevo scritto anche ai Capi Area dicendo che non era possibile gestire tutte queste urgenze se non preventivamente autorizzate dalla Divisione Mercati. Perché ci arrivano valanghe, valanghe di richieste d'urgenza***. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Questo da che anni?* TESTIMONE ROMIO – Guardi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Lei ha detto prima '11-'12, poco fa-* TESTIMONE ROMIO – *'11-'12 se non ricordo male, perché è stato lì l'aumento, diciamo, significativo delle...*

[149] Cfr. arringa difensiva, udienza 29.9.2022, pag. 15 del verbale stenotipico.

impedendogli di interloquire con i restanti membri del *management* e, in tal guisa, scongiurando il rischio che lo stesso ZONIN potesse acquisire contezza di tale prassi dagli altri *top manager* di BPVi (ai quali il Sorato riferiva, per rassicurarli, che il presidente, contrariamente al vero, condivideva la prassi delle "baciate"). In buona sostanza, il Sorato avrebbe ingannato, al contempo, "a monte", il presidente, nascondendogli il sistematico ricorso alla concessione di finanziamenti per l'acquisto dei titoli BPVi; e, "a valle" i suoi più stretti collaboratori, millantando con costoro di fruire, al riguardo, del pieno appoggio di ZONIN. Di talchè il presidente sarebbe rimasto estraneo rispetto a quel "*comitato ristretto*" responsabile, secondo la stessa difesa dell'imputato, "*dell'operatività occulta all'interno di BPVi*"[150].

E, a corroborare tale impostazione, concorrerebbero, secondo la difesa, le deposizioni dei testimoni Cauduro, Tonato e Turco, là dove costoro hanno riferito che il Sorato era assai accorto nel riservare a sé stesso le interlocuzioni col Presidente (il teste Cauduro avendo precisato, peraltro, che il d.g. veniva immediatamente informato di eventuali contatti tra i dirigenti e lo ZONIN ed era solito chiedere immediate spiegazioni al riguardo).

Inoltre, la medesima difesa, anche da ultimo[151], ha richiamato la deposizione resa dalla teste Piussi innanzi a questa Corte là dove costei ha avuto modo di rievocare una conversazione intrattenuta col GIUSTINI nel corso della quale questi le aveva riferito che il Sorato, richiesto di precisare se effettivamente il presidente fosse a conoscenza delle "baciate", aveva bensì rassicurato l'interlocutore sostenendo che, seduta stante, avrebbe telefonato allo ZONIN per acquisirne il rinnovato consenso, ma aveva poi effettuato la chiamata al presidente ponendosi al riparo dall'ascolto del vicedirettore, così ponendo in essere una condotta dalla quale, ad avviso della teste, non poteva certo trarsi la conferma dell'effettivo coinvolgimento dello stesso ZONIN nella prassi in esame.[152] Ed un analogo episodio, parimenti richiamato dal difensore, è stato quello descritto nel corso di una conversazione telefonica intercorsa tra Bozeglav e Ferrante[153], in occasione della quale si era fatto esplicito riferimento ad una telefonata che il Sorato aveva intrattenuto con lo ZONIN senza che i presenti potessero ascoltarlo (nell'occasione il d.g. si sarebbe

[150] cfr. note scritte di discussione, pag. 48.
[151] Si vedano, altresì, le citate note di discussione, pagg. 32-33.
[152] Cfr. dep. Piussi, udienza 15.7.2022, pag. 13
[153] Cfr. telefonata nr. 114, pag. 381 della perizia di trascrizione.

recato in bagno). Ancora, lo stesso Giustini – ha soggiunto la difesa - nel corso dell'esame reso il 17.6.2022, nel sostenere che se avesse riferito qualcosa al Presidente ovvero al CdA avrebbe messo a serio repentaglio il proprio posto di lavoro, avrebbe corroborato tale impostazione.

Infine, la medesima difesa, richiamando le deposizioni rese dai testimoni Angius e Turco ed il resoconto del coimputato ZIGLIOTTO, ha evidenziato, a riprova dell'estraneità dell'imputato al "comitato ristretto" responsabile delle operazioni "baciate", la scansione degli eventi verificatisi tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2015: quando l'imputato, informato da Cauduro e Angius di quanto andava emergendo, ne aveva chiesto conto al Sorato ed al GIUSTINI, costoro, invece di richiamare il presidente ad una comune assunzione di responsabilità, come sarebbe stato lecito attendersi se fossero stati tutti d'accordo, si erano accusati reciprocamente dell'ideazione delle operazioni.

Ebbene, nonostante tali osservazioni (come si vedrà, tutt'altro che decisive), l'insostenibilità dell'impostazione difensiva permane invariata.

Non solo, infatti, il protagonismo del giudicabile nella operatività aziendale, siccome in precedenza delineato, fa giustizia, in punto di fatto, di tale ipotesi, ma trattasi di ricostruzione che, non appena sottoposta a quel più approfondito vaglio sollecitato dagli argomenti valorizzati dalla difesa, manifesta tutta la sua inconsistenza sul piano della logica più elementare.

Come s'è detto, la tesi della *conventio ad excludendum* del presidente ZONIN ordita dal d.g. Sorato confligge, anzitutto, con la semplice osservazione che il <u>fenomeno del capitale finanziato era ben noto all'interno delle strutture operative della banca</u> e, in particolare, era <u>di pubblico dominio</u> nell'ambito della rete commerciale dell'istituto (costituita – sarà bene ribadirlo - non già da pochi impiegati confinati in un ufficio isolato, ma da alti dirigenti, numerosi funzionari e migliaia di addetti sparsi sul territorio) chiamata ad attuare con prontezza le direttive di collocamento delle azioni, anche attraverso appositi finanziamenti, impartite alla catena commerciale del d.g. Sorato per il tramite del vicedirettore GIUSTINI (come da questi convincentemente illustrato).

Assolutamente significative, sul punto, sono le dichiarazioni rese dai testi Pilan[154], Balboni[155], Nichele[156] e Baruffato[157].

---

[154] Cfr. dep. Pilan, verbale udienza 5.6.2019, pag. 100: *DIFESA, AVV. DOMINIONI – Grazie.* ***Per quello che ne sapeva lei, all'epoca dei fatti, non dopo, chi era a conoscenza di questa prassi di operazioni baciate o parzialmente baciate?*** *TESTIMONE PILAN – Lei intende la prassi? [....] AVV. DOMINIONI – Sì, quest'attività, insomma, voglio dire, sì. TESTIMONE PILAN –* ***L'attività, beh, sicuramente tutta la Direzione nella Divisione Mercati, sicuramente tutti i capi area, e poi a nostra volta, chiaramente, lavoravamo con i direttori di filiale o i gestori Corporate, perché prevalentemente lavoravamo su quelle due direttrici lì, o con i gestori Private.*** *DIFESA, AVV. DOMINIONI – Cioè, a dire per riassumere, perché in quel verbale più volte richiamato dal signor Pubblico Ministero lei disse, su domanda "Chi era a conoscenza?", dice: "Per quanto ne sapevo, erano a conoscenza il Direttore Generale Sorato, e in giù tutti erano coinvolti". TESTIMONE PILAN –* ***Sì, assolutamente. Allora, sì, son stato poco... Comunque, sicuramente anche il Direttore Generale ne era a conoscenza, di questo ne sono certo, come anche il responsabile della Divisione Crediti)***

[155] Cfr. dep. Balboni, udienza 4.10.2019, pagg. 75 e ss.: *DIFESA, AVV. MIUCCI – E lei ha mai sentito, le è mai stato detto da Giustini che vi era una piena diffusione della comunicazione sulla operatività di questi finanziamenti correlati tra Sorato e Zonin? TESTIMONE BALBONI –* ***Mi è stato riferito che c'era una consapevolezza,*** *quello sì, cioè una conoscenza sì; a che livello, con che enfasi, con che dimensione, questo francamente non ho mai potuto appurarlo,* ***però ci veniva riferito che l'informazione era un'informazione a conoscenza anche del Presidente,*** *questo sì.....DIFESA, AVV. MIUCCI – La mia domanda è una ripetizione, ma perché mi conduce a un'altra domanda più specifica, quindi perdoni la ripetitività, e perdoni il Tribunale.* ***Chi in banca delle strutture, delle divisioni, era quindi a conoscenza delle operazioni baciate? Se può essere un po' più specifico.*** *TESTIMONE BALBONI –* ***Divisione Mercati, Divisione Crediti...*** *DIFESA, AVV. MIUCCI –* ***La Compliance?*** *TESTIMONE BALBONI –* ***Io ritengo di sì, come ho detto, questa è una mia opinione, non lo so con certezza; però ritengo, soprattutto nella parte finale del periodo, quindi gli anni 13 e 14, dove il fenomeno ha assunto una dimensione significativa, io ritengo, è mia opinione che fosse più meno conosciuto da tutte le strutture.*** *..... ..... DIFESA, AVV. MIUCCI – Ma quando lei parla di questa evidenza nell'ultimo..., è un fenomeno anche questo diffuso come la conoscenza di cui ha parlato prima? TESTIMONE BALBONI –* ***Ma, sa, io lo apprendevo dall'enfasi delle discussioni durante le riunioni commerciali con i capi area, quando quel tipo di argomento, non tanto le baciate in sé, ma la necessità di poter gestire in modo efficiente la compravendita di capitale, la baciata era una conseguenza di questo stress, era pressoché costante, cioè era il problema...")***

[156] Cfr. dep. .Nichele, udienza 27.9.2019 : *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***In questo contesto, mi dica lei, operazioni di finanziamento all'acquisto di azioni dell'istituto?*** *TESTIMONE NICHELE – Beh, lì sono arrivato quando cominciava a essere più forte l'esigenza da parte della... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Di che periodo parliamo? TESTIMONE NICHELE –* ***Dal 2012, quando sono arrivato io a Vicenza Nord, quindi anche a Verona si cominciava, però non era ancora così sentita.*** *[....] DOTT. PIPESCHI –* ***Il termine "baciata" le dice niente?*** *TESTIMONE NICHELE –* ***Sì, mi dice, anche perché...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quando l'ha sentito per la prima volta? TESTIMONE NICHELE –* ***Se non era il 2012, era lì, 2012-2013. Nel 2012. Diciamo che tutto è iniziato nel momento, in una riunione con il Direttore Generale, dove ci disse... Sorato ci dice che...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Chi c'era a questa riunione? TESTIMONE NICHELE –* ***C'eravamo noi capi area più il Vicedirettore Generale e altri, comunque tutti capi area e direttori regionali, perché in quel periodo c'erano...*** *[....] TESTIMONE NICHELE –* ***Sì, sì, 2012. C'è stato questo incontro con il Direttore Generale, appunto, che ci disse che dovevamo ricercare delle controparti perché ogni area doveva diventare indipendente dal punto di vista della gestione del capitale, quindi...*** *[...] TESTIMONE NICHELE – Sì, dovevi diventare autonomo, cioè dovevamo essere noi* ***perché... dovevamo essere noi a trovarci all'interno della nostra clientela quelle che potevano essere delle soddisfazioni dei clienti. Coincideva anche con il periodo del blocco del fondo di riacquisto azioni, e quindi ogni area era invitata a ricercare partite, cioè un controvalore totale dai 10 ai 15 milioni, a seconda dell'importanza dell'area. E quindi da lì bisognava comunque... L'importante era confrontarsi con clienti vicini alla banca, con clienti che capissero che erano situazioni temporanee, perché il periodo del blocco del fondo riacquisto azioni si pensava durasse poco; quindi, in quel periodo lì, si proponevano operazioni 6, 12, massimo 18 mesi, per poi si sperava che il fondo venisse liberato, e quindi poter chiudere queste operazioni e... chiudere le operazioni, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi l'idea era quella di un portage? TESTIMONE NICHELE – Sì, un portage di breve***

periodo. E quindi noi, tutti i capi area ci siamo attivati per cercare di soddisfare questa esigenza, che era nata per non creare problemi con i clienti, problemi nella gestione del capitale, ma soprattutto tenere quella che era una lamentela che si stava iniziando a diffondere, cioè che la banca non comprava più i titoli, quindi evitare di creare quello che poteva essere magari non dico panico ma paura da parte della clientela nel possedere dei titoli azioni Banca Popolare di Vicenza. Quindi da lì... *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – E questi discorsi risalgono al 2012, da quello che si ricorda? TESTIMONE NICHELE – Sì. .... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sul capitale le indicazioni venivano solo da Sorato? TESTIMONE NICHELE –* ***Sorato non partecipava a tutte le riunioni. Diciamo che quando si parlava di capitale, in particolare, noi eravamo in direzione regionale, e quindi c'era il nostro Direttore Regionale, Giacon, con i quattro capi area che partecipavano; cioè, lì le riunioni potevano essere anche più frequenti delle altre.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***Rimanendo invece sulle altre con Giustini e anche Sorato? TESTIMONE NICHELE – Partecipava, in genere, Giustini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Giustini? TESTIMONE NICHELE – Sì. Sorato non partecipava... [....]*** *DOTT. PIPESCHI –* ***Ma le indicazioni sulla possibilità di finanziare i clienti per quello che era il capitale continuavano a venir date quelle?*** *TESTIMONE NICHELE –* ***Sì, sì, sì.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Da chi?* ***TESTIMONE NICHELE – Da chi teneva la riunione, che poteva essere il direttore Giustini, poi c'era anche... c'è stato un periodo in cui c'era Turco Costante, che non mi ricordo se era direttore....***

[157] cfr. dep. Baruffato, udienza 17.5.2019:.....*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Signor Baruffato, se io le dico operazione di finanziamento correlata all'acquisto di azioni, operazione baciata, operazione K piuttosto che K abbinata, molto liberamente e poi eventualmente le farò delle altre domande, ci vuole descrivere questo tipo di operatività? Innanzitutto se ne ha mai sentito parlare. TESTIMONE BARUFFATO* ***– Io cominciai a conoscere questo tipo di attività verso la seconda metà dell'anno 2011, cioè quindi da quando diventai capo area dell'area Vicenza sudovest, nel secondo semestre – vado a memoria, mi perdoni, però temporalmente potrebbe essere quello, insomma – cominciai a sentire parlare di queste operazioni.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – In quale contesto? TESTIMONE BARUFFATO –* ***Nello specifico in una di queste riunioni della Divisione mercati...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma riunioni del Divisione mercati, intende riunioni dei capi area? BARUFFATO – Riunioni dei capi area, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Con la Divisione mercati? TESTIMONE BARUFFATO – Sì... .....TESTIMONE BARUFFATO –* ***Qui sto parlando del 2011. Diciamo che dal 2013, possiamo definire 2012, ma più 2013 forse, in realtà ci venne specificato anche che erano incrementate le richieste di vendita da parte dei clienti delle azioni e quindi c'era la necessità, oltre che di sostenere questa attività di concessione del credito preservando gli equilibri di capitale, c'era anche la necessità di fare diciamo da cassa di compensazione mediante il fondo di riacquisto di azioni proprie per soddisfare le esigenze di vendita che venivano avanzate da parte dei clienti. Quindi a fronte delle vendite di clienti, sempre nell'ottica di preservare questo equilibrio, c'era la necessità di reperire del capitale, quindi della gente che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Che comprasse? TESTIMONE BARUFFATO – Le comperasse, esatto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi c'era un problema sul mercato secondario? TESTIMONE BARUFFATO – Sì, diciamo che il problema sul mercato secondario...*** *....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Intende il tempo di attesa per vendere? TESTIMONE BARUFFATO –* ***Sì. Formalmente faccia conto che fino al 2010-2011 se uno vendeva le azioni della banca, tempo tecnico per mandare avanti la richiesta di vendita, che veniva mandata all'ufficio soci, che poi metteva in atto le attività relative, voglio dire, ma normalmente faccia conto che nell'arco di un paio di mesi, un mese e mezzo, due mesi, le azioni venivano liquidate. I tempi poi, per effetto probabilmente, come dicevo, di questo crescente numero di domande di vendita, si sono leggermente allungati, nella seconda metà del 2013 i tempi si allungarono, per poi diventare nel 2014 tempi d'attesa veramente lunghi, anche di quattro o cinque mesi, per non dire anche di più, insomma.*** *.....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***Come si chiamavano queste operazioni, si ricorda? TESTIMONE BARUFFATO – Sostanzialmente io le avevo sempre interpretate... avevo sentito parlare di big ticket. In realtà non capivo bene cosa fossero i big ticket perché nella mia area, ripeto, non c'era stato un trascorso con operazioni di questo tipo. Poi in realtà, con il senno di poi, scoprii che per big ticket si intendevano in realtà delle operazioni strutturati di determinati importi... di importi importanti, insomma, no? Però si chiamavano operazioni baciate, sostanzialmente venivano chiamate operazione baciate.*** *[...] TESTIMONE BARUFFATO –* ***Allora, personalmente, e qui ci tengo a chiarirla, nel corso delle riunioni fatte sia in Divisione mercati e successivamente in Direzione regionale, nel corso delle riunioni***

fatte in Divisione mercati ci veniva detto che questi erano gli obiettivi, che bisognava farli, che questa attività – non mi ricordo se l'ho detto prima ma è importante –, che di questa attività era a conoscenza tutta la filiera della banca. Quindi quando prima ho detto che se noi avessimo avuto la percezione che stavamo facendo qualcosa che non andava bene non l'avremmo mai fatto, è perché: 1) fummo rassicurati sul fatto che si trattava di operazioni lecite: finanziare un cliente – ci fu detto – per l'acquisto delle azioni è un'operazione lecita perché noi siamo una cooperativa; 2) che erano stati acquisiti dei pareri legali, e questa era la prima motivazione. Ma a domanda specifica che noi facemmo: sì, scusa, d'accordo, ma dico, ma di questo tipo di operazioni, voglio dire, è a conoscenza la struttura della banca? Ci fu assicurato… *[…] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cosa intendete per struttura? TESTIMONE BARUFFATO –* ***Per struttura della banca intendo i vertici della banca.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – La Divisione mercati è struttura? TESTIMONE BARUFFATO –* ***Tipo, la Divisione mercati era una parte della Direzione generale, quindi noi intendevamo Direzione generale e in su, chi governava la banca sostanzialmente.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***Quindi Direzione generale e CdA? TESTIMONE BARUFFATO – Sì. Il CdA non è mai stato menzionato, a dir la verità, non lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sorato? TESTIMONE BARUFFATO – Sì, Sorato sì, più volte fu detto: il direttore generale è al corrente di questo tipo di operatività, quindi, per le cose che vi ho detto, potete procedere. E questo ci aveva, voglio dire, indotto nell'idea che questo tipo di operatività fosse un'operatività che si potesse tranquillamente fare.*** *PRESIDENTE – Quando parla in maniera impersonale, signor Baruffato, cerchi di chiarire i nomi delle persone. "Ci* ***fu detto", "mi fu detto"… TESTIMONE BARUFFATO – Ci fu detto. Allora, tenga conto che nelle Direzioni e Divisione mercati le teneva il dottor Giustini, il vice direttore generale. Quindi quando dico "ci fu detto" mi riferisco al dottor Giustini. Cioè a domanda che fu fatta non ricordo da chi, comunque fu fatta, ricordo che fu fatta, ci fu detto questo dal dottor Giustini…….*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della banca, sì o no? TESTIMONE BARUFFATO – Adesso ho capito, mi perdoni. Allora, quando venivano istruite queste pratiche di finanziamento, anche qui ci fu detto, in una riunione, ma non ricordo il contesto, però ricordo perfettamente che ci fu detto, che la motivazione, che doveva essere indicata in questo tipo di pratiche, era una motivazione che indicava la finalità, ma non nella maniera proprio specifica, cioè, nel senso "a fronte di investimenti, di carattere immobiliare e/o mobiliare, che la controparte intendeva fare".* ***Quindi, non veniva scritto che veniva concesso un finanziamento per l'acquisto delle azioni della banca, però chi deliberava la pratica e vedeva scritta questa cosa, siccome c'era stato detto di scrivere così, sapeva benissimo che se c'era scritto "per investimenti immobiliari e/o mobiliari" si trattava, in qualche maniera, di operazioni legate all'acquisto di azioni.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma "chi leggeva" chi? Cioè, chi è che leggeva quella…? TESTIMONE BARUFFATO –* ***La pratica la leggevano tutti. La leggeva chi la faceva: nello step successivo gli analisti, che verificavano e leggevano la motivazione; nello step successivo, chi metteva dei pareri intermedi, perché venivano espressi dei pareri intermedi, da parte del… Ad esempio, una pratica che era di competenza di organi centrali, prevedeva che venisse espresso il parere da parte della Direzione regionale, okay. Quindi, veniva fatta l'istruttoria della pratica, veniva fatta l'analisi, venivano esplicitate tutte quelle che erano le criticità, se ce n'erano, di questa pratica; veniva espresso un parere, da parte di un organo intermedio, che diceva: va bene, okay, ho letto, ho visto tutto, io la propongo con parere favorevole, per questo e questo motivo. A volte. E a volte, semplicemente, la propongo con parere favorevole. Questa pratica, poi, veniva portata all'organo deliberante. L'organo deliberante, a sua volta, faceva vedere, adesso non so esattamente, però di sicuro la faceva vedere alla sua segreteria o a qualche sottoposto che la analizzasse, e poi faceva la delibera. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi questa frase la vedevano tutti, dai crediti in su?*** *TESTIMONE BARUFFATO –* ***C'era scritta. Sicuramente la vedevano gli organi centrali. Io so come funzionava fino, che ne so, a pratiche che venivano deliberato dal responsabile dei crediti ordinari, piuttosto che dal responsabile della Divisione*** *crediti….[….] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI –* ***Va bene. Poi, in ordine alla famosa frase generica, posso fare la contestazione, perché al tempo fu più preciso: "A mio modo di vedere – disse – questa frase – la famosa – è stata coniata a posta per far capire, a chi leggeva la pratica, nel prosieguo, che il finanziamento era finalizzato all'acquisto di azioni, senza tuttavia esplicitarlo in maniera palese".*** *TESTIMONE BARUFFATO –* ***Mi sembrava di averlo detto.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Un po' più specifico è stato al tempo. TESTIMONE BARUFFATO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Si*

S'è visto, del resto, che le disposizioni in ordine al mantenimento del segreto di tale prassi erano destinate ad operare all'esterno - e, segnatamente, nei confronti della vigilanza - attraverso il divieto di lasciarne traccia scritta, non certo nei confronti di una rete commerciale tanto ramificata. Lo stesso teste Mossetti, del resto, nel corso della sua rinnovata escussione dibattimentale - pure connotata, come si dirà più oltre, da un marcato ed interessato approccio "riduzionistico" nella descrizione della conoscenza del fenomeno (là dove ha riferito come delle "baciate" non si parlasse apertamente) - non ha potuto negare come non fossero mancati i riferimenti, ancorché allusivi, a tale fenomeno (ad esempio nel corso dei contatti informali tra i capi area, ecc.[158]).

---

ricorda? TESTIMONE BARUFFATO – ***Confermo. Mi sembrava forse... chiedo scusa se non l'ho esplicitato prima in maniera... ma mi sembrava di avere detto che chi leggeva la pratica e vedeva scritto questo tipo di frase, intendeva che era sottesa all'acquisto di azioni della banca.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Sì, questo l'aveva detto. Qui esplicitava il concetto che era stata coniata a posta per. TESTIMONE BARUFFATO –* ***Sì. È stata coniata, ma non so da chi.*** *[....] PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO – Bene. Lei ci ha riferito che di tutte queste attività il Giustini avrebbe detto che di queste attività, cioè quelle delle baciate, era a conoscenza tutta la filiale... la filiera della banca. Ha detto così, ha usato questo termine, la filiera della banca e quindi i vertici, lei ha usato questo termine, i vertici. Ci vuole spiegare bene cosa sono questi vertici, secondo il suo... TESTIMONE BARUFFATO –* ***Se non ricordo male, mi fu fatta la domanda, non so se dal Pubblico Ministero, e io rispesi che sicuramente il direttore generale, perché questo ce lo disse Giustini, che il direttore generale era informato, ma che non avevo informazioni sul fatto che il Consiglio d'amministrazione fosse al corrente di queste cose. Mi sembra di avere risposto così prima, se non ricordo male, perché è la verità.*** *PARTE CIVILE, AVV. CICCOTTO –* ***Sì. Però nelle S.I.T. lei aveva detto: "Ci venne riferita da Giustini che eravamo tutti coperti e che il direttore generale sapeva tutto. Aggiungeva anche che erano tutti allineati, con ciò facendo capire che lui e tutta la linea di comando dell'istituto fosse consapevole".*** *TESTIMONE BARUFFATO –* ***Sì...***

[158] Cfr. dep. Mossetti, udienza 13.6.2022, pag. 53 del verbale stenotipico: PRESIDENTE – *Ulteriore domanda riguarda il grado di consapevolezza e anche i tempi eventuali di consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto; su questo lei ha già risposto, ma comunque le chiediamo ancora di tornare su questo argomento.* TESTIMONE MOSSETTI – *Sì. Consapevolezza specifica, diciamo consapevolezza piena fino alla metà del 2015 perché poi rendiamoci conto: dopo l'ispezione che venne fatta con Banca Centrale Europea il fenomeno esplose con tra l'altro un impatto notevole, vabbè, tutti lo conosciamo. Direi, prima sicuramente non conoscenza specifica nel senso che non si aveva percezione dell'entità del fenomeno; infatti, quando si venne a conoscenza dell'entità, del perimetro, dei contorni della cosa, fummo tutti sorpresi, io in particolare, perché era talmente ampio e talmente diffuso che sembrava quasi impossibile che in una fase precedente questa cosa non fosse emersa in maniera così lampante...."* [...] PRESIDENTE – *Non aveva avuto percezione?* TESTIMONE MOSSETTI – *Ma allora, le dico, potevano esserci (e lo dissi anche nell'udienza di primo grado) magari delle allusioni, per cui il concetto di...* PRESIDENTE – *Se può essere, nei limiti del possibile, un po' più concreto?* TESTIMONE MOSSETTI – ***Certo. Diciamo che non se ne parlava mai apertamente,*** *non era un tema che rientrava nell'ambito diretto di quelle riunioni che venivano fatte a livello di capo area e di direttori regionali; quindi, non ci fu mai esplicitamente il fatto che venissero proiettate, venissero valutate le cose, se ne parlasse.* ***Però, tra capi area e direttori regionali, adesso io la memoria in quei dettagli lì purtroppo non ce l'ho, anche perché, non essendo cose scritte, non sono cose che in un certo senso rimangono e uno può ritrovarsi nel tempo, può darsi, qualche allusione magari sul tema delle operazioni baciate potesse essere fatta e venisse fatta anche all'epoca. Io mi riferisco però in particolar modo a quel contesto lì,***

Analogamente, il teste Fagnani, anch'egli in sede di rinnovata escussione e parimenti nell'ambito di una deposizione orientata al sistematico ridimensionamento della diffusa conoscenza dei fatti e delle singole responsabilità, ha riferito come, prima del periodo di forte tensione in cui va collocata la seduta del comitato del 14.4.2014, il fenomeno delle "baciate" fosse noto e tollerato, in quanto "*prassi comune alle banche popolari*".[159]

Aggiungasi che, come evidenziato dal tribunale, il fenomeno in esame, nelle sue linee generali, era comunque noto:

- ✓ sia all'interno del CdA (diversamente da quanto sostenuto dai plurimi consiglieri escussi) - come, peraltro, significativamente affermato dallo stesso Sorato nel corso di una rilevante conversazione intercettata[160] - se non altro a quei componenti dell'organo collegiale che ne avevano consapevolmente fruito e, ragionevolmente, anche a coloro che avevano più stretti rapporti con il contesto di imprenditori locali che avevano acquisito, nel tempo, "pacchetti" di azioni di valore rilevantissimo;
- ✓ sia all'interno del Collegio Sindacale, almeno nella persona del suo presidente e nelle sue linee generali (significativo, al riguardo, nonostante la percepibile cautela lessicale ragionevolmente dettata dalla consapevolezza della registrazione, è il seguente passaggio della seduta del comitato per il controllo

---

cioè un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati, e quindi nella fattispecie Costante Turco, Sergio Romano, piuttosto che Emanuele Giustini stesso. *A mia memoria non ricordo però di un fenomeno ben definito....".*

[159] Cfr. dep. Fagnani, udienza 13.6.2022, pagg. 10-11: PRESIDENTE – *Ma "tollerato" da chi? Perché l'ha usato anche in primo grado. Chi è che tollerava il capitale finanziato?* TESTIMONE FAGNANI – *Anche la Vigilanza.* PRESIDENTE – *Sì, ma la Vigilanza forse viene dopo. Cioè, oltre alla Vigilanza, c'erano altri che tolleravano il capitale finanziato?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, "tollerato" nel senso che, mettiamola così, per esempio, si diceva che era una prassi comune di molte popolari; questo veniva detto, e quindi si supponeva che fosse un'attività che entro certi limiti non poteva creare dei particolari problemi. Questa era la percezione. Poi, alla fine del 2014, invece, secondo me la situazione è cambiata molto perché la Banca si è trovata di fronte a una regolamentazione diversa, al blocco, per esempio, della possibilità di movimentare liberamente il fondo azioni proprie perché per ogni riacquisto sarebbe servito un preventivo assenso della BCE. E in quel momento notai un particolare, chiamiamolo così, "nervosismo", "agitazione", per andare a ridurre l'ammontare del fondo. Tanto che fu studiata un'iniziativa di finanziamenti a fronte dei quali si chiedeva ai clienti la sottoscrizione di azioni. Questo avvenne alla fine del 2014 e fu una cosa che personalmente mi lasciò molto perplesso, perché era un'azione a tappeto su tutta la rete commerciale, e per quanto fossero operazioni che magari potevano anche non essere ricondotte esattamente a capitale finanziato, però mi sembrava un'iniziativa un po' sopra le righe.* PRESIDENTE – *Ma la normativa, anche quella della Banca d'Italia, rispetto al capitale finanziato non poneva degli obblighi che potevano interessare anche il suo settore?* TESTIMONE FAGNANI – *Mah, allora, guardi, io lavoravo su previsioni..."*

[160] Cfr. conversazione nr. 459 del 31.8.2015, pag. 1 e ss. della perizia di trascrizione: "....***E i consiglieri... e i consiglieri... e i consiglieri non vedevano quanto era finanziato e quante azioni avevano questi?... ...che nella prima pagina di ogni istruttoria, di fascicolo di delibera, è riportato? Dai, per piacere...***"

22.11.2013: "... (*Esposito) No...caro presidente del collegio sindacale, lei sa molto bene che il fondo a fine anno ...Cosa succede?* ***Non mi fate parlare ... (Zamberlan) ... diventa a zero ... (Esposito) ... bravo*** *... (Zamberlan) ... zero ... Allora lì (inc.) ...(esposito) ecco, bravo ...grazie ho finito ...)".*

Peraltro, le sentenze della Cassazione civile che hanno confermato le sanzioni irrogate da CONSOB nei confronti di numerosi membri del CdA (oltre che dei sindaci), per un verso, hanno evidenziato la sussistenza di una sequela di indici di allarme che ben avrebbero dovuto rendere percepibile la connessione tra le richieste di finanziamento e gli acquisti di azioni; e, per altro verso, hanno messo in evidenza come la CONSOB, già nel 2014, avesse sollecitato un adeguato controllo sui legami intercorrenti tra i componenti del CdA ed i sindaci, da un lato, ed i soggetti beneficiari dei finanziamenti, dall'altro, richiesta, questa, che non poteva non costituire un palese segnale di allarme di possibili anomalie (cfr. Cass. civile 4519/22 su ricorso Breganze).

Né, d'altro canto, è minimamente emerso che il d.g. avesse diffidato alcuno, tra i dirigenti/funzionari di BPVi, dal riferire alcunchè al presidente ZONIN. Anzi, vi sono elementi di segno nettamente contrario, ove si consideri che il teste Balboni ha riferito come, interpellato dallo ZONIN prima che quest'ultimo si incontrasse con Bernardini de Pace, non avesse esitato a riferire al presidente delle operazioni correlate effettuate da tale investitore[161].

Pertanto, confidare che il presidente potesse restare all'oscuro di una prassi la cui conoscenza era tanto diffusa pare, a dir poco, inverosimile.

Se, poi, si tiene debitamente conto del coinvolgimento nella sottoscrizione di operazioni di capitale finanziato di larga parte dell'imprenditoria vicentina, ovvero di quel contesto produttivo del quale l'imputato era campione, e si consideri, inoltre, che fra i sottoscrittori v'erano amici di vecchia data del giudicabile (e finanche il di lui cognato), non v'è chi non veda come l'ipotesi difensiva di uno ZONIN pressoché unico soggetto ignaro di un fenomeno, per il resto, pressochè notorio, finisca davvero per dissolversi nell'assoluta irrealtà.

In questa prospettiva, quindi, le osservazioni dell'appellante basate sulle dichiarazioni valorizzate dalla difesa ed in precedenza evocate (trattasi, segnatamente, delle deposizioni Cauduro, Tonato, Turco, Piussi), pure

[161]Cfr. dep. Balboni, udienza 4.10.2019, pag. 102.

convergenti nel delineare l'estrema attenzione con la quale il Sorato aveva riservato alla propria persona le interlocuzioni con il presidente, lungi dal dimostrare l'esistenza di un piano orchestrato dal d.g. per "isolare" il presidente stesso, onde poterlo più agevolmente ingannare con riferimento alla questione di vitale importanza del capitale finanziato, trovano ben più agevole spiegazione in una condotta conseguente ad una impostazione degli assetti dirigenziali fortemente gerarchizzata, condotta, peraltro, con ogni probabilità, esasperata dal timore del d.g. di essere "scavalcato" dai vicedirettori.

Ed è proprio in quest'ottica che può trovare agevole spiegazione anche la vicenda delle telefonate (probabilmente, peraltro, trattasi dello stesso episodio) alla quale hanno fatto riferimento la teste Piussi in sede di deposizione e gli interlocutori della citata conversazione intercettata nr. 114, nel senso che una interlocuzione effettuata, con il presidente, alla presenza di terzi e ponendo lo ZONIN a conoscenza del fatto che i più stretti collaboratori del d.g. non avevano fiducia nel loro "capo", avrebbe finito irrimediabilmente per compromettere l'autorevolezza dello stesso d.g. agli occhi del medesimo presidente.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal GIUSTINI, si è in presenza di un contributo narrativo impropriamente evocato, posto che, a rileggere il relativo passaggio dell'esame, si coglie chiaramente che il propalante intendeva riferirsi alla impossibilità, pena l'immediato allontanamento dalla banca, di investire il CdA della questione del capitale finanziato, in quanto si sarebbe trattato di una iniziativa, peraltro del tutto irrituale, assunta in plateale violazione della "direttiva" secondo la quale il tema in esame non sarebbe dovuto mai emergere formalmente (cfr. verbale udienza 17.6.20220, pag. 32: IMPUTATO GIUSTINI – *Eravamo molto preoccupati della regolarità di questo tipo di operazione, e quindi volevamo essere sicuri che fossimo coperti da Zonin, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale*. DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI – *E non ha mai sentito l'esigenza lei, o qualcun altro che aveva queste preoccupazioni, di parlarne apertamente in CdA? Dato che lei continua a dire che il CdA era a conoscenza*. IMPUTATO GIUSTINI – ***No, ma ero fuori dalla Banca il giorno dopo***. DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI – Come? IMPUTATO GIUSTINI – ***Ero fuori dalla Banca il giorno dopo. Questa è un'operatività che doveva rimanere occulta, non***

dichiarata, non scritta, di cui non si doveva parlare, per cui tutti si nascondevano dietro a formalismo di una comunicazione ufficiale. *Per cui, nella sostanza:* ***tutti sapevano, ma formalmente non dovevano esserci comunicazioni ufficiali. Se io ne avessi parlato col Presidente, coi Consiglieri in Consiglio di Amministrazione****, il giorno dopo sarei stato messo fuori dalla Banca....*"). Non è certo in questo passaggio delle parole del chiamante in correità, quindi, che può trovare sostegno la tesi di un presidente confinato in un ruolo puramente formale ed all'oscuro dell'andamento della gestione dell'istituto di credito vicentino.

Infine, con riferimento alle osservazioni critiche fondate sull'asserita incoerenza della condotta del Sorato e del GIUSTINI (là dove costoro non avrebbero invitato il presidente ad una assunzione di responsabilità) è sufficiente evidenziare, per un verso, che non è certo dalla voce di testimoni (è il caso del teste Angius) che non conoscevano le reali dinamiche della gestione del capitale finanziato in atto, a vari livelli, presso l'istituto, che possono ricavarsi elementi decisivi per comprendere la natura dei rapporti, sul punto, tra il presidente, il d.g. Sorato ed il vicedirettore GIUSTINI (essendosi già detto, peraltro, che i primi due erano soliti incontrarsi riservatamente per discutere delle questioni inerenti all'istituto di credito), mentre assai più convincenti, in proposito, sono le informazioni che si ricavano dalle già evocate intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal medesimo d.g.; e, per altro verso, che è dalla puntuale descrizione degli accadimenti restituita dall'esame del GIUSTINI - il quale ha efficacemente rievocato la surreale situazione creatasi allorquando, il 4.5.2015, si era incontrato con lo ZONIN, in termini che è opportuno, di seguito, riportare integralmente - che si trae la prova dell'effettivo assetto dei rapporti, al vertice dell'istituto, in relazione al delicato tema della gestione dell'operatività illecita: "*...PRESIDENTE – Va bene, con questo avrei chiuso le domande della Corte sulla posizione Zigliotto. Adesso volevo passare a esaminare la posizione Zonin, cioè, a parte quello che lei ha già detto in primo grado, se e in base a quali elementi lei sostiene che il dottor Zonin sapesse o partecipasse a determinate scelte, quantomeno, che hanno avuto ricadute su questa vicenda penale sostanzialmente. IMPUTATO GIUSTINI – Presidente, interlocuzione diretta, quindi premetto: Sorato diceva a me e ai capi area e direttori regionali, a Marin, ai Vice Direttori Generali, che Zonin era a*

conoscenza di questo tipo di operatività e chi avrebbe dovuto sapere sapeva. Quindi questa è la premessa. [.....] ***Quando io, nel periodo finale della mia esperienza in Banca, quindi stiamo parlando del maggio 2015, che successe il 4 maggio del 2015, il 30 aprile del 2015 eravamo a Vicenza io e Piazzetta, fummo chiamati la sera da Sorato che ci disse: "Il Presidente vi vuole far fuori". E noi chiedemmo il perché: "Perché ci vuole far fuori il Presidente?", "Eh, sì, perché in pratica da BCE due cose sono venute fuori": le lettere d'impegno, le baciate, e poi c'era anche il discorso per quanto riguarda Piazzetta dei fondi.*** *Quindi il* ***Presidente mi ha chiesto: "Ma lei ne sa qualcosa?", e noi gli abbiamo detto: "Ma tu cosa hai risposto?", "Eh, no, che avrei approfondito, che non ero sicuro". Quindi ci ritrovammo io e Piazzetta di fronte a una situazione molto particolare, nel senso che Zonin, che avrebbe dovuto sapere, parlava con Sorato, che sapeva di questo tipo di operatività, e si negavano -secondo quello che ci diceva Sorato- a vicenda la conoscenza dell'operatività. Quindi io chiamai Zonin di fronte a Piazzetta. Io non chiamavo Zonin, semmai mi chiamava lui col cellulare per gli auguri oppure per farmi incontrare dei clienti. Chiamai Zonin e chiesi un appuntamento.*** *Ottenni questo appuntamento per il 4 maggio e, prima di incontrare Zonin, passai da Gronchi, perché ero andato a Roma per il Primo Maggio dai miei, e passai da Firenze la domenica, e poi lunedì incontrai Zonin. E* ***ricordo chiaramente, perché anche fisicamente Zonin mi lo mostrò dicendo, io, scusi, mi portai le carte che dimostravano che era un'operazione diffusa, quindi mi portai gli storni, mi portai Dalla Grana, mi portai le lettere Favrin, quindi andai lì dicendo: "Ma cosa state dicendo voi due?" e Zonin mi disse: "Guardi, dottor Giustini, io non sapevo delle operazioni baciate (intendendo probabilmente quelle 100 e 100) ma sapevo delle operazioni parziali". E mi fece proprio il cenno così, cioè di arrotondamento per fare acquistare azioni, quindi: ti concedo, non so, 10.000 euro, tu hai bisogno 10.000 euro, te ne do 12.000, 13.000, 14.000 e con quei 3-4.000 euro compri azioni. Davanti a Breganze perché ovviamente ci voleva il testimone. Io sono andato lì, come dire, cercando di capire perché stava succedendo questa cosa e perché dovessi essere fatto fuori dalla Banca. Zonin si presentò con testimone Breganze, e mi***

affermò in modo chiaro e inappuntabile che lui era a conoscenza delle operazioni, come dire, parziali, non quelle 100 e 100...".

In un contesto basato sulla continua dissimulazione, sull'occultamento dell'operatività illecita, su interlocuzioni, al vertice, "separate" (si è già detto – peraltro anche sulla base delle dichiarazioni del teste Angius - che il d.g. Sorato faceva da "cerniera" tra il presidente ed il resto del management) e, finanche, sulla plateale menzogna, voler arguire l'estraneità dello ZONIN rispetto al fenomeno in esame dalla apparente incoerenza della condotta di protagonisti che tentavano, disperatamente, di ridimensionare le proprie responsabilità, anche a scapito dei colleghi; pretendere che il GIUSTINI - il quale, messo alle strette, si era visto obbligato a richiedere un colloquio con lo ZONIN nella speranza di salvare il proprio posto in BPVi – aggredisse frontalmente il presidente dell'istituto inchiodandolo alle sue responsabilità (e decretando, in tal guisa, il proprio definitivo allontanamento dalla banca), pena l'incoerenza di quanto dal medesimo GIUSTINI poi dichiarato in sede processuale, pare, a questa Corte, davvero insostenibile.

A fortiori, tali considerazioni si impongono con riferimento all'incontro del quale ha riferito il teste Angius nel passaggio della sua deposizione[162] evocato

---

[162] Cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pagg. 14-15: DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Lei ricorda chi erano le persone presenti in quell'incontro? TESTIMONE ANGIUS – No, allora guardi, io ho molta fiducia di me stesso, anche perché, ripeto, avevo già ricoperto ruoli importanti, non avevo un ruolo importante in Banca Popolare di Vicenza perché ero, ripeto, un amministratore non esecutivo, tranne un comitato, non facevo parte di niente, però mi reputavo in grado di gestire una situazione; però evidentemente, nel momento in cui io ricevo, tra virgolette, la "confessione" di Cauduro, avviso Zonin, ma avviso anche i due vice presidenti. Il Vice Presidente Breganze mi disse di essere negli Stati Uniti a trovare suo figlio; il Presidente Monorchio non so dove fosse, ma comunque anche lui non era disponibile per farsi trovare a Roma o a Vicenza per discutere la vicenda in quei giorni, penso che fosse fuori sede anche lui. Comunque io per correttezza li avviso immediatamente. E il dottor Zonin poi mi convoca per andare a Roma appunto qualche giorno dopo, credo il venerdì dopo, e incontrare il dottor Giustini e il dottor Piazzetta. Appuntamento alle 7 del mattino per evitare l'improbabile ipotesi di incontrare qualcuno, anche perché comunque la dirigenza di Vicenza raramente frequentava il palazzo della banca di Roma, che invece io frequentavo spesso perché, essendo Presidente di Prestinuova e avendo sede operativa di Banca Nuova anche a Roma ovviamente, stavo lì un tre giorni alla settimana. E* ***quindi ci incontriamo alle 7 del mattino, ci apre la porta la signora Bruni, che era la segretaria della Banca, e incontriamo io e il Presidente Zonin per una parte e mezzo dell'incontro anche lei, Professore, e prima il dottor Giustini e poi il dottor Piazzetta. Il dottor Giustini ci racconta appunto delle lettere di garanzia; ci disse che erano state condivise appunto col dottor Sorato, o era stata addirittura un'indicazione del dottor Sorato appunto di non produrle. Peraltro, era notorio che il dottor Giustini non avesse un rapporto "idilliaco" (per usare un eufemismo) col dottor Sorato; cioè, se per esempio Sorato e Cauduro erano veramente, almeno per quello che si poteva osservare da noi terzi, soggetti fortemente coesi tra di loro, lo stesso non si poteva dire del direttore Giustini col dottor Sorato. Comunque ci confermò l'esistenza di queste 67 lettere di garanzia e ci confermò l'esistenza di questo primo capitale finanziato.*** *DIFESA, AVV. AMBROSETTI –* ***Circa la conoscenza di questo capitale finanziato, cosa disse il dottor Giustini?*** *TESTIMONE ANGIUS –* ***Disse che ne aveva parlato spesso con Sorato, e che Sorato gli avrebbe detto che di determinate pratiche ne aveva parlato anche col Presidente Zonin. Punto. Però non disse Giustini: 'Presidente, si ricorda? Ne abbiamo parlato con lei di Tizio, di Caio o di***

dalla difesa (cfr. pagg. 54-55 delle "note scritte di discussione"), incontro nel corso del quale, peraltro, secondo detto teste, il chiamante in correità aveva sostenuto, alla presenza anche dello stesso ZONIN, come il Sorato, nel tempo, avesse ripetutamente affermato che il presidente era a conoscenza del fenomeno in esame (e tutto ciò, stando al racconto dello stesso Angius - il quale, in effetti nulla ha riferito sul punto - senza che il predetto ZONIN obiettasse alcunché, circostanza, questa, che pare anch'essa tutt'altro che irrilevante).

In definitiva, ipotizzare, come vorrebbe l'appellante, che l'imputato sia rimasto vittima di una sorta di tradimento da parte del Sorato e dei più stretti collaboratori di quest'ultimo (tradimento, peraltro, pressoché con certezza destinato a venire alla luce, stante la inevitabile, diffusa conoscenza del capitale finanziato all'interno della rete dell'istituto e considerata la protrazione nel tempo, per anni, di tale illecita operatività) costituisce una interpretazione della vicenda radicalmente smentita, sul piano della razionalità e nei termini di minima ragionevolezza, dalla sensata lettura delle complessive emergenze istruttorie, non già da una mera, meccanicistica applicazione di astratti criteri logici.

In effetti, ove si considerino:

- ✓ la natura risalente, pervasiva e sistematica del fenomeno del ricorso all'erogazione di finanziamenti destinati all'acquisto di azioni proprie BPVI (o ad altri rimedi, come le "lettere di impegno al riacquisto"), fenomeno divenuto, nella prospettiva dell'alta dirigenza dell'istituto di credito, man mano che le difficoltà del mercato secondario delle azioni della banca da sporadiche divenivano "strutturali", l'unico rimedio concretamente praticabile, se non per superare tale stato di grave criticità, assicurando la liquidità del titolo e scongiurando il *default* della banca, quantomeno per differirne la manifestazione e, così, procrastinarne gli effetti deflagranti (in un contesto, peraltro, nel quale non si intendeva invertire la rotta rispetto alla

---

Sempronio'. Però riportò sicuramente che Sorato gli avrebbe detto che di alcune pratiche Zonin era a conoscenza. *DIFESA, AVV. AMBROSETTI –* ***Soltanto la dichiarazione di Sorato.*** *TESTIMONE ANGIUS –* ***Giustini riportava la dichiarazione di Sorato.*** *DIFESA, AVV. AMBROSETTI –* ***E riguardo alla generale conoscenza del fenomeno, disse qualcosa Giustini?*** *TESTIMONE ANGIUS – Assolutamente niente. DIFESA, AVV. AMBROSETTI –* ***Circa il fatto che fosse conosciuto da tutto il CdA, del Collegio Sindacale, che fosse un fenomeno ampiamente conosciuto in Banca, disse questo?*** *TESTIMONE ANGIUS –* ***Assolutamente no, Avvocato..."!***

politica di espansione territoriale dell'istituto, anche perché ciò avrebbe rivelato la sopravvenuta condizione di difficoltà della banca);

- ✓ le inevitabili implicazioni in tema di omesse decurtazioni e di comunicazioni decettive all'organo di vigilanza di tale metodico ricorso al finanziamento dell'acquisto di azioni proprie (s'è visto, infatti, che le condizioni patrimoniali dell'istituto rendevano indispensabile, per "reperire capitale" onde assicurare il rispetto dei parametri di riferimento, omettere le dovute decurtazioni dal patrimonio di vigilanza degli importi erogati a titolo di finanziamenti destinati all'acquisto di azioni BPVi);
- ✓ il ruolo dall'imputato rivestito in concreto - e, quindi, anche ben al di là della carica formale di mera garanzia in ordine al corretto funzionamento del CdA siccome delineato dalla disciplina di riferimento dettata dalle circolari di Banca d'Italia – nella gestione della banca, caratterizzato da ripetuti sconfinamenti nell'operatività dell'istituto di credito;
- ✓ lo strettissimo legame operativo sussistente tra l'imputato ed il d.g. Sorato, con il quale il primo si incontrava costantemente per essere aggiornato sulle tematiche di rilievo e per preparare le sedute del CdA (davvero emblematico di tale legame, del resto, è quanto dallo stesso Sorato riferito, in tempi non sospetti, al socio Loison Tranquillo, allorché questi lo aveva interpellato circa la conoscenza da parte dello ZONIN della natura "baciata" delle operazioni sottoscritte dal medesimo Loison: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –..."*E in un'altra occasione lei disse allora: "Rammento bene che lo stesso Sorato mi disse: '**Io non posso neanche andare a fare la pipì senza che Zonin lo sappia' a confermare – dice lei – il controllo che Zonin aveva all'interno della banca**".* **TESTIMONE LOISON TRANQUILLO – *È vero anche questo.*** *E se non sbaglio, anche la seconda me l'ha detta durante anche una telefonata. Se non sbaglio."* [163]. Del resto, le conversazioni effettuate dal Sorato ed intercettate dagli investigatori che saranno specificamene richiamate nel paragrafo seguente, ove sottoposte ad una ragionevole lettura, sono assolutamente coerenti con tali conclusioni (ad onta della contraria interpretazione offertane dalla difesa nella memoria conclusiva, là dove, peraltro, ne sono state richiamate solo talune - cfr. memoria conclusiva, pagg. 35 e ss.);

[163] Cfr. dep. Loison, pag. 108.

✓ e, più in generale, il vero e proprio timore reverenziale che la figura dell'imputato ispirava nell'intera dirigenza dell'istituto di credito,

l'ipotesi – pure, tenacemente, sostenuta dalla difesa - dell'estraneità del più alto esponente di BPVi rispetto ad un fenomeno di tale portata già si prospetta, alla stregua di una prima valutazione d'insieme, radicalmente infondata e scopertamente difensiva.

Per contro - e specularmente - le effettive modalità di gestione della presidenza da parte del giudicabile finiscono necessariamente per rappresentare, nella peculiare concretezza del caso di specie, sotto il profilo razionale, un dato probatorio a carico di indubbia significazione.

A ben vedere – e concludendo sul punto - attribuire rilievo alla posizione concretamente rivestita dallo ZONIN nella compagine societaria onde comprendere il ruolo svolto da costui nell'operatività delittuosa *sub iudice*, ben lungi dall'essere, come vorrebbe l'appellante[164], il frutto avvelenato di un grave errore di metodo (quello conseguente ad una cieca, aprioristica e, in quanto tale, inaccettabile applicazione di presunte massime di esperienza, secondo le quali il presidente di una banca "non potrebbe non conoscere" le prassi operative in atto presso la "propria" struttura aziendale o, comunque, alla semplicistica applicazione di comode scorciatoie deduttive), discende, nei dovuti termini di minima ragionevolezza, dalla congiunta valutazione di solide evidenze probatorie. Il fortissimo protagonismo dell'imputato nell'esercizio delle funzioni presidenziali, infatti, è un dato pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria e, quindi, per nulla ancorato, come ancora vorrebbe la difesa, ad elementi incerti, equivoci o, addirittura, a "voci correnti nel pubblico".

Il tribunale, quindi, non è affatto incorso in un corto circuito logico-giuridico; non ha fondato l'efficacia di prova (beninteso indiretta) di tale elemento su una inammissibile (in quanto intrinsecamente fallace) catena di indizi. In un quadro probatorio pure caratterizzato da palpabili resistenze di molti testimoni a fare emergere chiaramente i reali contorni della posizione presidenziale (davvero emblematica di siffatta resistenza è la inverosimile spiegazione offerta a questa Corte dalla teste Piussi – "*stavo scherzando*" delle affermazioni dalla stessa effettuate nel colloquio intercettato ove, al riparo da orecchie indiscrete, aveva icasticamente definito il presidente

[164] A confutazione di tale, asserita impostazione ha dedicato, da ultimo, parte consistente della discussione – cfr. "note scritte di discussione", pagg. 7-17).

ZONIN come "*monarca assoluto*") sono nondimeno emerse chiare ed inequivoche evidenze del fatto che l'imputato era tutt'altro che un presidente decorativo, bensì fortemente incidente nell'operatività dell'istituto di credito.
Pertanto, non può certo fondatamente negarsi il rilievo di tale elemento indiziario.
Sennonché, come si dirà di seguito, l'istruttoria dibattimentale ha offerto ulteriori e più consistenti riscontri della fondatezza dell'impostazione d'accusa.

14.1.4.2.2. La conoscenza da parte dello ZONIN delle operazioni di capitale finanziato e le relative censure difensive (Secondo motivo di appello: paragrafi 3.2, 3.5 e 3.6).

In effetti, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di verificare la conoscenza, in capo all'imputato, del fenomeno del capitale finanziato non unicamente, in via indiretta, in forza di pur stringenti considerazioni di natura logica inerenti alle modalità di concreto esercizio del ruolo presidenziale, ma anche per effetto di ben più tangibili elementi (elementi che, peraltro, finiscono a loro volta per avvalorare ulteriormente le conclusioni "razionali" testé esposte).
Non solo, infatti, l'imputato, come si avrà modo di ribadire, era pienamente cosciente dello stato di crisi del mercato secondario del titolo di BPVi, ovverosia - va sottolineato ancora una volta - di quella che è risultata la più significativa causa del ricorso al finanziamento degli acquisti del titolo azionario della banca (tanto che la consapevolezza delle ragioni di una così grave difficoltà finisce quasi per implicare, sul piano logico, anche la conoscenza dell'unico rimedio escogitato, ed a lungo attuato, per fronteggiarla); ma vi sono ulteriori, specifiche prove - dirette ed indirette - che il giudicabile fosse pienamente avvertito proprio della prassi delle "operazioni baciate".
Al riguardo, occorre necessariamente ribadire, onde consentire un corretto apprezzamento di tali emergenze processuali, coerente con il contesto nel quale si collocano i fatti oggetto di prova, che l'operatività dell'istituto di credito relativamente alle operazioni correlate era caratterizzata, verso

l'esterno, da estrema riservatezza, a riprova della assoluta consapevolezza, in capo ai vertici aziendali, della complessiva illiceità della prassi instaurata e, soprattutto, delle sue ricadute di natura penale.

Di qui non solo la decisione di omettere ogni riferimento scritto alla correlazione tra finanziamenti ed azioni (con conseguente ricorso, nelle PEF, alla generica formula di cui s'è detto), ma anche l'adozione di un linguaggio cauto e sorvegliato in occasione delle sedute degli organi collegiali.

Se, infatti, all'interno delle strutture operative della banca (e, in particolare, nell'ambito della rete commerciale dell'istituto di credito, chiamata a collocare le azioni "ad ogni costo", in attuazione delle direttive impartite, per il tramite del GIUSTINI, dal d.g. Sorato), vi era una conoscenza del fenomeno delle "baciate", al contempo, diffusa ed imprecisa (ai funzionari facendo difetto quella "visione d'insieme" indispensabile per comprendere la vastità del fenomeno ed intuirne tutte le implicazioni), i vertici operativi erano assai attenti ad evitare che, *extra moenia*, potessero filtrare informazioni sul punto.

Le dichiarazioni rese in proposito dall'imputato GIUSTINI sono assai chiare e combaciano con quanto già evidenziato, al riguardo, dal primo giudice.

In questa sede, va solo aggiunto che lo stesso imputato PELLEGRINI, nel corso del proprio rinnovato esame, ha avuto modo di precisare come la consapevolezza, in capo al vertice operativo dell'istituto, della illiceità della prassi delle "baciate" e, comunque, della necessaria deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza fosse fuori discussione.

Questo spiega, ad avviso della Corte, l'adozione di procedure informatiche che, di fatto, impedivano radicalmente che operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie potessero essere "registrate" come tali dal sistema informatico in uso presso BPVi (non esistendo un "codice prodotto" che ne consentisse la individuazione, diversamente da quanto previsto per il "mini aucap" in relazione al quale tale codice era stato appositamente introdotto).

In un contesto connotato da tanto palpabile cautela, quindi, non deve affatto sorprendere la quasi totale assenza di documentazione scritta, ovvero di registrazioni di interventi in sede di organi collegiali, caratterizzati da riferimenti trasparenti alle "operazioni baciate". Quasi totale assenza, si è detto, giacché in effetti si rinviene qualche significativa eccezione in atti, non a caso rigorosamente circoscritta ai consessi più ristretti e riservati all'alta dirigenza di BPVi. Si veda, sul punto, il già sopra ricordato passaggio della

registrazione audio del Comitato di Direzione 10.11.2014 (pagg. 67-68 della relativa trascrizione sub doc. 110 del P.M.) ove VM8 - GIUSTINI Emanuele, vertice della Divisione Mercati - così replica al d.g. Sorato, alla presenza altresì, fra gli altri, di PIAZZETTA Andrea (vertice della Divisione Finanza), di MARIN Paolo (vertice della Divisione Crediti) e di FAGNANI Antonio (stretto collaboratore dell'assente PELLEGRINI Massimiliano in seno alla da lui capeggiata Direzione Pianificazione e Bilancio, ove il FAGNANI gestiva la Pianificazione Strategica): "VM8: *Posso, Samuele, una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi comunque, le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle, perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile, nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100, il valore ... eh ... delle azioni era 100 e va a 70, tu, quel 30 che questo ha perso, come glielo dai? Comunque noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati*".

Si noti, significativamente, che, all'inizio di detto Comitato di Direzione, il d.g. Sorato si era premurato, ad ogni buon conto, di ammonire gli ivi presenti vertici dirigenziali ben selezionati (con particolare riguardo al suo diretto interlocutore Umberto Seretti, direttore generale della controllata siciliana Banca Nuova, che prendeva parte al Comitato in collegamento a distanza dall'isola) circa la necessità assoluta di non lasciar trapelare alcunché all'esterno di quel ristretto consesso: "*SAMUELE: Sì. Io non ho fatto premesse di sorta, ma è chiaro che quello che ci diciamo qui, ovviamente, eh, neanche il tuo cane lo deve sapere, eh. – UMBERTO: Va bene.*" (cfr. pagg. 30-31 trascrizione cit.). Trattasi – come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare nell'ordinanza 18 maggio 2022 - di sollecitazione specificamente finalizzata a garantire che il contenuto dei colloqui che, di lì a poco, avrebbero avuto luogo, sarebbe rimasto patrimonio esclusivo dei partecipanti all'incontro (e, più in generale, per effetto della relativa documentazione, della dirigenza dell'istituto di credito), tant'è vero che più avanti nella registrazione (cfr. sempre pag. 31 trascrizione cit.) il d.g. Sorato esplicitava ancor meglio il concetto: "*SAMUELE: Eh. Già stanno facendo la caccia a chi fa uscire informazioni, perché dicono che sia uno di noi che dà le informazioni ai giornalisti e che dà le informazioni al ... Eh, quindi ... eh ... cerchiamo di non ... di non ... eh ... dare alibi, dare alibi ai consiglieri che dicono che è uno della*

direzione che dà ... che dà informazioni, perché solo uno della direzione può sapere di questo, di quest'altro e di quell'altro, eh. Mi raccomando! – UMBERTO: D'accordo. – SAMUELE: Bene".

Ebbene, effettuata tale precisazione "di contesto", osserva questa Corte come, con riferimento al tema della conoscenza, in capo allo ZONIN, della prassi delle "operazioni correlate", fatto salvo il doveroso richiamo alle puntuali osservazioni già svolte, in proposito, dal primo giudice, meriti di essere in primo luogo richiamato il contenuto della deposizione resa dall'ispettore Gatti. In effetti, detto teste, nel rievocare i plurimi colloqui intercorsi con il presidente, sebbene abbia affermato come questi si fosse poi ripetutamente dichiarato all'oscuro del fenomeno del capitale correlato, ha precisato come, in occasione del primo contatto, avvenuto in data 7 maggio 2015, l'imputato avesse sostanzialmente ammesso di essere al corrente di (sia pure sporadici) casi di finanziamento di acquisti di azioni (cfr. dep. Gatti, udienza udienza 26.9.2019, pag. 65 del verbale stenotipico: "...*Perché qui c'è un tema, cioè quando ho avuto modo di discutere con il Presidente Zonin, e ho rappresentato gli elementi che stavano emergendo, la mia impressione fortissima – poi impressione confermata anche dalle verbalizzazioni del Consiglio di Amministrazione, però impressione forte che ho avuto sia nell'occasione del 7 maggio sia negli incontri che ho avuto successivamente – è che il Presidente fosse molto colpito dal fenomeno dei fondi;* ***cioè, mentre di fronte al fenomeno dei finanziamenti ha cercato sostanzialmente di minimizzare, dicendo: io pensavo che qualche ipotesi del genere ci potesse essere, però, insomma, non di questo... probabilmente c'era, però non era un fatto che mi preoccupava, ritenevo non fosse un fenomeno rilevante,*** *non ho mai avuto elementi per ritenere che fosse rilevante.* ***Glissava, diciamo***...").

Trattasi, com'è evidente, di deposizione di assoluto rilievo tanto per la fonte da cui promana (trattandosi di soggetto di indiscutibile attendibilità, in considerazione del ruolo ricoperto e, quindi, dell'estraneità rispetto alle dinamiche interne all'istituto vicentino), quanto per l'eclatante portata del suo contenuto, sostanzialmente equiparabile ad una sorta di confessione stragiudiziale. Del resto, del tutto coerenti con le dichiarazioni del teste Gatti sono i ricordi del di lui collega Manni, il quale, presente al citato colloquio, ha rievocato l'incontro in questione riferendo che l'imputato, alla

rappresentazione del dirompente problema dei finanziamenti correlati, aveva replicato, senza scomporsi eccessivamente, che anche altre banche operavano in tal senso ("*...Il Presidente non colse un po' il livello di serietà di questo fenomeno e mi ricordo che disse, una cosa che mi ricordo che disse:* ***ma tanto lo fanno anche altre... so che lo fanno anche altre banche.*** *E la cosa finì lì, la discussione finì lì su questi finanziamenti, diciamo, correlati...*"[165]). Non può sorprendere, quindi, che l'imputato, il quale, in sede di interrogatorio, aveva ammesso che Gatti gli aveva segnalato, nel corso del colloquio, l'emersione di un importo di operazioni finanziate "*importante*"[166], in sede processuale abbia poi negato la circostanza, esplicitamente limitando l'oggetto dell'interlocuzione con l'ispettore al tema dei fondi esteri e delle lettere di impegno[167].

Del tutto convergenti con le suddette dichiarazioni, poi, sono le prove costituite dagli esiti di intercettazione delle comunicazioni telefoniche intrattenute dal d.g. Sorato, conversazioni dal tenore davvero inequivoco e dalla sicura capacità probatoria, solo a considerare che il direttore generale, allorchè era sottoposto a captazione, era solito impiegare anche una utenza intestata a terzi[168], donde l'impossibilità di ipotizzare, con un minimo di fondamento, che costui, sospettando di essere intercettato, callidamente intendesse coinvolgere il presidente per "alleggerire" la propria posizione.

---

[165] cfr. dep. Manni, udienza, 26.10.2019, pag. 65.

[166] cfr. verbale interrogatorio Zonin 24.3.2017, pag. 6

[167] cfr. dichiarazioni spontanee Zonin, udienza, 25.6.2020, pag. 9: "*Sul punto, voglio fare un'ultima precisazione. Sovente ho ascoltato domande rivolte ai testimoni in ordine a quali fossero le mie preoccupazioni principali, quando sono stato portato a conoscenza delle note vicende. In specie, più volte è stato domandato se io fossi preoccupato della scoperta delle cosiddette operazioni baciate. A tale riguardo, al fine di sgombrare ogni dubbio, posso confermare che le mie preoccupazioni riguardarono non tanto il fenomeno del capitale finanziato, ma quello delle lettere di garanzia e dei fondi di investimento lussemburghesi.* ***E ciò dovuto semplicemente al fatto che dapprima nel colloquio con il dottor Caoduro e poi in quello con il dottor Gatti, furono questi i due temi di allarme che mi vennero segnalati: lettere di garanzia e fondi lussemburghesi. Il problema delle operazioni, espressione fino all'aprile 2015 a me sostanzialmente sconosciuto, è venuto emergendo baciate solamente nei mesi successivi,*** *quando l'audit, nella persona del dottor Bozeglav, iniziò a relazionare al C.d.A. in merito alle numerose operazioni di capitale finanziato,* ***quindi dopo il 7 maggio 2015.*** *È solo questa la ragione per cui nel mese di aprile non mi preoccupai più di tanto del fenomeno del capitale finanziato, e ciò perché, in realtà, il fenomeno non era ancora emerso.* ***Questo però non significa che non me ne preoccupassi, perché ne ero già a conoscenza. Nulla sapevo, infatti, di tale operatività...***"

[168] Trattasi delle conversazioni intercorse con Lizza, Gennarelli e Cisco, effettuate con l'utenza intestata a Del Cengio Mirco, utenza che Clara Cisco aveva consegnato al Sorato e da questi utilizzata per eludere le investigazioni- cfr. sul punto, quanto riportato a pag. 636 della sentenza impugnata.

Assolutamente significativo, innanzitutto, è il colloquio intrattenuto il 31.8.2015, di cui al progressivo nr. 459 (cfr. pagg. 24 e ss. dell'elaborato di trascrizione) che, di seguito, si riporta nei passaggi più significativi:

V.M.2 (Sorato) No, ma che... che Zonin... che Zonin sapesse, lo sapeva...

V.M.1(Pacileo) Oh!

V.M.2 (Sorato) ...***perché glielo dicevo io, e lui continuava a dirmi: "Ma, direttore, non si fasci la testa prima di romperla!". E ho detto: "Va beh, e allora"...***

[.....]

V.M.2 (Sorato): Io***... io sento... io sento che una buona parte di questi, quelli pensanti, ovviamente, mi sono ancora vicini e sanno benissimo che Zonin fa il furbo, no? Poi ci sono, ovviamente, i servi muti, quelli che ovviamente vogliono un po'...***

Ma altrettanto importanti, per la loro attitudine dimostrativa sul punto, sono i seguenti colloqui n.ri 300, 610, 845, 1570, 1587, intercorsi, rispettivamente, con la segretaria di Zonin, Lizza Camilla, con il consigliere Cavalieri, con Marco Vigolo, con Clara Cisco e con Antonio Gennarelli, commercialista dello stesso Sorato:

Progr. 300 del 7.9.2015 pag. 526 con Camilla Lizza:

Sorato ***Sì, sì, sì. Infatti. Cioè, non solo lui (nds Zonin) sapeva, ma era lui che impostava le cose, era lui che diceva come fare gli aumenti di capitale. Secondo te io gli aumenti di capitale me li facevo da solo? Cioè, ero io che decidevo di dare il 20 per cento, il 100 per cento in più o di dare...? Ma figurati, dai!***

Progr. 610 del 2.9.2015 pag 36 con Luciano Cavalieri:

Samuele : ***Si portava... si portava in consiglio di amministrazione tutto, sai cosa vuol dire?, tutto. Non solo, ma, come tu ben sai, io al presidente dicevo tutto. Cioè...***

Luciano Sì, lo so.

*Samuele ...****anche di più. Anche di più. Anche di più, no? Ecco. Quindi... Ed era lui che mi diceva quello che bisognava portare e quello che non bisognava portare, quello che bisognava fare, quello che bisognava dire, no? Il rapporto quello era, no?***

Luciano Eh.

Samuele Bene. Di punto in bianco nessuno sa più niente, tutti...

Luciano No, infatti questo...

*Samuele ...**tutti meravigliati come se, bah!... Erano lì, e si parlava di che cosa, in consiglio? Si parlava del tempo? Si parlava dei quadri? Si parlava delle mostre?***

Progr. 845 del 6.9.2015 pag 44 ss con Mirco Vigolo:

*Mirco ...**per spiegarti. Nel senso che il passaggio che... che ti riguarda è proprio che... che Zonin ha scaricato tutta la colpa su di te...***

Samuele Sì. Ma su... ha fatto il mio nome o ha parlato (inc. voci sovrapposte)?

Mirco No, no, management.

Samuele Eh.

Mirco Ha parlato del management precedente.

Samuele Eh.

Mirco Nel senso che ha detto che il consiglio di amministrazione, se avesse saputo, non avrebbe mai autorizzato una roba di questo genere.

Samuele (Ride). Sì, perché loro giocavano a Burraco in consiglio, hai capito? Eh!

Mirco E ti assi... e ti assicuro che c'è stata la platea che ha cominciato a mugugnare, come dire: sì! (Si schiarisce la voce). Zonin non ne è uscito molto bene, nel senso che... l'applauso, che di solito è sempre caldo, è stato...

Samuele Eh.

Mirco ...molto freddo nei suoi confronti. E...

Samuele Ecco, ma dopo i commenti... i commenti dei dipendenti quali sono stati?

Mirco No, no, tu... tutti nessuno crede. Ma proprio nessuno ci crede che Zonin non sapesse nulla. Infatti, ti dico, ho guardato proprio le facce di tutti i dipendenti...

Samuele Mmh.

Mirco (Si schiarisce la voce) ...appena ha parlato Zonin, che ha detto una roba del genere, tutti si sono guardati scrollando la testa. Come dire: "Va beh, è troppo facile scaricare sempre, però sappiamo benissimo che è impossibile!".

Samuele Almeno fosse stato zitto!

Mirco Difatti, ha fatto proprio una caduta di stile.

Samuele Eh. Eh.

Mirco Quindi... dicendo che lui va a testa alta, che lui e il consiglio sanno di aver fatto sempre le cose fatte benissimo. Cioè...

Samuele Mmh.

Mirco Cioè, stai dicendo adesso tutto quello che hai esattamente detto il contrario fino a due mesi fa. E va beh, ho detto (ride), vai a testa alta (si schiarisce la voce). Io non ci andrei (inc. voci sovrapposte).

Samuele Cioè non vo...non voleva la trasformazione in S.p.a...

Mirco Esatto.

Samuele ...non voleva la quotazione in Borsa...

Mirco Bravo.

Samuele ...non voleva ridurre il valore delle azioni, non voleva fare bilanci in perdita, no? Eh, eh.

Mirco Adesso invece, tutte le robe migliori in assoluto. Quindi...

Samuele Insomma, ma questo veramente è da... è da ricovero, eh, è da ricovero.

Mirco Sì, sì, ma... (si schiarisce la voce).

Samuele Io ho cominciato a litigare con lui perché ascoltavo quello che diceva la B.C.E., di ridurre il valore delle azioni, di cominciare a svalutare gli avviamenti, di cominciare a fare accantonamenti...

Mirco Mmh.

Samuele Ho detto: "Dobbiamo sbrigarci di andare in Borsa, perché sennò qui le azioni non vengono negoziate".

Mirco Certo.

Samuele "Dobbiamo sbrigarci a trasformarci in S.p.a.". Lui l'unica cosa che aveva in testa era la fondazione.

Mirco Eh sì. Eh sì.

Samuele Eh, che si voleva... voleva farsi la sua fondazione, con in suoi stipendi ottimi, farsi ancora i cazzi suoi, no? Eh...

Mirco Esatto, e comandare ancora all'oscuro di tutto.

Samuele Eh.

Mirco ...Alla fine, quindi...

Samuele Sì, ma adesso, scusami, ma già... e nessuno lo ferma, nessuno gli dice, per esempio, che la deve smettere di usare il personale della banca per le sue aziende? Cioè, nessuno gli dice che deve smetterla, che quando fa gli eventi con i cavalieri del lavoro chiama la Girardello, chiama l'addetto stampa, chiama l'autista della banca? Quelle lì sono robe sue, no?

Mirco Sì, sì. Eh, ma...

Samuele Cioè, e lui continua a fare il padre padrone della banca e viene a dirmi che non sapeva nulla?!

Mirco Ma infatti. Ma guarda che nessuno ci crede, anche perché tutti stiamo aspettando che entro fine anno se ne vada. Nel senso che pare che entro fine anno lui lasci. E sarebbe l'unica cosa che in questo momento ci può tranquillizzare, sinceramente. Quindi...

Progr. n 1570 del 18.9.2015 pag. 540 con Clara Cisco:

Samuele :Se... se la banca entrava nei fondi di Palladio Finanziaria, entrava in Cattolica, entrava in eccetera eccetera eccetera, no? Bene. E Zonin era scettico di fare affari con Meneguzzo, però dice: "Facciamo la cena. Bene – dice - poi vedrà Sorato cosa fare e cosa non fare". Bene. Durante la cena Meneguzzo ha detto: ***"Eventualmente – dice – facciamo... è sufficiente una lettera come quella dell'altra volta". E Zonin ha detto: "No, no – dice - dottore, se lei è d'accordo non servono queste lettere, perché basta una stretta di mano tra gentiluomini". Quindi, e lui non sapeva delle lettere?!***

Clara: ***Appunto. E quindi, voglio dire, non sono neanche state citate e non c'è il problema. Però almeno, hai capito?,*** *son contenta perché ho potuto dire la mia posizione.*

Progr. n 1587 del 18.9.2015 pag. 62 con Antonio Gennarelli:

Samuele Ma eravamo... Allora, io ho un cliente disposto a testimoniare che abbiamo parlato di una lettera, ovviamente non impegnativa, di una lettera a... nel corso di una cena.

V.M. (Ride).

Samuele E... (ride) e ***Zonin ha detto, a questo cliente che dice: "Samuele, quando vuoi io vengo", no?, Zonin ha detto "No, no, tra gentiluomini basta una stretta di mano, non... non servono le lettere".***

Da tali colloqui, invero, si coglie lo strettissimo legame operativo tra il d.g. Sorato ed il presidente Zonin e si desume la conoscenza, in capo a quest'ultimo, del capitale finanziato. Se è vero, infatti, che in tali conversazioni non è dato riscontrare un riferimento esplicito alle operazioni correlate, è assolutamente evidente che, in una fase nella quale l'operatività illecita era stata svelata, anche se non se ne conoscevano ancora pienamente ampiezza ed implicazioni, era proprio al suddetto fenomeno che, con ogni evidenza, alludeva il Sorato nel corso di detti colloqui (in taluni dei quali, peraltro, erano effettuati diretti riferimenti alle lettere di impegno oppure ai finanziamenti deliberati dal CdA, ovverosia ad aspetti essenziali della complessiva attuazione della prassi delle "baciate"). Ad avvalorare l'attitudine dimostrativa di tali conversazioni, poi, è anche la circostanza, tutt'altro che trascurabile, costituita del fatto che la conoscenza delle problematiche in esame da parte dello ZONIN non era solo affermata dal Sorato ma era riscontrata altresì dalle reazioni adesive degli interlocutori di quest'ultimo, tutti ben consapevoli delle dinamiche operative della banca.

Un ulteriore, assai significativo, colloquio intrattenuto dal Sorato, poi, è quello, nr. progr. 271 del 6.9.2015, intercorso, ancora, col commercialista Gennarelli, in occasione del quale non solo venivano ribaditi gli strettissimi legami intercorsi tra il d.g. ed il presidente di BPVi, ma l'interlocutore del Sorato, chiaramente assai bene avvertito di quale fosse il reale assetto dei rapporti tra le due figure di vertice dell'istituto, effettuava un esplicito riferimento ad un patto di reciproca "*non aggressione*" "*stipulato*" tra i due.
Di seguito i passaggi più significativi (cfr. pagg. 510 e ss. dell'elaborato di trascrizione):

[....]

Samuele *...se questo continua a rompermi i coglioni...*

Antonio *Sì.*

Samuele ...eh... vorrei uscire con una dichiarazione molto pacata...

Antonio *Sì.*

Samuele ***...che insomma... che è abbastanza ovvia, no?, dove non solo lui sapeva (risatina), ma era lui che impostava, era lui che dava le direttive.***

Antonio *Mmh, mmh.*

Samuele E al management e al consiglio di amministrazione.

Antonio *Sì.*

Samuele ***Cioè, ma... ma lo sanno anche i sassi, no? Quindi, che vada a dire che lui non sapeva nulla e che avrebbe bloccato le operazioni, insomma, che lo chieda... Allora avrebbe dovuto bloccare tutti quanti i suoi amici, no? Avrebbe dovuto bloccare tante cose che, insomma, sappiamo tutti, no? Eh!***

Antonio ***Mmh. Ma infatti. Lì bisogna capire adesso se questo si ferma, se adesso va avanti, se ci saranno altri articoli, perché è un articolo... per carità, fa effetto a chi conta poco, no?***

Samuele Sì, sì.

Antonio *Cioè, al di là della... della, tra virgolette, immagine, così, che loro vogliono diciamo rendere negativa, no?...*

Samuele Mmh.

Antonio ...quella nei tuoi confronti... anche perché non fanno nomi, ma parlano del management che non c'è più, no?

Samuele Mmh.

Antonio Però chi conosce veramente come sono andate le cose, e sono tanti, e soprattutto i principali azionisti, *è chiaro che i commenti, perché te li dico io di un paio con cui ho parlato oggi, sono proprio commenti della serie: questo è l'ultimo... l'ultimo grido che mi rimane. L'ultimo proprio... possibilità di dire qualcosa...*

Samuele Mmh.

Antonio *...perché sputtanato come si è sputtanato, perché lui va in giro e lo offendono e gli tirano le monetine; probabilmente in questa città il peso di questo sputtanamento lui lo sente molto.*

Samuele Sì, sì, sì. Sì, sì...

Antonio *Hai capito? Quindi ci sta anche che lui a un certo punto dica: "Io non c'entro... noi non c'entriamo niente, anzi, figuratevi se sapevamo che queste erano le modalità con cui si facevano gli aumenti di capitale, se noi lo sapevamo... se avessimo saputo non avremmo mai deliberato in tal senso", no?* ***Quindi non ci crede nessuno. Le persone impor... che sanno le cose, non ci credono. Cosa vuoi, qui sai...***

[.....]

Antonio *Comunque questo... questo, forse, vedi, perché purtroppo bisogna sempre fare i conti col rovescio della medaglia, no?... Lui questa... questa affermazione qua la pagherà cara,* ***perché nel patto che aveva stipulato con te, che c'era una...***

Samuele Sì, sì, ma infatti, ma infatti.

Antonio ...una reciproca condizione di non... cioè, come dire?, di non aggressione, no?...

[....]

Antonio *Eh, adesso, siccome doveva darsi un tono e assumere una sorta di difensiva nei confronti dei dipendenti, no?,* ***ecco, allora ecco che salta fuori 'sta cosa che lui non c'entra un cazzo. Ma non ci crede nessuno, Samuele, non ci crede nessuno...***

[....]

Di analogo rilievo probatorio, anche perché assolutamente coerente con le parole del d.g. Sorato, è pure il contenuto della conversazione n. progr. 34 del 21.9.2015 intercorsa tra il sindaco Laura Piussi ed il consigliere Nicola Tognana (cfr. pagg. 587 e ss. dell'elaborato di trascrizione):

"……

Laura No! E poi non si sapeva niente? ***Guarda che se parla Sorato qui viene giù...***

Nicola Infatti io, guarda...

Laura ...viene giù la cattedrale di...

Nicola Di Vicenza!

Laura ...di Monte Berico!

Nicola Eh, io sono tanto preoccupato, sai, sono tanto preoccupato.

Laura Sì, sì, sì.

Nicola Soprattutto... soprattutto, magari dico qualcosa di sbagliato, ma sono preoccupato per Zonin, perché Zonin ne esce in una maniera drammatica, Se l'altro gli dice: "Guardi che io ero autorizzato perché mi aveva firmato questo, mi aveva firmato quello, mi aveva firmato quell'altro", io non lo so cosa viene fuori proprio dal punto di vista umano. Laura Eh, eh, eh, eh!

Nicola Perché tutti questi azionisti che dicevano... lui gli diceva: "La fiducia", eccetera eccetera...

Laura Sì, sì.

Nicola ***...ma se sapeva tutto...***

Laura ***No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto...***

Nicola Certo.

Laura ...fino all'altro giorno, eh!

Nicola Ma guarda, non è me che devi con... non è me che devi convincere...

Laura Eh, sì (ride)!

Nicola ...il vero ragionamento è che se c'è qualcuno di credibile, più di uno...

Laura Sì...

Nicola ...e potrebbero essere tre, eh...

Laura Sì...

Nicola ...a caso, ma potrebbero essere anche di più di tre, eh...

Laura Sì, sì, sì, sì, eh.

Nicola ...potrebbero essere anche più di tre, cioè, veramente è un disastro, voglio dire.

Laura Sì, no, ma, voglio dire, questi... questo Cattelan qua... cioè, non puoi dire che non è... -Con tutte queste robe... fai uno più uno... e questo è uno che non sarà mica stato portato dal... da Sorato, no?, all'insaputa di tutti!

Nicola Certo, certo, hai ragione.

Laura Guarda! No, sai qual è il guaio? E' che o si sa... se si salva lui ci salviamo tutti...

Nicola E sennò andiamo giù tutti.

Laura ...e sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti.

Nicola Beh, la vedo veramente difficile, francamente. A meno che...

Laura (Ride) Però...

Nicola A meno che Sorato non dice che sapevano tutto i consiglieri e non sapeva niente il presidente.

Laura Eh sì (ride).

Nicola Però... però vuol dire che veramente è un santo, insomma, se dice una roba di questo genere, insomma.

Laura (Ride) Sì, sì!

Nicola Potrebbe essere un santo, non lo so, non lo so.

Laura Sì, sì, sì. O pagato bene (ride).

Nicola (Ride).

Laura Va beh, dai. Bon, ci aggiorniamo.

Sul punto, va doverosamente precisato che la Piussi, nel corso dell'escussione innanzi a questa Corte, chiamata a fornire delucidazioni con riferimento a tale colloquio, ha giustificato l'espressione con la quale aveva escluso che il presidente potesse essere all'oscuro del fenomeno del capitale finanziato ***("No, ma scusa un attimo... no, ma scusa un attimo: come faceva a non sapere, uno che ha governato come un monarca assoluto..")*** sostenendo che si era trattato di una semplice "battuta" e soggiungendo che, al contrario, a suo giudizio, ZONIN era una "vittima". Sennonchè, la spiegazione delle proprie parole offerta dalla teste è tutt'altro che convincente, ove si presti la dovuta attenzione al complessivo tenore del colloquio. Si trattava, infatti, di una allarmante vicenda, ancora tutta in divenire e che, peraltro, aveva immediate implicazioni anche per la posizione dei singoli consiglieri. Davvero significativo è il passaggio del colloquio in cui la medesima Piussi affermava: ***No, sai qual è il guaio? E' che o si sa... se si salva lui ci salviamo tutti... sennò sprofondiamo tutti. Non vorrei però che si salvasse lui e sprofondassimo tutti..")***, essendosi in presenza di affermazione che, a ben vedere, fornisce una corretta chiave di lettura delle dichiarazioni rese dalla teste e, più in generale – ed è bene ribadirlo

ancora una volta - dell'atteggiamento tenuto da molti membri del CdA e del Collegio Sindacale nel corso delle rispettive escussioni (ivi comprese quelle rese in sede di rinnovazione istruttoria), sistematicamente improntato alla negazione della conoscenza, in capo ai predetti, non solo del fenomeno del capitale finanziato ma anche di elementi che potessero costituire segnali di allarme in tal senso.

Inoltre, merita di essere evocata, in quanto anch'essa contenente chiari riferimenti allo stretto rapporto intercorrente tra il d.g. Sorato ed il presidente ZONIN nella conduzione dell'istituto di credito, anche con riferimento al fenomeno del capitale finanziato, la conversazione n. 153 del 25.8.2015 (riportata a pag. 227 e ss. della perizia di trascrizione) tra Zigliotto Giuseppe il suo commercialista, Luigi Bocca, nel corso della quale i due commentavano sarcasticamente l'atteggiamento "negazionista" assunto da Zonin in relazione alle irregolarità accertate in sede ispettiva ed alludevano esplicitamente al potere di "ricatto" del Sorato nei confronti del presidente:

"....

"Pippo È una cosa che giustamente tutti sanno, tutti si fanno il sorrisetto, ma a quel punto, sai, o hai delle...

Gigi No, no...

Pippo ...delle prove in mano...

Gigi Beh, prove...

*Pippo **<u>E l'unico che ha delle prove però è Sorato.</u>***

Gigi Mmh mmh.

Pippo Io Sorato domani lo vedo a mezzogiorno.

Gigi Certo.

*Pippo Perché? **<u>Perché Sorato fino a oggi, ti spiego...</u>***

Gigi Eh.

*Pippo ...è stato... **<u>ha coperto un po' il presidente, perché non aveva l'azione di responsabilità.</u>***

Gigi Sì.

Pippo Mi ha chiamato ieri sera Sorato...

Gigi Mmh mmh.

Pippo ...che è andato... è andato ieri, era a Vicenza, a casa, dove ha la residenza a Vicenza, e ha trovato una racco... un avviso di giacenza.

Gigi Sì.

Pippo È andato a ritirare la raccomandata in Posta e s'è trovato l'azione di responsabilità, partita il 14 di agosto dalla banca a firma di Iorio.

Gigi Sì, ma chi è che la delibe... e chi è che l'ha deliberata?

Pippo Iorio. No, il C.d.A....

Gigi Ma come fa?

Pippo ...ha deliberato, attenzione...

Gigi Eh.

Pippo Il C.d.A. ha deliberato... è stato un C.d.A. che aveva deciso di non fare azione di responsabilità, perché non c'erano elementi a sufficienza.

Gigi Sì, questo me lo ricordavo, mi avevi detto.

Pippo E lo stesso con C.d.A. di fine luglio, che io non ero presente ma che comunque... è quello che ero assente io...

Gigi Ah ah.

Pippo ...il quale, cos'ha fatto, questo C.d.A.? Ha detto: "Diamo mandato comunque al direttore generale, nel caso saltassero fuori elementi che dimostrino una responsabilità da parte dei vecchi consi... ehm... dirigenti, di azioni, eccetera, di poter eventualmente iniziare un'azione di responsabilità". Quindi si delegava il consigliere delegato a valutare. Tu capisci che in tutti casi dire di no a una cosa del genere era, come dire, (inc. voci sovrapposte)...

Gigi No, non puoi farlo. Non puoi farlo.

Pippo ...dargli un mandato però vuol dire dargli un mandato aperto, cosa che lui di fatto ha realizzato. Questo secondo me, attenzione, però è più a discapito di Zonin...

Gigi Eh sì.

*Pippo **...perché adesso Sorato infatti dice: "Ma allora** (inc. voci sovrapposte)"...*

Gigi Ma, cioè, o sono d'accordo e transano, ed è tutta una manfrina, sennò.. sennò...

Pippo No, no. Prima Sorato era d'accordo che sarebbe stato coperto. Adesso invece si trova il culo scoperto.

***Gigi No, ma è l'unico mo... l'unico modo, che anch'io ci riflettevo in questo periodo, perché il presidente, diciamo così, ne esca indenne, di non fare l'azione di responsabilità a chi poi... perché è l'unica persona che dopo può metterlo in... in difficoltà.** Quindi...*

Pippo Mmh. .....

Pippo Solo che ieri mi ha chiamato Sorato, eh...

Gigi Sì.

Pippo ...e m'ha chiesto di incontrarmi perché adesso dice: "Fino a oggi mi avevano lasciato fuori e quindi"...

Gigi Mmh mmh.

Pippo ..."stavo buono. Adesso, se è così, non sto più buono". Allora voglio capire cosa intende per "non sto più buono", capito? Ecco, anche 'sto qua, perché fino a oggi ha tutto... ha brontolato, ma ha sempre coperto il presidente....".

Ebbene, a tali elementi di prova, assai significativi e chiaramente convergenti con le pregnanti dichiarazioni rese dal teste Gatti ed in precedenza richiamate, sono venute a saldarsi le coerenti propalazioni del coimputato GIUSTINI. In effetti, in sede di esame, costui ha ribadito quanto "anticipato" nel memoriale circa la piena consapevolezza del fenomeno in esame da parte del presidente, ripercorrendo diffusamente tali "anticipazioni" e convincentemente replicando alle obiezioni mossegli, al riguardo, in sede di controesame.

Per un inquadramento generale del contributo dichiarativo offerto dal predetto con riferimento alla posizione ZONIN è opportuno richiamare l'*incipit* dell'esame del propalante:

"*....PRESIDENTE – Va bene, con questo avrei chiuso le domande della Corte sulla posizione Zigliotto. Adesso volevo passare a esaminare la posizione Zonin, cioè, a parte quello che lei ha già detto in primo grado, se e in base a quali elementi* ***lei sostiene che il dottor Zonin sapesse o partecipasse a determinate scelte, quantomeno, che hanno avuto ricadute su questa vicenda penale sostanzialmente. IMPUTATO GIUSTINI – Presidente, interlocuzione diretta, quindi premetto: Sorato diceva a me e ai capi area e direttori regionali, a Marin, ai Vice Direttori Generali, che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operatività e chi avrebbe dovuto sapere sapeva. Quindi questa è la premessa. Interlocuzione diretta con Zonin sulle operazioni baciate l'ho avuta, è stata sporadica: l'ho avuta sulla questione Coffa,*** *che era un imprenditore siciliano, che si è presentato a Vicenza per ottenere un affidamento, dicendo 'Io con questo affidamento, non so se 4 o 5 milioni, compro 2 milioni di azioni', 2 milioni di euro di ammontare di azioni. Il Presidente, prima di entrare, mi disse che la persona era poco affidabile perché parlava, quindi io dissi a questo Coffa: 'Non ce ne abbiamo più di azioni'; poi il Presidente in Consiglio di Amministrazione, prima che iniziasse il Consiglio di Amministrazione, questa cosa è stata registrata, mi chiese lumi e io gli dissi appunto cosa avevo riferito a Coffa, e che quindi lui era d'accordo nel non procedere con questa operazione. Quindi questo è l'episodio chiaro con Zonin. Quando io, nel periodo finale della mia esperienza in Banca, quindi stiamo parlando del maggio 2015, che successe il 4 maggio del 2015, il 30 aprile del 2015 eravamo a Vicenza io e Piazzetta, fummo chiamati la sera da Sorato che ci disse: "Il Presidente vi vuole far fuori". E noi chiedemmo il perché: "Perché ci vuole far fuori il Presidente?", "Eh, sì, perché in pratica da BCE due cose sono*

venute fuori": le lettere d'impegno, le baciate, e poi c'era anche il discorso per quanto riguarda Piazzetta dei fondi. Quindi il Presidente mi ha chiesto: "Ma lei ne sa qualcosa?", e noi gli abbiamo detto: "Ma tu cosa hai risposto?", "Eh, no, che avrei approfondito, che non ero sicuro".[169] *Quindi ci ritrovammo io e Piazzetta di fronte a una situazione molto particolare, nel senso che Zonin, che avrebbe dovuto sapere, parlava con Sorato, che sapeva di questo tipo di operatività, e si negavano -secondo quello che ci diceva Sorato- a vicenda la conoscenza dell'operatività. Quindi io chiamai Zonin di fronte a Piazzetta. Io non chiamavo Zonin, semmai mi chiamava lui col cellulare per gli auguri oppure per farmi incontrare dei clienti. Chiamai Zonin e chiesi un appuntamento. Ottenni questo appuntamento per il 4 maggio e, prima di incontrare Zonin, passai da Gronchi, perché ero andato a Roma per il Primo Maggio dai miei, e passai da Firenze la domenica, e poi lunedì incontrai Zonin.* ***E ricordo chiaramente, perché anche fisicamente Zonin mi lo mostrò dicendo, io, scusi, mi portai le carte che dimostravano che era un'operazione diffusa, quindi mi portai gli storni, mi portai Dalla Grana, mi portai le lettere Favrin, quindi andai lì dicendo: "Ma cosa state dicendo voi due?" e Zonin mi disse: "Guardi, dottor Giustini, io non sapevo delle operazioni baciate (intendendo probabilmente quelle 100 e 100) ma sapevo delle operazioni parziali". E mi fece proprio il cenno così, cioè di arrotondamento per fare acquistare azioni, quindi: ti concedo, non so, 10.000 euro, tu hai bisogno 10.000 euro, te ne do 12.000, 13.000, 14.000 e con quei 3-4.000 euro compri azioni. Davanti a Breganze perché ovviamente ci voleva il testimone.*** *Io sono andato lì, come dire, cercando di capire perché stava succedendo questa cosa e perché dovessi essere fatto fuori dalla Banca.* ***Zonin si presentò con testimone Breganze, e mi affermò in modo chiaro e inappuntabile che lui era a conoscenza delle operazioni, come dire, parziali, non quelle 100 e 100.*** *Ma poi, andando in corso nelle udienze di primo grado, sempre sentendo questi audio in CdA, ma Sorato ne parlava di queste operazioni parziali al CdA.* ***Abbiamo fatto sentire due audio in cui proprio Sorato diceva, sempre usando lo stesso termine: "azioni appiccate ai mutui", quindi ai finanziamenti. Quindi anche nel corso del primo grado io ho avuto la conferma che Sorato***

[169] Significative, sul punto, sono le dichiarazioni già rese dal GIUSTINI nel corso del dibattimento di primo grado: IMPUTATO GIUSTINI – *Parlandone con BCE, dalla BCE aveva saputo che c'erano questi problemi. Ah, il presidente ha detto questo, e tu cosa hai detto? Che non ne sapevo, che dovevo approfondire con voi. E io gli ho detto, cioè gli abbiamo detto... veramente era il teatro dell'assurdo, cioè una persona che sa dice ad un'altra che sa che è successo questo e poi quell'altro che risponde si volta e dice: no, ma io non ne so niente.....[...].*. MPUTATO GIUSTINI – Da Sorato. *E quindi, se lei considera il contesto in cui ci muovevamo, veramente era una scena pirandelliana. Va beh, comunque passo da Gronchi, a Firenze, tornando su a Milano, e chiedo consiglio a Gronchi, con avevo un buon rapporto, e gli dico: la scena è questa, uno che sapeva dice ad un altro se sapeva e l'altro che sapeva diceva di non sapere; che faccio, come mi comporto?*

gliene parlasse a Zonin di questo tipo di operatività. Poi, se il regista dell'operatività fosse Sorato e un'operatività avallata da Zonin o il contrario, questo non glielo so dire perché comunque erano discorsi che facevano tra loro. Sicuramente Zonin ne era a conoscenza. *PRESIDENTE – Vuole aggiungere altro su questo? IMPUTATO GIUSTINI – Su Zonin? PRESIDENTE – Sulla posizione Zonin, sì, in questo momento. IMPUTATO GIUSTINI – L'ultima cosa. Anche in tema di lettere, sentendo questi audio, a un certo punto il Presidente, perché anche queste lettere d'impegno che sicuramente non hanno avuto una diffusione così ampia come le correlate e le baciate, quindi ho ascoltato un CdA in cui c'era un cliente della Popolare Alto Adige che voleva in qualche modo vendere le proprie azioni; la Popolare Alto Adige, e quindi la Banca, gli prometteva e gli garantiva verbalmente l'impegno a venderle, e Zonin dice a tutto il CdA: "Fattelo mettere per iscritto". Quindi ha consigliato a questo cliente esattamente la stessa prassi che utilizzavamo noi per quanto riguarda le lettere d'impegno. E questo in qualche modo mi ha fatto intuire che anche sulle lettere Zonin fosse a conoscenza di questa prassi.* ***PRESIDENTE – Poi lei ha parlato sempre nel suo memoriale della conoscenza, secondo lei, di Zonin anche di tutte le problematiche del mercato secondario, giusto? IMPUTATO GIUSTINI – Sì, sì. PRESIDENTE – E anche della rilevanza di questo fenomeno, di questo problema. IMPUTATO GIUSTINI – Zonin diceva proprio che era un problema drammatico per la Banca e che, se non fossimo riusciti, se la Banca non fosse riuscita a gestirlo, la Banca avrebbe chiuso. Questo in CdA, quindi anche questo è stato ascoltato in primo grado..."***

Significative, poi, sono anche le risposte che il propalante ha fornito alle domande rivoltegli dal suo legale:

[....] DIFESA, AVV. MIUCCI – Il Presidente Zonin interveniva rispetto ai soci e rispetto a questa problematica, che mi pare di capire sempre più esasperata, del ritardo nell'evasione delle domande di cessione? IMPUTATO GIUSTINI – ***Il Presidente Zonin è intervenuto puntualmente chiedendo varie cose: primo, 'convincete i soci a non vendere'. Mi ricordo che se la prese anche con i consiglieri di amministrazione che andavano da lui a dire: 'Ci stanno questi soci che vogliono vendere, dobbiamo evadere la richiesta'. E in un incontro in Palazzo Thiene, prima in Consiglio di Amministrazione fece una premessa,*** *poi a Palazzo Thiene riprese questi consiglieri proprio per dire:* ***'Voi dovreste difendere la Banca, convincete i soci a non vendere, non venite qua a chiedermi di evadere le loro richieste di vendita'.*** *Questo lo chiedeva in primis ai consiglieri, soprattutto di Vicenza Nord, e lo chiedeva poi alle aree, perché lui incontrava le aree e le direzioni regionali, e gli chiedeva: 'Guardate che la Banca è buona, siamo su un buon territorio,* ***il valore dell'azione è congruo, dovete convincerli a non richiedere una cessione. Se poi, diceva, questi clienti hanno bisogno di liquidità, finanziateli'. Quindi, come dire: un fenomeno di baciate ex post, per cui una persona voleva vendere 100.000 euro di azioni perché***

aveva un problema, ad esempio, di salute, e allora il Presidente chiedeva di finanziarlo, quindi diceva: 'invece di fargli vendere le azioni, finanziate questi 100.000 euro. *DIFESA, AVV. MIUCCI – Lei c'era, e quindi ha vissuto, lei si ritrova con quanto dichiarato dall'Imputato Zonin circa una sua presenza non operativa, a tratti sporadica, in Banca, di rappresentanza? Si ritrova con questo ruolo di Zonin? IMPUTATO GIUSTINI –* ***È particolare, che io sono l'ultimo arrivato in Banca perché sono arrivato a fine 2007, fare questo, che io debba dire che il Presidente era il vero Amministratore Delegato della Banca. Quindi questa è una cosa particolare, no? Nel senso che tutti sapevano che il Presidente interveniva su qualunque decisione importante in Banca, qualunque: non c'era una delibera di Consiglio di Amministrazione che non passasse sotto il suo vaglio. Il Presidente era presente, era presente nei gangli organizzativi. Sorato non muoveva un dito senza che il Presidente sapesse. I consigli di amministrazione venivano condotti e guidati da Zonin. Quindi, voglio dire, io dico quello che ho visto: io ho visto organigrammi della Banca che non potevano essere deliberati, se il Presidente non li avesse convalidati e non li avesse visti.*** *Ovviamente questa è una mia posizione che ho cercato anche di oggettivare con dei documenti perché, se no, sarebbe la mia posizione contro la posizione di altri quattro cinque Imputati. Purtroppo sono dovuto andare a fare le analisi, andare a tirare fuori i documenti per comprovare quello che sto dicendo..".*

Tanto premesso, e passando ad analizzare più nel dettaglio le propalazioni complessivamente rese del GIUSTINI (nel memoriale a sua firma e nel corso dell'esame), va precisato come questi abbia dichiarato che il presidente non solo era perfettamente a conoscenza della **prassi dello "svuotafondo"** ma che la sosteneva apertamente, trattandosi di rimedio funzionale a "*fare mercato, ovvero a consentire al socio la possibilità di vendere le azioni in quanto, in difetto, nessuno avrebbe più avuto fiducia nella Banca, bloccando la crescita degli impieghi e le operazioni straordinarie di acquisizione di Banche/Sportelli*" (cfr. memoriale citato, pag. 31) ed ha precisato che, a decorrere dal 2012, tale prassi era divenuta indispensabile, poiché il titolo BPVi aveva cessato di aumentare di valore, era stata interrotta la erogazione del dividendo e, infine, le vendite finalizzate a monetizzare il controvalore delle azioni della banca erano divenute frequenti (posto che, in una fase di crisi economico-finanziaria generale, l'azione dell'istituto era uno dei pochi strumenti finanziari ad avere conservato valore). E, a conferma della consapevolezza del coimputato ZONIN in merito alla correlazione tra azioni della banca e finanziamenti, sotto varie forme, il GIUSTINI ha prodotto (in

allegato al memoriale, con numerazione da 4.2.1 a 4.2.8) ulteriori documenti costituiti, segnatamente:

- ✓ da comunicazioni dalle quali si ricavava la conoscenza da parte dello ZONIN della vicenda Dalla Grana e della risposta - concordata tra il collegio sindacale e la funzione di Compliance - fornita a costui (allegato 4.2.1);
- ✓ da comunicazioni attestati la conoscenza in capo allo stesso ZONIN della richiesta di vendita di azioni da parte di un socio – tale Lanzi Remo – poi prontamente "tacitato" a seguito della missiva da costui inviata all'attenzione del presidente (all. 4.2.2);
- ✓ dalla comunicazione epistolare indirizzata al presidente da un altro socio - tale Bosello Sandro – nella quale questi lamentava la mancata evasione della richiesta di vendita delle azioni, esplicitamente denunziando l'illiquidità del titolo ("*....adesso mi trovo con 30.000 euro di vostri titoli che, nonostante le rassicurazioni a parole, sono di fatto un capitale non liquido...*"– allegato 4.2.3);
- ✓ da comunicazioni mail attestanti il coinvolgimento della presidenza (la mail di riferimento risulta inoltrata alla segretaria di ZONIN, Lizza Camilla) nelle operazioni di vendita di azioni ad un gruppo imprenditoriale (Franza) che, nonostante fosse in grave difficoltà, la banca continuava a finanziare (allegato 4.2.4);
- ✓ dalla "denunzia" del presidente dell'Adusbef, Lannutti, pubblicata sul *social network* Twitter, in data 30.10.2014 (evidentemente derivante dalle dichiarazioni dei soci pubblicate sui quotidiani in ordine ai finanziamenti in cambio dell'acquisto di azioni, posto che l'articolo a firma Gatti pubblicato da "*Il Sole 24 Ore*", come s'è detto, risaliva al precedente 27.10.2014): "*Popolare di Vicenza, immarcescibile Zonin, si guadagnerà una denunzia per il reato di estorsione?*", denunzia inoltrata dalla segreteria al Presidente e, successivamente, su disposizione dello stesso ZONIN, trasmessa dalla segreteria all'avv. Ambrosetti (allegato 4.2.5);
- ✓ da ulteriori sollecitazioni alla vendita di azioni provenienti da soci (Prevedello– allegato 4.2.6; Cestaro-Moretto – allegato 4.2.7), in un caso con comunicazione di vera e propria azione legale e con la precisazione che la banca aveva concesso finanziamenti a fronte della mancata vendita delle azioni (doc. 4.2.7.);

✓ dalla traccia del discorso rivolto al personale in occasione delle festività natalizie 2014 nel quale era palese il riferimento alla difficoltà nella evasione delle richieste di vendita delle azioni provenienti dai soci e si precisava: "*se poi qualche socio avesse necessità urgenti la Banca gli è sicuramente vicina...*"- allegato 4.2.8).

Del resto, a fugare qualsivoglia perplessità sul punto e a confermare quanto sostenuto dal chiamante in correità in ordine alla piena conoscenza della prassi dello "svuotafondo" in capo al presidente è decisivo il richiamo alle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in occasione dell'interrogatorio investigativo 22.3.2017 (prodotto dal P.M. all'udienza dell'11.6.2020 e acquisito ex art. 513 c.p.p.), là dove ZONIN pur dichiarando di non essere in grado di "*descrivere esattamente l'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE nel corso dei vari anni*" (cfr. verbale interrogatorio 22.3.2017, pag. 4) ha chiaramente ammesso di essere a conoscenza delle relative problematiche, per essere stato informato proprio da Sorato ("*...è capitato che Sorato mi abbia dato informato dell'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE in occasione dei colloqui che, nel corso del tempo, ho avuto periodicamente con il medesimo...Preciso che non mi occupavo dell'andamento e della gestione del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE*"), soggiungendo di essere perfettamente consapevole dei risvolti dell'andamento del fondo con riferimento proprio al tema del patrimonio di vigilanza ("*...tuttavia, ero interessato all'entità dell'utilizzo del FONDO in quanto, come detto, comportava effetti negativi sul patrimonio e sul bilancio della banca...*").

Inoltre, il GIUSTINI, come s'è visto, ha esplicitamente affermato la piena consapevolezza, da parte del presidente, del fenomeno **del capitale finanziato**. In effetti – ha precisato il propalante – ZONIN era cosciente non solo, come detto, dell'andamento ciclico del mercato secondario e dei ritardi/problemi relativi all'evasione delle richieste di vendita delle azioni (e, sul punto, il dichiarante ha richiamato e prodotto[170] lettere di reclamo dei soci, con la precisazione che in una di tali missive – segnatamente, quella del socio Grillo Mario Umberto – oltre ad evidenziarsi le forti contraddizioni tra il successo dell'aumento di capitale e le difficoltà del mercato secondario, si poneva l'accento anche sulla sopravvalutazione del prezzo dell'azione,

[170] In allegato al memoriale, dalla produzione sub 4.3.1. a quella sub 4.3.13.

richiamandosi, sul punto, il severo giudizio consegnato alla stampa dal noto economista Zingales), ma anche - e specificamente - dell'erogazione di "finanziamenti correlati" avendo egli raccolto, in proposito, dichiarazioni ammissive dal coimputato nelle seguenti occasioni, nelle quali aveva direttamente affrontato con ZONIN tale argomento.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ dell'interlocuzione relativa alla richiesta dell'imprenditore siciliano Coffa (interlocuzione specificamente affrontata nella sentenza di primo grado e ricostruita dal GIUSTINI in termini coerenti con la lettura dell'episodio offerta dal primo giudice e della quale si tratterà anche più oltre);
- ✓ dell'incontro avvenuto il 4.5.2015, alla presenza del vicepresidente Breganze - il quale, dal canto suo, nel corso della propria escussione all'udienza del 24.6.2022, come si accennava, ha negato di conservare memoria di tale importante incontro, a di poco sorprendentemente, ove si consideri il grave frangente in cui esso aveva avuto luogo. Ebbene, in occasione di tale interlocuzione – ha precisato il GIUSTINI – il presidente aveva ammesso di essere a conoscenza del fenomeno del finanziamento dell'acquisto di azioni, sia pure limitando detta conoscenza alle sole "baciate parziali";
- ✓ del colloquio intrattenuto durante un intervallo dell'udienza 5.6.2019 del processo di primo grado, allorquando lo ZONIN, mentre si trovavano nell'automobile condotta dal coimputato ZIGLIOTTO, aveva ribadito di essere stato a conoscenza delle sole "baciate parziali".

Infine, anche con riferimento alla prassi consistita nel rilascio delle **lettere di impegno**, il GIUSTINI ha affermato di avere acquisto contezza della piena consapevolezza, in capo al coimputato, della prassi di ricorrere a tale "strumento" per convincere i potenziali acquirenti delle azioni dell'istituto a rilevare titoli della banca, là dove ha evocato l'audio della seduta di CdA del 5.11.2013 nel corso della quale lo ZONIN aveva riferito di aver consigliato ad un suo amico, nonché socio della Popolare Alto Adige, di farsi rilasciare una lettera di tale natura. A ben vedere, il mero ascolto di tale audio (e, così, la lettura della relativa trascrizione) non offre conforto, in termini di certezza, rispetto alle dichiarazioni del GIUSTINI, in quanto il passaggio evocato, anche per la sua brevità, è suscettibile di non univoca lettura, poiché non implica necessariamente un implicito riferimento alla prassi, invalsa presso BPVi, del ricorso alle vere e proprie lettere di impegno (cfr. pag. 8 della relativa

trascrizione: "....*Quando comincia il passaparola della crisi hai finito. hai finito. La banca popolare dell'Alto Adige – conosciamo un azionista, giusto? Un socio non compra le azioni. Adesso fanno la fusione perché pensano che con due debolezze non fanno e allora gli ha detto ma per marzo gliele compriamo e allora è venuto da me questo qua e mi ha detto per marzo me le comprano e allora dice cosa vuoi aspetto qualche mese. E allora ho detto fattelo mettere per iscritto. Ha detto: ci provo. Se vuoi scommetto che non le mettono niente. Questa è la Banca Popolare dell'Alto Adige. Perché il problema vale per tutti ma ricordatevi che vale anche per noi.....*"). In teoria (nel solco di quanto suggerito dalla difesa), infatti, si potrebbero spiegare le parole proferite, nel frangente, dall'imputato come un semplice, generico suggerimento a farsi assicurare per iscritto che il problema si sarebbe risolto nei tempi (brevi) che i responsabili della banca altoatesina avevano prospettato al cliente. Peraltro, va precisato che quella proposta dal chiamante in correità è una lettura del senso delle affermazioni dello ZONIN non certo azzardata, sicuramente non smentita dal dato documentale e che, anzi, ove doverosamente interpretata alla luce del contesto complessivo del discorso in cui si inserisce (i passaggi della registrazione immediatamente precedenti riguardano, come si è visto, il pericolo che il "passaparola" tra i soci possa generare la crisi e, quindi, in sostanza, dare l'avvio ad una vendita in massa delle azioni della banca), appare davvero quella più convincente, tenuto peraltro conto del fatto che la descrizione del meccanismo effettuata dall'imputato (ovverosia richiedere un impegno "scritto") ben si attaglia al sistema delle "lettere di impegno" invalso proprio presso BPVi. Ove poi si consideri che trattasi di interpretazione che trova significativo riscontro nelle già citate conversazioni intercettate nn.ri 1587 e 1570 intrattenute dal d.g. (nelle quali, come s'è visto, è parimenti evocata la conoscenza in capo all'imputato delle lettere di impegno) deve necessariamente convenirsi nel senso della assoluta ragionevolezza della lettura della vicenda proposta dal chiamante in correità.

Sul punto, va precisato, per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, che è certamente vero che lo stesso GIUSTINI, come evidenziato dalla difesa dello ZONIN (cfr. pag. 26 delle note relative alla "rinnovazione istruttoria"), con riferimento alle "lettere di impegno", ha dichiarato, in sede di rinnovazione istruttoria, che non aveva avuto "*percezione che il Presidente fosse a conoscenza di queste lettere*". Nondimeno, come può agevolmente

arguirsi dalla lettura del relativo passaggio dell'esame dello stesso GIUSTINI[171], trattasi di affermazione che, ben lungi dal contraddire quanto

[171] DIFESA, AVV. MIUCCI – Zonin ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza dell'esistenza di lettere d'impegno; le risulta questo? IMPUTATO GIUSTINI – **Io l'unica cosa sulle lettere d'impegno, diciamo, prima che uscissero le lettere d'impegno con la BCE, quindi chi ha dato le lettere d'impegno alla BCE, se è stata richiesta dal Presidente, quindi evito questo ultimo frangente; l'unica evidenza che Zonin fosse a conoscenza di queste lettere d'impegno era relativa alla lettera Palladio Finanziaria per un'operazione che ha gestito direttamente Sorato con la Palladio Finanziaria. Quindi io comunque complessivamente non avevo percezione che il Presidente fosse a conoscenza di queste lettere.** DIFESA, AVV. MIUCCI – Presidente, prima il dottor Giustini ha fatto riferimento su questo tema a un audio del CdA del 5 novembre 2013. Se ritiene la Corte, siccome rileva sul punto, questa Difesa potrebbe far ascoltare questo audio breve che, lo specifico, trattasi di un audio depositato nell'ambito del documento 664 dei Pubblici Ministeri. Il documento 664 dei Pubblici Ministeri riporta, oltre a una chiavetta sd, anche un Word, dov'è indicato, che è intitolato "Prospetto riepilogativo dei files audio rilevanti", contenuti sulle schede sd, quindi sulle registrazioni di CdA e mi pare anche uno o due comitati di controllo. C'è un'indicazione specifica della scheda sd e del file, e quindi faccio riferimento alla scheda sd 6 file 31, CdA del 5 novembre 2013. Il mio minutaggio di interesse da 2.12.10 e 2.13.15. PRESIDENTE – La domanda su quale argomento verte? DIFESA, AVV. MIUCCI – La domanda è sul fatto che sia questo riferimento cui faceva appunto cenno il dottor Giustini, quando parlava di questo fatto, di Zonin e dell'intervento su un socio di Popolare Alto Adige. PRESIDENTE – Sul socio di? DIFESA, AVV. MIUCCI – Popolare Alto Adige. Lettere d'impegno. Volevo chiedere conferma di questo. DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Presidente, non c'è opposizione, lo sentiamo molto volentieri. Io chiederei poi che venisse trascritto, che quella paginetta lì venisse trascritta perché è molto importante per la Difesa Zonin. È una pagina, dura 1 minuto questo punto qui, l'ho ascoltato, per cui non c'è nessuna opposizione per sentirlo adesso. PRESIDENTE – Visto che c'è la sua adesione, sentiamo. Sulla trascrizione poi... DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Anche la trascrizione informale, se volete la faccio io e la esibisco, tanto è 1 minuto o 2. PRESIDENTE – Va bene, d'accordo. DIFESA, AVV. AMBROSETTI – Ascoltiamolo, ascoltiamolo. PRESIDENTE – Però vorrei trovare anche qualche limite a questo esame della Difesa. DIFESA, AVV. MIUCCI – Mi scusi, Presidente, non ho sentito. PRESIDENTE – No, nel senso che mi sembrano argomenti più di pertinenza della Procura questi. DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, no, ma ne facevamo cenno nel nostro memoriale che lei ha seguito, e dunque era per riprendere proprio quel memoriale. PRESIDENTE – Comunque ascoltiamo, mi sembra che ci sia un interesse allargato, e l'ascoltiamo. Ce lo fa sentire lei, quindi, giusto? DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, Presidente. Chiedo scusa, mi siedo. PRESIDENTE – No, no, si sieda, anzi, se volete star seduti tutti. [Si procede all'ascolto in aula del frammento audio riprodotto dall'Avv. Miucci: "Presidente Zonin - Poi sulla governance per attirare investitori di un certo rilievo noi finiamo..., o prima o dopo finiamo in crisi. Quando comincia il passaparola della crisi, hai finito, hai finito. La Banca Popolare dell'Alto Adige... conosciamo un azionista, giusto? Un socio, e... non compra le azioni. Adesso vanno in fusione perché pensano che con tutte le debolezze non fanno. Allora gli ha detto: 'Mah, per marzo gliele compriamo'. E allora è venuto da me questo qua e dice: 'Sai, per marzo me le comprano', e allora dice: 'Cosa vuoi? Aspetto un qualche mese'. E allora ho detto: 'Fattelo mettere per iscritto'. Ha detto: 'Ci provo'. Se vuoi, scommetto che non rimettono niente. Questa è la Banca Popolare dell'Alto Adige. Perché il problema vale per tutti, ma ricordatevi che vale anche per..."] DIFESA, AVV. MIUCCI – Faceva riferimento a questo? PRESIDENTE – Chi è che parla? DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì. Chi parla? Sì, sì. IMPUTATO GIUSTINI – Parla Zonin in un Consiglio di Amministrazione e fa riferimento a un amico, socio della Popolare Alto Adige, a cui è stato promesso dalla Banca di evadere la sua richiesta di vendita delle azioni. E Zonin suggerisce al socio di farselo mettere per iscritto con una lettera d'impegno tale e quale a quella che facevamo noi nei confronti dei soci. Quindi ovviamente da questo audio emerge la possibilità che Zonin fosse stato allineato da Sorato anche sulle lettere d'impegno. DIFESA, AVV. MIUCCI – Le faccio un'ultima domanda. Zonin ha avuto un ruolo nella fase post-ispezione? IMPUTATO GIUSTINI – Diciamo che Zonin è stato la persona che, almeno per quanto mi riguarda, ha chiesto la mia esclusione dalla Banca, come ha chiesto l'esclusione dalla Banca di Piazzetta, perché dopo quell'incontro del 4 maggio del 2015 io ho avuto complete rassicurazioni da Zonin tramite Angius e Falchi che il mio problema, cioè il problema delle baciate, non era rilevante. I problemi erano le lettere d'impegno e i fondi. E mi dissero di stare tranquillo, che non dovevo preoccuparmi; tant'è che io, credo, nella settimana tra il 10 e il 20 maggio sono andato con Zonin a inaugurare la filiale di Lecce della Banca. Dopodiché, per qualche discontinuità che non conosco, è stato deciso, mi ha chiamato Cauduro e mi ha detto di rimanere a casa. Quindi, in

dal medesimo propalante riferito in relazione al citato *file* audio 5.11.2013, delinea unicamente quale fosse la consapevolezza di costui con riferimento a tale questione ed al coinvolgimento, sul punto, del presidente, al momento dell'esercizio della vicepresidenza di BPVi (e, indirettamente, vale a confermare l'attendibilità della fonte).

Ebbene, con riferimento al complessivo contributo dichiarativo offerto dal coimputato GIUSTINI, si è in presenza di dichiarazioni che, ben lungi dal poter essere sbrigativamente derubricate al rango di "*vacue suggestioni*" (così nelle "*note scritte di discussione*", pag. 68), convergono nel ribadire la conoscenza, da parte dell'imputato, del fenomeno del "capitale correlato".

Trattasi di dichiarazioni precise, oltre che corroborate dal pertinente richiamo ad elementi documentali, taluni dei quali - ad onta delle considerazioni difensive, che, in senso contrario, ne hanno sostenuto la inconsistenza probatoria (cfr. note scritte relative alla rinnovazione dibattimentale, pagg. 19 e ss.) – sono, come s'è visto, di obiettiva significazione.

D'altra parte – e trattasi di profilo che, ad avviso di questa Corte, è bene che sia costantemente tenuto presente per non smarrire la "<u>dimensione sistemica</u>" del fenomeno dei finanziamenti correlati e, quindi, non compromettere l'esatta comprensione della complessa vicenda in esame - la crisi del mercato secondario del titolo BPVi aveva inevitabili, immediate ricadute anche sulla determinazione del valore dell'azione (il cui deprezzamento avrebbe ineluttabilmente aggravato tale crisi) e, ove non contrastata con ogni mezzo, avrebbe compromesso non solo l'immagine della banca, ma anche la sua capacità di porsi, secondo la visione strategica perseguita tenacemente da ZONIN (in passato addirittura in controtendenza rispetto alla più realistica prospettiva della dirigenza di BPVi – cfr. deposizione Gronchi), come "struttura aggregante", in grado di ampliare ulteriormente la propria dimensione territoriale (in termini di diffusione degli "sportelli" nel territorio nazionale) e di accreditarsi come gruppo bancario di primaria importanza.

<u>In altri termini, il ricorso al capitale finanziato, la crisi del mercato secondario, la sopravvalutazione del prezzo del titolo (sostenuta anche attraverso piani</u>

---

qualche modo sono stato estromesso dalla Banca. Ma in quel frangente lì, con l'uscita di Sorato, era sicuramente Zonin che guidava la Banca. DIFESA, AVV. MIUCCI – Grazie, Presidente. Io non ho altre domande.

industriali del tutto irrealistici) altro non sono, nella concretezza della vicenda *sub iudice*, che diverse "sfaccettature" di un medesimo fenomeno, con l'ulteriore conseguenza che parlare della prassi dello "svuotafondo" e del ricorso alle lettere di impegno significa null'altro che riferirsi ad alcuni aspetti specifici del più generale problema dei finanziamenti correlati.

Ed è proprio tenendo a mente tale "dimensione sistemica" che debbono vagliarsi le propalazioni del GIUSTINI, onde poterne adeguatamente cogliere la reale, complessiva capacità dimostrativa.

A tali rilevanti dati probatori, poi, si aggiungono gli ulteriori elementi, già puntualmente valorizzati dal primo giudice, in quanto indici sintomatici di una conoscenza effettiva del capitale finanziato e della sua diffusione da parte dello ZONIN e, segnatamente:

- ✓ i rapporti dell'imputato con svariati soci titolari di partecipazioni di rilievo con BPVi e la conoscenza delle operazioni finanziate da costoro effettuate (è il caso di Bernardini de Pace, di Donata Irneri, dei fratelli Ravazzolo, di Franco Zuffellato e Ferdinando Rigon, di Giovanni Roncato), ovvero dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto, come nel caso di Renè Caovilla (cfr. sentenza impugnata, pagg. 614-624);
- ✓ il coinvolgimento dello ZONIN nella vicenda della richiesta di conclusione di operazione "baciata" avanzata dall'imprenditore catanese Riccardo Coffa (cfr. sentenza impugnata, pagg. 624-626), ovverosia della vicenda evocata anche dal propalante GIUSTINI;
- ✓ gli stretti rapporti intercorrenti tra lo ZONIN e il gestore *private* della filiale di Contrà Porti, Roberto Rizzi, ovverosia il più attivo promotore di operazioni "baciate" (cfr. sentenza gravata, pagg. 626-628);
- ✓ il contenuto di alcuni messaggi SMS intercorsi tra i vertici operativi della banca ed inerenti proprio ad alcune operazioni correlate [172];

[172] Si riporta, sul punto, quanto precisato, a pag. 637 della sentenza impugnata: *"....Un ulteriore riscontro della piena attendibilità delle affermazioni fatte da Sorato sul coinvolgimento di Zonin nelle operazioni di capitale finanziato è costituito dagli sms inviati da Marin e Giustini a Sorato in cui i due dirigenti sollecitano il benestare del presidente su alcune operazioni correlate.*
Il doc 653, il messaggio di testo inviato il 27.9.2011 da Marin a Sorato "ricordati di massaggiare il presidente per le pratiche di oggi in C.d.A. – quelle su acquisto valori mobiliari .. Ferrari 11 milioni, Morato 14 milioni, Ferrari 20 milioni".
Si tratta di operazioni di finanziamento correlato deliberate dal C.d.A. della banca in data 27.9.2011 (cfr. teste di p.g. Tavilla, udienza del 20.1.2020).
Il doc. 654 è un messaggio inviato da Giustini a Sorato in 13.12.2011 in cui il vicedirettore scrive "il presidente sta arrivando bisogna parlargli di Dalla Rovere e Cattaneo 10".

- ✓ la consapevole, fattiva partecipazione dell'imputato alla pianificazione dell'aumento di capitale 2014 (caratterizzata, come s'è detto, dalla sistematica violazione della disciplina per il collocamento dei titoli), partecipazione, peraltro, che aveva visto lo ZONIN significativamente intervenire nel CdA del 4.3.2014 a sostegno delle irregolari modalità di raccolta delle adesioni, posto che il predetto, nell'occasione, aveva sostenuto la necessità di tenere nascosta l'attività di preventivo contatto dei potenziali investitori, onde rispettare formalmente il principio dell'effettività della iniziativa del cliente (la già citata registrazione audio della seduta, invero, documenta la pronunzia della frase "*Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando. Un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, **che non devono parlare**, devono spiegare bene come...*"). Nel corso della medesima seduta, peraltro, il d.g. Sorato aveva illustrato la possibilità del ricorso al *time-deposit* per consentire la sottoscrizione dell'aumento di capitale;
- ✓ la gestione dell'allontanamento di Sorato, "ricompensato" con un lauto emolumento, gestione ragionevolmente interpretata dal primo giudice - sulla scorta, peraltro, di coerenti esiti di intercettazione (il riferimento è alla già citata conversazione Piussi-Tognana), dai quali si ricava come una tale interpretazione fosse diffusa tra soggetti collocati in posizioni di notevole responsabilità all'interno dello stesso istituto di credito e, quindi, "informati sui fatti" - quale espressione dell'intendimento dell'imputato di "comprare il silenzio" del direttore generale (cfr. sentenza gravata, pagg. 606 e ss). Peraltro, non può non sottolinearsi come le modalità di gestione dell'allontanamento del Sorato, come visto lautamente "premiato" per la sua fallimentare gestione, si differenzino significativamente anche da quelle poi adottate dall'istituto di credito per il ben più sommario allontanamento dei vicedirettori GIUSTINI e PIAZZETTA e, questo, senza che possa essere soltanto la differenza di "rango" tra costoro a giustificare tale diversità di "registro";

Orbene, il teste di p.g. Tavilla ha ricordato che Ambrogio e Francesco dalla Rovere il 20.12.2011 ottennero rispettivamente un finanziamento da 13 milioni e 6,5 milioni di euro utilizzati per acquisto azioni.
Lorenzo Cattaneo acquistò in pari data €10 milioni di azioni con finanziamento destinato a acquisto valori mobiliari.
Il doc 655 è un sms inviato da Marin a Sorato il 26.10.2012 "Ti ricordo Ziliotto da parlarne al pres per il fido da farsi sulla sua finanziaria"; il riferimento è all'operazione di acquisto azioni effettuata da Zeta srl....."

- ✓ l'inerzia del giudicabile tanto a fronte delle dimissioni di Antonio Villa quanto a seguito della denunzia effettuata, dal socio Dalla Grana, in occasione dell'assemblea del 26.4.2014 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 628-632).
  A ciò deve aggiungersi la ricezione, da parte dell'imputato, di missive anonime (trattasi dei documenti 650, 651 e 652 della produzione del P.M., dettagliatamente richiamati a pag. 631 della sentenza impugnata) nelle quali il fenomeno era oggetto di denunzia, anche assai esplicita (è il caso, in particolare, della lettera dell'11.3.2014 – doc. 651, su cui v. più ampiamente *infra* - nella quale il ricorso sistematico al finanziamento per l'acquisto di azioni, anche in occasione dell'aumento di capitale, era stigmatizzato in modo plateale ed accompagnato da riferimenti a condotte quasi "estorsive"; ma anche il documento 652 è di inequivoco tenore sul punto).
  In definitiva, si è in presenza di una sequela di elementi, di natura logica e rappresentativa, che, oltre ad essere tutti coerenti (tanto nella loro specifica significazione, quanto ove debitamente sottoposti a congiunta valutazione) con la effettiva consapevolezza, da parte del giudicabile, del ricorso alla "strategia" del capitale finanziato, sono poi convergenti con le più puntuali e specifiche evidenze costituite, con riferimento a tale *thema probandum*, dalle evocate dichiarazioni del teste Gatti, dagli esiti dell'attività di intercettazione telefonica di cui s'è detto, oltre che delle già citate propalazioni del coimputato GIUSTINI (le quali ultime – va precisato – costituiscono, in proposito, una significativa prova diretta, avendo trovato plurimi riscontri esterni individualizzanti proprio in tali ulteriori dati probatori).

*****

Ebbene, a fronte di tale sequela di convergenti e concludenti elementi, le obiezioni difensive, volte a sostenere che l'imputato non avrebbe neppure avuto contezza, ancor prima che del "capitale finanziato", finanche della esistenza dei relativi "indici di allarme", appaiono, quindi, radicalmente insostenibili, in quanto fondate, nell'ambito di una lettura volutamente "parcellizzata" del compendio probatorio, sulla valorizzazione di singole emergenze istruttorie che, per un verso, sono del tutto inidonee a smentire le considerazioni sin qui svolte, in ordine alla posizione dell'imputato, sulla base di una razionale lettura d'insieme del panorama delle evidenze

disponibili; e, per altro verso - ed in ogni caso - sono anche di intrinseca, assai limitata capacità dimostrativa.

Ciò, a ben vedere, esimerebbe dal considerarle specificamente.

Sennonché, ragioni di completezza ne rendono opportuna una analisi dettagliata.

In particolare, la difesa, sub 3.2, ha sostenuto l'inconsapevolezza di siffatti indici sintomatici sul rilievo, nell'ordine:

- ✓ dell'inerzia degli organi di controllo – e, in particolare dell'Audit - tale da avere impedito all'imputato, al pari dei membri del CdA, di cogliere segnali di allarme del fenomeno del capitale finanziato. A sostegno di tale impostazione, l'appellante ha richiamato le deposizioni dei testi Domenichelli, Zanconato, Gatti, Manni, Bozeglav, Esposito, Ferrante, Pilan, Graziosi, Cudiz (cfr. atto di appello paragrafo 3.2, lett.a).

Ora, non v'è chi non veda come si sia in presenza di considerazioni del tutto inidonee ad inficiare la evidente capacità dimostrativa degli elementi valorizzati dal primo giudice (ai quali – non va trascurato - si saldano le circostanziate accuse del coimputato GIUSTINI), trattandosi di obiezioni scarsamente significative, anche per la loro assai limitata consistenza intrinseca.

Con riferimento all'inerzia degli organi di controllo, infatti, è decisivo osservare che è proprio la accertata ingerenza dello ZONIN nella gestione operativa della banca, per il tramite del d.g. Sorato ed in forza di una pacificamente accertata sinergia gestionale tra i due, a rendere sostanzialmente irrilevanti, "a monte", le considerazioni difensive predette. Era dalle sistematiche interlocuzioni che l'imputato intratteneva con il d.g. Sorato (alle quali ha fatto cenno lo stesso imputato nel corso del già citato interrogatorio 22.3.2017), infatti, che il primo acquisiva le informazioni che gli consentivano di "prendere il polso" della banca (ovverosia di monitorare quale fosse la reale situazione dell'istituto di credito, specie sotto i profili finanziario e patrimoniale) e, quindi, di partecipare attivamente (attraverso la condivisione con il d.g. Sorato delle relative iniziative) alla politica d'impresa, come si è in precedenza evidenziato.

Donde lo scarso interesse – se non ai fini della più ampia comprensione delle dinamiche operative degli organi di BPVi – di indagare quale fosse il livello di conoscenza del fenomeno in esame da parte degli altri membri del Cda,

ovverosia di comprendere se costoro (o almeno alcuni di essi) fossero consapevoli di quanto andava accadendo nella erogazione del credito correlato all'acquisto di azioni dell'istituto e delle relative implicazioni sul patrimonio di vigilanza, oppure si trovassero unicamente in una condizione nella quale la presenza di taluni segnali d'allarme avrebbe loro imposto di procedere a doverosi approfondimenti sul punto (come, peraltro, precisato nelle pronunzie della Suprema Corte di conferma delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di molteplici consiglieri oltre che dei sindaci). Ha davvero poco senso, infatti, ricostruire l'effettivo ruolo rivestito dal presidente nella vicenda delittuosa in esame assimilandone la posizione a quella di qualsivoglia altro membro del CdA, se non allo scopo di accreditare l'inverosimile lettura della vicenda secondo la quale, come s'è detto in apertura, l'imputato sarebbe stato una vittima inconsapevole delle malefatte di un *management* infedele.

In ogni caso, come s'è detto, quelle esposte al paragrafo 3.2 dell'appello sono argomentazioni di ben scarsa, intrinseca significazione probatoria con riferimento alla posizione processuale dello ZONIN.

Certamente ciò vale con riferimento alla pur indubbia inerzia degli organi di controllo, solo a considerare che tale inerzia è risultata in larga parte dovuta non solo all'inadeguatezza dei meccanismi di controllo interni, specie sotto lo specifico profilo della assenza di autonomia dell'organismo di vigilanza (si veda, sul punto, quanto più oltre precisato con riferimento all'appello proposto da BPVi in l.c.a.), ma anche alla diretta responsabilità dei vertici aziendali. Quando, infatti, il responsabile dell'Audit, Bozeglav, da tempo avveduto di quanto andava accadendo, aveva manifestato qualche velleità di intervento, erano bastate le "istruzioni" bruscamente impartitegli da Sorato per farlo desistere da qualsivoglia iniziativa in proposito. In definitiva, quindi, tale inerzia va fatta risalire alla volontà del vertice operativo di BPVi (ovverosia al Sorato, il quale, nondimeno, come s'è detto, operava in stretta sinergia con il presidente), sicché, sul punto, si è in presenza di circostanza, bensì provata, ma del tutto irrilevante in relazione alla posizione dello ZONIN.

Il fatto, poi, che il teste Gatti abbia riferito di avere ricevuto dal segretario generale del CdA Sommella la confidenza che quest'ultimo era pienamente a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato, lungi dal deporre, come vorrebbe l'appellante, in senso favorevole all'imputato, conferma il

convincimento che il tema in esame, come già detto, fosse largamente conosciuto (sia pure con differenti livelli di comprensione della relativa entità e delle conseguenti implicazioni) tra i soggetti che, a vario titolo, rivestivano ruoli di responsabilità nell'organigramma dell'istituto di credito, anche se non direttamente coinvolti nella politica di collocamento dei titoli BPVi (oltre che da tutti i funzionari addetti alla "commercializzazione" dei titoli) e, così, a ben vedere, concorre anch'esso a compromettere, sul piano logico, la posizione dello ZONIN, a meno che non si voglia ritenere – nel solco della implausibile ricostruzione che è implicita nell'impugnazione - che quest'ultimo sia rimasto vittima di una "congiura" da parte di pressoché tutti i suoi più stretti collaboratori, compresi quelli che neppure indirettamente erano implicati in tale fenomeno, come nel caso di Sommella (il quale, va precisato, svolgeva una funzione – quella di segretario generale del CdA – che lo qualificava come il più stretto collaboratore della presidenza con specifico riferimento alla attività di direzione del CdA stesso). Di centrale rilievo, infatti, sono le dichiarazioni dello stesso Sommella dalle quali emerge non solo la risalente, comune consapevolezza del fenomeno in esame in capo all'alta dirigenza di BPVi, ma anche il coinvolgimento dei vertici aziendali nella "gestione" della prassi del ricorso alle "baciate"[173].

---

[173]Cfr. dep., Sommella, udienza 29.10.201, pagg. 56 e ss. TESTIMONE SOMMELLA – *Sì. Ci sono stati. Io ne ricordo uno, anche perché, diciamo, il mio ingresso nella stanza del dottor Sorato era nella maggior parte dei casi, se non per la totalità dei casi, per questioni afferenti il Consiglio di Amministrazione, le note, il cambiamento e quant'altro. Qualche volta è capitato che mentre io ero in stanza sono saliti altri manager e quindi qualche volta ho iniziato ad ascoltare delle discussioni, però poi di norma, poiché non mi competevano, o me ne uscivo da solo oppure i colleghi si fermavano e il dottor Sorato mi diceva: va bene, dottor Sommella, con lei abbiamo finito. Anzi mi dava del tu, veramente: abbiamo finito. E quindi io me ne uscivo. Ritengo che detto questo qualche prima volta, poi io di conseguenza mi sono comportato sempre così. Va bene?* ***Però qualche volta ritengo che sia capitato che, diciamo, si è parlato. Anche perché, come dicevo prima, il tema del capitale, della redditività della banca per distribuire il dividendo era all'ordine del giorno sempre.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, tornando alla mia domanda: riunioni o parti di riunioni, a questo punto, in cui si sono trattati argomenti del genere, ci vuole dire in che termini si sono affrontati questi argomenti e chi era presente, dottor Sommella, in qualche riunione? TESTIMONE SOMMELLA –* ***Sì. Io chiaramente posso dire quello al quale io ho assistito e fino al punto in cui ho assistito. Ne ricordo una dove c'era il dottor Sorato e il dottor Piazzetta che parlavano di strutturare delle operazioni volte anche ad acquisire capitale, insomma. Chiaramente io non ho..., io non ho ascoltato, non sono stato presente sui termini e sulle modalità. Se non ricordo male, perché una mi è rimasta impressa, uno di questi imprenditori era un imprenditore, se non sbaglio, dell'Emilia Romagna, Ferrari, Ferrarino, insomma un qualcosa di questo tipo.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ferrarini? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, Ferrarini. Perché mi era rimasto impresso che era, diciamo, attivo nella produzione di prosciutti, di insaccati. Invece l'altro era un fondo che aveva a che fare con l'agricoltura, però non mi ricordo il nome. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Fondo Agris? TESTIMONE SOMMELLA – Fondo Agris. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E di queste due operazioni chi ne stava parlando quando lei ha potuto assistere? TESTIMONE SOMMELLA – Ne stava parlando o il dottor Sorato o il dottor Piazzetta. Questo non me lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT.*

*SALVADORI – Senta, quindi, venendo più nel dettaglio, di difficoltà dal lato capitale della banca, problematiche di rispetto dei ratios patrimoniali, come risulta dall'appunto, di operazioni baciate, in questi incontri, lei dice, nella stanza di Sorato, lei ha avuto modo di ascoltare che Sorato ne parlasse con altri o comunque in occasione di qualche riunione? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io non mi ricordo nel periodo sino al 2014 perché, come dicevo prima, nella stanza del dottor Sorato io entravo con una certa frequenza, ma esclusivamente per la cartella perché, come dicevo, i Consigli e i Comitati erano in continuazione. E quindi non so essere preciso in una risposta di questo tipo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, allora la aiuto io con il verbale che lei ha reso il 13 aprile 2016. Dopo, come dire, la parte in cui lei parla dell'appunto di cui ha appena dato lettura, dottor Sommella, lei così prosegue: "**Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal 2010-2011 si sono svolte discussioni aventi ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni baciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio**". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei prosegue: "**Queste discussioni si sono svolte, come detto in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato di Direzione e quindi, oltre al Direttore Generale Sorato, ai Vicedirettori Generali Cauduro, Giustini, Piazzetta, Marin, a Esposito, responsabile del Risk, ed a Pellegrini, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni baciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni. Aggiungo che in tale occasione ho avuto modo di apprendere, in particolare dal contenuto dei dialoghi di Sorato con Piazzetta, che alcune operazioni svuota-fondo erano strutturate attraverso operazioni di finanza realizzate tramite la Divisione Finanza**", e poi cita effettivamente le operazioni Ferrarini e fondo Agris. Quindi ricorda altre sedute, nel periodo che lei ha detto, del Comitato di Direzione e comunque riunioni informali all'interno della stanza di Sorato in cui si sono trattati questi argomenti? TESTIMONE SOMMELLA – **Allora, non ne ricordo altre e, come vi ho detto stamattina, a partire da una certa data le riunioni del Comitato di Direzione non si sono tenute. Però vi ho anche detto che gli argomenti dei Comitati di Direzione alla fine erano sempre gli stessi, signor Presidente: maggiore utile per dare dividendo, maggiore espansione della banca o tramite crescita dimensionale di sportelli nostri oppure tramite acquisizione. Per fare questo occorreva il capitale.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Ascolti, dottor Sommella, nell'appunto si fa – quello che abbiamo visto – chiaro riferimento ai problemi dei ratios, che bisognava svuotare il fondo e qualcuno ha detto che bisognava fare le operazioni baciate. La mia domanda è questa: argomenti analoghi negli altri Comitati sono stati fatti sì o no? All'epoca ha detto di sì.** TESTIMONE SOMMELLA – **Allora, nei Comitati fino al 2011 l'ho sentito, va bene? E l'ho detto anche, l'ho fatto anche verbalizzare, va bene? Però poi dopo io c'ho un blackout e siamo ripartiti a fine 2014. Questo è.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In altre riunioni informali se ne parlava sì o no? La domanda è questa. Se vuole le rileggo quello che aveva detto nel corso delle indagini. TESTIMONE SOMMELLA – Allora, è probabile che se ne parlasse, però io non rimanevo tutto il tempo nella stanza quando si affrontavano queste discussioni perché non mi competeva stare lì dentro e qualche volta mi hanno fatto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – È probabile sì o no? Lo ricorda o no? Io le ho letto, se vuole glielo rileggo quello che lei aveva detto nel 2016. TESTIMONE SOMMELLA – Adesso sinceramente non me lo ricordo, però se è stato... PRESIDENTE – Pubblico Ministero, procediamo con la contestazione se non ricorda. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, l'ho già fatta e la rifaccio, non c'è problema. PRESIDENTE – Era per dargli modo di... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Okay. "Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal '10-'11 si sono svolte discussioni aventi ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni baciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie. Le riunioni del Comitato non erano frequenti ma quasi sempre erano affrontati gli argomenti di cui sopra. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio. Queste discussioni si sono svolte, come detto, in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato e quindi Direttore Generale Sorato, Cauduro, Giustini, Piazzetta e Marin, Esposito responsabile del Risk e a Pellegrini, dirigente preposto. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni baciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato, con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni**". TESTIMONE SOMMELLA – **Sì. Verosimilmente si fa riferimento a**

quell'operazione di cui io dicevo**... PRESIDENTE – Dottore, innanzitutto il Pubblico Ministero le ha letto quello che ha dichiarato, sono dichiarazioni molto precise e puntuali; dopo questa lettura ricorda queste circostanze? TESTIMONE SOMMELLA – Ricordo, come dire, in via generale che si è parlato di questo. Non ho memoria in questo momento di elementi specifici oltre quelli che ho dichiarato a verbale. PRESIDENTE – Sì, ma le ricorda adesso che le ha letto? TESTIMONE SOMMELLA – **Sì, mi ricordo che se ne sono dette di queste cose quando io ero presente**. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Senta, e colloqui invece individuali con i colleghi su questi stessi argomenti li ricorda? Iniziamo per esempio da Sorato. Si ricorda di aver mai parlato con Sorato di questa che io chiamo prassi gestionale delle operazioni baciate? O comunque di questo ricorso alle operazioni baciate da parte della banca**? TESTIMONE SOMMELLA – **Io non avevo la dimensione del fenomeno**... PRESIDENTE – La domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero è puntuale. Dia, per favore, una risposta altrettanto puntuale. Non le ha chiesto quale era la percezione o la dimensione sua. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, ho capito. PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda precisa, dia una risposta altrettanto precisa, per favore. TESTIMONE SOMMELLA – Ne ho parlato con il dottor Sorato e con alcuni Vicedirettori e, se non vado errato, anche col dottor Pellegrini. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con Sorato quante volte ci ha parlato e perché lei parlava con Sorato di questo tipo di operazioni, che cosa vi siete detti? Ricorda in generale? TESTIMONE SOMMELLA – Quante volte ho parlato con Sorato non me lo ricordo. Mi ricordo alcuni passaggi che ci siamo detti perché io, diciamo, non ero tecnicamente d'accordo su questo tipo di conduzione, nel senso di aumentare gli impieghi e di aumentare gli sportelli. Mi è stato detto dal dottor Sorato, ma penso anche da qualcun altro, anche da qualcun altro, che non era mio compito fare queste osservazioni e che io ero stato, come dire, assunto per occuparmi delle verbalizzazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Questo anche con riferimento alle operazioni baciate? TESTIMONE SOMMELLA – Anche con riferimento alle operazioni baciate**. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Senta, ha parlato poi per caso anche con altri tra gli imputati? In modo particolare ha già fatto riferimento a Pellegrini e poi chiariamo Pellegrini. Tra gli altri imputati ha mai parlato con nessuno? Intendo però dei dirigenti. TESTIMONE SOMMELLA – Ho parlato con Giustini e anche con il dottor Piazzetta, ma stiamo parlando del 2011. Va bene? E ritengo che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Piazzetta 2011? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E Giustini in che anni? TESTIMONE SOMMELLA – Anche 2011, sì, sì. In quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E successivamente? TESTIMONE SOMMELLA – E successivamente, poiché non ero più sul pezzo, su queste cose... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ci ha più parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Non ho avuto più occasione, insomma, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E con Piazzetta e Giustini che cosa vi siete detti? Prima con Piazzetta e poi con Giustini. TESTIMONE SOMMELLA – La risposta non la ricordo nei termini precisi, va bene? Però è stata di questo tipo, che è quella che vi ho detto prima: che non ero io competente a interessarmi di queste situazioni. Io ero stato assunto per tutta l'attività di verbalizzazione di tutti i vari Consigli**. PRESIDENTE – Lei dice la risposta, ma quale era la domanda? Scusi, forse mi sono persa io un passaggio. TESTIMONE SOMMELLA – La domanda era, anche qui do il senso della domanda, la domanda era: così non va bene perché la banca è sbilanciata, è sbilanciata sugli impieghi... PRESIDENTE – Cioè lei avrebbe fatto questa osservazione ai suoi interlocutori? TESTIMONE SOMMELLA – Nel lontano 2011. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Quindi anche con Piazzetta parla delle operazioni baciate? TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Però io, da una certa data in poi col dottor Piazzetta avevamo rapporti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ha detto nel 2011. Con Giustini affronta questo argomento in che termini e che cosa risponde Giustini**? TESTIMONE SOMMELLA – **Io, da quello che mi ricordo, nella sostanza il tenore della risposta è stata la stessa sia da parte del dottor Giustini che da parte del dottor Piazzetta: che io non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non era affar suo? TESTIMONE SOMMELLA – Non avevo le leve per avere tutti i dati in mano, insomma, questo era la sostanza della risposta, e che non mi competeva a me, non era di mia competenza, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Che non si doveva occupare di questo**. Senta, ha già fatto cenno a Pellegrini. Con Pellegrini si ricorda quante volte ci ha parlato, in che periodo, in che termini? TESTIMONE SOMMELLA – Il periodo non me lo ricordo, devo ritenere che sia sempre nel 2011, in quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Quante volte ci ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Questo non me lo ricordo, però una volta che ci parlai mi ricordo che lui mi diede una risposta molto secca dicendo... mi disse: guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso. Ecco, questo sono... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma di che cosa stavate parlando? Il rischio da che cosa era determinato? TESTIMONE SOMMELLA – Il rischio dell'attività,

E' anche alla stregua di tali dichiarazioni che, a giudizio di questa Corte, si ricava l'assoluta inverosimiglianza della estraneità del solo ZONIN rispetto alla conoscenza di un siffatto fenomeno;

- ✓ di una lettura della "vicenda Dalla Grana" secondo la quale la denunzia effettuata da tale socio (il quale, durante l'assemblea - va precisato - aveva esplicitamente chiesto "*al Collegio Sindacale ed alla Vigilanza della Banca d'Italia di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto*

---

dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio che c'era e quindi alla necessità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma stavate parlando anche di baciate in quel contesto? TESTIMONE SOMMELLA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE SOMMELLA – No, no. *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La mia domanda era se aveva parlato – e lei aveva già risposto – degli argomenti che sono emersi nei Comitati di Direzione con il dottor Piazzetta. Pellegrini, chiedo scusa. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, capitava. Posso rispondere? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE SOMMELLA – Capitava che ci incontravamo anche al bar, insomma, e quindi erano occasioni non formali. Sinceramente questo è, quindi per questo non ho una memoria.* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, in soccorso alla sua memoria, 13 aprile 2016, lei sul punto disse questo, dopo aver parlato di Sorato, di Piazzetta e Giustini lei dice questo: "In diverse occasioni ho parlato di questi argomenti – quindi le operazioni baciate e, come dire, gli aspetti di capitale nei termini che emergono dal Comitato – anche con Pellegrini, senza però che costui si sia espresso in un senso o nell'altro. Soltanto in una occasione rammento che Pellegrini ammise che la banca stava rischiando". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Conferma questo? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, sì, confermo. DIFESA, AVV. MANES – Presidente, scusi, però questa contestazione, io devo eccepire che il teste aveva già detto qualcosa di diverso venti secondi fa, cioè aveva detto che quella frase "la banca stava rischiando" detta da Pellegrini si riferiva ad altre circostanze. Adesso, diciamo, contestualizzata in questo modo non rende assolutamente il senso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non rende il senso, la contestazione si fa proprio per la difformità. A mio avviso vi era una difformità... DIFESA, AVV. MANES – No, scusi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se mi fa finire, avvocato? Poi la lascio parlare. Come dire, io ho fatto fare l'eccezione, gradirei poter replicare. Ad avviso del Pubblico Ministero la difformità è duplice: per un profilo riguarda il numero delle occasioni, perché il dottor Sommella aveva detto che non si ricordava, nel verbale del 13 aprile 2016 tra virgolette, quindi parola del Sommella, "in diverse occasioni – come dire, quantifica i colloqui con il Pellegrini – ho parlato di questi argomenti". I passi precedenti del verbale, di cui ho già dato lettura per le altre contestazioni, fanno riferimento al capitale e pratica delle operazione baciate e profili di ratios e quant'altro. Quindi dalla verbalizzazione a mio giudizio emerge questo, e ho fatto la contestazione. Dopodiché ovviamente è a disposizione.*** *PRESIDENTE – Ricorda quanti colloqui ha avuto? DIFESA, AVV. MANES – Scusi, Presidente. Io insisto nel ritenere che la contestazione è, diciamo, riferita a un contesto non chiaro. Cioè una cosa è parlare di ratios, una cosa è parlare di operazioni svuota-fondo, una cosa è parlare di rischio della banca in relazione alle varie operatività, una cosa è parlare di operazioni baciate. E poi anche lì si apre, come sappiamo già, un mondo. Tutto qua. PRESIDENTE – Cerchiamo un attimo di stimolare anche il ricordo del teste, perché il senso delle contestazioni è anche questo. E quindi ricorda quante volte ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io ricordo che erano volte, diciamo incontri informali. Va bene? PRESIDENTE – Okay. Uno, due, quindici, venti? TESTIMONE SOMMELLA – Penso un paio di volte, due o tre volte sicuramente. PRESIDENTE – Ricorda il tema specifico, l'argomento di queste conversazioni informali, come le chiama lei?* ***TESTIMONE SOMMELLA – Io ricordo che ci eravamo detti, anzi, avevo fatto presente che la banca non andava bene per me e che il capitale non era sufficiente. PRESIDENTE – Lei aveva posto un problema sul capitale? TESTIMONE SOMMELLA – Avevo posto il problema sulla linea strategica che stava seguendo la banca, che secondo me, a mio giudizio non andava bene. Okay? Nel senso che per me non andava bene spingere sugli impieghi, non andava bene la continua necessità di capitale. Poi il capitale come veniva realizzato, c'erano diverse forme di aumento di capitale <u>e tra queste ci stava anche le baciate</u>. Questo è quello che io mi ricordo.***

affidamenti o dato garanzie dirette o indirette a soci o non soci affinchè questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni o obbligazioni convertibili della banca Popolare di Vicenza"- cfr. doc. 153 della produzione del P.M.) non avrebbe costituito un serio "campanello di pericolo" perché trascurata tanto dal collegio sindacale (a causa del doloso occultamento dei dati da parte del responsabile Audit, Bozeglav), quanto da parte degli ispettori di Banca d'Italia (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett b).

Osserva, in senso contrario, questa Corte, che se è vero che quanto denunziato da tale socio non ebbe riscontro nell'attività di controllo del Collegio Sindacale (come esattamente sostiene l'appellante, richiamando le deposizioni Zanconato, Ferrante, Triban, Ambrosini e comunque evocando, a sostegno della tesi secondo la quale tali denunzie non avevano suscitato allarme nei presenti all'assemblea, le deposizioni dei testi Colutta, Rossi di Schio e Domenichelli – cfr. atto di appello, pagg. 60-63), è decisivo osservare - in disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni che possono avere indotto gli organi di controllo interno ad adottare una risposta a dir poco inadeguata (essendo davvero difficile dissipare il sospetto di una linea di condotta consapevolmente omissiva, stante la diffusa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato siccome in precedenza descritta) - come contrasti con la logica più elementare ritenere che un presidente tanto presente nella vita dell'istituto e così avvertito delle gravi difficoltà nelle quali si dibatteva il mercato secondario delle azioni BPVi, qual era ZONIN Giovanni, non prestasse la benché minima attenzione alle gravi ed esplicite accuse mosse dal socio Dalla Grana se non, per l'appunto, in quanto aventi ad oggetto circostanze tutt'altro che sconosciute e volutamente "silenziate". Questo, *a fortiori,* ove si consideri debitamente che tale vicenda si inseriva nel medesimo contesto temporale delle analoghe denunzie costituite dagli scritti anonimi pervenuti all'imputato (cfr., a tale ultimo riguardo, *infra*).

Ed è proprio l'esplicito tenore della denunzia del Dalla Grana ad impedire di prestare fede alle dichiarazioni - pure ampiamente valorizzate dalla difesa dell'imputato [174]- rese, in sede di rinnovazione dibattimentale, dai testi Cavalieri, Pavan, Papacchini e Mossetti, là dove costoro – peraltro interessati, per i ruoli rispettivamente rivestiti in BPVi, ad offrire una siffatta lettura della

[174] Cfr. *"Note scritte sulla rinnovazione istruttoria"*, pag. 21.

vicenda - hanno ridimensionato, sotto il profilo della "capacità di allarme", le accuse formulate da tale socio;

- ✓ della mancata conoscenza, in capo allo ZONIN, tanto della vicenda relativa alle dimissioni del dipendente Villa, tenuta all'oscuro del Presidente e del CdA per volontà, ancora una volta, del d.g. Sorato con la complicità di Bozeglav (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett. c), quanto delle lettere anonime inviate a BPVi negli anni 2013-2014 (cfr. atto di appello, paragrafo 3.2, lett. d).

Ebbene, le argomentazioni difensive in ordine alle dimissioni del dipendente Villa (*private banker* dimessosi per le pressioni ricevute dalla dirigenza BPVi affinchè promuovesse "operazioni baciate"), secondo le quali lo ZONIN mai sarebbe stato portato a conoscenza in modo esaustivo di tale vicenda e delle relative implicazioni, in quanto al predetto ed al CdA sarebbero stati sottaciuti i relativi esiti di indagine a causa dell'intervento di Sorato nei confronti del "solito" Bozeglav, sono tutt'altro che persuasive. La difesa, sul punto, ha richiamato le deposizioni Lizza, Valente, Filippi, Ferrero, Cauduro, Pozzato, Ferrante, Domenichelli, Zanconato e dello stesso Bozeglav per sostenere che tale vicenda, "*lungi dal costituire un indice di allarme*" confermerebbe che lo ZONIN non era mai stato notiziato del fenomeno del capitale finanziato (così, nell'appello a pag. 69). Ebbene, anche in tal caso, pare davvero inverosimile che l'imputato non abbia dato peso al contenuto tanto circostanziato della denunzia delle ragioni delle dimissioni del consulente (denunzia trasmessa, via PEC, tanto al presidente, quanto al CdA, quanto, ancora, all'ufficio "*Compliance*"), specie ove si tenga a mente, da un lato, l'esplicito tenore, davvero allarmante, della segnalazione in questione, puntualmente evocata dal P.G. in sede di requisitoria[175] (in effetti, l'avv. Esini aveva riferito che il suo assistito "*aveva interrotto il rapporto di lavoro...in considerazione delle irregolarità che gli veniva richiesto di compiere dai funzionari a lui sovraordinati*", precisando, al riguardo, che il predetto Villa "*era continuamente richiesto di reperire clienti disposti a sottoscrivere le cd. "operazioni baciate" nelle quali la Banca erogava un finanziamento al cliente a condizioni spesso particolarmente vantaggiose affinchè questi acquistasse azioni della banca stessa*", soggiungendo, sul punto, che si trattava di un sistema che aveva movimentato "*svariati milioni di euro*" e del quale il

[175] Cfr. pag. 18 della memoria riepilogativa della requisitoria.

medesimo Villa aveva verificato "*la piena conoscenza da parte di molti funzionari operativi ed anche della funzione del personale al momento di dare le dimissioni*" e concludendo, infine, come fosse intenzione del proprio cliente rinnovare "*ai vertici dell'istituto le segnalazioni all'epoca inascoltate*" e mettere "*sin d'ora a disposizione*", per il tramite dello stesso legale, "*tutte le informazioni in suo possesso nell'auspicio che la banca voglia procedere agli opportuni interventi a tutela degli azionisti e della clientela..*"- cfr. doc. 420 produzione P.M.); dall'altro lato, la piena padronanza, da parte del predetto, della situazione di grave difficoltà del mercato secondario delle azioni BPVi (che – va ribadito ancora una volta - costituiva la principale ragione del ricorso al "capitale finanziato"); e, dall'altro lato ancora, la circostanza che il Presidente ZONIN, letta la predetta denunzia il 7.7.2014, non ne aveva disposto l'inoltro al responsabile dell'Audit Bozeglav (al quale era poi pervenuta comunque, tramite il responsabile della "Compliance", Ferrante[176]), bensì ai soli vertici dell'ufficio legale, avv. Papacchini, e della Divisione Risorse, Adriano Cauduro (soggetti che si andavano ad aggiungere agli ulteriori destinatari già individuati dalla segreteria, Sorato, Sommella, Ferrante, Giustini, Valente e Romano), così sostanzialmente derubricando la vicenda ad una questione legale relativa al personale (questione, pure, certamente sussistente, ma del tutto trascurabile rispetto alla assoluta gravità di quanto denunziato dal legale del Villa) o, comunque, ad un reclamo (del resto, la risposta all'avv. Esini era poi stata resa dall'Ufficio Reclami, come precisato dal teste Ferrero), né aveva poi chiesto informazioni sugli sviluppi della questione.

Il medesimo giudizio di sostanziale irrilevanza, poi, si impone con riferimento alle considerazioni difensive in ordine alle lettere anonime (cfr. atto di appello pagg. 69-73) che contenevano espliciti riferimenti non solo alle pressioni esercitate per indurre alla sottoscrizione di capitale, ma anche ai finanziamenti all'uopo erogati dalla banca. Questo, senza che possa ritenersi minimamente credibile, quanto alla già citata missiva (doc. 651 produzioni del P.M.), recante la data dell'11 marzo 2014 e ricevuta il 13 marzo 2014 - ovverosia alla lettera che conteneva il più esplicito riferimento alle "baciate" ["*Presidente, perchè continuare in questa folle corsa a dimostrare le forze di una banca che non ci sono o se sembrano esserci derivano* ***da numeri***

[176] Cfr. dep. Ferrante, udienza 31.1.2020, pag. 39.

manipolati ad arte. *Perché deliberare un aumento di capitale in 15 minuti, senza un consorzio, come aver deciso in quale ristorante andare a mangiare. Perché non capire che i soldi drenati nell'ultimo aumento sono stati tanti e sarà impossibile ritrovarli anche stressando rete e clienti.* ***Come fai a non sapere che l'ultimo aumento di capitale è avvenuto a forza di finanziamenti di centinaia di migliaia di euro ad aziende che non potevano dire di no, giustificati dai motivi più svariati. Ma se venisse Banca d'Italia e notasse (verifica più che facile da fare) che l'80% dei prestiti erogati ad aziende è stato, nonostante la richiesta fosse partita con altri intenti, utilizzato per sottoscrivere azioni della Banca, cosa potresti dire?*** *Non ti sentire intoccabile.....Come fai a pensare di fare un aumento di capitale non rinnovando le obbligazioni in scadenza, stravolgendo il profilo di rischio del cliente, forse siamo la banca che opera più variazioni MIFID in assoluto, che logica che deontologia c'è alla base di tutto questo..... invia segnali di lucidità e correttezza altrimenti è giusto che l'opinione pubblica (i giornali) e l'organo deputato (Banca Italia) sappiano cosa è accaduto e cosa sta accadendo"*] e che era pervenuta in epoca che avrebbe consentito l'adozione di "contromisure", se non tempestive, "meno tardive" – l'ipotesi che di tale corrispondenza il presidente non avesse avuto conoscenza per effetto di una sorta di "censura preventiva" operata dal d.g. Sorato.

Ciò, in particolare, ove si consideri: in primo luogo, che, come precisato dal teste di P.G. Tavilla, la suddetta missiva era poi stata inoltrata dallo stesso Sorato ad altri soggetti (segnatamente, al vicedirettore Cauduro e al dipendente Valente); e, in secondo luogo – e trattasi, a ben vedere, di circostanza di decisivo rilievo - che la missiva in questione era pervenuta non già a mezzo mail (come sostenuto dalla difesa ZONIN) bensì a mezzo posta cartacea e, una volta ricevuta nonché regolarmente protocollata in data 13 marzo 2014 dalla Segreteria della Presidenza BPVi, era stata scannerizzata (come si desume dall'indicazione "*Allegati: scan pdf*") per poi essere in tale veste trasmessa, quale allegato, ad una mail inviata dalla Segreteria della Presidenza BPVi in data 14 marzo 2014 al d.g. Sorato.

Il tutto è provato *per tabulas* dal citato doc. 651 del P.M.. Segnatamente, risulta ben chiara l'apposizione, sulla missiva anonima cartacea poi scannerizzata, del regolare timbro di protocollo della Segreteria della

Presidenza con data 13 marzo 2014; eloquente è poi, sul fatto che la missiva anonima fosse pervenuta in formato cartaceo a mezzo del servizio postale ordinario, l'oggetto (sul quale v. subito *infra*) della mail inviata dalla stessa Segreteria, il giorno seguente alla sua ricezione, al d.g. Sorato.

Sicché trova radicale smentita l'ipotesi (più esplicitamente illustrata in sede di discussione, rispetto a quanto adombrato a pag. 71 dei motivi di appello, in difetto, peraltro, di qualsivoglia riscontro che possa emanciparla dal rango di mera illazione) che detto scritto non sarebbe mai stato stampato a beneficio del presidente e, al contrario, sarebbe stato immediatamente inoltrato al d.g. Sorato, in esecuzione di una sorta di censura attuata, in danno dell'imputato, dal d.g., avvalendosi della collaborazione di una segretaria (la dott.ssa Lizza) infedele.

In effetti, non può certo fondatamente valorizzarsi, a sostegno di siffatta ricostruzione, la mera circostanza che su detta missiva, mai sequestrata (e "recuperata" soltanto in sede di esame dell'*account* di posta elettronica del Sorato), non risultassero apposte annotazioni manoscritte dell'imputato.

Del resto, anche ove non intendesse prestarsi fede alle dichiarazioni della teste Lizza, la quale ha riferito che ogni lettera indirizzata al presidente era verificata e collocata, ordinatamente, secondo le priorità desumibili dal contenuto, sulla scrivania dello ZONIN, senza eccezione alcuna[177], la circostanza che la segreteria avesse provveduto a protocollare la missiva in esame, come si ricava dal timbro apposto sul documento, costituisce la più evidente smentita, sul piano logico, della tesi della sottrazione di corrispondenza in danno del giudicabile per effetto di una callida determinazione del direttore generale.

Aggiungasi, del resto, che è lo stesso contenuto della mail di trasmissione al d.g. (tanto con riferimento al testo: "*Egregio Direttore, come da Sua richiesta...*", quanto alla puntuale descrizione dell'oggetto: "*Lettera anonima ricevuta il 13 marzo 2014 - timbro postale di Firenze datato 11 marzo 2014 - riservata*") a confliggere con la tesi secondo la quale si sarebbe trattato di una trasmissione clandestina, effettuata a tutto discapito del presidente di BPVi;

- ✓ della assenza, nell'articolo apparso sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore" del 27 ottobre 2014, a firma Gatti, di effettivi riferimenti al fenomeno del

[177] (cfr. dep. Lizza, udienza 19.11.2019, pagg. 56, 58.

capitale finanziato (tale non potendosi ritenere quanto riferito al giornalista dall'imprenditore di Schio Paolo Trentin, il quale aveva dichiarato che, a fronte del proprio rifiuto di acquistare azioni, si era visto ridurre i finanziamenti) e, comunque, dell'assenza di riscontri a quanto denunziato da parte della direzione generale e delle funzioni di controllo, sicché tale articolo non avrebbe potuto, in concreto, rappresentare un "*serio e specifico segnale d'allarme*" (paragrafo 3.2, lett. e).

In proposito, è decisivo osservare, in senso contrario, che tale intervento, effettuato sulla più autorevole testata giornalistica specializzata, aveva prodotto nell'intero settore bancario e, *a fortiori*, all'interno di BPVi, una vastissima eco. Inoltre, non è affatto vero che detto articolo, pur non facendo esplicito riferimento alle operazioni "baciate", non contenesse un chiaro riferimento al fenomeno del capitale finanziato. Sul punto, infatti, al di là della precisa deposizione resa dal teste ispettore Gatti[178], è dirimente la lettura di tale scritto, dalla quale è possibile direttamente apprezzare come il giornalista, oltre ad affrontare i temi, evidentemente connessi, dell'"*anomalia del fondo acquisto azioni proprie*" (così, espressamente, nell'"occhiello" dell'articolo), della illiquidità del titolo azionario (definito dall'ex consigliere Consob, Salvatore Bregantini, il cui parere era ivi richiamato, un "*prodotto palesemente fuori mercato*", per effetto di una valutazione del titolo "*fuori dal mondo*"[179]) e del valore dell'azione, avesse riportato le dichiarazioni rese da un imprenditore del settore degli imballaggi e delle spedizioni (tale Paolo Trentin, di Schio) il quale aveva sostanzialmente riferito di avere ricevuto la proposta di finanziamento per l'acquisto di azioni ("*...A noi sono venuti ripetutamente a offrire azioni dell'istituto in cambio di finanziamenti. Io mi sono rifiutato e dopo pochi mesi mi sono stati ridotti i finanziamenti...*"), soggiungendo, peraltro, essergli noto che si trattava di un caso tutt'altro che isolato ("*La mia esperienza porta a pensare che non abbiano fatto così solo con le aziende. Questa primavera un mio dipendente aveva bisogno di un mutuo per l'ampliamento di casa, e quando lo ha chiesto si è sentito dire che se avesse comprato azioni della banca gli avrebbero dato un tasso di favore. Altrimenti sarebbe stato molto più alto...*").

[178] Cfr. dep. 26.9.2019, pag. 13.
[179] Cfr. articolo citato, foglio secondo, penultima ed ultima colonna.

E' fuori discussione, pertanto, che si trattasse di un articolo che costituiva un serissimo indice di allarme per qualsivoglia vertice aziendale, *a fortiori* se pienamente consapevole, come lo ZONIN, della difficoltà del mercato secondario del titolo.

Le deposizioni assunte, poi, hanno confermato l'impatto deflagrante che tale pubblicazione aveva avuto, anche all'interno del CdA (là dove, peraltro, in modo assai poco ragionevole, si era discusso, come riferito dal teste Breganze[180], di avviare un'azione legale nei confronti del giornalista ancor prima di interrogarsi sulla fondatezza, anche parziale, della notizia).

Sicché escludere che tale articolo costituisse (specie per un presidente di certo cosciente della effettiva illiquidità dell'azione BPVi) un serio segnale d'allerta per l'assenza di un esplicito riferimento alle "operazioni baciate" costituisce ipotesi davvero surreale.

Peraltro, è appena il caso di considerare che, nel medesimo periodo (11 novembre 2014), era stato pubblicato, su una testata di autorevolezza e diffusione assolute ("*Corriere della Sera*"), come ampiamente ricordato *supra* nel trattare la posizione dell'imputato Marin, anche un altro articolo – prodotto quale fonte aperta dalla difesa dell'imputato Piazzetta all'udienza del 4.2.2020 - dal contenuto assai allarmante con riferimento a BPVi (ed a Veneto Banca) nel quale sostanzialmente si denunziava, con dovizia di particolari, l'eccessiva, inverosimile patrimonializzazione delle banche venete per effetto di una attribuzione alle azioni di valori sovrastimati (quanto a BPVi si ipotizzava un reale valore di 21,90 euro), tanto che – precisava il giornalista, Stefano Righi – le azioni di tali banche erano sostanzialmente "illiquide".

Considerazioni del medesimo tenore si impongono – conseguentemente - anche con riferimento alle censure che l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata con specifico riferimento alla affermata conoscenza del ricorso al capitale finanziato e, più specificamente, alle "operazioni baciate" (rispettivamente ai punti 3.5 e 3.6 dell'atto di impugnazione), in quanto, anche in tal caso, gli elementi valorizzati dalla difesa non confortano minimamente la lettura dei fatti secondo la quale l'imputato avrebbe ignorato l'esistenza delle "operazioni baciate".

Segnatamente, l'appellante ha evidenziato (al paragrafo 3.5):

[180] Cfr. dep. Breganze, udienza 24.6.2022, pagg. 60-61.

- ✓ che, nell'ambito del "campione" di clienti i quali avevano effettuato operazioni "baciate" escusso in dibattimento, pressoché tutti i testimoni avevano escluso un ruolo attivo dell'imputato nel consigliare/proporre tale tipo di operazioni (l'appellante ha richiamato espressamente le deposizioni Ferrari, Cattelan Emanuele, Cattelan Piergiorgio, Brunetti, Boer, Favrin, Ferrarini, Bufacchi, De Franceschi, Dalla Via, Vanzan, Roncato, Brunello, Tagliabue, Fassina, Mainetti, Rigon, De Checchi, Comarella, Tiso Daniele, Tiso Andrea, Magagnin, Traine, Settimo, Toffano, Baggio, Serraiotto, Carretta - paragrafo 3.5, lett. a):).

  Ebbene, la circostanza che non fosse stato lo ZONIN a proporre/consigliare tali operazioni ai testimoni evocati dalla difesa, non riveste alcun significato, solo a considerare che le proposte in tal senso erano solitamente avanzate, alla migliore clientela, non già dal presidente, bensì dalla più alta dirigenza commerciale dell'istituto (si pensi a quanto avvenuto con riferimento alla operazione sottoscritta dal coimputato ZIGLIOTTO ed a questi proposta dal GIUSTINI, il quale ultimo, del resto, ha anche dettagliatamente descritto il contesto – spesso un appuntamento al domicilio dei migliori clienti - nel quale venivano formulati gli inviti all'acquisto delle azioni BPVi).

  Peraltro, va rammentato che il teste Roncato ha dichiarato che l'imputato, in occasione di incontri conviviali, lo aveva ripetutamente rassicurato che non avrebbe avuto problemi in relazione alla operazione (una "baciata" per l'importo di 5 milioni di euro) che aveva effettuato. Sebbene detto teste non abbia affermato con certezza di avere citato, nelle interlocuzioni con l'imputato, tale finanziamento ("*certamente sì, ma non è venuto il presidente Zonin a chiedermi di fare questo finanziamento....Si parla delle azioni, ma non proprio del finanziamento. Io non mi ricordo, può essere che abbiamo parlato anche di questa operazione...*"), ha comunque riferito che si trattava di un presupposto implicito ("*Erano tutte sottintese. Tutti i finanziamenti erano operazioni che si facevano, e che non avevamo bisogno...io non lo facevo, ripeto, a scopo di lucro, lo facevo per avere un buon rapporto con la banca...*");
- ✓ che le cd. "cene di Loison" altro non erano che sporadici appuntamenti conviviali nel corso dei quali mai il presidente aveva fatto cenno, in alcun modo, al fenomeno in esame (e, al riguardo, nell'appello si richiamano le deposizioni Morato, Loison Tranquillo, Ravazzolo Giancarlo e Ravazzolo

Silvano, sottolineando, per contro, l'inattendibilità di quanto riferito da Loison Tranquillo e da Loison Dario - paragrafo 3.5, lett. b).

A ben vedere, che non si affrontasse esplicitamente il tema del capitale finanziato in occasione di tali cene è circostanza assai poco significativa, tenuto conto proprio del contesto conviviale in questione (che induceva a non parlare di "banca", ovverosia "di lavoro", come precisato dal teste Morato[181]). Nondimeno, tanto Ravazzolo Giancarlo quanto Ravazzolo Silvano hanno riferito che, al margine di tali eventi, erano soliti chiedere garanzie al presidente, il quale non mancava di tranquillizzarli, circostanza che, tenuto conto della serietà dell'imputato e dell'"importanza" di tali interlocutori (i quali detenevano un pacchetto di azioni per circa 90 milioni di euro), induce ragionevolmente ad escludere che il giudicabile ignorasse la tipologia di operazione da costoro effettuata. Peraltro, il teste Ravazzolo ha pertinentemente osservato, per confortare la tesi secondo la quale le rassicurazioni che lui stesso ed il fratello sollecitavano dallo ZONIN non riguardassero affatto, in generale, la tenuta dell'azione, bensì "le loro operazioni correlate", come non avrebbe avuto alcun senso, all'epoca, dubitare sulla tenuta del titolo di BPvi ("*Zonin, in queste occasioni, ci tranquillizzava dicendoci che, finchè c'era lui in banca, non avremmo dovuto preoccuparci di niente. Questo tipo di rassaicurazioni ce l'ha data in più di una occasione anche prima delle assemblee degli azionisti.* ***Evidenzio che, come ho già precisato, noi non avevamo finanziamenti o ragioni di esposizioni con la banca al di fuori delle operazioni che ho descritto. Pertanto le rassicurazioni di ZONIN erano chiaramente rivolte a queste operazioni*** *proposte da Sorato e GIUSTINI, peraltro quanto ZONIN ci dava queste rassicurazioni facevamo esplicito riferimento alle "operazioni concluse" [....] Rammento che mi rivolgevo a ZONIN con espressioni del tiopo "Presidente, possiamo stare tranquilli sulle operazioni che abbiamo fatto?"* ***Di sicuro non parlavamo di informazioni sulla tenuta dell'azione. Del resto, nel 2012*** **[ovverosia quando avevano iniziato ad interrogare l'imputato, la loro prima operazione finanziata essendo collocabile nel 2011]** ***nessuno sollevava dei dubbi sulla tenuta in sé dell'azione***..."[182]). Pertanto, da tali deposizioni non si ricava affatto

[181] Cfr. dep. Morato, udienza 30.5.2019, pag. 71

[182] Cfr. verbale sit Ravazzolo Silvano, acquisito all'udienza 4.7.2019.

l'inattendibilità di quanto dichiarato dal teste Loison Tranquillo in ordine alle rassicurazioni dallo stesso ricevute da Sorato e da Giustini circa il fatto che il presidente fosse consapevole delle "operazioni baciate";

- ✓ che dal contenuto delle deposizioni degli "amici del presidente" Caovilla, Rigon, Irneri, Radice Fossati e Bernardini De Pace e del familiare dello ZONIN, Zuffellato, non si sarebbero potuti affatto ricavare elementi a carico dell'imputato (paragrafo 3.5, lett. c).

Per contro, ad avviso di questa Corte, il tribunale ha convincentemente valorizzato tali deposizioni. Quanto al Caovilla, avendo questi goduto di tassi vantaggiosi per il rinnovo dei "*time deposit*" ed essendo destinatario di due lettere di impegno (a fronte di un prestito obbligazionario) che gli garantivano un rendimento determinato previa esplicita autorizzazione di ZONIN, trattasi di deposizione che, in ogni caso, evidenzia l'ingerenza dell'imputato nella operatività della banca con riferimento ai "grandi investitori".

La deposizione del Rigon, amico di vecchia data dell'imputato, poi, è tutt'altro che generica là dove riferisce che lo ZONIN, appreso che costui aveva sottoscritto un acquisto finanziato di azioni BPVi per 150.000 euro, si era dimostrato compiaciuto.

Altrettanto dicasi per quanto riferito dallo Zuffellato, posto che lo strettissimo legame familiare intercorrente con l'imputato rende davvero irrealistico ritenere che quest'ultimo non conoscesse la fonte della provvista impiegata dal cognato per l'operazione, ancorché questi abbia poi sostenuto di non averlo ragguagliato di tale acquisto di azioni. In ogni caso, qualora, come sotteso all'impostazione difensiva (ed esplicitato in sede di discussione, là dove, come s'è detto, si è ricostruita la vicenda *sub iudice* prospettando una sorta di "isolamento" dello ZONIN posto in essere dal d.g. Sorato il quale, interessato a gestire detto fenomeno all'insaputa del presidente, avrebbe eretto un muro invalicabile tra costui e l'alta dirigenza della banca), il d.g. Sorato avesse realmente inteso mantenere all'oscuro il presidente circa il ricorso alle operazioni baciate, sarebbe stato davvero assurdo che contratti di tal genere fossero stipulati con un soggetto tanto legato allo ZONIN quale, per l'appunto, il di lui cognato.

La deposizione delle teste Irneri, poi, per quanto stringata, non può affatto ritenersi irrilevante, avendo comunque la donna riferito di avere intavolato

proprio con lo ZONIN, il quale l'avrebbe poi dirottata sul d.g., la trattativa che sarebbe sfociata in una "baciata" da 3,5 milioni.

Inoltre, quanto al Bernardini de Pace, se è vero che questi ha sostenuto di non avere mai parlato con il presidente delle proprie "baciate", vanno richiamate le contrarie dichiarazioni rese dai testi Girardi e Balboni, siccome già valorizzate dal primo giudice in ordine alla conoscenza, in capo al giudicabile, delle operazioni finanziate riferibili a tale socio. In particolare, va precisato che, come affermato dal teste Girardi, il Bernardini, da un lato, era in strettissimi rapporti con l'imputato (con il quale era solito incontrarsi finanche durante le vacanze); e, dall'altro, era un "*diffusore*" della banca, un "*portatore di contatti*"[183] (o, come riferito dal Girardi alla stregua dell'efficace espressione con la quale lo stesso Bernardini era solito definirsi, "*un soldato della banca*"[184]) nel senso che si impegnava per la promozione dell'istituto su nuovi territori (segnatamente, la Lombardia), sicchè si è in presenza di specifici elementi di fatto che rendono davvero impensabile che lo ZONIN non fosse a conoscenza degli investimenti in titoli BPVi, finanziati dall'istituto, effettuati da tale soggetto. Peraltro, non ci si può esimere dal sottolineare che il Bernardini de Pace – il quale, secondo il Girardi, nell'aprile del 2015, dopo la svalutazione del titolo, aveva telefonato manifestando veementemente tutto il proprio disappunto[185] – richiesto di riferire quale fosse stato il tenore del colloquio che, portatosi fino a Vicenza, aveva intrattenuto, proprio nel predetto mese di aprile, con il presidente Zonin, ha assai poco persuasivamente riferito di non serbare memoria dell'episodio (...*Non rammento gli argomenti di detto colloquio con Zonin*..."[186])

---

[183] Cfr. Sit Beranrdini de Pace 17.12.2015, prodotte dal p.M. all'udienza 10.9.2020.

[184] Cfr. udienza 16.7.2019, pag. 64-65: TESTIMONE GIRARDI – *No, no, ma certo, no, ho capito la domanda. Proprio per la necessità che avevamo di poter acquisire nuovi soci in territori nuovi, avevamo bisogno, come dire, di... di, mi lasci dire,* ***di diffusori, di*** *qualcuno che ci dava una mano commercialmente.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Diffusore.* TESTIMONE GIRARDI – *E lui... lui si definiva* ***un "soldato della banca"****, proprio mi ricordo testuali parole, e ci diede una mano, per cui, per esempio, ci presentò suo fratello, piuttosto che altri imprenditori, perché, ribadisco, aveva a cuore il mondo delle popolari. Lui era cliente, alla fine lavorava molto con Popolare di Sondrio e con noi*

[185] Udienza 16.7.2019, Pag. 65: TESTIMONE GIRARDI – *Beh, il dottor Bernardini De Pace, un secondo dopo la notizia della svalutazione, mi chiamò – e io ero in Direzione Generale –* ***arrabbiatissimo, con riferimento a quell'operazione che era in essere: "Ho fatto un piacere alla banca, dobbiamo annullarla"****. Dico "Dottore, guardi, adesso vediamo" e* ***quindi era... era veramente nero****, no? Da questo punto di vista, le dicevo un imprenditore "sanguigno" e quindi anche in questa circostanza, ecco, manifestò, come dire, verbalmente tutto il suo disappunto in maniera molto muscolare.*

[186] Cfr. verbale Sit Beranrdini in data 17.12.2015, prodotto all'udienza 10.9.I2020.

Infine, che il tribunale abbia omesso di considerare le deposizioni Hauser e Radice Fossati discende dalla sostanziale irrilevanza di tali dichiarazioni (attesa la genericità di quanto riferito dall'Hauser e considerato che dall'estraneità del presidente rispetto all'operazione effettuata dal Radice Fossati non è certo arguibile il difetto di conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte dello ZONIN).

Del resto, non può certo trascurarsi di considerare che opportunamente il primo giudice ha valorizzato la deposizione di Sergio Pitacco, assai significativa circa la conoscenza delle "baciate" da parte del presidente[187],

---

[187] Cfr. sentenza impugnata, pagg. 615-616. *"...7.2 La testimonianza di Sergio Pitacco.*
Sergio Pitacco, teste del P.M. escusso all'udienza del 13.12.2019, è presidente del consiglio di amministrazione della società Itersan che si occupa della realizzazione
di calzature sanitarie; il figlio minore di Zonin, Michele è stato il suo testimone di nozze.
Aveva buoni rapporti con tutta la famiglia Zonin, in diverse occasioni è stato ospitato al castello di Albola e ad Aquileia.
Durante la sua escussione è stato prodotto il documento n.563 P.M., originariamente allegato al verbale di s.i.t., si tratta di un memorandum redatto dallo stesso Pitacco in cui sintetizza la sua operatività con la banca popolare di Vicenza.
Nel 2000 Zonin lo invitò ad aprire un conto corrente con la Banca Popolare di Vicenza, erano al Castello di Albola, egli accettò la proposta e comprò 200 azioni in occasione dell'apertura del conto presso la filiale di Contrà Porti.
Nel 2002 ricevette un primo affidamento di € 80.000, il 28 ottobre 2005 fu erogato un affidamento di €150.000 in funzione di un acquisto di azioni per l'aumento di capitale; Bosso gli chiese esplicitamente di "dare una mano" alla banca; successivamente fu invitato a effettuare altre sottoscrizioni di obbligazioni (nell'ottobre 2005 e nel maggio 2006); nel corso degli anni successivi, fino al 2014, gli fu progressivamente proposto di acquistare pacchetti azionari o aderire agli aumenti di capitale con l'ampliamento del fido; nel 2014 aveva un affidamento complessivo di €4.400.000 in azioni, erano tutti fidi a revoca. (cfr la scheda di analisi della sua posizione a pag 407 ss CCTT P.M.)
Nel documento n. 563 al punto 1) si legge "affidamenti a revoca con simultanee operazioni baciate di acquisto e azioni obbligazioni dal 24 Marzo 2005 in buona fede, senza alcuna contropartita pur firmando un contratto standard con certezze verbali dal numero uno e due della banca che sarebbero state riacquistate, come confermato il 9.4.2015 nell' incontro con Sorato, Giustini e Romano".
Pitacco ha chiarito che "il numero uno e numero due della banca" erano il presidente Zonin e Sorato; in particolare Zonin era a conoscenza dell'esistenza dei finanziamenti correlati da lui fatti, iniziati nel 2005.
Al punto 2) del documento si legge "unico conto corrente time deposit ad hoc per diminuire la quota interessi relativamente all'acquisto sottoscrizione di azioni": ha spiegato che furono emessi dei time deposit per coprire una quota parte di interessi e mantenere l'effettiva disponibilità sul conto corrente.
Punto 3): "Nessun introito o promessa di rendimento": sostanzialmente gli fu chiesto di fare un favore alla banca.
Punto 4): "altre cortesie richieste per acquisto diretto su azioni in possesso dei clienti in difficoltà al fine di rientrare da parte della banca (Bruschi, Galla, Costa o clienti direttamente che non conoscevo con fissato bollato)": nello specifico il teste ha ricordato che una sera andò a fare gli auguri di Natale a Sorato, forse nel 2011/2012 , il direttore era al telefono con Zonin che in quel frangente auspicò il suo intervento per "dare una mano alla banca" comprando il pacchetto azionario di un cliente in difficoltà (Sergio Bruschi) e consentire alla banca di rientrare dal finanziamento.
Alla contestazione mossa dalla difesa: "Sorato gli disse che Zonin era a conoscenza di questo tipo di operazione che lo aveva sentito telefonicamente poco prima. specifico che non ho assistito all'asserita conversazione telefonica conferma invece di aver assistito alla telefonata tra Sorato e Zonin", il teste ha precisato che arrivò nell'ufficio di Sorato quando questi era al telefono con Zonin e sentì Sorato dire, "sì adesso glielo chiedo".

senza che possa svalutarsi detto contributo dichiarativo sul presupposto, sotteso all'impostazione difensiva, di una indimostrata ostilità successivamente maturata da tale teste verso il giudicabile (ostilità, peraltro, che sarebbe dovuta essere di intensità tanto accesa da giustificare dichiarazioni false così gravi, specie tenuto conto dello stretto legame di amicizia tra il teste ed il figlio dell'imputato), ovvero sulla base delle incongruenze parimenti segnalate dalla difesa, a ben vedere trascurabili e, comunque, agevolmente spiegabili (e spiegate dallo stesso testimone, quanto alla questione della telefonata tra Sorato e ZONIN, come frutto di un refuso[188]; e, quanto all'incontro a castello d'Albola, in ragione di un progressivo affioramento dei ricordi,[189] peraltro obiettivamente ragionevole in relazione a vicende tanto complesse. Del resto, il teste ha riferito che aveva soggiornato più volte presso tale residenza, sicchè, anche sotto tale profilo, il mancato iniziale ricordo non può destare particolare sorpresa);

Nel 2013 fu ospitato dalla famiglia Zonin al castello di Albola, parlò con il presidente dell'aumento di capitale in corso, erano "nella stanzetta appena si entrava a sinistra" (pagina 85), Zonin era molto sodisfatto dell'andamento dell'aumento di capitale, in quella occasione si parlò nel dettaglio delle operazioni finanziate da lui effettuate, anche con riferimento al totale degli importi complessivi.
Domenica 4 ottobre 2015 si recò a Montebello a casa Zonin; espose al presidente la sua situazione finanziaria, in quella occasione Zonin lo rimproverò dicendogli: "queste cose dovevi dirmele prima perché io non ne sapevo niente"; Pitacco non ribatté nulla, "gli caddero le braccia" e il presidente si impegnò a parlare della sua situazione con De Francesco...".

[188] Cfr. dep.Pitacco, udienza 13.12.2019, pag. 94- DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Le faccio una contestazione perché nel verbale del 26 ottobre 2016 lei dichiara quanto segue, in parte gliel'ha già detto, ma glielo leggo tutto: "Nel Natale 2010, ovvero 2011 o 2012, non ho un chiaro ricordo del periodo, mi trovavo nell'ufficio del dottor Sorato Samuele, che avevo conosciuto precedentemente grazie al Presidente. Nel corso dello stesso mi disse che aveva bisogno di fare un'operazione, cioè vendere delle azioni di un cliente in difficoltà, che poi ho successivamente appreso trattarsi di Bruschi Sergio da Bosso Fulvio. Alle mie perplessità in ordine alla correttezza di tali operazioni, che mi erano già state ripetutamente proposte, Sorato mi disse che il Presidente Zonin ne era a conoscenza, che a tal proposito, anche sentito poco prima telefonicamente, specifico che io non ho assistito all'asserita conversazione telefonica".* TESTIMONE PITACCO – ***Secondo me, è un refuso perché ero presente, insomma.***

[189] DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Lei ha citato questo incontro a Castello di Albola a luglioagosto 2013, se non sbaglio; è stato l'unico incontro in cui avrebbe parlato col Presidente specificamente? Stiamo parlando di baciate, ovviamente.* TESTIMONE PITACCO – *Allora, in quell'occasione ne parlammo, e poi ci fu un secondo episodio, dove ci vedemmo, casualmente, nella sede di Contrà Porti, ove il Presidente era passato per caso, e io altrettanto; non lo so, ero andato a fare un versamento per l'azienda o cose del genere, ed ebbe modo di salutarmi e ringraziarmi, e il ringraziamento era relativo a quell'operazione sul cliente in difficoltà, di cui ho accennato prima. Ovvio che non mi ha... Anzi, togliamo l'"ovvio". In quell'occasione non venne a dirmi: grazie per quell'operazione del cliente in difficoltà che... No, mi ringrazio, punto e basta.* DIFESA, AVV. AMBROSETTI – *Come mai nel promemoria che fa – quello che le ha già domandato il dottor Pipeschi – non indica fra i vari incontri quello col Presidente a Castello di Albola, e questa operazione? Indica incontri...* TESTIMONE PITACCO – *Gliel'ho già detto prima, che non avevo ancora fatto, evidentemente, mente locale, cosa che poi ricostruisci un po' alla volta. E infatti, lo scopo che mi ha chiesto il dottor Pipeschi poco fa, mi ha chiesto la finalità del documento: è appunto per riuscire poi a ricostruire le cose perché non è, appunto, ribadisco, così facile..."*

- ✓ che, tra i familiari del presidente i quali (a differenza, peraltro, dell'imputato, della sua stretta famiglia e delle aziende del gruppo) avevano compiuto operazioni "baciate", era soltanto annoverabile il già evocato Franco Zuffellato, il quale, come visto, aveva riferito di non aver mai parlato di operazioni correlate con il presidente della banca (paragrafo 3.5, lett. d).

  Trattasi, com'è evidente, di circostanza di nessun rilievo sul punto, non essendo in discussione la effettività dell'apporto di capitali "reali" fornito dallo ZONIN e dai suoi familiari alla banca;
- ✓ che la "vicenda Malinverni" (inerente all'acquisto di azioni BPVi con finanziamento della banca) vedeva del tutto estraneo lo ZONIN (paragrafo 3.5, lett. e).

  E' agevole osservare, in proposito, che l'estraneità dell'imputato ad una specifica operazione non rileva affatto, sotto il profilo probatorio, con riferimento alla questione in esame, inerente alla conoscenza di un ben più vasto e radicato fenomeno;
- ✓ che dall'esame dei dirigenti e dei funzionari BPVi i quali, a diverso titolo, avevano contribuito alla diffusione del fenomeno del capitale finanziato non emergevano affatto elementi di responsabilità a carico del presidente, non avendo costoro mai parlato con ZONIN delle "operazioni baciate" o, comunque, ascoltato il presidente affrontare tale argomento (l'appello, sul punto, ha richiamato le deposizioni Rizzi, Giacon, Turco, Tonato, Seretti, Papacchini, Romano, Cudiz, Baruffato, Tessarollo, Veronese, Casarotti, Dalle Carbonare, Pilan, Bosso, Ipprio, Girardin, Marcuzzo, Simonato, Nichele, Premi, Romio, Beggiato, Sterle, Santilli, Mercurio, Talato, Paoli, Girardi, Balboni - paragrafo 3.5, lett. f).

  Ebbene, fermo restando che, come già anticipato, le dichiarazioni dei funzionari di BPVi scontano un più o meno marcato *deficit* di affidabilità, tenuto conto del differente grado di coinvolgimento di taluni di costoro in "segmenti", anche importanti, della operatività illecita di BPVi (pur se non accompagnato dalla consapevolezza della vastità di tale prassi e delle relative implicazioni), si è in presenza, in ogni caso, di deposizioni che, con specifico riferimento alla posizione dello ZONIN, risultano davvero di trascurabile rilievo, posto, per un verso, che il presidente non si occupava certo delle singole operazioni finanziate; e, per altro verso, che costui, come ripetutamente evidenziato, non intratteneva rapporti diretti (se non in casi

assolutamente sporadici), con i funzionari della banca, limitandosi ad interloquire unicamente con i massimi vertici operativi (e, segnatamente – lo si è già detto - con il d.g.). In ogni caso, sebbene il teste Paoli non abbia riferito di avere assistito al diretto coinvolgimento dell'imputato in discussioni inerenti alle operazioni "baciate", la deposizione di costui merita di essere evidenziata, provenendo da un alto funzionario di BPVi che, non essendo in alcun modo coinvolto direttamente nella operatività in esame (trattandosi di vicedirettore della divisione marketing), risulta obiettivamente attendibile: "*...TESTIMONE PAOLI – Allora,* ***sicuramente questo tipo di operatività e questo tipo di operazioni con gli imprenditori era impossibile che né il Presidente, né Sorato, non ne fossero a conoscenza. Era evidente perché? Perché parlavano con gli imprenditori quotidianamente, sotto tanti aspetti, che potevano riguardare una sponsorizzazione o un evento o un... Cioè, c'era un forte legame col territorio, quindi gli imprenditori parlavano continuamente con Zonin, li vedevo comunque entrare in banca e andare a parlare comunque con i vertici della banca***. *Quindi è impensabile che non ci* ***fosse consapevolezza di quello che stava accadendo e di questo tipo di operazioni, proprio per il ruolo che avevano sia il Presidente, sia Sorato, nella gestione della banca...***" (cfr. dep. Paoli, udienza 10.9.2020, pag. 52);

- ✓ che né gli organi di controllo interno (Audit, Compliance, Risk Manager) e neppure i membri del collegio sindacale e del CdA avevano reso deposizioni a carico dello ZONIN circa la conoscenza del capitale finanziato (paragrafo 3.5, lett. g).

In proposito, si è in presenza di considerazione bensì fondata sulla corretta lettura delle deposizioni di riferimento, ma, anch'essa, in concreto, di scarsa significazione. In disparte, anche in tal caso, l'attendibilità di contributi dichiarativi provenienti da soggetti coinvolti indirettamente (per i doveri di controllo su di loro incombenti) nei fatti *sub iudice* – soggetti i quali, ammettendo la conoscenza del fenomeno delittuoso in capo a ZONIN, avrebbero inevitabilmente finito per coinvolgere le loro stesse persone in un ambito di responsabilità di tipo quantomeno "morale" – è dirimente la considerazione, già ripetutamente espressa in precedenza, in ordine al fatto che era al di fuori del perimetro del CdA – e, segnatamente, in occasione delle

continue interlocuzioni con il d.g. Sorato - che l'imputato affrontava le questioni più delicate;

- ✓ che, infine, il solo GIUSTINI, tra tutti i coimputati, aveva reso dichiarazioni che attribuivano allo ZONIN la consapevolezza di tale fenomeno, non ricavandosi dalle dichiarazioni degli imputati PIAZZETTA, MARIN e PELLEGRINI alcunché di pregiudizievole per il presidente (paragrafo 3.5, lett. j);

  Ebbene, anche in tal caso, quello segnalato dall'appellante è un elemento di ben scarso peso, tenuto conto della veste processuale dei predetti soggetti e del convergente obiettivo difensivo di costoro di "scaricare" ogni responsabilità sul d.g., invocando, in loro favore, analogamente all'imputato ZONIN, profili di più o meno marcata inconsapevolezza del fenomeno in questione;

- ✓ che da quanto sostenuto dal coimputato MARIN e dal dirigente Cauduro nel corso delle conversazioni di cui alle intercettazioni, rispettivamente, nr. 259 e 526, si ricaverebbe la mancata conoscenza, in capo al presidente, del capitale finanziato (ancora paragrafo 3.5, lett. j).

  Al riguardo, valgano le seguenti considerazioni.

  Della telefonata nr. 526, intercorsa tra Cauduro e Cudiz, s'è già detto, sicché si rimanda alle considerazioni svolte sul punto. Quanto, poi, alla conversazione nr. 259, svoltasi tra il coimputato MARIN e il responsabile Audit Bozeglav - conversazione, peraltro, che, come s'è detto, costituisce significativa espressione del tentativo di quest'ultimo di farsi da tramite con il primo per indurlo a modificare quanto riferito in sede di audit poiché pregiudizievole per il presidente – deve osservarsi come il mancato esplicito riferimento al nome dello ZONIN quale soggetto informato del fenomeno in esame (secondo quanto riferito al medesimo MARIN dal Sorato) appaia di rilievo davvero trascurabile. Anzi, a leggere con la dovuta attenzione la trascrizione del colloquio (del quale, di seguito, si riportano i passaggi più significativi, rimandandosi, per il resto, alla perizia di trascrizione) è possibile cogliere come il medesimo MARIN avesse interpretato proprio in tal senso (l'unico ragionevole, del resto) l'indicazione del Sorato di avere informato "*chi di dovere*", dando, per l'appunto, per "scontato" che il d.g., con tale espressione, intendesse effettivamente riferirsi al presidente:

  [.....]

Massimo ***Eh... allora, io oggi ho portato in Cda un po' la nota, quella là di tutte le interviste che ho fatto, no?***
Paolo ***Sì, sì.***
Massimo ***Ecco, su quella affermazione che avevi rilasciato tu nel verbale, no?, quando...***
Paolo ***Quale?***
Massimo ***Si diceva... si diceva che... eh... che quando... in più occasioni avevi chiesto al direttore generale "se tutti erano informati in merito alle operazioni baciate"...***
Paolo *Sì.*
Massimo ***..."e lo stesso aveva sempre risposto di avere informato chi di dovere".***
Paolo ***Sì. Sì.***
Massimo ***Ecco. Però volevamo capire, dice, sì, ma poi tu gli avevi chiesto chi era...***
Paolo ***No, no, io no.***
Massimo ***...chi... chi di dovere?***
Paolo ***Te l'avevo detto anche allora, no.***
Massimo ***Eh. No, ma (inc. voci sovrapposte).***
Paolo ***Io penso che fosse... Però lui non mi ha mai fatto il nome del presidente.***
Massimo ***Ma tu non gliel'hai chiesto.***
Paolo ***Io non gliel'ho chiesto. Beh, non... come facevo?***
Massimo ***Mmh.***
Paolo ***Io ho informato, va bene?***
Massimo *Ho capito.*
Paolo *Beh, ma mi sembrava anche poco elegante, te l'ho detto anche l'altra volta, no?*
Massimo *Mmh, mmh.*
Paolo *Quindi non... Però io non posso dire che... eh... che era il presidente se lui non mi ha fatto il nome, capito?*
Massimo *No, no, no, no. No, ma...*
Paolo ***Non mi sembra corretto... cioè, lo do sconta... è una... mmh, diciamo, una... come si dice?... no considerazione, una supposizione che faccio io.***
Massimo *Sì, sì.*
Paolo ***Ma se lui non mi dice il nome, Massimo, non è corretto, insomma, dai, perché...***
Massimo *No, no, ma non era...*
Paolo *Perché lui potrebbe dirmi...*
Massimo *No, no, ma cioè la... la domanda era: sì, ma gli aveva chiesto poi chi era...*
Paolo *No. No.*
Massimo ***...questo "chi di dovere"?***
Paolo ***Io non gliel'ho chiesto.***
Massimo *Mmh. Va beh.*
Paolo ***Però... eh, perché non... se il mio direttore generale e amministratore delegato mi diceva così, io... per me va bene, basta, non... Che poi, appunto, dà... sono io che do per scontato che... (risatina) a chi pensi anche tu, hai capito?, ecco.***
Massimo *Mmh.*
Paolo ***Però, che io... perché se mi mettessero di fronte a me e lui mi dicesse: "Io ho mai de... ti ho mai detto che ti ho fatto il nome del presidente?", io gli direi: "No, non me l'hai mai fatto", hai capito?***
Massimo *Certo.*
Paolo *Lui mi ha sempre detto così. Ma diceva così anche per tante cose, sai, Massimo. Non è che dicesse solo per questo. Pronto?*
Massimo *Sì. Son qua, son qua, son qua. Mmh.*
Paolo *Ah, no, sentivo...*
Massimo *Ma... mmh...*
Paolo *Diceva così per tante cose, anche quando c'era... tutti gli altri, eh.*
Massimo *Mmh.*
Paolo ***Ho informato, l'ho informato, ma non faceva mai il nome... nome e cognome o, come si dice, la carica. Ecco.***
Massimo *Mmh, mmh, mmh.*
Paolo *Perché volevano sapere questo loro oggi?*
Massimo *Eh, sì, ma insomma, dice: "Sì, ma... eh, si presuppone che glielo diceva". "Eh, ma questa roba qua togliamola", eh... "Va bene, togliamola!".*
Paolo *Toglietela.*

Massimo *Sì, però io ho la verbalizzazione, cioè non è che... Le cose poi girano, poi le tolgo... cioè, capisci? Non è...*
Paolo ***Sì, ma voglio dire le to... No, ma scusa, allora sono un po'... ho capito, allora togliamola perché? Perché sanno... pensano la stessa cosa che pensiamo io e te, no? O no?***
Massimo *Eh.*
Paolo *Eh. O no? Ti sembra?*
Massimo *Eh, sì, però, insomma...*
Paolo *Eh. (Inc. voci sovrapposte) giusto.*
Massimo *Siccome le cose poi son scritte...*
Paolo *Eh, appunto. Eh.*
Massimo ***...e firmate, cioè...***
Paolo ***Eh. Va ben, se vogliono toglierla, che la tolgano, ma allora io cosa devo dire? Cioè, se... tu mi hai fatto una domanda, sai che io son sempre trasparente, ti ho risposto in maniera trasparente e ti ho anche subito detto: lui non mi ha mai fatto nome e cognome, però.***
Massimo *Mmh, mmh.*
Paolo *Ecco, quindi non... Togliamola... e va beh, e toglierla, cos'è che risolvi?*
Massimo *Ma infatti, cioè, voglio dire, comunque... Allora, a questo punto tu me l'hai detto, io l'ho scritto e... è stato firmato da entrambi, no?, è stata anche circolarizzata e poi... nella perizia che è stata... Cioè, cosa facciamo, facciamo una errata corrige?*
Paolo *Ma dov'è che...? Ma a chi va in mano... in mano a chi, 'sta roba qua?*
Massimo *Ma no, ma ce l'ha avuto Iorio, ce l'ha avuto la Papachini... ma non la tua, cioè, la perizia che verrà mandata...*
Paolo *Ah. No, ma nella perizia è scritta anche 'sta roba qua?*
Massimo *Sì, sì, sì, nella sintesi, sì. Sul paragrafo del...*
Paolo *Eh.*
Massimo *...coinvolgimento degli amministratori viene riportata anche questa informazione qua, insomma.*
Paolo *Questa prova qua. Col nome e il cognome mio?*
Massimo *Sì, così come altri... Sì, sì, ma...*
Paolo *Eh, appunto.*
Massimo *Come altri hanno fatto altre dichiarazioni.*
Paolo *Appunto, no? Eh.*
Massimo *Però, sai, non è che possono...*
Paolo ***E perché vogliono togliere proprio...?***
Massimo ***...togliere le cose.***
Paolo ***E perché vogliono togliere proprio questo?***
Massimo ***Eh! (Ride). Eh?***
Paolo ***(Ride). E non siamo mica nati ieri e neanche io e te, vero, Massimo!***
Massimo ***Perché è fastidiosa, eh.***
Paolo ***Ah, è fastidiosa.***
Massimo ***Eh.***
Paolo ***Eh. Ma tu pensi che se loro lo chiamano a giudizio lui non le dica 'ste cose?***
Massimo ***Mmh.***
Paolo: ***Cioè, secondo te lui, se lo chiamano, se succederà, spero di no, ma... che lui non... non dica che aveva informato?***
Massimo *Mmh.*
Paolo ***Dai, Massimo, secondo te non la... lui vuoi che non lo dica che lo informava? Dai, su!***
Massimo ***No, no, ma sicuramente, insomma... va beh.***
Paolo ***È scontato, secondo me. Ma comunque fate come volete. Cioè, se... se voi mi domandate che ha fatto nome e cognome o la figura, io te l'ho già detto anche, ti ricordi?...***
Massimo ***Mmh mmh.***
Paolo ***...nel momento che ci siamo parlati, ecco. Quindi non... non... Poi io a colloqui personali, te l'ho detto anche quella volta, dove c'era... io, presidente o lui, mai, in tre anni, mai, a parlar di 'sta roba qua, mai.***
Massimo ***Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.***
Paolo *Proprio... sai che lui si chiudeva nell'ufficio con... con lui e quindi non... Mai, mai, mai parlato, se non per pratiche di fido, non di 'ste robe qua. Non so, perché c'era una ristrutturazione di un debito, da non far... da aggredire (inc.) oppure dire di sì o di no a un concordato, hai capito? Ecco, queste erano altre...*

ma di baciate, di robe... mai, mai, mai, mai. (Sospira) Cosa vuoi che ti dica? Io... vedi tu, Massimo, tanto rimane... Ma tu hai allegato alla perizia anche le...

Massimo Senti... No, no...

Paolo ...le cose firmate, non firmate, quello...?

Massimo Eh beh, certo. Certo.

Paolo Ma chi ce le ha in mano adesso, anche i consiglieri?

Massimo No, no, no. No, loro no.

Paolo No. Ma perché l'avete letta...

Massimo No, al limite...

Paolo L'avete letta in consiglio 'sta roba qua? Di tutte le dichiarazioni...?

Massimo È stato fatto... No, no, no, no!

Paolo Ah...

Massimo È stata fatta una sintesi.

Paolo Ah.

Massimo ...Delle evidenze che sono emerse dalle interviste. Ho intervistato venti persone, quindi è fatta una sintesi.

Paolo No, ho capito, ma si è fatto il nome e cognome anche di chi ha detto come...?

Massimo Di taluni...

Paolo Eh.

Massimo Beh, di taluni, su certi argomenti sì.

Paolo Ah ah, ho capito.

Massimo Comunque insomma, certe cose...

Paolo Eh, bisognava dirle, insomma, ecco.

Massimo Eh. Anche se in maniera generica, insomma.

Paolo Ma... eh. Ma quella lì del discorso poi che anche la Banca d'Italia aveva visto fino al 2012...

Massimo Certo.

Paolo ...tutte le operazioni?

Massimo Certo. Eh beh...

Paolo Eh. E loro cos'hanno detto?

Massimo Eh...

Paolo Non se lo ri... eh eh!

Massimo No, no, tutti lo sanno, cioè...

Paolo Adesso lo sanno.

....

Massimo Allora, la (inc. voci sovrapposte) non l'abbiam fatta, è stata firmata e io la lascerei (inc. audio disturbato).

Paolo Beh, se vuoi te la rifirmiamo e tiriamo via, non ho assolutamente...

Massimo (inc. audio disturbato).

Paolo Ti sento male, Massimo.

Massimo No, dicevo, potremmo fare un'integrazione.

Paolo Eh, e dire cosa?

Massimo Nel senso che... dire che comunque, insomma, contattato nuovamente sull'argomento diciamo hai da una parte confermato questo e dall'altra parte hai riferito che comunque in nessuna occasione, diciamo, dove ci son state occasioni con il presidente o i consiglieri, si è mai parlato di questa cosa qua.

*Paolo **(Sospira) Beh, coi consiglieri no, non esiste, non è mai successo, ecco, questo è scontato, ecco, voglio dire. Però... No, io posso dire che non ho mai assistito a un colloquio diretto di questo genere qua, alla presenza del presidente. Questa sì, questo lo posso dire, che è la verità. Cioè, che io abbia partecipato a un colloquio sulle operazioni baciate col presidente, mai. Questo te lo posso dichiarare, questo sì.***

Massimo Mmh.

*Paolo **Però, che lui dicesse che era informato, penso che te l'abbia detto anche qualcun altro, no? O no?***

*Massimo **Sì, sì.***

*Paolo **Ah no, beh, va ben, può darsi che quei due licenziati no, perché non ci sono lì, non son stati intervistati.***

*Massimo **(Sospira) Eh.***

*Paolo **Ma su vai a chiederglielo a loro penso che ti dicano la stessa cosa.***

*Massimo **Mmh.***

*Paolo **Cioè, perché lo diceva, insomma, ecco. C'era anche Adriano a qualche riunione, eh.***

Massimo Mmh.

[.....]

E, del resto, lo stesso MARIN, in occasione dell'esame reso nel corso del giudizio di primo grado, si è univocamente espresso in tal senso (cfr. esame Marin, udienza 16.6.2020, pagg. 18-19).

- ✓ che dall'appunto manoscritto riguardante Emanuele Giustini sequestrato presso l'ufficio del presidente si ricaverebbe, ancora una volta, come costui fosse all'oscuro del fenomeno delle baciate.

Al riguardo, deve osservarsi, in senso contrario, che desumere dall'intitolazione ("*Dichiarazioni Giustini*") e dal contenuto degli appunti redatti dall'imputato in occasione dell'incontro con il coimputato del 4.5.2015 – in atti quale doc. 857 del P.M. - l'ignoranza da parte del presidente dell'argomento affrontato in occasione di detto incontro è conclusione tanto ardita da non richiedere specifica confutazione: l'imputato, infatti, aveva tutto l'interesse a manifestare la propria estraneità all'accaduto (di cui, peraltro, in occasione di detto colloquio, secondo quanto riferito dal GIUSTINI, non aveva potuto negare una sia pur parziale conoscenza, quella, per l'appunto, delle "baciate parziali").

Quindi (al successivo paragrafo 3.6), l'appellante ha sostenuto come l'ignoranza da parte dello ZONIN della prassi delle "operazioni baciate" potesse ricavarsi da una serie di elementi emersi nel corso dell'istruttoria e, in particolare, ha evidenziato:

- ✓ che lo ZONIN non si ingeriva affatto nella vendita delle azioni (paragrafo 3.6, lett. b), non deponendo in senso contrario l'interessamento rispetto alla operazione di vendita delle azioni detenute dal coimputato ZIGLIOTTO, trattandosi di una operazione effettuata da un membro del CdA e che parimenti l'imputato non si interessava, se non nell'ambito di una normale interlocuzione propria di un "presidente scrupoloso", dell'andamento della divisione estero (paragrafo 3.6, lett. c).

Trattasi, anche in tal caso, di considerazioni sostanzialmente irrilevanti.

Il mancato coinvolgimento del presidente nel collocamento delle azioni e l'assenza di ingerenza nella gestione degli investimenti esteri, infatti, discendono unicamente, in termini di evidenza, dal ruolo non operativo dell'imputato (fermo restando, peraltro, quanto emergente dalla mail, più oltre richiamata, inerente all'incremento della partecipazione azionaria "delle Zambon");

- ✓ che il commento effettuato nel CdA 11.11.2014 relativo all'articolo de "Il Sole 24 Ore" che aveva messo in dubbio il valore dell'azione – commento caratterizzato dal biasimo per lo scritto, in ragione delle modeste oscillazioni del titolo BPVi rispetto a quelle di altri titoli bancari – deponeva nel senso della buona fede dell'imputato (paragrafo 3.6, lett. d).

  Ebbene, degli effetti della pubblicazione del menzionato articolo si è già detto. L'effettiva buona fede dell'imputato, a ben vedere, avrebbe implicato una ferma richiesta di approfondita indagine, non già una reazione scandalizzata (peraltro del tutto contraddittoria con la già evidenziata piena consapevolezza delle condizioni critiche del mercato secondario);
- ✓ che le dichiarazioni rese dal funzionario Giacon - là dove costui aveva riferito che il presidente aveva dato l'indicazione di sostenere con finanziamenti i soci intenzionati a vendere il titolo - non si sarebbero dovute interpretare come inerenti ad una operazione di finanziamento correlato (in questo caso *ex post*), bensì come un ausilio economico prestato, in attesa della realizzazione della vendita, a coloro che, per bisogno di liquidità, intendevano liberarsi dell'azione (paragrafo 3.6, lett. e).

  In proposito, vale osservare, in senso contrario, che l'interpretazione data dal primo giudice delle dichiarazioni rese dal Giacon è la più coerente con le complessive emergenze istruttorie in ordine alla più volte evocata cognizione, da parte dello ZONIN, della sostanziale illiquidità del titolo BPVi;
- ✓ che i documenti richiamati, in sentenza, per avvalorare il ruolo operativo svolto dall'imputato non predicavano affatto in senso coerente con l'ipotesi d'accusa. E, al riguardo, l'appellante ha richiamato, in particolare, gli appunti Sommella, la mail del 25.9.2010, nonché i documenti nn.ri 322 e 320 della produzione del p.m. (paragrafo 3.6, lett. f).

  Ora, la lettura "neutra" offerta dalla difesa dei documenti citati alle pagg. 263 e ss. dell'atto di appello è, per l'appunto, "neutra" (peraltro, il documento 320 del P.M. – ovverosia la mail nella quale Romio scriveva a Romano che il presidente sosteneva "*che occorre incrementare il possesso azionario delle Zambon*" - ovverosia di soggetti che erano "soci storici" - obiettivamente orienta nel senso dell'ingerenza dell'imputato in temi operativi di rilievo);
- ✓ che quanto affermato nel corso della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, con specifico riferimento all'incontro previsto tra il Presidente e la "fondazione Lucca", non era inerente alla ricerca di un interlocutore che,

acquisendo azioni BPVi, potesse contribuire alla pratica di "svuotafondo"(ancora paragrafo 3.6, lett. f).

Diversamente, deve osservarsi che è la lettura delle interlocuzioni immediatamente precedenti, inerenti proprio al predetto tema dello "svuotafondo", a rendere decisamente più ragionevole che tale fondazione potesse essere coinvolta in tale operatività in occasione del prossimo incontro che il presidente, di lì a poco, avrebbe avuto con i vertici di tale ente (senza che alla congiunzione "però" possa attribuirsi significato dirimente in senso contrario. E, in ogni caso, trattasi di circostanza di ben trascurabile rilievo);

- ✓ che i rapporti con il d.g. Sorato non potevano affatto essere letti in termini di "insana complicità" tra i due e che i messaggi SMS valorizzati in sentenza (nn.ri 653, 654, 655) non erano passibili di univoca interpretazione, a quella proposta dal tribunale affiancandosi quella, opposta, secondo la quale si sarebbe trattato di comunicazioni volte a sollecitare il d.g. a "spianare la strada" ai finanziamenti", non già a sollecitare il medesimo d.g. a riferire allo ZONIN che detti finanziamenti erano specificamente destinati all'acquisto di azioni BPVi (paragrafo 3.6, lett. g).

  A ben vedere, la ricostruzione difensiva dei rapporti con Sorato – ricostruzione secondo la quale tali rapporti sarebbero stati espressione di reciproca stima e non già di "insana complicità" – è coerente con una lettura praticabile solo sul piano astratto, ovverosia avulso dal complessivo panorama probatorio acquisito al giudizio. Trattasi, infatti, di lettura che, non appena "calata" nel reale contesto operativo siccome delineato dalle emergenze istruttorie, trova piena smentita nelle evidenze fattuali disponibili (ivi compreso il trasparente tenore delle comunicazioni intercettate effettuate dal d.g. Sorato), oltre che nelle considerazioni logiche in precedenza evocate.

- ✓ che le intercettazioni valorizzate a carico dello ZONIN non erano significative (paragrafo 3.6, lett. h), perché generiche (è il caso della conversazione del 26.8.2015 tra Zigliotto e Bastianello nella quale si diceva che Sorato e Zonin "*viaggiavano a braccetto*"), ovvero perché inattendibili (in quanto inerenti a conversazioni tenute da soggetto – il d.g. Sorato – interessato a sminuire il proprio ruolo, coinvolgendo il presidente), ovvero ancora perché inerenti a tematiche differenti dal capitale finanziato (è il caso della conversazione nr. 300 intercorsa tra il d.g. e la segretaria di ZONIN, relativa all'aumento di capitale).

Ora, delle comunicazioni intercettate intrattenute da Sorato e delle relative affidabilità e concludenza si è già detto, sicché non resta che rinviare alle considerazioni esposte al riguardo. Analoghe considerazioni debbono svolgersi con riferimento alla citata conversazione intercorsa tra il coimputato ZIGLIOTTO e Bastianello, di significato tutt'altro che vago ed opinabile, considerata la conoscenza che lo ZIGLIOTTO, in ragione del ruolo ricoperto, aveva delle modalità operative del presidente;

- ✓ che la risoluzione del rapporto con il d.g. Sorato non era stata una iniziativa personale ma era stata preceduta da incontri con PIAZZETTA, GIUSTINI e con l'ispettore Gatti e dall'ascolto del parere dei legali Domenichelli, Angius, Ambrosetti, alla presenza dei consiglieri Breganze e Marzotto. In ogni caso, come anche diffusamente ribadito nelle "note scritte sulla rinnovazione istruttoria" (cfr. pagg. 33-34), si era trattato di decisione assunta con la necessaria rapidità, nel solco delle indicazioni di BCE, come precisato dal teste Angius (cfr. dep. Angius, udienza 5.7.2022, pag. 31), nell'interesse esclusivo dell'istituto di credito, e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli ispettori. Quanto alla clausola di riservatezza era un dettaglio neutro, funzionale ad assicurare il necessario riserbo (paragrafo 3.6, lett. i).

Ebbene, anche sul punto non può che rinviarsi a quanto già in precedenza evidenziato in ordine al significativo e pressochè esclusivo protagonismo dell'imputato nella gestione dell'uscita di scena del direttore generale, gratificato con un trattamento economico inspiegabile ed illegittimo, con la doverosa precisazione che l'acquisizione del parere di alcuni esponenti di vertice del CdA versati in materie giuridiche nulla toglie alla riferibilità allo ZONIN delle modalità di definizione dell'accordo. Se, infatti, la decisione di operare una soluzione di continuità può ragionevolmente ricollegarsi anche ai *desiderata* di BCE, sono le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento (e, in particolare, la ricchissima "buonuscita") a legittimare - unitamente, beninteso, al complessivo quadro probatorio disponibile - la interpretazione di tale evento datane dal primo giudice (ovverosia, l'intenzione dell'imputato di "comprare il silenzio" del direttore generale). E, sul punto, non può non richiamarsi la conversazione intercettata n. progr. 271 del 6.9.2015, in precedenza evocata, nella quale si faceva riferimento ad un "*patto di non aggressione*" stipulato tra ZONIN e Sorato;

- ✓ che i rapporti intrattenuti con taluni clienti, in realtà, non dimostravano il coinvolgimento del presidente nella vicende gestorie e neppure la conoscenza del capitale finanziato: così era per Pitacco, a leggerne bene la deposizione ed a valutarne attentamente l'attendibilità; così per Bernardini De Pace, il quale aveva negato di avere parlato con ZONIN delle operazioni correlate, smentendo così quanto riferito, *de relato*, dal teste Girardi; così per la Irneri e per i fratelli Ravazzolo; così, infine, per Giovanni Roncato (paragrafo 3.6, lett. j).

  Ebbene, anche sul punto si impone il rinvio alle considerazioni in precedenza spese;
- ✓ che l'imprenditore catanese Coffa aveva negato di avere parlato di finanziamenti per l'acquisto di azioni BPVi con ZONIN e che, ogni caso, il presidente, nell'occasione dell'incontro con il predetto Coffa, si era limitato a dirottare l'interlocutore sul vicedirettore GIUSTINI (ancora paragrafo 3.6, lett. j).

  Al riguardo, osserva questa Corte che l'interlocuzione con l'imprenditore catanese Coffa è stata puntualmente ricostruita e convincentemente interpretata dal primo giudice. Il chiamante in correità, del resto, in sede di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello (nel memoriale e, quindi, nell'esame), ha fornito una versione dell'episodio in questione del tutto coerente con la lettura offertane nella sentenza impugnata. Pertanto, le stringatissime, contrarie dichiarazioni del Coffa acquisite nel corso del giudizio di primo grado non valgono ad incrinare tale interpretazione dell'episodio (interpretazione, peraltro - va doverosamente sottolineato - avvalorata dal tenore del *file* audio all'uopo valorizzato dal primo giudice, posto che l'invito alla prudenza effettuato dallo ZONIN nel corso del colloquio ha senso unicamente ove l'acquisto delle azioni BPVi richiesto dal Coffa avesse dovuto avere luogo proprio attraverso un finanziamento da parte dell'istituto di credito);
- ✓ che i rapporti intrattenuti, per mere ragioni professionali, con il gestore *private* Rizzi, tra i maggiori artefici di operazioni baciate, non implicavano affatto che lo ZONIN fosse a conoscenza delle operazioni compiute da costui (paragrafo 3.6, lett. k).

  Ora è bensì vero che gli stretti rapporti intrattenuti con il gestore private Rizzi non implicavano <u>necessariamente</u> che l'imputato conoscesse la tipologia di

operatività attuata da tale gestore (uno dei massimi promotori di "operazioni baciate"); trattasi, nondimeno, di legami che rendono certamente ragionevole una siffatta conclusione, peraltro coerente con quanto riferito da TISO Daniele (là dove questi, cliente del Rizzi, ha dichiarato, ancorché in relazione ad un fatto avvenuto nei primi mesi del 2015, che il predetto gestore gli aveva garantito di avere parlato allo ZONIN delle operazioni "baciate" effettuate dal medesimo Tiso, ottenendo dal presidente la rassicurazione che tali operazioni sarebbero state "chiuse", secondo la volontà del cliente).

*****

In definitiva, riassumendo: la difesa ha sistematicamente valorizzato elementi tutt'altro che legittimanti, in relazione alla posizione dell'imputato ZONIN, una lettura della vicenda processuale differente da quella accolta nella sentenza impugnata. Non solo, infatti, nessun dato probatorio addotto a sostegno della tesi difensiva è idoneo a dimostrare la asserita inconsapevolezza, da parte dell'imputato, del "capitale finanziato", ma neppure ad inficiare, indebolendola, la capacità dimostrativa degli elementi raccolti a carico del giudicabile, consentendo una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella posta a fondamento dell'ipotesi d'accusa che sia dotata di minima verosimiglianza. In effetti, non v'è alcuna tra le numerose circostanze evocate nell'impugnazione che si ponga in termini di reale incompatibilità (e, a ben vedere, neppure di significativo contrasto) con l'impostazione d'accusa, neppure quella, pure obiettivamente suggestiva, costituita dalla decisione di investire consistenti risorse personali nelle azioni dell'istituto e dalla quale dovrebbe trarsi, a lume di ragione, la mancata consapevolezza del fenomeno del capitale correlato da parte dell'imputato.
A tale ultimo riguardo, invero, è agevole osservare, in senso contrario, che lo ZONIN era responsabile da anni, al più alto livello, della guida dell'istituto di credito, avendo ispirato tutta la politica industriale e commerciale di BPVi, all'immagine della quale, peraltro, aveva indissolubilmente legato il proprio prestigio di imprenditore e di vero e proprio "rappresentante" del territorio, l'istituto di credito avendo finito per assumere, nell'immaginario locale, a torto o a ragione, i connotati di una sorta di "istituzione" del luogo.

Il giudicabile, pertanto, non era minimamente nelle condizioni di liquidare (e neppure di ridurre) le partecipazioni azionarie detenute nella banca, pena la plateale sconfessione di tutta la propria gestione e la conseguente denunzia della condizione di crisi insanabile nella quale tale sconsiderata conduzione aveva precipitato l'istituto di credito.

Peraltro, non è inutile osservare, sotto tale profilo, che le evidenze istruttorie hanno restituito il quadro di un imputato che, a lungo e fin quasi alle soglie del deflagrare dello scandalo, ha ritenuto di poter traghettare l'istituto al di fuori della situazione di crisi - evidentemente sottovalutata nella sua gravità - che attanagliava BPVi e, questo, finanche confidando nella propria capacità di orientare, nel senso auspicato, quella radicale riforma del settore del "credito popolare" che, oramai, si prospettava come ineludibile, tenuto conto della situazione di comune difficoltà che attanagliava l'intero comparto.

Per contro, la tesi dell'ignoranza, da parte dell'imputato, non solo delle eclatanti dimensioni del fenomeno del capitale finanziato, ma finanche dell'esistenza stessa di detto fenomeno, tesi che si tenta di accreditare nell'atto di impugnazione (nell'evidente consapevolezza, del resto, che una siffatta conoscenza avrebbe comunque integrato i presupposti per l'adozione di doverose contromisure da parte del soggetto cui istituzionalmente competeva la rappresentanza dell'ente e la conduzione del CdA) contrasta radicalmente tanto con le emergenze probatorie valorizzate dal primo giudice ed in precedenza richiamate, quanto con le evidenze sopravvenute nel corso del giudizio di appello (segnatamente, la chiamata in correità effettuata dal coimputato GIUSTINI) e con la relativa, razionale interpretazione.

L'unica lettura dei dati disponibili logicamente sostenibile, infatti, orienta univocamente, nei dovuti termini di certezza processuale, nel senso non solo della consapevolezza, in capo all'imputato, della prassi del ricorso al finanziamento dell'acquisto di azioni proprie da parte dell'istituto di credito e delle conseguenti, inevitabili implicazioni delittuose in termini di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, ma anche in quello della cosciente partecipazione dello ZONIN a detta operatività delittuosa, in termini di concorso dell'imputato con il d.g., nella decisione di ricorrere a tale prassi nella speranza di superare, in tal modo, la crisi in cui versava BPVi, o comunque, di differirne nel tempo la manifestazione, in tal guisa non compromettendo la propria immagine di presidente simbolo della banca (cfr. in ordine ai requisiti del contributo del

compartecipe alla consumazione del delitto di aggiotaggio, consistente anche in un contributo agevolatore tradottosi nel rafforzamento del proposito del correo, Cass. Sez. V, nr. 9369 del 20.11.2013, Tonini; ma altrettanto può dirsi, coerentemente con i principi generali in materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alle ulteriori ipotesi delittuose contestate).
Questo, in considerazione della effettiva co-gestione, da parte dello ZONIN, dell'istituto di credito, quantomeno con riferimento alle iniziative ed alle decisioni più impegnative, siccome inequivocabilmente delineata dalle acquisizioni istruttorie.

14.1.4.2.3 La partecipazione dello ZONIN all'operatività delittuosa: brevi considerazioni conclusive.

In altri e decisivi termini – e concludendo sul punto - l'affermazione di penale responsabilità di ZONIN Giovanni in ordine alla partecipazione del predetto giudicabile alla commissione dei delitti di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto siccome oggetto di addebito non trova affatto semplicistico fondamento nell'astratto richiamo al ruolo di vertice da questi occupato nell'organizzazione gerarchica d'impresa (ovverosia in un elemento che, di per sé, avrebbe potuto unicamente giustificare l'inferenza abduttiva posta a fondamento di una ragionevole ipotesi d'accusa) ed ancora meno, come da ultimo sostenuto dalla difesa (cfr. "*note scritte di discussione*", pagg. 47-48), in una acritica adesione, da parte del primo giudice, ad una impostazione d'accusa espressione di una "*cripto-contestazione di associazione per delinquere*", fondata su elementi evanescenti quali "*un alone di generico autoritarismo*", oppure la *"tendenziale nocività per Banca"* delle prospettive espansionistiche della strategia d'impresa dell'imputato, bensì riposa saldamente, all'esito della doverosa sperimentazione nell'agone dibattimentale, sull'esito positivo della scrupolosa verifica di siffatta ipotesi.
Sono infatti emerse, alla stregua di un variegato panorama probatorio, costituito da elementi logici, dichiarativi e documentali, non solo quella diretta ingerenza dell'imputato nell'attività di gestione dell'istituto di credito che fonda la prova logica delineata sub 14.1.4.2.1, ma anche (in forza di ulteriori, più specifici dati probatori), la effettiva conoscenza e la piena condivisione,

da parte del giudicabile, del ricorso ai variegati meccanismi di finanziamento dell'acquisto dei titoli BPVi attuati dall'alta dirigenza dell'istituto come contromisura per garantire la liquidità del titolo e, più in generale, per assicurare il reperimento del capitale indispensabile onde corrispondere ai requisiti patrimoniali imposti dalla evoluzione della relativa disciplina normativa, al contempo senza rinunziare alla politica di espansione aziendale tenacemente perseguita, contro ogni evidenza, per esplicita volontà dell'imputato medesimo.

14.1.4.3 Il dolo dei reati contestati (terzo motivo di appello).

Anche il **terzo motivo** di impugnazione (numerato sub 4 e trattato alle pagine da 300 a 336 dell'atto di appello e, quindi, compendiato nelle considerazioni conclusive esposte, sul punto, alle pagg. 84 e ss. delle "*note scritte di discussione*") e specificamente inerente alla contestazione dell'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito non può trovare accoglimento.

In effetti, sul punto l'impugnazione non fa che riproporre, in sintesi, leggendole "attraverso le lenti" del dolo, le ragioni esposte a sostegno del precedente motivo di appello in ordine al difetto di consapevolezza, in capo all'imputato, del fenomeno del capitale finanziato e, comunque, dell'entità di tale fenomeno, tale da implicare una alterazione dei coefficienti patrimoniali della banca. Questo, anche sul rilievo della eterogenea natura delle operazioni accomunate nella definizione di "operazioni correlate" e della difficoltà di esatta definizione del perimetro delle "baciate", perimetro dai consulenti del p.m. individuato in assenza di solidi ancoraggi normativi all'uopo adeguatamente valorizzabili.

Ebbene, premesso che, a tale ultimo riguardo, non possono che richiamarsi le considerazioni già spese, sul punto, al precedente paragrafo 12; e considerato, altresì, che questa Corte ritiene di avere testé offerto adeguata contezza della piena consapevolezza, in capo al giudicabile, dell'esistenza e della vastità delle dimensioni del fenomeno in esame, sono sufficienti, in proposito, considerazioni davvero stringate.

In particolare, le argomentazioni spese dal primo giudice in ordine alla conoscenza vaga ed aspecifica di detto fenomeno da parte dei coimputati ZIGLIOTTO e PELLEGRINI (considerazioni, peraltro, che, come si avrà modo di precisare, non si attagliano affatto alla posizione del predetto PELLEGRINI) non possono certo essere estese alla posizione del presidente, ove si abbia attenzione al ruolo da quest'ultimo in concreto ricoperto (profilo, questo, che sarebbe davvero ultroneo ripercorrere nuovamente) di soggetto che concorreva, nell'ambito di uno stretto sodalizio operativo con il d.g. Sorato, nella "gestione informata" dell'istituto.

In definitiva, l'*"avallo"* delle decisioni del Sorato al quale ha fatto ripetutamente riferimento l'appellante, censurando la genericità di siffatta espressione contenuta nell'imputazione, va necessariamente letto, alla stregua delle complessive evidenze disponibili, nei termini di una vera e propria "copertura", ovverosia di una consapevole approvazione delle scelte operative delittuose che orientavano la gestione del d.g..

E tale, a ben vedere, è stata l'interpretazione offertane dal primo giudice, sicché, nella sentenza impugnata, sul punto, non è dato ravvisare alcuna incertezza.

Di qui l'inconsistenza, <u>in punto di fatto</u>, delle obiezioni difensive (astrattamente del tutto condivisibili) in ordine alla necessità che, nell'oggetto del dolo, rientri la conoscenza dei *"dati falsi"* (e, quindi, dell'esistenza e dell'entità delle operazioni correlate). Certamente, l'imputato non era aggiornato "in tempo reale" dell'esatto ammontare e delle variazioni di tali dati; né, del resto, sarebbe stato possibile che ciò avvenisse (considerazione che vale, peraltro, per lo stesso d.g. Sorato), trattandosi, com'è evidente, di elementi suscettibili di variazioni continue che non potevano certo essere monitorate ininterrottamente dai vertici aziendali. Tuttavia, la conoscenza, da parte del presidente dell'istituto di credito, <u>dell'entità eclatante del fenomeno in esame</u> (tale da comportare l'alterazione dei valori patrimoniali del bilancio, dei titoli BPVi, delle informazioni contenute nei prospetti relativi agli aumenti di capitale e di quelle fornite alle autorità di vigilanza) è conclusione che non può essere seriamente revocata in dubbio e che necessariamente discende dal pieno, consapevole coinvolgimento di ZONIN nella decisione di ricorrere massicciamente al finanziamento dell'acquisto delle azioni BPVi al fine di evitare la deflagrazione della crisi dell'istituto.

Si è infatti trattato – e va ancora una volta ribadito – di una decisione adottata ai massimi livelli della "catena di comando" dell'istituto di credito come unica contromisura praticabile per scongiurare (o, almeno, differire) il *default* della banca, nella speranza – della quale v'è pieno riscontro proprio nelle parole del presidente ZONIN (il riferimento è alla ripetutamente evocata trascrizione della seduta del CdA 5.11.2013) - che, prendendo tempo, si concretizzasse quella radicale riforma del settore che avrebbe potuto offrire una via d'uscita dalla crisi.

E ciò fa giustizia, ancora una volta sul piano della concretezza delle evidenze disponibili, delle considerazioni difensive (acute e, in linea teorica, anch'esse del tutto condivisibili) in ordine alla necessità della effettiva conoscenza del fenomeno in esame e delle sue dimensioni (o, quantomeno, di "precipui e specifici" segnali d'allarme in tal senso) affinché la responsabilità dolosa non degradi in un rimprovero sostanzialmente colposo.

Nessuna incertezza è possibile fondatamente nutrire circa la consapevolezza, in capo all'imputato, del massiccio ricorso allo strumento dei finanziamenti correlati.

Nessuno stato di dubbio, al riguardo, può anche solo ragionevolmente ipotizzarsi.

E, questo, occorre rimarcarlo, in ragione di quel pieno coinvolgimento del presidente nella decisione di ricorrere al capitale finanziato per assicurare la liquidità del titolo BPVI, sostenere il valore dell'azione e recuperare surrettiziamente capitale ai fini del rispetto dei requisiti di vigilanza, coinvolgimento, del quale s'è in precedenza dato conto (senza indulgere affatto - si ritiene - nell'"*applicazione pigra*" dei "*meccanismi presuntivi*" denunciati dalla difesa), che inevitabilmente implicava la consapevole, volontaria adesione:

- ✓ tanto alla diffusione di notizie false ed al compimento di operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo BPVi e, in tal guisa, ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca;
- ✓ quanto (e conseguentemente) alle condotte decettive poste in essere, nei confronti degli organi di vigilanza, allo scopo di occultare l'esistenza del capitale finanziato, onde potere proseguire indisturbati in tale dissennata prassi operativa.

Donde il ricorrere, nell'agire del giudicabile, degli estremi tutti del dolo (peraltro generico, quanto alle fattispecie ex art. 2637, 2638 co.2 c.p. - cfr. con riferimento all'aggiotaggio, Cass. Sez. V, nr. 28932 del 4.5.20122 Tanzi e altri, Cass. Sez. III, nr. 880 del 17.3.1966, Gualco; specifico, quanto all'ipotesi ex art. 2638 co.1 c.c. - Cass. Sez. V, nr. 21067 dell'11.3.2004, Donati, ipotesi, questa, peraltro, non rilevante nel presente giudizio, potendosi ravvisare unicamente la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 2638 c.c., come precisato al precedente paragrafo 9) richiesto dalle fattispecie incriminatrici di riferimento.

14.1.4.4 Il trattamento sanzionatorio (quarto motivo di appello)

Quanto al **quarto motivo** di gravame (numerato sub 5 e trattato alle pagine da 336 a 344 dell'impugnazione), inerente al trattamento sanzionatorio, la doglianza è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.

Il tribunale, nell'orientare l'esercizio della discrezionalità in punto di dosimetria della sanzione, ha valorizzato, quanto allo ZONIN, il ruolo egemonico da questi esercitato sul *management* e sugli organi sociali della banca, in ciò individuando le ragioni di una pena base più alta rispetto a quella riservata ai correi.

Trattasi di aspetto che non può essere trascurato.

Nondimeno, al doveroso apprezzamento della posizione di predominio concretamente rivestita dall'imputato all'interno dell'ente bancario (ben oltre - come s'è visto - rispetto al ruolo, pure apicale, a questi riconosciuto dall'organigramma aziendale) non può non accompagnarsi, nell'ambito di una valutazione debitamente ispirata all'esigenza di calibrare la risposta punitiva al complessivo profilo del giudicabile, la considerazione delle seguenti circostanze. Si è in presenza, anzitutto, di soggetto anziano, immune da pregiudizi di sorta, il quale ha guidato a lungo - e, per molto tempo, con successo - un istituto di credito divenuto, da piccola banca di provincia, uno tra i più importanti enti creditizi del panorama nazionale. Parallelamente, il giudicabile ha esercitato brillantemente, per decenni, senza incorrere in violazioni di sorta, l'attività di impresa in settore tutt'affatto differente.

E' certamente vero, poi, che lo ZONIN, a fronte delle difficoltà ingravescenti nelle quali, dopo la notoria crisi del settore bancario, versava anche BPVI, non ha in alcun modo inteso prendere atto – e in ciò, a ben vedere, va individuata la sua "colpa d'origine" – della necessità di un serio ridimensionamento delle ambizioni che ne avevano orientato l'"espansionistica" politica d'impresa; ed è altrettanto vero che, in luogo di gestire prudentemente tale situazione di difficoltà, ponendo in essere una sorta di "ripiegamento strategico" in attesa di tempi migliori, ha preferito optare, in concorso con il Sorato e trascinando al seguito l'alta dirigenza della banca, per lo sconsiderato, sistematico ricorso ai finanziamenti correlati (peraltro incrementando una prassi non ignota allo stesso istituto di credito e, più in generale, al circuito delle "popolari"), con tutte le conseguenti implicazioni di penale rilevanza che si sono viste.

Tuttavia, l'imputato ha agito in tal guisa essendo sempre convinto – ancorché, da un certo momento in avanti, in modo, obiettivamente, del tutto irrazionale – che il *default* della banca potesse essere comunque scongiurato e senza mai essere animato (al pari dei coimputati, del resto) da finalità di locupletazione personale.

Peraltro, mai il giudicabile ha fatto ricorso a finanziamenti correlati e, anzi – s'è detto anche questo – ha personalmente iniettato liquidità molto consistenti nella banca (sebbene vi sia stato sostanzialmente costretto anche dall'esigenza di non adottare condotte di "disimpegno", ovvero di tiepida adesione, che sarebbero sinistramente suonate, all'esterno, come inequivoco sintomo di un imminente crollo).

Il comportamento processuale, infine, è stato esemplare, avendo costui presenziato a tutte le udienze, nonostante l'età oltremodo avanzata.

In definitiva, se la posizione dell'imputato è stata differente rispetto a quella dei correi sotto il profilo della responsabilità delle scelte di fondo (ma non, ovviamente, sotto quello dell'operatività concreta, necessariamente riservata al *management*), ciò appare comunque "compensato" dalle peculiari caratteristiche soggettive del giudicabile testé evocate (oltre che dal concreto protagonismo dei coimputati nell'attuazione della prassi delle "baciate").

Di qui la irrogazione del medesimo trattamento sanzionatorio riservato ai correi (fatta eccezione per GIUSTINI e fatte salve le diversità riferibili, quanto

al MARIN, alle disposte parziali assoluzioni derivanti dalle peculiarità del caso).

Ciò detto, non v'è spazio per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, ostandovi l'entità eclatante dei danni cagionati e non emergendo elementi (ulteriori rispetto a quelli già valorizzati ex art. 133 c.p.) all'uopo proficuamente spendibili.

Conseguentemente stima questa Corte equo determinare la sanzione complessiva nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione, così determinata: pena base in relazione al reato di cui al capo H1, più grave, anni tre di reclusione, aumentata di complessivi mesi undici per i reati satellite (con aumenti, segnatamente, di mesi uno e giorni 15 per ciascuno degli ulteriori reati di ostacolo di cui ai capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, M1 e di giorni 15 per il residuo reato di aggiotaggio sub A1). Questo, con la precisazione che l'aumento per la continuazione, nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione, in relazione ai reati di ostacolo di cui a ciascun capo di imputazione, consegue alla individuazione di un solo reato, anziché di due episodi delittuosi, per ogni annualità di riferimento, donde la riduzione alla metà dell'aumento, pari a mesi tre di reclusione, già individuato dal primo giudice.

Deve, infatti, evidenziarsi, come già detto *supra*, che in maniera del tutto illogica e incoerente il primo giudice, senza spiegarne le ragioni, ha applicato la medesima pena sia con riferimento agli anni per i quali ha individuato una duplicità di reati, sia per gli anni nei quali ha invece ravvisato la sussistenza di un unico reato (aumento di mesi tre di reclusione), provvedendo, però, poi, a diversificare in concreto la pena negli anni in cui ha ravvisato una duplicità di violazioni, anni nei quali ha invece quantificato in un mese e quindici giorni di reclusione la pena per ciascun reato, con la conseguenza che, in modo assolutamente irrazionale è stata applicata alternativamente una pena diversa (a volte mesi tre di reclusione e a volte giorni quarantacinque di reclusione) per violazioni che palesemente rivestono sempre il medesimo disvalore. Donde la necessità, per il giudice di appello, al fine di riportare a coerenza la determinazione della pena, di applicare un trattamento sanzionatorio omogeneo per tutte le violazioni commesse nei diversi anni, con conseguente quantificazione della pena, in assenza di impugnazioni della Procura riguardo al trattamento sanzionatorio, in quella, di misura minore, di

mesi uno e giorni quindici, ovvero in quella che in alcuni casi è stata individuata come pena equa da parte del primo giudice.
L'aumento per la continuazione in relazione all'episodio residuo di aggiotaggio, infine, resta invariato.

14.1.4.5 Ancora sul trattamento sanzionatorio (quarto motivo di appello). L'asserita violazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del divieto di *bis in idem* sostanziale.

Le ulteriori doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, formulate con specifico riferimento alla asserita violazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del divieto di *bis in idem* sostanziale (ed articolate nella "prosecuzione" del quarto motivo di appello, sub 6, alle pagine 346-362 dell'impugnazione), sono infondate. E, sul punto, non può che rinviarsi a quanto già esposto nel relativo paragrafo.

14.1.4.6 La confisca (quinto motivo di appello)

Il **quinto motivo** di appello (trattato al paragrafo 7 dell'atto di impugnazione, alle pagine 363-376 dell'atto di impugnazione) è fondato.
Come s'è visto, l'appellante contesta la legittimità della confisca per equivalente - disposta dal tribunale per un ammontare pari all'entità dei finanziamenti erogati per le operazioni "baciate" (considerando tali finanziamenti come i "beni utilizzati per commettere il reato", alla stregua della lettera dell'art. 2641 c.c. e delle considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 112/19) – per una duplicità di ragioni (peraltro ribadite e compendiate, da ultimo, nella memoria 28.9.2022) e, segnatamente:

- ✓ in primo luogo, sul rilievo della mancata previa verifica della concreta praticabilità della confisca diretta. Nella prospettiva dell'appellante, infatti, l'esistenza di una procedura concorsuale non avrebbe affatto precluso la confisca diretta dei beni della società (Cass. Sez. V, 21.1.2020, nr. 5400; Cass. Sez. nr. 6391 del 4-18.2.2021), tenuto conto, peraltro, da un lato, che, con riferimento al supposto "conflitto" ravvisabile tra il vincolo imposto

dall'apertura della procedura e quello discendente dal sequestro, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di affermare la prevalenza del vincolo del sequestro (Cass. Sez. III, 18.1.2020, nr. 15776); e, dall'altro, che neppure era dato ravvisare, nell'ipotesi in questione, l'ostacolo della riferibilità dei beni da sottoporre a confisca a soggetto estraneo al reato, avendo l'istituto di credito pacificamente tratto profitto dalla commissione dei reati;

- ✓ in secondo luogo (ed in ogni caso) in considerazione del fatto che sottoporre a confisca i finanziamenti concessi dalla BPVi per l'acquisto delle azioni proprie in quanto "beni utilizzati" per commettere i reati di cui agli artt. 2637, 2638 c.c., avrebbe comportato la violazione dei principi costituzionali: la natura sostanzialmente punitiva della confisca (già espressamente evidenziata dal giudice delle leggi, con riferimento all'illecito amministrativo ex art. 187 *bis* TUF, nella sentenza 112/19) imporrebbe, infatti, l'adozione di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento (2641 c.1, 2 c.c.), con conseguente revoca della confisca disposta nei confronti di ZONIN Giovanni, esito, questo, del resto, da ultimo avvalorato, come si precisa nei motivi nuovi, dalla recente modifica legislativa dell'art. 187 TUF per effetto della Legge Europea 238/21 (là dove è stato escluso che possa disporsi la confisca del prodotto del reato di abuso finanziario nonché dei beni utilizzati per commetterlo), essendosi in presenza di innovazione legislativa inequivocabilmente attestante come, anche in materia penale, la confisca non possa eccedere il profitto dell'illecito.

Ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, poi, sarebbe ravvisabile nella "rigidità" del criterio di quantificazione dell'oggetto della confisca, trattandosi di criterio non commisurato alla condotta del reo e non proporzionato al profitto eventualmente da questi conseguito, con violazione, quindi, dei parametri di cui agli artt. 3, 27 Cost..

Ebbene, se il primo argomento agitato nell'impugnazione è infondato (dovendosi aderire, in presenza di tema controverso nella stessa giurisprudenza di legittimità, all'orientamento incline a ritenere non aggredibili le somme riferibili a BPVi in quanto non più nella disponibilità della società, bensì vincolate dalla procedura concorsuale, con conseguente impossibilità di ablazione in via diretta nei confronti della persona giuridica, da equipararsi ad un soggetto terzo per effetto dello spossessamento causato

dal fallimento (cfr. Cass. Sez. II, nr. 19682 del 13.4.2022, dep. 19.5.2022 Osello più altri; cfr. altresì, Cass. Sez. 3 -, n. 14766 del 26/02/2020, PMT c/ Sangermano Luigi, Cass. Sez. 3 n. 47299 del 16/11/2021, Fallimento Bellelli Engineering srl, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45574 del 29/05/2018, Cass. Sez. 3, n. 51462 del 04/10/2019, PM in proc. Salvio, non mass.), colgono nel segno le ulteriori riflessioni là dove è stata evidenziata la marcata frizione, nel caso di specie, della disposizione ex art. 2641 c.c. con i principi costituzionali.

Al riguardo, infatti, deve premettersi che, in forza delle univoche indicazioni fornite tanto dal Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. 112/19) che da quello della nomofilachia (cfr. Cass. Sez. V, nr. 42778 del 26.5.2017, dep. 19.9.2017, Consoli e altro), costituisce oramai *ius receptum* il principio secondo il quale, nei reati finanziari, i beni utilizzati per commettere i reati siano costituiti dalle somme di denaro investite nelle operazioni all'origine della commissione delle attività criminose. Sicché le perplessità che pure non sarebbe irragionevole nutrire sul punto (segnatamente, in ragione della obiettiva difficoltà di applicare a tale categoria di reati, connotati da evidenti profili di "immaterialità", una nozione - quella, per l'appunto, di beni strumentali rispetto alla commissione dei reati - che pare presupporre il ben più diretto rapporto di "strumentalità" proprio dei consueti *instrumenta sceleris*) debbono, necessariamente, essere accantonate.

Del tutto fuori discussione, poi, alla luce di approdi oramai condivisi e consolidati della riflessione giuridica in materia, tanto costituzionale (Corte Cost. ordinanza 97/09) che di legittimità (Cass. Sez. Un. 25.6.2009, 38691; Cass. Sez. Un. 31.1.2013, nr. 18374, cass. Sez. III, nr. 11086 del 4.2.2022, Pulvirenti, cass. Sez. III, nr. 39950, 8.5.2021, Cafarelli, Cass. Sez. III, nr. 33429 del 4.3.2021, Ubi banca) è la natura sanzionatoria della confisca per equivalente.

Ebbene, se tali premesse sono fondate – e, per quanto detto, non pare possibile opinare diversamente - l'obiezione difensiva va condivisa.

In effetti, qualora i "beni utilizzati" per commettere il reato siano costituiti da somme di denaro (peraltro, nella specie, di entità elevatissima) costituenti provviste non già nella originaria disponibilità degli imputati, bensì, come nel caso *sub iudice*, di soggetto terzo (BPVi), disporre la confisca per equivalente nei confronti degli imputati significherebbe adottare un provvedimento

sanzionatorio manifestamente sproporzionato, oltre che del tutto disancorato, per l'automaticità del relativo criterio di commisurazione, dal disvalore dell'illecito (nonché dei singoli contributi concorsuali), con conseguente violazione dei principi costituzionali in materia di rieducazione del condannato, essendo ragionevolmente applicabili al caso di specie le riflessioni svolte dalla Corte Costituzionale nella evocata sentenza 112/19 e, più in generale, le considerazioni espresse, in materia di requisiti della pena (segnatamente, con riferimento ai parametri ex artt. 3 e 27, co.1, 3 Cost.), nelle precedenti pronunce del Giudice delle leggi[190].

In definitiva, a venire in rilievo, nella peculiarità della vicenda *sub iudice*, ad avviso di questa Corte territoriale, è l'eclatante sproporzione tra l'afflittività insita nel provvedimento ablatorio disposto dal tribunale e la condotta posta in essere dagli imputati, condotta che, per quanto grave, è già adeguatamente punita dall'apparato sanzionatorio detentivo di riferimento, tale da prevedere una ampia forbice edittale del tutto idonea ad assicurare che la risposta punitiva sia doverosamente calibrata rispetto all'entità dell'offesa arrecata dal reato al bene giuridico presidiato dalla fattispecie incriminatrice e al contributo offerto da ciascun correo alla perpetrazione dei delitti.

In definitiva, aggiungere alla pena detentiva prevista dalle fattispecie di reato una tanto smisurata sanzione significherebbe "sfregiare" il "volto costituzionale" di quest'ultima, che, per essere effettivamente orientata alla rieducazione secondo le coordinate imposte ex art. 27 Cost., deve necessariamente caratterizzarsi per intrinseci requisiti di proporzione e ragionevolezza. *A fortiori* ove si consideri che, nel caso di specie, gli imputati non hanno tratto alcun profitto economicamente valutabile dalla commissione dei reati, avendo operato, utilizzando risorse dell'istituto, nell'interesse esclusivo di BPVi (profilo, questo, che sarà più approfonditamente affrontato nel trattare dell'appello proposto nell'interesse dell'ente), ancorché – come pure è evidente – si sia trattato di una "lettura" dell'interesse della banca radicalmente contraria al rispetto di quelle regole di sana e prudente gestione che avrebbero dovuto orientarli nella conduzione dell'istituto di credito.

[190] Il riferimento, quanto al parametro ex art. 3 Cost., è alle sentenze nn.ri 68/12, 409/89 e 218/74; con riferimento al parametro ex art. 27, co. 3 Cost., alle sentenze nn.ri 343/93, 422/93 e 341/94, 68/12; infine, con rifeirmento al parametro ex art. 27, co.1 Cost. - e, quindi, anche alla necessità della individualizzazione della pena - alle sentenze nn.ri 222/18, 50/80, 104/68 e 67/63.

In siffatta prospettiva, quindi, non ogni risorsa economica andrebbe esclusa dal novero "dei beni utilizzati per commettere il reato" suscettibili di confisca per equivalente, bensì le sole somme che, per la loro entità eclatante e, soprattutto, per la loro non riferibilità all'imputato, bensì ad un soggetto terzo, non potrebbero essere apprese, per un ammontare pari al loro valore, senza che ciò implichi l'irrogazione di una sanzione "incostituzionale" per le ragioni anzidette, tenuto conto dell'apparato sanzionatorio detentivo già direttamente previsto per le fattispecie di riferimento.

E, nella peculiare vicenda *sub iudice*, l'ammontare esorbitante (963.000.000 di euro) dell'importo al quale è stata parametrata la confisca per equivalente - e, quindi, la sproporzione di una sanzione che implicasse, oltre alla irrogazione della sanzione detentiva, anche il suddetto provvedimento ablatorio - è tale da non richiedere ulteriori precisazioni, tanto più ove - nel solco di quanto evidenziato, sia pure con opposta finalità[191], dalla parte civile Banca d'Italia - si ipotizzasse di ricorrere all'indice di ragguaglio ex art. 135 c.p.. Operando in tal guisa, infatti, l'importo in questione risulterebbe equivalere ad una durata della reclusione pressoché incalcolabile, immensamente superiore rispetto a quella (30 anni di reclusione, pari a "soli" 2.700.000 euro circa) prevista dall'ordinamento quale limite massimo della pena detentiva (ad esclusione dell'ergastolo, beninteso), con la conseguenza che la lesione del bene giuridico – pure, com'è evidente, di indubbio rilievo - della tutela della solidità e della affidabilità del mercato e dei sistemi bancari, finirebbe per trovare una risposta sanzionatoria incommensurabilmente superiore a quello della stessa vita (sempre fatta eccezione per le ipotesi di delitti puniti con la pena dell'ergastolo), esito, questo, tanto irragionevole da non richiedere, sul punto, ulteriori commenti. Senza contare, infine, la mancanza di razionalità e di efficacia (anche sul piano della prevenzione) di una sanzione di fatto inesigibile.

Considerazioni più articolate, invece, si impongono con riferimento ai rimedi approntati dall'ordinamento per ricondurre nell'alveo della proporzione la sanzione irrogata.

[191] Nella memoria di Banca d'Italia, alla pagg. 88-89 della memoria conclusiva, invero, si argomenta la proporzionalità della confisca applicandosi l'indica di conversione ex art. 135 c.p. alla pena massima prevista per la fattispecie di ostacolo contestata nel caso di specie, pari ad otto anni di reclusione.

Al riguardo, l'appellante ha suggerito la proposizione di questione di legittimità costituzionale ovvero, in via gradata, ha sollecitato una interpretazione costituzionalmente orientata che dovrebbe condurre alla revoca della confisca. Ed è proprio quest'ultima la strada che si ritiene qui praticabile, attraverso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata che, come si dirà, conduce alla diretta disapplicazione della disposizione ex art. 2641 c.c..

In proposito, infatti, va precisato che disporre, nel caso di specie, la confisca per equivalente non solo confliggerebbe con i principi costituzionali in precedenza evocati, ma si porrebbe anche in diretto contrasto con quelli convenzionali e, segnatamente, con la disposizione di cui all'art. 49, par. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, disposizione che - veicolata, com'è noto, nell'ordinamento interno attraverso l'art. 117 Cost. - prescrive, per l'appunto, che le pene debbano essere proporzionate rispetto al reato.

Se ciò corrisponde al vero, la soluzione più appropriata non potrà essere, ad avviso di questa Corte, quella della proposizione di incidente di costituzionalità (peraltro, fino a tempi recentissimi, costantemente ritenuto inammissibile dalla Corte Costituzionale là dove l'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea fosse stato evocato per denunziare l'illegittimità di norma non rientrante tra le materie del "diritto europeo" - cfr., da ultimo, sentenza Corte Costituzionale 30/2021), bensì, nel solco della recentissima sentenza della Grande Sezione della Corte GUE 8.3.2022 nel procedimento C-205/20 (e col conforto dei conformi opinamenti di autorevole dottrina che ha avuto modo di sottolineare la portata radicalmente innovativa di tale pronunzia), la diretta disapplicazione della disposizione ex art. 2641 c.c.. Nella citata sentenza, infatti, mutando il precedente orientamento in materia (espresso da Corte GUE, V^ sezione, sentenza C-384/17 nel caso "*Link Logistic*") la Corte di Lussemburgo ha precisato come, qualora le disposizioni nazionali contrastino con il principio di proporzionalità della sanzione, avente valore "*imperativo*", spetti al giudice nazionale garantire la piena efficacia di tale principio, con l'effetto che, ove non vi sia spazio per procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme a tale requisito, dovrà "*disapplicare, di propria iniziativa, le disposizioni nazionali che appaiono incompatibili con quest'ultimo*", in modo da giungere alla

irrogazione di sanzioni proporzionate che permangano, al contempo, effettive e dissuasive. Né può ritenersi che ostino a tale disapplicazione i principi di certezza del diritto e di legalità delle pene, ove si consideri, per un verso, che il primo non è affatto compromesso dell'esigenza di adeguare la sanzione secondo le insopprimibili esigenze di proporzione; e, per altro verso, che il secondo costituisce limite invocabile unicamente *pro reo* (sicché sarebbero evocate davvero a sproposito, nel caso in esame, le pronunce inerenti alla nota vicenda "Taricco", nella quale si discuteva della possibilità di applicare sanzioni penali a carico dell'imputato nonostante fosse maturato il termine di prescrizione del reato secondo le regole del diritto nazionale).

Trattasi, peraltro, di interpretazione che, ad avviso di questa Corte, riceve ulteriore conferma anche dalla più recente evoluzione normativa sovranazionale. Intende farsi riferimento al Regolamento (come tale *self executing*) 1805/18 UE – peraltro successivo, quanto alla sua entrata in vigore, tanto alla sentenza della Corte Costituzionale 112/19 quanto alle Sentenze Consoli della Suprema Corte, in quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 novembre 2018 ma applicabile dal 19 dicembre 2020 - che, intervenendo in materia di "*cooperazione internazionale*", ha stabilito un principio di portata generale proprio in tema di confisca, là dove ha previsto quanto segue - nel considerando n. 21, nell'art. 1 par. 3 e nella norma di chiusura contenuta all'art. 41 - in ordine a tutti i provvedimenti giurisdizionali di confisca e di congelamento (*id est* sequestro) emessi da Stati membri:

- considerando n. 21: "*Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione dovrebbe assicurare il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. A norma del presente regolamento, un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca dovrebbe essere emesso e trasmesso all'autorità di esecuzione di un altro Stato membro solo se avrebbe potuto essere emesso e utilizzato unicamente in un caso interno. L'autorità di emissione dovrebbe essere responsabile di valutare sempre la necessità e la proporzionalità di tali provvedimenti, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di congelamento e di provvedimenti di confisca non dovrebbero essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento*";

- art. 1 par. 3: "*Nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità*";

- art. 41: "*Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati*".

Si è dunque di fronte all'enunciazione - in forma generale e diretta – di un principio di proporzionalità che tutti i provvedimenti aventi questa natura debbono rispettare necessariamente.

In effetti, tale regolamento 1805/18 UE (oltre a costituire una base normativa in grado di superare la tradizionale obiezione della Corte Costituzionale siccome in precedenza evocata), offre un formidabile riscontro di diritto positivo in ordine alla praticabilità della soluzione, indicata dalla Grande Sezione della Corte GUE nella citata pronunzia, della disapplicazione diretta della norma interna, foriera, ove applicata dai giudici nazionali nel caso oggetto di giudizio, della irrogazione di sanzione sproporzionata.

Ora, non sfugge di certo a questa Corte che una siffatta disapplicazione (come segnalato da una autorevole dottrina, peraltro concorde nell'interpretazione della facoltà di diretta disapplicazione di sanzioni penali sproporzionate riconosciuta ai giudici nazionali per effetto della sentenza della Grande sezione della Corte GUE in precedenza evocata) potrebbe essere foriera, nell'immediato, di quelle incertezze e disparità di trattamento inevitabilmente conseguenti a decisioni adottate dalle singole autorità giudiziarie, prive, in quanto tali, di efficacia *erga omnes*; e che, diversamente, la proposizione di eccezione di incostituzionalità potrebbe consentire alla Corte Costituzionale, che dovesse convenire con il giudice remittente, di intervenire, anche "chirurgicamente", sulla disposizione "incriminata".

Nondimeno, si tratterebbe di una soluzione in contrasto quanto enunciato dalla citata pronunzia della Corte GUE, che, nel rispetto del primato del diritto sovranazionale, impone alle autorità giudiziarie nazionali di assicurare che venga data celere attuazione al principio di proporzione del trattamento sanzionatorio.

Un ultimo cenno, infine, va dedicato alle ragioni all'origine della decisione di questa Corte di procedere alla <u>integrale disapplicazione</u> della confisca e non già ad una riduzione del relativo ammontare.

Ebbene, trattasi di decisione che si impone proprio in considerazione:

- ✓ da un lato, della già evidenziata piena idoneità del trattamento sanzionatorio "principale" (quello, per intendersi, costituito dalla sanzione detentiva prevista per i reati in contestazione) ad esaurire adeguatamente la risposta punitiva dello Stato nel rispetto della suddetta esigenza di proporzione rispetto alle singole responsabilità;
- ✓ e, dall'altro lato, **dell'assenza di profitto alcuno** suscettibile di valutazione economica al quale ancorare l'individuazione di una corrispondente quantificazione dell'importo da sottoporre a confisca che sia stato tratto, oltre che dalla banca (al di là - come precisato dal tribunale – dell'utilità derivante a BPVi dal reato di cui al capo N1 e già "coperta" dalla confisca disposta, per il corrispondente valore, nei confronti dell'ente, come si dirà più oltre), dagli stessi imputati.

Di qui, in accoglimento del relativo motivo di appello, la revoca della confisca disposta, per l'ammontare di 963 milioni di euro, nei confronti dello ZONIN (e dei coimputati).

14.1.4.7 La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (sesto motivo di appello)

Sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si rinvia a quanto evidenziato nella relativa ordinanza di questa Corte in data 18.5.2022.

14.1.5 L'appello nell'interesse di Zigliotto Giuseppe

L'appello è infondato.

La difesa di ZIGLIOTTO Giuseppe, come s'è detto, sostiene che tale imputato non avrebbe fornito contributo alcuno alla commissione dei reati in esame. Questo, sul presupposto che le operazioni di acquisto di azioni BPVI effettuate dal predetto imputato tanto sul mercato secondario, nel 2012, quanto, l'anno successivo, su quello primario, in sede di Aucap 2013, non rientrerebbero nel novero delle operazioni correlate.

Più nel dettaglio, richiamate le considerazioni critiche svolte, sul punto, dai consulenti degli imputati prof. Perini e prof. Gualtieri in relazione alla necessità, perché possa ravvisarsi la "correlazione", per un verso, della sussistenza del "nesso teleologico" tra finanziamento ed acquisto dei titoli e,

per altro verso, dell'assenza di merito creditizio in capo all'investitore, l'appellante ha in primo luogo contestato, per le ragioni già evidenziate, la natura correlata dell'operazione di acquisto di azioni BPVi per il controvalore di 10 milioni di euro effettuata da *Zeta s.r.l.* nel 2012.

Trattasi di obiezione inconsistente.

In effetti, tenuto conto del perimetro delle operazioni correlate siccome tracciato nel relativo paragrafo (là dove si è evidenziato il carattere essenzialmente oggettivo dei parametri interpretativi di riferimento) e rinviando, comunque, con specifico riferimento ai concreti connotati delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi effettuate dallo Zigliotto con fondi all'uopo messigli a disposizione dall'istituto di credito, a quanto più oltre meglio precisato in proposito nel trattare l'appello proposto dal p.m. (cfr. *infra*), sono sufficienti, sul punto, le considerazioni che seguono.

Innanzitutto, va precisato come la circostanza che il finanziamento di 12,5 milioni di euro erogato, nel 2012, da BPVi a *Zeta s.r.l.* fosse inequivocabilmente finalizzato anche a consentire l'acquisto delle quote di *Ares Line* (per un valore di 2,5 milioni di euro) - il tutto, nelle intenzioni dell'imputato, nell'ambito della programmazione di ulteriori investimenti, peraltro, all'epoca, non ancora definiti (come, del resto, indicato nella relativa "pef") - costituisca elemento palesemente inidoneo ad escludere la natura "correlata" dell'operazione in esame.

Questo ove si consideri, per l'appunto, che larghissima parte del credito (10 milioni su 12,5) è stato effettivamente concesso ed utilizzato proprio per l'acquisto di azioni BPVi. Ciò inequivocabilmente si ricava, innanzitutto, come osservato dal tribunale, dal complessivo tenore delle deposizioni rese dai testi Manni, Baruffato, Criscuolo e Balboni[192], le dichiarazioni dei quali, del resto, hanno trovato puntuale riscontro negli elementi di natura documentale acquisiti al giudizio ed anch'essi puntualmente evocati dal primo giudice.

Non v'è dubbio, infatti, che la ricostruzione dell'operazione in questione siccome complessivamente delineata dalle citate deposizioni trovi inequivoco conforto, in primo luogo, nel più favorevole trattamento relativo agli interessi previsti con riferimento alla maggior "quota" di credito destinato all'acquisto dei titoli della banca (rispetto a quelli pattuiti relativamente alla parte di fido

[192] cfr. sentenza impugnata, pagg. 759-762

concesso per l'acquisto delle quote di *Ares Line*) e, in secondo luogo, nella previsione del relativo "storno".

Trattasi, in effetti, di circostanze univocamente dimostrate:

- ✓ dalla richiesta di storno (peraltro per l'importo, assai consistente, di oltre 112 mila euro[193]);
- ✓ dal documento "*storia azioni "extra" ad aprile 2015"* predisposto da Zigliotto Gianmarco[194] e contenente un chiaro riferimento alla "doppia contabilizzazione degli interessi";
- ✓ dal prospetto riassuntivo estratto dal computer presente presso la sede della predetta *Zeta s.r.l.*[195];
- ✓ oltre che dall'esplicito riferimento alla previsione del relativo rimborso contenuto nelle comunicazioni inviate dalla società dell'imputato[196],

ovverosia da una sequela di convergenti elementi documentali l'esatta interpretazione dei quali è stata puntualmente offerta nella sentenza impugnata che, pertanto, sul punto, va integralmente richiamata[197].

---

[193] cfr. documento nr. 103 della produzione P.M.

[194] Cfr. documento nr. 730 della produzione del p.m.

[195] cfr. doc nr. 737 della produzione del p.m

[196] Il riferimento è al documento nr. 121 della produzione p.m. costituito dalla mail inviata dalla dipendente della Zeta s.r.l., Cardellina Rosanna, alla filiale BPVi in cui si precisa che le imposte di bollo *"andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo"*.

[197] Cfr. sentenza impugnata, pagg. 762.763: "*....Criscuolo ha ricordato che successivamente all'erogazione del finanziamento, Baruffato chiese i conteggi sui tassi di interesse che erano stati applicati nell'importo ordinario previsto dalla procedura bancaria.*

Seppe dal capo area che con la Direzione Generale erano stati concordati tassi diversi e inferiori, distinti nell'importo per l'operazione destinata all'acquisto di Ares Line e per quella finalizzata all'acquisto delle azioni.

I tassi furono "sistemati" con la procedura di storno, sicuramente su input di Baruffato; Criscuolo ha ricordato che Gianmarco e Giuseppe Zigliotto chiedevano periodicamente aggiornamenti sulla corretta contabilizzazione dei tassi , ci furono diversi incontri sul tema storni.

Il doc.103 P.M. ha ad oggetto la richiesta di storno di Zeta s.r.l. per euro 112.207,29 per "rimborso interessi non dovuti" su periodo 21.11.12-31.12.13:

il riferimento "Note dell Area- sta bene- 28.03.14 A459333 RMC Marcuzzo 28.03.2014" indica il placet del Responsabile Mercato Corporate (RMC) che era Marcuzzo (pag.58). Sulla pratica di storno (doc 103 P.M.) risulta in effetti la dicitura " il cliente chiede di essere accreditato a fronte delle seguenti operazioni", il teste ha affermato di non aver ricordo di uno storno di importo così ingente, presumendo che l'operazione non fu autorizzata.

La richiesta riporta in calce le firme autorizzative di Sorato, Giustini, e Balboni, non fu processata da Sergio Romano[197] perché si trattava di una pratica relativa ad parte correlata che richiedeva adempimenti procedurali specifici ex art. 136 T.U.B.

Significativo della doppia contabilizzazione di interessi calcolata per il finanziamento ricevuto da Zeta dell'importo di 12,5 milioni di euro è il doc. 730 : "storia azioni "extra" ad aprile 2015", secondo quanto riferito dall'imputato Zigliotto nel corso del suo esame, si tratta di un appunto redatto da fratello Gianmarco, inviatogli via mail (la paternità del documento è stata ammessa dal teste Gianmarco Zigliotto).

Il documento elenca le azioni "con finanziamento", gli importi di interessi e tasse non deducibili che "avanziamo dalla Banca", si legge alla fine "rimane da risolvere la vendita delle altre 80.000 azioni".

A ben vedere, infatti, le contrarie considerazioni svolte nell'atto di appello (segnatamente, alle pagine 21-23) appaiono davvero pretestuose, ove si consideri:

- ✓ quanto al tenore degli SMS nn.ri 661[198] e 665[199], che, diversamente dalla lettura offertane dall'appellante, si è in presenza di comunicazioni il contenuto delle quali (sms 661, inviato da Giustini a Sorato: *"faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi? Il fratello ha già in atto operazione";* sms 665, inviato da Marin a Sorato: *"ti ricordo Ziliotto di parlarne al presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria"),* ove letto alla luce della complessiva prassi operativa disvelata dall'istruttoria dibattimentale - ivi comprese le dichiarazioni, più oltre meglio richiamate, rese dal coimputato GIUSTINI (anche con riferimento al ruolo svolto dal MARIN nella presentazione delle pratiche di finanziamento inerente alle più consistenti operazioni baciate) - è esattamente coerente con la natura correlata dell'operazione in questione;
- ✓ quanto alla tabella di cui al citato documento nr. 737, per un verso, che il rinvenimento di detto documento nel computer di *Zeta s.r.l.* priva di ogni rilievo la mancata identificazione del soggetto che ebbe materialmente a redigerlo; e, per altro verso, che il suo contenuto - e, soprattutto, la peculiare natura dell'operazione in questione (trattandosi, secondo l'immaginifico gergo talvolta adottato al riguardo, di cd. "baciata parziale") - rende davvero trascurabile l'osservazione difensiva - peraltro dall'appellante ancorata alle dichiarazioni del coimputato MARIN (cfr. atto di appello, pag. 23) - in ordine

---

Anche il doc. n. 737 P.M. estratto dal computer presso la ditta Zeta, è un prospetto riassuntivo dell'applicazione del tasso di interesse al finanziamento, la segretaria di Zeta, Rosanna Cardellina[197], ha riferito di averlo redatto probabilmente su incarico di Gianmarco Zigliotto (che non ha confermato la circostanza).

Il prospetto riporta la tabella: calcolo interessi effettivamente dovuti indicando gli interessi del 4,75% sul finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisizione Ares line.

In esso si legge "calcolo eseguito non considerando il milione di aumento di capitale che si riferisce ai 10 mln del favore".

Quanto al finanziamento di € 10 mln destinati all'acquisto di azioni, nel consuntivo finale, alle competenze addebitate (che comprendono interessi e imposte sui 10 mln di finanziamento), vengono sottratti gli interessi "effettivamente dovuti" in ordine al finanziamento di 2,5 mln di euro per l'acquisto di Aresline, e la differenza tra queste due somme venne indicata come "differenza da rimb".

Significativa dell'accordo teso a neutralizzare attraverso gli storni anche il pagamento delle imposte di bollo è il doc. 121, si tratta di una mail del 15/7/2014, inviata dalla dipendente di Zeta, Rosanna Cardellina alla filiale BPVI in cui si riporta che le imposte di bollo "andranno a confluire nel famoso rimborso concordato a suo tempo" confermando l'esistenza di un accordo per rimborsare a Zeta tutte le spese...."

[198] Trattasi del messaggio inviato in data 17.10.2012 da Giustini a Sorato *"faccio anche Zigliotto, Marin d'accordo. Vedi problemi? Il fratello ha già in atto operazione".*

[199] Trattasi del messaggio inviato il 26.10.2012 da Marin a Sorato *"ti ricordo Ziliotto di parlarne al presidente per il fido da farsi sulla sua finanziaria".*

alla prassi relativa al riconoscimento di un unico tasso di interesse per ciascuna linea di credito;

- ✓ quanto alla mail di cui al documento nr. 121 della produzione del p.m., che le relative osservazioni difensive (relative, segnatamente, alla possibilità di attribuire significato alla lamentela ivi esposta circa l'imposta di bollo unicamente con riferimento ad una richiesta di mitigazione dei tassi e non già di rimborso degli stessi) hanno assai scarsa rilevanza, posto, da un lato, che dette osservazioni si scontrano con il tenore letterale della comunicazione in questione (che, per l'appunto, contiene un espresso riferimento al "*rimborso a suo tempo concordato*") e, dall'altro lato, che l'effettivo assetto di interessi concordato aveva ad oggetto l'impegno, per l'appunto, alla integrale restituzione degli interessi (si vedano, sul punto, oltre alle dichiarazioni del GIUSTINI, più oltre richiamate, le considerazioni svolte, nel trattare l'appello del P.M., con riferimento alla natura delle operazioni concluse dallo ZIGLIOTTO con BPVi);
- ✓ quanto, infine, al memoriale redatto dall'imputato di cui al documento nr. 731 della produzione del p.m., che le spiegazioni fornite, al riguardo, dallo stesso ZIGLIOTTO in sede di esame (là dove questi ha sostenuto di essere incorso in un errore nella rievocazione dei fatti con riferimento alla loro collocazione temporale), oltre ad essere assai confuse, confliggono, anche in tal caso, con il chiaro contenuto di detto appunto (contenuto, peraltro[200], del tutto coerente con il tenore della conversazione nr. 153 nella quale lo ZIGLIOTTO confermava all'interlocutore Bocca di essere stato finanziato da BPVi per l'acquisto di azioni).

Del resto, come testè accennato, lo stesso coimputato GIUSTINI, tanto nel memoriale prodotto nel corso del giudizio di appello quanto nel corso dell'esame svoltosi all'udienza 17.6.2022, ha espressamente confermato il "collegamento" sussistente tra la gran parte del finanziamento in questione (10 milioni di euro) e l'acquisto dei titoli di BPVi per avere egli stesso sollecitato allo ZIGLIOTTO la conclusione di tale operazione, operazione della

[200] Si veda quanto riportato a pag. 764 della sentenza impugnata: "*.....Nel documento si legge che l'8 maggio 2015, a colloquio con Zonin, Breganze e l'avv. Ambrosetti, egli affermò che gli era "stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamenti dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015."*
Attualmente ci perdo 280.000 più oltre un milione di calo di valore: quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il Presidente fosse informato."

genesi e dello sviluppo della quale detta fonte ha offerto una dettagliata ricostruzione.

E, con riferimento alle obiezioni difensive in tema di interessi, il propalante, rispondendo ad una specifica richiesta di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, ha precisato, in termini davvero inequivoci, che l'accordo intercorso tra l'istituto di credito e lo ZIGLIOTTO implicava lo storno integrale degli interessi, avendo quest'ultimo aderito alla proposta di acquisto delle azioni all'espressa condizione di non rimetterci alcunché (pur avendo egli espressamente riferito che non intendeva lucrare da detta operazione[201]).

Conclusivamente, la circostanza che, nelle intenzioni dell'imputato, le azioni BPVi che lo stesso ZIGLIOTTO si era determinato ad accettare, aderendo all'invito in tal senso rivoltogli dal coimputato GIUSTINI, fossero destinate alla successiva liquidazione – e, questo, al fine di ricavarne la liquidità necessaria a concretizzare quelle ulteriori operazioni di investimento (*Domitalia, Salin Immobiliare, New Coir*) rispetto alle quali, all'epoca, si era ancora in fase di trattativa - non muta affatto la natura "correlata" del finanziamento.

Analoghe considerazioni, poi, si impongono in relazione alla partecipazione all'aumento di capitale 2013 posto che, anche in tal caso, l'imputato ha beneficiato di un apposito finanziamento (sotto il profilo dell'ampliamento della linea di credito originariamente accordatagli).

Di qui l'irrilevanza anche delle ulteriori considerazioni svolte nell'impugnazione (segnatamente, a pag. 20) in ordine all'assenza, con riferimento a tali operazioni, di taluni degli indici usualmente ricorrenti nel fenomeno del capitale finanziato [202].

---

[201] cfr. verbale udienza 20.6.2022, pagg. 23-24: *GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA – E lì gli interessi, perché prima ha fatto un riferimento proprio, se non ricordo male, un veloce, un fugace riferimento qualche minuto fa a questa operazione: come vi eravate accordati per gli interessi? Doveva esserci uno storno totale degli interessi, uno storno parziale? IMPUTATO GIUSTINI* ***– Uno storno totale perché lui diceva: "Non ci voglio guadagnare ma non ci voglio neanche perdere". Quindi ci doveva essere uno storno totale, che poi però non fu effettuato****. GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA –* ***E nella documentazione relativa, invece, c'era un interesse differenziato, ma c'era un interesse?*** *IMPUTATO GIUSTINI –* ***Se ricordo bene, sì. Quindi c'era un tasso di interesse diverso tra i 2 milioni e mezzo e i 10.*** *GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA – E per i 10 milioni quell'interesse, che Zigliotto avrebbe dovuto versare poi nelle intenzioni delle parti, doveva essere azzerato con lo storno? IMPUTATO GIUSTINI –* ***C'era un accordo per questo, cioè di azzeramento attraverso lo storno degli interessi maturati su quei 10 milioni****..."*

[202] Trattasi, segnatamente, dell'assenza di lettere di garanzia; della sussistenza di una PEF non generica; nonché mancato guadagno per l'investitore. Per vero, le ulteriori caratteristiche delle operazioni effettuate dall'imputato riportate nell'appello – ovverosia la sussistenza del merito creditizio; l'essere il

In definitiva, quindi, non v'è alcun dubbio che l'imputato ha posto in essere operazioni correlate.

Né può negarsi che lo ZIGLIOTTO, nella sua veste di membro del consiglio di amministrazione dell'istituto di credito, abbia autorizzato finanziamenti destinati (nell'accezione già precisata) ad operazioni correlate.

Infine, neppure può contestarsi che si sia obiettivamente trattato, nel complesso, di comportamenti che, di fatto, sono andati ad inserirsi in quella più vasta e strutturata operatività, posta in essere dai vertici operativi dell'istituto di credito, tesa alla manipolazione del mercato, la ricaduta della quale si è poi tradotta anche nell'occultamento alle autorità di vigilanza di quanto, da tempo, andava accadendo nella dissennata gestione dell'istituto di credito.

Ne discende che le condotte che radicano, sotto il mero profilo della materialità degli accadimenti, gli addebiti elevati a carico dello ZIGLIOTTO risultano indubbiamente sussistenti.

In effetti, l'invocata, radicale estraneità dell'agire dello ZIGLIOTTO - nelle sue coincidenti vesti di consigliere di amministrazione dell'istituto di credito berico e di investitore coinvolto in "operazioni baciate" - alla manipolazione del mercato ed al conseguente sviamento delle attività di vigilanza non trova, sotto il profilo fattuale, riscontro in atti, risultando piuttosto provato l'esatto contrario, pur nei ristretti limiti delineati nelle imputazioni di riferimento.

A ben vedere, una volta chiarita la natura correlata delle consistenti operazioni di acquisto/sottoscrizione di titoli BPVi effettuate dall'imputato (analogamente al fratello), neppure può fondatamente dubitarsi che una tanto consistente partecipazione al "capitale finanziato" da parte di un membro del Cda, peraltro per importi – e trattasi di profilo tutt'altro che irrilevante - di molto superiori a quelli relativi alle analoghe operazioni poste in essere da altri consiglieri non esecutivi (le pur consistenti operazioni riferibili ai consiglieri Dossena e Monorchio, infatti, sono significativamente inferiori), possa essere stata interpretata, dalle varie componenti della struttura amministrativa della banca, come una forma di "avallo" della prassi esistente in tal senso. Questo, proprio in ragione del ruolo rivestito dallo

finanziamento originariamente destinato ad altre operazioni; la circostanza che trattavasi di operazione non a scadenza determinata - non costituiscono affatto elementi dirimenti per l'individuazione di operazioni di capitale finanziato).

ZIGLIOTTO all'interno della compagine societaria e dell'ammontare considerevole delle operazioni correlate da questi poste in essere.
Aggiungasi che l'imputato (al pari degli altri consiglieri, peraltro) ha ripetutamente "ratificato" le proposte di finanziamento destinate all'esecuzione di operazioni baciate (interamente, ovvero parzialmente), donde, anche sotto tale profilo, la possibilità di ravvisare, di fatto, un contributo causalmente efficiente rispetto alla attuazione del disegno manipolativo concepito dai vertici aziendali.
Così come, nell'approvare, sempre nella sua veste di membro del CdA, talune comunicazioni destinate alle autorità di vigilanza dal contenuto decettivo egli ha parimenti contribuito, sempre sul piano squisitamente fattuale, a vanificarne l'attività di controllo.
Donde il difetto dei presupposti per la modifica della formula assolutoria adottata, per difetto dell'elemento soggettivo dei reati contestati, dal primo giudice (sul rilievo di quelle specifiche considerazioni che saranno più oltre oggetto di approfondimento in sede di valutazione dell'appello proposto dal p.m.).

15 Gli appelli del P.M

15.1 L'appello inerente alla posizione di Zigliotto Giuseppe

L'appello è infondato.
Al riguardo, è d'uopo la premessa che segue.
Si è già avuto modo di precisare che il tribunale ha affermato la natura correlata delle operazioni effettuate da ZIGLIOTTO Giuseppe per il tramite di Zeta s.r.l. e, segnatamente, dell'acquisto di azioni BPVi, effettuato, nel 2012, impiegando in larga parte un fido di 12,5 milioni di euro appositamente concesso dalla banca, nonché della sottoscrizione di titoli BPVi in occasione dell'aumento di capitale 2013 per effetto di una apposita estensione del fido, pari a 1,5 milioni di euro.
Trattasi di una ricostruzione che il primo giudice ha saldamente ancorato, come detto, ad una pluralità di convergenti elementi probatori, di natura testimoniale (in particolare, le deposizioni dei testi Baruffato, Criscuolo e Balboni), tecnica (la consulenza dei cc.tt. del P.M.), documentale (la richiesta

di storno; l'annotazione redatta da Zigliotto Gianmarco; il prospetto riassuntivo estratto dal computer della segretaria di *Zeta s.r.l.*; il contenuto dell'e-mail inviata dalla segretaria di Zeta s.r.l., Cardellina Rosanna alla filiale BPvi di cui al documento nr. 121; il pro-memoria redatto dallo stesso imputato), nonché al tenore della conversazione telefonica nr. 153 (sostanzialmente "confessoria") intercorsa tra tale imputato e l'interlocutore Luigi Bocca e, infine, alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale.

A tali evidenze probatorie ed in assoluta coerenza con le stesse, poi, deve aggiungersi l'elemento sopravvenuto costituito dalle recenti propalazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato GIUSTINI in occasione dell'esame reso all'udienza 17.6.2022, là dove costui, nel rendere completa confessione (così ampliando, precisando e, su taluni punti essenziali, rettificando quanto già riferito in sede di esame svolto innanzi al tribunale di Vicenza) ha puntualmente rievocato anche l'operazione relativa all'erogazione del finanziamento da 12,5 milioni effettuato in favore dello ZIGLIOTTO (operazione al dichiarante ben nota per averla egli direttamente proposta all'interlocutore), ribadendone, con puntuali riferimenti concreti, la natura correlata.

Ebbene, questa Corte ha già evidenziato come, in presenza di tali, convergenti emergenze istruttorie, le osservazioni critiche mosse dalla difesa di ZIGLIOTTO Giuseppe non consentano affatto di contestare, con il benché minimo fondamento, la natura correlata delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi concluse dal predetto giudicabile.

Va decisamente escluso, infatti, che il ricorrere di un interesse personale dell'imputato - tanto se di natura economica (per vero, nel caso in questione, insussistente[203]), quanto se di altra tipologia (ivi compreso, quindi, l'obiettivo "politico" di acquisire una importante partecipazione in vista di una eventuale "scalata" alla presidenza dell'istituto) - che fosse concorrente con quello di favorire la banca (fornendole, con l'acquisto di un consistente pacchetto azionario, un apprezzabile ausilio nella circolazione/collocazione delle azioni)

[203] Oltre alle evidenze già valorizzate, sul punto, dal primo giudice, va evidenziato che lo stesso GIUSTINI, in occasione del proprio esame in sede di giudizio d'appello, ha ribadito come lo ZIGLIOTTO avesse aderito alla proposta di effettuare una "baciata" - all'uopo fruendo di un consistente ampliamento del finanziamento originariamente richiesto - all'unica condizione di essere tenuto indenne dagli interessi passivi e dalle spese ed espressamente escludendo l'intenzione di lucrare alcunchè da detta operazione.

valga a relegare al di fuori del perimetro del "capitale finanziato" le operazioni di acquisto delle azioni che fossero state realizzate impiegando risorse erogate dallo stesso emittente dei titoli.

Sul punto, pertanto, non può che rimandarsi a quanto già argomentato su tale specifico argomento, onde evitare ripetizioni che sarebbero davvero superflue.

Ciò posto, il giudice di prime cure ha escluso la responsabilità penale dello ZIGLIOTTO ravvisando il difetto di consapevolezza, in capo a costui, della diffusività del ricorso al meccanismo del capitale finanziato. Questo, non solo in considerazione dell'accertata estraneità del predetto rispetto alla concertazione, intercorsa ai massimi livelli dell'istituto di credito, delle condotte di manipolazione del mercato e di sviamento delle autorità di vigilanza, ma per la dirimente ragione rappresentata dall'assenza di elementi che inducessero a ritenere, nei dovuti termini di univocità, che il predetto imputato versasse, sotto il profilo della consapevolezza di tale operatività delittuosa, in una situazione significativamente differente rispetto a quella, assolutamente vaga e generica, in cui si trovavano altri membri del CdA, taluni dei quali, pure, avevano posto in essere analoghe operazioni correlate.

In effetti, nella prospettiva del tribunale, solo una situazione di effettivo e precipuo allarme in ordine ad attività delittuose *"in itinere"* avrebbe consentito di ravvisare gli estremi della penale responsabilità, peraltro sulla base di un inquadramento di tale responsabilità - ovverosia ex art. 40 c.p. - esorbitante rispetto al perimetro dell'imputazione, in effetti espressione di un addebito che - pur scontando taluni profili di ambiguità inevitabilmente derivanti della portata semantica di taluni vocaboli all'uopo adottati (intende farsi riferimento, segnatamente, all'impiego del verbo "avallava", ovverosia di un termine che implica anche, in certo qual modo, profili di tolleranza dell'altrui agire) - è stato dalla pubblica accusa elevato con riferimento ad un concorso mediante condotta commissiva.

Tale decisione è stata oggetto di impugnazione da parte del P.M. sul rilievo, in primo luogo, dell'asserita erronea individuazione dei criteri che avevano fondato l'imputazione di responsabilità penale:

- ✓ da un lato, infatti, secondo l'impostazione d'accusa, l'imputato, membro del CdA, concludendo egli stesso "operazioni baciate" avrebbe "avallato" la prassi illecita del capitale finanziato, così contribuendo a rassicurare i dipendenti

dell'istituto di credito circa l'esistenza di "*una copertura da parte dell'organo amministrativo*";

- ✓ e, dall'altro lato, proprio in quanto componente del consiglio, deliberando la concessione dei finanziamenti che avevano reso possibili tali operazioni ed approvando i documenti e le comunicazioni inviate agli organi di vigilanza, lo stesso giudicabile avrebbe concorso nella perpetrazione dei delitti di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza.

E' stato sulla base di tale impostazione d'accusa, quindi, che il p.m. appellante ha ripercorso le acquisizioni istruttorie lamentandone la mancata valutazione "sintetica" da parte del giudice di prime cure; sostenendone, per contro, l'idoneità a fondare l'affermazione di colpevolezza dell'imputato; ed invocando – infine e conseguentemente - la riforma della sentenza impugnata.

In effetti, come questa corte ha già avuto modo di precisare nell'ordinanza adottata in esito alle richieste istruttorie, l'appello proposto avverso l'assoluzione di ZIGLIOTTO Giuseppe ha espressamente sollecitato il giudice del gravame ad operare quella lettura complessiva dell'intero compendio probatorio disponibile asseritamente omessa dal primo giudice, il quale, nella prospettiva dello stesso appellante, ne aveva unicamente offerto una (peraltro pertinente, ad avviso della stessa pubblica accusa) valutazione analitica.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che difettino i presupposti per l'invocata riforma della sentenza impugnata.

Per vero, ove si abbia la dovuta attenzione:

- ✓ per un verso, alla natura assolutamente specialistica delle tematiche coinvolte dalla regiudicanda (e, sul punto, non può non rimandarsi a quanto già ripetutamente evidenziato, oltre che nei precedenti paragrafi, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, segnatamente in ordine al perimetro ed alle caratteristiche delle operazioni correlate ed alle conseguenti implicazioni in punto di disciplina prudenziale);
- ✓ per altro verso, al ruolo concretamente rivestito dall'imputato all'interno della compagine dell'istituto di credito (trattandosi di consigliere di amministrazione privo di deleghe operative);
- ✓ e, per altro verso ancora, al concreto, peculiare atteggiarsi delle dinamiche gestionali della banca in questione, caratterizzate, da un lato, dalla rigorosa

delimitazione ai livelli apicali della presidenza e del *management* più elevato della compiuta conoscenza del fenomeno del capitale finanziato e delle conseguenti determinazioni operative; e, dall'altro (come peraltro già stigmatizzato dalla Banca d'Italia all'esito di precedenti verifiche), da quell'atteggiamento di sconcertante passività e totale accondiscendenza del consiglio di amministrazione (fatte salve talune, sporadiche eccezioni[204]) che si traduceva, all'esito di un simulacro di discussione, in approvazioni unanimi delle proposte presidenziali,

deve necessariamente convenirsi con le conclusioni cui è pervenuto il tribunale.

Trattasi, a ben vedere, di conclusioni che, ben lungi dal costituire l'esito di un apprezzamento meramente "parcellizzato" delle prove disponibili (ovverosia, come sostenuto dall'appellante, di una valutazione atomistica illogicamente sottratta ad una successiva visione d'insieme), rappresentano l'unico approdo coerente con il rigoroso standard probatorio idoneo a legittimare, nei dovuti termini di tranquillante certezza, l'affermazione di penale responsabilità.

In effetti, le circostanze valorizzate nell'impugnazione e, segnatamente:

- ✓ la natura correlata tanto dell'operazione effettuata nel novembre del 2012 tramite *Zeta s.r.l.*[205], peraltro caratterizzata dalla significativa entità, pari a 10 milioni di euro, del relativo ammontare (dei 12, 5 milioni erogati, infatti, solo 2,5 milioni erano stati impiegati per rilevare le quote della società *Ares Line*, la restante parte venendo destinata all'acquisto di azioni dell'istituto), quanto dell'ulteriore dell'operazione relativa alla partecipazione all'aumento di capitale 2013 per il tramite di un apposito incremento della linea di credito già in essere[206];
- ✓ i vantaggi riconosciuti all'imputato in relazione alle citate operazioni correlate, segnatamente con riferimento agli interessi praticati dall'istituto di credito (stante la differenziazione tra quelli relativi, da un lato, alla parte di finanziamento impiegato per l'acquisto delle azioni BPVi, in ordine ai quali era anche previsto il rimborso e, dall'altro, alla quota di fido concesso per rilevare la partecipazione in *Ares Line*[207]);

---

[204] Peraltro, nel corso dell'esame reso all'udienza 15.6.2022, il coimputato GIUSTINI ha evidenziato come, oltre al consigliere Pavan, l'unico che avesse osato contraddire il Presidente Zonin fosse stato proprio il consigliere ZIGLIOTTO.

[205] cfr. pag. 3 dell'appello del p.m. che richiama la scheda a pag. 367 della consulenza.

[206] cfr. *ibidem*.

[207] cfr. doc 737 della produzione del P.M..

- ✓ la circostanza che analoghe operazioni fossero state poste in essere dal fratello dell'imputato, Gianmarco Zigliotto, e che anche quest'ultimo avesse fruito di un trattamento di favore (a tale ultimo riguardo, il riferimento è all'"annullamento" dell'operazione ed agli "storni" di interesse formalmente applicati [208]);
- ✓ il fatto che il giudicabile, con ogni probabilità, fosse consapevole dell'esistenza di ulteriori soci finanziati dall'istituto di credito i quali, peraltro, traevano vantaggi da tali operazioni (tanto da essersi preoccupato di precisare, in occasione dell'adesione alla proposta di "baciata" da 10 milioni di euro, come non fosse sua intenzione "guadagnare" alcunché, evidentemente alludendo, con tale precisazione, alla volontà di differenziarsi dagli altri investitori che, al contrario, da tale tipologia di operazioni traevano profitto);
- ✓ il trattamento di favore che egli aveva rivendicato come una sorta di contropartita della pregressa disponibilità manifestata nel concludere operazioni correlate allorquando, successivamente, nel dicembre del 2014, aveva richiesto ed ottenuto da BPVi un finanziamento senza garanzia (intende farsi riferimento al prestito inerente all'operazione poi effettuata con UBS descritta dal teste Visentin, allorché questi ha ricordato come l'imputato gli avesse riferito che il finanziamento gli era stato concesso da BPVi perché aveva un "*credito nei loro confronti* ", sicché l'operazione "*gli era dovuta*");
- ✓ la censurabile sottovalutazione della vicenda relativa alla mail inviata da Mirko Gasparotto[209],

valgono bensì a dimostrare come ZIGLIOTTO Giuseppe avesse contezza della sussistenza della prassi, più o meno diffusa, circa la concessione, da parte dell'istituto di credito vicentino, di finanziamenti destinati, in tutto o in parte, all'acquisto di azioni proprie della banca (ed il tenore delle conversazioni nn.ri 222 e 543 richiamate dal p.m., in effetti, orienta certamente in tal senso, ma non prova nulla di più), ma non consentono affatto di concludere che lo ZIGLIOTTO fosse consapevole <u>dell'entità del fenomeno</u> del capitale finanziato neppure in termini di ordine di grandezza approssimativo e, <u>soprattutto, delle</u>

[208] Cfr. doc. 104. Si veda, inoltre, quanto alle operazioni in questione, il documento 730.

[209] Trattasi della mail (documento 752 della produzione del P.M.) con la quale, come s'è detto, il Gasparotto lamentava che BPVi, per rinnovargli il fido, avesse preteso la sottoscrizione di azioni in sede di aumento di capitale, mail che, lungi dall'indurre l'imputato ad approfondire la questione, lo aveva spinto a girare la comunicazione a GIUSTINI e Giacon riferendo loro *"Che BPVi non opera con questa politica e che forse hanno capito male o il funzionario si è espresso male"*.

conseguenti implicazioni sul bilancio (e, segnatamente, sul regime prudenziale dell'istituto di credito).

E men che meno legittimano la conclusione che il medesimo imputato - sempre che fosse a specificamente informato della sussistenza degli obblighi di decurtazione dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni proprie dal patrimonio di vigilanza/fondi propri - fosse poi cosciente dell'effettivo mancato rispetto della normativa prudenziale in questione.

In effetti, va ancora una volta precisato che la conoscenza dell'esistenza di una prassi, più o meno diffusa, in ordine al "capitale finanziato" (conoscenza che, nelle sue linee generali, come si è più volte evidenziato, era evidentemente ben nota all'interno dell'istituto di credito, specie nella catena della "rete commerciale", se non altro per l'esigenza che le decisioni di vertice sul collocamento delle azioni si traducessero in concrete, ramificate operazioni di collocamento dei titoli presso la clientela) costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per desumere la consapevolezza dell'esistenza di una strutturata attività di manipolazione dei titoli BPVi, posto che tale consapevolezza avrebbe richiesto anche la disponibilità di informazioni adeguate in ordine all'entità del fenomeno in esame, alla conseguente incidenza sul valore dell'azione ed alle sue ricadute concrete sotto il profilo del patrimonio di vigilanza/fondi propri).

E, questo, a tacere del fatto che, sul piano logico, sarebbe difficilmente comprensibile la decisione, specie se adottata da un attento investitore professionale quale ZIGLIOTTO Giuseppe, di acquisire (ancorché tramite finanziamento senza interessi, pur sempre implicante l'obbligo di restituzione del capitale erogato) una partecipazione azionaria tanto consistente (*a fortiori* nell'ottica di una scalata alla presidenza) ove costui fosse stato realmente consapevole sia della effettiva e non transeunte situazione di illiquidità del titolo sia, più in generale, della precarietà delle condizioni patrimoniali della banca. Al profilo di tale imputato, infatti, non possono certo attagliarsi le considerazioni che, al contrario, ben si addicono alla posizione del coimputato ZONIN (nell'impugnazione del quale - come s'è detto – sono stati rivendicati gli ingenti conferimenti di capitale effettuati, peraltro integralmente con risorse del giudicabile, nell'acquisto di azioni dell'istituto, ritenendoli sintomatici di atteggiamento ispirato da buona fede). Se, infatti, il presidente di BPVi non era affatto nelle condizioni di liquidare (e neppure di ridurre) le

partecipazioni azionarie detenute nella banca per le decisive ragioni personali di cui s'è detto, la posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe, sul punto, era di tutt'altra natura, non avendo egli affatto legate, a differenza dello ZONIN, la propria persona e le proprie prospettive imprenditoriali in modo indissolubile alla banca (nella quale rivestiva un ruolo bensì importante, ma non certo rappresentativo). Trattasi, a ben vedere, di differenza tanto evidente da non richiedere ulteriori considerazioni.

E' bensì vero che le emergenze istruttorie - ivi compreso quanto riferito dal coimputato GIUSTINI nel corso dell'esame reso in sede di giudizio di appello - hanno consentito di verificare come l'esistenza di tensioni sul mercato secondario dei titoli di BPVi fosse questione che, come da ultimo precisato dal propalante, ripetutamente era stata trattata in CdA ed evidentemente rappresentata all'imputato (o, comunque, dallo stesso ZIGLIOTTO certamente intuita al momento della proposta avanzatagli di concludere l'operazione "baciata" del 2012, posto che, in difetto, non avrebbe avuto alcun senso detta sollecitazione all'acquisto dei titoli e tenuto conto che, come pure s'è avuto modo di apprendere dall'istruttoria dibattimentale, sino agli anni 2008-2010 le azioni BPVi erano molto richieste dal mercato, tanto che il ricorso alle "baciate" era puramente occasionale e dettato da ben differenti finalità). In effetti, l'ascolto, effettuato all'udienza in data 17.6.2022, della registrazione dell'intervento effettuato dall'imputato ZONIN nel corso della seduta del CdA 5.11.2013 non lascia adito a dubbi, stanti i palesi ed insistenti riferimenti in proposito, ivi compreso quello, effettuato dal consulente di BPVi, Gianandrea Falchi ed in precedenza evocato, in ordine ad una probabile sopravvalutazione del prezzo dell'azione (cfr. pag.7 della relativa trascrizione, effettuata a cura della difesa ZONIN e da essa prodotta alla stessa udienza del 17.6.2022)[210].

Nondimeno, proprio per la sorprendente, ma verificata superficialità delle modalità di funzionamento di tale organo collegiale – modalità che, in effetti, sono state ripetutamente evidenziate, da ultimo dal coimputato GIUSTINI nel corso della sua più recente escussione (e che, peraltro, hanno fondato, nei

[210] Il Falchi (che – lo si ricorda - in primo grado ha deposto quale testimone all'udienza del 14.7.2020), come già si è avuto modo di precisare, non era un membro del CdA ma vi partecipava ugualmente (a suo dire, peraltro, si limitava a stazionare, a disposizione del Presidente e dei Consiglieri, all'esterno dalla sala consiliare: v. *supra*) in quanto nominato, finita l'estate del 2013, consulente di BPVi dopo avere a lungo lavorato in Banca d'Italia ricoprendo una posizione di vertice nell'ambito della segreteria particolare del Direttorio.

confronti di numerosi componenti del medesimo consesso oltre che del collegio sindacale, l'irrogazione di sanzioni amministrative la legittimità delle quali è stata recentemente confermata dalla suprema Corte) – va escluso che i consiglieri di amministrazione fossero stati messi a parte, per ragioni legate all'ufficio ricoperto, delle effettive condizioni nella quale versava l'istituto di credito in relazione al tema del capitale finanziato e delle conseguenti implicazioni operative. Questo, anche tenuto conto, con specifico rifeirmento al tema costituito dal valore dell'azione BPVi, dell'esistenza di una perizia di stima che, anche per la sua provenienza da uno dei massimi esperti in materia, appariva assolutamente tranquillante.

Con particolare riguardo alla posizione del predetto ZIGLIOTTO, poi, una siffatta, puntuale conoscenza neppure risulta *aliunde* acquisita.

In particolare, trattasi di consapevolezza che non può automaticamente desumersi dal fatto che costui, all'atto della conclusione delle "operazioni baciate" del 2012 e del 2013, avesse agito "*per fare un favore alla banca*". Difettano, invero, univoche evidenze del fatto che il giudicabile avesse contezza non già di una situazione, più o meno temporanea, di difficoltà di funzionamento, rispettivamente, del mercato secondario e di quello primario, bensì dello stato di <u>effettiva illiquidità</u> del titolo azionario e della (conseguente) incapacità della banca di incrementare le proprie risorse in sede di aumento di capitale, ovverosia di quella situazione complessiva di crisi strutturale che era intenzione dell'alta dirigenza dell'istituto sterilizzare ed occultare proprio attraverso il sistematico, perverso ricorso al capitale finanziato.

In altri e decisivi termini, non v'è prova del fatto che lo ZIGLIOTTO disponesse di elementi di conoscenza, sul punto, <u>significativamente</u> maggiori rispetto a quelli in possesso dei "colleghi" consiglieri.

Al riguardo, infatti, non assume particolare significato il radicato collocamento dell'imputato nel tessuto imprenditoriale vicentino (in quanto già presidente della articolazione territoriale di Confindustria), essendosi in presenza anche in tal caso, di uno *status* (quello di soggetto intraneo al locale ambiente economico-finanziario) non sostanzialmente difforme rispetto a quello dei restanti componenti del Consiglio, parimenti ben introdotti nel circuito d'impresa e, taluni, finanche dotati di competenze specialistiche di assoluto rilievo.

Né può attribuirsi eccessivo rilievo – men che meno al fine di farne discendere una sostanziale differenza di posizioni tra lo ZIGLIOTTO e gli ulteriori esponenti del Consiglio di amministrazione di BPVi, parimenti finanziati dall'istituto di credito - alla circostanza che l'imputato fosse un imprenditore aduso ad operare investimenti sui mercati finanziari con conseguente conoscenza dei "fondamentali" in materia. Questo, solo a considerare che, all'interno del medesimo CdA, v'erano soggetti, come testè evidenziato, le competenze tecniche dei quali erano decisamente superiori rispetto a quelle dello stesso giudicabile e che, nondimeno, sono stati convincentemente ritenuti dalla medesima autorità giudiziaria vicentina (si veda il provvedimento di archiviazione adottato su richiesta della stessa Procura berica, pur consapevole degli addebiti e delle sanzioni applicate dall'autorità amministrativa nei confronti di altri componenti del Consiglio di Amministrazione) privi di una chiara visione del fenomeno in esame, con conseguente archiviazione delle relative posizioni (cfr. ordinanza di archiviazione GIP tribunale di Vicenza 30.3.2022, prodotto dalla difesa dell'imputato PELLEGRINI in allegato alla memoria 12.5.2022 in materia di rinnovazione istruttoria).

In altri termini, il panorama probatorio che viene restituito dall'istruttoria dibattimentale (anche alla luce dell'implementazione avvenuta in sede di appello) dimostra:

- ✓ per un verso, l'effettiva esecuzione, da parte dell'imputato, di operazioni correlate (come, del resto, da questi "ammesso" nel pro-memoria rinvenuto, in sede di perquisizione, nei supporti informatici dell'imputato e relativo alla ricostruzione dell'incontro che il predetto aveva avuto il giorno 8 maggio con il presidente ZONIN, presenti il vicepresidente Breganze e l'avv. Ambrosetti[211]);
- ✓ e, per altro verso, la consapevolezza, in capo al medesimo giudicabile, che la banca versasse, in quello specifico frangente (e, più in generale, nel periodo in cui si collocano i fatti *sub iudice*), in una condizione di difficoltà (peraltro

[211] Nel citato pro-memoria, costituente il documento nr. 731 del P.M., lo ZIGLIOTTO afferma che gli è "*....stato chiesto in due occasioni di comprare azioni (2011 e 2012) con finanziamento dove non ho percepito utili ma ho anticipato interessi passivi. La prima si è chiusa nel 2014 e la seconda per il 50% nel 2015. Attualmente ci perdo 280.000 euro più oltre un milione di calo di valore; quindi la banca non è danneggiata ma ci ha guadagnato. Operazioni proposte da EG ma definite in ufficio da SS che mi ringraziava per l'aiuto. Ho sempre messo due condizioni. Di non guadagnarci e che il presidente fosse informato*"

comune all'intero settore del credito) e, pertanto, avesse necessità di un sostegno nell'assicurare una adeguata circolazione delle azioni,
ma non consente affatto di concludere che il medesimo ZIGLIOTTO ritenesse che tale necessità fosse strutturale e non transeunte (e, più specificamente, che non derivasse, almeno significativamente, da un aumento di richieste di vendita da parte degli azionisti legate ad un contesto di difficoltà economica generale conseguente alla crisi internazionale in atto e non già ad una situazione di strutturale illiquidità del titolo che aveva cessato di essere appetibile per ragioni "intrinseche") e, soprattutto, che all'esecuzione di siffatte operazioni correlate non conseguisse la dovuta attuazione delle "contromisure" prudenziali ed il conseguente rispetto della disciplina inerente ai rapporti con gli enti di vigilanza.
Le conversazioni intercettate che hanno visto coinvolto l'imputato[212], del resto, specie se doverosamente analizzate nella loro complessiva significazione, restituiscono l'immagine di un soggetto non solo sinceramente preoccupato per le sorti dell'istituto di credito, ma anche, ed è quel che più rileva (visto che nessuno dei coimputati ha operato scientemente per pregiudicare la sorte della banca, essendo stati, piuttosto, tutti animati dalla intenzione di traghettare l'istituto di credito fuori dalle secche della crisi, anche a costo di perpetrare i reati *sub iudice*), effettivamente incredulo delle dimensioni e delle implicazioni del fenomeno del capitale finanziato.
Aggiungasi che lo stesso coimputato GIUSTINI, pur molto severo, anche nei giudizi da ultimo resi, nei confronti, tra gli altri, dei componenti del CdA di BPVi, ha bensì evidenziato come costoro, ai quali non era ignota l'esistenza delle operazioni correlate, fossero nelle condizioni, ove realmente interessati, di approfondire il tema in esame e, così, di giungere a comprendere gli esatti termini della crisi nella quale versava l'istituto di credito; tuttavia, non ha affatto riferito di una effettiva consapevolezza, in capo a costoro, della esatta dimensione del fenomeno, né dell'omessa decurtazione dal patrimonio di vigilanza degli importi dei finanziamenti.
In definitiva, gli elementi disponibili, anche ove doverosamente sottoposti alla valutazione d'insieme sollecitata dalla pubblica accusa (valutazione, peraltro

[212] Si vedano le conversazioni nr. 107 (pagg. 210 e ss. dell'elaborato di trascrizione), nr. 152 (pagg. 217 e ss.), nr. 2245 (pagg. 331 e ss.), nr. 2261 (pagg. 360 e ss.), nr. 89 (pagg.610 e ss.) e nr. 237 (pagg. 621 e ss.).

- va doverosamente precisato - che non è stata affatto omessa dal primo giudice), sono tutt'altro che sintomatici di quella conoscenza approfondita non solo della sistematicità e della complessiva entità delle operazioni correlate effettuate presso BPVi ma anche - e soprattutto – delle conseguenti implicazioni sui coefficienti patrimoniali prudenziali che costituiscono l'indispensabile presupposto della reale comprensione, da parte dell'odierno giudicabile, del fatto che, presso BPVi, fosse in atto una prassi operativa di sistematica manipolazione del mercato e di conseguente occultamento alla vigilanza di quanto, sul punto, andava accadendo.

Di qui l'impossibilità di ravvisare nelle operazioni di capitale finanziato poste in essere dallo ZIGLIOTTO la inequivoca dimostrazione di una volontaria adesione e di una consapevole, fattiva partecipazione alle attività delittuose che radicano le imputazioni di riferimento, con conseguente impossibilità di riconoscere, alla base dell'agire dell'imputato, la sussistenza dell'indispensabile "dolo di partecipazione".

Non ignora questa Corte come non sia affatto necessario, per affermare la penale responsabilità del compartecipe, che questi abbia previamente concertato con i concorrenti l'attività delittuosa, né che egli abbia avuto contezza dell'esatta identità dei correi e neppure delle specifiche modalità esecutive della condotta delittuosa nel suo complesso; nondimeno, è pur sempre necessario che costui abbia avuto la consapevolezza di agire, in comune, per una finalità unitaria e conoscendo, quantomeno a grandi linee, il ruolo svolto dagli altri partecipi (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 40274 del 5.10.2021, Catalano, Cass. Sez. II, nr. 18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Cass. Sez. VI, nr. 46309 del 9.10.2012, P.G. in proc. Angotti, Sez. V, nr. 25894 del 15.5.2009, Catanzaro e altri, Cass. Sez. VI, nr. 37337 del 10.7.2003, D'amico Cass. Sez. VI, 25705 del 21.3.2003, Salamone e altri) o, comunque, che egli abbia, anche solo unilateralmente (cfr. sul punto, Cass. Sez. III nr. 44097 del 3.5.2018, I.), deciso di convergere sull'evento finale perseguito dai concorrenti (peraltro tale da includere, quanto al reato ex art. 2638, co.2 c.c., la realizzazione dell'attività di ostacolo, specificamente oggetto di dolo). Ebbene, trattasi di requisiti che, nella specie, non sono affatto ravvisabili con riferimento alla posizione dello ZIGLIOTTO.

E' solo per completezza, quindi, che si precisa (analogamente a quanto effettuato dal giudice di prime cure nell'ampia digressione contenuta alle

pagg. 771-773 della sentenza impugnata) che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi qualora l'addebito elevato a carico dell'imputato dovesse essere ricondotto al paradigma ex art. 40 cpv. c.p. (riferimento, questo, in ogni caso, estraneo rispetto al perimetro dell'imputazione – come, peraltro, ulteriormente si ricava dalle puntualizzazioni effettuate, con riferimento al criterio di imputazione della responsabilità penale sotteso all'impostazione d'accusa, dallo stesso P.M. appellante[213] - donde la natura di mera precisazione delle presenti considerazioni).

L'evidenziata assenza di elementi univocamente sintomatici della consapevolezza, in capo allo ZIGLIOTTO, di una attività, *in itinere*, di manipolazione del titolo e del mercato e di una conseguente azione di sviamento della vigilanza, infatti, escluderebbe in ogni caso la sussistenza del presupposto per ravvisare, a carico del giudicabile, una responsabilità omissiva di rilievo penale.

Pertanto – e concludendo sul punto – difettano, ad avviso di questa Corte, margini di sorta per l'invocata riforma della pronunzia assolutoria impugnata (cfr. sulla necessità, in tal caso, di motivazione rafforzata, da ultimo, Cass. Sez. IV nr. 2474 del 15.10.2021 dep. 21.10.20121, Masturzo, Cass. Sez. IV, nr. 24439 del 16.6.2021, dep. 22.6.2021, Frigerio), pronunzia che, anzi, appare pienamente persuasiva, in quanto coerente con una attenta valutazione (tanto analitica quanto sintetica) del complessivo compendio probatorio disponibile.

15.2 L'appello inerente alla posizione di Pellegrini Massimiliano

Come s'è detto, il P.M. ha proposto appello avverso la sentenza che ha mandato assolto PELLEGRINI Massimiliano per difetto dell'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito, censurandone il percorso argomentativo sul rilievo:

- ✓ per un verso, della mancata debita considerazione, da parte del primo giudice, di talune evidenze probatorie dalle quali sarebbe stato possibile

[213] cfr. atto di appello, pag. 5.

desumere la consapevolezza, in capo al giudicabile, del radicato ricorso al finanziamento degli acquisti delle azioni BPVi (segnatamente, nell'ordine: la partecipazione alla seduta del comitato di direzione 8.11.2011; il coinvolgimento dell'imputato nelle ulteriori sedute degli organi collegiali manageriali della banca nei quali si affrontava, sotto diversi profili, il fenomeno del capitale finanziato; gli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed il contenuto delle comunicazioni SMS; le dichiarazioni rese dal responsabile Audit Bozeglav in occasione della riunione indetta dal d.g. Sorato, nel febbraio 2015, in vista dell'avvio dell'ispezione BCE; il tenore della discussione svoltasi in occasione del comitato di direzione 10.11.2014);

- ✓ e, per altro verso, della sopravvalutazione di elementi probatori asseritamente a discarico (l'"episodio KPMG"; le deposizioni dei colleghi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio; la condotta tenuta dall'imputato in relazione alla *disclosure* inerente ai fondi Athena ed Optimum; e, infine, la valutazione espressa dal medesimo PELLEGRINI, in sede di CdA 1.4.2014, in ordine alla stima del valore dell'azione proposta dal prof. Bini).

Conseguentemente, l'impugnazione ha proposto una rilettura critica di tali snodi dell'istruttoria dibattimentale idonea, ad avviso dell'appellante, a legittimare il ribaltamento della decisione assolutoria adottata dal primo giudice, donde le coerenti conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa con richiesta di condanna del PELLEGRINI in relazione a tutti i reati ascrittigli.

Sul punto, non può che rimandarsi a quanto esposto *supra*, là dove sono state ripercorse le argomentazioni svolte a sostegno del gravame, con la doverosa precisazione che agli elementi valorizzati dal p.m. nell'atto di appello si sono poi aggiunte le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato GIUSTINI.

L'appello è fondato.

Al riguardo, va sin d'ora precisato che, ai fini della corretta lettura del ruolo svolto dal PELLEGRINI nei fatti per cui è processo, assume dirimente rilievo il tema della consapevolezza, in capo a costui, della risalente prassi del ricorso al capitale finanziato da parte del *management* di BPVi, prassi che – s'è detto anche questo - inizialmente invalsa per raggiungere l'obiettivo di svuotamento del fondo azioni proprie ai fini di dimostrare elevati standard di efficienza gestionale era poi divenuta essenziale per corrispondere all'esigenza, via via sempre più pressante, di assicurare la liquidità del titolo,

il tutto senza rinnegare le politiche di espansione tenacemente perseguite dal presidente ZONIN.

Solo qualora fosse provata tale conoscenza avrebbe senso - com'è evidente - interrogarsi sulla cosciente e volontaria adesione a siffatta operatività.

E' essenzialmente sul versante della conoscenza dell'esistenza e dell'entità del capitale correlato, infatti, che è stata decisa, in primo grado, la sorte processuale del giudicabile ed è su questo medesimo versante che, del tutto coerentemente, si sono concentrati, nel giudizio di appello, gli sforzi argomentativi delle parti (cfr. quanto alla difesa PELLEGRINI, i ragionamenti svolti, in particolare, alle pagg. 28-87 delle considerazioni "in fatto" contenute nella memoria difensiva 4.2.2020; cfr., altresì, quanto evidenziato nella articolata memoria conclusiva 30.9.2022; si vedano, infine, le deduzioni "di replica" contenute nella memoria 7.10.2022).

Di seguito, pertanto, si affronteranno, nell'ordine, le questioni della conoscenza, da parte del predetto imputato, di tale fenomeno e della fattiva cooperazione fornita dal medesimo all'attuazione della suddetta prassi.

15.2.1 La conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte di Pellegrini Massimiliano.

In proposito, si impongono le seguenti osservazioni preliminari, di ordine, rispettivamente, fattuale e logico.

Sotto il primo profilo (quello della premessa fattuale) è stato più volte evidenziato come l'esistenza della concessione di finanziamenti per l'acquisto delle azioni dell'istituto di credito costituisse oggetto di diffusa, se non addirittura capillare, conoscenza all'interno delle varie articolazioni di BPVi e, in particolare, a tutti i livelli della rete commerciale dell'istituto, trattandosi di struttura chiamata ad attuare le direttive - sempre più stringenti a partire dall'anno 2011 - di collocamento "a tutti i costi" delle azioni impartite dalla più alta dirigenza della Banca (il teste Turco ha significativamente precisato, sul punto, che persino i "cassieri" ne erano consapevoli [214]; il teste Premi, dal

[214] cfr. dep. Turco, pag. 50: ***Lei con "baciate" fa riferimento a quelle che ha chiamato "operazioni di portaggio"?*** *TESTIMONE TURCO – Esattamente.* ***PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In questo tipo di operazioni l'importo del finanziamento e il controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento che rapporto avevano reciproco? TESTIMONE TURCO – Mah, normalmente, queste***

canto suo, ha altrettanto efficacemente specificato che "*il 99% del personale*" della banca ne era a conoscenza, soggiungendo come, del resto, fosse un sistema impossibile da tenere celato, sia per la sua amplissima diffusione, sia perché implicava il contributo delle più diverse professionalità[215]), sebbene –

---

operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione. *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei ha detto, quindi, che nel 2012 c'è l'indicazione di trovare questi clienti disponibili a fare questo tipo di operazioni. Si ricorda se ci fu un incremento rispetto a questo tipo di operatività, eventualmente, la motivazione di questo incremento? TESTIMONE TURCO –* ***L'abbiamo detto prima, no? Cioè, verso la fine del 2012 si è incrementato ulteriormente il flusso di soci che volevano vendere le azioni, e quindi il fondo acquisti azioni stava subendo, cioè era ben utilizzato, e quindi c'era la necessità di sgonfiarlo, e quindi di riportarlo a un numero più... cioè, portarlo tendenzialmente a zero, se non ricordo male,*** *anche a fine 2013 il fondo acquisto azioni era a zero, adesso non vorrei sbagliarmi, ma anche, sia nel 2012 che nel 2013, il fondo acquisto azioni di fine anno era a zero. Potenzialmente poteva stare a 200, a 240, ma volutamente il dottor Sorato voleva che questo fondo acquisto azioni fosse tenuto, tra virgolette, "a disposizione".* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi doveva essere svuotato. Ma nel corso dell'anno, quindi parliamo del 2012, si ricorda se invece fu ampiamente utilizzato il fondo, e quindi le azioni proprie detenute dalla banca fossero per importi significativi, *magari prossimi... TESTIMONE TURCO – Io credo che... Mah, adesso mi sta facendo una domanda, nel 2012... dovrei andare a rivedere la documentazione, ma penso di sì, sarà stato utilizzato. Adesso, che siano andati a pieno non mi ricordo, può anche essere, ma non mi ricordo adesso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma quantomeno in modo significativo? TESTIMONE TURCO – Poteva essere anche forse utilizzato per la totalità, adesso non... non ho presente esattamente, le direi una bugia, cioè non... di ricordarmi, non...* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi ci fu l'indicazione di piazzare le azioni con questo tipo di operazioni? TESTIMONE TURCO – *Sì. Che poi, ad aprile, con l'Assemblea, sarebbero state ricomprate dalla banca; nel frattempo, la rete avrebbe raccolto l'adesione di ulteriori soci eccetera, poi, invece, c'è stata la complicazione dell'aumento di capitale, e questo ha ulteriormente poi peggiorato la situazione perché questo ha "drenato" capacità di assorbimento del fondo acquisto azioni, in pratica. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi la realizzazione, prima nel 2013, poi nel 2014, ha avuto un impatto anche rispetto all'andamento del mercato secondario? TESTIMONE TURCO – Assolutamente sì perché di fatto ha tolto linfa, perché poi dobbiamo ricordarci due effetti:* ***c'era sia l'aumento di capitale sociale riservato ai soci sia il cosiddetto "mini aucap", che stava drenando tutto quello che invece fino al 2012 era possibile, cioè il normale flusso di nuovi soci in entrata, tutti piccolini, con i 10 mila, 20 mila, si arrivava comunque ad avere una rotazione gestibile del fondo acquisto azioni; con l'aumento di capitale riservato ai soci, e poi addirittura con l'inserimento del mini aucap, la rete si è trovata ad avere tutti i canali prosciugati, e quindi il fondo acquisto... cioè continuavano ad arrivare richieste di vendita, ma non c'era, tra virgolette, "possibilità di svuotarlo" dall'entrata normale perché erano tutti canalizzati sugli aumenti di capitale o a soci o a non soci.*** [.....] *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi le indicazioni di Giustini ai direttori regionali, ai capi area di alzare le azioni con le modalità che ha prima riferito, venivano fatte quindi anche in presenza di Mossetti? TESTIMONE TURCO –* ***Guardi, non c'era mistero su questa operatività, credo, neanche dai cassieri...***

[215] Cfr. udienza 3.10.2019, pag. 27: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – *Allora le leggo il verbale che ho appena citato: "Valente non chiese – disse al tempo – spiegazioni sulla natura o contenuto delle operazioni baciate citate da Villa e, pertanto, ho ritenuto che costui fosse già a conoscenza – come ci ha detto adesso – della natura di queste operazioni. Del resto –* ***dice – all'interno di BPV ben pochi non erano a conoscenza dell'esistenza del fenomeno delle operazioni baciate, direi che il 99% del personale conosceva questo tipo di operazioni". TESTIMONE PREMI – Presumo di sì, cioè il 99 era dato così, però, insomma, lo darei per scontato sì. Anche perché, per fare queste operazioni, dovevano essere coinvolte la filiale che faceva l'operazione, gli analisti, i crediti della direzione che facevano, la struttura dei capi area, la struttura della Direzione Commerciale, i crediti della Direzione Crediti che dovevano vare le operazioni, quelli dell'Ufficio Soci che vedevano le operazioni, cioè erano talmente tante; tutto quello degli uffici condizioni che approvavano e vedevano, cioè... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Cioè difficile da tenere nascoste? TESTIMONE PREMI – Impossibile, direi. Anche perché veniva fatto su tutta la banca.***

lo si è precisato in precedenza – si trattasse di conoscenza che solo ai "piani" più alti dell'istituto, ove si disponeva di una visione di insieme del fenomeno in esame, era corredata da precise coordinate circa l'esatta entità (peraltro oggetto di continua evoluzione) del capitale finanziato.

Sul punto, pertanto, ogni ulteriore digressione sarebbe superflua.

Sotto il secondo profilo (quello della valutazione razionale), poi, è d'uopo la seguente considerazione: se è vero – come pure si è ripetutamente evidenziato – che il ricorso sistematico alla concessione di finanziamenti destinati all'acquisto delle azioni dell'istituto è stato lo strumento impostosi per fronteggiare la situazione di ingravescente illiquidità del titolo, non più scongiurata dall'impiego delle risorse del "fondo acquisto azioni proprie" (fondo che, del resto, era necessario "svuotare" periodicamente per assicurare il rispetto dei *ratios* patrimoniali imposti dalla sempre più stringente disciplina in materia e, al contempo, sostenere il valore dell'azione), è giocoforza concludere, alla stregua della logica più elementare, che le operazioni di capitale finanziato e, in particolare, le "campagne svuotafondi", costituissero oggetto, dapprima, di una adeguata pianificazione e, quindi, di una conseguente attuazione, costantemente monitorata, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che siffatte operazioni fossero poste in essere "alla cieca", ovverosia ignorandone presupposti ed effetti.

Trattasi, d'altronde, di conclusione che trova piena conferma nel più volte evocato intervento tenuto dal d.g. Sorato in occasione della seduta del Comitato di Direzione 8 novembre 2011 siccome restituitoci dalla sintetica (ma assai precisa) ricostruzione consentita dalle annotazioni del Sommella, là dove, pur nella doverosa sintesi imposta dalle caratteristiche di detto scritto (un semplice appunto *pro memoria*, in ogni caso redatto da soggetto particolarmente affidabile in quanto istituzionalmente incaricato della verbalizzazione delle sedute), non fa difetto un esplicito riferimento proprio alla esigenza di costante verifica dell'andamento di tali operazioni ("...***dobbiamo veramente monitorare giornalmente*** *(Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA.....al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute...*").

Sennonché il tribunale, dopo avere correttamente riconosciuto (cfr. pag. 735 della sentenza impugnata) che il monitoraggio dei dati contabili rilevanti ai fini del rispetto dei *ratios* patrimoniali della banca in relazione non solo agli

attivi ponderati (RWA) ma anche all'andamento del fondo acquisti azioni proprie costituiva una incombenza assegnata alla direzione "*Pianificazione Strategica*" (affidata alla guida del Fagnani), ovverosia ad una articolazione aziendale facente capo alla Divisione Bilancio diretta dal PELLEGRINI, ha nondimeno affermato (cfr. pag. 751 della sentenza impugnata), pur in presenza dell'esplicito tenore dell'appunto del Sommella testé richiamato, come il "*monitoraggio del capitale finanziato*" non fosse "*univocamente riconducibile*" all'intervento di detta direzione e, segnatamente, del suo responsabile Fagnani (intervento dal quale, in effetti, sarebbe stato indirettamente desumibile il coinvolgimento del PELLEGRINI).

Ebbene, occorre necessariamente prendere atto che, nel pervenire a tale approdo, il primo giudice non si è minimamente confrontato con le necessarie implicazioni (davvero difficilmente sostenibili, a ben vedere, sul piano della razionalità) di una siffatta conclusione.

In effetti, posto che:

- ✓ per un verso, è impensabile che il d.g. Sorato ed il vicedirettore Giustini provvedessero personalmente a valutare le operazioni di finanziamento con specifico riferimento agli effetti di dette operazioni sul patrimonio di vigilanza, limitandosi costoro, in effetti, a verificare (in particolare attraverso l'analisi del report cd. "colorato", predisposto dall'ufficio soci[216]) quale fosse l'andamento degli acquisti e delle vendite e ad impartire le conseguenti disposizioni[217];
- ✓ per altro verso, non v'è traccia alcuna dell'esistenza di una struttura separata ed occulta alla quale fosse stata affidata la tenuta della contabilità relativa alle implicazioni sui *ratios* patrimoniali delle operazioni inerenti ai finanziamenti correlati (posto che il monitoraggio del quale, come peraltro precisato dal teste Balboni, si occupavano l'ufficio soci e, all'interno della Direzione Commerciale, il funzionario Turco, era evidentemente riferibile

[216] Si veda, sul punto, quanto precisato a pag. 643 della sentenza: "...il *"colorato" era un report redatto dall'ufficio soci per Giustini e Sorato che, partendo dai dati estratti dal foglio excel dell'ufficio soci, serviva a dare evidenza del numero complessivo di vendite e acquisti per le singole aree e regioni che erano contraddistinte da colori diversi (da qui il nome del documento). Il report indicava la "quantità di fondo riacquisto azioni impegnata contabilizzata" e quella "in sospeso" in ragione delle "famose operazioni di vendita" (ossia i tentativi di piazzare le azioni con le baciate o comunque con le vendite concluse all'unico scopo di svuotare il fondo).*

[217] Cfr. dep. Romio, udienza 8.10.2019, pag. 45.

all'andamento delle operazioni di collocamento delle azioni, non già alle relative ricadute sui requisiti di vigilanza);

- ✓ e, per altro verso ancora, l'unica articolazione dell'istituto di credito in grado (per le competenze tecniche dei suoi componenti) di svolgere un siffatto controllo (peraltro di natura assolutamente identica rispetto a quella dell'analogo compito affidatogli in via "istituzionale") era proprio la "*Direzione Pianificazione Strategica*"[218] (si veda, sul punto, la deposizione del Tonato, riportata, più oltre, in nota e, segnatamente, il passaggio nel quale il predetto, con riferimento alle valutazioni funzionali alla vigilanza, ha affermato: "*....erano mobili perché il Tier 1 è di fatto un rapporto fra il capitale, fra il patrimonio e le attività a rischio; le attività a rischio poi devono essere ponderate a seconda della forma tecnica e, perciò,* ***è un calcolo complicato e sofisticato che solo Pellegrini era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che gliele fornivano****....*"; si veda, inoltre, proprio con riferimento alla discussione svoltasi in occasione del comitato di direzione 8 novembre 2011, quanto riferito dal coimputato GIUSTINI già nel corso del dibattimento di primo grado circa il fatto che la "Divisione Mercati" facesse necessario affidamento, anche in materia di *ratios* patrimoniali, sui dati elaborati dalla "pianificazione"[219]; si veda, infine, quanto riferito, al riguardo, in sede di rinnovazione istruttoria, dal teste Triban, in ordine al monitoraggio delle azioni proprie sotto il profilo della verifica del rispetto dei *ratios* patrimoniali [220]),

---

[218] Cfr. dep. Balboni. udienza 4.10.2019, pag. 28

[219] Cfr. esame GIUSTINI; udienza 25.6.2020, pag. 68 "... *IMPUTATO GIUSTINI – Penso operazioni ordinarie di collocamento capitale. Plain, nel senso di semplici, non so dirle... se fossero finanziate o meno. Però quello che si evince da qui, adesso io non mi ricordo chi fosse presente a quell'incontro, però vedo Pellegrini più in basso, quindi c'era un obiettivo di raggiungimento di un certo capitale, di un certo Tier di capitale, che probabilmente è stato dichiarato e comunicato all'8,50; poi si è comunicato, non so se da...* ***l'obiettivo penso comunicato dalla pianificazione, perché noi non avevamo dati sul Tier 1 o sui rations patrimoniali.*** *E poi credo che io mi sia... PUBBLICO MINISTERO – Quindi già comunicati prima della riunione? IMPUTATO GIUSTINI –* ***Credo di sì, perché noi comunque non avevamo, come Divisione mercati, nessun riferimento agli indicatori di patrimonio. E quindi poi c'erano dei dati, che io ho segnato, di possibile svuota fondo, di possibile collocamento.*** *PUBBLICO MINISTERO – Okay. Poi si fa riferimento alle operazioni baciate da parte di Seretti e Tonato. IMPUTATO GIUSTINI – Sì.*

[220] Cfr. dep.Triban, ud. 8.7.2022, pag. 46 e ss *DIFESA, AVV. MIUCCI – Passo a un'altra tematica. Lei ha detto appunto: capitale finanziato ne ho avuto conoscenza nel 2015. Lei ha avuto conoscenza di una crisi, invece, del mercato secondario, cioè a un certo punto di un rallentamento delle richieste di vendita delle azioni rispetto alle richieste di acquisto? TESTIMONE TRIBAN – Indirettamente sono venuto a conoscenza, ma erano informazioni facilmente acquisibili, che a seguito poi della crisi che aveva cominciato a manifestarsi, se non ricordo male, dal 2008 negli Stati Uniti, che poi ha avuto delle code nel nostro Paese, il sistema bancario era sostanzialmente entrato in una situazione di sofferenza con dei valori... DIFESA, AVV. MIUCCI – Rimaniamo alla Popolare di Vicenza. TESTIMONE TRIBAN – Sì, ma la Popolare di Vicenza fa parte del*

è inevitabile concludere che un siffatto monitoraggio dovesse essere assicurato proprio da tale Direzione, non essendo in alcun modo logicamente sostenibile alcuna altra ipotesi alternativa.

Trattasi, a ben vedere, di una significativa – per quanto indiretta – prova (logica) del coinvolgimento della "*Divisione Bilancio*" (per il tramite della sua articolazione interna costituita dalla citata "*Direzione*") nelle operazioni di monitoraggio del capitale finanziato, sia pure non a livello operativo, bensì di pianificazione e controllo (segnatamente, sotto il profilo dei risvolti in tema di *ratios* patrimoniali).

L'assoluta importanza di siffatte operazioni occulte per la sopravvivenza stessa dell'istituto di credito; le gravissime implicazioni (anche di ordine penale) del necessario nascondimento di tale prassi alle autorità di vigilanza (le interlocuzioni con le quali rientravano nella competenza proprio dell'imputato PELLEGRINI); e, infine, le caratteristiche di marcata gerarchia proprie dell'organizzazione aziendale in esame, orientano, poi, sempre sul piano logico, nel senso della implausibilità della tesi secondo la quale il predetto PELLEGRINI - massimo responsabile, lo si ripete, della "Divisione Bilancio" - sarebbe stato tenuto all'oscuro di una siffatta attività (sistematicamente svolta da una struttura aziendale affidata, in ultima analisi, proprio alla sua responsabilità) per effetto di una sorta di (irragionevole) *conventio ad excludendum*, della quale, peraltro (e trattasi di circostanza decisiva), non v'è riscontro di sorta. Dell'amplissimo compendio probatorio disponibile, infatti, nessun elemento, tanto di natura documentale quanto testimoniale (ivi comprese, pertanto, le dichiarazioni dei più stretti

---

sistema bancario, e quindi rifletteva un po' le situazioni di crisi che erano sostanzialmente comuni a molti altri istituti. [....] DIFESA, AVV. MIUCCI – Quando, scusi, se può contestualizzarlo? TESTIMONE TRIBAN – Io direi a partire dal... 2012? 2010-2012, mi verrebbe da dire. [...] DIFESA, AVV. MIUCCI – Collegato a questo che lei sta dicendo, lei... TESTIMONE TRIBAN – Sì, mi permetta... DIFESA, AVV. MIUCCI – Sì, prego, prego. TESTIMONE TRIBAN – ...siccome la Banca Popolare di Vicenza non aveva azioni quotate in un mercato regolamentato, ma utilizzava, aveva ***come tutte le popolari, sostanzialmente, usava il fondo azioni proprie quale serbatoio per gestire i riacquisti delle azioni che i soci volevano vendere, e poi il riallocamento eventuale delle stesse, questo veniva evidenziato in un progressivo aumento del fondo azioni proprie. Quindi diciamo che l'evidenza emergeva direttamente dall'aumento periodico che c'era del fondo azioni proprie.*** *DIFESA, AVV. MIUCCI –* ***È peggiorato questo fenomeno dal 2012 in poi? TESTIMONE TRIBAN – A memoria ricordo che stava cominciando a diventare sicuramente un tema di attenzione perché ovviamente maggiori azioni proprie... DIFESA, AVV. MIUCCI – Attenzione, scusi, da parte di chi? TESTIMONE TRIBAN – Di tutti, di tutta la Banca. DIFESA, AVV. MIUCCI – Anche della vostra divisione? TESTIMONE TRIBAN – Direi di sì, visto che la divisione produce i ratios patrimoniali, è evidente che l'aumento delle azioni proprie, essendo un elemento negativo del patrimonio, andava a ridurre i coefficienti prudenziali.***

collaboratori dell'imputato, pure ispirate, si avrà modo di evidenziarlo, dal percepibile - e in certa misura umanamente comprensibile - intento di non nuocere al giudicabile ma, soprattutto, dall'interesse di allontanare dalle rispettive persone, peraltro rimaste esenti da ogni contestazione, qualsivoglia sospetto di una consapevole collaborazione alla prassi in esame) ha fatto emergere l'esistenza di direttive orientate ad escludere il PELLEGRINI (ovvero altri dirigenti apicali della banca) dalla conoscenza del fenomeno del capitale finanziato.

Piuttosto, come si dirà più oltre, può dirsi ampiamente provato l'esatto contrario.

Che, poi, i "flussi informativi" ufficiali che giungevano al PELLEGRINI non dessero conto di siffatta operatività, come ripetutamente osservato dalla difesa del predetto (cfr., in particolare, memoria difensiva, pag. 22), è circostanza del tutto irrilevante, ove si consideri che - come pure pacificamente emerso - vigeva una severa direttiva interna volta ad evitare che potessero essere lasciate tracce documentali di tale fenomeno.

Ne consegue che le argomentazioni spese dalla difesa[221] per sostenere che la pluriennale gestione del capitale finanziato potesse tranquillamente prescindere dal contributo della Divisione Bilancio (articolazione, assolutamente essenziale, sbrigativamente equiparata agli organi di vigilanza e di controllo interni, tenuti all'oscuro del fenomeno in questione[222]) non hanno davvero alcuna consistenza (fermo restando, in ogni caso, che è pure emerso - con specifico riferimento al ruolo dell'Audit e del suo responsabile, Bozeglav - come le strutture deputate al controllo interno, acquisita la consapevolezza del fenomeno, fossero rimaste inerti, soprassedendo da ogni intervento doveroso).

Tanto premesso, <u>è all'interno di una siffatta cornice di ordine fattuale e logico</u> che, ad avviso della Corte, può più utilmente collocarsi la disamina degli (ulteriori) elementi probatori – diretti ed indiretti, documentali, dichiarativi e logici – specificamente emersi a carico dell'imputato in ordine alla effettiva conoscenza non solo dell'esistenza del capitale finanziato "occulto" (posto che la conoscenza di finanziamenti "dichiarati" all'uopo concessi in occasione degli aumenti di capitale – ed oggetto di conseguente

[221] cfr. paragrafo 12 della memoria difensiva, pagg. 151.
[222] cfr. memoria citata, ancora pag. 151.

decurtazione dal capitale di vigilanza - non è certo in discussione) ma anche della sua significativa entità, non prima, tuttavia, di avere doverosamente precisato come il PELLEGRINI, nella sua qualità di responsabile della Divisione Bilancio e di dirigente preposto, fosse ben avvertito (come, del resto, da lui stesso ammesso nel corso dell'esame reso in sede di rinnovazione istruttoria):

- ✓ da un lato, della necessità che ad eventuali operazioni di erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni conseguisse la corrispondente decurtazione dal patrimonio di vigilanza (un tanto essendo stato esplicitamente previsto per le operazioni di tale natura effettuate in sede di aumento di capitale);
- ✓ e, dall'altro, che le ordinarie procedure di "registrazione" adottate dall'istituto di credito non prevedessero la possibilità di regolare "tracciamento" contabile di operazioni di capitale finanziato, in assenza di quel codice prodotto - peraltro espressamente introdotto in sede di miniaucap anche con la collaborazione dell'imputato - che, al contrario, ne avrebbe consentito la evidenziazione informatica. E, sul punto, l'imputato, per giustificare tale carenza (altrimenti a lui addebitabile in ragione della specifica funzione ricoperta), si è limitato a sostenere (del tutto tautologicamente, all'evidenza) che l'assenza di siffatte procedure discendeva dal fatto che operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie non erano contemplate dalla "*normativa interna della banca*" e che "*non c'era una procedura*", a fronte, peraltro, di una situazione di incertezza circa l'applicabilità o meno alle banche popolari delle disposizioni di cui all'art. 2358 c.c.[223] (applicabilità che - va

[223] Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 87: "*IMPUTATO PELLEGRINI – Certo, certo. Di fronte a una cosa di questo genere, che era una cosa che non si poteva fare il finanziamento correlato, diciamolo chiaramente:* ***non era prevista la possibilità di finanziare l'acquisto di azioni, non era prevista dalla normativa interna, non c'erano delle regole, non era prevista una procedura****. Non c'era niente. Era un'attività che non si poteva fare"*; udienza 15.7.2022, pagg. 107-108 DIFESA, AVV. MIUCCI – *Lei poi, parlando appunto di una fase, già Gatti, dice: questa era "un'operatività irregolare", no? Lei prima ha commentato, nel senso che andava decurtata eccetera eccetera. PRESIDENTE* ***– No, ma forse ha detto qualcosa in più, ha detto che era irregolare di per sé, giusto? DIFESA, AVV. MIUCCI – Di per sé, sì IMPUTATO PELLEGRINI – Era irregolare, e questo è un tema complesso da un punto di vista... Era irregolare perché... PRESIDENTE – Se vuole specificare. IMPUTATO PELLEGRINI – ...non era prevista dalla normativa interna della Banca, e quindi era un'operazione che non si poteva fare. Aprire su questo concetto, quindi di per sé per me era un'operazione irregolare che non si doveva fare, dopo c'è tutto il tema del 2358, l'Assemblea, l'autorizzazione, se vale per le popolari, non vale, perché poi ci sono stati pareri****. Cioè, poi quando la cosa è esplosa, è stato avviato questo gruppo di lavoro che aveva non so dirle quante persone, quaranta-cinquanta persone, che hanno lavorato per sei mesi prima in parallelo a Banca d'Italia, ma soprattutto dopo quando è arrivato Iorio, c'era lo studio BonelliErede, c'era la Società di Revisione e Consulenza Ernst&Young, e il primo tema è stato proprio quello dell'inquadramento giuridico e contabile perché avevamo BonelliErede e Ernst&Young per la parte contabile, delle varie fattispecie. Insomma, quello che io ricordo, poi sono state fatte, ovviamente sono state prese delle posizioni dalla*

precisato - all'interno dell'istituto era esplicitamente esclusa proprio per avvalorare la tesi, nei confronti degli appartenenti alla rete di vendita, della concedibilità dei finanziamenti correlati).

Ebbene, nell'analisi del compendio probatorio non può che prendersi le mosse dal già citato documento redatto dal Sommella ai fini della successiva verbalizzazione ed inerente alla seduta del Comitato di Direzione 8.11.2011, documento che è utile riportare per esteso nella parte di interesse:

"Giustini 8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plein??

Pellegrini: 183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 con capitalizzazione dell'utile trimestrale.

Tonato: da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre.

Seretti: anche da noi sono baciate

Sorato 1) Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA

2) Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare.

3) Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile..."[224]

Ora, come si evince agevolmente dal tenore dell'appunto (e come del resto precisato dal suo estensore Sommella, oltre che dal Tonato: di ciò si è già dato dato conto *supra*), si tratta di un passaggio della riunione inequivocabilmente dedicato all'esigenza di reperimento di capitale aggiuntivo per raggiungere l'obiettivo indicato dal PELLEGRINI (8% di *Tier 1*) e nel quale è esplicito il riferimento alla necessità di ricorrere all'esecuzione di "operazioni baciate". Occorreva, infatti, come anche esplicitato dal predetto Tonato[225], collocare oltre 100 milioni di azioni (per l'esattezza 110, secondo

---

Banca in termini di scelte giuridico-contabili, ***c'erano dei margini di certezza soprattutto sul tema delle popolari, 2358, se dovevano seguire il processo, se non dovevano seguire. Però, per me, se non c'è, non è un'operazione prevista, è un'operazione irregolare e non può essere fatta.*** *DIFESA, AVV. MIUCCI – Lei questo pensiero l'ha condiviso con qualcuno dei collaboratori di cui parlavamo prima: è un'operazione irregolare, ne avete parlato? IMPUTATO PELLEGRINI – No.*

[224] Cfr. documento nr. 389 della produzione del P.M., pagg. 1-2

[225] TESTIMONE TONATO – *Beh, allora, faccio un passo indietro. Finanziamenti di azioni in banca ci sono sempre stati per piccole quantità. Io stesso sono stato finanziato; in fase di aumenti di capitale, tutti i dipendenti venivano finanziati ed era una prassi normale. Da quando sono in banca, cioè, dal 1976, piccoli finanziamenti ci sono sempre stati. Era proprio deliberato dal Consiglio che al dipendente era assicurato il finanziamento, perciò quelle cose che ci sono sempre state; poi, finanziamenti grossi, di quelli son venuto a conoscenza, quando di fatto sono stato trasferito a Prato. [...]* ***Vengo informato dell'esistenza di questi***

finanziamenti, che erano in tutto o in parte dedicati all'acquisto di azioni; perché molte volte, allora, la raccomandazione che c'era da parte del Direttore Generale Sorato era che quando uno, una persona riceveva un finanziamento doveva contribuire anche a sostenere il capitale, di fatto, grossomodo, nell'ambito del 10%, che era il coefficiente di solvibilità applicato al finanziamento, che era all'epoca... il Tier 1 era all'8%. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *E queste dichiarazioni di Sorato a che epoca risalgono? TESTIMONE TONATO – Ci sono sempre state, non è che ci fosse... adesso non posso dare un... c'erano già prima, quando io ero in Direzione Amministrativa.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***Quindi si può dire da quando Sorato diventa Direttore Generale o anche prima?*** **TESTIMONE TONATO –** ***No, con Sorato si prende questa strada di chiedere al cliente di supportare la banca.*** **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –** ***Con la Direzione Generale Sorato?*** **TESTIMONE TONATO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E queste indicazioni in quale forma venivano...? TESTIMONE TONATO –** ***Orale, orale.*** **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –** ***E in che occasioni?*** **TESTIMONE TONATO –** ***Nelle varie riunioni che c'erano della rete. Periodicamente, c'erano le riunioni della rete, a cui partecipavano tutti i titolari di agenzia, ovviamente, la Direzione Generale, i vari Responsabili di Uffici strategici, e veniva dato questo tipo di suggerimento.*** **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –** ***Anche in riunioni di Direzione, intendo con la prima linea della Direzione Generale, si parlava di questa indicazione di Sorato e veniva comunicata questa indicazione del Direttore Generale?*** **TESTIMONE TONATO –** ***Sì, sì.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *E anche in occasione dei comitati di direzione argomenti analoghi venivano affrontati, e indicazioni analoghe da parte di Sorato?* TESTIMONE TONATO – ***Sì, sì. Sorato e Giustini, che erano di fatto i due che sovrintendevano a questo tipo di procedimento, perché Giustini, di fatto, coordinava la rete perché era il Vice Direttore Generale, Responsabile dell'area, della zona commerciale, insomma.*** **PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –** ***E di questa indicazione, quindi di questa conseguente attività della banca, Pellegrini era al corrente? Ha mai partecipato a queste riunioni o lei ha mai parlato di questo con Pellegrini?*** **TESTIMONE TONATO –** ***Pellegrini partecipava, direi, quasi sempre ai comitati di direzione. E Pellegrini era la persona che mi ha sostituito nella carica di Dirigente Preposto e di Direttore Amministrativo.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***Ma partecipava sia come suo Vice o anche successivamente,*** **quando prende il ruolo suo? TESTIMONE TONATO –** ***Quando era il mio Vice, non partecipava. Quando, invece, diventò Direttore Amministrativo, partecipava a pieno titolo, anche perché aveva argomenti da sottoporre al Comitato di Direzione.*** [...] PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***Si ricorda se fossero operazioni a termine, in qualche modo?*** **TESTIMONE TONATO –** ***Erano quasi sempre operazioni a termine... Allora, forse, ecco, adesso mi ha messo sulla strada giusta. Erano quasi sempre operazioni a termine, in quanto a fine anno, normalmente, si andava a vedere se il fondo acquisto azioni proprie era stato intaccato e si cercava (tipo "window dressing", cioè per uscire con un bilancio pulito) di chiedere a qualche cliente di supportare questo tipo di operazione fino all'assemblea. Poi l'operazione veniva chiusa e le azioni venivano in qualche altra maniera collocate.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi questo è quello che lei apprende, quando arriva nel 2010 alla Cassa di Risparmio di Prato? TESTIMONE TONATO – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Attività, che lei ha definito di "window dressing", si ricorda se lei è a conoscenza che ci fossero anche in precedenza? TESTIMONE TONATO –* ***Attività di window dressing ci sono sempre state. Normalmente, se c'erano... il fondo acquisto intaccato, cioè non era nell'entità originaria dell'anno precedente, potevano essere chiesi dei piaceri o a società amiche (io ricordo Generali, tanto per fare un nome) o a banche che lo stesso facevano questo tipo di portage per un certo periodo di tempo fino all'assemblea, proprio per uscire con un bilancio integro.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***"Integro" lei intende con riferimento al fondo acquisto azioni proprie? TESTIMONE TONATO – Sì, "integro" in questo senso, nell'entità che c'era l'anno precedente.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – A che esercizi risalgono queste operazioni di cui lei ha appena parlato? Si ricorda? Sono anteriori al 2010, mi pare di capire. TESTIMONE TONATO – Anteriori al 2010, di quelle che mi ricordo io, 2008-2009. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La motivazione per questo tipo di operazioni qual era? TESTIMONE TONATO –* ***Mah, era semplicemente quella di uscire con un bilancio che non dimostrasse che c'era tensione nei confronti dei soci, che avevano venduto più di quel che avevano acquistato. Lei si ricorda che nel 2008 ci fu la famosa crisi, che io chiamo "Lehman Brothers", che aveva portato un certo sconvolgimento di Borsa e, conseguentemente, si era... molti avevano venduto parte del portafoglio. E, conseguentemente, questo causava questo tipo di carenze.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi lei dice uno squilibrio del mercato secondario e delle azioni BPV? TESTIMONE TONATO –* ***Per quello che io le parlo di 2008-2009, perché fu lì che ci fu un po' di tensione; perché, precedentemente, anzi, le azioni erano richiestissime.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi,*

lei dice, tensione sul mercato secondario per un eccesso della domanda di cessione proveniente dai soci rispetto alle domande di acquisto delle azioni. Si ricorda come si evolve l'andamento del mercato secondario in quel periodo? C'è, come dire, un aggravamento di questo squilibrio oppure no, per esempio? TESTIMONE TONATO – Mah, sicuramente, con il 2008 non ricordo che ci fosse una particolare tensione. ***La cosa già si manifestò di più nel 2009 perché, evidentemente, i clienti prima vendevano le azioni quotate, che avevano più facilità a essere liquidate, e poi si rivolsero anche alla banca per avere liquidità per le loro esigenze.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In aiuto alla sua memoria, faccio riferimento al verbale di interrogatorio del 30 luglio 2019, signor Presidente. TESTIMONE TONATO – Quello più recente. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Sì, lei sul punto fu più preciso. Disse questo, dottor Tonato: "A partire dal 2010 sono sorte le prime difficoltà nel mercato secondario delle azioni BPV, nel senso che le domande di cessione del titolo provenienti dagli azionisti erano superiori alle domande di acquisto dei clienti. È stato nel 2011 che la situazione del mercato secondario è divenuta di difficile gestione". TESTIMONE TONATO – Confermo. Ma è di fatto quello che ho detto adesso. Io adesso, addirittura, l'ho retrodatato al 2009, perché nel 2009*** *... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, no, lei sempre in questo verbale diceva questo: "Fino al 2009 l'azione BPV era liquida". TESTIMONE TONATO – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***"Per quanto a mia conoscenza, sino a questo periodo, sono state comunque compiute operazioni per venire incontro alla esigenza di vendere pacchetti di azioni con urgenza, manifestata da qualche cliente". Fa riferimento a operazioni di finanziamento correlato. Quindi? TESTIMONE TONATO – Confermo.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Venendo a operazioni correlate, di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPV, si ricorda se nel periodo in cui lei è stato prima Direttore Generale di Cariprato e poi Direttore Regionale dell'Area Toscana ci furono operazioni di questa natura? TESTIMONE TONATO – Beh, sì. In seguito a quel famoso Comitato di Direzione, di cui ho avuto conoscenza nel secondo interrogatorio, ci fu impartito l'ordine... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Da chi? TESTIMONE TONATO –* ***Beh, da Sorato. Siccome, appunto, Pellegrini aveva manifestato che per arrivare a fine anno all'8% si dovevano collocare più di 100 milioni di azioni, mi pare 115, vado a memoria; evidentemente, c'erano... quello era, praticamente, era l'8/11/2011, cioè otto anni indietro.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Io la interrompo. Ha già introdotto lei l'argomento, dottor Tonato. Le esibisco un documento, che per il verbale, signor Presidente, è il numero 389 della nostra produzione, e si tratta dell'appunto manoscritto di Sommella già emerso nel corso dell'istruttoria, relativo al Comitato di Direzione 8/11/2011. TESTIMONE TONATO – Posso continuare? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, sì, no, le do questo documento, se lei fa riferimento a questo. TESTIMONE TONATO – Sì, sì, no, me l'ha già fatto vedere nell'ultimo interrogatorio. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, giusto per fare le cose, dottor Tonato, come se non avessimo mai fatto... TESTIMONE TONATO –* ***Ecco, vede? "Avrei bisogno di 110 – dice Pellegrini – per andare a 8", che di fatto era quello che mi ricordavo. Io avevo un ricordo di 110-115. E io, considerando che c'erano davanti, praticamente, solo 30 giorni lavorativi, perché era l'8/11, e poi a Natale, evidentemente, dal 20 non si lavora più, perciò c'erano 30 giorni lavorativi; dissi che, se volevano fare quel tipo di obiettivo in neanche 30 giorni lavorativi, l'unica maniera era finanziandole.*** *E mi pare che – eccolo qua – Seretti dice che anche... E questo era per la Toscana, parlavo per la Toscana. E Seretti dice che anche da noi è la stessa cosa, bisognava finanziarle. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi... TESTIMONE TONATO – Mi scusi, lo dicevo perché, evidentemente, se andiamo a collocare... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Seretti dov'era all'epoca? TESTIMONE TONATO – ...partite rotonde, e che esulavano dalla mia capacità di finanziarle, perché evidentemente era competenza o, addirittura, del Consiglio di Amministrazione o della Direzione Generale. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Seretti, all'epoca, che ruolo aveva? TESTIMONE TONATO – Io, a quell'epoca, ero Direttore Regionale Toscana. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei sì, ce l'ha già detto. Seretti? Perché ha fatto riferimento a Seretti. TESTIMONE TONATO – Seretti era il Direttore della Sicilia, Banca Nuova. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, va bene, perfetto. Dalle sue parole mi era venuto... TESTIMONE TONATO – Io parlavo per la Toscana e Seretti parlava per la Sicilia. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Quindi, lei dice, all'esito di questa riunione l'indicazione di Sorato...? TESTIMONE TONATO – All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Con le operazioni correlate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di***

quanto più precisamente riferito dal PELLEGRINI) nel volgere solo di poco più di un mese. Dopo gli espliciti, coerenti interventi dei responsabili di Cariprato e Banca Nuova, Tonato (***"Da noi sono baciate, non sono facili da proporre"***) e Seretti (***"anche da noi sono baciate"***) - interventi che, nella loro "trasparenza" (ed anche alla luce della successiva assenza di reazioni da parte del d.g.), sono già decisivi nel provare l'assenza di alcuna strategia aziendale volta ad escludere il PELLEGRINI dalla conoscenza del fenomeno del capitale finanziato - seguiva la pronta "sintesi" del d.g. Sorato (***"Dobbiamo veramente monitorare giornalmente. Dobbiamo continuare a spingere sul retail e si deve pianificare. Al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile..."***) che non lascia davvero dubbi circa le conclusioni concordemente raggiunte nell'occasione: effettuare operazioni "baciate", ovviamente avendo cura di scegliere interlocutori affidabili (*"credibili"*) sotto il profilo del merito

---

procedere in questo senso? TESTIMONE TONATO – L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lei ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO – Cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ha detto: di Sorato? TESTIMONE TONATO – Sì, perfetto.

*[.....] DIFESA, AVV. GUAZZARINI – **Lei ha detto prima che nei comitati di direzione Pellegrini indicava gli obiettivi di capitale. Questo rientra nel ruolo che ricopriva Pellegrini indicare quali fossero gli obiettivi di capitale da raggiungere? TESTIMONE TONATO – Eh, sì, rientrava... Lui manifestava l'esigenza di quella che era l'esigenza di capitale. Sotto Pellegrini c'è un... c'era oramai, c'era un tipo di gruppo che seguiva specificatamente le segnalazioni di vigilanza e, conseguentemente, era l'unico che era in grado di dare un responso corretto di quella che era l'esigenza di capitale.** DIFESA, AVV. GUAZZARINI – **Quindi le esigenze che manifestava erano funzionali alla vigilanza, sostanzialmente? TESTIMONE TONATO – Erano funzionali alla vigilanza e, evidentemente, erano mobili perché il Tier 1 è di fatto un rapporto fra il capitale, fra il patrimonio e le attività a rischio; le attività a rischio poi devono essere ponderate a seconda della forma tecnica e, perciò, è un calcolo complicato e sofisticato che solo Pellegrini era in grado di poter poi dare il risultato finale, perché aveva gli uomini che gliele fornivano.** DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Rispetto a quel Comitato di Direzione dell'8 novembre 2011, lei ha detto che tramite anche i colleghi è riuscito a ricostruire la sua memoria... TESTIMONE TONATO – Sì, la prima volta ho fatto una scena muta, praticamente. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Va bene, ma è riuscito a costruire, prima ha detto che quando lei è uscito dal Comitato di Direzione ricorda oggi che c'erano i suoi tre capi area... TESTIMONE TONATO – No, li ho convocati. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ha avuto modo di parlare con i suoi tre capi area e ha riferito l'operatività di cui si era parlato nel Comitato di Direzione. TESTIMONE TONATO – Gli obiettivi. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Degli obiettivi, ecco. Loro, a fronte di ciò, reagirono come ha reagito lei, ha detto, dicendo: ma allora dobbiamo fare dei finanziamenti del capitale. Ma, quindi, lei non ha riferito loro: bisogna fare determinate operazioni baciate, perché se questa è stata la loro reazione? TESTIMONE TONATO – No, no, beh, evidentemente, io ho dato gli obiettivi, evidentemente loro mi hanno risposto nell'unica maniera che potevano rispondermi perché in quel limitato tempo non si poteva fare altrimenti. E lei poi consideri una cosa: in banca, allora, si riteneva che il 2358 non riguardasse le banche popolari in quanto cooperative, e di fatto il fatto che ci fossero i finanziamenti ai dipendenti, il fatto che ci fosse anche nell'ultimo aumento di capitale la Consob stessa ha autorizzato il finanziamento per partire, mi pare, di 100 azioni, voleva dire che, di fatto, il finanziamento era... Banca d'Italia stessa ancora non si era pronunciata e, anche quando si pronunciò, non disse che il finanziamento non si poteva fare, ma semplicemente che quel patrimonio finanziato non poteva essere portato a incremento del patrimonio di vigilanza.*

creditizio, in attuazione di una strategia che richiedeva tanto una adeguata pianificazione quanto un costante monitoraggio del suo andamento, strategia che, nella prospettiva del massimo dirigente BPVi, avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere (dato il poco tempo a disposizione ed il significativo volume del valore in gioco), sia il settore "*Retail*" sia quello "*Corporate*".

E, in effetti, come puntualmente evidenziato dal primo giudice a pag. 303 della sentenza impugnata, lo stesso Tonato, finita la riunione, aveva convocato i capi area impartendo disposizioni in tal senso, tanto che, a seguire, erano state concluse alcune operazioni baciate significative (si tratta delle operazioni con *Consiag Spa*, Becagli Mario, Tamburrino Raffaele e *Roma Gas & Power*[226]).

D'altronde, che quella testé esposta sia, ad onta delle contrarie considerazioni difensive (si veda, sul punto, la memoria difensiva, pagg. 29-41), l'unica "lettura" dell'appunto di Sommella ragionevolmente proponibile lo si ricava dalla debita considerazione (del tutto obliterata dal tribunale vicentino, peraltro) delle comunicazioni mail (significativo è il documento nr. 166 della produzione del P.M., documento erroneamente definito come il report "colorato" nell'atto di appello, secondo quanto censurato dalla difesa, ma senza che ciò abbia alcuna rilevanza pratica, posto che correttamente l'appellante ne ha poi richiamato il contenuto [227]) intercorse tra la più alta dirigenza dell'istituto di credito (ivi compreso il PELLEGRINI) nei mesi precedenti rispetto all'incontro dell'8 novembre e tali da evidenziare la situazione di estrema difficoltà nella quale, già allora, versava il mercato secondario delle azioni, nella specie caratterizzato da domande di cessione dei titoli il cui valore complessivo, nel primo semestre dell'anno (pari a 158 milioni), aveva di gran lunga superato (di ben 110 milioni, ammontare significativamente corrispondente a quello che sarebbe poi stato evocato, in occasione di detta riunione, dal PELLEGRINI) quello delle richieste di acquisto (pari a 48 milioni).

[226] Cfr. dep. Tonato, udienza 14.11.2019,

[227] Trattasi della mail inviata da Romio a Sorato, Giustini, **Pellegrini**, Turco, Fagnani e Romano, avente come oggetto la "*Situazione azioni BPVi*" e, come allegato, la tabella "*Fondo riacquisto azioni al 10.6.2011*". Si veda quanto sostenuto, circa l'erronea definizione del documento in esame, a pag. 93 della memoria conclusiva della difesa PELLEGRINI

Anche l'appunto redatto dal funzionario Costante Turco di cui al documento nr. 884 della produzione del P.M. (richiamato a pag. 303 della sentenza impugnata ed erroneamente ivi indicato con il nr. 881), da un lato, attesta in termini di evidenza la situazione di crisi economico-finanziaria che, sin dal 2011, affliggeva la banca e, dall'altro, riconduce il ricorso alla operatività in azioni proprie direttamente al sensibile incremento delle richieste di vendita dei titoli, manifestatosi in quel periodo, ed alla conseguente saturazione del "fondo acquisto azioni proprie"[228].

L'andamento di detto fondo, del resto, era monitorato dalla Divisione del PELLEGRINI in vista delle periodiche segnalazioni alla vigilanza, come, del resto, riconosciuto dalla stessa difesa dell'imputato[229].

Inoltre, non va dimenticato che il medesimo Turco ha riferito che aveva ripetutamente affrontato con il PELLEGRINI il tema delle crescenti difficoltà del mercato secondario[230] (ancorché detto teste abbia poi collocato

---

[228] Cfr. documento nr. 884, così citato a pag. 303 della sentenza impugnata: "*...situazione del mercato,* ***presenza di crisi economico finanziaria che dal 2011 ha visto per la nostra banca, in generale per tutte le banche non quotate, un aumento sensibile delle richieste di vendita delle azioni rispetto agli acquisti e quindi con il fondo acquisto azioni saturo che avrebbe di fatto bloccato la negoziazione del titolo*** *blocco che avrebbe compromesso anche le future richieste di aumenti di capitale e aumentato ulteriormente la pressione di vendita delle azioni da qui la decisione strategica del direttore generale di trovare i nuovi investitori per l'impossibilità di accedere al mercato del capitale vista la crisi del credito e di liquidità del periodo è stata fatta una scelta di privilegiare l'accesso al credito ai soci nel 2013 2014* ***inoltre la scelta di fare aucap impegnativi oltre la capacità di collocamento della nostra rete ha prosciugato naturalmente il bacino che avrebbe potuto alimentare lo scarico del fondo e quindi la negoziazione delle azioni stesse già dal 2009 queste operazioni di portaggio venivano fatte da parte della banca con grosse controparti*** *per svuotare il fondo via via tutto questo ha portato ad una forzatura ed in alcuni casi del meccanismo della concessione del credito ai soci rispettando però sempre i processi e la normativa vigente".*

[229] Cfr. memoria conclusiva, pag. 94

[230] Cfr. dep. Turco, udienza 3.7.2019, pagg. 79-80: "*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***E per quanto lei ha potuto constatare, il dottor Pellegrini era a conoscenza delle difficoltà relative al mercato secondario, all'allungamento dei tempi di esecuzione delle domande di cessione provenienti dai soci? TESTIMONE TURCO – Secondo me, sì, lo sapeva tutta la banca, quindi...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Al di là del "secondo me, lo sapeva tutta la banca", lei ha avuto modo di affrontare questo argomento alla presenza di Pellegrini o no, o altri colleghi le hanno riferito questo? TESTIMONE TURCO – Diciamo che più vol... No, no, anche personalmente più volte gli abbiamo fatto presente che c'era difficoltà nella gestione del fondo, ma poi non è che siamo andati oltre, gli ho spiegato cosa facevamo e non facevamo, cioè era a livello interlocutorio, nel senso che lui chiedeva di abbassare il fondo, noi dicevamo che il fondo si abbassa se ci sono... chi acquista, se non c'è chi acquista il fondo deve rimanere fi, e chi vuole vendere non può vendere. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi voi dicevate della carenza delle domande di acquisto... TESTIMONE TURCO – Assolutamente sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –...provenienti dai terzi. E questo da un punto di vista temporale quando lo colloca? TESTIMONE TURCO – Queste richieste di...*** *- PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE TURCO –* ***Un po' l'interlocuzione era... ogni volta che mi vedeva mi chiedeva come va, come non va, solite cose che tra colleghi si fa... cioè non c'è stato... degli incontri formali in cui ci vedevamo e facevamo il punto della situazione. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –*** *Quindi è corretto dire dal 2012 in avanti o, invece, in epoca più recente. TESTIMONE TURCO –* ***Mah, sul discorso del fondo, penso***

temporalmente - peraltro non senza approssimazione - tali comunicazioni nel periodo 2013-2014), difficoltà che, come s'è ripetutamente evidenziato, solo il sempre più spasmodico ricorso ai finanziamenti correlati consentiva di fronteggiare.

Se questo è lo scenario di riferimento, emerge davvero in termini di evidenza il coinvolgimento del PELLEGRINI nell'approntamento della strategia da attuare (sotto il profilo, segnatamente, della individuazione dell'entità del "buco" da coprire) per raggiungere gli indispensabili obiettivi di capitale al contempo assicurandone, per il tramite dei suoi collaboratori facenti capo alla Direzione Pianificazione ("....*Dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di B.I e CdA...*"), il relativo monitoraggio, funzionale a garantire il certo raggiungimento di quegli standard imprescindibili per rispettare gli impegni con l'autorità di vigilanza. Quella fornita dal PELLEGRINI nel corso del Comitato 8.11.2011, del resto, costituisce una indicazione – e non è certo irrilevante sottolinearlo, come, del resto, si è già fatto *supra* – poi puntualmente soddisfatta da un vero e proprio "cambio di passo" impresso all'attività di collocamento delle azioni, ove si abbia attenzione all'entità del capitale finanziato nel bimestre novembre-dicembre 2011, finanche superiore alle stesse indicazioni dell'imputato[231].

Ed allora, la tesi sostenuta dal medesimo PELLEGRINI - tesi secondo la quale, sostanzialmente, costui non avrebbe inteso appieno il senso del riferimento alle operazioni "baciate" effettuato nell'occasione, posto che allora ignorava finanche il significato di detta espressione[232] – appare, a dir poco, inverosimile: a prescindere dal dato (a ben vedere difficilmente superabile) costituito dall'esplicito riferimento, negli appunti del Sommella, proprio a tale tipologia di operazioni (ed anche a volere trascurare la circostanza costituita dall'assenza, nel medesimo *pro memoria*, di annotazioni circa quelle richieste

che fin dal 2013-2014, adesso... perché era diventato abbastanza... un tema abbastanza critico e scottante per tutti, e quindi eravamo un po' tutti "preoccupati", tra virgolette, no? Quindi..."

[231] Cfr. sentenza impugnata, pag. 643: "...Dal 2011 la divisione mercati incrementò in modo esponenziale il ricorso al capitale finanziato, proprio allo scopo di "mascherare" l'illiquidità dell'azione. *La C.T. della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad euro 50 mln; esse registrano un cospicuo incremento nel 2011 raggiungendo l'importo di euro 243 mln.* ***Significativo del cambio di passo impresso alla rete dopo la riunione del novembre 2011 è il raffronto tra l'importo del capitale finanziato al 30 ottobre 2011 pari ad euro 109.912.486 ed il dato dei mesi di novembre e dicembre 2011, in cui si registrano operazioni finanziate pari ad euro 134.712.500*** *(cfr. CT P,M.)"*

[232] Cfr. esame pellegrini, udienza 23.6.2020, pag. 24 del verbale stenotipico

di chiarimenti delle quali sarebbe stato ragionevole attendersi che nello scritto fosse stata lasciata traccia, qualora l'imputato, non comprendendo quanto gli interlocutori andavano precisando, avesse preteso le necessarie delucidazioni), supporre che il giudicabile ritenesse che il collocamento delle azioni deciso in occasione di quell'incontro dovesse avvenire "regolarmente" (ovverosia senza ricorrere al finanziamento) costituisce ipotesi tanto implausibile da non meritare ulteriori commenti.

Questo, solo a considerare:

- ✓ per un verso, la gravità dello squilibrio che affliggeva il mercato secondario del titolo BPVi;
- ✓ per altro verso, il brevissimo tempo a disposizione per effettuare un collocamento tanto massiccio (110 milioni) di azioni dell'istituto;
- ✓ e, per altro verso ancora, la circostanza costituita dal fatto che - come s'è visto - le operazioni di finanziamento, all'epoca, costituivano tutt'altro che una novità, essendo state ripetutamente attuate negli anni precedenti (ancorché prevalentemente per il differente obiettivo dell'"abbellimento del bilancio"), peraltro per importi già significativi.

In sintesi: ipotizzare che il PELLEGRINI ritenesse che un collocamento di azioni di siffatta entità potesse essere "assorbito" dalle normali dinamiche del mercato secondario – come da questi sostanzialmente ribadito anche nel corso dell'esame reso in sede di rinnovazione istruttoria (là dove il giudicabile ha nuovamente affermato che il d.g. Sorato, nell'occasione, non aveva chiesto di ricorrere a finanziamenti correlati ed ha precisato che, alla fine, il fondo non era stato del tutto svuotato in quanto si era deciso di pagare il dividendo con azioni)[233] – sconfina, obiettivamente, nell'irrealtà.

Se così è – e la univoca significazione delle circostanze esposte non rende plausibile una diversa ricostruzione dell'episodio – non si comprende davvero come il primo giudice abbia potuto ritenere "*non inverosimile*" (cfr. pag. 751) la versione proposta dal PELLEGRINI, trattandosi, per contro, di spiegazione che, ad avviso di questa Corte, risulta del tutto inattendibile e scopertamente difensiva.

Del resto, esaminato nel corso del giudizio di primo grado, il teste Sommella ha significativamente dichiarato (peraltro nell'ambito di una deposizione assai "faticosa" - come può agevolmente apprezzarsi dalla lettura dei relativi

[233] Cfr. esame PELLEGRINI, udienza 8.7.2022, pag. 100

passaggi della deposizione stessa - anche per la palpabile preoccupazione del testimone di rimarcare la propria mancanza di consapevolezza dell'entità del fenomeno in esame) che aveva avuto modo ripetutamente di confrontarsi con il PELLEGRINI circa i problemi del capitale e dei requisiti di vigilanza, problemi che, per tutto quanto si è detto, necessariamente implicavano, per la crescente importanza di tale prassi, anche la questione delle "operazioni baciate"[234].

---

[234] cfr. verbale udienza 29.10.2019, pagg. 62 e ss.:
"....PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Okay. "Confermo che nel Comitato di Direzione a partire dal '10-'11 si sono ***svolte discussioni ave nti ad oggetto le questioni della banca relative al capitale e alle problematiche attinenti al rispetto dei requisiti prudenziali e di vigilanza. Nel corso di queste discussioni è stato fatto esplicito riferimento alle citate operazioni baciate come strumento per diminuire l'entità del fondo acquisto azioni proprie****. Le riunioni del Comitato non erano frequenti ma quasi sempre erano affrontati gli argomenti di cui sopra. Confermo che vi erano iniziative svuota-fondo per azzerare il fondo al termine di ogni esercizio.* ***Queste discussioni si sono svolte, come detto, in più occasioni, alla presenza dei vari membri del Comitato e quindi Direttore Generale Sorato, Cauduro, Giustini, Piazzetta e Marin, Esposito responsabile del Risk e a Pellegrini, dirigente preposto. Delle difficoltà della banca rispetto al capitale, delle iniziative svuota-fondo e delle operazioni baciate ho appreso anche nel corso di alcune riunioni informali che si tenevano presso la stanza di Sorato, con la partecipazione dei predetti colleghi, talvolta di tutti, talaltra solo di alcuni****". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Verosimilmente si fa riferimento a quell'operazione di cui io dicevo... PRESIDENTE – Dottore, innanzitutto il Pubblico Ministero le ha letto quello che ha dichiarato, sono dichiarazioni molto precise e puntuali; dopo questa lettura ricorda queste circostanze? TESTIMONE SOMMELLA – Ricordo, come dire, in via generale che si è parlato di questo. Non ho memoria in questo momento di elementi specifici oltre quelli che ho dichiarato a verbale. PRESIDENTE –* ***Sì, ma le ricorda adesso che le ha lette? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, mi ricordo che se ne sono dette di queste cose quando io ero presente.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Senta, e colloqui invece individuali con i colleghi su questi stessi argomenti li ricorda? Iniziamo per esempio da Sorato. Si ricorda di aver mai parlato con Sorato di questa che io chiamo prassi gestionale delle operazioni baciate? O comunque di questo ricorso alle operazioni baciate da parte della banca?*** *TESTIMONE SOMMELLA – Io non avevo la dimensione del fenomeno... PRESIDENTE – La domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero è puntuale. Dia, per favore, una risposta altrettanto puntuale. Non le ha chiesto quale era la percezione o la dimensione sua. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, ho capito. PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda precisa, dia una risposta altrettanto precisa, per favore. TESTIMONE SOMMELLA –* ***Ne ho parlato con il dottor Sorato e con alcuni Vicedirettori e, se non vado errato, anche col dottor Pellegrini.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con Sorato quante volte ci ha parlato e perché lei parlava con Sorato di questo tipo di operazioni, che cosa vi siete detti? Ricorda in generale? TESTIMONE SOMMELLA – Quante volte ho parlato con Sorato non me lo ricordo. Mi ricordo alcuni passaggi che ci siamo detti perché io, diciamo, non ero tecnicamente d'accordo su questo tipo di conduzione, nel senso di aumentare gli impieghi e di aumentare gli sportelli. Mi è stato detto dal dottor Sorato, ma penso anche da qualcun altro, anche da qualcun altro, che non era mio compito fare queste osservazioni e che io ero stato, come dire, assunto per occuparmi delle verbalizzazioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo anche con riferimento alle operazioni baciate? TESTIMONE SOMMELLA – Anche con riferimento alle operazioni baciate. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, ha parlato poi per caso anche con altri tra gli imputati? In modo particolare ha già fatto riferimento a Pellegrini e poi chiariamo Pellegrini. Tra gli altri imputati ha mai parlato con nessuno? Intendo però dei dirigenti. TESTIMONE SOMMELLA – Ho parlato con Giustini e anche con il dottor Piazzetta, ma stiamo parlando del 2011. Va bene? E ritengo che... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Piazzetta 2011? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E Giustini in che anni? TESTIMONE SOMMELLA – Anche 2011, sì, sì. In quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E successivamente? TESTIMONE SOMMELLA – E successivamente, poiché non ero più sul pezzo, su queste cose... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ci ha più parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Non ho avuto più occasione, insomma, ecco. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E con Piazzetta e*

Giustini che cosa vi siete detti? Prima con Piazzetta e poi con Giustini. TESTIMONE SOMMELLA – La risposta non la ricordo nei termini precisi, va bene? Però è stata di questo tipo, che è quella che vi ho detto prima: che non ero io competente a interessarmi di queste situazioni. Io ero stato assunto per tutta l'attività di verbalizzazione di tutti i vari Consigli. PRESIDENTE – Lei dice la risposta, ma quale era la domanda? Scusi, forse mi sono persa io un passaggio. TESTIMONE SOMMELLA – La domanda era, anche qui do il senso della domanda, la domanda era: così non va bene perché la banca è sbilanciata, è sbilanciata sugli impieghi... PRESIDENTE – Cioè lei avrebbe fatto questa osservazione ai suoi interlocutori? TESTIMONE SOMMELLA – Nel lontano 2011. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi anche con Piazzetta parla delle operazioni baciate? TESTIMONE SOMMELLA – Sì. Però io, da una certa data in poi col dottor Piazzetta avevamo rapporti... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì, ha detto nel 2011. Con Giustini affronta questo argomento in che termini e che cosa risponde Giustini? ***TESTIMONE SOMMELLA – Io, da quello che mi ricordo, nella sostanza il tenore della risposta è stata la stessa sia da parte del dottor Giustini che da parte del dottor Piazzetta: che io non... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non era affar suo? TESTIMONE SOMMELLA – Non avevo le leve per avere tutti i dati in mano, insomma, questo era la sostanza della risposta, e che non mi competeva a me, non era di mia competenza, insomma. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Che non si doveva occupare di questo. Senta, ha già fatto cenno a Pellegrini. Con Pellegrini si ricorda quante volte ci ha parlato, in che periodo, in che termini? TESTIMONE SOMMELLA – Il periodo non me lo ricordo, devo ritenere che sia sempre nel 2011, in quel periodo là. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quante volte ci ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Questo non me lo ricordo, però una volta che ci parlai mi ricordo che lui mi diede una risposta molto secca dicendo... mi disse: guarda, Mariano, la banca sta rischiando. Una cosa di questo tipo, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che il senso era: la banca si trova su un crinale, diciamo, rischioso. Ecco, questo sono...*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma di che cosa stavate parlando? Il rischio da che cosa era determinato? TESTIMONE SOMMELLA – Il rischio dell'attività, dell'accelerare sui crediti, dell'accelerare sulle acquisizioni in relazione al patrimonio che c'era e quindi alla necessità... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Ma stavate parlando anche di baciate in quel contesto? TESTIMONE SOMMELLA – No. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No? TESTIMONE SOMMELLA – No, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La mia domanda era se aveva parlato – e lei aveva già risposto – degli argomenti che sono emersi nei Comitati di Direzione con il dottor Piazzetta. Pellegrini, chiedo scusa. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, capitava. Posso rispondere? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. TESTIMONE SOMMELLA – Capitava che ci incontravamo anche al bar, insomma, e quindi erano occasioni non formali. Sinceramente questo è, quindi per questo non ho una memoria. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, in soccorso alla sua memoria, 13 aprile 2016, lei sul punto disse questo, dopo aver parlato di Sorato, di Piazzetta e di Giustini lei dice questo: "In diverse occasioni ho parlato di questi argomenti – quindi le operazioni baciate e, come dire, gli aspetti di capitale nei termini che emergono dal Comitato – anche con Pellegrini, senza però che costui si sia espresso in un senso o nell'altro. Soltanto in una occasione rammento che Pellegrini ammise che la banca stava rischiando". TESTIMONE SOMMELLA – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Conferma questo? TESTIMONE SOMMELLA – Sì, sì, sì, confermo.*** *DIFESA, AVV. MANES – Presidente, scusi, però questa contestazione, io devo eccepire che il teste aveva già detto qualcosa di diverso venti secondi fa, cioè aveva detto che quella frase "la banca stava rischiando" detta da Pellegrini si riferiva ad altre circostanze. Adesso, diciamo, contestualizzata in questo modo non rende assolutamente il senso. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non rende il senso, la contestazione si fa proprio per la difformità. A mio avviso vi era una difformità... DIFESA, AVV. MANES – No, scusi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se mi fa finire, avvocato? Poi la lascio parlare. Come dire, io ho fatto fare l'eccezione, gradirei poter replicare. Ad* ***avviso del Pubblico Ministero la difformità è duplice: per un profilo riguarda il numero delle occasioni, perché il dottor Sommella aveva detto che non si ricordava, nel verbale del 13 aprile 2016 tra virgolette, quindi parola del Sommella, "in diverse occasioni – come dire, quantifica i colloqui con il Pellegrini – ho parlato di questi argomenti". I passi precedenti del verbale, di cui ho già dato lettura per le altre contestazioni, fanno riferimento al capitale e pratica delle operazione baciate e profili di ratios e quant'altro. Quindi dalla verbalizzazione a mio giudizio emerge questo, e ho fatto la contestazione. Dopodiché ovviamente è a disposizione. PRESIDENTE – Ricorda quanti colloqui ha avuto? DIFESA, AVV. MANES – Scusi, Presidente. Io insisto nel ritenere che la contestazione è, diciamo, riferita a un contesto non chiaro. Cioè una cosa è parlare di ratios, una cosa è parlare di operazioni svuota-fondo, una cosa è parlare di rischio della banca in relazione alle varie operatività, una cosa è parlare di operazioni baciate. E poi anche lì si apre, come sappiamo già, un mondo. Tutto qua. PRESIDENTE –***

D'altro canto, non può certo trascurarsi di considerare che l'imputato era tutt'altro che una presenza occasionale in sede di Comitato di Direzione (le cui riunioni, svoltesi con regolarità sino al 2011 e, quindi, sostituite da più informali convegni denominati "riunioni di direzione", ripresero ad essere convocate dal 2014), ovverosia in occasione di quei momenti di riflessione collettiva e di raccordo tra i vertici operativi dell'istituto nei quali venivano

---

Cerchiamo un attimo di stimolare anche il ricordo del teste, perché il senso delle contestazioni è anche questo. E quindi ricorda quante volte ha parlato? TESTIMONE SOMMELLA – Allora, io ricordo che erano volte, diciamo incontri informali. Va bene? PRESIDENTE – Okay. Uno, due, quindici, venti? *TESTIMONE SOMMELLA – Penso un paio di volte, due o tre volte sicuramente. PRESIDENTE – Ricorda il tema specifico, l'argomento di queste conversazioni informali, come le chiama lei? TESTIMONE SOMMELLA – Io ricordo che ci eravamo detti, anzi, avevo fatto presente che la banca non andava bene per me e che il capitale non era sufficiente. PRESIDENTE – Lei aveva posto un problema sul capitale? TESTIMONE SOMMELLA –* ***Avevo posto il problema sulla linea strategica che stava seguendo la banca, che secondo me, a mio giudizio non andava bene. Okay? Nel senso che per me non andava bene spingere sugli impieghi, non andava bene la continua necessità di capitale. Poi il capitale come veniva realizzato, c'erano diverse forme di aumento di capitale e tra queste ci stava anche le baciate. Questo è quello che io mi ricordo..."***
DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Avvocato Guazzarini per la Difesa Pellegrini. Buonasera. Vado dritto al punto perché ormai l'ora è tarda e cerco di essere più veloce possibile. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, io spero di tornarmene a casa stasera. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Prima lei ha detto che con Pellegrini parlò nel 2011, si ricordava di un'occasione o qualche occasione in cui si parlò del capitale sostanzialmente lei disse che Pellegrini le diede una risposta secca, ho scritto queste parole: ***"la banca si trova su un crinale rischioso". E poi ha anche detto che si parlava del rapporto tra crediti e capitale****... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Mi devo opporre, signor Presidente. L'opposizione è quella che faccio tutte le volte, quando c'è... PRESIDENTE – Del riassunto. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ho capito, però io... Sennò devo rifare le stesse domande e credo..., e arrivo comunque al punto. Sempre in questo contesto disse che comunque non si era parlato espressamente di baciate. Allora io, però, su questo punto vorrei fare chiarezza: mi conferma che non si era parlato di baciate oppure si era parlato? TESTIMONE SOMMELLA –* ***Allora, a questo evento, a questa fattispecie a cui lei fa riferimento penso che non si sia parlato di baciate. Però tenga presente una cosa, avvocato, che era un'occasione molto informale, perché io col dottor Pellegrini ho sempre avuto un rapporto cordiale. Quindi il fatto che ci siamo visti al bar era... come dire, non era un momento istituzionale o...*** *DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Ma va benissimo, mi ha già risposto. TESTIMONE SOMMELLA – Ecco, quindi, questo, questo con il dottor...*
[...] DIFESA, AVV. GUAZZARINI – ***Ho capito, adesso è più chiaro. Senta, poi ha anche detto che prima del 2011, prima di questo Comitato, poi ce ne furono anche altri in cui si parlò di questi argomenti. Allora io le chiedo: lei ricorda espressamente delle occasioni in cui era presente Pellegrini in cui si parlò di operazioni baciate? TESTIMONE SOMMELLA – Avvocato, delle occasioni... DIFESA, AVV. GUAZZARINI – No, parlo di riunioni. Prima ha parlato delle occasioni. TESTIMONE SOMMELLA – Sì, di riunioni, sì, sì. Allora, di riunioni dove si parlasse specificamente di questo, io ricordo che si parlava, ma non mi ricordo la data che c'è stata. Anche perché...*** *DIFESA, AVV. GUAZZARINI – Non le chiedo la data. Le chiedo se ricorda la presenza di Pellegrini in un contesto di questo genere. TESTIMONE SOMMELLA –* ***Sì, e io le stavo rispondendo. Le stavo rispondendo che stamattina io ho detto che nei Comitati di Direzione – e questo me lo ricordo – il leitmotiv era sempre quello di fare in modo che la Banca Popolare avesse un utile, perché l'utile serviva per distribuire un dividendo. A sua volta, queste due operazioni andavano a confluire anche in una politica, che stava facendo la Banca Popolare di Vicenza, che era di aumento dei crediti, va bene? E di aumento dimensionale, sia per via interna, quindi aprendo nuovi sportelli, sia per via esogena, nel senso facendo acquisizione. Questo è. Ed è chiaro che in questo contesto, che era sempre lo stesso, avvocato, è chiaro che c'entrava anche le modalità di come aumentare il capitale, perché da un punto di vista tecnico senza il capitale queste operazioni non si possono fare perché vai sotto i minimi previsti dalla normativa di Banca d'Italia. Questo è.***

affrontati, tra gli altri, i temi (inscindibilmente connessi) del capitale, dell'andamento del fondo acquisto azioni proprie e dei *ratios* patrimoniali.

Le deposizioni sul punto sono plurime e convergenti (si veda quanto dichiarato dai testi Sommella, Amato, Turco, Fagnani, Cauduro, nei puntuali richiami effettuati dal P.M. alle pagine 15-17 dell'atto di appello).

Ebbene, nel corso di tali riunioni è risultato ricorrente il riferimento anche alle operazioni correlate, come riferito dai testi, Amato[235], Balboni[236], e, ancora, Sommella (il quale, peraltro, ha specificamente riferito di rammentare la discussione inerente alle operazioni correlate "Agris" e "Ferrarini"[237], sebbene vada poi doverosamente precisato come, alla stregua di quanto in precedenza sottolineato, l'acquisto di titoli da parte di "Agris" non sia inquadrabile nel novero delle "operazioni correlate").

E' bensì vero che, come, peraltro, rimarcato dal primo giudice, non sono emerse prove dirette della presenza dell'imputato a specifiche riunioni (ulteriori rispetto a quella dell'8.11.2011) nelle quali venne esplicitamente affrontato il tema del capitale finanziato.

---

[235] Cfr. dep. Amato, udienza 11.10.2019, pag. 71 e ss.: "....*PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Nel corso di queste riunioni ricorda se fu fatto riferimento al fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto o sottoscrizione delle azioni? TESTIMONE AMATO – No, in questi termini, no. Si affrontò il tema del fondo riacquisto azioni e dei parametri di patrimonio, però il tema delle correlate, onestamente, non ricordo indicazioni particolari.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E negli altri termini che ha detto può spiegare meglio in che modo? TESTIMONE AMATO – Visto che stiamo parlando del 14, sicuramente si è affrontato – ma, ripeto, vado anche qui a memoria – l'andamento dell'aumento di capitale, che era in corso, e la problematica in termini di chiusura del fondo riacquisto azioni proprie al 31/12, e quindi la necessità di portare a termine l'aumento di capitale e, contemporaneamente, l'indisponibilità a poter utilizzare il fondo riacquisto azioni proprie. Questi sono un po' gli elementi che mi ricordo in termini salienti di questo argomento. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non ricorda altro? TESTIMONE AMATO – Di specifico, no. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Verbale 28 settembre 2015, lei disse – leggo il passo nella sua interezza, signor Presidente –: "Aggiungo che in alcune riunioni del Comitato di Direzione, tenutesi nel corso del 14, alle quali ho partecipato personalmente, venne affrontato in modo esplicito l'argomento dei finanziamenti correlati alla sottoscrizione-acquisto delle azioni". TESTIMONE AMATO – Oddio!... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "In particolare, Giustini, richiesto di riferire circa l'andamento della gestione del mercato secondario, e quindi della capienza del fondo, riserva acquisto azioni proprie, si lamentò della scarsa collaborazione della Divisione Crediti e, quindi, dell'atteggiamento di Marin". TESTIMONE AMATO – Ah, adesso ho collegato, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda questo? TESTIMONE AMATO – Sì, sì, diciamo che c'erano... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ora che le è venuto in mente, ci vuole dire qualche altra cosa? Le è venuta in mente anche qualche altra cosa? TESTIMONE AMATO – C'era il tema del contraddittorio tra rete e Crediti, nel senso che c'erano alternative operazioni che i direttori regionali volevano portare avanti in termini di finanziamento, e c'era per alcune la resistenza, l'opposizione da parte del dottor Marin nel portarli avanti, cioè non li riteneva sostenibili; e quindi questo, ovviamente, rallentava, rendeva più difficoltoso il percorso per recuperare il capitale. Quindi da questo si sono lamentati col dottor Giustini. L'argomento era finanziamenti funzionali, sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Erano operazioni correlate? TESTIMONE AMATO – Sì.** ...".*

[236] Cfr. dep. Balboni, 4.10.2019, pag. 73.

[237] Cfr. dep. Sommella, 29.10.2019, pag. 57

Nondimeno:

- ✓ lo stabile inserimento del giudicabile nei consessi di più alta direzione di BPVi;
- ✓ la progressiva decisività, per la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito, del ricorso al capitale finanziato (con tutte le inevitabili implicazioni in punto di valutazioni previsionali e successivi monitoraggi, nonché in ordine alle conseguenti comunicazioni decettive alla vigilanza);
- ✓ l'insostenibilità, sul piano logico, dell'ipotesi secondo la quale la trattazione di argomenti inerenti alle asfissianti difficoltà di reperimento del capitale – posto che la banca era divenuta, secondo l'efficace espressione proferita dal coimputato PIAZZETTA in occasione della già menzionata conversazione intercettata nr. 360 di data 1.9.2015, "*una baracca* [che] *sta in piedi con lo sputo*" - non comportasse necessariamente la previa conoscenza e la costante considerazione, quantomeno a livello implicito, delle questioni relative al "capitale finanziato" da parte di colui che rivestiva il ruolo di massimo responsabile della contabilità e delle comunicazioni alla vigilanza e che, come s'è visto, interveniva alle riunioni proprio per indicare quali fossero i livelli di capitale indispensabili (si veda, sul punto, a titolo esemplificativo, quanto precisato dal Tonato e riportato, precedentemente, in nota) o, comunque, vi partecipava indirettamente per il tramite di suoi collaboratori;
- ✓ e, infine, come pure pertinentemente osservato dall'appellante[238], l'impossibilità di esigere dai testimoni escussi, a distanza di anni, il nitido ricordo di quali fossero i dirigenti presenti in occasione di specifici incontri, nonché della data e dell'ordine del giorno di detti convegni periodici, tenutisi in un ampio arco temporale,

sono tutti elementi, di ordine fattuale e logico, che, ove doverosamente sottoposti a congiunta valutazione, lungi dal privare di rilevanza probatoria il dato della ricorrente partecipazione del PELLEGRINI alle sedute del "comitato di direzione" (ove non assistita dalla dimostrazione della specifica trattazione del tema del capitale finanziato nella singola riunione alla quale v'è prova che il giudicabile fosse presente), conferiscono a tale regolare presenza effettivo rilievo in ottica accusatoria.

Sicché le contrarie considerazioni svolte dalla difesa sul punto[239], essenzialmente fondate sulla svalutazione tanto dei ricordi del Sommella (il

[238] Cfr. atto di appello, pag. 18.

[239] cfr. memoria difensiva, paragrafo 4.2, pagg. 41-60, nonché successiva memoria, pagg. 90-110.

quale avrebbe rammentato, peraltro a seguito di insistenti domande, solo due operazioni correlate trattate alla sua presenza), quanto del significato del citato documento nr. 166, quanto, ancora, delle dichiarazioni rese dai citati testimoni (Balboni, Turco, Amato, Cauduro, Fagnani) è frutto di una lettura atomistica e davvero fuorviante delle evidenze probatorie disponibili.

Del resto, una esplicita riprova della conoscenza, in capo al PELLEGRINI, dell'esistenza di un eclatante ricorso al capitale finanziato è possibile trarla dalla conversazione (anch'essa incomprensibilmente trascurata dal primo giudice) nr. 359 di data 1.9.2015, effettivamente tale da orientare nel senso del coinvolgimento anche di tale imputato nel "*board* ristretto" dell'istituto di credito implicato nell'operatività delittuosa. Nel corso di siffatto colloquio, invero, il coimputato GIUSTINI, dialogando con il sindaco Piussi Laura e facendo inequivoco riferimento alle operazioni di capitale finanziato, ancorché non esplicitamente evocate, affermava: "*No, perché, Laura, da quando...cioè, lui in pratica...il casino è successo perché ha detto al presidente che non sapeva niente di queste cose, che i responsabili eravamo io e Piazzetta..* ***Invece è il contrario, era lui che orchestrava questo tipo di operatività****. Come faccio a sen...*" - Piussi: "*Cioè, lui chi?*" - GIUSTINI: "*Sorato.....Eh nel senso che veramente. Poi, voglio dire, Laura,* ***presenti tutti, nel senso che lui in Comitato di Direzione (inc.) Cauduro, Marin....Pellegrini, ecc., dava ordini, cioè diceva....."Bisogna fare queste cose****". Guarda, quando io mi sono opposto, perché non ce la facevo più, a settembre del 2015....del 2014, l'anno scorso..*".

Trattasi, all'evidenza, di dialogo di significativo rilievo probatorio, essendosi in presenza di precise affermazioni poste in essere da un soggetto il quale, nell'occasione, non solo ammetteva espressamente il proprio coinvolgimento nell'operatività delittuosa (poi, come detto, oggetto di piena, definitiva e convincente assunzione di responsabilità nel corso del giudizio di appello) ma effettuava un esplicito riferimento alla posizione (tra gli altri) del PELLEGRINI, peraltro in modo del tutto incidentale (l'intenzione perseguita dal dichiarante essendo palesemente quella di rendere partecipe l'interlocutrice della riconducibilità al d.g. Sorato della decisione del massiccio ricorso al capitale finanziato) e senza manifestare alcuna animosità nei confronti del collega.

In effetti, il contenuto del colloquio in esame è idoneo a rivelare come, nella prospettiva del GIUSTINI, tanto lo stesso propalante, quanto gli altri più

stretti collaboratori del Sorato (ivi compreso, pertanto, il predetto PELLEGRINI) fossero stati destinatari di forti pressioni, se non di veri e propri *diktat*, da parte del massimo dirigente di BPVi (di *diktat*, in effetti, ha parlato espressamente il teste assistito Tonato[240]), ordini ai quali tutti costoro non erano stati in grado di sottrarsi. Di qui l'attendibilità di quanto affermato dal GIUSTINI nel corso della telefonata.

Peraltro, nel corso di tale colloquio è emerso il chiaro riferimento alla pratica degli "storni", esplicitamente evocata dal GIUSTINI come sintomatica della conoscenza, in capo al PELLEGRINI, dell'operatività delittuosa in esame.

Di seguito i passaggi del colloquio all'uopo significativi (con la precisazione che VM si identifica nel GIUSTINI):

V.M. *Allora, qual è il problema? Che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale hanno avuto... hanno avuto informativa sugli storni il 27 maggio, da delibera.*

Laura *Mmh. Mmh.*

V.M. *Quindi ben prima della chiusura dell'accordo, quindi non sono fatti nuovi.*

Laura Mmh.

V.M. ***Allora, a me serve... Allora, chiamerò come sommario informatore Zigliotto, che appunto dovrebbe dichiarare, appunto, che di storni se n'era parlato già in consiglio prima del... prima dell'accordo.***

Laura Mmh.

V.M. E *vorrei coinvolgere anche te.*

Laura *Eh. Mmh.*

V.M. *Però, prima di farlo... Allora...*

Laura Mmh.

V.M. *...se lo facessi, tu saresti in qualche modo... cioè, sei obbligata a venire in Tribunale, no?, quando... se eventualmente fossi chiamata. Però prima di farlo volevo parlartene, perché non è che ti voglio obbligare (risatina)...*

Laura *Mmh.*

V.M. *...a venire in Tribunale per...*

Laura *Mmh.*

[240] Cfr. dep. Tonato, udienza: TESTIMONE TONATO – *All'inizio di questa riunione, ecco, le do un elemento ulteriore perché dopo, nell'ultimo interrogatorio, ho parlato con un collega che era lì, e mi disse che io uscii da questa riunione e impartii l'ordine ai miei tre capi area di provare a collocare questo tipo di azioni. Questo tipo di azione, anche loro mi risposero con la stessa uscita che avevo fatto io, che l'unica maniera era finanziandole. E infatti, tre o quattro partite, mi pare, furono collocate con questo sistema.* PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Con le operazioni correlate. Quindi l'indicazione, al termine di questa riunione, fu di procedere in questo senso?* TESTIMONE TONATO – ***L'indicazione fu di procedere, era più di un'indicazione: era proprio un diktat.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Lei ha detto: di Sorato?* [...] TESTIMONE TONATO – *Sì, perfetto.*

V.M. ***...testimoniare tra l'altro la verità, e cioè che degli storni se n'era parlato già prima dell'accordo.***

[.....]

Al Giudice del Lavoro, sì, il Giudice del Lavoro.

Laura *Eh. Eh, eh. No, perché non conosco bene questa procedura. Quindi non è, diciamo, il... il processo classico.*

V.M. *No, non è un processo, cioè...*

Laura *No, ho capito. Sì.*

V.M. ***In pratica al Giudice bisogna dire: "Guarda che il consiglio già sapeva di questi storni prima dell'accordo, non è una cosa nuova".***

Laura Eh. Mmh, mmh.

V.M. ***Capisci, Laura? In effetti io ho due delibere del 27 maggio in cui si è parlato proprio di questi storni in modo dettagliato. Bozeglav...***

[.....]

V.M. ***...il controllo degli storni non dovevo farlo io, doveva farlo la Ragioneria.***

Laura Eh.

V.M. ***Dipende da Pellegrini.***

Laura Eh, eh, eh!

V.M. ***E quindi... allora, o era... o gli storni erano giusti o qualcuno diceva a Pellegrini di passarli. Ma non era mica io.***

Laura Sì, sì, sì, sì.

Si è in presenza, a ben vedere, di elemento a carico di tutt'altro che scarsa significazione, specie ove si consideri che l'entità eclatante degli "storni" ("***una marea***" secondo l'efficace espressione del Risk Manager Esposito, di cui s'è detto) – ovverosia, giova ripeterlo, dello strumento utilizzato per azzerare i costi dei finanziamenti a carico dei clienti che avevano concluso operazioni "baciate", ovvero per ricompensarli con laute remunerazioni - era indiscutibilmente tale da denunziare l'esistenza di una anomalia tanto marcata da non potere certo essere trascurata. Per vero, posto che la pratica in questione era "istituzionalmente" finalizzata a porre rimedio ad errori nella gestione dei rapporti di dare-avere con la clientela, un tanto consistente ed inspiegabile incremento di siffatto, necessariamente residuale, rimedio non poteva che essere attribuito - specie da parte di esperti dirigenti, quale indiscutibilmente era il PELLEGRINI - ad una anomala operatività dei

finanziamenti (a meno di non voler ipotizzare, contro ogni logica, l'improvviso "impazzimento" degli impiegati di BPVi addetti a tale settore).

E' bensì vero, al riguardo, che la difesa dell'imputato, evocando la deposizione del teste Triban[241], ha contestato la correttezza di quanto sostenuto dal GIUSTINI nel corso del citato colloquio, con particolare riferimento alla competenza della Ragioneria in tema di "storni", in quanto tale ufficio si sarebbe limitato a ricevere i dati di riferimento e ad inserirli in una "procedura informatica" (cfr. memoria difensiva, pagg. 109-112), traendone quindi la conclusione della falsità di quanto affermato dal predetto GIUSTINI nel corso del citato colloquio telefonico (cfr. memoria conclusiva, pagg. 112-116). Tuttavia, l'obiezione si basa su un equivoco: evidentemente, il GIUSTINI non intendeva affatto alludere ad una responsabilità diretta della Ragioneria nell'implementazione del ricorso a siffatto rimedio, bensì alla passiva ricezione dei dati degli "storni" ed all'altrettanto passiva gestione contabile di evidenze palesemente inattendibili, ovverosia ad una condotta evidentemente ritenuta sintomatica di adesione alla irregolare prassi sottostante. Del resto, se diverso fosse stato l'intendimento del predetto nell'alludere al "*controllo della Ragioneria*", è ragionevole ritenere che l'interlocutrice (esperta commercialista e, soprattutto, componente del Collegio Sindacale e, quindi, ben a conoscenza della ripartizione delle competenze delle varie articolazioni dell'istituto) avrebbe manifestato, sul punto, il proprio dissenso. Al contrario, la Piussi risulta avere assentito alla ricostruzione del GIUSTINI ("***Sì, sì, sì***").

D'altronde, deve anche osservarsi - a conforto della attendibilità di quanto sostenuto dal medesimo GIUSTINI nel corso della citata conversazione ed a riscontro del fatto che quella testè esposta sia l'unica interpretazione ragionevole e corretta delle suddette evidenze probatorie - che la diffusa consapevolezza, all'interno di BPVi, dell'anomalia operativa inerente alla gestione dei finanziamenti rappresentata dagli "storni" è stata confermata in sede giurisdizionale. Il riferimento è al provvedimento 2.11.2015 del Tribunale di Vicenza – Giudice del lavoro dott. Campo (in atti tanto sub docc. 139 e 668 del P.M. quanto sotto forma di produzione documentale effettuata dalla difesa dell'imputato GIUSTINI all'udienza del 9.1.2020) là dove l'autorità giudiziaria berica, nel rigettare la domanda cautelare avanzata da BPVi nei

[241] cfr. dep. Triban, udienza 5.11.2019, pag. 47.

confronti del GIUSTINI (il relativo ricorso per sequestro conservativo *ante causam* - con subordinata istanza ex art. 700 c.p.c. - e la memoria di costituzione del resistente GIUSTINI sono in atti quali docc. 137 e 138 del P.M.) in relazione al pregiudizio patrimoniale asseritamente arrecato dal predetto vicedirettore all'istituto di credito a seguito dell'improprio ricorso alla procedura di "storno", ha precisato, alla luce della documentazione tutta disponibile (ivi compreso il "*Manuale Gestione Storni della Clientela*" richiamato dal teste Triban e prodotto in copia nel primo grado del presente giudizio, all'udienza del 9.1.2020, dalla difesa dell'imputato GIUSTINI), per un verso, che "le *informazioni sulla utilizzazione impropria dello storno fossero già a conoscenza della società*"; e, per altro verso – ed è quello che, in questa sede, maggiormente rileva - che tale prassi si era protratta nel tempo ed aveva ottenuto "*l'avallo...dagli organi di controllo interno*" e, segnatamente, proprio della Ragioneria Generale, chiamata ad una verifica di "*congruenza su\sui conti economici appostati per la singola richiesta" come da punto nr. 3.3. del manuale operativo"* (cfr. provvedimento citato, pagg. 7-8). Vale richiamare, concludendo sul punto, il seguente, assai esplicito passaggio del citato provvedimento giurisdizionale, là dove, a pagina 8, il giudice civile ha sostenuto che "*...di fronte ad una operazione non corretta...la Ragioneria generale aveva il potere, e il dovere, di bloccarla e questo a maggior ragione nei casi, come quelli segnalati dalla società ricorrente, in cui era palese l'utilizzazione di questo strumento per "opportunità commerciali" e comunque in assenza dei presupposti del manuale operativo*", così chiarendo quale fosse, in materia, la competenza della "Ragioneria", assai più puntualmente della fuorviante descrizione fattane dal teste Triban (le cui affermazioni in ordine al fatto che l'aumento della frequenza degli storni – aumento del quale, pure, si era evidentemente accorto – non lo aveva affatto allarmato, appaiono davvero inattendibili[242]) e coerentemente con quanto sostenuto dal GIUSTINI nel colloquio telefonico in precedenza evocato.

[242] Cfr. dep. Triban, udienza 5.11.2019, pag. 47: TESTIMONE TRIBAN – Sì, c'era un manuale degli storni, che disciplinava puntualmente processo e facoltà. Era una procedura informatica, e quindi le richieste di storno dovevano essere inserite all'interno di questa procedura come se fosse di fatto un partitario, un legacy; questa procedura, automaticamente, trattava gli storni sulla base delle facoltà, che, se non ricordo male, erano fino a venti... Le filiali avevano un piccolo plafond per piccoli storni di piccolo ammontare, dopodiché si andava a livello gerarchico superiore per gli storni fino a 25 mila euro, che, se non ricordo male, erano di competenza del Responsabile della Divisione Mercati, e quindi del dottor Emanuele Giustini, per poi arrivare alla competenza del Direttore Generale per gli importi di ammontare superiore. E quindi gli storni erano immessi all'interno di questa procedura e autorizzati dai soggetti facoltizzati,

Né può valorizzarsi, in senso contrario, quanto sostenuto dal consulente della difesa PELLEGRINI, dott. Parente, là dove costui, con specifico riferimento alla materia degli storni ed alle relative competenze affidate alla Divisione Bilancio e Pianificazione (ed al relativo responsabile), ha evidenziato che "*non rientrava nell'alveo delle responsabilità affidate agli stessi alcuna attribuzione in ordine alla verifica delle competenze autorizzative in materia di concessione di sconti/abbuoni alla clientela*" (cfr. elaborato di consulenza, pag. 60): a venire in rilievo, infatti, non è certo il profilo di eventuali autorizzazioni preventive all'esecuzione di dette operazioni, bensì quello, tutt'affatto differente, inerente all'omissione di qualsivoglia successivo intervento pur in presenza di un incremento eclatante del ricorso alla pratica in esame (ammesso dallo stesso Parente, che, sul punto, a pag. 61 dell'elaborato di relazione, ha parlato di "crescita significativa"), evidentemente sintomatico di una anomalia certamente meritevole, quantomeno, di doveroso approfondimento (e, questo, a prescidere dall'incidenza di tale pratica sul decremento della voce di conto economico "*Interessi attivi e proventi assimilati*" - cfr. relazione Parente, pag. 60).

Aggiungasi che nello stesso senso – ovverosia a sostegno della tesi del coinvolgimento del vertice ristretto del *management* BPVi nelle operazioni di capitale finanziato – depone, a ben vedere, anche la conversazione nr. 259 in data 28.8.2015, inerente ad un colloquio intercorso tra il responsabile dell'Audit Bozeglav ed il coimputato MARIN (colloquio trascritto, nella parte di interesse, a pag. 22 dell'atto di appello, cui si rinvia; l'intera conversazione può leggersi in ogni caso alle pagg. 144-159 della perizia di trascrizione), ancorché non contenente, a differenza di quella in precedenza evocata, l'esplicito riferimento alla persona del PELLEGRINI (in detto colloquio risultando citato il solo Cauduro, nella specie indicato con il prenome di "Adriano") ed all'esatto contesto (circostanza, anche questa, espressamente stigmatizzata dalla difesa – cfr. memoria conclusiva, pag. 117) nel quale tali comunicazioni avrebbero avuto luogo.

---

dopodiché questi scaricavano automaticamente le relative evidenze nella contabilità generale. DIFESA, AVV. GUAZZARINI – **Quindi il ruolo della Ragioneria**...? TESTIMONE TRIBAN – **Era passivo.** DIFESA, AVV. GUAZZARINI – **...era passivo: ricevevate i dati e basta?** TESTIMONE TRIBAN – **Esatto. Perché già la procedura aveva tutti i controlli al proprio interno, soprattutto per quanto riguarda i soggetti facoltizzati.** DIFESA, AVV. GUAZZARINI – **E l'aumento quantitativo degli storni, che è avvenuto, risulta, già in questo processo essere avvenuto nel secondo semestre del 2014, le ha destato qualche sospetto particolare?** TESTIMONE TRIBAN – **Devo dire di no.**

In analoga direzione, poi, orienta anche il ben più esplicito tenore della comunicazione SMS/WhatApp intercorsa tra i coimputati PIAZZETTA e GIUSTINI in data 3.5.2015: trattasi del messaggio, del quale già si è detto *supra*, di cui al doc. nr. 811 della produzione del P.M. (elemento, anch'esso, trascurato dal primo giudice nella valutazione della posizione del PELLEGRINI), nel quale il primo si raccomandava con il collega, in vista dell'appuntamento che il medesimo GIUSTINI era riuscito a concordare con ZONIN per il giorno successivo (trattasi dell'incontro del quale si è ampiamente trattato con riferimento alla posizione di quest'ultimo imputato), affinché ribadisse al presidente il coinvolgimento di tutto il gruppo dirigente di BPVi nell'operatività delittuosa ("*mi raccomando domani con il presidente. Parla a nome di tutti e due....**deve essere chiaro che tutto era condiviso e che nessuno può dire di non sapere e chiamarsi fuori**...*"). Ebbene, anche in tal caso, ad onta del mancato espresso riferimento alla posizione del PELLEGRINI (al pari del resto, degli altri manager dell'istituto), si è in presenza di elemento che, a dispetto di diverse considerazioni difensive in ordine ad una asserita equivocità del dato[243], in realtà tutt'altro che vago nella sua significazione, conforta l'impostazione d'accusa in ordine al consapevole coinvolgimento del *board* ristretto della banca (del quale faceva necessariamente parte il massimo responsabile della Divisione Bilancio, nonché dirigente preposto e responsabile delle comunicazioni alla vigilanza, Massimiliano PELLEGRINI) nella prassi del capitale finanziato.

Aggiungasi che non trascurabile rilievo probatorio deve attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali (anch'esse del tutto obliterate dal primo giudice in sede di valutazione della posizione del PELLEGRINI) rese dal teste Bozeglav con riferimento alla riunione, indetta dal d.g. Sorato nel febbraio del 2015 in previsione dell'avvio dell'ispezione BCE: nell'occasione - ha ricordato il dichiarante - lui stesso aveva evidenziato ai colleghi i rischi connessi a tale verifica, facendo espresso riferimento alla criticità rappresentata proprio dal capitale finanziato e richiamando, sul punto, la relazione che aveva sottoscritto il precedente 4.9.2014, riassuntiva di quanto pochi mesi prima accertato dall'Audit con specifico riferimento alla allarmante dimensione del fenomeno in esame (in effetti, nella relazione predetta – peraltro esplicitamente predisposta a seguito delle dimissioni del "gestore *private*"

[243] cfr. memoria conclusiva, pagg. 117-118.

Villa - si riferiva di finanziamenti correlati per l'importo di oltre 422 milioni di euro) ed ai conseguenti, gravi rischi per l'istituto. Ebbene – ha precisato il teste – se, nell'occasione, il d.g. Sorato aveva sbrigativamente minimizzato il rilievo della questione (avendo questi, sul punto, replicato: "*la gestiamo..*"), nessuno degli altri partecipanti alla riunione aveva manifestato la benché minima reazione rispetto ad una notizia che, al contrario, ove fosse stata realmente ignorata dai presenti, avrebbe dovuto suscitare il più vivo allarme di costoro.[244] E' bensì vero, al riguardo, che il P.M. ha sottolineato come il

---

[244] Cfr. dep. Bozeglav, udienza 30.9.2019, pagg. 23 e ss. *IPUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Va bene, no, certo, non si può ricordare per filo e per segno ogni riunione. Gli ispettori ancora non erano arrivati in banca? No. Si ricorda di cosa avete parlato in questa riunione? Come si svolse il colloquio di questa riunione? TESTIMONE BOZEGLAV – Ci spiegò un attimo quello che era il mandato. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quando fa riferimento a delle condotte, a dei colloqui, è bene che dica chi fa cosa e chi dice cosa, dottor Bozeglav; se no, io poi la devo sempre interrompere per domandarle questo. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì. È un po' difficile ricordarsi a distanza... Mah, allora diciamo che appunto... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Sorato disse: "Arriveranno gli ispettori". TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, arriverà questa ispezione. Il perimetro dell'ispezione è legato al discorso del Risk Management, al discorso delle azioni e quant'altro, no? Si fece un po' un punto della situazione e, quindi, quelli che potevano essere gli elementi di criticità per quanto riguarda la gestione della finanza, quindi quello che era nel portafoglio di proprietà, e più in generale la situazione del comparto creditizio. E io, in quel contesto là, dissi appunto che, richiamando quella nota che avevo consegnato a Sorato, ho detto che seconda me... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quella su Villa? TESTIMONE BOZEGLAV – Quella là, esatto. Che, secondo me, uno degli elementi di criticità, a mio avviso, sarebbe stato quello là; ribadendo, appunto, che comunque su quel tema là non mi erano state date risposte.** Vabbè, poi, sì... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Si ricorda più dettagliatamente cosa disse in riferimento alla verifica fatta da lei per Villa, che tipo di riferimento fu? TESTIMONE BOZEGLAV – Adesso non mi ricordo cosa ho detto. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, l'aiuto io, allora. TESTIMONE BOZEGLAV – Diciamo che i concetti che ho esposto erano quelli là. PUBBLICO MINISTERO, **DOTT. SALVADORI – Fece riferimento alle dimensioni del fenomeno... TESTIMONE BOZEGLAV – Esatto, sì, cioè... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...alla sua gravità, ai rischi che comportava. TESTIMONE BOZEGLAV – Esatto, i contenuti della lettera, che comunque erano importi, erano circa 200 milioni, quindi era un'evidenza importante. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – 200 milioni, quella di Villa non sono 200 milioni, l'analisi che fa. TESTIMONE BOZEGLAV – Beh, erano... cosa? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Insomma, alcune centinaia possiamo dire.** TESTIMONE BOZEGLAV – Dipende dai tagli che si davano, no? Quindi evidenziai le criticità che a suo tempo erano emerse da quella verifica. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Quindi anche all'entità del fenomeno fece riferimento? TESTIMONE BOZEGLAV – Scusi? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Anche all'entità del fenomeno per come ricostruito? TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, sì.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – A questo suo intervento che seguito ci fu? **Gli interventi dei colleghi presenti quali furono?** TESTIMONE BOZEGLAV – Caspita! Mi chiede... **Eh, diciamo che non ci furono...** Presero atto, nel senso che non... Adesso, però, mi deve venire un po' incontro perché son passati un po' di anni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Nei limiti che prevede il codice io conduco l'esame, e ovviamente nei limiti che consente il Tribunale nel concreto. **Verbale ancora 7 novembre 2018, lei sul punto disse questo (per cui neanche tanto tempo fa): "Nel corso di questa riunione, alla mia preoccupazione – vale a dire quella che appunto poco fa ha riferito – Sorato ha dato una risposta generica, dicendo – tra virgolette – 'Vediamo di gestire questa situazione'... TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, sì, infatti era... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ...senza aggiungere altro... TESTIMONE BOZEGLAV – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ..."Mentre gli altri colleghi non sono intervenuti". TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, infatti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – "Escludo che qualcuno dei presenti abbia manifestato stupore o, comunque, abbia dichiarato di non essere a***

PELLEGRINI fosse "certamente" presente a tale riunione, mentre, sul punto, il teste Bozeglav, dopo una iniziale affermazione in tal senso effettuata in termini di sicurezza[245], in sede di controesame ha manifestato profili di perplessità [246], sebbene debba pure doverosamente sottolinearsi come, alla fine, sottoposto a riesame, il testimone abbia sostanzialmente ribadito quanto riferito in apertura circa la effettiva presenza del giudicabile alla suddetta riunione[247]. Nondimeno, anche a voler ipotizzare che il PELLEGRINI non

---

conoscenza del fenomeno". Conferma? TESTIMONE BOZEGLAV – Infatti, sì, esatto. Cioè, nel senso fu minimizzata, ha detto: vabbè, la gestiamo. Punto..."

[245]*Cfr. pag. 23: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Si ricorda chi era presente a questa riunione post-lettera di annuncio dell'ispezione BCE dell'arrivo degli ispettori? TESTIMONE BOZEGLAV – Allora, c'era Pellegrini, Giustini, Piazzetta, Balboni, ovviamente Sorato, e non ricordo se fosse presente anche la Papacchini, forse no.."***

[246]Cfr. pagg. 105 e ss.: DIFESA, AVV. MANES – *Le faccio una domanda più specifica in relazione a quella riunione di cui ha accennato questa mattina, dopo la comunicazione della verifica ispettiva, quindi dopo, siamo nell'intervallo tra il 16 febbraio del 2015 e 26 di febbraio seguente. Lei dice: fu indetta una riunione con molte persone, una ventina, ha detto questa mattina. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, sì. DIFESA, AVV. MANES – Per dire: signori, c'è una verifica ispettiva, dobbiamo darci da fare e capire. È corretto? TESTIMONE BOZEGLAV – Intende quella con l'Avvocato Gemma? DIFESA, AVV. MANES – No, quella precedente. Siamo nel febbraio. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì, ce ne sono state tre. Ce n'è stata una ristretta, dove comunque il Direttore ha comunicato l'avvio dell'ispezione; poi c'è stata la riunione con il Team Ispettivo; e poi c'è stata la riunione con l'Avvocato Gemma. DIFESA, AVV. MANES – Parlo della prima, al momento. TESTIMONE BOZEGLAV – La prima, sì,... ma no, là non c'era una ventina di persone, era molto ristretta. Quella là era una riunione dove il Direttore ci ha convocato e ci ha detto: guardate che è arrivata la comunicazione che la settimana prossima prende avvio una verifica ispettiva di Banca d'Italia su questi temi. DIFESA, AVV. MANES –* ***E*** *su che temi, esattamente? Cosa le disse? TESTIMONE BOZEGLAV – I temi erano sul Risk Management... DIFESA, AVV. MANES – Quindi sul Risk Management? TESTIMONE BOZEGLAV – Esatto. DIFESA, AVV. MANES – Quindi molto complesso, cioè un macroargomento? TESTIMONE BOZEGLAV – Sì. DIFESA, AVV. MANES – E chi c'era a questa riunione? TESTIMONE BOZEGLAV – L'ho detto stamattina. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – C'è opposizione: sono domande alle quali ha già risposto ampiamente. DIFESA, AVV. MANES – Lo so, purtroppo... PRESIDENTE – Sì, credo che abbia già risposto sui partecipanti. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Tra l'altro, devo sottolineare un altro aspetto, che la premessa alla formulazione poi della domanda, come in questo caso, quando si è fatto riferimento alla partecipazione di venti persone, come dire, è fuorviante e mette in difficoltà il teste, che poi ha ricordato aver detto... DIFESA, AVV. MANES – No, Dottore, è emerso durante il corso dell'esame questo. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ha detto che era... io ricordo che era una riunione di poche persone, come ha detto adesso il teste. Comunque, al di là dei ricordi personali, la mia richiesta è che venga fatta la domanda, in un certo senso, secca e diretta, senza anteporre ormai il tradizionale riassuntino delle precedenti dichiarazioni, che in quanto tale è ovviamente soggettivo e discutibile. PRESIDENTE – Può fuorviare, sì. DIFESA, AVV. MANES – Sì, il problema è che noi facciamo sempre il controesame in un momento... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Lo prevede il Codice, Avvocato. DIFESA, AVV. MANES – Lo so benissimo, grazie, che lo prevede il Codice, Dottore. Il problema è che noi, per semplificare il lavoro, riassumiamo, cerchiamo di farlo nel modo più corretto possibile. Io ho preso spunto da quelle che sono le sue domande di questa mattina. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, perfetto, chiedo scusa... PRESIDENTE – Sì, allora evitiamo, per favore... La domanda era sui partecipanti alla prima riunione? DIFESA, AVV. MANES –* ***Alla prima riunione, infatti, se ricorda chi c'era.*** *PRESIDENTE – Sì. TESTIMONE BOZEGLAV –* ***L'avevo detto stamattina. C'era il Direttore, c'era Balboni, Piazzetta, Giustini, Sommella, e non ricordo se c'era o meno Pellegrini. DIFESA, AVV. MANES – Non lo ricorda? TESTIMONE BOZEGLAV – E non ricordo neanche se ci fosse o meno la Papacchini..."***

[247]Cfr. pag. 138: *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Su quella famosa riunione, dico ormai famosa, a cui lei partecipa tra la lettera che annuncia l'arrivo degli ispettori, il successivo arrivo degli ispettori, lei alla domanda dell'Avvocato Manes ha dato una risposta che era diversa rispetto in parte a quella che*

avesse preso parte ad un tanto importante convegno (ipotesi - ancorché fortemente sostenuta dalla difesa[248] - francamente implausibile, proprio in ragione del rilievo assolutamente decisivo di detto incontro, visto che si trattava di impostare la "linea difensiva" da assumere nel corso dell'ispezione che - già preannunciata - di lì a poco avrebbe avuto luogo ed avrebbe portato a smascherare la prassi del capitale finanziato, rivelandone, a cascata, tutte le gravissime implicazioni), è assolutamente irrealistico ipotizzare che il PELLEGRINI non fosse poi stato prontamente informato di quanto emerso nel corso di detto incontro.

Inoltre, assoluto rilievo va riconosciuto alla trascrizione (cfr. documento 110 della produzione del P.M.) della seduta del comitato di direzione 10.11.2014, in precedenza più volte evocata e, in particolare, a quel passaggio nel quale viene effettuato un esplicito riferimento alla persona del PELLEGRINI - nell'occasione di certo assente - come interlocutore con il quale, ad avviso del coimputato GIUSTINI, sarebbe stato necessario approfondire la questione trattata ("*...però bisogna confrontarsi con Massimiliano...*").

Trattasi, in questo caso, di elemento sul quale il primo giudice ha sbrigativamente argomentato, sostenendone l'equivocità (cfr. sentenza

---

avevo dato io; nel senso che all'Avvocato Manes, diversamente con le risposte alle mie domande, aveva detto che non ricordava che ci fosse anche Pellegrini. TESTIMONE BOZEGLAV – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Prima aveva detto il contrario, no, stamattina? Trovo il verbale, signor Presidente, e ho praticamente concluso. PRESIDENTE – Pubblico Ministero, in realtà, il teste non è stato precisissimo sul punto perché, inizialmente, ha dato la risposta in cui ha affermato che era presente tra gli altri anche Pellegrini; dopodiché, lei ha contestato le dichiarazioni rese. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, quella è la seconda riunione, quella con Gemma, signor Presidente. A memoria, dove faceva riferimento a Pellegrini, ma non a Piazzetta, invece, dal verbale risultava il contrario. PRESIDENTE – Esatto. E invece, lei dice? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – La riunione ristretta, quella è, praticamente, la riunione con Gemma, vado sempre a memoria, la riunione ristretta che vede la partecipazione del dottor Bozeglav, dopo la lettera con cui BCE annuncia l'inizio dell'ispezione e prima dell'effettivo arrivo degli ispettori a Vicenza. TESTIMONE BOZEGLAV – Quella là di gennaio, giusto? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Esatto... sì, insomma, il periodo, visto che adesso non lo ***ricordo. No, secondo me, è dopo perché la lettera è del 16 febbraio. Eccolo qua. Proprio all'inizio del verbale del 7 novembre 2018, per cui neanche dodici mesi fa, dottor Bozeglav, lei disse questo, leggo sempre per completezza tutto il passo, pagina 3: "Rammento che dopo la ricezione da parte della Direzione Generale di BPV della lettera con cui BCE annunciava l'imminente avvio dell'ispezione, ho partecipato a una riunione con appunto Pellegrini, Giustini, Sommella e Sorato. Non ricordo la eventuale presenza di altri dirigenti". Mi conferma, allora, che, come disse allora, c'era Pellegrini in questa riunione?*** *TESTIMONE BOZEGLAV –* ***Guardi, adesso non me lo ricordo. Se magari fa dei controlli incrociati, perché adesso non me lo ricordo se c'era. Secondo me, c'era Pellegrini.*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Secondo lei, c'era? TESTIMONE BOZEGLAV – Però, ripeto, non... Anche Piazzetta c'era, se non sbaglio, e anche Balboni, però, ripeto, è passato un po' di tempo. Magari, facendo degli incroci... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ma Balboni non lo dice, dice semplicemente Pellegrini, Giustini, Sommella e Sorato. C'era anche Balboni, okay. Va bene, non ho altre domande. Ho concluso, signor Presidente.*

[248] Cfr. memoria difensiva, paragrafo 5.6, pagg. pagg. 103-105.

impugnata, pag. 753: "*...si tratta di un elemento che non si presta ad univoca lettura...*"), ma che, ad avviso di questa corte, ove doverosamente valutato alla luce di una interpretazione razionale e, soprattutto, non frammentaria della registrazione in esame, si rivela tutt'altro che di incerta significazione. Il dato di partenza (che, peraltro, non è sfuggito al primo giudice nell'analisi della posizione del coimputato PIAZZETTA[249]) è costituito dal fatto che, nell'occasione, i *top manager* della banca presenti alla riunione ebbero ad analizzare compiutamente – peraltro, va sottolineato, con un tono dal quale si evince un clima di condivisione e di ricerca di soluzioni concordate nient'affatto irrilevante ai fini della compiuta comprensione della dimensione "collegiale" delle responsabilità nella gestione del tema in esame - gli aspetti problematici del capitale finanziato (esaminato in pressoché tutte le sue caratteristiche: dalla natura di "*portage*" di gran parte delle operazioni, all'obbligo di riacquisto da parte della banca, assicurato anche mediante il rilascio di lettere di garanzia, ivi denominate *side-letter*; dalla remunerazione da riconoscersi alle controparti, alla sopravvalutazione del valore dell'azione, ecc.), capitale che, come espressamente riconosciuto dal d.g. Sorato, aveva all'epoca raggiunto **la dimensione *monstre* di oltre un miliardo di euro** (si vedano, sul punto: l'oramai noto passaggio della registrazione nel quale Sorato afferma ...*"abbiamo fatto un miliardo e 2 apposta per fare..."* – cfr. doc. 100 P.M., pag. 34; la consulenza dei CCTT del P.M. e, più specificamente, quanto riferito sul punto dai predetti consulenti all'udienza 12.11.2019, pag. 30 del verbale stenotipico; e, infine, la già citata conversazione 459 del 31.8.2015).

A tale riunione, peraltro, si era giunti all'esito di un approfondito vaglio, del quale era stato reso partecipe anche il PELLEGRINI (direttamente coinvolto nel relativo flusso di comunicazioni, oltre che indicato dallo stesso Fagnani come il soggetto con il quale il medesimo teste aveva interloquito sul punto) circa l'impatto negativo per il "*margine di interesse*" della banca derivante proprio dalle operazioni correlate, vaglio che aveva impegnato le strutture della banca a partire dalla metà del mese di agosto precedente e che si era concluso con l'individuazione di un elenco di operazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di "*repricing/chiusura al fine di ottimizzare il margine di interesse*" (così, espressamente, nella comunicazione mail di cui al doc. nr.

[249] cfr. sentenza impugnata, pagg. 721-722.

516 della produzione del P.M., inviata dal Fagnani al GIUSTINI e trasmessa, per conoscenza, anche al PELLEGRINI). Il riferimento, in proposito, è alle mail di cui ai documenti nr. 294, 524, 513, 516, 521, 519, esplicitamente analizzati, nel loro specifico contenuto, alle pagg. 27-28 dell'appello del P.M., al quale, sul punto, per brevità, non può che farsi rinvio, con la precisazione che una di tali mail – ovverosia quella in data 24.8.2014 di cui al documento nr. 294 della produzione del P.M., contenente anche l'esplicito riferimento alle azioni acquistate per il tramite della Divisione Finanza: "*...Ci sono azioni anche sul lato Finanza..*" - risulta inviata proprio dal PELLEGRINI al GIUSTINI e, per conoscenza estesa, anche ad Amato, Balboni, Mossetti, Fagnani Romano, Turco e Vanetti (sicché trova documentale smentita la tesi difensiva[250] della estraneità dell'imputato a tale attività di analisi propedeutica alla riunione in esame).

Ebbene, era proprio sulla base di tale approfondita analisi preliminare che il d.g. Sorato, nel corso della riunione del 10.11.2014 (facendo in quella sede esplicito riferimento proprio a tale valutazione preliminare) affrontava il tema del margine di interesse nei seguenti termini:

SAMUELE"....Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi, e poi vedremo, ***io ho fatto fare un lavoro da Risk e... e... e.. dalla pianificazione****, dove abbiamo visto che,* ***i nostri impieghi, ci sono degli impieghi che, per effetto della Q. R., ci assorbono tanto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa****, no? E, quindi, questi qui è chiaro che vanno smontati.* ***Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro, ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema. Quindi, dobbiamo risolvere il problema del... delle azioni appiccicate a questi*** *e poi andiamo a vedere, nominativo per nominativo, no? Li abbiamo bene individuati, questi veramente ci fanno male, male, male, male, sia come margine di interesse, ma anche, soprattutto, come...eh... stress test da Q. R., che, indubbiamente, ogni anno, ogni anno, dovremmo... dovremmo subire. Allora, l'idea qui qual era?* ***Era quella, innanzitutto, di individuare queste posizioni e andarle... e andarle a smontare,*** *capire se... Seguitemi col ragionamento, noi prendiamo questi... queste azioni che sono finanziate, andiamo a smontare il finanziamento.* ***Smontando il finanziamento, abbiamo un***

[250] Esplicitata, da ultimo, nella memoria conclusiva, al paragrafo 5.5. e, in particolare, a pag. 120.

recupero importante sul margine di interesse, perché, ovviamente, sono finanziate... eh... a un tasso molto basso, *abbiamo un recupero sulla commissione, perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine d interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono, e abbiamo un beneficio, ovviamente, sulla Q. R.. Come possiamo collocare queste azioni?* ***Supponiamo di collocare queste azioni, invece, non più sul mondo, sul versante degli impieghi, ma sul versante della raccolta***. *Se noi utilizziamo il versante della raccolta, banalmente, con le forme tecniche più semplici, poi vedremo le forme tecniche più strutturate, esempio, un time deposit, quindi noi diciamo al nostro cliente: "Guarda, non ti faccio più il finanziamento, ti faccio un time deposit", a che tasso? E' un tasso importante, quindi andiamo a rimontare per un attimo l'aggravio sul margine di interesse. L'ho smontato sui... sul finanziamento, però sono disposto a portarmelo a casa come onere per quanto riguarda un maggior costo di raccolta, però ho un beneficio sul capitale, perché questo non mi assorbe più cet one che, invece, il finanziamento cet one me lo assorbe, e ho un beneficio sulla Q. R., perchè non impatta, ovviamente, sulla Q. R. lo stress test. Quindi, se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti, andiamo a liberare il cet one, andiamo a liberare... eh... ora vedremo in che misura... eh... il rischio che deriva dalla Q. R. stress test. se lo andiamo a dirottare sul... sulla raccolta. Parlo del time deposit, che è quello più semplice, però l'obiettivo, anche qui, è quello di frazionarlo in continuazione. Quindi, noi dobbiamo frazionare in continuazione il nostro capitale, perché, se noi facciamo time deposit alla stregua di come facciamo oggi i finanziamenti ponti, i 30, i 20, insomma, ci son clienti che hanno più di 50 milioni e... e capisco, noi dobbiamo frazionarlo. Se noi lo frazioniamo nel mondo private, lo frazioniamo nel wealth management o, meglio ancora, se noi riusciamo a trovare un prodotto, uno strumento, dove... Perchè l'altro tema è quello che la rete dice: "Va bene, allora facciamo questo, però non facciamo più raccolta indiretta", dove, invece, noi dobbiamo fare raccolta indiretta perché bisogna fare il commissionale. Allora, l'idea sarebbe quella di trovare un prodotto che faccia raccolta indiretta, nel prodotto che fa raccolta indiretta ci mettiamo dentro anche le nostre azioni e gli affluent, il private e soprattutto il wealth management va a vendere e va a collocare quote di questi fondi, quote di*

queste SICAV, no, che hanno in pancia azioni, azioni nostre che abbiano comunque un rendimento che sia... che sia collocabile piuttosto che altri investitori istituzionali. Quindi. il ragionamento che... che ponevo è questo. Intanto, se condividiamo quello di switchare, di spostare le azioni dagli impieghi al... al... alla raccolta, che sia diretta o indiretta, e con che modalità, andando a vedere, poi, ovviamente, l'aggravio di qua in termini di, probabilmente, margin press, però andiamo sicuramente a liberare, a liberare il cet one, quindi andiamo a liberare tutti questi impieghi che ci assorbono pesantemente e, soprattutto, ci assorbono in termini di A. Q. R. Non so se mi son spiegato..."

In buona sostanza, il d.g. insisteva sulla necessità di "smontare" le operazioni di finanziamento correlato (ovverosia - per restare al lessico del Sorato - quei finanziamenti che avevano "*le azioni appiccicate*"), distribuendo i titoli tra la clientela in abbinamento ad operazioni di raccolta e, quindi, "spostando" le azioni in questione dal versante degli "*impieghi*" a quello della "*raccolta*".

Seguiva l'intervento del GIUSTINI (Vm 8):

V. M. 8 – Po....Posso Samuele una cosa? Cioè, allora, cerchiamo di allargare un attimo il discorso no? Allora, noi, ***comunque le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle*** *perché, quando arriverà, speriamo il più lontano possibile,* ***nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello, ci fottiamo, nel senso che, se a uno che tu gli hai dato 100 il valore.. eh ...delle azioni era 100 e va a 70, tu quel 30 che questo ha perso, come glielo dai****? Comunque, noi dobbiamo fare in modo che 'sti impieghi vadano scaricati. Allora,* ***io credo che un po' possa essere comunque un'attività di... di collocamento retail, quello che vogliamo, l'alternativa è... però <u>bisogna confrontarci con Massimiliano</u>, è: annullo le azioni e l'impiego****. Dove vado a trovare... Ovviamente,* ***avrò molto meno capitale. Dove vado a trovare... eh ...uhm quella copertura per il minor capitale che ho togliendo parti di attivo, cioè, vendendo parti di attivo?*** *Adesso parliamo qui di partecipazioni, no? Cioè, io... qual è il problema mio? Che io ho 100 di impiego che vanno via, 100 di capitale che vanno via, ovviamente il minor capitale assorbito è molto meno rispetto a...al capitale che... che perdo, perché perderò 8... ipotizziamo 100 milioni, perdo 100 milioni di capitale da una parte e ne acquisto 8 milioni di e... 8, 10 milioni di minor assorbimento dall'altro, no?* ***Quindi l'unica cosa***

è... per rimanere con i ratio stabili, è di ...eh tagliare pezzi di attivo che assorbono capitale...."

In estrema sintesi, il vicedirettore GIUSTINI, per raggiungere lo stesso obiettivo ("*smontare le baciate grosse*") individuato dal d.g., proponeva di operare sul fronte del collocamento "retail", evidenziando come, per fronteggiare la conseguente riduzione dei fondi propri ("*avrò molto meno capitale*"), si sarebbe dovuto operare "*togliendo parti di attivo*", ovverosia riducendo proporzionalmente le attività di rischio ponderate per rimanere "*con i ratio stabili*", nonostante il decremento del capitale. Ed era proprio con riferimento a tale prospettiva – prospettiva che, in ultima analisi, avrebbe necessariamente comportato un significativo ridimensionamento del ruolo e delle ambizioni della banca, ripotata ad una dimensione locale, con conseguenti, inevitabili ricadute sul sistema di *governance* dell'istituto, i cui vertici sarebbero stati ragionevolmente travolti (donde, l'immediato accantonamento di tale ipotesi da parte del d.g. Sorato il quale, in effetti, la ignorava platealmente, come si comprende dalla lettura della registrazione della seduta) - che il medesimo vicedirettore evidenziava la necessità di interloquire con il PELLEGRINI ("*dobbiamo confrontarci con Massimiliano...*").

Dal tenore dell'intervento del GIUSTINI, in effetti, è dato cogliere la serietà della situazione e la piena consapevolezza, in capo a costui, del gravissimo rischio che la situazione del capitale finanziato, per la sua eclatante dimensione, rappresentava per l'istituto. Di qui la proposta, davvero da ultima spiaggia, del vicedirettore (il quale aveva evidentemente di mira l'obiettivo di ridimensionare il valore complessivo del fenomeno in esame, anche a costo di archiviare i "sogni di gloria" che avevano animato la continua crescita dimensionale della banca vicentina), proposta, peraltro, della cui impraticabilità per ragioni "tecnico-contabili" aveva poi preso atto lo stesso GIUSTINI (sul punto, vedi *infra*).

Se ciò corrisponde a verità – e non pare davvero possibile opinare diversamente (discostandosi, cioè, da una ricostruzione che trova fondamento in un documento di tanto lineare lettura, oltre che nelle pregresse comunicazioni mail, espressione di un lavoro di analisi propedeutico all'incontro che, come affermato dal Sorato, aveva coinvolto anche la "pianificazione" affidata al Fagnani, ovverosia una struttura facente capo alla *Divisione Bilancio* diretta dal PELLEGRINI) – risulta oltremodo incomprensibile

l'esito cui è pervenuto il primo giudice (in linea con quanto sostenuto, sul punto, dalla difesa dell'imputato nei passaggi della memoria citata dedicati all'argomento e, segnatamente, nei paragrafi 4.6-4.7 di detto scritto difensivo) là dove ha concluso (nel solco, come detto, della linea difensiva dell'imputato[251]) che l'intervento del PELLEGRINI siccome auspicato dal coimputato GIUSTINI, essendo limitato alla individuazione degli "attivi" da "tagliare", non avrebbe implicato la necessaria consapevolezza del capitale finanziato. Ragionare in tal guisa, infatti, significherebbe ammettere che il giudicabile potesse essere coinvolto nella soluzione di un problema gravissimo (è d'uopo rammentare ancora una volta l'entità eclatante del capitale finanziato, risultata pari, nel complesso, ad oltre un miliardo di euro) – soluzione dalla quale, in ultima analisi, dipendeva la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito - ignorandone presupposti, implicazioni e conseguenze. E, al contempo, dovrebbe condurre ad ipotizzare che il GIUSTINI e, per suo tramite, il d.g. Sorato, si sarebbero esposti al rischio, più che concreto e gravido di imprevedibili conseguenze, di dovere fornire spiegazioni ad un interlocutore perfettamente in grado di comprendere le implicazioni (anche di natura penale) di una prassi tanto radicata da avere originato una quota immensa di capitale finanziato (l'esistenza del quale - ponendosi in questa prospettiva - sarebbe stata costantemente occultata allo stesso PELLEGRINI, ad onta delle serie responsabilità gravanti sul predetto con specifico riferimento alle interlocuzioni che da tempo questi intratteneva con la vigilanza), affrontandone la scontata e difficilmente controllabile reazione.
Trattasi - com'è evidente - di una ipotesi ricostruttiva a dir poco bizzarra.
E, questo, a tacere del fatto che, alla riunione in esame, aveva preso parte lo stretto collaboratore del PELLEGRINI, Antonio Fagnani (il medesimo funzionario che aveva curato lo studio che aveva preceduto l'incontro, come affermato dallo stesso Sorato), il quale, sia pure momentaneamente assentatosi nel corso dell'incontro in questione, al rientro era stato ragguagliato dallo stesso d.g. Sorato di quanto discusso in sua assenza ("*SAMUELE: Va bene. Ascolta, Antonio, abbiamo parlato del...del tema di spostare,* ***di togliere quello che hai fatto con****... con il Risk,* ***di togliere le azioni dagli impieghi****. ANTONIO voce lontana Si? SAMUELE E girarlo sulla raccolta. ANTONIO voce lontana Si? SAMUELE Poi ti... eh... eh abbiamo detto*

[251] cfr. memoria difensiva, pagg. 85-87.

che conviene, a 'sto punto, per evitare concentrazioni o altro, di metterlo sul prestito titoli. Quindi, rimetteremo in piedi il prestito titoli... eh... con azioni attaccate. Il prestito titoli, poi, ci serve per far liquidita e per ridurre comunque la raccolta onerosa. E... E proviamo.... E proviamo a ragionare su questa ipotesi qua, dopo loro.." - cfr. doc. 110, pagg. 79).

A tale congerie di elementi probatori – taluni dei quali, come s'è detto, del tutto trascurati dal primo giudice, quantomeno con specifico riferimento alla posizione del PELLEGRINI – si sono poi aggiunte, nel corso del dibattimento di appello, le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del coimputato GIUSTINI, obiettivamente assai significative (ancorché inspiegabilmente trascurate dalla pubblica accusa, in sede di requisitoria) nella loro obiettiva idoneità ad implementare il compendio probatorio valutato dal tribunale, peraltro già di univoca significazione.

Questi, dapprima nel memoriale 30.5.2022 e, successivamente, nel corso della rinnovata escussione dibattimentale nel contraddittorio delle parti, dopo avere evidenziato lo stretto rapporto sussistente tra il PELLEGRINI e il d.g. Sorato[252] ed avere precisato, altresì, che il medesimo coimputato, da un lato, aveva accesso diretto "*ai sistemi informativi*" di BPVi, ovverosia alle "*tecnologie/strumenti che permettono di tracciare/controllare/consuntivare tutte le operazioni di una banca*" [253] e, dall'altro, costituiva l'"*interfaccia primaria con Banca d'Italia e BCE*" e condivideva le risposte da dare agli Enti regolatori con il collaboratore Fagnani, ha evidenziato come il responsabile del bilancio, direttamente o per il tramite dei colleghi con i quali più strettamente collaborava, fosse solito partecipare alle riunioni ed ai comitati di direzione, ivi compresi gli incontri nei quali si era affrontato il tema del capitale finanziato[254], fenomeno del quale, pertanto, il PELLEGRINI era pienamente consapevole, al pari, del resto, di tutti gli altri componenti dell'alta dirigenza dell'istituto di credito.

Al riguardo, non è inutile riportare, preliminarmente, alcuni passaggi dell'esame del predetto GIUSTINI, là dove costui - peraltro in modo assai efficace - per un verso, ha delineato il contesto operativo nel quale si collocano i fatti *sub iudice;* per altro verso, ha richiamato le plurime, ma

[252] cfr., in particolare, pag. 7-8 del memoriale.
[253] così a pag. 8 del citato memoriale.
[254] Cfr. memoriale citato, pag. 9.

strettamente connesse ragioni all'origine della scelta di ricorrere massicciamente alla concessione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie; e, per altro verso ancora, ha rimarcato la condivisione della prassi in esame tra i massimi dirigenti della banca, spiegandone le necessarie motivazioni tecniche: *".....IMPUTATO GIUSTINI – Cerco di essere sintetico, Presidente.* ***Io sono arrivato in Banca a fine 2007*** *come Responsabile Divisione Mercati e Vice Direttore Generale.* ***I primi comitati crediti del 2008 abbiamo trovato, io e c'era il collega Paolo Marin, delle operazioni baciate, quindi erano già preesistenti in Banca delle operazioni in cui si finanziava il cliente per acquistare azioni della Banca.*** *Personalmente ho avuto anche incontri con Gronchi, e anche con Sorato, con della clientela del vicentino, che avevano già in atto operazioni baciate, o gli venivano proposte in questi incontri delle operazioni baciate. Quindi partiamo già dal 2007, quando sono arrivato.* ***Erano*** *– dalla mia consapevolezza di quello che stava succedendo in Banca all'epoca, anche perché io ero nuovo –* ***delle operazioni sporadiche. Dopodiché, questo fenomeno e questa prassi si è pian piano ampliata e diffusa, anche perché non poteva essere tenuta ristretta a poche persone, data l'esigenza di cui parlavo prima, no? Quindi di fare molto capitale per acquisire, per incrementare gli impieghi e quant'altro. Quindi, dal 2011-2012, questa prassi si è incrementata, quindi si è necessariamente diffusa su tutta la Banca perché gli obiettivi di capitale aumentavano sempre di più. Quali erano? In parte l'ho detto e lo ripeto, quali erano gli obiettivi finali delle operazioni baciate? Sicuramente il raggiungimento di ratios patrimoniali richiesti dalla Vigilanza; il sostegno al prezzo dell'azione, nel senso che ovviamente, se fosse stato trasparente e chiaro che le richieste di vendita fossero maggiori delle richieste di acquisto da parte dei soci, quel prezzo delle azioni non si poteva tenere. E quindi bisognava andare in Assemblea a dire: 'signori, il prezzo non è più 62 e mezzo, è 30'. E sarebbe finita l'epoca della Presidenza Zonin perché comunque la Banca doveva in qualche modo chiudere un certo percorso e riaprirne un altro. Quindi sicuramente c'era un tema di prezzo delle azioni, e un terzo macro obiettivo era quello comunque di soddisfare le richieste dei soci per non generare malcontento. Questo terzo macro***

obiettivo ovviamente in parte si sovrappone con l'esigenza comunque di non diminuire il prezzo dell'azione *[.....]PRESIDENTE – Se capisco bene, è implicito, mi sembra: il prezzo dell'azione era sopravvalutato? IMPUTATO GIUSTINI –* ***Il prezzo dell'azione era molto sopravvalutato, Presidente. Però, anche qui, quello che ci diceva Zonin, e lo diceva anche ai soci, che all'inizio degli anni Duemila, quindi stiamo parlando 2002-2004-2005, i moltiplicatori di Borsa delle banche quotate viaggiavano intorno al 2x, cioè: la quotazione in Borsa delle banche arrivava fino a 2 volte il patrimonio, quindi poteva essere 1,5-1,6-1,8, anche 2. E all'epoca -ci diceva Zonin- alla Banca fu proposto di quotarsi e lui decise di non quotarsi. Adesso le altre banche erano – quindi adesso stiamo parlando degli anni dal 2010-2015 – a 0,4-0,6-0,8 il patrimonio, mentre noi eravamo a 1,2-1,3-1,4. Quindi la giustificazione di tenere così alto il prezzo dell'azione è che, una volta superata la crisi, i moltiplicatori di Borsa potessero tornare ai livelli del 2002-2004, e quindi la nostra Banca, come prima era sottovalutata e adesso sopravvalutata, si sarebbe ritrovata nella media. Però, insomma, ai tempi in cui io ero Vice Direttore Generale, l'azione della Banca era notevolmente sopravvalutata; tant'è che uscivano articoli di giornale che noi avevamo la capitalizzazione di Borsa come Banca Intesa***. *PRESIDENTE – Si è detto anche che venivano indicati degli obiettivi particolarmente "sfidanti", più o meno è stata usata questa espressione: qual era la necessità di indicare questi obiettivi costantemente crescenti, per cui voi avevate anche difficoltà ad assecondare? Così ho capito dalla lettura del verbale di primo grado. IMPUTATO GIUSTINI – Presidente, io non ho mai avuto rapporti con chi poi ha periziato le azioni.* ***Però uno dei tasselli che ho appreso fossero fondamentali per sostenere il prezzo delle azioni, e comunque avere dei piani industriali particolarmente ambiziosi, in modo da dimostrare una redditività futura della Banca in linea con quel prezzo***. *Io so solo che come Vice Direttori Generali ci ritrovavamo degli obiettivi realizzabili, e ogni piano aveva degli obiettivi realizzabili. Quindi questo da quando sono arrivato. E,* ***nonostante questi piani industriali, quindi questi piani strategici, fossero puntualmente smentiti. Quindi si poneva l'asticella a 100, noi, non so, raggiungevamo 70, e il piano successivo andava a 120 come***

obiettivo, no? Per dire. E quindi ci ritrovavamo nell'impossibilità di poter raggiungere quegli obiettivi, nonostante le indicazioni del piano fossero quelle. PRESIDENTE – Ma gli obiettivi venivano elevati per necessità della Banca oppure per? IMPUTATO GIUSTINI – Per tenere alto il prezzo dell'azione. *PRESIDENTE – Solo per tenere alto il prezzo? IMPUTATO GIUSTINI – Dopodiché, la Banca aveva dei gap, ma erano gap strutturali, nel senso che eravamo una banca d'impiego quando mancava liquidità sul sistema. Siccome la situazione è esattamente l'opposta rispetto a quella che è ora, quindi il costo della raccolta che non veniva in qualche modo fornita dalla clientela si doveva prendere sul mercato dell'ingrosso e costava tantissimo. Quindi questo era un problema strutturale: banca d'impiego che concedeva molti crediti al territorio. Poi avevamo questo problema delle azioni, cioè caricare i portafogli di risparmi dei clienti sulle azioni vuol dire non avere commissioni, e quindi c'era un problema di redditività, c'era un discorso delle baciate, quindi dei tassi sugli impieghi bassi. Quindi anche questo fattore della compagine sociale determinava un problema di redditività. Però, essendo a conoscenza di questi problemi strutturali, la Banca avrebbe dovuto dal mio punto di vista anche tarare gli obiettivi dei piani industriali in linea con questi problemi strutturali. PRESIDENTE – La crisi del mercato secondario e anche lo svuotafondo era un problema conosciuto, diffusamente conosciuto? IMPUTATO GIUSTINI –* ***Il problema dello svuotafondo nei primi anni, quindi dal 2007 al 2010, non era un problema critico, era comunque una volontà di Sorato di chiudere a zero il fondo riacquisto azioni proprie per in qualche modo mostrare che fosse un bravo Direttore Generale.*** *Dico per inciso che c'erano dei grossi dubbi su Sorato nel territorio all'epoca, quindi che fosse un bravo Direttore Generale e potesse soddisfare in qualche modo anche le comunicazioni positive di Zonin al territorio.* ***Quindi nei primi anni non era un'urgenza, non era una criticità, però si doveva chiudere a zero il fondo riacquisto, anche attraverso operazioni baciate. Per vari motivi, quindi la crisi del mercato, la necessità dei soci di vendere le azioni per liquidare, la volontà comunque di acquistare banche, la volontà di acquistare sportelli: ricordo che con l'ispezione 2012 la Banca d'Italia tolse il vincolo da parte della Banca di non acquistare sportelli, mentre fino al 2012 questo vincolo era ancora vivo. Quindi***

c'erano velleità di crescita, di espansione, di arrivare a 200.000 soci e 1.000 sportelli, e quindi questa volontà qui in qualche modo non veniva bilanciata da una richiesta di acquisto di azioni da parte dei soci. E ovviamente, siccome il fondo riacquisto azioni proprie impatta sui requisiti patrimoniali, c'è la necessità di svuotarlo per fine anno. *PRESIDENTE – Io non penso di dover ripercorrere le sue dichiarazioni in primo grado, e poi lascerò anche spazio alle Parti. Questo è un po' il problema, il fenomeno generale. Adesso volevo passare a un secondo punto, che era quello di dichiarazioni che lei fa nel memoriale e che possono riguardare più specificamente la posizione di terzi. [....] IMPUTATO GIUSTINI –* ***Presidente, premetto che non c'è volontà da parte mia, come dire, non voglio fare il male di nessuno, okay? Quindi io voglio solo chiarire quello che succedeva in Banca all'epoca. E sono rimasto molto sorpreso anche dalle dichiarazioni di Zonin e dalle dichiarazioni di Pellegrini che non sapessero di questo tipo di operatività in Banca. Come dire: era impossibile per me e per la rete commerciale portare avanti questo tipo di operatività senza che tutta la Banca, almeno i vertici della Banca ne fossero a conoscenza. È impossibile, però se uno riuscisse a immedesimarsi all'interno del contesto della Popolare di Vicenza in quei sette anni, dal 2007 al 2015, avrebbe la piena percezione di come questa possibilità non fosse realizzabile; e cioè, che la rete commerciale, quindi le filiali potessero operare in modo autonomo, riuscendo a nascondere questa operatività al bilancio, riuscendo a nascondere questa operatività nei confronti di Zonin e del Consiglio di Amministrazione, e portando avanti questa politica di operazioni baciate, senza che emergesse neanche una voce, una sollecitazione, uno stimolo. Quindi, siccome questa ipotesi è stata non solo dichiarata da Zonin e Pellegrini in primo grado, è stata reiterata negli appelli; mi sono sentito in dovere di dover controbattere a queste affermazioni.*** *Ma* ***io voglio dire, ma al di là di me, lo devo fare per la mia famiglia, per i miei, per le persone che lavoravano con me e per la trasparenza che in qualche modo mi è vicina. Quindi io, ripeto, non voglio essere io ad accusare nessuno, ma le mie responsabilità e le responsabilità della Divisione Mercati si fermano, e me le assumo queste responsabilità, si fermano rispetto a responsabilità di altri che***

sapevano, condividevano e portavano avanti anche loro un certo tipo di attività, che poi in qualche modo chiudesse il cerchio delle operazioni baciate. *Parlo di operazione correlate e baciate, non parlo ovviamente di fondi perché non ne sono a conoscenza. Ovviamente io sono un Imputato condannato, e quindi per poter ribattere a queste affermazioni ho dovuto studiare. Ecco perché questa famosa storia degli hard disk, nel senso che poi sono dovuto andare ad approfondire queste e-mail; e-mail che tra l'altro potevano essere solamente analizzate da me, cioè da qualcuno che in Banca lavorava, perché dall'esterno sarebbe stato molto complicato estrarre da quelle e-mail delle indicazioni di responsabilità o meno. Quindi ho avviato questo percorso di studio e di analisi, non facile perché stiamo parlando di più di 1 milione di e-mail in quegli hard disk.* ***E ci sono tre cose che volevo dire per quanto riguarda il Bilancio e Pellegrini. La prima cosa, che è incrementale rispetto a quelle che ho detto in primo grado, che comunque andavano già in questa direzione, Presidente: in riunioni di direzione e comitati di direzione non si parlava di baciate. Falso. Nei comitati di direzione e nelle riunioni di direzione si parlava di baciate. Ovviamente non sempre, in maniera progressiva dal 2012 fino al 2014, ma si parlava di baciate. Io ricordo esattamente che in alcune occasioni, in chiusura, quindi una volta chiusi questi comitati e queste riunioni, Pellegrini venne da me e mi disse: "Ma quant'è 'sta roba? Di quanto stiamo parlando?". E io gli dissi: "Per quanto ne so, quindi operazioni fatte da me, stiamo parlando di 200-300 milioni". Da me, quindi Giustini che incontrava i clienti. Quindi, ipotizzando che la Banca fosse molto più complicata e molto più estesa, questi 200-300 milioni si potevano moltiplicare per 2, 3, 4. Quindi le operazioni conosciute da me erano 200-300 milioni, e lo dissi chiaramente a Pellegrini. E questo, però, ovviamente è la parola mia contro la parola di Pellegrini. Quindi ho dovuto cercare dei documenti*** *e degli atti che confermassero queste mie dichiarazioni. Parliamo allora del mercato secondario. Il mercato secondario, ci sono delle analisi, di cui ha parlato anche Fagnani l'altro giorno, fatte nel maggio 2014, proseguite ad agosto del 2014, Sorato mi scrisse a Ferragosto, e portate avanti dopo l'AQR, quindi dopo l'Asset Quality Review, e con un risultato che venne condiviso da Sorato nel Comitato di Direzione del novembre 2014. Questa*

successione di analisi – che adesso ovviamente non sto ad aprire documenti, magari lo vedremo dopo – dimostra in modo inoppugnabile una gran quantità di soci che avevano degli ammontari importanti di capitale, quindi di azioni, degli ammontari importanti di finanziamenti equivalenti. Sorato parla di 1 miliardo in un Comitato di Direzione. Probabilmente non è 1 miliardo ma siamo intorno ai 700-800 milioni perché quegli impieghi di cui parla lui appiccicati alle azioni non erano solo operazioni baciate, ma c'erano anche degli impieghi, ad esempio, ad Amenduni che non aveva mai fatto baciate; ma ovviamente andargli a dire: 'ti alziamo i tassi', Amenduni ti vendeva le azioni, quindi era comunque un problema. Secondo aspetto. Terzo aspetto. Io ho ricordato durante queste analisi che alla fine dell'aumento di capitale 2013 mi incontrai con Marin per i corridoi della Banca. Era stato addebitato l'aumento di capitale, quindi come funzionava? C'era stato l'aumento di capitale fino ai primi, gli ordini della rete venivano presi fino ai primi di agosto, quindi l'ordine di acquisto, e poi c'era un momento di regolamento, che era un'unica giornata, in cui venivano addebitati i conti, e la liquidità e i risparmi dei correntisti si tramutavano in azioni. Quindi, se uno avesse 10.000 euro sul conto corrente di risparmi, di depositi, l'addebito di, ad esempio, 5.000 euro di azioni avrebbe comportato che questo cliente post-addebito avrebbe avuto 5.000 euro di depositi, di liquidità, sul conto corrente e 5.000 euro di azioni. Quindi questo cosa comportava? Comportava un decremento della raccolta. ***Quindi io incontrai Marin, e Marin mi disse: "Ma, Emanuele, ma hai visto come sono saliti gli impieghi con l'addebito?", cioè quante baciate sono state fatte con l'aumento di capitale? Perché ovviamente normalmente dovrebbe accadere che con l'addebito va giù la raccolta, i depositi dei clienti; se invece c'è un incremento degli impieghi, quindi dei crediti, quindi dei finanziamenti, vuol dire che quelle sono operazioni baciate. E mi ricordo questo fatto di Marin che me lo disse per avvertirmi, per dirmi: 'ma ci stiamo rendendo conto*** *?' Allora cosa ho fatto? Sono andato a prendere le e-mail del Controllo di Gestione, quelle che l'Avvocato Miucci ha fatto vedere a Mossetti lunedì, in cui sia nel 2013 sia nel 2014 c'è questo fenomeno. Ma stiamo parlando non di poche cose, stiamo parlando, sommando il 2013 e il 2014,* ***di 350 milioni di crescita degli impieghi che, rapportata agli aumenti di capitale, dà una percentuale dell'intorno del 28%, che è più o meno la stessa***

percentuale che Consob nell'ispezione dice, afferma che fosse stata fatta attraverso baciate. *Quindi Consob dice: siamo intorno al 25% di baciate sull'aumento di capitale, qui ci ritroviamo con il 28%, quindi siamo più o meno lì.* ***Quindi questo oggettiva il fatto che tutta la Banca, perché questa e-mail è indirizzata a Sorato in copia conoscenza, i Vice Direttori Generali, Pellegrini, gli uomini di Pellegrini, la Divisione Mercati, il Risk Management, che tutta la Banca era a conoscenza che il collocamento delle azioni del capitale avvenisse attraverso baciate.*** *PRESIDENTE – E Sorato si confrontava con qualcuno e con chi per le comunicazioni da indirizzare agli Organi di Vigilanza? IMPUTATO GIUSTINI – Io ricordo che tutte le comunicazioni di Vigilanza e comunque di Banca d'Italia in qualche modo poi dovessero arrivare a Sommella in Segreteria Generale, ex Ispettore Banca d'Italia, che poi le inoltrava alle strutture della Banca deputate. Per quanto riguarda le segnalazioni di vigilanza e l'interlocuzione con Banca d'Italia, la struttura e la divisione principe era quella di Pellegrini. PRESIDENTE – Lei poi scrive – l'abbiamo sentito già l'altra volta – che c'era una partecipazione di collaboratori di Pellegrini alle riunioni della Divisione Mercati; questo riguarda Mossetti o riguarda anche altre figure? IMPUTATO GIUSTINI – Mossetti partecipava a tutte le riunioni della Divisione Mercati che si tenevano mensilmente per condividere con la rete, quindi i capi area e i direttori regionali, i risultati e dettare le linee guida per il mese successivo, quindi le priorità commerciali, non so: insistiamo sui mutui, vanno fatti più conti correnti eccetera eccetera. Mossetti partecipava a tutte queste riunioni perché preparava lui il materiale e le calendarizzava lui, Mossetti. È accaduto che due/tre volte l'anno a queste riunioni della Divisione Mercati potesse partecipare anche Pellegrini, potessero partecipare Pellegrini Fagnani, solitamente anche con Sorato, anche in funzione degli obiettivi di budget, quindi per dettare quelli che fossero gli obiettivi di budget condivisi in Consiglio di Amministrazione. PRESIDENTE –* ***Lei ha sentito l'altra volta? Mossetti dice: 'io sono rimasto stupito nello scoprire l'entità del fenomeno'.*** *Se ha da dire qualcosa, non necessariamente. IMPUTATO GIUSTINI –* ***No, io quello che dico in queste riunioni della Divisione Mercati si parlava in modo molto chiaro di capitale e di modalità per raggiungerlo e quindi di operazioni baciate. Quindi mi stupisco che Mossetti possa aver detto che non se ne parlava all'interno di queste***

riunioni della Divisione Mercati. Lui parla di "allusioni", non so sinceramente cosa voglia dire: o se ne parlava o non se ne parlava. Io ero lì e se ne parlava. Dopodiché, con quale frequenza? Sempre maggiore con l'andare degli anni e del tempo. In alcuni casi, a chiusura delle riunioni della Divisione Mercati, io mandavo un messaggio a Sorato per partecipare, perché lui comunque voleva essere sicuro che suoi messaggi fossero i messaggi che poi venivano declinati sulla rete; chiamavo Sorato, Sorato veniva solitamente con Cauduro a chiudere la riunione, e anche lui parlava di capitale e di finanziamenti per raggiungere gli obiettivi di capitale.

Tanto premesso, passando ad analizzare più nel dettaglio il contributo dichiarativo fornito dal chiamante in correità con specifico riferimento alla posizione del coimputato PELLEGRINI, osserva questa Corte come esigenze di chiarezza suggeriscano di attenersi all'ordine espositivo adottato nel memoriale, posto che detto documento ha poi costituito la traccia seguita nel corso dell'esame dell'imputato.

Ebbene, in detto documento il GIUSTINI ha anzitutto evidenziato gli stretti rapporti intercorrenti tra il PELLEGRINI ed il d.g. Sorato e, a tal fine, ha richiamato alcune evidenze documentali.

Trattasi, segnatamente:

- ✓ dei documenti allegati alla memoria sub 2.2.1, 2.2.2. e 2.2.3 ed inerenti al coinvolgimento della struttura del PELLEGRINI nella comunicazione degli obiettivi della rete di vendita, obiettivi che - come s'è ripetutamente precisato - erano perseguiti anche attraverso il sistematico ricorso al capitale finanziato;
- ✓ del documento 2.2.4, costituto da una mail nella quale, rispondendo al vicedirettore Cauduro che manifestava la propria contrarietà rispetto al sistema incentivante, il PELLEGRINI rispondeva in modo netto "*ne discuteremo con il direttore*", così manifestando, ad avviso del GIUSTINI, la propria "vicinanza" al d.g.).

Quindi, il propalante ha esplicitamente affermato la piena conoscenza, in capo al coimputato, sia della "prassi svuotafondo" e delle ragioni ad essa sottese, sia delle difficoltà, da mantenere nascoste all'esterno, nelle quali si dibatteva il mercato secondario dei titoli BPVi, anche in tal caso richiamando,

a sostegno delle proprie affermazioni, specifici supporti documentali e, segnatamente:

- ✓ quanto al primo profilo, i documenti 2.3.1 e 2.3.2 (costituiti, rispettivamente, dalla richiesta, avanzata dal d.g. Sorato su elaborazione di Pellegrini, di raggiungere l'obiettivo di Tier 1 pari all'8% a fine 2011 e del documento, predisposto dal Mossetti, nel quale si monitorava l'attuazione della direttiva del d.g. secondo cui ad ogni delibera di credito avrebbe dovuto essere associata l'acquisizione di un socio, direttiva, peraltro, che implicava necessariamente il blocco delle predette delibere fino all'acquisizione di un nuovo socio);
- ✓ e, quanto al secondo profilo, il documento 2.3.3 (costituito da una mail inviata, in vista di una riunione con BCE a Francoforte, dal Sorato al PELLEGRINI e contenente – corredato dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" - anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci), nonché dei documenti 2.3.3 *bis*, 2.3.3. *ter* (relativi alla predisposizione della risposta ai reclami dei soci, risposta nella quale si adduceva la responsabilità dei ritardi ad un mero mutamento della regolamentazione di riferimento avvenuta nel 2014, quando, al contrario - ha precisato il GIUSTINI - era notorio che tali difficoltà derivavano dalla risalente crisi del mercato secondario del titolo BPVi).

Quanto, poi, alle Riunioni di Direzione, il propalante ha affermato come il coimputato PELLEGRINI fosse solito prendervi parte, personalmente ovvero per il tramite dei suoi stretti collaboratori, Fagnani e Mossetti. E, a sostegno, ha prodotto i documenti in allegato alla memoria sub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3., 2.4.3 bis, 2.4.4., 2.4.5. relativi anche all'incontro, tenutosi a Roma, nel quale il Sorato aveva minacciato l'eliminazione delle direzioni regionali se non avessero raggiunto gli obiettivi assegnati, tra i quali i requisiti di capitale, anche attraverso le operazioni finanziate.

Passando, quindi, ad analizzare l'intervento del PELLEGRINI nel corso del più volte citato Comitato di direzione dell'8.11.2011, il GIUSTINI ha precisato – del tutto coerentemente, peraltro, con la lettura che di tale momento di "riflessione collettiva" è stata in precedenza proposta - che il coimputato era intervenuto con la funzione di fare da "*guida della discussione per far in modo che si raggiungessero gli obiettivi di capitale, anche con finanziamenti correlati*" (così si legge a pag. 16 della memoria): era stato in tale veste,

infatti, che il responsabile del bilancio aveva assegnato un "*obiettivo complessivo, tra Vicenza, Prato e Palermo di 110 mln di euro*". Nell'occasione – ha precisato il dichiarante - nessuno aveva contestato che per collocare le azioni sarebbe stato necessario ricorrere anche alle "baciate" (come espressamente evidenziato da Tonato e da Seretti, tra i più in difficoltà nel collocamento, visto che nelle zone di loro competenza – la Toscana e la Sicilia – "*BPVi non era conosciuta e non c'era alcun senso di appartenenza da parte del territorio*") e, pertanto, il d.g. Sorato aveva rapidamente tratto le conclusioni, assegnando il monitoraggio di tale collocamento, da effettuare anche attraverso i finanziamenti, "*a Fagnani (cioè a Pellegrini)*".

Di seguito (si vedano le pagg. 16-17 del memoriale), il GIUSTINI ha rievocato la partecipazione del Fagnani al Comitato di Direzione 10.11.2014 ed ha spiegato il significato del riferimento effettuato dallo stesso dichiarante alla necessità di confrontarsi "*con Massimiliano*": il tema era quello della necessità di "smontare" le baciate e la proposta dello stesso GIUSTINI di fronteggiare la "*riduzione del capitale abbinato alle baciate attraverso la riduzione degli attivi della Banca, essendo i requisiti patrimoniali una frazione tra numeratore-capitale e denominatore-attivi*" avrebbe necessariamente richiesto l'interlocuzione col PELLEGRINI, trattandosi del soggetto che "*sapeva come poter tarare gli obiettivi relativi ai requisiti di capitale tra aumenti di capitale, svuotafondo, riduzione degli attivi rischiosi e riduzione dei finanziamenti baciati*". Quindi, ha precisato di serbare il ricordo di un momento di specifico confronto che aveva avuto, sul punto, con il PELLEGRINI: a margine di una riunione di direzione tenutasi nel secondo semestre 2014, infatti, avevano esplicitamente affrontato tale argomento e, nell'occasione, avevano concordemente convenuto "*che l'ammontare di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della banca*". Quindi, nel corso dell'esame innanzi a questa Corte, ha rievocato nuovamente tale episodio[255].

[255] Cfr. esame Giustini, udienza 15.6.2022, pagg. 63 e ss: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Due brevissime precisazioni. Partirei dal memoriale che è stato depositato, e in particolar modo da quanto scritto a pagina 18. Non so se ne ha possibilità di consultazione, le leggo il passo rispetto al quale le chiedo poi una precisazione. Come detto, si tratta della pagina 18, lei scrive: "Ricordo che a margine di una riunione di direzione, che, se non ricordo male, si è tenuta nel secondo semestre 2014, io e Pellegrini abbiamo effettivamente parlato di tale argomento, raggiungendo la conclusione che l'ammontale di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della Banca. Tale*

Ebbene, trattasi – com'è evidente - di una ricostruzione assolutamente sovrapponibile a quella già delineata dalle acquisizioni documentali e testimoniali nella disponibilità del primo giudice, ma che, nondimeno, è tutt'altro che irrilevante, provenendo da un diretto protagonista dell'episodio (e, segnatamente, proprio da colui che, nel corso della riunione, aveva evocato il PELLEGRINI).

---

argomento è quello evidentemente descritto in precedenza, vale a dire il tema di cui stavamo discutendo era come far fronte alla riduzione del capitale abbinato alle baciate attraverso la riduzione degli attivi della Banca". Vorrei che mi contestualizzasse con qualche particolare in più questo colloquio con il dottor Pellegrini, il suo collega Pellegrini, su questo tema a partire dall'epoca e in particolar modo se è stato un episodio, se si ricorda, successivo o anteriore al Comitato di Direzione di cui abbiamo l'audio e che è stato più volte richiamato nella istruzione dibattimentale. IMPUTATO GIUSTINI – ***Io, Dottore, parlai, ricordo di aver parlato in più occasioni, con Pellegrini ma anche con gli altri Vice Direttori Generali, dell'argomento comunque di gestire il problema del capitale in maniera differente rispetto a come Sorato ci chiedeva di gestirlo. Questo è come premessa. Successivamente al comitato, questo di novembre 2014, io ricordo comunque di aver parlato con Massimiliano Pellegrini della possibilità di intervenire cedendo partecipazioni. Ad esempio, uno dei temi era lo spin off immobiliare, quindi dire: togliamo come parte di attivo la proprietà immobiliare delle filiali, che avrebbe comportato comunque un miglioramento dei requisiti. Ma il Presidente Zonin non voleva, cioè lui diceva: 'gli immobili sono la Banca, dobbiamo tenere le filiali'. Quindi io ricordo di aver parlato di questo con Pellegrini. Non so dirle esattamente la data, so dirle che era successiva al comitato, e comunque si parlò di questo tema degli attivi, tra cui anche Cattolica o altre partecipazioni.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***Quindi gli attivi che in ipotesi potevano essere sacrificati al fine di mantenere inalterati i ratios patrimoniali?*** IMPUTATO GIUSTINI – ***E di controbilanciare***... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***La riduzione del capitale...*** IMPUTATO GIUSTINI – ***...la riduzione delle baciate.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – ***Quindi la riduzione del capitale è conseguente – per usare quell'espressione dell'audio – allo "smontaggio" delle operazioni baciate?*** IMPUTATO GIUSTINI – ***Esatto.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sempre con riferimento a questo passo, lei scrive: "raggiungendo la conclusione che l'ammontare di riduzione degli attivi non sarebbe stato sufficiente a colmare il venir meno del capitale dei principali soci della Banca". In questa occasione, da lei riferita, di questo colloquio con Pellegrini in cui venne formulata questa ipotesi, parlaste anche di cifre, eventualmente di quali cifre? Qui fa riferimento all'ammontare e all'insufficienza della riduzione, quindi sembrerebbe che vi fosse un riferimento a determinati ammontari, se si ricorda questo punto, se ce lo vuole specificare. IMPUTATO GIUSTINI – ***Quindi Sorato chiedeva la diminuzione di 1 miliardo di capitale "appiccicato", comunque collegato a soci, nelle forme di baciate o comunque di importanti possessi azionari. E le conclusione a cui arrivammo e condividemmo con Pellegrini è che quella diminuzione di questo miliardo comunque non poteva essere gestita attraverso una riduzione degli attivi perché comunque era un ammontare immane da poter essere poi in qualche modo gestito.*** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Come dire: la riduzione di 1 miliardo di capitale determinava, per mantenere inalterati i ratios, la riduzione di attivi per un multiplo (7, 8, 10, 12)?* IMPUTATO GIUSTINI – ***10 volte, quindi 15 volte, quindi insomma dovevamo ridurre, non so, gli impieghi da 30 miliardi a 15 miliardi, per dire...***"

Inoltre, il GIUSTINI, da un lato, ha precisato che l'intervento degli esponenti della Divisione Pianificazione e Bilancio nelle riunioni della Divisione Mercati era costante, soggiungendo che costoro ne riportavano gli esiti al loro responsabile, PELLEGRINI (cfr. pagina 18 del memoriale); e, dall'altro, ha convenuto che i piani industriali BPVi, lungi dall'essere meramente ottimistici, ovverosia "*sfidanti e non sempre di facile composizione*" (come pure eufemisticamente ammesso dallo stesso CdA in risposta a Banca d'Italia con riferimento al Piano 2012-2014), fossero "*irrealizzabili*", "*utopistici*" e, ciononostante, fossero stati costantemente approvati. Questo, per la impellente necessità di "*alimentare e sostenere il prezzo dell'azione*" e, al contempo, "*stressare le strutture commerciali*", tenendole continuamente sotto pressione (cfr. pag. 19 del memoriale). E, anche sul punto – è appena il caso di rilevarlo - le affermazioni del propalante collimano con le risultanze istruttorie.

Quindi, alle pagine 19-21 del memoriale, il chiamante in correità ha rievocato il coinvolgimento delle strutture dipendenti dal PELLEGRINI nello studio di fattibilità del progetto del d.g. Sorato di eliminazione degli "*impieghi poco redditizi*" (trattasi della valutazione propedeutica alla Riunione del Comitato di Direzione 10.11.2014 di cui s'è detto); studio che, tuttavia, aveva evidenziato l'impraticabilità di tale eliminazione per tutti quegli impieghi costituiti dai finanziamenti concessi a soggetti "*intoccabili perché azionisti della Banca*" (tra cui il propalante ha specificamente ricordato "*Elan, Zeta, Itafem, Zappa, Rolan*"): ebbene – ha precisato il GIUSTINI – tra le posizioni intoccabili espressamente valutate e riportate nel documento Excel all'uopo predisposto vi erano parti di operazioni correlate caratterizzate dalla corrispondenza tra importo del finanziamento erogato e valore delle azioni BPVi possedute dal soggetto finanziato (ad esempio "*Marenghi Antonio, Oliveri Antonio, Nardella Fabio*"), sicché il tema del capitale correlato emergeva, da tale studio, in termini di evidenza. E, a sostegno di ciò, il GIUSTINI ha richiamato i documenti allegati al memoriale sub 2.7.1, 2.7.2 e 2.7.2 bis. Ciononostante – ha proseguito il dichiarante - il d.g. Sorato, consapevole che questo fosse uno degli aspetti più problematici, con la collaborazione della "Pianificazione" e del "Risk" aveva continuato a lavorare per far emergere gli impieghi poco redditizi, questa volta anche valutando l'impatto dell'assorbimento di capitale. All'esito di tale approfondimento, era

risultato un ammontare pari a circa un miliardo di euro (come da tabella allegata al memoriale sub 2.7.3.) e, nell'occasione, era emerso, abbinando a tali impieghi il possesso azionario, nominativo per nominativo, che molti di questi impieghi erano correlati all'acquisto di azioni (come da documento allegato sub 2.7.4).

Quindi, il GIUSTINI ha precisato che la Direzione Pianificazione e Bilancio aveva accesso ai dati relativi alle azioni ed ai finanziamenti (come, peraltro, confermato dal lavoro di studio, testè evocato, effettuato su richiesta del d.g. Sorato) ed ha richiamato due mail - prodotte in allegato al memoriale, sub 2.8.1 e 2.8.2. - relative all'analisi, "*effettuata da Pianificazione/Bilancio*", dell'andamento giornaliero della raccolta e degli impieghi alla data di regolamento dell'aumento di capitale 2014. Trattasi – ha precisato il GIUSTINI – di documenti attestanti la consapevolezza piena del fenomeno dei finanziamenti correlati con riferimento agli aumenti di capitale 2014 (in particolare, l'allegato 2.8.2. dimostrerebbe che l'Aucap 2014 era stato finanziato dalla banca stessa per l'ammontare di 168 milioni di euro).

Quindi, come anticipato, nel corso dell'esame il GIUSTINI ha sostanzialmente ribadito quanto anticipato nel memoriale, soffermandosi più diffusamente sulle circostanze di maggior rilievo, specie nel rispondere alle sollecitazioni delle difese dei coimputati (e, per quello che specificamente rileva in questa sede, della difesa del PELLEGRINI) ed ulteriormente puntualizzando quanto oggetto di "anticipazione scritta" (come nel caso dei periodici incontri per il jogging con i colleghi Fagnani ed Esposito in occasione dei quali erano ricorrenti i riferimenti alla prassi delle "baciate" in atto presso l'istituto - cfr. esame GIUSTINI, udienza 15.6.2022, pag. 45).

Ebbene, le risposte fornite sono state sempre coerenti con le citate "anticipazioni", non sono emerse contraddizioni e tantomeno il propalante è stato smentito nella interpretazione dei documenti dallo stesso prodotti al di là di talune, inevitabili contestazioni circa le conclusioni desumibili da alcuni di detti documenti.

A tale ultimo riguardo, infatti, non può che ribadirsi come l'assenza di espliciti dati documentali in ordine al capitale finanziato rispondesse ad una precisa direttiva aziendale, sicché non può certo destare sorpresa la circostanza che i documenti valorizzati dal propalante non siano di immediata comprensione

(e ciò anche per la natura oltremodo "tecnica" del loro contenuto), ovvero si prestino ad interpretazioni parzialmente differenti.

A ben vedere, quello che rileva è che nell'ambito di un pieno ed incondizionato disvelamento delle proprie responsabilità, espressione di un effettivo ripensamento critico maturato da persona soggettivamente attendibile (sul punto si richiamano le considerazioni già spese nel paragrafo 13 della presente sentenza), il GIUSTINI abbia delineato – in modo coerente, va ribadito, con le plurime evidenze probatorie logiche, documentali e testimoniali complessivamente disponibili – quale sia stato il ruolo rivestito, tra gli altri, dal coimputato PELLEGRINI, fornendo, in proposito, senza alcuna animosità (e, anzi, in maniera oltremodo pacata e tale da rendere evidente quanto fosse stata sofferta la determinazione alla "collaborazione" progressivamente maturata), il contributo, assai utile per la compiuta comprensione delle dinamiche operative collegiali del *board* ristretto dell'istituto di credito, proprio di un soggetto coinvolto, ai massimi livelli, nell'operatività delittuosa.

In effetti, le pur articolate contestazioni mosse dalla difesa del PELLEGRINI per contestare attendibilità e concludenza delle propalazioni d'accusa non colgono affatto nel segno.

In particolare:

- ✓ quanto alla obiezione inerente alla portata innovativa (rispetto alle dichiarazioni rese nel dibattimento di primo grado) da riconoscersi esclusivamente in ordine alla ammissione di personale responsabilità del medesimo GIUSTINI (cfr. memoria conclusiva difesa PELLEGRINI, paragrafo 4.1, pagg. 42 e ss.), è sufficiente la lettura di quanto riferito dallo stesso chiamante in correità innanzi a questa Corte per convincersi del contrario;
- ✓ quanto alla contestazione circa la diffusa conoscenza del fenomeno del capitale finanziato (paragrafo 4.2.1 della memoria citata), non può che farsi riferimento alle considerazioni già spese al riguardo (anche in relazione alla posizione dei coimputati, segnatamente lo ZONIN), tali da fugare qualsivoglia perplessità circa la suddetta ampia consapevolezza (nel settore dei "mercati" – lo si è visto - finanche capillare);
- ✓ quanto, poi, alla confutazione in ordine al fatto che, in occasione dei Comitati di Direzione, si parlasse di "baciate" (paragrafo 4.32.2. della memoria), vale, ancora una volta, il rinvio alle osservazioni già esposte sul punto;

- ✓ quanto, ancora, alle dichiarazioni relative ai colloqui "informali" intrattenuti con il Fagnani e l'Esposito in ordine alle "baciate", le diverse versioni rese da costoro, là dove hanno sostenuto di avere acquisito contezza del fenomeno solo verso la metà del 2015 (paragrafo 4.2.3. della memoria), non appaiono minimamente credibili in quanto evidentemente orientate dalla finalità di stornare qualsivoglia sospetto dalle rispettive persone, nel solco di un contegno che – lo si è già detto – ha trovato ampia diffusione;
- ✓ quanto alla asserita falsità dell'affermazione che i piani industriali sarebbero stati manipolati per tenere alto il prezzo dell'azione (paragrafo 4.2.4 della memoria), non può che rinviarsi alle riflessioni in precedenza svolte al riguardo (segnatamente in relazione alla posizione del coimputato ZONIN, sulla base, in particolare, oltre che di considerazioni di natura logica, delle puntuali dichiarazioni, in proposito, del teste Cauduro);
- ✓ quanto, infine, alla contestazione circa i colloqui intercorsi tra il propalante ed il PELLEGRINI in ordine al volume delle operazioni finanziate (paragrafi 4.2.5 e 4.2.6 della memoria), il rinvio è alle considerazioni che saranno esposte più avanti.

Inoltre, la contestazione della significazione dei documenti prodotti dal GIUSTINI a sostegno delle proprie dichiarazioni (cfr. capitolo 4.3 della memoria, pagg. 62-84), se può essere condivisa con riferimento a taluni di essi, effettivamente dotati di una generica attitudine probatoria di mero "contesto" (è il caso dei documenti costituenti gli allegati 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), non può affatto trovare avallo in relazione ad altra parte della produzione del predetto coimputato. Ciò è particolarmente vero con riguardo ai documenti 2.3.1, 2.3.2, e 2.3.3 che, effettivamente, orientano (in linea anche con le considerazioni di carattere logico effettuate in proposito) per il coinvolgimento della struttura facente capo al PELLEGRINI nel monitoraggio di momenti essenziali della dinamica del capitale finanziato, con la doverosa precisazione, inoltre, che il documento 2.3.3 – ovverosia la mail inviata dal Sorato al giudicabile in vista della partecipazione di costui alla riunione BCE a Francoforte, corredata dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" e contenente anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci - costituisce, come si è già detto, elemento obiettivamente connotato da elevata specifica attitudine dimostrativa (al di là di quello che può poi essere stato l'effettivo contenuto della riunione in

questione). Altrettanto è a dirsi, poi, con riferimento alle produzioni 2.3.3. *bis* e *ter* in quanto – ad onta, anche in tal caso, delle obiezioni difensive – trattasi di documenti dai quali si trae la rinnovata conferma della conoscenza, in capo all'imputato, della condizione di grave crisi del mercato secondario del titolo BPVi, ovverosia – è bene ripeterlo nuovamente – di un aspetto inscindibilmente connesso al tema del capitale finanziato (del quale - lo si è già visto - l'ingravescente illiquidità del titolo azionario costituiva una delle principali cause). I documenti 2.4.1, 2.4.2., 2.4.3, poi, sono inerenti alla partecipazione dell'imputato e dei suoi collaboratori alle riunioni di direzione (ivi compreso l'incontro di Roma di cui s'è detto e nel quale, anche secondo i testi evocati dalla difesa, il Sorato si era espresso in modo assai incisivo sul tema del capitale, ancorché detti testimoni non abbiano menzionato espliciti riferimenti, da parte del d.g., alle operazioni correlate), sicché trattasi di dati che comunque corroborano, sia pure in tali termini più generali, la narrazione del propalante. Il documento 2.4.4, e soprattutto, quello 2.4.5 (trattasi di comunicazione in vista del comitato di direzione 10.11.2014), confermano come larga parte dei finanziamenti riguardasse proprio gli azionisti, donde il non trascurabile significato del dato. Ancora, i documenti 2.7.1, 2.7.2, 2.7.2 bis, 2.7.3, 2.7.4. riscontrano l'esistenza di un accurato lavoro, da parte delle strutture della banca (ivi compresa la "pianificazione") sul "margine di interesse", inerente anche ad operazioni rispetto alle quali la coincidenza tra ammontare dei finanziamenti e valore delle azioni possedute era tale da costituire, se non la prova, quantomeno un importante indice di allarme circa la natura finanziata degli acquisiti dei titoli; del resto, la dicitura "*operazioni "particolari"* contenuta nel documento 2.7.1., tenuto conto del lessico volutamente ambiguo ed allusivo imposto per trattare del "capitale finanziato" all'interno di BPVi, deve evidentemente ritenersi riferita proprio a situazioni del genere (nonostante la contraria affermazione, evocata dal difensore, dell'inattendibile teste Fagnani). Il significato di tali dati, quindi, è evidente, nonostante la difesa ne abbia proposto una lettura riduttiva e, soprattutto, "sganciata" dal complessivo contesto di riferimento.

Altrettanto significative, infine, sono le produzioni 2.8.1 e 2.8.2 dalle quali, in effetti, si ricava, con riferimento al "contributo" offerto da Banca Nuova, l'incidenza significativa dei finanziamenti sull'esito positivo dell'aucap 2014, sicché - anche in tal caso nonostante le specifiche obiezioni difensive (relative

alla minor somma di capitale finanziato poi riscontrato con riferimento alla predetta Banca Nuova rispetto ai dati evincibili da tali comunicazioni) – le produzioni effettuate a sostegno delle dichiarazioni del GIUSTINI corroborano l'attendibilità della fonte.

Infine – è stato già anticipato, ma giova ripeterlo - le propalazioni del GIUSTINI hanno trovato piena conferma nelle prove a carico del PELLEGRINI già acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sicché l'esigenza dei riscontri alla chiamata di correo appare, sotto questo profilo, più che soddisfatta.

Ciò posto, prima di passare alle conclusioni, si impone una analisi specifica, ancorché sintetica, di quelle evidenze che il primo giudice ha valutato come favorevoli all'imputato e che, diversamente, si rivelano, in quest'ottica, prive di rilievo (se non, addirittura, di segno contrario).

E' il caso, anzitutto, delle deposizioni dei testi Fagnani, Triban, Mossetti e Lio, ampiamente richiamate dalla difesa dell'imputato (si vedano, segnatamente, le considerazioni svolte ai paragrafi 3.2 -3.5, pagg. 18-41 della memoria conclusiva). Ebbene, premesso quanto già ripetutamente esposto in ordine alla difficoltà incontrata (dapprima in sede di indagine e, successivamente, nel corso del giudizio) nell'ottenere dai contributi dichiarativi resi dai partecipi delle strutture di BPVi coinvolti, con ruoli non marginali, nelle operazioni di "capitale finanziato", informazioni realmente utili per il necessario regolamento di confini in punto di responsabilità individuali, deve osservarsi, quanto alle dichiarazioni del Fagnani - là dove costui, come precisato in sentenza, ha riferito che tanto lui stesso quanto il PELLEGRINI avevano acquisito la conoscenza dell'entità del capitale finanziato solo nel corso dell'ispezione della BCE del 2015 ed ha precisato che, in precedenza, tale conoscenza era assolutamente generica, poiché derivata dalle sporadiche allusioni a tale fenomeno effettuate in sede di Comitato di Direzione – si è in presenza di affermazioni, alla luce di quanto sin qui detto, del tutto inaffidabili. Il primo giudice, sul punto, ha obliterato ogni valutazione di attendibilità, attendibilità che, per contro, va radicalmente esclusa, essendosi in presenza del collaboratore dell'imputato che, come s'è detto, curava la valutazione degli effetti dell'andamento del fondo sul patrimonio di vigilanza e che, quindi, svolgeva un'attività di assoluto rilievo ai fini del monitoraggio delle implicazioni del capitale finanziato sui requisiti prudenziali. Peraltro, lo

stesso Fagnani, nel corso della rinnovata escussione dibattimentale innanzi a questa Corte, non ha potuto negare che in occasione del comitato "*del 14.11.2014*" (*rectius* del 10.11.2014) - ovverosia in una situazione di forte tensione - era stato specificamente affrontato il tema del capitale correlato, sostenendo che tale fenomeno, in precedenza, era tollerato (e, quindi, non certo ignorato) in quanto vera e propria prassi delle popolari[256].

---

[256] Cfr. dep. Fagnani, udienza 13.6.2022, pagg. 10 e ss.: *TESTIMONE FAGNANI – **C'era sicuramente una consapevolezza che esistessero delle operazioni, che ho definito essere "borderline" o "un'area grigia"; nel senso che in mia presenza non è mai stato discusso apertamente il fatto che ci fossero delle operazioni finanziate. PRESIDENTE – Neanche nei comitati di direzione? TESTIMONE FAGNANI – Allora, l'unico comitato che ricordo, dove questa cosa venne detta abbastanza apertamente, fu quello, mi sembra, del 14 novembre 2014, in una situazione di forte tensione. Se posso aggiungere qualcosa, fino a quel momento non c'era una percezione che questo fenomeno fosse, mi lasci dire, particolarmente rilevante, che fosse un fenomeno tutto sommato tollerato, veniva detto... PRESIDENTE – Ma "tollerato" da chi? Perché l'ha usato anche in primo grado. Chi è che tollerava il capitale finanziato? TESTIMONE FAGNANI – Anche la Vigilanza. PRESIDENTE – Sì, ma la Vigilanza forse viene dopo. Cioè, oltre alla Vigilanza, c'erano altri che tolleravano il capitale finanziato? TESTIMONE FAGNANI – Mah, "tollerato" nel senso che, mettiamola così, per esempio, si diceva che era una prassi comune di molte popolari; questo veniva detto, e quindi si supponeva che fosse un'attività che entro certi limiti non poteva creare dei particolari problemi. Questa era la percezione. Poi, alla fine del 2014, invece, secondo me la situazione è cambiata molto perché la Banca si è trovata di fronte a una regolamentazione diversa, al blocco, per esempio, della possibilità di movimentare liberamente il fondo azioni proprie perché per ogni riacquisto sarebbe servito un preventivo assenso della BCE. E in quel momento notai un particolare, chiamiamolo così, "nervosismo", "agitazione", per andare a ridurre l'ammontare del fondo. Tanto che fu studiata un'iniziativa di finanziamenti a fronte dei quali si chiedeva ai clienti la sottoscrizione di azioni. Questo avvenne alla fine del 2014 e fu una cosa che personalmente mi lasciò molto perplesso, perché era un'azione a tappeto su tutta la rete commerciale, e per quanto fossero operazioni che magari potevano anche non essere ricondotte esattamente a capitale finanziato, però mi sembrava un'iniziativa un po' sopra le righe.** PRESIDENTE – Ma la normativa, anche quella della Banca d'Italia, rispetto al capitale finanziato non poneva degli obblighi che potevano interessare anche il suo settore? TESTIMONE FAGNANI – Mah, allora, guardi, io lavoravo su previsioni. PRESIDENTE – Lavorava su? Scusi, non ho sentito. TESTIMONE FAGNANI – Previsioni. Le previsioni partono da un punto di partenza, che viene in qualche misura certificato, e arrivano a un punto di arrivo, che è quello che poi si ricava sulla base di indicazioni che qualcuno fornisce sulla base di stime che fa relativamente a certi aggregati. **Le previsioni che facevo io partivano da una base di partenza, che era quella fornita dalla Ragioneria Generale, che trimestralmente, con le segnalazioni di vigilanza, indicava esattamente quant'era il patrimonio, quindi il capitale, e quant'erano gli attivi ponderati, quindi per calcolare il rapporto che determina poi i ratios patrimoniali. Le stime poi prospettiche riguardavano, da un lato, gli utili in formazione, quindi quanto avremmo potuto patrimonializzare dell'utile, quindi incrementando il patrimonio; e poi, fondamentalmente, l'andamento del fondo, indicazione che ci veniva fornita dalla Divisione Mercati. Quindi io avevo delle indicazioni di tipo..., cioè mi davano come indicazione qual era l'ammontare del fondo a fine anno, ma non è che avevo delle indicazioni che mi dicevano: il fondo arriva così a fine anno perché ci saranno tot azioni finanziate e tot incrementi o cessioni sul mercato a fronte di provvista di clienti. Quindi l'unica informazione che avevo era questa per fare le previsioni.** PRESIDENTE – Ma i dati delle previsioni venivano forniti dalla Direzione Ragioneria Generale? TESTIMONE FAGNANI – La Direzione Ragioneria Generale forniva il consuntivo. Quindi, per fare una previsione, io avevo un punto di partenza e un punto di arrivo. Il punto di partenza era quello fornito dalla Direzione Ragioneria Generale; il punto di arrivo era quello che ricavavo sulla base delle informazioni che mi venivano fornite. PRESIDENTE – Va bene, scusi un attimo. Esame del Giudice Consigliere, Dott. Calabria GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA – **Una sola cosa. Lei ha detto che fino al comitato del novembre del 2014 non aveva praticamente sentito parlare di questo fenomeno, se non in termini vaghi. Però poi dopo dice era un "fenomeno tollerato", cioè io faccio fatica a mettere insieme queste due affermazioni. Sembra che si parli di un fenomeno conosciuto, poi però si dice: no, era tollerato, nelle popolari era tollerato. Come veniva vissuta***

Quanto alla testimonianza resa dal Triban, poi, deve osservarsi che, con riferimento al PELLEGRINI, i passaggi più significativi di detto contributo dichiarativo riguardano, in primo luogo, il fatto che, ad avviso di tale teste, l'imputato mai gli avrebbe rappresentato (espressamente o implicitamente) di essere a conoscenza del fenomeno e, in secondo luogo, la circostanza che il medesimo giudicabile si sarebbe dimostrato sorpreso allorquando gli ispettori ebbero ad illustrare le evidenze emerse in relazione ai fondi Athena ed Optimum. Ebbene, irrilevante la questione dei fondi (rispetto ai quali non è in discussione l'estraneità dell'imputato), trattasi, per il resto, anche a volersi prestar fede ad un testimone, complessivamente, anch'egli poco affidabile (in quanto parimenti partecipe della complessiva vicenda in esame, in qualità di collaboratore dell'odierno imputato, essendo egli responsabile della Ragioneria Generale), di contributo privo di sostanziale portata, com'è evidente alla luce del concreto contenuto di tali dichiarazioni.

In relazione alla deposizione del Mossetti, poi, il tribunale ha evidenziato come costui avesse riferito che, prima della ispezione BCE, vi era consapevolezza bensì dell'esistenza, non già delle dimensioni del fenomeno in esame, soggiungendo, con specifico riferimento alla posizione del PELLEGRINI, che detto imputato era a conoscenza dello slogan di Sorato secondo il quale era necessario che ogni cliente affidato possedesse azioni BPVi per un controvalore pari ad almeno il 10%. Ebbene, rispetto a tale deposizione non possono non avanzarsi rilievi critici, in punto di attendibilità, del tutto analoghi a quelli relativi alla deposizione del collega Fagnani. Questo, solo a

---

effettivamente nella Banca? Questo tema veniva affrontato? Veniva dato per scontato? TESTIMONE FAGNANI – Guardi, posso dirle? Per la mia posizione veniva dato per scontato: veniva dato per scontato che ci fosse qualcosa. *GIUDICE CONSIGLIERE, DOTT. CALABRIA –* ***Quindi, che c'era, un fenomeno che c'era, e diffuso? "Scontato" che significa?*** *TESTIMONE FAGNANI – Diffuso: sulla diffusione direi che non c'era assolutamente percezione di una diffusione. C'era una percezione che ci potessero essere delle posizioni isolate, costruite in questo modo, ma sicuramente non una ipotesi di diffusione del fenomeno. Quindi un fenomeno tutto sommato circoscritto e che non avrebbe evidenziato criticità, mettiamola così: non avrebbe evidenziato criticità anche nell'ambito di un'eventuale ispezione della Banca d'Italia. Scusi, le posso aggiungere anche un particolare? Durante l'ispezione del 2015, a un certo punto emerse il fenomeno, quindi in Banca fu noto a tutti che la Banca d'Italia, anzi, la BCE in questo caso aveva trovato delle operazioni finanziate e avrebbe chiesto di dedurle dal patrimonio. Ricordo che fui chiamato dal Direttore Generale, che mi disse: "La BCE ha trovato delle operazioni finanziate, ci chiederà di dedurle dal patrimonio, quindi adesso dobbiamo cercare di capire", lui parlò di 300 milioni, "dobbiamo cercare di capire come ristabiliremo i ratios patrimoniali diminuendo degli attivi ponderati. Quindi mi chiese di fare un'analisi per capire che tipo di asset si potevano cedere la Banca per in qualche misura compensare questi 300 milioni di azioni finanziate. Ma, ripeto, lo disse come dire: 'vabbè, ce le hanno trovate, adesso diminuiremo il rischio di TED asset, torneremo ai ratios che si aspettavano'. Come se fosse una cosa che finiva lì..."*

considerare il fatto che il predetto Mossetti, per le sue funzioni di stretta collaborazione con la Divisione Mercati, alle riunioni mensili della quale partecipava stabilmente, era il soggetto, tra quelli appartenenti alla Divisione diretta dal PELLEGRINI, maggiormente coinvolto dai flussi informativi "informali" relativi alle pressanti iniziative di collocamento dei titoli che coinvolgevano tutta la rete commerciale. Si è in presenza, quindi, di dichiarazione alla quale non può certo attribuirsi particolare significato in chiave difensiva. Peraltro, giova evidenziare come, in sede di rinnovazione istruttoria, tale teste, nel ribadire, comunque, che, sia pure in modo allusivo ed in contesti informali, delle "baciate" si parlava all'interno della banca, abbia anche confermato - e trattasi di elemento tutt'altro che trascurabile, ove si consideri debitamente la più volte evocata "dimensione sistemica" del fenomeno in questione - le significative tensioni riscontrabili sul mercato secondario del titolo a partire dall'anno 2012[257].

---

[257] Cfr. dep. Mossetti, udienza 13.6.2022: – *Ulteriore domanda riguarda il grado di consapevolezza e anche i tempi eventuali di consapevolezza del fenomeno dei finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto; su questo lei ha già risposto, ma comunque le chiediamo ancora di tornare su questo argomento. TESTIMONE MOSSETTI – Sì. Consapevolezza specifica, diciamo consapevolezza piena fino alla metà del 2015 perché poi rendiamoci conto: dopo l'ispezione che venne fatta con Banca Centrale Europea il fenomeno esplose con tra l'altro un impatto notevole, vabbè, tutti lo conosciamo. Direi, prima sicuramente non conoscenza specifica nel senso che non si aveva percezione dell'entità del fenomeno; infatti, quando si venne a conoscenza dell'entità, del perimetro, dei contorni della cosa, fummo tutti sorpresi, io in particolare, perché era talmente ampio e talmente diffuso che sembrava quasi impossibile che in una fase precedente questa cosa non fosse emersa in maniera così lampante. Quello che posso dire è che sicuramente non mi venne mai richiesto di fare delle analisi specifiche relativamente al fenomeno della correlazione -perché questo è il tema vero- fra il credito, cioè gli impieghi da un lato e le azioni sui singoli clienti. Il fatto che nessuno mi facesse delle richieste di questo tipo, tenete conto che la mia struttura era una struttura di supporto tecnico che riceveva richieste di approfondimento di qualunque tipo (monitoraggi, valutazioni e controvalutazioni), ero all'interno della Divisione Bilancio e Pianificazione; il fatto che non ci fosse mai una richiesta così esplicita, così puntuale su questo alla fine non mi aveva fatto... Allora, al di là del fatto che ci potessero essere sospetti, per carità, per certe cose, e lo dissi anche quando i Pubblici Ministeri mi audirono la prima volta, al di là di qualche sospetto che poteva esserci per certi fenomeni, poi però non si arrivò mai a determinare per fatti concludenti il fatto che ci fossero queste cose. Poi è ovvio che, avendo continuato a lavorare per la Banca anche successivamente, ed essendomi occupato, non direttamente però in maniera trasversale, di questo tipo di operazioni, è ovvio che poi quando si iniziarono a capire un po' i contorni della vicenda magari si potevano fare un po' di valutazioni anche su certi sospetti o comunque certe evidenze che si potevano avere nel passato. PRESIDENTE – Ma lei, frequentando la Divisione Crediti... TESTIMONE MOSSETTI – La Divisione Crediti in realtà l'ho frequentata molto poco, se devo essere sincero. PRESIDENTE – Perché lei ha detto che partecipava... TESTIMONE MOSSETTI – A Divisione Mercati. PRESIDENTE – Sì, no, alla Direzione Mercati, sì. TESTIMONE MOSSETTI – Divisione Mercati, sì, sì. PRESIDENTE – Non aveva avuto percezione? TESTIMONE MOSSETTI – Ma allora, le dico, potevano esserci (e lo dissi anche nell'udienza di primo grado) magari delle allusioni, per cui il concetto di... PRESIDENTE – Se può essere, nei limiti del possibile, un po' più concreto? TESTIMONE MOSSETTI –* ***Certo. Diciamo che non se ne parlava mai apertamente, non era un tema che rientrava nell'ambito diretto di quelle riunioni che venivano fatte a livello di capo area e di direttori regionali; quindi, non ci fu mai esplicitamente il fatto che venissero proiettate, venissero valutate le cose, se ne parlasse. Però, tra capi area e direttori regionali, adesso io la memoria in quei dettagli lì purtroppo non***

Infine, quanto al teste Lio, costui ha sostenuto che il PELLEGRINI, all'inizio dell'ispezione, gli aveva riferito, peraltro esprimendosi in termini di mera probabilità, di essere a conoscenza di un ammontare del capitale finanziato non superiore a quello del fondo acquisto azioni proprie e, dunque, nei limiti dei 200 milioni. Ebbene, a parte il fatto che si tratterebbe di un importo comunque assai consistente (corrispondendo quasi alla consistenza massima del fondo azioni proprie nella fase precedente rispetto alla successiva riduzione prevista normativamente), tale da incidere significativamente sui

---

ce l'ho, anche perché, non essendo cose scritte, non sono cose che in un certo senso rimangono e uno può ritrovarsi nel tempo, può darsi, qualche allusione magari sul tema delle operazioni baciate potesse essere fatta e venisse fatta anche all'epoca. Io mi riferisco però in particolar modo a quel contesto lì, cioè un contesto informale non nel corso delle riunioni, a margine magari delle riunioni, fra persone come possono essere i capi area, i direttori regionali o le altre strutture della Divisione Mercati, e quindi nella fattispecie Costante Turco, Sergio Romano, piuttosto che Emanuele Giustini stesso. A mia memoria non ricordo però di un fenomeno ben definito. Mentre l'aumento di capitale, e anche quella parte precedente che abbiamo citato, quindi la raccolta del gradimento per l'aumento di capitale, il monitoraggio legato a questo, la valutazione delle liste era un qualcosa di cui si parlava nel corso di quelle riunioni, si parlava e c'erano delle indicazioni operative anche poi per gestire la cosa, io sulle altre operazioni francamente *nel mio ruolo non ho mai avuto possibilità di sentirlo. PRESIDENTE – Va bene, darei parola alla Procura per le domande. Esame del Pubblico Ministero, Dott. Salvadori PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Dottor Mossetti, l'ha già dichiarato questo, se lo vuole confermare, eventualmente smentire: lei partecipava abitualmente alle riunioni andamentali della Divisione Mercati? TESTIMONE MOSSETTI –* ***Sì, sì, assolutamente. Tutti i mesi, tra l'altro facevo un'attività che era quella di organizzare, diciamo gestire il calendario delle riunioni un po' come se fosse un'attività segretariale, e mi occupavo di prendere i contributi nella realizzazione dei documenti di queste riunioni dalle varie strutture della Divisione Mercati; su questi contenuti io aggiungevo una parte iniziale, che era una parte più tecnica legata all'andamento commerciale, e poi si sviluppava il documento che veniva presentato dai vari relatori all'interno di queste riunioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Criticità del mercato secondario, quindi difficoltà a vendere le azioni proprie, a gestire il flusso delle domande di vendita da parte dei soci, in queste riunioni ci sono mai stati riferimenti del genere? TESTIMONE MOSSETTI – Beh, sì, nel senso che in questo caso, allora relativamente al tema del fondo riacquisto azioni e della necessità di azzerare il fondo, riferimenti precisi ce n'erano in queste riunioni. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma non solo la necessità di azzerare il fondo: la difficoltà di azzerare il fondo, la difficoltà di gestire il flusso delle domande di vendita, tenuta in considerazione l'entità delle domande di acquisto; di questo tipo di criticità in queste riunioni è mai stato fatto cenno? TESTIMONE MOSSETTI – Sì, sì, anche perché, allora non era la mia struttura che se ne occupava perché, come dicevo prima... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No, ma lei partecipava, era lì. TESTIMONE MOSSETTI – Sì, sì, no, allora non mi occupavo io della gestione dei numeri, però sicuramente emergeva questo tema. Tant'è che le posso dire chiaramente che nel corso degli aumenti di capitale, dove si entrava nel considero "blocking period", e quindi non c'era possibilità di intermediare, c'era da parte di tutti, al di là del fatto che poi l'aumento di capitale provocasse pressioni di altro tipo, ma una sorta, come dire, di 'sospiro di sollievo' (mi passi questo termine), proprio perché in quel momento non c'era la necessità di far fronte al flusso di vendita delle azioni, che soprattutto nel 2014 insomma era diventato particolarmente rilevante. [...]*** *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***Questa situazione lei la ricorda solo per il 2014 o anche per gli anni precedenti? TESTIMONE MOSSETTI – Anche la fine del 2013. Forse la differenza fondamentale era che 2012 e 2013 il tema era più legato verso fine anno, cioè era più un tema che si poneva nella seconda parte dell'anno, nell'ultimo trimestre dell'anno, nel 2014 invece divenne praticamente costante, al di là dell'aumento di capitale che con il blocking period, come le dicevo, aveva permesso di avere un momento in cui ci si poteva non concentrare su quello. In realtà poi, nel corso dell'aumento di capitale, la pressione era molto forte su altri temi, per cui alla fine si era sostituito un problema con un altro, però la logica poi era quella.?***

requisiti di vigilanza, è decisivo osservare che l'interlocuzione tra i due si colloca in una fase di crisi oramai manifesta, quando tutti ragionevolmente miravano ad escludere (o, quantomeno, a ridimensionare) l'apporto da ciascuno fornito alla attuazione della prassi del capitale finanziato (si pensi alla già evocata distruzione, da parte di Amato, dei documenti che potevano comprometterlo[258]). Non v'è chi non veda, pertanto, come si sia in presenza

---

[258] *Cfr. dep. udienza 17.9.2020, Felloni, pag. 10 ess. "TESTIMONE FELLONI – Allora, la tematica degli storni è arrivata sul mio tavolo, sostanzialmente, subito, praticamente, cioè sono entrato nel settembre 2014, e la tematica degli storni è arrivata due settimane dopo, chiaramente. E ricordo che avevamo iniziato a vedere, io ho iniziato a vedere una quantità rilevante, diciamo, di operazioni di storno e, al tempo, avevo fatto una... Dopo aver parlato all'interno del mio ufficio, avevo fatto un'analisi comparativa rispetto all'andamento dell'anno precedente. Ero andato dal mio Responsabile diretto e gli avevo chiesto un po' di spiegazioni relativamente a questa... DIFESA, AVV. MIUCCI – Amato, intende? TESTIMONE FELLONI – Sì, Amato. [....].....DIFESA, AVV. MIUCCI – Le è stato chiesto qualcos'altro in merito agli storni, in quell'epoca, da parte di altre persone, altre verifiche o altri interventi? TESTIMONE FELLONI – Beh, allora c'è stato... Sì, c'è stato un momento particolare. Allora tenete presente che, ricordando, nel 2015, quindi quando c'è stata l'ispezione BCE, l'ispezione della Guardia di Finanza, e tutta una serie di momenti particolari, c'è stato un momento in cui è arrivata l'indicazione forte, diretta, dal mio Responsabile dell'epoca e dal Vice Responsabile dell'epoca, sostanzialmente io... [....] DIFESA, AVV. MIUCCI –* ***Cioè il soggetto interlocutore, quindi, è o Giammaria Amato... "Portatemelo", quando lei dice "Portatemelo"? TESTIMONE FELLONI – Sì, sì, Amato. DIFESA, AVV. MIUCCI – Amato.*** *TESTIMONE FELLONI – Sì. DIFESA, AVV. MIUCCI – Facciamo delle correzioni: se può essere un po' più specifico che cosa è stato fatto, in sostanza? TESTIMONE FELLONI – Allora, come ripeto... Sì, sì, è stato fatto nel senso che succede questo: è chiaro che il flusso informatico è un flusso fisso, e quindi quando viene autorizzato c'è, è incambiabile, immutabile;[....] DIFESA, AVV. MIUCCI – Quindi volevo capire un po' il criterio di Amato. TESTIMONE FELLONI – No, il criterio era personale, sostanzialmente, anche perché... DIFESA, AVV. MIUCCI – "Personale": cosa intende? Scusi se le chiedo di essere un po' più diretto. TESTIMONE FELLONI – Sì. "Portami quelle che ho firmato". DIFESA, AVV. MIUCCI – Cioè solo quelle che aveva firmato lui? TESTIMONE FELLONI – "Quelle che ho firmato". DIFESA, AVV. MIUCCI – E quelle, per esempio, che recavano la sigla di Giustini, per fare un nome? TESTIMONE FELLONI – No, non... Allora tenga presente che io, occupandomi del segmento Affluent, ne avevo anche relativamente poche, perché è chiaro che l'autonomia del rimborso più cresce e più sale la linea gerarchica, ovviamente. Però ne avevo, credo di averne avute anche del dottor Sorato, se ben ricordo. DIFESA, AVV. MIUCCI – E quelle sono rimaste con l'aggiunta manoscritta? TESTIMONE FELLONI – Quelle non sono state toccate, anche perché credo che fosse una, quindi non avesse problemi di nessun tipo. DIFESA, AVV. MIUCCI –* ***Ma, per capire bene, nel momento in cui lei andava da Amato con la stampa, quindi, della schermata informatica e un'aggiunta manoscritta della causale (poi li vediamo), glielo sottoponeva, Amato che cosa diceva? TESTIMONE FELLONI – "Cambiamola, ristampiamola, la rifirmo nuova". DIFESA, AVV. MIUCCI – E teneva lui quella con...? TESTIMONE FELLONI – O teneva lui o la distruggeva. Adesso... Sì, o teneva lui o... Qualcuna credo di averla tenuta io, comunque. DIFESA, AVV. MIUCCI – Questo tipo di lavoro, chiamiamolo una "sbianchettatura informatica"... TESTIMONE FELLONI – Sì. DIFESA, AVV. MIUCCI – ...perché capisco che non è stata una sbianchettatura con lo sbianchetto, diciamo? Non so, mi corregga lei. TESTIMONE FELLONI – No, no, almeno, adesso a memoria, no.***

Cfr. dep. Paoli, udienza 4.7.2020, pag. 56: DIFESA, AVV. MIUCCI – Lei, diciamo, ha vissuto però quel periodo perché è rimasto in banca anche in quel momento. Cos'è successo in banca nell'ambito della – l'abbiamo sentito in questo processo – ricostruzione delle responsabilità? Sto parlando a livello interno della banca, non degli ispettori. Cioè che tipo di attività si è svolta, per quanto lei ne sappia, per quanto lei ha vissuto, ha visto? TESTIMONE PAOLI – La percezione è che chiaramente con l'uscita, dopo l'uscita di Giustini in qualche modo tutti erano abbastanza preoccupati, cioè non io perché, ripeto, ero entrato anche da poco, però mi ricordo un aneddoto di un mio collaboratore, Alessandro Felloni, che all'epoca non era il mio collaboratore, lo divenne verso quel periodo, verso marzo-aprile, prima era un collega che lavorava con Gianmaria Amato nella parte retail, io seguivo il marketing, però poi a seguito di una ristrutturazione io seguivo anche tutta la parte dei privati e Alessandro Felloni era un mio collaboratore. Una volta chiesi di fare alcune cose, dice: "guarda, sono impegnato perché sto sistemando tutto il tema degli storni". Allora

di una deposizione priva di reale consistenza favorevole. In effetti, l'imputato (al pari dei suoi più stretti collaboratori, donde – va ribadito ancora una volta - la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di costoro) aveva tutto l'interesse, in ottica autodifensiva, ad apparire all'oscuro quantomeno delle dimensioni del fenomeno in esame, onde avvalorare la tesi della propria estraneità ai fatti, o, comunque, di un coinvolgimento del tutto marginale.

Venendo, quindi, alla *disclosure* relativa ai fondi Athena ed Optimum, verificatasi nel giugno del 2014, coglie nel segno la censura articolata, sul punto, nell'atto di impugnazione del p.m.: non solo si è trattato di condotta doverosa (in quanto conseguente ad uno specifico obbligo); ma – e trattasi di considerazione, sul punto, davvero dirimente - è decisivo osservare come un differente contegno avrebbe comportato effetti ancora più pregiudizievoli per la banca, la quale si sarebbe vista costretta a detrarre dal patrimonio di vigilanza l'intero ammontare dell'investimento effettuato nei fondi lussemburghesi, pari a circa 350 milioni di euro, a fronte di una detenzione di azioni ammontante ad un valore di circa 50 milioni di euro[259]. L'irrilevanza di tale elemento, quindi, è tanto evidente da non richiedere ulteriori commenti.

Considerazioni più articolate si impongono, invece, con riferimento alla "vicenda KPMG", alla quale il primo giudice, in relazione all'imputato, ha dedicato le osservazioni contenute alle pagg. 746-748 della sentenza impugnata.

In estrema sintesi, il tribunale ha interpretato la condotta tenuta dal PELLEGRINI in quel delicato frangente come insuscettibile di univoca interpretazione, al contempo riconoscendo come più probabile una lettura del complessivo contegno del giudicabile come sintomatico di mancata

---

*io chiesi... DIFESA, AVV. MIUCCI – **Che periodo era, se si ricorda? TESTIMONE PAOLI – Forse giugno, maggio-giugno, più o meno. Perché mi sembra che la riorganizzazione fosse da aprile, quindi sicuramente dopo aprile. E gli chiesi: "ma in che senso?", e lui mi ha detto: "no, perché sto praticamente – uso le parole proprio – sbianchettando", poi non so se erano fotocopie o veramente sbianchettamenti, "tutti gli storni sugli interessi dei finanziamenti". Allora chiesi spiegazioni e mi disse che aveva avuto indicazioni da Gianmaria Amato di, di fatto, far sparire questi storni che prevedevano sostanzialmente che sull'importo del finanziamento ovviamente c'era un interesse e che quindi veniva riaccreditato sul conto corrente come storno, quindi se doveva pagare al cliente, non so, 500 euro di interessi, quello che era, gli veniva poi fatto un riaccredito di 500 euro, così quanto meno non pagava gli interessi su quel finanziamento***

[259] Si veda, circa la doverosità della integrale deduzione in assenza di *disclusure*, quanto precisato dal teste Triban, in sede di rinnovazione istruttoria, all'udienza 8.7.2022, pag. 28 del verbale stenotipico. Si veda, altresì, quanto precisato da ultimo dallo stesso PELLEGRINI, udienza 8.7.2022, pag. 82

conoscenza dell'entità effettiva del capitale finanziato. Si ricorda che il PELLEGRINI, secondo la teste Papacchini, le aveva bensì chiesto un "parere legale", ma senza affatto suggerirle di attestare la legittimità delle operazioni di finanziamento per l'acquisto delle azioni cadute sotto la lente della società di revisione; quindi, in occasione della successiva riunione, allorquando il Piazzetta, alla proposta della medesima Papacchini di avviare "un audit", aveva reagito proferendo la frase "*Ma sei matta! Un Audit? Se facciamo un audit andiamo tutti a casa*", ed anche il Sorato aveva dato in escandescenze, era rimasto calmo, dando così mostra di non essere allineato agli altri vertici aziendali.

Trattasi, ad avviso di questa Corte, di una lettura delle emergenze processuali disponibili davvero poco persuasiva e, anzi, a ben vedere, frutto di un marcato travisamento della prova.

Ed invero, tralasciando quanto sin qui detto in ordine alle prove positive (dirette ed indirette, logiche, testimoniali e documentali) inerenti alla conoscenza effettiva dell'esistenza e della entità eclatante del capitale finanziato in capo al PELLEGRINI e limitando l'analisi alla vicenda in esame (ed agli accadimenti ad essa immediatamente precedenti), non può non rilevarsi quanto segue. La società KPMG era impegnata nella revisione del bilancio 2014 e, in tale contesto operativo, si era determinata ad effettuare laboriosi approfondimenti, peraltro mai svolti in occasione delle analoghe attività espletate negli anni precedenti, approfondimenti che, a seguito di appositi "incroci informatici" dei dati disponibili negli archivi dell'istituto, avevano portato all'emersione di alcune (17) "posizioni correlate", attinenti non solo all'aumento di capitale ma anche alle operazioni di acquisto azioni effettuate nel corso del medesimo anno. Con ogni probabilità (sebbene talune incertezze, sul punto, non siano state del tutto dissolte dall'istruttoria dibattimentale[260]) ad orientare in tal senso l'attività di revisione erano stati significativi "campanelli d'allarme" che non potevano essere ignorati[261].

[260] Cfr. dep. Antonini, udienza 8.6.2022, pagg. 15 e ss.

[261] Il riferimento è alla "vicenda Veneto Banca", da poco emersa; alla pubblicazione, sui giornali economici, degli articoli di stampa di cui s'è detto; ai rilievi della Banca d'Italia in relazione all'aumento di capitale; e, infine, al preannuncio, già nel 2014, dell'ispezione Banca d'Italia-BCE che si sarebbe svolta di lì a poco, con indicazione delle verifiche che, in quella sede, sarebbero state eseguite. Inoltre, come parrebbe cogliersi dalla deposizione del teste Antonini, non può escludersi che tra i motivi di questo peculiare approfondimento vi fosse anche l'obiettivo di verificare l'eventuale mancato rispetto della disposizione ex art. 2358 c.c.

In ogni caso, le evidenze emerse nell'occasione – ciò va precisato per il rilievo che tale circostanza è destinata ad assumere ai fini del dovuto apprezzamento della serietà di quanto andava emergendo – erano il frutto di verifiche eseguite su un mero campione e, quindi, erano del tutto prive di valore statistico (sicché era assai probabile che – come poi puntualmente avvenuto - una più analitica disamina avrebbe potuto portare alla luce una situazione assai più compromessa).

Ebbene, all'emersione di tali evidenze aveva fatto seguito, su *input* della società di revisione, interessata ad acquisire il "punto di vista" della banca su tali evidenze di "correlazione", il coinvolgimento del PELLEGRINI (immediatamente informato da Vito Antonini, di KPMG, del problema che andava emergendo) e, per il tramite dello stesso imputato, del d.g. Sorato, dell'ufficio legale di BPVi (nella persona della Papacchini) e, infine, dello stesso Collegio Sindacale[262].

A questo punto, gli eventi si erano succeduti freneticamente: la Papacchini, a fronte delle plurime richieste di parere (secondo la teste, anche il d.g. Sorato si era attivato in tal senso) e dopo essersi consultata con l'avv. Tesei (alla presenza dello stesso PELLEGRINI), aveva rifiutato di attestare la regolarità di quanto stava venendo alla luce, sostenendo trattarsi di prassi in contrasto con l'art. 2358 c.c., per poi ribadire tale decisione anche nella "famosa" riunione con il d.g. Sorato e gli imputati PIAZZETTA e PELLEGRINI. Si tratta proprio dell'incontro in occasione del quale, come efficacemente rievocato dalla teste, il Sorato, si era "*arrabbiato tantissimo*", l'aveva aggredita verbalmente e l'aveva finanche minacciata di licenziamento (affermando espressamente che "*si sarebbe trovato un altro avvocato*") ed il PIAZZETTA, dal canto suo, alla proposta della stessa Papacchini di svolgere un approfondimento Audit, aveva replicato "*Ma sei impazzita? Sei matta? Se facciamo un Audit andiamo tutti a casa*"[263]. Ciononostante, era stata alla fine trovata una sorta di soluzione di compromesso che, elaborata, con l'ausilio dell'avv. Tesei, dalla Papacchini, dal PELLEGRINI e dal GIUSTINI (anche se poi riversata in un documento sottoscritto solo da quest'ultimo), aveva

[262] Il teste Antonini ha riferito in tal senso, La teste Papacchini, dal canto suo, ha dichiarato che Antonini le aveva richiesto, per il tramite di Pellegrini, un parere legale e che lei si era rifiutata non solo di fornire detto parere ma anche di contattare direttamente l'Antonini, come pure dal collega suggeritole.
[263] Cfr. dep. Papacchini, udienza, 8.6.2022 pagg. 55 e ss.

soddisfatto le esigenze di KPMG, sicché la società di revisione si era determinata a certificare il bilancio.

Sennonché, deve osservarsi che, nella risposta fornita da BPVi, la banca si era limitata a fornire l'assicurazione che l'istituto, nell'erogazione dei finanziamenti, aveva sempre rigorosamente verificato il merito creditizio dei soggetti affidati (profilo, questo, com'è evidente, del tutto marginale rispetto al nucleo essenziale del problema della correlazione), per il resto sostanzialmente limitandosi a comunicare che avrebbe avviato "*ogni opportuno approfondimento volto a verificare nei tempi tecnici necessari se vi siano casi in cui all'apparente contestualità dell'operazione corrispondano comportamenti irregolari*", approfondimento il cui esito sarebbe stato "*sottoposto agli organi competenti*" ed informando la stessa società che avrebbe avuto "*accesso alla relativa documentazione*".[264]

In tal senso ricostruita la successione degli eventi, emerge platealmente l'insostenibilità della interpretazione della condotta del PELLEGRINI.

Ad ammettere che il giudicabile fosse stato all'oscuro della reale dimensione del fenomeno, infatti, sarebbe stato lecito attendersi che il predetto, di fronte alla eclatante reazione del PIAZZETTA per effetto di una richiesta (quella di un approfondimento "audit") del tutto ragionevole, si sarebbe per primo dovuto allarmare, ben più della collega Papacchini. Questo, solo a considerare le gravissime prospettive che iniziavano a delinearsi non solo per l'istituto di credito ma per la stessa persona dell'imputato, tenuto conto del ruolo dal predetto rivestito di responsabile del bilancio e delle comunicazioni alla vigilanza. La condotta scomposta del Sorato e del PIAZZETTA, invero, rivelava chiaramente, ove mai ve ne fosse stato bisogno, agli occhi di un esperto dirigente quale PELLEGRINI, tutt'altro che incapace di cogliere la gravità dei fatti, che le posizioni irregolari incappate nella verifica della società di revisione ragionevolmente erano solo una minima frazione di un ben più vasto e radicato fenomeno, con la conseguenza della assoluta inattendibilità dei bilanci e delle comunicazioni predisposte dallo stesso PELLEGRINI, in questa prospettiva evidentemente vittima di un gravissimo, coordinato e risalente inganno ad opera degli altri più alti dirigenti e delle strutture della banca coinvolte in tale operatività. In un siffatto scenario, quindi, la reazione controllata dell'imputato nel corso dell'incontro non trova davvero alcuna

[264] Cfr.doc. 572 della produzione del P.M..

plausibile giustificazione, al pari, del resto, del successivo tentativo del giudicabile di tranquillizzare la Papacchini (la quale ipotizzava persino di dimettersi) durante il viaggio di ritorno, minimizzando la serietà di quanto andava emergendo.

Ma v'è di più.

Come s'è visto, quando ebbe a verificarsi la "vicenda KPMG" (siamo nella prima metà di marzo 2015) aveva da poco avuto luogo la riunione indetta dal Sorato in vista dell'ispezione BCE, riunione in occasione della quale il "responsabile Audit" Bozeglav, richiamando la propria relazione datata 4.9.2014, aveva manifestato serie preoccupazioni per l'entità del fenomeno del capitale finanziato quale sino ad allora accertato. E, come s'è detto, il PELLEGRINI aveva preso parte a tale riunione (o, comunque, è assolutamente ragionevole ritenere che di quanto emerso in quella sede fosse stato prontamente informato). Sicché, anche sotto tale profilo, la condotta pacata e rassicurante tenuta dall'imputato al cospetto della Papacchini risulta ancor più difficilmente leggibile come espressione di estraneità rispetto al resto dell'alta dirigenza della banca (e, in particolare, rispetto al Sorato ed al PIAZZETTA).

Assai più probabile - ad avviso di questa Corte - è che l'imputato abbia assunto detto contegno per contribuire, in tal guisa, a non recidere definitivamente i contatti con la Papacchini, mirando, d'intesa con il Sorato (o, comunque, interpretando in tal senso gli intendimenti di quest'ultimo), ad indirizzare l'operato della collega verso approdi il meno pregiudizievoli possibile per l'istituto di credito (ovviamente nell'ottica degli imputati).

E, in effetti, alla fine, le cose erano andate proprio nel senso auspicato, posto che era stata trovata una "soluzione di compromesso", ove si consideri che la missiva inviata a KPMG (predisposta, oltre che dalla Papacchini, dall'avv. Tesei e dal coimputato GIUSTINI, anche dallo stesso PELLEGRINI, ancorchè significativamente sottoscritta, come s'è detto, dal solo GIUSTINI, la posizione del quale, evidentemente, già era considerata quella meno difendibile) si limitava a rappresentare l'impegno dell'istituto di credito a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le posizioni segnalate[265].

Ne consegue che la interpretazione della vicenda KPMG adottata dal primo giudice (sostanzialmente adesiva rispetto alla lettura fattane dalla difesa del

[265] Trattasi del documento nr. 210 bis, allegato 4 della produzione del p.m.

PELLEGRINI ed esplicitata al paragrafo 4.4. della memoria difensiva, pagg. 65-75), è nettamente contraddetta dalla razionale lettura delle esposte emergenze dibattimentali.

Infine, in ordine all'intervento effettuato dal PELLEGRINI nel corso della seduta del CdA 1.4.2014, vale osservare come, se è vero che l'imputato, nell'occasione, ebbe a svolgere osservazioni critiche, ciò non contrasta affatto con il coinvolgimento del medesimo nell'attività delittuosa. Infatti, è di certo verosimile che il predetto, evidentemente consapevole del baratro nel quale l'istituto di credito stava precipitando, ritenesse opportuno "frenare" la deriva circa la sopravvalutazione del prezzo dell'azione e mirasse, quantomeno, ad un "congelamento" della situazione. E, a ben vedere, ponendosi in questa prospettiva, la circostanza in esame finisce per assume un significato opposto a quello assegnatole dal primo giudice. Del resto, anche il GIUSTINI - come s'è detto - si sarebbe fatto proponente, in occasione del Comitato di Direzione di appena pochi mesi dopo, di una soluzione drastica (e risultata, alla stregua delle stesse dichiarazioni di costui, impercorribile) per smontare le "baciate", anche a costo di un radicale ridimensionamento dell'istituto.

Nondimeno, nessuna dissociazione del predetto PELLEGRINI (al pari, del resto, del coimputato GIUSTINI), ha avuto successivamente luogo.

Per contro, come evidenziato dal P.M. nell'atto di appello, è emerso che PELLEGRINI ha più volte ammesso, secondo quanto precisato dal teste Cauduro, come l'elaborazione di piani industriali irrealistici costituisse il contributo offerto dallo stesso imputato – significativamente definito dal teste, proprio con riferimento alla elaborazione dei piani in questione, il "*braccio armato*" del d.g. Sorato - per sostenere surrettiziamente il prezzo dell'azione[266]. Sicché, anche sul punto, ha obiettivamente errato il primo giudice nel riconoscere portata favorevole all'imputato a tale circostanza.

---

[266] Cfr. dep. Cauduro, udienza, 6.2.2020 pag. 68: "*TESTIMONE CAUDURO – **Io ricordo che quando si avviavano le attività propedeutiche all'avvio di un piano industriale, la società di consulenza incaricata la prima cosa che faceva era quella di incontrare il dottor Sorato, che dava le linee guida comuni e principali; dopodiché, incontrava tutte le funzioni coinvolte, sostanzialmente la regia era affidata, di queste interlocuzioni, era affidata al dottor Pellegrini, però ciascuno di noi poi doveva portare le proprie valutazioni. È anche vero che, poi, a un certo punto, molti di questi obiettivi venivano gestiti dal dottor Pellegrini**, ritengo, col dottor Sorato, nel senso che poi, al di là delle discussioni che si potevano fare e dei buoni propositi iniziali, poi si finiva sempre con degli obiettivi top-down, che dovevano essere assolutamente recepiti per quelli che erano; e quindi si arrivava a fare un piano industriale che diceva che nel 2017 la banca avrebbe fatto tot di utile, tot di riduzione di costi e avrebbe portato questi risultati. **Però... come si dice? L'obiettivo finale lo fissava il dottor Sorato. Il braccio, in questo caso il braccio armato, era il dottor Pellegrini.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – **Nel verbale dell'8 marzo del 17***

Deve, allora, necessariamente concludersi nel senso che tutti gli elementi significativi disponibili (tanto di natura logica, quanto documentale, quanto, ancora, dichiarativa) convergono - ove interpretati nella loro univoca, razionale significazione e debitamente sottoposti a complessiva lettura - nel collocare il PELLEGRINI all'interno di quella struttura di vertice del *management* aziendale che non solo era a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato e della sua eclatante portata, ma che aveva fattivamente cooperato, secondo le capacità e nell'ambito delle "competenze" proprie di ciascun alto dirigente, affinché tale prassi potesse trovare, al contempo, concreta attuazione nell'operatività interna di BPVi ed adeguata copertura "esterna" (segnatamente, nei confronti della vigilanza).

Può certamente essere vero che il PELLEGRINI non avesse costantemente la precisa cognizione delle esatte (e costantemente variabili) dimensioni del fenomeno, posto, per un verso, che il relativo monitoraggio veniva curato, come detto, dal Fagnani e, per altro verso, che il Mossetti (il quale - come s'è detto - partecipava alle riunioni periodiche della Divisione Mercati, ove - lo si è visto - la questione era spesso trattata) godeva di un significativo grado di autonomia e considerato, in ogni caso, che il contributo fornito (tramite il predetto Fagnani) dalla Divisione Bilancio era quello di un vaglio, necessariamente periodico, finalizzato al tema specifico delle ricadute sul patrimonio di vigilanza (mentre, come ha ricordato il teste Balboni, il monitoraggio sulle singole operazioni era effettuato dalla Divisione Mercati e dall'ufficio soci, secondo le rispettive competenze). Lo stesso imputato, del resto, in sede di rinnovazione istruttoria, ha precisato come non avesse interesse ad avere informazioni specifiche sulla movimentazione mensile del fondo azioni proprie, trattandosi di dato che assumeva concreto rilievo

---

disse questo: "In più di un'occasione, nel corso delle riunioni di Direzione – quindi riunioni, cioè secondo quella diversa formalità che ha descritto prima – quando si discuteva del contenuto del piano industriale, Pellegrini ha rappresentato che il piano industriale era il mezzo a sua disposizione per sostenere il valore delle azioni BPVi". TESTIMONE CAUDURO – Questo è vero. Questo è vero. Non lo ricordavo più, però questo è assolutamente vero, cioè la necessità che aveva il dottor Pellegrini, fra le altre cose, era anche quella di avere un piano industriale che fosse in grado di sostenere poi tutte le altre valutazioni che il professor Bini avrebbe fatto per valutare il prezzo delle azioni. *PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Parlò esplicitamente proprio del concetto di "redditività"? TESTIMONE CAUDURO – Assolutamente, assolutamente la redditività era uno dei componenti per valutare e fissare il prezzo delle azioni. Assolutamente."*

("*entrava nei radar*") verso il mese di settembre, quando diveniva significativo ai fini delle valutazioni di competenza della Divisione[267].

In questa prospettiva, peraltro, trovano agevole spiegazione le interlocuzioni del giudicabile con il GIUSTINI (secondo quanto da quest'ultimo riferito, ma decisamente negato dall'imputato[268]), allorquando, all'esito di vari Comitati di Direzione, il primo aveva interpellato il secondo sull'ammontare delle correlate, ottenendo dal coimputato l'aggiornamento dell'entità delle operazioni riconducibili allo stesso interlocutore (*"...Nei comitati di direzione e nelle riunioni di direzione si parlava di baciate. Ovviamente non sempre, in maniera progressiva dal 2012 fino al 2014, ma si parlava di baciate.* ***Io ricordo esattamente che in alcune occasioni, in chiusura, quindi una volta chiusi questi comitati e queste riunioni, Pellegrini venne da me e mi disse: "Ma quant'è 'sta roba? Di quanto stiamo parlando?". E io gli dissi: "Per quanto ne so, quindi operazioni fatte da me, stiamo parlando di 200-300 milioni".*** *Da me, quindi Giustini che incontrava i clienti. Quindi, ipotizzando che la Banca fosse molto più complicata e molto più estesa, questi 200-300 milioni si potevano moltiplicare per 2, 3, 4. Quindi le operazioni conosciute da me erano 200-300 milioni, e lo dissi chiaramente a Pellegrini. E questo, però, ovviamente è la parola mia contro la parola di Pellegrini...."*). E' bensì vero che l'imputato ha negato tali ripetute interlocuzioni, riferendo unicamente di una richiesta, da lui rivolta al GIUSTINI, circa l'entità del capitale finanziato, richiesta che, peraltro, il giudicabile ha collocato nel marzo del 2015, dopo la vicenda KPMG[269] (ovverosia in un'epoca nella quale l'evento in questione è destinato ad assumere, in chiave accusatoria, assai minore significato). Trattasi, tuttavia, di contestazione che si scontra con la precisione della chiamata di correo, peraltro complessivamente assistita dalle evidenze probatorie di cui s'è detto. Aggiungasi che vi era anche un comprensibile interesse dello stesso giudicabile a non "compromettersi" eccessivamente, per scongiurare eventuali future contestazioni, potendo egli fare affidamento, in relazione al monitoraggio delle ricadute del capitale finanziato sui requisiti del patrimonio di vigilanza, sulla collaborazione del Fagnani.

[267] Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 104.
[268] Cfr. esame Pellegrini, ud. 15.7.2022.
[269] Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 86, udienza 15.7.2022, pag. 105 e ss..

Trattasi, peraltro, di una lettura del comportamento del PELLEGRINI siccome improntata a cautela del tutto coerente con il quadro complessivo disvelato dall'istruttoria (caratterizzato, nel corso dell'operatività illecita, dall'adozione di prassi di occultamento del fenomeno in esame; quindi, successivamente al disvelamento di detta operatività, dal tentativo, da parte dei soggetti a diverso titolo in essa coinvolti, di "sfilarsi" da ogni coinvolgimento).

Sennonché, come s'è visto, la conoscenza di tale fenomeno in capo all'imputato non era affatto vaga, bensì sufficientemente precisa circa l'entità comunque rilevante dei valori in gioco e, quando ve n'è stato bisogno, costui ha fornito significativi contributi tali da rivelare il suo dominio informativo della prassi delle "correlate".

Le contrarie dichiarazioni rese dal PELLEGRINI, là dove il giudicabile, anche da ultimo, ha negato di avere avuto contezza del capitale finanziato prima del marzo 2015, individuando nell'esito della verifica espletata da KPMG il momento a partire dal quale aveva appreso di tale prassi (cfr. esame PELLEGRINI, ud. 8.7.2022, pag. 82), infatti, risultano chiaramente smentite dalle evidenze probatorie esposte e palesemente ispirate da intenti difensivi.

Così come del tutto inverosimili si palesano le affermazioni secondo le quali il predetto non avrebbe avuto sentore delle gravissime difficoltà nelle quali versava il mercato secondario delle azioni BPVi sin dal 2011, avendo egli persino tentato di accreditare la tesi secondo la quale, finanche negli anni successivi al 2011, si sarebbe stati in presenza di una normale "ciclicità" della dinamica dell'andamento del fondo acquisto azioni proprie, essenzialmente spiegabile in termini di convenienza finanziaria (convenienza, a suo giudizio, rappresentata dal vantaggio di acquistare azioni BPVI a fine anno, prima del cd. *blocking period*, per poi rivenderle nel volgere di pochi mesi, dopo avere riscosso i dividendi e fruito dei vantaggi conseguenti all'aumento di valore dell'azione siccome annualmente deliberato dal CdA). Sul punto, infatti, le affermazioni del PELLEGRINI, sebbene, ove analizzate sul piano della astratta razionalità economica, siano fondate (e, probabilmente, siano anche aderenti alle dinamiche dell'andamento degli acquisti dei titoli BPVi nel periodo ante crisi), qualora, invece, doverosamente rapportate alla concretezza del caso *sub iudice* finiscono per rasentare la temerarietà.

Questo, solo a considerare:

- ✓ da un lato, che l'ultimo anno nel quale erano stati pagati i dividendi (peraltro in azioni) era stato proprio il 2011; che il valore dell'azione dall'anno 2010 non era più cresciuto; e, infine, che il bilancio della Banca si era chiuso con perdite, nel 2013, di 28 milioni e, nel 2014, di ben 758 milioni[270];
- ✓ e, dall'altro lato, che il documento nr. 166 in precedenza evocato, ancorchè riferibile al primo semestre dell'anno 2011, attestava uno squilibrio tra richieste di vendita e di acquisto del titolo tanto eclatante da non poter non destare seria preoccupazione in un dirigente esperto quale l'imputato. Trattasi, peraltro, di spiegazione che davvero mal si concilia con quanto riferito dallo stesso PELLEGRINI in differenti passaggi del proprio esame, tanto là dove costui ha sostenuto che le difficoltà di svuotamento del fondo, pure non gravi, richiedevano comunque un impegno importante della rete, tale da generare un'"area grigia"[271] (anche se poi ha individuato le criticità come inerenti essenzialmente a probabili violazioni della disciplina MIFID[272]) e, nel rievocare la predisposizione della lettera di risposta a Banca d'Italia del 4.11.2014, ha ricordato che si trattava di difficoltà note; quanto nella parte in cui, nel corso del giudizio di primo grado, ha ammesso come, in occasione di plurime riunioni di Comitato, fossero state ricorrenti le richieste di spiegazioni rivolte al GIUSTINI in ordine alle ragioni per le quali lo svuotamento del fondo azioni proprie procedesse a rilento[273].

---

[270] cfr. esame PELLEGRINI, udienza 15.7.2022, pagg. 109-110.

[271] Cfr. esame Pellegrini, pag. 98.

[272] cfr. esame Pellegrini, udienza 15.7.2022, pag. 83.

[273] *Udienza 15.7.2022, pag. 87, PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Con riferimento alle sue dichiarazioni in primo grado, all'udienza del 18 giugno 2020, volevo una specificazione di quello che aveva già dichiarato e che in realtà poi le frasi vengono in parte troncate, in parte non contengono specificazioni. Pagina 35, ne do lettura, così evitiamo i malintesi di prima. Sta parlando dei temi che vengono affrontati genericamente nelle riunioni di direzione con i vari colleghi, i massimi dirigenti di Banca Popolare di Vicenza. Lei dice: "Qualche volta si è parlato anche di fondo azioni proprie, dal 2011 che c'è stato questo tema", "diventa -lei dice- l'entità del fondo un valore importante ai fini dei ratios patrimoniali". IMPUTATO PELLEGRINI – Sì. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E poi prosegue:* ***"in questi comitati è capitato anche che si parlasse del tema del fondo azioni, della necessità, oppure che si fosse chiesto a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento". Volevo capire "della necessità", "si parlasse della necessità" di cosa, dottor Pellegrini****? IMPUTATO PELLEGRINI –* ***Della necessità, dell'opportunità, dati dei target di capitale, che il fondo si riducesse****. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E quando fate riferimento alla richiesta "a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento": "lento l'andamento" di che cosa? IMPUTATO PELLEGRINI – Intanto, come nel capital plan, non è che il capital plan lo facevo io, ci tengo a dirlo, il capital plan, noi facevamo i conti sulla base di una serie di input e di informazioni che ci arrivavano da chi di competenza. Lo stesso, quindi, come nel caso del capital plan, anche nel caso delle riunioni, non è che io chiedessi a Giustini; c'era, diciamo, può essere capitato che, anzi, capitava come capitava per gli obiettivi commerciali che ci fosse l'espressione 'Non è facile', 'Non è un momento facile', questo... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI –* ***No, no, ma qui siccome la frase secondo me non è completa, io volevo capire semplicemente allora, quando lei parla dell'andamento lento, e quindi delle richieste che in quelle riunioni – non da lei ma da altri, a questo punto poco importa***

Del resto, era pacificamente prevedibile che le operazioni di aumento di capitale deliberate negli anni 2013 e 2014 provocassero (come peraltro precisato dallo stesso PELLEGRINI[274]) un contraccolpo negativo sull'andamento del mercato secondario del titolo BPVi, avendo l'effetto indiretto di ridurre ulteriormente la platea dei potenziali acquirenti delle azioni della banca (trattandosi di investitori già ragionevolmente interessati dal collocamento dell'azione sul mercato primario), circostanza che, unitamente alla drastica riduzione (da 240 milioni a 60 milioni) dell'entità del fondo

---

*– **l'andamento lento a che cosa si riferiva? Cos'è che aveva un andamento lento? Volevo capire questo, Dottore.** IMPUTATO PELLEGRINI – No, l'andamento lento poteva essere così: noi eravamo, poniamo, al 30 settembre, facciamo un preconsuntivo dove si dice entro il target, il livello di capitale è questo, e si fa la previsione che il fondo raggiunga un certo livello nella previsione; poi, nell'ambito della discussione di una riunione che poteva esserci sull'andamento della gestione, magari ci può essere la domanda 'Come sta andando? Vedo la raccolta che è bassa' e magari nel caso del fondo, che non era un tema che trattavamo con i numeri, poteva esserci una domanda o un'affermazione da parte di Sorato, che era quello che probabilmente monitorata assieme ai Mercati il fondo, e che ci fosse un richiamo e la risposta di Giustini: 'Non è facile, adesso stiamo lavorando', siamo a questi livelli... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Quindi era lo svuotamento del fondo lento? IMPUTATO PELLEGRINI – ...siamo a questi livelli. Eh? PUBBLICO MINISTERO, **DOTT. SALVADORI – Era lo svuotamento del fondo lento?** IMPUTATO PELLEGRINI – Era il collocamento di azioni che stava andando magari più lento di quanto previsto, tutto qua. PUBBLICO MINISTERO, **DOTT. SALVADORI – Come dire: la diminuzione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Banca? IMPUTATO PELLEGRINI – Sì, sì, può essere capitato. Ma come poteva essere lento il collocamento di prodotti per ottenere delle commissioni, come poteva...** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **Lei qui lo riferisce al tema del fondo, al tema del capitale, per cui volevo solamente la specificazione delle sue parole. IMPUTATO PELLEGRINI – Ci sta, ci può essere stato, c'è stato sicuramente una qualche affermazione così nella discussione.** PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Poi lei prosegue, l'ultima domanda che le faccio sul punto, dicendo: "Questo, sì, capitava. E sicuramente ho sentito parlare... e questo lo voglio... – poi cambia idea – Vabbè, basta. Mi fermo perché, se no, divago". "E sicuramente ho sentito parlare" di che cosa anche in questi comitati, Pellegrini, afferente a questo tema? Si ricorda? IMPUTATO PELLEGRINI – Se mi rilegge, qua siamo in primo grado? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Sì. IMPUTATO PELLEGRINI – Se mi legge? PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Vuole che le rilegga la frase? IMPUTATO PELLEGRINI – Sì, perché era anche... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – **La rileggo interamente, dottor Pellegrini: "Quindi diciamo che in questi comitati è capitato anche che si parlasse del tema del fondo azioni, della necessità, oppure che si fosse chiesto a Giustini, sulla base dei numeri, come mai l'andamento era lento. Questo, sì, capitava. E sicuramente – dice lei – ho sentito parlare... e questo lo voglio... Vabbè, basta. Mi fermo..." Con riferimento a questo tema aveva sentito sicuramente parlare anche di che cosa?** PRESIDENTE – Dovrebbe ricostruire il suo pensiero di allora. IMPUTATO PELLEGRINI – Sono un attimo in difficoltà... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Non se lo ricorda, vabbè. IMPUTATO PELLEGRINI – ...cioè sinceramente... ho detto: "Mi fermo", era un anno e mezzo fa... No, ma guardi... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se c'era qualche altro tema rispetto a questo argomento di cui lei in questi comitati sentiva parlare. IMPUTATO PELLEGRINI – Certo, allora, Dottore... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Se non lo ricorda, va bene lo stesso. IMPUTATO PELLEGRINI – ...il tema è che sul fondo, verso la fine dell'anno, non sempre perché nelle riunioni, che non sono state tantissime, ma che si facevano per monitorare l'andamento dei consuntivi piuttosto che fare il preconsuntivo e il budget, c'era anche il tema del capitale, no? Il tema del fondo era un tema che non si trattava sempre, cioè che era periodico: a settembre tendenzialmente, nel caso in cui fosse stato rilevante per il raggiungimento di certi obiettivi. Ma non era un argomento di cui si trattava con costanza, okay? Questo è il tema, o si entrasse nel dettaglio.*

[274] Cfr. esame Pellegrini, udienza 15.7.2022, pag. 77.

intervenuta nel 2014, contribuiva a creare le condizioni di una "tempesta perfetta".

Anzi, non può non rilevarsi come l'inconsistenza di tali dichiarazioni, qualora letta congiuntamente alla sostanziale assenza di spiegazioni in ordine ad elementi probatori di indubbio rilievo (intende farsi riferimento, in particolare, al documento 2.3.3, allegato alla memoria del GIUSTINI, contenente - corredato dalla significativa indicazione "*non illustrabile*" - anche il riferimento all'andamento degli ordini di cessione delle azioni da parte dei soci), finisca, a sua volta, per costituire un ulteriore, sia pure indiretto, significativo elemento di prova a carico.

Di qui la conclusione circa la prova della conoscenza, in capo al giudicabile, dell'esistenza e dell'entità significativa del "capitale finanziato" (con conseguente irrilevanza delle considerazioni difensive[275] in ordine "*ai controsegnali*" che avrebbero rassicurato l'imputato circa l'assenza di irregolarità di sorta negli acquisti dei titoli di BPVi).

15.2.2. Il concorso del Pellegrini nell'operatività delittuosa

Le considerazioni testé svolte, quindi, orientano univocamente nel senso del coinvolgimento del PELLEGRINI nella attività delittuosa.

Sul punto, tuttavia, sono indispensabili le seguenti precisazioni.

Il capo di imputazione addebita all'imputato di avere contribuito "attivamente" alla perpetrazione dei reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto.

Dal canto suo, la difesa del giudicabile non ha mancato di osservare, in senso contrario, come i rimproveri astrattamente addebitabili al PELLEGRINI si sarebbero potuti in teoria risolvere unicamente "*in presunti contributi di tipo omissivo, non tanto per non avere impedito che altri realizzassero condotte illecite*" [276] - non essendo ravvisabile, ad avviso della stessa difesa, a carico del dirigente preposto e, tantomeno, del responsabile della "Divisione Bilancio e Pianificazione", alcuna "posizione di garanzia[277] - piuttosto "*per non avere dato atto, nei documenti espressione della sua funzione (bilanci, dati contabili*

[275] Svolte nel paragrafo 6 della memoria conclusiva, pagg. 115-128)
[276] Così, espressamente, a pag. 11 della già citata memoria difensiva.
[277] Cfr. pagg. 155-156 della suddetta memoria.

destinati alle Autorità di vigilanza, ecc.) dell'esistenza di capitale finanziato..."[278].

Trattasi, a ben vedere, di questione che, ove doverosamente esaminata attraverso il prisma della concreta, peculiare dinamica dell'attività delittuosa siccome disvelata dai complessivi esiti dell'istruttoria, appare priva di reale consistenza.

Al riguardo, una premessa è d'obbligo.

Il ruolo rivestito dall'imputato all'interno della compagine di BPVi – e, segnatamente, l'incarico affidatogli di dirigente preposto – implicava necessariamente l'attribuzione, in capo al predetto, di una posizione di garanzia, ancorché il tribunale abbia affermato il contrario.

In effetti, appare davvero arduo sostenere che non gravassero sull'imputato, una volta provatane – come si ritiene di avere fatto - la piena conoscenza del sistematico ricorso al capitale finanziato per valori complessivamente eclatanti, precisi doveri di intervento.

A meno che non si voglia relegare – contro lo spirito e, come si vedrà, la stessa lettera della legge – il ruolo del dirigente preposto in ambiti meramente formali, infatti, è giocoforza concludere come, in una situazione quale quella in atto, da anni, presso l'istituto di credito vicentino, sul dirigente preposto incombessero specifici obblighi di intervento (eventualmente previo approfondimento della questione in esame) e, in ultima analisi, di franca dissociazione da una prassi tanto marcatamente irregolare.

A fronte, per un verso, della conoscenza di un così diffuso ricorso al capitale finanziato (tale da alterare il valore dell'azione e, comunque, da indurre in errore i terzi circa la solidità della banca berica) e delle ragioni all'origine di tale prassi, vitali per la stessa sopravvivenza dell'istituto di credito; e, per altro verso, della consapevolezza circa la doverosità dell'obbligo di decurtazione dal patrimonio di vigilanza degli importi dei finanziamenti destinati all'acquisto di azioni dell'istituto, ipotizzare che l'imputato potesse rimanere inerte, limitandosi ad elaborare i flussi informativi "ufficiali", della radicale inattendibilità dei quali era ben cosciente, senza incorrere in alcuna responsabilità, anche di natura penale, costituisce prospettazione del tutto irragionevole, prima ancora che giuridicamente infondata.

[278] Cfr. ancora, pag. 11 di tale memoria.

In ogni caso, sotto tale secondo aspetto, va rimarcato che le funzioni ricoperte dal PELLEGRINI, tanto con riferimento alla direzione della "Divisione Bilancio" quanto al ruolo di "dirigente preposto", implicavano obblighi ben precisi.
In particolare, l'art. 154 bis, co.5, TUF, prevedeva l'idoneità dei documenti e delle procedure adottate dall'istituto a fornire una rappresentazione veritiera e corretta circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. E' bensì vero che tale veridicità doveva intendersi limitata, a seguito della modifica normativa introdotta dal D. L.vo 303/06 che ha eliminato il riferimento alla "corrispondenza al vero", alla attestazione della corrispondenza dei dati comunicati con quelli risultanti dalla contabilizzazione interna; tuttavia, non pare francamente sostenibile che la conoscenza, *aliunde* acquisita, di una tanto marcata inattendibilità dei dati provenienti dai "flussi informativi" ufficiali potesse consentire l'apposizione di un "timbro" di conformità, senza imporre al dirigente preposto di attivarsi quantomeno per un approfondimento in proposito.
In ogni caso, è dirimente osservare che sul dirigente preposto incombevano, ex art. 154 bis, co. 3, 5 lett. a), TUF, specifici doveri di controllo (anche in ordine alla adeguatezza delle procedure adottate dall'istituto di credito per la formazione dei documenti contabili e, quindi, anche alla idoneità di dette procedure ad "intercettare" adeguatamente fenomeni, aventi implicazioni contabili, altrimenti non rilevabili), ancorché all'imputato, nello specifico, fosse consentito assolverli avvalendosi della collaborazione di altre strutture della banca (segnatamente, l'Audit, in ragione di accordi organizzativi interni, come del resto precisato dallo stesso PELLEGRINI[279] ed evidenziato nella "consulenza Parente"[280]).
Ne consegue che, in presenza di una eclatante dimostrazione dell'inadeguatezza delle procedure interne ad intercettare un fenomeno tanto marcato, non può esservi alcun dubbio che sull'imputato gravasse un obbligo di intervento.
Donde l'insostenibilità di un atteggiamento di "indifferenza" rispetto al contenuto delle comunicazioni rivolte all'esterno.
Sotto tale profilo, pertanto, vi sarebbero i presupposti tutti per ravvisare gli estremi dell'elemento materiale del concorso omissivo, ex art. 40 cpv. c.p..

[279] Cfr. esame Pellegrini, udienza 8.7.2022, pag. 77.
[280] Cfr. elabotato di consulenza, pag. 30.

In siffatta prospettiva, invero, sarebbe l'inerzia a fronte della piena conoscenza dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato e delle sue gravissime implicazioni sul patrimonio di vigilanza della banca a legittimare l'addebito della responsabilità omissiva, senza alcuna necessità di dilatare la posizione di garanzia riconducibile al ruolo di dirigente preposto sino al punto di ricomprendervi (del tutto erroneamente, alla stregua della modifica normativa intervenuta con riferimento alla disposizione testé evocata del testo unico) la responsabilità per la veridicità sostanziale dei dati contabili.

Sennonché, come si diceva, la questione assume, nella concretezza del caso in esame, ben scarso rilievo.

Ed infatti:

- ✓ per un verso, i complessivi esiti dell'istruttoria dibattimentale, come anche implementata nel corso del giudizio di appello (alla stregua, in particolare, delle dichiarazioni del coimputato GIUSTINI), hanno restituito i lineamenti di un effettivo concerto tra tutti i manager apicali dell'istituto di credito in ordine al sistematico ricorso al capitale finanziato quale strumento per assicurare la liquidità del titolo della banca, preservarne (l'apparente) valore e, al contempo, proseguire nella politica di espansione territoriale tenacemente perseguita dalla presidenza ZONIN, politica che, ove accantonata, avrebbe necessariamente significato, come efficacemente chiarito dal medesimo GIUSTINI, la rinunzia, da parte dello stesso ZONIN, alla guida dell'istituto di credito. Si è trattato, a tutti gli effetti, di un accordo intervenuto nei fatti, senza, pertanto, che si fosse resa necessaria una specifica decisione assunta in occasione di una apposita riunione (e, tantomeno, la sua formalizzazione in un documento ufficiale). In definitiva, si è sostanzialmente verificata, a partire dagli anni 2011-2012, la progressiva implementazione di una più risalente operatività, adottata quando ancora non vi erano problemi di liquidità delle azioni ma si era soliti ricorrere a questo "sistema" per svuotare il fondo a fine anno e, in tal guisa, dare prova, da parte del più alto *management*, di efficienza gestionale. Come s'è avuto modo di apprendere dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, infatti, le crescenti difficoltà nel ri-collocare le azioni dell'istituto, oggetto di sempre maggiori richieste di vendita a partire dal 2011; la connessa esigenza di sostenere il valore del titolo; e, infine, la conseguente necessità di reperire capitale per rispettare i *ratios* patrimoniali, hanno spinto i vertici della banca a ricorrere sistematicamente

al finanziamento dell'acquisto dei titoli, dando così vita ad una spirale perversa e, di fatto, insuscettibile di interruzione, originando una prassi divenuta addirittura essenziale per la stessa sopravvivenza della banca (specie allorquando, per effetto delle normativa europea, l'ammontare del fondo azioni proprie era stato drasticamente ridimensionato);

- ✓ e, per altro verso, all'artificioso, massiccio sostegno della domanda di titoli divenuti illiquidi attraverso l'erogazione di appositi finanziamenti ed al successivo, sistematico occultamento di tale pratica ha contribuito anche la struttura diretta dall'imputato, tanto con l'esecuzione dell'indispensabile monitoraggio del "capitale finanziato" e con la conseguente, essenziale simulazione delle previsioni di ricaduta sul piano dei *ratios* patrimoniali, quanto con la successiva, consequenziale dissimulazione di tale fenomeno in occasione delle periodiche comunicazioni alla vigilanza.

Tutto ciò ha avuto luogo con il consapevole, fattivo coinvolgimento anche del PELLEGRINI.

In un siffatto contesto, lo specifico apporto fornito dal predetto all'operatività delittuosa in esame è stato segnatamente rappresentato da condotte caratterizzate da profili non solo meramente "omissivi" (con riferimento, ad esempio, al mancato adeguamento delle procedure di contabilizzazione delle operazioni di capitale finanziato ed alla omissione della predisposizione di adeguati controlli sul punto nonché della successiva verifica della relativa efficacia, carenze, comunque, specificamente imputabili alla sua responsabilità di dirigente preposto), ma anche – e soprattutto - marcatamente attivi, avendo egli predisposto le false comunicazioni ripetutamente inviate alla vigilanza e fornito i dati contabili poi confluiti nelle comunicazioni al pubblico che radicano gli addebiti di aggiotaggio informativo e di falso in prospetto e, comunque – giova ripeterlo - avendo il predetto coordinato l'azione di una divisione chiamata (specie con l'agire del collaboratore Fagnani ma, come si è visto, anche mediante il personale intervento dello stesso giudicabile) a cooperare al fenomeno in esame in sede di "monitoraggio" del capitale finanziario.

Nella concretezza della vicenda *sub iudice*, quindi, le diverse condotte (attive ed omissive) nelle quali si è tradotto il contributo fornito dal giudicabile al fenomeno del capitale finanziato, già difficilmente "separabili" sul piano della mera astrattezza, finiscono per "saldarsi" in un contegno necessariamente

unitario, smentendo, quindi, quell'alternativa secca tra azioni ed omissioni prospettata dalla difesa.

Di qui la sussistenza dei presupposti tutti per ravvisare, nell'agire del predetto PELLEGRINI, gli estremi del concorso (attivo) nell'operatività delittuosa, senza, pertanto, alcuna reale necessità di valorizzare la posizione di garanzia pure sussistente, per quanto detto in proposito, in capo al giudicabile, posto che, con riferimento all'elemento soggettivo dei reati oggetto di addebito, sono sufficienti le seguenti considerazioni, davvero stringate.

Si è già detto, infatti, che l'affermazione della penale responsabilità del compartecipe non richiede affatto il previo, comune concerto dell'attività delittuosa, essendo sufficiente che l'imputato sia stato consapevole di agire in comunione di intenti con i correi, conoscendone, quantomeno a grandi linee, i singoli ruoli (cfr. *ex plurimis*, le già citate Cass. Sez. V, nr. 40274 del 5.10.2021, Catalano, Cass. Sez. II, nr. 18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Cass. Sez. VI, nr. 46309 del 9.10.2012, P.G. in proc. Angotti, Sez. V, nr. 25894 del 15.5.2009, Catanzaro e altri, Cass. Sez. VI, nr. 37337 del 10.7.2003, D'amico Cass. Sez. VI, 25705 del 21.3.2003, Salamone e altri), essendo, peraltro, comunque bastevole, a tali fini, anche una unilaterale, successiva decisione di convergere sull'evento finale perseguito dai concorrenti (cfr. sul punto, Cass. Sez. III nr. 44097 del 3.5.2018, I.).

Ebbene, non v'è dubbio che l'atteggiamento psicologico a fondamento dell'agire del PELLEGRINI soddisfi ampiamente tali condizioni.

L'imputato, infatti, non solo ha scientemente trascurato ogni considerazione del sistematico ricorso al capitale finanziato, della cui entità eclatante, pure, era ben consapevole, ma, per il tramite dei propri collaboratori – ed anche, come s'è visto, con il proprio diretto intervento – ha fornito un decisivo contributo all'attuazione del fenomeno del capitale finanziato (sotto il profilo del relativo monitoraggio e, quindi, della indispensabile individuazione dell'ammontare dei finanziamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di capitale ai fini del rispetto dei parametri prudenziali).

Tutto ciò egli ha fatto nella piena consapevolezza che la concessione di un tanto consistente credito per l'acquisto dei titoli BPVi non seguita dalla doverosa decurtazione dei relativi importi dal patrimonio di vigilanza avrebbe, per un verso, significativamente alterato il valore del titolo (occultandone il

marcato deprezzamento); e, per altro verso, dissimulato all'esterno la reale situazione di grave crisi nella quale versava l'istituto di credito.

Inoltre, nella sua veste di responsabile della Divisione Bilancio - e, segnatamente, nel curare le comunicazioni dirette alle autorità di Vigilanza - ha fornito un apporto decisivo nell'occultamento della prassi in esame, avendo specificamente di mira proprio la realizzazione dell'evento di ostacolo (che costituisce, specificamente, l'oggetto del dolo del reato ex art. 2638, co.2, c.c), in tal guisa assicurando che tale prassi potesse essere continuativamente replicata.

Ogni ulteriore digressione sul punto, pertanto, sarebbe davvero superflua.

Da ultimo, una considerazione in diritto.

E' noto come il ribaltamento in appello della decisione assolutoria in primo grado (cd. "*overturning* sfavorevole") implichi la rinnovazione delle prove dichiarative decisive. Il principio, oggetto di consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite nr. 27620 del 28.4.2016, Dasgupta) è stato successivamente tradotto in coerente disposizione di legge (art. 603, co.3 bis c.p.p.).

Ebbene, nel caso di specie, è stata disposta, giusta ordinanza di questa Corte in data 18.5.2022, la riassunzione delle deposizioni che, nella prospettiva del primo giudice, avevano rivestito importanza ai fini della relativa pronunzia. Dette deposizioni, peraltro, non hanno assunto affatto decisivo rilievo ai fini della diversa decisione cui è pervenuta questa Corte.

Piuttosto, la opposta "lettura" del ruolo concretamente rivestito dal PELLEGRINI nei fatti per cui è processo è scaturita dalla congiunta valutazione di elementi di natura logica, prove documentali (rispetto alle quali non è certo previsto alcun obbligo di rinnovazione dell'attività di acquisizione - cfr. Cass. Sez. III, nr. 36905 del 13.10.2020, Vergine), esiti di intercettazione di comunicazioni (talvolta, peraltro, obliterati dal giudice di prime cure: è il caso della conversazione GIUSTINI/Piussi nr. progr. 359 dell'1.9.2015, ma anche del messaggio SMS GIUSTINI/PIAZZETTA in atti sub doc. 811 della produzione P.M.), nonché di deposizioni il cui tenore era del tutto incontestato, ovvero che, con riferimento alla posizione processuale in esame, erano state pretermesse dal tribunale (intende farsi riferimento al passaggio della deposizione resa dal teste Bozeglav in ordine all'incontro tenutosi in vista dell'ormai prossima ispezione BCE).

Va precisato, infatti, con riferimento alle prove testimoniali, che si è in presenza, nel complesso, di elementi che, di per sé inidonei a formare oggetto di opposte valutazioni in punto di responsabilità dell'imputato[281], hanno tuttavia assunto ben più pregnante significato proprio alla stregua di tale complessiva valutazione.

A ciò si sono aggiunte – come si è visto - le significative dichiarazioni rese, nel corso del giudizio di appello, dal coimputato GIUSTINI, il cui contributo dichiarativo è stato oggetto di ampia "sperimentazione" nell'agone dibattimentale innanzi a questa Corte.

Nessun pregiudizio alle ragioni difensive, pertanto, è dato, nella specie, ravvisare, con riferimento al ribaltamento della decisione di prime cure.

15.2.3 Il trattamento sanzionatorio

Venendo, infine, al trattamento sanzionatorio, nel valutare tutti gli indici di riferimento rilevanti a tali fini, occorre necessariamente prendere le mosse dal ruolo essenziale ricoperto dal giudicabile nel verificarsi del fenomeno delle operazioni "baciate": se è vero che l'attuazione concreta di tale prassi ha più direttamente investito altre figure professionali (i vertici aziendali ed i responsabili delle Divisioni Mercati e Crediti), in ragione delle rispettive competenze, è altrettanto indubbio che i coimputati hanno potuto fare affidamento proprio sul decisivo apporto omissivo ed attivo fornito loro dal responsabile della Divisione Bilancio nei termini di cui s'è detto.

I fatti, poi, sono di evidente gravità, per la prolungata durata delle condotte delittuose e, soprattutto, per gli esiti che hanno poi cagionato.

Trattasi di elementi che dovrebbero orientare la dosimetria sanzionatoria nel senso del rigore.

Nondimeno, neppure possono trascurarsi, in senso contrario, non solo il positivo profilo soggettivo del giudicabile, immune da precedenti di sorta, ma anche – e soprattutto – la circostanza che il PELLEGRINI è stato, di fatto, trascinato (al pari dei correi GIUSTINI, MARIN e PIAZZETTA) in una

[281] cfr. Cass. Sez. VI, nr. 34541 del 12.3.2019, Berlingieri, là dove è stato significativamente precisato come l'obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di "*reformatio in pejus*" non riguardi "*gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità*".

sconsiderata operatività illecita dalla volontà dei massimi responsabili aziendali e, con ogni probabilità, da un malinteso spirito di corpo, che lo ha indotto a piegare il proprio ruolo a quelli che gli parevano essere gli impellenti interessi "immediati" della Banca. Se, infatti, le specifiche qualità professionali del giudicabile lo rendevano tra i dirigenti più attrezzati per cogliere la assurdità di una prassi pressoché inevitabilmente destinata, per la sua crescente entità, ad esitare nel *default* dell'istituto, non emerge che a tale acuta consapevolezza si sia accompagnata una altrettanto marcata volontà di attuazione dell'operatività delittuosa in esame, sicché l'intensità del dolo non ne risulta altrettanto amplificata.

Quanto al comportamento processuale tenuto dal giudicabile, poi, si è trattato di contegno improntato a correttezza e misura.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per riconoscere al PELLEGRINI le attenuanti generiche, ancorché in regime di mera equivalenza, tenuto conto della obiettiva gravità dei fatti.

Ciò posto, la valutazione dei criteri tutti ex art. 133 c.p. e, segnatamente, degli elementi testé richiamati, induce questa Corte a stimare adeguato ai fatti delittuosi ed al contributo prestato dall'imputato alla complessiva vicenda delittuosa in esame un trattamento sanzionatorio (tenuto ovviamente conto delle maturate prescrizioni) che, tanto con riferimento alla pena base (da quantificarsi nella misura di anni tre di reclusione in relazione all'addebito sub H1), quanto all'entità degli aumenti da irrogarsi a titolo di continuazione (mesi uno e giorni quindici per le ulteriori condotte di ostacolo; giorni quindici di reclusione per la residua condotta di aggiotaggio) non si discosta da quello da riservarsi ai coimputati PIAZZETTA e MARIN (fatte salve le diversità riferibili, quanto al MARIN, alle disposte parziali assoluzioni derivanti dalle peculiarità del caso), con conseguente pena finale da irrogarsi nella misura di anni tre e mesi undici di reclusione.

16 L'appello nell'interesse di BPVi in l.c.a.

L'appello è parzialmente fondato, nei termini di cui alla motivazione che segue.

16.1 Anzitutto, destituito di fondamento è il **primo motivo** di appello, volto a contestare che i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza siano stati effettivamente commessi "nell'interesse" ed a "vantaggio" di BPVi.

Al riguardo, si impongono, anzitutto, le seguenti considerazioni preliminari.

Com'è noto, il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nell'introdurre una forma di responsabilità dell'ente bensì connessa a quella, penale, propria dell'autore di tale delitto, ma anche del tutto autonoma, ha previsto, ex art. 5 D. L.vo cit., che la connessione in parola operi su due piani distinti:

- ✓ da un lato, occorre che la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'ente;
- ✓ dall'altro, è necessario che l'autore del fatto rivesta un ruolo apicale all'interno dell'ente medesimo (trattasi dell'ipotesi ex art. 5 lett. co1 lett. a), d. L.vo cit.), ovvero che costui sia sottoposto all'altrui direzione (è il caso previsto ex art. 5, co.1, lett. b), D. L.vo cit.)

Ebbene, come è stato efficacemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità "*...la lettera a) tipizza il c.d. principio di identificazione, per il quale l'ente si identifica nel soggetto in posizione apicale e così, dunque, è come se avesse direttamente commesso il reato. È tuttavia previsto un contemperamento: l'ente non risponde se prova la sussistenza di tutti e quattro i criteri appositamente previsti dal successivo art. 6, co. 1, ossia l'esistenza e la corretta attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi. Nel caso dei soggetti di cui alla lettera b), invece, ci troviamo di fronte ad una vera e propria fattispecie colposa, prevista dall'art. 7 del decreto, a norma del quale l'ente risponde se non ha rispettato i propri obblighi di direzione o di vigilanza, i quali fanno capo al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto e considerato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7...*" (così, efficacemente, Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018, dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda *s.a.c.).*

Quanto, poi, alla natura della responsabilità dell'ente, è consolidato il principio per cui trattasi di un *tertium genus* di responsabilità che, "*....coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n.38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261112). Parimenti, si è chiarita*

anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato-presupposto. Ai sensi dell'art. 8 del decreto, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve essere, infatti, affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica....." (cfr. così, ancora, la già citata Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018 dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda s.c.a.*)*.

Inoltre, con riferimento alla nozione di "interesse" e di "vantaggio", costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale i predetti criteri, lungi dall'essere sovrapponibili, sono alternativi tra loro ed esprimono, rispettivamente, l'esito di una differente valutazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a., Cass. Sez. II nr. 3615 del 20.12.2005, D'azzo). L'*"interesse"*, infatti, è espressione di una "*valutazione teleologica del reato*", da effettuarsi *ex ante* (ovverosia al momento di commissione del reato) secondo un "*metro di giudizio marcatamente soggettivo*", ma sempre ponendosi nella prospettiva del soggetto collettivo e non esclusivamente dell'autore del reato (come, del resto, si ricava dal fatto che la responsabilità dell'ente sussiste, ex art. 8 co. 1, lett. a D. L.vo cit., anche quando l'autore del reato non è identificabile o non è imputabile, nonché dal progressivo inserimento nel catalogo dei reati presupposti anche di ipotesi di responsabilità dell'ente per reati di natura colposa – cfr. sul punto, la già citata Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.; cfr. Cass. Sez. V, nr. 40380 del 26.4.2012, Sensi); il "vantaggio", invece, ha "*una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito*" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, R.C., Espenhahn e altri).

L'"*interesse*", quindi, indica la finalizzazione del reato al perseguimento di una utilità (senza peraltro che sia necessario che l'utilità venga raggiunta); il "*vantaggio*", per contro, rappresenta il risultato obiettivamente positivo, non necessariamente di natura patrimoniale, scaturito dall'attività delittuosa.

In altri e decisivi termini e concludendo sul punto, "*...il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post...*" (così si esprime Cass. Sez. IV, nr. 38363 del 23.5.2018, dep. 9.8.2018, Consorzio Melinda s.p.a., si veda, inoltre, Cass. Sez. V, nr. 10256 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.)

In tal senso sinteticamente individuate le coordinate interpretative che debbono orientare il vaglio della regiudicanda e passando, quindi, a fare concreta applicazione di tali criteri nella vicenda *sub iudice*, osserva, anzitutto, questa Corte, come i requisiti costituiti, rispettivamente, dall'"interesse" dell'ente alla commissione dei reati presupposto e dal "vantaggio" tratto dal medesimo ente da tali reati siano stati dal tribunale di Vicenza correttamente ravvisati, nel solco dell'imputazione:

- ✓ quanto al delitto ex art. 2637 c.c., nel mantenimento del valore dell'azione e nell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto di credito;
- ✓ e, quanto al reato ex art. 2638 c.c., nello svolgimento dell'attività bancaria in assenza di interventi della Banca d'Italia (e, nel periodo 2014/2015, di BCE) coerenti con la situazione reale dell'istituto, nonché nell'ottenimento dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale di classe 1 e, infine, nel rafforzamento patrimoniale derivante dall'operazione di aumento di capitale del 2014.

Ebbene, l'appellante, come s'è detto, si duole della ricostruzione operata dal primo giudice in ordine al presupposto per l'affermazione di responsabilità di BPVi costituto dall'essere stati perpetrati i reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza nell'interesse dell'istituto di credito vicentino.

Più nel dettaglio, nel gravame si sostiene che il fenomeno sottostante alle condotte delittuose sarebbe stato, *ab origine*, radicalmente pregiudizievole

per la banca, sicché difetterebbe il presupposto dell'interesse/vantaggio derivante, per l'ente, dalla commissione dei reati in questione.

In effetti, in disparte il riferimento generale alla nozione di interesse/vantaggio pure contenuto nell'appello, tutte le considerazioni svolte, nell'impugnazione, da pag. 10 a pag. 43 del relativo atto (sostanzialmente, l'intero primo motivo), altro non sono che una (peraltro condivisibile) ricostruzione di un fenomeno - quello del capitale finanziato e delle concrete caratteristiche che, nel caso di specie, tale fenomeno ha progressivamente assunto - contrastante con una sana gestione dell'attività creditizia e foriero di serio pregiudizio economico per l'istituto di credito.

In questa prospettiva, pertanto, anche il successivo occultamento di tale fenomeno sarebbe stato parimenti dannoso per la BPVi perché, grazie a tale occultamento, l'istituto avrebbe potuto effettuare operazioni fruendo di autorizzazioni che la Banca d'Italia, ove adeguatamente informata, non avrebbe rilasciato.

L'interesse dell'ente, pertanto, andrebbe verificato alla stregua di tali dati oggettivi e, conseguentemente, non sarebbe ravvisabile (alla stregua, peraltro, della valutazione - ritenuta dall'appellante del tutto condivisibile - operata in fattispecie analoga dall'autorità giudiziaria senese, in sede di archiviazione, nel procedimento relativo alla gestione dell'istituto di credito MPS, per i reati 2622, 2638 c.c. e 185 D. L.vo 185/98, come da provvedimento allegato all'appello).

In altri termini, osservando il fenomeno in esame da siffatta visuale, tutto ciò che si pone in contrasto con una sana gestione aziendale non potrebbe essere compiuto nell'interesse dell'ente.

Ne deriva – ad avviso dell'appellante - che il tribunale berico, nel sostenere che l'occultamento della situazione reale avrebbe giovato a BPVi, sarebbe sostazialmente incorso in un paralogismo.

Sennonché è agevole osservare, in senso contrario, come l'argomentazione difensiva, pur *prima facie* suggestiva, sconti un radicale errore di prospettiva, oltre a trascurare, in punto di fatto, la circostanza (tutt'altro che marginale e, anzi, a ben vedere, di per sé già dirimente) che le "baciate" non esaurivano certo le operazioni di capitale finanziato (posto che una buona parte dei titoli di BPVI sono stati in ogni caso collocati, tanto sul mercato primario che su quello secondario, senza la necessità del ricorso ai finanziamenti e che ciò è

potuto avvenire solo grazie alla prosecuzione dell'attività di impresa consentita proprio dalla prassi del capitale finanziato).

Per vero, a fondare la responsabilità dell'ente, non sono affatto, genericamente, le operazioni di capitale finanziato poste in essere "a monte" del fenomeno delittuoso *sub iudice*, bensì le condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza (e, tra le prime, segnatamente, quelle di aggiotaggio informativo) che, realizzate "a valle" dei finanziamenti "correlati," radicano gli addebiti di riferimento.

Nel caso in esame, infatti, i reati presupposto, lungi dall'essere stati finalizzati a porre in essere, in assenza delle condizioni di sostenibilità finanziaria, operazioni bancarie pregiudizievoli per i "fondamentali" dell'ente, sono stati ideati e perpetrati allo scopo di occultare tale scorretta operatività (che, in sé stessa, prescindeva totalmente dall'attività delittuosa in esame), consentendo all'istituto di mantenere standard elevati nell'esercizio dell'attività bancaria (si veda, per un analogo caso di affermato interesse di un istituto di credito all'occultamento delle "*lacune sul piano della tenuta finanziaria e patrimoniale*" della società, la già citata Cass. Sez. V, nr. 10265 del 28.11.2013, Banca Italease S.p.a.);

In altri termini, come ben precisato dal primo giudice - senza, peraltro, che le relative considerazioni siano state oggetto di reale, argomentata censura nell'impugnazione (che, in effetti, sul punto, si limita alla sostanziale riproposizione delle argomentazioni già motivatamente disattese dal tribunale) - una volta che la dirigenza dell'istituto vicentino aveva spregiudicatamente iniziato ad incrementare il precedente, ben più sporadico ricorso al meccanismo di finanziamento per l'acquisto delle azioni proprie (finendo per ricorrervi non soltanto, come fatto in passato, per contingenti necessità, bensì come usuale modalità di gestione del mercato degli strumenti finanziari anche a costo di porre necessariamente in essere attività collegate - quali lo storno degli interessi, il rilascio di lettere di impegno e, addirittura, il riconoscimento di interessi in favore dei soggetti finanziati - complessivamente tali da depauperare le risorse dell'istituto medesimo), l'occultamento di tale prassi attraverso la perpetrazione delle condotte delittuose oggetto di addebito è stato indubbiamente funzionale a consentire la perdurante operatività dell'istituto di credito.

In definitiva, i reati di aggiotaggio ed ostacolo alla vigilanza hanno assicurato all'istituto di credito:

- ✓ per un verso (quanto al reato di aggiotaggio), l'apparente liquidità del titolo, il mantenimento del valore dell'azione e l'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale dell'istituto di credito, evitando cher fossero destinate a riserve consistenti risorse;
- ✓ e, per altro verso (quanto al reato di ostacolo alla vigilanza), la prosecuzione dello svolgimento dell'attività bancaria in assenza di interventi della Banca d'Italia coerenti con la (precaria) situazione reale dell'istituto (interventi, peraltro, che avrebbero anche potuto comportare il divieto della distribuzione di utili, oltre all'attivazione di procedure sanzionatorie in relazione all'esubero delle azioni detenute), nonché l'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza necessarie sia alla classificazione delle azioni di nuova emissione come strumenti di capitale di classe 1 sia agli aumenti di capitale 2014.

Ebbene, ponendosi in siffatta prospettiva – l'unica aderente alla concreta dinamica dei fatti - l'interesse della società alla perpetrazione dei reati in esame emerge davvero in termini di evidenza.

In effetti, una volta effettuate "operazioni baciate" e omesse le relative decurtazioni dal patrimonio di vigilanza (operazioni, isolatamente considerate, lo si ripete, non costituenti reato, se non quando, per la loro sistematicità, hanno determinato l'apparenza della liquidità del titolo ed hanno inciso sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca, integrando gli estremi dell'aggiotaggio manipolativo) è davvero arduo negare che le successive condotte delittuose di aggiotaggio informativo e di ostacolo alla vigilanza abbiano consentito alla società di proseguire nell'attività di impresa.

Peraltro, una volta avviata la "spirale" perversa del ricorso al capitale finanziato anche le successive condotte di aggiotaggio manipolativo sono state indubbiamente funzionali ad assicurare la prosecuzione dell'attività creditizia.

E' stato proprio attraverso le condotte di false prospettazioni al mercato ed alla vigilanza, infatti, che BPVi ha scongiurato gli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati dal disvelamento della dissennata politica di impresa di continuo ricorso al capitale finanziato e, in tal guisa, ha potuto proseguire nell'attività bancaria, assicurandosi - sia pure solo temporaneamente – tanto

l'afflusso di nuovo capitale quanto il mantenimento di quello esistente, come efficacemente sintetizzato dal primo giudice.

E, questo, a tacere del fatto che le attività decettive erano funzionali a nascondere carenze patrimoniali non unicamente derivanti da "operazioni baciate".

Né tali conclusioni contrastano:

- ✓ sia con l'accezione oggettiva che, come s'è detto, deve riconoscersi alla nozione di "interesse" rilevante ex art. 5 D. L.vo 231/01 (nel senso che non deve confondersi l'interesse dell'ente con quello proprio dell'autore dei reati);
- ✓ sia con il momento (*ex ante* rispetto all'attività delittuosa) nel quale la relativa valutazione deve essere effettuata, secondo i parametri di riferimento sopra richiamati.

A ben vedere, infatti, ove si effettui il relativo vaglio doverosamente tenendo a mente la concretezza della vicenda in esame - ovverosia calibrando il giudizio alla luce della situazione esistente al momento della commissione dei fatti di reato e non già astraendo dal contesto specifico di riferimento (e, sul punto, non può che richiamarsi la puntuale ricostruzione dei fatti siccome operata dal primo giudice) - è giocoforza concludere che l'attività delittuosa è stata posta in essere proprio in quanto logicamente ritenuta l'unico rimedio per consentire alla banca vicentina di proseguire nell'attività d'impresa, scongiurando la crisi o, comunque, differendone sensibilmente la manifestazione. E, quindi, per assicurare, proprio in quella logica di perseguimento del "*profitto a tutti i costi*" siccome efficacemente evocata dallo stesso appellante (cfr. atto di appello, pag. 6), la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche mediante comportamenti devianti.

Il tribunale, pertanto, non ha affatto confuso l'interesse dell'ente con quello, personale, degli autori del reato, ma ha correttamente esaminato (*ex ante*) detto tema di indagine attraverso il prisma della effettiva situazione critica nella quale versava la BPVi allorché ha avuto concretamente attuazione il programma criminoso. Ovverosia, ha effettuato una analisi che, prendendo debitamente le mosse dalla considerazione critica del concreto contesto di riferimento, ha correttamente valutato il presupposto di responsabilità costituito dall'interesse dell'ente non già in modo astratto, bensì alla luce della specifica situazione di riferimento, il tutto secondo un criterio di riferimento debitamente oggettivo, in quanto misurato nella specifica prospettiva della

società (necessariamente indagata alla luce dell'obiettivo - condiviso e scientemente perseguito dai vertici aziendali responsabili delle condotte delittuose - di assicurare la perdurante operatività dell'istituto di credito, superando le gravi criticità in atto) e senza affatto confondere tale interesse con gli ulteriori scopi, di natura meramente personale, propri degli autori del reato.

In quest'ottica, quindi, il fatto che all'origine delle serie difficoltà operative che la dirigenza dell'istituto di credito ha inteso "aggirare" attraverso la commissione dei reati in esame vi fossero scelte gestionali dissennate e radicalmente contrarie all'interesse ad una corretta e sana attività creditizia costituisce circostanza tanto pacifica quanto estranea allo specifico e differente (ancorché collegato) tema in esame.

Altrettanto dicasi per le pur articolate argomentazioni difensive in ordine alla natura pregiudizievole per l'istituto di credito della prassi di ricorrere al capitale finanziato siccome concretamente adottata dalla dirigenza della banca.

Ed analoghe conclusioni, poi, si impongono in relazione a quanto pur dettagliatamente sostenuto nell'atto di appello (segnatamente, alle pagg. 10-24, 25-30) in ordine al pregiudizio derivante alla banca vicentina:

- ✓ dall'apparente rafforzamento patrimoniale conseguente agli aumenti di capitale 2013-2014;
- ✓ dai finanziamenti "corredati" dalla pratica degli storni;
- ✓ dall'applicazione di tassi di interesse "in perdita";
- ✓ dall'impegno al riacquisto, con conseguente trasformazione dell'azione in una sorta di obbligazione;
- ✓ e, infine, dalla eccentricità rispetto al preteso interesse di BPVi dell'operatività sui fondi lussemburghesi.

In definitiva, tutte le considerazioni critiche che esauriscono il primo motivo di gravame si risolvono nella riproposizione di un approccio al profilo della responsabilità dell'ente che sconta l'errore metodologico di sovrapporre la natura delle operazioni di capitale finanziato (certamente pregiudizievoli per una sana gestione dell'attività creditizia) all'obiettivo - individuato e pervicacemente perseguito dalla più alta dirigenza dell'istituto di credito (una volta che dette operazioni avevano iniziato a rappresentare una modalità ordinaria di "gestione" delle problematiche inerenti al mantenimento del

valore delle azioni ed alla relativa collocazione e circolazione) - di proseguire nella gestione dell'attività bancaria occultando al mercato ed agli organismi di vigilanza dette difficoltà.

In altri e decisivi termini, l'impostazione difensiva risulta sostanzialmente fondata su un equivoco:

- ✓ da un lato, infatti, palesemente confonde le operazioni di capitale finanziato con i successivi reati di occultamento;
- ✓ dall'altro – e conseguentemente - valuta l'interesse della BPVi in senso astratto, normativo, sotto il profilo del "dover essere" (ovverosia delle corrette modalità di esercizio dell'attività di impresa bancaria), del tutto prescindendo da quella situazione concreta che, al contrario, deve costituire il fuoco dell'attività di accertamento della responsabilità dell'ente.

Del resto – e trattasi, sul punto, di considerazione davvero conclusiva - la tesi sostenuta nell'appello finisce, come suole dirsi, per "provare troppo". Opinando in tal guisa, infatti, si dovrebbe necessariamente concludere nel senso della impossibilità di ravvisare - sempre e comunque - la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di aggiotaggio, manipolativo ed informativo, nonché di ostacolo alla vigilanza, allorché posti in essere per occultare una pregressa/contestuale gestione irregolare dell'attività bancaria. Ma, allora, non si comprenderebbe l'inserimento di tali reati nel catalogo dei "reati-presupposto", posto che, in effetti, non residuerebbero margini significativi per una responsabilità dell'ente per siffatti delitti.

Sicché, anche ove sottoposte ad un vaglio di "razionalità", le considerazioni difensive (anche là dove richiamano le valutazioni dell'autorità giudiziaria senese nel provvedimento di archiviazione reso nel procedimento 2973/13 a carico dell'istituto di credito MPS – cfr. atto di appello, pag. 36 e decreto di archiviazione ad esso allegato) non possono affatto ritenersi persuasive.

Che, poi, l'attività delittuosa sia stata anche funzionale ad assicurare il mantenimento di posizioni apicali ai vertici aziendali è affermazione certamente convincente; trattasi, tuttavia, di circostanza che, non escludendo affatto il concorrente interesse della società, non elide certo la sussistenza dell'illecito dell'ente (cfr., *ex plurimis*, Cass, Sez. 1, n. 43689 del 26/06/2015, dep. 29/10/2015, Fenucci, là dove è stato precisato che: "*la responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito*

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica"; cfr. altresì, Cass. Sez. VI, nr.15443 *del* 19.1.2021 dep. 23.4.2021, 2L Ecologia Servizi: "Ai *fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, è sufficiente la prova dell'avvenuto conseguimento di un vantaggio ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 da parte dell'ente, anche quando non sia possibile determinare l'effettivo interesse da esso vantato "ex ante" rispetto alla consumazione dell'illecito, purché il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi"*; cfr. infine, Cass. Sez. 6 , n. 54640 del 25.9.2018 ,dep. 6.12.2018, Pacucci: *"Sussiste la responsabilità da reato dell'ente anche qualora l'autore del reato presupposto abbia agito per un interesse prevalentemente proprio. (In motivazione, la Corte ha ritenuto sussistente un marginale interesse della società rispetto alla condotta corruttiva dell'imputato, da questi realizzata principalmente per tutelare la sua immagine all'interno della società, ma comunque suscettibile di consentire all'ente di evitare l'irrogazione di penali e sanzioni, pur se di minima consistenza".*

Donde l'infondatezza del primo motivo di appello.

E' solo per completezza, quindi, che va precisato come, nel caso di specie, l'attività delittuosa abbia anche arrecato un <u>concreto vantaggio</u> a BPVI.

Il tribunale, sul punto, ha speso solo poche parole, evidenziando come, nel caso di specie, per un verso, venissero in rilievo condotte in relazione alle quali, all'epoca dei fatti, la formulazione dell'art. 25 ter D. L.vo 231/01 allora vigente non contemplasse il criterio del vantaggio, ancorché la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. V, nr. 10625 del 28.11.2013) avesse precisato che si trattava di un mero problema di tecnica di redazione del testo di legge dal quale non era affatto lecito inferire l'esistenza di una deroga prevista, in ambito societario, agli ordinari criteri di imputazione ex art. 5; e, per altro verso, la questione non assumesse rilievo dirimente "*poiché resta assorbente il ricorrere, in tutti i reati presupposto che vengono in considerazione, di un interesse dell'ente, sicché la concretizzazione di un vantaggio, ove conseguito, si pone come ulteriore conferma del ricorrere di un interesse ex ante* (così a pag. 779 della sentenza impugnata).

Ebbene, osserva questa Corte, al riguardo, come, doverosamente prescindendo dal fallimentare esito "definitivo", esiziale per la stessa sopravvivenza dell'ente, conseguente al sistematico ricorso al capitale finanziato e tenendo a mente, per contro, il fatto che l'attività delittuosa ha consentito all'istituto di credito, per anni, di proseguire nell'attività di impresa e, in tal guisa, di recuperare ingenti risorse attraverso il collocamento di azioni (tanto sul mercato primario quanto su quello secondario) anche prescindendo dalla concessione di finanziamenti (e, al riguardo, è sufficiente richiamare i dati sugli aumenti di capitale per comprendere l'entità davvero significativa delle azioni "interamente liberate" collocate sul mercato), debba giocoforza concludersi nel senso che l'istituto di credito vicentino ha tratto, a lungo, effettivo ed assai concreto giovamento dall'attività delittuosa di manipolazione delle azioni e del mercato e di conseguente occultamento alle autorità di vigilanza di siffatta operatività illecita.

Ponendosi in questa prospettiva (ovverosia effettuando bensì una valutazione *ex post* rispetto alla commissione dei reati ma sottraendosi, al contempo, all'abbaglio che deriverebbe dall'analizzare il fenomeno in esame privilegiando, quale punto di osservazione, quello coincidente con la fase finale della parabola della vita di BPVi) deve necessariamente concludersi nel senso del ricorrere, nel caso di specie, anche del requisito del "vantaggio", vantaggio che, d'altronde, -come già acutamente osservato dal primo giudice, costituisce un ulteriore riscontro dell'interesse perseguito dall'ente attraverso l'operatività delittuosa in esame.

16.2 Destituito di fondamento è anche il **secondo motivo** di impugnazione.

Al riguardo, va anzitutto premesso che il primo giudice ha ripetutamente osservato:

- ✓ per un verso, come, nel modello adottato da BPVi, nulla di realmente specifico fosse previsto con riferimento alla prevenzione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza, fin dalla fase di profilazione dei rischi;
- ✓ per altro verso, come il modello non fosse attuato e presidiato da un organismo di vigilanza realmente idoneo allo scopo (sotto lo specifico profilo della dotazione di adeguati poteri e, soprattutto, degli indispensabili requisiti di indipendenza);

- ✓ e, per altro verso ancora, come la commissione dei reati non sia stata conseguenza dell'elusione del modello in questione, "*avendo gli imputati e, in particolare i vertici della banca....potuto operare senza sottostare ad alcun tipo di vaglio o riscontro....grazie all'assenza e comunque all'ineffettività dei già lacunosi controlli previsti e ad una situazione dei presidi interni a BPVi connotata da diffusi elementi di opacità, dalla assoluta inadeguatezza dei controlli e dalla compiacenza degli stessi soggetti che avrebbero dovuto fungere da controllori*" (cfr. pag. 802 della sentenza impugnata).

Per contro, nella prospettiva dell'appellante (che dedica ad argomentare le relative censure le pagine da 43 a 60 dell'atto di impugnazione) si sostiene che il modello organizzativo sarebbe stato effettivamente adeguato a prevenire i reati in esame, anche in ragione della sussistenza di un organismo di vigilanza caratterizzato da autonomia e dotato di effettivi poteri di controllo, tanto che la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza sarebbe stata unicamente l'effetto dell'elusione fraudolenta di tale modello. E, per sostenere siffatte conclusioni, l'appellante, dopo alcune considerazioni preliminari in punto di criteri di valutazione della "colpa di organizzazione" - colpa che, si precisa nel gravame, dovrebbe necessariamente trovare un insuperabile limite nella "inesigibilità" della condotta alternativa lecita - ha descritto struttura e contenuti del modello organizzativo vigente in BPVI (sia nella versione "base" del 2012, sia in quella successivamente aggiornata).

Nondimeno, ad avviso della Corte, gli elementi disponibili depongono in senso radicalmente contrario.

Per vero, ove si consideri,

- ✓ che il modello organizzativo altro non rappresenta che uno strumento di gestione del rischio da commissione di (determinati) reati, ovverosia un dispositivo finalizzato a scongiurare la perpetrazione di attività delittuose poste in essere, come s'è detto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo e, quindi, ad evitare le conseguenze sfavorevoli costituite, per l'ente in questione, dalle relative dalle sanzioni;
- ✓ e che, pertanto, un modello organizzativo adeguato - la sussistenza del quale vale, unitamente alle altre condizioni, ad escludere la "colpa di organizzazione" (e, quindi, la responsabilità dell'ente, ex art. 6, co. 1 lett. a), D. l.vo 231/01) - deve essere caratterizzato dall'adozione e dalla conseguente

attuazione di contro-misure di "prevenzione" idonee ed efficaci, contro-misure che, per essere ritenute tali, non solo devono rispondere ai parametri astrattamente delineati ex artt. 6, 7 D.L.vo citato, ma devono poi essere adeguate alla concreta situazione di riferimento,

deve necessariamente concludersi come, caso *sub iudice*, detto modello risulti caratterizzato da prescrizioni per lo più generiche e, quindi, manifesti gravi lacune tanto sotto il versante dell'idoneità quanto sotto quello dell'efficacia.

In proposito, con specifico riferimento al modello relativo all'anno 2012 il richiamo è, segnatamente, ai paragrafi: 2.5, relativo alla "*Mappatura delle aree a rischio*"; 2.6, relativo alla "*Analisi del sistema di controllo interno e definizione dei protocolli*"; nonché, in relazione alla parte 4, inerente ai "*Protocolli*" (ovverosia alle sezioni del modello organizzativo contenenti le previsioni più specifiche), ai paragrafi: 4.2.1, inerente alla "*Gestione delle operazioni societarie*" (pagg. 61-66); 4.2.2, inerente alla "*Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza" (pagg. 66 e ss.)*; 4.2.6. inerente alla "*Gestione della Co. Ge. e predisposizione del bilancio*" (pagg. 80 e ss.); 4.2.7, inerente alla "*Gestione delle attività sui mercati finanziari*" (pag. 84 e ss.); 4.2.12 inerente alla "*Gestione dei finanziamenti agevolati verso la clientela*" (pag. 108 e ss.)

Ebbene, dopo il richiamo alla disciplina di settore e la individuazione delle aree di rischio, il modello in esame contiene indicazioni di portata assolutamente generale per prevenire la commissione dei delitti in questione, in larga parte risolvendosi nella previsione della adozione di una organizzazione interna basata sui criteri di ripartizione di competenze e di segregazione funzionale in ordine a specifiche attività, nonché di cura di adempimenti formali, ovvero nell'impartire divieti attinenti a profili marginali rispetto all'esigenza di prevenire i reati in esame.

Più nel dettaglio, dall'analisi delle previsioni contenute in detto modello emerge, con specifico riferimento al rischio di commissione dei delitti di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, l'assenza di previsioni puntuali riferibili, oltre che alle modalità di predisposizione dei bilanci (segnatamente, in relazione al computo dei requisiti patrimoniali anche ai fini del patrimonio di vigilanza) e di erogazione del credito, a profili essenziali dell'operatività della banca, sempre in relazione al pericolo di commissione dei suddetti delitti.

Trattasi, segnatamente:

a) dei meccanismi di controllo delle operazioni di collocamento delle azioni dell'istituto, azioni il cui valore - va ribadito - era affidato alla autodeterminazione da parte della banca. Davvero pertinente, sul punto, è il richiamo effettuato dal primo giudice alla deposizione resa dal teste Romano, là dove costui ha riferito che, quando aveva tentato di introdurre un meccanismo di informatizzazione della procedura per la gestione degli acquisti/vendite delle azioni, era stato minacciato di licenziamento[282];

b) degli impieghi ai quali erano destinati i finanziamenti concessi dall'istituto medesimo rispetto alla collocazione delle azioni (a mero titolo di esempio: non era contemplata la diretta verifica delle operazioni di finanziamento; né erano disciplinate interlocuzioni con la clientela finanziata, neppure in relazione agli aumenti di capitale);

c) del flusso di informazioni interne (sempre a titolo meramente esemplificativo: manca la previsione di *report* periodici provenienti dai settori più a rischio in relazione alle fattispecie in esame; né constano presidi organizzativi tali da assicurare che all'OdV potessero giungere segnalazioni con modalità tali da assicurare garanzie reali di riservatezza, l'unico "canale" di comunicazione previsto essendo costituito da un indirizzo e-mail ed essendo rimasta confinata nell'ambito della mera dichiarazione di intenti, in assenza di qualsivoglia forma di concretizzazione, la previsione di cui al paragrafo 2.7.3 (cfr. pag. 25 del modello in questione), secondo la quale la Banca "*garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della banca o delle persone accusate erroneamente o in mala fede..*". Peraltro, l'istruttoria dibattimentale ha consentito effettivamente di verificare come i dipendenti non avessero effettuato segnalazioni, con riferimento alla vendita delle azioni proprie da parte dell'istituto, proprio per il timore di ripercussioni);

d) e, soprattutto, del flusso di informazioni esterne. In particolare, va segnalata l'assenza di puntuali prescrizioni in ordine alla verifica della fondatezza delle comunicazioni rivolte al mercato ed agli organi di vigilanza, del tutto

[282] Si veda, in proposito, quanto osservato dal tribunale a pag. 795 della sentenza, sub nota 712: "*un meccanismo in tal senso venne introdotto unicamente in occasione dei mini aucap 2013 e 2014, attraverso l'apertura di un conto di contabilità specifico alimentato proprio grazie alla istituzione di un prodotto ad hoc ai fini della procedura Elise... che consentiva di dare evidenza del finanziamento che assisteva l'aumento di capitale*"

insufficienti dovendosi evidentemente ritenere le generiche previsioni previste nel "*Regolamento per la comunicazione delle notizie rilevanti "price sensitive" della banca Popolare di Vicenza*" che attribuiva le comunicazioni alla funzione "*Comunicazione Esterna*", incaricata della "*cura della gestione della comunicazione esterna commerciale e di prodotto sulla base delle direttive della funzione commerciale, in coerenza con le strategia definite dalla Direzione generale*" (così, specificamente, nell'atto di appello, pag. 56).
In effetti, il rischio di abusi nel ricorso al meccanismo del capitale finanziato – rischio particolarmente concreto, come s'è visto, trattandosi di banca popolare non quotata - avrebbe imposto una specifica attenzione a tali profili e, tra essi, in particolare, a quello inerente al controllo ed alla verifica delle informazioni veicolate dalla società verso l'esterno.
Ove si consideri, infatti, che il delitto di aggiotaggio è stato efficacemente definito un "*delitto di comunicazione*" (cfr. Cass. Sez. V, 18.2.2013, dep. 30.1.2014, Impregilo S.p.a., pag. 7), è proprio su tale versante che il modello – e, quindi, il controllo - avrebbe dovuto mostrare la propria adeguatezza.
Con specifico riferimento al delitto di aggiotaggio informativo, invero, la predisposizione di un effettivo presidio avrebbe reso indispensabile l'attribuzione all'OdV di poteri di verifica preventiva circa la fondatezza delle notizie destinate ad essere diffuse al mercato.
Diversamente, nel modello adottato da BPVi nessuna efficace verifica risulta prevista sul fronte delle comunicazioni "esterne" (ivi compresi i comunicati stampa) ad opera di un organismo di vigilanza interno che fosse effettivamente munito (come si dirà meglio più oltre) di reali requisiti di autonomia.
In particolare, in materia di rapporti con le autorità di vigilanza (e, più in generale, con l'esterno), a parte il generico riferimento ai doveri di collaborazione e di trasparenza nei confronti degli esponenti di dette autorità (si veda, per il modello relativo all'anno 2012, quanto ivi previsto a pag. 68), le uniche disposizioni <u>puntuali</u> che è dato rinvenire nel modello attengono al divieto di effettuare/ricevere regali ed omaggi (cfr. documento citato, pag. 68). Per contro, non solo non risulta contemplata possibilità alcuna di espressione di una sorta di "*dissenting opinion*" sul "*prodotto finito*" tale da

"*mettere in allarme i destinatari*"[283] (per ricorrere all'efficace lessico adottato dal giudice della nomofilachia nella sentenza da ultimo citata, peraltro successivamente contraddetta, nell'ambito del medesimo procedimento, da Cass. Sez. VI, nr. 23401, 11.11.2021, Impregilo, limitatamente alla impossibilità che tale opinione dissenziente possa sconfinare nelle attribuzioni operative spettanti alla assemblea ed agli altri organi societari [284]), siano essi le autorità di vigilanza, ovvero il pubblico; ma – ed è quel che più rileva in questa sede - neppure consta che tali comunicazioni venissero previamente comunicate all'ODV per una preliminare valutazione o, comunque, per l'opportuna conoscenza.

Né – è stato pure convenientemente evidenziato dal tribunale - erano previsti controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili.

E tali conclusioni non mutano se, dal modello adottato per l'anno 2012 (in vigore sino all'agosto 2014), si estende l'analisi alle versioni successive, essendosi comunque in presenza di documenti rispetto ai quali, come puntualmente osservato dal primo giudice, si ripropongono, sostanzialmente invariate, le medesime carenze[285].

Peraltro, con specifico riferimento a tali carenze, va ribadito quanto anticipato in premessa in ordine al difetto, nell'atto di impugnazione, di considerazioni realmente critiche rispetto alle puntuali osservazioni del primo giudice, posto che le censure contenute nell'appello si risolvono nel richiamo al contenuto

---

[283] Cfr. Cass. Sez. V, nr. 4677 del 18.12.2913, dep. 30.1.2014, pag.: 7".. *Ebbene, non è stato chiarito se la modifica (o manipolazione che dir si voglia) della bozza elaborata dagli organi interni sia stata comunicata (naturalmente: prima che il messaggio venisse diramato) all'organo di controllo o se, viceversa, come sembra emergere dalle sentenza di merito, questo fosse un ulteriore "passaggio" cui presidente e amministratore delegato non erano tenuti. Se così fosse, evidentemente, il controllo previsto dall'art. 6 si ridurrebbe a un mero simulacro, in quanto esso si eserciterebbe sul comunicato in fieri, ma non sulla sua versione definitiva (quella destinata alla diffusione). Così stando le cose, se all'organo di controllo non fosse nemmeno concesso di esprimere una dissenting opinion sul "prodotto finito" (rendendo in tal modo, almeno, manifesta la sua contrarietà al contenuto della comunicazione, in modo da mettere in allarme i destinatari), è evidente che il modello organizzativo non possa ritenersi atto a impedire la consumazione di un tipico reato di comunicazione, quale -per quel che si è già detto- è l'aggiotaggio..."*

[284] Cfr. Cass. Sez. VI, nr. 23401 dell'11.11.2021, dep. 15.6.2022, pagg. 17-18., là dove si precisa:"... *La precedente sentenza di annullamento di questa Corte ha chiesto di verificare se all'organo di controllo fosse almeno consentito di esprimere una sorta di «dissenting opinion» sul testo della comunicazione approvato dai vertici societari, prima della sua divulgazione. Risulta, però, di difficile individuazione l'utilità e la concreta attuazione di un siffatto potere, in quanto l'eventuale opinione dissenziente non potrebbe investire il merito della comunicazione, perché l'amministrazione e le scelte operative della società non possono certo essere appannaggio dell'organismo di vigilanza e la verifica dell'operato degli amministratori spetta all'assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto..."*

[285] Si veda, quanto al modello relativi al 2014, il documento 270 della produzione effettuata dal p.m. all'udienza 30.9.2019.

del programma; programma che, tuttavia, anche in proposito, risulta connotato da previsioni del tutto generiche.

E tanto basterebbe.

Ma v'è di più.

Il modello in esame, infatti, introduceva un organismo di vigilanza[286] privo di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria, donde un ulteriore, decisivo profilo di inadeguatezza di tale strumento organizzativo.

Nello specifico, la direzione dell'ODV era affidata (cfr. modello 2012 citato, pag. 23), al "*Responsabile pro tempore della Direzione Internal Audit*" (nel caso di specie, il dipendente Bozeglav), affiancato da "*due soggetti esterni che non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza*" (nel caso di specie, due avvocati). Era previsto, inoltre, che il Presidente di tale organismo non rivestisse "*cariche sociali nelle società del Gruppo medesimo*" (cfr. ancora, documento citato, pag. 23).

Sul punto, il tribunale ha specificamente osservato che tanto il presidente che i due ulteriori componenti dell'organismo erano soggetti privi della necessaria indipendenza:

- ✓ il primo, in quanto dipendente gerarchicamente dal d.g. Sorato e funzionalmente dal Cda, ovverosia proprio dai "poteri" che avrebbe dovuto controllare;
- ✓ i secondi, in quanto soggetti che avevano ricevuto retribuzioni da società riconducibili a BPVi[287], con conseguente sussistenza di elementi oggettivamente tali da minarne l'autonomia di giudizio.

Significativa di tale legame tra OdV e vertici aziendali, del resto, è la circostanza (convenientemente richiamata dal primo giudice alle pagg. 796-797 della sentenza) costituita dal fatto che la relazione sulle attività svolte dall'ODV era effettuata, in sede di CdA, proprio dal direttore generale[288].

Ebbene, anche su tali convincenti argomentazioni l'atto di appello[289] ha omesso ogni specifica, reale considerazione critica, essendosi limitato a ribadire, all'uopo richiamandosi alle previsioni contenute nel modello, tanto

[286] Si veda, sul punto, relativamente al modello relativo all'anno 2012, quanto disciplinato al punto 2.7, pagg. 23-24, inerente proprio all'"*Organismo di Vigilanza*.

[287] Si veda, al riguardo, quanto precisato a pag. 797 della sentenza impugnata in ordine ai compensi percepiti dagli avvocati Barbieri e Simeone.

[288] cfr. con riferimento al CdA del 7.2.2012, il documento nr. 102 del P.M.

[289] Si vedano, in particolare, le considerazioni spese alle pagg. 51-53, 56-58 dell'atto di impugnazione.

l'autonomia dell'organismo di vigilanza quanto la disponibilità, in capo a tale soggetto, di adeguati poteri.

Per contro, trattasi di profilo di essenziale rilievo, solo a considerare l'assoluta centralità rivestita da un OdV dotato di effettivi, penetranti poteri e, soprattutto, assistito da un effettivo statuto di autonomia (necessariamente intesa come assenza di subordinazione del controllante al controllato e, comunque, di ragioni di condizionamento) perché possa affermarsi l'idoneità del modello organizzativo.

Peraltro, l'inadeguatezza del modello in esame, anche a tale specifico riguardo, emerge in termini ancora più marcati solo a considerare che, come s'è detto, le pregresse segnalazioni di Banca d'Italia avevano stigmatizzato la scarsa autonomia delle articolazioni societarie rispetto ad un presidente a dir poco "ingombrante".

Ulteriore conferma dell'inadeguatezza con riferimento all'effettiva indipendenza ed ai poteri dell'OdV, del resto, la si ricava, sul piano logico, per un verso, dalla durata della condotta illecita (come visto protrattasi per alcuni anni) e dal numero elevato dei soggetti coinvolti; e, per altro verso, dalla condotta tenuta dal Bozeglav: sebbene a conoscenza del fenomeno del capitale finanziato sin dal 2012, costui aveva sostanzialmente ignorato tale circostanza, non facendola mai oggetto di verifica, ovvero di approfondimento, ovvero ancora anche di semplice discussione all'interno dell'OdV. E' stato lo stesso Bozeglav, del resto, a descrivere l'attività svolta dell'OdV in termini sostanzialmente minimali[290], soggiungendo di non avere riferito in tal senso, neppure nel corso dell'ispezione del 2015, in quanto intimidito e condizionato dal d.g. Sorato.

In effetti – come parimenti già osservato dal primo giudice - i verbali delle riunioni dell'OdV (l'ultimo dei quali, peraltro, si ferma al 21.5.2014 - cfr. documento 897 del p.m.) non sono che la plastica espressione di un organismo che interpretava il proprio ruolo in modo meramente formale, posto che non offrono la benché minima contezza di alcuna programmazione di attività di verifica, né evidenziano che fossero state rilevate criticità, neppure in relazione ai casi più eclatanti.

Aggiungasi che nessuna concreta garanzia di riservatezza delle comunicazioni da inviare all'OdV era assicurata, al di là di generiche affermazioni in tal

[290] cfr. dep. 30.9.2019, pag. 70.

senso. D'altronde, come già detto, a tale organismo non risulta giunta alcuna segnalazione in ordine a questioni problematiche e rilevanti ai fini in esame e, questo, nonostante le numerose lamentele dei dipendenti per le continue pressioni sulla rete per la negoziazione di azioni, pressioni delle quali persino i sindacati si erano occupati (cfr. lettera inviata alla Direzione Generale – doc. p.m. 91)

Quando, poi, dal 2013, la funzione di vigilanza era stata attribuita al Collegio Sindacale (con assunzione formale della carica in data 12.5.2014) la situazione, sotto tale profilo, non era affatto migliorata.

In effetti, detto organismo - come puntualmente osservato dal tribunale (alle pertinenti considerazioni del quale, sul punto, non può che farsi rinvio) – difettava anch'esso di reale indipendenza, in quanto costituito secondo logiche di cooptazione e composto da sindaci alcuni dei quali (Zamberlan, Zanconato, Cavalieri) avevano importanti interessenze con il presidente[291].

D'altronde, il sindaco Zamberlan – il quale, di lì a poco, avrebbe assunto le funzioni di presidente dell'OdV - aveva bensì partecipato all'assemblea dei soci del 26.4.2014, assemblea in occasione della quale il socio Dalla Grana aveva denunziato il fenomeno delle operazioni correlate; nondimeno, una volta assunta la direzione dell'OdV, non aveva ritenuto di avviare, in proposito, alcuna attività di serio approfondimento (come emerso, peraltro, anche all'esito della rinnovata escussione del teste Zamberlan[292]), analogamente, del resto, alla condotta che avrebbe tenuto successivamente alla seduta del Cda del 4.11.2014 nel quale si era discusso dell'articolo de "Il Sole 24 Ore" a firma Gatti.

<u>In definitiva, l'istruttoria dibattimentale ha restituito l'immagine di una "osmosi" di fatto pressoché completa tra l'OdV ed i vertici aziendali, tanto da rendere del tutto impalpabili i margini di autonomia ed effettività dell'attività di controllo svolta da tale organismo</u>.

Di qui la conclusione circa l'inadeguatezza, anche sul punto, del modello adottato da BPVi, sia sotto il profilo astratto, sia - ed *a fortiori* – ove doverosamente "calato" nella concretezza della struttura societaria in esame.

Del resto – e conclusivamente – vale osservare che la riprova di detta inadeguatezza la si ricava anche dalla semplice constatazione che - ad onta

[291] Si veda, sul punto, quanto precisato a pag. 798 della sentenza impugnata.
[292] Cfr. deposizione Zamberlan, udienza 30.5.2022.

delle contrarie considerazioni spese, in proposito, nell'atto di appello, anche in tal caso, tuttavia, senza l'indicazione di concreti elementi a sostegno [293]- la commissione dei reati non ha affatto richiesto alcuna condotta elusiva e fraudolenta del modello in esame. Molto più semplicemente, detto modello non ha rappresentato ostacolo di sorta per la consumazione delle condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza (in particolare, per quanto concerne le comunicazioni al mercato ed alla vigilanza), tanto che gli autori delle condotte delittuose non si sono minimamente dovuti preoccupare di "aggirarlo" e, questo, proprio perché il modello in questione costituiva un presidio non solo del tutto formale ma anche radicalmente "fuori fuoco" rispetto alle condotte *sub iudice.*

Conclusivamente, non corrisponde a realtà sostenere che il tribunale sia giunto alla conclusione dell'inadeguatezza del modello adottato da BPVi sul mero rilievo dell'avvenuta consumazione dei reati. L'affermazione di responsabilità non si è affatto basata su un tale "corto circuito" logico-giuridico. Piuttosto, è derivata dal doveroso apprezzamento della concreta inadeguatezza del modello in esame, all'esito di una valutazione correttamente effettuata sulla base di un giudizio rigorosamente normativo in ordine alla introduzione, presso l'istituto di credito vicentino, nel periodo in esame, di un sistema di controllo e di verifica che, con specifico riferimento ai delitti di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, se non meramente apparente era, comunque, gravemente deficitario.

Che, poi, il modello adottato dall'istituto di credito vicentino abbia seguito lo schema predisposto dall'ABI – profilo, questo, sul quale, pure, l'atto di appello si sofferma diffusamente[294] - è circostanza, al contempo, incontestata ed irrilevante. A tale riguardo, infatti, è ancora una volta la giurisprudenza di legittimità a fornire le coordinate da seguire per rispondere alle censure difensive. E' stato infatti precisato, con argomenti del tutto persuasivi, come nessun rinvio *per relationem* a schemi predisposti dalle associazioni di categoria (e ancor meno, quindi, a presunte "*best practices*", nella specie, peraltro, neppure evocate) possa ritenersi operato dalla previsione ex art. 6, co. 3 D. L.vo cit., là dove pure è previsto che i modelli di organizzazione possano (e non debbano) essere adottati sulla scorta di codici di

[293] Il riferimento è a quanto precisato, in particolare, alle pagg. 56-58 dell'atto di impugnazione.
[294] Si veda quanto argomentato, segnatamente, alle pagg. 48 e 56.

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative del settore, spettando al giudice – il quale, beninteso, non potrà fare leva su personali convincimenti, ovvero su soggettive opinioni – la verifica dell'adeguatezza del modello, una volta doverosamente "*calato nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione*" (cfr. la già citata Cass. Sez. V, nr. 4677 18.12.2013, dep. 30.1.2014, Impregilo, pag. 6).

16.3 Diversamente, il **terzo motivo** di appello, inerente al trattamento sanzionatorio, è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

In effetti, insussistenti le condizioni per riconoscere l'attenuante ex art. 12, co. 2, lett. b), D. L.vo 231/01 per le persuasive ragioni indicate dal primo giudice (trattasi dell'assenza di modifiche risolutive apportate al modello 231 nella versione del 2016[295] e, soprattutto, della mancata dimostrazione della concreta operatività di tale modello, senza che possa incidere in senso contrario la circostanza, che, dopo pochi mesi, proprio per le conseguenze finali dei reati perpetrati, l'ente è stato sottoposto a l.c.a. con conseguente impossibilità di ulteriore sperimentazione, "sul campo", di tale versione), osserva questa Corte che una determinazione dell'ammontare della sanzione debitamente ispirata a criteri di equità e moderazione non possa prescindere dalla adeguata considerazione delle critiche condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in questione (nel rispetto, del resto, del criterio normativo espressamente dettato dall'art. 11, co. 2, D.L.vo citato).

Ebbene, nello specifico, come testè ribadito, si è in presenza di istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa.

Donde la sussistenza dei presupposti per la mitigazione della sanzione, mitigazione da conseguirsi, ad avviso di questa Corte, in ragione, per un verso, della riduzione delle quote conseguente alla attenuante ex art. 12 co. 2, lett. a), D. L.vo 231/01 che, già riconosciuta dal tribunale, dovrà tuttavia trovare applicazione nella sua massima estensione, essendosi l'ente seriamente prodigato per ridurre le conseguenze dannose cagionate dall'illecito; per altro verso, di una diversa, più favorevole determinazione degli aumenti derivanti dalla pluralità di illeciti ex art. 21 D.L.vo 231/01; e, per altro verso ancora, di una riduzione dell'importo della singola quota.

[295] Cfr. doc. nr. 271 della produzione del P.M..

In definitiva, ritiene questa Corte congura una sanzione così determinata: la pena base di 600 quote, già congruamente fissata dal primo giudice per l'ipotesi di aggiotaggio, deve essere ridotta, ex art. 12, co.2, lett. a), D. L.vo 231/01, a 300 quote, per poi essere complessivamente aumentata di 24 quote per gli ulteriori reati di aggiotaggio, con aumenti di otto quote per ciascuno di tali residui reati (sul punto dovendosi precisare che la prescrizione di talune condotte di aggiotaggio, intervenuta successivamente alla contestazione, è irrilevante ai fini della responsabilità dell'ente, come insegna la giurisprudenza di legittimità, già correttamente richiamata dal primo giudice), nonché di complessive 270 quote per i reati di ostacolo, con aumenti di 30 quote per ciascuna delle relative condotte, il tutto per un numero di quote finali pari a 594.

Per le ragioni già esposte, poi, si ritiene congruo ridurre l'importo della singola quota nella misura di 350 euro.

Di qui la rideterminazione della complessiva sanzione nella misura finale di euro 207.900,00.

16.4 Il **quarto motivo** di impugnazione, inerente alla confisca, non può essere accolto.

Al riguardo, deve osservarsi che il tribunale di Vicenza, dopo avere persuasivamente circoscritto il perimetro della nozione di profitto (correttamente includendovi unicamente l'incremento patrimoniale derivante dal reato, ovverosia l'accrescimento della sfera patrimoniale dell'ente ritenuto di derivazione causale diretta dal reato presupposto) ha disposto la confisca, limitatamente all'illecito di cui al capo N2 (l'unico per il quale ha ritenuto obiettivamente possibile procedere all'indispensabile quantificazione), individuando il profitto nell'ammontare delle sottoscrizioni di capitale versate, a seguito dell'aucap, dai soci che avevano effettuato acquisti a seguito delle sollecitazioni ricevute, in tal senso, da parte dell'istituto di credito e che non avrebbero potuto sottoscrivere detto aumento di capitale ove fosse stato applicato il test di adeguatezza bloccante (detratti, ovviamente, gli importi finanziati dalla stessa banca). Ciò alla stregua delle deposizioni dei testi

Graziosi[296] e Messineo[297] e degli esiti dei calcoli[298] effettuati da costoro, oltre che di quanto evidenziato nella relazione ispettiva CONSOB[299].

Sennonchè, la difesa ha obiettato che quello individuato dal tribunale sarebbe, più propriamente, il profitto del reato di falso in prospetto, non ricompreso nel novero dei delitti presupposto, in quanto, con riferimento al delitto di ostacolo alla vigilanza, solo indirettamente sarebbe possibile individuare un nesso di derivazione causale tra le relative condotte delittuose ed il suddetto incremento patrimoniale.

Trattasi di obiezione che, pur suggestiva, è destinata a rivelarsi, non appena sottoposta ad una analisi minimamente aderente al concreto dipanarsi della vicenda *sub iudice*, radicalmente infondata.

Se, infatti, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il profitto confiscabile ex art. 231/01 deve derivare causalmente, in modo diretto ed immediato, dal reato presupposto (cfr. *ex plurimis,* Cass. Sez. 23013 del 22.4.2016, Gigli e altro, Sez. III, nr. 33816 del 18.9.2020, Z., Cass. Sez. VI, nr. 33226 del 14.7.2015, Azienda Agraria Greenfarm di Guido Leopardi), non può fondatamente revocarsi in dubbio come, nel caso di specie, sia stato il reato di ostacolo alla vigilanza in danno di CONSOB a consentire all'ente di lucrare i vantaggi derivanti dall'acquisto di azioni effettuato, in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte di soggetti che, ove fosse stato applicato il test di adeguatezza bloccante, non avrebbero potuto acquistare i titoli dell'istituto.

In altri termini, è stata proprio la condotta di ostacolo che ha consentito a BPVi di condurre in porto l'aumento di capitale 2014, sottraendosi ai controlli di adeguatezza e, in tal guisa, acquisendo capitali che, altrimenti, non sarebbe stato possibile "rastrellare", peraltro per il significativo importo complessivo che è stato correttamente stimato nella misura di euro 106.012.687,50, corrispondente alla quota di acquisiti di azioni non finanziati effettuati dagli investitori che non avrebbero superato il test di adeguatezza bloccante.

Sul punto, il pertinente richiamo del primo giudice è al documento 252 del p.m. ed alla deposizione del teste Messineo[300].

---

[296] cfr. dep. Graziosi, udienza 17.1.2020, pagg. 51-52.
[297] cfr. dep. Messineo udienza 19.9.2019, pagg. 47 e ss..
[298] Cfr. documento nr. 252 della produzione del P.M. udienza 19.9.2019
[299] Cfr. documento nr. 11 della produzione del P.M. udienza 7.5.2019.
[300] Cfr. dep. Messineo, udienza 10.9.2019, pag. 48.

In effetti, la scansione degli accadimenti – puntualmente riportata alle pagg. 524 e ss. della sentenza impugnata - è assai chiara: in data 8.5.2014 CONSOB autorizzava il prospetto e, tra il 12 maggio e l'8 agosto successivi, si procedeva all'adesione.

Sennonché, durante lo svolgimento delle relative operazioni, avevano luogo interlocuzioni tra BPVI e CONSOB: in particolare, con nota 16 maggio, CONSOB chiedeva informazioni tanto in relazione all'aucap (con specifico riferimento alle modalità operative adottate per l'adesione ed ai relativi controlli di adeguatezza ed appropriatezza) che al miniaucap (ed alla relativa prestazione di consulenza in relazione agli ordini dei clienti), sollecitando l'invio di un prospetto mensile, per tutto il periodo di offerta al pubblico, che avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, l'indicazione del numero delle operazioni risultate adeguate o appropriate o non appropriate rispetto al profilo del cliente, con l'indicazione del relativo controvalore.

A tale richiesta, faceva poi seguito la comunicazione 23.5.2014 nella quale BPVi precisava, tra l'altro, come, onde non interferire con il diritto di opzione, fosse stata esclusa l'applicabilità della valutazione di adeguatezza di cui all'art. 40 del regolamento intermediari, soggiungendo, nondimeno, che era stato fatto divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale in favore dei titolari del diritto di opzione ed in relazione all'adesione all'aumento di capitale.

Tuttavia, contrariamente a tali assicurazioni, il collocamento delle azioni, come è stato dettagliatamente evidenziato dal primo giudice (cfr. pagg. 530 e ss. della sentenza impugnata), aveva poi avuto massicciamente luogo per effetto di una accurata attività di pianificazione commerciale tradottasi in una forma di surrettizia e martellante consulenza che non solo non era stata accompagnata dai presidi organizzativi previsti dalla disciplina mifid ma, soprattutto, mai era stata comunicata nel corso delle interlocuzioni con l'autorità di vigilanza che, pure, avevano scandito tutte le operazioni di aumento di capitale.

Emerge, allora, davvero in termini di evidenza, come il profitto complessivo sopraindicato non sia stato conseguenza immediata del reato di falso in prospetto (reato perpetrato, come da imputazione di riferimento, il 9.5.2014, ovverosia al momento della approvazione del prospetto relativo all'aumento di capitale), bensì del successivo delitto di ostacolo alla vigilanza in danno di

CONSOB (delitto, in effetti, posto in essere nel periodo, decorrente dal 23 maggio, protrattosi per tutta la durata dell'operazione di aumento di capitale e delle concomitanti interlocuzioni con la predetta autorità di vigilanza): ove CONSOB fosse stata notiziata delle reali, illegali modalità di attuazione dell'aumento di capitale, infatti, sarebbe necessariamente e prontamente intervenuta, impedendo che ciò avesse luogo.
Donde la sussistenza dei presupposti tutti del provvedimento di confisca adottato dal primo giudice, ex art. 19 D. L.vo 231/01, per l'importo di euro 74.212.687,50 (per effetto della corretta detrazione dalla predetta somma di 106.012.687,50 dell'entità degli importi complessivamente restituiti, pari ad euro 31,8 milioni), provvedimento che, pertanto, va confermato.

16.5 Il rigetto della richiesta di assoluzione dell'ente comporta l'infondatezza del **quinto motivo**, inerente alla condanna alle spese processuali di primo grado.

17. Gli appelli delle parti civili

17.1 Gli appelli proposti dalle parti civili **PASIN Laura e PASIN Giovanni** (rappresentate dall'avv. Dal Santo), **ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia, CARRETTA Mirko** (rappresentate dall'avv. Fantini), **VALMORBIDA Giovanni Anfelo, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis** (rappresentate dall'avv. Cusinato) con riferimento alla pronunzia assolutoria nei confronti dell'imputato PELLEGRINI Massimiliano meritano accoglimento.
Sul punto, si rimanda alle considerazioni già svolte sub 15.2 in punto di fondatezza dell'appello proposto dal P.M.
Dall'accoglimento dell'appello discende la condanna del PELLEGRINI, in solido con i coimputati ZONIN, GIUSTINI, PIAZZETTA e MARIN, al risarcimento dei danni cagionati a dette parti civili, danni da liquidarsi in separato giudizio civile nei termini di cui alla sentenza impugnata, nonché al pagamento, in favore delle predette parti civili, della somma già loro liquidata in prime cure a titolo di provvisionale (5% del valore nominale delle obbligazioni/azioni

acquistate, per un valore in ogni caso non superiore ad euro 20.000 per ciascuna parte).

17.2 L'appello della parte civile **Bizzotto Cesare** è infondato.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che, come precisato nell'atto di impugnazione (cfr. pagg.1-3), BIZZOTTO Cesare, dopo avere instaurato il giudizio innanzi al tribunale civile instando per la declaratoria di nullità del negozio costituito dal finanziamento erogatogli per l'acquisto delle azioni BPVi, ha trasferito l'azione civile nel processo penale.

Quindi, in sede penale, il tribunale di Vicenza ha correttamente concluso per l'improcedibilità delle azioni civili proposte, a fini risarcitori, nei confronti di BPVi in liquidazione, ex artt. 83 T.U.B., 201 l.f.

Tuttavia, ad avviso della parte civile appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente incluso tra le azioni risarcitorie dichiarate improcedibili anche quella, tutt'affatto diversa, proposta dal medesimo BIZZOTTO.

Ebbene, se è certamente vero che la domanda avanzata dal predetto BIZZOTTO non aveva natura risarcitoria (in quanto finalizzata alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa), è altrettanto vero che, conseguentemente, si è trattato di una domanda radicalmente estranea all'ambito di esercizio dell'azione civile nel processo penale, come peraltro espressamente osservato dal primo giudice con riferimento a tutte le domande "*di accertamento della nullità e/o inefficacia dei contratti di finanziamento sottoscritti per l'acquisto di azioni*" (cfr. pag. 822 della sentenza impugnata). Com'è noto, infatti, le uniche azioni che possono legittimare la costituzione di parte civile sono, ex art. 74 c.p.p., quelle aventi ad oggetto pretese resitutorie/risarcitorie fondate sulla commissione di un reato.

Dal difetto (originario) dei presupposti per l'ammissione della costituzione della parte civile - difetto rilevabile senza preclusioni temporali, ove si consideri che il controllo sui presupposti di legittimità formale e sostanziale richiesti per l'esercizio dell'azione civile in sede penale è consentito pur dopo l'ordinanza di ammissione della costituzione, avente per sua natura efficacia provvisoria (cfr. Cass. Sez. VI, nr. 32478 del 5.7.2016, Tronci) – discende l'infondatezza della censura articolata nel gravame.

La decisione del tribunale berico, quindi, va integralmente confermata con conseguente condanna di BIZZOTTO Cesare al pagamento delle spese processuali.

17.3 L 'appello proposto dalle parti civili **Crestani Laura** e **Corrà Antonio**

Crestani Laura e Corrà Antonio hanno censurato la sentenza gravata sul rilievo dell'avvenuto accoglimento della domande risarcitorie limitatamente al pregiudizio subito per effetto del reato stigmatizzato, in imputazione, sub A1), il tutto a fronte di una costituzione di parte civile effettuata in relazione a tutte le imputazioni, ivi comprese, quindi, quelle rubricate ai capi I) ed L), avendo i predetti appellanti sottoscritto tanto l'aumento di capitale per l'anno 2013 (di cui al predetto capo I), quanto quello del successivo anno 2014 (di cui al predetto capo L).

Sennonchè, lungi dall'essersi in presenza di una sentenza che abbia - sia pure implicitamente - accolto la domanda risarcitoria con esclusivo riferimento alla lesione cagionata a dette parti dalla sola condotta delittuosa di aggiotaggio di cui al capo A1), osserva questa Corte che il provvedimento impugnato è affetto, sul punto, da una mera omissione materiale.

Dalla congiunta valutazione dell'atto di costituzione dei predetti Crestani e Corrà e del contenuto della pronunzia del tribunale di Vicenza (caratterizzata dalla esposizione, necessariamente cumulativa, delle ragioni della decisione in punto di statuizioni civili, con conseguente rinvio, per le singole posizioni, all'elenco allegato al dispositivo) emerge, infatti, in termini davvero inequivoci, come in detta sentenza sia stata unicamente omessa l'indicazione, nella tabella riportata a pag. 1068 relativa alle parti civili rappresentate dall'avv. Spagnolo e costituite in relazione ai capi A1, I ed L, dei nominativi dei predetti Crestani e Corrà, inseriti unicamente nella distinta tabella riguardante le parti civili costituitesi per il solo reato sub A1.

Nessun rigetto parziale (ancorchè implicito ed immotivato) della domanda avanzata da dette parti civili con riferimento ai citati capi I) ed L), quindi, è dato, nella specie, ravvisare; bensì, una mera materiale aporia, alla quale può e deve porsi rimedio, da parte del giudice dell'impugnazione, ricorrendo alla relativa procedura di correzione, ex art. 130 c.p.p. (e la censura mossa alla sentenza del tribunale di Vicenza dalle citate parti civili, pertanto, deve essere interpretata tal senso).

Donde la correzione, come da separato provvedimento.

18 La liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti civili.

Nel liquidare i compensi ai difensori delle parti civili la Corte ha ovviamente tenuto conto tanto delle caratteristiche tutte del giudizio, quanto dell'aumento da riconoscersi ai professionisti in ragione della pluralità di parti assistite.
Segnatamente, con eccezione della liquidazione disposta per alcune parti che hanno adottato iniziative più significative nella fase introduttiva (le plurime parti difese dagli avvocati Cusinato, Dal Santo e Fantini) o nel corso del processo (Banca d'Italia, Consob[301]), è stata riconosciuta una liquidazione "base" di euro 1800,00 (di cui euro 450,00 per esame e studio; euro 675,00 per la fase istruttoria; euro 675,00 per la fase decisionale), importo, questo, calcolato tenendo debitamente conto della circostanza costituita, pur a fronte della complessità del processo, dal fatto che l'impegno richiesto dal procedimento di appello è stato, per le parti civili, in concreto, contenuto, con riferimento alle fasi istruttoria e decisionale (la prima, invero, non ha visto significativi interventi di dette difese che, a volte, non hanno neppure partecipato alle udienze; la seconda, poi, si è per lo più essenzialmente esaurita nel deposito delle conclusioni).
Di qui l'adozione dei valori medi unicamente in relazione alla fase di "studio" e la riduzione per le restanti voci.
Rispetto a tale liquidazione "base", poi, l'aumento per la pluralità di parti è stato concretamente modulato al fine di scongiurare le marcate distorsioni dell'effetto moltiplicativo previsto dalla legge che si sarebbero inevitabilmente prodotte pur a fronte di attività del tutto omogenee e dell'assenza di "*specifiche e distinte questioni di diritto*". Donde la decisione di contenere, nel solco della determinazione, sul punto, del primo giudice, l'entità dell'aumento, per ogni parte ulteriore, sino a dieci parti, nella misura del 10% di detta "quota base", nonché nella misura di un ulteriore 5% per ciascuna

[301] Per dette parti sono stati liquidati i valori medi (esame e studio: euro 450; fase istruttoria: euro 1350; fase decisionale: euro 1350), con riconoscimento dell'aumento massimo per la sola parte Banca d'Italia in ragione del concreto pecualirare impegno dispiegato nell'attività difensiva

parte aggiuntiva, sino al limite di 30 parti, con conseguenti singole liquidazioni, come da dispositivo.

Oltre tale numero di parti (30 parti assistite, che costituisce anche il limite massimo preso in esame dalla legge), l'assoluta serialità dell'attività svolta per la difesa in sede processuale di parti titolari di posizioni assolutamente omogenee, o addirittura coincidenti, ha indotto la Corte ad escludere l'adozione di ulteriori aumenti, che pure sono stati calcolati forfettariamente dal giudice di primo grado, ma la cui concreta applicazione rientra pur sempre nella discrezionalità riconosciuta al giudice di merito dalla giurisprudenza di legittimità.

PQM

Visto l'art. 605, 592 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa in data 19/3/2021 dal Tribunale di Vicenza, appellata:

- dalla Procura della Repubblica di Vicenza;
- dagli imputati GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, ZONIN Giovanni, PIAZZETTA Andrea, ZIGLIOTTO Giuseppe;
- dalla Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., dichiarata responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato alla stessa ascritti ai sensi del D.Lvo 231/2001;
- dalle parti civili BIZZOTTO Cesare; CRESTANI Laura e CORRÀ Antonio; ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia, CARRETTA Mirko; PASIN Laura e PASIN Giovanni; VALMORBIDA Giovanni, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis,

statuisce nei seguenti termini:

1) quanto a ZONIN Giovanni, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;

2) quanto a PIAZZETTA Andrea, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 e mesi 11 di reclusione;

3) quanto a MARIN Paolo, assolve l'imputato dai reati di cui ai capi I) ed L), nonchè dai reati ascrittigli ai capi H1) e M1), limitatamente alle condotte ascrittegli come successive al 18/12/2014, per non aver commesso il fatto; ravvisato, quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riduce e rideterminа la pena inflitta all'imputato ad anni 3 mesi 4 e giorni 15 di reclusione;

4) quanto a GIUSTINI Emanuele, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c. e riconosciute le attenuanti generiche in regime di prevalenza, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione;

5) quanto a PELLEGRINI Massimiliano, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica e dalle parti civili rappresentate dagli avvocati CUSINATO, DAL SANTO e FANTINI, ravvisato, quanto all'ipotesi di aggiotaggio, un unico reato per ciascuna annualità di riferimento, dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine ai reati a lui ascritti al capo A1), limitatamente ai reati perfezionatisi fino al 2014, nonché ai reati di cui ai capi I) e L), per essere gli stessi estinti per prescrizione; dichiara l'imputato responsabile dei residui reati ascrittigli e

ritenuta, inoltre, quanto ai reati di cui ai capi B1) e M1), la sola ipotesi di cui all'art. 2638 comma 2 c.c., riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza e unificati, infine, i predetti reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Rigetta l'appello della Procura della Repubblica nei confronti di ZIGLIOTTO Giuseppe nonché l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado dal medesimo imputato che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Revoca le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti degli imputati MARIN e GIUSTINI.

Revoca la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 2641 comma II c.c. nei confronti degli imputati per l'intero suo importo pari ad € 963.000.000.

In parziale accoglimento dell'appello dall'ente Banca Popolare di Vicenza in Lca riduce ad euro 207.900 la sanzione pecuniaria nei confronti del predetto ente quale responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato allo stesso ascritti ai sensi del D.lvo n. 231/2001, ritenuta l'unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio.

Revoca la provvisionale disposta in favore di Banca d'Italia e Consob.

Rigetta l'appello proposto da BIZZOTTO Cesare e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 130 c.p.p., dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna gli imputati al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile BIZZOTTO Cesare.

Revoca nei confronti di ZONIN Giovanni e GIUSTINI Emanuele la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di assistenza e difesa di parte civile disposta in favore delle parti civili ABC Immobiliare s.r.l., Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro, rappresentate dall'avv. MORRONE Gianni.

Condanna gli imputati in solido tra loro al pagamento delle spese di assistenza e difesa delle parti civili liquidate come da documento allegato al dispositivo nonché come di seguito specificato:

- in favore di Banca d'Italia, la somma di euro 5670 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;

- in favore di Consob, la somma di euro 3150 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. CUSINATO, la somma di euro 3510, a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. DAL SANTO, la somma di euro 2970 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge;
- in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. FANTINI, la somma di euro 3780,00 a titolo di onorari, oltre al rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge.

Dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e patrocinio delle parti civili Cittadinanzattiva ONLUS, che liquida nella misura di euro 1800 oltre al rimborso spese generali (15%), Iva e cpa come per legge.

Conferma nel resto.

Letto l'art. 544 comma III c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Venezia 10/10/2022

I Consiglieri estensori

Il Presidente

IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Manelini

INDICE

A) Elenco parti/Imputazioni/Conclusioni delle parti

B) Svolgimento del processo

1.	**La sentenza**	**pag. 1**
1.1	Gli addebiti	pag. 3
1.2	Il compendio probatorio	pag. 5
1.3	La competenza	pag. 6
1.4	Il patrimonio di vigilanza e l'acquisto di azioni proprie: quadro normativo di riferimento	pag. 9
1.5	La ricostruzione dei fatti	pag. 12
1.5.1	L'ispezione BCE del febbraio 2015 ed i riscontri all'analisi BCE	pag. 12
1.5.2	La consulenza tecnica dei P.M.	pag. 22
1.6	Il reato di aggiotaggio	pag. 27
1.7	I reati di ostacolo alla vigilanza	pag. 34
1.7.1	L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca d'Italia 2012 (capo B1)	pag. 36
1.7.2	Le condotte di ostacolo successive all'ispezione del 2012	pag. 38
1.7.3	Le condotte di ostacolo alla vigilanza BCE (capo H1)	pag. 43
1.7.4	Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment* (capo M1)	pag. 44
1.7.5	L'ostacolo alla vigilanza nei confronti di CONSOB (capo N1 - posizione Giustini)	pag. 45
1.8	I reati di falso in prospetto	pag. 51
1.9	Le singole posizioni processuali	pag. 55
1.9.1	ZONIN Giovanni	pag. 55
1.9.2	GIUSTINI Emanuele	pag. 66
1.9.3	MARIN Paolo	pag. 74
1.9.4	PIAZZETTA Andrea	pag. 83
1.9.5	PELLEGRINI Massimiliano	pag. 93
1.9.6	ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 99
1.10	Le responsabilità amministrativa di banca Popolare di Vicenza in L.C.A.	pag. 105
1.11	Il trattamento sanzionatorio	pag. 110
1.12	La confisca per equivalente	pag. 112
1.13	Le questioni civilistiche	pag. 113
2	**Gli appelli degli imputati**	**pag. 117**
2.1	Appello proposto da GIUSTINI Emanuele	pag. 117
2.2	Appello proposto da MARIN Paolo	pag. 132
2.3	Appello proposto da PIAZZETTA Andrea	pag. 145
2.4	Appello proposto da ZONIN Giovanni	pag. 157
2.5	Appello proposto da ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 192
3	**Appello proposto da BPVi in l.c.a.**	**pag. 199**
4	**Gli appelli del P.M.**	**pag. 210**
4.1	Appello inerente alla posizione di PELLEGRINI Massimiliano	pag. 210
4.2	Appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe	pag. 217
5	**Gli appelli delle parti civili**	**pag. 224**
5.1	Appello delle parti civili Valmorbida Giovanni, Rosa Elvira e Valmorbida Denis	pag. 224
5.2	Appello delle parti civili Pasin Laura e Pasin Giovanni	pag. 225
5.3	Appello delle parti civili Adriani Andrea, Adriani Luca, Adriani Mariangela, Zocche Lidia e Carretta Mirko	pag. 226
5.4	Appello delle parti civili Crestani Laura e Corrà Antonio	pag. 228

5.5 L'appello proposto dalla parte civile Bizzotto Cesare pag. 228

6 Il processo d'appello pag. 230

C) Motivi della decisione

Premessa metodologica pag. 231
7 La competenza pag. 233
8 Il reato di aggiotaggio pag. 236
9 Il reato di ostacolo alla vigilanza pag. 246
10 Il reato di falso in prospetto pag. 253
11 I reati contestati: considerazioni generali conclusive pag. 253
12 I criteri di individuazione delle operazioni di capitale finanziato e la portata applicativa dell'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza dei relativi valori pag. 264
13 La chiamata in correità di Giustini Emanuele pag. 281

14 Gli atti di appello. Premessa sui criteri di valutazione della prova pag. 288

14.1 Gli appelli degli imputati pag. 293

14.1.1 L'appello nell'interesse di GIUSTINI Emanuele pag. 293
14.1.1.1. L'eccepita violazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. ad opera dell'ordinanza ex art. 491 c.p.p. del 21 marzo 2019 e ad opera di tutte le parti della sentenza che la richiamano pag. 296
14.1.1.2 L'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 604 comma 3 c.p.p. per violazione dell'art. 522 c. 2 c.p.p. in relazione ai capi I e L pag. 301
14.1.1.3 Il trattamento sanzionatorio pag. 303
14.1.1.4 Le statuizioni civili pag. 307

14.1.2 **L'appello nell'interesse di MARIN Paolo** pag. 313

14.1.3 **L'appello nell'interesse di PIAZZETTA Andrea pag. 377**
14.1.3.1 L'eccezione di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 121, 178 comma 1 lett. c) e 546 c.p.p.. pag. 379
14.1.3.2. L'eccezione di nullità della gravata sentenza ex art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p. con riguardo agli investimenti nei fondi esteri Optimum e Athena. pag. 380
1.4.1.3.3. La conoscenza in capo a PIAZZETTA Andrea della consolidata prassi del ricorso al finanziamento correlato ordinariamente attuata in BPVi e la sua partecipazione diretta a tale tipologia di condotte. pag. 383
14.1.3.4. I finanziamenti effettuati in favore delle società lussemburghesi Makalu, Jupiter e Broom (girati immediatamente da queste alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra) negli anni 2012 e 2013. pag. 411
14.1.3.5. Le operazioni di investimento nei fondi esteri Athena e Optimum (Multistrategy 1 e Multistrategy 2). pag. 427
14.1.3.6. I reati di ostacolo alla vigilanza pag. 455
14.1.3.7. I reati di falso in prospetto pag. 466
14.1.3.8. Il trattamento sanzionatorio pag. 469

14.1.4 L'appello nell'interesse di ZONIN Giovanni pag. 471
14.1.4.1 La competenza pag. 471
14.1.4.2 La consapevole partecipazione alle operazioni di capitale finanziato. Considerazioni introduttive pag. 471
14.1.4.2.1 Il ruolo concretamente svolto da ZONIN Giovanni nella presidenza di BPVi e le sue conseguenti implicazioni pag. 474
14.1.4.2.2. La consapevolezza da parte dello ZONIN delle operazioni di capitale

finanziato e le relative censure difensive pag. 529
14.1.4.2.3. La partecipazione dello ZONIN all'operatività delittuosa: brevi considerazioni conclusive pag. 589
14.1.4.3 Il dolo dei reati contestati pag. 590
14.1.4.4 Il trattamento sanzionatorio pag. 593
14.1.4.5 Ancora sul trattamento sanzionatorio. L'asserita violazione dei principi del *nemo tenetur se detegere* e del divieto di *bis in idem* sostanziale pag. 596
14.1.4.6 La confisca pag. 596
14.1.4.7 La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale pag. 604

14.1.5 L'appello nell'interesse di ZIGLIOTTO Giuseppe pag. 604

15 Gli appelli del P.M. pag. 611
15.1 L'appello inerente alla posizione di ZIGLIOTTO Giuseppe pag. 611

15.2 L'appello inerente alla posizione di PELLEGRINI Massimiliano pag. 623
15.2.1 La conoscenza del fenomeno del capitale finanziato da parte di PELLEGRINI Massimiliano pag. 625
15.2.2 Il concorso del PELLEGRINI nell'operatività delittuosa pag. 696
15.2.3 Il trattamento sanzionatorio pag. 703

16 L'appello nell'interesse di BPVi in l.c.a. pag. 704

17 Gli appelli delle parti civili pag. 729
17.1 Gli appelli proposti dalle parti civili PASIN Laura e PASIN Giovanni (avv. Dal Santo), ADRIANI Andrea, ADRIANI Luca, ADRIANI Mariangela, ZOCCHE Lidia, CARRETTA Mirko (avv. Fantini), VALMORBIDA Giovanni Anfelo, ROSA Elvira e VALMORBIDA Denis (avv. Cusinato) pag. 729
17.2 L'appello della parte civile BIZZOTTO Cesare pag. 730
17.3 L'appello delle parti civili Crestani Laura e Corrà Antonio pag. 731

18 La liquidazione dei compensi spettanti ai difensori delle parti civili pag. 732

19 Dispositivo pag. 733

IL FUNZIONARIO
Dott. Carlo Mancini